




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi e Affari europei

**Raccolta dei dossier e delle note di lettura
elaborati nell'anno 2011**

XV legislatura – Ottobre 2012

a cura del Servizio Studi e Affari europei

Direttore dott.ssa Laura Salamone

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali:

Capoufficio dott. Fabio Scalia

Consigliere parlamentare: dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio

Ufficio per l'attività legislativa per l'area delle attività produttive e di governo del territorio: Capo Ufficio dott.ssa Elisa Giudice

Consiglieri parlamentari: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde

Segretari parlamentari documentaristi: Maria Rosa Del Bosco Rizzone e Piera Cangelosi

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Matilde Sacco e Marcella Sirchia

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

PREMESSA

Il presente volume raccoglie tutti i documenti elaborati nel corso dell'anno 2011 dal Servizio Studi dell'Assemblea regionale siciliana, Servizio che nel febbraio 2009, con la riforma del personale e degli uffici entrata in vigore a quella data, in una con una profonda rivisitazione dei compiti ad esso assegnati e della varietà delle tipologie professionali e delle risorse umane che lo compongono, ha visto modificare la propria denominazione in "Servizio studi e affari europei".

Nella presente raccolta sono ricomprese con una numerazione di tipo progressivo che accomuna tutte le categorie di lavori, tre tipologie di documenti: dossier di documentazione, dossier sui disegni di legge e note di lettura, anche esse relative ai disegni di legge. In qualche caso sono stati inseriti anche dei lavori effettuati sulla base di comparazioni fra le proposte di legge prese in considerazione e la normativa vigente, al fine di sottolineare e di rendere di immediata evidenza la portata innovativa delle norme esaminate.

I dossier di documentazione riguardano le relazioni di chiusura del POR FESR, FSE, FEOGA E SFOP 2000-2006 e le domande di pagamento finali relative, nonché i Programmi operativi regionali (POR) Sicilia 2000-2006, meglio conosciuto come Agenda 2000.

In ordine ai dossier sui disegni di legge si ricorda in questa sede che tali documenti sono strumenti destinati all'analisi dei testi di disegni di legge affrontati nell'iter dei lavori delle commissioni parlamentari, disegni di legge individuati dalla Conferenza dei capigruppo per essere inseriti nel programma e nel calendario dei lavori e che, pertanto, sono stati successivamente sottoposti all'esame degli organi parlamentari competenti.

I dossier relativi ai disegni di legge sono composti da una scheda di sintesi, contenente i dati identificativi del provvedimento, la struttura e l'oggetto dello stesso e gli elementi per l'istruttoria legislativa e da una appendice concernente la

documentazione normativa di riferimento. Talvolta è stato possibile inserire anche la scheda di lettura che esamina dettagliatamente ciascun articolo del disegno di legge, commentandolo oltre che descrivendolo sinteticamente. In taluni casi, invece, è stato predisposto un quadro comparativo tra le proposte di disegno di legge avanzate e le norme vigenti, con elementi anche di dettaglio relativi ai rami di amministrazione interessati (ci si riferisce al dossier sui disegni di legge che porta il numero 1 del 2009).

Le schede tengono conto di una serie di elementi, soltanto in parte descrittivi o legati agli aspetti della documentazione. Nelle sezioni in cui i dossier sono suddivisi si trovano anche brevi commenti alle norme prese in considerazione e spunti e profili di criticità del disegno di legge esaminato in relazione ad una serie di voci che vengono sistematicamente affrontate. I dossier hanno, infatti, una struttura simile a quella degli analoghi documenti del Parlamento nazionale e mirano innanzitutto a valutare la sussistenza della competenza legislativa regionale in materia e la mancanza di elementi di incostituzionalità o di incompatibilità comunitaria. Sono spesso presenti rilievi anche in ordine alla corretta formulazione delle norme ed al rispetto delle regole e delle buone pratiche di drafting e di regolazione normativa. L'inquadramento del disegno di legge nell'ambito del contesto normativo regionale e statale di riferimento viene curato, sia attraverso un apposito paragrafo ad esso relativo all'interno della scheda di sintesi del dossier che attraverso l'allegata appendice normativa, nella quale, oltre ai riferimenti al testo espressamente richiamati nel disegno di legge, è contenuta anche altra documentazione di interesse, soprattutto di carattere normativo, ma talvolta anche in relazione agli orientamenti della giurisprudenza costituzionale presente in materia.

I dossier inseriti in questo compendio hanno riguardato materie disparate che vanno dalle modifiche al sistema elettorale degli enti locali alla semplificazione della Pubblica amministrazione, dal diritto allo studio al governo ed alla gestione pubblica delle acque nonché altre tematiche che afferiscono alla competenza legislativa della Regione e delle quali sono state esaminate le questioni relative alla ripartizione di

competenza fra la Regione e lo Stato, con riferimento al fondamento della potestà di normazione dell'Assemblea ed ai suoi contenuti e limiti.

Le note di lettura, anch'esse inserite all'interno di questo volume, sono strumenti più agili che affrontano in modo sintetico le problematiche poste dai disegni di legge presi in considerazione e che ne sottolineano, oltre al contenuto del quale viene fornita una sintetica descrizione, i profili e gli aspetti di criticità avuto riguardo al quadro costituzionale delle competenze di Regione e Stato o ad altri profili di regolarità formale e sostanziale delle disposizioni esaminate.

Anche le note di lettura, così come i dossier prima citati, hanno riguardato materie diverse; tra queste si segnala ad esempio la tematica della sospensione dalla carica degli amministratori degli enti locali che presenta profili di interferenza con l'ordine pubblico e la disciplina dei rapporti processuali, materie di competenza esclusiva dello Stato.

INDICE

Dossier di documentazione

1 - Relazioni di chiusura
POR FESR, FSE, FEOGA E SFOP 2000- **1**

2 - Progetti e domande di pagamento.
Programmi i operativi regionali (POR) Sicilia
2000–2006 **187**

Dossier e note di lettura sui disegni di legge

1 - Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia (ddl n. 642) **296**

2 - Norme per l'istituzione del servizio civile regionale e coordinamento con il servizio civile nazionale (nn. 148-186-481-653) **466**

3-Norme sull'insegnamento della storia della Sicilia e dell'identità siciliana nelle scuole (ddl n. 635/A) **511**

4 - “Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disciplina dei contratti pubblicirelativi a lavori, servizi, forniture.” (ddl n. 719-515-673) **588**

5- Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento dell'esercizio cinematografico (ddl n. 621) **660**

6 -Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche nella Regione (DDL N. 521/A) **722**

7 - Istituzione nei comuni della Regione del registro anagrafico per le unioni civili (ddl n. 574) **749**

8 -Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33. Istituzione delle ree contigue nei parchi. Attività venatoria all'interno dei parchi. (ddl n. 740)	802
9 – Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio (DDL n. 732)	813
10 – Norme sulla riqualificazione della dirigenza e del personale tecnico del Corpo forestale della Regione (ddl n. 716)	822
11 - Misure urgenti e straordinarie per il rilancio e per il superamento della crisi dell'area industriale di Termini Imprese (ddl n. 781)	866
12 - Recupero e valorizzazione delle coste della Sicilia (ddl n. 725) Nota di lettura Allegata al dossier n. 12/2001 Recupero e valorizzazione delle coste della Sicilia. Istituzione dell'Agenzia regionale per la tutela e la valorizzazione delle coste (ddl n. 725)	872
13 – Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico (ddl n. 805)	965
14 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale (ddl n. 801)	977
15 - Tabella comparativa della normativa nazionale e regionale in materia di composizione delle giunte e dei consigli comunali e di status degli amministratori locali	1083
16 – Note di lettura sul disegno di legge 'Norme in materia di orari di esercizi commerciali e delle grandi strutture di vendita. Modifiche alla legge regionale n. 22 dicembre 1999, n. 28 (DDL NN. 604-185/A)	1121



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



Relazioni di chiusura POR FESR, FSE, FEOGA E SFOP 2000–2006

Dossier di documentazione n. 1/2011
Attività conoscitiva della Commissione per l'esame delle questioni concernenti
l'attività dell'Unione europea sul POR Sicilia 2000–2006

XV Legislatura
Marzo 2011

Servizio Studi e Affari europei

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Relazioni di chiusura POR FESR, FSE, FEOGA E SFOP 2000–2006

Dossier di documentazione n. 1/2011
Attività conoscitiva della Commissione per l'esame delle questioni concernenti
l'attività dell'Unione europea sul POR Sicilia 2000–2006

XV Legislatura
Marzo 2011

INDICE

Premessa	1
Relazione allegata alla dichiarazione di chiusura del Programma operativo Fondo FESR	2
Relazione allegata alla dichiarazione di chiusura del Programma operativo Fondo FSE	81
Dichiarazione a conclusione dell'intervento Fondo FEAOG-O	151
Relazione allegata alla dichiarazione di chiusura del Programma operativo Fondo FEAOG-O	154
Dichiarazione a conclusione dell'intervento Fondo SFOP	233
Relazione allegata alla dichiarazione di chiusura del Programma operativo Fondo SFOP	235

PREMESSA

Il presente dossier di documentazione contiene le relazioni allegate alle dichiarazioni di chiusura dei programmi operativi regionali FESR, FSE, FEAOG-O e SFOP relativi al periodo 2000-2006 depositate presso la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea nel corso della seduta tenutasi il 27 ottobre 2010 (Audizione del Dirigente generale dell'Ufficio speciale Autorità di Audit della Regione siciliana, del Capo Ufficio Speciale per il rilascio delle dichiarazioni di chiusura ex art. 15 del Regolamento CEE n. 438/2001 e dell'Autorità di Certificazione in merito alla chiusura della programmazione comunitaria relativa al periodo 2000-2006).

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA

UNIONE EUROPEA



UFFICIO SPECIALE

**PER IL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI DI CHIUSURA EX ART. 15 DEL
REGOLAMENTO (CE) 438/2001**

(FESR-FEAOG/O-SFOP)

POR SICILIA

Relazione

**allegata alla dichiarazione di chiusura del
Programma Operativo**

Fondo FESR

Dati identificativi del Programma

CCI:	N. 1999.IT.16.1.PO.011
Denominazione:	POR Sicilia 2000-2006
Decisioni di approvazione e di modifica del PO:	<p>Approvato con decisione della Commissione C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000</p> <p>Decisione C(2003) 3982 del 21 ottobre 2003 Decisione C(2004) 5184 del 15 dicembre 2004 Decisione C(2005) 5847 del 20 dicembre 2005 Decisione C(2006) 7291 del 28 dicembre 2006</p>
Amministrazione responsabile:	Regione Siciliana
Data inizio ammissibilità spese:	05.10.1999
Data finale ammissibilità spese:	30.06.2009
Autorità di Gestione:	Regione Siciliana Dipartimento Programmazione
Autorità di Pagamento:	Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla CE
Autorità Controlli 2° livello:	Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla CE
Aree di intervento:	Regione Siciliana

INDICE

1. INFORMAZIONI SULL'ORGANISMO INDIPENDENTE

2. INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA OPERATIVO

- 2.1 Articolazione assi, obiettivi, misure*
- 2.2 Articolazione dei sistemi di gestione e controllo*
 - 2.2.1- Autorità di Gestione*
 - 2.2.2 - Autorità di Pagamento*
 - 2.2.3 - Responsabili di Misura*
 - 2.2.4 - Autorità Ambientale*
 - 2.2.5 - Controlli di primo livello*
 - 2.2.6 - Controlli di secondo livello*

3. SINTESI DEI CONTROLLI EFFETTUATI A NORMA DELL'ART.10

- 3.1 Organismi che hanno effettuato i controlli*
- 3.2 - Metodologia adottata*
- 3.3 - Verifiche dei sistemi di gestione e controllo*
- 3.4 - Campionamento delle operazioni*
- 3.5 - Documentazione delle operazioni di campionamento*
- 3.6 - Controllo sulle operazioni campionate*
- 3.7 - Protocollo d'intesa tra Regione Siciliana e Guardia di Finanza*
- 3.8 - Follow up delle criticità*
- 3.9 Verifiche di sistema*
- 3.10 Autorità di Pagamento*

4. LAVORI ESEGUITI DALL'ORGANISMO INDIPENDENTE

- 4.1- Verifiche degli organismi che hanno effettuato i controlli ai sensi dell'articolo 10*
- 4.2 Audit delle procedure di chiusura dell'Autorità di Gestione*
- 4.3 Audit delle procedure di chiusura dell'Autorità di Pagamento*
- 4.4 Esame del registro dei debitori tenuto a norma dell'articolo 8 del reg. (CE) n. 438/01*
- 4.5 Esame dei rapporti di controlli delle spese a campione a norma dell'art. 10 del reg. (CE) n. 438/01*
- 4.6 Esecuzione, se del caso, di altri controlli a campione delle transazioni*
- 4.7 Verifica del rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici*
- 4.8 Esame degli audit di altri organismi nazionali o comunitari*
- 4.9 Esame delle informazioni relative al seguito dato alle conclusioni degli audit e al trattamento delle irregolarità.*

5.LIMITAZIONE DELLA PORTATA DELL'ESAME EFFETTUATO DALL'ORGANISMO INDIPENDENTE

6. TRATTAMENTO DEGLI ERRORI E DELLE IRREGOLARITÀ

7.FREQUENZA DEGLI ERRORI E DELLE IRREGOLARITA'

Tabelle allegate

- Tab. n.1- tabella operazioni controllate
- Tab. n 2- tabella spese controllate
- Tab. n.3 – tabella percentuale controllo e tasso di errore
- Tab. n. 4- tabella riassuntiva – registro dei recuperi ai sensi dell'art.8 del reg. (CE) n.438/2001
- Tab. n .5 – tabella casi di errore
- Tab. 5a – elenco schede olaf chiuse ed aperte

1. INFORMAZIONI SULL'ORGANISMO INDIPENDENTE

Ufficio: *Regione Siciliana - Ufficio Speciale per il Rilascio delle Dichiarazioni a Conclusione dell'Intervento ex art. 15 del Regolamento (CE) 438/01*(di seguito: **Ufficio ex art. 15**)

Nome del responsabile: *Avv. Francesco Nicosia*

Qualifica: *Dirigente di III fascia del Dipartimento Finanza e Credito*

Sede: *Via Notarbartolo 12/a - 90141 Palermo, Sicilia, Italia.*

Telefono: *(+39) 091 7077544, 7077573, 7077572*

Fax: *(+39) 091 7077555, 7077556*

e-mail: ufficio.art15regce@regione.sicilia.it

indirizzo web: www.regione.sicilia.it/Presidenza/uscontr2liv

Con D.P.Reg. n. 209, del 21/4/2010, esecutivo della deliberazione della Giunta regionale n. 71 del 18 marzo 2010 e successivo D.P.Reg. n. 395 del 30/6/2010, esecutivo della deliberazione della Giunta regionale n. 71 è stato istituito, " *l'Ufficio Speciale per il rilascio delle dichiarazioni a conclusione dell'intervento ex art. 15 del Regolamento CE 2 marzo 2001, n.438, inerente la programmazione comunitaria del POR 2000/2006, limitatamente ai fondi FESR, FEAOG/O e SFOP, fino alla conclusione delle operazioni del programma 2000/2006 e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 e, coerentemente, per effettuare i controlli di 2° livello - ex capo IV del medesimo regolamento - solo sulle misure relativamente alle quali il Dirigente Generale preposto all'Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea possa risultare non in grado di garantire la separazione delle funzioni attribuite*".

Il suddetto ufficio è stato istituito al fine di *garantire il rispetto del principio di separazione delle funzioni*, che il Dirigente Generale pro tempore dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit (di seguito **AdA**), non sarebbe stato in grado di garantire avendo avuto, nel corso della programmazione 2000/2006 responsabilità di gestione di alcune misure relative ai fondi FESR, FEAOG/O e SFOP.

All'Ufficio speciale ex art.15 è stato preposto l'Avv. Francesco Nicosia, dirigente di III fascia dell'Amministrazione Regionale il quale, per l'espletamento delle funzioni affidategli, " *potrà avvalersi della struttura, avuto riguardo della specifica professionalità acquisita nella materia, e del personale del predetto Ufficio Speciale Autorità di Audit, previa intesa col Dirigente Generale preposto a detto Ufficio*".

L'Ufficio preposto al rilascio della dichiarazione ex art. 15 del regolamento (CE) 438/01 è funzionalmente indipendente dalle Autorità di Gestione, dalle Autorità di Pagamento e dagli altri organismi responsabili per l'attuazione e non ha avuto responsabilità di programmazione e gestione nel corso della programmazione 2000/2006.

Organigramma degli organismi di gestione e controllo:



Con nota 2013/0-6 del 29 aprile 2010 del Dirigente Generale dell'Autorità di Audit, i Servizi di Controllo sono stati formalmente informati dell'Istituzione dell'Ufficio ex art. 15 e delle misure per le quali il dirigente preposto avrebbe curato gli adempimenti residui ex art.10.

In pari data, con nota 2014/0-6 del 29 aprile 2010 del Dirigente Generale, in risposta alle osservazioni formulate con nota n. 9818 del 18 febbraio 2010, la Commissione Europea, attraverso l'IGRUE, è stata informata dell'istituzione dell'Ufficio ex art. 15.

Il 29 aprile l'Ing. Maurizio Agnese –Dirigente Generale dell'AdA e l'avv. Francesco Nicosia – Dirigente dell'Ufficio Speciale ex art. 15 hanno sottoscritto un protocollo di intesa finalizzato a disciplinare le modalità operative da adottare nello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali nel quale è stato sancito che:

- l'Ing Maurizio Agnese, nel rispetto delle modalità già adottate stabilite dal "Manuale delle procedure del controllo di 2° livello ai sensi del Regolamento (CE) 438/2001" – versione 28 settembre 2007 –, completerà tutti gli adempimenti relativi ai controlli di 2° livello - ex capo IV del Regolamento 438/2001 afferenti all'intero fondo FSE, e di tutte le misure relative al fondo FESR ad eccezione di quelle del Dipartimento Cooperazione (4.02a, 4.02b, 4.02c, 4.02d, 5.01a e 6.06a) e del Dipartimento Urbanistica (1.01b e 5.05). Per il fondo FEAOG/O completerà tutte le misure ad eccezione di quelle del Dipartimento Foreste (1.09 e 4.10).
- l'avv. Francesco Nicosia – Dirigente dell'Ufficio speciale ex art. 15, avvalendosi della struttura e del personale dell'Ufficio speciale Autorità di Audit previa intesa con l'Ing Maurizio Agnese, curerà tutti gli adempimenti relativi ai controlli di 2° livello – ex capo IV del Regolamento 438/2001 per l'intero fondo SFOP, per il Dipartimento Foreste fondo FEAOG/O, per il Dipartimento Cooperazione e per il

Dipartimento Urbanistica fondo FESR cofirmando, con i responsabili dei Servizi di Controllo, le notifiche trasmesse al Responsabile di misura/sottomisura delle irregolarità rilevate e adottando le procedure e i modelli concordati che costituiranno, previa formale approvazione, integrazione alla versione 28 settembre 2007 del “Manuale delle procedure del controllo di 2° livello ai sensi del Regolamento (CE) 438/2001”;

- l'Ing Maurizio Agnese provvederà al rilascio della “dichiarazione a conclusione dell'intervento” ex art. 38 par. 1, lett.f, del Reg. (CE) n. 1260/1999, che sarà redatta a norma del Capo V, articoli 15, 16 e 17, del Reg. (CE) n. 438/2001, per il Fondo FSE
- l'avv. Francesco Nicosia provvederà al rilascio della “dichiarazione a conclusione dell'intervento” ex art. 38 par. 1, lett.f, del Reg. (CE) n. 1260/1999, che deve essere redatta a norma del Capo V, articoli 15, 16 e 17, del Reg. (CE) n. 438/2001, avvalendosi della struttura e del personale dell'Ufficio speciale Autorità di Audit, previa intesa con l'Ing. Maurizio Agnese, per gli interi fondi FESR ivi compreso il programma INTERREG Italia-Malta, SFOP, FEAOG/O ivi compreso il programma PIC – LEADER
- le strutture dell'Autorità di Audit, attraverso relazioni, incontri collegiali programmati e ove ritenuto opportuno con incontri bilaterali, metteranno a disposizione dell'Organismo Indipendente tutte le informazioni e la documentazione necessaria per procedere all'esame degli audit di sistema e delle operazioni eseguiti sui fondi FESR, SFOP e FEAOG/O a norma dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 438/ 2001, esame posto alla base della dichiarazione ex art. 15 del Reg. (CE) n. 438/ 2001. Garantiranno inoltre il necessario supporto per la definizione degli adempimenti necessari alla predisposizione dei documenti di chiusura e parteciperanno attivamente a tutti gli incontri e le riunioni collegiali che verranno convocati dall'AdG e/o dall'AdC per la definizione congiunta delle procedure di chiusura e lo scambio di informazioni.

Con Disposizione di Servizio n. 6 del 28 giugno 2010 è stata approvata l'integrazione del Manuale delle procedure del controllo di 2° livello ai sensi del Regolamento (CE)438/2001- versione 28 settembre 2007, adottato dall'AdA e che disciplinava l'attività di controllo ex art. 10 e la dichiarazione di chiusura ex art. 15, presupponendo che le suddette attività fossero in capo alla stessa figura. L'integrazione ha riguardato pertanto l'introduzione delle nuove modalità operative e la nuova modulistica da adottare, alla luce dell'istituzione dell'Ufficio speciale ex art.15 e delle funzioni attribuite.

I Servizi di Controllo dell'AdA hanno garantito la continuità operativa nello svolgimento delle attività di controllo ex capo IV del Regolamento 438/2001 e inoltre, attraverso relazioni, incontri collegiali e bilaterali, hanno trasferito all'Organismo Indipendente quanto necessario per l'esecuzione dell'esame in conformità al capo V del Reg. (CE) n. 438/ 2001. L'Organismo Indipendente ha avuto accesso agli atti, alle registrazioni e ai documenti giustificativi necessari alla predisposizione dei documenti di chiusura, sia presso l'Autorità di Audit che le Autorità di Gestione e di Pagamento..

L'attività di redazione e rilascio delle dichiarazioni di chiusura è totalmente internalizzata ed è svolta dalla struttura sopra descritta senza supporto alcuno di assistenza tecnica.

Nella pagina seguente si riporta l'organigramma dell'Autorità di Audit.

Regione Siciliana PRESIDENZA ORGANIGRAMMA UFFICIO SPECIALE AUTORITÀ DI AUDIT dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea ORGANICO IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO			
<i>N. TOTALE UNITÀ di PERSONALE:</i>			
Vertice dell'Ufficio:		Dirigente Generale	
N. Area /Servizio	Competenze e denominazione Area / Servizio	Dirigente responsabile	Personale del Comparto assegnato
Unità' di staff	Supporto al Dirigente Generale	N.1 Dirigente	-----
Area Amministrativa n.1	Servizi generali, Personale e Controllo di gestione	N.1 Dirigente	1 Funzionario 4 Istruttori
Area Tecnica n.14	Servizi tecnici, supporto alla Programmazione e Monitoraggio dell'attività di controllo	N.1 Dirigente	1 Funzionario
Servizio di Controllo n. 2	Controlli sui sistemi informatici delle Autorità di Gestione e Certificazione del POR 2000/2006 e dei POR FESR, Servizio di Sicurezza e Prevenzione; Servizi di supporto ai sistemi informativi dell'Ufficio. C.E.D	N.1 Dirigente	1 Funzionario
Servizio di Controllo n. 3	Controllo misure FEAOG-POR Sicilia 2000-2006 Interventi Strutturali in agricoltura (parte)	N.1 Dirigente	1 Funzionario 1 Istruttore

Servizio di Controllo n. 4	Controllo misure FEAOG-POR Sicilia 2000–2006 Foreste, Azienda Foreste, Agenzia Reg. rifiuti e acque, Interventi Strutturali in Agricoltura (parte)	N.1 Dirigente	2 Funzionari
Servizio di Controllo n. 5	Controllo misure FSE-POR Sicilia 2000–2006 Formazione professionale (parte), Famiglia (parte)	N.1 Dirigente	1 Funzionario 1 Istruttore
Servizio di Controllo n. 6	Controllo misure FESR-POR Sicilia 2000–2006 “Industria, Cooperazione (parte), Beni Culturali (parte), Pubblica Istruzione”.	N.1 Dirigente	1 Funzionario 1 Istruttore
Servizio di Controllo n. 7	Controllo misure FESR-POR Sicilia 2000–2006 “Beni culturali (parte), Sanità, Cooperazione (parte), Territorio e Ambiente (parte)”.	N.1 Dirigente	1 Funzionario 1 Istruttore
Servizio di Controllo n. 8	Controllo misure FESR-POR Sicilia 2000–2006 “Lavori Pubblici, Trasporti, Turismo”.	N.1 Dirigente	1 Funzionario 1 Istruttore
Servizio di Controllo n. 9	Controllo misure FEAOG-POR Sicilia 2000–2006 Interventi Strutturali in Agricoltura (parte), Interventi Infrastrutturali in Agricoltura	N.1 Dirigente	2 Istruttori
Servizio di Controllo n. 10	Controllo misure FSE-SFOP-POR Sicilia 2000–2006 Formazione professionale (parte), Agenzia per l'impiego, Pesca	N.1 Dirigente	1 Istruttore
Servizio di Controllo n. 11	Controllo misure FSE-POR Sicilia 2000–2006 Formazione professionale (parte), Pubblica Istruzione.	N.1 Dirigente	1 Funzionario 1 Istruttore
Servizio di Controllo n. 12	Controllo programmazione relativa Interreg Italia–Malta, PIC Leader Plus	N.1 Dirigente	1 Funzionario 1 Istruttore
Servizio di Controllo n. 13	Controllo misure FESR-POR Sicilia 2000–2006 “Bilancio, Territorio e Ambiente (parte), Urbanistica, Programmazione, Agenzia Reg. rifiuti e acque”.	N.1 Dirigente	1 Istruttore

2. INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA OPERATIVO

Il Programma Operativo Regionale (POR) Sicilia 2000/2006 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000 e, da ultimo, con Decisione C (2006) 7291 del 28 dicembre 2006, concretizza il disegno strategico che, saldando il ricorso ai fondi comunitari alle disponibilità finanziarie dello Stato ed a quelle della Regione, è finalizzato alla rimozione degli ostacoli che frenano la crescita della dotazione infrastrutturale e lo sviluppo dell'economia regionale.

Il POR Sicilia ha adattato la struttura organizzativa e concettuale del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) Italia 2000/2006 alle peculiarità ed esigenze della Regione. Le aree di intervento coincidono con quelle del QCS e degli altri programmi operativi regionali, ma con specifici contenuti opportunamente adattati alle esigenze di sviluppo regionale.

In applicazione dell'articolo 14 del Regolamento (CE) 1260/1999 e tenendo conto delle indicazioni fornite dal Rapporto di Valutazione Intermedia, si è proceduto alla revisione di metà periodo del P.O.R. Sicilia 2000/2006 in coerenza con l'analoga attività effettuata per il QCS Italia Ob.1 2000/2006 che è stato approvato dalla Commissione con decisione C(2004)4589 del 30 novembre 2004.

Le modifiche introdotte hanno riguardato sia la struttura del Programma (*mediante l'accorpamento di misure, l'integrazione tra linee di intervento, la ricerca di maggiore sinergia tra misure dello stesso asse e di assi diversi, la migliore puntualizzazione dei criteri di selezione, lo spostamento di misure da un asse a un altro per facilitare una migliore gestione delle risorse*), sia i contenuti dello stesso mediante il potenziamento delle misure più innovative e di quelle più direttamente rispondenti agli orientamenti comunitari.

Nella seduta del 7 dicembre 2004 il Comitato di Sorveglianza ha approvato il CdP che tiene conto delle modifiche necessarie in conseguenza alla revisione di metà periodo del POR Sicilia e del QCS Ob1.

Nel corso del ciclo di programmazione, il Complemento di Programmazione, quale strumento attuativo del POR Sicilia 2000-2006, è stato oggetto di una serie di revisioni, finalizzate ad adeguare l'attuazione del Programma alle esigenze di natura finanziaria e procedurale che, un così diversificato e complesso strumento, ha richiesto nel corso del tempo senza che, nella maggioranza dei casi, venisse modificata l'impostazione strategica complessiva dello stesso.

Il dettaglio delle sedute del Comitato di Sorveglianza e le relative decisioni assunte sono puntualmente descritte al punto 5.1.1 del RFE predisposto dall'AdG.

Le misure del POR Sicilia riprogrammato sono state ridotte anche se in diversi casi si fa ricorso a sottomisure per soddisfare al meglio le esigenze operative.

I mutamenti intervenuti nel corso del periodo di programmazione 2000/2006 imputabili a riorganizzazioni dell'amministrazione regionale e riguardanti le Autorità Responsabili del programma, sono stati riportati nei vari rapporti ex art. 13 del Regolamento (CE) 438/01, inviati annualmente alla Commissione europea tramite l'IGRUE.

2.1 Articolazione assi, obiettivi, misure

Il programma operativo per la Regione Siciliana si articola in:

- Asse 1 : Risorse naturali
- Asse 2 : Risorse culturali
- Asse 3 : Risorse umane
- Asse 4 : Sistemi locali di sviluppo
- Asse 5 : Città
- Asse 6 : Reti e nodi di servizio
- Asse 7 : Assistenza tecnica

Il seguente quadro sinottico compendia tutte le misure attivate con il programma Operativo ne individua la denominazione alfa numerica, la descrizione ed evidenzia le variazioni intervenute nelle misure e sottomisure.

Codice misura pre - riprogrammazione	Codice misura post - riprogrammazione	Note
ASSE I – RISORSE NATURALI		
1.01 - Realizzazione, completamento ed adeguamento reti di monitoraggio	1.01- Realizzazione, completamento ed adeguamento reti di monitoraggio	
1.0.1.a - Realizzazione, completamento ed adeguamento reti di monitoraggio: Ambiente	1.0.1.a -Realizzazione, completamento ed adeguamento reti di monitoraggio: Territorio	1.01.a e ex 1.03.a
1.0.1.b - Realizzazione, completamento ed adeguamento reti di monitoraggio: Urbanistica	1.0.1.b -Realizzazione, completamento ed adeguamento reti di monitoraggio: Urbanistica	
	1.01.c - Sistema informativo e di monitoraggio acque e servizi idrici: Servizio Idrografico	ex 1.03.b
1.02 Infrastrutture di captazione e adduzione a scala sovrambito	1.02 - Infrastrutture di captazione e adduzione scala sovrambito	
1.03.a Sistema informativo e di monitoraggio acque e servizi idrici: Ambiente		ora 1.01.a
1.03.b Sistema informativo e di monitoraggio acque e servizi idrici: Servizio idrografico		ora 1.01.c
1.04 - Programmi di ambito locale	1.04 - Programmi di ambito locale	
1.04.a – Reti idriche urbane	1.04.a – Reti idriche urbane	
1.04.b - Settore fognario e depurativo	1.04.b - Settore fognario e depurativo	
	1.05 - Programmi di ambito locale	
1.06 – Formazione e sensibilizzazione nel settore idrico		ora 3.16
1.07 – Protezione e consolidamento versanti, centri abitati e infrastrutture	1.07 - Protezione e consolidamento versanti, centri abitati e infrastrutture	
1.08 – Diffusione competenze per gestione e salvaguardia del territorio		ora 3.16

Codice misura pre - riprogrammazione	Codice misura post - riprogrammazione	Note
1.09 - Mantenimento dell'originario uso del suolo	1.09 - Mantenimento dell'originario uso del suolo	
1.10 - Tutela integrata delle aree costiere	1.10 - Tutela integrata aree costiere	
1.11 - Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità (FESR)	1.11 - Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità	
1.12 - Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità (FEAOG)	1.12 - Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità	
1.13 - Sviluppo imprenditoriale del territorio della rete ecologica	1.13 - Sviluppo imprenditoriale del territorio della rete ecologica	
1.14 - Infrastrutture e strutture per gestione integrata rifiuti	1.14 - Infrastrutture e strutture per gestione integrata rifiuti	
1.15 - Riduzione della compromissione ambientale da rifiuti	1.15 - Riduzione compromissione ambientale da rifiuti	
1.16 - Reti energetiche	1.16 - Reti energetiche	
1.17 - Diversificazione della produzione energetica	1.17 - Diversificazione produzione energetica	
ASSE II – RISORSE CULTURALI		
2.01 - Recupero e fruizione patrimonio culturale e ambientale	2.01 - Recupero e fruizione patrimonio culturale e ambientale	
2.02 - Sistemizzazione e divulgazione delle conoscenze	2.02 - Sistemizzazione e divulgazione delle conoscenze	
2.03 - Gestione innovativa e fruizione del patrimonio culturale	2.03 - Gestione innovativa e fruizione del patrimonio culturale	
2.04 - Formazione mirata e strumenti per la cooperazione		ora 3.17
ASSE III – RISORSE UMANE		
3.01 - Organizzazione dei nuovi servizi per l'impiego	3.01 - Implementazione e messa a rete dei servizi per l'impiego	
3.02 - Orientamento informazione, inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro nella logica dell'approccio preventivo	3.02 - Inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro	3.02 e ex 3.03
3.03 - Orientamento, informazione, inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro per la riduzione della disoccupazione di lunga durata		ora 3.02
3.04 - Inserimento lavoro e reinserimento gruppi svantaggiati	3.04- Inserimento lavorativo e reinserimento gruppi svantaggiati	
3.05 - Adeguamento sistema formazione professionale e dell'istruzione	3.05 - Adeguamento sistema formazione professionale e dell'istruzione	
3.06 - Prevenzione della dispersione scolastica	3.06 - Prevenzione della dispersione scolastica	

Codice misura pre - riprogrammazione	Codice misura post - riprogrammazione	Note
3.07 - Formazione superiore e universitaria	3.07 – Promozione di un’offerta adeguata di Formazione superiore e universitaria	
3.08 - Promozione dell’istruzione e della formazione permanente	3.08 - Promozione dell’istruzione e della formazione permanente degli adulti	
3.09 - Sviluppo competitività imprese con priorità alle PMI	3.09 - Sviluppo della competitività delle imprese con priorità alle PMI	
3.10 - Diffusione di competenze funzionali allo sviluppo nel settore pubblico	3.10 - Diffusione di competenze funzionali allo sviluppo nel settore pubblico	
3.1 - Sostegno lavoro regolare e all’emersione delle attività non regolari	3.11 - Sostegno al lavoro regolare e all’emersione delle attività non regolari	
3.12 - Promozione della partecipazione femminile mercato lavoro	3.12 - Promozione della partecipazione femminile al mercato lavoro	
3.13 - Formazione per la ricerca	3.13 - Formazione per la ricerca	
3.14 - Promozione e sostegno al sistema regionale per la ricerca e l’innovazione	3.14 - Promozione e sostegno al sistema regionale della ricerca e l’innovazione	
3.15 - Reti per sviluppo della ricerca scientifica	3.15 - Reti per lo sviluppo della ricerca scientifica	
	3.16 - Formazione e sensibilizzazione nel settore idrico e per la gestione e la salvaguardia del territorio	ex 1.06 e 1.08
	3.17 - Formazione mirata e strumenti per la cooperazione	ex 2.04
	3.18 - Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo	ex 4.05
	3.19 - Promozione dell’integrazione sociale	ex 5.03
	3.20 - Internazionalizzazione dell’economia siciliana	
	3.20.a – Formazione specialistica in internazionalizzazione economica e culturale – Scambi formativi per lo sviluppo di una cultura di “impresa internazionale”	ex 6.07 a
	3.20.b – Interventi formativi organizzate dalle Università siciliane – Formazione di una cultura internazionale di impresa - Politecnico del Mediterraneo	ex 6.07 b
	3.21 - Iniziative per legalità e sicurezza	
	3.21.a – Contrasto alla devianza sociale, alla violenza ed alla criminalità	ex 6.08 a
	3.21.b - Campagna di educazione alla legalità nelle Scuole	ex 6.08 b
	3.21.c – Formazione e sostegno alle associazioni che operano in Sicilia contro il racket delle estorsioni, l’usura e la criminalità organizzata.	ex 6.08 c

Codice misura pre - riprogrammazione	Codice misura post - riprogrammazione	Note
ASSE IV – SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		
4.01 – Potenziamento delle PMI esistenti	4.01 – Potenziamento dei sistemi industriali	
4.01.a – Potenziamento PMI	4.01.a - Riqualficazione infrastrutture a servizio delle PMI industriali	ex 4.02.a
4.01.b – Aiuti all’artigianato	4.01.b - Potenziamento PMI	ex 4.01.a
4.01.c – Trattamento dei rifiuti	4.01.c – Nuovi investimenti nel campo del riuso e riciclaggio dei rifiuti	
4.01.d – Aiuto al commercio e all’artigianato	4.01.d - Imprenditorialità giovanile, femminile e del terzo settore	ex 4.03
	4.01.e - Servizi innovativi di rete	ex 4.04 a
4.02 - Riqualficazione infrastrutture a servizio delle PMI.	4.02 – Potenziamento dei sistemi artigianali e commerciali	
4.02.a - Riqualficazione infrastrutture a servizio delle PMI industriali	4.02.a - Riqualficazione infrastrutture a servizio delle PMI. artigianali	ex 4.02 b
4.02.b - Riqualficazione infrastrutture a servizio delle PMI artigianali	4.02.b – Aiuti all’artigianato	ex 4.01 b
	4.02.c – Aiuti a consorzi di PMI commerciali ed artigianali	ex 4.01 d
	4.02.d - Servizi i per l'internazionalizzazione	ex 4.04 b
4.03 – Nuova imprenditorialità giovanile, femminile e del terzo settore	4.03 - Nuova imprenditorialità giovanile, femminile e del terzo settore	ora 4.01 d
4.04 - Servizi innovativi di rete e strumenti di sviluppo territoriale	4.04 - Strumenti di sviluppo territoriale	ex 4.04 c
4.04.a - Servizi innovativi di rete		ora 4.01 e
4.04.b – Servizi per l’internazionalizzazione		ora 4.02 d
4.04.c – Strumenti di sviluppo territoriale		ora 4.04
4.05 – Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo		ora 3.18

Codice misura pre - riprogrammazione	Codice misura post - riprogrammazione	Note
4.06 - Investimenti aziendali per irrobustimento filiere agricole e zootecnica	4.06 - Investimenti aziendali per irrobustimento delle filiere agricole e zootecniche	
4.07 - Insedimento dei giovani agricoltori	4.07 - Insedimento dei giovani agricoltori	
4.08 - Formazione nel settore agricolo/forestale	4.08 - Formazione	
4.09 - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione	4.09 - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione	
4.10 - Sostegno e tutela attività forestali	4.10 - Sostegno e tutela attività forestali	
4.11 - Ricomposizione fondiaria	4.11 - Ricomposizione fondiaria	
4.12 - Avviamento dei servizi di sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole	4.12 - Avviamento dei servizi di sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole	
4.13 - Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità	4.13 - Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità	
4.14 - Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura	4.14 - Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse con lo sviluppo agricolo	
4.15 - Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali	4.15 - Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali	
4.16 - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura, investimenti produttivi	4.16 - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura investimenti produttivi	
4.17 - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura interventi di contesto	4.17 - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura interventi di contesto	
4.18 - Promozione turistica	4.18 - Promozione turistica	
4.19 - Potenziamento e Riqualficazione dell'offerta turistica	4.19 - Potenziamento e Riqualficazione dell'offerta turistica	
4.20 - Infrastrutture turistiche interesse regionale	4.20 - Infrastrutture turistiche di interesse regionale	
ASSE V – CITTA'		
5.01 - Infrastrutture urbane strategiche e servizi rari e innovativi	5.01 - Infrastrutture urbane strategiche e servizi rari e innovativi	
5.01.a - Interventi strategici di potenziamento, qualificazione e riorganizzazione funzionale e gestionale di attività terziarie innovative e di livello elevato connesse alle specificità dei diversi contesti produttivi di riferimento	5.01.a - Interventi strategici di potenziamento, qualificazione e riorganizzazione funzionale e gestionale di attività terziarie innovative e di livello elevato connesse alle specificità dei diversi contesti produttivi e riferimento	

Codice misura pre - riprogrammazione	Codice misura post - riprogrammazione	Note
5.01.b – Dotazione e potenziamento di infrastrutture e di apparecchiature ad alta tecnologia per le diagnosi precoci di malattie ad alto impatto sociale da destinare ai tre poli sanitari regionali	5.01.b – Potenziamento di infrastrutture e dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia per le diagnosi precoci di malattie ad alto impatto sociale da destinare ai tre poli sanitari regionali	
5.01.c – Infrastrutture per attività legate all'arte contemporanea e produzione di eventi collegati all'istituzione delle sedi dell'arte contemporanea.	5.01.c - Infrastrutture per attività legate all'arte contemporanea e produzione di eventi collegati all'istituzione delle sedi dell'arte contemporanea	
5.02 - Riqualficazione urbana e miglioramento della qualità vita	5.02 - Riqualficazione urbana e miglioramento della qualità vita	
5.03 – Promozione dell'integrazione sociale		ora 3.19
5.04 - Potenziamento sistema trasporti urbani	5.04 - Potenziamento sistema trasporti urbani	
5.05 - Reti finalizzate al miglioramento dell'offerta città	5.05 - Reti finalizzate al miglioramento dell'offerta città	
ASSE VI – RETI E NODI DI SERVIZIO		
6.01 - 01 Completamento, adeguamento e ammodernamento rete stradale	6.01 - Completamento, adeguamento e ammodernamento rete stradale	
6.02 - Miglioramento del livello di servizio delle linee ferroviarie	6.02 - Miglioramento del livello delle linee ferroviarie	
6.03 - Potenziamento infrastrutture portuali, servizi e logistica	6.03 - Potenziamento infrastrutture portuali, servizi e logistica	
6.04 - Riqualficazione e creazione poli aeroportuali secondari	6.04 - Riqualficazione e creazione poli aeroportuali secondari	
6.05 - Reti e servizi per la società d'informazione	6.05 - Reti e servizi per la società d'informazione	
6.06 - Internazionalizzazione dell'economia siciliana (FESR)	6.06 - Internazionalizzazione dell'economia siciliana	
6.06.a - Internazionalizzazione dell'economia siciliana – cooperazione	6.06.a –Internazionalizzazione dell'economia siciliana	
6.06.b - Internazionalizzazione dell'economia siciliana – PI	6.06.b –Internazionalizzazione dell'economia siciliana: Politecnico del Mediterraneo	
6.06.c - Internazionalizzazione dell'economia siciliana – BBCC	6.06.c – Internazionalizzazione dell'economia culturale siciliana	
6.07- Internazionalizzazione dell'economia siciliana (FSE)		
6.07.a - Internazionalizzazione dell'economia siciliana – Formazione		ora 3.20.a
6.07.b - Internazionalizzazione dell'economia siciliana – PI		ora 3.20.b
6.08 – Iniziative per legalità e sicurezza		
6.08.a – Contrasto alla devianza sociale, alla violenza ed alla criminalità		ora 3.21.a
6.08.b – Campagne di educazione alla legalità nelle scuole		ora 3.21.b

dice misura pre - riprogrammazione	Codice misura post - riprogrammazione	Note
6.08.c - Formazione e sostegno alle associazioni che operano in Sicilia contro il racket delle estorsioni, l'usura e la criminalità organizzata		ora 3.21.c
ASSE VII - ASSISTENZA TECNICA		
7.01 - Assistenza tecnica	7.01 - Assistenza tecnica	

2.2 Articolazione dei sistemi di gestione e controllo

I Regolamenti comunitari n. 1260/1999 e n. 438/2001 prevedono e disciplinano un sistema di controlli sia sulle operazioni, di primo e di secondo livello, che audit specifici sul funzionamento dei sistemi che vedono protagoniste le due Autorità di Gestione e di Pagamento e l'Autorità di Audit, ciascuno in base alle proprie finalità e competenze. Il POR Sicilia sulla base e nel pieno rispetto della regolamentazione comunitaria, assegna un ruolo particolarmente significativo al "sistema dei controlli", per il buon funzionamento e raggiungimento degli obiettivi previsti. Tale sistema prevede:

- il controllo di gestione, da parte dei Responsabili delle misure (Dirigenti Generali), delle Ragionerie e/o di altri soggetti (*c.d. controllo di primo livello*);
- le verifiche finanziarie delle Autorità di Pagamento, che certificano la spesa e presentano le domande di pagamento ai Servizi Statali e Comunitari;
- il *controllo di secondo livello*, per verificare l'efficacia del sistema di gestione e controllo e la regolarità delle dichiarazioni di spesa presentate all'UE.

La regione Siciliana, ha quindi istituito apposite strutture di controllo di cosiddetto *primo livello* (le Unità di monitoraggio e controllo, istituite presso i diversi Dipartimenti Regionali) nonché un apposito Ufficio Speciale per i controlli di *secondo livello* sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia, oggi denominato "Autorità di Audit".

Appare inoltre opportuno rappresentare il ruolo, quale Organo di Controllo esterno, della Corte dei Conti nella Regione Siciliana che dal giugno 1999, in applicazione di specifica normativa di attuazione dello Statuto regionale (decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200) esercita un duplice controllo esterno:

- un controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi che comportano l'utilizzo di fondi comunitari;
- un controllo successivo sulla gestione delle attività (analisi dei sistemi, controlli a campione, accertamenti diretti) che si concludono con apposite relazioni trasmesse all'Assemblea Regionale Siciliana ed all'Amministrazione Regionale interessata.

2.2.1- Autorità di Gestione

L'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Sicilia 2000/2006, come definita dai Regolamenti (CE) del Consiglio n.1260/99 e 438/2001, è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione e, in particolare, delle attività indicate all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. E' rappresentata dal Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana. L'Autorità di Gestione è responsabile del coordinamento del Programma per l'insieme dei Fondi strutturali.

Le Amministrazioni Capofila dei fondi strutturali comunitari sono individuate nelle seguenti Amministrazioni regionali:

FESR	Presidenza della Regione – Dipartimento Regionale della Programmazione
FEAOG	Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste (<i>ora Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari</i>) – Dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura
FSE	Assessorato regionale del lavoro – Dipartimento della formazione professionale (<i>ora presso Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale – Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale</i>)
SFOP	Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca – Dipartimento regionale della pesca (<i>ora presso Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari – Dipartimento degli interventi per la pesca</i>)

2.2.2 - Autorità di Pagamento

L' Autorità di Pagamento per il FESR, il FSE, il FEAOG e lo SFOP fisicamente allocate presso le sedi delle Amministrazioni capofila, sono incardinate nell'Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea in posizione di indipendenza funzionale e gestionale dall'Autorità di Gestione e dall'Autorità di Audit. Le Autorità di Pagamento, come indicato agli articoli 9 e 32 del Regolamento CE n. 1260/1999, sono responsabili dell'elaborazione, della certificazione e presentazione delle richieste di pagamento e titolate a ricevere i pagamenti dalla Commissione. Le funzioni dell'Autorità di Pagamento sono disciplinate dal Regolamento (CE) n.438/2001. Le Autorità di Pagamento provvedono affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima dai responsabili di misura – senza decurtazioni e senza ritardi ingiustificati – gli importi a cui hanno diritto.

2.2.3 - Responsabili di Misura

I Responsabili di Misura (RM), coincidono con i Dirigenti Generali preposti ai Dipartimenti Regionali, agli Uffici, Amministrazioni competenti. Sono responsabili della sana e corretta esecuzione degli interventi dei quali rispondono anche per gli aspetti di cui all'art. 4 del regolamento 438/2001 avvalendosi di specifiche Unità finanziarie/amministrative (UMC) per il monitoraggio ed il controllo. Ai RM compete quindi la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi, da effettuarsi conformemente all'art. 38 del Regolamento n. 1260/99. Tali strutture hanno esercitato – con la necessaria indipendenza - oltre il monitoraggio (procedurale, fisico e finanziario), il controllo sull'esecuzione delle operazioni, sia documentale che in loco, predisponendo un apposito programma annuale di controlli nel quale hanno tenuto conto sia del principio di proporzionalità in rapporto al volume finanziario degli investimenti pubblici sia dell'analisi dei rischi.

2.2.4 - Autorità Ambientale

L'Autorità Ambientale della Regione Siciliana è individuata nell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Direzione Regionale Territorio e Ambiente. Essa opera ai fini dell'integrazione della componente ambientale in tutti i settori di azione dei Fondi, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, nonché per assicurare la conformità di tali azioni con la politica e la legislazione comunitaria in materia di ambiente.

2.2.5 - Controlli di primo livello

Come riportato al punto 2.2.3, la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi, da effettuarsi conformemente all'art. 38 del Regolamento n. 1260/99, spetta ai Dirigenti Generali Responsabili di Misure POR, attraverso apposite strutture interne (UMC). Queste ultime hanno anche il compito di redigere le schede OLAF e trasmetterle all'AdG che provvede alla raccolta, coordinamento, monitoraggio e all'inoltro all'organismo nazionale competente e da qui alla Commissione Europea.

Tali strutture hanno esercitato – con la necessaria indipendenza – oltre il monitoraggio (procedurale, fisico e finanziario) soprattutto il controllo sull'esecuzione delle operazioni, sia documentale che in loco, predisponendo un apposito programma annuale di controlli nel quale hanno tenuto conto sia del principio di proporzionalità in rapporto al volume finanziario degli investimenti pubblici sia dell'analisi dei rischi. Per la sintesi dei controlli di primo livello si rimanda al RFE.

2.2.6 - Controlli di secondo livello

In attuazione dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 438/2001, la Regione Siciliana ha provveduto a istituire con la sopra citata deliberazione della Giunta Regionale n.327 del 18/12/2000, l'apposito "Ufficio Speciale per i Controlli di *Secondo Livello* sulla Gestione dei Fondi Strutturali in Sicilia", poi Autorità di Audit.

L'attività di controllo, secondo quanto determinato dai regolamenti europei, si articola in:

- attività di system audit, per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del Programma;
- notifica delle risultanze del system audit ai soggetti interessati;
- attività di campionamento, in conformità alle previsioni regolamentari e secondo le modalità prescelte, descritte nel "Manuale delle procedure", predisposto dall'AdA della Regione Siciliana
- notifica del campione ai soggetti interessati;
- audit delle operazioni selezionate;
- notifica degli esiti di controllo sulle operazioni;
- follow-up.

La struttura, posta in posizione di indipendenza dalle Autorità di Gestione e di Certificazione, ha garantito lo svolgimento dei controlli di secondo livello sia sul sistema di gestione e controllo che sulle operazioni di cui si riferisce nel successivo capitolo 3, secondo un programma di controllo svolto ciclicamente, con cadenza annuale.

3. SINTESI DEI CONTROLLI EFFETTUATI A NORMA DELL'ART.10

3.1 Organismi che hanno effettuato i controlli

In attuazione dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 438/2001, la Regione Siciliana ha provveduto a istituire con deliberazione della Giunta Regionale n. 327 del 18/12/2000, l'apposito Ufficio Speciale per i controlli di *secondo livello* sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia, successivamente denominato "ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea.

L'Autorità di Audit è funzionalmente autonoma dalle attività di gestione degli interventi ed ha svolto i compiti previsti dal capo IV del Reg. CE n.438/2001. Come riferito nel cap.1 alcune attività residue relative alle misure 4.02a, 4.02b, 4.02c, 4.02d, 5.01a, 6.06a, 1.01b e 5.05 del FESR, sono state completate dall'Ufficio speciale ex art. 15 del Regolamento (CE) n. 438/2001- (organismo indipendente) che ha svolto l'attività avvalendosi della struttura e del personale dell'Ufficio speciale Autorità di Audit,

L'attività di controllo sulle misure cofinanziate dal fondo FESR è attribuita ai servizi 6, 7, 8 e 13 costituiti da n. 4 dirigenti e da n. 8 funzionari direttivi/istruttori direttivi, cui deve aggiungersi il personale dell'Area Amministrativa, adibito a servizi generali ed il personale dell'Area Tecnica e del Servizio Sistemi informatici, adibito a servizi tecnici.



La formazione professionale del personale in servizio è rispondente alle esigenze istituzionali ed è rilevabile dai curricula conservati presso l'Area Amministrativa. All'atto della copertura dell'incarico tutto il personale ha espressamente dichiarato la non sussistenza di cause di incompatibilità con le precedenti attività svolte.

L'Autorità di Audit si avvale di dirigenti e funzionari che hanno maturato notevole esperienza nell'attività di audit, avendo in gran parte svolto l'attività di controllo nel corso della precedente programmazione 1994/1999, e di alcune professionalità specifiche in quanto iscritti all'Albo dei Revisori Contabili. Si ritiene che il numero degli auditors e le professionalità degli stessi siano adeguati allo svolgimento dell'attività così come prevista dal Reg. 438/01 e dagli standard internazionali di controllo.

L'Autorità di Audit e l'Organismo Indipendente sono posti in posizione di diretta dipendenza del Presidente della Regione Siciliana e godono di autonomia gestionale e di

indipendenza da altri uffici e in particolare dall'Autorità di Gestione (AdG) e dall'Autorità di Pagamento (AdP), in relazione alle funzioni attribuite a norma delle disposizioni comunitarie.

Ferma restando la esclusiva responsabilità istituzionale dei dirigenti sulle attività affidate, l'Autorità di Audit ha usufruito del supporto dell'assistenza tecnica, con il compito, in particolare, della collaborazione alla verifica delle piste di controllo e della definizione dei campioni statistici rappresentativi dell'universo delle operazioni, ed il supporto tecnico nei controlli sui campioni rappresentativi dei progetti.

Dal mese di maggio 2003 per il periodo di un anno e poi fino al 31/10/2004, a seguito di asta pubblica, il supporto è stato affidato alla COGEA s.r.l.

Nel mese di aprile 2005 per il periodo di anni due e poi fino al 31 dicembre 2007, a seguito di asta pubblica, l'assistenza tecnica è stata fornita dal R.T.I. "Mazars & Guerard S.p.A. – DRN s.r.l." Nel corso del 2008, per la definizione dei campioni statistici rappresentativi dell'universo delle operazioni relative al POR 2000/2006 l'Autorità di Audit si è avvalsa della collaborazione della consulenza tecnica di un esperto statistico, mentre per il periodo luglio - dicembre 2008 a seguito di apposita selezione eseguita dall'Autorità di Audit, conseguente all'Avviso pubblico del 30 aprile 2008 per il conferimento di n. 7 (poi 12) incarichi di consulenza, l'Autorità di Audit si è avvalsa, sotto la conduzione e la responsabilità dei singoli dirigenti responsabili dei Servizi di controllo, del supporto di consulenti fiscalisti e tributaristi.

Analogamente per la definizione dei campioni statistici rappresentativi dell'universo delle operazioni relative al POR 2000/2006 per il 7° campionamento eseguito nell'ottobre 2009, l'Autorità di Audit si è avvalsa - con somme del bilancio della Regione Siciliana - di un incarico professionale di supporto statistico.

L'Autorità di Audit ha espletato il controllo in modo totalmente "internalizzato", vale a dire direttamente con il proprio personale ed integralmente a livello centrale, essendo articolato in un'unica sede nella città di Palermo, senza alcuna interconnessione con organismi di controllo sotto la sua responsabilità, in quanto non previsti.

Inoltre, il formale mandato ricevuto dalla Giunta Regionale, gli consente, sulla base della normativa europea di riferimento, di espletare le funzioni istituzionali cui è preposto con il pieno accesso ai dati, alle persone, agli archivi, ai beni oggetto del programma operativo regionale.

3.2 - Metodologia adottata

L'organizzazione dell'Autorità di Audit e le procedure di controllo approvate per il lavoro ad essa affidato tengono conto degli standard internazionalmente riconosciuti.

Nello svolgimento dell'attività di controllo per la programmazione 2000/2006, l'Autorità di Audit sulla base delle indicazioni offerte dalle "Linee guida per l'organizzazione dei sistemi di gestione e controllo e per la predisposizione delle piste di controllo" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha predisposto ed adottato un proprio *Manuale delle procedure sui controlli di II livello ai sensi del Regolamento CE 438/01*. Allo stesso, ed ai relativi allegati, sono poi state apportate modifiche ed integrazioni in data 31 ottobre 2004, 31 dicembre 2005, 28 settembre 2007, 13 ottobre 2009 e 28 giugno 2010


(vedi www.regione.sicilia.it/Presidenza/uscontr2liv/documentazione.html).

L'attività di controllo, secondo quanto determinato dai regolamenti europei, è articolata in:

- 1) attività di system audit, per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del Programma;
- 2) notifica delle risultanze del system audit ai soggetti interessati;
- 3) attività di campionamento, in conformità alle previsioni regolamentarie e secondo le modalità prescelte;
- 4) notifica del campione ai soggetti interessati;
- 5) audit delle operazioni selezionate;
- 6) notifica degli esiti di controllo sulle operazioni;
- 7) follow-up.

ed è rappresentata dal seguente diagramma di flusso:

Figura 2 – Funzionigramma delle attività di controllo



3.3 - Verifiche dei sistemi di gestione e controllo

I lavori per l'audit del Sistema di Gestione e controllo, hanno avuto l'avvio, per ogni annualità, attraverso incontri con l'Autorità di Gestione FESR/RM, al fine di verificare le procedure adottate per attivare le misure e per rendicontare le relative spese. Presso l'Autorità di Pagamento è stata controllata, la procedura che quest'ultima ha adottato per redigere le domande di pagamento intermedie, per la tenuta del registro dei recuperi e soppressioni e di quelle vanno a rimborso.

Quindi, raccolta la documentazione inerente la normativa di riferimento e le risultanze degli eventuali controlli precedenti, è stato effettuata, presso le sedi dei Dipartimenti dei vari Responsabili di Misura, la verifica di conformità della pista di controllo delle singole misure con le procedure di attuazione.

In altre parole, le piste hanno costituito la traccia lungo la quale il controllore ha effettuato le attività di verifica per constatare eventuali scostamenti verificatisi nel corso dell'attuazione delle procedure.

Tale attività è stata svolta annualmente dai Servizi di Controllo, presso il Capofila FESR, i Responsabili di Misura, i responsabili delle Unità di Monitoraggio e Controllo (U.M.C.), i Dirigenti Responsabili della programmazione, gestione e rendicontazione delle operazioni cofinanziate.

L'audit sopra descritta si è articolata specificatamente in:

- ✓ visita presso il Responsabile di Misura, l'U.M.C. e presso i responsabili dei Servizi coinvolti nell'attuazione della misura con stesura dei relativi verbali;
- ✓ "verifica desk" della pista di controllo;
- ✓ test di autenticità o di conformità, della pista di controllo, secondo una schema predefinito.

La verifica desk ha fornito utili elementi riguardo il rispetto dei regolamenti comunitari. Il test di autenticità è stato svolto su alcune operazioni campionate (campionamento per attributi) al fine di verificare, sotto l'aspetto procedurale, il rispetto della pista di controllo.

La *prima fase* dell'audit è stata sempre conclusa con una attività "a tavolino" di valutazione di tutti gli elementi acquisiti che ha permesso l'*analisi* e la *valutazione dei rischi* della misura/sottomisura.

3.4 - Campionamento delle operazioni

A conclusione degli audit annualmente effettuati sul sistema di gestione e controllo sono state redatte le schede relative a ciascuna misura/sottomisura, nelle quali, per ciascun processo, sono stati indicati i rischi individuati - in conformità con quanto previsto dalla "*Guida all'audit dei sistemi di gestione e controllo per il controllo finanziario dei Fondi strutturali negli Stati membri*", e definito nel Manuale delle procedure sui controlli di secondo livello - e il valore ad essi attribuito, nonché la valutazione dei controlli descritti nella pista di controllo.

Tali schede sono state comunicate al Dirigente Generale AdA, ai fini delle successive attività di campionamento, che sono state curate dall'Area Tecnica 14, col supporto di un esperto statistico.

Ai fini del campionamento delle operazioni da sottoporre a controllo di secondo livello, l'Autorità di Audit ha richiesto annualmente all'Autorità di Pagamento l'elenco delle operazioni, per singola misura/sottomisura attivata e in particolare:

- il numero totale delle operazioni comprese nella domanda di pagamento presentata nel dicembre dell'anno precedente a quello di controllo;
- per ognuna delle operazioni, il totale della spesa pubblica certificata alla data cui si riferisce la domanda di pagamento

Il campionamento delle operazioni da controllare per ciascuna annualità (o periodo) è stata effettuata sulla base dei rischi rintracciati, del loro "peso", dell'incidenza finanziaria della misura/sottomisura rispetto al programma (coefficiente di rischio) e di altri criteri e parametri.

Nel rispetto della normativa di riferimento in materia di controlli a campione delle operazioni, regolata dal Capo IV del Reg. 438/2001, la procedura di selezione è stata:

- ✓ pari a non meno del 5% della spesa totale ammissibile, con il risultato che la percentuale di spesa selezionata cumulata per singolo fondo è risultata maggiore del 5% per arrivare, preferibilmente, per fondo, a circa il 10% della spesa certificata dall'Autorità di Pagamento alla Commissione Europea. E ciò al fine di evitare di dover ricorrere, in seguito, ad eventuali ulteriori campionamenti per ottemperare al disposto di cui all'art. 10 del citato regolamento;
- ✓ condotta attraverso un "campionamento stratificato" in cui le variabili alla base del processo di stratificazione dell'universo campionario, composto dall'insieme delle operazioni cofinanziate, ha risposto proprio ai requisiti indicati all'art. 10 del Reg. (CE) 438/2001 suddetto e cioè:
 - ❖ ha incluso operazioni di **vario tipo e di varie dimensioni**;
 - ❖ è stato rappresentativo degli eventuali **fattori di rischio** identificati dai controlli nazionali e comunitari;
 - ❖ ha preso in considerazione la **concentrazione** delle operazioni in capo a determinati organismi intermedi/beneficiari finali, in modo tale che i principali fossero oggetto di controllo prima della conclusione di ciascun intervento. Infatti, la condizione della selezione di un'operazione per ciascun beneficiario finale così caratterizzato non deve essere osservata annualmente, ma nell'intero periodo di attuazione del programma

Il campionamento stratificato ha consentito di ottenere stime più precise rispetto ad altri metodi di campionamento, in quanto utilizza anche informazioni desunte da variabili collegate a quelle oggetto di studio, permettendo di aggregare unità della popolazione di riferimento aventi caratteristiche similari (strati).

Per quanto riguarda la formazione degli strati, la scelta deriva direttamente dall'analisi delle caratteristiche specifiche dell'universo di operazioni oggetto di campionamento.

Nel corso della programmazione sono stati eseguiti n. 7 campionamenti (spesa al dic. 2002, spesa anno 2003, spesa anno 2004, spesa al dicembre 2005, spesa al dicembre 2006, spesa al dicembre 2007, spesa anno 2008 e fino al 30 giugno 2009), le cui singole procedure sono descritte nei relativi “verbali di campionamento” custoditi in sede.

L’universo di riferimento sottoposto a campionamento è stato identificato, dunque, con la totalità delle operazioni incluse nella domanda di pagamento considerata e la spesa pubblica totale certificata a quella data per singola operazione.

Successivamente alla selezione, è stato verificato che nel campionamento eseguito:

- nessuna delle annualità fosse esclusa dall’insieme degli strati individuati
- nessuna delle annualità fosse esclusa in base alle operazioni risultate selezionate.

L’analisi statistica effettuata fin dal primo anno sull’intera popolazione di operazioni incluse nell’elenco pervenuto dall’Autorità di Pagamento, ha messo in luce che l’elemento su cui focalizzare la definizione dei “cluster” dovesse essere la “distribuzione” e la “dimensione della spesa” delle operazioni, poiché queste caratteristiche sono risultate essere particolarmente sperequate rispetto alle Misure del Fondi (elevata popolosità di operazioni in alcune Misure di relativamente bassa incidenza finanziaria e, viceversa, in altre Misure, una ridottissima frequenza/numero di operazioni con un elevato peso finanziario).

Nella determinazione del campione casuale di operazioni da sottoporre a verifica, dall’universo di operazioni finanziate, si è inoltre rispettato il criterio indicato all’art. 10, comma 3 b) del Reg.(CE) 438/01, tenendo conto della valutazione dei *rischi inerenti* e dei *rischi di controllo* evidenziati per ogni singola misura (sottomisura, laddove occorrente) a seguito delle prime verifiche condotte sui sistemi di gestione e controllo.

Per quanto concerne la distribuzione territoriale delle operazioni, si è assicurato che le operazioni ricadessero in ciascuna delle 9 province della Regione. Per quanto concerne la concentrazione di operazioni in capo ai Beneficiari, tale evenienza si è registrata, in modo apprezzabile, in gran parte delle misure cofinanziate dal fondo FESR.

Sulla base di quanto sopra, è stato adottato il seguente metodo di generazione dei “cluster tipologici”:

- 1) **L’universo** è stato suddiviso, sulla base della spesa pubblica certificata, in cinque sottoinsiemi (classi dimensionali).
- 2) **Ogni sottoinsieme è stato suddiviso per misura attivata e per Fondo Strutturale** del Programma Operativo Regionale Sicilia 2000-2006.
- 3) **Ad ogni misura è stato assegnato un peso specifico (ponderazione del rischio)** sulla base di quanto riportato sulle schede di valutazione-ponderazione del rischio di misura/sottomisura, redatte dai Servizi di Controllo di questo Ufficio a seguito delle verifiche condotte sui sistemi di gestione e controllo. Si ritiene opportuno evidenziare che tale peso è stato determinato attraverso l’analisi specifica dei valori di rischio individuati per ciascun processo.

Alla luce della metodologia sopra esposta, è stato estratto, su base casuale come previsto dal Regolamento, il campione di operazioni da sottoporre a verifica.

Al fine di garantire contestualmente :

- il principio di casualità,
- la campionatura nelle Misure in presenza di una sola operazione,
- il principio di rappresentatività;

Al termine dell'estrazione è sempre stato verificato il rispetto delle condizioni di campionamento, inizialmente stabilite e già esposte.

3.5 - Documentazione delle operazioni di campionamento

La documentazione delle operazioni di campionamento eseguite, articolata come segue, è conservata agli atti dell'Autorità di Audit:

1. l'universo delle operazioni, inviato a mezzo e-mail, e in alcuni casi anche su supporto cartaceo, da ciascuna Autorità di Pagamento. Tale universo è stato riordinato per Fondo, misura e codice operazione, in ordine crescente;
2. la definizione degli obiettivi dimensionali del campionamento, articolata per Fondo e per misura e/o sottomisura, riportante tutti gli elementi utilizzati per la ponderazione dei fattori di rischio e la conseguente definizione del valore obiettivo di spesa da campionare di ciascuna misura/sottomisura;
3. i parametri di campionamento e la generazione dei numeri casuali, in apposite schede informatizzate, una per ciascuna misura e/o sottomisura, con l'evidenza sia della sequenza dei numeri casuali generati, sia delle operazioni campionate;
4. il campione estratto, articolato per Fondo e per misura e/o sottomisura.
5. l'analisi delle caratteristiche del campione estratto, articolata in conformità agli obiettivi di campionamento inizialmente definiti, che evidenzia il rispetto:
 - per ciascuna misura e sottomisura, degli obiettivi dimensionali della spesa oggetto di campionamento;
 - delle copertura territoriale (presenza di operazioni in ciascuna delle 9 province) per ciascun Fondo;
 - delle 4 classi dimensionali in cui è suddivisibile ciascun Fondo.

Nella tabella seguente si riportano i dati riassuntivi complessivi, dall'inizio delle attività di controllo sul fondo FESR:

POR 2000-2006						
FESR						
CAMPIONAMENTO	Annualità di spesa controllata dal campionamento eseguito sulla spesa dichiarata	Spesa cumulata dichiarata nella domanda di pagamento, considerata per il campionamento, presentata all'UE entro il mese di dicembre in quell'anno	Incremento di spesa dichiarata nella domanda di pagamento considerata per il campionamento rispetto alla precedente domanda di pagamento considerata per il precedente campionamento	Totale della spesa campionata per l'annualità	N. totale operazioni del campione per l'annualità	Percentuale spesa camp. rispetto all'increm. di spesa dichiarata per l'annualità
		(€)	(€)	(€)	(N)	(%)
1° (nel 2003)	Spesa al dic. 2002	351.217.189,87	351.217.189,87	23.391.546,54	36	6,66
2° (nel 2004)	Spesa anno 2003	617.751.017,88	266.533.828,01	23.744.210,15	42	8,91
3° (nel 2005)	Spesa anno 2004	1.116.759.308,11	499.008.290,23	79.583.550,45	91	15,95
4° (nel 2006)	Spesa al dic. 2005	1.978.126.470,04	861.367.161,93	131.385.952,29	74	15,25
5° (nel 2007)	Spesa al dic. 2006	2.529.361.355,20	551.234.885,16	103.237.829,85	64	18,73
6° (nel 2008)	Spesa al dic. 2007	3.766.690.181,31	1.237.328.826,11	124.285.855,02	95	10,04
7° (nel 2009)	Spesa al giu. 2009	5.318.815.127,56	1.552.370.018,22	125.272.184,24 *	*90	8,07
TOTALI CUMULATI			5.319.060.199,53	610.901.128,54	492	11,49

* importo e numero operazioni a seguito della rimodulazione comunicata all'AdG con lettera n2450/0-6 del 18/05/2010

3.6 - Controllo sulle operazioni campionate

Il controllo di secondo livello sulle operazioni, di esclusiva competenza dei Servizi di controllo, ha rispecchiato le seguenti tipologie:

- Procedurale
- Finanziario/documentale
- Fisico.

Questa seconda fase dell'audit è stata sempre effettuata presso il Responsabile di Misura al fine di acquisire la documentazione delle operazioni campionate, per proseguire e concludersi con la verifica in loco presso il Beneficiario Finale/Destinataro ultimo, documentata dai "verbali di verifica".

Le verifiche sulle operazioni - le principali attività svolte durante questa fase sono le puntualmente descritte nel citato Manuale delle procedure sui controlli di II livello ai sensi del Regolamento CE 438/01 - hanno riguardato l'esame approfondito di tutti gli aspetti connessi alla programmazione, approvazione, gestione, attuazione, rendicontazione dell'operazione nonché alla predisposizione delle dichiarazioni di spesa, alla custodia dei documenti e di tutte le relative registrazioni contabili effettuate dai Beneficiari finali/Destinatari ultimi.

Per la verifica sono state utilizzate check-list che, distinte per macroprocesso, afferiscono alla Pista di controllo della misura. Tale check-list ha consentito di seguire il "percorso" di attuazione della singola operazione, permettendo di individuare i ruoli e le responsabilità degli organi coinvolti nella gestione e nel controllo della stessa, oltre che a riepilogare la documentazione acquisita a supporto del controllo effettuato sulle fasi della gestione amministrativa e contabile dell'operazione.

La fase finale della procedura di controllo sull'operazione ha consentito di identificare eventuali irregolarità, determinandone il corrispondente *impatto finanziario*, inteso quale "potenziale", valutandone il carattere "sistematico/non sistematico" ed individuandone la tipologia di appartenenza sulla base della classificazione uniforme stabilita AdA e riportata in allegato al Manuale delle procedure sui controlli di II livello ai sensi del Regolamento CE 438/01.

Le risultanze, la data di conclusione per ciascun controllo effettuato sull'operazione, sono state riepilogate in reports finali o "relazioni di controllo", sempre trasmessi al Dirigente Generale dell'Autorità di Audit, affinché possa valutarne la condivisibilità - o meno - dell'esito.

Le conclusioni sull'attività svolta, audit di sistema ed audit delle operazioni campionate, sono state notificate al Responsabile di Misura per la elaborazione delle controdeduzioni e/o l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi.

3.7 - Protocollo d'intesa tra Regione Siciliana e Guardia di Finanza

In data 23 luglio 2002, la Regione Siciliana e la Guardia di Finanza hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per il coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei fondi strutturali comunitari.

Dalla convenzione sono scaturiti rapporti costanti, testimoniati dalle periodiche riunioni tenute presso questa Autorità di Audit, che assolve alle funzioni di segreteria.

Anche ai sensi dell'indicata convenzione, questa Autorità di Audit ha trasmesso alla Guardia di Finanza, competente per territorio, le comunicazioni relative ad alcune irregolarità riscontrate, allorquando hanno evidenziato possibili comportamenti illeciti.

In data 27/02/2008 il protocollo d'intesa è stato modificato, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 18 del 12/05/2008.

3.8 - Follow up delle criticità

La totalità delle *criticità al sistema* e la totalità delle *criticità sulle operazioni campionate*, da parte dei Servizi di Controllo, ha costituito la formazione di un riepilogo, aggiornato dall'evolversi del contraddittorio instauratosi con i vari responsabili delle misure.

Tale follow-up, trasposto su un file di excel, contiene tutte le informazioni e la sequenza complessiva e totale di tutte le annualità di controllo in un unico quadro sinottico.

Sono monitorate sia tutte le criticità al "sistema" che quelle rilevate sulle operazioni campionate. Per entrambe vengono riportate le controdeduzioni e/o eventuali misure correttive adottate/non adottate con la valutazione circa il loro superamento (confermate in tutto o in parte, annullate del tutto).

Riguardo le criticità sulle operazioni è stato inoltre "monitorato" nel tempo l'ammontare dei singoli impatti finanziari, che a seguito delle risposte pervenute sono divenuti "definitivi" o meno ed il conseguente tasso di errore rilevato in rapporto alla spesa campionata (spesa inammissibile /spesa campionata) e la trattazione della irregolarità medesima attraverso il taglio della spesa (totale, parziale, nullo) accettato dal Responsabile di Misura o la decertificazione attuata dall'Autorità di Pagamento, con la determinazione del tasso residuo di spesa inammissibile rimasta nella certificazione e domanda di pagamento.

Una sintesi generale delle operazioni campionate per l'intero Programma, del numero di criticità, del loro impatto finanziario potenziale/definitivo e della trattazione delle irregolarità da parte del Responsabile di Misura viene curata dall'Area tecnica.

3.9 Verifiche di sistema

Secondo la metodologia adottata, per il POR Sicilia 2000-2006, l'Autorità di Audit, ogni anno, a partire dal 2003, prima del campionamento sull'annualità di spesa, ha regolarmente effettuato le verifiche al sistema.

Il system audit è stato di norma condotto per ciascuna misura/sottomisura attivata di ciascun Fondo del programma, presso tutti i soggetti a vario titolo competenti.

Una tale scelta è derivata dalla specificità del programma e dalla realtà amministrativa della Regione Siciliana.

L'elevato numero di misure, di notevole variegatura, che hanno costituito il Programma, il cospicuo ammontare delle risorse finanziarie, nonché il coinvolgimento di quasi tutti i Dipartimenti Regionali (Responsabili di Misura), che hanno assunto la posizione di "bracci" operativi dell'Autorità di Gestione, ha fatto ritenere opportuno condurre il system audit per ciascuna misura (sottomisura/azione, laddove necessario) attivata - cioè con spesa dichiarata alla Commissione Europea entro il dicembre dell'anno precedente - di ciascun fondo del Programma, nella considerazione che la metodica analisi annuale del sistema, spinta ai diversi livelli di ramificazione delle competenze ed attuazione delle misure/sottomisure/azioni, sia certamente valutabile quale "valore aggiunto" alle verifiche richieste, per il system audit, dalla normativa comunitaria.

Per le procedure di system audit si rinvia a quanto sinteticamente illustrato nel punto precedente.

Il controllo ha avuto per oggetto, per ciascuna misura/sottomisura/azione attivata, tutti i processi, con verifica delle procedure descritte nelle piste di controllo, che hanno costituito la traccia lungo la quale constatare eventuali scostamenti verificatisi nel corso dell'attuazione delle stesse procedure.

Tale attività è stata avviata dopo la acquisizione dell'ultima domanda di pagamento dell'anno precedente presentata alla Commissione Europea, ed è svolta dai Servizi di Controllo FESR, previa formale comunicazione ed in un arco di tempo predefinito, solitamente entro il primo semestre dell'anno e comunque, entro termini congrui per consentire lo svolgimento dei conseguenti campionamenti.

L'esecuzione dell'audit dei Sistemi di gestione e controllo, propedeutica al 7° campionamento eseguito sull'elenco delle operazioni oggetto di rendicontazione finale, pervenute entro il termine fissato del 31 luglio 2009, è stata svolta per tale motivo nel mese di settembre 2009, limitatamente a quelle misure per le quali non tutte le criticità di sistema risultavano adeguatamente trattate ovvero presentavano elementi di novità rispetto a quanto a conoscenza dell'Autorità di Audit.

L'analisi sistemica è stata condotta secondo gli steps prestabiliti già illustrati.

Qui si precisa che i dirigenti ed i funzionari dei Servizi di Controllo incaricati, per ogni system audit, con la sola eccezione del settembre 2009, hanno incontrato, per la verifica al sistema delle misure/sottomisure/azioni del fondo FESR:

- il dirigente generale preposto all'Ufficio Speciale Autorità di Certificazione (almeno per due annualità)
- il dirigente generale del Dipartimento regionale interessato, nella qualità di Responsabile di Misura;
- i responsabili delle U.M.C. dei dipartimenti interessati;

- i singoli responsabili dei processi di programmazione, istruttoria, valutazione, gestione e rendicontazione delle operazioni dei detti dipartimenti regionali e degli eventuali uffici periferici coinvolti;
- quando ritenuto necessario, i servizi del Dipartimento Regionale della Programmazione incaricati del raccordo e coordinamento con l'Autorità di Gestione.

In tal modo l'indagine annuale comprende ed abbraccia l'intera struttura dei singoli Dipartimenti competenti nella gestione e nel controllo, e per tale motivo, nella presente relazione, il Dipartimento regionale auditato viene indicato quale organismo controllato.

Per i primi controlli al Sistema di gestione e controllo eseguiti negli anni 2003, 2004 e 2005, quanto rilevato nel system audit, è stato anticipato, con apposita comunicazione, all'Autorità di Gestione, ai Responsabili di Misura interessati ed all'Autorità di Pagamento immediatamente dopo la conclusione del system audit, per poi essere notificato unitamente alle criticità sulle operazioni campionate, in specifica separata scheda, riepilogato ed eventualmente integrato dai rilievi evidenziati nel corso dei controlli di secondo livello effettuati sui progetti campionati.

Successivamente le criticità rilevate sul Sistema di gestione e controllo sono state formalmente notificate a conclusione dell'intera attività di controllo.

La ciclicità annuale della verifica ha permesso inoltre di verificare e valutare la piena attuazione da parte degli organismi controllati di tutte le conclusioni e delle raccomandazioni derivanti dai controlli svolti, consentendo di notificare formalmente di nuovo quelle non risolte del tutto o in parte.

Si riporta di seguito il quadro sinottico dei system audit con i periodi di svolgimento, gli organismi controllati con le relative misure di pertinenza, mentre nella successiva sintesi si riportano gli organismi controllati interessati dalle criticità per le misure di competenza, il/i system audit, con il solo anno di esecuzione, la tipologia delle problematiche riscontrate ed il relativo follow-up.

Segue un'analisi dell'attività di audit elencata per misura. Le informazioni riportate nella tabella consentono di affermare che le raccomandazioni sono state attuate in maniera corretta e soddisfacente. Tutta l'attività di controllo svolta presso i Responsabili di Misura è riscontrabile nei verbali di verifica, nel follow-up e nell'approfondimento delle tematiche oggetto di controlli.

Anno di controllo	Spesa pubblica certificata	Organismo controllato	Misure di pertinenza controllate
2003	2002	DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA	1.16, 4.01a(ex 4.02a), 4.01b(ex 4.01a)
		DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE	4.02a(ex 4.02b), 6.06a;5.01a ;
		DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI	2.01;2.02;2.03;5.01c;
		DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE	1.01a; 1.07;1.10;1.11;
		DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA	1.01b;5.05;
		UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA IDRICA	1.02; 1.04a;
		SERVIZIO TECNICO IDROGRAFICO REGIONALE	1.03b;
		UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI	1.14;
		DIPARTIMENTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE	4.04c;7.01;
		DIPARTIMENTO REGIONALE SANITA'	5.01b;
		DIPARTIMENTO REGIONALE LL.PP	6.01, 6.03
		DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO	4.18a-b, 4.18c, 4.20
2004	2003	DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA	1.16, 4.01b(ex 4.01a)
		DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE	4.02a(ex 4.02b), 4.02c(ex 4.01d), 4.02d, 6.06; 5.01a ;
		DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE	1.01a; 1.03a;
		DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA	1.01b;5.05;
		UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA IDRICA	1.02; 1.04a;
		UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI	1.04b;1.14;1.15;
		DIPARTIMENTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE	4.04c;7.01
		SERVIZIO TECNICO IDROGRAFICO REGIONALE	1.03b;

Anno di controllo	Spesa pubblica certificata	Organismo controllato	Misure di pertinenza controllate
2004	2003	DIPARTIMENTO REGIONALE SANITA'	5.01b;
		DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI	6.06c, 2.01;2.02;2.03;5.01c;
		DIPARTIMENTO REGIONALE LL.PP	6.01, 6.03
		DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO	4.18a-b, 4.18c, 4.20
2005	2004	DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA	1.16, 4.01a(ex 4.02a), 4.01b(ex 4.01a), 4.01c, 4.01d(ex 4.03a-4.03b), 4.01e (ex 4.04a)
		DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE	4.02a(ex 4.02b), 4.02b (4.01b), 4.02c(ex 4.01d), 4.02d(ex 4.04b), 6.06a, 5.01a;
		DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI	6.06c, 2.01;2.02;2.03;5.01c;
		DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE	1.01a; 1.03a;
		DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA	1.01b;5.05;
		UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA IDRICA	1.02; 1.04a;
		UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI	1.04b;1.14;1.15
		DIPARTIMENTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE	4.04c;7.01;
		DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO	6.05;
		SERVIZIO TECNICO IDROGRAFICO REGIONALE	1.03b;
		DIPARTIMENTO REGIONALE SANITA'	5.01b;
		DIPARTIMENTO REGIONALE LL.PP	5.02, 6.01, 6.03
		DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO	4.18a-b, 4.18c, 4.19ab, 4.20
2006	2005	DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA	1.16, 1.17, 3.15, 4.01a(ex 4.02a), 4.01b(ex 4.01a), 4.01d(ex 4.03a-4.03b), 4.01e (ex 4.04a)
		DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE	4.02a(ex 4.02b), 4.02b (ex 4.01b), 4.02c(ex 4.01d), 4.02d(ex 4.04b), 6.06a, 5.01a;
		DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE	1.01a;

Anno di controllo	Spesa pubblica certificata	Organismo controllato	Misure di pertinenza controllate
2006	2005	DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA	1.01b;5.05;
		UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA IDRICA	1.02; 1.04a;
		UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI	1.04b;1.14;1.15;
		DIPARTIMENTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE	4.04c;7.01;
		DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO	6.05
		SERVIZIO TECNICO IDROGRAFICO REGIONALE	1.01c;
		DIPARTIMENTO REGIONALE SANITA'	5.01b;
		DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI	6.06c, 2.01;2.02;2.03;5.01c;
		DIPARTIMENTO REGIONALE LL.PP	5.02, 6.01, 6.03
		DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO	4.18ab, 4.18c, 4.19ab, 4.20
		DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI	5.04, 6.02, 6.04
2007	2006	DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA	1.16, 1.17, 3.15, 4.01a(ex 4.02a), 4.01b(ex 4.01a), 4.01c, 4.01d(ex 4.03a-4.03b), 4.01e (ex 4.04a), 4.03a
		DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE	4.02a(ex 4.02b), 4.02b(ex 4.01b), 4.02c(ex 4.01d), 4.02d(ex 4.04b), 6.06a, 5.01a;
		DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE	1.01a;
		DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA	1.01b;5.05;
		AGENZIA REGIONALE RIFIUTI E ACQUE	1.02; 1.04 (a-b); 1.01c; 1.14; 1.15; 1.01c.
		DIPARTIMENTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE	4.04;7.01;
		DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO	6.05;
		DIPARTIMENTO REGIONALE SANITA'	5.01b;
		DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI	6.06c, 2.01;2.02;2.03;5.01c;

Anno di controllo	Spesa pubblica certificata	Organismo controllato	Misure di pertinenza controllate
2007	2006	DIPARTIMENTO REGIONALE LL.PP	5.02, 6.01, 6.03
		DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO	4.18ab, 4.18c, 4.19ab, 4.20
		DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI	5.04, 6.02, 6.04
2008	2007	DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA	1.16, 1.17, 3.14, 3.15, 4.01a(ex 4.02a), 4.01b(ex 4.01a), 4.01d(ex 4.03a-4.03b), 4.01e (ex 4.04a), 4.03a, 4.03b
		DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE	4.02a(ex 4.02b), 4.02b(ex 4.01b), 4.02c(ex 4.01d), 4.02d(ex 4.04b), 6.06a; 5.01a;
		DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI	6.06c, 2.01;2.02;2.03;5.01c;
		DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE	1.01a;
		DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA	1.01b;5.05;
		AGENZIA REGIONALE RIFIUTI E ACQUE	1.02; 1.04 (a-b); 1.01c; 1.14; 1.15; 1.01c.
		DIPARTIMENTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE	4.04;7.01;
		DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO	6.05;
		DIPARTIMENTO REGIONALE SANITA'	5.01b;
		DIPARTIMENTO REGIONALE LL.PP	5.02, 6.01, 6.03
		DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO	4.18ab, 4.18c, 4.19ab, 4.20
		DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI	5.04, 6.02, 6.04
2009	2008-2009	DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE	1.13;
		DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA	5.05;
		DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO	4.19 a-b ; 4.20
		DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI	6.02, 6.04

ORGANISMO CONTROLLATO	SYSTEM AUDIT (anno di controllo)	TIPOLOGIA PROBLEMATICHE RISCONTRATE	CHIUSURA FOLLOW-UP CON ESITO POSITIVO
<ul style="list-style-type: none"> - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO; - DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE; - DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA - DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE; - DIPARTIMENTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE; - DIPARTIMENTO REGIONALE SANITA'; - DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI; - DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI; - DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO; - DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA; - DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI; - AGENZIA REG. RIFIUTI E ACQUE. (EX UFFICIO COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA IDRICA +EX UFFICIO COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI+ EX SERVIZIO TECNICO IDROGRAFICO REGIONALE) 	<p>2003 2004 2005 2006 2007 2008</p>	<p>a) Riscontro pista di controllo: capitoli di spesa non indicati; mancanza di alcune fasi procedurali o procedure non ben specificate; mancata indicazione dei tempi di svolgimento delle azioni; inesattezze sui codici delle pertinenti attività di controllo; discordanze dei termini temporali con il bando e la scheda di misura.</p>	<p><i>Il problema è stato definitivamente risolto nella verifica di sistema effettuata nell'anno 2008 sulla spesa 2007 con la redazione delle definitive piste di controllo risultate corrette ed adeguate, ed esenti da errori e/o difformità rispetto allo standard normativo.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO; - DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE; - DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA - DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE; - DIPARTIMENTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE; - DIPARTIMENTO REGIONALE SANITA'; - DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI; - DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI; - DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO; - DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA; - DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI; - AGENZIA REG. RIFIUTI E ACQUE. (EX UFFICIO COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA IDRICA +EX UFFICIO COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI+ EX SERVIZIO TECNICO IDROGRAFICO REGIONALE) 	<p>2003 2004 2005 2006 2007 2008</p>	<p>b) Problemi nell'archiviazione degli atti;</p>	<p><i>Il problema è stato definitivamente risolto nelle verifiche di sistema effettuate nell'anno 2008 sulla spesa 2007 con l'unificazione degli atti inerenti una stessa operazione in un unico fascicolo presso l'ufficio attuazione della misura e l'individuazione delle stanze dove è conservato il carteggio.</i></p>

<ul style="list-style-type: none"> - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO; - DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE; - DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA - DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE; - DIPARTIMENTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE; - DIPARTIMENTO REGIONALE SANITA' ; - DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI; - DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI; - DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO; - DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA; - DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI; - AGENZIA REG. RIFIUTI E ACQUE. (EX UFFICIO COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA IDRICA +EX UFFICIO COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI+ EX SERVIZIO TECNICO IDROGRAFICO REGIONALE) 	<p>2003 2004 2005 2006 2007 2008</p>	<p>c) Non corretta separazione e/o autonomia delle funzioni di monitoraggio e controllo da quelle di gestione.</p>	<p><i>Il problema è stato definitivamente risolto nelle verifiche di sistema effettuate nell'anno 2005. Per quanto riguarda l'ex Servizio Tecnico Idrografico Regionale il problema è stato definitivamente risolto nell'anno 2006 sulla spesa 2005.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO; - DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE; - DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA - DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE; - DIPARTIMENTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE; - DIPARTIMENTO REGIONALE SANITA' ; - DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI; - DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI; - DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO; - DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA; - DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI; - AGENZIA REG. RIFIUTI E ACQUE. (EX UFFICIO COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA IDRICA +EX UFFICIO COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI+ EX SERVIZIO TECNICO IDROGRAFICO REGIONALE) 	<p>2003 2004 2005 2006 2007</p>	<p>d) Mancata/inadeguata attività dei controlli di primo livello (UMC, attuazione).</p>	<p><i>L'Organico delle UMC e dei Servizi dell'attuazione delle misure è stato adeguato in termini numerici e professionali alle competenze affidate. Infatti, dalla fine del 2006, attraverso il progressivo coinvolgimento degli uffici periferici e dell'assistenza tecnica, che hanno potenziato il numero e le professionalità delle unità di personale coinvolte, il problema si è considerato risolto nella verifica di sistema effettuata nell'anno 2007 per la spesa 2006.</i></p>

3.10 Autorità di Pagamento

L'AdA, nel corso delle cicliche attività di controllo, effettuate presso l'Autorità di Gestione ed i vari uffici dei Responsabili di Misure, ha costantemente monitorato la collegata attività posta in essere dall'Autorità di Pagamento. Esse hanno riguardato l'accertamento: dell'esistenza di un organigramma e funzionigramma, le eventuali variazioni intervenute, le necessarie disposizioni impartite dalla medesima Autorità per le procedure amministrative adoperate per il ricevimento delle certificazioni di spesa e delle correlate dichiarazioni di responsabilità, il sistema di comunicazione con i Responsabili di Misura, la tenuta del Registro dei recuperi e soppressioni, l'esistenza di adeguate banche dati, della conservazione dei dati, la realizzazione di "controlli a tavolino", l'indipendenza dagli uffici di gestione.

Tutta l'attività di controllo svolta presso l'Autorità di Pagamento è riscontrabile nei verbali di verifica, posti agli atti dell'AdA e nell'approfondimento di diverse tematiche oggetto di controllo.

3.11 Verifiche sulle operazioni

Nelle tabelle **n.1 e n 2**, si riportano sinteticamente la spesa controllata per il fondo FESR, pari ad **€ 610.901.128,54** suddivisa per anno di controllo e per misura. I controlli sono stati effettuati su un totale complessivo di **n. 492** progetti campionati, suddivisi nei *sette cicli annuali di controllo*.

Le procedure di controllo utilizzate possono essere sintetizzate, in buona sostanza, nei seguenti step:

- predisposizione della specifica check list di controllo dell'operazione campionata (sulla base delle piste di controllo della misura);
- acquisizione di tutta la documentazione inerente l'operazione presso il Responsabile di Misura, previa formale comunicazione dell'avvio dei controlli sull'operazione selezionata;
- verifiche in loco presso il beneficiario finale/destinatario ultimo, previa formale comunicazione di avvio del controllo.

Durante questa fase, si procede con:

- l'acquisizione della documentazione presso i soggetti controllati;
 - lo svolgimento delle verifiche normative ed amministrativo-contabili;
 - la compilazione della check-list di controllo;
 - la redazione del verbale di sopralluogo.
- reporting: comunicazione al Dirigente Generale dell'Autorità di Audit delle risultanze di controllo;
 - notifica delle criticità rilevate: comunicazione formale all'Autorità di

Gestione, al Responsabile di Misura, all'Autorità di Pagamento, etc, previa valutazione del vertice dell'Autorità di Audit;

- monitoraggio e follow-up delle criticità: aggiornamento costantemente del "file" delle criticità residue a seguito della valutazione delle eventuali controdeduzioni pervenute (o degli eventuali provvedimenti correttivi adottati);

I controlli effettuati hanno evidenziato nel tempo le seguenti tipologie di irregolarità, come riferito anche nelle relazioni ex art. 13 Reg (CE) 438/2001:

- insufficiente e/o inadeguato controllo di primo livello;
- mancato o inadeguato rispetto dei termini previsti dalla procedura;
- mancato annullamento della documentazione giustificativa di spesa;
- insufficiente utilizzo del codice POR nella corrispondenza pertinente l'operazione;
- non corretta archiviazione della documentazione attinente l'operazione, da parte del Beneficiario/Destinatarario ultimo;
- qualche caso di inadeguato rispetto delle regole in materia di pubblicità e/o visibilità dell'intervento (cartellonistica/targhe commemorative ecc.);
- qualche caso di erogazione dell'anticipazione oltre il 5% per le opere pubbliche e di quote di anticipazioni post BARNIER, nel caso di regimi di aiuti;
- per le infrastrutture, riscontro di alcuni casi di inadeguato accertamento delle entrate nette consistenti ai sensi dell'art. 29 del Reg. (CE) 1260/99;
- casi di inserimento in certificazione di spese inammissibili, discendenti da irregolarità di tipo sistemico sugli appalti per affidamento di esecuzione di lavori nonché per acquisizione di beni e servizi;
- alcuni casi di inammissibilità di giustificativi di spesa;
- alcuni casi di spese non pertinenti al progetto approvato;
- alcuni casi di non corrette registrazioni contabili delle spese;
- alcuni casi di affidamento in house non strettamente pertinenti con le sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Europea;
- mancanza delle necessarie autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni;

Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo "Controllo sulle operazioni campionate".

Nella tab. 3 sono riportati i dati significativi quali la percentuale di spesa controllata, la spesa irregolare, il tasso di errore riscontrato ed infine il tasso di errore residuo

4. LAVORI ESEGUITI DALL'ORGANISMO INDIPENDENTE

La strategia di audit per la chiusura del programma, condivisa sia nella metodologia che nella tempistica con l'Autorità di Gestione e con l'Autorità di Pagamento è centrata sul rispetto degli "Orientamenti sulla chiusura dei Fondi Strutturali (Decisione COM (2006) 3424" della Commissione Europea).

I tre Organismi interessati (Autorità di Gestione, Autorità di Pagamento e Autorità di Audit) hanno collaborato attivamente per la definizione delle procedure di chiusura e per lo scambio di informazioni, onde addivenire alla elaborazione di atti fra loro coerenti, all'invio e allo scambio di documenti necessari per la stesura del Rapporto Finale di Esecuzione, della certificazione finale e della presente dichiarazione a conclusione dell'intervento.

In pratica, questo Organismo Indipendente è stato sempre coinvolto e consultato nell'intera fase di chiusura del Programma.

Nello svolgimento della propria attività, questo ufficio ex art.15 (Organismo Indipendente) è stato coadiuvato dall'AdA ma non ha ricevuto alcuna assistenza tecnica.

4.1- Verifiche degli organismi che hanno effettuato i controlli ai sensi dell'articolo 10

Come già evidenziato capitolo 1 della presente relazione, l'Organismo Indipendente incaricato della dichiarazione di chiusura, non coincide con l'Organismo di controllo di secondo livello.

Pertanto, si rinvia a quanto già descritto ai paragrafi 3.2, 3.3 e 3.4 in merito agli audit di sistema e agli audit sulle operazioni di cui all'art. 10 Reg. (CE) n. 438/2001.

4.2 Audit delle procedure di chiusura dell'Autorità di Gestione

L'Autorità di Gestione ha illustrato all'Organismo Indipendente, che ha opportunamente verificato, le procedure seguite al fine di addivenire alla predisposizione del Rapporto Finale di Esecuzione (RFE).

In particolare risulta che l'Autorità di Gestione ha provveduto:

- Con nota prot. 22398 del 30.10.2008 a diramare le direttive di preparazione della chiusura del programma, allegando gli schemi da utilizzare e le indicazioni propedeutiche necessarie alla stesura dei documenti stessi;
- Nei vari incontri con i Responsabili di Misura, a decorrere dal Novembre 2008, ad affrontare la problematica dei progetti non completati e non operativi alla data della chiusura;
- Con nota prot. n. 3461 del 26.02.2009, ad integrare le direttive e la tempistica per la chiusura del programma adeguandole all'intervenuta proroga del termine di

ammissibilità delle spese al 30 giugno 2009, richiamate nella successiva nota prot. n. 10736 del 16.06.2009;

- Nelle note prot. n. 9892 del 4.06.2009 e n. 12508 del 13.07.2009 a definire la ricognizione conclusiva dei progetti da completare oltre la scadenza del programma;
- Con la nota prot. n. 21429 del 27.11.2009 a predisporre un modello per la redazione del Rapporto Finale di Esecuzione
- Con la nota prot. n. 835 del 18.01.2010 a fissare i tempi di ricevimento dei dati finanziari, fisici e procedurali consolidati e validati per il Rapporto Finale di Esecuzione;
- Nell'incontro con i Responsabili di Misura FESR del 31 marzo 2010, convocato con prot. n. 5840 del 25.03.2010, a verificare puntualmente la raccolta dei dati;
- In data 6 giugno 2010 ad acquisire dai Responsabili di Misura i contributi per la redazione della bozza del Rapporto Finale di Esecuzione Fondo FESR al fine di trasmetterla ai componenti del Comitato di Sorveglianza per l'esame nella seduta del 6 luglio 2010;
- Successivamente alla riunione del Comitato di Sorveglianza del 6 luglio 2010, con note prot. n. 13294 e 13297 del 13/07/2010, a richiedere ai Responsabili di Misura l'integrazione delle informazioni ritenute fondamentali ed evidenziate proprio nel corso della riunione del 6 luglio 2010, analizzate nel corso dell'incontro tenuto in data in data 22/07/2010;
- A ricevere conferma entro il 30 luglio 2010 dai Responsabili di Misura dei dati finali di spesa secondo la richiesta dell'Autorità di Pagamento FESR;

Il 23 settembre 2010 il Rapporto Finale di Esecuzione, comprensivo dell'elenco progetti, è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza.

In qualità di Certificatore finale ex art. 15 del Reg. CE n. 438/01, è stato verificato che l'Autorità di Gestione abbia:

- ricevuto da tutti i beneficiari le domande delle spese finali concernenti le spese sostenute fino alla fine del periodo di ammissibilità delle spese;
- effettuato i controlli di gestione a norma dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 438/01 per verificare l'ammissibilità e la regolarità delle spese contenute nella dichiarazione finale delle spese;
- provveduto alla redazione e alla trasmissione all'Autorità di Pagamento FESR della dichiarazione finale delle spese;
- operato per garantire la corrispondenza fra la dichiarazione finale delle spese e le registrazioni contabili presenti nel sistema informatico adottato dall'Autorità di Gestione;
- garantito l'esistenza di una pista di controllo adeguata in ottemperanza alle condizioni previste all'allegato 1 del Reg. (CE) n. 438/01;
- verificato che per ciascuna misura, nella domanda di pagamento finale, gli importi

degli aiuti comunitari siano stati effettivamente pagati ai beneficiari finali/destinatari ultimi;

- operato per assicurare che qualsiasi errore e/o irregolarità è stato trattato in modo soddisfacente in ordine alle verifiche ed ai controlli effettuati a norma rispettivamente dell'art. 4 e dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 438/01, nonché ai controlli effettuati da altri organismi nazionali e comunitari, fermo restando le procedure che con questi ultimi risultano ancora aperte per cui si rimanda al successivo paragrafo 4.8.

Tutto quanto sopra esposto è stato verificato per l'intera programmazione 2000 - 2006 attraverso la documentazione agli atti dell'AdA, nell'ambito dei controlli di sistema e sulle operazioni

In quest'ultima fase di chiusura, attraverso la verifica dei documenti (Bozza Rapporto Finale di Esecuzione POR Sicilia 2000/2006) presentati formalmente dall'Autorità di Gestione per la riunione del Comitato di Sorveglianza del 6 luglio 2010, e sulla redazione del Rapporto Finale di Esecuzione ed allegati per la convocazione del Comitato di Sorveglianza del 23 settembre 2010, e quindi una successiva verifica sul Rapporto Finale di Esecuzione approvato dal Comitato di Sorveglianza e sulla Certificazione finale delle spese redatta dall'Autorità di Pagamento FESR.

Inoltre in relazione ai piani finanziari riportati nel Rapporto Finale di Esecuzione ne è stata verificata la congruità con i dati della certificazione di spesa finale.

4.3 Audit delle procedure di chiusura dell'Autorità di Pagamento

Le procedure adottate dall'Autorità di Pagamento FESR e verificate da questo Organismo Indipendente, relative alla chiusura del Programma si suddividono in :

Fase precedente la certificazione finale:

- A seguito dell'incontro tenuto il 6 luglio 2009 con l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Audit, con nota prot. n. 2569 del 17.07.2009 è stata richiesta entro il 31 luglio 2009 la lista dei progetti complessivi con la specificazione di quelli non conclusi o non operativi secondo lo schema rielaborato e concordato nel suddetto incontro
- In data 18.01.2010 è stato chiesto ai Responsabili di Misura la presentazione, entro il 15 febbraio 2010, dei seguenti dati corrispondenti ai dati registrati e validati alla data del 20 gennaio 2010 nel sistema di monitoraggio monitweb:
 - le dichiarazioni di spesa per asse prioritario e misura corredate dalle attestazioni dei rispettivi responsabili di misura secondo i consueti modelli adottati;
 - l'elenco delle operazioni secondo uno schema fornito;
 - l'elenco dei recuperi effettuati e da effettuare con le separate informazioni per gli importi in attesa di recupero e per quelli non recuperabili;
 - le soppressioni degli importi già certificati alla Commissione Europea propedeutici alla successiva dichiarazione di spesa finale ed alla stesura della domanda finale di pagamento;
- In data 4 febbraio 2010 si è tenuto un incontro per la ricognizione dei dati richiesti.

- In data 21 luglio 2010 con nota prot. n. 1619 i Responsabili di Misura FESR sono stati invitati a presentare entro e non oltre il termine del 30 luglio 2010:
 - le dichiarazioni di spesa per asse prioritario e misura corredate dalle attestazioni dei rispettivi responsabili di misura secondo i consueti modelli adottati;
 - l'elenco delle operazioni secondo uno schema fornito;
 - l'elenco dei recuperi effettuati e da effettuare con le separate informazioni per gli importi in attesa di recupero e per quelli non recuperabili;
 - le soppressioni degli importi già certificati alla Commissione Europea,
 avvertendo che in assenza di nuove attestazioni entro i termini assegnati, avrebbe proceduto alla richiesta di saldo sulla base dei dati in possesso dell'Autorità di Pagamento FESR.

L'Autorità di Pagamento FESR ha predisposto il documento di certificazione dopo aver operato tutti i controlli previsti dalle proprie procedure. Con i Responsabili di Misura vi è stato un continuo rapporto finalizzato al controllo dei progetti e delle spese da certificare.

L'Autorità di Pagamento FESR ha provveduto alla redazione della tabella, basata sul registro dei debitori ex art. 8 del Reg. 438/01, costruita in base al format comunicato dalla Commissione nel settembre 2008, aggiornata con i dati al 20/09/2010.

L'elenco dei progetti certificati è stato inviato all'Autorità di Gestione ed all'Autorità di Audit.

Fase di certificazione finale

La Dichiarazione Finale di Spesa dell'Autorità di Pagamento FESR è stata inviata all'Autorità di Gestione.

In merito alle procedure di chiusura dell'Autorità di Pagamento, l'Organismo scrivente ha verificato che la dichiarazione finale delle spese è conforme al modello indicativo di cui all'allegato II del Regolamento n. 438/01 e congruente con i dati presenti nel Rapporto Finale di Esecuzione.

Inoltre, è stato verificato che l'Autorità di Gestione ha fornito all'Autorità di Pagamento opportune informazioni sui controlli di I livello, tali da assicurare che le spese dichiarate possano essere ritenute esatte, ammissibili e regolari.

L'Organismo Indipendente – ex art.15 del Reg. CE n. 438/01 si è assicurato :

- del rispetto delle condizioni di cui all'art. 9, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 438/01; in particolare ha accertato che la dichiarazione di spesa riguardi spese sostenute e realizzate dal beneficiario durante il periodo di ammissibilità, il rispetto della disciplina comunitaria e la conformità ai criteri di selezione;
- che, per quanto concerne gli eventuali errori e/o irregolarità, questi sono stati trattati in modo soddisfacente e che le raccomandazioni formulate in occasione dei controlli sono state applicate tramite correzioni nelle certificazioni e domande di pagamento, comprese le proposte formulate dall'AdA per operare le opportune rettifiche finanziarie su quelle misure che hanno presentato irregolarità di tipo

sistemico (appalti pubblici) e irregolarità puntuali ma ricorrenti, accolte e condivise dagli stessi Responsabili di Misura, dall'Autorità di Pagamento ed dall'Autorità di Gestione con lettera n.17399 del 22/09/2010;

- della presenza della tabella riassuntiva delle irregolarità basata sulle informazioni del registro dei debitori tenuto a norma dell'art. 8 del Reg. (CE) n. 438/01.

4.4 Esame del registro dei debitori tenuto a norma dell'articolo 8 del reg. (CE) n. 438/01

Per quanto concerne il registro dei debitori, come accertato con Verbale del 22/09/2010, risulta regolarmente tenuto dall'Autorità di Pagamento su supporto informatico, a norma dell'art. 8 del Reg. (CE) n. 438/01.

L'informativa contenuta nel registro è costituita dall'elenco delle spese irregolari rilevate durante la Programmazione con indicazione degli importi soppressi, recuperati e in attesa di recupero per singola operazione. Relativamente alle modalità di tenuta e di alimentazione del registro dei debitori, esse risultano essere attuate in modo completo e puntuale.

L'Autorità di Gestione, secondo le disposizioni del Reg. (CE) n. 1681/94, ha segnalato le irregolarità ai competenti organismi.

L'Autorità di Pagamento ha ricevuto periodicamente le informazioni necessarie per gli adempimenti connessi alla certificazione delle spese e per la compilazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 8 del Reg. (CE) n. 438/01.

Prima della Dichiarazione di chiusura le irregolarità sono state trattate e/o regolarizzate.

In particolare, gli importi irregolari "in attesa di recupero" sono stati, per quei casi possibili, in parte recuperati e in parte soppressi e, in entrambi i casi, detratti dalla certificazione finale dall'Autorità di Pagamento, mentre per i casi rientranti nelle segnalazioni all'OLAF, con procedura aperta, vi è l'impegno delle Autorità ad effettuare costante monitoraggio sino alla conclusione delle medesime procedure (amministrativo/giudiziarie), i cui esiti saranno prontamente comunicati alla Commissione Europea.

4.5 Esame dei rapporti di controlli delle spese a campione a norma dell'art. 10 del reg. (CE) n. 438/01

In merito ai controlli ai sensi dell'art. 10 Reg. (CE) n. 438/2001, al fine dell'elaborazione della relazione di chiusura e successiva dichiarazione, questo Ufficio ex art.15 ha provveduto a riesaminare le principali risultanze dei controlli ex art.10, effettuati durante la programmazione, prendendo atto di tutte le situazioni emerse e determinandosi di conseguenza come illustrato già nei precedenti par. 3.9-3.10 e 3.11 e come esposto in modo circostanziato nei successivi paragrafi.

Per quanto attiene all'attività svolta ai sensi dell'art. 10 del Reg. 438/01 si rimanda a quanto relazionato alla precedente sezione 3. In merito al trattamento degli errori ed irregolarità di natura sistemica si fa riferimento al successivo cap.6 della presente relazione.

4.6 Esecuzione, se del caso, di altri controlli a campione delle transazioni

L'Organismo Indipendente non ritiene di dover procedere ad ulteriori controlli, come previsto dall'art.16 del Reg. (CE) n. 438/01, in quanto la metodologia di campionamento adottata dall'Autorità di Audit ha, per ciascuna annualità, selezionato un campione con percentuale maggiore della soglia del 5% prevista dal regolamento comunitario; a fine programmazione la percentuale di campionamento complessiva risulta pari a **11,49%**. Il costante esame e monitoraggio del tasso d'errore per misura, condotto nel corso di tutta l'attività di controllo, il convincimento professionale e l'indagine sulla sistematicità o meno delle irregolarità ha trovato conferma anche, in generale, nel 7° campionamento che ha portato alla determinazione di sottoporre a taglio forfetario le spese relative ad alcune misure del fondo, prima della chiusura della programmazione, con avvio contestuale della procedura di cui al § 1, art. 39 del Reg. CE 1260/99.

Pertanto non si è ritenuto necessario procedere ad ulteriori controlli a campione.

4.7 Verifica del rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici

Per quanto riguarda le irregolarità nelle aggiudicazioni degli appalti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche e la fornitura di beni e servizi, si rimanda al successivo paragrafo 4.8, al punto *Indagine della Commissione Europea sugli appalti pubblici* ed al paragrafo 6.

4.8 Esame degli audit di altri organismi nazionali o comunitari

Risultano a questo Organismo Indipendente le seguenti verifiche/relazioni effettuate e/o provenienti da altri auditor appartenenti ad istituzioni nazionali o comunitari.

Commissione Europea: Audit FESR 2001 (24-28 settembre 2001) "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo per il POR Sicilia 2000-2006" – art. 5 del regolamento (CE) n. 438/2001.

L'analisi è stata svolta sulla descrizione dei sistemi di gestione e controllo trasmessa dalla Regione Siciliana con nota dell'1 agosto 2001 nonché sul controllo degli stessi sistemi effettuato in loco dalla DG REGIO in data 24-26 settembre 2001.

In data 5 maggio 2003 la Commissione Europea, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 438/2001 ha comunicato di ritenere – sulla base delle informazioni trasmesse dalla RS e di quelle fornite e verificate durante il controllo in loco – che tali sistemi offrirono una garanzia ragionevole di conformità dei sistemi con le norme previste dai regolamenti (CE) nn. 1260/1999 e 438/2001, su riserva della conferma, da parte della Regione Siciliana, dell'adozione delle misure per attuare alcune raccomandazioni nonché della comunicazione di talune informazioni tra le quali:

- la dotazione dell'autorità di pagamento per il FESR di personale adeguato per effettuare i suoi compiti;
- la predisposizione di piste di controllo e di procedure per il controllo delle dichiarazioni di spesa da osservare da parte di tutti gli assessorati responsabili di misure, nonché delle procedure delle unità finanziarie/amministrative per il monitoraggio ed il controllo;
- la chiarificazione dei rispettivi ruoli dei vari organismi di controllo ed ispezione nel quadro delle esigenze dell'articolo 4 del Regolamento n. 438/2001; la dotazione di personale e l'entrata in servizio dell'Ufficio Speciale di controllo di II livello responsabile dei controlli indipendenti a titolo dell'articolo 10 del Regolamento n. 438/2001;
- la nomina dell'Ufficio indipendente responsabile della dichiarazione a conclusione dell'intervento.

Acquisite da parte dell'Amministrazione regionale le conferme necessarie per il superamento delle osservazioni formulate, con nota del 19 dicembre 2003 la Commissione Europea ha comunicato che la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento n. 438/2001 poteva considerarsi conclusa.

Commissione Europea: "FESR – Audit dei sistemi di gestione e controllo della programmazione 2000-2006. (18-22 settembre 2006)

L'audit si è posto come obiettivo di accertare che i sistemi di gestione e controllo corrispondessero alla descrizione comunicata alla DG REGIO in conformità dell'articolo 5 del regolamento n. 438/2001 ed ottenere una ragionevole certezza che i sistemi destinati alla gestione e controllo del POR Sicilia funzionassero in maniera efficace, in modo da prevenire e rilevare errori e irregolarità, garantendo la legalità e la regolarità delle operazioni correlate e la correttezza delle spese dichiarate alla Commissione.

Gli obiettivi specifici della seconda fase dell'audit hanno riguardato la verifica di un campione di progetti al fine di ottenere ragionevoli garanzie in merito alla legalità ed alla regolarità della spesa dichiarata alla Commissione. Gli obiettivi specifici della seconda fase dell'audit hanno riguardato la verifica di un campione di progetti al fine di ottenere ragionevoli garanzie in merito alla legalità ed alla regolarità della spesa dichiarata alla Commissione.

A conclusione dell'audit i controllori hanno ritenuto in linea di massima soddisfacenti le procedure esistenti per il rispetto:

- dell'articolo 4 del regolamento n. 438/2001, auspicando tuttavia un'armonizzazione in particolare per quanto riguarda le misure la cui gestione viene delegata;
- dell'articolo 7 del regolamento n. 438/2001, richiedendo un aggiornamento di alcune informazioni relative alle piste di controllo esaminate (verifica dei criteri PMI);
- dell'articolo 18 del regolamento n. 438/2001; dell'articolo 9 del regolamento n. 438/2001;
- dell'articolo 8 del regolamento n. 438/2001.

Per quanto riguarda la "Realizzazione del catalogo unico informatizzato" i

controllori hanno ritenuto che questo progetto rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 25 del regolamento n.1260/99 e debba quindi essere considerato un grande progetto. Hanno quindi invitato le Autorità italiane a trasmettere al più presto le informazioni richieste ai fini dell'eventuale approvazione del grande progetto da parte della Commissione.

In esito agli audit sui progetti selezionati, i revisori oltre a rilevare per alcuni delle spese irregolari e richiedere per altri un supplemento di informazioni, hanno constatato, in generale, che molti appalti di servizi, relativi a compiti di progettazione, di direzione e verifica dei lavori (collaudi), di valore inferiore alla soglia prevista dalla direttiva comunitaria 92/50/CEE sono stati aggiudicati in base ad una procedura negoziata. Al momento della verifica non era stata ancora emessa dalla Corte di Giustizia la sentenza relativa alla procedura di infrazione.

la Commissione si era quindi riservata di assumere una decisione sull'opportunità di apportare una rettifica forfetaria a tutti i contratti in oggetto.

Con nota del 10 novembre 2009 la Commissione Europea ha informato di aver concluso l'analisi dell'audit in oggetto. Inoltre, si era riservata l'esame delle attività che l'Amministrazione regionale avrebbe intrapreso per ridurre il tasso di errore globale dell'8,79% rilevato sul Fondo in questione dai controllori ex articolo 10, ritenuto troppo elevato dai servizi della commissione.

Infine, ha ritenuto opportuno non assumere ulteriori provvedimenti poiché, in relazione alle spese irregolari rilevate nel corso della missione di audit, la Regione Siciliana aveva già provveduto ad effettuare le opportune correzioni finanziarie.

Commissione Europea: Audit sugli Appalti pubblici FESR (8-12 giugno 2009)

La missione si è posta quale obiettivo quello di ottenere una ragionevole assicurazione:

- che i contratti di lavori, servizi e forniture cofinanziati tramite il FESR fossero stati aggiudicati sulla base un bando di gara conforme alla legislazione comunitaria in materia di aggiudicazione di appalti pubblici;
- che esistesse un controllo solido della procedura di apertura delle offerte;
- che le offerte fossero state correttamente valutate prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

A conclusione dell'audit è stato raccomandato alle autorità italiane:

- di controllare che vengano rispettate le direttive in materia di pubblicazione dei bandi di gara,
- di controllare che vengano rispettate le direttive in materia di pubblicazione dei risultati;
- di controllare che venga rispettata l'uguaglianza di trattamento di tutti i candidati potenziali.

La Commissione Europea ha quindi chiesto alla Regione Siciliana di comunicare quali misure abbia adottato ovvero intenda adottare per:

- modificare le disposizioni delle leggi regionali al fine di conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-147/06 e C-148/06;
- migliorare il funzionamento delle regole di libera concorrenza;
- recepire a livello regionale le disposizioni del decreto legislativo n.163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” in vigore dal 02/07/2006

In esito agli audit sui progetti selezionati, i revisori hanno rilevato delle spese irregolari e proposto delle rettifiche finanziarie variabili dal 5% al 25% .

Con nota del 28 luglio 2010 la Regione Siciliana ha reso noto che l’Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 13 luglio 2010, ha approvato il disegno di legge 568 “Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti” che sostanzialmente supera le criticità rilevate dalla Commissione Europea in materia di aggiudicazione in quanto recepisce la normativa nazionale dettata dal Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm. e conseguentemente si allinea ai principi informativi delle direttive comunitarie, sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale 45/2010.

Pertanto nella regione siciliana è in vigore la Legge Regionale n.16 del 03/08/2010 “modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti” pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 35 del 06/08/2010

Inoltre è stata pubblicata la circolare n.74970 del 10/09/2010 che fornisce :”direttive ed adempimenti finalizzati ad evitare contestazioni e conseguenti sanzioni da parte della Commissione Europea sui finanziamenti concessi nell’ambito dei programmi comunitari.

La Regione Siciliana è in attesa di ulteriori reazioni da parte della Commissione Europea per quanto riguarda, in particolare, gli importi sui quali l’Amministrazione responsabile non ha ritenuto di aderire alla proposta di taglio.

Indagine della Commissione Europea sugli appalti pubblici

E’ da evidenziare che – in occasione di un’apposita indagine promossa a partire dal 2007 dalla Commissione Europea sul rispetto delle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici – l’AdA ha condotto una verifica finalizzata a determinare l’impatto finanziario delle irregolarità sistemiche.

A conclusione delle verifiche eseguite per l’intero periodo e fino alla domanda di pagamento del dicembre 2007, l’AdA, con lettera n. 2269 del 26/05/2009, ha comunicato all’Autorità di Gestione e per il suo tramite ai Servizi della Commissione, l’esito dell’indagine condotta sulle operazioni campionate ai sensi dell’art.10 del regolamento (CE) n.438/2001, finalizzata a determinare l’impatto finanziario delle irregolarità sistemiche rilevate nel settore degli appalti pubblici.

I Servizi della Commissione, con lettera n. 1205 dell’11/02/2010, hanno ritenuto ragionevole la proposta di autocorrezione, calcolata fino alla spesa certificata al dicembre 2007 per un importo di € 55.561.502,00, al netto delle decertificazioni già effettuate.

I Servizi della Commissione inoltre hanno evidenziato che “..laddove saranno riscontrate criticità sulle operazioni campionate sull’ultima parte restante della spesa ammissibile certificata, si provvederà a comunicare l’ulteriore parte di spesa che dovrà essere soppressa dalla certificazione.”.

Pertanto a conclusione del periodo di programmazione è stata calcolata e proposta la rettifica finanziaria relativa alle irregolarità di tipo sistemico ancora presenti negli appalti pubblici sulla spesa sostenuta dal Gennaio 2008 al 30 Giugno 2009, per l’importo, al netto delle decertificazioni già effettuate, pari a € 11.371.083,67, da aggiungere ai precedenti calcolati € 55.561.502,00.

La proposta è stata formalmente sottoposta all’Autorità di Gestione con lettera n. 4275 del 13/09/2010 che ne ha condiviso i contenuti.

L’Autorità di Certificazione ha provveduto alla detrazione degli importi sopra indicati dal saldo finale.

Corte dei Conti europea: Indagine sui progetti FESR 2000/2006 nel settore dell’erogazione dell’acqua potabile (29 giugno-10 luglio 2009)

Nel mese di febbraio 2009 la Corte dei Conti europea ha comunicato l’avvio – anche presso la Regione Siciliana - di un controllo di gestione sull’efficacia e sull’efficienza degli investimenti finalizzati a migliorare l’erogazione dell’acqua potabile a privati cittadini e ad attività economiche.

Ha quindi richiesto una lista dei progetti destinati a migliorare l’erogazione dell’acqua potabile, finanziati nell’ambito del POR Sicilia 2000-2006 dei progetti turistici cofinanziati dal FESR, corredati di alcune informazioni utili all’identificazione.

Con comunicazione del 6 marzo 2009 si è appreso che la Corte dei Conti Europea avrebbe effettuato - nel periodo dal 29 giugno al 10 luglio 2009 - una visita in Sicilia avente per oggetto il controllo di gestione per n. 5 progetti nell’ambito dell’approvvigionamento dell’acqua potabile a valere sulle Misure 1.02 “Infrastrutture di captazione e adduzione a scala sovrambito” e 1.04 A “Programmi di ambito locale”.

A seguito delle verifiche in loco, pur segnalando che tutti i progetti esaminati sono stati attuati come da programma, la Corte ha esposti alcuni rilievi, fra i quali:

- la stima del fabbisogno risulta in un caso ragionevole, nell’altro sovrastimato;
- non sono state prese in considerazione possibili alternative strategiche quali la riduzione del fabbisogno idrico tramite la diminuzione delle perdite;
- i risultati sulla quantità/qualità dell’acqua distribuita alla popolazione residente sono piuttosto limitati;
- i risultati si discostano ancora fortemente dagli obiettivi perseguiti, anche se il servizio di erogazione è continuo per il 75% della popolazione;
- le procedure di appalto sono caratterizzate da tempi lunghi di espletamento che si ripercuotono sull’esecuzione dei lavori;

Nel mese di marzo 2010 la Corte dei Conti Europea ha trasmesso i commenti della divisione di audit alle risposte fornite dalla Regione, confermando in generale le criticità rilevate.

Corte dei Conti europea: Audit di performance sull'e-Government (14-18 dicembre 2009)

Con nota del 24 settembre 2009 la Corte dei Conti europea ha comunicato la propria intenzione di svolgere un controllo sulla gestione di alcuni progetti di e-Government cofinanziati dal FESR anche nell'ambito della Regione Siciliana.

Le visite in loco programmate tra il 14 ed il 18 dicembre 2009 sono state effettuate per le seguenti operazioni, tutte finanziate nell'ambito della misura 6.05 del POR Sicilia 2000-2006:

- Realizzazione Piattaforma Telematica Integrata nella Regione Siciliana;
- Tessera sanitaria per i cittadini della Regione Siciliana;
- "e-Government" centro Sicilia: i servizi ai cittadini ed alle imprese e servizi infrastrutturali" presso il Comune di Barrafranca (EN).

Il 30 giugno 2010 è pervenuta la "Sintesi delle constatazioni preliminari" in cui vengono rilevate anche alcune criticità sulle singole operazioni controllate.

La Regione Siciliana ha contro dedotto con lettera del 25/08/2010 ed è in attesa della reazione della Corte dei Conti Europea.

Corte dei Conti europea: Audit di performance dei progetti FESR nell'ambito del Turismo (settembre 2009)

Nel mese di settembre 2009 la Corte dei Conti europea ha lanciato un audit sull'efficacia dei progetti turistici cofinanziati dal FESR. Tale audit ha incluso un'inchiesta (condotta dalla sede di Lussemburgo) riguardante circa 200 progetti in diversi Paesi Membri ed ha interessato anche la Regione Siciliana.

La Regione Siciliana ha inviato la lista di tutti i progetti imputati al codice 171 del POR Sicilia 2000-2006, dalla quale è stato individuato un campione di 27 progetti. Per ognuno di questi l'Amministrazione regionale ha comunicato i riferimenti dei soggetti promotori e trasmesso la seguente documentazione:

- domanda di finanziamento;
- decisione di concessione del finanziamento FESR;
- eventuale rapporto finale di esecuzione e/o valutazione (che evidenzia i risultati ottenuti con il progetto).

Per ognuno dei progetti selezionati è stato infine compilato, dai rispettivi enti promotori, un questionario messo in linea dalla stessa Corte dei Conti europea.

Con nota dell'8 giugno 2010 la Corte dei Conti europea ha chiesto una ulteriore

integrazione al questionario riguardante un progetto della misura 4.19.

La Regione Siciliana ha riscontrato la richiesta ed è in attesa degli esiti della verifica.

Corte dei Conti nazionale – Sezione di Controllo Affari Comunitari: Indagine “Attuazione delle azioni di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico del Mezzogiorno cofinanziate dal FESR nell’ambito del QCS – Obiettivo 1 (2000-2006). (aprile –giugno 2009)

L’indagine, che si colloca temporalmente nella fase conclusiva della programmazione 2000-2006, ha mirato a verificare l’attuazione della strategia dell’Asse II “ Risorse Culturali” del QCS Obiettivo 1 attraverso gli interventi selezionati, cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, riguardanti la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio architettonico del Mezzogiorno.

Per ottenere ulteriori elementi di valutazione, tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008 sono state effettuate delle verifiche “in loco” presso la Regione Siciliana, la Regione Puglia e la Regione Campania.

Tali verifiche sono state soprattutto intese ad evidenziare aspetti attinenti alla efficienza ed alla efficacia della gestione con riferimento agli obiettivi dell’Asse II nonché ai relativi indicatori ed alla loro applicazione concreta.

Gli esiti dell’indagine sono tratti dalla “Relazione speciale” della Corte dei Conti nazionale n. 1/2010, approvata con delibera n. 3/2010.

Si riportano di seguito alcune delle considerazioni riferite alla Regione Siciliana:

- si rileva che la Sicilia ha concentrato diversi interventi, anche in seno alla progettazione integrata, nei propri siti protetti dall’UNESCO e nelle Isole minori;
- per quanto riguarda l’integrazione degli interventi, a metà del ciclo 2000-2006, sono stati realizzati, di concerto tra i Dipartimenti regionali interessati, degli itinerari tematico culturali;
- per quanto concerne il partenariato tra Regioni e amministrazioni territoriali locali, nell’ambito della progettazione integrata è già risultato, in generale, un buon funzionamento del modello di “governance”. In Sicilia, con riferimento al coinvolgimento delle strutture tecnicamente specializzate, è risultato istituito un Gruppo di Lavoro-Risorse Culturali con il Mibac quale amministrazione centrale responsabile;
- con riferimento al collegamento tra azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico e sviluppo di attività produttive sul territorio, in Sicilia, il legame, il coinvolgimento e lo sviluppo delle azioni di tutela e valorizzazione delle risorse culturali con quelle produttive del territorio sono stati oggetto di due misure. Una delle due, soprattutto, ha mirato a sviluppare l’imprenditorialità in attività connesse alla fruizione del patrimonio culturale. E’ stato rilevato, inoltre, che il Centro regionale del Restauro risulta essere stato parte attiva nel processo attuativo dei progetti riguardanti le nuove tecniche di restauro o

dei progetti pilota sulla prevenzione dei fattori da rischio;

- nell'ambito dell'accessibilità dei beni culturali, in Sicilia, attraverso una Misura dell'Asse (Sistematizzazione e divulgazione delle conoscenze) sono state sviluppate delle azioni rivolte alla sensibilizzazione delle popolazioni locali e dei turisti in materia di beni culturali sia con una assidua pubblicizzazione degli eventi programmati e realizzati nei territori interessati sia con la messa in opera di un portale di tali beni cui potersi collegare tramite la rete informatica.

4.9 Esame delle informazioni relative al seguito dato alle conclusioni degli audit e al trattamento delle irregolarità.

Come già menzionato precedentemente, lo scrivente Ufficio ex art.15 ha proceduto a riesaminare tutti gli audit effettuati e il seguito dato alle conclusioni degli audit medesimi compreso il trattamento delle irregolarità.

Per le conclusioni si rinvia a quanto riportato al paragrafo 3.3.e nel prosieguo della presente trattazione.

Riguardo le segnalazione all'OLAF, si rimanda al precedente paragrafo 4.4 e alla tabella "Lista delle irregolarità 2000 – 2006" posta in appendice alla presente relazione.

5. LIMITAZIONE DELLA PORTATA DELL'ESAME EFFETTUATO DALL'ORGANISMO INDIPENDENTE

Non vi sono elementi che hanno limitato la portata dell'esame effettuato dall'Organismo indipendente.

6. TRATTAMENTO DEGLI ERRORI E DELLE IRREGOLARITÀ

Gli errori e le irregolarità riscontrati a vari livelli nell'arco della programmazione sono stati adeguatamente trattati e non risultano al momento questioni ancora aperte.

Infatti tutte le criticità contestate hanno avuto un trattamento soddisfacente in quanto :

- ove necessario , l'irregolarità è stata segnalata a norma del regolamento (CE) n.1681/94;
- l'errore o l'irregolarità è stata corretta con una deduzione dalla dichiarazione di spesa e sono stati adottati provvedimenti per il recupero delle somme indebitamente erogate ed eventuale rimborso alla Commissione Europea a norma dell'art.8 del regolamento (CE) n.438/2001;

- in caso di errori/irregolarità sistemici, sono stati adottati provvedimenti per individuare tutti gli altri casi e apportare le necessarie correzioni e che sono state intraprese azioni appropriate per impedire il ripetersi dell'errore.

Si rileva che alcune operazioni con esito negativo al controllo di secondo livello e per le quali è stata redatta la scheda OLAF/o oggetto di ricorso amministrativo, risultano nella certificazione di spesa finale.

Occorre precisare che il trattamento degli errori e delle irregolarità è di competenza dell'AdG; nel caso in cui le irregolarità vengano individuate da organi di controllo esterni alla struttura di gestione, questi ne danno comunicazione immediata all'Autorità di Gestione.

L'Autorità di Pagamento registra la segnalazione e resta in attesa di determinazioni da parte dell'Autorità di Gestione. Questa ultima è deputata alla richiesta di rettifica della spesa certificata e/o di notifica dell'atto di decadenza e recupero del contributo comunitario. In caso di irregolarità da segnalare ai sensi del reg. (CE) 1681/1994 è l'AdG ad aprire e gestire la posizione OLAF. In appendice è riportata la tabella relativa alle segnalazioni OLAF.

L'Autorità di Gestione ha deciso di includere nella certificazione finale i progetti oggetto di procedimenti amministrativi o giudiziari (con scheda OLAF) già inseriti nel registro dei recuperi ex art. 8 del Reg. 438/2001.

Nella **tab. 4** sono compendiate i dati basati sulle informazioni del registro dei debitori tenuto a norma dell'art.8 del regolamento (CE) n.438/2001

Nella **tab. 3** citata in precedenza, sono sintetizzati tutti gli elementi relativi alle irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 438/2001, in particolare è riportato, per misura, l'importo della spesa sostenuta al 30/06/2009 come da elenco trasmesso dall'Autorità di Certificazione con lettera n. 2836 del 11/08/2009, la spesa complessiva controllata e la percentuale di spesa controllata ed infine il tasso di errore.

Si rileva che la percentuale di campionamento per ogni anno di verifica è sempre maggiore del 5% previsto dal regolamento comunitario, attestandosi annualmente a circa il 10%. La percentuale di campionamento complessiva per il fondo nell'intero periodo di programmazione è risultata pari a 11,49%.

Le elevate percentuali di campionamento trovano motivazione, come riferito nei precedenti capitoli, nei criteri adottati per la selezione annuale delle operazioni da sottoporre a verifica, quali la concentrazione della spesa per alcuni organismi, la copertura territoriale, l'incremento di spesa annuo. Nel campionamento incide in modo significativo l'analisi dei rischi, eseguita ogni anno dai Servizi di controllo dell'AdA, sulla base delle verifiche di sistema condotte presso i dipartimenti responsabili che, spesso, ha indotto ad un maggiore approfondimento di indagini ove le criticità riscontrate hanno fatto presupporre la possibilità di riscontro elevato di *irregolarità*.

Un'attenta analisi delle irregolarità evidenzia che parte della spesa irregolare è riferibile a criticità sistemiche, parte a irregolarità che si presentano con elevata frequenza ed irregolarità puntuali e sporadiche.

Nella stessa **tab. 3** già citata, sono riportati, per ciascuna misura, la *spesa cumulata controllata*, la *spesa irregolare*, la *spesa relativa alle irregolarità degli appalti pubblici*, gli *importi relativi a criticità puntuali*, che incidono significativamente sul tasso d'errore e che si riferiscono, il più delle volte, all'intero importo certificato su una o su poche operazioni. Nell'ultima colonna viene riportato infine il *tasso di errore residuo*.

Come già riferito in precedenza, a seguito delle verifiche eseguite per l'intero periodo e fino alla domanda di pagamento del dicembre 2007, l'AdA, con lettera n. 2269 del 26/05/2009, ha comunicato all'Autorità di Gestione e per il suo tramite ai Servizi della Commissione, l'esito dell'indagine condotta sulle operazioni campionate ai sensi dell'art.10 del regolamento (CE) n.438/2001, finalizzata a determinare l'impatto finanziario delle irregolarità sistemiche rilevate nel settore degli appalti pubblici.

I Servizi della Commissione, con lettera n. 1205 dell'11/02/2010, hanno ritenuto ragionevole la proposta di autocorrezione, calcolata fino alla spesa certificata al dicembre 2007 per un importo di € 55.561.502,00, al netto delle decertificazioni già effettuate.

I Servizi della Commissione inoltre hanno evidenziato che *"..laddove saranno riscontrate criticità sulle operazioni campionate sull'ultima parte restante della spesa ammissibile certificata, si provvederà a comunicare l'ulteriore parte di spesa che dovrà essere soppressa dalla certificazione."*

Pertanto a conclusione del periodo di programmazione è stata calcolata e proposta la rettifica finanziaria relativa alle irregolarità di tipo sistemico ancora presenti negli appalti pubblici sulla spesa sostenuta dal Gennaio 2008 al 30 Giugno 2009, per l'importo, al netto delle decertificazioni già effettuate, pari a € 11.371.083,67, da aggiungere ai precedenti calcolati € 55.561.502,00.

La proposta è stata formalmente sottoposta all'Autorità di Gestione con lettera n. 4275 del 13/09/2010 che ne ha condiviso i contenuti.

L'Autorità di Certificazione ha provveduto alla detrazione degli importi sopra indicati dal saldo finale, come riferito nel precedente capitolo.

L'esame della tabella citata fa emergere che (colonna "G") con le rettifiche finanziarie relative agli appalti pubblici, sopra evidenziate, il tasso di errore delle singole misure sulle quali incidono significativamente le irregolarità sugli appalti, ha subito talvolta una consistente riduzione fino alla soglia di materialità (ad es. cfr mis.1.07-1.10-1.14-2.01-2.02 etc.) . In altre misure la riduzione del tasso d'errore è risultata di modesto rilievo; infatti il corrispondente valore è rimasto pressoché invariato e maggiore del livello di materialità (ad es. cfr. mis.1.11-1.15-1.16-4.01-4.19-4.20 etc).

Il tasso di errore medio sull'intero fondo al netto della rettifica finanziaria relativa agli appalti pubblici risulta pari a 7,73%.

Con riferimento alle singole misure (**tab 3**- colonna "G"), in numero complessivamente pari a 35, si individuano i seguenti raggruppamenti:

- ✓ n.19 misure con tasso di errore minore del limite di materialità (<2%)
- ✓ n.7 misure con tasso di errore nell'intervallo percentuale 2%-10%
- ✓ n.4 misure con tasso di errore nell'intervallo percentuale 10%-25%

✓ n.3 misure con tasso di errore maggiore del 25% .

Per tutto il periodo di programmazione, l'AdA ha posto particolare attenzione alla classificazione degli errori riscontrati, al fine di poterne individuare l'eccezionalità e/o la singolarità o al contrario valutarne l'eventuale ricorrenza e/o frequenza. Tale analisi è stata approfondita a conclusione del periodo di programmazione .

Nell'ambito delle criticità riscontrate nel periodo di programmazione, è stato possibile individuare alcune irregolarità di significativo impatto finanziario per intere misure, verificatesi per lo più una sola o poche volte e che hanno riguardato, in generale, una sola operazione. Infatti, nel corso degli anni non sono state poi riscontrate irregolarità similari; nei casi riscontrati, l'AdA ha sempre richiesto al Responsabile di Misura di estendere all'intera misura l'ulteriore controllo per rintracciare casi analoghi, cosa che ha consentito di verificarne l'eccezionalità e comunque di adottare i provvedimenti necessari ad evitare il ripetersi di tali irregolarità.

Per tali tipologie è stata evidenziata l'incidenza dell'impatto finanziario che ne deriva, sul tasso di errore; pertanto, nel seguito si riportano le misure interessate dalle irregolarità prese in considerazione e ritenute puntuali nell'ambito di ciascuna misura e/o asse.

Mis.1.02- L'importo irregolare rilevato sulla misura è sostanzialmente riconducibile a una sola operazione controllata (progetto coerente), relativa all'annualità 2009. Tale importo incide sulla spesa irregolare per una percentuale pari all' 89% ed è derivato da irregolarità puntuali accertate sull'operazione. In occasione della notifica delle criticità per il relativo anno di spesa, l'Autorità di Audit ha raccomandato al Responsabile di misura di estendere la verifica di compatibilità a tutti i progetti ricompresi nel decreto di imputazione alla misura in argomento provvedendo, se del caso, ad apportare le ulteriori relative modifiche alla certificazione di spesa. Il R.M. ha, quindi, provveduto a notificare l'AdA circa l'assunzione delle azioni correttive richieste.

Mis.1.11- l'impatto finanziario ha una significativa incidenza nel tasso di errore della misura e riguarda una sola operazione (cod. n. /0089) inerente i così detti "progetti coerenti". In particolare è stata imputata una parte della spesa complessiva del progetto anche se lo stesso non era stato suddiviso in lotti. Il responsabile di misura ha ritenuto opportuno decertificare l'intero importo. Il servizio competente dell'AdA ha constatato che la carenza dell'istruttoria non si è verificata per altri progetti coerenti imputati con lo stesso decreto dirigenziale.

Mis.1.15- l'importo irregolare è sostanzialmente riconducibile ad una operazione selezionata nel 2005 (cod. /0024) e che risulta gravata da un'errata applicazione della normativa di riferimento afferente la realizzazione dell'intervento (applicazione della LR n21 del 29/04/1985 " Norme per l' esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia in vigenza della L.R. 7/2003, che abroga la precedente).

Mis.1.16- l'irregolarità è relativa all'annualità di spesa 2002 ed è stata riscontrata in una sola operazione (cod. n. /0002) ed è relativa ad un singolo mandato di pagamento (prezzo chiuso) che non rientra tra le spese ammissibili previste dal POR.

Mis.2.03- l'impatto finanziario riguarda un operazione (cod. n. /0089) campionata nell'ultimo periodo di programmazione soggetta a revoca su iniziativa del responsabile di misura e le cui procedure di recupero sono state avviate prima della comunicazione allo stesso del campione di operazioni.

Mis.4.01- la misura è suddivisa in 4 sottomisure. Per ciascuna sottomisura è stata accertata una singola criticità riconducibile ad un singolo progetto. Per la sottomisura "a" è stato individuato un maggiore importo certificato del quale non è stato possibile acquisire la documentazione (cod. /0101). Nella stessa sottomisura sono state contestate irregolarità procedurali relative ad un altro progetto (cod. /0007). Il responsabile di misura, a seguito di reiterate richieste presso il beneficiario finale, ha ritenuto opportuno di propria iniziativa decertificare l'intero importo. Per la sottomisura 4.01b per una operazione (cod. n. /0137) l'importo certificato nell'anno 2004, costituisce l'anticipazione su progetto il cui bando si è chiuso prima del 19/02/2003 (anticipazione Barnier). Per la sottomisura 4.01c è stata riscontrata un'irregolarità riguardo le procedure fiscali e in violazione della normativa antimafia in quanto sono stati effettuati pagamenti di importi rilevanti con assegni. L'intera operazione (cod. /0002) risulta tra le operazioni sospese per motivi giudiziari. L'Autorità di Audit ha raccomandato al Responsabile di misura, che ha dato assicurazione, di estendere la verifica di compatibilità a tutti i progetti ricompresi nel decreto di imputazione.

Mis. 4.20- Le due operazioni interessate da irregolarità puntuali (cod. n. /0012 e cod. n. /0006), sono relative alle annualità di spesa 2007 e 2008/2009 e queste hanno una incidenza finanziaria, sulla spesa ritenuta irregolare per l'intera misura, al netto del taglio dell'*autorettifica dei così detti appalti*, pari quasi all'intero ammontare. Esse sono divenute oggetto di segnalazione all'OLAF a seguito della comunicazione del controllo di II livello. Le predette irregolarità rilevate riguardano rispettivamente: - per la prima operazione, *il mancato ritrovamento di atti originali, poiché sottoposti a sequestro giudiziario, nell'ambito di una più ampia inchiesta che riguarda l'amministrazione comunale/ente appaltante, sciolta per mafia con decreto del Presidente della Repubblica;* - per la seconda operazione *alla irregolare tenuta contabile dei lavori eseguiti ed allibrati, nonché al mancato rilascio del previsto parere, sulla stessa documentazione, da parte dell'Organo Tecnico di Vigilanza.* Per entrambe risultano in corso di definizione le procedure di accertamenti giudiziari ed amministrativi.

Mis.5.02- La tipologia di errore, riscontrata dal controllo di II livello su due operazioni, è riconducibile alla mancata acquisizione delle necessarie autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle stesse. L'Autorità di Gestione/RM ha effettuato la segnalazione all'OLAF (cod. n. /049 e cod.n./050). Per le stesse, la procedura è stata chiusa e l'importo risulta già decertificato su iniziativa dello stesso RM. La tipologia di errore non è stata riscontrata in altre operazioni sottoposte a verifica di II livello e pertanto è da ritenersi errore sporadico.

Mis.6.01- Il dato è riferibile al residuo delle irregolarità delle precedenti annualità, trattate adeguatamente con l'autorettifica sugli appalti e dall'intervenuta riduzione finanziaria della scheda Grandi Progetti Autostrada ME-PA. Il residuo si attesta per la gran parte, rispettivamente, alle somme campionate nel 2005, (op. n. /006N), relativa ad un lotto dell'Autostrada ME-PA, il cui appalto ha registrato solo spese per una rescissione in danno ed alle somme campionate nel 2007 (cod. n. /360), relative ad una strada Provinciale di CT, i cui lavori di realizzazione non hanno rispettato gli obiettivi della misura; entrambe sono state decertificate per intero. Le relative irregolarità sono da considerare puntuali.

Mis.6.02- Il controllo sull'operazione campionata nel 2006 (cod n./0003-progetto coerente), ha determinato la rivisitazione della codifica assegnata dal RM e da Rete Ferroviaria Italiana, all'atto dell'imputazione di soli 4 *macroprogetti*, di cui essa ha rappresentato il n. cod POR /0003. L'operazione così identificata e campionata, sottoposta

a verifica, ha infatti evidenziato che non era relativa ad un unico appalto, ma conteneva al suo interno numerosi e differenti parti di appalti, di difficile identificazione. L'impatto finanziario determinato dagli importi non identificabili e/o riconducibili ad un unico appalto, nell'anno 2006, sono stati considerati irregolari (classificazione: *manca corrispondenza tra la spesa certificata e quella rendicontata*) poiché non univocamente riconducibili alla spesa dichiarata. Negli anni successivi è intervenuta la riclassificazione dei singoli progetti contenuti negli originari 4 *macroprogetti*, imputati sulla misura, che ha permesso di considerare la criticità di tipo puntuale.

Per le misure 1.15, 3.14 e 4.19 e solo per alcune tipologie di criticità, è stata rilevata una frequenza elevata. Infatti, nonostante le azioni correttive intraprese dai Responsabili di Misura, a seguito delle raccomandazioni formulate dall'AdA, è possibile che le medesime irregolarità possano essersi verificate per altre operazioni.

Pertanto la verifica condotta per l'intero periodo di programmazione e l'indagine finale dell'ultimo periodo della programmazione, ha indotto l'AdA a proporre ai RM, all'AdG e all'AdC, per le misure sopra indicate, l'avvio della procedura di cui al § 1 dell'art.39 del Reg. (CE) 1260/99, per apportare la rettifica finanziaria, con taglio forfetario della spesa dichiarata a saldo delle stesse, prima della chiusura della programmazione e in analogia ai criteri stabiliti negli orientamenti della Commissione C(2001)476 del 2/3/2001.

Le proposte di rettifica sono state trasmesse all'Autorità di Gestione per la condivisione. Con lettera n. 17399 del 22/09/2010 l'Autorità di Gestione ha comunicato la condivisione, in uno con i Responsabili di Misura, dell'autocorrezione forfetaria proposta e l'impegno dell'Autorità di Certificazione a procedere alle correzioni finanziarie sulla domanda di saldo finale. È stato verificato che gli importi proposti sono già stati decurtati dalla domanda finale.

Nel seguito si riportano sinteticamente le motivazioni che hanno indotto alla proposta di rettifica finanziaria e il relativo importo proposto ed indicato provvisoriamente in quanto da determinare dall'autorità di pagamento sulla base del saldo finale:

Mis 1.15- sono state riscontrate criticità quali ad esempio il mancato rispetto dei requisiti di pubblicità o carenze amministrative e procedurali per le quali non si hanno ragionevoli garanzie che non siano riscontrabili in altre operazioni e pertanto è stata proposta una rettifica finanziaria del 2% sul saldo della misura.

Importo stimato pari a €1.987.200,75

Mis.3.14- è stato verificato che concorre significativamente al tasso di errore della misura l'irregolarità costituita dalla rendicontazione delle spese generali, previste nel bando fino alla concorrenza del 30% e riconosciute in modo forfetario in fase di rendicontazione. Infatti in uno dei progetti campionati sono state contestate dette spese generali in quanto non supportate da adeguata documentazione. Pertanto, si è ritenuto utile procedere ad una verifica integrativa presso il Dipartimento responsabile della misura. Nel rispetto del manuale, adottato dall'AdA, sono state estratte, mediante sub campionamento n.33 operazioni, già rendicontate, su una popolazione di 196 progetti. L'esame delle relazioni finali del gestore concessionario sulla spesa rendicontata dal beneficiario ha evidenziato che tale irregolarità è presente nell'85% dei casi presi in esame. Pertanto si è ritenuto che detta criticità debba essere considerata ricorrente con un incidenza nell'intera spesa della misura commisurata alla percentuale stabilita dal bando (30%) e con i limiti individuati dalla verifica integrativa (85% dei casi).

Importo stimato pari a € 1.071.964,74

Mis 4.19 - delle sette operazioni, delle diciannove campionate negli anni, oggetto di segnalazione all'OLAF, due (spesa 2005 e 2006) risultano con procedura chiusa e le somme ritirate dalla certificazione di spesa per € 2.632.657,00 (op. n. /0365 e op. n. /0542) e la cui incidenza di tasso di errore è pari al 12,9%; due (spesa 2005 e 2007) per un importo complessivo di € 4.112.719,20 (op. n. /0023 e op. n. /0239) e tre (spesa 2008/2009) per un importo complessivo di € 7.105.425,94 (op. n. /0253, op. n. /1245 e op. n. /1315). L'incidenza del tasso di errore delle rimanenti cinque operazioni è pari al 55,0%. Gli importi risultano sospesi, con adeguata segnalazione all'OLAF con procedura aperta, in attesa delle risultanze delle indagini intraprese, rispettivamente di tipo amministrativo e giudiziario. Come evidente, il tasso di errore complessivo loro legato (€ 13.850.802,14) è del 67,9%. Per queste tipologie si è proposto, in analogia al criterio di cui al punto 2.3 degli orientamenti della Commissione Europea C(2001)476 del 2/03/2001, un'autoretifica con taglio forfetario sull'importo certificato a saldo della misura, del 5 %

Importo stimato pari a € 13.314.877,50

7 FREQUENZA DEGLI ERRORI E DELLE IRREGOLARITA'

La percentuale di campionamento per ogni anno di verifica è sempre maggiore del 5% previsto dal regolamento comunitario attestandosi annualmente a circa il 10% . La percentuale di campionamento complessiva per il fondo nell'intero periodo di programmazione è risultata pari a 11,49%.

Nella **tab.5**, citata nel paragrafo precedente e alla quale si rimanda per il dettaglio, sono sintetizzati tutti gli elementi relativi alle irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 438/2001.

Riguardo la metodologia seguita per determinare la frequenza degli errori e delle irregolarità si rinvia al manuale delle procedure approvato dall'ufficio speciale di secondo livello.

Di seguito si precisa che:

- gli errori sistemici sono quelli che hanno influenzato i risultati in maniera preponderante, introducendo una distorsione riferibile ad una disfunzione dei processi di gestione e controllo.
- gli errori sporadici sono quelli verificatisi una sola volta o poche volte e anche se di significativo impatto finanziario riguardano in generale una sola operazione.

Con riferimento alla frequenza, si osserva che "una bassa frequenza" significa le irregolarità che sono state riscontrate in un numero limitato di tipologie e che tra queste, la stessa tipologia è stata rilevata poche volte. Le conseguenze finanziarie determinano percentuali di errore minori del livello di materialità considerato appropriato e che è individuato generalmente intorno al 2%; tale valore limite è preso in considerazione dalla Corte dei Conti Europea per le verifiche di propria competenza.

Gli errori ad "elevata frequenza" sono quelli che hanno significative ripercussioni finanziarie sul sistema di gestione e controllo in quanto riscontrati in un numero elevato e della medesima tipologia.

In definitiva e con riferimento alla **tab. 3** ed alle analisi e considerazioni esposte nel paragrafo precedente, relative alla trattazione delle criticità riscontrate, il tasso di errore residuo per l'intero fondo risulta pari a 1,22%.

Dall'analisi del tasso di errore residuo (colonna "M" della **tab. 3**), si evince una distribuzione uniforme su tutte le misure, mentre per quelle poche misure che ancora presentano uno scostamento dal livello di materialità, la spesa irregolare residua, è da addebitare ad irregolarità con modesta incidenza finanziaria nell'ambito del'intero fondo e comunque non ascrivibili alla misura nel suo complesso.

Palermo 27/09/2010



Il Dirigente
preposto ad interim
all'Ufficio Speciale ex art.15
del reg. (CE) n.438/2001
(Organismo Indipendente)
(avv. Francesco Nicosia)

**Tabelle allegate alla relazione di
accompagnamento della dichiarazione
di chiusura del
Programma Operativo**

Relazione di accompagnamento del Programma Operativo della Regione SICILIANA

Tabella 1 - Tabella Operazioni controllate

Chiusura degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2000-2006
 Tabella riassuntiva delle operazioni controllate ripartite per anno di controllo e per misura

ASSE/MISURA	NUMERO OPERAZIONI CONTROLLATE RIPARTITE PER ANNO DI CONTROLLO E PER MISURA											TOTALE
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
	0	0	0	0	10	0	0	37	0	0	0	0
misura 1.01	0	0	0	2	2	2	2	2	1	2	2	13
misura 1.02	0	0	0	1	1	0	0	1	3	2	2	8
misura 1.03	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	6
misura 1.04	0	0	0	2	3	2	2	2	6	2	2	19
misura 1.07	0	0	0	2	3	11	2	1	3	6	6	28
misura 1.10	0	0	0	0	1	1	1	2	2	0	0	7
misura 1.11	0	0	0	2	1	2	1	1	1	2	2	10
misura 1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
misura 1.14	0	0	0	4	5	4	1	3	5	2	2	24
misura 1.15	0	0	0	0	1	1	1	2	3	1	1	9
misura 1.16	0	0	0	1	1	3	1	2	1	1	1	10
misura 1.17	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	4
	0	0	0	0	0	16	20	7	13	0	0	56
misura 2.01	0	0	0	3	2	12	20	5	9	24	24	75
misura 2.02	0	0	0	1	2	3	2	2	3	2	2	15
misura 2.03	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	4
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
misura 3.14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2
misura 3.15	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	5
	0	0	0	0	12	27	21	21	27	25	25	161
misura 4.01	0	0	0	2	1	7	8	8	9	9	9	44
misura 4.02	0	0	0	1	4	12	5	7	7	8	8	44
misura 4.03	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	5
misura 4.04	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7
misura 4.18	0	0	0	3	3	1	2	2	2	1	1	14
misura 4.19	0	0	0	0	2	4	4	1	4	4	4	19
misura 4.20	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	1	8

Relazione di accompagnamento del Programma Operativo della Regione SICILIANA

Tabella 1 - Tabella Operazioni controllate

Chiusura degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2000-2006
 Tabella riassuntiva delle operazioni controllate ripartite per anno di controllo e per misura

ASSEMISURA	NUMERO OPERAZIONI CONTROLLATE RIPARTITE PER ANNO DI CONTROLLO E PER MISURA										
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	TOTALE
	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6
misura 5.01	0	0	0	1	2	3	3	3	2	1	15
misura 5.02	0	0	0	0	0	2	1	1	9	1	14
misura 5.04	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5
misura 5.05	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7
	0	0	0	2	4	6	5	11	11	2	49
misura 6.01	0	0	0	2	2	4	3	1	4	1	17
misura 6.02	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	6
misura 6.03	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	8
misura 6.04	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5
misura 6.05	0	0	0	0	0	1	1	5	1	1	9
misura 6.06	0	0	0	2	2	3	2	2	2	1	14
	0	0	0	5	7	12	11	11	11	1	59
misura 7.01	0	0	0	2	1	2	1	1	1	1	9
	0	0	0	1	4	6	7	6	1	1	25
TOTALE	0	0	0	15	24	30	24	64	53	50	292

Relazione di accompagnamento del Programma Operativo della Regione SICILIANA

Tabella 2 - Tabella spese controllate

Chiusura degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2000-2006
 Tabella riassuntiva degli importi delle spese controllate ripartite per anno di dichiarazione della spesa (da parte del beneficiario finale e dell'Autorità di Pagamento) e per misura

ASSE/MISURA	IMPORTI DELLE SPESE CONTROLLATE RIPARTITE PER ANNO DI DICHIARAZIONE E PER MISURA										TOTALE
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008/2009				
misura 1.01	13.585,50	114.690,05	33.248,86	1.402.490,40	69.459,60	609.978,50	2.877.712,70	5.121.165,61			
misura 1.02	2.425.779,00	23.124,97	0,00	0,00	9.435.924,55	6.382.497,97	2.493.772,82	20.761.099,31			
misura 1.03	47.720,62	119.301,54	7.257,94	120.487,78	0,00	1.606.771,02	5.775.620,78	7.677.159,68			
misura 1.04	3.692.334,48	5.079.206,05	3.139.644,46	15.694.537,50	408.193,74	6.515.938,58	12.023.605,50	46.553.460,31			
misura 1.07	986.264,58	548.809,97	4.781.298,70	1.692.533,38	866.731,03	3.136.016,06	10.405.531,92	22.417.185,64			
misura 1.10	0,00	823.861,60	681.539,02	2.554.848,28	1.310.262,34	4.500.328,49	0,00	9.870.839,73			
misura 1.11	338.679,41	63.553,95	832.366,22	394.459,92	469.909,65	744.806,28	3.819.259,42	6.663.034,85			
misura 1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.617,84	223.617,84			
misura 1.14	628.505,56	561.304,90	1.019.788,23	270.384,89	1.551.092,10	7.285.203,39	3.144.246,26	14.460.525,33			
misura 1.15	0,00	1.205.063,06	1.615.190,23	2.489.286,18	354.966,22	1.497.091,90	3.254.686,95	10.416.284,54			
misura 1.16	3.062.072,95	170.853,00	1.444.688,05	1.219.260,00	420.212,71	892.317,98	1.054.270,00	8.263.674,69			
misura 1.17	0,00	0,00	0,00	157.167,00	5.533.129,80	188.500,00	715.309,00	6.594.105,80			
misura 2.01	2.411.985,20	529.227,22	4.243.195,46	9.900.913,79	2.076.680,36	8.123.279,69	42.293.044,29	69.578.326,01			
misura 2.02	494.909,78	301.666,76	1.208.466,45	735.163,68	341.548,23	1.490.912,59	305.457,65	4.878.125,14			
misura 2.03	0,00	0,00	22.308,71	64.302,71	0,00	798.200,00	218.085,00	1.102.896,42			
misura 3.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.012,00	1.151.680,00	1.507.692,00			
misura 3.15	0,00	0,00	0,00	7.147.916,23	305.884,26	697.463,16	995.849,15	9.147.112,80			
misura 4.01	1.440.171,87	825.758,00	3.936.072,61	2.758.895,34	6.938.011,80	14.320.084,82	1.826.780,04	32.045.774,48			
misura 4.02	927.680,75	559.741,41	1.403.681,40	1.554.859,90	2.502.862,21	2.245.024,74	6.117.567,06	15.311.417,47			
misura 4.03	0,00	0,00	0,00	0,00	22.743,00	734.883,63	208.252,00	965.878,63			
misura 4.04	48.000,00	60.000,00	100.000,00	160.000,00	59.505,00	159.996,00	59.988,90	647.489,90			
misura 4.18	958.118,65	128.437,10	6.907.208,59	346.715,59	256.022,08	5.097.515,19	230.641,98	13.924.659,18			
misura 4.19	0,00	1.803.137,00	1.331.293,00	1.767.013,40	1.169.310,00	6.124.416,54	8.219.833,72	20.415.003,66			
misura 4.20	2.337.270,95	495.803,12	2.459.347,74	2.167.002,26	150.169,73	5.044.511,12	1.151.761,83	13.805.866,75			

Relazione di accompagnamento del Programma Operativo della Regione SICILIANA

Tabella 2 - Tabella Operazioni controllate

Chiusura degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2000-2006

Tabella riassuntiva degli importi delle spese controllate ripartite per anno di dichiarazione della spesa (da parte del beneficiario finale e dell'Autorità di Pagamento) e per misura

ASSE/MISURA	IMPORTI DELLE SPESE CONTROLLATE RIPARTITE PER ANNO DI DICHIARAZIONE E PER MISURA									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008/2009	TOTALE		
misura 5.01	929.622,42	491.222,80	3.895.233,76	1.368.757,78	3.504.606,82	2.871.340,29	663.513,76	13.724.297,63		
misura 5.02	0,00	0,00	5.448.466,24	831.600,20	875.433,44	11.976.353,68	1.938.798,66	21.070.652,22		
misura 5.04	0,00	0,00	0,00	12.736.267,16	219.316,94	3.156.858,72	3.249.454,77	19.361.897,59		
misura 5.05	13.644,26	40.280,99	42.697,14	123.809,65	46.105,63	45.489,48	128.819,45	440.846,60		
misura 6.01	2.478.651,38	9.253.822,08	15.582.295,01	30.481.263,46	54.964.965,76	3.484.161,22	373.932,79	116.619.091,70		
misura 6.02	0,00	0,00	0,00	6.956.087,70	368.524,40	21.827.292,26	6.691.381,20	35.843.285,56		
misura 6.03	19.089,25	228.276,17	18.827.394,05	1.456.008,00	422.514,28	25.481,76	85.928,92	21.064.692,43		
misura 6.04	0,00	0,00	217.684,93	226.826,89	2.764.759,36	599.898,06	720.249,43	4.529.418,67		
misura 6.05	0,00	0,00	73.476,29	23.056.437,60	5.679.418,38	566.012,92	2.284.998,09	31.660.343,28		
misura 6.06	106.713,08	263.317,06	207.799,44	208.083,08	110.851,73	170.977,13	385.000,60	1.452.742,12		
misura 7.01	30.746,85	53.751,35	121.907,92	1.342.572,54	38.714,70	1.010.239,85	183.529,76	2.781.462,97		

Tabella 3 - Tabella percentuale controllo a tasso di errore

Spazio per i commenti finali dal Fornitore Strutturati 2009/2009
 Tabella riassuntiva della percentuale di errore riscontrata e del tasso di errore nei confronti di spesa ripartita per misura

TABELLA PERCENTUALE DI CONTROLLO E TASSO DI ERRORE										
ASSE/ MISURA	% DELLA SPESA CERTIFICATA CONTROLLATA RISPETTO ALLA SPESA AMMISSIBILE CERTIFICATA (GIUGNO 2009)		IMPORTE COMPLESSIVO DELLA SPESA IRREGOLARE COSTATATA	TASSO DI ERRORE RISRCONTRATO	TASSO DI ERRORE AL NETTO DI INCARICHI E APPALTI	IMPORTE DOVUTO A CRITICITA' PUNTUALI (€)	Tasso di errore al netto di incarichi, appalti e critica' puntuali (%)	AUTOCORREZIONE (€)	Tasso di errore residuo (%)	
	ATTESTA AL GIUGNO 2009 (elenco allegato alla nota AdC n. 2836 dell'11/08/2009)	CUMULATA CERTIFICATA CONTROLLATA								(B/A)
	(A)	(B)	(C)	(C/B)						
	37.800.286,31	5.121.165,61	0,00	0,00%	0,00%				0,00%	
misura 1.01	37.800.286,31	5.121.165,61	0,00	0,00%	0,00%				0,00%	
misura 1.02	99.693.044,36	20.761.099,31	1.279.586,24	6,16%	6,14%	1.136.665,31	0,67%		0,67%	
misura 1.03	7.507.905,54	7.677.159,68	294.767,88	3,84%	0,09%				0,09%	
misura 1.04	381.919.344,99	46.553.460,31	2.140.329,85	4,60%	1,02%				1,02%	
misura 1.07	382.025.804,26	22.417.185,64	2.558.917,77	11,41%	1,57%				1,57%	
misura 1.10	82.510.612,59	9.870.839,73	1.132.031,60	11,47%	0,07%				0,07%	
misura 1.11	137.477.790,03	6.663.034,85	1.297.255,15	19,47%	14,98%	925.402,46	1,09%		1,09%	
misura 1.13	889.779,03	223.617,84	0,00	0,00%	0,00%					
misura 1.14	260.138.025,67	14.460.525,33	1.232.941,62	8,53%	1,89%				1,89%	
misura 1.15	103.061.644,37	10.416.284,54	5.979.477,48	57,41%	57,41%	2.489.286,18	33,51%	rettifica finanziaria a causa di irregolarità di tipo ricorrente (nota AdA prot. n. 4231/13-2 del 14/09/2010)		
misura 1.16	120.456.170,29	8.263.674,69	1.177.913,02	14,25%	14,07%	1.155.000,00	0,09%		0,09%	
misura 1.17	63.435.601,03	6.594.105,80	110.677,99	1,66%	1,33%				1,33%	
ASSE 2	302.830.563,66	75.859.867,57	12.002.000,00	10,58%	9,91%					
misura 2.01	783.122.063,22	69.578.326,01	6.857.881,10	9,86%	0,24%				0,24%	
misura 2.02	43.177.145,44	4.878.125,14	927.249,27	19,01%	0,03%				0,03%	
misura 2.03	15.231.355,00	1.102.896,42	218.085,00	19,77%	19,77%	218.085,00	0,00%		0,00%	
ASSE 3	102.380.560,00	10.652.800,00	435.650,00	10,39%	2,92%					
misura 3.14	34.794.945,21	1.507.692,00	328.351,15	21,78%	21,78%			rettifica finanziaria a causa di irregolarità di tipo ricorrente (nota AdA prot. n. 4375/6-2 del 21/09/2010)	0,16%	
misura 3.15	67.589.649,07	9.147.112,80	267.317,61	2,92%	2,92%				0,03	

Tabella 3 - Tabella percentuale controllo e tasso di errore

Chiusura degli esercizi amministrativi dei Fondi Strutturali 2000-2006
 Tabella riassuntiva della percentuale di controllo e tasso di errore di controllo e tasso di errore di controllo e tasso di errore

TABELLA PERCENTUALE DI CONTROLLO E TASSO DI ERRORE										
MISURA	280.177.622,41	32.045.774,48	11,44%	6.232.412,93	19,45%	18,21%	4.668.746,42	3,64%		
misura 4.01	280.177.622,41	32.045.774,48	11,44%	6.232.412,93	19,45%	18,21%	4.668.746,42	3,64%		
misura 4.02	352.031.330,76	15.311.417,47	4,35%	892.707,83	5,83%	3,09%				
misura 4.03	30.695.317,72	965.878,63	3,15%	54.558,12	5,65%	5,65%				
misura 4.04	7.951.413,44	647.489,90	8,14%	2.100,00	0,32%	0,32%				0,32%
misura 4.18	63.560.278,02	13.924.659,18	21,91%	46.733,69	0,34%	0,34%				0,34%
misura 4.19	233.767.071,94	20.415.003,66	8,73%	14.809.351,91	72,54%	72,54%			retifica finanziaria a causa di irregolarità di tipo ricorrente (nota AdA prot. n. 4292/8-5 del 14/09/2010)	0,00%
misura 4.20	94.900.659,00	13.805.866,75	14,55%	6.559.638,83	47,51%	40,43%	5.491.568,85	0,65%		0,65%
ASSI 3	536.892.089,91	135.309,76	0,03%	14.809.351,91	10,72%	10,72%				0,09%
misura 5.01	98.184.503,50	13.724.297,63	13,98%	122.506,40	0,89%	0,09%				0,09%
misura 5.02	250.814.184,41	21.070.652,22	8,40%	3.885.784,96	18,48%	9,69%	1.885.681,54	0,74%		0,74%
misura 5.04	165.827.865,55	19.361.897,59	11,68%	370.013,36	1,91%	1,12%				1,12%
misura 5.05	24.865.536,40	440.846,60	1,77%	0,00	0,00%	0,00%				0,00%
ASSI 5	439.692.190,91	140.339,75	0,03%	370.013,36	0,26%	0,26%				0,00%
misura 6.01	602.770.410,15	116.619.091,70	19,35%	5.011.747,94	4,30%	3,75%	2.000.340,53	2,03%		
misura 6.02	190.353.418,62	35.843.285,56	18,83%	2.880.015,42	8,04%	5,64%	1.439.658,55	1,62%		1,62%
misura 6.03	43.897.355,66	21.064.892,43	47,99%	111.409,68	0,53%	0,00%				0,00%
misura 6.04	9.529.624,99	4.529.418,67	47,53%	179.330,78	3,96%	2,51%				
misura 6.05	180.345.231,00	31.660.343,28	17,56%	41.527,09	0,13%	0,13%				0,13%
misura 6.06	39.653.753,62	1.452.742,12	3,66%	32.254,22	2,22%	0,14%				0,14%
ASSI 6	1.006.950.385,97	181.566,12	0,02%	32.254,22	0,03%	0,03%				0,14%
misura 7.01	28.658.383,52	2.781.462,97	9,71%	28.836,02	1,04%	1,04%				1,04%
TOTALE	1.006.950.385,97	181.566,12	0,02%	32.254,22	0,03%	0,03%				0,14%

Tabella 4 - Tabella riassuntiva delle irregolarità

Registro dei recuperi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n.438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 sui recuperi effettuati e sugli importi in attesa di recupero relativi alle somme certificate nelle domande di pagamento presentate a valere sul POR Sicilia 2000-2006 .

1

FESR	1999IT161PO011402C/4.01.d/8.2.5/0048
Importi da recuperare	9.985,26
Debitore	Consorzio "Strata 'a foglie" - Ditta Giambri Michele
Data di emissione dell'ordine di recupero	15/10/2003
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana- Dipartimento regionale attività produttive
Data del recupero	27/01/2004
Importo del recupero	10.175,22
Quota comunitaria	4.578,85
Caso olaf	nessun caso olaf rinuncia ai finanziamenti concessi.

2

FESR	1999IT161PO011402C/4.01.d/8.2.5/0052
Importi da recuperare	9.298,35
Debitore	Consorzio "Strata 'a foglie" - Ditta Fasciana Francesco
Data di emissione dell'ordine di recupero	15/10/2003
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana- Dipartimento regionale attività produttive
Data del recupero	12/12/2003
Importo del recupero	9.396,39
Quota comunitaria	4.228,38
Caso olaf	nessun caso olaf rinuncia ai finanziamenti concessi.

3

FESR	1999IT161PO011402C/4.01.d/8.2.5/0051
Importi da recuperare	8.518,10
Debitore	Consorzio "Strata 'a foglie" - Ditta Fasciana Antonio
Data di emissione dell'ordine di recupero	15/10/2003
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana- Dipartimento regionale attività produttive
Data del recupero	12/12/2003
Importo del recupero	8.651,80
Quota comunitaria	3.893,31
Caso olaf	nessun caso olaf rinuncia ai finanziamenti concessi.

4

FESR	1999IT161PO011402C/4.01.d/8.2.5/0050
Importi da recuperare	7.509,68
Debitore	Consorzio "Strata 'a foglie" - Ditta Creanza Luigia
Data di emissione dell'ordine di recupero	15/10/2003
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana- Dipartimento regionale attività produttive
Data del recupero	12/12/2003
Importo del recupero	7.627,57
Quota comunitaria	3.432,41
Caso olaf	nessun caso olaf rinuncia ai finanziamenti concessi.

5

FESR	1999.IT.16.1.PO.011/4.18.C/12.2.9/0122
Importi da recuperare	43.986,36

Debitore	Associazione Unione Maestranze Trapani- D'Aleo Giovanni
Data di emissione dell'ordine di recupero	26/06/1905
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana Assessorato regionale Turismo - Servizio VI
Data del recupero	10/07/2006
Importo del recupero	43.986,36
Quota comunitaria	19.793,86
Caso olaf	IT/05/060/FD

6

FESR	1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0117
Importo in attesa di recupero	22.248,00
Debitore	comune di castellana sicula
Data di emissione dell'ordine di recupero	da avviare
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana- Dipartimento regionale ambiente
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	10.011,60
Caso olaf	IT/2010/099/FD

7

FESR	1999.IT.16.1.PO.011/1.17/5.2.10/0026
Importo in attesa di recupero	1.494.310,50
Debitore	sicarb srl
Data di emissione dell'ordine di recupero	da avviare
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana- Dipartimento regionale energia
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	672.439,73
Caso olaf	IT/2010/226/FD

8

FESR	1999.IT.16.1.PO.011/4.02.c/8.2.5/0319
Importo in attesa di recupero	33.185,30
Debitore	calderone francesco maria
Data di emissione dell'ordine di recupero	2010
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana- Dipartimento regionale attività produttive
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	14.933,39
Caso olaf	IT/2010/169/FD

9

FESR	1999.IT.16.1.PO.011/4.02.c/8.2.5/0392
Importo in attesa di recupero	30.000,00
Debitore	Quattrocchi pietro
Data di emissione dell'ordine di recupero	2010
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana- Dipartimento regionale attività produttive
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	13.500,00
Caso olaf	IT/2010/172/FD

10

FESR	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0023
------	--------------------------------------

Importo in attesa di recupero	191.430,00
Debitore	fratelli emmolo
Data di emissione dell'ordine di recupero	2009
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana - Dipartimento Turismo
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	86.143,50
Caso olaf	IT/2009/350/FD

11

FESR	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0253
Importo in attesa di recupero	1.816.133,34
Debitore	entur
Data di emissione dell'ordine di recupero	2010
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana - Dipartimento Turismo
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	817.260,00
Caso olaf	IT/2010/227/FD

12

FESR	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0503
Importo in attesa di recupero	694.527,00
Debitore	gesal
Data di emissione dell'ordine di recupero	2007
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana - Dipartimento Turismo
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	312.537,15
Caso olaf	IT/2009/353/FD

13

FESR	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/1245
Importo in attesa di recupero	1.592.871,50
Debitore	ganzirri residence
Data di emissione dell'ordine di recupero	2010
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana - Dipartimento Turismo
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	716.792,18
Caso olaf	IT/2010/228/FD

14

FESR	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/1315
Importo in attesa di recupero	3.855.900,00
Debitore	oasi soc. coop. Srl
Data di emissione dell'ordine di recupero	2010
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana - Dipartimento Turismo
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	1.735.155,00
Caso olaf	IT/2010/229/FD

15

FESR	1999.IT.16.1.PO.011/4.20/12.2.8/0012
Importo in attesa di recupero	1.151.761,83
Debitore	comune di siculiana
Data di emissione dell'ordine di recupero	
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana - Dipartimento Turismo
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	518.292,82
Caso olaf	IT/2010/193/FD

16

FESR	1999.IT.16.1.PO.011/4.20/12.2.8/0006
Importo in attesa di recupero	6.764.215,38
Debitore	genio civile opere marittime
Data di emissione dell'ordine di recupero	
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana - Dipartimento Turismo
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	3.043.896,92
Caso olaf	IT/2010/191/FD

17

FESR	1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/017/14
Importo in attesa di recupero	10.898.253,00
Debitore	anas
Data di emissione dell'ordine di recupero	
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana - Dipartimento infrastrutture
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	4.904.213,85
Caso olaf	IT/2010/097/FD

18

FESR	1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/018
Importo in attesa di recupero	8.819.412,00
Debitore	anas
Data di emissione dell'ordine di recupero	
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana - Dipartimento infrastrutture
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	3.968.735,40
Caso olaf	IT/2010/098/FD

19

FESR	1999.IT.16.1.PO.011/7.01/1.5.2/0011
Importo in attesa di recupero	656.104,41
Debitore	ati innovazioni culturali makig web srl
Data di emissione dell'ordine di recupero	2006
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana - Dipartimento programmazione
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00

Quota comunitaria	295.246,98
Caso olaf	IT/2006/027/FD
20	
FESR	1999IT161PO011/4.01.a/5.2.7/0137
Importo in attesa di recupero	€ 243.757,00
Debitore	TERMINTER S.R.L.
Data di emissione dell'ordine di recupero	
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana - Dipartimento industria
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	109.690,65
Caso olaf	nessun caso olaf

Tabella 5 - Tabella Casi di errore

Relazione di accompagnamento del Programma Operativo della Regione SICILIANA

Chiusura degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2000-2006
 Tabella dei casi di errore/irregolarità degli importi stimati delle spese implicate

RILEVAZIONE AL 30/06/2010		IMPORTO STIMATI DELLE SPESE IMPLICATE
TIPOLOGIA DI ERRORE/IRREGOLARITA' E DEGLI IMPORTI STIMATI DELLE SPESE IMPLICATE		
Tipologia di errore/irregolarità		
Svolgimento procedurale inadeguato/incompleto		€ 615.772,97
Mancato/inadeguato rispetto dei tempi di svolgimento previsti (nella scheda tecnica di misura, nei processi della pista di controllo, nella normativa di riferimento)		€ 186.516,77
Mancato/inadeguato controllo di primo livello		€ 124.704,12
Non corretta identificazione del destinatario/beneficiario finale		€ 5.887,61
Mancato/inadeguato rispetto delle procedure relative alla concessione del finanziamento dell'operazione		€ 258.109,01
Mancato/inadeguato rispetto delle procedure relative all'attuazione del finanziamento dell'operazione		€ 7.004.143,56
Mancato/inadeguato rispetto delle procedure relative all'attuazione del finanziamento dell'operazione		€ 2.789.845,40
Errore materiale su importo finanziamento ammesso/approvato/liquidato		€ 1.472.234,61
Mancato/inadeguato rispetto delle regole in materia di rendicontazione di spesa		€ 1.800.906,63
Mancato/inadeguato rispetto delle regole inerenti la documentazione contabile/amministrativa oggetto di rendicontazione		€ 1.931.818,70
Mancato/inadeguato rispetto dei tempi previsti per il pagamento delle spese ammissibili		€ 134.771,32
Mancata corrispondenza tra la spesa certificata e quella rendicontata		€ 2.601.164,80
Mancata corrispondenza tra la spesa rendicontata e quella effettivamente sostenuta		€ 1.725.748,25
Inregolare o incompleta registrazione contabile dei giustificativi di spesa		€ 41,67
Mancato/inadeguato rispetto della normativa civilistica e fiscale		€ 68.202,14
Mancato/incompleto raggiungimento dell'obiettivo previsto dalla misura		€ 1.048.238,25
Mancanza delle necessarie autorizzazioni allo svolgimento dell'operazione (*)		€ 15.732.551,68
Errata corresponsione dell'anticipazione nelle OO.PP. (consentita entro il 5%)		€ 76.372,03
Errata corresponsione dell'anticipazione nei regimi di aiuti (post BARNIER)		€ 9.105,77
Mancanza di atti per avvenuto sequestro giudiziario		€ 4.130.377,70
Mancato rispetto normativa appalti (affidamenti incarichi fiduciari)-poi sottoposti ad autoretifica con procedura art. 39 del Reg. (CE)1206/99, accettata dalla Commissione (**)		€ 17.440.108,25
Mancanza rispetto normativa appalti per lavori (appalti aggiuntivi, taglio delle ali...)-poi sottoposti ad autoretifica con procedura art. 39 del Reg. (CE)1206/99 accettata dalla Commissione (**)		€ 2.276.354,32
Distrazione dell'uso della struttura-bene-servizio, rispetto all'obiettivo del finanziamento-agevolazione ricevuti (*)		€ 5.398.234,00
Mancato/inadeguato rispetto delle regole in materia di affidamenti in house		€ 235.504,35
Totale		€ 67.066.713,91

(*) trattati in parte con proposta di autoretifica.

(**) trattati con proposta di autoretifica.

Tabella 5a- OLAF

RIFERIMENTO DELL'IRREGOLARITÀ	MISURA	RIFERIMENTO DEL PROGETTO/OPERAZIONE	TITOLO DELL'OPERAZIONE	NOME DEL RESPONSABILE DESTINATARIO	AMMONTARE RECUPERABILE			AMMONTARE RECUPERATO			Commenti	
					CONTRIBUTO UE (in EUR)	CONTRIBUTO PUBBLICO NAZIONALE (in EUR)	TOTALE (in EUR)	CONTRIBUTO UE (in EUR)	CONTRIBUTO PUBBLICO NAZIONALE (in EUR)	TOTALE (in EUR)		
												ANNO INIZIO DI RECUPERO
CAUSAPRIMO DONATO - Cusani	1.07	1999.IT.16.PO.011/1.07/11.1.9/0037	Lavori di sistemazione idraulica della contrada Spore e consolidamento del Centro abitato in contrada Mangianelli - Il Stralico	COMUNE DI CUSTONACI	47.718,00	58.321,00	106.039,00					
FLERI ROSARIO Malvagna	1.07	1999.IT.16.1.PO.011/1.07/11.1.9/0014	Consolidamento del Centro abitato in contrada Mangianelli - Il Stralico	COMUNE DI MALVAGNA	5.389,00	6.595,90	11.984,90					
MIRABITO LORENZO - Villafranca	1.10	1999.IT.16.1.PO.011/1.10/11.2.8/0010	Ricostruzione della spiaggia di Villafranca Tirrena	COMUNE DI GIARDINI NAXOS	49.571,00	60.586,00	110.157,00					
CACCIOLA	1.10	1999.IT.16.1.PO.011/1.10/11.2.8/0025	Lavori relativi agli interventi integrati per la protezione dei litorali in erosione nel Opere di tutela	COMUNE DI S. TERESA DI RIVA	55.471,00	67.799,00	123.270,00					
BUONASERA	1.10	1999.IT.16.1.PO.011/1.10/11.2.8/0082 -	Opere di tutela integrata della fascia costiera a difesa e salvaguardia della	COMUNE DI MESSINA	188.152,00	205.518,00	373.670,00					
PELLE ANTONINO - Giardini	1.10	1999.IT.16.1.PO.011/1.10/11.2.8/0001	Progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione e difesa delle spiagge	COMUNE DI GIARDINI NAXOS	95.578,00	116.817,00	212.395,00					
CASTELLANA SICULA	1.11	1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0117	Fornitura Arredi Museo Etno antropologico ed Archeologico	COMUNE DI CASTELLANA SICULA	10.012,00	12.236,00	22.248,00					Si è attesa dell'esito da parte dell'Autorità giudiziaria. Punto 5.1. Con nota n. n. D000701 del 20 aprile 2010 la Commissione Europea-OLAF ha comunicato di avere
SICARB	1.17	1999.IT.16.1.PO.011/1.17/5.2.10/0026	SICARB	Parigiada Guido	0,00	0,00	0,00	68.787,00	84.074,00	152.861,00		art. 5 concluso con recupero somme e ritiro da certificazione
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2.01f	1999.IT.16.1.PO.011/2.01f/11.2.7/0005	Restaurio e conservazione Teatro Morganiana - Adone (EN)	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	695.863,12	850.621,58	1.546.484,70					La Provincia di Enna, per mero errore, in occasione dello smaltimento degli archivi ha erroneamente mandato al macero il faldone contenente le buste con le offerte, pertanto
UNMESSINA	3.15	1999.IT.16.1.PO.011/3.15/5.2.13/0004	UNMESSINA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA/DIP								art. 5 concluso con recupero somme e ritiro da certificazione
SAC s.r.l.	4.01a	1999.IT.16.1.PO.011/4.01.a/5.2.7/0047	SAC s.r.l.	Battaglia Vincenzo	106.855,00	130.601,00	237.456,00					art. 5 concluso con recupero somme e ritiro da certificazione
LYGOS	4.01a	1999.IT.16.1.PO.011/4.01.a/5.2.7/0070	LYGOS		241.940,00	295.963,00	537.424,00					art. 3 sconosciuto art. 5 somme ritirate dalla certificazione
JOHN s.r.l.	4.01a	1999.IT.16.1.PO.011/4.01.a/5.2.7/0035	JOHN s.r.l.	Nobile Giovanni	18.760,00	22.928,00	41.688,00					art. 5 concluso con recupero somme e ritiro da certificazione
NOVE SERVICE OPTALMICA s.r.l.	4.01a	1999.IT.16.1.PO.011/4.01.a/5.2.7/0012	NOVE SERVICE OPTALMICA s.r.l.	Niotta Paolo	1,68	2,05	3,73	96.607,00	118.075,00	214.682,00		art. 3 e art. 5 concluso con recupero somme

Tabella 5a- OLAF

SILICIA s.r.l.	IT 1500	4.01a	1999.IT.16.1.PO.011/4.01.a/5.2.7/0020	SILICIA s.r.l.		0,00	42.927,00	42.927,00											art. 5 somme ritirate dalla certificazione
MINISTER O DELLO SVILUPPO ECONOMICI																			
COS AP	IT 1500	4.01a	1999.IT.16.1.PO.011/4.01.a/5.2.7/0082	COS AP		0,00	0,00	0,00	115.417,00	141.065,00	256.483,00								art. 5 somme ritirate dalla certificazione
MINISTER O DELLO SVILUPPO ECONOMICI																			
DENTAL HOUSE	IT 1500	4.01a	1999.IT.16.1.PO.011/4.01.a/5.2.7/0014	DENTAL HOUSE	Angileri Maria Francesca	0,00	0,00	0,00	109.366,00	133.695,00	243.081,00								art. 5 somme recuperate e ritirate dalla certificazione
MINISTER O DELLO SVILUPPO ECONOMICI																			
EVELYN PLAST S.R.L.	IT 1500	4.01a	1999.IT.16.1.PO.011/4.01.a/5.2.7/0457	EVELYN PLAST S.R.L.		91.008,00	111.231,00	202.238,00											art. 3 e 5 somme ritirate dalla certificazione
MINISTER O DELLO SVILUPPO ECONOMICI																			
IPERTEC	IT 1500	4.01a	1999.IT.16.1.PO.011/4.01.a/5.2.7/0190	IPERTEC		0,00	45.988,00	45.988,00											art. 5 somme ritirate dalla certificazione
MINISTER O DELLO SVILUPPO ECONOMICI																			
ENERGIA PULITA	IT 1500	4.01c	Progetto nr. 806	ENERGIA PULITA	DE CESARE SALA GIUSEPPE, SCIMENI	0,00	3.098.740,00	3.098.740,00	0,00	3.098.742,00	3.098.742,00								art. 5 somme ritirate dalla certificazione
MINISTER O DELLO SVILUPPO ECONOMICI																			
ENERGIA PULITA	IT 1500	4.01c	Progetto nr.879	ENERGIA PULITA	DE CESARE SALA GIUSEPPE, SCIMENI	0,00	3.098.740,00	3.098.740,00	0,00	3.098.742,00	3.098.742,00								art. 5 somme ritirate dalla certificazione
MINISTER O DELLO SVILUPPO ECONOMICI																			
CORBO	IT 1500	4.01d	1999.IT.16.1.PO.011/4.01.d/5.2.14/0067	CORBO	CORBO ROSA	0,00	94.856,00	94.856,00											art. 5 somme ritirate dalla certificazione
MINISTER O DELLO SVILUPPO ECONOMICI																			
AZZURRA s.r.l.	IT 1500	4.01d		AZZURRA		0,00	35.248,00	35.248,00											art. 5 somme ritirate dalla certificazione
MINISTER O DELLO SVILUPPO ECONOMICI																			
BATTAGLIA	IT 1500	4.01d	1999.IT.16.1.PO.011/4.01.d/5.2.14/0118	BATTAGLIA	BATTAGLIA MARIA VERA	0,00	49.326,00	49.326,00											art. 5 somme ritirate dalla certificazione
MINISTER O DELLO SVILUPPO ECONOMICI																			
CARILLON	IT 1500	4.01d	1999.IT.16.1.PO.011/4.01.d/5.2.14/0078	CARILLON	PELLITTERI SANTINA	0,00	54.294,00	54.294,00											art. 5 somme ritirate dalla certificazione
MINISTER O DELLO SVILUPPO ECONOMICI																			
LA ROCCA - QUALITY SERVICE	IT 1500	4.01d	1999.IT.16.1.PO.011/4.01.d/5.2.14/0127	LA ROCCA - QUALITY SERVICE	LA ROCCA MARIA	0,00	73.982,00	73.982,00											art. 5 somme ritirate dalla certificazione
MINISTER O DELLO SVILUPPO ECONOMICI																			
MAGLIACOLTA	IT 1500	4.01d	1999.IT.16.1.PO.011/4.01.d/5.2.14/0025	MAGLIACOLTA	SCIASCIA ILARIA	0,00	42.277,00	42.277,00											art. 5 somme ritirate dalla certificazione
MINISTER O DELLO SVILUPPO ECONOMICI																			
MG3 SERVICE	IT 1500	4.01d	1999.IT.16.1.PO.011/4.01.d/5.2.14/0130	MG3 SERVICE	PICCOLA S.C.A.R.L.	0,00	30.290,00	30.290,00											art. 5 somme ritirate dalla certificazione
MINISTER O DELLO SVILUPPO ECONOMICI																			
SUD EUROPA	IT 1500	4.01e	1999.IT.16.1.PO.011/4.04.a/5.2.13/0156	SUD EUROPA		0,00	39.999,00	39.999,00											art. 5 somme ritirate dalla certificazione
MINISTER O DELLO SVILUPPO ECONOMICI																			
CLIMA IMPHANTI	IT 1500	4.01e	1999.IT.16.1.PO.011/4.04.a/5.2.13/0170	CLIMA IMPHANTI	IT/2008/120	0,00	18.799,00	18.799,00											art. 5 somme ritirate dalla certificazione
MINISTER O DELLO SVILUPPO ECONOMICI																			
ITALPOMICE	IT 1500	4.01e	1999.IT.16.1.PO.011/4.04.a/5.2.13/0145	ITALPOMICE		0,00	48.722,00	48.722,00											art. 5 somme ritirate dalla certificazione
MINISTER O DELLO SVILUPPO ECONOMICI																			
LA TERRA	IT 1500	4.01e	1999.IT.16.1.PO.011/4.04.a/5.2.13/0175	LA TERRA	LA TERRA SEBASTIANO	0,00	50.457,00	50.457,00											art. 5 somme ritirate dalla certificazione
MINISTER O DELLO SVILUPPO ECONOMICI																			

Tabella 5a- OLAF

PUGLISI IT/2008/117	IT 1500	4.01e	1999.IT.16.1.PO.011/4.04.#5.2.130216	PUGLISI	0,00	32.586,00	32.586,00								art. 5 somme ritirate dalla certificazione
PUMEX	IT 1500	4.01e	1999.IT.16.1.PO.011/4.04.#5.2.130139	PUMEX	0,00	48.424,00	48.424,00								art. 5 somme ritirate dalla certificazione
TELESERVICE IT/2008/024	IT 1500	4.01e	1999.IT.16.1.PO.011/4.04.#5.2.130220	TELESERVICE	11.119,00	13.589,00	24.708,00								art. 3 e 5 concluso con recupero somme e ritiro (?????) da certificazione
AUTODEMOLIZIONE ONE CASTELVETRANO	IT 1500	4.02b	1999.IT.16.1.PO.011/4.02.#8.2.70449	AUTODEMOLIZIONE CASTELVETRANO	0,00	46.500,00	46.500,00								Concluso con recupero somme e ritiro da certificazione
COBA	IT 1500	4.02b	1999.IT.16.1.PO.011/4.02.#8.2.60012	COBA	0,00	23.215,00	23.215,00								Concluso con recupero somme e ritiro da certificazione
COLOMASI PAOLO	IT 1500	4.02b	1999.IT.16.1.PO.011/4.02.#8.2.70283	COLOMASI PAOLO	0,00	217.900,00	217.900,00								Concluso con recupero somme e ritiro da certificazione
NON SOLO CERAMICHE	IT 1500	4.02b	1999.IT.16.1.PO.011/4.02.#8.2.60459	NON SOLO CERAMICHE	0,00	57.848,00	57.848,00								Concluso con recupero somme e ritiro da certificazione
PUBLICISCUA	IT 1500	4.02b	1999.IT.16.1.PO.011/4.02.#8.2.70129	PUBLICISCUA	0,00	327.459,00	327.459,00								Concluso con recupero somme e ritiro da certificazione
ACCADUEO	IT 1500	4.02c	1999.IT.16.1.PO.011/4.02.#8.250147	ACCADUEO	0,00	30.000,00	30.000,00								art. 5
CALDERONE FRANCESCO MARIA	IT 1500	4.02c	1999.IT.16.1.PO.011/4.02.#8.250319	CALDERONE FRANCESCO MARIA	14.933,00	18.252,00	33.185,00								art.3
FARNI LUIGI	IT 1500	4.02c	1999.IT.16.1.PO.011/4.02.#8.250464	FARNI LUIGI	0,00	30.083,00	30.083,00								art.5
QUATTROCCCHI PIETRO	IT 1500	4.02c	1999.IT.16.1.PO.011/4.02.#8.250392	QUATTROCCCHI PIETRO	13.500,00	16.500,00	30.000,00								art.3
BELLINASSO VALERIA	IT 1500	4.02d	1999.IT.16.1.PO.011/4.02.#8.2.60082	BELLINASSO VALERIA	0,00	0,00	0,00								uffici non sussistente per ROM
HOUSE CHILDREN IT/2008/076	IT 1500	4.03a	1999.IT.16.1.PO.011/4.03.#5.2.140041	HOUSE CHILDREN	0,00	32.565,00	32.565,00								art. 5 somme ritirate dalla certificazione
PEGASO IT/2008/025	IT 1500	4.03a	1999.IT.16.1.PO.011/4.03.#5.2.140008	PEGASO	0,00	0,00	0,00								art. 5 CONCLUSO L'IRREGOLARITA' INIZIALMENTE RILEVATA NON E' SUFFICIENTE
SCIAMMETTA	IT 1500	4.03b	1999.IT.16.1.PO.011/4.03.#5.2.140069	SCIAMMETTA	267.672,00	327.154,00	594.826,00								art. 3 e 5 concluso con recupero somme e ritiro (?????) da certificazione
TURTURICI GRAZIA	IT 1500	4.03b	1999.IT.16.1.PO.011/4.03.#5.2.140221	PIEDIMONTE GIUSEPPE AUGLIERA STEFANO	0,00	595.502,00	595.502,00								art. 5 somme ritirate dalla certificazione
ARTINO IT/2008/078	IT 1500	4.03b	1999.IT.16.1.PO.011/4.03.#5.2.140009	ARTINO INNARIA ANTONINO	0,00	17.489,00	17.489,00								art. 5 somme ritirate dalla certificazione

Tabella 5a- OIAF

DI BARTOLO IT/2008/119	IT 1500	4.03b	1999.IT.16.1.PO.01/14.03.b/5.2.14/0180	DI BARTOLO ESTER	0,00	215.764,00	215.764,00	215.764,00											art. 5 somme ritirate dalla certificazione
HEALTH PLANET	IT 1500	4.03b	1999.IT.16.1.PO.01/14.03.b/5.2.14/0172	HEALTH PLANET	0,00	14.410,00	14.410,00	14.410,00											Ritirata per importo inferiore a 10.000 - somme ritirate da certificazione
IL SARACENO IT/2008/066	IT 1500	4.03b	1999.IT.16.1.PO.01/14.03.b/5.2.14/0238	SOTTILE MAURO	0,00	24.154,00	24.154,00	24.154,00											art. 5 somme ritirate dalla certificazione
OASI 2002 IT/2008/118	IT 1500	4.03b	1999.IT.16.1.PO.01/14.03.b/5.2.14/0020	OASI 2002	0,00	16.661,00	16.661,00	16.661,00											art. 5 somme ritirate dalla certificazione
RUGGIRELLO IT/2008/062	IT 1500	4.03b	1999.IT.16.1.PO.01/14.03.b/5.2.14/0223	RUGGIRELLO ANNA MARIA	0,00	29.493,00	29.493,00	29.493,00											art. 5 somme ritirate dalla certificazione
IT/2008/069/IFD	IT 1500	4.18	1999.IT.16.P12.2.9/0206	La Kore - Oscar della moda	229.500,00	280.500,00	510.000,00	510.000,00											Chiuso con recupero somme e rito dalla certificazione 1/27/11/2006
PIT 11 ENNA	IT 1500	4.18	1999.P.I.T.16.01/14.18.A/12.2.4/0117	Promozione Turistica Provincia di Enna	27.332,00	33.934,00	60.726,00	60.715,59	2008		28.565,59	32.150,00	60.715,59	2009					Il Procedimento puo ritenersi CHIUSO
PIT 35 CATANIA	IT 1500	4.18	1999.P.I.T.16.01/14.18.A/12.2.4/0163	Iniziativa Promozionali Comune di Catania	19.793,86	24.192,50	43.986,36	43.986,36			19.793,86	24.192,50	43.986,36						
IT/05/06/IFD LA TORRE S. ESTRANZE TRAPANI	IT 1500	4.18	1999.IT.16.PO.01/14.18.C/12.2.9/0122	"Promozione Offerta Turistica Imprese - Azioni C manifestazioni"															
IT/2009/366/IFD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.01/14.19/12.2.6/0239	Villaggio albergo 4 stelle	1.784.560,14	2.156.709,06	3.921.289,20	3.921.289,20											Domanda di saldo decentificato
IT/2009/098/IFD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.01/14.19/12.2.6/0019	Air: parchi divert municipali/11/07	18.202,50	22.247,50	40.450,00	40.450,00	2008		18.202,50	22.247,50	40.450,00	2008					Domanda di saldo decentificato
IT/2009/350/IFD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.01/14.19/12.2.6/0023	Attivit� di camping Fratelli Ermolo	86.143,50	105.286,50	191.430,00	191.430,00											Domanda di saldo scoperto + RICORSO decentificato
IT/2009/118/IFD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.01/14.19/12.2.6/0036	Albergo 4 stelle alcantara - sr	1.183.214,98	1.458.373,87	2.651.568,85	2.651.568,85	2007										decentificato
IT/2009/101/IFD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.01/14.19/12.2.6/0043	Albergo 3 stelle Alcantara gestioni	78.370,06	95.765,63	174.135,69	174.135,69	2005										decentificato
IT/2009/100/IFD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.01/14.19/12.2.6/0081	Residenza tur. Alber financia 11/07	157.482,65	192.454,36	349.917,01	349.917,01	2007										decentificato
IT/2009/102/IFD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.01/14.19/12.2.6/0102	Residenza turistico alberghiere	112.311,90	137.270,10	249.582,00	249.582,00	2007										decentificato
IT/2009/351/IFD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.01/14.19/12.2.6/0025	Albergo 4 stelle Sirio 2000	778.230,00	951.170,00	1.729.400,00	1.729.400,00	2005		47.508,75	58.066,25	105.575,00	2010					Domanda di saldo decentificato e RECUPERATO
IT/2009/103/IFD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.01/14.19/12.2.6/0137	Albergo 3 stelle Ippolito Achille Caraccioli Albergo & c.	397.768,28	486.161,24	883.929,52	883.929,52	2009										decentificato

Tabella 5a- OLAF

IT/2009/119FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0189	Res.tur.albergh.in fm il 10/08/06	Achilla s.r.l.	618.516,00	278.332,20	340.183,80	2007	618.516,00	278.332,20	340.183,80	2007	6/30	decentificato + recupero effettuato
IT/2009/105FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0202	Albergo 4 stelle	Itria	138.077,55	168.761,45	306.839,00	2009	138.077,55	168.761,45	306.839,00	2008	21-38	RICORSO
IT/2009/106FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0233	Riti con tar.rinuncia d'og del 30/4/07	Cusma' Piccione Daniela	7.066,80	8.637,20	15.704,00	2005	7.066,80	8.637,20	15.704,00	2010	4/1-40	decentificato + recupero
IT/2009/109FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0234	Ampli.strutture nat.l. Rin il 25/06/08	Natalino Falanga	13.532,40	16.539,60	30.072,00	2005	13.532,40	16.539,60	30.072,00	2008	40-39	decentificato + recupero effettuato
IT/2009/111FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0241	Ampliamento albergo 3 stelle	San Giorgio	190.325,70	232.620,30	422.946,00	2009	190.325,70	232.620,30	422.946,00	2008	40-39	decentificato e recuperato
IT/2009/365FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0242	Camping a goliota maraia	Carfadi Alberto Ippolito Achille & c.	31.486,50	38.483,50	69.970,00	2005	31.486,50	38.483,50	69.970,00	2008	40-39	decentificato
IT/2009/361FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0243	Noleggio unita' da diporto	Assimar	32.969,85	39.807,59	72.377,44	2005	32.969,85	39.807,59	72.377,44	2010	4/1-40	decentificato e recuperato
IT/2010/227FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0253	Residence Turistico 2 tre stelle	Enur	817.200,00	998.800,00	1.816.000,00	2010	817.200,00	998.800,00	1.816.000,00			Sospeso per ricorso
IT/2009/248FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0260	Ristorante con intrattenimento	Imperiali	149.409,45	182.611,55	332.021,00	2005	149.409,45	182.611,55	332.021,00	2008	40-39	decentificato e recuperato
IT/2009/292FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0590	Ristorante con gastronomia tipica	Pg+T	19.363,30	23.690,70	43.074,00	2008	19.363,30	23.690,70	43.074,00	2010	4/1-40	decentificato e recuperato
IT/2009/360FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0327	Tur.albergh rinuncia	Gi.me. Servizi turistici s.r.l.	46.511,10	56.846,90	103.358,00	2007	46.511,10	56.846,90	103.358,00	2010	4/1-40	decentificato e recuperato
IT/2009/112FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0346	Charter nautico	Scoloro Ilenia	15.214,95	18.598,05	33.811,00	2008	15.214,95	18.598,05	33.811,00	2008	40-39	decentificato
IT/2009/359FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0363	Ristorante con gastronomia tipica	Il giardino di bacco	16.632,90	20.329,10	36.962,00		16.632,90	20.329,10	36.962,00	2010	Domanda di saldo	decentificato
IT/2006/348FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0365	Charter nautico	Elite charters	1.317.012,30	1.609.881,70	2.926.694,00	2007	1.317.012,30	1.609.881,70	2.926.694,00	2008	21-38	decentificato
IT/2009/113FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0399	Residenza tur. Albergh.	Geltopardo	31.324,50	38.285,50	69.610,00	2008	31.324,50	38.285,50	69.610,00	2007	51-35	decentificato e recuperato
IT/2009/114FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0408	Casa e app. X. rinuncia il 5/1/07	Teatro astoria scallisi s.r.l.	16.177,50	19.772,50	36.950,00	2007	16.177,50	19.772,50	36.950,00	2008	21-38	decentificato e recuperato
IT/2009/358FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0414	Impianto sportivo	OmniGESTioni	113.108,40	138.243,60	251.352,00	2009	113.108,40	138.243,60	251.352,00	2010	4/1-40	decentificato e recuperato
IT/2009/115FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0415	Centro congressi	OmniGESTioni	217.170,00	265.430,00	482.600,00	2009	217.170,00	265.430,00	482.600,00	2008	40-39	decentificato e recuperato

Tabella 5a- OLAF

IT/2009/357/FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0469	Villaggio albergo 4 stelle	Le tasse di bilancio	188.653,95	230.577,05	419.231,00	2008					2010	41-40	decentificato e recuperato
IT/2009/358/FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0481	Casa vacanze	Siracusa inn	103.519,35	126.523,65	230.043,00	2008					2010	41-40	decentificato e recuperato
IT/2009/356/FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0481	Attività di camping	"Torre battilmano" di Graziano Giuseppe	107.063,10	130.854,90	237.918,00	2009					2010	Domanda di saldo	decentificato
IT/2009/353/FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0503	Albergo con ristorante	Gesal	312.537,15	381.989,85	694.527,00	2007					2010	Domanda di saldo	ricorso
IT/2009/118/FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0542	Albergo 4 stelle	Palazzo Ripa	526.189,50	643.120,50	1.169.310,00	2008					2008	21-38	decentificazione e RICORSO
IT/2009/117/FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0572	Albergo 4 stelle	Luisido	1.031.634,00	1.260.886,00	2.292.520,00	2007					2008	21-38	decentificato e recuperato
IT/2009/121/FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0574	Albergo 4 stelle	Sidoli acque	2.057.229,00	2.514.391,00	4.571.620,00	2008					2008	21-38	decentificato e recuperato
IT/2009/120/FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0585	Albergo 4 stelle in. II	Technoinvest	196.623,00	240.317,00	436.940,00	2008		196.623,00	240.317,00	436.940,00	2007	51-35	decentificato e recuperato
IT/2009/354/FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0742	Turismo rurale	Azienda agricola Duca d'Aumale	79.393,50	97.036,50	176.430,00	2009					2010	41-40	decentificato e recuperato
IT/2009/352/FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0737	Ristorante con gastronomia tipica	Zappulla Tiziana	28.622,70	34.983,30	63.606,00	2009					2010	Domanda di saldo	decentificato
IT/2010/228/FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/1245	Residenza Turistica a 4 stelle	Gandri Residence	716.792,18	876.079,33	1.592.871,50	2010							Sospeso revoca da avviare
IT/2010/226/FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0079	Ristorante da Erzo	Sobiera Maria	34.270,91	4.140,00	5.060,00	2010							Chiuso
GM NAUTICA	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0117	GM Nautica	Rampolla Arturo	42.142,25	34.845,75	76.635,00								Avviata procedura la revoca del Finanziamento e relativo recupero somme
IT/2010/223/FD	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/1315	VILLAGGIO ALBERGO 4 STELLE	Oasi Soc. Coop. s.r.l.	1.735.155,00	2.120.745,00	3.855.900,00	2010							Sospeso revoca da avviare
IT/04/265/FD	IT 1500	4.19		Riqualificazione e Completamento dell'Offerta Turistica" Sala dei Fanci.	Sragusano Completamento dell'Offerta Turistica" Maria Sebastiana	172.206,00	1.368.747,00	1.540.680,00								Concluso Escluso dalla graduatoria nessun recupero da effettuare
IT/04/320/FD	IT 1500	4.19		Riqualificazione e Completamento dell'Offerta Turistica" Camping Torretta	Salvatore Venuo Salvatore	450.220,50	3.331.779,50	3.782.000,00								Concluso Escluso dalla graduatoria nessun recupero da effettuare
IT/04/394/FD ex IMBORDINO	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0113	Riqualificazione e Completamento dell'Offerta Turistica"	Hotel Za Maria di Imbordino Pietro	214.592,40	262.279,60	476.672,00								CONCLUSO
IT/04/356/FD ex CARACCOZZO	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0139	Riqualificazione e Completamento dell'Offerta Turistica"	Caracozzo Antonino Nigrelli Michele Venuo	71.100,00	86.962,00	157.962,00								CONCLUSO

Tabella 5a-OLAF

IT/05059/FD CAMPING MONGERATI	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.190/12.2.60176	"Riqualificazione e Completamento dell'Offerta Turistica"	Crapa Michele	343.622,25	419.982,75	763.605,00										Concluso Escluso dalla graduatoria nessun recupero da affetture
IT/04034/FD	IT 1500	4.19		"Riqualificazione e Completamento dell'Offerta Turistica"	Nigrelli Michele e Patti Massimo	1.306.116,00	1.596.363,00	2.902.479,00										Concluso Escluso dalla graduatoria nessun recupero da affetture
SAGMI	IT 1500	4.19		"Riqualificazione e Completamento dell'Offerta Turistica"	Nigrelli - Patti - Venuto - Imbordino e Mazzeo	977.715,00	1.194.985,00	2.172.700,00										CONCLUSO
IT/05119/FD KARKADE	IT 1500	4.19	1999.IT.16.1.PO.011/4.190/12.2.60053	"Riqualificazione e Completamento dell'Offerta Turistica"	Karkade S.a.S	118.922,40	145.348,60	264.272,00										
IT/201019/FD	IT 1500	4.20a	1999.IT.16.1.PO.011/4.20a/12.2.80006	Completamento del Piano Regolatore Portuale di Balestrate 2° strabdo	Genio Civile Opere Marittime	3.162.626,00	3.865.432,00	7.028.059,00										In attesa della documentazione integrativa
IT/2010193/FD	IT 1500	4.20 b	1999.IT.16.1.PO.011/4.20b/12.2.80012	Riqualificazione del centro storico e Museo	Comune di Scutaria	518.292,82	633.489,01	1.151.761,83										sospeso e in attesa del dissequestro degli atti e dei chiarimenti da parte dell'amministrazione comunale
PIT 35 CATANIA	IT 1500	5.01A	1999.IT.16.1.PO.011/5.01A/R.2.3/0001	BT 35 CATANIA CITTÀ METROPOLITANA - CATANIA COMUNE DI	COMUNE DI CATANIA	44.995,42	54.505,51	99.100,93		2006								Si propone la chiusura del presente caso di irregolarità in quanto le relative somme sono state decantate nella certificazione di spesa.
IT/2008102/FD	IT 1500	5.02	1999.IT.16.1.PO.011/5.02/6.1.5/049	Me-recupero e valorizzazione villaggio pescatori di Torre Faro	Comune di Messina	912.609,00	1.115.410,00	2.028.019,00		2008								La somma irregolare è stata detratta dalla certificazione di spesa
IT/2008101/FD	IT 1500	5.02	1999.IT.16.1.PO.011/5.02/6.1.5/050	Me-riqualificaz della piazza di Torre Faro -rec. E valenzazz,villaggio	Comune di Messina	449.576,00	549.482,00	999.058,00		2008								La somma irregolare è stata detratta dalla certificazione di spesa
IT/2007205	IT 1500	5.05	1999.IT.16.1.PO.011/5.05/11.3.38/009	PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	0,00	30.000,00	30.000,00										concluso importo recuperato - somme non certificate
IT/2010097/FO	IT 1500	6.01	1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.1/4017	Itinerario Licata -c.- ssv Licata Torrens Braemti lotto 8° strabdo 1°	Anas	4.904.214,00	5.994.039,00	10.898.253,00										Progetto non concluso. Recupero solo quota finita
IT/2010098/FO	IT 1500	6.01	1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.1/4018	Itinerario Licata -c.- ssv Licata - Torrens Braemti lotto 80 strabdo 20	Anas	3.968.735,00	4.850.677,00	8.819.412,00										Progetto non concluso. Recupero solo quota finita
IT/200627	IT 1500	7.01	1999.IT.16.1.PO.011/7.01/1.5.20011	Regione Siciliana - Presidenza - Dipartimento reg.le Programmazione	Siciliana - Presidenza - Dipartimento reg.le	295.246,98	360.857,43	656.104,41										procedimento in corso
IT/200626	IT 1500	7.01	1999.IT.16.1.PO.011/7.01/1.5.20045	Regione Siciliana - Presidenza - Dipartimento reg.le Programmazione	Siciliana - Presidenza - Dipartimento reg.le	0,00	0,00	0,00										concluso per risoluzione della questione

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA

UNIONE EUROPEA



UFFICIO SPECIALE
per il rilascio delle dichiarazioni a conclusione dell'intervento
ex art. 15 del Regolamento CE 2 marzo 2001, n. 438
(FESR – FEAOG/O – SFOP)

POR SICILIA
2000/2006

Relazione

**allegata alla dichiarazione di chiusura del
Programma Operativo**

Fondo SFOP

Dati identificativi del Programma

CCI:	N. 1999.IT.16.1.PO.011
Denominazione:	POR Sicilia 2000-2006
Decisioni di approvazione e di modifica del PO:	<p>Approvato con decisione della Commissione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000</p> <p>Decisione C(2003) 3982 del 21 ottobre 2003 Decisione C(2004) 5184 del 15 dicembre 2004 Decisione C(2005) 5847 del 20 dicembre 2005 Decisione C(2006) 7291 del 28 dicembre 2006</p>
Amministrazione responsabile:	Regione Siciliana
Data inizio ammissibilità spese:	01.01.2000
Data finale ammissibilità spese:	30.06.2009
Autorità di Gestione:	Regione Siciliana Dipartimento Programmazione
Autorità di Pagamento:	Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla CE
Autorità Controlli 2° livello:	<p>Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla CE</p> <p>Ufficio Speciale ex art. 15 regolamento (CE) n. 438/2001 (Organismo Indipendente)</p>
Aree di intervento:	Regione Siciliana

INDICE

1. Informazioni sull'Organismo indipendente _____
2. Informazioni sul Programma Operativo _____
3. Sintesi dei controlli effettuati a norma dell'art. 10 _____
4. Lavori eseguiti dall'Organismo indipendente _____
5. Limitazione della portata dell'esame effettuato dall'Organismo indipendente _____
6. Trattamento degli errori e delle irregolarità _____
7. Frequenza degli errori e delle irregolarità _____

1. Informazioni sull'Organismo Indipendente

Ufficio: *Regione siciliana - Ufficio Speciale per il rilascio delle dichiarazioni a conclusione dell'intervento ex art. 15 del Regolamento (CE) 438/01 (di seguito: Ufficio ex art. 15 ovvero Organismo indipendente)*

Nome del responsabile: *Avv. Francesco Nicosia*

Qualifica: *Dirigente di III fascia del Dipartimento Finanze e Credito della Regione siciliana*

Sede: *Via Notarbartolo 12/a - 90141 Palermo, Sicilia, Italia.*

Telefono: *(+39) 091 7077544, 7077573, 7077572*

Fax: *(+39) 091 7077555, 7077556*

e-mail: ufficio.art15regce@regione.sicilia.it

indirizzo web: www.regione.sicilia.it/Presidenza/uscontr2liv

Con D.P.Reg. n. 209 del 21/4/2010 esecutivo della deliberazione della Giunta regionale n. 71 del 18 marzo 2010 e successivo D.P.Reg. n. 395 del 30/6/2010 esecutivo della deliberazione della Giunta regionale n. 71 è stato istituito, “*l'Ufficio Speciale per il rilascio delle dichiarazioni a conclusione dell'intervento ex art. 15 del Regolamento CE 2 marzo 2001, n.438, inerente la programmazione comunitaria del POR 2000/2006, limitatamente ai fondi FESR, FEAOG/O e SFOP, fino alla conclusione delle operazioni del programma 2000/2006 e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 e, coerentemente, per effettuare i controlli di 2° livello - ex capo IV del medesimo regolamento - solo sulle misure relativamente alle quali il Dirigente generale preposto all'Ufficio speciale Autorità di Audit e dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea possa risultare non in grado di garantire il principio di separazione delle funzioni*”.

Il suddetto ufficio è stato istituito al fine di *garantire il rispetto del principio di separazione delle funzioni*, che il Dirigente generale pro tempore dell'Ufficio speciale Autorità di Audit (di seguito AdA), non sarebbe stato in grado di garantire avendo avuto, nel corso della programmazione 2000/2006 responsabilità di gestione di alcune misure relative ai fondi FESR, FEAOG/O e SFOP.

All'Ufficio speciale ex art.15 è stato preposto ad interim l'Avv. Francesco Nicosia dirigente di III fascia dell'amministrazione regionale, il quale per l'espletamento delle funzioni affidategli “*potrà avvalersi della struttura e, avuto riguardo della specifica professionalità acquisita nella materia, del personale del predetto Ufficio speciale Autorità di Audit, previa intesa col Dirigente generale preposto a detto Ufficio*”.

L'Ufficio preposto al rilascio della dichiarazione ex art. 15 del regolamento (CE) 438/01 è funzionalmente indipendente dalle Autorità di Gestione, dalle Autorità di Pagamento e dagli altri organismi responsabili per l'attuazione. L'avv. Francesco Nicosia non ha mai

ricoperto incarichi o svolto funzioni di gestione e/o di certificazione di interventi cofinanziati dal POR Sicilia 2000-2006.

Organigramma degli organismi di gestione e controllo



Con nota 2013/0-6 del 29 aprile 2010 del Dirigente generale dell'Autorità di Audit, i servizi di controllo sono stati formalmente informati dell'Istituzione dell'Ufficio ex art. 15 e delle misure per le quali il dirigente preposto avrebbe curato gli adempimenti residui ex art.10.

In pari data con nota 2014/0-6 del 29 aprile 2010 del Dirigente generale, in risposta alle osservazioni formulate con nota 9818 del 18 febbraio 2010, la Commissione europea attraverso l'IGRUE è stata informata dell'istituzione dell'Ufficio ex art. 15.

Il 29 aprile 2010 l'Ing. Maurizio Agnese –Dirigente generale dell'AdA e l'avv. Francesco Nicosia – Dirigente dell'Ufficio speciale ex art. 15 hanno sottoscritto un protocollo di intesa finalizzato a disciplinare le modalità operative da adottare nello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali dal quale emerge che:

- l'Ing Maurizio Agnese, nel rispetto delle modalità già adottate stabilite dal “Manuale delle procedure del controllo di 2° livello ai sensi del Regolamento (CE) 431/2001” – versione 28 settembre 2007 –, completerà tutti gli adempimenti relativi ai controlli di 2° livello - ex capo IV del Regolamento 438/2001 afferenti all'intero fondo FSE, e di tutte le misure relative al fondo FESR ad eccezione di quelle del Dipartimento Cooperazione (4.02a, 4.02b, 4.02c, 4.02d, 5.01a e 6.06a) e del Dipartimento Urbanistica (1.01b e 5.05). Per il fondo FEAOG/O completerà tutte le misure ad eccezione di quelle del Dipartimento Foreste (1.09 e 4.10).
- l'avv. Francesco Nicosia – Dirigente ad interim dell'Ufficio speciale ex art. 15, avvalendosi della struttura e del personale dell'Ufficio speciale Autorità di Audit, curerà tutti gli adempimenti relativi ai controlli di 2° livello – ex capo IV del

Regolamento 438/2001 per l'intero fondo SFOP, per il Dipartimento Foreste fondo FEAOG/O, per il Dipartimento Cooperazione e per il Dipartimento Urbanistica fondo FESR cofirmando con i responsabili dei servizi di controllo le notifiche trasmesse al Responsabile di misura/sottomisura delle irregolarità rilevate e adottando le procedure e i modelli concordati che costituiranno, previa formale approvazione, integrazione alla versione 28 settembre 2007 del "Manuale delle procedure del controllo di 2° livello ai sensi del Regolamento (CE) 431/2001";

- l'Ing Maurizio Agnese provvederà al rilascio della "dichiarazione a conclusione dell'intervento" ex art. 38 par. 1, lett.f, del Reg. (CE) n. 1260/1999, che sarà redatta a norma del Capo V, articoli 15, 16 e 17, del Reg. (CE) n. 438/2001, per il Fondo FSE;
- l'avv. Francesco Nicosia provvederà al rilascio della "dichiarazione a conclusione dell'intervento" ex art. 38 par. 1, lett.f, del Reg. (CE) n. 1260/1999, che deve essere redatta a norma del Capo V, articoli 15, 16 e 17, del Reg. (CE) n. 438/2001, avvalendosi della struttura e del personale dell'Ufficio speciale Autorità di Audit, per gli interi fondi FESR - ivi compreso il programma INTERREG Italia-Malta - , SFOP e FEAOG/O ivi compreso il PIC – LEADER PLUS
- le strutture dell'Autorità di Audit, attraverso relazioni, incontri collegiali programmati e ove ritenuto opportuno incontri bilaterali, metteranno a disposizione dell'Organismo indipendente tutte le informazioni e la documentazione necessaria per procedere all'esame degli audit di sistema e delle operazioni eseguiti sui fondi FESR, SFOP e FEAOG/O a norma dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 438/ 2001, esame posto alla base della dichiarazione ex art. 15 del Reg. (CE) n. 438/2001. Garantiranno inoltre il necessario supporto per la definizione degli adempimenti necessari alla predisposizione dei documenti di chiusura e parteciperanno attivamente a tutti gli incontri e le riunioni collegiali che verranno convocati dall'AdG e/o dall'AdC per la definizione congiunta delle procedure di chiusura e lo scambio di informazioni.

Con disposizione di servizio n. 6 del 28 giugno 2010 del dirigente generale dell'AdA, è stata approvata l'integrazione del Manuale delle procedure del controllo di 2° livello ai sensi del Regolamento (CE) 431/2001 adottato dall'AdA, che disciplinava l'attività di controllo ex art. 10 e la dichiarazione di chiusura ex art. 15 presupponendo che le suddette attività fossero in capo alla stessa figura. L'integrazione ha riguardato pertanto le modalità operative e la nuova modulistica da adottare alla luce dell'istituzione dell'Ufficio speciale ex art.15 e delle funzioni attribuite.

I Servizi di controllo dell'AdA hanno garantito continuità operativa nello svolgimento delle attività di controllo ex capo IV del Regolamento 438/2001, inoltre attraverso relazioni, incontri collegiali e bilaterali, hanno trasferito all'organismo indipendente quanto necessario per l'esecuzione dell'esame in conformità al capo V del Reg. (CE) n. 438/2001.

L'organismo Indipendente ha avuto accesso agli atti, alle registrazioni e ai documenti giustificativi necessari alla predisposizione dei documenti di chiusura, sia presso l'Autorità di Audit che le Autorità di Gestione e di Pagamento.

L'attività di redazione e rilascio della dichiarazioni di chiusura è totalmente internalizzata ed è svolta dalla struttura sopra descritta, senza supporto alcuno di assistenza tecnica

2. Informazioni sul Programma Operativo

Il Programma Operativo Regionale (POR) Sicilia 2000/2006 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000, e da ultimo con Decisione C (2006) 7291 del 28 dicembre 2006, concretizza il disegno strategico che, saldando il ricorso ai fondi comunitari alle disponibilità finanziarie dello Stato ed a quelle della Regione, è finalizzato alla rimozione degli ostacoli che frenano la crescita della dotazione infrastrutturale e lo sviluppo dell'economia regionale.

Il POR Sicilia ha adattato la struttura organizzativa e concettuale del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) Italia 2000/2006 alle peculiarità ed esigenze della Regione. Le aree di intervento coincidono con quelle del QCS e degli altri programmi operativi regionali, ma con specifici contenuti opportunamente adattati alle esigenze di sviluppo regionale.

In applicazione dell'articolo 14 del Regolamento (CE) 1260/1999 e tenendo conto delle indicazioni fornite dal Rapporto di Valutazione Intermedia, si è proceduto alla revisione di metà periodo del P.O.R. Sicilia 2000/2006 in coerenza con l'analoga attività effettuata per il QCS Italia Ob.1 2000/2006 che è stato approvato dalla Commissione con decisione C(2004)4589 del 30 novembre 2004.

Le modifiche introdotte hanno riguardato sia la struttura del Programma (mediante l'accorpamento di misure, l'integrazione tra linee di intervento, la ricerca di maggiore sinergia tra misure dello stesso asse e di assi diversi, la migliore puntualizzazione dei criteri di selezione, lo spostamento di misure da un asse a un altro per facilitare una migliore gestione delle risorse), sia i contenuti dello stesso mediante il potenziamento delle misure più innovative e di quelle più direttamente rispondenti agli orientamenti comunitari.

Nel corso del ciclo di programmazione, il Complemento di Programmazione, quale strumento attuativo del POR Sicilia 2000-2006, è stato oggetto di una serie di revisioni, finalizzate ad adeguare l'attuazione del Programma alle esigenze di natura finanziaria e procedurale che un così diversificato e complesso strumento ha nel corso del tempo richiesto, senza che, nella maggioranza dei casi, venisse modificata l'impostazione strategica complessiva dello stesso.

Nella seduta del 7 dicembre 2004 il Comitato di Sorveglianza ha approvato il CdP che tiene conto delle modifiche necessarie in conseguenza alla revisione di metà periodo del POR Sicilia e del QCS Ob1.

Il dettaglio delle sedute del Comitato di sorveglianza e le relative decisioni assunte sono puntualmente descritte al punto 5.1.1 del RFE predisposto dall'AdG.

Le misure del POR Sicilia riprogrammate sono state ridotte anche se in diversi casi si fa ricorso a sottomisure per soddisfare al meglio le esigenze operative.

I mutamenti intervenuti nel corso del periodo di programmazione 2000/2006 imputabili a riorganizzazioni dell'amministrazione regionale e riguardanti le autorità responsabili del programma, sono stati riportati nei vari rapporti ex art. 13 del Regolamento (CE) 438/01, inviati annualmente alla Commissione europea tramite l'IGRUE.

2.1 Articolazione assi, obiettivi, misure

Asse 1 : Risorse naturali - Asse 2 : Risorse culturali - Asse 3: Risorse umane
 Asse 4: Sistemi locali di sviluppo - Asse 5: Città - Asse 6: Reti e nodi di servizio
 Asse 7 - Assistenza tecnica

Il seguente quadro sinottico specifica le variazioni dei codici delle misure e sottomisure che sono state accorpate o sono transitate in altri Assi:

Codice misura pre - riprogrammazione	Codice misura post - riprogrammazione	Note
ASSE I – RISORSE NATURALI		
1.01 - Realizzazione, completamento ed adeguamento reti di monitoraggio	1.01- Realizzazione, completamento ed adeguamento reti di monitoraggio	
1.0.1.a - Realizzazione, completamento ed adeguamento reti di monitoraggio: Ambiente	1.0.1.a -Realizzazione, completamento ed adeguamento reti di monitoraggio: Territorio	1.01.a e ex 1.03.a
1.0.1.b - Realizzazione, completamento ed adeguamento reti di monitoraggio: Urbanistica	1.0.1.b -Realizzazione, completamento ed adeguamento reti di monitoraggio: Urbanistica	
	1.01.c - Sistema informativo e di monitoraggio acque e servizi idrici: Servizio Idrografico	ex 1.03.b
1.02 Infrastrutture di captazione e adduzione a scala sovrambito	1.02 - Infrastrutture di captazione e adduzione scala sovrambito	
1.03.a Sistema informativo e di monitoraggio acque e servizi idrici: Ambiente		ora 1.01.a
1.03.b Sistema informativo e di monitoraggio acque e servizi idrici: Servizio idrografico		ora 1.01.c
1.04 - Programmi di ambito locale	1.04 - Programmi di ambito locale	
1.04.a – Reti idriche urbane	1.04.a – Reti idriche urbane	
1.04.b - Settore fognario e depurativo	1.04.b - Settore fognario e depurativo	
	1.05 - Programmi di ambito locale	
1.06 – Formazione e sensibilizzazione nel settore idrico		ora 3.16
1.07 – Protezione e consolidamento versanti, centri abitati e infrastrutture	1.07 - Protezione e consolidamento versanti, centri abitati e infrastrutture	
1.08 – Diffusione competenze per gestione e salvaguardia del territorio		ora 3.16

Codice misura pre - riprogrammazione	Codice misura post - riprogrammazione	Note
1.09 - Mantenimento dell'originario uso del suolo	1.09 - Mantenimento dell'originario uso del suolo	
1.10 - Tutela integrata delle aree costiere	1.10 - Tutela integrata aree costiere	
1.11 - Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità (FESR)	1.11 - Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità	
1.12 - Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità (FEAOG)	1.12 - Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità	
1.13 - Sviluppo imprenditoriale del territorio della rete ecologica	1.13 - Sviluppo imprenditoriale del territorio della rete ecologica	
1.14 - Infrastrutture e strutture per gestione integrata rifiuti	1.14 - Infrastrutture e strutture per gestione integrata rifiuti	
1.15 - Riduzione della compromissione ambientale da rifiuti	1.15 - Riduzione compromissione ambientale da rifiuti	
1.16 - Reti energetiche	1.16 - Reti energetiche	
1.17 - Diversificazione della produzione energetica	1.17 - Diversificazione produzione energetica	
ASSE II – RISORSE CULTURALI		
2.01 - Recupero e fruizione patrimonio culturale e ambientale	2.01 - Recupero e fruizione patrimonio culturale e ambientale	
2.02 - Sistematizzazione e divulgazione delle conoscenze	2.02 - Sistematizzazione e divulgazione delle conoscenze	
2.03 - Gestione innovativa e fruizione del patrimonio culturale	2.03 - Gestione innovativa e fruizione del patrimonio culturale	
2.04 – Formazione mirata e strumenti per la cooperazione		ora 3.17
ASSE III – RISORSE UMANE		
3.01 – Organizzazione dei nuovi servizi per l'impiego	3.01 - Implementazione e messa a rete dei servizi per l'impiego	
3.02 – Orientamento informazione, inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro nella logica dell'approccio preventivo	3.02 - Inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro	3.02 e ex 3.03
3.03 – Orientamento, informazione, inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro per la riduzione della disoccupazione di lunga durata		ora 3.02
3.04 - Inserimento lavoro e reinserimento gruppi svantaggiati	3.04- Inserimento lavorativo e reinserimento gruppi svantaggiati	
3.05 - Adeguamento sistema formazione professionale e dell'istruzione	3.05 – Adeguamento sistema formazione professionale e dell'istruzione	
3.06 - Prevenzione della dispersione scolastica	3.06 - Prevenzione della dispersione scolastica	

Codice misura pre - riprogrammazione	Codice misura post - riprogrammazione	Note
3.07 - Formazione superiore e universitaria	3.07 – Promozione di un’offerta adeguata di Formazione superiore e universitaria	
3.08 - Promozione dell'istruzione e della formazione permanente	3.08 - Promozione dell'istruzione e della formazione permanente degli adulti	
3.09 - Sviluppo competitività imprese con priorità alle PMI	3.09 - Sviluppo della competitività delle imprese con priorità alle PMI	
3.10 - Diffusione di competenze funzionali allo sviluppo nel settore pubblico	3.10 - Diffusione di competenze funzionali allo sviluppo nel settore pubblico	
3.1- Sostegno lavoro regolare e all'emersione delle attività non regolari	3.11 - Sostegno al lavoro regolare e all'emersione delle attività non regolari	
3.12 - Promozione della partecipazione femminile mercato lavoro	3.12 - Promozione della partecipazione femminile al mercato lavoro	
3.13 - Formazione per la ricerca	3.13 - Formazione per la ricerca	
3.14 - Promozione e sostegno al sistema regionale per la ricerca e l'innovazione	3.14 - Promozione e sostegno al sistema regionale della ricerca e l'innovazione	
3.15 - Reti per sviluppo della ricerca scientifica	3.15 - Reti per lo sviluppo della ricerca scientifica	
	3.16 - Formazione e sensibilizzazione nel settore idrico e per la gestione e la salvaguardia del territorio	ex 1.06 e 1.08
	3.17 - Formazione mirata e strumenti per la cooperazione	ex 2.04
	3.18 - Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo	ex 4.05
	3.19 - Promozione dell'integrazione sociale	ex 5.03
	3.20 - Internazionalizzazione dell'economia siciliana	
	3.20.a – Formazione specialistica in internazionalizzazione economica e culturale – Scambi formativi per lo sviluppo di una cultura di “impresa internazionale”	ex 6.07 a
	3.20.b – Interventiformativi organizzate dalle Università siciliane – Formazione di una cultura internazionale di impresa - Politecnico del Mediterraneo	ex 6.07 b
	3.21 - Iniziative per legalità e sicurezza	
	3.21.a – Contrasto alla devianza sociale, alla violenza ed alla criminalità	ex 6.08 a
	3.21.b - Campagna di educazione alla legalità nelle Scuole	ex 6.08 b
	3.21.c – Formazione e sostegno alle associazioni che operano in Sicilia contro il racket delle estorsioni, l'usura e la criminalità organizzata.	ex 6.08 c

ASSE IV – SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		
Codice misura pre - riprogrammazione	Codice misura post - riprogrammazione	Note
4.01 – Potenziamento delle PMI esistenti	4.01 – Potenziamento dei sistemi industriali	
4.01.a – Potenziamento PMI	4.01.a - Riqualificazione infrastrutture a servizio delle PMI industriali	ex 4.02.a
4.01.b – Aiuti all'artigianato	4.01.b - Potenziamento PMI	ex 4.01.a
4.01.c – Trattamento dei rifiuti	4.01.c – Nuovi investimenti nel campo del riuso e riciclaggio dei rifiuti	
4.01.d – Aiuto al commercio e all'artigianato	4.01.d - Imprenditorialità giovanile, femminile e del terzo settore	ex 4.03
	4.01.e - Servizi innovativi di rete	ex 4.04 a
4.02 - Riqualificazione infrastrutture a servizio delle PMI	4.02 – Potenziamento dei sistemi artigianali e commerciali	
4.02.a - Riqualificazione infrastrutture a servizio delle PMI industriali	4.02.a - Riqualificazione infrastrutture a servizio delle PMI. artigianali	ex 4.02 b
4.02.b - Riqualificazione infrastrutture a servizio delle PMI artigianali	4.02.b – Aiuti all'artigianato	ex 4.01 b
	4.02.c – Aiuti a consorzi di PMI commerciali ed artigianali	ex 4.01 d
	4.02.d - Servizi i per l'internazionalizzazione	ex 4.04 b
4.03 – Nuova imprenditorialità giovanile, femminile e del terzo settore	4.03 - Nuova imprenditorialità giovanile, femminile e del terzo settore	ora 4.01 d
4.04 - Servizi innovativi di rete e strumenti di sviluppo territoriale	4.04 - Strumenti di sviluppo territoriale	ex 4.04 c
4.04.a - Servizi innovativi di rete		ora 4.01 e
4.04.b – Servizi per l'internazionalizzazione		ora 4.02 d
4.04.c – Strumenti di sviluppo territoriale		ora 4.04
4.05 – Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo		ora 3.18

Codice misura pre - riprogrammazione	Codice misura post - riprogrammazione	Note
4.06 - Investimenti aziendali per irrobustimento filiere agricole e zootecnica	4.06 - Investimenti aziendali per irrobustimento delle filiere agricole e zootecniche	
4.07 – Innesamento dei giovani agricoltori	4.07 - Innesamento dei giovani agricoltori	
4.08 – Formazione nel settore agricolo/forestale	4.08 - Formazione	
4.09 - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione	4.09 - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione	
4.10 - Sostegno e tutela attività forestali	4.10 - Sostegno e tutela attività forestali	
4.11 - Ricomposizione fondiaria	4.11 - Ricomposizione fondiaria	
4.12 – Avviamento dei servizi di sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole	4.12 - Avviamento dei servizi di sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole	
4.13 - Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità	4.13 - Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità	
4.14 - Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura	4.14 - Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse con lo sviluppo agricolo	
4.15 – Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali	4.15 - Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali	
4.16 - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura, investimenti produttivi	4.16 - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura investimenti produttivi	
4.17 - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura interventi di contesto	4.17 - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura interventi di contesto	
4.18 - Promozione turistica	4.18 - Promozione turistica	
4.19 - Potenziamento e Riquilificazione dell'offerta turistica	4.19 – Potenziamento e Riquilificazione dell'offerta turistica	
4.20 - Infrastrutture turistiche interesse regionale	4.20 - Infrastrutture turistiche di interesse regionale	
ASSE V – CITTA'		
5.01 - Infrastrutture urbane strategiche e servizi rari e innovativi	5.01 - Infrastrutture urbane strategiche e servizi rari e innovativi	
5.01.a – Interventi strategici di potenziamento, qualificazione e riorganizzazione funzionale e gestionale di attività terziarie innovative e di livello elevato connesse alle specificità dei diversi contesti produttivi di riferimento	5.01.a – Interventi strategici di potenziamento, qualificazione e riorganizzazione funzionale e gestionale di attività terziarie innovative e di livello elevato connesse alle specificità dei diversi contesti produttivi e riferimento	

Codice misura pre - riprogrammazione	Codice misura post - riprogrammazione	Note
5.01.b – Dotazione e potenziamento di infrastrutture e di apparecchiature al alta tecnologia per le diagnosi precoci di malattie ad alto impatto sociale da destinare ai tre poli sanitari regionali	5.01.b – Potenziamento di infrastrutture e dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia per le diagnosi precoci di malattie ad alto impatto sociale da destinare ai tre poli sanitari regionali	
5.01.c – Infrastrutture per attività legate all'arte contemporanea e produzione di eventi collegati all'istituzione delle sedi dell'arte contemporanea.	5.01.c - Infrastrutture per attività legate all'arte contemporanea e produzione di eventi collegati all'istituzione delle sedi dell'arte contemporanea	
5.02 - Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità vita	5.02 - Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità vita	
5.03 – Promozione dell'integrazione sociale		ora 3.19
5.04 - Potenziamento sistema trasporti urbani	5.04 - Potenziamento sistema trasporti urbani	
5.05 - Reti finalizzate al miglioramento dell'offerta città	5.05 - Reti finalizzate al miglioramento dell'offerta città	
ASSE VI – RETI E NODI DI SERVIZIO		
6.01 - 01 Completamento, adeguamento e ammodernamento rete stradale	6.01 - Completamento, adeguamento e ammodernamento rete stradale	
6.02 - Miglioramento del livello di servizio delle linee ferroviarie	6.02 - Miglioramento del livello delle linee ferroviarie	
6.03 - Potenziamento infrastrutture portuali, servizi e logistica	6.03 - Potenziamento infrastrutture portuali, servizi e logistica	
6.04 - Riqualificazione e creazione poli aeroportuali secondari	6.04 - Riqualificazione e creazione poli aeroportuali secondari	
6.05 - Reti e servizi per la società d'informazione	6.05 - Reti e servizi per la società d'informazione	
6.06 - Internazionalizzazione dell'economia siciliana (FESR)	6.06 - Internazionalizzazione dell'economia siciliana	
6.06.a - Internazionalizzazione dell'economia siciliana – cooperazione	6.06.a –Internazionalizzazione dell'economia siciliana	
6.06.b - Internazionalizzazione dell'economia siciliana – PI	6.06.b –Internazionalizzazione dell'economia siciliana: Politecnico del Mediterraneo	
6.06.c - Internazionalizzazione dell'economia siciliana – BBCC	6.06.c – Internazionalizzazione dell'economia culturale siciliana	
6.07- Internazionalizzazione dell'economia siciliana (FSE)		
6.07.a - Internazionalizzazione dell'economia siciliana – Formazione		ora 3.20.a
6.07.b - Internazionalizzazione dell'economia siciliana – PI		ora 3.20.b
6.08 – Iniziative per legalità e sicurezza		
6.08.a – Contrasto alla devianza sociale, alla violenza ed alla criminalità		ora 3.21.a
6.08.b – Campagne di educazione alla legalità nelle scuole		ora 3.21.b

Codice misura pre - riprogrammazione	Codice misura post - riprogrammazione	Note
6.08.c – Formazione e sostegno alle associazioni che operano in Sicilia contro il racket delle estorsioni, l'usura e la criminalità organizzata		ora 3.21.c
ASSE VII – ASSISTENZA TECNICA		
7.01 – Assistenza tecnica	7.01 - Assistenza tecnica	

2.2 Articolazione dei sistemi di gestione e controllo

I Regolamenti comunitari n. 1260/1999 e n. 438/2001 prevedono e disciplinano un sistema di controlli sia sulle operazioni, di primo e di secondo livello, che audit specifici sul funzionamento dei sistemi che vedono protagoniste le due Autorità di Gestione e di Pagamento e l'Organismo incaricato dei controlli di II livello, ciascuno in base alle proprie finalità e competenze. Il POR Sicilia sulla base e nel pieno rispetto della regolamentazione comunitaria, assegna un ruolo particolarmente significativo al “sistema dei controlli”, per il buon funzionamento e raggiungimento degli obiettivi previsti. Tale sistema prevede:

- il controllo di gestione, da parte dei responsabili delle misure (Dirigenti generali), delle Ragionerie e/o di altri soggetti (c.d. controllo di primo livello);
- le verifiche finanziarie delle autorità di pagamento, che certificano la spesa e presentano le domande di pagamento ai Servizi statali e comunitari;
- il controllo di secondo livello, per verificare l'efficacia del sistema di gestione e controllo e la regolarità delle dichiarazioni di spesa presentate all'UE.

La Regione Siciliana, ha quindi istituito apposite strutture di controllo di cosiddetto *primo livello* (le Unità di monitoraggio e controllo, istituite presso i diversi Dipartimenti Regionali) nonché un apposito Ufficio Speciale per i controlli di *secondo livello* sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia, oggi denominato “Autorità di Audit” cui, come sopra riferito, per lo SFOP è subentrato, giusta D.P.Reg. n. 209 del 21/4/2010 e successive modifiche, l'Ufficio Speciale per il rilascio delle dichiarazioni a conclusione dell'intervento ex art. 15 del Regolamento CE 2 marzo 2001, n. 43.

Appare inoltre opportuno rappresentare il ruolo, quale Organo di controllo esterno, della Corte dei Conti nella Regione Siciliana che dal giugno 1999, in applicazione di specifica normativa di attuazione dello Statuto regionale (decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200) esercita un duplice controllo esterno:

- un controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi che comportano l'utilizzo di fondi comunitari;
- un controllo successivo sulla gestione delle attività (analisi dei sistemi, controlli a campione, accertamenti diretti) che si concludono con apposite relazioni trasmesse all'Assemblea regionale siciliana ed all'Amministrazione regionale interessata.

Autorità di Gestione

L'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Sicilia 2000/2006, come definita dai Regolamenti (CE) del Consiglio n.1260/99 e 438/2001, è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione e, in particolare, delle attività indicate all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. E' rappresentata dal Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana. L'Autorità di Gestione è responsabile del coordinamento del Programma per l'insieme dei Fondi strutturali. Le amministrazioni capofila dei fondi strutturali comunitari sono individuate nelle seguenti Amministrazioni regionali:

FESR	Presidenza della Regione – Dipartimento regionale della programmazione
FEAOG	Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste – Dipartimento regionale interventi strutturali
FSE	Assessorato regionale del lavoro – Dipartimento regionale formazione professionale
SFOP	Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca – Dipartimento regionale della pesca

Autorità di pagamento

Le Autorità di pagamento per il FESR, il FSE, il FEAOG e lo SFOP fisicamente allocate presso le sedi delle amministrazioni capofila, sono incardinate nell'Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea, in posizione di indipendenza funzionale e gestionale dall'Autorità di Gestione, dall'AdA e da questo Ufficio Speciale.

Le Autorità di pagamento, come indicato agli articoli 9 e 32 del Regolamento CE n. 1260/1999, sono responsabili dell'elaborazione, della certificazione e presentazione delle richieste di pagamento e titolate a ricevere i pagamenti dalla Commissione. Le funzioni dell'Autorità di pagamento sono disciplinate dal Regolamento (CE) n.438/2001. Le Autorità di pagamento provvedono affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima dai responsabili di misura – senza decurtazioni e senza ritardi ingiustificati – gli importi a cui hanno diritto.

Responsabili di Misura

I Responsabili di Misura (RdM), coincidono con i Dirigenti generali preposti ai Dipartimenti regionali, agli Uffici, Amministrazioni competenti. Sono responsabili della sana e corretta esecuzione degli interventi dei quali rispondono anche per gli aspetti di cui all'art. 4 del regolamento 438/2001 avvalendosi di specifiche unità finanziarie/amministrative (UMC) per il monitoraggio ed il controllo. Ai RdM compete quindi la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi, da effettuarsi conformemente all'art. 38 del Regolamento n. 1260/99. Tali strutture hanno esercitato – con la necessaria indipendenza - oltre il monitoraggio (procedurale, fisico e finanziario), il controllo sull'esecuzione delle operazioni, sia documentale che in loco predisponendo un apposito programma annuale di controlli nel quale hanno tenuto conto sia del principio di proporzionalità in rapporto al volume finanziario degli investimenti pubblici sia dell'analisi dei rischi.

Per lo SFOP il Responsabile di entrambe Misure cofinanziate 4.16 e 4.17 coincide con l'amministrazione Capofila

Autorità Ambientale

L'Autorità Ambientale della Regione Siciliana è individuata nell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente, Direzione regionale Territorio e Ambiente. Essa opera ai fini dell'integrazione della componente ambientale in tutti i settori di azione dei Fondi, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, nonché per assicurare la conformità di tali azioni con la politica e la legislazione comunitaria in materia di ambiente.

Controlli di primo livello

Come riportato al punto 2.2.3 la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi, da effettuarsi conformemente all'art. 38 del Regolamento n. 1260/99, spetta ai Dirigenti generali Responsabili di Misure POR attraverso apposite strutture interne (UMC). Queste ultime hanno anche il compito di redigere le schede OLAF e trasmetterle all'AdG che provvede alla raccolta, coordinamento, monitoraggio e all'inoltro allo Stato Italiano e da qui alla Commissione Europea.

Tali strutture hanno esercitato – con la necessaria indipendenza - oltre il monitoraggio (procedurale, fisico e finanziario) soprattutto il controllo sull'esecuzione delle operazioni, sia documentale che in loco predisponendo un apposito programma annuale di controlli nel quale hanno tenuto conto sia del principio di proporzionalità in rapporto al volume finanziario degli investimenti pubblici sia dell'analisi dei rischi. Per la sintesi dei controlli di primo livello si rimanda al Rapporto Finale di Esecuzione (RFE).

Controlli di secondo livello

In attuazione dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 438/2001, la Regione Siciliana ha provveduto a istituire con la sopra citata deliberazione della Giunta Regionale n. 327 del 18/12/2000, l'apposito Ufficio Speciale per i controlli di *secondo livello* sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia, poi Autorità di Audit, cui questo Ufficio Speciale è subentrato in toto per le misure dello SFOP, giusta D.P.Reg. n. 209 del 21/4/2010. La struttura, posta in posizione di indipendenza dalle Autorità di Gestione e di Certificazione, ha garantito lo svolgimento dei controlli di secondo livello sia sul sistema di gestione e controllo che sulle operazioni di cui si riferirà nel successivo capitolo 3.

3. Sintesi dei controlli effettuati a norma dell'art. 10

3.1 Organismo che ha effettuato i controlli

In attuazione dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 438/2001, la Regione Siciliana ha provveduto a istituire con deliberazione della Giunta Regionale n.327 del 18/12/2000, l'apposito "Ufficio Speciale per i controlli di 2° livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia", successivamente denominato "Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione europea". L'Autorità di Audit è funzionalmente autonoma dalle attività di gestione degli interventi ed ha svolto i compiti previsti dal capo IV del Reg. CE n. 438/2001. Come riferito nel cap. 1 alcune attività residue relative alle misure 4.16 e 4.17 del POR Sicilia 2000-2006 cofinanziate dallo SFOP sono state completate dall'Ufficio Speciale ex art. 15 del Regolamento (CE) n. 438/2001- (organismo indipendente), giusta D.P.Reg. n. 209 del 21/4/2010 e successive modifiche, che ha svolto l'attività avvalendosi della struttura e del personale dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit.

Entrambi gli Uffici Speciali sono funzionalmente autonomi dalle attività di gestione degli interventi, godono di autonomia gestionale e di indipendenza da altri uffici e in particolare dall'Autorità di Gestione (AdG) e dall'Autorità di Pagamento (AdP), in relazione alle funzioni attribuite a norma delle disposizioni comunitarie.

Tale autonomia è riscontrabile, tra l'altro, con l'avvenuta attribuzione, nell'apposita rubrica di bilancio, dei capitoli di spesa (in particolare) "missioni" e "indennità presenza/straordinario" che hanno consentito il pieno svolgimento dei compiti istituzionali senza limiti "esterni" di operatività.

Con deliberazioni della Giunta Regionale n. 92 del 20/3/2007, e n. 131 del 05/04/2007 è stata rideterminata la pianta organica dell'AdA (n. 51 unità tra cui il Dirigente Generale, 15 dirigenti, 20 funzionari e n. 15 dipendenti di altre qualifiche), il Servizio di controllo n. 10 dell'AdA competente per le misure cofinanziate dallo SFOP è composto da n. 1 dirigente e n. 2 funzionari/istruttori direttivi, cui deve aggiungersi il personale dell'Area Amministrativa (adibito a servizi generali), il personale dell'Area Tecnica e del Servizio Sistemi informatici, e di cui si è avvalso anche l'Ufficio Speciale ex art. 15 Reg. (CE) n. 438/2001.

La formazione professionale del personale in servizio, rispondente alle esigenze istituzionali, si rileva dai curricula conservati presso l'Area Amministrativa. I dirigenti ed i funzionari hanno maturato notevole esperienza nell'attività di audit.

Si ritiene che il numero degli auditor e le professionalità degli stessi siano adeguati allo svolgimento dell'attività, così come prevista dal Reg. 438/01 e dagli standard internazionali di controllo.

Prima dell'assegnazione dell'incarico, è stato chiesto al personale interessato di rilasciare apposita dichiarazione circa l'inesistenza di cause di incompatibilità con le precedenti attività svolte.

Fermo restando l'esclusiva responsabilità istituzionale dei dirigenti sulle attività affidate, l'AdA ha usufruito del supporto dell'assistenza tecnica, in particolare, nell'analisi delle piste di controllo, nella definizione dei campioni statistici rappresentativi dell'universo delle operazioni da controllare, nelle attività di controllo dei progetti cofinanziati, prestato da professionisti cui è richiesto il requisito di totale estraneità di partecipazione, a qualsiasi titolo, all'attività di gestione, certificazione, attuazione e valutazione del programma, come pure di progettazione/esecuzione delle operazioni da questo finanziate.

Dal mese di maggio 2003, per il periodo di un anno e poi fino al 31/10/2004, a seguito di gara pubblica, il supporto tecnico è stato affidato alla COGEA s.r.l..

Nel mese di aprile 2005, per il periodo di due anni e poi fino al 31 dicembre 2007, a seguito di gara pubblica, l'assistenza tecnica è stata fornita dal R.T.I. "Mazars & Guerard S.p.A. – DRN s.r.l."

Nel corso del 2008, per la definizione dei campioni statistici rappresentativi dell'universo delle operazioni relative al POR 2000/2006, AdA si è avvalso della collaborazione della consulenza tecnica di un esperto statistico, mentre per il periodo luglio - dicembre 2008, a seguito di apposita selezione eseguita dall'AdA, conseguente all'Avviso pubblico del 30 aprile 2008 per il conferimento di n. 7 (poi 12) incarichi di consulenza, l'AdA si è avvalso, sotto la conduzione e la responsabilità dei singoli dirigenti responsabili dei Servizi di controllo, del supporto di consulenti fiscalisti e tributaristi.

Analogamente per la definizione dei campioni statistici rappresentativi dell'universo delle operazioni relative al POR 2000/2006 per il 7° campionamento (eseguito nell'ottobre 2009), l'AdA si è avvalso - con risorse proprie del bilancio della Regione Siciliana - di un incarico professionale di supporto statistico.

L'attività di controllo è stata espletata in modo totalmente "internalizzato", ossia impiegando personale che dipende da un'unica sede centrale, allocata nella città di Palermo, senza alcuna interconnessione con altri organismi di controllo, in quanto non previsti.

Dall'aprile 2010 è subentrato l'Ufficio speciale ex art.15 del Reg. CE n.438/01, giusta D.P.Reg. n. 209 del 21/4/2010, come esplicitato nel capitolo 1.

METODOLOGIA ADOTTATA

L'organizzazione e le procedure di controllo utilizzate tengono conto degli standard internazionalmente riconosciuti.

Nello svolgimento dell'attività di controllo per la programmazione 2000/2006, l'AdA sulla base delle indicazioni offerte dalle "Linee guida per l'organizzazione dei sistemi di gestione e controllo e per la predisposizione delle piste di controllo" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha predisposto ed adottato un proprio *Manuale delle procedure sui controlli di II livello ai sensi del Regolamento CE 438/01*. Allo stesso, ed ai relativi allegati, sono poi state apportate modifiche ed integrazioni in data 31 ottobre 2004, 31 dicembre 2005, 28 settembre 2007, 13 ottobre 2009, e da ultimo in data 28 giugno 2010 in dipendenza dell'istituzione dell'Ufficio Speciale ex art. art.15 del Reg. (CE) n. .438/01, giusta D.P.Reg. n. 209 del 21/4/2010.

(vedi www.regione.sicilia.it/Presidenza/uscontr2liv/documentazione.html).

L'attività di controllo, secondo quanto determinato dai regolamenti europei, si scompone in:

- 1) attività di *system audit*, per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del Programma;
- 2) notifica delle risultanze del *system audit* ai soggetti interessati;
- 3) attività di campionamento, in conformità alle previsioni regolamentari e secondo le modalità prescelte;
- 4) notifica del campione ai soggetti interessati;
- 5) audit delle operazioni selezionate;
- 6) notifica degli esiti di controllo sulle operazioni;
- 7) follow-up.

L'attività dell'AdA, avviata sulle misure dello SFOP del POR Sicilia 2000-2006, nella primavera del 2003, si è articolata con ciclo annuale - in linea di massima - secondo le seguenti fasi temporali:

A. Entro gennaio/febbraio:

- notifica (con note a firma congiunta dei dirigenti responsabili dei Servizi di Controllo e del Dirigente Generale) ai Responsabili di Misura (RM), Autorità di Pagamento (AdP) e Autorità di Gestione (AdG) delle criticità emerse a seguito dei controlli sia sul Sistema di gestione e controllo sia sulle operazioni campionate svolti nell'anno precedente, al fine di far intraprendere le eventuali azioni correttive;
- acquisizione dall'Autorità di Pagamento SFOP dell'elenco analitico delle operazioni, le cui spese sono incluse nell'ultima domanda di pagamento dell'anno precedente e verifica della concordanza finanziaria;
- monitoraggio attività del semestre precedente e consuntivo anno precedente;
- osservazione e sintesi irregolarità ex Reg CE. 1681/94;

Per il primo anno di attività (primavera del 2003) l'elenco analitico delle operazioni ha riguardato la spesa pubblica certificata a tutto l'anno 2002 (pagamenti 2000, 2001 e 2002);

B. Entro maggio/giugno:

- audit annuale dei Sistemi di gestione e controllo;
- analisi e valutazione dei rischi a seguito dell'annuale audit dei sistemi di gestione e controllo;
- campionamento delle operazioni del POR (in base alla valutazione dei rischi) estratte dall'universo delle operazioni comportanti incremento di spesa registrato tra la domanda di pagamento considerata nell'ultimo campionamento e l'ultima domanda di pagamento dell'anno precedente;

Per quanto attiene l'attività dell'anno 2009, l'AdA aveva comunicato che il 7° (ed ultimo) campionamento sarebbe stato eseguito sull'elenco delle operazioni oggetto di rendicontazione finale, da far pervenire non oltre il 31 luglio 2009. Pertanto il campionamento delle operazioni comportanti incremento di spesa registrato tra la domanda di pagamento del dicembre 2007 e la spesa ammissibile al 30 giugno 2009, costituente il 7° campionamento, è stato eseguito nel mese di ottobre 2009.

C. Entro luglio:

- eventuale preliminare comunicazione delle criticità rilevate sul Sistema di gestione e controllo a seguito dell'annuale system audit;
- analisi delle controdeduzioni e/o delle eventuali misure correttive adottate/non adottate nel frattempo pervenute da parte dell'Autorità di Gestione, dei Responsabili di Misura, e valutazione circa il superamento o meno delle criticità notificate.
- monitoraggio attività del semestre dell'anno in corso e delle criticità segnalate, curato dai Servizi di Controllo;
- osservazione e sintesi irregolarità;

D. Entro ottobre:

- avvio controlli di 2° livello sulle operazioni in base al campione selezionato nell'anno a cura dei Servizi di Controllo;

E. Entro dicembre:

- conclusione dei controlli, redazione delle relative check list e report finale di controllo al

Controllo del Sistema di gestione e controllo

Le operazioni per l'audit del Sistema di gestione e controllo prendono avvio con un incontro con l'Autorità di Pagamento SFOP, per la verifica delle procedure adottate per la redazione delle domande di pagamento intermedie. Presso l'Autorità di Pagamento SFOP viene controllata, altresì, la tenuta del registro dei recuperi e soppressioni, ed il riscontro contabile dei rimborsi a valere del fondo strutturale e del fondo di rotazione.

Quindi, raccolta la documentazione inerente la normativa di riferimento e le risultanze degli eventuali controlli precedenti, si esegue, presso i Responsabili di Misura, la verifica di conformità della pista di controllo delle singole misure con le procedure di attuazione.

Le attività di controllo di 2° livello hanno per oggetto tutti i processi indicati e muovono ripercorrendo le procedure delle piste di controllo, per constatare eventuali scostamenti verificatisi nel corso dell'attuazione delle procedure.

Tale attività è stata svolta annualmente dal Servizio di Controllo, presso il Responsabile di Misura e Capofila SFOP, il responsabile delle Unità di Monitoraggio e Controllo (U.M.C.), i dirigenti responsabili della programmazione e gestione e della rendicontazione delle operazioni cofinanziate.

Per l'attuazione delle misure cofinanziate dallo SFOP non sono stati individuati Organismi Intermedi.

L'audit consiste nella verifica della pista di controllo originariamente redatta e/o nella verifica di quella modificata o adeguata a seguito delle criticità notificate, e di quelle redatte per le misure nel frattempo attivate e si articola in:

- visita presso il Responsabile di Misura, l'U.M.C. e presso i responsabili dei Servizi coinvolti nell'attuazione della misura con stesura dei relativi verbali;
- somministrazione di un *questionario* al Responsabile di Misura in merito alla normativa applicata, le procedure adottate, la struttura del Dipartimento competente e le eventuali modifiche;
- “verifica desk” della pista di controllo;
- test di autenticità o di *conformità*, della pista di controllo, secondo una schema predefinito.

La “verifica desk” fornisce utili elementi riguardo il rispetto dei regolamenti comunitari.

Il test di autenticità o di *conformità*, viene svolto su alcune operazioni campionate (campionamento per attributi) al fine di verificare sotto l'aspetto procedurale il rispetto della pista di controllo.

La prima fase dell'audit si conclude con un'attività “a tavolino” di valutazione di tutti gli elementi acquisiti che permette l'**analisi** e la **valutazione dei rischi** della misura.

Il sistema di valutazione dei rischi utilizzato, in conformità con quanto previsto dalla “*Guida all'Audit dei sistemi di gestione e controllo per il controllo finanziario dei Fondi strutturali negli Stati membri*”, è stato diffusamente illustrato nel ***Manuale delle procedure sui controlli di II livello ai sensi del Regolamento CE 438/01***, cui si rinvia.

Campionamento delle operazioni

A conclusione degli audit annualmente effettuati sul sistema di gestione e controllo sono redatte delle tabelle (schede), relative a ciascuna misura/sottomisura, dove, per ciascun processo, sono indicati i rischi individuati ed il valore ad essi attribuito nonché la valutazione dei controlli descritti nella pista di controllo. Tali schede sono comunicate al Dirigente Generale ai fini delle successive attività di campionamento.

Infatti a cura dell'Area Tecnica, vengono determinati i successivi valori necessari per l'estrazione del campione, come risulta dagli allegati ai verbali di campionamento.

Ai fini del campionamento delle operazioni da sottoporre a controllo di 2° livello, l'AdA richiede annualmente alle Autorità di Pagamento, l'elenco delle operazioni, per singola misura/sottomisura attivata, comprese nell'ultima domanda di pagamento dell'anno precedente, specificando:

- il numero totale delle operazioni comprese nella domanda di pagamento dell'anno precedente in esame;
- per ognuna delle operazioni, il totale della spesa pubblica certificata alla data cui si riferisce la domanda di pagamento;
- e, nell'ambito del totale, la quota relativa al solo anno precedente di incremento di spesa certificata nella suddetta domanda di pagamento, in modo da assicurare e verificare, nella determinazione dell'universo da considerare e poi nel campione selezionato, l'applicazione dell'orientamento posto dal paragrafo 2 dell'art. 10 del Reg. (CE), vale a dire di “ripartire uniformemente l'esecuzione dei controlli su tutto il periodo interessato”.

Sulla base dei rischi emersi, del loro “peso”, dell'incidenza finanziaria della misura/sottomisura rispetto al programma (coefficiente di rischio) e di altri criteri e parametri, si procede al campionamento delle operazioni da controllare per quella data annualità (o periodo).

Infatti, sulla base dei suddetti elenchi ricevuti - dopo averne attentamente verificato la concordanza finanziaria con la domanda di pagamento corrispondente o i motivi delle eventuali discordanze - e sulla base dei criteri di campionamento adottati di volta in volta per ciascuno dei campionamenti eseguiti, sia di natura generale che particolari in quanto riferiti allo specifico fondo strutturale di cofinanziamento e nel prosieguo descritti, viene determinato *l'universo di riferimento* dal quale estrarre, tramite applicazioni statistiche di selezione, in una unica tornata per tutto il POR Sicilia 2000-2006, il campione delle singole operazioni da sottoporre a controllo di secondo livello, rappresentativo delle operazioni approvate.

Nel rispetto della normativa di riferimento in materia di controlli a campione delle operazioni, regolata dal Capo IV del Reg. 438/2001, la procedura di selezione:

- ✓ è pari a non meno del 5% della spesa totale ammissibile, con il risultato che la percentuale di spesa selezionata cumulata per singolo fondo strutturale deve sempre risultare maggiore del 5% . Ciò al fine di evitare di dover ricorrere, in seguito, ad eventuali ulteriori campionamenti per ottemperare al disposto di cui all'art. 10 del citato regolamento;
- ✓ è condotta attraverso un “campionamento stratificato” in cui le variabili alla base del processo di stratificazione dell'universo campionario, composto dall'insieme delle operazioni cofinanziate, sono proprio i requisiti indicati art. 10 del Reg. (CE) 438/2001 suddetto e cioè

- ❖ deve includere operazioni di **vario tipo e di varie dimensioni**;
- ❖ deve essere rappresentativo degli eventuali **fattori di rischio** identificati dai controlli nazionali e comunitari;
- ❖ deve prendere in considerazione la **concentrazione** delle operazioni in capo a determinati organismi intermedi/beneficiari finali, in modo tale che i più importanti siano oggetto di controllo prima della conclusione di ciascun intervento. Infatti, la condizione della selezione di un'operazione per ciascun beneficiario finale, così caratterizzato, non deve essere osservata annualmente, ma nell'intero periodo di attuazione del programma.

Il campionamento stratificato consente di ottenere stime più precise rispetto ad altri metodi di campionamento, in quanto utilizza anche informazioni desunte da variabili collegate a quelle oggetto di studio, permettendo di aggregare unità della popolazione di riferimento aventi caratteristiche simili (strati).

Per quanto riguarda la formazione degli strati, la scelta deriva direttamente dall'analisi delle caratteristiche specifiche dell'universo di operazioni oggetto di campionamento.

Sono stati eseguiti n. 7 campionamenti (spesa al dic. 2002, spesa anno 2003, spesa anno 2004, spesa al dicembre 2005, spesa al dicembre 2006, spesa al dicembre 2007, spesa anno 2008 e fino al 30 giugno 2009).

Le procedure per ciascuno dei sette campionamenti eseguiti sono in dettaglio descritti nel relativo "Verbale di campionamento".

Il primo campionamento è stato eseguito nel 2003.

Per lo SFOP l'*universo di riferimento* come sopra considerato della spesa pubblica assoggettato a campionamento è risultato composto da n. 1 operazione sicché il campione rappresentativo, secondo le disposizioni del Reg. (CE) n. 438/2001, è coinciso con l'unica operazione certificata.

Per i campionamenti eseguiti nel 2004 (2° campionamento) e nel 2005 (3° campionamento) quale *universo* della spesa pubblica da sottoporre a campionamento è stato assunto quello costituito dalle quote di spesa delle operazioni sostenute posteriormente alla data di certificazione della domanda di pagamento della fine dell'anno precedente e fino alla data di certificazione della domanda di pagamento del dicembre dell'anno in questione e per ciascuna operazione è stata selezionata e controllata la sola spesa attivata e dichiarata tra le due domande di pagamento. Nel caso un'operazione fosse stata campionata precedentemente, invece che la spesa totale è stata indicata, ovviamente, il solo incremento. Ciò al fine di non computare due volte la stessa spesa nel calcolo della percentuale di spesa campionata.

L'*universo di riferimento* da sottoporre a campionamento è stato identificato, dunque, con la totalità delle operazioni comportanti incremento, incluse nella domanda di pagamento considerata.

L'analisi statistica effettuata - fin dai primi anni di attività di campionamento espletata dall'AdA - sull'intera popolazione di operazioni incluse nell'elenco pervenuto dall'Autorità di Pagamento - ha messo in luce che l'elemento su cui focalizzare la definizione dei "cluster" debba essere la "distribuzione" e la "dimensione della spesa" delle operazioni, poiché queste caratteristiche sono risultate essere particolarmente sperequate rispetto alle Misure del Fondi (elevata popolosità di operazioni in alcune Misure di relativamente bassa incidenza finanziaria e, viceversa, in altre Misure, una ridottissima frequenza/numero di operazioni con un elevato peso finanziario).

Nella determinazione del campione casuale di operazioni da sottoporre a verifica, dall'universo di operazioni finanziate, si è inoltre rispettato il criterio indicato all'art. 10, comma 3 b) del Reg.(CE) 438/01, tenendo conto della valutazione dei rischi inerenti e dei rischi di controllo

evidenziati per ogni singola misura (sottomisura, laddove occorrente) a seguito delle prime verifiche condotte sui sistemi di gestione e controllo.

Per quanto concerne la distribuzione territoriale delle operazioni, vi era la presenza di operazioni per ciascuna delle 9 province della Regione con esclusione per lo SFOP della provincia di Enna.

Per quanto concerne la concentrazione di operazioni, tale evenienza si è registrata anche per le misure cofinanziate dallo SFOP.

Sulla base di quanto sopra, è stato adottato il seguente metodo di generazione dei “cluster tipologici”:

- 1) **L’universo** è stato suddiviso, sulla base della spesa pubblica certificata, in quattro sottoinsiemi (classi dimensionali).

UNIVERSO CONSIDERATO DELLE OPERAZIONI	
SOTTOINSIEME	CLASSE DIMENSIONALI
1	Operazioni con importo di spesa certificata fino ad € 50.000,00
2	Operazioni con importo di spesa certificata compreso tra € 50.000,01 e 100.000,00
3	Operazioni con importo di spesa certificata compreso tra € 100.000,01 e 500.000,00
4	Operazioni con importo di spesa certificata compreso tra € 500.000,01 e 1.000.000,00

- 2) **Ogni sottoinsieme è stato suddiviso per misura attivata e per Fondo Strutturale** del Programma Operativo Regionale Sicilia 2000-2006.
- 3) **Ad ogni misura è stato assegnato un peso specifico (ponderazione del rischio)** sulla base di quanto riportato sulle schede di valutazione-ponderazione del rischio di misura/sottomisura, redatte dai Servizi di Controllo a seguito delle verifiche condotte sui sistemi di gestione e controllo. Si ritiene opportuno evidenziare che tale peso è stato determinato attraverso l’analisi specifica dei valori di rischio individuati per ciascun processo.

Alla luce della metodologia sopra esposta, è estratto, su base casuale come previsto dal Regolamento, il campione di operazioni da sottoporre a verifica.

Al fine di garantire contestualmente :

- il principio di casualità,
- la campionatura nelle Misure in presenza di una sola operazione,
- il principio di rappresentatività;

si è proceduto come segue:

- A) in presenza di una sola operazione: non è stata effettuata un’ estrazione casuale, bensì quell’unica operazione è stata individuata per formare il campione.
- B) in presenza di una pluralità di operazioni:

- innanzitutto, si è calcolato il valore minimo ed “obiettivo” del campionamento per ciascuna misura, derivante dall’applicazione della ponderazione del rischio;
- le operazioni, ciascuna individuata da un proprio codice POR, sono state ordinate, all’interno di ciascuna misura, in ordine decrescente di valore di spesa;
- per ciascuna misura è stata generata, con l’ausilio dell’apposito strumento informatico presente nel software Excel di Microsoft o tramite il software statistico **SPSS** (versione 12), una sequenza di numeri casuali indicando la soglia massima dei numeri progressivi esistenti per ciascuna misura;
- abbinando i numeri casuali, così estratti, ai numeri progressivi delle operazioni di ciascuna misura, sono state individuate le operazioni che hanno formato il campione;
- è stato imposto che fosse estratta almeno 1 operazione per i soggetti beneficiari in capo ai quali è risultata una concentrazione rilevante di spesa.

Ovviamente, al raggiungimento della soglia dimensionale del valore obiettivo di campionatura, per ciascuna misura, tale procedura ha avuto termine.

Al termine dell’estrazione è sempre verificato il rispetto delle condizioni di campionamento, inizialmente stabilite e già esposte.

Definizione degli obiettivi di campionamento

Per ogni misura (o sottomisura, laddove pertinente), ai fini della definizione della dimensione del campione, è stato inizialmente definito un “valore obiettivo di campionamento”, applicando il coefficiente di rischio al valore dell’universo delle sole operazioni come sopra individuate.

Rammentando che il campionamento è stato eseguito per l’insieme delle misure del POR, l’obiettivo iniziale applicato è stato pari a non meno del 5% della spesa riferita al predetto universo.

Si è inoltre tenuto conto dei seguenti obiettivi di campionamento:

- che per ciascuna misura/sottomisura del POR fosse estratta almeno 1 operazione;
- che per ciascuno dei Fondi strutturali di cofinanziamento fosse estratta almeno 1 operazione per ciascuna delle 9 province, con esclusione per lo SFOP della provincia di Enna;
- che per ciascuno dei 4 Fondi strutturali concorrenti al cofinanziamento del POR Sicilia 2000-2006 fosse estratta almeno 1 operazione per ciascuna delle 4 classi dimensionali in cui è stato suddiviso l’universo;
- che fosse estratta almeno 1 operazione per i soggetti beneficiari in capo ai quali si è verificata una concentrazione rilevante di spesa per le operazioni attuate.

Modalità di individuazione delle operazioni nell’ambito di ciascuna misura e sottomisura dell’intero POR Sicilia

L’universo delle operazioni è stato suddiviso per misura/sottomisura, successivamente ordinato per codice di progetto (ordine crescente), assegnando a ciascuna operazione un numero d’ordine sequenziale.

Le attività di individuazione delle operazioni per ciascuna misura/sottomisura sono state effettuate con due distinte modalità e ciò al fine di garantire contemporaneamente:

- il rispetto degli obiettivi di campionamento
- l’effettiva casualità di estrazione

Abbinando i numeri casuali estratti ai rispettivi numeri d'ordine sequenziali delle operazioni sono state individuate le operazioni che costituivano il 70% del valore di spesa dell'obiettivo di campionamento per ciascuna misura/sottomisura. Completata tale prima fase di estrazione, si è verificato che fossero rispettati gli obiettivi di campionamento ed in particolare la completa copertura del campione riferito all'intero universo POR rispetto :

- alle misure e sottomisure
- alle province
- alle classi dimensionali
- alle concentrazioni di operazioni su singoli beneficiari.

I risultati di tale analisi sono stati utilizzati per la successiva fase di estrazione. Per le misure in cui la prima fase di campionatura ha determinato il raggiungimento e/o superamento dell'obiettivo dimensionale del campione non si è proceduto con la successiva fase di estrazione.

La quota residua del campione, pari al 30% del valore di spesa obiettivo di campionamento, è stata estratta effettuando una "selezione mirata" fra le operazioni potenzialmente estraibili (cioè quelle risultanti dall'abbinamento dei numeri casuali), finalizzata a soddisfare contemporaneamente le diverse caratteristiche predefinite del campione desiderato ed in particolare la dimensione del campione per ciascuna misura/sottomisura.

Documentazione delle operazioni di campionamento

La documentazione delle operazioni di campionamento eseguite, articolata come segue, è conservata agli atti dell'AdA:

1. l'universo delle operazioni, inviato a mezzo e-mail, e in alcuni casi anche su supporto cartaceo, da ciascuna Autorità di Pagamento. Tale universo è stato riordinato per Fondo, misura e codice operazione, in ordine crescente;
2. la definizione degli obiettivi dimensionali del campionamento, articolata per Fondo e per misura e/o sottomisura, riportante tutti gli elementi utilizzati per la ponderazione dei fattori di rischio e la conseguente definizione del valore obiettivo di spesa da campionare di ciascuna misura/sottomisura;
3. i parametri di campionamento e la generazione dei numeri casuali, in apposite schede informatizzate, una per ciascuna misura e/o sottomisura, con l'evidenza sia della sequenza dei numeri casuali generati, sia delle operazioni campionate;
4. il campione estratto, articolato per Fondo e per misura e/o sottomisura.
5. l'analisi delle caratteristiche del campione estratto, articolata in conformità agli obiettivi di campionamento inizialmente definiti, che evidenzia il rispetto:
 - per ciascuna misura e sottomisura, degli obiettivi dimensionali della spesa oggetto di campionamento;
 - delle copertura territoriale (presenza di operazioni in ciascuna delle 9 province) per ciascun Fondo;
 - delle 4 classi dimensionali in cui è suddivisibile ciascun Fondo.

Come detto, per i campionamenti eseguiti nel 2004 e nel 2005 è stato assunto quale *universo* della spesa pubblica da sottoporre a campionamento quello costituito dalle quote di incremento di spesa sostenuta posteriormente alla data di certificazione della domanda di pagamento della fine dell'anno precedente e fino alla data di certificazione della domanda di pagamento del dicembre dell'anno in questione, e per ciascuna operazione è stata selezionata e controllata la sola spesa attivata e dichiarata tra le due domande di pagamento.

L'adozione di tali procedure per l'individuazione dell'universo di spesa, ha determinato una ripartizione uniforme dell'esecuzione dei controlli di 2° livello su tutto il periodo di spesa 2000-

2004 del programma, con un'applicazione assolutamente rigorosa di quanto prescritto dall'art. 10, comma 2, del Regolamento (CE) n. 438/2001.

Di contro, questa procedura di individuazione dell'universo, in molti casi - e certamente per le infrastrutture cui corrispondono tempi di esecuzione pluriennali - ha comportato che per le operazioni selezionate è stata considerata la sola "quota" di spesa dell'annualità considerata, non la totalità della spesa pubblica sostenuta e certificata fino alla data della domanda di pagamento considerata, non consentendo di computare nell'ammontare della spesa selezionata e nel successivo controllo eseguito le eventuali spese certificate per l'operazione in annualità precedenti, comunque ugualmente verificate nei controlli in loco per poter esperire l'esame complessivo dell'operazione selezionata.

Sulla base di questa riflessione - considerando esaurita in modo soddisfacente questa "prima fase" di controlli, molto importante, perché grazie a questa sono stati acquisiti sufficienti dati ed informazioni significative per il programma - è stato ritenuto utile procedere, per i successivi anni di controllo (2006, 2007, 2008, 2009) all'attivazione di una "seconda fase" di controlli, attraverso l'adozione di un diverso criterio di determinazione dell'*universo di riferimento*, costituito dalle operazioni, laddove possibile, concluse, che abbiano avuto spesa nell'annualità considerata, ma controllando per la singola operazione selezionata, la spesa pubblica complessiva certificata all'interno della domanda di pagamento all'UE.

Quest'ultimo requisito - campionamento ove possibile di operazioni concluse - ha permesso la verifica di cui all'art. 30, par. 4, del Reg.(CE) n. 1260/99 (mantenimento delle condizioni/prescrizioni previste dal finanziamento/agevolazione concessa) e all'art. 38, par. 6 (conservazione della documentazione e disponibilità a controlli fino ai tre anni successivi alla data del saldo, da parte della Commissione Europea, relativo alla domanda di pagamento finale).

Per quanto attiene l'attività dell'anno 2009, è necessario evidenziare che con la lettera prot. n. 256/14 del 26 gennaio 2009, l'AdA, nell'ambito della definizione della strategia di audit per la chiusura del programma, condivisa sia nella metodologia che nella tempistica con l'Autorità di Gestione e con l'Autorità di Pagamento, anche in considerazione della imminente modifica del termine finale di ammissibilità delle spese, aveva comunicato che 7° (ed ultimo) campionamento - ex art. 10 del Reg. 438/01 - sarebbe stato eseguito sull'elenco trasmesso non oltre il 31 luglio 2009, ed in questa fase definito come *provvisorio*, delle operazioni oggetto di rendicontazione finale, attestate dall'Autorità di Pagamento.

Conseguentemente l'analisi e valutazione dei rischi delle singole misure sono state ultimate entro il mese di settembre 2009 e l'estrazione del campione entro ottobre 2009.

Il campionamento è stato eseguito sull'elenco, attestato dall'Autorità di Pagamento SFOP, dei progetti oggetto di rendicontazione finale, e trasmesso con la nota prot. n. 2792 del 3/08/2009. Dal punto di vista procedurale, il 7° campionamento ha seguito le identiche linee direttrici sopra descritte, confermando, in linea di massima, i criteri di carattere generale introdotti, con alcune peculiarità:

- in considerazione che la spesa campionata negli anni passati si è attestata ad un valore superiore al 5% per ciascun fondo strutturale, è stato campionato un importo minimo adeguato al rischio complessivo di misura, in modo tale che la percentuale effettiva di campionamento corrispondesse al 5% effettivo dell'incremento di spesa dell'intero programma;
- l'universo delle operazioni, è stato distinto in cinque classi di operazioni, indicate nel sottostante prospetto riepilogativo, modificando la suddivisione in classi dimensionali precedentemente utilizzata attraverso lo scorporando della quarta con l'introduzione del limite di importo sopra soglia per la realizzazione di lavori pubblici:

N. DELLA CLASSE	CLASSE DI SPESA
1 ^a Classe	Operazioni di importo inferiore a €50.000,00;
2 ^a Classe	Operazioni di importo tra €50.000,01 ed €100.000,00;
3 ^a Classe	Operazioni di importo tra €100.000,01 ed €1.000.000,00;
4 ^a Classe	Operazioni di importo tra 1.000.000,01 e 7.000.000,00;
5 ^a Classe	Operazioni di importo superiore a 7.000.000,01;

Riepilogando, dall'inizio delle attività di controllo sul fondo SFOP, i dati riassuntivi complessivi sono i seguenti:

FONDO	ANNO pagamenti fino al	CERTIFICAZIONE DI SPESA	UNIVERSO OPERAZIONI		CAMPIONE RAPPRESENTATIVO		
			OPERAZIONI COSIDERATE N	INCREMENTO SPESA CONSIDERATO €	OPERAZIONI N	SPESA CAMPIONATA €	PERCENTUALE %
SFOP	2000/2002	349.811,66	1	349.811,66	1	349.811,66	100
SFOP	2003	4.862.243,06	20	4.512.431,40	7	1.296.150,76	28,72
SFOP	2004	16.280.697,77	51	11.428.454,71	9	2.652.275,32	22,97
SFOP	2005	51.311.794,26	185	35.021.096,49	6	2.920.508,77	8,34
SFOP	2006	61.005.936,37	212	9.694.142,11	3	1.685.845,37	17,39
SFOP	2007	81.709.292,11	108	20.703.355,74,	5	3.540.478,24	9,35
SFOP	30 giugno 2009 (elenco AdP SFOP)	118.121.127,53	185	36.650.441,94	4	1.585.482,95	4,33

TOTALI	Importo Domanda di saldo finale	N. totale operazioni del campione (N)	Totale della spesa campionata (€)	Percentuale spesa campionata (%)
		€117.963.962,68	35	€14.003.553,07

Controllo sulle operazioni campionate

Il controllo di 2° livello sulle operazioni, di esclusiva competenza dei Servizi di controllo, è di tipo:

- Procedurale
- Finanziario/documentale
- Fisico.

Questa seconda fase dell'audit è avviata presso il Responsabile di Misura al fine di acquisire la documentazione delle operazioni campionate, per proseguire e concludersi con la verifica in loco presso il Beneficiario Finale/Destinatario ultimo, documentata dai "verbali di verifica".

Le verifiche sulle operazioni - le principali attività svolte durante questa fase sono le puntualmente descritte nel citato **Manuale delle procedure sui controlli di II livello ai sensi del Regolamento CE 438/01** - comportano l'esame approfondito di tutti gli aspetti connessi alla programmazione, approvazione, gestione, attuazione, rendicontazione dell'operazione nonché alla predisposizione delle dichiarazioni di spesa, alla custodia dei documenti e di tutte le relative registrazioni contabili effettuate dai beneficiari finali/destinatari ultimi, nonché alle specifiche tecniche dell'operazione realizzata.

Per la verifica vengono utilizzate check-lists che, distinte per macroprocesso, afferiscono alla Pista di controllo della misura. Tale check-list consente di seguire il "percorso" di attuazione della singola operazione, permettendo di individuare i ruoli e le responsabilità degli organi coinvolti nella gestione e nel controllo della stessa, oltre che di ricordare la documentazione a supporto del controllo sulle fasi della gestione amministrativa e contabile dell'operazione.

Per le misure cofinanziate dal fondo SFOP, sono state utilizzate le check-list, i cui schemi tipo sono allegati al **Manuale delle procedure sui controlli di II livello ai sensi del Regolamento CE 438/01**, per le classi di operazioni "Opere pubbliche" ed "Erogazione di finanziamenti a singoli destinatari" per gli aiuti alle imprese, adattate in base alle specificità dello SFOP, come richiesto all'Autorità di Audit dalla Commissione Europea Direzione Generale della Pesca e degli Affari Marittimi - ora DG MARE nella missione di audit del 15-19.10.2007, ed "Acquisizione di beni e servizi (formazione)" anche questa adattata in funzione delle caratteristiche dell'operazione (corsi di formazione per gente di mare).

Per quanto concerne le operazioni cofinanziate dallo SFOP le spese certificate per le operazioni campionate sono state controllate nella loro totalità, senza ricorso a sub campionamenti delle voci di spesa anche in presenza di numero elevato delle stesse. Inoltre, per le operazioni realizzate dai privati, le spese sono state verificate per l'intero importo progettuale ammesso alla rendicontazione vale a dire sia per la percentuale di cofinanziamento pubblico (pari al 60% o 70 % del progetto) che per la compartecipazione privata nella restante misura del 40% o del 30% .

Nella fase finale della procedura di controllo sull'operazione si identificano eventuali irregolarità, calcolandone il corrispondente impatto finanziario, in questo momento "potenziale" valutandone il carattere "sistematico"/ "non sistematico", ed individuandone la tipologia di appartenenza sulla base della classificazione uniforme stabilita dall'Ufficio Speciale, e riportata in allegato al **Manuale delle procedure sui controlli di II livello ai sensi del Regolamento CE 438/01** .

Le risultanze, la data di conclusione per ciascun controllo effettuato sull'operazione, sono riepilogate in reports finali o "relazioni di controllo", trasmessi al Dirigente Generale dell'AdA e a partire dall'aprile 2010 al dirigente preposto dell'Ufficio ex art. art.15 del Reg. (CE) n. 438/01, giusta D.P.Reg. n. 209 del 21/4/2010, perché possa valutarne la condivisibilità - o meno - dell'esito.

Le conclusioni sull'attività svolta, audit di sistema ed audit delle operazioni campionate, vengono notificate al Responsabile di Misura per la elaborazione delle controdeduzioni e/o l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi.

Protocollo d'intesa tra Regione Siciliana e Guardia di Finanza

In data 23 luglio 2002, la Regione Siciliana e la Guardia di Finanza hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per il coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei fondi strutturali comunitari.

Dalla convenzione sono scaturiti rapporti costanti, testimoniati dalle periodiche riunioni tenute presso l'AdA, che assolve alle funzioni di segreteria.

Anche ai sensi dell'indicata convenzione, l'AdA ha trasmesso alla Guardia di Finanza, competente per territorio, le comunicazioni relative ad alcune irregolarità riscontrate, allorquando sembrano integrare comportamenti illeciti.

In data 27/02/2008 il protocollo d'intesa è stato modificato, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 18 del 12/05/2008.

Follow up delle criticità

Della totalità delle criticità al sistema e della totalità delle criticità sulle operazioni campionate, da parte dei Servizi di Controllo ne viene curato il riepilogo, aggiornato man mano che dai vari soggetti competenti arrivano le note di riscontro.

I fogli, in formato excel, visualizzano la sequenza complessiva e totale di tutte le annualità di controllo in un unico quadro sinottico.

Sono monitorate sia tutte le criticità al "sistema" sia quelle rilevate sulle operazioni campionate. Per entrambe vengono riportate le controdeduzioni e/o eventuali misure correttive adottate/non adottate con la valutazione circa il loro superamento (confermate in tutto o in parte, annullate del tutto).

Riguardo le criticità sulle operazioni è stato inoltre "monitorato" nel tempo l'ammontare dei singoli impatti finanziari, che a seguito delle risposte pervenute sono divenuti "definitivi" o meno ed il conseguente tasso di errore rilevato in rapporto alla spesa campionata (spesa inammissibile /spesa campionata) e la trattazione della irregolarità medesima attraverso il taglio della spesa (totale, parziale, nullo) accettato dal Responsabile di Misura o la decertificazione attuata dall'Autorità di Pagamento, con la determinazione del tasso residuo di spesa inammissibile rimasta nella certificazione e domanda di pagamento.

Una sintesi generale delle operazioni campionate per l'intero Programma, del numero di criticità, del loro impatto finanziario potenziale/definitivo e della trattazione delle irregolarità da parte del Responsabile di Misura viene curata dall'Area tecnica.

3.2 Verifiche di sistema

Secondo la metodologia adottata, per il POR Sicilia 2000-2006, l'AdA, ogni anno, a partire dal 2003, prima del campionamento sull'annualità di spesa, ha regolarmente effettuato le verifiche al sistema.

Il *system audit* è di norma condotto per ciascuna misura/sottomisura attivata di ciascun Fondo del programma, presso tutti i soggetti a vario titolo competenti.

Una tale scelta deriva dalla specificità del programma e dalla realtà amministrativa della Regione Siciliana.

L'elevato numero di misure, di notevole variegatura, che presenta il Programma, il cospicuo ammontare delle risorse finanziarie, nonché il coinvolgimento di quasi tutti i Dipartimenti regionali (Responsabili di Misura), che assumono la posizione di "bracci" operativi dell'Autorità di Gestione, ha fatto ritenere opportuno condurre il *system audit* per ciascuna misura (sottomisura/azione, laddove necessario) attivata - cioè con spesa dichiarata alla Commissione Europea entro il dicembre dell'anno precedente - di ciascun fondo del Programma, nella considerazione che la metodica analisi annuale del sistema spinta ai diversi livelli di ramificazione delle competenze ed attuazione delle misure/sottomisure/azioni, sia certamente valutabile quale "valore aggiunto" alle verifiche richieste, per il *system audit*, dalla normativa comunitaria.

Per le procedure di *system audit* si rinvia a quanto sinteticamente illustrato nel punto precedente.

Qui si rammenta che il controllo ha per oggetto, per ciascuna misura/sottomisura/azione attivata, tutti i processi, verificando le procedure descritte nelle piste di controllo, che costituiscono la traccia lungo la quale constatare eventuali scostamenti verificatisi nel corso dell'attuazione delle procedure.

Tale attività viene avviata dopo la acquisizione dell'ultima domanda di pagamento dell'anno precedente presentata alla Commissione Europea, ed è svolta dal Servizio di Controllo SFOP, previa formale comunicazione ed in un arco di tempo predefinito, solitamente entro il primo semestre dell'anno, e comunque entro termini congrui per consentire lo svolgimento dei conseguenti campionamenti.

L'analisi sistemica viene condotta secondo gli step prestabiliti già illustrati.

Qui si precisa che il dirigente ed i funzionari del Servizio di Controllo SFOP, per ogni *system audit*, hanno incontrato:

- il responsabile dell'U.M.C. del Dipartimento Regionale Pesca,
- i singoli responsabili dei processi di programmazione, istruttoria, valutazione, gestione e rendicontazione delle operazioni del Dipartimento Regionale Pesca,
- quando ritenuto necessario, il responsabile e/o i funzionari incaricati della Ragioneria Centrale per la Cooperazione e Pesca del Dipartimento Regionale Bilancio, ed i servizi del Dipartimento Regionale della Programmazione incaricati del raccordo e coordinamento con l'Autorità di Gestione
- il dirigente generale del Dipartimento Regionale Pesca, nella qualità di Responsabile di Misura e di Capofila SFOP (solitamente incontrato per ultimo al fine di riassumere, già nel corso dell'incontro i risultati emersi dalla verifica).

In tal modo l'indagine annuale comprende ed abbraccia l'intera struttura dei singoli Dipartimenti competenti nella gestione e nel controllo, e per tale motivo, nella presente relazione, il Dipartimento regionale auditato viene indicato quale organismo controllato.

Per i primi controlli al Sistema di gestione e controllo eseguiti negli anni 2003, 2004 e 2005, quanto rilevato nel *system audit*, è stato anticipato, con apposita comunicazione, all’Autorità di Gestione, al Responsabile di Misura e Capofila SFOP, ed all’Autorità di Pagamento SFOP immediatamente dopo la conclusione del *system audit*, per poi essere notificato unitamente alle criticità sulle operazioni campionate, in specifica separata scheda, riepilogato ed eventualmente integrato dai rilievi evidenziati nel corso dei controlli di secondo livello effettuati sui progetti campionati.

Successivamente le criticità rilevate sul Sistema di gestione e controllo sono state formalmente notificate a conclusione dell’intera attività di controllo.

La ciclicità annuale della verifica ha permesso inoltre di verificare e valutare la piena attuazione da parte degli organismi controllati di tutte le conclusioni e delle raccomandazioni derivanti dai controlli svolti, consentendo di notificare formalmente di nuovo quelle non risolte del tutto o in parte.

Si riporta di seguito il quadro sinottico dei *system audit* con i periodi di svolgimento, la spesa pubblica certificata su cui è stata svolta la verifica, gli organismi controllati con le relative misure di pertinenza, mentre nella successiva sintesi si riportano gli organismi controllati interessati dalle criticità per le misure di competenza, il/i *system audit* in cui è stato elevato il rilievo, con il solo anno di esecuzione, la tipologia delle problematiche riscontrate ed il relativo follow –up.

Periodo controllo	Spesa pubblica certificata	Organismo controllato	Misure controllate
giugno 2003	2000-2001-2002	DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	4.16
marzo- aprile 2004	2003	DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	4.16, 4.17
aprile - maggio 2005	2004	DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	4.16, 4.17
aprile - maggio 2006	2005	DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	4.16, 4.17
aprile - maggio 2007	2006	DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	4.16, 4.17
marzo 2008	2007	DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	4.16, 4.17
		RAGIONERIA CENTRALE	
febbraio 2009	2008- 2009	DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	4.16, 4.17

ORGANISMO CONTROLLATO	SYSTEM AUDIT	TIPOLOGIA PROBLEMATICHE RISCONTRATE	CHIUSURA FOLLOW-UP
DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	2003 2004 2005 2006 2007	Qualche incompletezza nella compilazione delle piste di controllo	<i>Il problema è stato risolto nella verifica di sistema effettuata nell'anno 2008 sulla spesa 2007 a seguito dell'adeguamento delle piste di controllo, versione ottobre 2007, risultate corrette ed adeguate, ed esenti da errori e/o difformità rispetto allo standard normativo</i>
DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	2003 2004 2005 2006 2007	L'organico dei Servizi coinvolti nell'attuazione delle misure non è risultato adeguato in termini numerici e professionali alle competenze affidate	<i>Il problema è stato risolto con il coinvolgimento, dal 2004, delle competenze tecniche dell'Ispettorato tecnico Regionale per quanto concerne le verifiche di conformità tecnica dei progetti realizzati, e degli Ispettorati Provinciali del Lavoro per quanto concerne le attività di formazione ed aggiornamento, e successivamente attraverso la procedura di evidenza pubblica esperita nel corso del 2008 per individuare professionalità da inserire nei Servizi Gestione, Rendicontazione e U.M.C.</i>
DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	2003 2004	Le disposizioni del 1° bando in ordine alla presentazione delle varianti tecniche dei progetti non sono risultate immediatamente chiare ed esaustive	<i>Con DDG n .68/Pesca del 27.05.2005 sono stati diramati direttive e chiarimenti in proposito, pubblicati nella GURS n. 35 del 19.08.2005</i>
DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	2005 2006	Limitatamente alla misura 4.17, con i bandi non sono state adottate direttive specifiche circa i corsi di formazione cofinanziati	<i>Le direttive sono intervenute con circolare n. 14 del 31 luglio 2007 da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Formazione Professionale</i>
DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	2006	Carenze istruttorie nell'approvazione dei progetti, evidenziate anche a seguito dei controlli dell'U.M.C.	<i>Adozione di numerosi provvedimenti di revoca già a partire dal 2006</i>
DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	2006 2007	Incompetenza dell'Assessore alla Cooperazione nella nomina del Nucleo di Valutazione della misura 4.16	<i>Con DDG n. 146/Pesca del 5/05/2008 il Dirigente Generale ha validato la nomina</i>
DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	2006 2007	Non sono state date indicazioni ai destinatari ultimi in merito alle modalità di predisposizione del rendiconto finale della spesa	<i>Con DP 33 del 13/02/2006, di riorganizzazione del Dipartimento, è stato istituito un apposito Servizio per la rendicontazione dei progetti. Sono state predisposte le linee guida utilizzate</i>

			<i>dal Servizio Rendicontazione, poste a disposizione dei destinatari ultimi nel corso del 2008 attraverso la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento Regionale Pesca.</i>
DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	2003 2004 2005 2006	I controlli propri dell'UMC, eseguiti a partire dal 2004 sui progetti di acquacoltura e di trasformazione e commercializzazione, hanno scarsamente riguardato gli indicatori di risultato, definiti al momento della presentazione del progetto solitamente in termini di aumento dell'occupazione, aumento della capacità produttiva dell'azienda e di miglioramento ambientale	<i>Il problema è stato risolto a seguito del controllo in loco dei sistemi di gestione e controllo per il fondo SFOP 2000-2006 eseguito dalla DG Pesca ed Affari Marittimi (oggi DG MARE) dal 15 al 19 ottobre 2007, con l'istituzione di una procedura di controllo per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 4 Reg. (CE) 1260/99 e con l'effettuazione di controlli a campione basati su analisi di rischio dei progetti già finanziati, e con l'obbligo di regolare trasmissione (mensile) alla DG MARE dei risultati dei controlli.</i>
DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	2005 2006	I fascicoli originariamente ordinati e correttamente fascicolati, sono stati trovati incompleti e disordinati Limitatamente alla misura 4.17 gli atti, i documenti, i libri, le illustrazioni, i cd etc. prodotti dai destinatari ultimi nella realizzazione di progetti di promozione, conservati a parte, rimangono separati dalla dimostrazione della realizzazione delle attività progettuali	<i>Il problema è stato risolto attraverso la sistemazione degli archivi ed il riordino dei fascicoli dei progetti cofinanziati condotto nel corso del 2007 con la realizzazione di screening dei documenti agli atti dei singoli fascicoli.</i>

Dai contenuti della tipologia problematiche riscontrate emerge che laddove sono state evidenziate carenze che avrebbero potuto influire sul corretto ed efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, sono state adottate per tempo le adeguate soluzioni.

Le informazioni riportate nella tabella che precede, attestano che tutti i follow-up aperti nel corso della programmazione in relazione agli audit di sistema, risultano chiusi, e le azioni correttive sono state adottate in modo soddisfacente e correttamente realizzate.

Autorità di Pagamento

Le verifiche sull'attività dell'Autorità di Pagamento SFOP eseguite durante il *system audit*, hanno riguardato annualmente: l'organigramma, il funzionigramma e le eventuali variazioni intervenute, l'esistenza di un adeguato "Manuale delle procedure dell'Autorità di Pagamento SFOP" e delle check-lists di controllo, le procedure amministrative adoperate per il ricevimento delle certificazioni di spesa e delle correlate dichiarazioni di responsabilità, il sistema di comunicazione con il Responsabile di Misura, la tenuta del registro dei recuperi e soppressioni, l'esistenza di adeguate banche dati, la sicurezza delle apparecchiature e della conservazione dei dati, la realizzazione di controlli di propria competenza. Durante tali controlli è stata acquisita copia, anche in formato file, della documentazione relativa.

Sono stati monitorati i trasferimenti dei contributi comunitari e nazionali e i prospetti di concordanza tra le domande di pagamento presentate ed i rimborsi ricevuti, operando il controllo incrociato sugli estratti conto dei conti correnti ove confluiscono gli accreditamenti comunitari e nazionali.

Di tutta l'attività di controllo svolta presso l'Autorità di Pagamento SFOP sono stati redatti verbali che costituiscono anche il follow-up della verifica eseguita nell'anno precedente oltre che approfondimento delle tematiche sopra riportate.

Data controllo	Spesa pubblica certificata	Organismo controllato	Raccomandazioni
4/06/2003	2000-2001-2002	ADP SFOP	
7/04/2004	2003	ADP SFOP	
22/04/2005	2004	ADP SFOP	adeguamento del "Manuale delle procedure dell'Autorità di Pagamento SFOP"
5/04/ - 4/05/2006	2005	ADP SFOP	ottemperanza ai contenuti della sentenza Corte di Giustizia Europea (I Sezione) del 24 .11.2005 pubblicata sulla GUCE 11.02.2006, sul ricorso dello Stato Italiano per l'annullamento della nota del Commissario Barnier del 29.07.2003 n. D(2003)-2677bis-BLB/hk
13/04/2007	2006	ADP SFOP	
12/03/2008	2007	ADP SFOP	

Inoltre è stato preso atto dell'esistenza e dell'efficacia del sistema di contabilità idoneo alla rilevazione di tutti i dati contabili e della loro riconciliazione con i dati finanziari del programma e dei relativi movimenti contabili effettuati.

3.3 Verifiche sulle operazioni

Le due tabelle che seguono, riportano sinteticamente la spesa controllata per lo SFOP, pari ad **€14.003.553,07** suddivisa per anno di controllo e per misura. I controlli sono stati effettuati su un totale complessivo di **n. 35** progetti campionati suddivisi nei 7 cicli annuali di controllo.

le modalità di effettuazione del controllo si sostanziano in buona sostanza nei seguenti step:

- predisposizione della specifica check list di controllo dell'operazione campionata sulla base delle già acquisite piste di controllo della misura
- acquisizione di tutta la documentazione inerente l'operazione presso il Responsabile di Misura previa formale comunicazione dell'avviata attività di controllo sull'operazione selezionata
- verifiche in loco presso il beneficiario finale/destinatario ultimo ed eventuali partner per progetti realizzati in ATI o ATS, previa formale avviso di controllo, che comprendono
 - l'acquisizione della documentazione presso i soggetti controllati
 - lo svolgimento delle verifiche normative ed amministrativo-contabili
 - la verifica fisica per constatare l'esistenza-realizzazione dell'investimento e la sua corrispondenza all'operazione finanziata
 - la verifica del rispetto del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 30, par. 4 del Reg.(CE) n. 1260/1999 e correlate eventuali altre prescrizioni previste dal Responsabile di misura già nel bando e/o richiamate nell'atto di approvazione e finanziamento dell'operazione
 - la compilazione della check-list di controllo;
 - la redazione del verbale di sopralluogo.

- reporting : comunicazione delle risultanze del controllo al Dirigente Generale dell'AdA ed a partire dall'aprile 2010 al Dirigente preposto dell'Ufficio Speciale ex art. art.15 del Reg. (CE) n. .438/01, giusta D.P.Reg. n. 209 del 21/4/2010;
- notifica delle criticità rilevate: comunicazione formale all'Autorità di Gestione, al Responsabile di Misura, all'Autorità di Pagamento SFOP, ai responsabili dell'U.M.C. e responsabile dei Servizi di attuazione, previa valutazione del vertice dell'AdA e dall'aprile 2010 dell'Ufficio Speciale ex art. art.15 del Reg. (CE) n. .438/01, giusta D.P.Reg. n. 209 del 21/4/2010;
- monitoraggio e follow-up delle criticità notificate: aggiornamento costantemente del "file" delle criticità residue a seguito della valutazione delle eventuali controdeduzioni pervenute (o degli eventuali provvedimenti correttivi adottati)

Tabella 1 - Tabella Operazioni controllate

Chiusura degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2000-2006
 Tabella riassuntiva delle operazioni controllate ripartite per anno di controllo e per misura

ASSE/MISURA	NUMERO OPERAZIONI CONTROLLATE RIPARTITE PER ANNO DI CONTROLLO E PER MISURA										
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009/2010	TOTALE
Asse 4.											
Misura 4.16				1	4	7	4	1	3	2	22
Misura 4.17					3	2	2	2	2	2	13
TOTALE				1	7	9	6	3	5	4	35

Tabella 2 - Tabella Spese Controllate

Chiusura degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2000-2006
 Tabella riassuntiva degli importi delle spese controllate ripartite per anno di dichiarazione della spesa (da parte del beneficiario finale e dell'Autorità di Pagamento) e per misura

ASSE/MISURA	IMPORTI DELLE SPESE CONTROLLATE RIPARTITE PER ANNO DI DICHIARAZIONE E PER MISURA									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008/2009	TOTALE
Asse 4.										
Misura 4.16			349.811,66	1.044.898,48	2.201.584,41	2.688.187,64	1.000.000,00	2754.952,52	955.354,44	10.994.785,15
Misura 4.17				251.256,28	423.690,91	232.321,13	685.845,37	785.525,72	630.128,51	3.008.767,92
TOTALE			349.811,66	1.296.150,76	2.625.275,32	2.920.508,77	1.685.845,37	3.540.478,2	1.585.482,95	14.003.553,07

In termini finanziari l'ammontare della spesa pubblica sottoposta a controllo è per lo SFOP pari a € **14.003.553,07** con una percentuale di spesa certificata controllata sull'importo della domanda di pagamento finale pari al **11,87%**, ampiamente superiore a quella richiesta dall'art.10 Reg. CE 438/2001.

La domanda di pagamento finale per l'importo complessivo di € **117.963.962,68** si è attestata su valori di spesa inferiori a quelli riportati nell'elenco attestato dall'Autorità di Pagamento SFOP su cui è stato eseguito il 7° campionamento, con decremento del numero dei progetti, che non sono stati sostituiti, di modo che si può garantire che i campionamenti sono stati distribuiti uniformemente per tutta la durata del programma e su tutte le operazioni cofinanziate.

Nella tabella che segue sono riportati le percentuali delle spese controllate in rapporto alle spese totali ammissibili dichiarate alla Commissione ed il tasso di errore nel campione di spese controllato per il programma, ripartito per misura:

Tabella 3- tabella percentuale controllo e tasso di errore

SPESA AMMISSIBILE CONTROLLATA NEI CAMPIONAMENTI DAL 1° AL 7° ESEGUITI DAL 2003 AL 2009					
ASSE/MISURA	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA FINO AL 2008		PERCENTUALE DELLA SPESA CERTIFICATA CONTROLLATA RISPETTO ALLA SPESA AMMISSIBILE CERTIFICATA	IMPORTO COMPLESSIVO SPESA IRREGOLARE CONSTATATA	TASSO DI ERRORE RISCONTRATO
	Ammissibile certificata (*)	Ammissibile certificata controllata			
Asse 4.					
Misura 4.16	43.943.235,27	10.994.785,15	25,02%	359.279,65	3,27%
Misura 4.17	74.020.727,41	3.008.767,92	4,06%	2.604,93	0,09%
TOTALE	117.963.962,68	14.003.553,07	11,87%	361.884,58	2,58%

Dall'analisi del dato riferito al "tasso di errore finanziario" riscontrato, si evidenzia che il tasso di errore totale è di poco sopra il "livello di materialità" del 2%.

Le risultanze dei controlli effettuati nell'arco di tutto il periodo di programmazione, sui progetti campionati, hanno evidenziato le seguenti tipologie di irregolarità:

- mancata realizzazione del progetto e produzione di false attestazioni € 359.279,65
- fatture non regolarmente registrate € 1.444,00
- imputazione di spese non eleggibili € 1.164,93

ed errori inerenti l'esecuzione procedurale delle operazioni non comportanti impatto finanziario.

Si evidenzia che a fronte delle prescrizioni formulate a seguito dei rilievi comportanti impatti finanziari, come di quelli riferiti a problematiche procedurali, l'Autorità di Gestione ed il Responsabile di Misura hanno provveduto sempre a regolarizzare quanto prescritto.

I rilievi comunicati inerenti la spesa hanno dato luogo a rettifiche finanziarie della certificazione della spesa, mentre a seguito del controllo di II livello che ha evidenziato la mancata realizzazione del progetto e la presentazione di un falso certificato di collaudo, il finanziamento è stato revocato con avvio della procedura di recupero della spesa pubblica erogata costituita soltanto dall'anticipo a suo tempo erogato, trattandosi di aiuto con relativo bando chiuso entro il 19 febbraio 2003, ai sensi

della nota del Commissario Barnier del 29.07.2003 n. D(2003)-2677bis-BLB/hk, ed è stata effettuata la segnalazione all'OLAF rispettando le disposizioni del Reg. n.1681/94.

Con riguardo alla segnalazione della cessata attività produttiva di un progetto – non compreso nel campione - riscontrata nel corso di un controllo in loco, il Responsabile di Misura ha determinato il mantenimento del progetto nel programma sulla base di motivazioni secondo le quali la cessata attività è da attribuire a cause non imputabili al destinatario ultimo. Sulla determinazione adottata dal Responsabile di Misura questo Ufficio Speciale ex art. 15 Reg. (CE) n. 438/01 si è espresso favorevolmente.

Si conferma che tutti i follow-up aperti nel corso della programmazione all'atto della stesura della presente relazione, risultano chiusi, le raccomandazioni sono state assolte in modo soddisfacente e realizzate correttamente.

Gli errori riscontrati sono stati valutati non sistemici e tali da non inficiare la funzionalità del sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

4. Lavori eseguiti dall'Organismo indipendente

La strategia di audit per la chiusura del programma, condivisa sia nella metodologia che nella tempistica con l'Autorità di Gestione e con l'Autorità di Pagamento è centrata sul rispetto degli "Orientamenti sulla chiusura dei Fondi Strutturali (Decisione COM (2006) 3424" della Commissione Europea

I tre Organismi interessati , Autorità di Gestione, Autorità di Pagamento ed Ufficio Speciale ex art. 15 Reg. (CE) n. 438/01 (Organismo Indipendente), hanno collaborato attivamente per la definizione delle procedure di chiusura e per lo scambio di informazioni, onde addivenire alla elaborazione di atti fra loro coerenti, all'invio e allo scambio di documenti necessari per la stesura del Rapporto Finale di Esecuzione, della certificazione finale e della presente dichiarazione a conclusione dell'intervento.

In pratica, l'Organismo Indipendente è stato sempre coinvolto e consultato nell'intera fase di chiusura del Programma.

Nello svolgimento della propria attività, questo Organismo Indipendente è stato coadiuvato dall'AdA ma non da alcuna forma di assistenza tecnica.

4.1 Verifiche degli organismi che hanno effettuato i controlli di cui all'articolo 10

L'Organismo Indipendente incaricato della dichiarazione di chiusura è subentrato, dall'aprile 2010 giusto D.P.Reg. n. 209 del 21/4/2010, in toto nelle funzioni di controllo di secondo livello per le misure 4.16 e 4.17 del POR Sicilia 2000-2006 cofinanziate dallo SFOP.

Pertanto, si rinvia a quanto già descritto nei precedenti paragrafi 3.2 e 3.3 in merito agli audit di sistema e agli audit sulle operazioni di cui all'art. 10 Reg. (CE) n. 438/2001.

4.2 Audit delle procedure di chiusura dell'Autorità di Gestione

L' Autorità di Gestione ha illustrato all'Organismo Indipendente, che ha opportunamente verificato, le procedure seguite al fine di addivenire alla predisposizione del Rapporto Finale di Esecuzione (RFE).

In particolare l' Autorità di Gestione ha provveduto:

- Con nota prot. 22398 del 30.10.2008 l'Autorità di Gestione ha diramato le direttive di preparazione della chiusura del programma, allegando gli schemi da utilizzare e le indicazioni propedeutiche necessarie alla stesura dei documenti stessi;
- Nell'incontro con i Responsabili di Misura del 6 novembre 2008, convocato con la nota 22569 del 30.10.2008, ha affrontato la problematica dei progetti non completati e non operativi alla data della chiusura;
- Con nota prot. n. 3461 del 26.02.2009, l'Autorità di Gestione ha integrato le direttive e la tempistica per la chiusura del programma adeguandole, nella tempistica, all'intervenuta proroga del termine di ammissibilità delle spese al 30 giugno 2009, richiamate nella successiva nota prot. n. 10736 del 16.06.2009;
- Con la nota prot. n. 835 del 18.01.2010 l'Autorità di Gestione ha fissato i tempi di ricevimento dei dati finanziari, fisici e procedurali consolidati e validati per il Rapporto Finale di Esecuzione;

- Nell'incontro con il Responsabile di Misura SFOP del 31 marzo 2010, convocato con prot. n. 5840 del 25.03.2010, ha verificato la raccolta dei dati;
- In data 6 giugno 2010 ha ricevuto dal Responsabile di Misura SFOP la bozza del Rapporto Finale di Esecuzione Fondo SFOP ed in data 28 giugno 2010 la bozza del rapporto INFOSYS al 2009 ed al 2010 da allegare al Rapporto Finale di Esecuzione;
- Nella seduta del 6 luglio 2010 il Comitato di Sorveglianza ha esaminato la bozza del Rapporto Finale di Esecuzione;
- Successivamente alla riunione del Comitato di Sorveglianza del 6 luglio 2010, ha richiesto, nota prot. n. del 13236 del 9/07/2010, l'integrazione per le misure 4.16 e 4.17 delle informazioni ritenute fondamentali ed evidenziate proprio nel corso della riunione del 6 luglio 2010
- Le integrazioni inviate in data 19.07.2010 sono state analizzate nell'incontro tenuto il 20.07.2010;
- Entro 30 luglio 2010 i Responsabili di Misura hanno confermato i dati finali di spesa secondo la richiesta dell'Autorità di Pagamento SFOP;
- Il 23 settembre 2010 il Rapporto Finale di Esecuzione, comprensivo dell'elenco progetti, è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza.

In qualità di Certificatore finale ex art. 15 del Reg. CE n. 438/01, come da verbale del 22 settembre 2010, è stato verificato che l'Autorità di Gestione abbia:

- ricevuto da tutti i beneficiari le domande delle spese finali concernenti le spese sostenute fino alla fine del periodo di ammissibilità delle spese;
- effettuato i controlli di gestione a norma dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 438/01 per verificare l'ammissibilità e la regolarità delle spese contenute nella dichiarazione finale delle spese;
- provveduto alla redazione e alla trasmissione all'Autorità di Pagamento della dichiarazione finale delle spese;
- operato per garantire la corrispondenza fra la dichiarazione finale delle spese e le registrazioni contabili presenti nel sistema informatico adottato dall'Autorità di Gestione;
- garantito l'esistenza di una pista di controllo adeguata in ottemperanza alle condizioni previste all'allegato 1 del Reg. (CE) n. 438/01;
- verificato che per ciascuna misura, nella domanda di pagamento finale, gli importi degli aiuti comunitari sono stati effettivamente pagati ai beneficiari finali/destinatari ultimi;
- operato per assicurare che qualsiasi errore e/o irregolarità è stato trattato in modo soddisfacente in ordine alle verifiche ed ai controlli effettuati a norma rispettivamente dell'art. 4 e dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 438/01, nonché ai controlli effettuati da altri organismi nazionali.

Tutto quanto sopra esposto è stato verificato nel corso dell'intera programmazione 2000 - 2006 nell'ambito dei controlli di sistema e sulle operazioni e, in quest'ultima fase di chiusura, vi è stata una prima verifica sui documenti (Bozza Rapporto Finale di Esecuzione POR Sicilia 2000/2006) presentati formalmente dall'Autorità di Gestione per la riunione del Comitato di Sorveglianza del 6 luglio 2010, e sulla redazione del Rapporto Finale di Esecuzione ed allegati per la convocazione del Comitato di Sorveglianza del 23 settembre 2010, e quindi una successiva verifica sul Rapporto

Finale di Esecuzione approvato dal Comitato di Sorveglianza e sulla Certificazione finale delle spese redatta dall'Autorità di Pagamento.

4.3 Audit delle procedure di chiusura dell'Autorità di Pagamento

Le procedure adottate dall'Autorità di Pagamento e verificate dall'Organismo Indipendente relative alla chiusura del Programma si suddividono in due macrofasi: di precertificazione, di certificazione finale.

Fase di precertificazione

- A seguito dell'incontro tenuto il 6 luglio 2009 con nota prot. n. 17.07.2009 del 17.07.2009 è stata richiesta entro il 31 luglio 2009 la lista dei progetti complessivi con la specificazione di quelli non conclusi o non operativi secondo lo schema rielaborato e concordato nel suddetto incontro
- In data 18.01.2010 è stato chiesto ai Responsabili di Misura la presentazione, entro il 15 febbraio 2010, dei seguenti dati corrispondenti ai dati registrati e validati alla data del 20 gennaio 2010 nel sistema di monitoraggio monitweb:
 - le dichiarazioni di spesa per asse prioritario e misura corredate dalle attestazioni del responsabile di misura secondo i consueti modelli adottati
 - l'elenco delle operazioni secondo uno schema fornito
 - l'elenco dei recuperi effettuati e da effettuare con le separate informazioni per gli importi in attesa di recupero e per quelli non recuperabili
 - le soppressioni degli importi già certificati alla Commissione Europea propedeutici alla successiva dichiarazione di spesa finale ed alla stesura della domanda finale di pagamento.
- In data 5 febbraio 2010 si è tenuto un incontro per la ricognizione dei dati richiesti e per verificare le decertificazioni conseguenti alle criticità rilevate
- In data 22 luglio 2010 il Responsabile di Misura SFOP è stato invitato a trasmettere entro e non oltre il 30 luglio 2010:
 - la dichiarazione finale delle spese per asse prioritario e per misura corredata dalle attestazioni del responsabile di misura secondo i consueti modelli adottati,
 - l'elenco dei progetti che non sono stati ancora oggetto di certificazione,
 - l'elenco finale di tutte le operazioni in file informatico mediante estrazione dal sistema monitweb, con i dati richiesti corrispondenti a quelli registrati e validati al 20 luglio 2010 nel sistema di monitweb,
 - l'elenco dei recuperi effettuati o da effettuare con informazioni per gli importi in attesa di recupero e per quelli non recuperabili e per gli importi recuperati,
 - le soppressioni degli importi già certificati alla Commissione Europea, tenendo conto delle decertificazioni operate durante tutta la durata del POR 2000-2006 conseguenti alla criticità rilevate e non adeguatamente trattate, e di quelle conseguenti alle autocorrezioni o rettifiche finanziarie scaturenti dagli esiti degli audit della Commissione Europea,
 - l'elenco dei progetti non conclusi,
 - l'elenco dei progetti sospesi per irregolarità e ricorsi amministrativi o giudiziari

Quindi l'Autorità di Pagamento SFOP ha predisposto la precertificazione dopo aver operato tutti i controlli previsti dalle proprie procedure. Con il Responsabile di Misura vi è stato un continuo rapporto finalizzato al controllo dei progetti e delle spese da certificare.

L'Autorità di Pagamento SFOP ha provveduto alla costruzione della tabella, basata sul registro dei debitori ex art. 8 del Reg. 438/01, costruita in base al format comunicato dalla Commissione nel settembre 2008, aggiornata con i dati al 20/09/2010

L'elenco dei progetti certificati è stato inviato all'Autorità di Gestione ed all'Ufficio Speciale ex art. 15 Reg. (CE) n. 438/01.

Fase di certificazione finale

La Dichiarazione Finale di Spesa dell'Autorità di Pagamento SFOP viene inviato all'Autorità di Gestione ed all'Organismo Indipendente.

In merito alle procedure di chiusura dell'Autorità di Pagamento, l'Organismo scrivente ha verificato che la dichiarazione finale delle spese è conforme al modello indicativo di cui all'allegato II del Regolamento n. 438/01 e congruente con i dati presenti nel Rapporto Finale di Esecuzione.

Inoltre, è stato verificato che l'Autorità di Gestione abbia fornito all'Autorità di Pagamento opportune informazioni sui controlli di I livello, tali da assicurare che le spese dichiarate possano essere ritenute esatte, ammissibili e regolari.

Inoltre, l'Organismo Indipendente – ex art.15 del Reg. CE n. 438/01, come da verbale del 22 settembre 2010, si è assicurato:

- del rispetto delle condizioni di cui all'art. 9, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 438/01 (ovvero che la dichiarazione di spesa riguardi spese sostenute e realizzate dal beneficiario durante il periodo di ammissibilità, il rispetto della disciplina comunitaria e la conformità ai criteri di selezione, ecc...);
- che, per quanto concerne gli eventuali errori e/o irregolarità, questi sono stati trattati in modo soddisfacente e che le raccomandazioni formulate in occasione dei controlli sono state applicate tramite correzioni nelle certificazioni e domande di pagamento;
- della presenza della tabella riassuntiva delle irregolarità basata sulle informazioni del registro dei debitori tenuto a norma dell'art. 8 del Reg. (CE) n. 438/01.

4.4 Esame del registro dei debitori tenuto a norma dell'articolo 8 del reg. (CE) n. 438/01

Come si evince dalla tabella delle irregolarità, tabella n. 4, riportata al paragrafo 6, risultano aperte n. 15 posizioni tutte con scheda di segnalazione OLAF.

Alcuni dei casi registrati riguardano produzione di falsa documentazione, i restanti afferiscono a procedimenti amministrativi di revoca del finanziamento per mancanza di autorizzazioni amministrative, realizzazione dei progetti oltre i termini prefissati, ritardata presentazione della documentazione di rendicontazione.

4.5 Esame dei rapporti di controlli delle spese a campione a norma dell'art. 10 del reg. (CE) n. 438/01

In merito ai controlli ai sensi dell'art. 10 Reg. (CE) n. 438/2001, al fine dell'elaborazione della relazione di chiusura e successiva dichiarazione, questo Organismo Indipendente ha provveduto a riesaminare le principali risultanze dei controlli effettuati durante la programmazione prendendo atto di tutte le chiusure dei relativi follow up e confermando la loro affidabilità.

Per quanto attiene all'attività svolta ai sensi dell'art. 10 del Reg. 438/01 si rimanda a quanto relazionato al precedente par. 3.

4.6 Esecuzione, se del caso, di altri controlli a campione delle transazioni

Considerato che il tasso di errore riscontrato per l'intero SFOP è superiore al "livello di materialità" del 2,58 % solo per poco più di mezzo punto - per la misura 4.17 l'incidenza è infinitesimale - su un'elevata percentuale di spesa certificata controllata per l'intero SFOP (11,87 %) non si è ritenuto necessario procedere ad ulteriori controlli a campione avendo ottenuto la ragionevole garanzia rispetto alla correttezza, legalità e regolarità della spesa.

4.7 Verifica del rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici

Per quanto concerne la realizzazione di opere pubbliche, a seguito dell'audit del sistema di gestione e di controllo della Commissione Europea Direzione Generale della Pesca e degli Affari Marittimi del 15-19.10.2007, non sono stati sollevati rilievi in quanto trattasi di appalti sotto soglia comunitaria mentre, riguardo all'affidamento di appalti per la fornitura di servizi, sono stati già soppressi con la domanda di pagamento del 3 marzo 2009, come riferito più avanti, n. 4 progetti a valere della misura 4.17 realizzati in difformità.

4.8 Esame dei rapporti redatti da altri organismi nazionali o comunitari

Corte dei Conti Europea: Missione di Audit su stato di attuazione del regolamento (CE) n. 438/2001 presso la Regione Siciliana – Programmazione 2000-2006 SFOP (17 maggio 2004) Controllo di gestione effettuato dalla RGS-IGRIUE affiancata dalla Corte dei Conti nazionale.

La missione di audit della Corte dei Conti Europea si è svolta nei giorni 17,18 e 19 maggio 2004 presso la Regione Siciliana con lo scopo di effettuare una verifica del sistema di gestione e controllo attuato per lo Sfop con particolare riferimento allo stato di attuazione del regolamento (Ce) 438/01. La visita si è svolta sia all'interno del Dipartimento con colloqui tra le parti che attraverso visite in loco sui seguenti progetti:

- 4.16c/0012 Iconsitt;
- 4.16d/0012 Provincia Regionale di Trapani;
- 4.17b/0006 Università di Palermo Dipartimento di biologia animale.

Non è stato possibile acquisire, ad oggi, notizie sugli esiti delle verifiche effettuate.

Commissione Europea: Audit SFOP 2007 (15-19 ottobre 2007) "Audit Sistemi di gestione e controllo"

L'obiettivo generale dell'audit è stato, da un lato, la verifica della corretta attuazione dei controlli essenziali del regolamento di applicazione (CE) n. 438/2001 e l'efficace funzionamento del sistema

di gestione e di controllo del programma e, dall'altro, la regolarità e l'effettività dei progetti scelti per il controllo, in particolare alla luce delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.

In esito all'audit, gli auditors hanno osservato – tra l'altro - che:

- i controlli effettuati per garantire il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 438/2001 fino alla data dell'audit per la misura 4.17 sono risultati insufficienti;
- le verifiche condotte su un campione di operazioni hanno consentito di confermare l'esistenza di una pista di controllo sufficiente ma migliorabile;
- è stata rilevata la presenza di targhe e cartelloni pubblicitari che tuttavia non recavano le diciture standard previste dal regolamento e non erano stati collocati all'esterno degli edifici o dei cantieri;
- l'aggiudicazione di appalti di lavori in base al criterio del prezzo più basso (procedura di valutazione delle offerte in due tempi con esclusione automatica delle offerte che superano un determinato tasso medio di sconto) è stata ritenuta contraria alle norme comunitarie in materia;
- mancanza di una procedura volta ad accertare che la partecipazione dello SFOP resti attribuita per un periodo di cinque anni a decorrere dalla decisione dell'autorità di gestione (articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999).

Per quanto riguarda l'audit dei progetti, gli auditors hanno rilevato che il progetto realizzato dall'”Autorità Portuale di Trapani” non risponde ai criteri di ammissibilità dello SFOP.

La DG degli Affari marittimi e della Pesca, analizzati gli argomenti avanzati in risposta dalla Regione Siciliana, con nota del 4 luglio 2008 – in attesa dei richiesti risultati sui controlli della Misura 4.17 da parte della Regione - ha reso noto di poter ritenere concluso il rapporto di audit in quanto le raccomandazioni sono state prese correttamente in considerazione.

4.9 Esame delle informazioni relative al seguito dato alle conclusioni degli audit e al trattamento delle irregolarità

Come già menzionato, l'Organismo indipendente scrivente ha proceduto a riesaminare tutti gli audit effettuati e il seguito dato alle conclusioni degli audit medesimi compreso il trattamento delle irregolarità con la soppressione degli importi inammissibili.

Nel complesso i provvedimenti presi in relazione agli errori riscontrati sono soddisfacenti.

Dal registro dei recuperi si ricava che gli importi in attesa di recupero sono stati progressivamente recuperati nelle varie domande di pagamento, da ultimo nella domanda di saldo finale.

Per le situazioni ancora in corso di recupero, n. 15 casi, risultano le schede di segnalazione OLAF, e rispetto alle quali per n.8 casi sono stati adottati i provvedimenti di revoca del finanziamento e di recupero delle somme erogate, per n. 7 casi sono state avviate le procedure di recupero amministrativo.

Per tali ragioni la presenza di casi ancora aperti, non pregiudica l'ammissibilità della spesa

4.10 Esame delle altre informazioni ricevute

Questo Organismo indipendente ha ottenuto ulteriori informazioni circa l'attività di propria competenza durante la riunione di coordinamento a livello nazionale convocata dal MIPAF, nonché durante i lavori dei Comitati di Sorveglianza.

5. Limitazione della portata dell'esame effettuato dall'Organismo indipendente

Non vi sono elementi che hanno limitato la portata dell'esame effettuato dall'Organismo indipendente scrivente.

6. Trattamento degli errori e delle irregolarità

Nel corso della programmazione non sono stati riscontrati errori di natura sistemica.

Tutti gli errori e le irregolarità riscontrati a vari livelli nell'arco della programmazione sono stati regolarizzati e non risultano audit aperti.

Dall'esame del registro dei debitori di cui alla seguente tabella n. 4, emerge che delle totali n. 27 posizioni - e per le quali sono state redatte in tutto n. 20 schede di segnalazione all'OLAF, di cui 5 già chiuse - gli importi dovuti sono stati recuperati per 12 posizioni, mentre sono aperte, con relativa scheda OLAF, n. 15 posizioni, con provvedimenti di recupero già adottati (8) o con le necessarie procedure amministrative avviate (7).

Dall'analisi degli errori rilevati si può affermare che sono stati trattati dall'Autorità di Gestione e dall'Autorità di Pagamento in modo soddisfacente, trattandosi – con l'esclusione dei comportamenti penalmente perseguibili presuntivamente messo in opera dai destinatari ultimi- in molti casi di mancate realizzazioni del progetto per carenze procedurali e di mancata corretta presentazione di documentazione.

Tabella 4 - Tabella riassuntiva delle irregolarità

Chiusura degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2000-2006

Tabella riassuntiva delle irregolarità da allegare alla dichiarazione di chiusura

(sulla base delle informazioni contenute nel registro dei debitori ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 438/2001)

IRREGOLARITA' (basate sulle informazioni comunicate ai sensi del regolamento (CE) n. 1681/94 e del registro dei debitori)

RIFERIMENTO AL DATABASE DELL'OLAF		OPERAZIONE INTERESSATA				IMPORTI IN ATTESA DI RECUPERO					IMPORTI RECUPERATI				COMMENTI	
RIFERIMENTO IDENTIFICATIVO DELLA IRREGOLARITA'	RIFERIMENTO DELLO SM	MISURA	RIFERIMENTO OPERAZIONE	TITOLO DELLA OPERAZIONE	NOME DEL BENEFICIARIO / RICEVENTE	IMPORTO RECUPERABILE			ART. 582	ANNO DI INIZIO DEL PROCEDIMENTO DI RECUPERO	IMPORTO RECUPERATO			DEDUZIONE DALLE SPESE DICHIARATE ALLA COMMISSIONE		
						QUOTA UE (in EURO)	CONTRIBUTO PUBBLICO NAZIONALE (in EURO)	TOTALE (in EURO)			QUOTA UE (in EURO)	CONTRIBUTO PUBBLICO NAZIONALE (in EURO)	TOTALE (in EURO)	Anno della deduzione		Numero di riferimento della dichiarazione di spesa
IT/2010/010/FP	IT 1500	4.16a	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 a)/8.3.7/0001	Poseidon - Barriere sottomarine finalizzate alla protezione e allo sviluppo di risorse acquatiche	cons. rip. Ittico di castellammare	€ 128.945,31	€ 128.945,30	€ 257.890,61		2009					Mancata realizzazione del progetto aperto	
	IT 1500	4.16a	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 a)/8.3.7/0004	Istallazione nel tratto di mare antistante il comune di Balestrate, di barriere sottomarine finalizzate alla protezione ed allo sviluppo delle risorse acquatiche.	cons. rip. Ittico di castellammare	€ 215.625,00	€ 159.375,00	€ 375.000,00		2008	€ 204.009,61	€ 150.789,72	€ 354.799,33	2010	Domanda di saldo	Mancata realizzazione del progetto chiuso
OLAF	IT 1500	4.16a	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 a)/8.3.7/0004	Istallazione nel tratto di mare antistante il comune di Balestrate, di barriere sottomarine finalizzate alla protezione ed allo sviluppo delle risorse acquatiche.	cons. rip. Ittico di castellammare	€ 11.615,39	€ 8.585,28	€ 20.200,67		2008					Mancata realizzazione del progetto aperto	
	IT 1500	4.16a	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 a)/8.3.7/0005	Istallazione nel tratto di mare antistante il comune di Alcamo, di barriere sottomarine finalizzate alla protezione ed allo sviluppo delle risorse acquatiche.	cons. rip. Ittico di castellammare	€ 215.625,00	€ 159.375,00	€ 375.000,00		2008	€ 204.009,61	€ 150.789,72	€ 354.799,33	2010	Domanda di saldo	Mancata realizzazione del progetto chiuso
OLAF	IT 1500	4.16a	1999.IT.16.1. PO.011/4.16	Istallazione nel tratto di mare antistante il comune	cons. rip. Ittico di	€ 11.615,39	€ 8.585,28	€ 20.200,67		2008					Mancata realizzazione del progetto	

			a)/8.3.7/0005	di Alcamo, di barriere sottomarine finalizzate alla protezione ed allo sviluppo delle risorse acquatiche.	castellammare											aperto
IT/2005/012/FP	IT 1500	4.16b	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 b)/8.3.7/0006	Ammodernamento / Completamento di impresa già esistente impianto di Maricoltura	Iticomp	€ 179.639,83	€ 179.639,83	€ 359.279,66			2006					La documentazione a corredo del progetto risulta in parte non veritiera. Il progetto non è stato totalmente realizzato. aperto
	IT 1500	4.16b	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 b)/8.3.7/0013	Nuovo impianto di maricoltura.	Stella Maris	€ 174.868,75	€174.868,75	€ 349.737,50			2008	€ 174.868,75	€ 174.868,75	€ 349.737,50	2010	Domanda di saldo documenti di supporto falsificati progetto non completato chiuso
	IT 1500	4.16b	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 b)/8.3.7/0016	Realizzazione di un progetto integrato per il marketing del pesce azzurro.	Società Biogold	€ 39.916,60	€ 28.511,86	€ 68.428,46			2007	€ 39.916,60	€ 28.511,86	€ 68.428,46	2007	ID domanda 11/0 del 25/10/07 chiuso
IT/2010/009/FP	IT 1500	4.16b	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 b)/8.3.7/0022	Nuovo impianto di maricoltura	Consorzio Multiservizi Siracusa Soc. Coop. a.r.l.	€93.082,50	€66.487,50	€ 159.570,00			2010					delocalizzazione dell'intervento priva della preventiva autorizzazione del Dipartimento;• parte delle fatture, relative alle spese effettuate, non risultano coerenti con il progetto presentato; fatture annullate con timbro relativo alla misura 3.14 del POR Sicilia 2000/2006 gestita dal Dipartimento Industria . aperto
	IT 1500	4.16b	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 b)/8.3.7/0028	Ampliamento di un impianto esistente	Antiche Saline	€ 165.750,03	€ 118.392,88	€ 284.142,91			2007	€ 165.750,03	€ 118.392,87	€ 284.142,90	2008	ID domanda 13/0 del 29/12/08 chiuso
	IT 1500	4.16c	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 c)/8.3.7/0004	Impianto di trasformazione e commercializzazione per la lavorazione di prodotto	soc. coop. Hippocampus	€ 180.759,92	€ 129.114,23	€ 309.874,15			2007	€ 180.759,92	€ 129.114,22	€ 309.874,14	2008	ID domanda 13/0 del 29/12/08 documenti di supporto mancanti o incompleti chiuso
	IT 1500	4.16c	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 c)/8.3.7/0005	Ammodernamento di stabilimento	Cotal	€ 180.759,92	€ 180.759,92	€ 361.519,84			2006	€ 180.759,92	€ 180.759,91	€ 361.519,83	2008	ID domanda 8/0 del 12/11/08 documenti di supporto falsificati progetto non completato chiuso
IT/2010/003/FP	IT 1500	4.16c	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 c)/8.3.7/0021	PIT Realizzazione nuova struttura	La Maddalena	€77.298,61	€ 77.298,62	€ 154.597,23			2010					documenti mancanti o incompleti Incompleta documentazione di rendicontazione finale. aperto
IT/2009/001/FP	IT 1500	4.16c	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 c)/8.3.7/0022	Realizzazione nuovo capannone e ristrutturazione impianto	Marittica	€ 349.268,00	€ 249.477,14	€ 598.745,14			2007					Predisposizioni di false dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti edilizi e nell'utilizzo di una falsa polizza fidejussoria emessa da una società finanziaria già coinvolta in atro procedimento penale. aperto
IT/2010/008/FP	IT 1500	4.16c	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 c)/8.3.7/0028	Realizzazione di un nuovo impianto per la trasformazione ...	Titomare di Cappuccio	€ 159.250,00	€ 113.750,00	€ 273.000,00			2008					Mancata presentazione della documentazione a supporto del progetto di variante. aperto
	IT 1500	4.16d	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 d)/8.3.7/0001	Porto peschereccio - Primo Lotto	Comune di Riposto	€ 193.671,33	€ 193.671,33	€ 387.342,66			2005	€ 193.671,33	€ 193.671,34	€ 387.342,67	2007	ID domanda 4/0 del 20/07/07 chiuso
IT/2010/001/FP	IT 1500	4.17a	1999.IT.16.1. PO.011/4.17 a)/8.3.7/0024	Miglioramento della qualità dei prodotti ittici pescati nel canale di sicilia ed azioni di marketing per la valorizzazione e	Società Coop. Marsalitica	€ 80.484,25	€ 57.488,75	€ 137.973,00			2010					Mancata presentazione della documentazione finale di spesa. aperto

				commercializzazione in contesto di procedure di qualità.												
IT/2010/004/FP	IT 1500	4.17a	1999.IT.16.1. PO.011/4.17 a)/8.3.7/0029	Promozione e valorizzazione del prodotto ittico di Sciacca	Ditta Licata Paolo,	€41.282,50	€ 29.487,50	€ 70.770,00		2010						Progetto realizzato parzialmente. documenti mancanti o incompleti aperto
IT/2010/002/FP	IT 1500	4.17a	1999.IT.16.1. PO.011/4.17 a)/8.3.7/0032	Partecipazione alla Fiera di Rimini; partecipazione alla Fiera Cibus di Parma	OCEANPESC A srl	€ 30.826,25	€ 22.018,75	€ 52.845,00		2010						Mancata presentazione della documentazione finale di spesa. aperto
	IT 1500	4.17b	1999.IT.16.1. PO.011/4.17 b)/8.3.7/0004	Sperimentazione di dissuasori elettronici per ridurre interferenze etc...	Provincia Reg.le di Catania	€ 49.997,00	€ 49.997,00	€ 99.994,00		2009	€ 49.997,00	€ 49.997,00	€ 99.994,00	2010	Domanda di saldo	chiuso
IT/2010/005/FP	IT 1500	4.17b	1999.IT.16.1. PO.011/4.17 b)/8.3.7/0017	Formazione professionale	Provincia Regionale di Agrigento	€30.645,26	€ 30.645,26	€ 61.290,52		2010						Trattasi di inadempienza da parte dell'Amministrazione Provinciale che non ha concluso l'iniziativa. aperto
	IT 1500	4.17b	1999.IT.16.1. PO.011/4.17 b)/8.3.7/0066	Valutazione degli impianti di un allevamento estensivo presso il pantano Baronello (Pachino - Siracusa) al fine di predisporre un modello di gestione integrata della fascia costiera	Comune di Portopalo di Capo Passero	€57.492,81	€ 42.494,69	€ 99.987,50		2010	€ 57.492,81	€ 42.494,69	€ 99.987,50	2010	Domanda di saldo	chiuso
IT/2010/006/FP	IT 1500	4.17b	1999.IT.16.1. PO.011/4.17 b)/8.3.7/0081	Meccanico Navale di II Classe per Motonavi - Agrigento	Provincia Regionale di Agrigento	€38.851,17	€ 28.716,08	€ 67.567,25		2010						Trattasi di inadempienza da parte dell'Amministrazione Provinciale che non ha concluso l'iniziativa. aperto
	IT 1500	4.17b	1999.IT.16.1. PO.011/4.17 b)/8.3.7/0085	Formazione per monitoraggio ed analisi inquinanti delle acque	Comune di Trabia	€ 101.146,81	€ 74.760,69	€ 175.907,50		2006	€ 101.146,81	€ 74.760,69	€ 175.907,50	2009	ID domanda 6/0 del 26/06/09	chiuso
IT/2010/007/FP	IT 1500	4.17b	1999.IT.16.1. PO.011/4.17 b)/8.3.7/0138	Ecopesca - PIT	Comune di Aci Castello	€28.747,13	€ 21.247,88	€ 49.995,00		2010						Trattasi di inadempienza da parte dell'Amministrazione Comunale che non ha concluso l'iniziativa. aperto
IT/2008/009/FP	IT 1500	4.17c	1999.IT.16.1. PO.011/4.17 c)/8.3.7/0005	Pescaturismo	soc. coop. Capo Grosso	€ 269.420,64	€ 199.136,99	€ 468.557,63		2009						ha dichiarato di avere completato e realizzato il progetto di cui trattasi alla data di ultimazione dei lavori, prevista per il 29.09.2007, mentre alcune opere non sono state affatto realizzate. Non ha effettuato alcuni investimenti, anche se regolarmente fatturati e indicati nella domanda di richiesta di saldo del contributo. aperto
	IT 1500	4.17c	1999.IT.16.1. PO.011/4.17 c)/8.3.7/0010	Realizzazione di una iniziativa nei settori: ittiturismo e pescaturismo.	Coop. Piccola Pesca Eoliana	€ 56.123,68	€ 41.482,72	€ 97.606,40		2008	€ 56.123,68	€ 41.482,72	€ 97.606,40	2009	ID domanda 6/0 del 26/06/09	chiuso

Tabella 5 - Tabella Casi di errore

Chiusura degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2000-2006
 Tabella dei casi di errore/irregolarità considerati sistemici e degli importi stimati delle spese implicate

RILEVAZIONE AL 30/06/2009	
TIPOLOGIA DI ERRORE/IRREGOLARITA' E DEGLI IMPORTI STIMATI DELLE SPESE IMPLICATE Tipologia di errore/irregolarità	IMPORTO STIMATI DELLE SPESE IMPLICATE
NON PERTINENTE	
TOTALE	

7. Frequenza degli errori e delle irregolarità

Come evidenziato nella tabella 3, il tasso di errore rilevato è pari a 2,58 % di poco superiore a “livello di materialità”.

Come già precisato, i controlli sui progetti sono stati distribuiti sull'intero periodo di programmazione in maniera omogenea attraverso campionamenti annuali. Inoltre si è avuta l'accortezza di selezionare un numero di progetti che consentisse di superare la percentuale di controllo del 5% richiesta dal Reg. n. 438/2001.

Come formalizzato nel sopracitato *Manuale delle procedure sui controlli di II livello ai sensi del Regolamento CE 438/01*, un errore/irregolarità giudicato sistematico è qualcosa che influenza i risultati in modo trasversale, introducendo una distorsione sistematica dei risultati, poiché è riferibile ad una disfunzione dei processi di gestione e controllo attuati dall'Autorità responsabile.

Viceversa, l'elevata frequenza di errori casuali, che si dovessero rilevare in occasione delle verifiche presso i soggetti beneficiari finali e/o destinatari ultimi, determina l'esigenza di revisionare gli audit al sistema, tentando di capirne i punti di debolezza, causa della mancata rilevazione. Attraverso la successiva verifica al sistema, pertanto, si arriva a confermare/non confermare la rilevazione dell'irregolarità scaturita dai controlli di 2° livello sulle operazioni campionate.

Al fine di suffragare la valutazione professionale di sporadicità, circa la natura degli errori/irregolarità riscontrati in tutti i progetti campionati ed in ossequio a quanto riportato negli *“Orientamenti sulla chiusura degli interventi”*, secondo cui occorre indicare la metodologia seguita per determinare la frequenza degli errori/irregolarità in funzione della loro importanza: *formale/sostanziale, ripercussioni finanziarie, natura sistematica*, l'AdA ha adattato alle misure cofinanziate dallo SFOP la rilevazione adoperata per le misure appartenenti al FSE per avere un supporto di natura oggettiva al convincimento professionale.

Durante il 2008 è stato infatti elaborato un percorso per l'analisi delle criticità rilevate, e l'individuazione di processi di reporting propedeutici alla lavorazione delle criticità. Utilizzando la codifica interna adoperata per classificare le criticità con riferimento a fattispecie piuttosto generali, sono stati ulteriormente sviluppati dei sub codici progressivi molto più particolareggiati, al fine di individuare in modo più puntuale le singole criticità rilevate, aderendo, quanto più possibile, alla descrizione riportata nei prospetti di notifica.

Tutte le criticità rilevate sulle operazioni sono state raggruppate per tipologia di classificazione.

La loro numerosità, per tipologia confermando la valutazione professionale di errori puntuali e sporadici, ha indotto a ritenere che la frequenza degli errori/irregolarità riscontrati possa essere considerata bassa.

Palermo, 27 settembre 2010

Il Dirigente preposto ad Interim
all'Ufficio Speciale ex art. 15
Reg.(CE) n. 438/01
(Organismo Indipendente)
avv. Francesco Nicosia

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

PRESIDENZA

Ufficio Speciale per il rilascio delle dichiarazioni a conclusione dell'intervento ex art. 15 del Regolamento CE 2 marzo 2001, n. 438

Via Notarbartolo 12/A – 90141 Palermo
Tel. +39-091-7077544/7077572– Fax +39-091-7077555/7077556
e-mail: ufficio.art15regce@regione.sicilia.it

**QCS ITALIA
REGIONE SICILIA
POR – Programma Operativo Regionale Sicilia 2000/2006
(SFOP)**

N. CCI 1999.IT.16.1.PO.011

Decisione della Commissione Europea: Decisione C (2000) 2346 dell'8.08.2000 –
Decisione C (2003) 3982 del 21-10-2003 - Decisione C (2004) 5184 del 15.12.2004 -
Decisione C (2005) 5847 del 20.12.2005 - Decisione C (2006) 7291 del 28.12.2006

Dichiarazione a conclusione dell'intervento

Ai sensi dell'articolo 38 paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (CE) n. 1260/1999 e del Capo V (articoli 15, 16 e 17) del Regolamento (CE) n. 438/2001 e degli Orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali

Alla Commissione Europea, Direzione Generale degli Affari marittimi e della pesca.

Il sottoscritto, avv.to Francesco Nicosia, Dirigente Preposto ad interim all' Ufficio Speciale per il rilascio delle dichiarazioni a conclusione dell'intervento ex art. 15 del Regolamento (CE) 2 marzo 2001, n. 438 della Regione Siciliana, in qualità di Organismo Indipendente,

dichiara di aver esaminato la dichiarazione finale delle spese relativa al Programma Operativo Obiettivo 1 della Regione Sicilia (Italia) - N. CCI 1999.IT.16.1.PO.011 – SFOP 2000-2006 e la richiesta di pagamento del saldo del contributo comunitario presentata alla Commissione.

Inoltre dichiara di aver eseguito l'esame conformemente al capo V del Regolamento (CE) n. 438/01. Il controllo è stato preparato ed effettuato con l'obiettivo di appurare, con un ragionevole grado di certezza, che la dichiarazione finale delle spese e la richiesta di pagamento del saldo del contributo comunitario non contengano errori sostanziali. La procedura seguita e le informazioni utilizzate per l'esame, incluse le conclusioni sulle verifiche effettuate in anni precedenti, sono sintetizzate nella relazione allegata.

Non vi sono elementi che hanno limitato la portata dell'esame effettuato dall'Organismo scrivente.

Dall'esame effettuato e dalle conclusioni di altri controlli nazionali o comunitari ai quali il sottoscritto ha avuto cognizione è emersa una bassa frequenza di irregolarità/errori rilevati e che hanno dato luogo a un adeguato intervento da parte della autorità di gestione. Infatti il tasso di errore riscontrato mediante le verifiche è pari al **2,58%** e pertanto, si ritiene che tale percentuale non abbia alcuna negativa influenza sull'importo del contributo comunitario erogabile.

In conclusione e per quanto sopra descritto il sottoscritto ritiene che la dichiarazione finale delle spese rispecchi in modo sostanzialmente corretto, sotto tutti gli aspetti essenziali, le spese effettuate conformemente alle disposizioni regolamentari e alle disposizioni dell'intervento e che la domanda di pagamento del saldo del contributo comunitario presentata alla Commissione sia da considerarsi valida.

Palermo, 27 settembre 2010

Il Dirigente preposto ad Interim
all'Ufficio Speciale ex art. 15
Reg.(CE) n. 438/01
(Organismo Indipendente)
avv. Francesco Nicosia

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA

UNIONE EUROPEA



UFFICIO SPECIALE
per il rilascio delle dichiarazioni a conclusione dell'intervento
ex art. 15 del Regolamento CE 2 marzo 2001, n. 438
(FESR – FEAOG/O – SFOP)

POR SICILIA
2000/2006

Relazione

**allegata alla dichiarazione di chiusura del
Programma Operativo**

Fondo SFOP

Dati identificativi del Programma

CCI:	N. 1999.IT.16.1.PO.011
Denominazione:	POR Sicilia 2000-2006
Decisioni di approvazione e di modifica del PO:	<p>Approvato con decisione della Commissione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000</p> <p>Decisione C(2003) 3982 del 21 ottobre 2003 Decisione C(2004) 5184 del 15 dicembre 2004 Decisione C(2005) 5847 del 20 dicembre 2005 Decisione C(2006) 7291 del 28 dicembre 2006</p>
Amministrazione responsabile:	Regione Siciliana
Data inizio ammissibilità spese:	01.01.2000
Data finale ammissibilità spese:	30.06.2009
Autorità di Gestione:	Regione Siciliana Dipartimento Programmazione
Autorità di Pagamento:	Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla CE
Autorità Controlli 2° livello:	<p>Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla CE</p> <p>Ufficio Speciale ex art. 15 regolamento (CE) n. 438/2001 (Organismo Indipendente)</p>
Aree di intervento:	Regione Siciliana

INDICE

1. Informazioni sull'Organismo indipendente _____
2. Informazioni sul Programma Operativo _____
3. Sintesi dei controlli effettuati a norma dell'art. 10 _____
4. Lavori eseguiti dall'Organismo indipendente _____
5. Limitazione della portata dell'esame effettuato dall'Organismo indipendente _____
6. Trattamento degli errori e delle irregolarità _____
7. Frequenza degli errori e delle irregolarità _____

1. Informazioni sull'Organismo Indipendente

Ufficio: *Regione siciliana - Ufficio Speciale per il rilascio delle dichiarazioni a conclusione dell'intervento ex art. 15 del Regolamento (CE) 438/01 (di seguito: Ufficio ex art. 15 ovvero Organismo indipendente)*

Nome del responsabile: *Avv. Francesco Nicosia*

Qualifica: *Dirigente di III fascia del Dipartimento Finanze e Credito della Regione siciliana*

Sede: *Via Notarbartolo 12/a - 90141 Palermo, Sicilia, Italia.*

Telefono: *(+39) 091 7077544, 7077573, 7077572*

Fax: *(+39) 091 7077555, 7077556*

e-mail: ufficio.art15regce@regione.sicilia.it

indirizzo web: www.regione.sicilia.it/Presidenza/uscontr2liv

Con D.P.Reg. n. 209 del 21/4/2010 esecutivo della deliberazione della Giunta regionale n. 71 del 18 marzo 2010 e successivo D.P.Reg. n. 395 del 30/6/2010 esecutivo della deliberazione della Giunta regionale n. 71 è stato istituito, “*l'Ufficio Speciale per il rilascio delle dichiarazioni a conclusione dell'intervento ex art. 15 del Regolamento CE 2 marzo 2001, n.438, inerente la programmazione comunitaria del POR 2000/2006, limitatamente ai fondi FESR, FEAOG/O e SFOP, fino alla conclusione delle operazioni del programma 2000/2006 e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 e, coerentemente, per effettuare i controlli di 2° livello - ex capo IV del medesimo regolamento - solo sulle misure relativamente alle quali il Dirigente generale preposto all'Ufficio speciale Autorità di Audit e dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea possa risultare non in grado di garantire il principio di separazione delle funzioni*”.

Il suddetto ufficio è stato istituito al fine di *garantire il rispetto del principio di separazione delle funzioni*, che il Dirigente generale pro tempore dell'Ufficio speciale Autorità di Audit (di seguito AdA), non sarebbe stato in grado di garantire avendo avuto, nel corso della programmazione 2000/2006 responsabilità di gestione di alcune misure relative ai fondi FESR, FEAOG/O e SFOP.

All'Ufficio speciale ex art.15 è stato preposto ad interim l'Avv. Francesco Nicosia dirigente di III fascia dell'amministrazione regionale, il quale per l'espletamento delle funzioni affidategli “*potrà avvalersi della struttura e, avuto riguardo della specifica professionalità acquisita nella materia, del personale del predetto Ufficio speciale Autorità di Audit, previa intesa col Dirigente generale preposto a detto Ufficio*”.

L'Ufficio preposto al rilascio della dichiarazione ex art. 15 del regolamento (CE) 438/01 è funzionalmente indipendente dalle Autorità di Gestione, dalle Autorità di Pagamento e dagli altri organismi responsabili per l'attuazione. L'avv. Francesco Nicosia non ha mai

ricoperto incarichi o svolto funzioni di gestione e/o di certificazione di interventi cofinanziati dal POR Sicilia 2000-2006.

Organigramma degli organismi di gestione e controllo



Con nota 2013/0-6 del 29 aprile 2010 del Dirigente generale dell'Autorità di Audit, i servizi di controllo sono stati formalmente informati dell'Istituzione dell'Ufficio ex art. 15 e delle misure per le quali il dirigente preposto avrebbe curato gli adempimenti residui ex art.10.

In pari data con nota 2014/0-6 del 29 aprile 2010 del Dirigente generale, in risposta alle osservazioni formulate con nota 9818 del 18 febbraio 2010, la Commissione europea attraverso l'IGRUE è stata informata dell'istituzione dell'Ufficio ex art. 15.

Il 29 aprile 2010 l'Ing. Maurizio Agnese –Dirigente generale dell'AdA e l'avv. Francesco Nicosia – Dirigente dell'Ufficio speciale ex art. 15 hanno sottoscritto un protocollo di intesa finalizzato a disciplinare le modalità operative da adottare nello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali dal quale emerge che:

- l'Ing Maurizio Agnese, nel rispetto delle modalità già adottate stabilite dal “Manuale delle procedure del controllo di 2° livello ai sensi del Regolamento (CE) 431/2001” – versione 28 settembre 2007 –, completerà tutti gli adempimenti relativi ai controlli di 2° livello - ex capo IV del Regolamento 438/2001 afferenti all'intero fondo FSE, e di tutte le misure relative al fondo FESR ad eccezione di quelle del Dipartimento Cooperazione (4.02a, 4.02b, 4.02c, 4.02d, 5.01a e 6.06a) e del Dipartimento Urbanistica (1.01b e 5.05). Per il fondo FEAOG/O completerà tutte le misure ad eccezione di quelle del Dipartimento Foreste (1.09 e 4.10).
- l'avv. Francesco Nicosia – Dirigente ad interim dell'Ufficio speciale ex art. 15, avvalendosi della struttura e del personale dell'Ufficio speciale Autorità di Audit, curerà tutti gli adempimenti relativi ai controlli di 2° livello – ex capo IV del

Regolamento 438/2001 per l'intero fondo SFOP, per il Dipartimento Foreste fondo FEAOG/O, per il Dipartimento Cooperazione e per il Dipartimento Urbanistica fondo FESR cofirmando con i responsabili dei servizi di controllo le notifiche trasmesse al Responsabile di misura/sottomisura delle irregolarità rilevate e adottando le procedure e i modelli concordati che costituiranno, previa formale approvazione, integrazione alla versione 28 settembre 2007 del "Manuale delle procedure del controllo di 2° livello ai sensi del Regolamento (CE) 431/2001";

- l'Ing Maurizio Agnese provvederà al rilascio della "dichiarazione a conclusione dell'intervento" ex art. 38 par. 1, lett.f, del Reg. (CE) n. 1260/1999, che sarà redatta a norma del Capo V, articoli 15, 16 e 17, del Reg. (CE) n. 438/2001, per il Fondo FSE;
- l'avv. Francesco Nicosia provvederà al rilascio della "dichiarazione a conclusione dell'intervento" ex art. 38 par. 1, lett.f, del Reg. (CE) n. 1260/1999, che deve essere redatta a norma del Capo V, articoli 15, 16 e 17, del Reg. (CE) n. 438/2001, avvalendosi della struttura e del personale dell'Ufficio speciale Autorità di Audit, per gli interi fondi FESR - ivi compreso il programma INTERREG Italia-Malta - , SFOP e FEAOG/O ivi compreso il PIC – LEADER PLUS
- le strutture dell'Autorità di Audit, attraverso relazioni, incontri collegiali programmati e ove ritenuto opportuno incontri bilaterali, metteranno a disposizione dell'Organismo indipendente tutte le informazioni e la documentazione necessaria per procedere all'esame degli audit di sistema e delle operazioni eseguiti sui fondi FESR, SFOP e FEAOG/O a norma dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 438/ 2001, esame posto alla base della dichiarazione ex art. 15 del Reg. (CE) n. 438/2001. Garantiranno inoltre il necessario supporto per la definizione degli adempimenti necessari alla predisposizione dei documenti di chiusura e parteciperanno attivamente a tutti gli incontri e le riunioni collegiali che verranno convocati dall'AdG e/o dall'AdC per la definizione congiunta delle procedure di chiusura e lo scambio di informazioni.

Con disposizione di servizio n. 6 del 28 giugno 2010 del dirigente generale dell'AdA, è stata approvata l'integrazione del Manuale delle procedure del controllo di 2° livello ai sensi del Regolamento (CE) 431/2001 adottato dall'AdA, che disciplinava l'attività di controllo ex art. 10 e la dichiarazione di chiusura ex art. 15 presupponendo che le suddette attività fossero in capo alla stessa figura. L'integrazione ha riguardato pertanto le modalità operative e la nuova modulistica da adottare alla luce dell'istituzione dell'Ufficio speciale ex art.15 e delle funzioni attribuite.

I Servizi di controllo dell'AdA hanno garantito continuità operativa nello svolgimento delle attività di controllo ex capo IV del Regolamento 438/2001, inoltre attraverso relazioni, incontri collegiali e bilaterali, hanno trasferito all'organismo indipendente quanto necessario per l'esecuzione dell'esame in conformità al capo V del Reg. (CE) n. 438/2001.

L'organismo Indipendente ha avuto accesso agli atti, alle registrazioni e ai documenti giustificativi necessari alla predisposizione dei documenti di chiusura, sia presso l'Autorità di Audit che le Autorità di Gestione e di Pagamento.

L'attività di redazione e rilascio della dichiarazioni di chiusura è totalmente internalizzata ed è svolta dalla struttura sopra descritta, senza supporto alcuno di assistenza tecnica

2. Informazioni sul Programma Operativo

Il Programma Operativo Regionale (POR) Sicilia 2000/2006 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000, e da ultimo con Decisione C (2006) 7291 del 28 dicembre 2006, concretizza il disegno strategico che, saldando il ricorso ai fondi comunitari alle disponibilità finanziarie dello Stato ed a quelle della Regione, è finalizzato alla rimozione degli ostacoli che frenano la crescita della dotazione infrastrutturale e lo sviluppo dell'economia regionale.

Il POR Sicilia ha adattato la struttura organizzativa e concettuale del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) Italia 2000/2006 alle peculiarità ed esigenze della Regione. Le aree di intervento coincidono con quelle del QCS e degli altri programmi operativi regionali, ma con specifici contenuti opportunamente adattati alle esigenze di sviluppo regionale.

In applicazione dell'articolo 14 del Regolamento (CE) 1260/1999 e tenendo conto delle indicazioni fornite dal Rapporto di Valutazione Intermedia, si è proceduto alla revisione di metà periodo del P.O.R. Sicilia 2000/2006 in coerenza con l'analoga attività effettuata per il QCS Italia Ob.1 2000/2006 che è stato approvato dalla Commissione con decisione C(2004)4589 del 30 novembre 2004.

Le modifiche introdotte hanno riguardato sia la struttura del Programma (mediante l'accorpamento di misure, l'integrazione tra linee di intervento, la ricerca di maggiore sinergia tra misure dello stesso asse e di assi diversi, la migliore puntualizzazione dei criteri di selezione, lo spostamento di misure da un asse a un altro per facilitare una migliore gestione delle risorse), sia i contenuti dello stesso mediante il potenziamento delle misure più innovative e di quelle più direttamente rispondenti agli orientamenti comunitari.

Nel corso del ciclo di programmazione, il Complemento di Programmazione, quale strumento attuativo del POR Sicilia 2000-2006, è stato oggetto di una serie di revisioni, finalizzate ad adeguare l'attuazione del Programma alle esigenze di natura finanziaria e procedurale che un così diversificato e complesso strumento ha nel corso del tempo richiesto, senza che, nella maggioranza dei casi, venisse modificata l'impostazione strategica complessiva dello stesso.

Nella seduta del 7 dicembre 2004 il Comitato di Sorveglianza ha approvato il CdP che tiene conto delle modifiche necessarie in conseguenza alla revisione di metà periodo del POR Sicilia e del QCS Ob1.

Il dettaglio delle sedute del Comitato di sorveglianza e le relative decisioni assunte sono puntualmente descritte al punto 5.1.1 del RFE predisposto dall'AdG.

Le misure del POR Sicilia riprogrammato sono state ridotte anche se in diversi casi si fa ricorso a sottomisure per soddisfare al meglio le esigenze operative.

I mutamenti intervenuti nel corso del periodo di programmazione 2000/2006 imputabili a riorganizzazioni dell'amministrazione regionale e riguardanti le autorità responsabili del programma, sono stati riportati nei vari rapporti ex art. 13 del Regolamento (CE) 438/01, inviati annualmente alla Commissione europea tramite l'IGRUE.

2.1 Articolazione assi, obiettivi, misure

Asse 1 : Risorse naturali - Asse 2 : Risorse culturali - Asse 3: Risorse umane
 Asse 4: Sistemi locali di sviluppo - Asse 5: Città - Asse 6: Reti e nodi di servizio
 Asse 7 - Assistenza tecnica

Il seguente quadro sinottico specifica le variazioni dei codici delle misure e sottomisure che sono state accorpate o sono transitate in altri Assi:

Codice misura pre - riprogrammazione	Codice misura post - riprogrammazione	Note
ASSE I – RISORSE NATURALI		
1.01 - Realizzazione, completamento ed adeguamento reti di monitoraggio	1.01- Realizzazione, completamento ed adeguamento reti di monitoraggio	
1.0.1.a - Realizzazione, completamento ed adeguamento reti di monitoraggio: Ambiente	1.0.1.a -Realizzazione, completamento ed adeguamento reti di monitoraggio: Territorio	1.01.a e ex 1.03.a
1.0.1.b - Realizzazione, completamento ed adeguamento reti di monitoraggio: Urbanistica	1.0.1.b -Realizzazione, completamento ed adeguamento reti di monitoraggio: Urbanistica	
	1.01.c - Sistema informativo e di monitoraggio acque e servizi idrici: Servizio Idrografico	ex 1.03.b
1.02 Infrastrutture di captazione e adduzione a scala sovrambito	1.02 - Infrastrutture di captazione e adduzione scala sovrambito	
1.03.a Sistema informativo e di monitoraggio acque e servizi idrici: Ambiente		ora 1.01.a
1.03.b Sistema informativo e di monitoraggio acque e servizi idrici: Servizio idrografico		ora 1.01.c
1.04 - Programmi di ambito locale	1.04 - Programmi di ambito locale	
1.04.a – Reti idriche urbane	1.04.a – Reti idriche urbane	
1.04.b - Settore fognario e depurativo	1.04.b - Settore fognario e depurativo	
	1.05 - Programmi di ambito locale	
1.06 – Formazione e sensibilizzazione nel settore idrico		ora 3.16
1.07 – Protezione e consolidamento versanti, centri abitati e infrastrutture	1.07 - Protezione e consolidamento versanti, centri abitati e infrastrutture	
1.08 – Diffusione competenze per gestione e salvaguardia del territorio		ora 3.16

Codice misura pre - riprogrammazione	Codice misura post - riprogrammazione	Note
1.09 - Mantenimento dell'originario uso del suolo	1.09 - Mantenimento dell'originario uso del suolo	
1.10 - Tutela integrata delle aree costiere	1.10 - Tutela integrata aree costiere	
1.11 - Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità (FESR)	1.11 - Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità	
1.12 - Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità (FEAOG)	1.12 - Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità	
1.13 - Sviluppo imprenditoriale del territorio della rete ecologica	1.13 - Sviluppo imprenditoriale del territorio della rete ecologica	
1.14 - Infrastrutture e strutture per gestione integrata rifiuti	1.14 - Infrastrutture e strutture per gestione integrata rifiuti	
1.15 - Riduzione della compromissione ambientale da rifiuti	1.15 - Riduzione compromissione ambientale da rifiuti	
1.16 - Reti energetiche	1.16 - Reti energetiche	
1.17 - Diversificazione della produzione energetica	1.17 - Diversificazione produzione energetica	
ASSE II – RISORSE CULTURALI		
2.01 - Recupero e fruizione patrimonio culturale e ambientale	2.01 - Recupero e fruizione patrimonio culturale e ambientale	
2.02 - Sistematizzazione e divulgazione delle conoscenze	2.02 - Sistematizzazione e divulgazione delle conoscenze	
2.03 - Gestione innovativa e fruizione del patrimonio culturale	2.03 - Gestione innovativa e fruizione del patrimonio culturale	
2.04 – Formazione mirata e strumenti per la cooperazione		ora 3.17
ASSE III – RISORSE UMANE		
3.01 – Organizzazione dei nuovi servizi per l'impiego	3.01 - Implementazione e messa a rete dei servizi per l'impiego	
3.02 – Orientamento informazione, inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro nella logica dell'approccio preventivo	3.02 - Inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro	3.02 e ex 3.03
3.03 – Orientamento, informazione, inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro per la riduzione della disoccupazione di lunga durata		ora 3.02
3.04 - Inserimento lavoro e reinserimento gruppi svantaggiati	3.04- Inserimento lavorativo e reinserimento gruppi svantaggiati	
3.05 - Adeguamento sistema formazione professionale e dell'istruzione	3.05 – Adeguamento sistema formazione professionale e dell'istruzione	
3.06 - Prevenzione della dispersione scolastica	3.06 - Prevenzione della dispersione scolastica	

Codice misura pre - riprogrammazione	Codice misura post - riprogrammazione	Note
3.07 - Formazione superiore e universitaria	3.07 – Promozione di un'offerta adeguata di Formazione superiore e universitaria	
3.08 - Promozione dell'istruzione e della formazione permanente	3.08 - Promozione dell'istruzione e della formazione permanente degli adulti	
3.09 - Sviluppo competitività imprese con priorità alle PMI	3.09 - Sviluppo della competitività delle imprese con priorità alle PMI	
3.10 - Diffusione di competenze funzionali allo sviluppo nel settore pubblico	3.10 - Diffusione di competenze funzionali allo sviluppo nel settore pubblico	
3.1- Sostegno lavoro regolare e all'emersione delle attività non regolari	3.11 - Sostegno al lavoro regolare e all'emersione delle attività non regolari	
3.12 - Promozione della partecipazione femminile mercato lavoro	3.12 - Promozione della partecipazione femminile al mercato lavoro	
3.13 - Formazione per la ricerca	3.13 - Formazione per la ricerca	
3.14 - Promozione e sostegno al sistema regionale per la ricerca e l'innovazione	3.14 - Promozione e sostegno al sistema regionale della ricerca e l'innovazione	
3.15 - Reti per sviluppo della ricerca scientifica	3.15 - Reti per lo sviluppo della ricerca scientifica	
	3.16 - Formazione e sensibilizzazione nel settore idrico e per la gestione e la salvaguardia del territorio	ex 1.06 e 1.08
	3.17 - Formazione mirata e strumenti per la cooperazione	ex 2.04
	3.18 - Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo	ex 4.05
	3.19 - Promozione dell'integrazione sociale	ex 5.03
	3.20 - Internazionalizzazione dell'economia siciliana	
	3.20.a – Formazione specialistica in internazionalizzazione economica e culturale – Scambi formativi per lo sviluppo di una cultura di “impresa internazionale”	ex 6.07 a
	3.20.b – Interventiformativi organizzate dalle Università siciliane – Formazione di una cultura internazionale di impresa - Politecnico del Mediterraneo	ex 6.07 b
	3.21 - Iniziative per legalità e sicurezza	
	3.21.a – Contrasto alla devianza sociale, alla violenza ed alla criminalità	ex 6.08 a
	3.21.b - Campagna di educazione alla legalità nelle Scuole	ex 6.08 b
	3.21.c – Formazione e sostegno alle associazioni che operano in Sicilia contro il racket delle estorsioni, l'usura e la criminalità organizzata.	ex 6.08 c

ASSE IV – SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		
Codice misura pre - riprogrammazione	Codice misura post - riprogrammazione	Note
4.01 – Potenziamento delle PMI esistenti	4.01 – Potenziamento dei sistemi industriali	
4.01.a – Potenziamento PMI	4.01.a - Riqualificazione infrastrutture a servizio delle PMI industriali	ex 4.02.a
4.01.b – Aiuti all'artigianato	4.01.b - Potenziamento PMI	ex 4.01.a
4.01.c – Trattamento dei rifiuti	4.01.c – Nuovi investimenti nel campo del riuso e riciclaggio dei rifiuti	
4.01.d – Aiuto al commercio e all'artigianato	4.01.d - Imprenditorialità giovanile, femminile e del terzo settore	ex 4.03
	4.01.e - Servizi innovativi di rete	ex 4.04 a
4.02 - Riqualificazione infrastrutture a servizio delle PMI	4.02 – Potenziamento dei sistemi artigianali e commerciali	
4.02.a - Riqualificazione infrastrutture a servizio delle PMI industriali	4.02.a - Riqualificazione infrastrutture a servizio delle PMI. artigianali	ex 4.02 b
4.02.b - Riqualificazione infrastrutture a servizio delle PMI artigianali	4.02.b – Aiuti all'artigianato	ex 4.01 b
	4.02.c – Aiuti a consorzi di PMI commerciali ed artigianali	ex 4.01 d
	4.02.d - Servizi i per l'internazionalizzazione	ex 4.04 b
4.03 – Nuova imprenditorialità giovanile, femminile e del terzo settore	4.03 - Nuova imprenditorialità giovanile, femminile e del terzo settore	ora 4.01 d
4.04 - Servizi innovativi di rete e strumenti di sviluppo territoriale	4.04 - Strumenti di sviluppo territoriale	ex 4.04 c
4.04.a - Servizi innovativi di rete		ora 4.01 e
4.04.b – Servizi per l'internazionalizzazione		ora 4.02 d
4.04.c – Strumenti di sviluppo territoriale		ora 4.04
4.05 – Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo		ora 3.18

Codice misura pre - riprogrammazione	Codice misura post - riprogrammazione	Note
4.06 - Investimenti aziendali per irrobustimento filiere agricole e zootecnica	4.06 - Investimenti aziendali per irrobustimento delle filiere agricole e zootecniche	
4.07 – Innesamento dei giovani agricoltori	4.07 - Innesamento dei giovani agricoltori	
4.08 – Formazione nel settore agricolo/forestale	4.08 - Formazione	
4.09 - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione	4.09 - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione	
4.10 - Sostegno e tutela attività forestali	4.10 - Sostegno e tutela attività forestali	
4.11 - Ricomposizione fondiaria	4.11 - Ricomposizione fondiaria	
4.12 – Avviamento dei servizi di sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole	4.12 - Avviamento dei servizi di sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole	
4.13 - Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità	4.13 - Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità	
4.14 - Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura	4.14 - Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse con lo sviluppo agricolo	
4.15 – Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali	4.15 - Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali	
4.16 - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura, investimenti produttivi	4.16 - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura investimenti produttivi	
4.17 - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura interventi di contesto	4.17 - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura interventi di contesto	
4.18 - Promozione turistica	4.18 - Promozione turistica	
4.19 - Potenziamento e Riquilificazione dell'offerta turistica	4.19 – Potenziamento e Riquilificazione dell'offerta turistica	
4.20 - Infrastrutture turistiche interesse regionale	4.20 - Infrastrutture turistiche di interesse regionale	
ASSE V – CITTA'		
5.01 - Infrastrutture urbane strategiche e servizi rari e innovativi	5.01 - Infrastrutture urbane strategiche e servizi rari e innovativi	
5.01.a – Interventi strategici di potenziamento, qualificazione e riorganizzazione funzionale e gestionale di attività terziarie innovative e di livello elevato connesse alle specificità dei diversi contesti produttivi di riferimento	5.01.a – Interventi strategici di potenziamento, qualificazione e riorganizzazione funzionale e gestionale di attività terziarie innovative e di livello elevato connesse alle specificità dei diversi contesti produttivi e riferimento	

Codice misura pre - riprogrammazione	Codice misura post - riprogrammazione	Note
5.01.b – Dotazione e potenziamento di infrastrutture e di apparecchiature al alta tecnologia per le diagnosi precoci di malattie ad alto impatto sociale da destinare ai tre poli sanitari regionali	5.01.b – Potenziamento di infrastrutture e dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia per le diagnosi precoci di malattie ad alto impatto sociale da destinare ai tre poli sanitari regionali	
5.01.c – Infrastrutture per attività legate all'arte contemporanea e produzione di eventi collegati all'istituzione delle sedi dell'arte contemporanea.	5.01.c - Infrastrutture per attività legate all'arte contemporanea e produzione di eventi collegati all'istituzione delle sedi dell'arte contemporanea	
5.02 - Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità vita	5.02 - Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità vita	
5.03 – Promozione dell'integrazione sociale		ora 3.19
5.04 - Potenziamento sistema trasporti urbani	5.04 - Potenziamento sistema trasporti urbani	
5.05 - Reti finalizzate al miglioramento dell'offerta città	5.05 - Reti finalizzate al miglioramento dell'offerta città	
ASSE VI – RETI E NODI DI SERVIZIO		
6.01 - 01 Completamento, adeguamento e ammodernamento rete stradale	6.01 - Completamento, adeguamento e ammodernamento rete stradale	
6.02 - Miglioramento del livello di servizio delle linee ferroviarie	6.02 - Miglioramento del livello delle linee ferroviarie	
6.03 - Potenziamento infrastrutture portuali, servizi e logistica	6.03 - Potenziamento infrastrutture portuali, servizi e logistica	
6.04 - Riqualificazione e creazione poli aeroportuali secondari	6.04 - Riqualificazione e creazione poli aeroportuali secondari	
6.05 - Reti e servizi per la società d'informazione	6.05 - Reti e servizi per la società d'informazione	
6.06 - Internazionalizzazione dell'economia siciliana (FESR)	6.06 - Internazionalizzazione dell'economia siciliana	
6.06.a - Internazionalizzazione dell'economia siciliana – cooperazione	6.06.a –Internazionalizzazione dell'economia siciliana	
6.06.b - Internazionalizzazione dell'economia siciliana – PI	6.06.b –Internazionalizzazione dell'economia siciliana: Politecnico del Mediterraneo	
6.06.c - Internazionalizzazione dell'economia siciliana – BBCC	6.06.c – Internazionalizzazione dell'economia culturale siciliana	
6.07- Internazionalizzazione dell'economia siciliana (FSE)		
6.07.a - Internazionalizzazione dell'economia siciliana – Formazione		ora 3.20.a
6.07.b - Internazionalizzazione dell'economia siciliana – PI		ora 3.20.b
6.08 – Iniziative per legalità e sicurezza		
6.08.a – Contrasto alla devianza sociale, alla violenza ed alla criminalità		ora 3.21.a
6.08.b – Campagne di educazione alla legalità nelle scuole		ora 3.21.b

Codice misura pre - riprogrammazione	Codice misura post - riprogrammazione	Note
6.08.c – Formazione e sostegno alle associazioni che operano in Sicilia contro il racket delle estorsioni, l'usura e la criminalità organizzata		ora 3.21.c
ASSE VII – ASSISTENZA TECNICA		
7.01 – Assistenza tecnica	7.01 - Assistenza tecnica	

2.2 Articolazione dei sistemi di gestione e controllo

I Regolamenti comunitari n. 1260/1999 e n. 438/2001 prevedono e disciplinano un sistema di controlli sia sulle operazioni, di primo e di secondo livello, che audit specifici sul funzionamento dei sistemi che vedono protagoniste le due Autorità di Gestione e di Pagamento e l'Organismo incaricato dei controlli di II livello, ciascuno in base alle proprie finalità e competenze. Il POR Sicilia sulla base e nel pieno rispetto della regolamentazione comunitaria, assegna un ruolo particolarmente significativo al "sistema dei controlli", per il buon funzionamento e raggiungimento degli obiettivi previsti. Tale sistema prevede:

- il controllo di gestione, da parte dei responsabili delle misure (Dirigenti generali), delle Ragionerie e/o di altri soggetti (c.d. controllo di primo livello);
- le verifiche finanziarie delle autorità di pagamento, che certificano la spesa e presentano le domande di pagamento ai Servizi statali e comunitari;
- il controllo di secondo livello, per verificare l'efficacia del sistema di gestione e controllo e la regolarità delle dichiarazioni di spesa presentate all'UE.

La Regione Siciliana, ha quindi istituito apposite strutture di controllo di cosiddetto *primo livello* (le Unità di monitoraggio e controllo, istituite presso i diversi Dipartimenti Regionali) nonché un apposito Ufficio Speciale per i controlli di *secondo livello* sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia, oggi denominato "Autorità di Audit" cui, come sopra riferito, per lo SFOP è subentrato, giusta D.P.Reg. n. 209 del 21/4/2010 e successive modifiche, l'Ufficio Speciale per il rilascio delle dichiarazioni a conclusione dell'intervento ex art. 15 del Regolamento CE 2 marzo 2001, n. 43.

Appare inoltre opportuno rappresentare il ruolo, quale Organo di controllo esterno, della Corte dei Conti nella Regione Siciliana che dal giugno 1999, in applicazione di specifica normativa di attuazione dello Statuto regionale (decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200) esercita un duplice controllo esterno:

- un controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi che comportano l'utilizzo di fondi comunitari;
- un controllo successivo sulla gestione delle attività (analisi dei sistemi, controlli a campione, accertamenti diretti) che si concludono con apposite relazioni trasmesse all'Assemblea regionale siciliana ed all'Amministrazione regionale interessata.

Autorità di Gestione

L'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Sicilia 2000/2006, come definita dai Regolamenti (CE) del Consiglio n.1260/99 e 438/2001, è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione e, in particolare, delle attività indicate all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. E' rappresentata dal Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana. L'Autorità di Gestione è responsabile del coordinamento del Programma per l'insieme dei Fondi strutturali. Le amministrazioni capofila dei fondi strutturali comunitari sono individuate nelle seguenti Amministrazioni regionali:

FESR	Presidenza della Regione – Dipartimento regionale della programmazione
FEAOG	Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste – Dipartimento regionale interventi strutturali
FSE	Assessorato regionale del lavoro – Dipartimento regionale formazione professionale
SFOP	Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca – Dipartimento regionale della pesca

Autorità di pagamento

Le Autorità di pagamento per il FESR, il FSE, il FEAOG e lo SFOP fisicamente allocate presso le sedi delle amministrazioni capofila, sono incardinate nell'Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea, in posizione di indipendenza funzionale e gestionale dall'Autorità di Gestione, dall'AdA e da questo Ufficio Speciale.

Le Autorità di pagamento, come indicato agli articoli 9 e 32 del Regolamento CE n. 1260/1999, sono responsabili dell'elaborazione, della certificazione e presentazione delle richieste di pagamento e titolate a ricevere i pagamenti dalla Commissione. Le funzioni dell'Autorità di pagamento sono disciplinate dal Regolamento (CE) n.438/2001. Le Autorità di pagamento provvedono affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima dai responsabili di misura – senza decurtazioni e senza ritardi ingiustificati – gli importi a cui hanno diritto.

Responsabili di Misura

I Responsabili di Misura (RdM), coincidono con i Dirigenti generali preposti ai Dipartimenti regionali, agli Uffici, Amministrazioni competenti. Sono responsabili della sana e corretta esecuzione degli interventi dei quali rispondono anche per gli aspetti di cui all'art. 4 del regolamento 438/2001 avvalendosi di specifiche unità finanziarie/amministrative (UMC) per il monitoraggio ed il controllo. Ai RdM compete quindi la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi, da effettuarsi conformemente all'art. 38 del Regolamento n. 1260/99. Tali strutture hanno esercitato – con la necessaria indipendenza - oltre il monitoraggio (procedurale, fisico e finanziario), il controllo sull'esecuzione delle operazioni, sia documentale che in loco predisponendo un apposito programma annuale di controlli nel quale hanno tenuto conto sia del principio di proporzionalità in rapporto al volume finanziario degli investimenti pubblici sia dell'analisi dei rischi.

Per lo SFOP il Responsabile di entrambe Misure cofinanziate 4.16 e 4.17 coincide con l'amministrazione Capofila

Autorità Ambientale

L'Autorità Ambientale della Regione Siciliana è individuata nell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente, Direzione regionale Territorio e Ambiente. Essa opera ai fini dell'integrazione della componente ambientale in tutti i settori di azione dei Fondi, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, nonché per assicurare la conformità di tali azioni con la politica e la legislazione comunitaria in materia di ambiente.

Controlli di primo livello

Come riportato al punto 2.2.3 la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi, da effettuarsi conformemente all'art. 38 del Regolamento n. 1260/99, spetta ai Dirigenti generali Responsabili di Misure POR attraverso apposite strutture interne (UMC). Queste ultime hanno anche il compito di redigere le schede OLAF e trasmetterle all'AdG che provvede alla raccolta, coordinamento, monitoraggio e all'inoltro allo Stato Italiano e da qui alla Commissione Europea.

Tali strutture hanno esercitato – con la necessaria indipendenza - oltre il monitoraggio (procedurale, fisico e finanziario) soprattutto il controllo sull'esecuzione delle operazioni, sia documentale che in loco predisponendo un apposito programma annuale di controlli nel quale hanno tenuto conto sia del principio di proporzionalità in rapporto al volume finanziario degli investimenti pubblici sia dell'analisi dei rischi. Per la sintesi dei controlli di primo livello si rimanda al Rapporto Finale di Esecuzione (RFE).

Controlli di secondo livello

In attuazione dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 438/2001, la Regione Siciliana ha provveduto a istituire con la sopra citata deliberazione della Giunta Regionale n. 327 del 18/12/2000, l'apposito Ufficio Speciale per i controlli di *secondo livello* sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia, poi Autorità di Audit, cui questo Ufficio Speciale è subentrato in toto per le misure dello SFOP, giusta D.P.Reg. n. 209 del 21/4/2010. La struttura, posta in posizione di indipendenza dalle Autorità di Gestione e di Certificazione, ha garantito lo svolgimento dei controlli di secondo livello sia sul sistema di gestione e controllo che sulle operazioni di cui si riferirà nel successivo capitolo 3.

3. Sintesi dei controlli effettuati a norma dell'art. 10

3.1 Organismo che ha effettuato i controlli

In attuazione dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 438/2001, la Regione Siciliana ha provveduto a istituire con deliberazione della Giunta Regionale n.327 del 18/12/2000, l'apposito "Ufficio Speciale per i controlli di 2° livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia", successivamente denominato "Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione europea". L'Autorità di Audit è funzionalmente autonoma dalle attività di gestione degli interventi ed ha svolto i compiti previsti dal capo IV del Reg. CE n. 438/2001. Come riferito nel cap. 1 alcune attività residue relative alle misure 4.16 e 4.17 del POR Sicilia 2000-2006 cofinanziate dallo SFOP sono state completate dall'Ufficio Speciale ex art. 15 del Regolamento (CE) n. 438/2001- (organismo indipendente), giusta D.P.Reg. n. 209 del 21/4/2010 e successive modifiche, che ha svolto l'attività avvalendosi della struttura e del personale dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit.

Entrambi gli Uffici Speciali sono funzionalmente autonomi dalle attività di gestione degli interventi, godono di autonomia gestionale e di indipendenza da altri uffici e in particolare dall'Autorità di Gestione (AdG) e dall'Autorità di Pagamento (AdP), in relazione alle funzioni attribuite a norma delle disposizioni comunitarie.

Tale autonomia è riscontrabile, tra l'altro, con l'avvenuta attribuzione, nell'apposita rubrica di bilancio, dei capitoli di spesa (in particolare) "missioni" e "indennità presenza/straordinario" che hanno consentito il pieno svolgimento dei compiti istituzionali senza limiti "esterni" di operatività.

Con deliberazioni della Giunta Regionale n. 92 del 20/3/2007, e n. 131 del 05/04/2007 è stata rideterminata la pianta organica dell'AdA (n. 51 unità tra cui il Dirigente Generale, 15 dirigenti, 20 funzionari e n. 15 dipendenti di altre qualifiche), il Servizio di controllo n. 10 dell'AdA competente per le misure cofinanziate dallo SFOP è composto da n. 1 dirigente e n. 2 funzionari/istruttori direttivi, cui deve aggiungersi il personale dell'Area Amministrativa (adibito a servizi generali), il personale dell'Area Tecnica e del Servizio Sistemi informatici, e di cui si è avvalso anche l'Ufficio Speciale ex art. 15 Reg. (CE) n. 438/2001.

La formazione professionale del personale in servizio, rispondente alle esigenze istituzionali, si rileva dai curricula conservati presso l'Area Amministrativa. I dirigenti ed i funzionari hanno maturato notevole esperienza nell'attività di audit.

Si ritiene che il numero degli auditor e le professionalità degli stessi siano adeguati allo svolgimento dell'attività, così come prevista dal Reg. 438/01 e dagli standard internazionali di controllo.

Prima dell'assegnazione dell'incarico, è stato chiesto al personale interessato di rilasciare apposita dichiarazione circa l'inesistenza di cause di incompatibilità con le precedenti attività svolte.

Fermo restando l'esclusiva responsabilità istituzionale dei dirigenti sulle attività affidate, l'AdA ha usufruito del supporto dell'assistenza tecnica, in particolare, nell'analisi delle piste di controllo, nella definizione dei campioni statistici rappresentativi dell'universo delle operazioni da controllare, nelle attività di controllo dei progetti cofinanziati, prestato da professionisti cui è richiesto il requisito di totale estraneità di partecipazione, a qualsiasi titolo, all'attività di gestione, certificazione, attuazione e valutazione del programma, come pure di progettazione/esecuzione delle operazioni da questo finanziate.

Dal mese di maggio 2003, per il periodo di un anno e poi fino al 31/10/2004, a seguito di gara pubblica, il supporto tecnico è stato affidato alla COGEA s.r.l..

Nel mese di aprile 2005, per il periodo di due anni e poi fino al 31 dicembre 2007, a seguito di gara pubblica, l'assistenza tecnica è stata fornita dal R.T.I. "Mazars & Guerard S.p.A. – DRN s.r.l."

Nel corso del 2008, per la definizione dei campioni statistici rappresentativi dell'universo delle operazioni relative al POR 2000/2006, AdA si è avvalso della collaborazione della consulenza tecnica di un esperto statistico, mentre per il periodo luglio - dicembre 2008, a seguito di apposita selezione eseguita dall'AdA, conseguente all'Avviso pubblico del 30 aprile 2008 per il conferimento di n. 7 (poi 12) incarichi di consulenza, l'AdA si è avvalso, sotto la conduzione e la responsabilità dei singoli dirigenti responsabili dei Servizi di controllo, del supporto di consulenti fiscalisti e tributaristi.

Analogamente per la definizione dei campioni statistici rappresentativi dell'universo delle operazioni relative al POR 2000/2006 per il 7° campionamento (eseguito nell'ottobre 2009), l'AdA si è avvalso - con risorse proprie del bilancio della Regione Siciliana - di un incarico professionale di supporto statistico.

L'attività di controllo è stata espletata in modo totalmente "internalizzato", ossia impiegando personale che dipende da un'unica sede centrale, allocata nella città di Palermo, senza alcuna interconnessione con altri organismi di controllo, in quanto non previsti.

Dall'aprile 2010 è subentrato l'Ufficio speciale ex art.15 del Reg. CE n.438/01, giusta D.P.Reg. n. 209 del 21/4/2010, come esplicitato nel capitolo 1.

METODOLOGIA ADOTTATA

L'organizzazione e le procedure di controllo utilizzate tengono conto degli standard internazionalmente riconosciuti.

Nello svolgimento dell'attività di controllo per la programmazione 2000/2006, l'AdA sulla base delle indicazioni offerte dalle "Linee guida per l'organizzazione dei sistemi di gestione e controllo e per la predisposizione delle piste di controllo" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha predisposto ed adottato un proprio **Manuale delle procedure sui controlli di II livello ai sensi del Regolamento CE 438/01**. Allo stesso, ed ai relativi allegati, sono poi state apportate modifiche ed integrazioni in data 31 ottobre 2004, 31 dicembre 2005, 28 settembre 2007, 13 ottobre 2009, e da ultimo in data 28 giugno 2010 in dipendenza dell'istituzione dell'Ufficio Speciale ex art. art.15 del Reg. (CE) n. .438/01, giusta D.P.Reg. n. 209 del 21/4/2010.

(vedi www.regione.sicilia.it/Presidenza/uscontr2liv/documentazione.html).

L'attività di controllo, secondo quanto determinato dai regolamenti europei, si scompone in:

- 1) attività di *system audit*, per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del Programma;
- 2) notifica delle risultanze del *system audit* ai soggetti interessati;
- 3) attività di campionamento, in conformità alle previsioni regolamentari e secondo le modalità prescelte;
- 4) notifica del campione ai soggetti interessati;
- 5) audit delle operazioni selezionate;
- 6) notifica degli esiti di controllo sulle operazioni;
- 7) follow-up.

L'attività dell'AdA, avviata sulle misure dello SFOP del POR Sicilia 2000-2006, nella primavera del 2003, si è articolata con ciclo annuale - in linea di massima - secondo le seguenti fasi temporali:

A. Entro gennaio/febbraio:

- notifica (con note a firma congiunta dei dirigenti responsabili dei Servizi di Controllo e del Dirigente Generale) ai Responsabili di Misura (RM), Autorità di Pagamento (AdP) e Autorità di Gestione (AdG) delle criticità emerse a seguito dei controlli sia sul Sistema di gestione e controllo sia sulle operazioni campionate svolti nell'anno precedente, al fine di far intraprendere le eventuali azioni correttive;
- acquisizione dall'Autorità di Pagamento SFOP dell'elenco analitico delle operazioni, le cui spese sono incluse nell'ultima domanda di pagamento dell'anno precedente e verifica della concordanza finanziaria;
- monitoraggio attività del semestre precedente e consuntivo anno precedente;
- osservazione e sintesi irregolarità ex Reg CE. 1681/94;

Per il primo anno di attività (primavera del 2003) l'elenco analitico delle operazioni ha riguardato la spesa pubblica certificata a tutto l'anno 2002 (pagamenti 2000, 2001 e 2002);

B. Entro maggio/giugno:

- audit annuale dei Sistemi di gestione e controllo;
- analisi e valutazione dei rischi a seguito dell'annuale audit dei sistemi di gestione e controllo;
- campionamento delle operazioni del POR (in base alla valutazione dei rischi) estratte dall'universo delle operazioni comportanti incremento di spesa registrato tra la domanda di pagamento considerata nell'ultimo campionamento e l'ultima domanda di pagamento dell'anno precedente;

Per quanto attiene l'attività dell'anno 2009, l'AdA aveva comunicato che il 7° (ed ultimo) campionamento sarebbe stato eseguito sull'elenco delle operazioni oggetto di rendicontazione finale, da far pervenire non oltre il 31 luglio 2009. Pertanto il campionamento delle operazioni comportanti incremento di spesa registrato tra la domanda di pagamento del dicembre 2007 e la spesa ammissibile al 30 giugno 2009, costituente il 7° campionamento, è stato eseguito nel mese di ottobre 2009.

C. Entro luglio:

- eventuale preliminare comunicazione delle criticità rilevate sul Sistema di gestione e controllo a seguito dell'annuale system audit;
- analisi delle controdeduzioni e/o delle eventuali misure correttive adottate/non adottate nel frattempo pervenute da parte dell'Autorità di Gestione, dei Responsabili di Misura, e valutazione circa il superamento o meno delle criticità notificate.
- monitoraggio attività del semestre dell'anno in corso e delle criticità segnalate, curato dai Servizi di Controllo;
- osservazione e sintesi irregolarità;

D. Entro ottobre:

- avvio controlli di 2° livello sulle operazioni in base al campione selezionato nell'anno a cura dei Servizi di Controllo;

E. Entro dicembre:

- conclusione dei controlli, redazione delle relative check list e report finale di controllo al

Controllo del Sistema di gestione e controllo

Le operazioni per l'audit del Sistema di gestione e controllo prendono avvio con un incontro con l'Autorità di Pagamento SFOP, per la verifica delle procedure adottate per la redazione delle domande di pagamento intermedie. Presso l'Autorità di Pagamento SFOP viene controllata, altresì, la tenuta del registro dei recuperi e soppressioni, ed il riscontro contabile dei rimborsi a valere del fondo strutturale e del fondo di rotazione.

Quindi, raccolta la documentazione inerente la normativa di riferimento e le risultanze degli eventuali controlli precedenti, si esegue, presso i Responsabili di Misura, la verifica di conformità della pista di controllo delle singole misure con le procedure di attuazione.

Le attività di controllo di 2° livello hanno per oggetto tutti i processi indicati e muovono ripercorrendo le procedure delle piste di controllo, per constatare eventuali scostamenti verificatisi nel corso dell'attuazione delle procedure.

Tale attività è stata svolta annualmente dal Servizio di Controllo, presso il Responsabile di Misura e Capofila SFOP, il responsabile delle Unità di Monitoraggio e Controllo (U.M.C.), i dirigenti responsabili della programmazione e gestione e della rendicontazione delle operazioni cofinanziate.

Per l'attuazione delle misure cofinanziate dallo SFOP non sono stati individuati Organismi Intermedi.

L'audit consiste nella verifica della pista di controllo originariamente redatta e/o nella verifica di quella modificata o adeguata a seguito delle criticità notificate, e di quelle redatte per le misure nel frattempo attivate e si articola in:

- visita presso il Responsabile di Misura, l'U.M.C. e presso i responsabili dei Servizi coinvolti nell'attuazione della misura con stesura dei relativi verbali;
- somministrazione di un *questionario* al Responsabile di Misura in merito alla normativa applicata, le procedure adottate, la struttura del Dipartimento competente e le eventuali modifiche;
- “verifica desk” della pista di controllo;
- test di autenticità o di *conformità*, della pista di controllo, secondo una schema predefinito.

La “verifica desk” fornisce utili elementi riguardo il rispetto dei regolamenti comunitari.

Il test di autenticità o di *conformità*, viene svolto su alcune operazioni campionate (campionamento per attributi) al fine di verificare sotto l'aspetto procedurale il rispetto della pista di controllo.

La prima fase dell'audit si conclude con un'attività “a tavolino” di valutazione di tutti gli elementi acquisiti che permette l'**analisi** e la **valutazione dei rischi** della misura.

Il sistema di valutazione dei rischi utilizzato, in conformità con quanto previsto dalla “*Guida all'Audit dei sistemi di gestione e controllo per il controllo finanziario dei Fondi strutturali negli Stati membri*”, è stato diffusamente illustrato nel ***Manuale delle procedure sui controlli di II livello ai sensi del Regolamento CE 438/01***, cui si rinvia.

Campionamento delle operazioni

A conclusione degli audit annualmente effettuati sul sistema di gestione e controllo sono redatte delle tabelle (schede), relative a ciascuna misura/sottomisura, dove, per ciascun processo, sono indicati i rischi individuati ed il valore ad essi attribuito nonché la valutazione dei controlli descritti nella pista di controllo. Tali schede sono comunicate al Dirigente Generale ai fini delle successive attività di campionamento.

Infatti a cura dell'Area Tecnica, vengono determinati i successivi valori necessari per l'estrazione del campione, come risulta dagli allegati ai verbali di campionamento.

Ai fini del campionamento delle operazioni da sottoporre a controllo di 2° livello, l'AdA richiede annualmente alle Autorità di Pagamento, l'elenco delle operazioni, per singola misura/sottomisura attivata, comprese nell'ultima domanda di pagamento dell'anno precedente, specificando:

- il numero totale delle operazioni comprese nella domanda di pagamento dell'anno precedente in esame;
- per ognuna delle operazioni, il totale della spesa pubblica certificata alla data cui si riferisce la domanda di pagamento;
- e, nell'ambito del totale, la quota relativa al solo anno precedente di incremento di spesa certificata nella suddetta domanda di pagamento, in modo da assicurare e verificare, nella determinazione dell'universo da considerare e poi nel campione selezionato, l'applicazione dell'orientamento posto dal paragrafo 2 dell'art. 10 del Reg. (CE), vale a dire di “ripartire uniformemente l'esecuzione dei controlli su tutto il periodo interessato”.

Sulla base dei rischi emersi, del loro “peso”, dell'incidenza finanziaria della misura/sottomisura rispetto al programma (coefficiente di rischio) e di altri criteri e parametri, si procede al campionamento delle operazioni da controllare per quella data annualità (o periodo).

Infatti, sulla base dei suddetti elenchi ricevuti - dopo averne attentamente verificato la concordanza finanziaria con la domanda di pagamento corrispondente o i motivi delle eventuali discordanze - e sulla base dei criteri di campionamento adottati di volta in volta per ciascuno dei campionamenti eseguiti, sia di natura generale che particolari in quanto riferiti allo specifico fondo strutturale di cofinanziamento e nel prosieguo descritti, viene determinato *l'universo di riferimento* dal quale estrarre, tramite applicazioni statistiche di selezione, in una unica tornata per tutto il POR Sicilia 2000-2006, il campione delle singole operazioni da sottoporre a controllo di secondo livello, rappresentativo delle operazioni approvate.

Nel rispetto della normativa di riferimento in materia di controlli a campione delle operazioni, regolata dal Capo IV del Reg. 438/2001, la procedura di selezione:

- ✓ è pari a non meno del 5% della spesa totale ammissibile, con il risultato che la percentuale di spesa selezionata cumulata per singolo fondo strutturale deve sempre risultare maggiore del 5% . Ciò al fine di evitare di dover ricorrere, in seguito, ad eventuali ulteriori campionamenti per ottemperare al disposto di cui all'art. 10 del citato regolamento;
- ✓ è condotta attraverso un “campionamento stratificato” in cui le variabili alla base del processo di stratificazione dell'universo campionario, composto dall'insieme delle operazioni cofinanziate, sono proprio i requisiti indicati art. 10 del Reg. (CE) 438/2001 suddetto e cioè

- ❖ deve includere operazioni di **vario tipo e di varie dimensioni**;
- ❖ deve essere rappresentativo degli eventuali **fattori di rischio** identificati dai controlli nazionali e comunitari;
- ❖ deve prendere in considerazione la **concentrazione** delle operazioni in capo a determinati organismi intermedi/beneficiari finali, in modo tale che i più importanti siano oggetto di controllo prima della conclusione di ciascun intervento. Infatti, la condizione della selezione di un'operazione per ciascun beneficiario finale, così caratterizzato, non deve essere osservata annualmente, ma nell'intero periodo di attuazione del programma.

Il campionamento stratificato consente di ottenere stime più precise rispetto ad altri metodi di campionamento, in quanto utilizza anche informazioni desunte da variabili collegate a quelle oggetto di studio, permettendo di aggregare unità della popolazione di riferimento aventi caratteristiche simili (strati).

Per quanto riguarda la formazione degli strati, la scelta deriva direttamente dall'analisi delle caratteristiche specifiche dell'universo di operazioni oggetto di campionamento.

Sono stati eseguiti n. 7 campionamenti (spesa al dic. 2002, spesa anno 2003, spesa anno 2004, spesa al dicembre 2005, spesa al dicembre 2006, spesa al dicembre 2007, spesa anno 2008 e fino al 30 giugno 2009).

Le procedure per ciascuno dei sette campionamenti eseguiti sono in dettaglio descritti nel relativo "Verbale di campionamento".

Il primo campionamento è stato eseguito nel 2003.

Per lo SFOP l'*universo di riferimento* come sopra considerato della spesa pubblica assoggettato a campionamento è risultato composto da n. 1 operazione sicché il campione rappresentativo, secondo le disposizioni del Reg. (CE) n. 438/2001, è coinciso con l'unica operazione certificata.

Per i campionamenti eseguiti nel 2004 (2° campionamento) e nel 2005 (3° campionamento) quale *universo* della spesa pubblica da sottoporre a campionamento è stato assunto quello costituito dalle quote di spesa delle operazioni sostenute posteriormente alla data di certificazione della domanda di pagamento della fine dell'anno precedente e fino alla data di certificazione della domanda di pagamento del dicembre dell'anno in questione e per ciascuna operazione è stata selezionata e controllata la sola spesa attivata e dichiarata tra le due domande di pagamento. Nel caso un'operazione fosse stata campionata precedentemente, invece che la spesa totale è stata indicata, ovviamente, il solo incremento. Ciò al fine di non computare due volte la stessa spesa nel calcolo della percentuale di spesa campionata.

L'*universo di riferimento* da sottoporre a campionamento è stato identificato, dunque, con la totalità delle operazioni comportanti incremento, incluse nella domanda di pagamento considerata.

L'analisi statistica effettuata - fin dai primi anni di attività di campionamento espletata dall'AdA - sull'intera popolazione di operazioni incluse nell'elenco pervenuto dall'Autorità di Pagamento - ha messo in luce che l'elemento su cui focalizzare la definizione dei "cluster" debba essere la "distribuzione" e la "dimensione della spesa" delle operazioni, poiché queste caratteristiche sono risultate essere particolarmente sperequate rispetto alle Misure del Fondi (elevata popolosità di operazioni in alcune Misure di relativamente bassa incidenza finanziaria e, viceversa, in altre Misure, una ridottissima frequenza/numero di operazioni con un elevato peso finanziario).

Nella determinazione del campione casuale di operazioni da sottoporre a verifica, dall'universo di operazioni finanziate, si è inoltre rispettato il criterio indicato all'art. 10, comma 3 b) del Reg.(CE) 438/01, tenendo conto della valutazione dei rischi inerenti e dei rischi di controllo

evidenziati per ogni singola misura (sottomisura, laddove occorrente) a seguito delle prime verifiche condotte sui sistemi di gestione e controllo.

Per quanto concerne la distribuzione territoriale delle operazioni, vi era la presenza di operazioni per ciascuna delle 9 province della Regione con esclusione per lo SFOP della provincia di Enna.

Per quanto concerne la concentrazione di operazioni, tale evenienza si è registrata anche per le misure cofinanziate dallo SFOP.

Sulla base di quanto sopra, è stato adottato il seguente metodo di generazione dei “cluster tipologici”:

- 1) **L’universo** è stato suddiviso, sulla base della spesa pubblica certificata, in quattro sottoinsiemi (classi dimensionali).

UNIVERSO CONSIDERATO DELLE OPERAZIONI	
SOTTOINSIEME	CLASSE DIMENSIONALI
1	Operazioni con importo di spesa certificata fino ad € 50.000,00
2	Operazioni con importo di spesa certificata compreso tra € 50.000,01 e 100.000,00
3	Operazioni con importo di spesa certificata compreso tra € 100.000,01 e 500.000,00
4	Operazioni con importo di spesa certificata compreso tra € 500.000,01 e 1.000.000,00

- 2) **Ogni sottoinsieme è stato suddiviso per misura attivata e per Fondo Strutturale** del Programma Operativo Regionale Sicilia 2000-2006.
- 3) **Ad ogni misura è stato assegnato un peso specifico (ponderazione del rischio)** sulla base di quanto riportato sulle schede di valutazione-ponderazione del rischio di misura/sottomisura, redatte dai Servizi di Controllo a seguito delle verifiche condotte sui sistemi di gestione e controllo. Si ritiene opportuno evidenziare che tale peso è stato determinato attraverso l’analisi specifica dei valori di rischio individuati per ciascun processo.

Alla luce della metodologia sopra esposta, è estratto, su base casuale come previsto dal Regolamento, il campione di operazioni da sottoporre a verifica.

Al fine di garantire contestualmente :

- il principio di casualità,
- la campionatura nelle Misure in presenza di una sola operazione,
- il principio di rappresentatività;

si è proceduto come segue:

- A) in presenza di una sola operazione: non è stata effettuata un’ estrazione casuale, bensì quell’unica operazione è stata individuata per formare il campione.
- B) in presenza di una pluralità di operazioni:

- innanzitutto, si è calcolato il valore minimo ed “obiettivo” del campionamento per ciascuna misura, derivante dall’applicazione della ponderazione del rischio;
- le operazioni, ciascuna individuata da un proprio codice POR, sono state ordinate, all’interno di ciascuna misura, in ordine decrescente di valore di spesa;
- per ciascuna misura è stata generata, con l’ausilio dell’apposito strumento informatico presente nel software Excel di Microsoft o tramite il software statistico **SPSS** (versione 12), una sequenza di numeri casuali indicando la soglia massima dei numeri progressivi esistenti per ciascuna misura;
- abbinando i numeri casuali, così estratti, ai numeri progressivi delle operazioni di ciascuna misura, sono state individuate le operazioni che hanno formato il campione;
- è stato imposto che fosse estratta almeno 1 operazione per i soggetti beneficiari in capo ai quali è risultata una concentrazione rilevante di spesa.

Ovviamente, al raggiungimento della soglia dimensionale del valore obiettivo di campionatura, per ciascuna misura, tale procedura ha avuto termine.

Al termine dell’estrazione è sempre verificato il rispetto delle condizioni di campionamento, inizialmente stabilite e già esposte.

Definizione degli obiettivi di campionamento

Per ogni misura (o sottomisura, laddove pertinente), ai fini della definizione della dimensione del campione, è stato inizialmente definito un “valore obiettivo di campionamento”, applicando il coefficiente di rischio al valore dell’universo delle sole operazioni come sopra individuate.

Rammentando che il campionamento è stato eseguito per l’insieme delle misure del POR, l’obiettivo iniziale applicato è stato pari a non meno del 5% della spesa riferita al predetto universo.

Si è inoltre tenuto conto dei seguenti obiettivi di campionamento:

- che per ciascuna misura/sottomisura del POR fosse estratta almeno 1 operazione;
- che per ciascuno dei Fondi strutturali di cofinanziamento fosse estratta almeno 1 operazione per ciascuna delle 9 province, con esclusione per lo SFOP della provincia di Enna;
- che per ciascuno dei 4 Fondi strutturali concorrenti al cofinanziamento del POR Sicilia 2000-2006 fosse estratta almeno 1 operazione per ciascuna delle 4 classi dimensionali in cui è stato suddiviso l’universo;
- che fosse estratta almeno 1 operazione per i soggetti beneficiari in capo ai quali si è verificata una concentrazione rilevante di spesa per le operazioni attuate.

Modalità di individuazione delle operazioni nell’ambito di ciascuna misura e sottomisura dell’intero POR Sicilia

L’*universo* delle operazioni è stato suddiviso per misura/sottomisura, successivamente ordinato per codice di progetto (ordine crescente), assegnando a ciascuna operazione un numero d’ordine sequenziale.

Le attività di individuazione delle operazioni per ciascuna misura/sottomisura sono state effettuate con due distinte modalità e ciò al fine di garantire contemporaneamente:

- il rispetto degli obiettivi di campionamento
- l’effettiva casualità di estrazione

Abbinando i numeri casuali estratti ai rispettivi numeri d'ordine sequenziali delle operazioni sono state individuate le operazioni che costituivano il 70% del valore di spesa dell'obiettivo di campionamento per ciascuna misura/sottomisura. Completata tale prima fase di estrazione, si è verificato che fossero rispettati gli obiettivi di campionamento ed in particolare la completa copertura del campione riferito all'intero universo POR rispetto :

- alle misure e sottomisure
- alle province
- alle classi dimensionali
- alle concentrazioni di operazioni su singoli beneficiari.

I risultati di tale analisi sono stati utilizzati per la successiva fase di estrazione. Per le misure in cui la prima fase di campionatura ha determinato il raggiungimento e/o superamento dell'obiettivo dimensionale del campione non si è proceduto con la successiva fase di estrazione.

La quota residua del campione, pari al 30% del valore di spesa obiettivo di campionamento, è stata estratta effettuando una "selezione mirata" fra le operazioni potenzialmente estraibili (cioè quelle risultanti dall'abbinamento dei numeri casuali), finalizzata a soddisfare contemporaneamente le diverse caratteristiche predefinite del campione desiderato ed in particolare la dimensione del campione per ciascuna misura/sottomisura.

Documentazione delle operazioni di campionamento

La documentazione delle operazioni di campionamento eseguite, articolata come segue, è conservata agli atti dell'AdA:

1. l'universo delle operazioni, inviato a mezzo e-mail, e in alcuni casi anche su supporto cartaceo, da ciascuna Autorità di Pagamento. Tale universo è stato riordinato per Fondo, misura e codice operazione, in ordine crescente;
2. la definizione degli obiettivi dimensionali del campionamento, articolata per Fondo e per misura e/o sottomisura, riportante tutti gli elementi utilizzati per la ponderazione dei fattori di rischio e la conseguente definizione del valore obiettivo di spesa da campionare di ciascuna misura/sottomisura;
3. i parametri di campionamento e la generazione dei numeri casuali, in apposite schede informatizzate, una per ciascuna misura e/o sottomisura, con l'evidenza sia della sequenza dei numeri casuali generati, sia delle operazioni campionate;
4. il campione estratto, articolato per Fondo e per misura e/o sottomisura.
5. l'analisi delle caratteristiche del campione estratto, articolata in conformità agli obiettivi di campionamento inizialmente definiti, che evidenzia il rispetto:
 - per ciascuna misura e sottomisura, degli obiettivi dimensionali della spesa oggetto di campionamento;
 - delle copertura territoriale (presenza di operazioni in ciascuna delle 9 province) per ciascun Fondo;
 - delle 4 classi dimensionali in cui è suddivisibile ciascun Fondo.

Come detto, per i campionamenti eseguiti nel 2004 e nel 2005 è stato assunto quale *universo* della spesa pubblica da sottoporre a campionamento quello costituito dalle quote di incremento di spesa sostenuta posteriormente alla data di certificazione della domanda di pagamento della fine dell'anno precedente e fino alla data di certificazione della domanda di pagamento del dicembre dell'anno in questione, e per ciascuna operazione è stata selezionata e controllata la sola spesa attivata e dichiarata tra le due domande di pagamento.

L'adozione di tali procedure per l'individuazione dell'universo di spesa, ha determinato una ripartizione uniforme dell'esecuzione dei controlli di 2° livello su tutto il periodo di spesa 2000-

2004 del programma, con un'applicazione assolutamente rigorosa di quanto prescritto dall'art. 10, comma 2, del Regolamento (CE) n. 438/2001.

Di contro, questa procedura di individuazione dell'universo, in molti casi - e certamente per le infrastrutture cui corrispondono tempi di esecuzione pluriennali - ha comportato che per le operazioni selezionate è stata considerata la sola "quota" di spesa dell'annualità considerata, non la totalità della spesa pubblica sostenuta e certificata fino alla data della domanda di pagamento considerata, non consentendo di computare nell'ammontare della spesa selezionata e nel successivo controllo eseguito le eventuali spese certificate per l'operazione in annualità precedenti, comunque ugualmente verificate nei controlli in loco per poter esperire l'esame complessivo dell'operazione selezionata.

Sulla base di questa riflessione - considerando esaurita in modo soddisfacente questa "prima fase" di controlli, molto importante, perché grazie a questa sono stati acquisiti sufficienti dati ed informazioni significative per il programma - è stato ritenuto utile procedere, per i successivi anni di controllo (2006, 2007, 2008, 2009) all'attivazione di una "seconda fase" di controlli, attraverso l'adozione di un diverso criterio di determinazione dell'*universo di riferimento*, costituito dalle operazioni, laddove possibile, concluse, che abbiano avuto spesa nell'annualità considerata, ma controllando per la singola operazione selezionata, la spesa pubblica complessiva certificata all'interno della domanda di pagamento all'UE.

Quest'ultimo requisito - campionamento ove possibile di operazioni concluse - ha permesso la verifica di cui all'art. 30, par. 4, del Reg.(CE) n. 1260/99 (mantenimento delle condizioni/prescrizioni previste dal finanziamento/agevolazione concessa) e all'art. 38, par. 6 (conservazione della documentazione e disponibilità a controlli fino ai tre anni successivi alla data del saldo, da parte della Commissione Europea, relativo alla domanda di pagamento finale).

Per quanto attiene l'attività dell'anno 2009, è necessario evidenziare che con la lettera prot. n. 256/14 del 26 gennaio 2009, l'AdA, nell'ambito della definizione della strategia di audit per la chiusura del programma, condivisa sia nella metodologia che nella tempistica con l'Autorità di Gestione e con l'Autorità di Pagamento, anche in considerazione della imminente modifica del termine finale di ammissibilità delle spese, aveva comunicato che 7° (ed ultimo) campionamento - ex art. 10 del Reg. 438/01 - sarebbe stato eseguito sull'elenco trasmesso non oltre il 31 luglio 2009, ed in questa fase definito come *provvisorio*, delle operazioni oggetto di rendicontazione finale, attestate dall'Autorità di Pagamento.

Conseguentemente l'analisi e valutazione dei rischi delle singole misure sono state ultimate entro il mese di settembre 2009 e l'estrazione del campione entro ottobre 2009.

Il campionamento è stato eseguito sull'elenco, attestato dall'Autorità di Pagamento SFOP, dei progetti oggetto di rendicontazione finale, e trasmesso con la nota prot. n. 2792 del 3/08/2009. Dal punto di vista procedurale, il 7° campionamento ha seguito le identiche linee direttrici sopra descritte, confermando, in linea di massima, i criteri di carattere generale introdotti, con alcune peculiarità:

- in considerazione che la spesa campionata negli anni passati si è attestata ad un valore superiore al 5% per ciascun fondo strutturale, è stato campionato un importo minimo adeguato al rischio complessivo di misura, in modo tale che la percentuale effettiva di campionamento corrispondesse al 5% effettivo dell'incremento di spesa dell'intero programma;
- l'universo delle operazioni, è stato distinto in cinque classi di operazioni, indicate nel sottostante prospetto riepilogativo, modificando la suddivisione in classi dimensionali precedentemente utilizzata attraverso lo scorporando della quarta con l'introduzione del limite di importo sopra soglia per la realizzazione di lavori pubblici:

N. DELLA CLASSE	CLASSE DI SPESA
1 ^a Classe	Operazioni di importo inferiore a €50.000,00;
2 ^a Classe	Operazioni di importo tra €50.000,01 ed €100.000,00;
3 ^a Classe	Operazioni di importo tra €100.000,01 ed €1.000.000,00;
4 ^a Classe	Operazioni di importo tra 1.000.000,01 e 7.000.000,00;
5 ^a Classe	Operazioni di importo superiore a 7.000.000,01;

Riepilogando, dall'inizio delle attività di controllo sul fondo SFOP, i dati riassuntivi complessivi sono i seguenti:

FONDO	ANNO pagamenti fino al	CERTIFICAZIONE DI SPESA	UNIVERSO OPERAZIONI		CAMPIONE RAPPRESENTATIVO		
			OPERAZIONI COSIDERATE N	INCREMENTO SPESA CONSIDERATO €	OPERAZIONI N	SPESA CAMPIONATA €	PERCENTUALE %
SFOP	2000/2002	349.811,66	1	349.811,66	1	349.811,66	100
SFOP	2003	4.862.243,06	20	4.512.431,40	7	1.296.150,76	28,72
SFOP	2004	16.280.697,77	51	11.428.454,71	9	2.652.275,32	22,97
SFOP	2005	51.311.794,26	185	35.021.096,49	6	2.920.508,77	8,34
SFOP	2006	61.005.936,37	212	9.694.142,11	3	1.685.845,37	17,39
SFOP	2007	81.709.292,11	108	20.703.355,74,	5	3.540.478,24	9,35
SFOP	30 giugno 2009 (elenco AdP SFOP)	118.121.127,53	185	36.650.441,94	4	1.585.482,95	4,33

TOTALI	Importo Domanda di saldo finale	N. totale operazioni del campione (N)	Totale della spesa campionata (€)	Percentuale spesa campionata (%)
		€117.963.962,68	35	€14.003.553,07

Controllo sulle operazioni campionate

Il controllo di 2° livello sulle operazioni, di esclusiva competenza dei Servizi di controllo, è di tipo:

- Procedurale
- Finanziario/documentale
- Fisico.

Questa seconda fase dell'audit è avviata presso il Responsabile di Misura al fine di acquisire la documentazione delle operazioni campionate, per proseguire e concludersi con la verifica in loco presso il Beneficiario Finale/Destinatario ultimo, documentata dai "verbali di verifica".

Le verifiche sulle operazioni - le principali attività svolte durante questa fase sono le puntualmente descritte nel citato **Manuale delle procedure sui controlli di II livello ai sensi del Regolamento CE 438/01** - comportano l'esame approfondito di tutti gli aspetti connessi alla programmazione, approvazione, gestione, attuazione, rendicontazione dell'operazione nonché alla predisposizione delle dichiarazioni di spesa, alla custodia dei documenti e di tutte le relative registrazioni contabili effettuate dai beneficiari finali/destinatari ultimi, nonché alle specifiche tecniche dell'operazione realizzata.

Per la verifica vengono utilizzate check-lists che, distinte per macroprocesso, afferiscono alla Pista di controllo della misura. Tale check-list consente di seguire il "percorso" di attuazione della singola operazione, permettendo di individuare i ruoli e le responsabilità degli organi coinvolti nella gestione e nel controllo della stessa, oltre che di ricordare la documentazione a supporto del controllo sulle fasi della gestione amministrativa e contabile dell'operazione.

Per le misure cofinanziate dal fondo SFOP, sono state utilizzate le check-list, i cui schemi tipo sono allegati al **Manuale delle procedure sui controlli di II livello ai sensi del Regolamento CE 438/01**, per le classi di operazioni "Opere pubbliche" ed "Erogazione di finanziamenti a singoli destinatari" per gli aiuti alle imprese, adattate in base alle specificità dello SFOP, come richiesto all'Autorità di Audit dalla Commissione Europea Direzione Generale della Pesca e degli Affari Marittimi - ora DG MARE nella missione di audit del 15-19.10.2007, ed "Acquisizione di beni e servizi (formazione)" anche questa adattata in funzione delle caratteristiche dell'operazione (corsi di formazione per gente di mare).

Per quanto concerne le operazioni cofinanziate dallo SFOP le spese certificate per le operazioni campionate sono state controllate nella loro totalità, senza ricorso a sub campionamenti delle voci di spesa anche in presenza di numero elevato delle stesse. Inoltre, per le operazioni realizzate dai privati, le spese sono state verificate per l'intero importo progettuale ammesso alla rendicontazione vale a dire sia per la percentuale di cofinanziamento pubblico (pari al 60% o 70 % del progetto) che per la compartecipazione privata nella restante misura del 40% o del 30% .

Nella fase finale della procedura di controllo sull'operazione si identificano eventuali irregolarità, calcolandone il corrispondente impatto finanziario, in questo momento "potenziale" valutandone il carattere "sistematico"/ "non sistematico", ed individuandone la tipologia di appartenenza sulla base della classificazione uniforme stabilita dall'Ufficio Speciale, e riportata in allegato al **Manuale delle procedure sui controlli di II livello ai sensi del Regolamento CE 438/01** .

Le risultanze, la data di conclusione per ciascun controllo effettuato sull'operazione, sono riepilogate in reports finali o "relazioni di controllo", trasmessi al Dirigente Generale dell'AdA e a partire dall'aprile 2010 al dirigente preposto dell'Ufficio ex art. art.15 del Reg. (CE) n. 438/01, giusta D.P.Reg. n. 209 del 21/4/2010, perché possa valutarne la condivisibilità - o meno - dell'esito.

Le conclusioni sull'attività svolta, audit di sistema ed audit delle operazioni campionate, vengono notificate al Responsabile di Misura per la elaborazione delle controdeduzioni e/o l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi.

Protocollo d'intesa tra Regione Siciliana e Guardia di Finanza

In data 23 luglio 2002, la Regione Siciliana e la Guardia di Finanza hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per il coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei fondi strutturali comunitari.

Dalla convenzione sono scaturiti rapporti costanti, testimoniati dalle periodiche riunioni tenute presso l'AdA, che assolve alle funzioni di segreteria.

Anche ai sensi dell'indicata convenzione, l'AdA ha trasmesso alla Guardia di Finanza, competente per territorio, le comunicazioni relative ad alcune irregolarità riscontrate, allorquando sembrano integrare comportamenti illeciti.

In data 27/02/2008 il protocollo d'intesa è stato modificato, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 18 del 12/05/2008.

Follow up delle criticità

Della totalità delle criticità al sistema e della totalità delle criticità sulle operazioni campionate, da parte dei Servizi di Controllo ne viene curato il riepilogo, aggiornato man mano che dai vari soggetti competenti arrivano le note di riscontro.

I fogli, in formato excel, visualizzano la sequenza complessiva e totale di tutte le annualità di controllo in un unico quadro sinottico.

Sono monitorate sia tutte le criticità al "sistema" sia quelle rilevate sulle operazioni campionate. Per entrambe vengono riportate le controdeduzioni e/o eventuali misure correttive adottate/non adottate con la valutazione circa il loro superamento (confermate in tutto o in parte, annullate del tutto).

Riguardo le criticità sulle operazioni è stato inoltre "monitorato" nel tempo l'ammontare dei singoli impatti finanziari, che a seguito delle risposte pervenute sono divenuti "definitivi" o meno ed il conseguente tasso di errore rilevato in rapporto alla spesa campionata (spesa inammissibile /spesa campionata) e la trattazione della irregolarità medesima attraverso il taglio della spesa (totale, parziale, nullo) accettato dal Responsabile di Misura o la decertificazione attuata dall'Autorità di Pagamento, con la determinazione del tasso residuo di spesa inammissibile rimasta nella certificazione e domanda di pagamento.

Una sintesi generale delle operazioni campionate per l'intero Programma, del numero di criticità, del loro impatto finanziario potenziale/definitivo e della trattazione delle irregolarità da parte del Responsabile di Misura viene curata dall'Area tecnica.

3.2 Verifiche di sistema

Secondo la metodologia adottata, per il POR Sicilia 2000-2006, l'AdA, ogni anno, a partire dal 2003, prima del campionamento sull'annualità di spesa, ha regolarmente effettuato le verifiche al sistema.

Il *system audit* è di norma condotto per ciascuna misura/sottomisura attivata di ciascun Fondo del programma, presso tutti i soggetti a vario titolo competenti.

Una tale scelta deriva dalla specificità del programma e dalla realtà amministrativa della Regione Siciliana.

L'elevato numero di misure, di notevole variegatura, che presenta il Programma, il cospicuo ammontare delle risorse finanziarie, nonché il coinvolgimento di quasi tutti i Dipartimenti regionali (Responsabili di Misura), che assumono la posizione di "bracci" operativi dell'Autorità di Gestione, ha fatto ritenere opportuno condurre il *system audit* per ciascuna misura (sottomisura/azione, laddove necessario) attivata - cioè con spesa dichiarata alla Commissione Europea entro il dicembre dell'anno precedente - di ciascun fondo del Programma, nella considerazione che la metodica analisi annuale del sistema spinta ai diversi livelli di ramificazione delle competenze ed attuazione delle misure/sottomisure/azioni, sia certamente valutabile quale "valore aggiunto" alle verifiche richieste, per il *system audit*, dalla normativa comunitaria.

Per le procedure di *system audit* si rinvia a quanto sinteticamente illustrato nel punto precedente.

Qui si rammenta che il controllo ha per oggetto, per ciascuna misura/sottomisura/azione attivata, tutti i processi, verificando le procedure descritte nelle piste di controllo, che costituiscono la traccia lungo la quale constatare eventuali scostamenti verificatisi nel corso dell'attuazione delle procedure.

Tale attività viene avviata dopo la acquisizione dell'ultima domanda di pagamento dell'anno precedente presentata alla Commissione Europea, ed è svolta dal Servizio di Controllo SFOP, previa formale comunicazione ed in un arco di tempo predefinito, solitamente entro il primo semestre dell'anno, e comunque entro termini congrui per consentire lo svolgimento dei conseguenti campionamenti.

L'analisi sistemica viene condotta secondo gli step prestabiliti già illustrati.

Qui si precisa che il dirigente ed i funzionari del Servizio di Controllo SFOP, per ogni *system audit*, hanno incontrato:

- il responsabile dell'U.M.C. del Dipartimento Regionale Pesca,
- i singoli responsabili dei processi di programmazione, istruttoria, valutazione, gestione e rendicontazione delle operazioni del Dipartimento Regionale Pesca,
- quando ritenuto necessario, il responsabile e/o i funzionari incaricati della Ragioneria Centrale per la Cooperazione e Pesca del Dipartimento Regionale Bilancio, ed i servizi del Dipartimento Regionale della Programmazione incaricati del raccordo e coordinamento con l'Autorità di Gestione
- il dirigente generale del Dipartimento Regionale Pesca, nella qualità di Responsabile di Misura e di Capofila SFOP (solitamente incontrato per ultimo al fine di riassumere, già nel corso dell'incontro i risultati emersi dalla verifica).

In tal modo l'indagine annuale comprende ed abbraccia l'intera struttura dei singoli Dipartimenti competenti nella gestione e nel controllo, e per tale motivo, nella presente relazione, il Dipartimento regionale auditato viene indicato quale organismo controllato.

Per i primi controlli al Sistema di gestione e controllo eseguiti negli anni 2003, 2004 e 2005, quanto rilevato nel *system audit*, è stato anticipato, con apposita comunicazione, all’Autorità di Gestione, al Responsabile di Misura e Capofila SFOP, ed all’Autorità di Pagamento SFOP immediatamente dopo la conclusione del *system audit*, per poi essere notificato unitamente alle criticità sulle operazioni campionate, in specifica separata scheda, riepilogato ed eventualmente integrato dai rilievi evidenziati nel corso dei controlli di secondo livello effettuati sui progetti campionati.

Successivamente le criticità rilevate sul Sistema di gestione e controllo sono state formalmente notificate a conclusione dell’intera attività di controllo.

La ciclicità annuale della verifica ha permesso inoltre di verificare e valutare la piena attuazione da parte degli organismi controllati di tutte le conclusioni e delle raccomandazioni derivanti dai controlli svolti, consentendo di notificare formalmente di nuovo quelle non risolte del tutto o in parte.

Si riporta di seguito il quadro sinottico dei *system audit* con i periodi di svolgimento, la spesa pubblica certificata su cui è stata svolta la verifica, gli organismi controllati con le relative misure di pertinenza, mentre nella successiva sintesi si riportano gli organismi controllati interessati dalle criticità per le misure di competenza, il/i *system audit* in cui è stato elevato il rilievo, con il solo anno di esecuzione, la tipologia delle problematiche riscontrate ed il relativo follow –up.

Periodo controllo	Spesa pubblica certificata	Organismo controllato	Misure controllate
giugno 2003	2000-2001-2002	DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	4.16
marzo- aprile 2004	2003	DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	4.16, 4.17
aprile - maggio 2005	2004	DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	4.16, 4.17
aprile - maggio 2006	2005	DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	4.16, 4.17
aprile - maggio 2007	2006	DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	4.16, 4.17
marzo 2008	2007	DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	4.16, 4.17
		RAGIONERIA CENTRALE	
febbraio 2009	2008- 2009	DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	4.16, 4.17

ORGANISMO CONTROLLATO	SYSTEM AUDIT	TIPOLOGIA PROBLEMATICHE RISCONTRATE	CHIUSURA FOLLOW-UP
DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	2003 2004 2005 2006 2007	Qualche incompletezza nella compilazione delle piste di controllo	<i>Il problema è stato risolto nella verifica di sistema effettuata nell'anno 2008 sulla spesa 2007 a seguito dell'adeguamento delle piste di controllo, versione ottobre 2007, risultate corrette ed adeguate, ed esenti da errori e/o difformità rispetto allo standard normativo</i>
DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	2003 2004 2005 2006 2007	L'organico dei Servizi coinvolti nell'attuazione delle misure non è risultato adeguato in termini numerici e professionali alle competenze affidate	<i>Il problema è stato risolto con il coinvolgimento, dal 2004, delle competenze tecniche dell'Ispettorato tecnico Regionale per quanto concerne le verifiche di conformità tecnica dei progetti realizzati, e degli Ispettorati Provinciali del Lavoro per quanto concerne le attività di formazione ed aggiornamento, e successivamente attraverso la procedura di evidenza pubblica esperita nel corso del 2008 per individuare professionalità da inserire nei Servizi Gestione, Rendicontazione e U.M.C.</i>
DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	2003 2004	Le disposizioni del 1° bando in ordine alla presentazione delle varianti tecniche dei progetti non sono risultate immediatamente chiare ed esaustive	<i>Con DDG n.68/Pesca del 27.05.2005 sono stati diramati direttive e chiarimenti in proposito, pubblicati nella GURS n. 35 del 19.08.2005</i>
DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	2005 2006	Limitatamente alla misura 4.17, con i bandi non sono state adottate direttive specifiche circa i corsi di formazione cofinanziati	<i>Le direttive sono intervenute con circolare n. 14 del 31 luglio 2007 da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Formazione Professionale</i>
DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	2006	Carenze istruttorie nell'approvazione dei progetti, evidenziate anche a seguito dei controlli dell'U.M.C.	<i>Adozione di numerosi provvedimenti di revoca già a partire dal 2006</i>
DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	2006 2007	Incompetenza dell'Assessore alla Cooperazione nella nomina del Nucleo di Valutazione della misura 4.16	<i>Con DDG n. 146/Pesca del 5/05/2008 il Dirigente Generale ha validato la nomina</i>
DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	2006 2007	Non sono state date indicazioni ai destinatari ultimi in merito alle modalità di predisposizione del rendiconto finale della spesa	<i>Con DP 33 del 13/02/2006, di riorganizzazione del Dipartimento, è stato istituito un apposito Servizio per la rendicontazione dei progetti. Sono state predisposte le linee guida utilizzate</i>

			<i>dal Servizio Rendicontazione, poste a disposizione dei destinatari ultimi nel corso del 2008 attraverso la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento Regionale Pesca.</i>
DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	2003 2004 2005 2006	I controlli propri dell'UMC, eseguiti a partire dal 2004 sui progetti di acquacoltura e di trasformazione e commercializzazione, hanno scarsamente riguardato gli indicatori di risultato, definiti al momento della presentazione del progetto solitamente in termini di aumento dell'occupazione, aumento della capacità produttiva dell'azienda e di miglioramento ambientale	<i>Il problema è stato risolto a seguito del controllo in loco dei sistemi di gestione e controllo per il fondo SFOP 2000-2006 eseguito dalla DG Pesca ed Affari Marittimi (oggi DG MARE) dal 15 al 19 ottobre 2007, con l'istituzione di una procedura di controllo per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 4 Reg. (CE) 1260/99 e con l'effettuazione di controlli a campione basati su analisi di rischio dei progetti già finanziati, e con l'obbligo di regolare trasmissione (mensile) alla DG MARE dei risultati dei controlli.</i>
DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA	2005 2006	I fascicoli originariamente ordinati e correttamente fascicolati, sono stati trovati incompleti e disordinati Limitatamente alla misura 4.17 gli atti, i documenti, i libri, le illustrazioni, i cd etc. prodotti dai destinatari ultimi nella realizzazione di progetti di promozione, conservati a parte, rimangono separati dalla dimostrazione della realizzazione delle attività progettuali	<i>Il problema è stato risolto attraverso la sistemazione degli archivi ed il riordino dei fascicoli dei progetti cofinanziati condotto nel corso del 2007 con la realizzazione di screening dei documenti agli atti dei singoli fascicoli.</i>

Dai contenuti della tipologia problematiche riscontrate emerge che laddove sono state evidenziate carenze che avrebbero potuto influire sul corretto ed efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, sono state adottate per tempo le adeguate soluzioni.

Le informazioni riportate nella tabella che precede, attestano che tutti i follow-up aperti nel corso della programmazione in relazione agli audit di sistema, risultano chiusi, e le azioni correttive sono state adottate in modo soddisfacente e correttamente realizzate.

Autorità di Pagamento

Le verifiche sull'attività dell'Autorità di Pagamento SFOP eseguite durante il *system audit*, hanno riguardato annualmente: l'organigramma, il funzionigramma e le eventuali variazioni intervenute, l'esistenza di un adeguato "Manuale delle procedure dell'Autorità di Pagamento SFOP" e delle check-lists di controllo, le procedure amministrative adoperate per il ricevimento delle certificazioni di spesa e delle correlate dichiarazioni di responsabilità, il sistema di comunicazione con il Responsabile di Misura, la tenuta del registro dei recuperi e soppressioni, l'esistenza di adeguate banche dati, la sicurezza delle apparecchiature e della conservazione dei dati, la realizzazione di controlli di propria competenza. Durante tali controlli è stata acquisita copia, anche in formato file, della documentazione relativa.

Sono stati monitorati i trasferimenti dei contributi comunitari e nazionali e i prospetti di concordanza tra le domande di pagamento presentate ed i rimborsi ricevuti, operando il controllo incrociato sugli estratti conto dei conti correnti ove confluiscono gli accreditamenti comunitari e nazionali.

Di tutta l'attività di controllo svolta presso l'Autorità di Pagamento SFOP sono stati redatti verbali che costituiscono anche il follow-up della verifica eseguita nell'anno precedente oltre che approfondimento delle tematiche sopra riportate.

Data controllo	Spesa pubblica certificata	Organismo controllato	Raccomandazioni
4/06/2003	2000-2001-2002	ADP SFOP	
7/04/2004	2003	ADP SFOP	
22/04/2005	2004	ADP SFOP	adeguamento del "Manuale delle procedure dell'Autorità di Pagamento SFOP"
5/04/ - 4/05/2006	2005	ADP SFOP	ottemperanza ai contenuti della sentenza Corte di Giustizia Europea (I Sezione) del 24 .11.2005 pubblicata sulla GUCE 11.02.2006, sul ricorso dello Stato Italiano per l'annullamento della nota del Commissario Barnier del 29.07.2003 n. D(2003)-2677bis-BLB/hk
13/04/2007	2006	ADP SFOP	
12/03/2008	2007	ADP SFOP	

Inoltre è stato preso atto dell'esistenza e dell'efficacia del sistema di contabilità idoneo alla rilevazione di tutti i dati contabili e della loro riconciliazione con i dati finanziari del programma e dei relativi movimenti contabili effettuati.

3.3 Verifiche sulle operazioni

Le due tabelle che seguono, riportano sinteticamente la spesa controllata per lo SFOP, pari ad **€14.003.553,07** suddivisa per anno di controllo e per misura. I controlli sono stati effettuati su un totale complessivo di **n. 35** progetti campionati suddivisi nei 7 cicli annuali di controllo.

le modalità di effettuazione del controllo si sostanziano in buona sostanza nei seguenti step:

- predisposizione della specifica check list di controllo dell'operazione campionata sulla base delle già acquisite piste di controllo della misura
- acquisizione di tutta la documentazione inerente l'operazione presso il Responsabile di Misura previa formale comunicazione dell'avviata attività di controllo sull'operazione selezionata
- verifiche in loco presso il beneficiario finale/destinatario ultimo ed eventuali partner per progetti realizzati in ATI o ATS, previa formale avviso di controllo, che comprendono
 - l'acquisizione della documentazione presso i soggetti controllati
 - lo svolgimento delle verifiche normative ed amministrativo-contabili
 - la verifica fisica per constatare l'esistenza-realizzazione dell'investimento e la sua corrispondenza all'operazione finanziata
 - la verifica del rispetto del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 30, par. 4 del Reg.(CE) n. 1260/1999 e correlate eventuali altre prescrizioni previste dal Responsabile di misura già nel bando e/o richiamate nell'atto di approvazione e finanziamento dell'operazione
 - la compilazione della check-list di controllo;
 - la redazione del verbale di sopralluogo.

- reporting : comunicazione delle risultanze del controllo al Dirigente Generale dell'AdA ed a partire dall'aprile 2010 al Dirigente preposto dell'Ufficio Speciale ex art. art.15 del Reg. (CE) n. .438/01, giusta D.P.Reg. n. 209 del 21/4/2010;
- notifica delle criticità rilevate: comunicazione formale all'Autorità di Gestione, al Responsabile di Misura, all'Autorità di Pagamento SFOP, ai responsabili dell'U.M.C. e responsabile dei Servizi di attuazione, previa valutazione del vertice dell'AdA e dall'aprile 2010 dell'Ufficio Speciale ex art. art.15 del Reg. (CE) n. .438/01, giusta D.P.Reg. n. 209 del 21/4/2010;
- monitoraggio e follow-up delle criticità notificate: aggiornamento costantemente del "file" delle criticità residue a seguito della valutazione delle eventuali controdeduzioni pervenute (o degli eventuali provvedimenti correttivi adottati)

Tabella 1 - Tabella Operazioni controllate

Chiusura degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2000-2006
 Tabella riassuntiva delle operazioni controllate ripartite per anno di controllo e per misura

ASSE/MISURA	NUMERO OPERAZIONI CONTROLLATE RIPARTITE PER ANNO DI CONTROLLO E PER MISURA										
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009/2010	TOTALE
Asse 4.											
Misura 4.16				1	4	7	4	1	3	2	22
Misura 4.17					3	2	2	2	2	2	13
TOTALE				1	7	9	6	3	5	4	35

Tabella 2 - Tabella Spese Controllate

Chiusura degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2000-2006
 Tabella riassuntiva degli importi delle spese controllate ripartite per anno di dichiarazione della spesa (da parte del beneficiario finale e dell'Autorità di Pagamento) e per misura

ASSE/MISURA	IMPORTI DELLE SPESE CONTROLLATE RIPARTITE PER ANNO DI DICHIARAZIONE E PER MISURA									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008/2009	TOTALE
Asse 4.										
Misura 4.16			349.811,66	1.044.898,48	2.201.584,41	2.688.187,64	1.000.000,00	2754.952,52	955.354,44	10.994.785,15
Misura 4.17				251.256,28	423.690,91	232.321,13	685.845,37	785.525,72	630.128,51	3.008.767,92
TOTALE			349.811,66	1.296.150,76	2.625.275,32	2.920.508,77	1.685.845,37	3.540.478,2	1.585.482,95	14.003.553,07

In termini finanziari l'ammontare della spesa pubblica sottoposta a controllo è per lo SFOP pari a € **14.003.553,07** con una percentuale di spesa certificata controllata sull'importo della domanda di pagamento finale pari al **11,87%**, ampiamente superiore a quella richiesta dall'art.10 Reg. CE 438/2001.

La domanda di pagamento finale per l'importo complessivo di € **117.963.962,68** si è attestata su valori di spesa inferiori a quelli riportati nell'elenco attestato dall'Autorità di Pagamento SFOP su cui è stato eseguito il 7° campionamento, con decremento del numero dei progetti, che non sono stati sostituiti, di modo che si può garantire che i campionamenti sono stati distribuiti uniformemente per tutta la durata del programma e su tutte le operazioni cofinanziate.

Nella tabella che segue sono riportati le percentuali delle spese controllate in rapporto alle spese totali ammissibili dichiarate alla Commissione ed il tasso di errore nel campione di spese controllato per il programma, ripartito per misura:

Tabella 3- tabella percentuale controllo e tasso di errore

SPESA AMMISSIBILE CONTROLLATA NEI CAMPIONAMENTI DAL 1° AL 7° ESEGUITI DAL 2003 AL 2009					
ASSE/MISURA	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA FINO AL 2008		PERCENTUALE DELLA SPESA CERTIFICATA CONTROLLATA RISPETTO ALLA SPESA AMMISSIBILE CERTIFICATA	IMPORTO COMPLESSIVO SPESA IRREGOLARE CONSTATATA	TASSO DI ERRORE RISCONTRATO
	Ammissibile certificata (*)	Ammissibile certificata controllata			
Asse 4.					
Misura 4.16	43.943.235,27	10.994.785,15	25,02%	359.279,65	3,27%
Misura 4.17	74.020.727,41	3.008.767,92	4,06%	2.604,93	0,09%
TOTALE	117.963.962,68	14.003.553,07	11,87%	361.884,58	2,58%

Dall'analisi del dato riferito al "tasso di errore finanziario" riscontrato, si evidenzia che il tasso di errore totale è di poco sopra il "livello di materialità" del 2%.

Le risultanze dei controlli effettuati nell'arco di tutto il periodo di programmazione, sui progetti campionati, hanno evidenziato le seguenti tipologie di irregolarità:

- mancata realizzazione del progetto e produzione di false attestazioni € 359.279,65
- fatture non regolarmente registrate € 1.444,00
- imputazione di spese non eleggibili € 1.164,93

ed errori inerenti l'esecuzione procedurale delle operazioni non comportanti impatto finanziario.

Si evidenzia che a fronte delle prescrizioni formulate a seguito dei rilievi comportanti impatti finanziari, come di quelli riferiti a problematiche procedurali, l'Autorità di Gestione ed il Responsabile di Misura hanno provveduto sempre a regolarizzare quanto prescritto.

I rilievi comunicati inerenti la spesa hanno dato luogo a rettifiche finanziarie della certificazione della spesa, mentre a seguito del controllo di II livello che ha evidenziato la mancata realizzazione del progetto e la presentazione di un falso certificato di collaudo, il finanziamento è stato revocato con avvio della procedura di recupero della spesa pubblica erogata costituita soltanto dall'anticipo a suo tempo erogato, trattandosi di aiuto con relativo bando chiuso entro il 19 febbraio 2003, ai sensi

della nota del Commissario Barnier del 29.07.2003 n. D(2003)-2677bis-BLB/hk, ed è stata effettuata la segnalazione all'OLAF rispettando le disposizioni del Reg. n.1681/94.

Con riguardo alla segnalazione della cessata attività produttiva di un progetto – non compreso nel campione - riscontrata nel corso di un controllo in loco, il Responsabile di Misura ha determinato il mantenimento del progetto nel programma sulla base di motivazioni secondo le quali la cessata attività è da attribuire a cause non imputabili al destinatario ultimo. Sulla determinazione adottata dal Responsabile di Misura questo Ufficio Speciale ex art. 15 Reg. (CE) n. 438/01 si è espresso favorevolmente.

Si conferma che tutti i follow-up aperti nel corso della programmazione all'atto della stesura della presente relazione, risultano chiusi, le raccomandazioni sono state assolte in modo soddisfacente e realizzate correttamente.

Gli errori riscontrati sono stati valutati non sistemici e tali da non inficiare la funzionalità del sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

4. Lavori eseguiti dall'Organismo indipendente

La strategia di audit per la chiusura del programma, condivisa sia nella metodologia che nella tempistica con l'Autorità di Gestione e con l'Autorità di Pagamento è centrata sul rispetto degli "Orientamenti sulla chiusura dei Fondi Strutturali (Decisione COM (2006) 3424" della Commissione Europea

I tre Organismi interessati , Autorità di Gestione, Autorità di Pagamento ed Ufficio Speciale ex art. 15 Reg. (CE) n. 438/01 (Organismo Indipendente), hanno collaborato attivamente per la definizione delle procedure di chiusura e per lo scambio di informazioni, onde addivenire alla elaborazione di atti fra loro coerenti, all'invio e allo scambio di documenti necessari per la stesura del Rapporto Finale di Esecuzione, della certificazione finale e della presente dichiarazione a conclusione dell'intervento.

In pratica, l'Organismo Indipendente è stato sempre coinvolto e consultato nell'intera fase di chiusura del Programma.

Nello svolgimento della propria attività, questo Organismo Indipendente è stato coadiuvato dall'AdA ma non da alcuna forma di assistenza tecnica.

4.1 Verifiche degli organismi che hanno effettuato i controlli di cui all'articolo 10

L'Organismo Indipendente incaricato della dichiarazione di chiusura è subentrato, dall'aprile 2010 giusto D.P.Reg. n. 209 del 21/4/2010, in toto nelle funzioni di controllo di secondo livello per le misure 4.16 e 4.17 del POR Sicilia 2000-2006 cofinanziate dallo SFOP.

Pertanto, si rinvia a quanto già descritto nei precedenti paragrafi 3.2 e 3.3 in merito agli audit di sistema e agli audit sulle operazioni di cui all'art. 10 Reg. (CE) n. 438/2001.

4.2 Audit delle procedure di chiusura dell'Autorità di Gestione

L' Autorità di Gestione ha illustrato all'Organismo Indipendente, che ha opportunamente verificato, le procedure seguite al fine di addivenire alla predisposizione del Rapporto Finale di Esecuzione (RFE).

In particolare l' Autorità di Gestione ha provveduto:

- Con nota prot. 22398 del 30.10.2008 l'Autorità di Gestione ha diramato le direttive di preparazione della chiusura del programma, allegando gli schemi da utilizzare e le indicazioni propedeutiche necessarie alla stesura dei documenti stessi;
- Nell'incontro con i Responsabili di Misura del 6 novembre 2008, convocato con la nota 22569 del 30.10.2008, ha affrontato la problematica dei progetti non completati e non operativi alla data della chiusura;
- Con nota prot. n. 3461 del 26.02.2009, l'Autorità di Gestione ha integrato le direttive e la tempistica per la chiusura del programma adeguandole, nella tempistica, all'intervenuta proroga del termine di ammissibilità delle spese al 30 giugno 2009, richiamate nella successiva nota prot. n. 10736 del 16.06.2009;
- Con la nota prot. n. 835 del 18.01.2010 l'Autorità di Gestione ha fissato i tempi di ricevimento dei dati finanziari, fisici e procedurali consolidati e validati per il Rapporto Finale di Esecuzione;

- Nell'incontro con il Responsabile di Misura SFOP del 31 marzo 2010, convocato con prot. n. 5840 del 25.03.2010, ha verificato la raccolta dei dati;
- In data 6 giugno 2010 ha ricevuto dal Responsabile di Misura SFOP la bozza del Rapporto Finale di Esecuzione Fondo SFOP ed in data 28 giugno 2010 la bozza del rapporto INFOSYS al 2009 ed al 2010 da allegare al Rapporto Finale di Esecuzione;
- Nella seduta del 6 luglio 2010 il Comitato di Sorveglianza ha esaminato la bozza del Rapporto Finale di Esecuzione;
- Successivamente alla riunione del Comitato di Sorveglianza del 6 luglio 2010, ha richiesto, nota prot. n. del 13236 del 9/07/2010, l'integrazione per le misure 4.16 e 4.17 delle informazioni ritenute fondamentali ed evidenziate proprio nel corso della riunione del 6 luglio 2010
- Le integrazioni inviate in data 19.07.2010 sono state analizzate nell'incontro tenuto il 20.07.2010;
- Entro 30 luglio 2010 i Responsabili di Misura hanno confermato i dati finali di spesa secondo la richiesta dell'Autorità di Pagamento SFOP;
- Il 23 settembre 2010 il Rapporto Finale di Esecuzione, comprensivo dell'elenco progetti, è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza.

In qualità di Certificatore finale ex art. 15 del Reg. CE n. 438/01, come da verbale del 22 settembre 2010, è stato verificato che l'Autorità di Gestione abbia:

- ricevuto da tutti i beneficiari le domande delle spese finali concernenti le spese sostenute fino alla fine del periodo di ammissibilità delle spese;
- effettuato i controlli di gestione a norma dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 438/01 per verificare l'ammissibilità e la regolarità delle spese contenute nella dichiarazione finale delle spese;
- provveduto alla redazione e alla trasmissione all'Autorità di Pagamento della dichiarazione finale delle spese;
- operato per garantire la corrispondenza fra la dichiarazione finale delle spese e le registrazioni contabili presenti nel sistema informatico adottato dall'Autorità di Gestione;
- garantito l'esistenza di una pista di controllo adeguata in ottemperanza alle condizioni previste all'allegato 1 del Reg. (CE) n. 438/01;
- verificato che per ciascuna misura, nella domanda di pagamento finale, gli importi degli aiuti comunitari sono stati effettivamente pagati ai beneficiari finali/destinatari ultimi;
- operato per assicurare che qualsiasi errore e/o irregolarità è stato trattato in modo soddisfacente in ordine alle verifiche ed ai controlli effettuati a norma rispettivamente dell'art. 4 e dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 438/01, nonché ai controlli effettuati da altri organismi nazionali.

Tutto quanto sopra esposto è stato verificato nel corso dell'intera programmazione 2000 - 2006 nell'ambito dei controlli di sistema e sulle operazioni e, in quest'ultima fase di chiusura, vi è stata una prima verifica sui documenti (Bozza Rapporto Finale di Esecuzione POR Sicilia 2000/2006) presentati formalmente dall'Autorità di Gestione per la riunione del Comitato di Sorveglianza del 6 luglio 2010, e sulla redazione del Rapporto Finale di Esecuzione ed allegati per la convocazione del Comitato di Sorveglianza del 23 settembre 2010, e quindi una successiva verifica sul Rapporto

Finale di Esecuzione approvato dal Comitato di Sorveglianza e sulla Certificazione finale delle spese redatta dall'Autorità di Pagamento.

4.3 Audit delle procedure di chiusura dell'Autorità di Pagamento

Le procedure adottate dall'Autorità di Pagamento e verificate dall'Organismo Indipendente relative alla chiusura del Programma si suddividono in due macrofasi: di precertificazione, di certificazione finale.

Fase di precertificazione

- A seguito dell'incontro tenuto il 6 luglio 2009 con nota prot. n. 17.07.2009 del 17.07.2009 è stata richiesta entro il 31 luglio 2009 la lista dei progetti complessivi con la specificazione di quelli non conclusi o non operativi secondo lo schema rielaborato e concordato nel suddetto incontro
- In data 18.01.2010 è stato chiesto ai Responsabili di Misura la presentazione, entro il 15 febbraio 2010, dei seguenti dati corrispondenti ai dati registrati e validati alla data del 20 gennaio 2010 nel sistema di monitoraggio monitweb:
 - le dichiarazioni di spesa per asse prioritario e misura corredate dalle attestazioni del responsabile di misura secondo i consueti modelli adottati
 - l'elenco delle operazioni secondo uno schema fornito
 - l'elenco dei recuperi effettuati e da effettuare con le separate informazioni per gli importi in attesa di recupero e per quelli non recuperabili
 - le soppressioni degli importi già certificati alla Commissione Europea propedeutici alla successiva dichiarazione di spesa finale ed alla stesura della domanda finale di pagamento.
- In data 5 febbraio 2010 si è tenuto un incontro per la ricognizione dei dati richiesti e per verificare le decertificazioni conseguenti alle criticità rilevate
- In data 22 luglio 2010 il Responsabile di Misura SFOP è stato invitato a trasmettere entro e non oltre il 30 luglio 2010:
 - la dichiarazione finale delle spese per asse prioritario e per misura corredata dalle attestazioni del responsabile di misura secondo i consueti modelli adottati,
 - l'elenco dei progetti che non sono stati ancora oggetto di certificazione,
 - l'elenco finale di tutte le operazioni in file informatico mediante estrazione dal sistema monitweb, con i dati richiesti corrispondenti a quelli registrati e validati al 20 luglio 2010 nel sistema di monitweb,
 - l'elenco dei recuperi effettuati o da effettuare con informazioni per gli importi in attesa di recupero e per quelli non recuperabili e per gli importi recuperati,
 - le soppressioni degli importi già certificati alla Commissione Europea, tenendo conto delle decertificazioni operate durante tutta la durata del POR 2000-2006 conseguenti alla criticità rilevate e non adeguatamente trattate, e di quelle conseguenti alle autocorrezioni o rettifiche finanziarie scaturenti dagli esiti degli audit della Commissione Europea,
 - l'elenco dei progetti non conclusi,
 - l'elenco dei progetti sospesi per irregolarità e ricorsi amministrativi o giudiziari

Quindi l'Autorità di Pagamento SFOP ha predisposto la precertificazione dopo aver operato tutti i controlli previsti dalle proprie procedure. Con il Responsabile di Misura vi è stato un continuo rapporto finalizzato al controllo dei progetti e delle spese da certificare.

L'Autorità di Pagamento SFOP ha provveduto alla costruzione della tabella, basata sul registro dei debitori ex art. 8 del Reg. 438/01, costruita in base al format comunicato dalla Commissione nel settembre 2008, aggiornata con i dati al 20/09/2010

L'elenco dei progetti certificati è stato inviato all'Autorità di Gestione ed all'Ufficio Speciale ex art. 15 Reg. (CE) n. 438/01.

Fase di certificazione finale

La Dichiarazione Finale di Spesa dell'Autorità di Pagamento SFOP viene inviato all'Autorità di Gestione ed all'Organismo Indipendente.

In merito alle procedure di chiusura dell'Autorità di Pagamento, l'Organismo scrivente ha verificato che la dichiarazione finale delle spese è conforme al modello indicativo di cui all'allegato II del Regolamento n. 438/01 e congruente con i dati presenti nel Rapporto Finale di Esecuzione.

Inoltre, è stato verificato che l'Autorità di Gestione abbia fornito all'Autorità di Pagamento opportune informazioni sui controlli di I livello, tali da assicurare che le spese dichiarate possano essere ritenute esatte, ammissibili e regolari.

Inoltre, l'Organismo Indipendente – ex art.15 del Reg. CE n. 438/01, come da verbale del 22 settembre 2010, si è assicurato:

- del rispetto delle condizioni di cui all'art. 9, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 438/01 (ovvero che la dichiarazione di spesa riguardi spese sostenute e realizzate dal beneficiario durante il periodo di ammissibilità, il rispetto della disciplina comunitaria e la conformità ai criteri di selezione, ecc...);
- che, per quanto concerne gli eventuali errori e/o irregolarità, questi sono stati trattati in modo soddisfacente e che le raccomandazioni formulate in occasione dei controlli sono state applicate tramite correzioni nelle certificazioni e domande di pagamento;
- della presenza della tabella riassuntiva delle irregolarità basata sulle informazioni del registro dei debitori tenuto a norma dell'art. 8 del Reg. (CE) n. 438/01.

4.4 Esame del registro dei debitori tenuto a norma dell'articolo 8 del reg. (CE) n. 438/01

Come si evince dalla tabella delle irregolarità, tabella n. 4, riportata al paragrafo 6, risultano aperte n. 15 posizioni tutte con scheda di segnalazione OLAF.

Alcuni dei casi registrati riguardano produzione di falsa documentazione, i restanti afferiscono a procedimenti amministrativi di revoca del finanziamento per mancanza di autorizzazioni amministrative, realizzazione dei progetti oltre i termini prefissati, ritardata presentazione della documentazione di rendicontazione.

4.5 Esame dei rapporti di controlli delle spese a campione a norma dell'art. 10 del reg. (CE) n. 438/01

In merito ai controlli ai sensi dell'art. 10 Reg. (CE) n. 438/2001, al fine dell'elaborazione della relazione di chiusura e successiva dichiarazione, questo Organismo Indipendente ha provveduto a riesaminare le principali risultanze dei controlli effettuati durante la programmazione prendendo atto di tutte le chiusure dei relativi follow up e confermando la loro affidabilità.

Per quanto attiene all'attività svolta ai sensi dell'art. 10 del Reg. 438/01 si rimanda a quanto relazionato al precedente par. 3.

4.6 Esecuzione, se del caso, di altri controlli a campione delle transazioni

Considerato che il tasso di errore riscontrato per l'intero SFOP è superiore al "livello di materialità" del 2,58 % solo per poco più di mezzo punto - per la misura 4.17 l'incidenza è infinitesimale - su un'elevata percentuale di spesa certificata controllata per l'intero SFOP (11,87 %) non si è ritenuto necessario procedere ad ulteriori controlli a campione avendo ottenuto la ragionevole garanzia rispetto alla correttezza, legalità e regolarità della spesa.

4.7 Verifica del rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici

Per quanto concerne la realizzazione di opere pubbliche, a seguito dell'audit del sistema di gestione e di controllo della Commissione Europea Direzione Generale della Pesca e degli Affari Marittimi del 15-19.10.2007, non sono stati sollevati rilievi in quanto trattasi di appalti sotto soglia comunitaria mentre, riguardo all'affidamento di appalti per la fornitura di servizi, sono stati già soppressi con la domanda di pagamento del 3 marzo 2009, come riferito più avanti, n. 4 progetti a valere della misura 4.17 realizzati in difformità.

4.8 Esame dei rapporti redatti da altri organismi nazionali o comunitari

Corte dei Conti Europea: Missione di Audit su stato di attuazione del regolamento (CE) n. 438/2001 presso la Regione Siciliana – Programmazione 2000-2006 SFOP (17 maggio 2004) Controllo di gestione effettuato dalla RGS-IGRIUE affiancata dalla Corte dei Conti nazionale.

La missione di audit della Corte dei Conti Europea si è svolta nei giorni 17,18 e 19 maggio 2004 presso la Regione Siciliana con lo scopo di effettuare una verifica del sistema di gestione e controllo attuato per lo Sfop con particolare riferimento allo stato di attuazione del regolamento (Ce) 438/01. La visita si è svolta sia all'interno del Dipartimento con colloqui tra le parti che attraverso visite in loco sui seguenti progetti:

- 4.16c/0012 Iconsitt;
- 4.16d/0012 Provincia Regionale di Trapani;
- 4.17b/0006 Università di Palermo Dipartimento di biologia animale.

Non è stato possibile acquisire, ad oggi, notizie sugli esiti delle verifiche effettuate.

Commissione Europea: Audit SFOP 2007 (15-19 ottobre 2007) "Audit Sistemi di gestione e controllo"

L'obiettivo generale dell'audit è stato, da un lato, la verifica della corretta attuazione dei controlli essenziali del regolamento di applicazione (CE) n. 438/2001 e l'efficace funzionamento del sistema

di gestione e di controllo del programma e, dall'altro, la regolarità e l'effettività dei progetti scelti per il controllo, in particolare alla luce delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.

In esito all'audit, gli auditors hanno osservato – tra l'altro - che:

- i controlli effettuati per garantire il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 438/2001 fino alla data dell'audit per la misura 4.17 sono risultati insufficienti;
- le verifiche condotte su un campione di operazioni hanno consentito di confermare l'esistenza di una pista di controllo sufficiente ma migliorabile;
- è stata rilevata la presenza di targhe e cartelloni pubblicitari che tuttavia non recavano le diciture standard previste dal regolamento e non erano stati collocati all'esterno degli edifici o dei cantieri;
- l'aggiudicazione di appalti di lavori in base al criterio del prezzo più basso (procedura di valutazione delle offerte in due tempi con esclusione automatica delle offerte che superano un determinato tasso medio di sconto) è stata ritenuta contraria alle norme comunitarie in materia;
- mancanza di una procedura volta ad accertare che la partecipazione dello SFOP resti attribuita per un periodo di cinque anni a decorrere dalla decisione dell'autorità di gestione (articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999).

Per quanto riguarda l'audit dei progetti, gli auditors hanno rilevato che il progetto realizzato dall'”Autorità Portuale di Trapani” non risponde ai criteri di ammissibilità dello SFOP.

La DG degli Affari marittimi e della Pesca, analizzati gli argomenti avanzati in risposta dalla Regione Siciliana, con nota del 4 luglio 2008 – in attesa dei richiesti risultati sui controlli della Misura 4.17 da parte della Regione - ha reso noto di poter ritenere concluso il rapporto di audit in quanto le raccomandazioni sono state prese correttamente in considerazione.

4.9 Esame delle informazioni relative al seguito dato alle conclusioni degli audit e al trattamento delle irregolarità

Come già menzionato, l'Organismo indipendente scrivente ha proceduto a riesaminare tutti gli audit effettuati e il seguito dato alle conclusioni degli audit medesimi compreso il trattamento delle irregolarità con la soppressione degli importi inammissibili.

Nel complesso i provvedimenti presi in relazione agli errori riscontrati sono soddisfacenti.

Dal registro dei recuperi si ricava che gli importi in attesa di recupero sono stati progressivamente recuperati nelle varie domande di pagamento, da ultimo nella domanda di saldo finale.

Per le situazioni ancora in corso di recupero, n. 15 casi, risultano le schede di segnalazione OLAF, e rispetto alle quali per n.8 casi sono stati adottati i provvedimenti di revoca del finanziamento e di recupero delle somme erogate, per n. 7 casi sono state avviate le procedure di recupero amministrativo.

Per tali ragioni la presenza di casi ancora aperti, non pregiudica l'ammissibilità della spesa

4.10 Esame delle altre informazioni ricevute

Questo Organismo indipendente ha ottenuto ulteriori informazioni circa l'attività di propria competenza durante la riunione di coordinamento a livello nazionale convocata dal MIPAF, nonché durante i lavori dei Comitati di Sorveglianza.

5. Limitazione della portata dell'esame effettuato dall'Organismo indipendente

Non vi sono elementi che hanno limitato la portata dell'esame effettuato dall'Organismo indipendente scrivente.

6. Trattamento degli errori e delle irregolarità

Nel corso della programmazione non sono stati riscontrati errori di natura sistemica.

Tutti gli errori e le irregolarità riscontrati a vari livelli nell'arco della programmazione sono stati regolarizzati e non risultano audit aperti.

Dall'esame del registro dei debitori di cui alla seguente tabella n. 4, emerge che delle totali n. 27 posizioni - e per le quali sono state redatte in tutto n. 20 schede di segnalazione all'OLAF, di cui 5 già chiuse - gli importi dovuti sono stati recuperati per 12 posizioni, mentre sono aperte, con relativa scheda OLAF, n. 15 posizioni, con provvedimenti di recupero già adottati (8) o con le necessarie procedure amministrative avviate (7).

Dall'analisi degli errori rilevati si può affermare che sono stati trattati dall'Autorità di Gestione e dall'Autorità di Pagamento in modo soddisfacente, trattandosi – con l'esclusione dei comportamenti penalmente perseguibili presuntivamente messo in opera dai destinatari ultimi- in molti casi di mancate realizzazioni del progetto per carenze procedurali e di mancata corretta presentazione di documentazione.

Tabella 4 - Tabella riassuntiva delle irregolarità

Chiusura degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2000-2006

Tabella riassuntiva delle irregolarità da allegare alla dichiarazione di chiusura

(sulla base delle informazioni contenute nel registro dei debitori ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 438/2001)

IRREGOLARITA' (basate sulle informazioni comunicate ai sensi del regolamento (CE) n. 1681/94 e del registro dei debitori)

RIFERIMENTO AL DATABASE DELL'OLAF		OPERAZIONE INTERESSATA				IMPORTI IN ATTESA DI RECUPERO					IMPORTI RECUPERATI				COMMENTI	
RIFERIMENTO IDENTIFICATIVO DELLA IRREGOLARITA'	RIFERIMENTO DELLO SM	MISURA	RIFERIMENTO OPERAZIONE	TITOLO DELLA OPERAZIONE	NOME DEL BENEFICIARIO / RICEVENTE	IMPORTO RECUPERABILE			ART. 582	ANNO DI INIZIO DEL PROCEDIMENTO DI RECUPERO	IMPORTO RECUPERATO			DEDUZIONE DALLE SPESE DICHIARATE ALLA COMMISSIONE		
						QUOTA UE (in EURO)	CONTRIBUTO PUBBLICO NAZIONALE (in EURO)	TOTALE (in EURO)			QUOTA UE (in EURO)	CONTRIBUTO PUBBLICO NAZIONALE (in EURO)	TOTALE (in EURO)	Anno della deduzione		Numero di riferimento della dichiarazione di spesa
IT/2010/010/FP	IT 1500	4.16a	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 a)/8.3.7/0001	Poseidon - Barriere sottomarine finalizzate alla protezione e allo sviluppo di risorse acquatiche	cons. rip. Ittico di castellammare	€ 128.945,31	€ 128.945,30	€ 257.890,61		2009						Mancata realizzazione del progetto aperto
	IT 1500	4.16a	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 a)/8.3.7/0004	Istallazione nel tratto di mare antistante il comune di Balestrate, di barriere sottomarine finalizzate alla protezione ed allo sviluppo delle risorse acquatiche.	cons. rip. Ittico di castellammare	€ 215.625,00	€ 159.375,00	€ 375.000,00		2008	€ 204.009,61	€ 150.789,72	€ 354.799,33	2010	Domanda di saldo	Mancata realizzazione del progetto chiuso
OLAF	IT 1500	4.16a	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 a)/8.3.7/0004	Istallazione nel tratto di mare antistante il comune di Balestrate, di barriere sottomarine finalizzate alla protezione ed allo sviluppo delle risorse acquatiche.	cons. rip. Ittico di castellammare	€ 11.615,39	€ 8.585,28	€ 20.200,67		2008						Mancata realizzazione del progetto aperto
	IT 1500	4.16a	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 a)/8.3.7/0005	Istallazione nel tratto di mare antistante il comune di Alcamo, di barriere sottomarine finalizzate alla protezione ed allo sviluppo delle risorse acquatiche.	cons. rip. Ittico di castellammare	€ 215.625,00	€ 159.375,00	€ 375.000,00		2008	€ 204.009,61	€ 150.789,72	€ 354.799,33	2010	Domanda di saldo	Mancata realizzazione del progetto chiuso
OLAF	IT 1500	4.16a	1999.IT.16.1. PO.011/4.16	Istallazione nel tratto di mare antistante il comune	cons. rip. Ittico di	€ 11.615,39	€ 8.585,28	€ 20.200,67		2008						Mancata realizzazione del progetto

			a)/8.3.7/0005	di Alcamo, di barriere sottomarine finalizzate alla protezione ed allo sviluppo delle risorse acquatiche.	castellammare											aperto
IT/2005/012/FP	IT 1500	4.16b	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 b)/8.3.7/0006	Ammodernamento / Completamento di impresa già esistente impianto di Maricoltura	Iticomp	€ 179.639,83	€ 179.639,83	€ 359.279,66			2006					La documentazione a corredo del progetto risulta in parte non veritiera. Il progetto non è stato totalmente realizzato. aperto
	IT 1500	4.16b	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 b)/8.3.7/0013	Nuovo impianto di maricoltura.	Stella Maris	€ 174.868,75	€174.868,75	€ 349.737,50			2008	€ 174.868,75	€ 174.868,75	€ 349.737,50	2010	Domanda di saldo aperto
	IT 1500	4.16b	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 b)/8.3.7/0016	Realizzazione di un progetto integrato per il marketing del pesce azzurro.	Società Biogold	€ 39.916,60	€ 28.511,86	€ 68.428,46			2007	€ 39.916,60	€ 28.511,86	€ 68.428,46	2007	ID domanda 11/0 del 25/10/07 chiuso
IT/2010/009/FP	IT 1500	4.16b	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 b)/8.3.7/0022	Nuovo impianto di maricoltura	Consorzio Multiservizi Siracusa Soc. Coop. a.r.l.	€93.082,50	€66.487,50	€ 159.570,00			2010					delocalizzazione dell'intervento priva della preventiva autorizzazione del Dipartimento;• parte delle fatture, relative alle spese effettuate, non risultano coerenti con il progetto presentato; fatture annullate con timbro relativo alla misura 3.14 del POR Sicilia 2000/2006 gestita dal Dipartimento Industria . aperto
	IT 1500	4.16b	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 b)/8.3.7/0028	Ampliamento di un impianto esistente	Antiche Saline	€ 165.750,03	€ 118.392,88	€ 284.142,91			2007	€ 165.750,03	€ 118.392,87	€ 284.142,90	2008	ID domanda 13/0 del 29/12/08 chiuso
	IT 1500	4.16c	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 c)/8.3.7/0004	Impianto di trasformazione e commercializzazione per la lavorazione di prodotto	soc. coop. Hippocampus	€ 180.759,92	€ 129.114,23	€ 309.874,15			2007	€ 180.759,92	€ 129.114,22	€ 309.874,14	2008	ID domanda 13/0 del 29/12/08 chiuso
	IT 1500	4.16c	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 c)/8.3.7/0005	Ammodernamento di stabilimento	Cotal	€ 180.759,92	€ 180.759,92	€ 361.519,84			2006	€ 180.759,92	€ 180.759,91	€ 361.519,83	2008	ID domanda 8/0 del 12/11/08 chiuso
IT/2010/003/FP	IT 1500	4.16c	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 c)/8.3.7/0021	PIT Realizzazione nuova struttura	La Maddalena	€77.298,61	€ 77.298,62	€ 154.597,23			2010					documenti mancanti o incompleti Incompleta documentazione di rendicontazione finale. aperto
IT/2009/001/FP	IT 1500	4.16c	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 c)/8.3.7/0022	Realizzazione nuovo capannone e ristrutturazione impianto	Marittica	€ 349.268,00	€ 249.477,14	€ 598.745,14			2007					Predisposizioni di false dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti edilizi e nell'utilizzo di una falsa polizza fidejussoria emessa da una società finanziaria già coinvolta in atro procedimento penale. aperto
IT/2010/008/FP	IT 1500	4.16c	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 c)/8.3.7/0028	Realizzazione di un nuovo impianto per la trasformazione ...	Titomare di Cappuccio	€ 159.250,00	€ 113.750,00	€ 273.000,00			2008					Mancata presentazione della documentazione a supporto del progetto di variante. aperto
	IT 1500	4.16d	1999.IT.16.1. PO.011/4.16 d)/8.3.7/0001	Porto peschereccio - Primo Lotto	Comune di Riposto	€ 193.671,33	€ 193.671,33	€ 387.342,66			2005	€ 193.671,33	€ 193.671,34	€ 387.342,67	2007	ID domanda 4/0 del 20/07/07 chiuso
IT/2010/001/FP	IT 1500	4.17a	1999.IT.16.1. PO.011/4.17 a)/8.3.7/0024	Miglioramento della qualità dei prodotti ittici pescati nel canale di sicilia ed azioni di marketing per la valorizzazione e	Società Coop. Marsalitica	€ 80.484,25	€ 57.488,75	€ 137.973,00			2010					Mancata presentazione della documentazione finale di spesa. aperto

				commercializzazione in contesto di procedure di qualità.												
IT/2010/004/FP	IT 1500	4.17a	1999.IT.16.1. PO.011/4.17 a)/8.3.7/0029	Promozione e valorizzazione del prodotto ittico di Sciacca	Ditta Licata Paolo,	€41.282,50	€ 29.487,50	€ 70.770,00		2010						Progetto realizzato parzialmente. documenti mancanti o incompleti aperto
IT/2010/002/FP	IT 1500	4.17a	1999.IT.16.1. PO.011/4.17 a)/8.3.7/0032	Partecipazione alla Fiera di Rimini; partecipazione alla Fiera Cibus di Parma	OCEANPESC A srl	€ 30.826,25	€ 22.018,75	€ 52.845,00		2010						Mancata presentazione della documentazione finale di spesa. aperto
	IT 1500	4.17b	1999.IT.16.1. PO.011/4.17 b)/8.3.7/0004	Sperimentazione di dissuasori elettronici per ridurre interferenze etc...	Provincia Reg.le di Catania	€ 49.997,00	€ 49.997,00	€ 99.994,00		2009	€ 49.997,00	€ 49.997,00	€ 99.994,00	2010	Domanda di saldo	chiuso
IT/2010/005/FP	IT 1500	4.17b	1999.IT.16.1. PO.011/4.17 b)/8.3.7/0017	Formazione professionale	Provincia Regionale di Agrigento	€30.645,26	€ 30.645,26	€ 61.290,52		2010						Trattasi di inadempienza da parte dell'Amministrazione Provinciale che non ha concluso l'iniziativa. aperto
	IT 1500	4.17b	1999.IT.16.1. PO.011/4.17 b)/8.3.7/0066	Valutazione degli impianti di un allevamento estensivo presso il pantano Baronello (Pachino - Siracusa) al fine di predisporre un modello di gestione integrata della fascia costiera	Comune di Portopalo di Capo Passero	€57.492,81	€ 42.494,69	€ 99.987,50		2010	€ 57.492,81	€ 42.494,69	€ 99.987,50	2010	Domanda di saldo	chiuso
IT/2010/006/FP	IT 1500	4.17b	1999.IT.16.1. PO.011/4.17 b)/8.3.7/0081	Meccanico Navale di II Classe per Motonavi - Agrigento	Provincia Regionale di Agrigento	€38.851,17	€ 28.716,08	€ 67.567,25		2010						Trattasi di inadempienza da parte dell'Amministrazione Provinciale che non ha concluso l'iniziativa. aperto
	IT 1500	4.17b	1999.IT.16.1. PO.011/4.17 b)/8.3.7/0085	Formazione per monitoraggio ed analisi inquinanti delle acque	Comune di Trabia	€ 101.146,81	€ 74.760,69	€ 175.907,50		2006	€ 101.146,81	€ 74.760,69	€ 175.907,50	2009	ID domanda 6/0 del 26/06/09	chiuso
IT/2010/007/FP	IT 1500	4.17b	1999.IT.16.1. PO.011/4.17 b)/8.3.7/0138	Ecopesca - PIT	Comune di Aci Castello	€28.747,13	€ 21.247,88	€ 49.995,00		2010						Trattasi di inadempienza da parte dell'Amministrazione Comunale che non ha concluso l'iniziativa. aperto
IT/2008/009/FP	IT 1500	4.17c	1999.IT.16.1. PO.011/4.17 c)/8.3.7/0005	Pescaturismo	soc. coop. Capo Grosso	€ 269.420,64	€ 199.136,99	€ 468.557,63		2009						ha dichiarato di avere completato e realizzato il progetto di cui trattasi alla data di ultimazione dei lavori, prevista per il 29.09.2007, mentre alcune opere non sono state affatto realizzate. Non ha effettuato alcuni investimenti, anche se regolarmente fatturati e indicati nella domanda di richiesta di saldo del contributo. aperto
	IT 1500	4.17c	1999.IT.16.1. PO.011/4.17 c)/8.3.7/0010	Realizzazione di una iniziativa nei settori: ittiturismo e pescaturismo.	Coop. Piccola Pesca Eoliana	€ 56.123,68	€ 41.482,72	€ 97.606,40		2008	€ 56.123,68	€ 41.482,72	€ 97.606,40	2009	ID domanda 6/0 del 26/06/09	chiuso

Tabella 5 - Tabella Casi di errore

Chiusura degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2000-2006
Tabella dei casi di errore/irregolarità considerati sistemici e degli importi stimati delle spese implicate

RILEVAZIONE AL 30/06/2009	
TIPOLOGIA DI ERRORE/IRREGOLARITA' E DEGLI IMPORTI STIMATI DELLE SPESE IMPLICATE Tipologia di errore/irregolarità	IMPORTO STIMATI DELLE SPESE IMPLICATE
NON PERTINENTE	
TOTALE	

7. Frequenza degli errori e delle irregolarità

Come evidenziato nella tabella 3, il tasso di errore rilevato è pari a 2,58 % di poco superiore a “livello di materialità”.

Come già precisato, i controlli sui progetti sono stati distribuiti sull'intero periodo di programmazione in maniera omogenea attraverso campionamenti annuali. Inoltre si è avuta l'accortezza di selezionare un numero di progetti che consentisse di superare la percentuale di controllo del 5% richiesta dal Reg. n. 438/2001.

Come formalizzato nel sopracitato *Manuale delle procedure sui controlli di II livello ai sensi del Regolamento CE 438/01*, un errore/irregolarità giudicato sistematico è qualcosa che influenza i risultati in modo trasversale, introducendo una distorsione sistematica dei risultati, poiché è riferibile ad una disfunzione dei processi di gestione e controllo attuati dall'Autorità responsabile.

Viceversa, l'elevata frequenza di errori casuali, che si dovessero rilevare in occasione delle verifiche presso i soggetti beneficiari finali e/o destinatari ultimi, determina l'esigenza di revisionare gli audit al sistema, tentando di capirne i punti di debolezza, causa della mancata rilevazione. Attraverso la successiva verifica al sistema, pertanto, si arriva a confermare/non confermare la rilevazione dell'irregolarità scaturita dai controlli di 2° livello sulle operazioni campionate.

Al fine di suffragare la valutazione professionale di sporadicità, circa la natura degli errori/irregolarità riscontrati in tutti i progetti campionati ed in ossequio a quanto riportato negli *“Orientamenti sulla chiusura degli interventi”*, secondo cui occorre indicare la metodologia seguita per determinare la frequenza degli errori/irregolarità in funzione della loro importanza: *formale/sostanziale, ripercussioni finanziarie, natura sistematica*, l'AdA ha adattato alle misure cofinanziate dallo SFOP la rilevazione adoperata per le misure appartenenti al FSE per avere un supporto di natura oggettiva al convincimento professionale.

Durante il 2008 è stato infatti elaborato un percorso per l'analisi delle criticità rilevate, e l'individuazione di processi di reporting propedeutici alla lavorazione delle criticità. Utilizzando la codifica interna adoperata per classificare le criticità con riferimento a fattispecie piuttosto generali, sono stati ulteriormente sviluppati dei sub codici progressivi molto più particolareggiati, al fine di individuare in modo più puntuale le singole criticità rilevate, aderendo, quanto più possibile, alla descrizione riportata nei prospetti di notifica.

Tutte le criticità rilevate sulle operazioni sono state raggruppate per tipologia di classificazione.

La loro numerosità, per tipologia confermando la valutazione professionale di errori puntuali e sporadici, ha indotto a ritenere che la frequenza degli errori/irregolarità riscontrati possa essere considerata bassa.

Palermo, 27 settembre 2010

Il Dirigente preposto ad Interim
all'Ufficio Speciale ex art. 15
Reg.(CE) n. 438/01
(Organismo Indipendente)
avv. Francesco Nicosia



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



Progetti e domande di pagamento Programmi operativi regionali (POR) Sicilia 2000–2006

Dossier di documentazione (e CD)
n. 2/2011

XV Legislatura
Giugno 2011

Servizio Studi e Affari europei

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Progetti e domande di pagamento Programmi operativi regionali (POR) Sicilia 2000–2006

Dossier di documentazione
n. 2/2011

XV Legislatura
Giugno 2011

Il presente dossier di documentazione raccoglie i documenti riguardanti i saldi finali e, in particolare, le domande di pagamento finali inerenti al Programma operativo regionale per la Sicilia 2000-2006, conosciuto anche come Agenda 2000.

Il POR Sicilia 2000-2006 è stato finanziato, oltre che da risorse nazionali e regionali, da quattro fondi comunitari: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo europeo per l'agricoltura (FEOGA) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

Il dossier, pertanto, è suddiviso in quattro parti, ciascuna riguardante i saldi e le domande di pagamento finali relative a ognuno dei predetti fondi.

INDICE

DOCUMENTI SALDO FINALE POR SICILIA 2000 - 2006 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE(FESR)	1
DOCUMENTI SALDO FINALE POR SICILIA 2000 - 2006 FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)	41
DOCUMENTI SALDO FINALE POR SICILIA 2000 - 2006 FONDO EUROPEO PER L'AGRICOLTURA (FEOGA)	67
DOCUMENTI SALDO FINALE POR SICILIA 2000 - 2006 FONDO EUROPEO PER LA PESCA (SFOP)	88



*Regione Siciliana
Presidenza*

*Ufficio Speciale Autorità di Certificazione
dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
Autorità di Pagamento Fesr*

PROT. N° 2005

DEL 24 settembre 2010

OGGETTO: Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006 – **domanda di pagamento finale**
(n.CCI 1999IT161PO011)

Alla Commissione Europea
Direzione Generale Regio
Politiche Regionali
Rue de la Loi, 200
B-1049 BRUXELLES

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo
Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari
via Sicilia, 162
00187 ROMA

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –
Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea
– IGRUE – Ufficio X;
via XX Settembre, 97
00187 ROMA

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento della Programmazione
Autorità di Gestione
Piazza Sturzo, 36
90100 PALERMO

All'Assessorato regionale dell'Economia
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Via Notarbartolo, 17
90144 PALERMO

All'Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati
dalla Commissione Europea
Via Notarbartolo 12/a
90100 PALERMO

DOCUMENTI SALDO FINALE

POR SICILIA 2000 - 2006

**FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE(FESR)**

*Regione Siciliana**Presidenza*

*Ufficio Speciale Autorità di Certificazione
dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
Autorità di Pagamento Fesr*

PROT. N° 2005

DEL 24 settembre 2010

OGGETTO: Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006 – **domanda di pagamento finale**
(n.CCI 1999IT161PO011)

Alla Commissione Europea
Direzione Generale Regio
Politiche Regionali
Rue de la Loi, 200
B-1049 BRUXELLES

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo
Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari
via Sicilia, 162
00187 ROMA

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –
Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea
– IGRUE – Ufficio X;
via XX Settembre, 97
00187 ROMA

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento della Programmazione
Autorità di Gestione
Piazza Sturzo, 36
90100 PALERMO

All'Assessorato regionale dell'Economia
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Via Notarbartolo, 17
90144 PALERMO

All'Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati
dalla Commissione Europea
Via Notarbartolo 12/a
90100 PALERMO



All'On.le Presidente della Regione
Palazzo D'Orleans
Palermo

Si trasmette per il tramite del Ministero in indirizzo l'allegata domanda di pagamento finale relativa al Fondo ed al Programma in oggetto, suddivisa in quota comunitaria e nazionale, corredata della certificazione e dichiarazione delle spese per asse prioritario e misura, redatte negli appositi modelli previsti dall'allegato II del regolamento (CE) n.438 del 2 marzo 2001.

La presente certificazione delle spese e domanda di pagamento non contiene spese riferite ai Grandi Progetti "Acquedotto Gela-Aragona" approvato con decisione C(2007) 6328 del 7 dicembre 2007 e "Rifacimento acquedotto Montescuro Ovest" approvato con decisione C(2008) 4961 del 9 settembre 2008.

Tiene altresì conto del tasso di partecipazione comunitaria del 35% per le somme ammissibili di euro 56.860.762,42 di spesa pubblica pertinenti al Grande Progetto "Autostrada Palermo- Messina" nella misura 6.01 nonché della certificazione nella misura 1.02 delle spese sul grande progetto "Acquedotto Favara di Bugio", approvato con decisione (CE) 4179 del 3 settembre 2007, ammontanti a euro 32.961.178,33 di spesa pubblica al tasso di partecipazione comunitaria del 40.29%.

La certificazione finale delle spese allegata contiene tutte le decertificazioni operate dai responsabili di misura a seguito di tutti i controlli (1° livello, 2° livello, Commissione Europea) effettuati sulle operazioni.

L'Autorità di Gestione del POR Sicilia, sulla base di corrispondenti proposte dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit contenute nelle note prot. n. 5877 del 17 dicembre 2009 (all.1) e prot. n. 4275 del 13 settembre 2010(all.2), ha determinato di apportare le autocorrezioni per gli appalti pubblici sull'intero fondo nelle stesse note indicate per il rispettivo importo di euro 55.561.502,48 (fino al 2007) ed euro 11.371.083,67 (fino al 2009) e la cui metodologia di calcolo è stata condivisa ed accettata dalla Commissione Europea con nota n. 1205 dell'11 febbraio 2010 (all.3).

Infine, con nota prot. n. 17399 del 22 settembre 2010 (all.4), l'Autorità di Gestione ha accettato la quantificazione del taglio forfettario per alta frequenza di errori puntuali nelle misure del POR così come individuato dall'Ufficio speciale Autorità di Audit con le note prot. n.4291 del 14 settembre 2010 (all.5), per l'importo di euro 1.987.200,75 nella misura 1.15, prot.n.4375 del 21 settembre 2010 (all.6) per un importo di euro 1.071.964,74 per la misura 3.14 e prot.n. 4292 del 14 settembre 2010 (all.7) per un importo di euro 13.314.877,50 nella misura 4.19.

Poiché, come può evincersi nell'allegata tabella "A" (all.8), non è stato possibile applicare le suddette autocorrezioni finanziarie ad ogni singola misura in quanto per alcune di queste (1.03, 1.07, 4.01, 4.20, 5.01, 5.04, 6.01, 6.04) si sarebbe concretizzato un importo fittizio in aumento rispetto alle spese dichiarate e documentate con giustificativi di spesa dai rispettivi responsabili di misura, si è proceduto, come esposto nell'allegato tabella "B"(all.9), che fa parte integrante della presente domanda, ad applicare le autocorrezioni finanziarie sopra richiamate per asse determinando così il calcolo del saldo da richiedere con la presente domanda.

Il Dirigente Generale
Ludovico Benfante

COMMISSIONE EUROPEA

FONTE FINANZIARIA: F.E.S.R.

Certificazione e dichiarazione delle spese e domanda di pagamento

(da inviare all'unità

B01

della DG

REGIO

per via ufficiale)

Denominazione dell'intervento: P.O.R. Sicilia
 Decisione della Commissione n. 2346 del 08/08/2000
 Numero di riferimento Commissione (n. CCI): 1999IT161PO011

CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Ludovico Benfante
 Rappresentante dell'autorità di pagamento designata da D.P.309990 del 31/12/2009

Certifica che tutte le spese ammissibili incluse nella dichiarazione allegata, che rappresentano i contributi dei Fondi strutturali e finanziamenti nazionali pubblici e/o privati e pagate conformemente allo stato di avanzamento dell'intervento,

sono state sostenute dopo il 05/10/1999 ed ammontano a: 5.557.834.587,14 EUR.

La dichiarazione di spesa in allegato, suddivisa per ciascuna misura, si basa sulla chiusura provvisoria dei conti in data 23/09/2010 e costituisce parte integrante della presente certificazione.

Il sottoscritto certifica inoltre che l'azione procede conformemente agli obiettivi previsti nella decisione e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999, segnatamente per quanto riguarda:

1) la conformità alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stato, nonché alle politiche comunitarie, segnatamente in materia di regole di concorrenza, aggiudicazione di appalti pubblici, tutela e miglioramento dell'ambiente, eliminazione delle ineguaglianze e promozione della parità tra uomini e donne (articolo 12 del regolamento);

2) l'applicazione delle procedure di gestione e di controllo finanziario dell'intervento, intesa soprattutto a verificare la fornitura di beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle spese dichiarate, nonché a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente pagati (articoli 38 e 39 del regolamento);

Conformemente all'art. 38, paragrafo 6, del regolamento, i documenti giustificativi vengono tenuti a disposizione per un periodo minimo di tre anni successivamente al pagamento del saldo da parte della Commissione.

Il sottoscritto certifica che:

1) la dichiarazione della spesa in questione è esatta e predisposta nel contesto di sistemi contabili che si avvalgono di documenti giustificativi verificabili;

2) la dichiarazione delle spese e la domanda di pagamento tengono conto degli importi recuperati, dalle entrate nette delle operazioni finanziate nell'ambito dell'intervento e degli interessi riscossi;

3) informazioni particolareggiate relative alle operazioni in questione sono registrate, per quanto possibile, in file informatici tenuti a disposizione dei servizi competenti della Commissione.

Id Domanda 16/ 0

Nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente
 Ludovico Benfante

Data: 23/09/2010

Denominazione dell'intervento: P.O.R. Sicilia

Numero di riferimento Commissione (n. CCI): 1999IT161PO011

Conformemente alle disposizioni dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il sottoscritto

Ludovico Benfante

chiede il versamento della somma di 70.444.754,03 EUR.

a titolo di pagamento finale

La presente domanda soddisfa le condizioni di ricevibilità in quanto:

a) il complemento di programmazione in vigore, adottato il	22/09/2009	e' stato fornito
b) la relazione finale di esecuzione prevista all'art.37 del regolamento		e' stata fornita
c) la valutazione intermedia di cui all'art. 42 del regolamento		non e' richiesta
d) le decisioni dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza concordano con l'importo totale del contributo dei Fondi per le priorità considerate		
e) le raccomandazioni per il miglioramento delle disposizioni in materia di sorveglianza o gestione eventualmente formulate dalla Commissione in virtù dell'art. 34, paragrafo 2, del regolamento		non sono state richieste
f) le misure correttive eventualmente richieste in virtù dell'art.38, paragrafo 4, del regolamento		non sono state richieste
g) nessuna delle spese certificate forma oggetto di sospensione in virtù dell'art. 39, paragrafo 2, del regolamento		nessuna sospensione
h) nessuna delle spese certificate si riferisce ad una misura contenente aiuti di stato che non è stata ancora approvata		

Il pagamento deve essere effettuato a favore di:

Beneficiario:	REGIONE SICILIANA
Banca:	BANCA D'ITALIA - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO
N. Conto:	23211
Titolare del conto (se diverso dal beneficiario):	MINISTERO DEL TESORO FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE- FINANZIAMENTI CEE

Id Domanda 16 / 0

Nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente

Data: 23/09/2010

Ludovico Benfante

Denominazione dell'intervento: P.O.R. Sicilia

Numero di riferimento Commissione (n. CCI): 1999IT161PO011

Conformemente alle disposizioni dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il sottoscritto

Ludovico Benfante

chiede il versamento della somma di 61.594.294,98 EUR

a titolo di pagamento finale sulla quota della legge 183/87.

La presente domanda soddisfa le condizioni di ricevibilità in quanto:

a) il complemento di programmazione in vigore, adottato il	22/09/2009	e' stato fornito
b) la relazione finale di esecuzione del regolamento	prevista all'art. 37	e' stata fornita
c) la valutazione intermedia di cui all'art. 42 del regolamento		non e' richiesta
d) le decisioni dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza concordano con l'importo totale del contributo dei Fondi per le priorità considerate		
e) le raccomandazioni per il miglioramento delle disposizioni in materia di sorveglianza o gestione eventualmente formulate dalla Commissione in virtù dell'art. 34, paragrafo 2, del regolamento		non sono state richieste
f) le misure correttive eventualmente richieste in virtù dell'art.38, paragrafo 4, del regolamento		non sono state richieste
g) nessuna delle spese certificate forma oggetto di sospensione in virtù dell'art. 39, paragrafo 2, del regolamento		nessuna sospensione
h) nessuna delle spese certificate si riferisce ad una misura contenente aiuti di stato che non è stata ancora approvata		

Il pagamento deve essere effettuato a favore di:

Beneficiario:	REGIONE SICILIANA
Banca:	BANCA D'ITALIA - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO
N. Conto:	229237/1012
Titolare del conto (se diverso dal beneficiario):	REGIONE SICILIANA-RISORSE CEE-COFINANZIAMENTO NAZIONALE

Id Domanda 16 / 0

Nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente

Data: 23/09/2010

Ludovico Benfante

**Appendice alla dichiarazione delle spese: recuperi effettuati a partire dalla data dell'ultima
dichiarazione certificata delle spese e inclusi nella presente certificazione
(elencati per misura)**

Importo da recuperare	0,00
Debitore	
Data di emissione dell'ordine di recupero	
Autorità che emette l'ordine di recupero	
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00

Id Domanda:16/ 0

Data: 23/09/2010

FESR		piano finanziario complemento di programmazione					spese dichiarate			autocorrezioni forfetarie					SALDO			
asse e misura	TITOLO	PUBBLICO	FESR	tasso comunitaria	STATALE	tasso statale	COMUNITARIA	ALTRA PUBBLICA	SPESA	autocorrezioni appalti fino al 2007	autocorrezioni appalti fino al 2009	autocorrezioni tasso errore	autocorrezioni audit appalti UE	TOTALE AUTOCORREZIONI	COMUNITARIA	ALTRA PUBBLICA	PUBBLICA	
								STATALE								STATALE		
1.01	Realizzazione completamente ed adeguamento reti di monitoraggio	23.800.000,00	10.710.000,00	0,45000	9.163.000,00	0,385000	17.682.456,28	15.128.323,71	39.294.347,29					0,00	17.682.456,28	15.128.323,71	39.294.347,29	
1.02	Infrastrutture di captazione e adduzione a scala sovrabito.	95.000.000,00	42.750.000,00	0,45000	36.575.000,00	0,385000	43.605.287,64	39.721.701,76	100.350.575,87	4.768.207,76			-125.139,21	4.643.068,55	43.068.378,29	36.847.390,32	95.707.507,32	
		62.038.821,67	27.917.469,75	0,45000	23.884.946,34	0,385000	30.325.228,89	25.944.918,05	67.389.397,54									
	Grande Progetto Favara Burgio	32.961.178,33	13.280.058,75	0,4029	13.776.783,71	0,417970	13.280.058,75	13.776.783,71	32.961.178,33									
1.03	Sistema informativo e di monitoraggio acque e servizi idrici.	22.000.000,00	9.900.000,00	0,45000	8.470.000,00	0,385000	3.378.557,49	2.890.543,63	7.507.905,54	-216.380,91				-216.380,91	3.475.928,90	2.973.850,28	7.724.286,45	
1.04	programmi di ambito local	381.000.000,00	171.450.000,00	0,45000	146.685.000,00	0,385000	195.913.595,19	167.614.964,77	435.363.544,86	14.677.412,45	521.855,43			15.199.267,88	189.073.924,64	161.763.246,64	420.164.276,98	
1.07	Protezione e consolidamento versanti, centri abitati e infrastrutture	316.969.946,00	142.636.475,00	0,45000	122.033.430,00	0,385000	177.906.311,77	152.208.733,40	395.347.359,48	3.634.185,19	1.442.913,34			-27.578,48	5.049.520,05	175.634.027,75	150.264.668,18	390.297.839,43
1.10	Tutela integrata delle aree costiere	91.000.000,00	40.950.000,00	0,45000	35.035.000,00	0,385000	38.259.425,79	32.733.064,29	85.020.946,21	-877.157,21				-877.157,21	38.654.146,54	33.070.769,82	85.898.103,42	
1.11	Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità	142.089.602,00	63.940.320,00	0,45000	54.704.497,00	0,385000	64.114.319,60	54.853.362,33	142.476.265,78	813.974,41	194.247,04			1.008.221,45	63.660.619,95	54.465.197,07	141.468.044,33	
1.13	Sviluppo imprenditoriale del territorio della rete ecologica	3.905.988,00	1.757.945,00	0,45006	1.503.630,00	0,384955	1.192.548,43	1.020.291,43	2.650.107,62					0,00	1.192.548,43	1.020.291,43	2.650.107,62	
1.14	Infrastrutture e strutture integrate per la gestione dei rifiuti	245.000.000,00	110.250.000,00	0,45000	94.325.000,00	0,385000	134.883.358,40	115.400.206,63	299.740.796,45	7.277.170,86	660.041,46			7.937.212,32	131.311.612,86	112.344.379,89	291.803.584,13	
1.15	Riduzione della compromissione ambientale da rifiuti	98.000.000,00	44.100.000,00	0,45000	37.730.000,00	0,385000	44.712.016,77	38.253.614,35	99.360.037,27	-1.090.659,23		1.987.200,75		896.541,52	44.308.573,09	37.908.445,86	98.463.495,75	
1.16	Reti Energetiche	125.000.000,00	56.250.000,00	0,45000	48.125.000,00	0,385000	63.453.091,37	54.287.644,84	141.006.869,71		63.275,10			63.275,10	63.424.617,57	54.263.283,92	140.943.594,61	
1.17	Diversificazione della produzione energetica	123.697.798,00	55.664.260,00	0,45000	47.623.477,00	0,384999	28.264.198,53	24.181.592,08	62.809.330,07	59.483,67				59.483,67	28.237.430,88	24.158.690,86	62.749.846,40	
2.01	Recupero e fruizione del patrimonio culturale ed ambientale	793.201.583,00	356.941.062,00	0,45000	305.382.965,00	0,385000	354.001.650,28	302.868.078,57	786.670.333,96	14.223.958,96	-1.229.479,37			-2.739.467,24	10.255.012,35	349.386.894,72	298.919.898,82	776.415.321,61
2.02	Sistematizzazione e divulgazione delle conoscenze	164.931.861,00	74.219.688,00	0,45000	63.499.121,00	0,385002	34.817.176,97	29.788.029,19	77.371.504,38	120.919,86	548.860,21			669.780,07	34.515.775,94	29.530.163,86	76.701.724,31	
2.03	Gestione innovativa e fruizione del patrimonio culturale	81.605.000,00	36.722.250,00	0,45000	31.417.925,00	0,385000	16.849.678,86	14.415.836,36	37.443.730,81					0,00	16.849.678,86	14.415.836,36	37.443.730,81	
3.14	Promozione e sostegno al sistema regionale per la ricerca e l'innovazione	46.678.149,00	21.005.167,00	0,45000	17.971.088,00	0,385000	18.917.024,90	16.184.565,75	42.037.833,12			1.071.964,74		1.071.964,74	18.434.640,77	15.771.859,33	40.965.868,38	
3.15	Reti per lo sviluppo della ricerca scientifica	84.541.851,00	38.043.833,00	0,45000	32.548.613,00	0,385000	46.596.530,90	39.865.920,88	103.547.846,44					0,00	46.596.530,90	39.865.920,88	103.547.846,44	
4.01	Potenziamento delle PMI esistenti	328.887.404,00	147.999.332,00	0,45000	126.621.650,00	0,385000	120.051.852,41	102.711.029,28	266.781.894,24	-444.748,73				-718.708,75	-1.163.457,48	120.575.408,27	103.158.960,41	267.945.351,72
4.02	Riqualficazioni infrastrutture a servizio delle PMI	337.040.038,00	151.668.467,00	0,45000	129.760.100,00	0,384999	158.911.404,66	135.957.535,10	353.136.454,81	3.182.115,19	2.042.955,64			5.225.070,83	156.560.122,79	133.945.882,83	347.911.383,98	
4.03	Nuova imprenditorialita giovanile, femminile e del terzo settore	35.332.980,00	15.899.841,00	0,45000	13.603.197,00	0,385000	12.688.929,62	10.856.084,23	200.97.621,37					0,00	12.688.929,62	10.856.084,23	28.197.821,37	

4.04	Servizi innovative e di rete : strumenti di sviluppo territoriale	8.587.466,00	3.864.360,00	0,45000	3.306.174,00	0,385000	3.446.799,12	2.948.928,14	7.659.553,60					0,00	3.446.799,12	2.948.928,14	7.659.553,60	
4.18	Promozione turistica	78.750.000,00	35.437.500,00	0,45000	30.318.750,00	0,385000	35.313.638,80	30.212.779,86	78.474.752,88					0,00	35.313.638,80	30.212.779,86	78.474.752,88	
4.19	Potenziamento e riqualificazione dell'offerta turistica	374.983.333,00	168.742.500,00	0,45000	144.368.583,00	0,385000	119.833.897,58	102.524.556,82	266.297.550,17			13.314.877,51		13.314.877,51	113.842.202,70	97.398.328,97	252.982.672,66	
4.20	Infrastrutture turistiche di interesse regionale	119.922.222,00	53.965.000,00	0,45000	46.170.055,00	0,385000	42.977.817,02	36.769.910,12	95.506.260,04	272.257,42	-305.058,31		-834.861,48	-867.662,37	43.368.265,08	37.103.960,13	96.373.922,41	
5.01	Infrastrutture urbane strategiche e servizi rari e innovativi.	83.000.000,00	37.350.000,00	0,45000	31.955.000,00	0,385000	44.190.821,30	37.807.702,66	98.201.825,10		-41.242,86			-41.242,86	44.209.380,58	37.823.581,16	98.243.067,96	
5.02	Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita	201.300.000,00	90.585.000,00	0,45000	77.500.500,00	0,385000	112.342.292,96	96.115.072,87	249.649.539,92	8.677.404,56				9.405.732,88	108.109.713,17	92.493.865,71	240.243.807,04	
5.04	Potenziamento del sistema dei trasporti urbani	166.000.000,00	74.700.000,00	0,45000	63.910.000,00	0,385000	62.329.620,32	53.326.452,94	138.510.267,38			1.821.369,15		-6.750.005,40	-4.928.636,25	64.547.506,63	55.223.977,90	143.438.903,63
5.05	Reti finalizzate al miglioramento dell'offerta di città	26.657.777,00	11.996.000,00	0,45000	10.263.244,00	0,385000	12.315.838,30	10.536.883,88	27.368.529,55	882.169,09				882.169,09	11.918.862,21	10.197.248,78	26.486.360,46	
6.01	Completamento, adeguamento e ammodernamento rete stradale	571.050.000,00	256.972.500,00	0,45000	219.854.250,00	0,385000	265.991.280,21	236.415.325,00	603.727.458,79		-941.603,39			-941.603,39	272.101.077,98	232.797.588,94	604.669.062,18	
							246.090.013,37	210.543.678,10	546.866.696,37									
	G.P. Autostrada ME-PA			0,35			19.901.266,85	25.871.646,90	56.860.762,42									
6.02	Miglioramento del livello di servizio delle linee ferroviarie	170.847.777,00	76.881.500,00	0,45000	65.776.393,00	0,385000	83.331.995,35	71.295.151,57	185.182.211,88	326.466,61	4.965.164,97		-256.732,68	5.034.898,90	81.066.290,84	69.356.715,50	180.147.312,98	
6.03	Potenziamento infrastrutture portuali , servizi e logistica	37.301.111,00	16.785.500,00	0,45000	14.360.928,00	0,385000	19.714.969,05	16.867.251,30	43.811.042,34	229.523,72	-85.928,92			143.594,80	19.650.351,39	16.811.967,30	43.667.447,54	
6.04	Riqualificazione e creazione poli aeroportuali secondari	9.683.551,00	4.357.598,00	0,45000	3.728.167,00	0,385000	11.785.730,45	10.083.347,16	26.190.512,10		-37.545,79	2.539,61		-35.006,18	11.801.483,23	10.096.824,54	26.225.518,28	
6.05	Reti e servizi per la società dell'informazione	154.199.971,00	69.389.987,00	0,45000	59.366.989,00	0,385000	72.740.657,20	62.233.673,38	161.645.904,88					0,00	72.740.657,20	62.233.673,38	161.645.904,88	
6.06	Internazionalizzazione della economia siciliana -	40.822.033,00	18.369.915,00	0,45000	15.716.483,00	0,385000	17.965.465,60	15.370.453,90	39.923.256,88	65.590,86				65.590,86	17.935.949,71	15.345.201,42	39.857.666,02	
7.01	Assistenza tecnica	26.382.222,00	11.872.000,00	0,45000	10.157.155,00	0,385000	13.306.777,36	11.384.687,30	29.570.616,36					0,00	13.306.777,36	11.384.687,30	29.570.616,36	
	totali	5.609.169.663,00	2.524.128.000,00		2.159.530.364,00		2.493.787.016,48	2.144.833.299,47	5.557.834.587,15	55.561.502,48	11.371.083,67	16.374.043,00	-11.452.493,24	71.854.135,91	2.468.691.203,06	2.112.102.473,73	5.485.980.451,24	

FESR	piano finanziario complemento di programmazione					spese dichiarate				
	costo pubblico	fesr	altra pubblica	statale	regione	spesa pubblica sostenuta	quota comunitaria	altra pubblica	quota statale	quota regionale
ASSE I	1.667.463.334,00	750.359.000,00	917.104.334,00	641.973.033,40	275.131.300,60	1.810.928.086,15	813.365.167,27	997.562.918,88	698.294.043,22	299.268.875,67
ASSEII	1.039.738.444,00	467.883.000,00	571.855.444,00	400.300.011,00	171.555.433,00	901.485.569,15	405.668.506,12	495.817.063,03	347.071.944,12	148.745.118,91
ASSE III	131.220.000,00	59.049.000,00	72.171.000,00	505.19700,6	21651299,4	145.585.679,56	65.513.555,80	80.072.123,76	56.050.486,63	24.021.637,13
ASSE IV	1.283.503.443,00	577.577.000,00	705.926.443,00	494.148.510,10	211.777.932,90	1.096.054.087,11	493.224.339,20	602.829.747,91	421.980.823,54	180.848.924,37
ASSE V	476.957.777,00	214.631.000,00	262.326.777,00	183.628.743,90	78.698.033,10	513.730.161,95	231.178.572,88	282.551.589,07	197.703.834,49	84.765.476,72
ASSE VI	983.904.443,00	442.757.000,00	541.147.443,00	378.803.209,20	162.344.233,80	1.060.480.386,87	471.530.097,85	588.950.289,02	412.265.202,31	176.685.086,71
ASSE VII	26.382.222,00	11.872.000,00	14.510.222,00	10.157.155,40	4.353.066,60	29.570.616,36	13.306.777,36	16.263.839,00	11.384.687,30	4.879.151,70
	5.609.169.663,00	2.524.128.000,00	3.085.041.663,00	2.159.530.363,60	925.511.299,40	5.557.834.587,15	2.493.787.016,48	3.064.047.570,68	2.144.751.021,62	919.214.271,20

FESR	autocorrezioni finanziarie								
	autocorrezioni appalti fino al 2007	autocorrezioni appalti fino al 2009	autocorrezioni tasso errore misure	decertificazioni già operate da R.M. a seguito audit UE	totale autocorrezioni	quota comunitaria	altra pubblica	quota statale	quota regionale
ASSE I	29.046.236,99	2.882.332,36	1.987.200,75	152.717,69	33.763.052,41	15.193.373,58	18.569.678,83	12.998.775,18	5.570.903,65
ASSEII	14.344.878,82	-680.619,16		2.739.467,24	10.924.792,42	4.916.156,59	6.008.635,83	4.206.045,08	1.802.590,75
ASSE III	-	-	1.071.964,74		1.071.964,74	482.384,13	589.580,61	412.706,42	176.874,18
ASSE IV	3.009.623,88	1.737.897,33	13.314.877,51	1.553.570,23	16.508.828,49	7.428.972,82	9.079.855,67	6.355.898,97	2.723.956,70
ASSE V	9.518.330,79	2.549.697,47		6.750.005,40	5.318.022,86	2.393.110,29	2.924.912,57	2.047.438,80	877.473,77
ASSE VI	-357.568,00	4.881.775,67		256.732,68	4.267.474,99	1.920.363,75	2.347.111,24	1.642.977,87	704.133,37
ASSE VII	-	-			-	-	-	-	-
	55.561.502,48	11.371.083,67	16.374.043,00	11.452.493,24	71.854.135,91	32.334.361,16	39.519.774,75	27.663.842,32	11.855.932,42

FESR	importo al netto delle decertificazioni e autocorrezioni finanziarie					verifica flessibilità tra assi			
	totale pubblico	quota comunitaria	altra pubblica	quota statale	quota regionale	comunitaria CdP + 10%	quota comunitaria	statale CdP + 10%	quota statale
ASSE I	1.777.165.033,74	799.724.265,19	977.440.768,56	684.208.537,99	293.232.230,57	825.394.900,00	799.724.265,19	706.170.336,74	684.208.537,99
ASSEII	890.560.776,73	400.752.349,53	489.808.427,20	342.865.899,04	146.942.528,16	514.671.300,00	400.752.349,53	440.330.012,10	342.865.899,04
ASSE III	144.513.714,82	65.031.171,67	79.482.543,15	55.637.780,21	23.844.762,95	64.953.900,00	64.953.900,00	55.571.670,66	55.571.670,66
ASSE IV	1.079.545.258,62	485.795.366,38	593.749.892,24	415.624.924,57	178.124.967,67	635.334.700,00	485.795.366,38	543.563.361,11	415.624.924,57
ASSE V	508.412.139,09	228.785.462,59	279.626.676,50	195.738.673,55	83.888.002,95	236.094.100,00	228.785.462,59	201.991.618,29	195.738.673,55
ASSE VI	1.056.212.911,88	475.295.810,35	580.917.101,53	406.641.971,07	174.275.130,46	487.032.700,00	475.295.810,35	416.683.530,12	406.641.971,07
ASSE VII	29.570.616,36	13.306.777,36	16.263.839,00	11.384.687,30	4.879.151,70	13.059.200,00	13.059.200,00	11.172.870,94	11.172.870,94
	5.485.980.451,25	2.468.691.203,06	3.017.289.248,19	2.112.102.473,73	905.186.774,46		2.468.366.354,03		2.111.824.547,83

quota comunitaria	rimborsato	acconto versato	saldo
2.468.366.354,03	2.239.197.020,00	158.724.580,00	70.444.754,03
quota statale	rimborsato	acconto versato	saldo
2.111.824.547,83	1.914.432.492,85	135.797.760,00	61.594.294,98



*Regione Siciliana
Presidenza
Ufficio Speciale Autorità di Certificazione
dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea*

Denominazione dell'intervento: POR Sicilia 2000/2006

Decisione della Commissione : C(2000)2346 dell'8/8/2000 - C(2004)5184 del 15/12/2004

Numero di riferimento Commissione (n.CCI) 1999.IT.16.1.PO.011

Registro dei recuperi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n.438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 sui recuperi effettuati e sugli importi in attesa di recupero relativi alle somme certificate nelle domande di pagamento presentate a valere sul POR Sicilia 2000-2006 .

1	
FESR	1999IT161PO011402C/4.01.d/8.2.5/0048
Importi da recuperare	9.985,26
Debitore	Consorzio "Strata 'a foglie" - Ditta Giambri Michele
Data di emissione dell'ordine di recupero	15/10/2003
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana- Dipartimento regionale attività produttive
Data del recupero	27/01/2004
Importo del recupero	10.175,22
Quota comunitaria	4.578,85
Caso olaf	nessun caso olaf rinuncia ai finanziamenti concessi.
2	
FESR	1999IT161PO011402C/4.01.d/8.2.5/0052
Importi da recuperare	9.298,35
Debitore	Consorzio "Strata 'a foglie" - Ditta Fasciana Francesco
Data di emissione dell'ordine di recupero	15/10/2003
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana- Dipartimento regionale attività produttive
Data del recupero	12/12/2003
Importo del recupero	9.396,39
Quota comunitaria	4.228,38
Caso olaf	nessun caso olaf rinuncia ai finanziamenti concessi.
3	
FESR	1999IT161PO011402C/4.01.d/8.2.5/0051
Importi da recuperare	8.518,10
Debitore	Consorzio "Strata 'a foglie" - Ditta Fasciana Antonio
Data di emissione dell'ordine di recupero	15/10/2003
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana- Dipartimento regionale attività produttive
Data del recupero	12/12/2003
Importo del recupero	8.651,80
Quota comunitaria	3.893,31
Caso olaf	nessun caso olaf rinuncia ai finanziamenti concessi.

4	
FESR	1999IT161PO011402C/4.01.d/8.2.5/0050
Importi da recuperare	7.509,68
Debitore	Consorzio "Strata 'a foglie" - Ditta Creanza Luigia
Data di emissione dell'ordine di recupero	15/10/2003
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana- Dipartimento regionale attività produttive
Data del recupero	12/12/2003
Importo del recupero	7.627,57
Quota comunitaria	3.432,41
Caso olaf	nessun caso olaf rinuncia ai finanziamenti concessi.
5	
FESR	1999.IT.16.1.PO.011/4.18.C/12.2.9/0122
Importi da recuperare	43.986,36
Debitore	Associazione Unione Maestranze Trapani- D'Aleo Giovanni
Data di emissione dell'ordine di recupero	26/06/1905
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana Assessorato regionale Turismo - Servizio VI
Data del recupero	10/07/2006
Importo del recupero	43.986,36
Quota comunitaria	19.793,86
Caso olaf	IT/05/060/FD
6	
FESR	1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0117
Importo in attesa di recupero	22.248,00
Debitore	comune di castellana sicula
Data di emissione dell'ordine di recupero	da avviare
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana- Dipartimento regionale ambiente
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	10.011,60
Caso olaf	IT/2010/099/FD
7	
FESR	1999.IT.16.1.PO.011/1.17/5.2.10/0026
Importo in attesa di recupero	1.494.310,50
Debitore	sicarb srl
Data di emissione dell'ordine di recupero	da avviare
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana- Dipartimento regionale energia
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	672.439,73
Caso olaf	IT/2010/226/FD
8	
FESR	1999.IT.16.1.PO.011/4.02.c/8.2.5/0319
Importo in attesa di recupero	33.185,30
Debitore	calderone francesco maria
Data di emissione dell'ordine di recupero	2010
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana- Dipartimento regionale attività produttive
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	14.933,39

Caso olaf	IT/2010/169/FD
9	
FESR	1999.IT.16.1.PO.011/4.02.c/8.2.5/0392
Importo in attesa di recupero	30.000,00
Debitore	Quattrocchi pietro
Data di emissione dell'ordine di recupero	2010
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana- Dipartimento regionale attività produttive
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	13.500,00
Caso olaf	IT/2010/172/FD
10	
FESR	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0023
Importo in attesa di recupero	191.430,00
Debitore	fratelli emmolo
Data di emissione dell'ordine di recupero	2009
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana - Dipartimento Turismo
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	86.143,50
Caso olaf	IT/2009/350/FD
11	
FESR	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0253
Importo in attesa di recupero	1.816.133,34
Debitore	entur
Data di emissione dell'ordine di recupero	2010
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana - Dipartimento Turismo
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	817.260,00
Caso olaf	IT/2010/227/FD
12	
FESR	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/0503
Importo in attesa di recupero	694.527,00
Debitore	gesal
Data di emissione dell'ordine di recupero	2007
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana - Dipartimento Turismo
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	312.537,15
Caso olaf	IT/2009/353/FD
13	
FESR	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/1245
Importo in attesa di recupero	1.592.871,50
Debitore	ganzirri residence
Data di emissione dell'ordine di recupero	2010
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana - Dipartimento Turismo
Data del recupero	

Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	716.792,18
Caso olaf	IT/2010/228/FD
14	
FESR	1999.IT.16.1.PO.011/4.19/12.2.6/1315
Importo in attesa di recupero	3.855.900,00
Debitore	oasi soc. coop. Srl
Data di emissione dell'ordine di recupero	2010
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana - Dipartimento Turismo
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	1.735.155,00
Caso olaf	IT/2010/229/FD
15	
FESR	1999.IT.16.1.PO.011/4.20/12.2.8/0012
Importo in attesa di recupero	1.151.761,83
Debitore	comune di siculiana
Data di emissione dell'ordine di recupero	
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana - Dipartimento Turismo
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	518.292,82
Caso olaf	IT/2010/193/FD
16	
FESR	1999.IT.16.1.PO.011/4.20/12.2.8/0006
Importo in attesa di recupero	6.764.215,38
Debitore	genio civile opere marittime
Data di emissione dell'ordine di recupero	
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana - Dipartimento Turismo
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	3.043.896,92
Caso olaf	IT/2010/191/FD
17	
FESR	1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/017/14
Importo in attesa di recupero	10.898.253,00
Debitore	anas
Data di emissione dell'ordine di recupero	
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana - Dipartimento infrastrutture
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	4.904.213,85
Caso olaf	IT/2010/097/FD
18	
FESR	1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/018
Importo in attesa di recupero	8.819.412,00
Debitore	anas
Data di emissione dell'ordine di recupero	

Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana - Dipartimento infrastrutture
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	3.968.735,40
Caso olaf	IT/2010/098/FD
19	
FESR	1999.IT.16.1.PO.011/7.01/1.5.2/0011
Importo in attesa di recupero	656.104,41
Debitore	ati innovazioni culturali makig web srl
Data di emissione dell'ordine di recupero	2006
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana - Dipartimento programmazione
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	295.246,98
Caso olaf	IT/2006/027/FD
20	
FESR	1999IT161PO011/4.01.a/5.2.7/0137
Importo in attesa di recupero	€ 243.757,00
Debitore	TERMINTER S.R.L.
Data di emissione dell'ordine di recupero	
Autorità che emette l'ordine di recupero	Regione Siciliana - Dipartimento industria
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00
Quota comunitaria	109.690,65
Caso olaf	nessun caso olaf

23/09/2010

Il Dirigente generale
Ludovico Benfante

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 16 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		TOTALE				1999			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
1 - RISORSE NATURALI		813.365.167,23	997.562.918,92	0,00	1.810.928.086,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - reti di monitoraggio	17.682.456,28	21.611.891,01	0,00	39.294.347,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Infrastr capt e adduz scala sovrambito	43.605.287,64	56.745.288,23	0,00	100.350.575,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - S. i. e di monit. acque servizi idrici	3.378.557,49	4.129.348,05	0,00	7.507.905,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Programmi di ambito locale(FESR)	195.913.595,18	239.449.949,68	0,00	435.363.544,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Prot cons versanti, centri e infrastr	177.906.311,76	217.441.047,72	0,00	395.347.359,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Tutela integrata delle aree costiere	38.259.425,79	46.761.520,42	0,00	85.020.946,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Sist integrati alta naturalita4(FESR)	64.114.319,60	78.361.946,18	0,00	142.476.265,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Svil imprenditoriale territ rete ecolog	1.192.548,43	1.457.559,19	0,00	2.650.107,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - gestione integrata dei rifiuti	134.883.358,40	164.857.438,05	0,00	299.740.796,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Riduz compromissione da rifiuti	44.712.016,77	54.648.020,50	0,00	99.360.037,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Reti energetiche	63.453.091,36	77.553.778,35	0,00	141.006.869,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Diversific della produz energetica	28.264.198,53	34.545.131,54	0,00	62.809.330,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RISORSE CULTURALI		405.668.506,11	495.817.063,04	0,00	901.485.569,15	386.141,70	471.950,98	0,00	858.092,68
	01 - Recupero del patrimonio cult amb	354.001.650,28	432.668.683,68	0,00	786.670.333,96	370.558,91	452.905,34	0,00	823.464,25
	02 - Sistematz divulgaz conoscenze	34.817.176,97	42.554.327,41	0,00	77.371.504,38	15.582,79	19.045,64	0,00	34.628,43
	03 - Gest innovativa patrimonio culturale	16.849.678,86	20.594.051,95	0,00	37.443.730,81	0,00	0,00	0,00	0,00

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 16 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2000				2001			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
1 - RISORSE NATURALI		1.375.620,83	1.681.314,38	0,00	3.056.935,21	21.111.843,99	25.803.364,92	0,00	46.915.208,91
01 - reti di monitoraggio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Infrastr capt e adduz scala sovrambito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - S. i. e di monit. acque servizi idrici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Programmi di ambito locale(FESR)		769.824,02	940.896,04	0,00	1.710.720,06	20.152.871,54	24.631.287,46	0,00	44.784.159,00
07 - Prot cons versanti, centri e infrastr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Tutela integrata delle aree costiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Sist integrati alta naturalita4(FESR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Svil imprenditoriale territ rete ecolog		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - gestione integrata dei rifiuti		0,00	0,00	0,00	0,00	896.248,75	1.095.415,15	0,00	1.991.663,90
15 - Riduz compromissione da rifiuti		605.796,81	740.418,34	0,00	1.346.215,15	62.723,70	76.662,31	0,00	139.386,01
16 - Reti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Diversific della produz energetica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RISORSE CULTURALI		3.858.798,90	4.716.309,79	0,00	8.575.108,69	8.114.224,00	9.917.384,92	0,00	18.031.608,92
01 - Recupero del patrimonio cult amb		3.811.406,78	4.658.386,08	0,00	8.469.792,86	7.952.972,63	9.720.299,90	0,00	17.673.272,53
02 - Sistematz divulgaz conoscenze		47.392,12	57.923,71	0,00	105.315,83	161.251,37	197.085,02	0,00	358.336,39
03 - Gest innovativa patrimonio culturale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 16 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2002				2003			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
1 - RISORSE NATURALI		56.994.478,47	69.659.918,23	0,00	126.654.396,70	24.946.633,54	30.490.330,01	0,00	55.436.963,55
01 - reti di monitoraggio		91.198,85	111.465,27	0,00	202.664,12	285.211,43	348.591,75	0,00	633.803,18
02 - Infrastr capt e adduz scala sovrambito		5.337.641,04	6.523.783,51	0,00	11.861.424,55	10.406,23	12.718,74	0,00	23.124,97
03 - S. i. e di monit. acque servizi idrici		44.738,07	54.679,88	0,00	99.417,95	85.568,33	104.583,53	0,00	190.151,86
04 - Programmi di ambito locale(FESR)		19.884.939,81	24.303.815,34	0,00	44.188.755,15	6.598.452,29	8.064.775,04	0,00	14.663.227,33
07 - Prot cons versanti, centri e infrastr		14.069.186,46	17.195.672,34	0,00	31.264.858,80	6.187.767,61	7.562.827,09	0,00	13.750.594,70
10 - Tutela integrata delle aree costiere		0,00	0,00	0,00	0,00	370.737,72	453.123,88	0,00	823.861,60
11 - Sist integrati alta naturalita4(FESR)		4.087.987,29	4.996.428,93	0,00	9.084.416,22	1.123.302,87	1.372.925,75	0,00	2.496.228,62
13 - Svil imprenditoriale territ rete ecolog		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - gestione integrata dei rifiuti		8.910.137,15	10.890.167,63	0,00	19.800.304,78	6.087.297,16	7.440.029,88	0,00	13.527.327,04
15 - Riduz compromissione da rifiuti		913.955,47	1.117.056,70	0,00	2.031.012,17	1.105.947,00	1.351.713,01	0,00	2.457.660,01
16 - Reti energetiche		3.654.694,33	4.466.848,63	0,00	8.121.542,96	3.091.942,90	3.779.041,34	0,00	6.870.984,24
17 - Diversific della produz energetica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RISORSE CULTURALI		5.232.438,76	6.395.202,95	0,00	11.627.641,71	11.155.889,42	13.634.975,99	0,00	24.790.865,41
01 - Recupero del patrimonio cult amb		5.224.156,73	6.385.080,45	0,00	11.609.237,18	7.052.034,68	8.619.153,51	0,00	15.671.188,19
02 - Sistematz divulgaz conoscenze		8.282,03	10.122,50	0,00	18.404,53	4.103.854,74	5.015.822,48	0,00	9.119.677,22
03 - Gest innovativa patrimonio culturale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 16 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2004				2005			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
1 - RISORSE NATURALI		63.748.296,48	77.914.584,68	0,00	141.662.881,16	68.098.688,68	83.231.730,30	0,00	151.330.418,98
	01 - reti di monitoraggio	259.988,11	317.763,26	0,00	577.751,37	1.634.959,51	1.998.283,82	0,00	3.633.243,33
	02 - Infrastr capt e adduz scala sovrambito	0,00	0,00	0,00	0,00	125,56	153,44	0,00	279,00
	03 - S. i. e di monit. acque servizi idrici	1.271,51	1.554,08	0,00	2.825,59	32.211,43	39.369,49	0,00	71.580,92
	04 - Programmi di ambito locale(FESR)	7.571.243,74	9.253.742,36	0,00	16.824.986,10	19.548.944,34	23.893.154,11	0,00	43.442.098,45
	07 - Prot cons versanti, centri e infrastr	27.525.484,39	33.642.258,70	0,00	61.167.743,09	14.804.905,09	18.094.883,99	0,00	32.899.789,08
	10 - Tutela integrata delle aree costiere	5.528.802,92	6.757.425,80	0,00	12.286.228,72	5.041.364,04	6.161.667,17	0,00	11.203.031,21
	11 - Sist integrati alta naturalita4(FESR)	6.677.526,24	8.161.420,98	0,00	14.838.947,22	4.629.708,85	5.658.532,99	0,00	10.288.241,84
	13 - Svil imprenditoriale territ rete ecolog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - gestione integrata dei rifiuti	6.779.700,52	8.286.300,65	0,00	15.066.001,17	7.303.139,54	8.926.059,41	0,00	16.229.198,95
	15 - Riduz compromissione da rifiuti	616.991,96	754.101,29	0,00	1.371.093,25	705.117,45	861.810,17	0,00	1.566.927,62
	16 - Reti energetiche	8.787.287,09	10.740.017,56	0,00	19.527.304,65	9.558.593,82	11.682.725,76	0,00	21.241.319,58
	17 - Diversific della produz energetica	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839.619,05	5.915.089,95	0,00	10.754.709,00
2 - RISORSE CULTURALI		37.095.482,98	45.338.923,70	0,00	82.434.406,68	86.625.204,89	105.875.250,28	0,00	192.500.455,17
	01 - Recupero del patrimonio cult amb	24.547.657,45	30.002.692,46	0,00	54.550.349,91	77.624.090,48	94.873.888,31	0,00	172.497.978,79
	02 - Sistematz divulgaz conoscenze	12.421.288,12	15.181.574,39	0,00	27.602.862,51	8.431.519,71	10.305.190,68	0,00	18.736.710,39
	03 - Gest innovativa patrimonio culturale	126.537,41	154.656,85	0,00	281.194,26	569.594,70	696.171,29	0,00	1.265.765,99

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 16 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2006				2007			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
1 - RISORSE NATURALI		60.938.011,53	74.479.791,91	0,00	135.417.803,44	184.474.952,25	227.748.049,64	0,00	412.223.001,89
01 - reti di monitoraggio		442.822,28	541.227,24	0,00	984.049,52	2.769.826,45	3.385.343,43	0,00	6.155.169,88
02 - Infrastr capt e adduz scala sovrambito		0,00	0,00	0,00	0,00	16.755.576,38	22.757.701,37	0,00	39.513.277,75
03 - S. i. e di monit. acque servizi idrici		291,06	355,74	0,00	646,80	723.046,96	883.724,06	0,00	1.606.771,02
04 - Programmi di ambito locale(FESR)		2.313.870,05	2.828.063,41	0,00	5.141.933,46	43.553.356,22	53.231.879,82	0,00	96.785.236,04
07 - Prot cons versanti, centri e infrastr		8.359.949,31	10.217.715,83	0,00	18.577.665,14	27.885.098,90	34.081.787,55	0,00	61.966.886,45
10 - Tutela integrata delle aree costiere		8.325.238,68	10.175.291,72	0,00	18.500.530,40	5.105.486,60	6.240.039,18	0,00	11.345.525,78
11 - Sist integrati alta naturalita4(FESR)		4.557.047,23	5.569.724,39	0,00	10.126.771,62	8.889.704,05	10.865.193,83	0,00	19.754.897,88
13 - Svil imprenditoriale territ rete ecolog		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - gestione integrata dei rifiuti		14.100.986,15	17.234.538,62	0,00	31.335.524,77	45.597.966,65	55.730.848,12	0,00	101.328.814,77
15 - Riduz compromissione da rifiuti		3.455.457,96	4.223.337,51	0,00	7.678.795,47	20.200.920,76	24.690.014,27	0,00	44.890.935,03
16 - Reti energetiche		7.611.325,54	9.302.731,22	0,00	16.914.056,76	9.515.058,97	11.629.516,51	0,00	21.144.575,48
17 - Diversific della produz energetica		11.771.023,27	14.386.806,23	0,00	26.157.829,50	3.478.910,31	4.252.001,50	0,00	7.730.911,81
2 - RISORSE CULTURALI		51.462.075,13	62.898.091,84	0,00	114.360.166,97	37.411.678,90	45.725.385,32	0,00	83.137.064,22
01 - Recupero del patrimonio cult amb		42.043.946,45	51.387.045,66	0,00	93.430.992,11	59.702.308,49	72.969.488,15	0,00	132.671.796,64
02 - Sistematz divulgaz conoscenze		9.412.126,50	11.503.710,17	0,00	20.915.836,67	- 22.791.864,79	- 27.856.723,63	0,00	- 50.648.588,42
03 - Gest innovativa patrimonio culturale		6.002,18	7.336,01	0,00	13.338,19	501.235,20	612.620,80	0,00	1.113.856,00

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 16 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2008				2009			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
1 - RISORSE NATURALI		132.382.075,86	162.780.498,08	0,00	295.162.573,94	186.986.141,91	228.729.707,83	0,00	415.715.849,74
01 - reti di monitoraggio		4.663.421,23	5.699.737,06	0,00	10.363.158,29	7.535.028,42	9.209.479,18	0,00	16.744.507,60
02 - Infrastr capt e adduz scala sovrambito		17.675.485,25	22.583.554,00	0,00	40.259.039,25	4.393.865,22	5.561.369,65	0,00	9.955.234,87
03 - S. i. e di monit. acque servizi idrici		303.818,95	371.334,27	0,00	675.153,22	2.187.611,18	2.673.747,00	0,00	4.861.358,18
04 - Programmi di ambito locale(FESR)		24.157.796,01	29.526.195,13	0,00	53.683.991,14	50.708.525,38	61.977.086,57	0,00	112.685.611,95
07 - Prot cons versanti, centri e infrastr		39.319.575,75	48.057.259,25	0,00	87.376.835,00	40.123.149,23	49.039.404,61	0,00	89.162.553,84
10 - Tutela integrata delle aree costiere		7.052.498,83	8.619.720,79	0,00	15.672.219,62	6.835.297,00	8.354.251,88	0,00	15.189.548,88
11 - Sist integrati alta naturalita4(FESR)		14.458.833,25	17.671.907,32	0,00	32.130.740,57	19.899.552,36	24.321.675,10	0,00	44.221.227,46
13 - Svil imprenditoriale territ rete ecolog		0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.548,43	1.457.559,19	0,00	2.650.107,62
14 - gestione integrata dei rifiuti		10.784.259,60	13.180.761,74	0,00	23.965.021,34	21.447.830,28	26.214.014,78	0,00	47.661.845,06
15 - Riduz compromissione da rifiuti		9.102.611,79	11.125.414,41	0,00	20.228.026,20	8.100.570,69	9.900.697,51	0,00	18.001.268,20
16 - Reti energetiche		1.837.032,04	2.245.261,38	0,00	4.082.293,42	16.740.984,82	20.461.203,69	0,00	37.202.188,51
17 - Diversific della produz energetica		3.026.743,16	3.699.352,73	0,00	6.726.095,89	7.821.178,90	9.559.218,67	0,00	17.380.397,57
2 - RISORSE CULTURALI		56.308.660,65	68.821.696,34	0,00	125.130.356,99	85.682.593,28	104.723.169,56	0,00	190.405.762,84
01 - Recupero del patrimonio cult amb		52.739.808,99	64.459.766,54	0,00	117.199.575,53	75.016.336,02	91.686.632,92	0,00	166.702.968,94
02 - Sistematz divulgaz conoscenze		3.538.364,16	4.324.667,30	0,00	7.863.031,46	4.309.753,65	5.267.476,69	0,00	9.577.230,34
03 - Gest innovativa patrimonio culturale		30.487,50	37.262,50	0,00	67.750,00	6.356.503,61	7.769.059,95	0,00	14.125.563,56

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 16 / 0

Asse Prioritario Misura		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata			
		2010			
		Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica		
1 - RISORSE NATURALI		12.308.423,69	15.043.628,94	0,00	27.352.052,63
01 - reti di monitoraggio		0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Infrastr capt e adduz scala sovrambito	-	567.812,04	693.992,48	0,00	- 1.261.804,52
03 - S. i. e di monit. acque servizi idrici		0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Programmi di ambito locale(FESR)		653.771,78	799.054,40	0,00	1.452.826,18
07 - Prot cons versanti, centri e infrastr	-	368.804,98	450.761,64	0,00	- 819.566,62
10 - Tutela integrata delle aree costiere		0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Sist integrati alta naturalita4(FESR)	-	209.342,54	255.863,11	0,00	- 465.205,65
13 - Svil imprenditoriale territ rete ecolog		0,00	0,00	0,00	0,00
14 - gestione integrata dei rifiuti		12.975.792,60	15.859.302,07	0,00	28.835.094,67
15 - Riduz compromissione da rifiuti	-	158.076,82	193.205,02	0,00	- 351.281,84
16 - Reti energetiche		2.656.171,85	3.246.432,26	0,00	5.902.604,11
17 - Diversific della produz energetica	-	2.673.276,16	3.267.337,54	0,00	- 5.940.613,70
2 - RISORSE CULTURALI		22.335.317,50	27.298.721,37	0,00	49.634.038,87
01 - Recupero del patrimonio cult amb	-	2.083.627,33	2.546.655,64	0,00	- 4.630.282,97
02 - Sistematz divulgaz conoscenze		15.159.626,57	18.528.432,46	0,00	33.688.059,03
03 - Gest innovativa patrimonio culturale		9.259.318,26	11.316.944,55	0,00	20.576.262,81

DICIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 16 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata									
		Misura		TOTALE				1999			
				Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
				Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
3 - RISORSE UMANE		65.513.555,79	80.072.123,77	0,00	145.585.679,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
	14 - Promozione ricerca e l'innovazione	18.917.024,90	23.120.808,22	0,00	42.037.833,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
	15 - Reti sviluppo ricerca scientifica	46.596.530,89	56.951.315,55	0,00	103.547.846,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		493.224.339,16	602.829.747,95	0,00	1.096.054.087,11	703.552,01	859.896,92	0,00	1.563.448,93		
	01 - Potenziamento delle PMI esistenti	120.051.852,40	146.730.041,84	0,00	266.781.894,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 - Riqua. infrastrutt.a servizio PMI	158.911.404,66	194.225.050,15	0,00	353.136.454,81	694.999,49	849.443,83	0,00	1.544.443,32		
	03 - New imprend giov femm e terzo sett	12.688.929,61	15.508.691,76	0,00	28.197.621,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 - Rete e strumenti di svil terr (FESR)	3.446.799,12	4.212.754,48	0,00	7.659.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18 - Promozione turistica	35.313.638,79	43.161.114,09	0,00	78.474.752,88	8.552,52	10.453,09	0,00	19.005,61		
	19 - Potenz riquaific offerta turistica	119.833.897,57	146.463.652,60	0,00	266.297.550,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20 - Infrastrutture turistiche	42.977.817,01	52.528.443,03	0,00	95.506.260,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 - CITTA4		231.178.572,86	282.551.589,09	0,00	513.730.161,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 - Infrastrutt urbane servizi rari e innov	44.190.821,29	54.011.003,81	0,00	98.201.825,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 - Riqua urbana e migl qualita4 vita	112.342.292,96	137.307.246,96	0,00	249.649.539,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 - Potenz sistema dei trasporti urbani	62.329.620,32	76.180.647,06	0,00	138.510.267,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05 - Reti per miglioram offerta di citta4	12.315.838,29	15.052.691,26	0,00	27.368.529,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 - RETI E NODI DI SERVIZIO		471.530.097,82	588.950.289,04	0,00	1.060.480.386,86	0,00	0,00	0,00	0,00		

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 16 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2000				2001			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
3 - RISORSE UMANE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Promozione ricerca e l'innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Reti sviluppo ricerca scientifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		6.363.639,87	7.777.782,08	0,00	14.141.421,95	13.497.212,69	16.496.593,30	0,00	29.993.805,99
	01 - Potenziamento delle PMI esistenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Riqua. infrastrutt.a servizio PMI	1.844.327,34	2.254.177,87	0,00	4.098.505,21	2.775.332,11	3.392.072,57	0,00	6.167.404,68
	03 - New imprend giov femm e terzo sett	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Rete e strumenti di svil terr (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Promozione turistica	1.151.326,94	1.407.177,38	0,00	2.558.504,32	7.328.264,90	8.956.768,23	0,00	16.285.033,13
	19 - Potenz riquaific offerta turistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - Infrastrutture turistiche	3.367.985,59	4.116.426,83	0,00	7.484.412,42	3.393.615,68	4.147.752,50	0,00	7.541.368,18
5 - CITTA4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - Infrastrutt urbane servizi rari e innov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Riqua urbana e migli qualita4 vita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Potenz sistema dei trasporti urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Reti per miglioram offerta di citta4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RETI E NODI DI SERVIZIO		137.552,81	168.120,11	0,00	305.672,92	116.335,35	142.187,66	0,00	258.523,01

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 16 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2002				2003			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
3 - RISORSE UMANE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Promozione ricerca e l'innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Reti sviluppo ricerca scientifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		5.335.285,43	6.520.904,44	0,00	11.856.189,87	23.057.208,72	28.181.032,92	0,00	51.238.241,64
	01 - Potenziamento delle PMI esistenti	1.396.915,75	1.707.341,48	0,00	3.104.257,23	4.470.728,29	5.464.223,47	0,00	9.934.951,76
	02 - Riqua. infrastrutt.a servizio PMI	333.343,43	407.419,76	0,00	740.763,19	3.883.622,45	4.746.649,68	0,00	8.630.272,13
	03 - New imprend giov femm e terzo sett	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Rete e strumenti di svil terr (FESR)	855.507,85	1.045.620,71	0,00	1.901.128,56	2.003.126,38	2.448.265,58	0,00	4.451.391,96
	18 - Promozione turistica	891.486,80	1.089.594,98	0,00	1.981.081,78	2.712.035,08	3.314.709,55	0,00	6.026.744,63
	19 - Potenz riquaific offerta turistica	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445.262,15	9.099.764,85	0,00	16.545.027,00
	20 - Infrastrutture turistiche	1.858.031,60	2.270.927,51	0,00	4.128.959,11	2.542.434,37	3.107.419,79	0,00	5.649.854,16
5 - CITTA4		966.158,83	1.180.860,81	0,00	2.147.019,64	3.566.713,11	4.359.316,05	0,00	7.926.029,16
	01 - Infrastrutt urbane servizi rari e innov	943.919,92	1.153.679,92	0,00	2.097.599,84	3.483.902,89	4.258.103,55	0,00	7.742.006,44
	02 - Riqua urbana e migl qualita4 vita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Potenz sistema dei trasporti urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Reti per miglioram offerta di citta4	22.238,91	27.180,89	0,00	49.419,80	82.810,22	101.212,50	0,00	184.022,72
6 - RETI E NODI DI SERVIZIO		60.491.845,08	73.934.477,37	0,00	134.426.322,45	41.720.259,31	50.991.428,07	0,00	92.711.687,38

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 16 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2004				2005			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
3 - RISORSE UMANE		0,00	0,00	0,00	0,00	12.289.113,36	15.020.027,46	0,00	27.309.140,82
	14 - Promozione ricerca e l'innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Reti sviluppo ricerca scientifica	0,00	0,00	0,00	0,00	12.289.113,36	15.020.027,46	0,00	27.309.140,82
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		44.918.194,04	54.900.015,01	0,00	99.818.209,05	49.696.800,15	60.740.533,40	0,00	110.437.333,55
	01 - Potenziamento delle PMI esistenti	15.249.091,17	18.637.778,10	0,00	33.886.869,27	8.482.189,80	10.367.120,86	0,00	18.849.310,66
	02 - Riqua. infrastrutt.a servizio PMI	9.348.031,78	11.425.372,19	0,00	20.773.403,97	21.980.772,73	26.865.388,85	0,00	48.846.161,58
	03 - New imprend giov femm e terzo sett	951.979,83	1.163.530,92	0,00	2.115.510,75	7.691.758,70	9.401.038,40	0,00	17.092.797,10
	04 - Rete e strumenti di svil terr (FESR)	3.341.925,42	4.084.575,53	0,00	7.426.500,95	- 3.923.841,96	- 4.795.806,85	0,00	- 8.719.648,81
	18 - Promozione turistica	7.140.403,69	8.727.160,07	0,00	15.867.563,76	2.510.787,52	3.068.740,25	0,00	5.579.527,77
	19 - Potenz riqualfic offerta turistica	7.185.285,00	8.782.015,00	0,00	15.967.300,00	11.498.979,69	14.054.308,52	0,00	25.553.288,21
	20 - Infrastrutture turistiche	1.701.477,15	2.079.583,20	0,00	3.781.060,35	1.456.153,67	1.779.743,37	0,00	3.235.897,04
5 - CITTA4		6.284.883,23	7.681.523,99	0,00	13.966.407,22	57.418.271,43	70.177.887,24	0,00	127.596.158,67
	01 - Infrastrutt urbane servizi rari e innov	2.557.016,27	3.125.242,12	0,00	5.682.258,39	9.585.361,69	11.715.442,02	0,00	21.300.803,71
	02 - Riqua urbana e migl qualita4 vita	3.614.577,53	4.417.817,00	0,00	8.032.394,53	11.094.939,99	13.560.482,20	0,00	24.655.422,19
	04 - Potenz sistema dei trasporti urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	35.305.260,94	43.150.874,49	0,00	78.456.135,43
	05 - Reti per miglioram offerta di citta4	113.289,43	138.464,87	0,00	251.754,30	1.432.708,81	1.751.088,53	0,00	3.183.797,34
6 - RETI E NODI DI SERVIZIO		57.695.802,26	70.517.091,71	0,00	128.212.893,97	112.218.192,28	137.155.568,26	0,00	249.373.760,54

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 16 / 0

Asse Prioritario Misura		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2006				2007			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
3 - RISORSE UMANE		3.474.739,56	4.246.903,90	0,00	7.721.643,46	10.849.622,16	13.260.649,31	0,00	24.110.271,47
	14 - Promozione ricerca e l'innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661.955,62	4.475.723,55	0,00	8.137.679,17
	15 - Reti sviluppo ricerca scientifica	3.474.739,56	4.246.903,90	0,00	7.721.643,46	7.187.666,54	8.784.925,76	0,00	15.972.592,30
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		54.718.237,97	66.877.846,41	0,00	121.596.084,38	132.400.646,72	161.823.012,65	0,00	294.223.659,37
	01 - Potenziamento delle PMI esistenti	22.019.770,64	26.913.053,00	0,00	48.932.823,64	51.022.384,75	62.360.692,47	0,00	113.383.077,22
	02 - Riqua. infrastrutt.a servizio PMI	19.626.219,11	23.987.601,13	0,00	43.613.820,24	42.761.207,68	52.263.698,27	0,00	95.024.905,95
	03 - New imprend giov femm e terzo sett	- 1.017.094,23	- 1.243.115,17	0,00	- 2.260.209,40	1.714.969,28	2.096.073,57	0,00	3.811.042,85
	04 - Rete e strumenti di svil terr (FESR)	411.362,55	502.776,45	0,00	914.139,00	125.577,45	153.483,55	0,00	279.061,00
	18 - Promozione turistica	2.364.069,78	2.889.418,63	0,00	5.253.488,41	1.231.675,10	1.505.380,68	0,00	2.737.055,78
	19 - Potenz riquaific offerta turistica	8.873.150,05	10.844.961,17	0,00	19.718.111,22	25.847.205,23	31.591.028,61	0,00	57.438.233,84
	20 - Infrastrutture turistiche	2.440.760,07	2.983.151,20	0,00	5.423.911,27	9.697.627,23	11.852.655,50	0,00	21.550.282,73
5 - CITTA4		20.245.721,10	24.744.770,28	0,00	44.990.491,38	103.075.528,96	125.981.202,02	0,00	229.056.730,98
	01 - Infrastrutt urbane servizi rari e innov	2.726.467,76	3.332.349,50	0,00	6.058.817,26	20.537.406,15	25.101.274,17	0,00	45.638.680,32
	02 - Riqua urbana e migli qualita4 vita	9.116.233,07	11.142.062,65	0,00	20.258.295,72	70.348.166,54	85.981.092,42	0,00	156.329.258,96
	04 - Potenz sistema dei trasporti urbani	6.712.383,32	8.204.024,07	0,00	14.916.407,39	9.446.957,95	11.546.281,94	0,00	20.993.239,89
	05 - Reti per miglioram offerta di citta4	1.690.636,95	2.066.334,06	0,00	3.756.971,01	2.742.998,32	3.352.553,49	0,00	6.095.551,81
6 - RETI E NODI DI SERVIZIO		56.124.480,91	68.596.587,76	0,00	124.721.068,67	84.800.353,58	103.644.876,59	0,00	188.445.230,17

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 16 / 0

Asse Prioritario Misura		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2008				2009			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
3 - RISORSE UMANE		10.395.224,34	12.705.274,18	0,00	23.100.498,52	28.695.909,92	35.072.778,81	0,00	63.768.688,73
	14 - Promozione ricerca e l'innovazione	4.268.399,05	5.216.932,16	0,00	9.485.331,21	11.177.392,73	13.661.257,79	0,00	24.838.650,52
	15 - Reti sviluppo ricerca scientifica	6.126.825,29	7.488.342,02	0,00	13.615.167,31	17.518.517,19	21.411.521,02	0,00	38.930.038,21
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		49.425.530,48	60.408.981,72	0,00	109.834.512,20	114.565.682,91	140.024.723,55	0,00	254.590.406,46
	01 - Potenziamento delle PMI esistenti	7.463.830,75	9.122.459,82	0,00	16.586.290,57	12.243.196,70	14.963.907,07	0,00	27.207.103,77
	02 - Riqua. infrastrutt.a servizio PMI	31.418.754,11	38.400.699,47	0,00	69.819.453,58	24.736.676,13	30.233.715,27	0,00	54.970.391,40
	03 - New imprend giov femm e terzo sett	2.668.445,81	3.261.433,77	0,00	5.929.879,58	775.418,62	947.733,87	0,00	1.723.152,49
	04 - Rete e strumenti di svil terr (FESR)	51.858,63	63.382,76	0,00	115.241,39	581.282,80	710.456,75	0,00	1.291.739,55
	18 - Promozione turistica	1.454.259,32	1.777.428,05	0,00	3.231.687,37	8.520.784,73	10.414.292,46	0,00	18.935.077,19
	19 - Potenz riquaific offerta turistica	- 2.582.455,98	- 3.156.335,07	0,00	- 5.738.791,05	60.482.745,67	73.923.355,82	0,00	134.406.101,49
	20 - Infrastrutture turistiche	8.950.837,84	10.939.912,92	0,00	19.890.750,76	7.225.578,26	8.831.262,31	0,00	16.056.840,57
5 - CITTA4		29.531.839,22	36.094.470,18	0,00	65.626.309,40	13.292.115,46	16.245.918,89	0,00	29.538.034,35
	01 - Infrastrutt urbane servizi rari e innov	1.805.886,06	2.207.194,09	0,00	4.013.080,15	2.549.511,00	3.116.068,99	0,00	5.665.579,99
	02 - Riqua urbana e migl qualita4 vita	10.721.165,50	13.103.646,73	0,00	23.824.812,23	7.447.210,33	9.102.145,96	0,00	16.549.356,29
	04 - Potenz sistema dei trasporti urbani	16.386.257,38	20.027.647,89	0,00	36.413.905,27	- 2.317.231,24	- 2.832.171,51	0,00	- 5.149.402,75
	05 - Reti per miglioram offerta di citta4	618.530,28	755.981,47	0,00	1.374.511,75	5.612.625,37	6.859.875,45	0,00	12.472.500,82
6 - RETI E NODI DI SERVIZIO		35.117.293,03	42.921.135,96	0,00	78.038.428,99	23.869.333,88	41.809.355,25	0,00	65.678.689,13

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 16 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata			
		2010			
		Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica		
Misura					
3 - RISORSE UMANE		- 191.053,55	- 233.509,89	0,00	- 424.563,44
	14 - Promozione ricerca e l'innovazione	- 190.722,50	- 233.105,28	0,00	- 423.827,78
	15 - Reti sviluppo ricerca scientifica	- 331,05	- 404,61	0,00	- 735,66
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		- 1.457.651,83	- 1.781.574,45	0,00	- 3.239.226,28
	01 - Potenziamento delle PMI esistenti	- 2.296.255,45	- 2.806.534,43	0,00	- 5.102.789,88
	02 - Riqua. infrastrutt.a servizio PMI	- 491.881,70	- 601.188,74	0,00	- 1.093.070,44
	03 - New imprend giov femm e terzo sett	- 96.548,40	- 118.003,60	0,00	- 214.552,00
	04 - Rete e strumenti di svil terr (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Promozione turistica	- 7,59	- 9,28	0,00	- 16,87
	19 - Potenz riquaific offerta turistica	1.083.725,76	1.324.553,70	0,00	2.408.279,46
	20 - Infrastrutture turistiche	343.315,55	419.607,90	0,00	762.923,45
5 - CITTA4		- 3.202.658,48	- 3.914.360,37	0,00	- 7.117.018,85
	01 - Infrastrutt urbane servizi rari e innov	1.349,55	1.649,45	0,00	2.999,00
	02 - Riqua urbana e migli qualita4 vita	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Potenz sistema dei trasporti urbani	- 3.204.008,03	- 3.916.009,82	0,00	- 7.120.017,85
	05 - Reti per miglioram offerta di citta4	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RETI E NODI DI SERVIZIO		- 761.350,67	- 930.539,70	0,00	- 1.691.890,37

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 16 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata									
		Misura		TOTALE				1999			
				Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
				Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
6 - RETI E NODI DI SERVIZIO	01 - Compl,adeg rete stradale	265.991.280,21	337.736.178,57	0,00	603.727.458,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 - Miglioramento servizio linee ferrov	83.331.995,34	101.850.216,54	0,00	185.182.211,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 - Potenz infr portuali, serv. e logistica	19.714.969,05	24.096.073,29	0,00	43.811.042,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 - Creaz poli aereoportuali secondari	11.785.730,44	14.404.781,66	0,00	26.190.512,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05 - Reti servizi Soc 4informazione	72.740.657,19	88.905.247,69	0,00	161.645.904,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06 - Internaliz 4economia siciliana(FESR)	17.965.465,59	21.957.791,29	0,00	39.923.256,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
7 - ASSISTENZA TECNICA		13.306.777,36	16.263.839,00	0,00	29.570.616,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 - Assistenza tecnica	13.306.777,36	16.263.839,00	0,00	29.570.616,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale											
Totale relativo al F.E.S.R.		2.493.787.016,33	3.064.047.570,81	0,00	5.557.834.587,14	1.089.693,71	1.331.847,90	0,00	2.421.541,61		
Totale relativo al F.S.E.											
Totale relativo al F.E.O.G.A.											
Totale relativo al S.F.O.P.											

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 16 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2000				2001			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
6 - RETI E NODI DI SERVIZIO	01 - Compl,adeg rete stradale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Miglioramento servizio linee ferrov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Potenz infr portuali, serv. e logistica	137.552,81	168.120,11	0,00	305.672,92	116.335,35	142.187,66	0,00	258.523,01
	04 - Creaz poli aereoportuali secondari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Reti servizi Soc 4informazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Internaliz 4economia siciliana(FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - ASSISTENZA TECNICA		0,00	0,00	0,00	0,00	31.756,86	38.813,95	0,00	70.570,81
	01 - Assistenza tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	31.756,86	38.813,95	0,00	70.570,81
Totale									
Totale relativo al F.E.S.R.		11.735.612,41	14.343.526,36	0,00	26.079.138,77	42.871.372,89	52.398.344,75	0,00	95.269.717,64
Totale relativo al F.S.E.									
Totale relativo al F.E.O.G.A.									
Totale relativo al S.F.O.P.									

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 16 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2002				2003			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
6 - RETI E NODI DI SERVIZIO	01 - Compl,adeg rete stradale	58.913.951,67	72.005.940,95	0,00	130.919.892,62	40.741.360,94	49.794.996,71	0,00	90.536.357,65
	02 - Miglioramento servizio linee ferrov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Potenz infr portuali, serv. e logistica	296.460,10	362.340,14	0,00	658.800,24	102.724,27	125.551,90	0,00	228.276,17
	04 - Creaz poli aereoportuali secondari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Reti servizi Soc 4informazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Internaliz 4economia siciliana(FESR)	1.281.433,31	1.566.196,28	0,00	2.847.629,59	876.174,10	1.070.879,46	0,00	1.947.053,56
7 - ASSISTENZA TECNICA		918.334,71	1.122.409,09	0,00	2.040.743,80	649.175,62	793.436,89	0,00	1.442.612,51
	01 - Assistenza tecnica	918.334,71	1.122.409,09	0,00	2.040.743,80	649.175,62	793.436,89	0,00	1.442.612,51
Totale									
Totale relativo al F.E.S.R.		129.938.541,28	158.813.772,89	0,00	288.752.314,17	105.095.879,72	128.450.519,93	0,00	233.546.399,65
Totale relativo al F.S.E.									
Totale relativo al F.E.O.G.A.									
Totale relativo al S.F.O.P.									

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 16 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2004				2005			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
6 - RETI E NODI DI SERVIZIO	01 - Compl,adeg rete stradale	47.308.247,49	57.821.191,38	0,00	105.129.438,87	78.036.439,90	95.377.870,96	0,00	173.414.310,86
	02 - Miglioramento servizio linee ferrov	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999.536,85	20.777.211,71	0,00	37.776.748,56
	03 - Potenz infr portuali, serv. e logistica	8.474.495,91	10.357.717,24	0,00	18.832.213,15	3.053.671,77	3.732.265,45	0,00	6.785.937,22
	04 - Creaz poli aereoportuali secondari	97.958,21	119.726,72	0,00	217.684,93	102.072,10	124.754,79	0,00	226.826,89
	05 - Reti servizi Soc 4informazione	553.920,13	677.013,50	0,00	1.230.933,63	12.758.302,42	15.593.480,74	0,00	28.351.783,16
	06 - Internaliz 4economia siciliana(FESR)	1.261.180,52	1.541.442,87	0,00	2.802.623,39	1.268.169,24	1.549.984,61	0,00	2.818.153,85
7 - ASSISTENZA TECNICA		2.067.929,18	2.527.469,01	0,00	4.595.398,19	1.268.952,40	1.550.941,80	0,00	2.819.894,20
	01 - Assistenza tecnica	2.067.929,18	2.527.469,01	0,00	4.595.398,19	1.268.952,40	1.550.941,80	0,00	2.819.894,20
Totale									
Totale relativo al F.E.S.R.		211.810.588,17	258.879.608,10	0,00	470.690.196,27	387.615.223,19	473.751.938,74	0,00	861.367.161,93
Totale relativo al F.S.E.									
Totale relativo al F.E.O.G.A.									
Totale relativo al S.F.O.P.									

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 16 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2006				2007			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
6 - RETI E NODI DI SERVIZIO	01 - Compl,adeg rete stradale	9.887.390,06	12.084.587,86	0,00	21.971.977,92	30.690.008,47	37.510.010,36	0,00	68.200.018,83
	02 - Miglioramento servizio linee ferrov	2.075.112,72	2.536.248,89	0,00	4.611.361,61	39.362.464,40	48.109.678,70	0,00	87.472.143,10
	03 - Potenz infr portuali, serv. e logistica	4.344.344,99	5.309.754,97	0,00	9.654.099,96	259.914,75	317.673,58	0,00	577.588,33
	04 - Creaz poli aereoportuali secondari	1.244.141,72	1.520.617,64	0,00	2.764.759,36	1.147.124,30	1.402.040,82	0,00	2.549.165,12
	05 - Reti servizi Soc 4informazione	37.020.639,85	45.247.448,71	0,00	82.268.088,56	9.258.334,86	11.315.742,60	0,00	20.574.077,46
	06 - Internaliz 4economia siciliana(FESR)	1.552.851,57	1.897.929,69	0,00	3.450.781,26	4.082.506,80	4.989.730,53	0,00	9.072.237,33
7 - ASSISTENZA TECNICA		1.092.432,09	1.335.194,77	0,00	2.427.626,86	2.759.790,61	3.373.077,40	0,00	6.132.868,01
	01 - Assistenza tecnica	1.092.432,09	1.335.194,77	0,00	2.427.626,86	2.759.790,61	3.373.077,40	0,00	6.132.868,01
Totale									
Totale relativo al F.E.S.R.		248.055.698,29	303.179.186,87	0,00	551.234.885,16	555.772.573,18	681.556.252,93	0,00	1.237.328.826,11
Totale relativo al F.S.E.									
Totale relativo al F.E.O.G.A.									
Totale relativo al S.F.O.P.									

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 16 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2008				2009			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
6 - RETI E NODI DI SERVIZIO	01 - Compl,adeg rete stradale	1.254.655,00	1.533.467,22	0,00	2.788.122,22	- 840.773,32	11.608.113,14	0,00	10.767.339,82
	02 - Miglioramento servizio linee ferrov	19.907.700,21	24.331.633,60	0,00	44.239.333,81	5.547.588,63	6.780.386,10	0,00	12.327.974,73
	03 - Potenz infr portuali, serv. e logistica	1.629,13	1.991,18	0,00	3.620,31	2.927.839,97	3.578.471,06	0,00	6.506.311,03
	04 - Creaz poli aereoportuali secondari	1.381.541,25	1.688.550,42	0,00	3.070.091,67	7.854.234,52	9.599.619,97	0,00	17.453.854,49
	05 - Reti servizi Soc 4informazione	7.471.179,20	9.131.441,24	0,00	16.602.620,44	5.862.658,25	7.165.471,19	0,00	13.028.129,44
	06 - Internaliz 4economia siciliana(FESR)	5.100.588,24	6.234.052,30	0,00	11.334.640,54	2.517.785,83	3.077.293,79	0,00	5.595.079,62
7 - ASSISTENZA TECNICA		1.715.567,32	2.096.804,50	0,00	3.812.371,82	2.802.838,57	3.425.691,59	0,00	6.228.530,16
	01 - Assistenza tecnica	1.715.567,32	2.096.804,50	0,00	3.812.371,82	2.802.838,57	3.425.691,59	0,00	6.228.530,16
Totale									
Totale relativo al F.E.S.R.		314.876.190,90	385.828.860,96	0,00	700.705.051,86	455.894.615,93	570.031.345,48	0,00	1.025.925.961,41
Totale relativo al F.S.E.									
Totale relativo al F.E.O.G.A.									
Totale relativo al S.F.O.P.									

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 16 / 0

Asse Prioritario Misura		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata			
		2010			
		Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica		
6 - RETI E NODI DI SERVIZIO	01 - Compl,adeg rete stradale	0,00	- 0,01	0,00	- 0,01
	02 - Miglioramento servizio linee ferrov	- 560.407,47	- 684.942,46	0,00	- 1.245.349,93
	03 - Potenz infr portuali, serv. e logistica	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Creaz poli aereoportuali secondari	- 41.341,66	- 50.528,70	0,00	- 91.870,36
	05 - Reti servizi Soc 4informazione	- 184.377,52	- 225.350,29	0,00	- 409.727,81
	06 - Internaliz 4economia siciliana(FESR)	24.775,98	30.281,76	0,00	55.057,74
7 - ASSISTENZA TECNICA		0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - Assistenza tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale					
Totale relativo al F.E.S.R.		29.031.026,66	35.482.365,90	0,00	64.513.392,56
Totale relativo al F.S.E.					
Totale relativo al F.E.O.G.A.					
Totale relativo al S.F.O.P.					

DOCUMENTI SALDO FINALE

POR SICILIA 2000 - 2006

FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)



Regione Siciliana
Presidenza

UFFICIO SPECIALE DELL'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI
PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

AUTORITÀ DI PAGAMENTO F.S.E.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Prot. n° 0002010

Palermo, lì 24/09/2010

OGGETTO: P.O.R. Sicilia 2000 - 2006 (n. CCI: 1999 IT 161 PO 011) - FSE
Certificazione delle spese e domanda di pagamento finale - Chiusura
contabile al 30 giugno 2009.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,
UCOFPL DIVISIONE VII
Via Fornovo 8 pal.C II piano
00192 ROMA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E - UFFICIO X
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
DIPARTIMENTO POLITICHE DI COESIONE E SVILUPPO
SERVIZIO DELLE POLITICHE DEI FONDI STRUTTURALI COMUNITARI
Via Sicilia, 162
00100 ROMA

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL P.O.R. SICILIA 2000/2006
Piazza Sturzo, 36
90100 PALERMO

ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO
SERVIZIO BILANCIO
Via Notarbartolo, 17
90144 PALERMO

UFFICIO SPECIALE AUTORITÀ DI AUDIT
Via Notarbartolo 12/a
90100 PALERMO

e, p.c.

ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
UFFICIO DI GABINETTO - SEGRETERIA TECNICA

Secondo quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1260 del 21 giugno 1999, si trasmette la certificazione finale delle spese afferenti al POR Sicilia 2000/2006 - FSE, suddivisa in quota comunitaria e nazionale, distinta per asse prioritario e misura.

La certificazione finale delle spese allegata contiene tutte le decertificazioni operate dai responsabili di misura a seguito di tutti i controlli (1° livello, 2° livello, Commissione Europea, Corte dei Conti) effettuati sulle operazioni.

A seguito della notifica, per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia, della nota della Commissione Europea n. 6101 del 9 aprile 2010, attinente la procedura di sospensione dei pagamenti intermedi a titolo del FSE di cui all'art. 39 (2), del Regolamento (CE) n. 1260/1999 e dell'allegato rapporto di audit sulla missione che i Servizi della Commissione Europea hanno effettuato dal 29/09/2008 al 03/10/2008, con nota prot. n. 11112 del 10/06/2010 venivano inviate dall'Autorità di Gestione del POR Sicilia 2000/2006 le controdeduzioni richieste.

Con successiva nota prot. n. 16282/V.11.8 del 3 settembre 2010, l'Autorità di Gestione del POR Sicilia 2000/2006 avanzava alla Commissione Europea, per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia, la propria proposta di autocorrezione finanziaria, per la problematica sopra descritta, così come individuata nella nota prot. n. 4172/0-6 del 2 settembre 2010 dell'Ufficio Speciale dell'Autorità di Audit, per l'importo totale nel Fondo di € 117.133.005,09.

Tale importo veniva parzialmente modificato in aumento per complessivi € 125.545.562,33 da questo Ufficio Speciale dell'Autorità di Certificazione e comunicato con nota prot. n. 1997 del 03/09/2010.

Lo stesso importo veniva accettato nel verbale del 22/09/2010 alla presenza dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Gestione del POR Sicilia 2000/2006 e dell'Autorità di Audit, per un importo complessivo di € 125.545.562,33, da cui detrarre gli importi soppressi in data successiva al 31/12/2006, determinati in € 41.431.703,03, come da tabella di cui all'allegato "A".

Per quanto sopra, si è proceduto, come esposto nello stesso allegato "A", parte integrante della presente, ad applicare le autocorrezioni finanziarie sopra richiamate per asse determinando così il calcolo del saldo da richiedere con la domanda di pagamento.

La presente è anticipata per @mail.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'AUTORITÀ DI PAGAMENTO FSE
MACALUSO ANTONINO

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE
AVV. LUDOVICO BENFANTE

COMMISSIONE EUROPEA

FONTE FINANZIARIA: F.S.E.

Certificazione e dichiarazione delle spese e domanda di pagamento

(da inviare all'unità

ITALIA

della DG

OCCUPAZION

per via ufficiale)

Denominazione dell'intervento: P.O.R. Sicilia
 Decisione della Commissione n. 2346 del 08/08/2000
 Numero di riferimento Commissione (n. CCI): 1999IT161PO011

CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto MACALUSO ANTONINO

Rappresentante dell'autorità di pagamento designata da DIR.GEN.UFF.SP.CERTIFICAZ. CON DDG 19 DEL27/11/09

Certifica che tutte le spese ammissibili incluse nella dichiarazione allegata, che rappresentano i contributi dei Fondi strutturali e finanziamenti nazionali pubblici e/o privati e pagate conformemente allo stato di avanzamento dell'intervento,

sono state sostenute dopo il 05/10/1999 ed ammontano a: 1.251.829.319,72 EUR.

La dichiarazione di spesa in allegato, suddivisa per ciascuna misura, si basa sulla chiusura provvisoria dei conti in data 03/07/2009 e costituisce parte integrante della presente certificazione.

Il sottoscritto certifica inoltre che l'azione procede conformemente agli obiettivi previsti nella decisione e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999, segnatamente per quanto riguarda:

1) la conformità alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stato, nonché alle politiche comunitarie, segnatamente in materia di regole di concorrenza, aggiudicazione di appalti pubblici, tutela e miglioramento dell'ambiente, eliminazione delle ineguaglianze e promozione della parità tra uomini e donne (articolo 12 del regolamento);

2) l'applicazione delle procedure di gestione e di controllo finanziario dell'intervento, intesa soprattutto a verificare la fornitura di beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle spese dichiarate, nonché a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente pagati (articoli 38 e 39 del regolamento);

Conformemente all'art. 38, paragrafo 6, del regolamento, i documenti giustificativi vengono tenuti a disposizione per un periodo minimo di tre anni successivamente al pagamento del saldo da parte della Commissione.

Il sottoscritto certifica che:

1) la dichiarazione della spesa in questione è esatta e predisposta nel contesto di sistemi contabili che si avvalgono di documenti giustificativi verificabili;

2) la dichiarazione delle spese e la domanda di pagamento tengono conto degli importi recuperati, dalle entrate nette delle operazioni finanziate nell'ambito dell'intervento e degli interessi riscossi;

3) informazioni particolareggiate relative alle operazioni in questione sono registrate, per quanto possibile, in file informatici tenuti a disposizione dei servizi competenti della Commissione.

Id Domanda 17/ 0

Nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente
 MACALUSO ANTONINO

Data: 24/09/2010

Denominazione dell'intervento: P.O.R. Sicilia

Numero di riferimento Commissione (n. CCI): 1999IT161PO011

Conformemente alle disposizioni dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il sottoscritto

MACALUSO ANTONINO

chiede il versamento della somma di 243.498.498,63 EUR.

a titolo di pagamento finale

La presente domanda soddisfa le condizioni di ricevibilità in quanto:

a) il complemento di programmazione in vigore, adottato il	22/09/2009	e' stato fornito
b) la relazione finale di esecuzione prevista all'art.37 del regolamento		e' stata fornita
c) la valutazione intermedia di cui all'art. 42 del regolamento		non e' richiesta
d) le decisioni dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza concordano con l'importo totale del contributo dei Fondi per le priorità considerate		
e) le raccomandazioni per il miglioramento delle disposizioni in materia di sorveglianza o gestione eventualmente formulate dalla Commissione in virtù dell'art. 34, paragrafo 2, del regolamento		non sono state richieste
f) le misure correttive eventualmente richieste in virtù dell'art.38, paragrafo 4, del regolamento		non sono state richieste
g) nessuna delle spese certificate forma oggetto di sospensione in virtù dell'art. 39, paragrafo 2, del regolamento		nessuna sospensione
h) nessuna delle spese certificate si riferisce ad una misura contenente aiuti di stato che non è stata ancora approvata		

Il pagamento deve essere effettuato a favore di:

Beneficiario:	REGIONE SICILIANA
Banca:	BANCA D'ITALIA - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO
N. Conto:	23211
Titolare del conto (se diverso dal beneficiario):	MINISTERO DEL TESORO FDR ATTUAZIONE POLITICHE COMUNITARIE - FINANZIAMENTO CEE

Id Domanda 17 / 0

Nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente

Data: 24/09/2010

MACALUSO ANTONINO

Denominazione dell'intervento: P.O.R. Sicilia

Numero di riferimento Commissione (n. CCI): 1999IT161PO011

Conformemente alle disposizioni dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il sottoscritto

MACALUSO ANTONINO

chiede il versamento della somma di

76.076.884,66 EUR

a titolo di pagamento finale sulla quota della legge 183/87.

La presente domanda soddisfa le condizioni di ricevibilità in quanto:

a) il complemento di programmazione in vigore, adottato il	22/09/2009	e' stato fornito
b) la relazione finale di esecuzione del regolamento	prevista all'art. 37	e' stata fornita
c) la valutazione intermedia di cui all'art. 42 del regolamento		non e' richiesta
d) le decisioni dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza concordano con l'importo totale del contributo dei Fondi per le priorità considerate		
e) le raccomandazioni per il miglioramento delle disposizioni in materia di sorveglianza o gestione eventualmente formulate dalla Commissione in virtù dell'art. 34, paragrafo 2, del regolamento		non sono state richieste
f) le misure correttive eventualmente richieste in virtù dell'art.38, paragrafo 4, del regolamento		non sono state richieste
g) nessuna delle spese certificate forma oggetto di sospensione in virtù dell'art. 39, paragrafo 2, del regolamento		nessuna sospensione
h) nessuna delle spese certificate si riferisce ad una misura contenente aiuti di stato che non è stata ancora approvata		

Il pagamento deve essere effettuato a favore di:

Beneficiario:	REGIONE SICILIA-RIS.CEE-COF.NAZ.
Banca:	BANCA D'ITALIA - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO
N. Conto:	22923/1012
Titolare del conto (se diverso dal beneficiario):	REGIONE SICILIANA - RISORSE CEE - COFINANZIAMENTO NAZIONALE

Id Domanda 17 / 0

Nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente

Data: 24/09/2010

MACALUSO ANTONINO

**Appendice alla dichiarazione delle spese: recuperi effettuati a partire dalla data dell'ultima
dichiarazione certificata delle spese e inclusi nella presente certificazione
(elencati per misura)**

Importo da recuperare	0,00
Debitore	
Data di emissione dell'ordine di recupero	
Autorità che emette l'ordine di recupero	
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00

Id Domanda:17/ 0

Data: 24/09/2010

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 17 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata									
		Misura		TOTALE				1999			
				Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
				Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
1 - RISORSE NATURALI		13.661.453,20	5.854.908,52	0,00	19.516.361,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06 - Formaz e sensibil nel settore idrico	9.590.583,52	4.110.250,08	0,00	13.700.833,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	08 - Salvaguardia del territorio	4.070.869,68	1.744.658,44	0,00	5.815.528,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 - RISORSE CULTURALI		27.709.001,15	11.875.286,21	0,00	39.584.287,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 - Formaz mirata strumenti per la coop	27.709.001,15	11.875.286,21	0,00	39.584.287,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 - RISORSE UMANE		744.970.428,83	319.273.040,94	0,00	1.064.243.469,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 - Organiz nuovi servizi per l'impiego	52.613.012,13	22.548.433,77	0,00	75.161.445,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 - Mercato lavoro approccio preventivo	256.308.124,31	109.846.338,99	0,00	366.154.463,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 - Mercato lavoro riduzione della d.l.d.	41.304.373,29	17.701.874,27	0,00	59.006.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 - Ins. lavorativo di gruppi svantaggiati	66.636.350,00	28.558.435,72	0,00	95.194.785,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05 - Adeg sistema formaz professionale	11.590.082,96	4.967.178,41	0,00	16.557.261,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06 - Prevenz della dispersione scolastica	27.016.247,34	11.578.391,72	0,00	38.594.639,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07 - Formazione superiore e universitaria	33.121.218,37	14.194.807,87	0,00	47.316.026,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
	08 - Promozione istruz e formazazione	11.499.409,41	4.928.318,32	0,00	16.427.727,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
	09 - Svil competitivita imp prioritaria PMI	68.014.712,40	29.149.162,45	0,00	97.163.874,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Diff competenze svil. sett. pubblico	23.128.988,69	9.912.423,73	0,00	33.041.412,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - Lavoro regolare emers att. non reg	4.661.354,52	1.997.723,37	0,00	6.659.077,89	0,00	0,00	0,00	0,00			

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 17 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata									
		Misura		2000				2001			
				Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
				Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
1 - RISORSE NATURALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06 - Formaz e sensibil nel settore idrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	08 - Salvaguardia del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 - RISORSE CULTURALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 - Formaz mirata strumenti per la coop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 - RISORSE UMANE		11.924.312,40	5.110.419,60	0,00	17.034.732,00	137.553,50	58.951,50	0,00	196.505,00		
	01 - Organiz nuovi servizi per l'impiego	11.924.312,40	5.110.419,60	0,00	17.034.732,00	137.553,50	58.951,50	0,00	196.505,00		
	02 - Mercato lavoro approccio preventivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 - Mercato lavoro riduzione della d.l.d.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 - Ins. lavorativo di gruppi svantaggiati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05 - Adeg sistema formaz professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06 - Prevenz della dispersione scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07 - Formazione superiore e universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	08 - Promozione istruz e formazazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	09 - Svil competitivita imp prioritaria PMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Diff competenze svil. sett. pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - Lavoro regolare emers att. non reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 17 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata									
		Misura		2002				2003			
				Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
				Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
1 - RISORSE NATURALI		319.903,64	137.101,56	0,00	457.005,20	2.778.553,08	1.190.808,44	0,00	3.969.361,52		
	06 - Formaz e sensibil nel settore idrico	236.334,42	101.286,18	0,00	337.620,60	1.734.527,97	743.369,12	0,00	2.477.897,09		
	08 - Salvaguardia del territorio	83.569,22	35.815,38	0,00	119.384,60	1.044.025,11	447.439,32	0,00	1.491.464,43		
2 - RISORSE CULTURALI		327.325,44	140.282,32	0,00	467.607,76	7.458.910,61	3.196.675,97	0,00	10.655.586,58		
	04 - Formaz mirata strumenti per la coop	327.325,44	140.282,32	0,00	467.607,76	7.458.910,61	3.196.675,97	0,00	10.655.586,58		
3 - RISORSE UMANE		13.438.352,42	5.759.293,82	0,00	19.197.646,24	86.984.434,90	37.279.043,42	0,00	124.263.478,32		
	01 - Organiz nuovi servizi per l'impiego	1.816.631,58	778.556,39	0,00	2.595.187,97	18.691.933,47	8.010.828,62	0,00	26.702.762,09		
	02 - Mercato lavoro approccio preventivo	557.377,55	238.876,08	0,00	796.253,63	19.242.305,42	8.246.702,31	0,00	27.489.007,73		
	03 - Mercato lavoro riduzione della d.l.d.	17.786,28	7.622,69	0,00	25.408,97	7.070.827,15	3.030.354,49	0,00	10.101.181,64		
	04 - Ins. lavorativo di gruppi svantaggiati	7.701.856,92	3.300.795,81	0,00	11.002.652,73	6.931.577,73	2.970.676,16	0,00	9.902.253,89		
	05 - Adeg sistema formaz professionale	285.841,76	122.503,60	0,00	408.345,36	1.807.412,64	774.605,41	0,00	2.582.018,05		
	06 - Prevenz della dispersione scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	9.245.375,46	3.962.303,76	0,00	13.207.679,22		
	07 - Formazione superiore e universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333.882,38	2.285.949,58	0,00	7.619.831,96		
	08 - Promozione istruz e formazazione	0,00	0,00	0,00	0,00	102.509,22	43.932,51	0,00	146.441,73		
	09 - Svil competitivita imp prioritaria PMI	2.551.460,18	1.093.482,93	0,00	3.644.943,11	9.357.718,83	4.010.450,92	0,00	13.368.169,75		
	10 - Diff competenze svil. sett. pubblico	117.787,58	50.480,38	0,00	168.267,96	2.432.493,09	1.042.497,03	0,00	3.474.990,12		
11 - Lavoro regolare emers att. non reg	15.617,36	6.693,15	0,00	22.310,51	370.967,13	158.985,91	0,00	529.953,04			

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 17 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2004				2005			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
1 - RISORSE NATURALI		1.634.022,55	700.295,38	0,00	2.334.317,93	1.406.527,72	602.797,62	0,00	2.009.325,34
	06 - Formaz e sensibil nel settore idrico	1.121.233,38	480.528,59	0,00	1.601.761,97	1.087.602,50	466.115,37	0,00	1.553.717,87
	08 - Salvaguardia del territorio	512.789,17	219.766,79	0,00	732.555,96	318.925,22	136.682,25	0,00	455.607,47
2 - RISORSE CULTURALI		3.648.441,75	1.563.617,91	0,00	5.212.059,66	3.223.076,22	1.381.318,38	0,00	4.604.394,60
	04 - Formaz mirata strumenti per la coop	3.648.441,75	1.563.617,91	0,00	5.212.059,66	3.223.076,22	1.381.318,38	0,00	4.604.394,60
3 - RISORSE UMANE		76.434.441,69	32.757.617,95	0,00	109.192.059,64	111.125.979,49	47.625.419,90	0,00	158.751.399,39
	01 - Organiz nuovi servizi per l'impiego	1.128.011,74	483.433,61	0,00	1.611.445,35	- 757.234,52	- 324.529,08	0,00	- 1.081.763,60
	02 - Mercato lavoro approccio preventivo	21.682.133,08	9.292.342,77	0,00	30.974.475,85	41.207.923,17	17.660.538,51	0,00	58.868.461,68
	03 - Mercato lavoro riduzione della d.l.d.	12.121.944,17	5.195.118,93	0,00	17.317.063,10	11.109.622,33	4.761.266,72	0,00	15.870.889,05
	04 - Ins. lavorativo di gruppi svantaggiati	4.346.767,08	1.862.900,19	0,00	6.209.667,27	12.872.532,13	5.516.799,50	0,00	18.389.331,63
	05 - Adeg sistema formaz professionale	863.973,13	370.274,21	0,00	1.234.247,34	2.810.590,11	1.204.538,62	0,00	4.015.128,73
	06 - Prevenz della dispersione scolastica	273.688,83	117.295,21	0,00	390.984,04	4.600.919,35	1.971.822,59	0,00	6.572.741,94
	07 - Formazione superiore e universitaria	10.498.896,29	4.499.526,98	0,00	14.998.423,27	8.152.741,75	3.494.032,20	0,00	11.646.773,95
	08 - Promozione istruz e formazazione	2.875.097,84	1.232.184,80	0,00	4.107.282,64	2.215.834,10	949.643,19	0,00	3.165.477,29
	09 - Svil competitivita4 imp priorita4 PMI	10.234.873,35	4.386.374,29	0,00	14.621.247,64	14.066.398,30	6.028.456,43	0,00	20.094.854,73
	10 - Diff competenze svil. sett. pubblico	1.354.371,53	580.444,95	0,00	1.934.816,48	2.316.365,58	992.728,11	0,00	3.309.093,69
11 - Lavoro regolare emers att. non reg	310.391,66	133.025,00	0,00	443.416,66	336.530,89	144.227,53	0,00	480.758,42	

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 17 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2006				2007			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
1 - RISORSE NATURALI		945.084,68	405.036,29	0,00	1.350.120,97	1.067.262,45	457.398,19	0,00	1.524.660,64
	06 - Formaz e sensibil nel settore idrico	513.866,40	220.228,46	0,00	734.094,86	468.284,13	200.693,20	0,00	668.977,33
	08 - Salvaguardia del territorio	431.218,28	184.807,83	0,00	616.026,11	598.978,32	256.704,99	0,00	855.683,31
2 - RISORSE CULTURALI		5.240.000,73	2.245.714,60	0,00	7.485.715,33	3.623.784,94	1.553.050,69	0,00	5.176.835,63
	04 - Formaz mirata strumenti per la coop	5.240.000,73	2.245.714,60	0,00	7.485.715,33	3.623.784,94	1.553.050,69	0,00	5.176.835,63
3 - RISORSE UMANE		72.710.551,38	31.161.664,87	0,00	103.872.216,25	179.011.459,35	76.719.196,83	0,00	255.730.656,18
	01 - Organiz nuovi servizi per l'impiego	337.813,70	144.777,31	0,00	482.591,01	7.733.369,83	3.314.301,35	0,00	11.047.671,18
	02 - Mercato lavoro approccio preventivo	16.089.696,40	6.895.584,17	0,00	22.985.280,57	79.701.905,42	34.157.959,46	0,00	113.859.864,88
	03 - Mercato lavoro riduzione della d.l.d.	6.046.163,45	2.591.212,91	0,00	8.637.376,36	3.513.187,47	1.505.651,77	0,00	5.018.839,24
	04 - Ins. lavorativo di gruppi svantaggiati	6.009.239,61	2.575.388,40	0,00	8.584.628,01	15.300.903,86	6.557.530,22	0,00	21.858.434,08
	05 - Adeg sistema formaz professionale	623.694,46	267.297,63	0,00	890.992,09	1.641.186,04	703.365,44	0,00	2.344.551,48
	06 - Prevenz della dispersione scolastica	6.277.916,69	2.690.535,72	0,00	8.968.452,41	12.972.668,48	5.559.715,07	0,00	18.532.383,55
	07 - Formazione superiore e universitaria	5.876.589,49	2.518.538,35	0,00	8.395.127,84	2.889.035,65	1.238.158,13	0,00	4.127.193,78
	08 - Promozione istruz e formazazione	5.411.229,78	2.319.098,48	0,00	7.730.328,26	5.193.879,49	2.225.948,34	0,00	7.419.827,83
	09 - Svil competitivita imp prioritaria PMI	10.347.906,01	4.434.816,86	0,00	14.782.722,87	2.109.750,28	904.178,69	0,00	3.013.928,97
	10 - Diff competenze svil. sett. pubblico	2.008.145,75	860.633,90	0,00	2.868.779,65	2.819.734,55	1.208.457,67	0,00	4.028.192,22
	11 - Lavoro regolare emers att. non reg	906.461,45	388.483,47	0,00	1.294.944,92	1.470.179,84	630.077,08	0,00	2.100.256,92

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 17 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2008				2009			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
Misura									
1 - RISORSE NATURALI		1.559.111,68	668.190,72	0,00	2.227.302,40	3.950.987,40	1.693.280,32	0,00	5.644.267,72
	06 - Formaz e sensibil nel settore idrico	1.213.510,72	520.076,02	0,00	1.733.586,74	3.215.224,00	1.377.953,14	0,00	4.593.177,14
	08 - Salvaguardia del territorio	345.600,96	148.114,70	0,00	493.715,66	735.763,40	315.327,18	0,00	1.051.090,58
2 - RISORSE CULTURALI		1.519.402,90	651.172,67	0,00	2.170.575,57	2.668.058,56	1.143.453,67	0,00	3.811.512,23
	04 - Formaz mirata strumenti per la coop	1.519.402,90	651.172,67	0,00	2.170.575,57	2.668.058,56	1.143.453,67	0,00	3.811.512,23
3 - RISORSE UMANE		88.280.502,05	37.834.500,92	0,00	126.115.002,97	104.922.841,65	44.966.932,13	0,00	149.889.773,78
	01 - Organiz nuovi servizi per l'impiego	- 5.648.589,65	- 2.420.824,14	0,00	- 8.069.413,79	17.249.210,08	7.392.518,61	0,00	24.641.728,69
	02 - Mercato lavoro approccio preventivo	37.540.450,09	16.088.764,32	0,00	53.629.214,41	40.286.333,18	17.265.571,37	0,00	57.551.904,55
	03 - Mercato lavoro riduzione della d.l.d.	273.456,77	117.195,76	0,00	390.652,53	1.151.385,67	493.451,00	0,00	1.644.836,67
	04 - Ins. lavorativo di gruppi svantaggiati	6.034.048,29	2.586.020,70	0,00	8.620.068,99	7.439.424,38	3.188.324,74	0,00	10.627.749,12
	05 - Adeg sistema formaz professionale	666.287,38	285.551,74	0,00	951.839,12	2.891.097,44	1.239.041,76	0,00	4.130.139,20
	06 - Prevenz della dispersione scolastica	1.946.441,37	834.189,16	0,00	2.780.630,53	- 8.300.762,84	- 3.557.469,79	0,00	- 11.858.232,63
	07 - Formazione superiore e universitaria	16.656.343,63	7.138.432,99	0,00	23.794.776,62	- 16.286.270,82	- 6.979.830,36	0,00	- 23.266.101,18
	08 - Promozione istruz e formazazione	1.582.494,46	678.211,92	0,00	2.260.706,38	- 5.881.635,48	- 2.520.700,92	0,00	- 8.402.336,40
	09 - Svil competitivita imp prioritaria PMI	5.112.521,09	2.191.080,47	0,00	7.303.601,56	14.234.084,36	6.100.321,86	0,00	20.334.406,22
	10 - Diff competenze svil. sett. pubblico	5.653.593,29	2.422.968,54	0,00	8.076.561,83	6.426.497,32	2.754.213,15	0,00	9.180.710,47
	11 - Lavoro regolare emers att. non reg	128.395,79	55.026,77	0,00	183.422,56	1.122.810,40	481.204,46	0,00	1.604.014,86

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 17 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata									
		Misura		TOTALE				1999			
				Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
				Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
3 - RISORSE UMANE	12 - Partecip femmine mercato lavoro	56.553.481,48	24.237.206,35	0,00	80.790.687,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 - Formazione per la ricerca	13.183.679,20	5.650.148,23	0,00	18.833.827,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
	16 - Form.Sens.Sett.Idrico (ex1.06-1.08)	3.860.291,55	1.654.410,66	0,00	5.514.702,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
	17 - Form.Mirata e Strum.per la Coop.(ex2.04)	6.445.748,38	2.762.463,59	0,00	9.208.211,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18 - Form.Appr.per Sist.Loc.di Svil.(ex4.05)	42.808.106,16	18.346.331,21	0,00	61.154.437,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19 - Promozione dell'Integr.Sociale (ex5.03)	9.152.366,08	3.922.442,60	0,00	13.074.808,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20 - Internaz.dell'Economia Siciliana(ex6.07)	8.639.537,77	3.702.659,05	0,00	12.342.196,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21 - Iniziative X Legalità eSicurezza(ex6.08)	8.433.344,79	3.614.290,63	0,00	12.047.635,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		43.000.525,74	18.428.796,74	0,00	61.429.322,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05 - Formaz sistemi sviluppo (FSE)	43.000.525,74	18.428.796,74	0,00	61.429.322,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 - CITTA4		15.838.408,93	6.787.889,54	0,00	22.626.298,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 - Promoz dell'integrazione sociale	15.838.408,93	6.787.889,54	0,00	22.626.298,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 - RETI E NODI DI SERVIZIO		31.100.705,94	13.328.873,98	0,00	44.429.579,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07 - Internaliz economia siciliana(FSE)	9.838.662,61	4.216.569,69	0,00	14.055.232,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	08 - Iniziative per legalita4 e sicurezza	21.262.043,33	9.112.304,29	0,00	30.374.347,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale											
Totale relativo al F.S.E.		876.280.523,79	375.548.795,93	0,00	1.251.829.319,72	0,00	0,00	0,00	0,00		

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 17 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2000				2001			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
3 - RISORSE UMANE	12 - Partecip femmine mercato lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Formazione per la ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Form.Sens.Sett.Idrico (ex1.06-1.08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Form.Mirata e Strum.per la Coop.(ex2.04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Form.Appr.per Sist.Loc.di Svil.(ex4.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - Promozione dell'Integr.Sociale (ex5.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - Internaz.dell'Economia Siciliana(ex6.07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - Iniziative X Legalità eSicurezza(ex6.08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Formaz sistemi sviluppo (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - CITTA4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Promoz dell'integrazione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RETI E NODI DI SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Internaliz economia siciliana(FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Iniziative per legalita4 e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale									
Totale relativo al F.S.E.		11.924.312,40	5.110.419,60	0,00	17.034.732,00	137.553,50	58.951,50	0,00	196.505,00

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 17 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2002				2003			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
3 - RISORSE UMANE	12 - Partecip femmine mercato lavoro	332.917,33	142.678,85	0,00	475.596,18	5.580.876,78	2.391.804,33	0,00	7.972.681,11
	13 - Formazione per la ricerca	41.075,88	17.603,94	0,00	58.679,82	816.555,60	349.952,39	0,00	1.166.507,99
	16 - Form.Sens.Sett.Idrico (ex1.06-1.08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Form.Mirata e Strum.per la Coop.(ex2.04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Form.Appr.per Sist.Loc.di Svil.(ex4.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - Promozione dell'Integr.Sociale (ex5.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - Internaz.dell'Economia Siciliana(ex6.07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - Iniziative X Legalità eSicurezza(ex6.08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		10.299.301,04	4.413.986,16	0,00	14.713.287,20	17.596.430,78	7.541.327,47	0,00	25.137.758,25
	05 - Formaz sistemi sviluppo (FSE)	10.299.301,04	4.413.986,16	0,00	14.713.287,20	17.596.430,78	7.541.327,47	0,00	25.137.758,25
5 - CITTA4		61.214,00	26.234,57	0,00	87.448,57	756.567,86	324.243,36	0,00	1.080.811,22
	03 - Promoz dell4integrazione sociale	61.214,00	26.234,57	0,00	87.448,57	756.567,86	324.243,36	0,00	1.080.811,22
6 - RETI E NODI DI SERVIZIO		217.786,34	93.336,99	0,00	311.123,33	5.804.263,84	2.487.541,63	0,00	8.291.805,47
	07 - Internaliz economia siciliana(FSE)	94.616,90	40.550,09	0,00	135.166,99	3.789.662,54	1.624.141,08	0,00	5.413.803,62
	08 - Iniziative per legalita4 e sicurezza	123.169,44	52.786,90	0,00	175.956,34	2.014.601,30	863.400,55	0,00	2.878.001,85
Totale									
Totale relativo al F.S.E.		24.663.882,88	10.570.235,42	0,00	35.234.118,30	121.379.161,07	52.019.640,29	0,00	173.398.801,36

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 17 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2004				2005			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
3 - RISORSE UMANE	12 - Partecip femmine mercato lavoro	9.902.899,92	4.244.099,97	0,00	14.146.999,89	11.546.195,10	4.948.369,34	0,00	16.494.564,44
	13 - Formazione per la ricerca	841.393,07	360.597,04	0,00	1.201.990,11	647.561,20	277.526,24	0,00	925.087,44
	16 - Form.Sens.Sett.Idrico (ex1.06-1.08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Form.Mirata e Strum.per la Coop.(ex2.04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Form.Appr.per Sist.Loc.di Svil.(ex4.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - Promozione dell'Integr.Sociale (ex5.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - Internaz.dell'Economia Siciliana(ex6.07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - Iniziative X Legalità eSicurezza(ex6.08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		9.507.558,83	4.074.668,07	0,00	13.582.226,90	9.112.292,33	3.905.268,14	0,00	13.017.560,47
	05 - Formaz sistemi sviluppo (FSE)	9.507.558,83	4.074.668,07	0,00	13.582.226,90	9.112.292,33	3.905.268,14	0,00	13.017.560,47
5 - CITTA4		360.344,17	154.433,22	0,00	514.777,39	267.030,06	114.441,46	0,00	381.471,52
	03 - Promoz dell'integrazione sociale	360.344,17	154.433,22	0,00	514.777,39	267.030,06	114.441,46	0,00	381.471,52
6 - RETI E NODI DI SERVIZIO		3.929.709,53	1.684.161,24	0,00	5.613.870,77	6.076.615,06	2.604.263,62	0,00	8.680.878,68
	07 - Internaliz economia siciliana(FSE)	1.247.354,85	534.580,66	0,00	1.781.935,51	3.893.526,97	1.668.654,43	0,00	5.562.181,40
	08 - Iniziative per legalita4 e sicurezza	2.682.354,68	1.149.580,58	0,00	3.831.935,26	2.183.088,09	935.609,19	0,00	3.118.697,28
Totale									
Totale relativo al F.S.E.		95.514.518,52	40.934.793,77	0,00	136.449.312,29	131.211.520,88	56.233.509,12	0,00	187.445.030,00

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 17 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2006				2007			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
3 - RISORSE UMANE	12 - Partecip femmine mercato lavoro	10.948.482,14	4.692.206,62	0,00	15.640.688,76	6.630.991,38	2.841.853,45	0,00	9.472.844,83
	13 - Formazione per la ricerca	1.827.212,45	783.091,05	0,00	2.610.303,50	2.756.373,02	1.181.302,72	0,00	3.937.675,74
	16 - Form.Sens.Sett.Idrico (ex1.06-1.08)	0,00	0,00	0,00	0,00	87.236,34	37.387,00	0,00	124.623,34
	17 - Form.Mirata e Strum.per la Coop.(ex2.04)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.730,22	525.312,95	0,00	1.751.043,17
	18 - Form.Appr.per Sist.Loc.di Svil.(ex4.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.395.753,12	10.883.894,20	0,00	36.279.647,32
	19 - Promozione dell'Integr.Sociale (ex5.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.011,85	9.433,65	0,00	31.445,50
	20 - Internaz.dell'Economia Siciliana(ex6.07)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130.451,59	2.198.764,96	0,00	7.329.216,55
	21 - Iniziative X Legalità eSicurezza(ex6.08)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417.110,92	1.035.904,68	0,00	3.453.015,60
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		2.340.244,19	1.002.961,81	0,00	3.343.206,00	- 13.226.827,93	- 5.668.640,55	0,00	- 18.895.468,48
	05 - Formaz sistemi sviluppo (FSE)	2.340.244,19	1.002.961,81	0,00	3.343.206,00	- 13.226.827,93	- 5.668.640,55	0,00	- 18.895.468,48
5 - CITTA4		2.052.082,53	879.463,94	0,00	2.931.546,47	8.146.133,03	3.491.199,87	0,00	11.637.332,90
	03 - Promoz dell'integrazione sociale	2.052.082,53	879.463,94	0,00	2.931.546,47	8.146.133,03	3.491.199,87	0,00	11.637.332,90
6 - RETI E NODI DI SERVIZIO		9.741.867,26	4.175.085,97	0,00	13.916.953,23	- 241.400,66	- 103.457,43	0,00	- 344.858,09
	07 - Internaliz economia siciliana(FSE)	4.582.930,85	1.964.113,22	0,00	6.547.044,07	- 3.354.272,26	- 1.437.545,26	0,00	- 4.791.817,52
	08 - Iniziative per legalita4 e sicurezza	5.158.936,41	2.210.972,75	0,00	7.369.909,16	3.112.871,60	1.334.087,83	0,00	4.446.959,43
Totale									
Totale relativo al F.S.E.		93.029.830,77	39.869.927,48	0,00	132.899.758,25	178.380.411,18	76.448.747,60	0,00	254.829.158,78

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 17 / 0

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2008				2009			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
3 - RISORSE UMANE	12 - Partecip femminile mercato lavoro	3.738.954,90	1.602.409,25	0,00	5.341.364,15	7.872.163,93	3.373.784,54	0,00	11.245.948,47
	13 - Formazione per la ricerca	914.313,67	391.848,72	0,00	1.306.162,39	5.339.194,31	2.288.226,13	0,00	7.627.420,44
	16 - Form.Sens.Sett.Idrico (ex1.06-1.08)	845.627,40	362.411,75	0,00	1.208.039,15	2.927.427,81	1.254.611,91	0,00	4.182.039,72
	17 - Form.Mirata e Strum.per la Coop.(ex2.04)	915.212,53	392.233,94	0,00	1.307.446,47	4.304.805,63	1.844.916,70	0,00	6.149.722,33
	18 - Form.Appr.per Sist.Loc.di Svil.(ex4.05)	9.472.614,51	4.059.691,93	0,00	13.532.306,44	7.939.738,53	3.402.745,08	0,00	11.342.483,61
	19 - Promozione dell'Integr.Sociale (ex5.03)	104.427,12	44.754,48	0,00	149.181,60	9.025.927,11	3.868.254,47	0,00	12.894.181,58
	20 - Internaz.dell'Economia Siciliana(ex6.07)	874.226,66	374.668,58	0,00	1.248.895,24	2.634.859,52	1.129.225,51	0,00	3.764.085,03
	21 - Iniziative X Legalità eSicurezza(ex6.08)	1.469.682,75	629.864,04	0,00	2.099.546,79	4.546.551,12	1.948.521,91	0,00	6.495.073,03
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		1.804.648,58	773.420,82	0,00	2.578.069,40	5.566.877,92	2.385.804,82	0,00	7.952.682,74
	05 - Formaz sistemi sviluppo (FSE)	1.804.648,58	773.420,82	0,00	2.578.069,40	5.566.877,92	2.385.804,82	0,00	7.952.682,74
5 - CITTA4		5.569.370,33	2.386.873,00	0,00	7.956.243,33	- 1.374.333,05	- 588.999,88	0,00	- 1.963.332,93
	03 - Promoz dell'integrazione sociale	5.569.370,33	2.386.873,00	0,00	7.956.243,33	- 1.374.333,05	- 588.999,88	0,00	- 1.963.332,93
6 - RETI E NODI DI SERVIZIO		874.082,41	374.606,74	0,00	1.248.689,15	4.697.782,16	2.013.335,22	0,00	6.711.117,38
	07 - Internaliz economia sicliana(FSE)	- 434.300,18	- 186.128,65	0,00	- 620.428,83	19.142,94	8.204,12	0,00	27.347,06
	08 - Iniziative per legalita4 e sicurezza	1.308.382,59	560.735,39	0,00	1.869.117,98	4.678.639,22	2.005.131,10	0,00	6.683.770,32
Totale									
Totale relativo al F.S.E.		99.607.117,95	42.688.764,87	0,00	142.295.882,82	120.432.214,64	51.613.806,28	0,00	172.046.020,92

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 17 / 0

Asse Prioritario	Misura	Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		TOTALE				1999			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
Totale relativo al F.E.O.G.A.									
Totale relativo al S.F.O.P.									
Totale relativo al F.E.S.R.									

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 17 / 0

Asse Prioritario	Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
	2000				2001			
	Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
	Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
Misura								

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 17 / 0

Asse Prioritario	Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata								
	Misura	2002			2003				
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 17 / 0

Asse Prioritario	Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata								
	Misura	2004				2005			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 17 / 0

Asse Prioritario	Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata								
	Misura	2006				2007			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 17 / 0

Asse Prioritario	Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata								
	Misura	2008				2009			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		

DOCUMENTI SALDO FINALE

POR SICILIA 2000 - 2006

**FONDO EUROPEO PER L'AGRICOLTURA
(FEOGA)**



PRESIDENZA
REGIONE SICILIANA

UFFICIO SPECIALE DELL'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI
PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
AUTORITA' DI PAGAMENTO **FEOGA**

Prot. n.2011

del 24/09/2010

Oggetto: POR Sicilia 2000-2006- FEOGA Orientamento- **domanda di pagamento finale** (n.CCI 1999IT161PO011)

A: Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Dipartimento politiche di Sviluppo
Direzione generale dello Sviluppo Rurale
Ufficio POSR 2
Via XX Settembre, 20
00187 R O M A

Ministero dell'Economia e Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale per i rapporti Finanziari
Con l'Unione Europea – IGRUE – Ufficio X
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

ca. Dr. Paolo Boeri Financial e Desk Officer Agri EI.4
Rue de la Loi, 200
B-1049 BRUXELLES

Commissione Europea
DG AGRI-Ufficio F2
Rue de la Loi, 200
B-1049 BRUXELLES

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dip.to per le Politiche di sviluppo e Coesione
Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali
Via Sicilia, 162/D
ROMA

Assessorato Regionale dell'Economia-Dipartimento
Bilancio e Tesoro e Ragioneria Generale
Via Notarbartolo, 17
P A L E R M O

Presidenza della Regione
Dipartimento della Programmazione
Piazza Sturzo, 36

P A L E R M O

All' Ufficio Speciale Autorità di Audit
Via Notarbartolo, 12/A
P A L E R M O

All' On.le Presidente della Regione
Palazzo D'Orleans
Piazza Indipendenza
PALERMO

Si trasmette per il tramite del Ministero in indirizzo l'allegata domanda di pagamento finale relativa al Fondo e al Programma in oggetto, suddivisa in quota comunitaria e nazionale, corredata della certificazione e dichiarazione delle spese per asse prioritario e misura, redatte negli appositi modelli previsti dall'allegato II del Reg. (CE) n. 438 del 2 marzo 2001.

La certificazione finale delle spese e domanda di saldo contiene, in allegato, gli elenchi per le diverse misure FEOGA dei recuperi effettuati nell'arco della programmazione 2000-2006, nonché gli elenchi dei recuperi ancora da effettuare.

Si precisa, inoltre, che nella presente certificazione delle spese finali sono altresì contenute le decertificazioni conseguenti alle autocorrezioni di seguito indicate:

- Autocorrezione per l'importo di €1.313.912,55 (quota FEOGA) nella misura 4.06, a seguito della missione di controllo dei Servizi della Commissione Europea, così come da nota n. 485675/466589 del 28/07/2010 della DJ Audit Agri (all. 1);
- Autocorrezione di tipo sistemico negli appalti pubblici proposta dall'Ufficio speciale dell'Autorità di Audit, comunicata con note n. 3962 del 9/08/2010 (all.2)e n. 4274 del 13/09/2010 (all.3), dell'importo complessivo di €1.175.150,78 (quota pubblica), al netto delle decertificazioni effettuate e la cui metodologia di calcolo è stata condivisa e accettata dalla Commissione Europea –DG Agri, così come comunicato nella nota n. 548881 del 28/06/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (all.4);
- Autocorrezione conseguente alla quantificazione del taglio forfetario per alta frequenza di errori puntuali, così come individuata dall'Ufficio speciale dell'Autorità di Audit con le note n. 4385 del 21 settembre 2010 per la misura 1.05 (all.5) e per un importo di € 685.032,79 (quota pubblica) e n. 4386 del 21 settembre 2010 per la misura 4.06 (all. 6) per un importo di € 19.459.069,30 (quota pubblica);
- Autocorrezione conseguente alla proposta del Responsabile della misura 4.11 accettata dall'Ufficio speciale Autorità di Audit con nota prot. n. 1406 del 1 aprile 2010 per l'importo di €3.875.266,76 (all.7).

Si allega, infine, una tabella riepilogativa di quanto sopra esposto (all.8).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr.ssa M. Concetta Crivello

IL DIRIGENTE GENERALE
Avv. Ludovico Benfante

COMMISSIONE EUROPEA

FONTE FINANZIARIA: F.E.O.G.A.

Certificazione e dichiarazione delle spese e domanda di pagamento

(da inviare all'unità

ITALIA

della DG

AGRI

per via ufficiale)

Denominazione dell'intervento: P.O.R. Sicilia
 Decisione della Commissione n. 2346 del 08/08/2000
 Numero di riferimento Commissione (n. CCI): 1999IT161PO011

CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto **MARIA CONCETTA CRIVELLO**
 Rappresentante dell'autorità di pagamento designata da **DDG N.6 DEL 26.11.2007**

Certifica che tutte le spese ammissibili incluse nella dichiarazione allegata, che rappresentano i contributi dei Fondi strutturali e finanziamenti nazionali pubblici e/o privati e pagate conformemente allo stato di avanzamento dell'intervento,

sono state sostenute dopo il 05/10/1999 ed ammontano a: 1.520.703.012,56 EUR.

La dichiarazione di spesa in allegato, suddivisa per ciascuna misura, si basa sulla chiusura provvisoria dei conti in data 24/09/2010 e costituisce parte integrante della presente certificazione.

Il sottoscritto certifica inoltre che l'azione procede conformemente agli obiettivi previsti nella decisione e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999, segnatamente per quanto riguarda:

1) la conformità alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stato, nonché alle politiche comunitarie, segnatamente in materia di regole di concorrenza, aggiudicazione di appalti pubblici, tutela e miglioramento dell'ambiente, eliminazione delle ineguaglianze e promozione della parità tra uomini e donne (articolo 12 del regolamento);

2) l'applicazione delle procedure di gestione e di controllo finanziario dell'intervento, intesa soprattutto a verificare la fornitura di beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle spese dichiarate, nonché a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente pagati (articoli 38 e 39 del regolamento);

Conformemente all'art. 38, paragrafo 6, del regolamento, i documenti giustificativi vengono tenuti a disposizione per un periodo minimo di tre anni successivamente al pagamento del saldo da parte della Commissione.

Il sottoscritto certifica che:

1) la dichiarazione della spesa in questione è esatta e predisposta nel contesto di sistemi contabili che si avvalgono di documenti giustificativi verificabili;

2) la dichiarazione delle spese e la domanda di pagamento tengono conto degli importi recuperati, dalle entrate nette delle operazioni finanziate nell'ambito dell'intervento e degli interessi riscossi;

3) informazioni particolareggiate relative alle operazioni in questione sono registrate, per quanto possibile, in file informatici tenuti a disposizione dei servizi competenti della Commissione.

Id Domanda 14/ 2

Nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente
MARIA CONCETTA CRIVELLO

Data: 24/09/2010

Denominazione dell'intervento: P.O.R. Sicilia
 Numero di riferimento Commissione (n. CCI): 1999IT161PO011

Conformemente alle disposizioni dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il sottoscritto
 chiede il versamento della somma di 64.940.353,06 EUR.
 a titolo di pagamento finale

MARIA CONCETTA
 CRIVELLO

La presente domanda soddisfa le condizioni di ricevibilità in quanto:

a) il complemento di programmazione in vigore, adottato il 22/09/2009	e' stato fornito
b) la relazione annuale piu' recente di esecuzione prevista all'art.37 del regolamento	e' stata fornita
c) la valutazione intermedia di cui all'art. 42 del regolamento	e' stata fornita
d) le decisioni dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza concordano con l'importo totale del contributo dei Fondi per le priorità considerate	
e) le raccomandazioni per il miglioramento delle disposizioni in materia di sorveglianza o gestione eventualmente formulate dalla Commissione in virtù dell'art. 34, paragrafo 2, del regolamento	non sono state richieste
f) le misure correttive eventualmente richieste in virtù dell'art.38, paragrafo 4, del regolamento	non sono state richieste
g) nessuna delle spese certificate forma oggetto di sospensione in virtù dell'art. 39, paragrafo 2, del regolamento	nessuna sospensione
h) nessuna delle spese certificate si riferisce ad una misura contenente aiuti di stato che non è stata ancora approvata	

Il pagamento deve essere effettuato a favore di:

Beneficiario:	Sicilia
Banca:	BANCA D'ITALIA - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO
N. Conto:	23211
Titolare del conto (se diverso dal beneficiario):	MINISTERO DEL TESORIO FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE-FINANZIAMENTO CEE

Id Domanda 14 / 2

Data: 24/09/2010

Nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente

MARIA CONCETTA CRIVELLO

Denominazione dell'intervento: P.O.R. Sicilia

Numero di riferimento Commissione (n. CCI): 1999IT161PO011

Conformemente alle disposizioni dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il sottoscritto

MARIA CONCETTA CRIVELLO

chiede il versamento della somma di

39.904.831,79 EUR

a titolo di pagamento finale sulla quota della legge 183/87.

La presente domanda soddisfa le condizioni di ricevibilità in quanto:

a) il complemento di programmazione in vigore, adottato il	22/09/2009	e' stato fornito
b) la relazione annuale piu' recente di esecuzione del regolamento	prevista all'art. 37	e' stata fornita
c) la valutazione intermedia di cui all'art. 42 del regolamento		e' stata fornita
d) le decisioni dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza concordano con l'importo totale del contributo dei Fondi per le priorità considerate		
e) le raccomandazioni per il miglioramento delle disposizioni in materia di sorveglianza o gestione eventualmente formulate dalla Commissione in virtù dell'art. 34, paragrafo 2, del regolamento		non sono state richieste
f) le misure correttive eventualmente richieste in virtù dell'art.38, paragrafo 4, del regolamento		non sono state richieste
g) nessuna delle spese certificate forma oggetto di sospensione in virtù dell'art. 39, paragrafo 2, del regolamento		nessuna sospensione
h) nessuna delle spese certificate si riferisce ad una misura contenente aiuti di stato che non è stata ancora approvata		

Il pagamento deve essere effettuato a favore di:

Beneficiario:	REGIONE SICILIANA
Banca:	BANCA D'ITALIA - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO
N. Conto:	22923/012
Titolare del conto (se diverso dal beneficiario):	REGIONE SICILIANA COFINANZIAMENTO NAZIONALE

Id Domanda 14 / 2

Nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente

Data: 24/09/2010

MARIA CONCETTA CRIVELLO

**Appendice alla dichiarazione delle spese: recuperi effettuati a partire dalla data dell'ultima
dichiarazione certificata delle spese e inclusi nella presente certificazione
(elencati per misura)**

Importo da recuperare	0,00
Debitore	
Data di emissione dell'ordine di recupero	
Autorità che emette l'ordine di recupero	
Data del recupero	
Importo del recupero	0,00

Id Domanda:14/ 2

Data: 24/09/2010

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 14 / 2

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		TOTALE				1999			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
1 - RISORSE NATURALI		212.215.474,71	160.092.375,65	0,00	372.307.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Programmi di ambito locale(FEOGA)	100.594.079,21	75.886.761,50	0,00	176.480.840,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Mantenimento originario uso del suolo	102.673.995,04	77.455.820,82	0,00	180.129.815,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Sist integrati alta naturalita4 (FEOGA)	8.947.400,46	6.749.793,33	0,00	15.697.193,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		670.910.757,28	477.484.404,92	0,00	1.148.395.162,20	223.715,19	223.715,18	0,00	447.430,37
	06 - Invest fiere agricole e zootecnica	183.550.245,79	183.550.245,79	0,00	367.100.491,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Insediamento dei giovani agricoltori	182.655.529,53	60.885.175,87	0,00	243.540.705,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Formazione (FEOGA)	28.810.751,69	9.603.583,90	0,00	38.414.335,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Migl condizioni di trasf e comm	105.521.875,89	79.604.221,30	0,00	185.126.097,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Sostegno e tutela attivita4 forestali	48.602.350,35	46.921.136,97	0,00	95.523.487,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ricomposizione fondiaria	17.437.882,57	17.437.882,57	0,00	34.875.765,14	223.715,19	223.715,18	0,00	447.430,37
	12 - Servizi e assist gestione az agricole	1.833.924,94	2.750.887,00	0,00	4.584.811,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Commercializ prod agricoli di qualita4	2.742.334,78	4.113.502,18	0,00	6.855.836,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Infrastr rurali per sviluppo dell4agric	38.573.445,13	38.573.445,13	0,00	77.146.890,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Promoz sviluppo delle zone rurali	61.182.416,61	34.044.324,21	0,00	95.226.740,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale									
Totale relativo al F.E.O.G.A.		883.126.231,99	637.576.780,57	0,00	1.520.703.012,56	223.715,19	223.715,18	0,00	447.430,37

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 14 / 2

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2000				2001			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
1 - RISORSE NATURALI		0,00	0,00	0,00	0,00	5.246.925,93	3.958.207,26	0,00	9.205.133,19
05 - Programmi di ambito locale(FEOGA)		0,00	0,00	0,00	0,00	4.974.686,54	3.752.833,69	0,00	8.727.520,23
09 - Mantenimento originario uso del suolo		0,00	0,00	0,00	0,00	272.239,39	205.373,57	0,00	477.612,96
12 - Sist integrati alta naturalita4 (FEOGA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		417.477,93	417.477,95	0,00	834.955,88	875.060,49	875.060,47	0,00	1.750.120,96
06 - Invest fiere agricole e zootecnica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Insediamento dei giovani agricoltori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Formazione (FEOGA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Migl condizioni di trasf e comm		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Sostegno e tutela attivita4 forestali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Ricomposizione fondiaria		417.477,93	417.477,95	0,00	834.955,88	875.060,49	875.060,47	0,00	1.750.120,96
12 - Servizi e assist gestione az agricole		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Commercializ prod agricoli di qualita4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Infrastr rurali per sviluppo dell4agric		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Promoz sviluppo delle zone rurali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale									
Totale relativo al F.E.O.G.A.		417.477,93	417.477,95	0,00	834.955,88	6.121.986,42	4.833.267,73	0,00	10.955.254,15

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 14 / 2

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2002				2003			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
1 - RISORSE NATURALI		12.990.228,25	9.799.645,85	0,00	22.789.874,10	26.874.019,51	20.273.383,12	0,00	47.147.402,63
	05 - Programmi di ambito locale(FEOGA)	7.831.442,63	5.907.930,40	0,00	13.739.373,03	3.561.553,91	2.686.786,27	0,00	6.248.340,18
	09 - Mantenimento originario uso del suolo	5.095.180,60	3.843.732,72	0,00	8.938.913,32	22.913.173,15	17.285.376,23	0,00	40.198.549,38
	12 - Sist integrati alta naturalita4 (FEOGA)	63.605,02	47.982,73	0,00	111.587,75	399.292,45	301.220,62	0,00	700.513,07
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		36.979.368,83	22.286.859,03	0,00	59.266.227,86	66.579.070,20	41.596.255,48	0,00	108.175.325,68
	06 - Invest fiere agricole e zootecnica	5.396.427,47	5.396.427,47	0,00	10.792.854,94	8.785.901,18	8.785.901,17	0,00	17.571.802,35
	07 - Insediamento dei giovani agricoltori	16.126.644,00	5.375.548,00	0,00	21.502.192,00	22.592.799,76	7.530.933,25	0,00	30.123.733,01
	08 - Formazione (FEOGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.677.179,91	2.225.726,63	0,00	8.902.906,54
	09 - Migl condizioni di trasf e comm	10.702.301,22	6.799.417,85	0,00	17.501.719,07	12.766.727,08	8.110.995,03	0,00	20.877.722,11
	10 - Sostegno e tutela attivita4 forestali	24.113,26	16.756,67	0,00	40.869,93	2.269.419,67	1.577.054,34	0,00	3.846.474,01
	11 - Ricomposizione fondiaria	2.739.071,68	2.739.071,67	0,00	5.478.143,35	5.956.622,76	5.956.622,75	0,00	11.913.245,51
	12 - Servizi e assist gestione az agricole	30.765,32	38.215,21	0,00	68.980,53	8.965,46	11.136,47	0,00	20.101,93
	13 - Commercializ prod agricoli di qualita4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Infrastr rurali per sviluppo dell4agric	1.457.937,71	1.457.937,71	0,00	2.915.875,42	5.915.063,74	5.915.063,73	0,00	11.830.127,47
	15 - Promoz sviluppo delle zone rurali	502.108,17	463.484,45	0,00	965.592,62	1.606.390,64	1.482.822,11	0,00	3.089.212,75
Totale									
Totale relativo al F.E.O.G.A.		49.969.597,08	32.086.504,88	0,00	82.056.101,96	93.453.089,71	61.869.638,60	0,00	155.322.728,31

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 14 / 2

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2004				2005			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
1 - RISORSE NATURALI		34.862.543,43	26.299.813,44	0,00	61.162.356,87	58.548.743,50	44.168.350,42	0,00	102.717.093,92
05 - Programmi di ambito locale(FEOGA)		17.453.857,19	13.166.944,89	0,00	30.620.802,08	31.576.595,95	23.820.940,84	0,00	55.397.536,79
09 - Mantenimento originario uso del suolo		16.237.540,76	12.249.372,84	0,00	28.486.913,60	25.926.364,86	19.558.485,80	0,00	45.484.850,66
12 - Sist integrati alta naturalita4 (FEOGA)		1.171.145,48	883.495,71	0,00	2.054.641,19	1.045.782,69	788.923,78	0,00	1.834.706,47
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		76.992.680,61	50.153.459,15	0,00	127.146.139,76	97.583.859,31	74.772.972,09	0,00	172.356.831,40
06 - Invest fiere agricole e zootecnica		18.994.742,49	18.994.742,49	0,00	37.989.484,98	30.233.184,28	30.233.184,29	0,00	60.466.368,57
07 - Insediamento dei giovani agricoltori		32.164.824,00	10.721.608,00	0,00	42.886.432,00	15.848.538,74	5.282.846,25	0,00	21.131.384,99
08 - Formazione (FEOGA)		2.160.383,96	720.127,98	0,00	2.880.511,94	7.247.635,67	2.415.878,57	0,00	9.663.514,24
09 - Migl condizioni di trasf e comm		8.875.488,63	5.638.801,85	0,00	14.514.290,48	16.278.522,37	12.001.434,27	0,00	28.279.956,64
10 - Sostegno e tutela attivita4 forestali		1.195.695,18	830.906,82	0,00	2.026.602,00	11.292.977,70	7.847.662,47	0,00	19.140.640,17
11 - Ricomposizione fondiaria		5.189.988,40	5.189.988,39	0,00	10.379.976,79	4.265.619,89	4.265.619,93	0,00	8.531.239,82
12 - Servizi e assist gestione az agricole		8.907,40	11.064,34	0,00	19.971,74	25.191,52	- 25.191,52	0,00	0,00
13 - Commercializ prod agricoli di qualita4		198.009,21	66.003,06	0,00	264.012,27	261.940,59	234.671,91	0,00	496.612,50
14 - Infrastr rurali per sviluppo dell4agric		5.287.115,06	5.287.115,05	0,00	10.574.230,11	5.880.712,22	5.880.712,24	0,00	11.761.424,46
15 - Promoz sviluppo delle zone rurali		2.917.526,28	2.693.101,17	0,00	5.610.627,45	6.249.536,33	6.636.153,68	0,00	12.885.690,01
Totale									
Totale relativo al F.E.O.G.A.		111.855.224,04	76.453.272,59	0,00	188.308.496,63	156.132.602,81	118.941.322,51	0,00	275.073.925,32

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 14 / 2

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2006				2007			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
1 - RISORSE NATURALI		19.228.082,22	14.505.395,37	0,00	33.733.477,59	27.582.520,85	20.807.866,59	0,00	48.390.387,44
05 - Programmi di ambito locale(FEOGA)		8.230.019,86	6.208.611,47	0,00	14.438.631,33	15.423.962,34	11.635.620,71	0,00	27.059.583,05
09 - Mantenimento originario uso del suolo		8.901.288,00	6.715.006,74	0,00	15.616.294,74	10.599.432,12	7.996.062,82	0,00	18.595.494,94
12 - Sist integrati alta naturalita4 (FEOGA)		2.096.774,36	1.581.777,16	0,00	3.678.551,52	1.559.126,39	1.176.183,06	0,00	2.735.309,45
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		96.213.884,21	56.207.541,23	0,00	152.421.425,44	108.852.393,67	80.752.258,95	0,00	189.604.652,62
06 - Invest fiere agricole e zootecnica		27.159.471,53	27.159.471,53	0,00	54.318.943,06	33.384.286,85	33.384.286,83	0,00	66.768.573,68
07 - Insediamento dei giovani agricoltori		42.850.776,00	14.283.592,00	0,00	57.134.368,00	26.577.287,00	8.859.095,66	0,00	35.436.382,66
08 - Formazione (FEOGA)		5.601.606,78	1.867.202,26	0,00	7.468.809,04	3.762.116,11	1.254.038,70	0,00	5.016.154,81
09 - Migl condizioni di trasf e comm		4.577.638,85	3.064.496,13	0,00	7.642.134,98	14.014.234,49	9.381.816,41	0,00	23.396.050,90
10 - Sostegno e tutela attivita4 forestali		5.054.521,00	8.862.851,26	0,00	13.917.372,26	9.409.858,68	9.099.679,58	0,00	18.509.538,26
11 - Ricomposizione fondiaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Servizi e assist gestione az agricole		- 35.071,84	35.071,84	0,00	0,00	818.498,01	1.363.963,10	0,00	2.182.461,11
13 - Commercializ prod agricoli di qualita4		- 62.490,44	295.514,07	0,00	233.023,63	353.690,08	530.535,13	0,00	884.225,21
14 - Infrastr rurali per sviluppo dell4agric		2.126.362,99	2.126.362,99	0,00	4.252.725,98	10.829.540,03	10.829.540,03	0,00	21.659.080,06
15 - Promoz sviluppo delle zone rurali		8.941.069,34	- 1.487.020,85	0,00	7.454.048,49	9.702.882,42	6.049.303,51	0,00	15.752.185,93
Totale									
Totale relativo al F.E.O.G.A.		115.441.966,43	70.712.936,60	0,00	186.154.903,03	136.434.914,52	101.560.125,54	0,00	237.995.040,06

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 14 / 2

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2008				2009			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
1 - RISORSE NATURALI		12.403.595,53	9.357.098,39	0,00	21.760.693,92	1.392.365,05	1.050.380,64	0,00	2.442.745,69
05 - Programmi di ambito locale(FEOGA)		3.630.233,42	2.738.597,15	0,00	6.368.830,57	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Mantenimento originario uso del suolo		7.392.727,08	5.576.969,55	0,00	12.969.696,63	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sist integrati alta naturalita4 (FEOGA)		1.380.635,03	1.041.531,69	0,00	2.422.166,72	1.392.365,05	1.050.380,64	0,00	2.442.745,69
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		22.383.099,14	37.042.714,99	0,00	59.425.814,13	44.690.150,71	31.765.904,14	0,00	76.456.054,85
06 - Invest fiere agricole e zootecnica		11.346.500,62	11.346.500,64	0,00	22.693.001,26	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Insediamento dei giovani agricoltori		3.865.315,50	1.288.438,50	0,00	5.153.754,00	26.523.422,36	8.841.140,79	0,00	35.364.563,15
08 - Formazione (FEOGA)		1.615.845,23	538.615,08	0,00	2.154.460,31	2.053.770,90	684.590,29	0,00	2.738.361,19
09 - Migl condizioni di trasf e comm		2.540.618,70	1.700.814,85	0,00	4.241.433,55	- 3.377.145,93	3.377.145,93	0,00	0,00
10 - Sostegno e tutela attivita4 forestali		3.100.762,30	2.993.503,22	0,00	6.094.265,52	14.866.875,56	14.352.612,58	0,00	29.219.488,14
11 - Ricomposizione fondiaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Servizi e assist gestione az agricole		- 42.517,75	- 71.135,68	0,00	- 113.653,43	56.406,63	- 56.406,63	0,00	0,00
13 - Commercializ prod agricoli di qualita4		1.032.732,30	1.549.098,46	0,00	2.581.830,76	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Infrastr rurali per sviluppo dell4agric		2.513.192,75	2.513.192,75	0,00	5.026.385,50	4.566.821,19	4.566.821,18	0,00	9.133.642,37
15 - Promoz sviluppo delle zone rurali		- 3.589.350,51	15.183.687,17	0,00	11.594.336,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale									
Totale relativo al F.E.O.G.A.		34.786.694,67	46.399.813,38	0,00	81.186.508,05	46.082.515,76	32.816.284,78	0,00	78.898.800,54

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 14 / 2

Asse Prioritario		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata			
		2010			
		Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica		
1 - RISORSE NATURALI		13.086.450,44	9.872.234,57	0,00	22.958.685,01
	05 - Programmi di ambito locale(FEOGA)	7.911.727,37	5.968.496,08	0,00	13.880.223,45
	09 - Mantenimento originario uso del suolo	5.336.049,08	4.025.440,55	0,00	9.361.489,63
	12 - Sist integrati alta naturalita4 (FEOGA)	- 161.326,01	- 121.702,06	0,00	- 283.028,07
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		119.119.996,99	81.390.186,26	0,00	200.510.183,25
	06 - Invest fiere agricole e zootecnica	48.249.731,37	48.249.731,37	0,00	96.499.462,74
	07 - Insediamento dei giovani agricoltori	- 3.894.077,83	- 1.298.026,58	0,00	- 5.192.104,41
	08 - Formazione (FEOGA)	- 307.786,87	- 102.595,61	0,00	- 410.382,48
	09 - Migl condizioni di trasf e comm	39.143.490,48	29.529.298,98	0,00	68.672.789,46
	10 - Sostegno e tutela attivita4 forestali	1.388.127,00	1.340.110,03	0,00	2.728.237,03
	11 - Ricomposizione fondiaria	- 2.229.673,77	- 2.229.673,77	0,00	- 4.459.347,54
	12 - Servizi e assist gestione az agricole	962.780,19	1.444.169,87	0,00	2.406.950,06
	13 - Commercializ prod agricoli di qualita4	958.453,04	1.437.679,55	0,00	2.396.132,59
	14 - Infrastr rurali per sviluppo dell4agric	- 3.300,56	- 3.300,55	0,00	- 6.601,11
	15 - Promoz sviluppo delle zone rurali	34.852.253,94	3.022.792,97	0,00	37.875.046,91
Totale					
Totale relativo al F.E.O.G.A.		132.206.447,43	91.262.420,83	0,00	223.468.868,26

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 14 / 2

Asse Prioritario	Misura	Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		TOTALE				1999			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
Totale relativo al S.F.O.P.									
Totale relativo al F.E.S.R.									
Totale relativo al F.S.E.									

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 14 / 2

Asse Prioritario	Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
	2000				2001			
	Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
	Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
Misura								

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 14 / 2

Asse Prioritario	Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
	2002				2003			
	Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
	Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
Misura								

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 14 / 2

Asse Prioritario	Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata								
	Misura	2004				2005			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 14 / 2

Asse Prioritario	Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata								
	Misura	2006				2007			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 14 / 2

Asse Prioritario	Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata								
	Misura	2008			2009				
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 24/09/2010 Id domanda 14 / 2

Asse Prioritario	Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata			
	Misura			
	2010			
	Pubblica		Privata	Spesa
Comunitaria	Altra Pubblica			

DOCUMENTI SALDO FINALE

POR SICILIA 2000 - 2006

FONDO EUROPEO PER LA PESCA (SFOP)




Regione Siciliana

MINISTERO



UNIONE EUROPEA



Presidenza

**Ufficio Speciale
Autorità di certificazione dei Programmi
Cofinanziati dalla Commissione Europea**

Autorità di pagamento SFOP

Prot. n. 2008 del 24-9-2010

OGGETTO: P.O.R. Sicilia 2000/2006 – Fondo SFOP – Domanda di saldo.

Alla Commissione Europea
DG MARE Unità D. 3.
Rue Joseph II
B-1000 – **BRUXELLES**

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Direzione Generale della Pesca e
dell'Acquacoltura
Via dell'Arte, 16
00144 – **ROMA**

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti
con l'Unione Europea – **IGRUE** – Ufficio X
Via XX Settembre, 97
00187 – **ROMA**

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di
Coesione
Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali
Via Sicilia, 162
00185 – **ROMA**

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento della Programmazione Autorità
di Gestione
Piazza L. Sturzo, 36
90100 – **PALERMO**

All'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze
Dipartimento Regionale Bilancio
Gruppo VI – Servizio Bilancio
Via Notarbartolo, 17
90144 – **PALERMO**

All'Ufficio Speciale per i Controlli di secondo livello sulla gestione dei Fondi Strutturali in Sicilia
Via Notarbartolo, 12/a
90100 – **PALERMO**

All'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento Regionale degli Interventi per la Pesca
U.M.C.
Via degli Emiri, 45
90135 – **PALERMO**

Si trasmette l'allegata domanda di pagamento del saldo relativa al Fondo ed al Programma in oggetto, suddivisa in quota comunitaria e nazionale, corredata dalla certificazione e dichiarazione di spesa per asse prioritario e misura, redatta utilizzando gli appositi modelli previsti dall'allegato II del Regolamento (CE) n. 438 del 2 marzo 2001.

Si trasmette, altresì, estratto del registro dei recuperi nonché tabella riepilogativa in cui sono individuati i recuperi già effettuati e quelli pendenti alla data odierna.

Nella certificazione finale di spesa, sono stati effettuati i recuperi e le soppressioni di cui alla tabella riassuntiva allegata.

Di quanto sopra si è tenuto conto per la quantificazione della domanda di saldo. Ugualmente si è tenuto conto degli anticipi a suo tempo corrisposti, dei rimborsi effettuati nel corso del periodo di programmazione a valere del cofinanziamento comunitario e di quello statale come indicati dal sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato – Sistema finanziario IGRUE – alla data del 23.09.2010 nonché delle somme assegnate alla Regione Sicilia a titolo dello SFOP nel piano finanziario del P.O.R. 2000/2006.

Si allegano, infine, gli stati di avanzamento - Rapporto INFOSYS – nn. 8 e 9 – relativi agli anni 2009 e 2010.

Si precisa che tutte le spese comprese nella presente certificazione sono state sostenute dai beneficiari finali entro il 30.06.2009, data finale di ammissibilità della spesa del P.O.R. Sicilia 2000/2006 e che, pertanto, la data di chiusura provvisoria dei conti al 23.09.2010 riportata nella certificazione delle spese, si riferisce alla contabilità di questa Autorità di Pagamento.



Il Dirigente Generale
(dott. Ludovico Benfante)



L'AdP SFOP
(dott.ssa Antonella Vallone)

COMMISSIONE EUROPEA

FONTE FINANZIARIA: S.F.O.P.

Certificazione e dichiarazione delle spese e domanda di pagamento

(da inviare all'unità

B01

della DG

REGIO

per via ufficiale)

Denominazione dell'intervento: P.O.R. Sicilia
 Decisione della Commissione n. 2346 del 08/08/2000
 Numero di riferimento Commissione (n. CCI): 1999IT161PO011

CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto ANTONELLA VALLONE

Rappresentante dell'autorità di pagamento designata da DDG 2436/1 DEL 17/12/2001

Certifica che tutte le spese ammissibili incluse nella dichiarazione allegata, che rappresentano i contributi dei Fondi strutturali e finanziamenti nazionali pubblici e/o privati e pagate conformemente allo stato di avanzamento dell'intervento,

sono state sostenute dopo il 05/10/1999 ed ammontano a: 117.963.962,68 EUR.

La dichiarazione di spesa in allegato, suddivisa per ciascuna misura, si basa sulla chiusura provvisoria dei conti in data 23/09/2010 e costituisce parte integrante della presente certificazione.

Il sottoscritto certifica inoltre che l'azione procede conformemente agli obiettivi previsti nella decisione e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999, segnatamente per quanto riguarda:

1) la conformità alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stato, nonché alle politiche comunitarie, segnatamente in materia di regole di concorrenza, aggiudicazione di appalti pubblici, tutela e miglioramento dell'ambiente, eliminazione delle ineguaglianze e promozione della parità tra uomini e donne (articolo 12 del regolamento);

2) l'applicazione delle procedure di gestione e di controllo finanziario dell'intervento, intesa soprattutto a verificare la fornitura di beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle spese dichiarate, nonché a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente pagati (articoli 38 e 39 del regolamento);

Conformemente all'art. 38, paragrafo 6, del regolamento, i documenti giustificativi vengono tenuti a disposizione per un periodo minimo di tre anni successivamente al pagamento del saldo da parte della Commissione.

Il sottoscritto certifica che:

1) la dichiarazione della spesa in questione è esatta e predisposta nel contesto di sistemi contabili che si avvalgono di documenti giustificativi verificabili;

2) la dichiarazione delle spese e la domanda di pagamento tengono conto degli importi recuperati, dalle entrate nette delle operazioni finanziate nell'ambito dell'intervento e degli interessi riscossi;

3) informazioni particolareggiate relative alle operazioni in questione sono registrate, per quanto possibile, in file informatici tenuti a disposizione dei servizi competenti della Commissione.

Id Domanda 11/ 0

Nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente
 ANTONELLA VALLONE

Data: 23/09/2010

Denominazione dell'intervento: P.O.R. Sicilia

Numero di riferimento Commissione (n. CCI): 1999IT161PO011

Conformemente alle disposizioni dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il sottoscritto

ANTONELLA VALLONE

chiede il versamento della somma di 10.941.697,16 EUR.

a titolo di pagamento finale

La presente domanda soddisfa le condizioni di ricevibilità in quanto:

a) il complemento di programmazione in vigore, adottato il	22/09/2009	e' stato fornito
b) la relazione annuale piu' recente di esecuzione prevista all'art.37 del regolamento		e' stata fornita
c) la valutazione intermedia di cui all'art. 42 del regolamento		non e' richiesta
d) le decisioni dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza concordano con l'importo totale del contributo dei Fondi per le priorità considerate		
e) le raccomandazioni per il miglioramento delle disposizioni in materia di sorveglianza o gestione eventualmente formulate dalla Commissione in virtù dell'art. 34, paragrafo 2, del regolamento		non sono state richieste
f) le misure correttive eventualmente richieste in virtù dell'art.38, paragrafo 4, del regolamento		non sono state richieste
g) nessuna delle spese certificate forma oggetto di sospensione in virtù dell'art. 39, paragrafo 2, del regolamento		nessuna sospensione
h) nessuna delle spese certificate si riferisce ad una misura contenente aiuti di stato che non è stata ancora approvata		

Il pagamento deve essere effettuato a favore di:

Beneficiario:	Sicilia
Banca:	BANCA D'ITALIA - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO
N. Conto:	23211
Titolare del conto (se diverso dal beneficiario):	Ministero del Tesoro - Fondo di Rotazione per l'attuazione delle Politiche Comunitarie - Finanziamenti CEE

Id Domanda 11 / 0

Nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente

Data: 23/09/2010

ANTONELLA VALLONE

Denominazione dell'intervento: P.O.R. Sicilia

Numero di riferimento Commissione (n. CCI): 1999IT161PO011

Conformemente alle disposizioni dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il sottoscritto

ANTONELLA VALLONE

chiede il versamento della somma di

6.272.449,81 EUR

a titolo di pagamento finale sulla quota della legge 183/87.

La presente domanda soddisfa le condizioni di ricevibilità in quanto:

a) il complemento di programmazione in vigore, adottato il	22/09/2009	e' stato fornito
b) la relazione annuale piu' recente di esecuzione del regolamento	prevista all'art. 37	e' stata fornita
c) la valutazione intermedia di cui all'art. 42 del regolamento		non e' richiesta
d) le decisioni dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza concordano con l'importo totale del contributo dei Fondi per le priorità considerate		
e) le raccomandazioni per il miglioramento delle disposizioni in materia di sorveglianza o gestione eventualmente formulate dalla Commissione in virtù dell'art. 34, paragrafo 2, del regolamento		non sono state richieste
f) le misure correttive eventualmente richieste in virtù dell'art.38, paragrafo 4, del regolamento		non sono state richieste
g) nessuna delle spese certificate forma oggetto di sospensione in virtù dell'art. 39, paragrafo 2, del regolamento		nessuna sospensione
h) nessuna delle spese certificate si riferisce ad una misura contenente aiuti di stato che non è stata ancora approvata		

Il pagamento deve essere effettuato a favore di:

Beneficiario:	Regione Sicilia
Banca:	BANCA D'ITALIA - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO
N. Conto:	2293/1012
Titolare del conto (se diverso dal beneficiario):	Regione Sicilia - Risorse CE - Cofinanziamento Nazionale

Id Domanda 11 / 0

Nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente

Data: 23/09/2010

ANTONELLA VALLONE

**Appendice alla dichiarazione delle spese: recuperi effettuati a partire dalla data dell'ultima
dichiarazione certificata delle spese e inclusi nella presente certificazione
(elencati per misura)**

Asse 4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO

Misura 16 - Pesca acquacoltura, invest produttivi

Importo da recuperare	349.737,50
Debitore	SOCIETA' COOPERATIVA STELLA MARIS
Data di emissione dell'ordine di recupero	03/09/2008
Autorità che emette l'ordine di recupero	DIRIGENTE GENERALE - DIPARTIMENTO PESCA
Data del recupero	22/04/2010
Importo del recupero	349.737,50

Importo da recuperare	375.000,00
Debitore	CONSORZIO RIPOPOLAMENTO ITTICO DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (MIS. 4.16 A 0004)
Data di emissione dell'ordine di recupero	08/08/2008
Autorità che emette l'ordine di recupero	DIRIGENTE GENERALE - DIPARTIMENTO PESCA
Data del recupero	26/05/2009
Importo del recupero	354.799,33

Id Domanda:11/ 0

Data: 23/09/2010

**Appendice alla dichiarazione delle spese: recuperi effettuati a partire dalla data dell'ultima
dichiarazione certificata delle spese e inclusi nella presente certificazione
(elencati per misura)**

Asse 4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO

Misura 16 - Pesca acquacoltura, invest produttivi

Importo da recuperare	375.000,00
Debitore	CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (MIS. 4.16 A 0005)
Data di emissione dell'ordine di recupero	08/08/2008
Autorità che emette l'ordine di recupero	DIRIGENTE GENERALE - DIPARTIMENTO PESCA
Data del recupero	26/05/2009
Importo del recupero	354.799,33

Id Domanda:11/ 0

Data: 23/09/2010

**Appendice alla dichiarazione delle spese: recuperi effettuati a partire dalla data dell'ultima
dichiarazione certificata delle spese e inclusi nella presente certificazione
(elencati per misura)**

Asse 4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO

Misura 17 - Pesca acquacoltura, interv contesto

Importo da recuperare	99.994,00
Debitore	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
Data di emissione dell'ordine di recupero	16/11/2009
Autorità che emette l'ordine di recupero	DIRIGENTE GENERALE - DIPARTIMENTO PESCA
Data del recupero	31/03/2010
Importo del recupero	99.994,00

Importo da recuperare	99.987,50
Debitore	COMUNE DI PORTO PALO DI CAPO PASSERO
Data di emissione dell'ordine di recupero	29/03/2010
Autorità che emette l'ordine di recupero	DIRIGENTE GENERALE - DIPARTIMENTO PESCA
Data del recupero	14/04/2010
Importo del recupero	99.987,50

Id Domanda:11/ 0

Data: 23/09/2010

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 11 / 0

Asse Prioritario Misura		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		TOTALE				1999			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		56.678.219,23	44.899.936,06	16.385.807,39	117.963.962,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Pesca acquacoltura, invest produttivi	17.272.372,08	14.664.186,04	12.006.677,15	43.943.235,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Pesca acquacoltura, interv contesto	39.405.847,15	30.235.750,02	4.379.130,24	74.020.727,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale									
Totale relativo al S.F.O.P.		56.678.219,23	44.899.936,06	16.385.807,39	117.963.962,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale relativo al F.E.S.R.									
Totale relativo al F.S.E.									
Totale relativo al F.E.O.G.A.									

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 11 / 0

Asse Prioritario Misura		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2000				2001			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		0,00	0,00	0,00	0,00	122.434,08	227.377,58	0,00	349.811,66
	16 - Pesca acquacoltura, invest produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	122.434,08	227.377,58	0,00	349.811,66
	17 - Pesca acquacoltura, interv contesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale									
Totale relativo al S.F.O.P.		0,00	0,00	0,00	0,00	122.434,08	227.377,58	0,00	349.811,66
Totale relativo al F.E.S.R.									
Totale relativo al F.S.E.									
Totale relativo al F.E.O.G.A.									

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 11 / 0

Asse Prioritario Misura		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2002				2003			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		0,00	0,00	0,00	0,00	5.333.498,08	5.229.507,43	0,00	10.563.005,51
	16 - Pesca acquacoltura, invest produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438.165,95	2.385.175,47	0,00	4.823.341,42
	17 - Pesca acquacoltura, interv contesto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895.332,13	2.844.331,96	0,00	5.739.664,09
Totale									
Totale relativo al S.F.O.P.		0,00	0,00	0,00	0,00	5.333.498,08	5.229.507,43	0,00	10.563.005,51
Totale relativo al F.E.S.R.									
Totale relativo al F.S.E.									
Totale relativo al F.E.O.G.A.									

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 11 / 0

Asse Prioritario Misura		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2004				2005			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		2.837.165,30	2.540.715,30	0,00	5.377.880,60	16.613.223,26	13.669.107,72	4.738.765,51	35.021.096,49
	16 - Pesca acquacoltura, invest produttivi	2.617.023,52	2.364.849,36	0,00	4.981.872,88	8.484.524,35	7.108.416,18	4.124.174,88	19.717.115,41
	17 - Pesca acquacoltura, interv contesto	220.141,78	175.865,94	0,00	396.007,72	8.128.698,91	6.560.691,54	614.590,63	15.303.981,08
Totale									
Totale relativo al S.F.O.P.		2.837.165,30	2.540.715,30	0,00	5.377.880,60	16.613.223,26	13.669.107,72	4.738.765,51	35.021.096,49
Totale relativo al F.E.S.R.									
Totale relativo al F.S.E.									
Totale relativo al F.E.O.G.A.									

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 11 / 0

Asse Prioritario Misura		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2006				2007			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		5.317.661,39	3.976.480,72	400.000,00	9.694.142,11	9.999.903,04	7.374.980,97	3.328.471,73	20.703.355,74
	16 - Pesca acquacoltura, invest produttivi	1.884.964,68	1.382.705,76	400.000,00	3.667.670,44	1.562.986,39	1.153.448,29	2.302.164,44	5.018.599,12
	17 - Pesca acquacoltura, interv contesto	3.432.696,71	2.593.774,96	0,00	6.026.471,67	8.436.916,65	6.221.532,68	1.026.307,29	15.684.756,62
Totale									
Totale relativo al S.F.O.P.		5.317.661,39	3.976.480,72	400.000,00	9.694.142,11	9.999.903,04	7.374.980,97	3.328.471,73	20.703.355,74
Totale relativo al F.E.S.R.									
Totale relativo al F.S.E.									
Totale relativo al F.E.O.G.A.									

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 11 / 0

Asse Prioritario Misura		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata							
		2008				2009			
		Pubblica		Privata	Spesa	Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica			Comunitaria	Altra Pubblica		
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		1.228.193,20	892.737,67	3.530.622,72	5.651.553,59	3.804.744,32	2.675.126,24	459.034,23	6.938.904,79
	16 - Pesca acquacoltura, invest produttivi	- 935.727,68	- 693.504,58	1.874.773,79	245.541,53	261.361,13	234.894,90	287.062,23	783.318,26
	17 - Pesca acquacoltura, interv contesto	2.163.920,88	1.586.242,25	1.655.848,93	5.406.012,06	3.543.383,19	2.440.231,34	171.972,00	6.155.586,53
Totale									
Totale relativo al S.F.O.P.		1.228.193,20	892.737,67	3.530.622,72	5.651.553,59	3.804.744,32	2.675.126,24	459.034,23	6.938.904,79
Totale relativo al F.E.S.R.									
Totale relativo al F.S.E.									
Totale relativo al F.E.O.G.A.									

DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER ASSE PRIORITARIO E MISURA

Numero di riferimento della Commissione: 1999IT161PO011

Titolo: P.O.R. Sicilia

Importi in Euro

Data: 23/09/2010 Id domanda 11 / 0

Asse Prioritario Misura		Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata			
		2010			
		Pubblica		Privata	Spesa
		Comunitaria	Altra Pubblica		
4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		11.421.396,56	8.313.902,43	3.928.913,20	23.664.212,19
	16 - Pesca acquacoltura, invest produttivi	836.639,66	500.823,08	3.018.501,81	4.355.964,55
	17 - Pesca acquacoltura, interv contesto	10.584.756,90	7.813.079,35	910.411,39	19.308.247,64
Totale					
Totale relativo al S.F.O.P.		11.421.396,56	8.313.902,43	3.928.913,20	23.664.212,19
Totale relativo al F.E.S.R.					
Totale relativo al F.S.E.					
Totale relativo al F.E.O.G.A.					



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque.
Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia

(DDL n. 642)

Dossier sui disegni di legge
n. 1/2011

XV Legislatura
Febbraio 2011



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio
e di affari europei

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque.
Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia

(DDL n. 642)

Dossier sui disegni di legge
n. 1/2011

XV Legislatura
Febbraio 2011

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il presente dossier redatto dal Servizio studi e affari europei intende fornire elementi utili all'istruttoria del disegno di legge "Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia (ddl n. 642)", di iniziativa popolare. Esso consta di una scheda di sintesi nella quale, oltre ai dati identificativi del provvedimento, sono contenuti una serie di paragrafi relativi alla nozione di servizio pubblico locale, all'evoluzione giuridica e storica dell'istituto, ai profili di compatibilità comunitaria ed all'inquadramento nel contesto della normativa nazionale di riferimento.

La pubblicazione si conclude con un'appendice che raccoglie la più significativa e recente giurisprudenza costituzionale in argomento.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI	6
DATI IDENTIFICATIVI	7
ELEMENTI PER L'STRUTTURA LEGISLATIVA	8
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE	15

SCHEMA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	642
<i>Titolo</i>	<i>Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia.</i>
<i>Iniziativa</i>	Popolare
<i>Settore di intervento</i>	Servi pubblici locali
<i>Numero di articoli</i>	17
<i>Commissione competente</i>	IV
<i>Pareri previsti</i>	

Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite

La materia dei servizi pubblici locali è uno dei settori sensibili che ha reso necessario ripetuti interventi da parte del legislatore, anche a seguito dell'interesse mostrato dalle Istituzioni comunitarie.

In merito alle relazioni tra servizi pubblici locali e riparto di competenze l'attenzione si è rivolta soprattutto al potere di disciplina legislativa delle forme giuridiche di gestione dei servizi.

Questo, peraltro, in relazione alla natura e alla rilevanza economica o meno può dirsi che sia l'oggetto specifico dell'art. 113 del T.U. degli enti locali (D.lgs n. 267 del 2000) e dell'ormai annullato art. 113 bis. La risposta al quesito appare problematica alla luce della circostanza che la Costituzione, con riferimento ai comuni e alle province, parla di funzioni proprie e conferite, di funzioni attribuite e di funzioni fondamentali. Dei servizi pubblici non viene fatta alcuna menzione. Anche nella lettera "m" del comma 2 dell'art. 117 Cost. si fa riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni, e solo indirettamente si comprende che dietro le prestazioni si collocano i servizi.

Tuttavia, la disciplina dei livelli essenziali rappresenta un oggetto diverso dalla disciplina delle forme di gestione e da quella dei singoli settori dei servizi. La lacuna può essere colmata riconducendo i servizi al loro aspetto funzionale, dal momento che in questo modo può essere considerata qualunque attività svolta dai poteri pubblici e finalizzata a determinati scopi. Di conseguenza, la questione dei servizi pubblici locali coincide con la definizione delle funzioni dei comuni e delle province. A tal proposito, chiarificatrice risulta la pronuncia n. 272 del 2004 della Corte Costituzionale, laddove non considera la materia dei servizi pubblici locali riferibile alla competenza legislativa statale in tema di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" (art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione), giacché riguarda precipuamente servizi di rilevanza economica e comunque non attiene alla determinazione di livelli essenziali, né a quella in tema di "funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane" (art. 117, secondo comma, lettera *p*), giacché la gestione dei predetti servizi non può certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell'ente locale.

L'orientamento è nel senso di ricondurre la materia dei servizi pubblici locali alla competenza statale sulla "**tutela della concorrenza**" (art. 117, secondo comma, lett. *e*) Cost.), senza che ciò escluda interventi normativi delle Regioni e senza che ciò legittimi lo Stato ad intervenire con norme di eccessivo dettaglio, che porrebbero in essere una illegittima compressione dell'autonomia regionale, ingiustificata e non proporzionata rispetto all'obiettivo della tutela della concorrenza.

Da ultimo, è intervenuta la Corte costituzionale con la pronuncia n. 325 del 2010, che si è occupata dei seguenti punti:

- 1) tra i servizi di interesse economico-generale e servizi pubblici di rilevanza economica vi sarebbe una sostanziale coincidenza ed omogeneità: sarebbero due identiche categorie giuridiche;
- 2) il diritto comunitario consentirebbe, ma non imporrebbe, ai servizi di interesse economico generale, l'affidamento della gestione ad un soggetto di diritto pubblico;
- 3) in virtù del suddetto assunto, lo Stato italiano con l'art. 23 bis avrebbe scelto con autonoma decisione politica (norma a questo punto non "comunitariamente necessaria") il proprio modello di gestione, escludendo appunto il ricorso ad un ente di diritto pubblico;
- 4) l'art. 35, comma 8 della l. n. 448 del 2001, e successive modifiche, escluderebbero la possibilità di affidare la gestione del servizio all'azienda speciale;
- 5) i servizi di interesse economico generale, in quanto rientranti nella materia della tutela della concorrenza, sarebbero di individuazione e competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Sostiene la Corte, in tale pronuncia, che in ambito comunitario non viene mai utilizzata l'espressione «servizio pubblico locale di rilevanza economica», ma solo quella di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), rinvenibile, in particolare, negli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Detti articoli non fissano le condizioni di uso di tale ultima espressione, ma, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (*ex multis*, [Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia](#)) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001; nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), emerge con chiarezza che la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno il medesimo contenuto. Lo stesso comma 1 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, di cui si è chiesto di dichiararne l'illegittimità – nell'intento di disciplinare i «servizi pubblici locali di rilevanza economica» per favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti «gli operatori economici interessati alla gestione di servizi pubblici di interesse generale in ambito locale» – conferma tale interpretazione, attribuendo espressamente ai SPL di rilevanza economica un significato corrispondente a quello di «servizi di interesse generale in ambito locale» di rilevanza economica, di evidente derivazione comunitaria.

Compatibilità comunitaria

Il diritto comunitario non conosce una nozione di servizio pubblico. Si rinvengono invece sia nel Trattato che nel Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale, le nozioni di servizio di interesse economico generale e servizio di interesse generale. In particolare, come precisa il citato Libro bianco, l'espressione "servizi di interesse generale" non è presente nel Trattato, ma è derivata nella prassi comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale" che è invece utilizzata nel Trattato. È un'espressione più ampia di "servizi di interesse economico generale" e riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. L'espressione "servizi di interesse economico generale" è utilizzata negli articoli 16 e 86, paragrafo 2, del Trattato, che peraltro non ne detta una definizione, così come non la si ritrova nella normativa derivata.

Sulle molteplici nozioni di servizi di interesse generale si distingue, da un lato quelli di natura commerciale, finanziati principalmente dall'utente, che il trattato CE, in conformità al relativo articolo 16, identifica come servizi di interesse economico generale (SIEG); dall'altro, quelli di natura non commerciale, finanziati principalmente con fondi pubblici o sociali, che si potrebbero considerare come servizi di interesse generale non economico, come ad esempio i servizi di interesse generale che assolvono esclusivamente funzioni sociali o di prerogativa delle autorità pubbliche.

Entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento infatti ad un servizio che:

a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come «qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato»;

b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni. Le due nozioni, inoltre, assolvono l'identica funzione di identificare i servizi la cui gestione deve avvenire di regola, al fine di tutelare la concorrenza, mediante affidamento a terzi secondo procedure competitive ad evidenza pubblica.

Secondo l'orientamento da ultimo espresso dalla **Corte Cost. con la sentenza n. 325 del 2010** la disciplina comunitaria del SIEG e quella del SPL divergono, invece, in ordine all'individuazione delle eccezioni alla suddetta regola.

Una prima differenza è rappresentata dalla gestione diretta del SPL da parte dell'autorità pubblica. La normativa comunitaria la ammette nel caso in cui lo Stato nazionale ritenga che

l'applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto od in fatto, la «speciale missione» dell'ente pubblico. In tale ipotesi l'ordinamento comunitario, rispettoso dell'ampia sfera discrezionale attribuita in proposito agli Stati membri, si riserva solo di sindacare se la decisione dello Stato sia frutto di un "errore manifesto". La censurata disciplina nazionale, invece, rappresenta uno sviluppo del diverso principio generale costituito dal divieto della gestione diretta del SPL da parte dell'ente locale; divieto introdotto dai non censurati art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) e art. 14 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Da quanto precede, è dunque evidente che: a) la normativa comunitaria consente, ma non impone, agli Stati membri di prevedere, in via di eccezione e per alcuni casi determinati, la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale; b) lo Stato italiano, facendo uso della sfera di discrezionalità attribuitagli dall'ordinamento comunitario al riguardo, ha effettuato la sua scelta nel senso di vietare di regola la gestione diretta dei SPL ed ha, perciò, emanato una normativa che pone tale divieto.

*Una seconda differenza riguarda l'affidamento della gestione del servizio alle società miste, cioè con capitale in parte pubblico ed in parte privato (cosiddetto PPP, partenariato pubblico e privato). La normativa comunitaria consente l'affidamento diretto del servizio (cioè senza una gara ad evidenza pubblica per la scelta dell'affidatario) alle società miste nelle quali si sia svolta una gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato e richiede sostanzialmente che tale socio sia un socio «industriale» e non meramente «finanziario» (in tal senso, in particolare, il Libro verde della Commissione del 30 aprile 2004), senza espressamente richiedere alcun limite, minimo o massimo, della partecipazione del socio privato. Il testo originario dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 non prevede una disciplina specifica per tale tipo di affidamento e dà per scontato che la suddetta modalità di scelta del socio rientri nella regola comunitaria dell'affidamento mediante gara ad evidenza pubblica, restando irrilevante che tale gara abbia ad oggetto la scelta del socio privato invece dell'affidatario. La disciplina interna e quella comunitaria sul punto sono, dunque, identiche. Anche il testo vigente dello stesso art. 23-bis è conforme alla normativa comunitaria, nella parte in cui consente l'affidamento diretto della gestione del servizio, «in via ordinaria», ad una società mista, alla doppia condizione che la scelta del socio privato «avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica» e che a tale socio siano attribuiti «specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio» (cosiddetta gara ad evidenza pubblica a doppio oggetto: scelta del socio e attribuzione degli specifici compiti operativi). **La stessa nuova formulazione dell'art. 23-bis si discosta, però, dal diritto comunitario nella parte in cui pone l'ulteriore condizione, al fine del suddetto affidamento diretto, che al socio privato sia attribuita***

«una partecipazione non inferiore al 40 per cento». Tale misura minima della partecipazione (non richiesta dal diritto comunitario, come sopra ricordato, ma neppure vietata) si risolve in una restrizione dei casi eccezionali di affidamento diretto del servizio e, quindi, la sua previsione perviene al risultato di far espandere i casi in cui deve essere applicata la regola generale comunitaria di affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica. Ne consegue, anche in questo caso, la piena compatibilità della normativa interna con quella comunitaria.

Normativa nazionale di interesse

L'assunzione dei servizi stessi da parte degli enti locali è stata disciplinata dal T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578 e successive modifiche ed integrazioni.

I servizi possono essere gestiti direttamente o indirettamente dall'ente locale: la gestione diretta viene esercitata in economia e mediante azienda municipalizzata; la gestione indiretta, invece, mediante la concessione e la partecipazione a società per azioni.

Si tratta di modelli gestionali che hanno subito diversi interventi normativi dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 fino alle recenti riforme del 2009, dovuti all'interesse avuto dalle Istituzioni comunitarie al fine di garantire la tutela della concorrenza.

In particolare la legge n. 142 ha impresso una forte impronta autonomistica a favore degli enti locali, attribuendo loro autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Relativamente alla gestione dei servizi pubblici locali i comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, vi provvedono nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Da tale elenco emerge il tentativo del legislatore di distinguere i servizi pubblici locali a seconda che siano rivolti alla produzione di beni ovvero alla realizzazione di fini sociali.

Il Testo Unico sugli Enti Locali adottato con il Decreto Legislativo n. 267 del 2000 ha rappresentato la prima sistematizzazione normativa. Oltre a definire il servizio pubblico locale (art.112), sono state individuate le modalità di gestione (art. 113):

1. in economia, utilizzando le risorse dell'Ente locale senza individuarne una parte formalmente ed espressamente dedicata alla gestione del servizio;
2. in concessione a terzi;
3. per il tramite di una azienda speciale, "anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale";
4. a mezzo di istituzione, "per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale";
5. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;
6. a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

L'attuale disciplina è dettata dall'art. 23 bis del decreto legge n. 112 del 2008.

I servizi idrici definizione ed excursus storico

Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico erogato dagli enti locali, che consiste nel trasferimento di una risorsa naturale da un luogo pubblico universalmente e potenzialmente accessibile a tutti a un luogo privato.

La particolarità di questo servizio risiede nella forte componente di interesse collettivo che lo caratterizza. Ne discende che nell'organizzazione dello stesso, occorre tenere conto di fattori quali l'equità nella distribuzione, l'accessibilità alle risorse, il rispetto dell'ambiente.

Al fine di comprendere la disciplina vigente, si ritiene opportuno operare una breve rassegna storica dell'istituto.

All'inizio degli anni Novanta del XX secolo, con l'approvazione della legge n. **36/1994 (Legge Galli)**, i servizi idrici sono stati i primi, tra i vari servizi di pubblica utilità, a costruire oggetto di una disciplina di radicale riforma e modernizzazione del settore. Da allora, molteplici interventi normativi, ora nell'ambito di un riassetto del comparto ambientale, ora nel quadro di misure di privatizzazione e liberalizzazione dei servizi pubblici locali, hanno ulteriormente modificato quella

disciplina, cercando di portare a compimento i processi di trasformazione avviati dalla legge n. 36/1994.

Da ultimo, l'approvazione del **c.d. decreto Ronchi**, la legge n. **166/2009**, che ha modificato ed integrato le disposizioni previste dall'articolo 23-bis del decreto legge 112/2008, mira alla definizione di un nuovo e più chiaro quadro ordinamentale, che faciliti lo sviluppo industriale e competitivo dei servizi pubblici locali, ivi compresi quelli idrici, e consenta un maggior grado di soddisfazione dei bisogni essenziali della collettività.

La riforma introduce una chiara identificazione delle modalità di affidamento a regime, mediante gara per l'esternalizzazione del servizio o per la selezione di un partner privato nell'ambito di una società a capitale misto. Contemporaneamente, si opera una più precisa delimitazione della possibilità di ricorrere alla gestione *in house*. Laddove ricorrano condizioni preventivamente vagliate da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In questo contesto, si procede anche ad una puntuale determinazione della scadenza degli affidamenti in essere. Nel contempo, sono posti alcuni vincoli alle attività che possono essere svolte dai soggetti beneficiari di affidamenti diretti.

Di fronte a queste misure, l'insieme degli operatori oggi esistente è chiamato a un processo di radicale riorganizzazione, allo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi idrici resi ai cittadini. Il quadro dei soggetti pubblici e privati attivi nel settore, infatti, si presenta estremamente variegato. Vi figurano ancora gestioni dirette, aziende speciali e consorzi; imprese totalmente pubbliche e organizzazioni cooperative; società quotate nei mercati regolamentati e vere e proprie multinazionali. La neutralità rispetto alla forma di gestione è prevista a regime solo per gli imprenditori selezionati mediante gara, mentre le altre modalità dovranno necessariamente essere ricondotte a modelli di partenariato pubblico-privato o, in via eccezionale, di gestione *in house*.

Se è vero che il lato dell'offerta spesso contribuisce a disegnare anche quello delle istituzioni pubbliche che domandano e regolano il servizio, è altrettanto vero che la sola modifica della platea degli operatori non può risolvere tutte le criticità del settore, che si traducono oggi in servizi agli utenti erogati in modo non di rado inadeguato, con sprechi di risorse e inefficienze di gestione, con gravi disparità territoriali, dietro il pagamento di un prezzo le cui dinamiche sono spesso slegate dalla quantità e della qualità del servizio offerto.

Molte di queste criticità dipendono anche dalle lacune e dalle contraddizioni del disegno istituzionale oggi vigente. Si pensi al non chiaro riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, di cui è sintomo il continuo conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte costituzionale.

Oppure alla sovrapposizione delle prerogative statali, regionali e locali, per quanto riguarda più specificamente il piano amministrativo e gestionale.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Corte Costituzionale sentenza n. 325 del 2010

La nuova disciplina dell'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, introdotta dall'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, come modificato e integrato dall'art. 15 del D.L. n. 135/2009, pur introducendo ulteriori e più restrittive condizioni rispetto a quelle previste dall'ordinamento comunitario, non è con questo in contrasto, integrando una delle diverse discipline possibili della materia che il legislatore avrebbe potuto legittimamente adottare senza violare la normativa comunitaria ed il primo comma dell'art. 117 Cost. In particolar modo, sono compatibili le limitazioni introdotte dal comma 3 dell'art. 23-bis, in quanto la restrizione delle ipotesi in cui è consentito il ricorso alla gestione in house del servizio viene a ridurre la possibilità di derogare alla regola comunitaria concorrenziale dell'affidamento del servizio stesso mediante gara pubblica.

È pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario la disciplina del comma 2 dello stesso art. 23-bis, nella parte in cui consente l'affidamento diretto della gestione del servizio, «in via ordinaria», ad una società mista, alla doppia condizione che la scelta del socio privato «avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica» e che a tale socio siano attribuiti «specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio» (cosiddetta gara ad evidenza pubblica a doppio oggetto: scelta del socio e attribuzione degli specifici compiti operativi). È altresì compatibile l'introduzione dell'ulteriore condizione, al fine del suddetto affidamento diretto, che al socio privato sia attribuita «una partecipazione non inferiore al 40 per cento. Tale disposizione, pur discostandosi dal diritto comunitario nel prevedere una misura minima della partecipazione (non richiesta dal diritto comunitario ma neppure vietata) si risolve in una restrizione dei casi eccezionali di affidamento diretto del servizio e quindi perviene al risultato di far espandere i casi in cui deve essere applicata la regola generale comunitaria di affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica.

La disciplina delle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica rientra nella materia «tutela della concorrenza» che l'art. 117 comma secondo lett. e) attribuisce alla competenza legislativa esclusiva del legislatore statale. La predetta competenza statale prevale sulle competenze legislative regionali e regolamentari degli enti locali e, in particolare, su quella in materia di servizi pubblici locali, proprio perché l'oggetto e gli scopi

che caratterizzano detta disciplina attengono in via primaria alla tutela e alla promozione della concorrenza.

La nuova disciplina dell'affidamento dei servizi pubblici locali non è irragionevole in quanto non impedisce del tutto all'ente pubblico la gestione di un servizio locale di rilevanza economica, negandogli ogni possibilità di svolgere la sua «speciale missione» pubblica, ma trova, tra i molti possibili, un punto di equilibrio rispetto ai diversi interessi operanti nella materia in esame. È altresì ragionevole e quindi legittimo il regime transitorio introdotto dal comma 8 dell'art. 23-bis, in quanto il margine temporale concesso dalla normativa statale per la cessazione degli affidamenti diretti esistenti è congruo e proporzionato all'entità ed agli effetti delle modifiche normative introdotte.

È costituzionalmente legittima e conforme al diritto comunitario la configurazione del servizio idrico integrato tra quelli di rilevanza economica, essendo incontestabile che il predetto servizio si inserisca in uno specifico e peculiare mercato.

È legittima la previsione di cui al comma 4-bis dell'art. 23-bis, che rimette alla sede regolamentare la definizione delle soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere dell'AGCM previsto dal comma 4, in quanto le predette soglie attengono alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, le quali afferiscono alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato e non alla materia dei pubblici servizi.

È legittima la previsione di cui al comma 7 dell'art. 23-bis, che prevede la competenza del legislatore statale nel dimensionamento dei bacini di gestione del servizio pubblico (e, pertanto, anche dei bacini di gara), trattandosi di attività diretta a tutelare la concorrenza, attraverso il superamento della frammentazione delle gestioni.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 23-bis, comma 10, lett. a), prima parte, del D.L. n. 112/2008, nella parte in cui delega ad un regolamento governativo «l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici

locali al patto di stabilità interno», in quanto trattasi di ambito riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza legislativa concorrente, per la quale l'art. 117, sesto comma, Cost. non consente l'esercizio da parte dello Stato della potestà regolamentare.

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 4, 5, 6 e 14, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39, in quanto vengono ad attribuire alla Giunta regionale e all'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) una serie di competenze amministrative spettanti, sulla scorta della disciplina statale, al COVIRI (ora CONVIRI) e in

quanto impongono l'applicazione di alcune disposizioni dell'art. 113 del TUEL incompatibili con la nuova disciplina dettata dall'art. 23-bis.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, in quanto prevede la competenza della medesima Regione a disciplinare il servizio idrico integrato regionale come servizio privo di rilevanza economica ed a stabilire autonomamente sia le forme giuridiche dei soggetti cui affidare il servizio sia il termine di decadenza degli affidamenti in essere.

Si riporta di seguito il testo integrale della sentenza:

SENTENZA N. 325

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Francesco	AMIRANTE	Presidente
-	Ugo	DE SIERVO	Giudice
-	Paolo	MADDALENA	"
-	Alfio	FINOCCHIARO	"
-	Alfonso	QUARANTA	"
-	Franco	GALLO	"
-	Luigi	MAZZELLA	"
-	Gaetano	SILVESTRI	"
-	Sabino	CASSESE	"
-	Giuseppe	TESAURO	"
-	Paolo Maria	NAPOLITANO	"
-	Giuseppe	FRIGO	"
-	Alessandro	CRISCUOLO	"
-	Paolo	GROSSI	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario ed in quello modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166; dell'art. 15, comma 1-ter, dello stesso decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009; dell'art. 4, commi 1, 4, 5, 6 e 14 della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione delle Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale); dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010); promossi dalle Regioni Emilia-Romagna (mediante due ricorsi), Liguria (mediante due ricorsi), Piemonte (mediante due ricorsi), Puglia, Toscana, Umbria e Marche e dal Presidente del Consiglio dei ministri (mediante due ricorsi), notificati il 20 ottobre 2008, il 21 gennaio 2010, il 20 ottobre 2008, il 22 gennaio 2010, il 20 ottobre 2008, il 29 gennaio, il 9 gennaio, il 22 gennaio, il 21 gennaio ed il 22 gennaio 2010, il 30 dicembre 2008 e il 20 marzo 2010, depositati in cancelleria il 22 ottobre 2008, il 28 gennaio 2010, il 22 ottobre 2008, il 27 gennaio, il 27 ottobre, il 29 gennaio, il 18 gennaio, il 27 gennaio, il 28 gennaio ed il 29 gennaio 2010, il 2 gennaio 2009 e il 30 marzo 2010, ed iscritti ai nn. 69 del registro ricorsi 2008, 13 del registro ricorsi 2010, 72 del registro ricorsi 2008, 12 del registro ricorsi 2010, 77 del registro ricorsi 2008, 16, 6, 10, 14 e 15 del registro ricorsi 2010, 2 del registro ricorsi 2009, 51 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Regioni Liguria e Campania;

udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 2010 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon, Luigi Manzi e Luigi Piscitelli per la Regione Liguria, Alberto Romano e Roberto Cavallo Perin per la Regione Piemonte, Nicola Colaianni e Adriana Shiroka per la Regione Puglia, Lucia Bora per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Umbria, Stefano Grassi per la Regione Marche, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania e gli avvocati dello Stato Chiarina Aiello, Giuseppe Albenzio e Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il 22 ottobre successivo (r. ric. n. 69 del 2008), la Regione Emilia-Romagna ha impugnato, tra l'altro, i commi 7 e 10 dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione

tributaria) – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, ed entrato in vigore, in forza dell'art. 1, comma 4, di detta legge, in data 22 agosto 2008 – in riferimento all'articolo 117, quarto e sesto comma, nonché all'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione.

1.1. – La ricorrente premette che, secondo la [sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2004](#), la legge dello Stato può intervenire nella materia dei servizi pubblici a titolo di tutela della concorrenza solo con norme che «che garantiscono, in forme adeguate e proporzionate, la più ampia libertà di concorrenza nell'ambito di rapporti – come quelli relativi al regime delle gare o delle modalità di gestione e conferimento dei servizi – i quali per la loro diretta incidenza sul mercato appaiono più meritevoli di essere preservati da pratiche anticoncorrenziali».

1.1.1. – La Regione impugna, in primo luogo, il comma 7 dell'art. 23-*bis*, il quale prevede che «Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale».

Per la ricorrente, tale disposizione, «sotto una apparenza meramente facoltizzante», vincola le Regioni e gli enti locali ad assumere le proprie decisioni relative ai bacini di gara – corrispondenti ai bacini di esercizio dei servizi pubblici – «d'intesa con la Conferenza unificata», in violazione degli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.

Lamenta la Regione che la disciplina della dimensione di esercizio dei servizi pubblici rientra nella sua potestà legislativa e che il condizionare l'esercizio di tale potestà e delle scelte amministrative che essa esprime lede sia la potestà stessa, sia il principio di sussidiarietà, non sussistendo «alcuna ragione di centralizzazione di tali scelte». Tale lesione non viene meno per il fatto che la Conferenza unificata sia un organismo espressivo delle autonomie, perché l'intesa con la Conferenza richiede necessariamente anche l'intesa con lo Stato, il quale è esso stesso parte della Conferenza e perché si tratterebbe in ogni caso di un condizionamento delle scelte della Regione da parte di altre Regioni ed enti locali, che non hanno alcun potere da esercitare in relazione al territorio di una specifica Regione.

1.1.2. – È censurato, in secondo luogo, il comma 10 dell'art. 23-*bis*, il quale prevede che «Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché

le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o piú regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di: *a)* prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale; *b)* prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata; *c)* prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità; *d)* armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua; *e)* disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti di retti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo; *f)* prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere; *g)* limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale; *h)* prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti; *i)* disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio; *l)* prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi; *m)* individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo».

Tale disposizione violerebbe l'art. 117, sesto comma, Cost., perché la materia che forma oggetto della competenza regolamentare statale da essa prevista presenterebbe un «inestricabile intreccio con le materie oggetto di potestà concorrente (come il coordinamento della finanza pubblica, fondamento della lettera *a)* o esclusiva delle regioni (come nel caso della gestione associata dei servizi locali, oggetto della lettera *c)*)». Secondo la ricorrente, in presenza di un tale intreccio di materie, il solo modo di contemperare le competenze rispettive dello Stato e delle

Regioni sarebbe consistito nel sottoporre il regolamento all'intesa della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata, in luogo del semplice parere previsto dalla disposizione impugnata.

In particolare, con riferimento alla lettera *b*) del comma 10 dell'art. 23-*bis*, la ricorrente lamenta che l'oggetto della potestà regolamentare da esso assegnata allo Stato – e cioè prevedere che «i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata» – è del tutto estraneo alla tutela della concorrenza e a ogni altro titolo di competenza normativa statale.

1.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

Rileva la difesa dello Stato che: a) il censurato comma 7 dell'art. 23-*bis* reca una disciplina che rientra nella materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, perché, attraverso l'individuazione dei bacini di gara e dei criteri relativi a tale attività, individua in concreto il «mercato rilevante», allo scopo di evitare le distorsioni della concorrenza derivanti dalla parcellizzazione delle gestioni; b) il censurato comma 10 dell'art. 23-*bis* prevede una potestà regolamentare statale che ha la finalità di procedere all'armonizzazione della disciplina di alcuni settori di pubblici servizi nei quali sussiste una regolazione settoriale contrastante con i principi stabiliti da detto articolo e tale finalità giustifica la previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni anziché del meccanismo dell'intesa forte; c) in particolare, la lettera *b*) del censurato comma 10 dell'art. 23-*bis* ha anch'essa una finalità di armonizzazione, perché prevede che «il “controllo analogo” possa sussistere anche allorché più comuni e/o enti pubblici non detengano individualmente l'intera partecipazione del soggetto affidatario *in house*».

1.3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Emilia-Romagna ha sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto nel ricorso, aggiungendo che: a) quanto all'individuazione dei bacini di gara di cui al censurato comma 7, l'illegittimità della previsione dell'intesa con la Conferenza unificata è confermata dalla stessa legislazione statale, che affida alle Regioni, senza intese di alcun tipo, il potere di individuare gli ambiti di esercizio dei servizi pubblici, come ad esempio in materia di servizio idrico integrato (art. 147 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»); b) quanto al regolamento di delegificazione previsto dal censurato comma 10, lo schema di regolamento adottato il 22 luglio del 2010 dal Consiglio dei ministri e non ancora emanato contiene una previsione tanto dettagliata da rendere oltremodo necessaria la previsione dell'intesa con la Conferenza unificata in luogo del semplice parere.

2. – Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il 22 ottobre successivo (r. ric. n. 72 del 2008), la Regione Liguria ha impugnato, tra l'altro, i commi 2, 3, 4, 7 e 10 dell'art. 23-*bis* del

decreto-legge n. 112 del 2008 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, – in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.

2.1. – La ricorrente premette che la legge dello Stato può intervenire nella materia dei servizi pubblici solo a titolo di tutela della concorrenza e sostiene che le disposizioni censurate non sono riferibili a tale titolo competenziale.

2.1.1. – La Regione impugna, in primo luogo, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis*, i quali prevedono rispettivamente che: a) «Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità» (comma 2); b) «In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria» (comma 3); c) «Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione» (comma 4).

Osserva la ricorrente che il diritto dell'ente territoriale responsabile di erogare in proprio il servizio pubblico a favore della propria comunità «non solo non è precluso dalle regole di tutela della concorrenza, ma è espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee», secondo cui «un'autorità pubblica, che sia un'amministrazione aggiudicatrice, ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi», e «in tal caso, non si può parlare di contratto a titolo oneroso concluso con un'entità giuridicamente distinta dall'amministrazione aggiudicatrice», con la conseguenza che «non sussistono dunque i presupposti per applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici». La stessa giurisprudenza avrebbe, inoltre, costantemente precisato che, «non è escluso che possano esistere altre circostanze nelle quali l'appello alla concorrenza non è obbligatorio ancorché la controparte contrattuale sia un'entità giuridicamente distinta dall'amministrazione aggiudicatrice», e che «ciò si verifica nel caso in cui l'autorità pubblica, che sia un'amministrazione aggiudicatrice, eserciti sull'entità distinta in questione un controllo analogo a

quello che essa esercita sui propri servizi e tale entità realizzi la parte più importante della propria attività con l'autorità o le autorità pubbliche che la controllano».

Ad avviso della ricorrente, le disposizioni censurate si pongono in contrasto con tali principi, perché limitano, in violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., la potestà legislativa regionale di disciplinare il normale svolgimento del servizio pubblico da parte dell'ente, sottoponendo tale scelta a vincoli sia sostanziali (le «peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato») che procedurali (l'onere di «trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza»).

2.1.2. – La Regione impugna, in secondo luogo, il comma 7 del citato art. 23-*bis*, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., proponendo questioni analoghe a quelle proposte dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso n. 69 del 2008 (*supra*: punto 1.1.1.).

2.1.3. – La stessa Regione impugna, infine, il comma 10 dell'art. 23-*bis*, in riferimento all'artt. 117, sesto comma, Cost., proponendo questioni analoghe a quelle proposte dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso n. 69 del 2008 (*supra*: punto 1.1.2.).

2.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

Rileva la difesa dello Stato che: a) nella giurisprudenza comunitaria e interna, la possibilità dell'*in house providing* è costruita come deroga alla regolamentazione generale e deve, perciò, essere interpretata in via restrittiva; b) nell'attuazione del diritto comunitario in materia di tutela della concorrenza, il legislatore statale ha un margine di discrezionalità e può, perciò, utilizzare gli strumenti che ritiene più congrui in relazione alla situazione nazionale; c) non vi è alcuna lesione dell'autonomia degli enti locali, perché le norme censurate consentono che essi – qualora ne sussistano i presupposti – possano fare ricorso all'affidamento dei servizi *in house*; d) il censurato comma 7 dell'art. 23-*bis* reca una disciplina che rientra nella materia della tutela della concorrenza, perché, attraverso l'individuazione dei bacini di gara e dei criteri relativi a tale attività, individua in concreto il «mercato rilevante»; e) il censurato comma 10 dell'art. 23-*bis* prevede una potestà regolamentare statale che ha la finalità di procedere alla armonizzazione della disciplina di alcuni settori di pubblici servizi nei quali sussiste una disciplina settoriale contrastante con i principi stabiliti da detto articolo.

2.3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Liguria ha sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto nel ricorso, svolgendo considerazioni analoghe a

quelle svolte nella memoria per l'udienza nel giudizio r. ric. n. 69 del 2008 (*supra*: punto 1.3.) e precisando, inoltre, che il diritto comunitario consente agli enti locali di gestire in proprio i servizi pubblici e non prevede che la gestione *in house* sia limitata a casi eccezionali.

3. – Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il 27 ottobre successivo (r. ric. n. 77 del 2008), la Regione Piemonte ha impugnato i commi 1, 2, 3, 4, 8 e 10 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, ed entrato in vigore, in forza dell'art. 1, comma 4, di detta legge, in data 22 agosto 2008 – in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 120 Cost.

3.1. – La Regione premette che il censurato comma 1 dell'art. 23-*bis* prevede che «Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili».

Il successivo comma 8 pone una disciplina transitoria per il solo servizio idrico integrato, prevedendo che: «Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e), le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3».

La preesistente disciplina generale del servizio pubblico locale – prosegue la Regione – non è tuttavia integralmente sottoposta ad abrogazione dal nuovo art. 23-*bis*, perché quest'ultimo espressamente prevede che cessino di avere effetto le norme preesistenti nelle sole «parti incompatibili» con le sue nuove disposizioni (comma 11).

3.1.1. – La ricorrente lamenta, in primo luogo, che i censurati commi 1, 2 e 3 violano l'art. 117, primo e quarto comma, Cost. Sono richiamati, ma non propriamente evocati, anche gli artt. 5, 97, 114, secondo comma, 117, secondo e sesto comma, e 118 Cost.

3.1.1.1. – Quanto al parametro dell'art. 117, quarto comma, Cost., esso sarebbe violato perché le norme impuginate recano una disciplina che non è riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, ma alla potestà legislativa residuale delle Regioni. Con tali disposizioni, infatti, il

legislatore statale riconosce che entrambe le forme di gestione ed affidamento dei servizi pubblici (soggetto scelto con gara, organizzazione *in house*) sono conformi all'ordinamento europeo e in particolare alla disciplina sulla concorrenza, ma giunge sino ad individuare come forma preferenziale "ordinaria" l'affidamento del servizio ad imprese terze, mentre relega la possibilità dell'affidamento *in house* ai soli casi ivi espressi in via d'eccezione, superando con ciò la stessa disciplina comunitaria in materia di concorrenza. E non potrebbe essere richiamato, a sostegno della legittimità di tali norme, il principio secondo cui la «legislazione nazionale in materia di tutela dell'ambiente ha potuto individuare misure più rigorose di quelle previste dal diritto comunitario», perché «ciò è stato possibile nei soli limiti di un rispetto del principio di proporzionalità con altre disposizioni del Trattato [...] tra le quali assume particolare importanza la disciplina a tutela della concorrenza».

Quanto alla sussistenza di altri eventuali titoli di competenza legislativa statale, la Regione rileva, innanzi tutto, che la disciplina del censurato art. 23-*bis* «è in tutto o in parte sostitutiva dell'art. 113, d.lgs. n. 267 del 2000» e ha perciò per oggetto unicamente le forme di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica, e non le prestazioni da assicurare agli utenti, con la conseguenza che non può essere richiamata la materia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; rileva, inoltre, che la disciplina censurata non è riconducibile alla potestà esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (art. 117, secondo comma, lettera *p*, Cost.), «giacché la gestione dei predetti servizi non può certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell'ente locale».

In conclusione – sempre secondo la ricorrente – l'opzione tra le diverse modalità di gestione del servizio pubblico «è una tipica scelta d'organizzazione, in particolare di buon andamento del servizio pubblico (art. 97, primo comma, Cost.), che proprio in quanto organizzazione locale e non nazionale dei servizi oggetto della disciplina dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, non può riconoscersi alla legislazione statale, ma spetta alla legislazione regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. seppure nel rispetto di una eventuale specifica disciplina degli enti territoriali minori (art. 117, sesto comma, Cost.)». Alle Regioni spetta, inoltre «la legittimazione ad impugnare le leggi statali in via diretta non solo a tutela della propria legislazione ma anche con il riferimento alla prospettata lesione da parte della legge nazionale della potestà normativa degli enti territoriali, con affermazione della regione come ente di tutela avanti alla Corte costituzionale del "sistema regionale delle autonomie territoriali" (art. 114, secondo comma, Cost.)».

3.1.1.2. – Quanto al parametro dell'art. 117, primo comma, Cost., la ricorrente rileva che esso sarebbe violato perché il diritto comunitario non consente che il legislatore nazionale spinga la tutela della concorrenza fino a comprimere il «principio di libertà degli individui o di autonomia – del pari costituzionale – degli enti territoriali (artt. 5, 117, 118, Cost.) di mantenere la capacità di operare

ogni qualvolta fanno la scelta che ritengono più opportuna: cioè se fruire dei vantaggi economici offerti dal mercato dei produttori oppure se procedere a modellare una propria struttura capace di diversamente configurare l'offerta delle prestazioni di servizio pubblico». In tal senso si è espresso – prosegue la ricorrente – l'ordinamento comunitario, laddove «ha ritenuto in contrasto con la disciplina europea sulla concorrenza la legge nazionale sui lavori pubblici (allora legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 21) che aveva limitato la scelta tra i due criteri europei d'aggiudicazione degli appalti – offerta economicamente più vantaggiosa e prezzo più basso – imponendo il vincolo legislativo alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere unicamente al criterio del prezzo più basso». L'attuazione del diritto comunitario non consentirebbe al legislatore interno di esprimere un autonomo indirizzo politico, perché essa può comportare solo «l'adozione di norme esecutive (*secundum legem*)», con l'impossibilità di spingersi sino a norme «integrative (*praeter legem*), tali cioè da ampliare, senza derogarli, i contenuti normativi espressi attraverso la legislazione» da attuare. Nel caso di specie, «nessuna delle disposizioni comunitarie vigenti infatti impone – come invece pretende l'art. 23-bis, decreto-legge n. 112 del 2008, cit. ai suoi commi secondo e terzo – agli Stati membri l'attribuzione ad imprese terze come forma ordinaria o preferenziale di affidamento dei servizi pubblici locali, relegando ai soli casi d'eccezione il ricorso alla diversa ed alternativa forma dell'*in house providing*. Al contrario si può affermare che la legislazione comunitaria lasci gli Stati membri liberi di decidere se fornire i servizi pubblici con un'organizzazione propria [...] o affidarne la fornitura ad imprese terze».

3.1.2. – La ricorrente lamenta, in secondo luogo, che i censurati commi 2, 3 e 4 violano gli artt. 3, 97, 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.

3.1.2.1. – Quanto ai parametri degli artt. 3 e 97 Cost., la ricorrente rileva che essi sarebbero violati perché la disciplina dell'affidamento del servizio pubblico locale nella forma organizzativa dell'*in house providing*, contenuta nelle disposizioni censurate, risulta lesiva della «competenza delle regioni e degli enti locali ove le s'intenda come disciplina ulteriore rispetto a quella generale sul procedimento amministrativo che da tempo prevede il dovere di motivazione degli atti amministrativi (art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241), secondo molti posto in attuazione del principio costituzionale di motivazione delle scelte della amministrazioni pubbliche quanto meno nella cura di pubblici interessi». Tale ulteriore disciplina, da intendersi come «deroga alla disciplina generale sul procedimento e la motivazione degli atti amministrativi», si porrebbe in violazione del principio di ragionevolezza «(arg. ex art. 3, secondo comma Cost.), poiché non è ravvisabile nel caso in esame alcun interesse pubblico prevalente capace di fondare sia l'esenzione dal generale dovere di motivazione per l'affidamento ad imprese terze (art. 23-bis, secondo comma), sia viceversa la limitazione dei casi sui quali può essere portata la motivazione a fondamento di altre soluzioni

organizzative». La denunciata invasione nella sfera di competenza regionale e degli enti territoriali minori è addirittura enfatizzata – prosegue la Regione – dalla precisazione che le disposizioni impugnate «prevalgono» su tutte le «discipline di settore con esse incompatibili» e, in particolare, su quelle della Regione Piemonte relative al servizio idrico integrato (legge regionale 13 dicembre 1997, n. 13) e al sistema integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24), che non limitano la scelta tra le forme di gestione dei servizi compatibili con il diritto comunitario.

La ricorrente non esclude, peraltro, che dell'art. 23-*bis*, commi 1 e 4, si possa dare «un'interpretazione adeguatrice capace di sorreggere una sentenza interpretativa di rigetto della questione di costituzionalità proposta ove s'intenda che tali disposizioni non derogano alla disciplina generale sul procedimento amministrativo, dovendo l'amministrazione motivare qualunque scelta della forma di gestione del servizio pubblico locale, attraverso una comparazione tra tutte quelle compatibili con l'ordinamento comunitario ed offrendo infine la giustificazione in concreto della forma prescelta, secondo un'interpretazione che espunge dalle norme qualsiasi preferenza o prevalenza in astratto di una forma di gestione sull'altra».

Anche seguendo tale percorso interpretativo, permarrebbe comunque – ad avviso della Regione – l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 23-*bis*, commi 3 e 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, «per avere il legislatore statale invaso la sfera di competenza normativa della Regione Piemonte e degli enti territoriali piemontesi nella definizione dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 117, commi quarto e sesto, Cost.) poiché una parte della norma prevede una disciplina particolare del procedimento di affidamento della gestione a soggetti diversi dagli operatori di mercato, tra cui l'*in house providing*».

A tali considerazioni, la difesa regionale aggiunge che i commi censurati contengono «norme di dettaglio così puntuali che non sarebbero neppure compatibili con una competenza esclusiva dello Stato [...] e in violazione del principio di ragionevolezza (*ex* art. 3, secondo comma, Cost.) poiché della legge impugnata non si comprendono le ragioni di una disciplina differenziata per l'ambito locale dei pubblici servizi rispetto a quella generalmente prevista per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed in genere per le autorità di regolazione».

3.1.2.2. – Quanto ai parametri «dell'art. 117, commi primo, secondo, terzo, quarto, Cost. con riferimento agli articoli 114, 117, sesto comma, e 118, commi primo e secondo, Cost.», la ricorrente rileva che essi sarebbero violati perché i commi censurati ledono «l'autonomia costituzionale propria dell'intero sistema degli enti locali», limitando la «capacità d'organizzazione e di autonoma definizione normativa dello svolgimento delle funzioni di affidamento dei servizi pubblici locali». Secondo la Regione, in particolare, la scelta delle forme di gestione ed affidamento del servizio pubblico deve informarsi a valutazioni di efficienza, efficacia ed economicità «che ciascuna

organizzazione pubblica non può che esprimere con riferimento ai proposti standard di qualità che intende offrire agli utenti, involgendo perciò questioni di pura autorganizzazione degli enti territoriali». In particolare, la legislazione statale può legittimamente imporre una determinata forma di gestione di un servizio pubblico solo procedendo in via preliminare ad avocare allo Stato la competenza sull'organizzazione della gestione dei servizi sinora considerati locali (es. idrico integrato, raccolta dei rifiuti solidi urbani) sul presupposto che l'esercizio unitario di tali servizi sia divenuto ottimale solo a livello d'ambito statale (art. 118, primo comma, Cost.)). Ne consegue che la disciplina in esame è da ritenersi costituzionalmente illegittima «per difetto di tale qualificazione nazionale dei servizi che restano locali per sua espressa qualificazione».

3.1.2.3. – Quanto al parametro «dell'art. 117, secondo comma, Cost. con riferimento all'art. 3 Cost.», la ricorrente sostiene che la disciplina contenuta nelle disposizioni censurate, anche ove fosse ritenuta di tutela della concorrenza, difetterebbe di proporzionalità e adeguatezza.

In particolare, la difesa regionale afferma che la Corte costituzionale ha riconosciuto che solo le disposizioni di legge statale a «carattere generale che disciplinano le modalità di gestione e l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica» trovano il proprio «titolo di legittimazione» nell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost. («tutela della concorrenza») e «solo le predette disposizioni non possono essere derogate da norme regionali». A tale proposito, il criterio di proporzionalità ed adeguatezza sarebbe «essenziale per definire l'ambito di operatività della competenza legislativa statale attinente alla “tutela della concorrenza” e conseguentemente la legittimità dei relativi interventi statali» poiché tale materia «trasversale» «si intreccia inestricabilmente con una pluralità di altri interessi – alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza concorrente o residuale delle regioni – connessi allo sviluppo economico-produttivo del Paese». Tali considerazioni varrebbero, a maggior ragione, per le disposizioni in esame, perché esse stabiliscono «una disciplina immediatamente autoapplicativa ove senz'altro pongono un criterio o principio di preferenza nell'attribuzione ad imprese terze dei servizi pubblici locali».

3.1.3. – La ricorrente censura, in terzo luogo, il comma 8 dell'art. 23-*bis*, il quale prevede – come visto – che, in generale «le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010».

3.1.3.1. – Ad avviso della ricorrente, la disposizione viola gli artt. 41, 114 e 117, secondo comma, Cost., «con riferimento all'art. 3 Cost.», ponendosi in contrasto con «il principio di ragionevolezza e di concorrenza comunitaria che la stessa proclama di voler affermare ed addirittura di voler superare, poiché la stessa si configura come ennesima [...] norma di sanatoria degli affidamenti al mercato dei produttori seppur disposti ancora una volta in difetto di evidenza pubblica, con proroga di cui le imprese terze si possono giovare *ex lege* sino alla data indicata dal 31

dicembre 2010». Si tratterebbe cioè di una norma che contraddice i primi commi dello stesso art. 23-*bis*, i quali realizzano «un indirizzo politico ispirato alla “ultra concorrenzialità”», perché favorisce gli affidamenti disposti in violazione della disciplina italiana ed europea sulla concorrenza.

3.1.3.2. – Per la difesa regionale, la stessa disposizione viola altresì gli artt. 5, 114, 117, sesto comma, e 118, Cost., i quali garantiscono l'autonomia costituzionale della Regione Piemonte e degli enti locali (art. 5, 114, 117, sesto comma, 118, Cost.), perché – stabilendo che cessano al 31 dicembre 2010 gli affidamenti rilasciati con procedure diverse dall'evidenza pubblica, salvo quelli conformi ai vincoli ulteriori di istruttoria e motivazione previsti dalla nuova disciplina – determina la cessazione «di tutti gli affidamenti attribuiti secondo la disciplina previgente (d.lgs. n. 267 del 2000, cit., art. 113, comma 5, lettera c), ponendo in forse l'attuazione dei piani gestionali e di investimento, nonché i relativi piani tariffari, travolgendo rapporti giuridici perfezionati ed in via di esecuzione che le parti vogliono vedere procedere secondo la loro scadenza naturale, al pari delle concessioni rilasciate ad imprese terze secondo le procedure ad evidenza pubblica».

3.1.4. – La ricorrente lamenta, in quarto luogo, che il censurato comma 10 dell'art. 23-*bis*, il quale autorizza il Governo all'adozione di regolamenti di delegificazione, viola l'art. 117, secondo, quarto e sesto comma, Cost., nonché «il principio di ragionevolezza e leale collaborazione» (artt. 3 e 120 Cost.), perché lo Stato, non avendo potestà legislativa in materia, non ha neanche potestà regolamentare.

Aggiunge la difesa regionale che la clausola di autorizzazione contenuta in detto comma «prefigura una disciplina regolamentare di particolare dettaglio» che viola i principi di adeguatezza e proporzionalità, perché «non pare possibile ritenere adeguato e proporzionale un intervento statale (per legge e regolamento) che rechi l'intera disciplina sugli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ad esclusione di ogni spazio di regolazione per le regioni».

Inoltre – prosegue la ricorrente – la previsione secondo cui l'indicato regolamento sarà approvato dal Governo «sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», anziché previa intesa con tale Conferenza, viola il principio costituzionale di leale collaborazione (art. 120 Cost.), perché «non pare comunque sufficiente un parere della Conferenza unificata sul regolamento di delegificazione destinato a completare l'intera disciplina sugli affidamenti dei servizi pubblici locali ove sarebbe stata invece necessaria una previa intesa con la Conferenza». Sarebbe, infatti, indubbio, nel caso in esame, «il forte intreccio con le competenze regionali», che costituisce ragione utile a limitare la discrezionalità del legislatore statale sulle forme di coinvolgimento delle Regioni.

In particolare, il comma censurato rinvia al regolamento governativo la disciplina transitoria dei servizi pubblici locali diversi da quello idrico, «con una irragionevole differenza di trattamento che non appare giustificata in particolare per il servizio idrico integrato per il quale la legge statale

indica senz'altro in via generale ed astratta la data di scadenza fissa del 31 dicembre 2010, mentre per gli altri servizi pubblici consente al regolamento la previsione di adeguati “tempi differenziati” in ragione di eterogeneità dei servizi presi in considerazione».

3.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

La difesa dello Stato svolge argomentazioni analoghe a quelle svolte nei giudizi r. ric. n. 69 e n. 72 del 2008 (*supra*: punti 1.2. e 2.2.) e rileva, inoltre, che: a) la doglianza relativa alla disciplina delle scadenze e proroghe delle gestioni in essere è infondata, perché la scelta del legislatore statale è sufficientemente chiara e razionale: un termine più breve per le gestioni nelle quali sono coinvolti direttamente soggetti e interessi pubblici; un termine più lungo per «quegli affidamenti che presuppongono investimenti privati in corso di ammortamento»; b) il censurato comma 10 dell'art. 23-*bis* prevede, nella materia della tutela della concorrenza, una potestà regolamentare statale che ha la finalità di procedere all'armonizzazione della disciplina di alcuni settori di pubblici servizi nei quali sussiste una disciplina contrastante con i principi stabiliti da detto articolo.

3.3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Piemonte ha sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto nel ricorso, aggiungendo che, poiché la definizione della questione di costituzionalità dipende dall'interpretazione del diritto dell'Unione europea, appare possibile «ritenere che la Corte costituzionale – ove non accolga i motivi di ricorso [...] – debba proporre la seguente questione pregiudiziale avanti la Corte di giustizia [...]: “se sia conforme al diritto europeo – al principio di concorrenza ed al principio d'autonomia degli enti territoriali (art. 5 Trattato) – la norma dello Stato italiano che impone l'attribuzione a terzi come forma ordinaria e preferenziale d'affidamento dei servizi pubblici locali, e la norma che relega la rilevanza giuridica dell'*in house providing* ai soli casi d'eccezione tassativamente individuati dal legislatore statale stesso con una conseguente limitazione dei casi ammessi dalla giurisprudenza comunitaria”».

3.4. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che le questioni proposte siano dichiarate manifestamente infondate nel merito. Precisa, in particolare, la difesa dello Stato che la disciplina censurata, la quale è riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, è legittima, perché la giurisprudenza comunitaria e quella nazionale hanno sempre affermato che l'istituto dell'*in house providing* costituisce un'eccezione al principio di concorrenza e all'ordinaria osservanza delle procedure di evidenza pubblica: rappresenta, cioè, «una soluzione residuale alla quale ricorrere solo in caso di impossibilità di trovare una soluzione alternativa efficiente».

4. – Con ricorso notificato il 30 dicembre 2008 e depositato il 2 gennaio 2009 (r. ric. n. 2 del 2009), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, ha impugnato i commi 1, 4, 5, 6 e 14 dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione delle Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale).

Detti commi prevedono, rispettivamente, che: a) «Nei novanta giorni successivi alla costituzione dell'AATO, la Giunta regionale approva lo schema tipo di contratto di servizio e di convenzione di cui agli articoli 151 e 203 del d.lgs. 152/2006, in applicazione alla direttiva 93/36/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 14 giugno 1993 (Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture)» (comma 1); b) «L'AATO assicura la gestione del servizio idrico in forma integrata, provvedendo all'affidamento dello stesso ad un soggetto gestore unitario, ove non ancora individuato, in conformità alle disposizioni comunitarie ed alla normativa nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali ed, in particolare, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del d.lgs. 267/2000 e delle modalità di cui agli articoli 150 e 172 del d.lgs.152/2006» (comma 4); c) «Resta ferma la previsione di cui all'articolo 113, comma 15-bis, del d.lgs. 267/2000; a tal fine l'AATO determina la data di cessazione delle concessioni esistenti, avuto riguardo alla durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva, qualora la medesima risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati dal gestore, fermi restando l'aggiornamento e la rinegoziazione delle convenzioni in essere» (comma 5); d) «L'AATO individua forme e modalità dirette all'integrazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio idrico, avuto riguardo agli affidamenti esistenti che non risultano cessati nei termini di cui all'articolo 113, comma 15-bis, del d.lgs. 267/2000, al fine di pervenire al superamento della frammentazione del servizio nel territorio dell'ambito» (comma 6); e) «L'AATO definisce i contratti di servizio, gli obiettivi qualitativi dei servizi erogati, il monitoraggio delle prestazioni, gli aspetti tariffari, la partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 26 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)» (comma 14).

4.1. – La difesa dello Stato premette che il censurato art. 4 contiene disposizioni che contrastano con quanto previsto dalla legge statale in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza e formula tre questioni.

4.1.1. – È impugnato, in primo luogo, il comma 1 dell'art. 4, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sul rilievo che esso affida alla Giunta regionale la competenza ad approvare lo schema-tipo di contratto di servizio e di convenzione, richiamando l'art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Sostiene il ricorrente che il suddetto art. 151 deve ritenersi tacitamente abrogato dal d.lgs. correttivo 16 gennaio 2008, n. 4, che ha sostituito l'art. 161 del d.lgs. n. 152/2006, disponendo che sia il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (in seguito «Comitato») a redigere il contenuto di una o più convenzioni-tipo da adottare con decreto del Ministero dell'ambiente. Lo stesso, così novellato, art. 161 – prosegue la difesa dello Stato – attribuisce, inoltre, al predetto Comitato la competenza anche in tema di contratti di servizio, obiettivi qualitativi dei servizi erogati, monitoraggio delle prestazioni e aspetti tariffari.

Ne deriva, per lo Stato, che «L'art. 4, comma 14, della legge regionale n. 39/2008 impugnata appare, pertanto, in contrasto con la normativa statale, nella parte in cui affida invece tali competenze all'AATO».

In conclusione, i commi censurati violerebbero il parametro costituzionale evocato, per il tramite dell'art. 161, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale dispone, tra l'altro, che sia il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e non la Giunta regionale a redigere il contenuto di una o più convenzioni-tipo da adottare con decreto del Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare.

4.1.2. – È impugnato, in secondo luogo – in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per il tramite dell'art. 23-bis, commi 2, 3 e 11, del d.l. n. 112 del 2008 – il comma 4 dell'art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, il quale stabilisce – come visto – che l'AATO provvede all'affidamento del servizio idrico integrato, «in particolare, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del d.lgs. 267/2000 e delle modalità di cui agli articoli 150 e 172 del d.lgs.152/2006».

Evidenzia la difesa dello Stato che il richiamato art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, al comma 1, consente la scelta della forma di gestione degli AATO tra quelle elencate nell'art. 113, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ma l'art. 23-bis, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, prevede che le parti dell'art. 113 citato che siano incompatibili con le prescrizioni in esso contenute siano da considerare abrogate. Ad avviso della stessa difesa, quindi, la norma regionale risulta in contrasto con l'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, perché quest'ultimo prevede come regola per l'affidamento dei servizi pubblici locali le procedure competitive ad evidenza pubblica, ferma restando la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto solo in presenza di circoscritte e motivate circostanze, contemplate al comma 3 del medesimo articolo. La norma regionale, invece, prevede l'affidamento del servizio a un soggetto da individuare genericamente in conformità alle disposizioni comunitarie e alla normativa nazionale vigente in materia e, quindi, indifferentemente in una delle tre forme previste dal menzionato art. 113, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, anche senza che ricorrano le suddette peculiari circostanze.

4.1.3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, in terzo luogo – in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per il tramite dell'art. 23-bis, commi 8 e 9, del d.l. n. 112 del

2008 – i commi 5 e 6 dell’art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, i quali disciplinano la cessazione delle concessioni esistenti e il relativo regime transitorio degli affidamenti del servizio idrico integrato effettuati senza gara, rinviando alle disposizioni di cui all’art. 113, comma 15-*bis*, del d.lgs. n. 267 del 2000.

La difesa dello Stato sostiene che le norme impugnate contrastano con gli evocati parametri, perché la materia è attualmente regolata in maniera difforme dall’art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, che ha abrogato – come visto – l’art. 113 citato nelle parti incompatibili con le sue disposizioni, e che fissa, ai commi 8 e 9, comunque, al 31 dicembre 2010 la data per la cessazione delle concessioni esistenti rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica.

4.2. – Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, chiedendo che la Corte costituzionale dichiari «l’inammissibilità e/o l’infondatezza del ricorso».

4.2.1. – Quanto alle censure riguardanti i commi 1 e 14 dell’art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, la resistente osserva che dette disposizioni non sono riconducibili a competenze legislative statali, perché attengono alla materia dei pubblici servizi locali, di competenza legislativa regionale.

In particolare, in relazione all’impugnazione del comma 1 dell’art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, la resistente sostiene che la previsione per cui la «Giunta regionale approva lo schema tipo di contratto di servizio e di convenzione di cui agli articoli 151 e 203 del d.lgs. 152/2006» non contrasta con la legislazione statale. Infatti, il richiamato art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che l’Autorità d’ambito predispone le convenzioni che regolano i rapporti con i gestori del servizio e, a tal fine, le Regioni adottano convenzioni tipo con relativi disciplinari. Ad avviso della Regione, tale ultima disposizione è tuttora in vigore e non è stata tacitamente abrogata dalla nuova formulazione del successivo art. 161 introdotta dal decreto legislativo correttivo 16 gennaio 2008, n. 4, il quale assegna al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche la competenza a redigere una o più convenzioni tipo, da adottare con decreto ministeriale. In ogni caso, i compiti del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche devono essere interpretati – anche alla luce dei lavori preparatori – conformemente agli artt. 5 e 117 Cost., nel senso che essi si aggiungono e non si sostituiscono alle competenze disciplinate dalla legge regionale.

Quanto poi all’impugnazione del comma 14 dell’art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, la resistente premette che essa è inammissibile, perché generica, non specificando quali siano i profili che determinano il contrasto con la norma statale. Nel merito, sostiene che non vi è incompatibilità fra i poteri che il comma 14 assegna all’Autorità d’ambito e quelli assegnati dall’art. 161 del d.lgs. n. 152 del 2006 al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche.

4.2.2. – In relazione alla censura riguardante il comma 4 dell’art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, la Regione sostiene che essa è inammissibile e infondata, anche perché non riguarda la parte in cui il comma impugnato richiama l’art. 113, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, con riferimento ai

criteri di gara, né quella in cui richiama l'art. 172 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina le gestioni esistenti.

La Regione contesta quanto affermato dal ricorrente, secondo cui la norma censurata richiama una disposizione, l'art. 150 del citato d.lgs. n. 152 del 2006, che al comma 1 consente la scelta della forma di gestione del servizio tra quelle elencate nell'art. 113, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, disposizione da considerare abrogata per incompatibilità con l'art. 23-*bis*, comma 11, del d. l. n. 112 del 2008. Per la difesa regionale, infatti, tale abrogazione non si sarebbe verificata e, in ogni caso, la norma censurata sarebbe conforme all'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, a sua volta ancora vigente, perché fatto salvo sia dal divieto di abrogazione implicita previsto in via generale dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, sia dalla stessa formulazione dell'art. 23-*bis* citato, che, al comma 10, lettera *d*), prevede la necessità di una armonizzazione con le discipline di settore, da farsi tramite regolamento.

Se ne concluderebbe che la disposizione censurata non viola, in ogni caso, la disciplina settoriale applicabile al servizio idrico, ponendosi al più in contrasto con l'art. 23-*bis*, norma il cui scrutinio di costituzionalità appare pregiudiziale.

4.2.3. – Quanto alla terza delle questioni proposte – con cui sono censurati i commi 5 e 6 dell'art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, sul rilievo che essi disciplinano la cessazione delle concessioni esistenti e il relativo regime transitorio rinviando alle disposizioni di cui all'art. 113, comma 15-*bis*, del d.lgs. n. 267 del 2000, da ritenersi abrogato dal citato art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, il quale ha regolato la materia in maniera difforme – la resistente sostiene che il richiamato art. 113, comma 15-*bis*, del d.lgs. n. 267 del 2000 non può ritenersi abrogato, perché: a) le sue disposizioni non sono tutte incompatibili con quelle del successivo art. 23-*bis*, con le quali possono essere armonizzate, ad esempio quanto alla data della cessazione delle concessioni; b) l'articolo è coperto dal divieto generale di abrogazione implicita contenuto nell'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000; c) lo stesso art. 23-*bis* non opera un'abrogazione per nuova integrale disciplina della materia, perché dispone espressamente che l'abrogazione sia limitata alle parti incompatibili. Ne consegue – per la Regione – che non sussiste alcun contrasto tra i commi censurati e la disciplina statale vigente; disciplina che comunque, almeno per quanto riguarda il comma 8 del menzionato art. 23-*bis*, è da ritenere incostituzionale. Quanto, in particolare, all'impugnato comma 6 dell'art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, la questione è da ritenersi inammissibile, perché – contrariamente a quanto assunto dallo Stato – la disposizione non ha per oggetto né la cessazione delle concessioni, né il regime transitorio, ma solamente l'integrazione dei servizi esistenti che non sono oggetto di cessazione.

4.2.4. – La ricorrente conclude rilevando di avere già proposto, con il ricorso n. 72 del 2008, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 e chiede pertanto, per il caso in cui la Corte ritenesse pregiudiziali tali questioni, la riunione dei procedimenti.

4.3. – Con successiva memoria, la Regione Liguria ha ribadito quanto già argomentato nell'atto di costituzione, rilevando, inoltre, che le modifiche legislative intervenute nel frattempo fondano ulteriori ragioni di inammissibilità o infondatezza delle questioni proposte.

4.3.1. – Quanto alle censure riguardanti i commi 1 e 14 dell'art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, la resistente osserva che l'art. 9-*bis*, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha soppresso il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, sostituendolo con la Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

Per la Regione, tale modifica legislativa ha reso improcedibile il ricorso o, comunque, non ne ha fatto venire meno la già rilevata infondatezza, anche perché la Commissione di nuova istituzione non ha le stesse competenze del soppresso Comitato. Essa, infatti – secondo l'art. 9-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 39 del 2009 – subentra «nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche», con evidente omissione da parte del legislatore di ogni riferimento all'art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006.

4.3.2. – Quanto alla seconda e alla terza delle questioni sollevate, in relazione alle quali lo Stato ha evocato come parametro interposto l'art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, la Regione «ritiene che l'impugnazione si dimostri oggi inattuale ed il ricorso sia carente di interesse e dunque improcedibile», a seguito delle modifiche sostanziali subite dallo stesso art. 23-*bis*.

Precisa comunque la Regione che, prima di tali modifiche del parametro interposto, i censurati commi 4 e 5 dell'art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008 non hanno avuto in concreto alcuna applicazione, perché regolano le competenze delle Autorità d'ambito, che all'entrata in vigore del d.l. n. 135 del 2009 non erano state ancora istituite.

4.4. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, da intendersi come sostitutiva dell'ultima memoria depositata, la Regione Liguria ha sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto in tale ultimo atto.

4.5. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rilevato – allo scopo di puntualizzare la permanenza dell'interesse al ricorso nonostante le modifiche normative intervenute nella materia – che il legislatore del 2009 ha sostituito il vecchio Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche con la nuova Commissione nazionale per la

vigilanza sulle risorse idriche, prevedendone una composizione maggiormente orientata a consentire la partecipazione dei rappresentanti delle autonomie locali. Inoltre, dal nuovo quadro normativo verrebbe rafforzato il fondamento delle censure di costituzionalità sollevate avverso la legge Regionale, perché essa richiama una norma statale abrogata e non più operativa: l'art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Quanto alla censura relativa ai commi 1 e 14 dell'art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, la difesa dello Stato rileva che detti commi attribuiscono alla Giunta regionale il potere di predisporre lo schema tipo di contratti di servizio e di convenzioni regolanti i rapporti tra le Autorità d'ambito e i gestori del servizio idrico integrato, secondo quanto previsto dall'art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006, disposizione implicitamente abrogata dall'art. 161 dello stesso d.lgs., come sostituito dal d.lgs. n. 4 del 2008. La Regione contesta la suesposta ricostruzione, asserendo che l'art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006 non sarebbe stato abrogato dalla modifica del successivo art. 161, sul rilievo che l'art. 3 del d.lgs. n. 152 del 2006 richiede una "dichiarazione espressa" per l'abrogazione di una norma del codice dell'ambiente ed essa mancherebbe nel caso di abrogazione tacita per incompatibilità di norma temporalmente successiva rispetto a quella precedente che resta caducata *ex nunc*. L'Avvocatura generale dello Stato sostiene che tale assunto non è condivisibile, perché, «secondo la dogmatica del diritto "espressa" non significa "esplicita": il primo termine impone una previsione legale; il secondo esprime la necessità che la disposizione abrogatrice menzioni *expressis verbis* la norma di cui sancisce l'abrogazione. L'abrogazione espressa può, dunque, essere esplicita ovvero implicita (per incompatibilità) e nella seconda delle due ipotesi da ultimo citate ricade il caso di cui si discorre che, pertanto, non confligge con l'art. 3 invocato da Controparte».

Quanto, poi, al contratto di servizio e alla convenzione cui fanno riferimento le disposizioni censurate, la difesa dello Stato rileva che essi sono sostanzialmente la medesima cosa, essendo entrambi atti negoziali conclusi dalle Autorità d'ambito con i gestori del servizio pubblico onde regolare i loro rapporti. Confermerebbe «tale conclusione una analisi del dato normativo che pare usare alternativamente l'una piuttosto che l'altra nomenclatura».

Quanto alla censura relativa all'art. 4, comma 4, della legge reg. n. 39 del 2008, la difesa dello Stato sostiene che detta disposizione, trattando dell'affidamento del servizio idrico, richiama l'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006 secondo cui l'Autorità d'ambito delibera la forma di gestione scegliendo tra quelle di cui all'art. 113, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, norma, quest'ultima, abrogata dal citato art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 nelle parti incompatibili con le disposizioni dello stesso art. 23-*bis*. La Regione valorizza il dato letterale dell'art. 4, comma 4, nella parte in cui richiama la «normativa nazionale vigente», sostenendo che la previsione lascia intendere di rinviare alle norme vigenti e, dunque, non anche alle parti dell'art. 113 abrogate dal citato art. 23-*bis*.

Per la difesa dello Stato, tali argomenti risultano superabili, se si tiene conto del fatto che l'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, in ogni suo comma (ad eccezione dell'ultimo), rinvia a commi del citato art. 113, T.U. enti locali, con la conseguenza che «pare quantomeno opinabile la scelta di tecnica legislativa operata dal legislatore regionale di rinviare (con l'art. 4, comma 4, censurato) ad una norma (l'art. 150 codice dell'ambiente) la quale a sua volta rinvia ad altra norma (l'art. 113 T.U. enti locali), quest'ultima abrogata per incompatibilità da un'altra norma ancora (l'art. 23-bis, d.l. 112). Da ciò pare di potersi inferire piuttosto che il legislatore regionale ha trascurato l'intervenuta abrogazione parziale dell'art. 113».

Quanto alle censure aventi ad oggetto l'art. 4, commi 5 e 6, della legge reg. n. 39 del 2008, il ricorrente contesta l'affermazione della controparte secondo cui il comma 15-bis dell'art. 113 e i commi 8 e 9 dell'art. 23-bis non sarebbero incompatibili e, dunque, il primo non risulterebbe abrogato dal secondo. Rileva sul punto la difesa dello Stato che «l'art. 23-bis fissa la cessazione delle concessioni attribuite senza gara alla data del 31/12/2010 escludendo, però, dalla perdita di efficacia gli affidamenti diretti effettuati nelle ipotesi in cui il terzo comma dello stesso art. 23-bis ancora li consente (al ricorrere cioè di “peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali, geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento” che non consentono l'espletamento della pubblica gara); mentre il comma 15-bis dell'art. 113 T.U. enti locali contempla [...] quali eccezioni alla cessazione delle concessioni i casi in cui l'affidamento è effettuato con una delle modalità di cui al comma 5 dello stesso articolo».

5. – Con ricorso notificato il 9 gennaio 2010 e depositato il 18 gennaio successivo (r. ric. n. 6 del 2010), la Regione Puglia ha impugnato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., i commi 2, 3, 4 e 8 dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, ed entrato in vigore, in forza dell'art. 1, comma 4, di detta legge, in data 22 agosto 2008 –, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, disposizione entrata in vigore (in forza dell'art. 21 del medesimo decreto-legge) in data 26 settembre 2009 e modificata, in forza dell'art. 1, comma 2, della legge di conversione, a far data dal giorno 25 novembre 2009.

5.1. – La Regione premette che l'art. 15 del d.l. n. 135 del 2009 reca «Adeguamento alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica», modificando in modo significativo l'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, con la previsione di un ampliamento dei settori esclusi dall'applicabilità della normativa.

In particolare, il nuovo testo del citato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dall'art. 15 del d.l. n. 135 del 2009, prevede che: «1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in

applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *m*), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-*bis* sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale.

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera *a*), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al

mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.

4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.

5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

6. È consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel

rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.

10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro il 31 dicembre 2009, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;

b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;

c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

e) (abrogato)

f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;

g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;

l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;

m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.

11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

La ricorrente afferma che il legislatore statale riconosce che sia l'affidamento del servizio pubblico ad imprese terze, sia l'affidamento *in house* sono conformi all'ordinamento europeo e in particolare alla disciplina della concorrenza, ma con la norma di cui si tratta giunge sino ad individuare come forma preferenziale ordinaria l'affidamento del servizio ad imprese terze, mentre relega la possibilità dell'affidamento *in house* ai soli casi ivi espressi in via d'eccezione, superando la stessa disciplina comunitaria in materia di concorrenza.

5.1.1. – Ad avviso della Regione, i commi 2, 3 e 4 del menzionato art. 23-bis violano l'evocato art. 117, terzo comma, Cost., «in quanto limitano la potestà legislativa regionale di disciplinare il normale svolgimento del servizio pubblico da parte dell'ente e di gestire in proprio i servizi pubblici». Dette disposizioni – prosegue la Regione – sottopongono la scelta del regime di gestione del servizio a vincoli sia sostanziali che procedurali, impedendo, in tal modo, una previa valutazione comparativa da parte dell'amministrazione fra tutte le possibili opzioni di scelta della forma di gestione, «cioè se fruire dei vantaggi economici offerti dal mercato dei produttori oppure se procedere a modellare una propria struttura capace di diversamente configurare l'offerta delle prestazioni di servizio pubblico».

Si tratterebbe, peraltro, di innovazioni non imposte dal diritto comunitario, sia sotto il profilo dell'esternalizzazione dei servizi pubblici locali con rilevanza economica, sia sotto quello della riattribuzione con la messa in gara delle attuali concessioni prima della scadenza originariamente prevista.

Ad avviso della Regione Puglia, tale limitazione della capacità delle amministrazioni regionali e locali di gestire in proprio i servizi pubblici risulta costituzionalmente illegittima e lesiva della potestà legislativa regionale in materia, poiché nega illegittimamente l'autonomia costituzionale di tali enti (art. 114 Cost.), riconosciuta anche dall'Unione europea, nel suo nucleo imprescindibile della capacità di darsi un'organizzazione idonea a soddisfare i bisogni sociali nel suo territorio, cioè della popolazione residente che ne è l'elemento costitutivo. L'invasione della sfera di competenza regionale e degli enti territoriali minori sarebbe, poi, enfatizzata dalla precisazione che le indicate disposizioni – i commi 2, 3, 4 dell'art. 23-bis, modificato dall'art. 15 cit. – «prevalgono su tutte le discipline di settore con esse incompatibili», ivi comprese le discipline di settore regionali.

In conclusione, le disposizioni denunciate, non si limiterebbero a stabilire principi fondamentali della materia, ma detterebbero «una disciplina articolata e specifica, invasiva delle competenze regionali anche in materia di regolazione del servizio idrico integrato». Tali competenze legislative sarebbero ascrivibili – sempre secondo la Regione – all'evocato parametro. Infatti, a fronte di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella [sentenza n. 246 del 2009](#), secondo cui

l'art. 117, terzo comma, Cost., «il quale contiene l'elenco delle materie di competenza legislativa concorrente, non contempla la materia» del servizio idrico integrato, la ricorrente ritiene che tale «osservazione di carattere generale non toglie [...] che implicitamente essa vi rientri almeno nella misura in cui quel servizio sia funzionalizzato e utilizzato a fini di alimentazione e di tutela della salute: materie espressamente indicate come soggette alla legislazione concorrente dall'art. 117, comma 3, Cost.».

Sotto questo profilo – prosegue la difesa regionale – il servizio idrico integrato è da considerare «servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, la cui disciplina non è riconducibile al titolo di legittimazione trasversale “tutela della concorrenza”». E ciò perché, «con riferimento alla funzione di tutela della salute e di alimentazione propria dell'acqua, non esiste un mercato concorrenziale ed il ruolo riservato dal titolo V della Costituzione al legislatore regionale si riepanda in tutte le sue potenzialità». In altri termini, il servizio deve essere realizzato secondo forme e modalità di gestione «che garantiscano un governo pubblico partecipato e un finanziamento attraverso meccanismi perequativi e di equità sociale: senza finalità lucrativa e nel rispetto dei diritti delle generazioni future e degli equilibri ecologici».

5.1.2. – È del pari censurato, con riferimento allo stesso parametro costituzionale dell'art. 117, terzo comma, il comma 8 dell'art. 23-*bis*, il quale stabilisce – come visto – che cessano al 31 dicembre 2010 gli affidamenti rilasciati con procedure diverse dall'evidenza pubblica, salvo quelli conformi ai vincoli ulteriori di istruttoria e motivazione previsti dalla nuova disciplina.

La Regione lamenta che tale disposizione «parrebbe determinare per l'effetto la cessazione di tutti gli affidamenti attribuiti secondo la disciplina previgente (d.lgs. n. 267 del 2000, art. 113, comma 5, lettera c), ponendo nell'incertezza l'attuazione dei piani gestionali e di investimento, nonché i relativi piani tariffari, travolgendo rapporti giuridici perfezionati ed in via di esecuzione che le parti vogliono vedere procedere secondo la loro scadenza naturale».

5.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

La difesa dello Stato rileva che: a) «la Regione non può lamentare genericamente l'illegittimità costituzionale di leggi statali, ovvero la contrarietà delle stesse all'ordinamento comunitario senza indicare specificamente la lesione di una competenza ad essa attribuita»; b) le disposizioni censurate rientrano nella materia della tutela della concorrenza, perché perseguono, in modo adeguato e proporzionato, il fine di assicurare una disciplina nazionale uniforme e, nella parte in cui regolano le partecipazioni pubbliche a società miste, sono riconducibili anche alla materia dell'ordinamento civile, in forza degli artt. 2458-2460 del codice civile; c) «in riferimento alle questioni *ex adverso* sollevate sulla mancata e/o inesatta applicazione dei principi comunitari in

materia di servizi pubblici locali, si ritiene che la doglianza sia mal posta in termini di incostituzionalità», perché «qualora codesta Corte dovesse ravvisare l'esigenza di assicurare una uniforme interpretazione del diritto comunitario, la questione, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, dovrebbe essere preventivamente oggetto di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE».

5.3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito quanto affermato nell'atto di costituzione, in particolare sostenendo che: a) il ricorso è inammissibile, perché la Regione non ha impugnato la previgente formulazione dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, ma solo quella successivamente introdotta dall'art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, la quale è meramente confermativa del principio di eccezionalità della gestione *in house* già posto precedentemente; b) la disciplina censurata, la quale è riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, è legittima, perché la giurisprudenza comunitaria e quella nazionale hanno sempre affermato che l'istituto dell'*in house providing* costituisce un'eccezione al principio di concorrenza e all'ordinaria osservanza delle procedure di evidenza pubblica: rappresenta, cioè, «una soluzione residuale alla quale ricorrere solo in caso di impossibilità di trovare una soluzione alternativa efficiente».

6. – Con ricorso notificato il 22 gennaio 2010 e depositato il 27 gennaio successivo (r. ric. n. 10 del 2010), la Regione Toscana ha impugnato – in riferimento all'art. 117, primo, secondo e quarto comma, Cost. – i commi 2, 3, 4 e 8 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – aggiunto dalla legge di conversione n. 133 del 2008 – nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009.

6.1. – La Regione premette che le modifiche apportate all'art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008 «dettano nuove regole in ordine alle modalità di conferimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, realizzando un sistema in cui emerge con forza la centralità e la prevalenza dell'affidamento del servizio attraverso le procedure di evidenza pubblica ed il disfavore del legislatore statale per le modalità di gestione *in house*, con il dichiarato scopo di procedere ad una liberalizzazione del settore dei servizi pubblici». Premette altresì che la materia dei servizi pubblici locali rientra nell'ambito della potestà legislativa esclusiva delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. Premette, infine, che la Corte costituzionale ha rilevato che l'esercizio da parte dello Stato della potestà legislativa in materia di tutela della concorrenza, con riferimento alla disciplina dei servizi pubblici, coinvolge profili aventi un'incidenza su una pluralità di interessi e di oggetti, che non ricadono solo nell'esclusiva competenza statale, ma involgono anche molteplici ambiti di competenza delle Regioni, con la conseguenza che l'intervento dello Stato «deve limitarsi alla disciplina di quegli aspetti strettamente connessi alla tutela ed alla promozione della concorrenza e deve uniformarsi ai principi di adeguatezza e di proporzionalità dell'intervento normativo rispetto

al fine pro-concorrenziale perseguito, con ciò escludendo la legittimità di una normativa troppo dettagliata e puntuale o irragionevole».

6.1.1. – Sono censurati, in primo luogo, i commi 2, 3 e 4 del novellato art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, i quali stabiliscono che di regola la gestione dei servizi pubblici locali debba essere affidata ad una società privata o mista tramite gara e ammettono la modalità di affidamento del servizio *in house* solo in via eccezionale.

La ricorrente osserva che tali disposizioni esprimono con evidenza il disfavore manifestato dal legislatore statale per la modalità di gestione del servizio pubblico attraverso una società a totale partecipazione pubblica, ancorché sussistano i requisiti indicati dall'ordinamento comunitario, ossia l'esercizio da parte dell'ente pubblico di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la prevalenza dell'attività della società *in house* a favore dell'ente controllante.

Tale regime – prosegue la Regione – «non risponde ad esigenze connesse alla regolazione del mercato e di tutela della concorrenza e stabilisce una disciplina particolareggiata e puntuale, incidendo in maniera rilevante sulle prerogative regionali costituzionalmente garantite».

In particolare, poiché l'ente *in house* non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa, tutta l'organizzazione *in house* è sottratta alla disciplina della concorrenza nella scelta del gestore, in quanto questi è parte dell'organizzazione della controllante, per la quale svolge attività in via prevalente: non può pertanto essere considerata un'impresa di terzi, né incide sul mercato. Conseguentemente, non potrebbe invocarsi il principio di concorrenza – che invece deve necessariamente conformare l'operato delle amministrazioni una volta che le stesse abbiano deciso di rivolgersi al mercato delle imprese – nella ipotesi della scelta dell'*in house*, che involge piuttosto profili di auto-organizzazione dell'ente pubblico.

Per la difesa regionale, tale ricostruzione trova conferma nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui l'intervento legislativo statale a tutela della concorrenza con riferimento ai servizi pubblici locali di rilevanza economica viene in considerazione solo per quei profili di disciplina strettamente collegati e funzionali all'esigenza di definire condizioni concorrenziali uniformi nei vari settori economici. Invece, quando le Amministrazioni, nell'esercizio delle valutazioni discrezionali di competenza, decidono di gestire il servizio attraverso una propria *longa manus* (la società *in house*) non ricorrono le esigenze di tutela della concorrenza e quindi, per tale profilo, non esiste un titolo legittimante la competenza statale. In altri termini, la scelta in ordine alle modalità di gestione del servizio pubblico locale è da considerare una tipica scelta di organizzazione, «che in quanto organizzazione locale e non nazionale dei servizi non rientra nella competenza statale, ma in quella regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.».

6.1.1.1. – Ne deriva, per la ricorrente, l'illegittimità costituzionale dei commi censurati, in riferimento all'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., perché detti commi esprimono una prevalenza della gestione esternalizzata dei servizi pubblici locali, in quanto intervengono nella materia dell'organizzazione della gestione di detti servizi, con una normativa di dettaglio, che non lascia margini all'autonomia del legislatore regionale, pur perseguendo finalità che esulano da profili strettamente connessi alla tutela della concorrenza.

6.1.1.2. – Sempre per la ricorrente, i commi impugnati si pongono in contrasto anche con il diritto comunitario, in violazione dell'art. 117, primo, secondo e quarto comma, Cost.

Infatti, nessuna disposizione comunitaria vigente limita il ricorso all'*in house* a casi eccezionali, in presenza di rigorose condizioni previste dalla legge e previo assolvimento di puntuali regole procedurali, così come invece previsto dalle disposizioni censurate. Al contrario – sostiene la ricorrente – l'ordinamento comunitario ammette espressamente la possibilità di fornire i servizi pubblici con un'organizzazione propria, in alternativa all'affidamento ad imprese terze, con la conseguenza che le disposizioni censurate non trovano fondamento né nella riserva costituzionale alla legislazione statale esclusiva della materia tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera *e*, Cost.), né nella disciplina comunitaria.

A tali conclusioni non potrebbe opporsi che le disposizioni impugnate rientrano nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lett. *m*, Cost.), in quanto hanno ad oggetto unicamente le forme di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica e non le prestazioni che dette gestioni debbono assicurare agli utenti. Né del pari potrebbe opporsi che esse rientrano nella materia delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *p*), Cost., in quanto «la gestione dei predetti servizi non può certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell'ente locale».

6.1.2. – È censurato, in secondo luogo – sempre in riferimento all'art. 117, primo, secondo e quarto comma Cost. – il comma 8 del novellato art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, il quale introduce un nuovo regime transitorio, valido per tutti i servizi, compreso quello idrico, con riferimento alle gestioni in essere.

La Regione sostiene che anche detta disposizione non si limita a disciplinare, con norma di carattere generale, la materia della gestione dei servizi pubblici sotto lo specifico profilo della tutela della concorrenza e, in ogni caso, non rispetta i principi di adeguatezza e di proporzionalità dell'intervento normativo da parte dello Stato in ragione delle finalità pro-concorrenziali. Non appare, infatti, ragionevole l'aver stabilito una puntuale articolazione temporale della disciplina transitoria, valida indifferentemente per tutti le tipologie di servizi pubblici e riferita genericamente a tutte le diverse situazioni presenti sul territorio nazionale. Inoltre, anche attraverso la disciplina del

periodo transitorio, viene ribadito il disfavore del legislatore statale per le gestioni *in house*, le quali, pur affidate conformemente ai principi dell'ordinamento comunitario, sono destinate a cessare improrogabilmente alla data del 31 dicembre 2011.

In conclusione, ad avviso della Regione, il comma censurato si pone in contrasto con gli evocati parametri, perché: a) il legislatore statale, con la disciplina in esame, non ha limitato il proprio intervento agli aspetti piú strettamente connessi alla tutela della concorrenza ed alla regolazione del mercato, ma è intervenuto, con una norma di dettaglio, sottraendo alle Regioni la libera determinazione se ricorrere o meno al mercato ai fini della gestione del servizio pubblico; determinazione che rientra nell'ambito del buon andamento dell'organizzazione dei servizi pubblici, che spetta alle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.; b) la disposizione, nella parte in cui impone al 31 dicembre 2011 la cessazione di tutte le gestioni *in house*, viola l'art. 117 primo comma, Cost.; per il tramite del diritto comunitario, che invece consente la prosecuzione di tali gestioni; c) neppure con riferimento alla disciplina del periodo transitorio possono venire in rilievo le competenze legislative statali in materia di livelli essenziali delle prestazioni o di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, per le stesse ragioni già esposte in relazione alla questione avente ad oggetto i commi 2, 3 e 4 del menzionato art. 23-bis.

6.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte in relazione al ricorso n. 6 del 2010 (*supra*: punto 5.2.).

6.3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito quanto affermato nell'atto di costituzione, in particolare sostenendo che: a) il ricorso è inammissibile, perché la Regione non ha impugnato la previgente formulazione dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, ma solo quella successivamente introdotta dall'art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, la quale è meramente confermativa del principio di eccezionalità della gestione *in house* già posto precedentemente; b) la disciplina censurata, la quale è riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, è legittima, perché la giurisprudenza comunitaria e nazionale ha sempre affermato che l'istituto dell'*in house providing* costituisce un'eccezione al principio di concorrenza e all'ordinaria osservanza delle procedure di evidenza pubblica.

7. – Con ricorso notificato il 22 gennaio 2010 e depositato il 27 gennaio successivo (r. ric. n. 12 del 2010), la Regione Liguria ha impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo, secondo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., i commi 2, 3, 4 e 8 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 – aggiunto dalla legge di conversione n. 133 del 2008 –, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009.

7.1. – La Regione premette che l’art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008 – i cui commi 1, 4, 5, 6 e 14 sono oggetto di impugnazione da parte dello Stato con il ricorso n. 2 del 2009 – ammette senza limitazioni la gestione *in house* dei servizi pubblici.

Premette altresí che l’art. 15 del d.l. n. 135 del 2009, che ha introdotto le disposizioni censurate, pur essendo intitolato «Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica», non cita mai atti comunitari, perché non è, in realtà, imposto da esigenze di adeguamento alla normativa comunitaria, ma è frutto di una scelta «meramente statale volta ad imporre la procedura competitiva di affidamento del servizio come procedura ordinaria e l’affidamento *in house* come procedura eccezionale». Al contrario, – prosegue la ricorrente – il diritto comunitario, pur incentrato sulla tutela della concorrenza come metodo per garantire la pari opportunità di accesso al mercato delle commesse pubbliche per tutti gli operatori europei, ammette pienamente il diritto di ogni amministrazione di erogare direttamente i servizi pubblici autoproducendoli corrispondentemente alla propria missione.

Premette, infine, che l’art. 15 del d.l. n. 135 del 2009 è impugnabile anche nelle parti in cui è confermativo dell’art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, in base alla consolidata giurisprudenza costituzionale secondo la quale gli atti legislativi sono sempre impugnabili anche se apparentemente «confermativi», perché dotati sempre, per propria natura intrinseca, del carattere della novità.

7.1.1. – Sono censurati, in primo luogo, i commi 2, 3 e 4 del novellato art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, i quali stabiliscono che di regola la gestione dei servizi pubblici locali debba essere affidata ad una società privata o mista tramite gara e ammettono la modalità di affidamento del servizio *in house* solo in via eccezionale.

7.1.1.1. – La ricorrente osserva che tali disposizioni esprimono il disfavore del legislatore statale per la modalità di gestione del servizio pubblico attraverso una società a totale partecipazione pubblica, ponendo pesanti limiti sostanziali e procedurali. Esse operano una drastica compressione dell’autonomia legislativa regionale in materia di servizi pubblici locali ed organizzazione degli enti locali (art. 117, quarto comma, Cost.), dato che le possibili scelte della Regione sulla forma di gestione del servizio vengono limitate a due possibilità, mentre la gestione diretta viene esclusa e quella tramite società *in house* limitata a casi eccezionali.

Ad avviso della difesa regionale, le disposizioni censurate non rientrano nella competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza, ma si limitano a negare «il diritto dell’ente territoriale responsabile di erogare in proprio il servizio pubblico a favore della propria comunità»; diritto espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la quale afferma che un’autorità pubblica, che sia un’amministrazione aggiudicatrice, ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi.

Ad avviso della Regione Liguria, le limitazioni poste dalle disposizioni censurate alla capacità delle amministrazioni regionali e locali di gestire in proprio i servizi pubblici risultano costituzionalmente illegittime e lesive della potestà legislativa regionale nella materia. E ciò, perché «un problema di tutela della concorrenza può iniziare solo dopo che è stata presa la decisione di gestire il servizio attraverso il mercato, anziché in proprio. Al contrario, la decisione di mantenere il servizio nell'ambito della propria organizzazione diretta, o della propria organizzazione *in house*, non restringe e non altera in alcun modo la concorrenza».

In relazione ad altri eventuali titoli di competenza statale, la ricorrente osserva, innanzitutto, che «la disciplina in esame non appare riferibile alla competenza legislativa statale in tema di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” perché riguarda precipuamente servizi di rilevanza economica e comunque non attiene alla determinazione di livelli essenziali». Rileva, poi, che, in base alla giurisprudenza costituzionale, l'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. non può essere invocato in relazione alle modalità di affidamento dei servizi locali. In particolare, il fatto che nella [sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 2009](#), si legga che «le competenze comunali in ordine al servizio idrico sia per ragioni storico-normative sia per l'evidente essenzialità di questo alla vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali devono essere considerate quali funzioni fondamentali degli enti locali» confermerebbe che, data l'importanza del servizio idrico, lo Stato non può vietare all'ente di svolgerlo direttamente, costringendolo ad affidarlo a terzi.

Con riferimento al censurato comma 4, la ricorrente aggiunge che la sua illegittimità costituzionale consegue logicamente a quella dei precedenti commi 2 e 3. Detto comma, infatti, richiede uno speciale parere per l'adozione della gestione diretta del servizio mediante la propria organizzazione o *in house*; parere che «si può giustificare soltanto come forma di garanzia della “eccezionalità” della gestione *in house* e della fondatezza delle specifiche ragioni della scelta, ma che [...] non ha più senso nè ragionevolezza una volta che si riconosca il diritto dell'amministrazione di gestire in proprio il Servizio».

In conclusione, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 impugnati sono, per la ricorrente, illegittime, perché, in violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., limitano la potestà legislativa regionale di disciplinare il normale svolgimento del servizio pubblico da parte dell'ente, sottoponendo tale scelta a vincoli sia sostanziali (le «peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento») che procedurali (l'onere di trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore).

7.1.1.2. – La ricorrente lamenta anche che le stesse disposizioni violano l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., perché – vietando lo svolgimento diretto del servizio idrico – vanificano «la

norma che assegna, preferibilmente, le funzioni amministrative ai comuni (il servizio idrico virtualmente rimane di spettanza dei comuni ma in concreto viene assegnato ad altri soggetti; inoltre, la norma impugnata toglie ai comuni una parte essenziale della funzione, cioè la possibilità di scegliere la forma di gestione più adeguata)». Inoltre, svuotano il principio di sussidiarietà, perché si pongono in contrasto con il principio secondo cui «i comuni “sono titolari di funzioni amministrative proprie” (il servizio idrico, essendo una funzione fondamentale, rientra tra le funzioni “proprie” di cui all’art. 118, comma 2)».

La ricorrente sostiene di essere legittimata a far valere la lesione delle competenze amministrative degli enti locali anche indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale, perché le competenze comunali sono strettamente connesse con la competenza legislativa regionale in materia di servizi pubblici e di organizzazione degli enti locali.

7.1.1.3. – La difesa regionale lamenta, poi, che i censurati commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-*bis* violano l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto contrastano con la Carta europea dell’autonomia locale di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985).

Sarebbero, in particolare, violate le seguenti disposizioni della Carta: a) l’art. 3, comma 1, secondo cui «per autonomia locale, s’intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell’ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici»; b) l’art. 4, comma 2, secondo cui «le collettività locali hanno, nell’ambito della legge, ogni più ampia facoltà di prendere iniziative proprie per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o sia assegnata ad un’altra autorità»; c) l’art. 4, comma 4, secondo cui «le competenze affidate alle collettività locali devono di regola essere complete ed integrali».

Ad avviso della ricorrente, una volta che si riconosca che il servizio idrico è parte delle funzioni fondamentali dei Comuni, «sembra evidente che solo ad essi spetta la decisione sul migliore modo di organizzarlo. La loro autonomia potrà essere limitata sul versante del dimensionamento del servizio per assicurare una distribuzione efficiente, e dunque sulla eventuale necessità di una gestione associativa della risorsa idrica, ma non si vede come possa risultare legittimo privarli o comunque configurare come eccezionale e soggetta a specifici aggravii procedurali la scelta di assumere essi stessi la responsabilità della gestione diretta del servizio».

Né a tale assunto potrebbe opporsi – per la stessa ricorrente – che le norme impuginate non incidono sulla spettanza delle funzioni ma solo sulle forme di gestione. Infatti, «quando la disciplina delle forme di gestione arriva ad impedire la gestione diretta del servizio idrico, non si può negare un’incidenza sulla spettanza concreta della funzione».

La ricorrente sostiene di essere legittimata a far valere la violazione della Carta europea dell'autonomia locale, «perché la lesione delle competenze comunali è strettamente connessa alla violazione della competenza legislativa regionale in materia di servizi pubblici e di organizzazione degli enti locali».

7.1.1.4. – In subordine, per il caso in cui «fosse ritenuta legittima l'imposizione di un regime “ordinario” di affidamento del servizio all'esterno e la limitazione a casi eccezionali di forme di gestione non concorrenziali», la Regione censura – in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), e quarto comma, Cost. – il comma 2, lettera *b*), del nuovo art. 23-*bis*, «nella parte in cui regola in dettaglio l'affidamento del servizio alla società mista, imponendo una partecipazione minima del 40% del socio privato e l'attribuzione al socio di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio».

Lamenta la ricorrente che tale disposizione viola il criterio di proporzionalità che deve guidare la tutela della concorrenza, invadendo il campo riservato alla potestà legislativa regionale in materia di servizi pubblici. E ciò, perché detta disposizione pone ulteriori vincoli alla potestà legislativa regionale, senza che essi risultino funzionali ad una maggiore promozione della concorrenza, della quale potrebbero persino risultare limitativi. Infatti – prosegue la difesa regionale – «sono gli stessi privati che potrebbero non avere interesse ad acquistare, un pacchetto di azioni significativo (almeno il 40%) e presumibilmente di notevole impegno economico (e che tuttavia non garantisce affatto il controllo sulla società), per avere in cambio [...] solo singoli e specifici compiti operativi e non l'intera gestione (a volte, unica condizione per poter rientrare degli investimenti fatti per “comprare” la qualifica di socio). E per altro verso, in senso contrario, in alcuni casi la situazione gestionale concretamente esistente potrebbe rendere preferibile in termini di efficienza una privatizzazione attraverso la selezione di un socio privato mero finanziatore, al quale non affidare alcun compito operativo».

7.1.1.5. – Sempre in via subordinata, «qualora fosse ritenuta legittima l'imposizione di un regime “ordinario” di affidamento del servizio all'esterno e la limitazione a casi eccezionali di forme di gestione non concorrenziali», la Regione censura – con implicito riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost. – il comma 3 dell'art. 23-*bis*, nella parte in cui regola le forme di affidamento non competitive, perché esso «invece di rinviare alle forme di gestione diretta previste dalla legislazione regionale o, in mancanza, scelte dagli enti locali, regola direttamente anche tale caso, imponendo la gestione *in house* ed escludendo la gestione in proprio da parte dell'ente locale o la gestione tramite azienda speciale». Appare infatti evidente – per la ricorrente – che, nel momento in cui non si attiva la procedura competitiva, è escluso che lo Stato possa invocare la propria competenza in materia di tutela della concorrenza per disciplinare le forme di gestione non competitive, che ricadono, invece, nella competenza regionale piena in materia di servizi pubblici e di organizzazione degli enti locali.

7.1.2. – È censurato, in secondo luogo – in riferimento agli artt. 117, primo e quarto comma, Cost. – il comma 8 del novellato art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, il quale regola il «regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3, prevedendo, in particolare: nella lettera *a*), le modalità di cessazione delle gestioni *in house* in essere; nelle lettere *b*) e *c*), il regime transitorio delle gestioni affidate direttamente a società miste; nella lettera *d*), le modalità di cessazione degli affidamenti diretti a società a partecipazione pubblica.

7.1.2.1. – La Regione lamenta, innanzitutto, che la disposizione viola l'art. 117, quarto comma, Cost., per ragioni analoghe a quelle fatte valere *sub* 7.1.1.1.

Aggiunge la ricorrente che la privatizzazione prevista dalla norma censurata non è riconducibile alla materia della tutela della concorrenza e «non ricade in specifiche competenze né della Comunità europea, né dello Stato: né, d'altronde, è una vera materia, trattandosi invece di una modalità di gestione di un bene, servizio o attività. Inoltre, trattandosi di un trasferimento ai privati di risorse costituite a spese della collettività, è un processo che va attentamente valutato in termini di benefici di ritorno alla collettività stessa. Essa, dunque, si giustifica soltanto là dove l'ingresso del privato sia una garanzia di maggiore efficienza della gestione del bene privatizzato». Infatti – sempre secondo la difesa regionale – lo Stato può legiferare solo: «a) per assicurare la concorrenza là dove l'ente competente decida di aprire il servizio ai privati; b) per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni; c) ponendo norme di principio sul coordinamento finanziario, là dove si tratti di limitare il costo dei servizi rispetto al bilancio pubblico».

A fronte di ciò, le norme sul superamento della gestione pubblica dei servizi sarebbero, in chiave meramente ideologica, «orientate a favorire un ingiustificabile processo di “svendita” (trattandosi di vendita obbligatoria e quindi fuori dalle condizioni di mercato) del patrimonio pubblico capitalizzato nel valore delle società pubbliche che hanno avuto in affidamento i servizi, senza alcuna valutazione delle conseguenze che questo processo avrebbe sulla qualità dei servizi».

7.1.2.2. – La ricorrente lamenta, infine, che il censurato comma 8 dell'art. 23-*bis* viola, per le ragioni già esposte in relazione ai precedenti commi 2, 3 e 4: a) l'art. 117, primo comma, Cost., «per contrasto con la Carta europea dell'autonomia locale»; b) l'art. 117, secondo comma, Cost., «per erronea interpretazione dei confini dei poteri statali ivi previsti»; c) l'art. 117, quarto comma, Cost., «per violazione della potestà legislativa regionale piena in materia di servizi locali e organizzazione degli enti locali»; d) l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., «per violazione del principio di sussidiarietà e della titolarità comunale di funzioni proprie»; e) l'art. 119 Cost., sotto il profilo dell'autonomia finanziaria degli enti locali, perché «impone ad essi di cedere rilevanti quote delle società da essi controllate»; f) in subordine, per il caso in cui «fosse ritenuta legittima l'imposizione di un regime “ordinario” di affidamento del servizio all'esterno e la limitazione a casi eccezionali di forme di gestione non concorrenziali», l'art. 117, secondo comma, lettera *e*), e quarto comma, Cost.,

perché regola nel dettaglio le quantità, le modalità e i tempi delle cessioni, per le ragioni già esposte sub 7.1.1.4.

7.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte in relazione ai ricorsi n. 6 e n. 10 del 2010 (*supra*: punti 5.2. e 6.2.).

7.3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Liguria ha sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto nel ricorso, aggiungendo che, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa dello Stato: a) il ricorso non è generico, perché la ricorrente ha chiaramente individuato le competenze legislative che assume violate; b) il fatto che l'intervento legislativo censurato abbia carattere macroeconomico non rileva nel caso di specie, perché rilevarebbe solo se si trattasse di una legge di sostegno economico a determinati settori produttivi; c) il richiamo degli articoli 2458-2460 cod. civ. non è pertinente, perché tali norme si riferiscono a profili specifici del diritto societario che nulla hanno a che vedere con le disposizioni censurate.

7.4. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito quanto affermato nell'atto di costituzione, svolgendo, inoltre, considerazioni analoghe a quelle svolte in relazione al ricorso n. 10 del 2010 (*supra*: punto 6.3.).

8. – Con ricorso notificato il 21 gennaio 2010 e depositato il 28 gennaio successivo (r. ric. n. 13 del 2010), la Regione Emilia-Romagna ha impugnato – in riferimento agli artt. 114, 117, primo, secondo, quarto e sesto comma, 118 e 119 Cost. – i commi 3, 4-*bis*, 8, 9 e 10 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – aggiunto dalla legge di conversione n. 133 del 2008 –, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009.

8.1. – La ricorrente premette che la privatizzazione prevista dalle disposizioni censurate non è riconducibile alla materia della tutela della concorrenza e «non ricade in specifiche competenze né della Comunità europea, né dello Stato». Si tratta invece di una modalità di gestione di un bene, servizio o attività, attraverso un trasferimento ai privati di risorse costituite a spese della collettività, da valutarsi in termini di benefici di ritorno alla collettività stessa. Essa, dunque, si giustifica soltanto là dove l'ingresso del privato sia una garanzia di maggiore efficienza della gestione del bene privatizzato. Infatti – sempre secondo la difesa regionale – lo Stato può legiferare solo: «a) per assicurare la concorrenza là dove l'ente competente decida di aprire il servizio ai privati; b) per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni; c) ponendo norme di principio sul coordinamento finanziario, là dove si tratti di limitare il costo dei servizi rispetto al bilancio pubblico». A fronte di ciò, le norme sul superamento della gestione pubblica dei servizi sarebbero meramente ideologiche, in quanto «orientate a favorire un ingiustificabile processo di "svendita" (trattandosi di vendita

obbligatoria e quindi fuori dalle condizioni di mercato) del patrimonio pubblico capitalizzato nel valore delle società pubbliche che hanno avuto in affidamento i servizi, senza alcuna valutazione delle conseguenze che questo processo avrebbe sulla qualità dei servizi».

Ad avviso della ricorrente, è evidente il suo interesse ad impugnare tali disposizioni: «a) su un piano generale onde opporre ad una visione ideologica, priva di qualsiasi riscontro oggettivo, una diversa interpretazione degli interessi della propria comunità; b) sul piano più direttamente giuridico, al fine di poter esplicitare la propria competenza legislativa in materia di servizi pubblici, che è lo strumento con cui la Costituzione garantisce la sua autonomia politica».

La ricorrente procede poi ad analizzare i precedenti giurisprudenziali costituzionali in tema di servizi pubblici locali, traendone i seguenti principi: a) l'intervento legislativo statale in una materia come quella dei servizi pubblici locali, non espressamente prevista nell'art. 117 Cost., si giustifica solo alla luce della competenza esclusiva che lo Stato ha in materia di «tutela della concorrenza», la quale, stante la sua trasversalità, può abbracciare qualsiasi attività economica ([sentenza n. 272 del 2004](#)); b) tuttavia, l'ambito di operatività della competenza in materia di «tutela della concorrenza» è definito anche attraverso il rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza, nel senso che l'intervento legislativo statale non può essere talmente dettagliato da escludere qualsiasi possibilità di regolazione da parte della Regione ([sentenza n. 272 del 2004](#)); c) sono costituzionalmente illegittime sia le disposizioni statali dirette a disciplinare i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, sia le disposizioni dirette a disciplinare aspetti dei servizi pubblici locali di rilievo economico, ma con esasperato taglio applicativo e di dettaglio ([sentenza n. 272 del 2004](#)); d) la disciplina statale sulle modalità di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica è costituzionalmente legittima, in quanto riconducibile alla materia della tutela della concorrenza ([sentenza n. 307 del 2009](#)); e) le competenze comunali in ordine al servizio idrico, sia per ragioni storico-normative, sia per l'evidente essenzialità di questo per la vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali, devono essere considerate quali funzioni fondamentali degli enti locali, la cui disciplina è stata affidata alla competenza esclusiva dello Stato dal novellato art. 117 Cost.; ciò non toglie, ovviamente, che la competenza in materia di servizi pubblici locali resti una competenza regionale, la quale risulta in un certo senso limitata dalla competenza statale suddetta, ma può continuare ad essere esercitata negli altri settori, nonché in quello dei servizi fondamentali, purché non sia in contrasto con quanto stabilito dalle leggi statali ([sentenza n. 307 del 2009](#)).

8.1.1. – È censurato, in primo luogo – in riferimento agli artt. 114, 117, primo, secondo e quarto comma, e 118 Cost. – il comma 3 del novellato art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, il quale ammette la modalità di affidamento del servizio direttamente a società *in house* solo in via eccezionale.

La ricorrente prospetta questioni analoghe a quelle prospettate dalla Regione Liguria nel ricorso n. 13 del 2010 in relazione alla stessa disposizione (*supra*: punti 7.1.1.1. e 7.1.1.2).

Con particolare riferimento al parametro dell'art. 114 Cost., la ricorrente precisa che la norma impugnata viola l'autonomia organizzativa degli enti locali, quanto al miglior soddisfacimento dei servizi di propria titolarità.

8.1.2. – È censurato, in secondo luogo – in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost. – il comma 4-*bis* del novellato art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, il quale affida al regolamento governativo di cui al successivo comma 10 il compito di individuare una soglia oltre la quale l'affidamento di un servizio pubblico locale in forma derogatoria (ossia a società *in house*), per assenza in concreto di un mercato di riferimento, deve essere assoggettato alla funzione consultiva e di verifica svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La Regione ritiene che le determinazioni relative a tale soglia non possano che essere assunte in sede regionale, entro limiti fissati direttamente dalla legge statale, trattandosi di determinare un livello di efficienza del servizio, che solo a livello regionale può essere concretamente e correttamente apprezzato. Lamenta, perciò, che è illegittimo spostare sulla fonte regolamentare parte di tale disciplina, in violazione dell'evocato art. 117, sesto comma, Cost., che consente al Governo di intervenire con fonti secondarie solo in materie di esclusiva competenza statale. Tale non sarebbe la fissazione della soglia in questione, perché «non risponde ad alcuna logica affermare che la rilevanza o meno dell'affidamento dipenda da un valore economico».

Osserva la stessa Regione che la soglia in questione «è stata fissata, stando allo schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2009, nel valore economico del servizio oggetto dell'affidamento superiore a 200.000,00 €, (mentre è comunque richiesto il parere a prescindere dal valore economico del servizio qualora la popolazione interessata sia superiore a 50.000 abitanti)». Si tratta – prosegue la difesa regionale – di un limite che è espressione di un apprezzamento *ex ante* del tutto forfettario che non è collegato ad alcun livello di efficienza del servizio, «né appare uno strumento in grado di fissare la appropriatezza, la qualità, il controllo e il rispetto dei parametri della concorrenza e, quindi, il grado di concorrenzialità». Sempre secondo la ricorrente, la conseguenza negativa di tale disciplina consiste nel fatto che «gli enti locali, accertata in concreto l'assenza di un mercato di riferimento, se riusciranno a contenere l'affidamento al di sotto della soglia regolamentare, potranno tranquillamente evitare la gara e gestire *in house* il servizio, senza che nessuna autorità tecnica possa valutare la sussistenza dei requisiti legittimanti la deroga».

8.1.3. – Sono censurati, in terzo luogo – «per violazione degli artt. 114, 118, 117, commi 1, 2 e 4, e 119 Cost., nonché del principio di tutela dell'affidamento connesso alla responsabilità

regionale» – i commi 8 e 9 del novellato art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, i quali disciplinano il regime transitorio per gli affidamenti in atto dei servizi pubblici locali di rilievo economico.

8.1.3.1. – In particolare, la ricorrente sostiene che il censurato comma 8 è solo apparentemente una norma a favore della concorrenza, perché «in realtà essa introduce disposizioni più rigide della normativa comunitaria di cui si afferma l'attuazione», incidendo pregiudizialmente nell'ambito degli investimenti, rispetto al quale la Regione ha sempre avuto un ruolo fondamentale.

Al di là della violazione del principio di uguaglianza e di libertà di iniziativa economica – che riguarda più propriamente gli operatori economici che hanno fatto affidamento su una certa durata della gestione del servizio affidato – ciò che rileva in questa sede per la Regione ricorrente è la circostanza che tale disposizione incide sull'assetto del sistema regionale degli affidamenti, ledendo il ruolo della Regione, anche di tipo legislativo, nel definire la durata degli affidamenti medesimi.

Vi sarebbe, quindi, una lesione della disciplina legislativa legittimamente stabilita dalla Regione in base ai suoi livelli di competenza (violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.) e della responsabilità della Regione nei confronti del variegato panorama delle società pubbliche o semi pubbliche affidatarie dei servizi pubblici, che a tale assetto si sono correttamente attenute.

8.1.3.2. – Per la ricorrente, la disposizione viola inoltre l'art. 117, primo comma, Cost., perché «nel diritto comunitario il modello organizzativo dell'autoproduzione dei servizi attraverso affidamenti *in house* è stato ritenuto in linea con i principi del Trattato, tra cui, come noto, vi è quello della tutela e promozione della concorrenza». La Regione svolge sul punto argomentazioni analoghe a quelle svolte nel ricorso n. 12 del 2010 e sopra riportate ai punti: 7.1.1.4., 7.1.1.5. e 7.1.2.1.

8.1.3.3. – La Regione lamenta, poi, che il comma 8 impugnato contrasta con «il principio di pluralismo paritario istituzionale, in violazione degli artt. 114 e 118 Cost». e ciò, perché la nuova disciplina sarebbe così rigida da annullare qualsiasi autonomia esercitabile in materia.

Sarebbe perciò violato il principio fondamentale di sussidiarietà, «che richiede [...] una valutazione in concreto della situazione locale (che può enormemente variare da un ambito ottimale all'altro), anche per verificare le specifiche condizioni di mercato in cui si svolge il servizio e in cui si “privatizza” il patrimonio pubblico».

8.1.3.4. – Si lamenta, ancora, che il censurato comma 8 contrasta con l'art. 119, sesto comma, Cost., secondo cui «i Comuni, le Province le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato».

Per la ricorrente, le ragioni del dedotto contrasto stanno nel fatto che le disposizioni censurate impongono «alle Amministrazioni pubbliche di liberarsi di una quota del proprio patrimonio societario a prescindere dalla convenienza economica dell'operazione, e quindi dalla considerazione in concreto del tempo, delle modalità, della quantità, valutazioni indispensabili ad evitare che si

produca una svendita coatta di capitali pubblici». Per come è strutturata la norma – prosegue la difesa regionale – «non c'è alcuna possibilità di realizzare un ritorno economico che equilibri il depauperamento, obbligato per legge, del patrimonio della collettività, e si determina un indebolimento finanziario della *governance* pubblica senza adeguata giustificazione e idonee contromisure, con evidente violazione della norma costituzionale sull'autonomia finanziaria di Regioni e Comuni che, per tali finalità costituzionalmente riconosciute, ha espressamente ad essi attribuito un proprio patrimonio, il quale non può essere inciso per finalità contrastanti con la sua stessa conservazione ed ottimale gestione».

8.1.3.5. – Quanto al comma 9 dell'art. 23-*bis* – il quale stabilisce che le società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera *b*), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori – la Regione sostiene che esso contrasta: a) con l'art. 117, primo comma, Cost., perché il diritto comunitario prevede che le società *in house* sia tenuta a svolgere a favore degli enti di riferimento solo l'attività prevalente, ben potendo destinare l'attività residua anche al mercato, mentre «la norma in questione trasforma il concetto di “prevalenza” dell'attività in “attività esclusiva”»; b) con l'art. 117, quarto comma, Cost., perché reca interventi irragionevoli e non proporzionali agli scopi di tutela della concorrenza prefissati.

In particolare, quanto a quest'ultima questione, la ricorrente lamenta che è irragionevole estendere le conseguenze limitative degli affidamenti diretti anche alle società miste costituite ai sensi del comma 2, lettera *b*), dell'art. 23-*bis*, considerato che, per volontà dello stesso legislatore, tale modello di gestione è stato equiparato a quello dell'esternalizzazione, nella comune categoria delle formule ordinarie di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilievo economico. Non vi sarebbe, poi, ragionevole motivo «nella scelta legislativa di escludere da tale regime limitativo, invece, le società quotate e di prevedere una specie di moratoria con riferimento alla partecipazione alle cc.dd. prime gare». Un ulteriore elemento di irragionevolezza starebbe nel fatto che la disposizione non riguarda solo il gestore del servizio, «ma anche i soggetti societari ad esso collegati e da esso controllati, i quali conservano in ogni caso una loro autonomia soggettiva e ben potrebbero operare in altri mercati». Conclude la ricorrente che «obiettivamente la portata della disposizione appare un po' eccessiva e non proporzionata alla tutela della concorrenza: primo, perché, un vincolo di azione ad una società non è di per se stesso elemento atto a garantire la concorrenza; secondo, perché vale solo per le imprese pubbliche o semi-pubbliche, ma non per quelle private, ben potendosi verificare in concreto affidamenti di servizi a privati non preceduti da gara (come dimostra l'esperienza, giustificabili per ragioni di emergenza, ad esempio, nel campo dei servizi ambientali)».

8.1.4. – La Regione censura, in quarto luogo, il comma 10 dell'art 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, per violazione dell'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., sotto il profilo della mancanza in capo allo Stato di un titolo di competenza in materia, per motivi analoghi a quelli già espressi dalla stessa Regione nel ricorso n. 69 del 2008 avverso la previgente formulazione della disposizione.

8.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte in relazione ai ricorsi n. 6, n. 10 e n. 12 del 2010 (*supra*: punti 5.2., 6.2., 7.2.).

8.3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Emilia-Romagna ha sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto nel ricorso, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

8.4. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito quanto affermato nell'atto di costituzione, svolgendo, inoltre, considerazioni analoghe a quelle svolte in relazione ai ricorsi n. 10 e n. 12 del 2010 (*supra*: punti 6.3. e 7.4.).

9. – Con ricorso notificato il 21 gennaio 2010 e depositato il 28 gennaio successivo (r. ric. n. 14 del 2010), la Regione Umbria ha impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo, secondo, e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., i commi 2, 3, 4 e 8 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 – aggiunto dalla legge di conversione n. 133 del 2008 –, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009.

9.1. – La Regione – premesso che l' art. 8 della legge reg. 5 dicembre 1997, n. 43 (Norme in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche) consente, contrariamente alla normativa censurata, la gestione *in house* dei servizi pubblici – pone questioni analoghe a quelle poste dalla Regione Liguria con il ricorso n. 12 del 2010 (*supra*: punto 7. e seguenti).

9.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte in relazione ai ricorsi n. 6, n. 10, n. 12 e n. 13 del 2010 (*supra*: punti 5.2., 6.2., 7.2. e 8.2.).

9.3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Umbria ha sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto nel ricorso, aggiungendo considerazioni analoghe a quelle svolte dalla Regione Liguria nella memoria depositata in prossimità dell'udienza nel giudizio r. ric. n. 12 del 2010 (*supra*: punto 7.3.).

9.4. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito quanto affermato nell'atto di costituzione, svolgendo, inoltre, considerazioni

analoghe a quelle svolte in relazione ai ricorsi n. 10, n. 12 e n. 13 del 2010 (*supra*: punti 6.3., 7.4. e 8.4.).

10. – Con ricorso notificato il 22 gennaio 2010 e depositato il 29 gennaio successivo (r. ric. n. 15 del 2010), la Regione Marche ha impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo, quarto e sesto comma, e 119, sesto comma, Cost., i commi 2, 3, 4 e 8 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, nonché il comma 1-*ter* dell'art. 15 dello stesso d.l. n. 135 del 2009, nella parte in cui tali disposizioni si applicano al servizio idrico integrato.

10.1. – La Regione osserva preliminarmente che il servizio idrico integrato è disciplinato sia da disposizioni già presenti nel previgente testo dell'art. 23-*bis*, sia da disposizioni introdotte in tale articolo dall'art. 15 del d.l. n. 135 del 2009.

Quanto alle prime, fa riferimento: a) all'art. 23-*bis*, comma 10, lettera *d*), ai sensi del quale il Governo era incaricato di adottare uno o più regolamenti di delegificazione al fine di «armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua»; b) all'art. 23-*bis*, comma 10, lett. *e*) – disposizione, quest'ultima, non più vigente – in forza del quale, sempre mediante regolamento governativo, si doveva procedere a «disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo».

Quanto alle seconde, la ricorrente richiama, in particolare, il censurato comma 1-*ter* dell'art. 15 del d.l. n. 135 del 2009, il quale prevede che «Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 23-*bis* del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio».

10.1.1. – Sono censurati, in primo luogo, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008 e l'art. 15, comma 1-*ter*, del d.l. n. 135 del 2009, per violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., il quale attribuisce agli enti locali territoriali la potestà regolamentare «in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite».

La ricorrente – rilevato che, secondo la disciplina impugnata, i servizi pubblici locali che abbiano rilevanza economica possono essere affidati *in house* solo in ipotesi eccezionali – lamenta che il comma 1-ter dell'art. 15 del d.l. n. 135 del 2009 stabilisce obbligatoriamente che per la gestione del servizio idrico integrato sia scelta una delle forme di affidamento di cui al nuovo art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008. Secondo la ricorrente, la legge statale non può imporre, in via generale e astratta, ed in modo del tutto inderogabile, la configurazione del servizio idrico integrato quale «servizio pubblico locale avente rilevanza economica», con il conseguente obbligo per gli enti titolari della funzione di conformare scopi, obiettivi e missioni del servizio in questione al perseguimento della remuneratività del capitale investito o comunque della redditività per il soggetto gestore, escludendo la possibilità di qualificare il servizio come «servizio pubblico locale non avente rilevanza economica».

La stessa ricorrente si sofferma, poi, sul problema della qualificazione di un servizio pubblico locale come «avente rilevanza economica», ovvero come «non avente rilevanza economica».

A tale proposito – sempre per la Regione – va premesso che, come hanno evidenziato con ampiezza di argomentazioni sia la dottrina che la giurisprudenza amministrativa, la nozione di «servizio a rilevanza economica» non può essere intesa quale nozione volta a tracciare una volta per tutte una linea discretiva tra diversi tipi di attività, alla luce di una supposta «natura ontologica» della medesima. E ciò, perché la distinzione è soltanto una «conseguenza del modello gestionale scelto dall'amministrazione per la sua organizzazione». La nozione di «attività economica» dovrebbe essere ricostruita alla luce dell'art. 2082 cod. civ., ai sensi del quale «è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi», con la conseguenza che il carattere dell'economicità è riferibile solo a quelle attività in grado di essere condotte in modo da produrre degli utili e in ultima analisi l'autosufficienza nel mercato, mentre la rilevanza economica andrebbe esclusa per quei servizi per i quali l'amministrazione intende assicurare la copertura dei costi ricorrendo alla fiscalità generale ovvero applicando prezzi politici. Tale sarebbe anche l'orientamento della giurisprudenza amministrativa – secondo cui debbono considerarsi privi di rilevanza economica i servizi caratterizzati «dall'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, dalla mancanza di assunzione del rischio economico connesso alla specifica attività, nonché dalla presenza di eventuali finanziamenti pubblici» – e della giurisprudenza costituzionale, secondo cui i servizi pubblici locali sono dotati, o, al contrario, privi di rilevanza economica, «in relazione al soggetto erogatore, ai caratteri ed alle modalità della prestazione, ai destinatari» ([sentenza n. 272 del 2004](#)).

In conclusione, per la difesa regionale, la qualificazione di un servizio pubblico come servizio dotato o non dotato di rilevanza economica non deriva dai caratteri «naturalisti», intrinseci al singolo servizio; si tratta, invece, di una mera conseguenza della valutazione schiettamente politica

che l'organo o ente titolare del servizio ha effettuato sulle modalità con le quali esso debba essere organizzato e gestito.

Alla rilevanza economica del servizio – prosegue la Regione – consegue, nell'ambito dell'ordinamento costituzionale italiano, la soggezione alle regole poste dallo Stato in funzione della «tutela della concorrenza», ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., sempreché esse siano state legittimamente dettate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità in relazione ai fini pro concorrenziali concretamente perseguiti.

In tale quadro, il censurato comma 1-ter dell'art. 15 del d.l. n. 135 del 2009 rende obbligatoria – come visto – la qualificazione del servizio idrico integrato come servizio «avente rilevanza economica» e, conseguentemente, il suo affidamento mediante le forme previste dal vigente testo dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e, così facendo, viola l'evocato art. 117, sesto comma, Cost., in base al quale tale qualificazione dovrebbe spettare alla potestà regolamentare degli enti locali e non al legislatore statale. Il regime giuridico di tale potestà sarebbe stato chiarito dalla [sentenza della Corte costituzionale n. 246 del 2006](#), secondo cui, «se il legislatore regionale nell'ambito delle proprie materie legislative dispone discrezionalmente delle attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, ulteriori rispetto alle loro funzioni fondamentali, anche in considerazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione», tuttavia «non può contestualmente pretendere di affidare ad un organo della Regione – neppure in via suppletiva – la potestà regolamentare propria dei Comuni o delle Province in riferimento a quanto attribuito loro dalla legge regionale medesima». Secondo la ricorrente, tale orientamento deve essere inteso nel senso che il legislatore può, nell'esercizio della propria discrezionalità legislativa, determinarsi circa l'attribuzione o meno agli enti locali di una determinata funzione amministrativa; ma, una volta che si sia determinato nel senso dell'affidamento ad uno di questi enti della funzione in considerazione, sorge a beneficio della potestà regolamentare dell'ente locale un ambito intangibile e incompressibile – concernente la disciplina degli aspetti organizzativi e delle modalità di svolgimento della funzione – opponibile anche alla stessa fonte legislativa. Nel caso di specie, la normativa vigente affida la cura del servizio idrico integrato a quella particolare «struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione» che è l'Autorità d'ambito, «alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche» (art. 148, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006). Ne consegue, per la difesa regionale, che «quell'area incompressibile di formazione regolamentare concernente il servizio idrico integrato non possa che essere ricondotta alla titolarità congiunta degli enti locali che obbligatoriamente fanno parte dell'Autorità d'ambito e come la suddetta area incompressibile di potestà normativa

ricomprensione precisamente la decisione circa la conformazione del servizio quale dotato ovvero non dotato di rilevanza economica».

Tale essendo il quadro complessivo delle competenze, la materia dei servizi pubblici locali rientrerebbe nell'ambito della potestà legislativa residuale affidata alle Regioni dall'art. 117, quarto comma, Cost., con due limiti: il primo, rappresentato dalla potestà legislativa statale nell'ambito della materia di competenza esclusiva della tutela della concorrenza; il secondo, rappresentato dall'impossibilità di violare la riserva che questa disposizione pone a beneficio della potestà regolamentare degli enti locali, cui è congiuntamente affidato il servizio per il tramite dell'Autorità d'ambito, in riferimento al suo svolgimento e alla sua organizzazione.

Ad avviso della ricorrente, si deve, inoltre, escludere la possibilità che le disposizioni legislative impugnate siano riconducibili alla competenza statale concernente le «funzioni fondamentali» di Comuni, Province e Città metropolitane, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. E ciò, per le seguenti ragioni: a) le funzioni fondamentali non sono quelle amministrativo-gestionali in senso proprio, consistenti nella concreta cura di interessi, ma solo quelle in cui si esprimono la potestà statutaria, la potestà regolamentare e la potestà amministrativa a carattere ordinamentale, concernente le funzioni essenziali che attengono alla vita stessa e al governo dell'ente; b) secondo il principio di differenziazione, di cui all'art. 118 Cost., la valutazione di adeguatezza rispetto allo svolgimento della funzione che sorregge il principio di sussidiarietà deve tener conto delle differenze concrete che sussistono tra enti della medesima categoria, con la conseguenza che, nella allocazione delle funzioni amministrative, «la legge regionale o statale, competente per materia, dovrebbe compiere una valutazione di adeguatezza-inadeguatezza differente per enti con caratteristiche differenti pur se del medesimo tipo, ad esempio, ritenendo adeguati allo svolgimento della funzione i Comuni con più di x abitanti, ed inadeguati i Comuni con x o meno di x abitanti»; c) il principio di differenziazione altro non è che una particolare declinazione del principio di uguaglianza; d) lo Stato è comunque dotato della competenza ad individuare i «livelli essenziali delle prestazioni», e inoltre avrebbe a disposizione, in ogni caso, lo strumento del potere sostitutivo straordinario ex art. 120, secondo comma, Cost., per garantire l'effettività di questi ultimi; e) la [sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 2009](#) – nella quale si legge che «le competenze comunali in ordine al servizio idrico [...] devono essere considerate quali funzioni fondamentali degli enti locali» – precisa che l'evocazione del parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., deve essere ritenuta «inconferente» rispetto a norme concernenti «le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica», le quali trovano il loro fondamento, invece, nell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e ciò in quanto «la regolamentazione di tali modalità non riguarda un dato strutturale del servizio né profili funzionali degli enti locali ad esso interessati (come, invece, la precedente questione relativa alla separabilità tra gestione della rete ed

erogazione del servizio idrico), bensì concerne l'assetto competitivo da dare al mercato di riferimento».

La ricorrente prosegue osservando che gli aspetti del servizio idrico integrato rilevanti ai fini del riparto di competenze normative sono almeno tre: a) quello – di competenza dello Stato *ex art.* 117, secondo comma, lettera *e*), Cost. – connesso all'«assetto competitivo da dare al mercato di riferimento», ove il servizio idrico sia strutturato in modo tale da avere rilevanza economica; b) quello – nel sistema accolto dalla [sentenza n. 307 del 2009](#), di competenza dello Stato, in forza dell'art. 117, secondo comma, lettera *p*), Cost. – inerente ai «profili funzionali degli enti locali ad esso interessati», tra i quali la «separabilità tra gestione della rete ed erogazione del servizio idrico»; c) quello – assegnato dall'art. 117, sesto comma, Cost., alla potestà regolamentare locale – concernente la strutturazione del servizio come avente o non avente rilevanza economica.

La ricorrente propone, poi, un'interpretazione adeguatrice delle disposizioni censurate, nel senso che, ove il comma *1-ter* dell'art. 15 del d.l. n. 135 del 2009 si riferisce a «tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo *23-bis* del citato decreto-legge n. 112 del 2008», norma che a sua volta si riferisce ai servizi dotati di rilevanza economica, esso non impone affatto che il servizio idrico integrato debba per definizione intendersi dotato di rilevanza economica. Il comma *1-ter* potrebbe cioè interpretarsi nel senso che il servizio idrico integrato è sottoposto alla disciplina dell'art. *23-bis* solo nei casi in cui «gli enti competenti abbiano scelto di organizzarlo in modo da conferirvi rilevanza economica».

A sostegno della percorribilità di una simile opzione interpretativa, la Regione deduce un argomento fondato sull'evoluzione storica della disciplina, rilevando che, prima dell'entrata in vigore dell'art. *23-bis*, la materia dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato era regolata dall'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006 mediante rinvii recettizi all'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000. Da tali rinvii si poteva desumere che il legislatore imponesse alle Autorità d'ambito territorialmente competenti la conformazione del servizio idrico integrato necessariamente come «servizio pubblico a rilevanza economica», perché il citato art. 113 regolava l'affidamento di tale categoria di servizi. Proprio l'abrogazione del suddetto art. 113 ad opera dell'art. *23-bis* citato avrebbe – a detta della ricorrente – fatto venire meno tale necessaria conformazione del servizio idrico.

La ricorrente conclude l'illustrazione del primo motivo di ricorso rilevando, sul piano processuale, che: a) nel giudizio in via principale, sono ammissibili «questioni interpretative del tipo di quella qui proposta»; b) sono ammissibili censure «avverso una legge statale, che invocino quale parametro norme costituzionali poste a presidio di competenze degli enti locali», per la strettissima connessione tra competenze regionali e locali, che sussiste nel caso di specie, perché «il riconoscimento agli enti locali della competenza, *ex art.* 117, sesto comma, Cost., a decidere circa la

conformazione del servizio idrico integrato come servizio avente o non avente rilevanza economica determina rispettivamente il contrarsi o il riespandersi dell'ambito di applicazione delle norme regionali adottate in materia di servizi pubblici locali».

10.1.2. – Per il caso in cui la Corte costituzionale non volesse accogliere la ricostruzione del servizio idrico integrato come riconducibile alla potestà regolamentare degli enti locali *ex art. 117*, sesto comma, Cost., la Regione sostiene che le norme censurate, «con particolare riferimento alla disciplina dei profili di configurazione strutturale del servizio idrico integrato», violano l'art. 117, quarto comma, Cost., il quale attribuisce alle Regioni la potestà legislativa residuale nella materia dei servizi pubblici locali.

La ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale che riconduce la disciplina dei servizi pubblici locali alla competenza legislativa esclusiva regionale e sottolinea che – come già osservato – «la qualificazione di un servizio come avente o non avente rilevanza economica dipende dalle caratteristiche che si intendano conferire al modo in cui esso è organizzato e gestito», con la conseguenza di escludere titoli di competenza dello Stato in materia. In particolare, dalla citata [sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 2009](#), si desumerebbe che il «dato strutturale del servizio» ricade nella competenza legislativa regionale.

10.1.3. – La ricorrente censura, in terzo luogo, le stesse disposizioni, per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., il quale attribuisce alle Regioni la potestà legislativa residuale nella materia dei servizi pubblici locali.

Sostiene la Regione che la disciplina statale non potrebbe trovare il suo titolo di legittimazione nell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., perché la potestà legislativa statale in materia di tutela della concorrenza «è riferibile solo alle disposizioni di carattere generale che disciplinano le modalità di gestione e l'affidamento dei servizi pubblici locali di “rilevanza economica”» e «solo le predette disposizioni non possono essere derogate da norme regionali»; con la conseguenza che non sono censurabili, in riferimento ai servizi pubblici aventi rilevanza economica, solo ed esclusivamente tutte quelle norme statali «che garantiscono, in forme adeguate e proporzionate, la più ampia libertà di concorrenza nell'ambito di rapporti – come quelli relativi al regime delle gare o delle modalità di gestione e conferimento dei servizi – i quali per la loro diretta incidenza sul mercato appaiono più meritevoli di essere preservati da pratiche anticoncorrenziali».

Secondo la difesa regionale, per valutare se la normativa statale rispetti il principio di proporzionalità, è necessario accertare se esista la possibilità di una regolazione diversa e meno invasiva per l'autonomia regionale, la quale raggiunga i medesimi scopi di tutela della concorrenza perseguiti con la disciplina oggetto del giudizio.

Nel caso di specie – prosegue la ricorrente – è agevole rendersi conto che il parametro della proporzionalità della disciplina non è rispettato, perché lo standard di tutela garantito dalla normativa

censurata sarebbe ugualmente assicurato da una disciplina meno invasiva delle competenze regionali, che non contenga una specifica indicazione delle condizioni che giustificano l'affidamento *in house*. In particolare, la Regione osserva che la giurisprudenza comunitaria ha ritenuto non contrastante con il diritto comunitario, e con l'esigenza di tutelare la concorrenza, la disciplina nazionale italiana previgente rispetto a quella oggi in discussione, la quale non individuava specificamente le ipotesi in cui si doveva eccezionalmente ritenere ammissibile il ricorso all'affidamento *in house*. Ne consegue, secondo la Regione, che le norme impugnate violano il principio di proporzionalità quale delineato dalla giurisprudenza costituzionale. Tale conclusione sarebbe avvalorata anche da un concorrente argomento, desumibile dal censurato comma 8 dell'art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, il quale prevede la cessazione «automatica» delle «gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta “*in house*”». Tale previsione – a detta della difesa regionale – mostrerebbe con chiarezza che il legislatore statale ha inteso escludere la legittimità della scelta dell'*in house providing* in situazioni compatibili con la tutela della concorrenza, in quanto conformi al diritto comunitario.

Sempre secondo la ricorrente, i parametri di «generalità» e «proporzionalità» sopra illustrati sono anche direttamente violati dal censurato comma 8 dell'art. 23-*bis* del d.lgs. n. 112 del 2008, per l'estremo dettaglio «nella indicazione dei tempi e delle modalità di cessazione delle presenti gestioni pure conformi alla disciplina *in house* posta dal diritto comunitario» e perché, per raggiungere il fine di garantire effettività e tempestività all'entrata a regime della nuova normativa introdotta non era affatto necessario comprimere i poteri decisionali delle Regioni e degli enti locali. Ad avviso della ricorrente, «sarebbe risultata più che sufficiente, infatti, una normativa che prevedesse uno spettro di date entro il quale le singole Regioni potessero compiere le proprie scelte, ovvero un meccanismo di adeguamento progressivo ai nuovi standard».

Tali considerazioni – ribadisce la Regione – varrebbero anche se la «Corte ritenesse di aderire all'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni impugnate (nel senso che l'art. 15, comma 1-*ter*, lascerebbe del tutto impregiudicata la questione della conformazione del servizio idrico integrato quale servizio avente o non avente rilevanza economica)». Infatti, nel caso in cui si ritenesse di accogliere la suddetta interpretazione restrittiva della normativa impugnata, «le norme oggetto della presente questione di legittimità costituzionale disciplinerebbero comunque nel dettaglio, e ben oltre i limiti che pone l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'affidamento del servizio idrico integrato che fosse stato conformato – dalla potestà regolamentare locale, ovvero dalla legislazione regionale – in modo tale da far assumere al medesimo rilevanza economica».

10.1.4. – La ricorrente censura, in terzo luogo, il comma 1-*ter* dell'art. 15 del d.l. n. 135 del 2009, per violazione dell'art. 119, sesto comma, Cost., il quale prevede che «i Comuni, le Province,

le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato».

Quanto all'evocato parametro, la Regione osserva: «a) che la proprietà pubblica regionale e locale ha uno specifico fondamento costituzionale e, pertanto, partecipa a pieno titolo alla definizione delle sfere di autonomia costituzionalmente garantita dei rispettivi enti, risultando "imposto" al legislatore statale l'obbligo di prevedere l'attribuzione a tali enti di un proprio patrimonio; b) che una volta avvenuta l'attribuzione del patrimonio alla proprietà delle Regioni e degli enti locali territoriali, secondo i principi generali fissati dalla legge dello Stato, tale proprietà pubblica deve considerarsi naturalmente assoggettata al regime giuridico del demanio e del patrimonio indisponibile o disponibile sulla base delle ordinarie norme del codice civile (in specie, degli artt. 823, 824, 826, 828 e 829); c) che al legislatore statale la Costituzione riconosce titoli di legittimazione per la sola disciplina dei "principi generali" per l'attribuzione di tali beni e per il relativo regime giuridico, riconducibile alla materia "ordinamento civile", nel quale è senza dubbio ricompresa la regolazione dei limiti e delle modalità di alienazione dei suddetti beni nelle forme negoziali, ma non certo il potere di disciplinare la sottrazione dei medesimi al patrimonio delle autonomie territoriali».

In tale quadro si iscrive il regime proprietario delle risorse e delle infrastrutture idriche, disciplinato dagli artt. 143, 144 del d.lgs. n. 152 del 2006. Secondo tali disposizioni, le risorse idriche debbono considerarsi di proprietà dello Stato e facenti parte del demanio statale necessario di cui al primo comma dell'art. 822 cod. civ., mentre le infrastrutture idriche possono essere di proprietà pubblica di tutti gli enti territoriali e, qualora lo siano in concreto, appartengono al demanio eventuale dello Stato, delle Regioni o degli enti locali, ai sensi degli artt. 822, secondo comma, e 824, primo comma, cod. civ., risultando perciò assoggettati al regime giuridico stabilito dall'art. 823 anche per quanto concerne la loro tutela. La Regione osserva che a tali norme debbono poi essere aggiunte anche quelle contenute nell'art. 153, comma 1, e nell'art. 151, comma 2, lettera *m*), dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, le quali stabiliscono, rispettivamente, che «le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare» (art. 153, comma 1) e che «l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione» (art. 151, comma 2, lettera *m*).

Lamenta la ricorrente che la norma censurata si limita a prevedere il «rispetto» del «principio» «di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche», senza assicurare in alcun modo la salvaguardia, né sotto il profilo formale, né sotto il profilo sostanziale, della proprietà

pubblica delle «infrastrutture idriche», le quali ben possono essere di proprietà delle Regioni e degli enti locali ed essere, per ciò stesso, assoggettate al regime del demanio regionale o locale. Formula, perciò, «due distinte ed autonome questioni di legittimità costituzionale».

10.1.4.1. – Da un primo punto di vista – sostiene la Regione – «è del tutto evidente che la normativa impugnata, imponendo agli enti locali di conformare necessariamente il servizio idrico integrato come servizio a rilevanza economica e, su questa base, rendendone obbligatorio l'affidamento della relativa gestione (infrastrutture comprese) a soggetti privati, ponendo altresì una clausola di salvaguardia a tutela della «piena ed esclusiva proprietà pubblica» a favore delle sole risorse idriche appartenenti al demanio statale, determina il sostanziale “svuotamento” della proprietà pubblica dei beni appartenenti al demanio idrico regionale e locale; beni che risulteranno, per espresso disposto del richiamato art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, necessariamente e *ope legis* “affidati in concessione d’uso gratuita” al gestore privato del servizio idrico integrato». Tale lettura del dato normativo troverebbe conferma nella menzionata clausola di salvaguardia della proprietà pubblica delle risorse idriche che il legislatore statale ha avvertito la necessità di introdurre e che, ovviamente, risulterebbe del tutto inutile qualora la disciplina impugnata non implicasse la sostanziale espropriazione a favore dei privati dei beni appartenenti al demanio idrico.

10.1.4.2. – La Regione sostiene, poi, che, anche a voler accedere a quell’interpretazione costituzionalmente orientata secondo la quale la disciplina in esame non imporrebbe affatto di conformare il servizio idrico integrato come servizio a rilevanza economica (con i relativi vincoli in ordine alle modalità di gestione e al necessario affidamento a soggetti privati), la violazione della evocata norma costituzionale – posta a garanzia del patrimonio delle Regioni e degli enti locali territoriali – risulterebbe evidente per la mancata previsione di una specifica clausola di salvaguardia a favore della proprietà pubblica delle infrastrutture idriche di cui le Regioni e gli enti locali siano in concreto titolari; clausola che, per essere effettiva e corrispondere alla norma costituzionale, non potrebbe limitarsi a fare salvo il solo profilo della titolarità formale del bene, dovendo bensì consistere nella previsione della necessità del consenso esplicito, da parte dell’ente titolare della proprietà delle infrastrutture interessate dal servizio idrico integrato, rispetto alla scelta concernente l’eventuale conformazione del servizio come servizio a rilevanza economica e il conseguente suo affidamento a soggetti privati.

10.1.5. – Sono censurati, in quarto luogo – in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. – i commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008 e l’art. 15, comma 1-*ter*, del d.l. n. 135 del 2009, nella parte in cui si riferiscono al servizio idrico integrato, perché determinano «la violazione di quelle peculiari norme poste dal diritto comunitario in relazione ai servizi di interesse generale».

La ricorrente evoca, quali parametri interposti, gli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (già artt. 16 e 86 del Trattato CE). Secondo la prima di queste

due disposizioni, «fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti». La seconda disposizione, al paragrafo 2, prevede che: «Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione».

Ad avviso della Regione, da tali norme comunitarie risulterebbe che, «per perseguire gli obiettivi di coesione e solidarietà sociali, fatti propri anche dall'Unione europea, il diritto di questo ordinamento esclude che ai servizi di interesse generale debbano senz'altro applicarsi le norme del mercato interno». E, anzi, nella materia considerata avrebbero predominanza gli obiettivi di coesione sociale sottostanti ai servizi di interesse generale: quali che siano le cause che impediscono al sistema concorrenziale di mercato di raggiungere in modo soddisfacente e generalizzato questi obiettivi, siano esse di diritto o di fatto, non devono essere applicate le norme del mercato interno a questi servizi. L'eccezionalità del trattamento giuridico dei servizi di interesse generale è confermata – per la ricorrente – dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Libro bianco sui servizi di interesse generale – COM (2004) 374. In questo documento, infatti, si evidenzia che «i servizi di interesse economico generale non sono soggetti alla applicazione delle norme del Trattato nella misura in cui ciò risulti necessario per consentire di adempiere il loro compito di interesse generale», il quale dunque «prevale [...] sull'applicazione delle norme del Trattato».

Tra i servizi di interesse generale – prosegue la Regione – è annoverabile anche il servizio idrico integrato, sia in base alla Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2006, che dichiara l'acqua «bene comune dell'umanità», sia in base al già citato Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale, nel quale, al paragrafo 3.4., si menziona esplicitamente il servizio idrico tra i servizi di interesse generale.

Le ragioni del dedotto contrasto delle norme censurate con l'evocato parametro risiederebbero, dunque, nel fatto che esse, «conformando il servizio idrico come servizio necessariamente a rilevanza economica, abbiano imposto la applicazione delle regole del mercato interno in via generale per tutto il territorio nazionale, prescindendo del tutto dalle diverse condizioni

e circostanze che nelle diverse realtà possono ravvisarsi». Ciò che risulta precluso dal diritto comunitario, in definitiva, non è la scelta di un determinato modello per la conformazione dei servizi di interesse generale, ma l'adozione di decisioni generalizzate che non siano in grado di tenere conto delle peculiarità in cui i servizi devono essere svolti. Tale conclusione emergerebbe espressamente dal richiamato Libro bianco della Commissione europea sui servizi di interesse generale, ove, al par. 4.3, si afferma che «le autorità pubbliche competenti degli Stati membri sono sostanzialmente libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito ad un altro ente (pubblico o privato)», e dalla citata Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2006, secondo cui la gestione delle risorse idriche deve basarsi «su un'impostazione partecipativa e integrata che coinvolga gli utenti e i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua a livello locale e in modo democratico».

La ricorrente osserva poi che la tendenza che matura nel contesto delle istituzioni comunitarie è esattamente opposta rispetto all'indirizzo del legislatore italiano e richiama, a tale scopo, la Risoluzione dell'11 marzo 2004 del Parlamento europeo, la quale afferma che «essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno».

La questione di legittimità costituzionale – conclude la difesa regionale – risulterebbe svuotata del suo significato ove questa Corte si risolvesse ad interpretare le disposizioni impugnate nel senso di ritenerle applicabili soltanto nel caso in cui sia stata compiuta l'opzione (affidata alla libera determinazione degli enti titolari dell'erogazione del servizio idrico integrato) a favore della conformazione del servizio come servizio a rilevanza economica, senza pregiudicare dunque tale scelta.

10.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte in relazione ai ricorsi n. 6, n. 10, n. 12, n. 13 e n. 14 del 2010 (*supra*: punti 5.2., 6.2., 7.2., 8.2. e 9.2.).

10.3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Marche ha sostanzialmente ribadito quanto già dedotto nel ricorso e ha replicato ai rilievi della controparte.

La ricorrente premette che la difesa statale prende in considerazione, tra le censure proposte, soltanto quelle concernenti la violazione della competenza legislativa regionale di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost., in materia di servizi pubblici locali, nonché la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., delle quali si limita a sostenere l'inammissibilità, rilevando che la Regione lamenterebbe «genericamente l'illegittimità costituzionale di leggi statali», nonché «la contrarietà delle stesse all'ordinamento comunitario», senza «indicare specificatamente la lesione di una

competenza ad essa attribuita». A tali rilievi, la Regione replica di avere articolato dettagliati motivi di ricorso in relazione a tutte le censure proposte.

Con riferimento alle singole questioni prospettate, la difesa regionale precisa che: a) «solo ed esclusivamente nei casi in cui l'attività di prestazione del servizio sia conformata dai poteri pubblici competenti in modo tale da creare la possibilità di un utile – intendendo questa espressione nel modo più ampio possibile – si è dinanzi ad un mercato concorrenziale», con la conseguenza che, «senza la possibilità di una qualche remuneratività o utilità per chi si accolla lo svolgimento del servizio non è possibile neanche immaginare in astratto l'esistenza di un mercato concorrenziale»; b) in relazione al servizio idrico, l'autorità competente può facilmente individuare le motivazioni che giustifichino, nelle diverse situazioni di fatto, la conformazione del servizio come servizio senza rilevanza economica, da un lato, perché si tratta di garantire un diritto fondamentale dell'uomo quale il diritto all'acqua e dunque di garantire a tutti la disponibilità di un bene che non deve necessariamente essere assoggettato al regime di mercato, dall'altro, perché va valutata, con riferimento alle specifiche situazioni territoriali e locali, l'eventuale assenza di imprese disponibili a offrire i servizi o comunque la necessità di garantire il servizio a prezzi non in grado di remunerare un'attività svolta in forma imprenditoriale; c) deve essere escluso che la conformazione del servizio idrico integrato quale servizio avente o non avente rilevanza economica sia riconducibile alla competenza esclusiva della legge statale in virtù dell'art. 117, secondo comma, lettera *p*), Cost., perché l'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 27, dispone che siano «considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42», il quale a sua volta, alla lettera *e*), esclude da tali funzioni il servizio idrico integrato; d) nel diritto tedesco spetta alle municipalità la scelta – tra numerosi modelli organizzativi possibili – del modo in cui il servizio idrico deve essere gestito; e) anche negli altri principali ordinamenti europei «la responsabilità del servizio idrico – in particolar modo in relazione alla attività di distribuzione – è affidata alle istituzioni esponenziali delle comunità locali (Francia, Portogallo, Spagna, Svezia, Finlandia, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca)», le quali non sono tenute a conformare il servizio idrico come un servizio a rilevanza economica.

10.4. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito quanto affermato nell'atto di costituzione, svolgendo, inoltre, considerazione analoghe a quelle svolte in relazione ai ricorsi nn. 10, 12, 13 e 14 del 2010 (*supra*: punti 6.3., 7.4., 8.4. e 9.4.).

11. – Con ricorso notificato il 29 gennaio 2010 e depositato lo stesso giorno (r. ric. n. 16 del 2010), la Regione Piemonte ha impugnato – in riferimento agli artt. 5, 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, e 118, Cost., anche con riferimento agli artt. 3 e 97, Cost. – i commi 2,

3, 4 e 8 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009 – nonché il comma 1-*ter* del citato art. 15.

11.1. – La ricorrente, premessa una sintetica ricostruzione del quadro normativo, formula diverse questioni.

11.1.1. – Sono censurati, in primo luogo – in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, primo, secondo, quarto e sesto comma, e 118 Cost. – i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nonché il comma 1-*ter* dell'art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009.

11.1.1.1. – Quanto alla dedotta violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., la Regione premette che non appare possibile «confondere il principio di concorrenza posto dal Trattato dell'Unione europea, che disciplina i comportamenti delle amministrazioni pubbliche una volta che abbiano deciso di rivolgersi al mercato delle imprese, con l'idea di prevalenza o preferenza per il mercato nell'organizzazione dei servizi pubblici indicata dalla disciplina statale in esame, nella quale l'*in house providing* è configurata come un residuo negletto o un cattivo surrogato».

Il parametro evocato sarebbe, perciò, violato, perché il diritto comunitario non consente che il legislatore nazionale spinga la tutela della concorrenza fino a comprimere il «principio di libertà degli individui o di autonomia – del pari costituzionale – degli enti territoriali (artt. 5, 117, 118, Cost.) di mantenere la capacità di operare ogni qualvolta la scelta che ritengono più opportuna: cioè se fruire dei vantaggi economici offerti dal mercato dei produttori oppure se procedere a modellare una propria struttura capace di diversamente configurare l'offerta delle prestazioni di servizio pubblico». In tal senso si è espresso – prosegue la ricorrente – l'ordinamento comunitario, laddove «ha ritenuto in contrasto con la disciplina europea sulla concorrenza la legge nazionale sui lavori pubblici (allora legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 21) che aveva limitato la scelta tra i due criteri europei d'aggiudicazione degli appalti». L'attuazione del diritto comunitario non consentirebbe al legislatore interno di esprimere un autonomo indirizzo politico, perché essa può comportare solo «l'adozione di norme esecutive (*secundum legem*)», con l'impossibilità di spingersi sino a norme «integrative (*praeter legem*), tali cioè da ampliare, senza derogarli, i contenuti normativi espressi attraverso la legislazione». Nel caso di specie, «nessuna delle disposizioni comunitarie vigenti infatti impone – come invece pretende l'art. 23-*bis*, decreto-legge n. 112 del 2008, cit. ai suoi commi secondo e terzo – agli Stati membri l'attribuzione ad imprese terze come forma ordinaria o preferenziale di affidamento dei servizi pubblici locali».

11.1.1.2. – Quanto al parametro dell'art. 117, quarto comma, Cost., esso sarebbe violato, perché le norme impugnate recano una disciplina che non è riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, ma alla potestà legislativa residuale delle Regioni. Con tali disposizioni, infatti, il legislatore statale «riconosce che entrambe le forme di gestione ed affidamento dei servizi pubblici

(soggetto scelto con gara, organizzazione *in house providing*) sono conformi all'ordinamento europeo ed in particolare alla disciplina sulla concorrenza, ma con la norma nazionale giunge sino ad individuare come forma preferenziale "ordinaria" l'affidamento del servizio ad imprese terze, mentre relega la possibilità dell'affidamento *in house* ai soli casi ivi espressi in via d'eccezione».

Quanto ad altri eventuali titoli di competenza legislativa statale, la Regione rileva, innanzi tutto, che la disciplina del censurato art. 23-bis, cit. «è in tutto o in parte sostitutiva dell'art. 113, d.lgs. n. 267 del 2000» e ha perciò per oggetto unicamente le forme di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica, e non le prestazioni da assicurare agli utenti, con la conseguenza che non può essere richiamata la materia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; rileva, inoltre, che la disciplina censurata non è riconducibile alla potestà esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (art. 117, secondo comma, lettera *p*, Cost.), «giacché la gestione dei predetti servizi non può certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell'ente locale».

In conclusione – sempre secondo la ricorrente – l'opzione tra le diverse modalità di gestione del servizio pubblico «è una tipica scelta d'organizzazione, in particolare di buon andamento del servizio pubblico (art. 97, primo comma, Cost.), che proprio in quanto organizzazione locale e non nazionale dei servizi oggetto della disciplina dell'art. 23-bis, decreto-legge n. 112 del 2008, cit., non può riconoscersi alla legislazione statale, ma spetta alla legislazione regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. seppure nel rispetto di una eventuale specifica disciplina degli enti territoriali minori (art. 117, sesto comma, Cost.)». Alle Regioni spetta, inoltre «la legittimazione ad impugnare le leggi statali in via diretta non solo a tutela della propria legislazione ma anche con il riferimento alla prospettata lesione da parte della legge nazionale della potestà normativa degli enti territoriali, con affermazione della regione come ente di tutela avanti alla Corte costituzionale del "sistema regionale delle autonomie territoriali" (art. 114, secondo comma, Cost.)».

11.1.2. – Sono censurati, in secondo luogo – in riferimento agli artt. 3, 97, 117, primo, secondo, terzo e quarto comma, e 118 Cost. – i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.

11.1.2.1. – Quanto ai parametri degli artt. 3 e 97 Cost., la ricorrente rileva che essi sarebbero violati perché la disciplina dell'affidamento del servizio pubblico locale contenuta nelle disposizioni censurate risulta lesiva della «competenza delle regioni e degli enti locali ove le s'intenda come disciplina ulteriore rispetto a quella generale sul procedimento amministrativo che da tempo prevede il dovere di motivazione degli atti amministrativi (art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241), secondo molti posto in attuazione del principio costituzionale di motivazione delle scelte della amministrazioni pubbliche quanto meno nella cura di pubblici interessi». Tale ulteriore disciplina, da intendersi come «deroga alla disciplina generale sul procedimento e la motivazione degli atti amministrativi» si

porrebbe in violazione del principio di ragionevolezza, poiché non è ravvisabile nel caso in esame alcun interesse pubblico prevalente capace di fondare sia l'esenzione dal generale dovere di motivazione per l'affidamento ad imprese terze, sia la limitazione dei casi sui quali può essere portata la motivazione a fondamento di altre soluzioni organizzative. La denunciata invasione nella sfera di competenza regionale e degli enti territoriali minori è addirittura enfatizzata – prosegue la Regione – dalla precisazione che le disposizioni impugnate «prevalgono» su tutte le «discipline di settore con esse incompatibili» e, in particolare, su quelle della Regione Piemonte relative al servizio idrico integrato (legge regionale 13 dicembre 1997, n. 13) e al sistema integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24), che non limitano la scelta tra le forme di gestione dei servizi compatibili con il diritto comunitario.

La ricorrente non esclude, peraltro, che dell'art. 23-bis, commi 1 e 4, si possa dare «un'interpretazione adeguatrice capace di sorreggere una sentenza interpretativa di rigetto della questione di costituzionalità proposta ove s'intenda che tali disposizioni non derogano alla disciplina generale sul procedimento amministrativo, dovendo l'amministrazione motivare qualunque scelta della forma di gestione del servizio pubblico locale [...] secondo un'interpretazione che espunge dalle norme qualsiasi preferenza o prevalenza in astratto di una forma di gestione sull'altra».

Anche seguendo tale percorso interpretativo, permarrebbe comunque – ad avviso della Regione – l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 23-bis, commi 3 e 4, decreto-legge n. 112 del 2008, «per avere il legislatore statale invaso la sfera di competenza normativa della Regione Piemonte e degli enti territoriali piemontesi nella definizione dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 117, commi quarto e sesto, Cost.) poiché una parte della norma prevede una disciplina particolare del procedimento di affidamento della gestione a soggetti diversi dagli operatori di mercato, tra cui l'*in house providing*».

A tali considerazioni la difesa regionale aggiunge che i commi censurati contengono «norme di dettaglio così puntuali che non sarebbero neppure compatibili con una competenza esclusiva dello Stato [...] e in violazione del principio di ragionevolezza (*ex art. 3, secondo comma, Cost.*) poiché della legge impugnata non si comprendono le ragioni di una disciplina differenziata per l'ambito locale dei pubblici servizi».

11.1.2.2. – Quanto ai parametri «dell'art. 117, commi primo, secondo, terzo, quarto, Cost. con riferimento agli articoli 114, 117, sesto comma, e 118, commi primo e secondo, Cost.», la ricorrente rileva che essi sarebbero violati perché le disposizioni impugnate ledono «l'autonomia costituzionale propria dell'intero sistema degli enti locali», limitando la «capacità d'organizzazione e di autonoma definizione normativa dello svolgimento delle funzioni di affidamento dei servizi pubblici locali». Secondo la Regione, in particolare, la scelta delle forme di gestione ed affidamento

del servizio pubblico deve informarsi a valutazioni di efficienza, efficacia ed economicità «che ciascuna organizzazione pubblica non può che esprimere con riferimento ai proposti standard di qualità che intende offrire agli utenti, involgendo perciò questioni di pura autorganizzazione degli enti territoriali». In particolare, la legislazione statale può legittimamente imporre una determinata forma di gestione di un servizio pubblico solo procedendo in via preliminare ad avocare allo Stato la competenza sull'organizzazione della gestione dei servizi sinora considerati locali.

11.1.2.3. – Quanto al parametro «dell'art. 117, secondo comma, Cost. con riferimento all'art. 3, Cost.», la ricorrente sostiene che la disciplina contenuta nei censurati commi 2, 3 e 4, anche ove fosse ritenuta di tutela della concorrenza, difetterebbe di proporzionalità e adeguatezza.

In particolare, la difesa regionale afferma che solo le disposizioni di legge statale a «carattere generale che disciplinano le modalità di gestione e l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica» trovano il proprio «titolo di legittimazione» nell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost. («tutela della concorrenza») e «solo le predette disposizioni non possono essere derogate da norme regionali». Tali considerazioni varrebbero, a maggior ragione, per le disposizioni in esame, perché esse stabiliscono «una disciplina immediatamente autoapplicativa ove senz'altro pongono un criterio o principio di preferenza nell'attribuzione ad imprese terze dei servizi pubblici locali».

11.1.3. – La ricorrente censura, in terzo luogo, il comma 8 dell'art. 23-*bis*, il quale intacca, senza indennizzo alcuno, il patrimonio che gli enti locali hanno legittimamente realizzato o acquisito mediante l'affidamento *in house* della gestione di servizi pubblici locali, in conformità sia all'ordinamento comunitario sia a quello interno.

11.1.3.1. – Lamenta la stessa ricorrente che la disposizione impugnata viola gli artt. 5, 114, 117, sesto comma, e 118, Cost., «in ragione di una generalizzata cessazione anticipata al 31 dicembre 2011 disposta *ex lege* per tutti gli affidamenti *in house providing*, anche di quelli effettuati dagli enti territoriali in conformità all'ordinamento comunitario e italiano, con grave svalutazione dei valori di mercato dei corrispettivi di cessione delle partecipazioni a causa della simultanea attuazione su tutto il territorio nazionale dell'alienazione del 40% di un numero rilevante di società in mano agli enti locali, che – unitamente agli affidamenti illegittimi – per il solo servizio idrico integrato ammontano a circa n. 60 complessi aziendali, di cui alcuni con valorizzazioni patrimoniali di notevole consistenza (Torino, Milano, Bologna, le Regioni Puglia e Sardegna, ecc.)». L'irragionevolezza della norma sarebbe anche nel fatto di trattare in modo uguale fattispecie significativamente diverse e di non aver scaglionato nel tempo il ricorso al mercato. Oltre a ciò, la disposizione irragionevolmente realizza una sanatoria *ex lege* di affidamenti illegittimi, «lesivi della concorrenza che la stessa legge qui impugnata proclama di voler riaffermare, anche di quelli più eclatanti in difetto di ogni evidenza pubblica, ivi compresi quelli già oggetto di una sentenza di

annullamento non ancora passata in giudicato, persino ove sia stata incidentalmente contornata da una pronuncia in tal senso della Corte di Giustizia delle Comunità Europee». Si tratterebbe cioè di una norma che si pone in contraddizione con i primi commi dello stesso art. 23-*bis*, i quali realizzano un indirizzo politico ispirato alla “ultra concorrenzialità”.

11.1.3.2. – Per la Regione, la stessa disposizione viola altresì gli artt. 5, 114, 117, secondo e sesto comma, 118, Cost., «anche con riferimento all’art. 3, Cost.», i quali garantiscono l’autonomia costituzionale della Regione Piemonte e degli enti locali, perché – stabilendo la cessazione degli affidamenti rilasciati con procedure diverse dall’evidenza pubblica salvo quelli conformi ai vincoli ulteriori di istruttoria e motivazione previsti dalla nuova disciplina – «cancella d’un tratto la legittimità [...] di tutte le gestioni di servizio pubblico in capo a società mista ove la gara per la scelta del socio privato – pure avvenuta con procedura conforme all’ordinamento europeo ed italiano – abbia avuto ad oggetto unicamente la partecipazione finanziaria, con acquisto di quote di capitale, eventualmente accompagnate da patti parasociali allegati ai bandi gara per l’individuazione di taluni amministratori in accordo con il socio pubblico, non importa ora se minoritario o prevalente». Ciò determina una lesione della competenza degli enti territoriali «sull’organizzazione degli stessi anche con riferimento ad enti strumentali [...] o a partecipazioni di minoranza».

11.2. – Con separata istanza, la Regione Piemonte ha richiesto la riunione del procedimento con quello introdotto con il ricorso n. 77 del 2008.

11.3. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte in relazione ai ricorsi n. 6, n. 10, n. 12, n. 13, n. 14 e n. 15 del 2010 (*supra*: punti 5.2., 6.2., 7.2., 8.2., 9.2. e 10.2.).

11.4. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza la Regione Piemonte ha sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto nel ricorso, aggiungendo che, poiché la definizione della questione di costituzionalità dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione europea, appare possibile «ritenere che la Corte costituzionale – ove non accolga i motivi di ricorso [...] – debba proporre la seguente questione pregiudiziale avanti la Corte di giustizia [...]: “se sia conforme al diritto europeo – al principio di concorrenza ed al principio d’autonomia degli enti territoriali (art. 5 Trattato) – la norma dello Stato italiano che impone l’attribuzione a terzi come forma ordinaria e preferenziale d’affidamento dei servizi pubblici locali, e la norma che relega la rilevanza giuridica dell’*in house providing* ai soli casi d’eccezione tassativamente individuati dal legislatore statale stesso con una conseguente limitazione dei casi ammessi dalla giurisprudenza comunitaria”».

11.5. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito quanto affermato nell'atto di costituzione, svolgendo, inoltre, considerazione analoghe a quelle svolte in relazione al ricorso n. 77 del 2008 (*supra*: punto 3.4.).

12. – Con ricorso notificato il 20 marzo 2010 e depositato il 30 marzo successivo (r. ric. n. 51 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, tra l'altro, l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010), il quale prevede che «La regione Campania disciplina il servizio idrico integrato regionale come servizio privo di rilevanza economica. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione e in assenza di intese con lo Stato in merito alle politiche relative alle società di distribuzione dell'acqua potabile, le aziende operative nella regione Campania devono avere la maggioranza assoluta dell'azionariato a partecipazione pubblica. Tutte le forme attualmente in essere di gestione del servizio idrico con società miste o interamente private decadono a far data dalle scadenze dei contratti di servizio in essere. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono destinati al finanziamento degli interventi della risorsa idrica e dell'assetto idraulico ed idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino. Tali proventi sono iscritti dal corrente esercizio finanziario all'Unità previsionale di base (UPB) 11.81.80 della entrata e destinati al finanziamento delle spese iscritte alla UPB 1.1.1. "Difesa Suolo" concernenti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico regionale».

12.1. – Il ricorrente sostiene che il servizio idrico integrato, al quale la disposizione in questione fa riferimento, è disciplinato da norme statali, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., in vari ambiti, quali: funzioni fondamentali degli enti locali, concorrenza, tutela dell'ambiente, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

In particolare, l'Avvocatura generale dello Stato sottolinea che, nel disciplinare tale servizio, l'art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 afferma chiaramente la sua rilevanza economica, laddove dispone che lo stesso «deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità». Un ulteriore indice di tale rilevanza potrebbe essere individuato nell'art. 154, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, che, nel disciplinare la tariffa del servizio idrico integrato, la qualifica come «corrispettivo» in tutte le quote che la compongono e stabilisce che essa è determinata, tenendo conto, tra l'altro, «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito». La rilevanza economica del servizio sarebbe, inoltre, confermata sia dall'art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, che, nel disciplinare l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, precisa che detta disciplina si applica a tutti i servizi pubblici locali, sia dall'art. 113 del

d.lgs. n. 267 del 2000, che vi faceva riferimento nel disciplinare proprio la «gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica».

12.1.1. – La difesa dello Stato lamenta, in primo luogo, che la norma regionale censurata, disponendo che la Regione disciplina il servizio predetto «come servizio privo di rilevanza economica», si pone in contrasto con tali disposizioni di legge e, di conseguenza, con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

In particolare – per il ricorrente – al servizio idrico integrato deve comunque attribuirsi rilevanza economica, perché esso si sostanzia in attività suscettibili, in astratto o in potenza, di essere gestite in forma remunerativa, e perciò di produrre redditività, e per le quali esiste un mercato concorrenziale. Ne consegue che la disposizione censurata viola anche l'art. 117, primo comma, Cost., perché si pone in contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, come interpretato dalla Corte di giustizia UE.

Inoltre la previsione in esame sarebbe comunque inidonea a sottrarre la disciplina del servizio idrico integrato alla competenza esclusiva del legislatore statale, perché essa, «nel prevedere l'affidamento del servizio ad aziende con azionariato con partecipazione pubblica a maggioranza assoluta, postula, evidentemente, l'esercizio dell'attività in questione nella forma della società commerciale e, comunque, anche la presenza di capitali ed investitori privati, la cui partecipazione implica necessariamente che, in concreto, l'attività in questione sia svolta in forma remunerativa».

12.1.2. – In secondo luogo, la difesa dello Stato lamenta che il secondo periodo del comma denunciato – prevedendo che «in merito alle politiche relative alle società di distribuzione dell'acqua potabile, le aziende operative nella regione Campania devono avere la maggioranza assoluta dell'azionariato a partecipazione pubblica» – contrasta con l'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, perché disciplina in modo del tutto difforme le forme giuridiche dei soggetti cui affidare il servizio ed il termine di decadenza degli affidamenti in essere.

La norma censurata, infatti, porrebbe alle aziende che intendano «operare» nella Regione un vincolo di assetto proprietario definito, incidendo, in tal modo, sulle procedure di affidamento, poiché vieta alle società prive della maggioranza assoluta dell'azionariato pubblico di ottenere l'affidamento del servizio. L'art. 23-*bis*, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 prevede, sul punto, che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria a società miste nelle quali al socio privato sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, postulando, così, anche la possibilità «che la partecipazione privata si attesti su percentuali superiori, in coerenza con obiettivi di mercato pro concorrenziali, nonché con obiettivi di efficienza finalizzati anche alla salvaguardia dell'ambiente, che i vincoli posti dalla norma regionale pregiudicano non poco».

12.1.3. – In terzo luogo, il ricorrente lamenta che il terzo periodo del denunciato comma 1 dell'art. 1 – nel disporre che «tutte le forme attualmente in essere di gestione del servizio idrico con

società miste o interamente private decadono a far data dalle scadenze dei contratti di servizio in essere» – si pone in contrasto con il comma 8 dell'art. 23-*bis*, che prevede una più complessa, articolata e restrittiva disciplina del regime transitorio.

12.2. – Si è costituita in giudizio la Regione Campania, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate infondate.

Ad avviso della resistente, la stessa normativa statale richiamata nel ricorso non esclude affatto che il legislatore regionale possa conformare il servizio idrico come privo di rilevanza economica: anzi, l'art. 150, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 e l'art. 23-*bis*, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008 consentono entrambi che, per esigenze sociali, ambientali o di altro tipo, si possa derogare al regime della concorrenza per la gestione del servizio. Sulla stessa linea si collocherebbe il diritto comunitario, il quale tende a considerare l'acqua come un bene comune e la sua gestione come un'attività che deve necessariamente tenere conto della particolare rilevanza pubblicistica di tale bene.

12.3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito, nel merito, quanto già affermato nel ricorso e ha eccepito l'inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione Campania. Sostiene il ricorrente che detta costituzione è stata deliberata da un organo privo della relativa competenza, essendo stata adottata con decreto dirigenziale dell'avvocato coordinatore, su proposta del dirigente del settore contenzioso amministrativo e tributario e non – come richiesto dall'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall'art. 15 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania), e ribadito dall'ordinanza della Corte costituzionale letta all'udienza del 25 maggio 2010 e relativa al giudizio deciso con la [sentenza n. 225 del 2010](#) – dalla Giunta regionale.

12.4. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Campania ha sostanzialmente ribadito, nel merito, quanto già sostenuto nell'atto di costituzione.

Considerato in diritto

1. – Le questioni sottoposte all'esame della Corte con i ricorsi indicati in epigrafe sono state promosse dalle Regioni Emilia-Romagna (registro ricorsi n. 69 del 2008 e n. 13 del 2010), Liguria (registro ricorsi n. 72 del 2008 e n. 12 del 2010), Piemonte (registro ricorsi n. 77 del 2008 e 16 del 2010), Puglia (registro ricorsi n. 6 del 2010), Toscana (registro ricorsi n. 10 del 2010), Umbria (registro ricorsi n. 14 del 2010), Marche (registro ricorsi n. 15 del 2010), nonché dal Presidente del Consiglio dei ministri (registro ricorsi n. 2 del 2009 e n. 51 del 2010).

1.1. – Le disposizioni censurate dalle Regioni possono essere suddivise in tre gruppi: a) un primo gruppo, relativo al testo originario (e non più vigente) dell'art. 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) – articolo

aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, ed entrato in vigore, in forza dell'art. 1, comma 4, di detta legge, in data 22 agosto 2008 – comprende i commi 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 10 di tale articolo (ricorso n. 69 del 2008, Emilia-Romagna; ricorso n. 72 del 2008, Liguria; ricorso n. 77 del 2008, Piemonte); b) un secondo gruppo, relativo al testo vigente dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – articolo aggiunto dalla legge di conversione n. 133 del 2008, e modificato del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, entrato in vigore il 26 settembre 2009 e, per le parti modificate, il 25 novembre 2009 – comprende i commi 2, 3, 4, 4-*bis*, 8, 9 e 10, di tale articolo (ricorso n. 6 del 2010, Puglia; ricorso n. 10 del 2010, Toscana; ricorso n. 12 del 2010, Liguria; ricorso n. 13 del 2010, Emilia-Romagna; ricorso n. 14 del 2010, Umbria; ricorso n. 15 del 2010, Marche; ricorso n. 16 del 2010, Piemonte); c) un terzo gruppo comprende il solo comma 1-*ter* dell'art. 15 del citato decreto-legge n. 135 del 2009, comma entrato in vigore in data 26 settembre 2009, in forza dell'art. 21 del medesimo decreto-legge (ricorso n. 15 del 2010, Marche).

Tali gruppi di disposizioni introducono novità normative rilevanti nella disciplina delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali (SPL) e del diritto transitorio degli affidamenti già in corso.

In particolare, si prevede che: a) l'affidamento del SPL in via ordinaria, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, riguarda non solo le società di capitali – come nella previgente normativa – ma, più in generale, gli «imprenditori o [...] società in qualunque forma costituite» (comma 2 del testo originario e del testo vigente dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008); b) l'affidamento diretto – cioè senza gara ad evidenza pubblica – della gestione del SPL a società miste il cui socio privato sia scelto mediante procedure competitive ad evidenza pubblica costituisce un caso di conferimento della gestione «in via ordinaria», alla duplice condizione che la procedura di gara riguardi non solo la qualità di socio, ma anche l'attribuzione di «specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio» e che al socio privato sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40% (comma 2 del testo attualmente vigente dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008); c) l'affidamento diretto «in deroga» ai conferimenti effettuati in via ordinaria richiede una previa «pubblicità adeguata» e una motivazione di detta scelta da parte dell'ente in base ad un'«analisi di mercato», oltre alla trasmissione di una «relazione» dall'ente affidante alle autorità di settore, ove costituite (testo originario dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008), ovvero all'Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM (testo vigente dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008), per un parere obbligatorio ma non vincolante, che deve essere reso entro 60 giorni dalla ricezione; d) l'affidamento diretto deve – ai sensi dei commi 3 e 4 del testo originario dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – «avvenire nel rispetto dei principi della

disciplina comunitaria», con l'ulteriore presupposto che sussistano «situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato»; e) lo stesso affidamento deve, invece, avvenire – ai sensi dei commi 3 e 4 del testo attualmente vigente del medesimo art. 23-*bis* – con le forme della gestione *in house*, nel rispetto delle condizioni richieste dal diritto comunitario, previo parere della sola AGCM, con l'ulteriore presupposto della sussistenza di «situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato»; f) i bacini di gara per i diversi servizi sono definiti, nel rispetto delle normative settoriali, dalle Regioni e dagli enti locali d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (comma 7 dell'art. 23-*bis*, sia nella versione originaria che in quella vigente); g) è abrogato, nelle parti incompatibili con la nuova disciplina, l'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sugli enti locali), in seguito indicato come TUEL, concernente l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (comma 11 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, sia nella versione originaria che in quella vigente); h) il Governo ha il potere di adottare regolamenti di delegificazione sia nelle materie di cui al comma 10 dell'art. 23-*bis* (come disposto nella versione originaria ed in quella vigente dell'art. 23-*bis*), sia per la determinazione delle soglie minime oltre le quali gli affidamenti «assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere» dell'AGCM (come disposto dal comma 4-*bis* nella versione vigente dell'art. 23-*bis*); i) gli affidamenti diretti già in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa cessano al 31 dicembre 2010 (versione originaria del comma 8 dell'art. 23-*bis*) o in date successive, a partire dal 31 dicembre 2011, a seconda delle diverse tipologie degli affidamenti stessi (versione vigente del comma 8 dell'art. 23-*bis*); l) «Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 23-*bis* del citato decreto-legge n. 112 del 2008 [...] devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio» (comma 1-*ter*, dell'art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009).

1.2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, a sua volta, due gruppi di disposizioni di leggi regionali.

1.2.1. – Il primo gruppo di disposizioni censurate (ricorso n. 2 del 2009) è costituito dai commi 1, 4, 5, 6 e 14 dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione della Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e

gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale). Detti commi stabiliscono: a) la competenza della Giunta regionale ad approvare lo schema-tipo di contratto di servizio e di convenzione per il servizio idrico integrato (comma 1); b) la competenza dell’Autorità d’ambito a provvedere all’affidamento del servizio idrico integrato, «nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 113, comma 7, del d.lgs. 267/2000 e delle modalità di cui agli articoli 150 e 172 del d.lgs.152/2006» (comma 4); c) la cessazione delle concessioni esistenti e il relativo regime transitorio degli affidamenti del servizio idrico integrato effettuati senza gara, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all’art. 113, comma 15-*bis*, TUEL (commi 5 e 6); d) la competenza delle Autorità d’ambito territoriale ottimale a definire i contratti di servizio, gli obiettivi qualitativi dei servizi erogati, il monitoraggio delle prestazioni, gli aspetti tariffari, la partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori (comma 14).

1.2.2. – Il secondo gruppo di disposizioni censurate dallo Stato (ricorso n. 51 del 2010) è costituito dal comma 1 dell’art. 1 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010), il quale stabilisce la competenza della medesima Regione a disciplinare il servizio idrico integrato regionale come servizio privo di rilevanza economica ed a stabilire autonomamente sia le forme giuridiche dei soggetti cui affidare il servizio sia il termine di decadenza degli affidamenti in essere.

2. – Le Regioni hanno promosso questioni in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 97, 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto, sesto comma, 118 e 119, sesto comma, e 120 della Costituzione. Ad integrazione del parametro costituito dal primo comma dell’art. 117 Cost., alcune Regioni, hanno evocato quali norme interposte: a) la Carta europea dell’autonomia locale (in specie gli artt. 3, comma 1, 4, commi 2 e 4), firmata, nell’ambito del Consiglio d’Europa, a Strasburgo il 15 ottobre 1985, e ratificata dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985); b) il «diritto comunitario»; c) i «principi del diritto comunitario di libertà degli individui e di autonomia degli enti territoriali»; d) gli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

In base alle prospettazioni delle ricorrenti, tali questioni possono essere distinte nei sette seguenti nuclei tematici, per i primi quattro dei quali, in considerazione della loro incidenza sull’intero tessuto normativo censurato, è opportuna una trattazione generale e preliminare. Le conclusioni cui si perverrà all’esito di tale trattazione costituiranno la base della decisione delle singole questioni, che saranno in séguito esaminate analiticamente.

Il primo nucleo tematico attiene alla ricostruzione del rapporto tra la disciplina dei SPL ricavabile dall’ordinamento dell’Unione europea e dalla Carta europea dell’autonomia locale e

quella dettata con le disposizioni censurate. Tale ricostruzione è necessaria al fine di valutare le opposte prospettazioni delle parti, secondo le quali le particolari – e più restrittive rispetto alla legislazione italiana anteriore – condizioni fissate dal censurato comma 3 dell’art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 (sia nella versione originaria che in quella vigente) per l’affidamento *in house* dei servizi pubblici locali, costituirebbero una obbligatoria applicazione (secondo la difesa dello Stato) oppure una violazione (secondo le ricorrenti) del diritto dell’Unione.

Il secondo nucleo tematico attiene all’individuazione della sfera di competenza in cui, secondo la Costituzione, si colloca la normativa denunciata: se – come afferma lo Stato – nell’ambito costituzionale della tutela della concorrenza, o di altra competenza esclusiva statale, oppure – come afferma la maggioranza delle ricorrenti – nell’ambito della materia dei servizi pubblici locali, di competenza regionale residuale; o ancora, come afferma la Regione Marche, nell’ambito della potestà regolamentare degli enti locali di cui all’art. 117, sesto comma, Cost.; o infine, come afferma la Regione Puglia, nell’ambito della competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute e alimentazione.

Il terzo nucleo tematico – nel caso in cui si ritenesse sussistere la competenza esclusiva statale per la tutela della concorrenza – attiene alla valutazione della censura secondo cui la normativa denunciata violerebbe il principio di ragionevolezza, sotto il profilo della proporzionalità ed adeguatezza, e, per l’effetto, lederebbe la sfera di competenza legislativa o regolamentare riservata alle Regioni a statuto ordinario.

Il quarto nucleo tematico attiene alla individuazione della competenza regionale o statale nella determinazione della rilevanza economica dei SPL, cioè del presupposto stesso per l’applicazione della normativa relativa a tali servizi. Tale problema, nella prospettiva della ricorrente Regione Marche, si pone anche nel caso in cui si ritenga che la suddetta normativa sia riconducibile alla materia della tutela della concorrenza e sia proporzionata ed adeguata.

Il quinto nucleo tematico ha per oggetto la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., sotto il profilo dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, in relazione a quanto stabilito dal censurato art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, interpretato nel senso che la scelta dell’ente locale di procedere all’affidamento «in via ordinaria» dei SPL non è onerata di obblighi motivazionali analoghi a quelli previsti per l’affidamento «in deroga» (vale a dire, per l’affidamento *in house*).

Il sesto nucleo tematico riguarda l’asserita irragionevole diversità di disciplina fra il servizio idrico integrato e gli altri servizi pubblici locali.

Il settimo nucleo tematico attiene alla lamentata violazione dell’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali.

3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s), Cost. e alle seguenti norme interposte: a) per le

questioni riguardanti la legge della Regione Liguria n. 39 del 2008, l'art. 161, comma 4, lettera c), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché l'art. 23-bis, commi 2, 3, 8, 9 e 11, del decreto-legge n. 112 del 2008; b) per le questioni riguardanti la legge della Regione Campania n. 2 del 2010, gli artt. 141 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'art. 23-bis, commi 2, 3, 8, 9 e 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, il decreto-legge n. 135 del 2009, nonché l'art. 113 del TUEL.

Tali questioni hanno per oggetto: a) l'individuazione della sfera di competenza in cui, secondo la Costituzione, si colloca la normativa regionale denunciata: se – come afferma lo Stato – nell'ambito costituzionale della tutela della concorrenza o tutela dell'ambiente oppure – come affermano le Regioni resistenti – della materia dei servizi pubblici locali (di competenza regionale residuale); b) la valutazione della sussistenza del denunciato contrasto tra la normativa regionale e le evocate norme interposte statali.

4. – Le predette questioni di legittimità costituzionale, là dove promosse nell'ambito di uno stesso ricorso unitamente ad altre, devono essere trattate separatamente da queste ultime, essendo opportuno procedere ad un esame distinto. I giudizi, così separati e delimitati nell'oggetto, devono quindi tra loro riunirsi, per essere congiuntamente trattati e decisi, in considerazione della parziale identità di materia delle norme censurate e delle questioni prospettate.

5. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la difesa dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della costituzione della Regione Campania nel giudizio relativo al ricorso n. 51 del 2010. Sostiene il ricorrente che detta costituzione è stata deliberata da un organo privo della relativa competenza, essendo stata adottata con decreto dirigenziale dell'avvocato coordinatore, su proposta del dirigente del settore contenzioso amministrativo e tributario e non dalla Giunta regionale.

L'eccezione è stata accolta da questa Corte con ordinanza pronunciata all'udienza del 5 ottobre 2010, sul rilievo che, a norma dell'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, «La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale [...], è promossa dal Presidente della Giunta» e, in tale competenza ad autorizzare la promozione dei giudizi di costituzionalità, deve ritenersi compresa anche la deliberazione di costituirsi in tali giudizi, data la natura politica della valutazione che i due atti richiedono (nello stesso senso, l'ordinanza letta all'udienza del 25 maggio 2010 e relativa al giudizio deciso con la [sentenza n. 225 del 2010](#)).

6. – Il primo dei sopra indicati nuclei tematici attiene – come si è visto – al rapporto tra le disposizioni censurate e la disciplina dei SPL desumibile dall'ordinamento dell'Unione europea e dalla Carta europea dell'autonomia locale. Secondo alcune ricorrenti, le suddette disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa comunitaria ed internazionale, violano il primo comma dell'art. 117 Cost., là dove questo vincola la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Secondo la difesa dello Stato, invece, la stessa formulazione del comma 1 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 («le

disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria [...]» evidenzia che le disposizioni oggetto di censura, in particolare quelle relative all'affidamento *in house* dei servizi pubblici locali, costituiscono un'obbligatoria applicazione del diritto dell'Unione e non contrastano con la citata Carta europea dell'autonomia locale.

Nessuna di tali due opposte prospettazioni è condivisibile, perché le disposizioni censurate dalle ricorrenti non costituiscono né una violazione né un'applicazione necessitata della richiamata normativa comunitaria ed internazionale, ma sono semplicemente con questa compatibili, integrando una delle diverse discipline possibili della materia che il legislatore avrebbe potuto legittimamente adottare senza violare l'evocato primo comma dell'art. 117 Cost. Tale conclusione va argomentata procedendo al raffronto delle disposizioni censurate sia con la normativa comunitaria che con quella internazionale evocate a parametro interposto.

6.1. – In ambito comunitario non viene mai utilizzata l'espressione «servizio pubblico locale di rilevanza economica», ma solo quella di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), rinvenibile, in particolare, negli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Detti articoli non fissano le condizioni di uso di tale ultima espressione, ma, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (*ex multis*, [Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia](#)) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001; nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), emerge con chiarezza che la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno «contenuto omologo», come riconosciuto da questa Corte con la [sentenza n. 272 del 2004](#). Lo stesso denunciato comma 1 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel dichiarato intento di disciplinare i «servizi pubblici locali di rilevanza economica» per favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti «gli operatori economici interessati alla gestione di servizi pubblici di interesse generale in ambito locale» – conferma tale interpretazione, attribuendo espressamente ai SPL di rilevanza economica un significato corrispondente a quello di «servizi di interesse generale in ambito locale» di rilevanza economica, di evidente derivazione comunitaria.

Entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento infatti ad un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come «qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato» (come si esprimono sia la citata [sentenza della Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia](#), sia le sentenze della stessa [Corte 10 gennaio 2006, C-222/04, Ministero dell'economia e delle finanze](#), e [16 marzo 2004, cause riunite C-264/01, C-306/01, C-](#)

[354/01 e C-355/01, AOK Bundesverband](#), nonché il Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003, al paragrafo 2.3, punto 44); b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche “fini sociali”) nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni ([Corte di giustizia UE, 21 settembre 1999, C-67/96, Albany International BV](#)). Le due nozioni, inoltre, assolvono l’identica funzione di identificare i servizi la cui gestione deve avvenire di regola, al fine di tutelare la concorrenza, mediante affidamento a terzi secondo procedure competitive ad evidenza pubblica.

Per quanto qui interessa, la disciplina comunitaria del SIEG e quella censurata del SPL divergono, invece, in ordine all’individuazione delle eccezioni alla suddetta regola. Occorre pertanto accertare se le differenze tra le due discipline siano tali da far venir meno, come sostengono le Regioni ricorrenti, la loro compatibilità. Tale accertamento, come si vedrà in seguito, avrà esito negativo.

Una prima differenza è rappresentata dalla gestione diretta del SPL da parte dell’autorità pubblica. La normativa comunitaria la ammette nel caso in cui lo Stato nazionale ritenga che l’applicazione delle regole di concorrenza (e, quindi, anche della regola della necessità dell’affidamento a terzi mediante una gara ad evidenza pubblica) ostacoli, in diritto od in fatto, la «speciale missione» dell’ente pubblico (art. 106 TFUE; *ex plurimis*, sentenze della Corte di giustizia UEE [11 gennaio 2005, C-26/03, Stadt Halle, punti 48 e 49](#), e [10 settembre 2009, C-573/07, Sea s.r.l.](#)). In tale ipotesi l’ordinamento comunitario, rispettoso dell’ampia sfera discrezionale attribuita in proposito agli Stati membri, si riserva solo di sindacare se la decisione dello Stato sia frutto di un “errore manifesto”. La censurata disciplina nazionale, invece, rappresenta uno sviluppo del diverso principio generale costituito dal divieto della gestione diretta del SPL da parte dell’ente locale; divieto introdotto dai non censurati art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) e art. 14 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Da quanto precede, è dunque evidente che: a) la normativa comunitaria consente, ma non impone, agli Stati membri di prevedere, in via di eccezione e per alcuni casi determinati, la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale; b) lo Stato italiano, facendo uso della sfera di discrezionalità attribuitagli dall’ordinamento comunitario al riguardo, ha effettuato la sua scelta nel senso di vietare di regola la gestione diretta dei SPL ed ha, perciò, emanato una normativa che pone tale divieto.

Una seconda differenza riguarda l’affidamento della gestione del servizio alle società miste, cioè con capitale in parte pubblico ed in parte privato (cosiddetto PPP, partenariato pubblico e privato). La normativa comunitaria consente l’affidamento diretto del servizio (cioè senza una gara

ad evidenza pubblica per la scelta dell'affidatario) alle società miste nelle quali si sia svolta una gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato e richiede sostanzialmente che tale socio sia un socio «industriale» e non meramente «finanziario» (in tal senso, in particolare, il Libro verde della Commissione del 30 aprile 2004), senza espressamente richiedere alcun limite, minimo o massimo, della partecipazione del socio privato. Il testo originario dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 non prevede una disciplina specifica per tale tipo di affidamento e dà per scontato che la suddetta modalità di scelta del socio rientri nella regola comunitaria dell'affidamento mediante gara ad evidenza pubblica, restando irrilevante che tale gara abbia ad oggetto la scelta del socio privato invece dell'affidatario. La disciplina interna e quella comunitaria sul punto sono, dunque, identiche. Anche il testo vigente dello stesso art. 23-*bis* è conforme alla normativa comunitaria, nella parte in cui consente l'affidamento diretto della gestione del servizio, «in via ordinaria», ad una società mista, alla doppia condizione che la scelta del socio privato «avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica» e che a tale socio siano attribuiti «specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio» (cosiddetta gara ad evidenza pubblica a doppio oggetto: scelta del socio e attribuzione degli specifici compiti operativi). La stessa nuova formulazione dell'art. 23-*bis* si discosta, però, dal diritto comunitario nella parte in cui pone l'ulteriore condizione, al fine del suddetto affidamento diretto, che al socio privato sia attribuita «una partecipazione non inferiore al 40 per cento». Tale misura minima della partecipazione (non richiesta dal diritto comunitario, come sopra ricordato, ma neppure vietata) si risolve in una restrizione dei casi eccezionali di affidamento diretto del servizio e, quindi, la sua previsione perviene al risultato di far espandere i casi in cui deve essere applicata la regola generale comunitaria di affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica. Ne consegue, anche in questo caso, la piena compatibilità della normativa interna con quella comunitaria.

Una terza differenza attiene alle ipotesi di affidamento diretto del servizio «in deroga» alle ipotesi di affidamento in via ordinaria (versione originaria dell'art. 23-*bis*), che si identificano nella gestione denominata *in house* (come chiarito dalla versione vigente dello stesso art. 23-*bis*). Secondo la normativa comunitaria, le condizioni integranti tale tipo di gestione ed alle quali è subordinata la possibilità del suo affidamento diretto (capitale totalmente pubblico; controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario di «contenuto analogo» a quello esercitato dall'aggiudicante stesso sui propri uffici; svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante) debbono essere interpretate restrittivamente, costituendo l'*in house providing* un'eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica. Tale eccezione viene giustificata dal diritto comunitario con il rilievo che la sussistenza delle suddette condizioni esclude che l'*in house contract* configuri, nella sostanza, un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante ed affidatario, perché quest'ultimo è, in realtà, solo la

longa manus del primo. Nondimeno, la giurisprudenza comunitaria non pone ulteriori requisiti per procedere a tale tipo di affidamento diretto, ma si limita a chiarire via via la concreta portata delle suddette tre condizioni. Viceversa, il legislatore nazionale, nella versione vigente dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, non soltanto richiede espressamente, per l'affidamento diretto *in house*, la sussistenza delle suddette tre condizioni poste dal diritto comunitario, ma esige il concorso delle seguenti ulteriori condizioni: a) una previa «pubblicità adeguata» e una motivazione della scelta di tale tipo di affidamento da parte dell'ente in base ad un'«analisi di mercato», con successiva trasmissione di una «relazione» dall'ente affidante alle autorità di settore, ove costituite (testo originario dell'art. 23-bis), ovvero all'AGCM (testo vigente dell'art. 23-bis), per un parere preventivo e obbligatorio, ma non vincolante, che deve essere reso entro 60 giorni dalla ricezione; b) la sussistenza di «situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento» (commi 3 e 4 del testo originario dell'art. 23-bis), ovvero di «situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento» (commi 3 e 4 del testo vigente del medesimo art. 23-bis), «non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato». Siffatte ulteriori condizioni, sulle quali si appuntano particolarmente le censure delle ricorrenti, si risolvono in una restrizione delle ipotesi in cui è consentito il ricorso alla gestione *in house* del servizio e, quindi, della possibilità di derogare alla regola comunitaria concorrenziale dell'affidamento del servizio stesso mediante gara pubblica. Ciò comporta, evidentemente, un'applicazione più estesa di detta regola comunitaria, quale conseguenza di una precisa scelta del legislatore italiano. Tale scelta, proprio perché reca una disciplina pro concorrenziale più rigorosa rispetto a quanto richiesto dal diritto comunitario, non è da questo imposta – e, dunque, non è costituzionalmente obbligata, ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost., come sostenuto dallo Stato –, ma neppure si pone in contrasto – come sostenuto, all'opposto, dalle ricorrenti – con la citata normativa comunitaria, che, in quanto diretta a favorire l'assetto concorrenziale del mercato, costituisce solo un minimo inderogabile per gli Stati membri. È infatti innegabile l'esistenza di un “margine di apprezzamento” del legislatore nazionale rispetto a principi di tutela, minimi ed indefettibili, stabiliti dall'ordinamento comunitario con riguardo ad un valore ritenuto meritevole di specifica protezione, quale la tutela della concorrenza “nel” mercato e “per” il mercato. Ne deriva, in particolare, che al legislatore italiano non è vietato adottare una disciplina che preveda regole concorrenziali – come sono quelle in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici – di applicazione più ampia rispetto a quella richiesta dal diritto comunitario. L'identità del “verso” delle discipline interna e comunitaria esclude, pertanto, ogni contrasto od incompatibilità anche per quanto riguarda la indicata terza differenza.

6.2. – Per quanto attiene alla dedotta violazione della Carta europea dell'autonomia locale di cui alla legge n. 439 del 1989, alcune ricorrenti deducono che le disposizioni censurate si pongono in contrasto con i seguenti articoli della Carta: a) art. 3, comma 1, secondo cui, «per autonomia locale, s'intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici»; b) art. 4, comma 2, secondo cui «le collettività locali hanno, nell'ambito della legge, ogni più ampia facoltà di prendere iniziative proprie per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o sia assegnata ad un'altra autorità»; c) art. 4, comma 4, secondo cui «le competenze affidate alle collettività locali devono di regola essere complete ed integrali» e «possono essere messe in causa o limitate da un'altra autorità, centrale o regionale, solamente nell'ambito della legge». La violazione della suddetta convenzione internazionale deriverebbe, secondo la prospettazione delle ricorrenti, dalla lesione dell'autonomia dell'ente pubblico garantita dal parametro evocato. Lesione, questa, che sarebbe determinata dall'introduzione di vincoli e specifici aggravii procedurali in ordine alla scelta, da parte degli enti pubblici, di assumere essi stessi la gestione diretta del servizio idrico integrato, cioè di una delle funzioni fondamentali dei Comuni.

Il denunciato contrasto con detta Carta non sussiste per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, va rilevato che – secondo quanto esposto *supra* al punto 6.1. – già l'art. 35 della legge n. 448 del 2001, nel sostituire l'art. 113 TUEL, aveva escluso per i servizi pubblici locali «di rilevanza industriale» (secondo la definizione dell'epoca; poi definiti «di rilevanza economica» per effetto dell'art. 14 del decreto-legge n. 269 del 2003, modificativo, appunto, dell'art. 113 TUEL) ogni gestione diretta, in economia oppure tramite aziende speciali, da parte dell'ente pubblico. Lo stesso art. 35, al comma 8, aveva altresì imposto alle aziende speciali esistenti di trasformarsi in società di capitali entro il 31 dicembre 2002. L'esclusione della gestione diretta non è dunque innovativamente disposta, ma solo mantenuta, dall'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, con la conseguenza che il denunciato contrasto con la Carta non è ipotizzabile rispetto alle norme censurate, ma solo, eventualmente, rispetto ai suddetti non censurati artt. 35 della legge n. 448 del 2001 e 14 del decreto-legge n. 269 del 2003.

In secondo luogo, va osservato che le ricorrenti prospettano la censura muovendo dal dichiarato presupposto che il servizio idrico costituisca una delle funzioni fondamentali dell'ente pubblico ed assumono che tali funzioni siano specificamente tutelate dalla Carta. Tuttavia, proprio tale presupposto è privo di fondamento, perché, come questa Corte ha più volte affermato, detto servizio non costituisce funzione fondamentale dell'ente locale ([sentenze n. 307 del 2009](#) e [n. 272 del 2004](#)).

In terzo luogo, va evidenziato che gli evocati articoli della Carta europea dell'autonomia locale non hanno uno specifico contenuto precettivo, ma sono prevalentemente definitivi (art. 3, comma 1), programmatici (art. 4, comma 2) e, comunque, generici (art. 4, comma 4). Inoltre, la stessa Carta, al comma 1 dell'evocato art. 4, afferma, con previsione di carattere generale, che «le competenze di base delle collettività locali sono stabilite dalla Costituzione o dalla legge», con ciò rinviando alla normativa nazionale la definizione del quadro generale delle competenze.

7. – Il secondo nucleo tematico delle questioni proposte attiene all'individuazione della sfera di competenza in cui, secondo la Costituzione, deve collocarsi la normativa denunciata. In particolare, questa Corte è chiamata a verificare se tale normativa rientra nell'ambito costituzionale della competenza esclusiva statale e, segnatamente, della tutela della concorrenza; o di quello della competenza regionale residuale e, segnatamente, della materia dei servizi pubblici locali; o, ancora, nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali di cui all'art. 117, sesto comma, Cost.; o, infine, se si tratti di un'ipotesi di concorso di competenze.

In proposito, va ribadito che – come questa Corte ha più volte affermato – la disciplina concernente le modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: a) non è riferibile alla competenza legislativa statale in tema di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (art. 117, secondo comma, lettera *m*, Cost.), perché riguarda, appunto, i servizi di rilevanza economica e non attiene, comunque, alla determinazione di livelli essenziali ([sentenza n. 272 del 2004](#)); b) non può essere ascritta neppure all'ambito delle «funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e Città metropolitane» (art. 117, secondo comma, lettera *p*, Cost.), perché «la gestione dei predetti servizi non può certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell'ente locale» ([sentenza n. 272 del 2004](#)) e, quindi, «non riguarda [...] profili funzionali degli enti locali» ([sentenza n. 307 del 2009](#), al punto 6.1.); c) va ricondotta, invece, all'ambito della materia, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, «tutela della concorrenza», prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., tenuto conto degli aspetti strutturali e funzionali suoi propri e della sua diretta incidenza sul mercato (*ex plurimis*, sentenze [n. 314](#), [n. 307](#), [n. 304](#) e [n. 160 del 2009](#); [n. 326 del 2008](#); [n. 401 del 2007](#); [n. 80](#) e [n. 29 del 2006](#); [n. 272 del 2004](#)). Di conseguenza, con riguardo alla concreta disciplina censurata, la competenza statale viene a prevalere sulle invocate competenze legislative regionali e regolamentari degli enti locali e, in particolare, su quella in materia di servizi pubblici locali, proprio perché l'oggetto e gli scopi che caratterizzano detta disciplina attengono in via primaria alla tutela e alla promozione della concorrenza (sentenze [n. 142 del 2010](#), [n. 246](#) e [n. 148 del 2009](#), [n. 411](#) e [n. 322 del 2008](#)).

Tali conclusioni risultano avvalorate dalla «nozione comunitaria di concorrenza», che si riflette su quella di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., anche per il tramite del primo

comma dello stesso art. 117 e dell'art. 11 Cost.; nozione richiamata anche dall'art. 1, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). Secondo tale nozione, la concorrenza presuppone «la più ampia apertura al mercato a tutti gli operatori economici del settore in ossequio ai principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi» ([sentenza n. 401 del 2007](#)). Essa pertanto – come affermato in numerose pronunce di questa Corte (sentenze [n. 270](#), [n. 232](#) e [n. 45 del 2010](#); [n. 314 del 2009](#) e [n. 148 del 2009](#); [n. 63 del 2008](#); [n. 430](#) e [n. 401 del 2007](#); [n. 272 del 2004](#)) – può essere tutelata mediante tipi diversi di interventi regolatori, quali: 1) «misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che influiscono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati» (misure *antitrust*); 2) misure legislative di promozione, «che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese» (per lo più dirette a tutelare la concorrenza “nel” mercato); 3) misure legislative che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia mediante la strutturazione di tali procedure in modo da realizzare «la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici» (dirette a tutelare la concorrenza “per” il mercato).

Nell'ambito di tali misure e, in particolare, di quelle al punto 3), rientra espressamente la previsione di procedure concorsuali competitive di evidenza pubblica volte – come quelle di specie – a garantire il rispetto, per un verso, dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza e, per l'altro, delle regole dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività dei pubblici poteri, al fine di assicurare la piena attuazione degli interessi pubblici in relazione al bene o al servizio oggetto dell'aggiudicazione.

Anche tali rilievi, basati sul diritto comunitario, confermano pertanto che la disciplina delle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali rientra nella materia «tutela della concorrenza» e che la concreta disciplina in esame prevale su altre competenze (sentenze [n. 270 del 2010](#); [n. 307](#) e [n. 283 del 2009](#); [n. 320](#) e [n. 51 del 2008](#); [n.430](#) e [n. 401 del 2007](#); [n. 272 del 2004](#)).

Con riferimento, poi, allo specifico settore del servizio idrico integrato, questa Corte – in applicazione dei suddetti principi e scrutinando la disciplina della determinazione della tariffa d'ambito territoriale ottimale – ha stabilito che la normativa riguardante l'individuazione di un'unica Autorità d'ambito e alla determinazione della tariffa del servizio secondo un meccanismo di *price cap* (art. 148 del d.lgs. n. 152 del 2006) attiene all'esercizio delle competenze legislative esclusive statali nelle materie della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera *e*, Cost.) e dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera *s*, Cost.), materie che hanno prevalenza su eventuali competenze regionali, che ne risultano così corrispondentemente limitate. Ciò in quanto tale disciplina, finalizzata al superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche,

consente la razionalizzazione del mercato ed è quindi diretta a garantire la concorrenzialità e l'efficienza del mercato stesso (sentenze [n. 142](#) e [n. 29 del 2010](#); [n. 246 del 2009](#)). Nella citata [sentenza n. 246 del 2009](#) è stato ulteriormente precisato che la forma di gestione del servizio idrico integrato e le procedure di affidamento dello stesso, disciplinate dall'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, sono da ricondurre alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale, trattandosi di regole «dirette ad assicurare la concorrenzialità nella gestione del servizio idrico integrato, disciplinando le modalità del suo conferimento e i requisiti soggettivi del gestore, al precipuo scopo di garantire la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione medesima».

In conclusione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le regole che concernono l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – ivi compreso il servizio idrico – ineriscono essenzialmente alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

8. – Il terzo nucleo tematico, posto dalle questioni promosse dalle Regioni in ordine alle censurate discipline sia a regime che transitorie, attiene al principio di ragionevolezza. Al riguardo, le ricorrenti richiamano la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'esercizio della potestà normativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza è legittimo – in particolare, in caso di concorso con competenze regionali – alla condizione del rispetto, da parte del legislatore statale, del principio di ragionevolezza, sotto il profilo della proporzionalità e dell'adeguatezza ([sentenza n. 272 del 2004](#), cui possono aggiungersi le sentenze [n. 148 del 2009](#); [n. 326 del 2008](#); [n. 452](#) e [n. 401 del 2007](#); [n. 345](#), [n. 272 del 2004](#)).

8.1. – Per quanto riguarda la disciplina a regime, alcune ricorrenti assumono che essa, anche se ascrivibile alla materia «tutela della concorrenza», lede comunque la competenza residuale innominata delle Regioni in materia di servizi pubblici locali. In particolare, le ricorrenti deducono che la normativa censurata, nella parte in cui limita i casi in cui è consentito l'affidamento diretto *in house*, non è ragionevole, proporzionale o adeguata, perché: a) è normativa autoapplicativa e di dettaglio; b) pone vincoli ulteriori – e perciò ingiustificati – rispetto a quelli previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento *in house*.

Nessuno di tali rilievi è condivisibile.

8.1.1. – Quanto al primo rilievo, va qui ribadita la giurisprudenza costituzionale, per la quale l'emanazione, nell'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, di una norma autoapplicativa e di dettaglio non integra alcuna violazione dei criteri di riparto costituzionale delle competenze legislative. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato ([sentenze n. 232 del 2010](#) e [n. 430 del 2007](#), in materia di tutela della concorrenza; analogamente, [sentenza n. 255 del 2010](#), in materia di sistema tributario dello Stato) che: a) «l'attribuzione delle misure [a tutela della concorrenza] alla

competenza legislativa esclusiva dello Stato comporta sia l'inderogabilità delle disposizioni nelle quali si esprime, sia che queste legittimamente incidono, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse sono proprie, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano»; b) una volta ricondotta una norma nell'ambito della «tutela della concorrenza», «non si tratta [...] di valutare se essa sia o meno di estremo dettaglio, utilizzando principi e regole riferibili alla disciplina della competenza legislativa concorrente delle Regioni, ma occorre invece accertare se, alla stregua del succitato scrutinio, la disposizione sia strumentale ad eliminare limiti e barriere all'accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale».

Neppure può affermarsi – come sostenuto da alcune ricorrenti – che le norme sull'affidamento e le modalità di gestione dei servizi pubblici locali sono di per sé irragionevoli, perché intervengono in materia di tutela della concorrenza con discipline di dettaglio e autoapplicative. Infatti questa Corte ha più volte rilevato che è ragionevole che norme in materia di tutela della concorrenza, al fine di meglio tutelare le finalità pro concorrenziali loro proprie, possano essere dettagliate ed autoapplicative (sentenze [n. 148 del 2009](#); [n. 320 del 2008](#); [n. 431 del 2007](#)).

8.1.2. – Quanto al secondo profilo, non può accogliersi l'assunto delle ricorrenti, secondo cui l'unica disciplina della concorrenza che possa considerarsi proporzionale e adeguata è quella che non pone limiti (che non siano quelli evidenziati dalla giurisprudenza comunitaria) all'affidamento *in house* di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Al riguardo, va innanzitutto osservato che non appare irragionevole, anche se non costituzionalmente obbligata, una disciplina, quale quella di specie, intesa a restringere ulteriormente – rispetto al diritto comunitario – i casi di affidamento diretto *in house* (cioè i casi in cui l'affidatario costituisce la *longa manus* di un ente pubblico che lo controlla pienamente e totalmente). Come si è osservato al punto 6.1., tale normativa si innesta coerentemente in un sistema normativo interno in cui già vige il divieto della gestione diretta mediante azienda speciale o in economia (introdotto dai non censurati artt. 35 della legge n. 448 del 2001 e 14 del decreto-legge n. 269 del 2003) e nel quale, pertanto, i casi di affidamento *in house*, quale modello organizzativo succedaneo della (vietata) gestione diretta da parte dell'ente pubblico, debbono essere eccezionali e tassativamente previsti.

In secondo luogo, va rilevato che le norme censurate dalle ricorrenti non possono essere considerate sproporzionate od inadeguate solo perché, attraverso la riduzione delle ipotesi di eccezionale affidamento diretto dei servizi pubblici locali, rafforzano la generale regola pro concorrenziale, prescelta dal legislatore, che impone l'obbligo di procedere all'affidamento solo mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La possibilità, secondo l'ordinamento comunitario, di affidamenti *in house* anche in casi in cui detti affidamenti sono vietati dalle denunciate disposizioni nazionali non rende queste ultime irragionevoli in relazione agli indicati profili, perché – come messo in evidenza sempre al punto 6.1. – l'ordinamento comunitario, in tema

di tutela della concorrenza e, in particolare, in tema di affidamento della gestione dei servizi pubblici, costituisce solo un minimo inderogabile per il legislatore degli Stati membri e, pertanto, non osta a che la legislazione interna disciplini più rigorosamente, nel senso di favorire l'assetto concorrenziale di un mercato, le modalità di tale affidamento. Pertanto, il legislatore nazionale ha piena libertà di scelta tra una pluralità di discipline ugualmente legittime.

In terzo luogo, deve essere sottolineato che la normativa censurata non impedisce del tutto all'ente pubblico la gestione di un servizio locale di rilevanza economica, negandogli ogni possibilità di svolgere la sua «speciale missione» pubblica (come si esprime il diritto comunitario), ma trova, tra i molti possibili, un punto di equilibrio rispetto ai diversi interessi operanti nella materia in esame. In proposito, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sfera di autonomia privata e la concorrenza non ricevono «dall'ordinamento una protezione assoluta» e possono, quindi, subire limitazioni ed essere sottoposte al coordinamento necessario «a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti» ([sentenza n. 279 del 2006](#); analogamente, [ordinanza n. 162 del 2009](#)). La stessa giurisprudenza ha tuttavia evidenziato che «una regolazione strumentale a garantire la tutela anche di interessi diversi rispetto a quelli correlati all'assetto concorrenziale del mercato garantito» ha carattere «derogatorio e per ciò stesso eccezionale» e deve costituire «la sola misura in grado di garantire al giusto la tutela di quegli interessi» ([sentenza n. 270 del 2010](#)). Nella specie, intendendo contemperare la regola della massima tutela della concorrenza con le eccezioni derivanti dal perseguimento della speciale missione pubblica da parte dell'ente locale, il legislatore ha in effetti ponderato due diversi interessi: da un lato, quello generale alla tutela della concorrenza; dall'altro, quello specifico degli enti locali a gestire il SPL (tramite l'affidamento *in house*) nell'ipotesi in cui sia «efficace ed utile» il ricorso al mercato e non solo quando esso non sia possibile. Il bilanciamento tra tali interessi è stato attuato, in concreto, in modo non irragionevole, per un verso, consentendo alle società a capitale (interamente o parzialmente) pubblico, quando non ricorrano le condizioni per l'affidamento diretto, di partecipare alle gare ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione del servizio, al pari di ogni altro imprenditore o società (comma 1 dell'art. 23-*bis*); per altro verso, limitando l'affidamento *in house* alle ipotesi in cui, pur in presenza di un SPL di rilevanza economica, il ricorso al mercato per la gestione del servizio non è «efficace e utile» (comma 2 dell'art. 23-*bis*). Ciò è confermato dal comma 2 dell'art. 3 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-*bis*, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il quale stabilisce espressamente che le «società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica di cui all'articolo 23-*bis*, comma 2, lettera *a*), sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge».

8.2. – Tali conclusioni relative alla disciplina a regime influiscono sulla soluzione della questione posta dalle ricorrenti circa l'adeguatezza e la proporzionalità – dunque, la ragionevolezza – del regime transitorio stabilito dalla normativa denunciata.

La relativa censura non può essere accolta, oltre che per le considerazioni generali svolte nel punto precedente, anche per i seguenti ulteriori argomenti, concernenti specificamente la disciplina transitoria.

Al riguardo, anche a non voler considerare che, in caso di successione di leggi, il legislatore ha ampia discrezionalità di modulare nel tempo la disciplina introdotta, con l'unico limite della ragionevolezza (*ex plurimis*, [sentenza n. 376 del 2008](#); ordinanze [n. 40 del 2009](#) e [n. 9 del 2006](#)), va comunque rilevato che, nel caso di specie, il margine temporale concesso dalla normativa censurata per la cessazione degli affidamenti diretti esistenti è congruo e proporzionato all'entità ed agli effetti delle modifiche normative introdotte e, dunque, ragionevole. A tale conclusione si perviene agevolmente considerando la seguente successione cronologica delle disposizioni di legge oggetto di censura. Con riferimento al servizio idrico integrato, il comma 8 del testo originario dell'art. 23-*bis* (entrato in vigore il 22 agosto 2008) prevedeva la cessazione alla data del 31 dicembre 2010 delle concessioni per le quali non sussistevano le peculiari caratteristiche di cui al comma 3. Con riferimento ai settori diversi dal servizio idrico integrato, lo stesso comma demandava la fissazione di una disciplina transitoria ai regolamenti di delegificazione da adottare ai sensi della lettera *e*) del comma 10, ma che non sono stati mai emanati. Il vigente comma 8 dell'art. 23-*bis* (entrato in vigore il 26 settembre 2009) disciplina ora il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto previsto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, con una cadenza differenziata, a seconda delle varie ipotesi, a partire dal 31 dicembre 2010 e sino al 31 dicembre 2012, termine, quest'ultimo, successivamente modificato, a decorrere dal 25 novembre 2009, in quello del 31 dicembre 2015. Tali ampi margini temporali assicurano una concreta possibilità di attenuare le conseguenze economiche negative della cessazione anticipata della gestione e, pertanto, escludono la possibilità di invocare quell'incolpevole affidamento del gestore nella durata naturale del contratto di servizio che, solo, potrebbe determinare una possibile irragionevolezza della norma.

9. – Il quarto tema generale posto dalle questioni promosse, da trattare in via preliminare, attiene all'individuazione della competenza legislativa regionale o statale nella determinazione della rilevanza economica dei SPL. Infatti, una volta accertato che la disciplina delle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato, resta ancora da verificare se allo Stato competa, in via esclusiva, anche il potere di indicare le condizioni per le quali debba ritenersi sussistente detta «rilevanza economica» oppure se la decisione di attribuire al servizio locale una siffatta

qualificazione sia riservata, dal diritto comunitario o comunque dalla Costituzione, alla Regione od all'ente locale.

A tal fine è necessario, innanzitutto, valutare la portata della nozione di «rilevanza economica» nel sistema della normativa statale sui SPL; successivamente, individuare il fondamento costituzionale di tale nozione e, infine, trarre le conclusioni in ordine alla competenza a determinare la sussistenza dell'indicata «rilevanza».

9.1. – Quanto al primo profilo, va osservato che né il censurato art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, in entrambe le sue versioni, né l'art. 113 TUEL, nel disciplinare l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali «di rilevanza economica», forniscono una esplicita definizione di tale «rilevanza». Tuttavia, lo stesso art. 23-*bis* fornisce all'interprete alcuni elementi utili per giungere a tale definizione, precisando che: a) l'articolo ha come fine (tra l'altro) di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti «gli operatori economici interessati alla gestione di servizi pubblici di interesse generale in ambito locale» (comma 1); b) la presenza di situazioni tali da non permettere – in relazione alle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento – «un efficace ed utile ricorso al mercato del servizio», non rende il servizio stesso privo di rilevanza economica, ma ne consente solo l'affidamento della gestione con modalità derogatorie rispetto a quelle ordinarie (comma 3); c) la «rilevanza economica» dei servizi non ha nulla a che vedere con le soglie oltre le quali gli affidamenti dei medesimi servizi «assumono rilevanza» ai fini dell'espressione del parere preventivo che l'AGCM deve rendere in ordine alla scelta dell'ente locale di affidare la gestione di un servizio pubblico «di rilevanza economica» secondo modalità derogatorie rispetto a quelle ordinarie (commi 4 e 4-*bis*, nella versione vigente).

Dall'evidente omologia posta da tale articolo tra «servizi pubblici locali di rilevanza economica» e «servizi pubblici di interesse generale in ambito locale» si desume, innanzitutto, che la nozione di «servizio pubblico locale di rilevanza economica» rimanda a quella, più ampia, di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), impiegata nell'ordinamento comunitario e già esaminata al punto 6. Del resto, questa Corte, con la [sentenza n. 272 del 2004](#), aveva già sottolineato l'omologia esistente anche tra la nozione di «rilevanza economica», utilizzata nell'art. 113-*bis* TUEL (relativo ai servizi pubblici locali «privi di rilevanza economica» e dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla stessa sentenza), e quella comunitaria di «interesse economico generale», interpretata anche dalla Commissione europea nel Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003. In particolare, secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea, per «interesse economico generale» si intende un interesse che attiene a prestazioni dirette a soddisfare i bisogni di una indifferenziata generalità di utenti e, al tempo stesso, si riferisce a prestazioni da rendere nell'esercizio di un'attività economica, cioè di una «qualsiasi

attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato», anche potenziale ([sentenza Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione c. Italia](#), e Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003, § 2.3, punto 44) e, quindi, secondo un metodo economico, finalizzato a raggiungere, entro un determinato lasso di tempo, quantomeno la copertura dei costi. Si tratta dunque di una nozione oggettiva di interesse economico, riferita alla possibilità di immettere una specifica attività nel mercato corrispondente, reale o potenziale.

Se si ragiona sulla base di una siffatta ampia nozione comunitaria di interesse economico, è agevole rilevare che gli indici empirici di tale interesse – come lo scopo lucrativo, l'assunzione dei rischi dell'attività, l'incidenza del finanziamento pubblico – talvolta impiegati dalla Corte di giustizia UE ([sentenza 22 maggio 2003, C-18/2001, Korhonen e.a.](#)) e richiamati anche da questa Corte ([sentenza n. 272 del 2004](#)) possono essere utili solo con riferimento ad un servizio già esistente sul mercato, per accertare se l'attività svolta sia da considerare economica. Ciò però non significa che l'economicità dell'interesse si debba determinare *ex post*, esclusivamente in base a tali indici, e cioè a séguito di una scelta discrezionale dell'ente locale competente circa le modalità di gestione del servizio. Al contrario, nel diverso caso in cui si debba immettere nel mercato un servizio pubblico – e, quindi, si debba accertare se e come applicare le regole concorrenziali e concorsuali comunitarie per l'affidamento della sua gestione – occorre necessariamente prendere in considerazione la possibilità dell'apertura di un mercato, obiettivamente valutata secondo un giudizio di concreta realizzabilità, a prescindere da ogni soggettiva determinazione dell'ente al riguardo. È vero che il diritto comunitario lascia qualche spazio in materia alla scelta degli Stati membri, riservando loro, sia pure in via di eccezione, il potere di derogare alle regole del Trattato relative alla concorrenza e agli aiuti di Stato, ove tali regole – salvo errori manifesti da parte degli Stati stessi – siano ritenute ostative al perseguimento della speciale missione e delle finalità sociali del servizio. Tuttavia, il potere di deroga presuppone la sussistenza dell'interesse economico del servizio stesso, esercitandosi tale potere proprio nell'ambito dei SIEG, e cioè di servizi che sono, per definizione ed obiettivamente, di «interesse economico» perché idonei ad influenzare un assetto concorrenziale in atto o *in fieri*.

Analogamente a quanto visto a proposito del diritto comunitario, le disposizioni censurate non fanno esclusivo riferimento ad un servizio locale operante in un mercato già esistente, ma riguardano servizi dotati di mera «rilevanza» economica e, quindi, anche servizi ancora da organizzare e da immettere sul mercato. Infatti, esse, in armonia con l'indicata nozione comunitaria di interesse economico, evidenziano le due seguenti fondamentali caratteristiche della nozione di «rilevanza» economica: a) che l'immissione del servizio possa avvenire in un mercato anche solo potenziale, nel senso che, per l'applicazione dell'art. 23-*bis*, è condizione sufficiente che il gestore possa immettersi in un mercato ancora non esistente, ma che abbia effettive possibilità di aprirsi e di

accogliere, perciò, operatori che agiscano secondo criteri di economicità; b) che l'esercizio dell'attività avvenga con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici).

Tale impostazione – consequenziale alla scelta legislativa di promuovere la concorrenza “per” il mercato della gestione dei servizi – emerge nettamente, in particolare, dai commi 3, 4 e 4-*bis*, dell'art. 23-*bis*, i quali possono essere interpretati soltanto nel senso che i servizi pubblici locali non cessano di avere «rilevanza economica» per il solo fatto che sia formulabile una prognosi di inefficacia o inutilità del semplice ricorso al mercato, con riferimento agli obiettivi pubblici perseguiti dall'ente locale. Evidentemente, anche per il legislatore nazionale, come per quello comunitario, la rilevanza economica sussiste pure quando, per superare le particolari difficoltà del contesto territoriale di riferimento e garantire prestazioni di qualità anche ad una platea di utenti in qualche modo svantaggiati, non sia sufficiente l'automaticità del mercato, ma sia necessario un pubblico intervento o finanziamento compensativo degli obblighi di servizio pubblico posti a carico del gestore, sempre che sia concretamente possibile creare un «mercato a monte», e cioè un mercato «in cui le imprese contrattano con le autorità pubbliche la fornitura di questi servizi» agli utenti (così – si è visto al punto 6.1. – si esprime la Commissione europea nel citato Libro verde al punto 44).

Dall'evidenziata portata oggettiva delle nozioni in esame e dalla indicata sufficienza di un mercato solo potenziale consegue l'erroneità delle interpretazioni volte a dare alle medesime nozioni un carattere meramente soggettivo e, in particolare, di quell'interpretazione – fatta propria da alcune ricorrenti – secondo cui si avrebbe rilevanza economica solo alla duplice condizione che un mercato del servizio sussista effettivamente e che l'ente locale decida a sua discrezione di finanziare il servizio con gli utili ricavati dall'esercizio di impresa in quel mercato.

9.2. – Quanto al secondo profilo da esaminare, relativo al fondamento costituzionale della legge statale che fissa il contenuto della suddetta nozione oggettiva di «rilevanza economica», va preso atto che detta nozione, al pari di quella omologa di «interesse economico» propria del diritto comunitario, va utilizzata, nell'ambito della disciplina del mercato dei servizi pubblici, quale criterio discrezionale per l'applicazione delle norme concorrenziali e concorsuali comunitarie in materia di affidamento della gestione di tali servizi (come, del resto, esplicitamente affermato dal comma 1 dell'art. 23-*bis*). Ne deriva che, proprio per tale suo ambito di utilizzazione, la determinazione delle condizioni di rilevanza economica è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di «tutela della concorrenza», ai sensi del secondo comma, lettera *e*), dell'art. 117 Cost. Poiché l'ordinamento comunitario esclude che gli Stati membri, ivi compresi gli enti infrastatali, possano soggettivamente e a loro discrezione decidere sulla sussistenza dell'interesse economico del servizio, conseguentemente il legislatore statale si è adeguato a tale principio dell'ordinamento comunitario

nel promuovere l'applicazione delle regole concorrenziali e ha escluso che gli enti infrastatali possano soggettivamente e a loro discrezione decidere sulla sussistenza della rilevanza economica del servizio (rilevanza che, come più volte sottolineato, corrisponde per il diritto interno all'interesse economico considerato dal diritto comunitario).

10. – Alla luce dei nuclei tematici evidenziati al punto 2., occorre ora esaminare le singole questioni proposte dalle Regioni ricorrenti.

A tale proposito, va preliminarmente rilevato che, quanto ai ricorsi delle Regioni aventi ad oggetto il testo vigente dell'art. 23-*bis*, l'Avvocatura generale dello Stato ha formulato due eccezioni di inammissibilità.

10.1. – In primo luogo si eccepisce, in via generale, che «la Regione non può lamentare genericamente l'illegittimità costituzionale di leggi statali, ovvero la contrarietà delle stesse all'ordinamento comunitario senza indicare specificamente la lesione di una competenza ad essa attribuita».

L'eccezione deve essere rigettata per la sua genericità, in quanto lo Stato non specifica a quali delle questioni sollevate dalle Regioni si riferisca.

10.2. – La difesa dello Stato afferma, in secondo luogo, che, «in riferimento alle questioni *ex adverso* sollevate sulla mancata e/o inesatta applicazione dei principi comunitari in materia di servizi pubblici locali, si ritiene che la doglianza sia mal posta in termini di incostituzionalità», in quanto, «qualora codesta Corte dovesse ravvisare l'esigenza di assicurare una uniforme interpretazione del diritto comunitario, la questione, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, dovrebbe essere preventivamente oggetto di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE».

L'eccezione deve essere rigettata, perché nei giudizi principali le Regioni possono sempre porre alla Corte questioni di costituzionalità nelle quali siano evocate, quali parametri interposti, norme di diritto comunitario. Spetterà semmai alla Corte costituzionale – come precisato nella [sentenza n. 102 del 2008](#) e nell'[ordinanza n. 103 del 2008](#) – effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia nel caso in cui ritenga che l'interpretazione del diritto comunitario non sia chiara. Peraltro, nel caso di specie – come visto al punto 6. – l'interpretazione delle disposizioni comunitarie evocate dalle ricorrenti quali parametri interposti di legittimità costituzionale è sufficientemente chiarita, nel senso che esse non ostano alla normativa censurata, dalla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia UE già citata.

11. – Le questioni riconducibili al primo dei sopra indicati nuclei tematici (trattato al punto 6.) – che attiene al rapporto tra le disposizioni censurate e la disciplina dei SPL desumibile dall'ordinamento dell'Unione europea e dalla Carta europea dell'autonomia locale – sono poste dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Piemonte, Toscana. La Regione Marche propone una

questione che involge, allo stesso tempo, sia tale nucleo tematico sia il quarto dei nuclei tematici (analizzato al punto 9.), relativo alla determinazione della rilevanza economica dei SPL.

11.1. – La Regione Piemonte impugna i commi 1, 2 e 3 dell’art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008), e i commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 23-*bis*, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 (ricorso n. 16 del 2010), nonché il comma 1-*ter* dello stesso art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., sostenendo che il diritto comunitario non consente che il legislatore nazionale spinga la tutela della concorrenza fino a comprimere il «principio di libertà degli individui o di autonomia – del pari costituzionale – degli enti territoriali (artt. 5, 117, 118, Cost.) di mantenere la capacità di operare ogni qualvolta fanno la scelta che ritengono più opportuna: cioè se fruire dei vantaggi economici offerti dal mercato dei produttori oppure se procedere a modellare una propria struttura capace di diversamente configurare l’offerta delle prestazioni di servizio pubblico».

La questione è inammissibile perché generica

Infatti, la ricorrente, limitandosi a richiamare il diritto comunitario nel suo complesso, non specifica le norme comunitarie da utilizzare come parametri interposti. E ciò, a prescindere dal fatto che il diritto comunitario consente in ogni caso al legislatore interno di prevedere limitazioni dell’affidamento diretto più estese di quelle comunitarie (che consistono solamente nella totale partecipazione pubblica, nel cosiddetto “controllo analogo”, nella preponderanza dell’attività svolta in favore dell’ente controllante). Come si è visto al punto 6.1., esso infatti, nel prevedere solo regole “minime” pro concorrenziali, lascia al legislatore nazionale un ampio margine di apprezzamento, con la conseguenza che nelle ipotesi – come quella di specie – in cui quest’ultimo prevede condizioni ulteriori aventi lo stesso “verso” del diritto comunitario, deve escludersi il prospettato contrasto.

11.2. – Le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna impugnano diversi commi dell’art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 per violazione del diritto comunitario.

11.2.1. – In particolare, la Regione Toscana censura i commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-*bis*, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in riferimento all’art. 117, primo, secondo e quarto comma, Cost., affermando che l’ordinamento comunitario ammette espressamente la possibilità di fornire i servizi pubblici con un’organizzazione propria, in alternativa all’affidamento ad imprese terze, con la conseguenza che le disposizioni censurate non trovano fondamento né nella riserva costituzionale alla legislazione statale esclusiva della materia «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), né nella disciplina comunitaria.

La stessa Regione censura anche il comma 8 dell’art. 23-*bis*, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, il quale prevede che gli affidamenti diretti già in essere

al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa cessano in date successive, a partire dal 31 dicembre 2011, a seconda delle diverse tipologie degli affidamenti stessi. Per la ricorrente, tale comma viola l'art. 117, primo comma Cost., perché, nella parte in cui impone al 31 dicembre 2011 la cessazione di tutte le gestioni *in house* si pone in contrasto con il diritto comunitario, che invece consente la prosecuzione di tali gestioni.

La Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010) impugna, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., lo stesso comma 8, lamentando che «nel diritto comunitario il modello organizzativo dell'autoproduzione dei servizi attraverso affidamenti *in house* è stato ritenuto in linea con i principi del Trattato, tra cui, come noto, vi è quello della tutela e promozione della concorrenza».

Le questioni sono inammissibili per genericità, in quanto le ricorrenti non specificano le norme comunitarie che sarebbero state violate, e per perplessità, in quanto le stesse ricorrenti affermano che l'ordinamento comunitario consente e non impone agli enti locali di continuare a fornire i servizi pubblici attraverso le gestioni *in house* già in essere. E ciò, a prescindere dal fatto che, per le ragioni esposte ai punti 6.1. e 11.1., il diritto comunitario consente in ogni caso al legislatore interno di prevedere limitazioni dell'affidamento diretto più estese di quelle comunitarie.

11.2.2. – La Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010) impugna, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., il comma 8 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, anche sotto un diverso profilo.

Afferma la ricorrente che il diritto comunitario prevede che la società *in house* sia tenuta a svolgere a favore degli enti di riferimento solo l'attività prevalente, ben potendo destinare l'attività residua anche al mercato, mentre «la norma in questione trasforma il concetto di “prevalenza” dell'attività in “attività esclusiva”, costringendo il soggetto titolare dell'affidamento diretto (non solo *in house provider*) a svolgere la propria attività esclusivamente nei confronti degli enti affidanti».

La questione è inammissibile per genericità, in quanto la ricorrente non specifica le norme comunitarie che sarebbero state violate. E ciò, a prescindere dal fatto che, per le ragioni esposte ai punti 6.1. e 11.1., il diritto comunitario consente in ogni caso al legislatore interno di prevedere limitazioni dell'affidamento diretto più estese di quelle comunitarie.

11.3. – Lo stesso comma 8 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, è impugnato anche dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria, in riferimento all'art. 117, primo comma Cost., «per contrasto con la Carta europea dell'autonomia locale».

La questione è inammissibile per genericità, in quanto le ricorrenti non specificano quali disposizioni della Carta europea dell'autonomia locale sarebbero state violate.

11.4. – Come sopra accennato, la Regione Marche solleva una questione ascrivibile, nello stesso tempo, a due nuclei tematici: al quarto, perché assume che rientra nella competenza propria e degli enti locali decidere se il servizio idrico integrato abbia o no rilevanza economica; al primo, perché afferma che tale riserva di competenza è garantita dal diritto comunitario e che, pertanto, la normativa denunciata, nel porre limiti all'affidamento del servizio non previsti dalla normativa comunitaria, si pone con questa in contrasto.

In particolare, la Regione impugna – per il caso, appunto, in cui il comma 1-*ter* dell'art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009 non possa interpretarsi nel senso che il servizio idrico integrato è sottoposto alla disciplina dell'art. 23-*bis* solo nei casi in cui «gli enti competenti abbiano scelto di organizzarlo in modo da conferirvi rilevanza economica» – i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, e l'art. 15, comma 1-*ter*, dello stesso decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui si riferiscono al servizio idrico integrato.

Le disposizioni censurate – già sinteticamente riportate al punto 1.1. – prevedono che: 1) «Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria: a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità; b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento» (comma 2 dell'art. 23-*bis*); 2) «In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta “in house” e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano» (comma 3 dell'art. 23-*bis*); 3) «Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta

relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole» (comma 4 dell'art. 23-*bis*); 4) «Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 23-*bis* del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio» (art. 15, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 135 del 2009).

La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., per il tramite degli artt. 14 e 106 TFUE, i quali così dispongono: «fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti.» (art. 14); «Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.» (art. 106).

Per la Regione, le disposizioni censurate si pongono in contrasto con gli evocati parametri, perché, conformando il servizio idrico come servizio necessariamente a rilevanza economica e ponendo limitazioni alle condizioni di affidamento della gestione di tale servizio non contemplate dal diritto comunitario, impongono l'applicazione delle regole del mercato interno in via generale per tutto il territorio nazionale e negano, così, alle Regioni e agli enti locali quel potere di effettuare caso per caso una valutazione concreta della rilevanza economica del servizio stesso, che, invece, la normativa comunitaria riserva loro.

La questione non è fondata.

I parametri evocati non fissano le condizioni di uso dell'espressione, in essi utilizzata, di «interesse economico generale» – espressione che la stessa ricorrente ammette essere un sinonimo di «rilevanza economica» – e non specificano se la sussistenza di tale interesse possa essere discrezionalmente stabilita dagli Stati membri o dagli enti infrastatali. Tuttavia, come più diffusamente esposto ai punti 6.1. e 9., lo spazio interpretativo lasciato aperto dai suddetti articoli del Trattato è stato colmato dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea, secondo le

quali «l'interesse economico generale», in quanto funzionale ad una disciplina comunitaria diretta a favorire l'assetto concorrenziale dei mercati, è riferito alla possibilità di immettere una specifica attività nel mercato corrispondente (reale o potenziale) ed ha, pertanto, natura essenzialmente oggettiva. Ne deriva che (secondo quanto meglio osservato al punto 9.2.) l'ordinamento comunitario, in considerazione della rilevata portata oggettiva della nozione di «interesse economico», vieta che gli Stati membri e gli enti infrastatali possano soggettivamente e a loro discrezione decidere circa la sussistenza di tale interesse. In particolare, la previsione, da parte delle disposizioni censurate, di condizioni per l'affidamento diretto del servizio pubblico locale più restrittive di quelle previste dall'ordinamento comunitario non integra alcuna violazione dei principi comunitari della concorrenza, perché tali principi costituiscono solo un minimo inderogabile per gli Stati membri, i quali hanno la facoltà di dettare una disciplina più rigorosamente concorrenziale, come quella di specie, che, restringendo le eccezioni all'applicazione della regola della gara ad evidenza pubblica – posta a tutela della concorrenza –, rende più estesa l'applicazione di tale regola.

Con riferimento alla fattispecie in esame, il legislatore statale, in coerenza con la menzionata normativa comunitaria e sull'incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato (come riconosciuto da questa Corte con la [sentenza n. 246 del 2009](#)), ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatali di pervenire ad una diversa qualificazione.

11.5. – I commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, sono censurati, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria, nonché, limitatamente al comma 3, dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010).

Le ricorrenti lamentano la violazione dell'evocato parametro, per il tramite della Carta europea dell'autonomia locale e, in particolare, delle seguenti disposizioni: a) l'art. 3, comma 1, secondo cui «per autonomia locale, s'intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici»; b) l'art. 4, comma 2, secondo cui «le collettività locali hanno, nell'ambito della legge, ogni più ampia facoltà di prendere iniziative proprie per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o sia assegnata ad un'altra autorità»; c) l'art. 4, comma 4, secondo cui «le competenze affidate alle collettività locali devono di regola essere complete ed integrali».

Sostengono le ricorrenti che, una volta che si riconosca che il servizio idrico è parte delle funzioni fondamentali dei Comuni, «sembra evidente che solo ad essi spetta la decisione sul migliore modo di organizzarlo» e il legislatore non può «configurare come eccezionale e soggetta a specifici

aggravi procedurali la scelta di assumere essi stessi la responsabilità della gestione diretta del servizio».

Le questioni non sono fondate.

Infatti, come più diffusamente osservato al punto 6.2.: a) con riferimento alla gestione diretta, il denunciato contrasto con la Carta non è ipotizzabile rispetto alle norme censurate, ma solo, eventualmente, rispetto ai non censurati artt. 35 della legge n. 448 del 2001 e 14 del decreto-legge n. 269 del 2003; b) il presupposto da cui muovono le ricorrenti che il servizio idrico costituisca una delle funzioni fondamentali dell'ente pubblico è privo di fondamento (sentenze [n. 307 del 2009](#) e [n. 272 del 2004](#)); c) gli evocati articoli della Carta europea dell'autonomia locale non hanno natura precettiva e sono prevalentemente definitivi (art. 3, comma 1), programmatici (art. 4, comma 2) e, comunque, generici (art. 4, comma 4). Inoltre, la stessa Carta, al comma 1 dell'evocato art. 4, afferma, con previsione di carattere generale, che «le competenze di base delle collettività locali sono stabilite dalla Costituzione o dalla legge», con ciò rinviando alla normativa nazionale la definizione del quadro generale delle competenze.

12. – Le questioni che attengono al secondo dei sopra indicati nuclei tematici, relativo all'individuazione della sfera di competenza in cui collocare la normativa denunciata e già esaminato al punto 7, sono poste dalle Regioni Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Emilia-Romagna e Puglia. Le ricorrenti contestano la riconducibilità di diverse disposizioni dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – sia nella formulazione originaria sia in quella vigente – nonché del decreto-legge n. 135 del 2009 alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza». La normativa denunciata si collocherebbe, per la Regione Marche, nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali di cui all'art. 117, sesto comma, Cost.; per la Regione Puglia, nell'ambito della competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute e alimentazione; nonché, per le altre ricorrenti, nell'ambito della materia dei servizi pubblici locali, di competenza regionale residuale.

12.1. – Occorre innanzitutto esaminare le questioni che, in ragione della loro formulazione, non consentono un esame nel merito.

12.1.1. – Le Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria impugnano il comma 8 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in riferimento all'art. 117, secondo comma, Cost., «per erronea interpretazione dei confini dei poteri statali ivi previsti».

La questione è inammissibile per genericità, perché le ricorrenti non specificano a quali tra le molteplici competenze dello Stato disciplinate dall'art. 117, secondo comma, Cost. si debba far riferimento ai fini dello scrutinio di costituzionalità.

12.1.2. – Le stesse Regioni Liguria e Umbria impugnano il medesimo comma 8 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 anche in riferimento all'art. 118, primo e secondo comma, Cost., «per violazione del principio di sussidiarietà e della titolarità comunale di funzioni proprie».

Anche tale questione è inammissibile per genericità, perché le ricorrenti non specificano in cosa consista la dedotta violazione del principio di sussidiarietà, né quali siano le funzioni proprie dei Comuni cui fanno riferimento.

12.1.3. – Il comma 8 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, è censurato anche dalla Regione Emilia-Romagna, in quanto lesivo del «principio di pluralismo paritario istituzionale, in violazione degli artt. 114 e 118 Cost.» e dell'art. 117, quarto comma, Cost., perché contiene una disciplina così rigida da annullare qualsiasi autonomia esercitabile in materia e lede, perciò, il principio di sussidiarietà.

La questione è inammissibile per genericità, perché la ricorrente si limita ad affermare che la norma denunciata annulla «qualsiasi autonomia esercitabile in materia», senza indicare quali siano le competenze costituzionali che ritiene lese e senza spiegare le ragioni della prospettata lesione.

12.2. – Le questioni attinenti allo stesso nucleo tematico che, invece, debbono essere scrutinate nel merito vanno distinte tra quelle che riguardano: a) la disciplina in generale del SPL, a regime e transitoria (commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis*, nel testo originario e in quello vigente, nonché comma 8 dello stesso articolo, nel testo vigente); b) la determinazione delle soglie minime per l'assoggettamento al parere dell'AGCM (comma 4-*bis* dell'art. 23-*bis*, nel testo vigente); c) la determinazione dei bacini di gara (comma 7 dell'art. 23-*bis*, nel testo originario); d) l'assoggettamento al patto di stabilità e la gestione associata dei servizi (comma 10, lettere *a* e *b*, nel testo originario e vigente dell'art. 23-*bis*). Tali gruppi di questioni vanno esaminati separatamente.

12.3. – Il primo gruppo di questioni – attinente, come si è visto, alla competenza a disciplinare in generale i servizi pubblici locali ed avente ad oggetto i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis*, nel testo originario e in quello vigente, nonché il comma 8 dello stesso articolo, nel testo vigente – è posto dalle Regioni Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Marche ed Emilia-Romagna.

12.3.1. – La Regione Piemonte (ricorso n. 77 del 2008) censura i commi 1, 2 e 3 dell'art. 23-*bis*, nel testo originario.

Le disposizioni censurate, già sinteticamente riportate al punto 1.1., prevedono che: a) «Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici

locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili» (comma 1); b) «Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità» (comma 2); c) «In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria» (comma 3).

La ricorrente sostiene che tali disposizioni violano l'art. 117, quarto comma, Cost., il quale attribuisce alle Regioni la competenza legislativa residuale in materia di pubblici servizi, perché, non permettendo alle Regioni di optare per affidamenti dei servizi *in house* anche nelle ipotesi diverse da quelle del comma 3, determinano, di fatto, una compressione delle loro attribuzioni costituzionali in materia; compressione non giustificabile sulla base dell'esercizio di competenze legislative esclusive dello Stato, in particolare in materia di tutela della concorrenza.

12.3.2. – La Regione Liguria (ricorso n. 72 del 2008) censura, oltre ai commi 2 e 3 riportati al punto precedente, anche il comma 4 dell'art. 23-*bis*, nel testo originario, il quale prevede che: «Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione».

Ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate violano l'art. 117, quarto comma, Cost., il quale attribuisce alle Regioni la competenza legislativa residuale in materia di pubblici servizi, per motivi analoghi a quelli formulati dalla Regione Piemonte al punto precedente.

12.3.3. – La Regione Piemonte (ricorso n. 77 del 2008) censura i commi 3 e 4 dell'art. 23-*bis*, nel testo originario, sostenendo che essi violano l'art. 117, quarto e sesto comma, «per avere il legislatore statale invaso la sfera di competenza normativa della Regione Piemonte e degli enti territoriali piemontesi nella definizione dello svolgimento delle funzioni loro attribuite [...] poiché una parte della norma prevede una disciplina particolare del procedimento di affidamento della

gestione a soggetti diversi dagli operatori di mercato, tra cui l'*in house providing*», disciplina che spetta alla competenza legislativa regionale.

12.3.4. – La Regione Toscana censura i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, in riferimento all'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., perché esprimono una prevalenza della gestione esternalizzata dei servizi pubblici locali, in quanto intervengono nella materia dell'organizzazione della gestione di detti servizi, con una normativa di dettaglio, che non lascia margini all'autonomia del legislatore regionale, pur perseguendo finalità che esulano da profili strettamente connessi alla tutela della concorrenza.

12.3.5. – Le Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria impugnano – in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost. – i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo vigente, sul rilievo che essi limitano la potestà legislativa regionale di disciplinare il normale svolgimento del servizio pubblico da parte dell'ente, sottoponendo la scelta dell'affidamento *in house* a vincoli sia sostanziali (le «peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento») che procedurali (l'onere di trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore).

Le stesse ricorrenti censurano i medesimi commi in riferimento l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., sostenendo che essi, vietando lo svolgimento diretto del servizio idrico, vanificano «la norma che assegna, preferibilmente, le funzioni amministrative ai comuni (il servizio idrico virtualmente rimane di spettanza dei comuni ma in concreto viene assegnato ad altri soggetti; inoltre, la norma impugnata toglie ai comuni una parte essenziale della funzione, cioè la possibilità di scegliere la forma di gestione più adeguata)» e svuotano il principio di sussidiarietà, perché si pongono in contrasto con il principio secondo cui «i comuni “sono titolari di funzioni amministrative proprie”».

12.3.6. – La Regione Marche impugna – per il caso in cui la Corte costituzionale non volesse accogliere la ricostruzione del servizio idrico integrato come riconducibile alla potestà regolamentare degli enti locali *ex art.* 117, sesto comma, Cost. – i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, e l'art. 15, comma 1-*ter*, dello stesso decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui si riferiscono al servizio idrico integrato, affermando che essi violano l'art. 117, secondo comma, lettera *e*), e quarto comma, Cost., perché disciplinano illegittimamente la materia dei servizi pubblici locali, nella quale le Regioni hanno potestà legislativa residuale.

12.3.7. – La Regione Piemonte (ricorso n. 16 del 2010) impugna i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-

legge n. 135 del 2009, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., rilevando che essi recano una disciplina che non è riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, né ad altre materie di competenza statale, ma alla potestà legislativa residuale delle Regioni.

12.3.8. – La Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010) censura il comma 3 dell'art. 23-*bis* citato, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, perché esso, ammettendo la modalità di affidamento del servizio direttamente a società *in house* solo in via eccezionale, limita la potestà legislativa regionale di disciplinare il normale svolgimento del servizio pubblico da parte dell'ente, sottoponendo tale scelta a vincoli sia sostanziali che procedurali e, di conseguenza, viola l'art. 117, quarto comma, Cost.

La stessa Regione impugna il medesimo comma in riferimento all'art. 118, primo e secondo comma, Cost., perché, vietando lo svolgimento diretto del servizio idrico, vanifica il principio per cui le funzioni amministrative sono assegnate preferibilmente ai comuni e svuota il principio di sussidiarietà, ponendosi in contrasto con il principio secondo cui «i comuni “sono titolari di funzioni amministrative proprie”».

12.3.9. – La Regione Piemonte (ricorso n. 16 del 2010) censura i commi 3 e 4 dell'art. 23-*bis* citato, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, sostenendo che essi violano l'art. 117, quarto e sesto comma, Cost., per motivi analoghi a quelli riportati al punto 12.3.3.

12.3.10. – La Regione Toscana impugna il comma 8 dell'art. 23-*bis* citato, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in riferimento all'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera e), e quarto comma Cost., lamentando che il legislatore statale, con la disciplina in esame, non ha limitato il proprio intervento agli aspetti più strettamente connessi alla tutela della concorrenza ed alla regolazione del mercato, ma è intervenuto, con una norma di dettaglio, sottraendo alle Regioni la libera determinazione se ricorrere o meno al mercato ai fini della gestione del servizio pubblico; determinazione che rientra nell'ambito del buon andamento dell'organizzazione dei servizi pubblici, che spetta alle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

12.3.11. – Le Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria censurano il comma 8 dell'art. 23-*bis* citato, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., affermando che esso limita la potestà legislativa regionale di disciplinare, anche sotto il profilo temporale, il normale svolgimento del servizio pubblico da parte dell'ente, sottoponendo tale scelta a vincoli sia sostanziali che procedurali e che viola la potestà legislativa regionale piena in materia di servizi locali e organizzazione degli enti locali».

Le stesse Regioni censurano, in subordine, il medesimo comma, per il caso in cui «fosse ritenuta legittima l'imposizione di un regime "ordinario" di affidamento del servizio all'esterno e la limitazione a casi eccezionali di forme di gestione non concorrenziali», in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, Cost., lamentando che esso regola nel dettaglio le quantità, le modalità e i tempi delle cessioni delle gestioni dei servizi.

12.3.12. – La Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010) censura il comma 8 dell'art. 23-*bis* citato, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., sostenendo che esso incide sull'assetto del sistema regionale degli affidamenti, ledendo il ruolo della Regione, anche di tipo legislativo, nel definire la durata degli affidamenti medesimi.

12.3.13. – La Regione Piemonte (ricorso n. 16 del 2010) censura lo stesso comma 8 dell'art. 23-*bis* citato, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in relazione agli artt. 5, 114, 117, secondo e sesto comma, 118, Cost., «anche con riferimento all'art. 3, Cost.», perché, «cancella d'un tratto la legittimità [...] di tutte le gestioni di servizio pubblico in capo a società mista ove la gara per la scelta del socio privato – pure avvenuta con procedura conforme all'ordinamento europeo ed italiano – abbia avuto ad oggetto unicamente la partecipazione finanziaria», con conseguente lesione della competenza degli enti territoriali «sull'organizzazione degli stessi anche con riferimento ad enti strumentali controllati da tali enti territoriali o a partecipazioni di minoranza».

12.3.14. – Le questioni indicate ai punti da 12.3.1. a 12.3.13. non sono fondate, per le ragioni ampiamente esposte al punto 7.

Si è visto, infatti, che la disciplina delle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali prevista dalle disposizioni censurate afferisce alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

12.3.15. – La Regione Puglia censura, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, perché: a) «limitano la potestà legislativa regionale di disciplinare il normale svolgimento del servizio pubblico da parte dell'ente e di gestire in proprio i servizi pubblici», attraverso vincoli sostanziali e procedurali, impedendo una previa valutazione comparativa da parte dell'amministrazione fra tutte le possibili opzioni di scelta della forma di gestione, «cioè se fruire dei vantaggi economici offerti dal mercato dei produttori oppure se procedere a modellare una propria struttura capace di diversamente configurare l'offerta delle prestazioni di servizio pubblico»; b) non si limitano a stabilire principi fondamentali della materia, ma dettano «una disciplina articolata e specifica, invasiva delle competenze regionali anche in materia di regolazione del servizio idrico integrato», che sono ascrivibili all'evocato parametro

«nella misura in cui quel servizio sia funzionalizzato e utilizzato a fini di alimentazione e di tutela della salute».

La stessa ricorrente censura altresì, in riferimento allo stesso parametro, il comma 8 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, perché, stabilendo che cessano al 31 dicembre 2010 gli affidamenti rilasciati con procedure diverse dall'evidenza pubblica salvo quelli conformi ai vincoli ulteriori di istruttoria e motivazione previsti dalla nuova disciplina, «parrebbe determinare per l'effetto la cessazione di tutti gli affidamenti attribuiti secondo la disciplina previgente (d.lgs. n. 267 del 2000, art. 113, comma 5, lettera *c*), ponendo nell'incertezza l'attuazione dei piani gestionali e di investimento, nonché i relativi piani tariffari, travolgendo rapporti giuridici perfezionati ed in via di esecuzione che le parti vogliono vedere procedere secondo la loro scadenza naturale».

Le questioni non sono fondate, per erronea interpretazione del parametro.

Infatti, la Regione muove dall'assunto che la materia dei servizi pubblici locali sia riconducibile alla competenza legislativa concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Tale parametro è del tutto inconferente con la fattispecie in esame, perché esso non costituisce il fondamento dell'invocata competenza legislativa regionale in materia di servizi pubblici.

12.3.16. – La Regione Piemonte censura i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis*, sia nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) che nel testo vigente (ricorso n. 16 del 2010), in relazione ai parametri «dell'art. 117, commi primo, secondo, terzo, quarto, Cost. con riferimento agli articoli 114, 117, sesto comma, e 118, commi primo e secondo, Cost.», perché ledono «l'autonomia costituzionale propria dell'intero sistema degli enti locali», limitando la «capacità d'organizzazione e di autonoma definizione normativa dello svolgimento delle funzioni di affidamento dei servizi pubblici locali», in quanto la legislazione statale può legittimamente imporre una determinata forma di gestione di un servizio pubblico solo previa avocazione allo Stato della competenza sull'organizzazione della gestione dei servizi «sinora considerati locali (es. idrico integrato, raccolta dei rifiuti solidi urbani) sul presupposto che l'esercizio unitario di tali servizi sia divenuto ottimale solo a livello d'ambito statale (art. 118, primo comma, Cost.)».

La questione non è fondata.

Essa si basa sull'assunto della ricorrente secondo cui il legislatore statale può legittimamente disciplinare le forme di gestione di un servizio pubblico locale solo previa avocazione allo Stato della competenza amministrativa sull'organizzazione della gestione del servizio stesso. Tale assunto non può essere condiviso, perché la competenza legislativa esclusiva statale nella materia «tutela della concorrenza» comprende anche la disciplina amministrativa relativa all'organizzazione delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, a prescindere dall'avocazione allo Stato di competenze amministrative degli altri livelli territoriali di governo.

12.4. – Il secondo gruppo di questioni da esaminare nel merito – attinenti sempre al nucleo tematico relativo all'individuazione della competenza legislativa a disciplinare i servizi pubblici locali – concerne la determinazione delle soglie minime per l'assoggettamento al parere dell'AGCM (comma 4-*bis* dell'art. 23-*bis*, nel testo vigente). Detto gruppo si identifica nella questione promossa dalla Regione Emilia Romagna con il ricorso n. 13 del 2010.

La ricorrente impugna il comma 4-*bis* dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, il quale stabilisce che «I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4».

La Regione deduce che tale disposizione – affidando ad un regolamento governativo il compito di individuare le soglie oltre le quali è richiesto il parere dell'AGCM per le gestioni *in house* – viola l'art. 117, sesto comma, Cost., perché le determinazioni relative a tali soglie non possono che essere assunte in sede regionale, entro limiti fissati direttamente dalla legge statale. Infatti, sempre per la ricorrente, con la fissazione delle suddette soglie, si determina un livello di efficienza del servizio che può essere concretamente e correttamente apprezzato solo a livello regionale e che è illegittimo demandare alla fonte regolamentare, in mancanza di una competenza legislativa esclusiva statale.

La questione non è fondata, perché le soglie cui fa riferimento la norma censurata attengono alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, le quali afferiscono – come visto al punto 7 – alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato e non alla materia dei pubblici servizi. Ne deriva che lo Stato è titolare anche della competenza regolamentare, in base al disposto dell'evocato art. 117, sesto comma, Cost.

12.5. – Il terzo gruppo di questioni da esaminare nel merito e riguardanti il nucleo tematico attinente all'individuazione della competenza legislativa a disciplinare i servizi pubblici locali concerne la determinazione dei bacini di gara (comma 7 dell'art. 23-*bis*, nel testo originario).

Le Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 69 del 2008) e Liguria (ricorso n. 72 del 2008) impugnano il comma 7 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nella formulazione originaria, per violazione degli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.

La disposizione censurata prevede che «Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi,

garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale».

Le ricorrenti sostengono che la disciplina della dimensione di esercizio dei servizi pubblici rientra nella potestà legislativa «della regione e il condizionare l'esercizio di tale potestà e delle scelte amministrative che essa esprime ad opera dello Stato viola sia la potestà legislativa in sé considerata [...], sia il principio di sussidiarietà, non potendosi vedere alcuna ragione di centralizzazione di tali scelte».

Le questioni non sono fondate.

La norma censurata disciplina la dimensione di esercizio dei servizi pubblici, attribuendo alle Regioni e agli enti locali la competenza ad individuare i bacini di gara per i diversi servizi nel rispetto della legge statale. Come già affermato da questa Corte con la [sentenza n. 246 del 2009](#), con specifico riferimento al servizio idrico integrato, la disciplina dei bacini di gestione del servizio pubblico (e, pertanto, anche dei bacini di gara) rientra nella potestà legislativa statale, perché diretta a tutelare la concorrenza, attraverso il superamento della frammentazione delle gestioni. Non trovano perciò applicazione, nella specie, né l'art. 117, quarto comma, Cost., né l'art. 118 Cost.

12.6. – Il quarto gruppo di questioni da esaminare nel merito – attinenti sempre al tema dell'individuazione della competenza legislativa in ordine ai servizi pubblici locali – riguarda l'assoggettamento al patto di stabilità e la gestione associata dei servizi (comma 10, lettere *a* e *b*, nel testo originario e in quello vigente dell'art. 23-*bis*).

Le Regioni Emilia-Romagna (ricorsi n. 69 del 2008 e n. 13 del 2010), Liguria (ricorso n. 72 del 2008) e Piemonte (ricorso n. 77 del 2008) impugnano il comma 10 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – il cui alinea prevede che «il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400» – e formulano censure specifiche in relazione alle lettere *a*) e *b*) di detto comma. Per quanto qui rileva, tali lettere stabiliscono – sia nella versione originaria, sia in quella, sostanzialmente coincidente, modificata dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – , che i suddetti regolamenti statali prevedano: l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza, da parte delle società *in house* e delle società a partecipazione mista pubblica e privata, di «procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale» (lettera *a*); la possibilità per i Comuni con un limitato numero di residenti, di «svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata» (lettera *b*).

Quanto alla formulazione originaria della norma, le ricorrenti evocano quale parametro di costituzionalità l'art. 117, sesto comma, Cost., secondo cui la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle sole materie di potestà legislativa esclusiva statale, salva delega alle Regioni. La sola Regione Piemonte evoca anche l'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., nonché «il principio di ragionevolezza e leale collaborazione» (artt. 3 e 120 Cost.).

Quanto alla formulazione vigente della norma, la Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010) evoca quale parametro l'art. 117, secondo e quarto comma, Cost.

Tutte le disposizioni oggetto di censura violerebbero gli evocati parametri: in via principale, perché lo Stato, non avendo potestà legislativa in materia, non ha neanche potestà regolamentare né in relazione alla lettera *a*), né in relazione alla lettera *b*) dell'art. 10; in via subordinata, perché il solo modo di contemperare le competenze rispettive dello Stato e delle Regioni consisterebbe nel sottoporre il regolamento all'intesa della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata, in luogo del semplice parere previsto dalle disposizioni impugnate, tenuto conto dell'inestricabile intreccio esistente al riguardo tra le materie oggetto di potestà concorrente (come il coordinamento della finanza pubblica, fondamento della lettera *a*) o esclusiva delle Regioni (come nel caso della gestione associata dei servizi locali, oggetto della lettera *b*), e la competenza dello Stato.

In riferimento alla prima parte della lettera *a*) – in cui si prevede che la potestà regolamentare dello Stato prescriva l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno – la questione è fondata.

Infatti, l'ambito di applicazione del patto di stabilità interno attiene alla materia del coordinamento della finanza pubblica (sentenze [n. 284](#) e [n. 237 del 2009](#); [n. 267 del 2006](#)), di competenza legislativa concorrente, e non a materie di competenza legislativa esclusiva statale, per le quali soltanto l'art. 117, sesto comma, Cost. attribuisce allo Stato la potestà regolamentare.

In riferimento alla seconda parte della lettera *a*) – che stabilisce che la potestà regolamentare dello Stato prescriva alle società *in house* e alle società a partecipazione mista pubblica e privata di osservare «procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale» – la questione non è fondata.

Tale disposizione, infatti, attiene, in primo luogo, alla materia della tutela della concorrenza, perché è finalizzata ad evitare che, nel caso di affidamenti diretti, si possano determinare distorsioni dell'assetto concorrenziale del mercato nella fase, successiva all'affidamento del servizio, dell'acquisizione degli strumenti necessari alla concreta gestione del servizio stesso. In secondo luogo, essa attiene anche alla materia dell'ordinamento civile, anch'essa di competenza esclusiva dello Stato, in quanto impone alla particolare categoria di società cui è affidata in via diretta la gestione di servizi pubblici locali una specifica modalità di conclusione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi e per l'assunzione di personale (sulla riconduzione delle modalità di conclusione dei

contratti alla materia dell'ordinamento civile, *ex plurimis*, [sentenza n. 295 del 2009](#)). Ne consegue che la previsione del semplice parere della «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», anziché dell'intesa, non lede alcuna competenza regionale.

In riferimento alla lettera *b*) – che attribuisce allo Stato la potestà di prevedere con regolamento che «i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata» –, la questione è, del pari, non fondata.

Infatti, l'ambito nel quale il regolamento statale interviene attiene alla materia «tutela della concorrenza», avendo per oggetto la determinazione della dimensione ottimale della gestione del servizio ([sentenza n. 246 del 2009](#), punti 12.2. e 12.5. del *Considerato in diritto*). Ne consegue, anche in tal caso, che la previsione del semplice parere della «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», anziché dell'intesa, non lede alcuna competenza regionale.

13. – Al terzo dei sopra indicati nuclei tematici (analizzato al punto 8.), relativo al principio di ragionevolezza, sotto il profilo della proporzionalità ed adeguatezza, attengono alcune delle questioni proposte dalle Regioni Piemonte, Liguria, Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna.

13.1. – Occorre innanzitutto esaminare le questioni proposte dalle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna che, in ragione della loro formulazione, non consentono un esame nel merito.

13.1.1. – La Regione Piemonte (con il ricorso n. 77 del 2008) censura il testo originario del comma 8 dell'art. 23-*bis* in riferimento agli artt. 5, 114, 117, sesto comma, e 118 Cost., sul rilievo che detto comma determina la cessazione «di tutti gli affidamenti attribuiti secondo la disciplina previgente (d.lgs. n. 267 del 2000, cit., art. 113, comma 5, lettera *c*), ponendo in forse l'attuazione dei piani gestionali e di investimento, nonché i relativi piani tariffari, travolgendo rapporti giuridici perfezionati ed in via di esecuzione che le parti vogliono vedere procedere secondo la loro scadenza naturale, al pari delle concessioni rilasciate ad imprese terze secondo le procedure ad evidenza pubblica».

La questione è inammissibile, per difetto di motivazione, in quanto la ricorrente non spiega perché gli evocati parametri siano violati. E ciò, a prescindere dalla considerazione svolta al punto 8.2., secondo cui il legislatore statale può legittimamente stabilire, come nel caso in esame, una disciplina transitoria allo scopo di modulare nel tempo gli effetti del divieto di utilizzazione in via ordinaria dello strumento della gestione *in house*.

13.1.2. – La Regione Piemonte (con il ricorso n. 16 del 2010) impugna il testo del comma 8 dell'art. 23-*bis*, come modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118, Cost., perché stabilisce «una generalizzata cessazione anticipata al 31 dicembre 2011 disposta *ex lege* per tutti gli affidamenti *in*

house providing, anche di quelli effettuati dagli enti territoriali in conformità all'ordinamento comunitario e italiano, con grave svalutazione dei valori di mercato dei corrispettivi di cessione delle partecipazioni a causa della simultanea attuazione su tutto il territorio nazionale dell'alienazione del 40% di un numero rilevante di società in mano agli enti locali».

La questione è inammissibile, perché si risolve in una valutazione critica in termini di convenienza economica in ordine ai tempi di attuazione della riforma degli affidamenti; valutazione che rimane riservata alla discrezionalità del legislatore.

13.1.3. – La Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010) impugna il comma 9 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – il quale pone, attraverso un'articolata previsione, limiti alla possibilità per i gestori di SPL di gestire servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi o di svolgere servizi od attività per altri enti pubblici o privati – in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., perché reca interventi irragionevoli e non proporzionali agli scopi di tutela della concorrenza prefissati.

La questione è inammissibile per genericità, perché la ricorrente non chiarisce le ragioni per cui la disciplina contenuta nella disposizione censurata sarebbe irragionevole e non proporzionale alla tutela della concorrenza.

13.2. – Le questioni attinenti allo stesso terzo nucleo tematico (concernente la ragionevolezza della disciplina censurata) che devono essere scrutinate nel merito sono state proposte dalle Regioni Piemonte, Liguria, Umbria e Toscana.

13.2.1. – La Regione Piemonte censura i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* sia nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) che nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 (ricorso n. 10 del 2010), nonché il comma 1-*ter* dell'art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, in relazione all'art. 117, secondo comma, «con riferimento all'art. 3 Cost.», perché la disciplina contenuta nelle disposizioni censurate, anche ove fosse ritenuta di tutela della concorrenza, difetterebbe di proporzionalità e adeguatezza.

Le Regioni Liguria e Umbria censurano – per il caso in cui «fosse ritenuta legittima l'imposizione di un regime “ordinario” di affidamento del servizio all'esterno e la limitazione a casi eccezionali di forme di gestione non concorrenziali» – i commi 2, lettera *b*), e 3 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui regolano in dettaglio l'affidamento del servizio a società miste e le forme di affidamento non competitive, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), e quarto comma, Cost., lamentando che dette disposizioni contrastano con il criterio di proporzionalità che deve guidare la tutela della concorrenza, invadendo il campo riservato alla potestà legislativa regionale in materia di servizi pubblici, in quanto pongono ulteriori vincoli alla potestà legislativa regionale, senza che essi

risultino funzionali ad una maggiore promozione della concorrenza, della quale potrebbero persino risultare limitativi.

Le ricorrenti lamentano che le norme denunciate violano il principio di ragionevolezza sotto il profilo della proporzionalità e adeguatezza nella materia della tutela della concorrenza attraverso l'apposizione di limiti all'utilizzabilità della gestione *in house*, rappresentati dalle peculiari circostanze richieste dal comma 3 per consentire il ricorso all'*in house providing*; con ciò intendendo chiedere che sia garantita agli enti territoriali la possibilità di scegliere discrezionalmente se fare ricorso a tale forma di gestione, indipendentemente dalla sussistenza di eccezionali situazioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato.

Le questioni non sono fondate.

Come già ampiamente evidenziato al punto 8., le norme censurate devono, invece, essere considerate proporzionate e adeguate, perché: a) esse si innestano coerentemente in un sistema normativo interno in cui già vige il divieto della gestione diretta mediante azienda speciale o in economia, nel quale, pertanto, i casi di affidamento *in house* debbono essere eccezionali e tassativamente previsti; b) l'ordinamento comunitario, in tema di affidamento della gestione dei servizi pubblici, costituisce solo un minimo inderogabile per i legislatori degli Stati membri e, pertanto, non osta a che la legislazione interna disciplini più rigorosamente, nel senso di favorire l'assetto concorrenziale di un mercato, le modalità di tale affidamento; c) quando non ricorrano le condizioni per l'affidamento diretto, l'ente pubblico ha comunque la facoltà di partecipare alle gare ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione del servizio.

13.2.2. – La Regione Piemonte censura i commi 3 e 4 dell'art. 23-*bis*, sia nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) che nel testo vigente (ricorso n. 16 del 2010), in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza, perché essi contengono «norme di dettaglio così puntuali che non sarebbero neppure compatibili con una competenza esclusiva dello Stato [...] e in violazione del principio di ragionevolezza (*ex art. 3, secondo comma, Cost.*) poiché della legge impugnata non si comprendono le ragioni di una disciplina differenziata per l'ambito locale dei pubblici servizi rispetto a quella generalmente prevista per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed in genere per le autorità di regolazione».

La questione non è fondata.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la previsione di norme di dettaglio – come visto al punto 8.1.1. – non viola di per sé il principio di ragionevolezza; e ciò a prescindere dal fatto che nelle materie di competenza esclusiva statale, come la tutela della concorrenza, non rileva la distinzione tra norme di dettaglio e norme di principio. Deve aggiungersi, inoltre, che il *tertium comparationis* della disciplina «generalmente prevista per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed in genere per le autorità di regolazione» è inconferente con la fattispecie in esame,

perché non si riferisce all'ambito della disciplina dei pubblici servizi, ma a quello, del tutto diverso, del funzionamento dell'AGCM e delle autorità di regolazione. Tutto ciò a prescindere dalla soluzione del problema se l'AGCM abbia o no natura di autorità di regolazione.

13.2.3. – La Regione Toscana impugna il comma 8 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in riferimento all'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera *e*), e quarto comma Cost., perché, nel dettare la disciplina transitoria e, in particolare, nel fissare i termini entro cui cessano gli affidamenti in essere, non rispetta i principi di adeguatezza e di proporzionalità cui deve attenersi il legislatore statale nella legislazione avente finalità pro concorrenziali.

La ricorrente lamenta, in sostanza, che le norme denunciate violano il principio di ragionevolezza sotto il profilo della proporzionalità e adeguatezza nella materia «tutela della concorrenza», attraverso l'apposizione di limiti temporali agli affidamenti diretti già in essere.

La questione non è fondata.

Come più analiticamente evidenziato al punto 8.2., tali limiti temporali per la cessazione delle gestioni dirette in essere devono ritenersi congrui e ragionevoli, perché sono sufficientemente ampi da consentire di attenuare le conseguenze economiche negative della cessazione anticipata della gestione e, pertanto, escludono che il gestore possa invocare quell'incolpevole affidamento nella durata naturale del contratto di servizio che, solo, potrebbe determinare l'irragionevolezza della norma; e ciò a prescindere dall'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore in materia di disciplina transitoria.

13.2.4. – La Regione Piemonte (ricorso n. 77 del 2008) censura il comma 8 dell'art. 23-*bis* nella formulazione originaria – la quale prevede che, in generale «le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010» – in relazione agli artt. 41, 114 e 117, secondo comma, Cost. e «con riferimento all'art. 3, Cost.», perché si pone in contrasto con «il principio di ragionevolezza e di concorrenza comunitaria» che la stessa disposizione proclama di voler affermare ed addirittura di voler superare, in quanto essa «si configura come ennesima [...] norma di sanatoria degli affidamenti al mercato dei produttori seppur disposti ancora una volta in difetto di evidenza pubblica, con proroga di cui le imprese terze si possono giovare *ex lege* sino alla data indicata dal 31 dicembre 2010». La ricorrente censura altresì lo stesso comma nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, il quale prevede che gli affidamenti diretti già in essere cessano in date successive, a partire dal 31 dicembre 2011, a seconda delle diverse tipologie degli affidamenti stessi, per violazione degli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118, Cost., rilevando che esso irragionevolmente realizza una sanatoria *ex lege* di affidamenti “illegittimi” «lesivi della concorrenza che la stessa legge qui impugnata proclama di voler riaffermare».

La ricorrente lamenta, in sostanza, che la norma impugnata – in entrambe le sue formulazioni – opera una «sanatoria», in deroga al sistema creato dallo stesso legislatore, che vieta in via ordinaria il ricorso all'*in house providing*, ammettendolo solo in casi particolari.

Le questioni non sono fondate.

Deve qui rilevarsi che la proroga della durata delle «concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica», di cui al censurato comma 8, va intesa come riferita non agli affidamenti *in house* non rispettosi della normativa comunitaria – come erroneamente ritiene la ricorrente –, ma solo a quelli che, benché in origine rispettosi della normativa comunitaria e nazionale, risultano privi dei requisiti oggi richiesti dal censurato art. 23-bis. Ne consegue che tale previsione è ragionevole – e dunque legittima –, perché non opera alcuna sanatoria, ma si limita a stabilire una disciplina transitoria per modulare nel tempo gli effetti del divieto di utilizzazione in via ordinaria dello strumento della gestione *in house*.

13.2.5. – La Regione Piemonte (con il ricorso n. 16 del 2010) censura il comma 8 dell'art. 23-bis, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118, Cost., perché tratta in modo uguale fattispecie significativamente diverse e non scagiona nel tempo il ricorso al mercato.

La questione non è fondata, perché – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – la disposizione censurata diversifica adeguatamente, come rilevato in modo specifico al punto 8.2., la cessazione degli affidamenti diretti in atto, sia in relazione alle diverse categorie di affidatari sia in relazione al tempo.

14. – Al quarto dei nuclei tematici sopra evidenziati (analizzato al punto 9.), relativo all'individuazione della competenza legislativa regionale o statale nella determinazione della rilevanza economica dei SPL, attiene, oltre alla questione proposta dalla Regione Marche già trattata al punto 11.4. e dichiarata non fondata, una diversa questione, proposta dalla stessa Regione – per il caso in cui il comma 1-ter dell'art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009 non possa interpretarsi nel senso che il servizio idrico integrato è sottoposto alla disciplina dell'art. 23-bis solo nei casi in cui «gli enti competenti abbiano scelto di organizzarlo in modo da conferirvi rilevanza economica» – ed avente ad oggetto i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 e l'art. 15, comma 1-ter, dello stesso decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui si riferiscono al servizio idrico integrato.

Ad avviso della ricorrente, dette disposizioni violano l'art. 117, sesto comma, Cost., il quale attribuisce agli enti locali territoriali la potestà regolamentare «in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite», perché la legge statale non può imporre, in via generale e astratta, ed in modo del tutto inderogabile, la configurazione del

servizio idrico integrato quale «servizio pubblico locale avente rilevanza economica», spettando tale qualificazione alla potestà regolamentare degli enti locali.

La questione non è fondata.

Infatti, l'art. 117, sesto comma, Cost. non pone una riserva di regolamento degli enti locali per la qualificazione come economica dell'attività dei servizi pubblici, perché tale qualificazione attiene – come visto al punto 9. – alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, al quale pertanto spetta la potestà regolamentare nella stessa materia, ai sensi del primo periodo del sesto comma dell'art. 117 Cost.

15. – Il quinto dei nuclei tematici menzionati si riferisce – come visto al punto 2. – alla dedotta violazione degli artt. 3 e 97 Cost., sotto il profilo dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

In particolare, la Regione Piemonte impugna i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis, sia nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) che nel testo vigente (ricorso n. 16 del 2010), sul rilievo che essi violano gli evocati parametri, perché: a) la disciplina dell'affidamento del servizio pubblico locale nella forma organizzativa dell'*in house providing* contenuta nelle disposizioni censurate risulta lesiva della «competenza delle regioni e degli enti locali ove la s'intenda come disciplina ulteriore rispetto a quella generale sul procedimento amministrativo che da tempo prevede il dovere di motivazione degli atti amministrativi (art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241), secondo molti posto in attuazione del principio costituzionale di motivazione delle scelte della amministrazioni pubbliche quanto meno nella cura di pubblici interessi»; b) «non è ravvisabile nel caso in esame alcun interesse pubblico prevalente capace di fondare sia l'esenzione dal generale dovere di motivazione per l'affidamento ad imprese terze (art. 23-bis, secondo comma), sia viceversa la limitazione dei casi sui quali può essere portata la motivazione a fondamento di altre soluzioni organizzative».

La ricorrente lamenta, in sostanza, che le norme impugnate stabiliscono per l'ente affidante l'obbligo di motivare, in base ad un'analisi di mercato, solo la scelta di procedere all'affidamento *in house* del servizio pubblico (art. 23-bis, comma 3) e non quella di procedere all'affidamento mediante procedure competitive ad evidenza pubblica (art. 23-bis, comma 2); obbligo che sarebbe in contrasto con gli evocati parametri, perché ulteriore rispetto al generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

La questione è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato, mediante impugnazione in via principale, esclusivamente per questioni attinenti alla lesione del sistema di riparto delle competenze legislative, ammettendosi la deducibilità di altri parametri costituzionali soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite (*ex plurimis*, sentenze [n. 156](#) e [n. 52 del 2010](#); [n.](#)

[289](#) e [n. 216 del 2008](#)). Ne deriva – in relazione al caso di specie – l’inammissibilità della questione proposta, perché la prospettata violazione dell’obbligo di motivazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. non comporta una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, né ridonda sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. E ciò, a prescindere dalla considerazione che i parametri evocati non vietano che il legislatore stabilisca specifici obblighi di motivazione per le sole deroghe fondate sulle peculiari situazioni di fatto di cui al comma 3 e non per le situazioni ordinarie di cui al comma 2.

16. – Il sesto dei nuclei tematici evidenziati al punto 2. riguarda l’asserita irragionevole diversità di disciplina fra il servizio idrico integrato e gli altri servizi pubblici locali.

La Regione Piemonte (ricorso n. 77 del 2008) censura – sempre in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. – il comma 10 dell’art. 23-*bis*, nel testo originario, sul rilievo che esso rinvia a regolamenti governativi la disciplina transitoria dei servizi pubblici locali diversi da quello idrico, «con una irragionevole differenza di trattamento che non appare giustificata [...] per il servizio idrico integrato per il quale la legge statale indica senz’altro in via generale ed astratta la data di scadenza fissa del 31 dicembre 2010, mentre per gli altri servizi pubblici consente al regolamento la previsione di adeguati “tempi differenziati” in ragione di eterogeneità dei servizi presi in considerazione».

Anche tale questione è inammissibile, in base a quanto già osservato al punto 15., perché la ricorrente non ha dedotto alcuna lesione della propria sfera di competenza, ma si è limitata a lamentare l’irragionevolezza della disposizione censurata.

17. – Al settimo dei nuclei tematici elencati al punto 2., attinente alla lamentata violazione dell’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, sono riconducibili alcune questioni poste dalle Regioni Marche, Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna.

17.1. – Vanno preliminarmente esaminate le questioni proposte dalle Regioni Marche, Liguria ed Umbria, che non consentono un esame nel merito.

17.1.1. – La Regione Marche censura l’art. 15, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui si riferisce al servizio idrico integrato, per violazione dell’art. 119, sesto comma, Cost.

La ricorrente lamenta che la disposizione censurata si limita a prevedere il «rispetto» del «principio» «di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche», senza assicurare in alcun modo la salvaguardia, né sotto il profilo formale, né sotto il profilo sostanziale, della proprietà pubblica delle «infrastrutture idriche», in particolare: a) determinando «il sostanziale “svuotamento” della proprietà pubblica dei beni appartenenti al demanio idrico regionale e locale, beni che risulteranno, per espresso disposto del richiamato art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, necessariamente e *ope legis* “affidati in concessione d’uso gratuita” al gestore privato del servizio

idrico integrato»; b) omettendo di prevedere una specifica clausola di salvaguardia a favore della proprietà pubblica delle infrastrutture idriche di cui le Regioni e gli enti locali siano in concreto titolari.

La questione è inammissibile.

Essa, infatti, ha per oggetto non la disciplina posta dalla disposizione denunciata, ma l'art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, disposizione che effettivamente prevede l'affidamento in concessione d'uso gratuita delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali e che non è stata impugnata. La ricorrente è quindi incorsa in una evidente *aberratio ictus*. Quanto, poi, al censurato art. 15, comma 1-*ter*, la ricorrente si limita a denunciare che il legislatore ha ommesso di prevedere una clausola di salvaguardia a favore della proprietà pubblica delle infrastrutture idriche. La Regione Marche, formulando una censura generica e rivolta contro una mera omissione del legislatore, demanda a questa Corte l'indebito onere di introdurre una disciplina non indicata dalla stessa ricorrente e, comunque, non costituzionalmente obbligata.

17.1.2. – Le Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria impugnano il comma 8 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 in riferimento all'art. 119 Cost., sotto il profilo della violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali, perché «impone ad essi di cedere rilevanti quote delle società da essi controllate».

La questione è inammissibile per genericità, perché le ricorrenti non indicano le ragioni per cui alla cessione delle quote delle società controllate dagli enti locali conseguirebbe l'effetto della denunciata lesione della loro autonomia finanziaria.

17.2. – L'unica questione attinente al settimo nucleo tematico che può essere esaminata nel merito è quella proposta dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 13 del 2010.

La ricorrente impugna il comma 8 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, sostenendo che esso viola l'art. 119, sesto comma, Cost., perché impone «alle Amministrazioni pubbliche di liberarsi di una quota del proprio patrimonio societario a prescindere dalla convenienza economica dell'operazione, e quindi dalla considerazione in concreto del tempo, delle modalità, della quantità, valutazioni indispensabili ad evitare che si produca una svendita coatta di capitali pubblici».

La questione non è fondata.

Il parametro costituzionale evocato, infatti, garantisce alle Regioni e agli enti locali un patrimonio, precisando però che esso è «attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato». L'autonomia patrimoniale delle Regioni e degli enti locali non è, dunque incondizionata, ma si conforma ai principi che il legislatore statale fissa nelle materie di sua competenza legislativa, fra cui va certamente ricompreso quella della tutela della concorrenza, disciplinata, nel caso in esame, proprio dalle norme censurate.

18. – Devono essere ora trattate le questioni poste dal Presidente del Consiglio dei ministri aventi ad oggetto i commi 1, 4, 5, 6 e 14 dell'art. 4 della legge della Regione Liguria n. 39 del 2008.

18.1. – Il ricorrente impugna, in primo luogo, i commi 1 e 14 di detto articolo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., anche per il tramite dell'art. 161, comma 4, lettera *c*), del d.lgs. n. 152 del 2006. Tale ultima disposizione prevede, tra l'altro, che sia il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e non la Giunta regionale a redigere il contenuto di una o più convenzioni-tipo da adottare con decreto del Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare.

18.1.1. – Ad avviso della difesa dello Stato, il censurato comma 1 – il quale affida alla Giunta regionale la competenza ad approvare lo schema-tipo di contratto di servizio e di convenzione di cui all'art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006 – si pone in contrasto con il comma 4, lettera *c*), del nuovo testo dell'art. 161 dello stesso decreto legislativo, il quale ha «tacitamente abrogato» detto art. 151 ed ha attribuito al «Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche» – e non alla Giunta regionale – la competenza a redigere il contenuto di una o più delle suddette convenzioni-tipo; convenzioni da adottare con decreto del Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La resistente Regione Liguria eccepisce l'improcedibilità della questione, sul rilievo che l'art. 9-*bis*, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha soppresso il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI), sostituendolo con la Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CONVIRI), la quale non ha le stesse competenze del soppresso Comitato.

L'eccezione deve essere rigettata.

La questione non è improcedibile, perché lo stesso art. 9-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 39 del 2009, citato dalla resistente, stabilisce che il CONVIRI subentra nelle competenze già attribuite al COVIRI. Esso, infatti, testualmente prevede che «la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, [...] a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, subentrando nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti [...] e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, è soppresso». Ne consegue che, data l'identità delle competenze del COVIRI e del CONVIRI, viene meno il presupposto della prospettata

eccezione e, pertanto, non si verifica la dedotta improcedibilità, con conseguente trasferimento della questione alla disposizione censurata, quale risultante dalle modificazioni legislative sopra indicate.

Nel merito, la questione è fondata.

Come si è ampiamente rilevato al punto 7, la disciplina del servizio idrico integrato va ascritta alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie «tutela della concorrenza» e «tutela dell'ambiente» ([sentenza n. 246 del 2009](#)) e, pertanto, è inibito alle Regioni derogare a detta disciplina. Nella specie, la Regione è intervenuta, appunto, in tali materie, dettando una disciplina che si pone in contrasto con quella statale, in quanto attribuisce alla Giunta regionale una serie di competenze amministrative spettanti – come invece dispongono le norme interposte evocate dal ricorrente – al COVIRI (ora CONVIRI). Risulta così violato l'evocato parametro costituzionale, che riserva allo Stato la competenza legislativa nella materia «tutela dell'ambiente» (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

18.1.2. – La difesa dello Stato lamenta che il censurato comma 14 dell'art. 4 della legge della Regione Liguria n. 39 del 2008 – il quale affida all'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) la competenza a definire «i contratti di servizio, gli obiettivi qualitativi dei servizi erogati, il monitoraggio delle prestazioni, gli aspetti tariffari, la partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 26» – si pone «in contrasto con la normativa statale», cioè con il sopra citato comma 4, lettera c), del nuovo testo dell'art. 161 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale ha attribuito al COVIRI la relativa competenza.

La resistente Regione Liguria eccepisce l'inammissibilità della questione, in quanto generica, perché non sarebbero specificati i profili che determinano il contrasto con la norma statale.

L'eccezione deve essere rigettata.

La questione non è generica, perché i profili di contrasto sono sufficientemente precisati. Dalla lettura complessiva della censura, infatti, è agevole rilevare che la norma statale evocata quale parametro interposto è il comma 4, lettera c), del nuovo testo dell'art. 161 del d.lgs. n. 152 del 2006, evocato anche nella precedente questione al punto 18.1.1. e che si denuncia l'attribuzione all'Autorità d'ambito di una serie di competenze amministrative spettanti, invece, al COVIRI.

Nel merito, la questione è fondata per le stesse ragioni indicate al punto precedente. Anche in tal caso, infatti, la Regione è intervenuta, nella materia «tutela dell'ambiente», attribuendo all'Autorità d'ambito una serie di competenze amministrative spettanti, invece, al COVIRI (ora CONVIRI), ai sensi dell'art. 161, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, ed ha pertanto violato l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

18.2. – Il ricorrente censura, altresì, il comma 4 del medesimo art. 4 della legge della Regione Liguria n. 39 del 2008, il quale prevede la competenza dell'Autorità d'ambito a provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato, «nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 113, comma 7,

del d.lgs. 267/2000 e delle modalità di cui agli articoli 150 e 172 del d.lgs.152/2006». La censura è proposta in relazione alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, per il tramite dell'art. 23-*bis*, commi 2, 3 e 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario.

La difesa dello Stato evidenzia che il comma denunciato, prevedendo che l'AATO provvede all'affidamento del servizio idrico integrato, «nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del d.lgs. 267/2000 e delle modalità di cui agli articoli 150 e 172 del d.lgs.152/2006», richiama l'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale consente all'Autorità d'ambito di scegliere la forma di gestione del servizio tra quelle elencate nell'art. 113, comma 5, TUEL. Tale ultima disposizione prevede, a sua volta, che «L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano».

Ad avviso della difesa dello Stato, la norma censurata, richiamando le forme di gestione dei SPL di cui al citato art. 113, comma 5, TUEL, si pone in contrasto con l'art. 23-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone, invece, che le parti del citato art. 113 incompatibili con le prescrizioni dello stesso art. 23-*bis* sono abrogate (comma 11), e prevede come regola per l'affidamento dei servizi pubblici locali non più quella fissata dagli artt. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006 e 113 TUEL, bensì quella della procedura competitiva ad evidenza pubblica (comma 2), ferma restando la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.

La Regione Liguria eccepisce la cessazione della materia del contendere, rilevando che il censurato comma 4 dell'art. 4 della legge della Regione Liguria n. 39 del 2008, il quale regola le competenze delle Autorità d'ambito, non ha avuto in concreto alcuna applicazione e non potrà averne, in quanto tali Autorità sono state abolite dal decreto-legge n. 135 del 2009 prima che nella Regione si procedesse alla loro istituzione.

L'eccezione deve essere rigettata.

La materia del contendere non è cessata, perché il decreto-legge n. 135 del 2009 non ha soppresso le Autorità d'ambito con effetto immediato. V'è, dunque, la possibilità che tali Autorità vengano ancora istituite ed operino fino al termine fissato dalla legge per la loro soppressione e,

cioè, fino al termine di un anno indicato dall'art. 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge – finanziaria 2010). Tale norma dispone, infatti, che «Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nel merito, la questione è fondata.

La norma censurata impone, infatti, l'applicazione del comma 5 dell'art. 113 TUEL, cioè di un comma abrogato per incompatibilità dal citato art. 23-*bis*, con il quale, pertanto, si pone in contrasto. L'art. 23-*bis* prevede infatti, come sopra osservato, che «l'art. 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo» (comma 11). In particolare, il citato comma 5 dell'art. 113 è palesemente incompatibile con i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis*, perché disciplina le modalità di affidamento del SPL in modo difforme da quanto previsto da detti commi, evocati come norme interposte.

18.3. – Il ricorrente censura, in terzo luogo – per contrasto con l'art. 23-*bis*, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, e, di conseguenza, con l'art. 117, secondo comma, lett. *e*), Cost. – i commi 5 e 6 del medesimo art. 4 della legge della Regione Liguria n. 39 del 2008, i quali prevedono, rispettivamente, che: a) «Resta ferma la previsione di cui all'articolo 113, comma 15-*bis*, del d.lgs. 267/2000; a tal fine l'AATO determina la data di cessazione delle concessioni esistenti, avuto riguardo alla durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva, qualora la medesima risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati dal gestore, fermi restando l'aggiornamento e la rinegoziazione delle convenzioni in essere» (comma 5); b) «L'AATO individua forme e modalità dirette all'integrazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio idrico, avuto riguardo agli affidamenti esistenti che non risultano cessati nei termini di cui all'articolo 113, comma 15-*bis*, del d.lgs. 267/2000, al fine di pervenire al superamento della frammentazione del servizio nel territorio dell'ambito» (comma 6).

A sua volta, il comma 15-*bis* dell'art. 113 TUEL – richiamato dalle suddette disposizioni censurate – prevede, con un'articolata serie di eccezioni soggettive, che «nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione [...] le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante».

Lo Stato lamenta che i commi censurati, disciplinando la cessazione delle concessioni esistenti ed il relativo regime transitorio degli affidamenti del servizio idrico integrato effettuati senza gara, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 113, comma 15-*bis*, TUEL, contrastano con l'art. 23-*bis*, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, che – come visto – ha abrogato l'art. 113 citato nelle parti incompatibili con le sue disposizioni e che fissa al 31 dicembre 2010 la data per la cessazione delle concessioni esistenti rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica.

Anche in relazione a tale questione, la Regione Liguria eccepisce la cessazione della materia del contendere per i motivi esposti al punto 18.2.

Tale eccezione deve essere parimenti rigettata per le stesse ragioni indicate al medesimo punto 18.2.

Nel merito, la questione è fondata.

Come già osservato al punto 18.2., la norma censurata impone l'applicazione del comma 15-*bis* dell'art. 113 TUEL, abrogato per incompatibilità dall'art. 23-*bis*, con il quale, pertanto, si pone in contrasto. Il citato comma 15-*bis* dell'art. 113 TUEL, infatti, è incompatibile con il suddetto art. 23-*bis*, perché disciplina il regime transitorio degli affidamenti diretti del servizio pubblico locale in modo difforme da quanto previsto dal parametro interposto. Ne deriva la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

19. – Devono essere infine trattate le questioni proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri in merito al comma 1 dell'art. 1 della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, il quale prevede la competenza della medesima Regione a disciplinare il servizio idrico integrato regionale come servizio privo di rilevanza economica ed a stabilire autonomamente sia le forme giuridiche dei soggetti cui affidare il servizio sia il termine di decadenza degli affidamenti in essere.

La difesa dello Stato lamenta che la disposizione viola l'art. 117, commi primo e secondo, lettera e), Cost., nonché, quali norme interposte, gli artt. 141 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, il decreto-legge n. 135 del 2009 e l'art. 113 TUEL – i quali stabiliscono che il servizio idrico integrato ha rilevanza economica – perché: a) prevede che la Regione disciplini il servizio predetto «come servizio privo di rilevanza economica»; b) regola in modo del tutto difforme dall'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 le forme giuridiche dei

soggetti cui affidare il servizio ed il termine di decadenza degli affidamenti in essere, prevedendo che «tutte le forme attualmente in essere di gestione del servizio idrico con società miste o interamente private decadono a far data dalle scadenze dei contratti di servizio in essere».

Entrambe le questioni sono fondate, perché le disposizioni censurate sono in contrasto con la normativa statale evocata quale parametro interposto ed emanata nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza» (come più diffusamente argomentato al punto 7.).

In particolare, la questione di cui al punto a) è fondata, perché la disposizione censurata si pone in evidente contrasto con le sopra indicate norme statali interposte, le quali ricomprendono il servizio idrico integrato tra i servizi dotati di rilevanza economica. Come visto al punto 9., infatti, la disciplina statale pone una nozione generale e oggettiva di rilevanza economica, alla quale le Regioni non possono sostituire una nozione meramente soggettiva, incentrata cioè su una valutazione discrezionale da parte dei singoli enti territoriali.

La questione di cui al punto b) è del pari fondata, perché la disposizione censurata, che individua le figure soggettive cui conferire la gestione del servizio idrico e determina un regime transitorio per la cessazione degli affidamenti diretti già in essere, si pone in evidente contrasto con il regime transitorio disciplinato dall'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale – come visto al punto 7. – non può essere oggetto di deroga da parte delle Regioni.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 69 del 2008) e Liguria (ricorso n. 72 del 2008), nonché dal Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 51 del 2010);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23-*bis*, comma 10, lettera *a*), prima parte, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – sia nel testo originario, sia in quello modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, limitatamente alle parole: «l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 4, 5, 6 e 14, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione della Autorità d'Ambito per l'esercizio delle

funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010);

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 23-*bis*, nel testo originario, nonché dei commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis*, sia nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) sia nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, nonché del comma 10 dello stesso articolo, nel testo originario, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 117, primo, secondo e quarto comma, Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 23-*bis*, nel testo originario, promossa, in riferimento agli artt. 5, 114, 117, sesto comma, e 118 Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 77 del 2008 indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010); in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria; in riferimento agli artt. 114, 117, quarto comma, e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010); in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118, Cost., dalla Regione Piemonte (ricorso n. 16 del 2010; questione riportata al punto 13.6. del *Considerato in diritto*);

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 9 dell'art. 23-*bis*, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 117, primo e quarto comma, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2010 indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui si riferisce al servizio idrico integrato, promossa, in

riferimento all'art. 119, sesto comma, Cost., dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promossa, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 77 del 2008 indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, lettera *b*), e 3 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), e quarto comma, Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Liguria (ricorso n. 72 del 2008); in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte (ricorso n. 77 del 2008);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) e in quello modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 (ricorso n. 16 del 2010), promosse, in riferimento agli artt. 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 3, comma 1, 4, commi 2 e 4, della Carta europea dell'autonomia locale di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985), dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria; in riferimento all'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., dalla Regione Toscana; in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria; in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Piemonte, (ricorso n. 16 del 2010);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 2, 3, 4 e 8 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – e dell'art. 15, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 16 del 2010 indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – e dell'art. 15, comma 1-*ter*, del medesimo decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui si riferiscono al servizio idrico integrato, promosse, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), quarto e sesto comma, Cost., dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 3, comma 1, 4, commi 2 e 4, della Carta europea dell'autonomia locale, nonché agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2010 indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 3 e 4 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, sia nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) sia nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 (ricorso n. 16 del 2010), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, quarto e sesto comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 4-*bis* dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2010 indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promossa, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 69 del 2008) e Liguria (ricorso n. 72 del 2008), con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promossa, in riferimento agli artt. 3, 41, 114, 117, secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 77 del 2008 indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera e), e quarto comma, Cost., dalla Regione Toscana; in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria; in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119, sesto comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, (ricorso n. 13 del 2010); in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, secondo e sesto comma, e 118 Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 16 del 2010;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – questione riportata al punto 13.7. del *Considerato in diritto*, promossa, in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118 Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 16 del 2010 indicato in epigrafe.

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 10, lettere a), seconda parte, e b), dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 69 del 2008), Liguria (ricorso n. 72 del 2008) e Piemonte (ricorso n. 77 del 2008); in riferimento agli artt. 3, 117, secondo e quarto comma, e 120 Cost., dalla Regione Piemonte (ricorso n. 77 del 2008);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 10, lettere a), seconda parte, e b), dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2010 indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 17 novembre 2010.

SENTENZA N. 24

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Ugo	DE SIERVO	Presidente
-	Paolo	MADDALENA	Giudice
-	Alfio	FINOCCHIARO	"
-	Alfonso	QUARANTA	"
-	Franco	GALLO	"
-	Luigi	MAZZELLA	"
-	Gaetano	SILVESTRI	"
-	Sabino	CASSESE	"
-	Giuseppe	TESAURO	"
-	Paolo Maria	NAPOLITANO	"
-	Giuseppe	FRIGO	"
-	Alessandro	CRISCUOLO	"
-	Paolo	GROSSI	"
-	Giorgio	LATTANZI	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 23-*bis* (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e finanza la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a séguito della [sentenza n.](#)

[325 del 2010](#) della Corte costituzionale, giudizio iscritto al n. 149 del registro *referendum*.

Vista l'ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010 e depositata il successivo 7 dicembre, con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, ha dichiarato conforme a legge la richiesta referendaria;

udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi gli avvocati Ugo Mattei per il Comitato Referendario Siacquapubblica; Pietro Adami per l'Associazione Nazionale Giuristi Democratici; Federico Sorrentino per l'Associazione Nazionale Fra gli Industriali Degli Acquedotti – ANFIDA; Tommaso Edoardo Frosini e Giovanni Pitruzzella per l'Associazione Comitato contro i *referendum* per la statalizzazione dell'acqua – AcquaLiberAtutti; Tommaso Edoardo Frosini per l'Associazione «Fare Ambiente»; Massimo Luciani per i presentatori Vincenzo Miliucci, Rosario Lembo e Alberto De Monaco; Antonio Tallarida, avvocato dello Stato, per il Governo.

Ritenuto in fatto

1. – L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010 e depositata il successivo 7 dicembre, ha dichiarato legittima la richiesta di *referendum* popolare (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica del 1° aprile 2010, serie generale, n. 76), promossa da sedici cittadini italiani, sul seguente quesito, come modificato dallo stesso Ufficio centrale:

«Volete Voi che sia abrogato l'art. 23-*bis* (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e finanza la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea”, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della [sentenza n. 325 del 2010](#) della Corte costituzionale?».

2. – L'Ufficio centrale ha attribuito al quesito il n. 1 ed il seguente titolo: «Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione».

3. – Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum*, ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 12 gennaio 2011, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori della

richiesta di *referendum* e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352. La richiesta di *referendum* è stata iscritta nel relativo registro al n. 149.

4. – Con memoria depositata il 23 dicembre 2010, tre dei presentatori della richiesta di *referendum* abrogativo hanno avanzato istanza affinché, previa audizione in camera di consiglio del proprio difensore, detta richiesta venga dichiarata ammissibile. A sostegno dell'istanza, deducono che il quesito referendario: a) non trova ostacolo nei limiti espressamente previsti dall'art. 75 della Costituzione, perché non ha ad oggetto leggi tributarie o di bilancio o comunque integranti un elemento imprescindibile della manovra finanziaria o della tenuta complessiva del sistema (nel senso chiarito dalla [sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 1994](#)); b) non trova ostacolo neppure negli ulteriori limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale in via di interpretazione sistematica, perché non ha ad oggetto norme costituzionali o a contenuto costituzionalmente vincolato (come riconosciuto dalla [sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010](#), secondo cui tali norme costituiscono esercizio di discrezionalità legislativa) od indefettibili per il funzionamento della macchina statale; c) rispetta i requisiti di omogeneità e chiarezza richiesti dalla giurisprudenza costituzionale (in particolare, dalla [sentenza n. 16 del 1978](#), a proposito della «matrice razionalmente unitaria», e dalla [sentenza n. 29 del 1987](#), a proposito della «chiarezza del fine intrinseco»), in quanto persegue l'univoco intento di limitare – nel rispetto dei limiti costituzionali, internazionali e comunitari – gli eccessi delle cosiddette “privatizzazioni” della gestione dei servizi pubblici locali; intento perseguito, del resto, anche dai quesiti rubricati dall'Ufficio centrale per il *referendum* ai numeri 2 e 3.

Con la medesima memoria, i suddetti presentatori del quesito osservano, quanto alla cosiddetta normativa di risulta, che l'abrogazione, tramite *referendum*, del citato art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 comporterebbe: 1) il venir meno, fin dall'origine, del fondamento legislativo del regolamento delegificante di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), adottato in forza proprio del suddetto art. 23-bis, con conseguente perdita di efficacia di tale regolamento, in analogia all'ipotesi – esaminata dalla Corte costituzionale nella [sentenza n. 241 del 2003](#) – di abrogazione di una legge di delegazione; 2) l'applicabilità dell'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sia con riferimento alle «disposizioni» di tale articolo (commi 5, 5-bis, 6, 7, 9 – escluso il primo periodo –, 14, 15-bis, 15-ter, 15-quater) espressamente abrogate dall'art. 12, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 168 del 2010, divenuto inefficace, sia con riferimento alle «norme» del medesimo articolo 113 abrogate per incompatibilità dall'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008; 3) per l'effetto, l'attribuzione agli

enti locali del potere di optare per l'affidamento della gestione *in house* dei servizi pubblici locali, anche in assenza delle condizioni straordinarie oggi richieste dal comma 3 dell'art. 23-*bis*, tutte le volte in cui tale gestione risulterà corrispondente al pubblico interesse, pur nel rispetto delle esigenze concorrenziali sottolineate dalla Corte costituzionale nella [sentenza n. 325 del 2010](#).

5. – Con memoria depositata il 7 gennaio 2011, si è costituito il Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha avanzato istanza affinché – previa audizione in camera di consiglio – venga dichiarato inammissibile il *referendum* n. 149 (quesito n. 1). A sostegno di tale istanza, il Governo – dopo aver premesso che la Corte costituzionale, secondo la sua giurisprudenza, è chiamata a valutare l'ammissibilità di ciascuna singola richiesta referendaria ([sentenza n. 26 del 1981](#)) – deduce che: a) la normativa oggetto del quesito, pur non costituendo una applicazione necessitata della normativa comunitaria (come precisato nella [sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale](#)), è comunque comunitariamente necessaria, perché – una volta esclusa la possibilità della gestione diretta dei servizi pubblici locali di rilevanza economica da parte dell'ente locale, per effetto degli artt. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 14 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non oggetto di *referendum* – è necessario che sussista (anche per il settore del servizio idrico) una disciplina nazionale applicativa degli artt. 14 e 106 del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato sul funzionamento dell'Unione), tale da integrare una delle diverse discipline possibili della materia, rispettose dell'art. 117, primo comma, Cost.; b) il *referendum* è inammissibile (come tutti quelli aventi ad oggetto leggi costituzionalmente necessarie: Corte costituzionale, [sentenza n. 26 del 1981](#)), perché l'abrogazione referendaria dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 non comporterebbe (per comune consenso e come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella [sentenza n. 31 del 2000](#)) la reviviscenza della normativa precedentemente abrogata (nella specie, dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, «peraltro di dubbia compatibilità comunitaria») e, pertanto, provocherebbe un grave vuoto normativo in un settore delicatissimo, senza che sia assicurato alcun «livello minimo di tutela legislativa» (come richiesto dalla [sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 2005](#)), così da rendere l'Italia inadempiente agli obblighi derivanti dai Trattati europei (Corte costituzionale, [sentenza n. 81 del 2000](#)); c) il quesito è disomogeneo perché ha ad oggetto l'affidamento di svariati e complessi servizi, rispetto a ciascuno dei quali «ben diversa potrebbe essere (ed è) la sensibilità popolare (e quindi la sua risposta al *referendum*)».

6. – Hanno depositato memorie, sollecitando la dichiarazione di ammissibilità del *referendum*, il Comitato Referendario Siacquapubblica e l'Associazione Nazionale Giuristi Democratici.

7. – Hanno depositato memorie, sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del *referendum*, i seguenti soggetti: l'Associazione «Fare Ambiente», l'Associazione Comitato contro i *referendum* per la statalizzazione dell'acqua – AcquaLiberAtutti e l'Associazione Nazionale Fra gli Industriali Degli Acquedotti – ANFIDA.

8. – Nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011 sono stati ascoltati i difensori: a) del Comitato Referendario Siacquapubblica; b) dell'Associazione Nazionale Giuristi Democratici; c) dell'Associazione Nazionale Fra gli Industriali Degli Acquedotti – ANFIDA; d) dell'Associazione Comitato contro i *referendum* per la statalizzazione dell'acqua – AcquaLiberAtutti; e) dell'Associazione «Fare Ambiente»; f) dei suddetti tre presentatori che avevano depositato memoria; g) del Governo.

Considerato in diritto

1. – La Corte è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta di *referendum* abrogativo popolare dell'art. 23-*bis* (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e finanza la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009 (quesito n. 1; *referendum* n. 149).

2. – In via preliminare, va dichiarata la ricevibilità delle memorie depositate da soggetti diversi – e tuttavia interessati alla decisione – rispetto ai presentatori della richiesta referendaria e al Governo. Secondo le più recenti pronunce di questa Corte, infatti, i suddetti scritti difensivi debbono intendersi come contributi contenenti argomentazioni potenzialmente rilevanti ai fini della decisione ([sentenze n. 15, n. 16 e n. 17 del 2008](#); [n. 45, n. 46, n. 47, n. 48 e n. 49 del 2005](#)). Tale ricevibilità, però, non si traduce nel diritto dei medesimi soggetti di partecipare al procedimento e di illustrare in camera di consiglio le proprie deduzioni, ma comporta solo la facoltà per la Corte (ove questa lo ritenga opportuno) di consentire brevi integrazioni orali degli scritti – come è avvenuto nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011 – prima che i soggetti di cui all'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (presentatori della richiesta e Governo) illustrino oralmente le proprie posizioni e, comunque, nel rispetto dei tempi richiesti dalla speditezza del procedimento.

3. – Il quesito referendario n. 1 riguarda la disciplina generale delle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra i quali rientra il servizio idrico integrato. La disciplina delle modalità di affidamento della gestione del servizio idrico costituisce,

invece, lo specifico oggetto dei quesiti n. 2, n. 3 (proposti dagli stessi promotori del quesito n. 1) e n. 4.

In proposito, deve essere tuttavia precisato che questa Corte, in sede di giudizio di ammissibilità, deve valutare separatamente ciascun quesito referendario dichiarato legittimo dall'Ufficio centrale per il *referendum*, anche nel caso in cui (come nella specie) sia stata dichiarata legittima una pluralità di quesiti attinenti alla stessa materia (servizi pubblici locali di rilevanza economica). Il potere attribuito dalla legge all'Ufficio centrale (e non alla Corte costituzionale) di «concentrare» le richieste referendarie «che rivelano uniformità od analogia di materia» e di stabilire la denominazione di ciascuna richiesta (eventualmente già oggetto di “concentrazione”), nonché la possibilità che le varie richieste presentate perseguano obiettivi diversi (anche opposti) evidenziano che la Corte costituzionale deve valutare ciascun quesito indipendentemente dagli altri e, in particolare, dagli effetti che l'esito degli altri *referendum* potrebbe avere sulla cosiddetta normativa di risulta. In altri termini, esula dall'esame della Corte ogni valutazione circa la complessiva coerenza dei diversi quesiti incidenti sulla stessa materia e, quindi, non ha alcun rilievo neppure l'eventualità che essi siano stati proposti (in tutto o in parte) dai medesimi promotori. Ne consegue che ciascun quesito deve essere esaminato separatamente dagli altri.

Il quesito n. 1 è ammissibile.

4. – In primo luogo, va rilevato che il quesito in esame non ha ad oggetto le leggi che l'art. 75, secondo comma, Cost. sottrae a *referendum*.

4.1. – In particolare, esso non ha ad oggetto leggi tributarie o di bilancio, di amnistia o di indulto, costituzionali o a forza passiva rinforzata.

Oggetto dell'abrogazione referendaria di cui al suddetto quesito n. 1 è, infatti, l'intero art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale, certamente, non è riconducibile ad alcuna delle suddette tipologie di leggi, perché risponde soltanto alla *ratio* di favorire la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica da parte di soggetti scelti a séguito di gara ad evidenza pubblica e, a tal fine, limita i casi di affidamento diretto della gestione, consentendo la gestione *in house* (cioè una peculiare forma di gestione diretta del servizio da parte dell'ente pubblico, affidata senza gara pubblica) solo ove ricorrano situazioni del tutto eccezionali, che «non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato». Più in dettaglio, esso: a) si applica, in forza del comma 1, «a tutti i servizi pubblici locali», prevalendo sulle «discipline di settore [...] incompatibili», salvo quelle relative ai quattro cosiddetti “settori esclusi” (distribuzione di gas naturale; distribuzione di energia elettrica; gestione delle farmacie comunali; trasporto ferroviario regionale); b) dispone che l'affidamento della gestione del servizio pubblico locale avvenga, «in via ordinaria», mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, a favore non solo delle società di capitali, ma, più in

generale, degli «imprenditori o [...] società in qualunque forma costituite»; c) specifica che il già previsto (dalla legislazione anteriore, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale) affidamento diretto (cioè senza gara ad evidenza pubblica) della gestione del servizio pubblico locale a società a capitale misto pubblico e privato (nel caso di scelta del socio privato mediante procedure competitive ad evidenza pubblica) costituisce anch'esso un caso di conferimento della gestione «in via ordinaria»; d) introduce le seguenti ulteriori condizioni per detto affidamento diretto a società miste: 1) che la procedura di gara sia a doppio oggetto (cioè riguardi la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio); 2) che al socio privato – da scegliersi mediante procedura ad evidenza pubblica – sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40% (comma 2); e) disciplina nuovamente gli altri casi in cui è possibile l'affidamento diretto (senza gara ad evidenza pubblica), «in deroga» ai conferimenti effettuati in via ordinaria, stabilendo la necessità sia di una previa pubblicità adeguata, sia di una motivazione dell'ente in base ad un'analisi di mercato, con trasmissione di una relazione da parte dell'ente all'AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato), per un parere obbligatorio (ma non vincolante), da rendere entro 60 giorni dalla ricezione (decorso il termine di 60 giorni dalla ricezione della relazione, «il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole»); f) precisa che tale ultima modalità di affidamento diretto è consentita, secondo la gestione «cosiddetta *in house*», alle condizioni che già la legittimavano (capitale interamente pubblico; controllo analogo; prevalenza dell'attività in favore dell'ente o degli enti pubblici controllanti), ma solo ove sussista l'ulteriore condizione della ricorrenza di «situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato» (commi 3 e 4); g) prevede (al comma 7) che i bacini di gara per i diversi servizi vengano definiti (nel rispetto delle normative settoriali) dalle Regioni e dagli enti locali (nell'ambito delle rispettive competenze) d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), e successive modificazioni, secondo specifiche finalità (economie di scala e di scopo, efficienza ed efficacia; integrazione dei servizi a domanda debole nel quadro dei servizi più redditizi; dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori; copertura degli obblighi di servizio universale); h) modifica, nei limiti dell'incompatibilità con la nuova disciplina, l'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (comma 11); i) attribuisce al Governo il potere di emettere regolamenti di delegificazione sia nelle materie elencate nel comma 10 dello stesso art. 23-*bis*, sia per la determinazione delle soglie minime

oltre le quali gli affidamenti assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere dell'AGCM, sia «per individuare espressamente le norme abrogate ai sensi» del medesimo art. 23-bis; l) introduce una nuova normativa transitoria per gli affidamenti già in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

4.2. – Il quesito non viola i limiti di cui all'art. 75 Cost. nemmeno con riferimento al diritto comunitario, perché: a) non ha ad oggetto una legge a contenuto comunitariamente vincolato (e, quindi, costituzionalmente vincolato, in applicazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.); b) in particolare, l'eventuale abrogazione referendaria non comporterebbe alcun inadempimento degli obblighi comunitari.

4.2.1. – Quanto al profilo *sub a)*, va rilevato che questa Corte, con la [sentenza n. 325 del 2010](#), ha espressamente escluso che l'art. 23-bis costituisca applicazione necessitata del diritto dell'Unione europea ed ha affermato che esso integra solo «una delle diverse discipline possibili della materia che il legislatore avrebbe potuto legittimamente adottare senza violare» il «primo comma dell'art. 117 Cost.». La stessa sentenza ha precisato che l'introduzione, attraverso il suddetto art. 23-bis, di regole concorrenziali (come sono quelle in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici) più rigorose di quelle minime richieste dal diritto dell'Unione europea non è imposta dall'ordinamento comunitario «e, dunque, non è costituzionalmente obbligata, ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost. [...], ma neppure si pone in contrasto [...] con la [...] normativa comunitaria, che, in quanto diretta a favorire l'assetto concorrenziale del mercato, costituisce solo un minimo inderogabile per gli Stati membri».

4.2.2. – Quanto al profilo *sub b)*, va osservato che dall'abrogazione referendaria non deriva, in tema di regole concorrenziali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, né una lacuna normativa incompatibile con gli obblighi comunitari né l'applicazione di una normativa contrastante con il suddetto assetto concorrenziale minimo inderogabilmente richiesto dall'ordinamento comunitario.

Al riguardo, va premesso che al giudizio di ammissibilità dei *referendum* popolari abrogativi è estranea qualunque valutazione di merito (in particolare di legittimità costituzionale) in ordine sia alla normativa oggetto di *referendum* sia alla normativa risultante dall'eventuale abrogazione referendaria. In particolare, quanto a detta abrogazione, «non rileva che [...] darebbe luogo ad effetti incostituzionali: sia nel senso di determinare vuoti, suscettibili di ripercuotersi sull'operatività di qualche parte della Costituzione; sia nel senso di privare della necessaria garanzia situazioni costituzionalmente protette» (*ex plurimis*, [sentenza n. 26 del 1981](#); nello stesso senso, sostanzialmente, [sentenze n. 16 e n. 15 del 2008](#); [n. 48](#), [n. 47](#), [n. 46](#) e [n. 45 del 2005](#)). Ciò non significa, però, che alla Corte sia inibita l'individuazione della cosiddetta normativa di risulta

conseguente all'abrogazione referendaria. Al contrario, l'individuazione di tale normativa è necessaria per valutare se essa comporti un significativo inadempimento di specifici ed inderogabili obblighi internazionali, comunitari o, comunque, direttamente imposti dalla Costituzione ([sentenze n. 35, n. 20 e n. 19 del 1997, n. 35 e n. 17 del 1993, n. 27 del 1987](#)). In tali ipotesi, sempre nell'ambito del giudizio di ammissibilità del *referendum*, la normativa di risulta va sottoposta da questa Corte non già ad un pieno ed approfondito scrutinio di legittimità costituzionale, ma ad una mera «valutazione liminare ed inevitabilmente limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme costituzionali, al fine di verificare se [...] il venir meno di una determinata disciplina non comporti *ex se* un pregiudizio totale all'applicazione di un precetto costituzionale» ([sentenza n. 45 del 2005](#), confermata dalla [sentenza n. 15 del 2008](#)) o di una norma comunitaria direttamente applicabile.

Nel caso in esame, all'abrogazione dell'art. 23-*bis*, da un lato, non conseguirebbe alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo (reviviscenza, del resto, costantemente esclusa in simili ipotesi sia dalla giurisprudenza di questa Corte – [sentenze n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997](#) –, sia da quella della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato); dall'altro, conseguirebbe l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (come si è visto, meno restrittiva rispetto a quella oggetto di *referendum*) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica. Ne deriva l'ammissibilità del quesito per l'insussistenza di impedimenti di natura comunitaria.

5. – In secondo luogo, il quesito n. 1 è ammissibile anche sotto il profilo della sua formulazione, in quanto esso rispetta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte (omogeneità; chiarezza e semplicità; univocità; completezza; coerenza; rispetto della natura essenzialmente ablativa dell'operazione referendaria).

5.1. – In particolare, il quesito rispetta il requisito dell'omogeneità.

Come si è già osservato, l'abrogazione richiesta riguarda una normativa generale, prevalente su quelle di settore (salvo che per i sopra ricordati quattro settori esclusi), che è diretta sostanzialmente a restringere, rispetto alle regole concorrenziali minime comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione *in house* dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. L'evidente unitarietà della disciplina di cui si richiede l'abrogazione comporta l'omogeneità del quesito. Esso, infatti, proprio perché diretto ad escludere l'applicazione di tale regolamentazione generale, è sorretto da una matrice razionalmente unitaria.

L'astratta riconducibilità alla previsione dell'art. 23-*bis* di un' indefinita pluralità di servizi pubblici locali di rilevanza economica non è di ostacolo a tale conclusione, perché non esclude la sottolineata unitarietà di disciplina e, quindi, la complessiva coerenza della richiesta referendaria. Del resto, non sarebbe stato possibile formulare un quesito diretto ad abrogare la normativa dell'art.

23-bis solo per alcuni settori di servizi pubblici e non per altri. Infatti, avendo l'istituto referendario di cui all'art. 75 Cost. un'efficacia meramente ablativa (e non propositiva o additiva), il quesito non avrebbe mai potuto avere l'obiettivo di abrogare il suddetto articolo solo "nella parte in cui" si applica ad uno o ad alcuni determinati settori di servizi pubblici locali.

5.2. – Il quesito rispetta altresì il requisito della congruità tra intento referendario e formulazione.

In proposito, occorre preliminarmente ricordare che la richiesta referendaria è atto privo di motivazione e, pertanto, l'obiettivo dei sottoscrittori del *referendum* va desunto non dalle dichiarazioni eventualmente rese dai promotori (dichiarazioni, oltretutto, aventi spesso un contenuto diverso in sede di campagna per la raccolta delle sottoscrizioni, rispetto a quello delle difese scritte od orali espresse in sede di giudizio di ammissibilità), ma esclusivamente dalla finalità «incorporata nel quesito», cioè dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione ed all'incidenza del *referendum* sul quadro normativo di riferimento. Sono dunque irrilevanti, o comunque non decisive, le eventuali dichiarazioni rese dai promotori (*ex plurimis*, sentenze n. 16 e n. 15 del 2008, n. 37 del 2000, n. 17 del 1997).

Ciò premesso, appare evidente che l'obiettiva *ratio* del quesito n. 1 va ravvisata, come sopra rilevato, nell'intento di escludere l'applicazione delle norme, contenute nell'art. 23-bis, che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione *in house* di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico). Non sussiste, pertanto, alcuna contraddizione o incongruità tra tale intento intrinseco e la formulazione – del tutto chiara, semplice ed univoca – della richiesta referendaria di abrogare l'intero art. 23-bis.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di *referendum* popolare – dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010 e depositata il successivo 7 dicembre, dall'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione e rubricata con il n. 1 – per l'abrogazione dell'art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e finanza la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della

corte di giustizia della Comunità europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a séguito della [sentenza n. 325 del 2010](#) della Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2011.

SENTENZA N. 25

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Ugo	DE SIERVO	Presidente
-	Paolo	MADDALENA	Giudice
-	Alfio	FINOCCHIARO	“
-	Alfonso	QUARANTA	“
-	Franco	GALLO	“
-	Luigi	MAZZELLA	“
-	Gaetano	SILVESTRI	“
-	Sabino	CASSESE	“
-	Giuseppe	TESAURO	”
-	Paolo Maria	NAPOLITANO	“
-	Giuseppe	FRIGO	“
-	Alessandro	CRISCUOLO	“
-	Paolo	GROSSI	“
-	Giorgio	LATTANZI	“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dell'articolo 150 (Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dall'art. 2, comma 13 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nel testo risultante dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168, giudizio iscritto al n. 150 registro *referendum*.

Vista l'ordinanza del 7 dicembre 2010 con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi gli avvocati Ugo Mattei per il Comitato referendario Siacquapubblica, Pietro Adami per l'Associazione nazionale giuristi democratici, Federico Sorrentino per l'ANFIDA, Associazione

nazionale fra gli industriali degli acquedotti, Tommaso Edoardo Frosini e Giovanni Pitruzzella per il Comitato contro i referendum per la statalizzazione dell'acqua – AcquaLiberAtutti –, Tommaso Frosini per Fare Ambiente Movimento ecologista europeo onlus, Massimo Luciani per i presentatori D'Antonio Luciano, Lutrario Severo e Maggi Andrea e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), e successive modificazioni, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010, pervenuta a questa Corte il successivo 9 dicembre, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge, tra le altre, la richiesta di *referendum* popolare (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 2010), promossa da tredici cittadini italiani, sul seguente quesito: «*Volete voi che sia abrogato l'art. 150 (Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", come modificato dall'art. 2, comma 13 del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008?*».

Con riferimento a tale richiesta l'Ufficio ha rilevato che l'art. 150, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, è stato parzialmente abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-*bis*, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Pertanto, sentito il Comitato promotore, il quale ha chiesto che si proceda alla modifica del quesito con l'aggiunta «per come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. *b*) del d.P.R. 7 settembre 2010 n. 168», ha ammesso il quesito stesso nella seguente formulazione: «*Volete voi che sia abrogato l'art. 150 (Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", come modificato dall'art. 2, comma 13 del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, nel testo risultante dall'art.12 del d. P. R. 7 settembre 2010 n. 168?*».

Il *referendum*, cui è stato assegnato il numero 2, è stato denominato: «Servizio idrico integrato. Forma di gestione e procedure di affidamento in materia di risorse idriche. Abrogazione».

2. — Ricevuta la menzionata ordinanza, il Presidente della Corte costituzionale ha fissato la data del 12 gennaio 2011 per la deliberazione in camera di consiglio sull'ammissibilità del *referendum*, dandone comunicazione ai presentatori della richiesta ed al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.

3. — In data 23 dicembre 2010 tre presentatori della suddetta richiesta di *referendum* hanno depositato memoria di costituzione e deduzioni, esponendo una serie di argomenti a sostegno

dell'ammissibilità della richiesta medesima.

In particolare, dopo avere rimarcato che la normativa oggetto del quesito non rientra, neppure in via indiretta, nell'ambito delle leggi per le quali il *referendum* popolare non è ammesso, ai sensi dell'art. 75, secondo comma, della Costituzione, essi osservano che la normativa *de qua* non ha rango costituzionale e non si traduce in norme a contenuto costituzionalmente vincolato, oppure in norme obbligatorie. Al riguardo, è richiamata la [sentenza di questa Corte n. 325 del 2010](#), la quale ha posto in luce che, in materia di servizi pubblici locali, il legislatore dispone di ampia discrezionalità.

Quanto ai requisiti di omogeneità e chiarezza del quesito referendario, i promotori rilevano che esso è ammissibile sia per la sussistenza di una sua «matrice razionalmente unitaria» (è richiamata la [sentenza n. 16 del 1978](#)), sia per la «chiarezza del suo fine intrinseco» ([sentenza n. 29 del 1987](#)).

Tanto dovrebbe desumersi dalla normativa di risulta, che sarebbe applicabile a seguito dell'auspicato esito positivo della consultazione popolare.

A tal fine, richiamato il dettato dell'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, i presentatori deducono che, dopo il deposito della richiesta di *referendum*, è sopravvenuto il d.P.R. n. 168 del 2010 che, all'art. 12, comma 1, lettera *b*), stabilisce l'abrogazione dell'«art. 150, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell'Autorità d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione».

Ad avviso dei promotori, l'auspicata abrogazione dell'art. 150 si risolverebbe nella necessaria applicabilità, alla gestione del servizio idrico integrato, dell'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), quale normativa di risulta.

Infatti, andrebbe considerato che il citato art. 150 rinvia ampiamente all'art. 113 del detto testo unico (TUEL). Anzi, il contenuto precettivo dell'art. 150 sarebbe limitato e la sua funzione prevalente (ancorché non esclusiva) sarebbe quella di fonte “rinviante” all'art. 113 TUEL (fonte “rinvitata”).

Stando così le cose, «l'abrogazione dell'art. 150 non potrebbe certo determinare l'applicabilità dell'art. 113 TUEL. Proprio il fatto che si abroghi la norma rinviante, infatti, ha per logico e consequenziale effetto che, almeno limitatamente alla fattispecie coperta dalla norma rinviante, risulti inapplicabile la norma rinvitata. Se il contenuto normativo dell'art. 150 è (anche) il rinvio all'art. 113 TUEL, è chiaro, l'abrogazione della prima delle due norme non può che avere per effetto l'inapplicabilità *in parte qua* della seconda».

In questo quadro, secondo i presentatori, sembrerebbero applicabili il d.P.R. n. 168 del 2010 o l'art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Ma, in realtà, non sarebbe così.

Invero, l'art. 150 rinvia, per la determinazione delle forme di gestione del servizio idrico integrato, all'art. 113, comma 7, del TUEL. Ma l'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 168 del 2010

stabilisce che «Le leggi, i regolamenti, i decreti, o altri provvedimenti, che fanno riferimento al comma 7 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, abrogato dal comma 1, lettera a), si intendono riferiti al comma 1 dell'art. 3 del presente regolamento». Questa sarebbe, oggi, la norma rinviata. Per conseguenza, varrebbe il medesimo ragionamento già svolto in riferimento all'art. 113 TUEL: l'abrogazione della norma rinviante comporterebbe l'inapplicabilità *in parte qua* (e cioè in riferimento alla specifica fattispecie che ne costituisce oggetto) della norma rinviata.

Del pari non applicabile, poi, sarebbe l'art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Infatti, il d.P.R. n. 168 del 2010 sarebbe attuativo dell'autorizzazione a delegificare contenuta nel comma 10 di quella norma. Autorizzando il Governo a delegificare, il citato art. 23-*bis* si sarebbe “sostanzialmente svuotato”, in particolare per quanto concerne il servizio idrico. Invero, nel comma 10 di detta norma, alla lettera *d*), si stabiliva che il regolamento delegificante (quello che sarebbe poi stato il d.P.R. n. 168 del 2010) doveva «armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua».

L'inapplicabilità del d.P.R. n. 168 del 2010, dunque, non potrebbe determinare la reviviscenza della disciplina dell'art. 23-*bis*, ormai sostituita (proprio ai sensi della previsione legislativa ora riportata), da quella regolamentare appunto nello specifico settore del servizio idrico, del quale l'art. 23-*bis* non farebbe menzione se non per autorizzare il Governo alla delegificazione.

In questa condizione di sostanziale vuoto normativo, che sarebbe generata dall'auspicata abrogazione referendaria, resterebbe applicabile, per analogia, soltanto una previsione in materia di servizi locali, cioè l'art. 114 TUEL. Richiamati alcuni profili di tale norma, i promotori rilevano che, in mancanza di disposizioni relative ai servizi pubblici di rilevanza economica, solo la disciplina concernente la gestione dei servizi sociali potrebbe trovare ragionevolmente applicazione, in forza dei comuni criteri propri dell'interpretazione analogica.

Così ricostruita la normativa di risulta, la richiesta referendaria in esame sarebbe «caratterizzata da una limpida chiarezza degli effetti normativi prodotti ed anche dall'univocità del “fine intrinseco” perseguito». Infatti, l'intento dei promotori sarebbe quello di «assoggettare lo specifico e affatto peculiare settore del servizio idrico alla disciplina, specchiatamente pubblicistica, dell'art. 114 TUEL, escludendo qualunque forma di gestione privata».

La richiesta non risulterebbe disomogenea, in quanto l'art. 150 sarebbe caratterizzato proprio dall'opposta scelta di fondo (cioè l'apertura alla gestione privata del servizio idrico), scelta rispetto alla quale il complesso delle sue disposizioni sarebbe in sostanza soltanto strumentale.

A tal proposito, si dovrebbe aggiungere che non sarebbe stato necessario coinvolgere nella richiesta anche l'art. 15, comma 1-*ter*, del d.l. n. 135 del 2009, perché, per un verso, esso non sarebbe in contraddizione con la richiesta stessa (in quanto il soggetto gestore, ivi contemplato, ben potrebbe essere l'azienda speciale), per l'altro farebbe esplicito riferimento al servizio idrico, come disciplinato dall'art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, cioè da una disposizione destinata a divenire inapplicabile in forza dell'auspicato esito positivo della votazione referendaria.

Dalle considerazioni ora esposte emergerebbe anche il pieno rispetto del cosiddetto limite internazionale e comunitario. Al riguardo, sarebbe sufficiente richiamare ancora la [sentenza di questa Corte n. 325 del 2010](#), nella quale sarebbe stata messa in luce l'ampiezza del margine di discrezionalità a disposizione del legislatore nazionale nella regolazione di tutto quanto attiene alla gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica. Inoltre, nella citata sentenza si legge che «La normativa comunitaria consente, ma non impone, agli Stati membri di prevedere, in via di eccezione e per alcuni casi determinati, la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale». Ciò starebbe a significare che il legislatore nazionale ben può isolare un singolo settore e per esso escludere il ricorso alle procedure concorrenziali e alla gestione privata.

Nella specie, il settore sarebbe quello del servizio idrico, che gestisce il bene materiale primario per eccellenza, ossia l'acqua. Sarebbe dunque ragionevole, e comunque rientrerebbe nell'ambito della discrezionalità riconosciuta agli Stati, riservare il servizio idrico alla gestione pubblica.

Infine, i rilievi fin qui svolti avrebbero trattato della richiesta referendaria in epigrafe nella sua distinta individualità, senza collegarla alle altre richieste di *referendum* che, in quanto depositate nella medesima “finestra” temporale, sono oggi sottoposte allo scrutinio di questa Corte. Ciò perché, ad avviso dei promotori, l'ammissibilità delle richieste referendarie va verificata esclusivamente con riguardo al distinto contenuto di ciascuna, «poiché ciascuna ha seguito un distinto *iter* e ciascuna è sorretta da distinte manifestazioni di volontà dei sottoscrittori». Inoltre, tale autonomia permarrebbe anche quando le richieste riguardino la medesima materia, non essendo possibile alcuna valutazione di ammissibilità che «possa tenere conto del complesso incastro delle abrogazioni eventualmente assentite e delle abrogazioni eventualmente negate dal corpo elettorale».

Tuttavia, “per supremo tuziorismo”, andrebbe rilevato che le richieste rubricate dall'Ufficio Centrale con i numeri 1, 2 e 3 sono legate da un medesimo intento “politico”, mirando a contenere al massimo – nel rispetto dei limiti internazionali, comunitari e costituzionali – gli eccessi delle cosiddette “privatizzazioni”, ora ponendo la gestione diretta dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul medesimo piano della gestione privata (ciò per la generalità dei servizi: richiesta n. 1), ora escludendo la gestione privata per il limitato e del tutto peculiare settore del servizio idrico (richiesta n. 2), ora, sempre in riferimento al solo servizio idrico, contenendo i profitti della gestione

privata (richiesta n. 3). Anche nella denegata ipotesi che tali richieste fossero vagliate, per il profilo della loro ammissibilità, come collegate, nessun dubbio sull'ammissibilità delle stesse potrebbe essere nutrito.

4. — In data 29 dicembre 2010 il Comitato referendario “Siacquapubblica”, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha depositato memoria *ad adiuvandum* per l'ammissibilità dei referendum abrogativi (reg. ref. n. 149, n. 150, n. 151), promossi dal Forum Italiano per i Movimenti dell'Acqua.

Il citato Comitato, nell'espone il quadro politico-culturale d'insieme sotteso ai tre quesiti referendari, sottolinea come essi costituiscano un essenziale passo politico-istituzionale, diretto alla difesa di un bene comune fondamentale come l'acqua, contro i gravi rischi insiti nella privatizzazione.

Ad avviso del suddetto Comitato, il decreto Ronchi (decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166) avrebbe posto le premesse per una massiccia dismissione del servizio idrico integrato italiano attraverso l'obbligo d'immissione di esso sul mercato alla data del 31 dicembre 2001.

A seguito del decreto Ronchi l'acqua non avrebbe potuto più ricevere un regime di tutela particolarmente accentuato in virtù della sua natura di bene comune, ma al contrario sarebbe stata oggetto, con gran parte delle infrastrutture per la sua gestione, di un frettoloso processo di privatizzazione. Il detto provvedimento legislativo avrebbe introdotto un elemento di sostanziale irreversibilità di un assetto sbilanciato a favore del privato nella gestione e nel controllo dell'acqua, il più importante tra i beni comuni. Lo squilibrio tra pubblico e privato da esso prodotto sarebbe apparso, dunque, in profondo contrasto con la speciale natura del servizio idrico, non soltanto perché tale servizio avrebbe ad oggetto un bene comune, ma anche in virtù della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), cosiddetta legge Galli.

Proprio la ricerca, perseguita dalla legge ora citata (art. 1), del regime più desiderabile per l'acqua, intesa come bene comune, avrebbe costituito la riduzione ad unità dei quesiti referendari iscritti ai nn. 149, 150 e 151 del registro *referendum*.

Il popolo sovrano sarebbe chiamato ad esprimersi su una questione chiara ed univoca: se si possa continuare nel presente squilibrio in favore del settore privato *for profit* nella gestione del bene comune acqua (votando NO) o se si debba invertire la rotta (votando SI).

Dopo aver trattato diffusamente del quesito n. 149, avente ad oggetto l'art. 23-*bis* della legge n. 133 del 2008, come modificato dall'art. 15 del d.l. n. 135 del 2009, sostenendone la piena ammissibilità, il Comitato afferma che i tre quesiti referendari mirerebbero a superare l'opzione

eccessivamente manichea dello stesso art. 23-*bis* (quesito n. 149), ad escludere modelli di gestione fondati su una *ratio* incompatibile con la speciale natura dell'acqua (quesito n. 150) e, infine, ad escludere il profitto tra le motivazioni accettabili per un soggetto che vuole gestire il servizio idrico integrato (quesito n. 151). A seguito dell'auspicata abrogazione delle norme di cui ai tre quesiti, emergerebbero con chiarezza i tratti fondanti di un sistema coerente con il riconoscimento dell'acqua come bene comune.

Avuto riguardo alla particolare natura dei beni comuni, compatibile tanto con un regime pubblicistico quanto con uno privatistico a vocazione pubblicistica, il nostro diritto positivo conoscerebbe un ricco strumentario di istituti fondamentali, sia di diritto pubblico sia di diritto privato a dimensione pubblicistica, idonei ad evitare il presunto vuoto normativo lasciato dall'accoglimento dei quesiti.

Secondo il Comitato esponente, con l'abrogazione dell'art. 23-*bis* della legge n. 133 del 2008, si realizzerebbe anche l'inapplicabilità del d.P.R. n. 168 del 2010 (regolamento delegato), in quanto verrebbe meno il suo fondamento giuridico, e si avrebbe la riespansione dell'art. 113 TUEL.

L'abrogazione dell'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006 – norma ritenuta speciale in quanto riferita al servizio idrico integrato, ma che nella sostanza rinvia ad una normativa generale qual è quella contenuta nell'art. 113 del TUEL – comporterebbe l'abrogazione di tale norma. In realtà, però, essendo stato parzialmente abrogato l'art. 113 del TUEL dal d.P.R. n. 168 del 2010, è a quest'ultima norma che, nella sostanza, l'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006 rinvia. Pertanto, l'abrogazione dell'art. 150 comporterebbe la perdita di efficacia della norma oggetto del rinvio, con la conseguenza che, in via analogica, resterebbe applicabile l'art. 114 TUEL, tuttora vigente.

L'abrogazione dell'art. 23-*bis* della legge n. 133 del 2008 e dell'art. 150 del d.lgs. n.152 del 2006 non produrrebbero un vuoto normativo, in quanto sarebbe sempre possibile il ricorso all'azienda speciale.

Peraltro, ad avviso del suddetto Comitato, oltre all'azienda speciale sarebbero rinvenibili nel vigente ordinamento molteplici strumenti sia di diritto pubblico (ConSORZI tra Comuni ai sensi dell'art. 31 del TUEL), sia di diritto privato a dimensione pubblicistica in grado di colmare ipotetici vuoti normativi. Quali istituti privatistici privi di scopo di lucro e a vocazione pubblicistica, applicabili una volta abrogate le norme oggetto di *referendum*, il Comitato fa riferimento alle cooperative, a scopo mutualistico alternativo al lucro, alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni.

Infine, l'esponente rileva che l'attuale instabilità politica non consente di escludere l'ipotesi di un rinvio delle operazioni referendarie come conseguenza di un eventuale scioglimento delle Camere. La produzione degli effetti, a data certa, dell'art. 23-*bis* della legge n. 133 del 2008, prima della celebrazione del *referendum* rischierebbe di vanificare nei fatti, almeno per quanto riguarda il quesito iscritto al n. 149, l'auspicata sentenza di accoglimento ai sensi dell'art. 75 Cost. Un

allineamento temporale, in via interpretativa, dell'art. 23-*bis* con slittamento dei suoi effetti a data successiva alla consultazione referendaria, per quanto non rientrante nei compiti attribuiti dalla Costituzione alla Corte costituzionale, potrebbe essere auspicabile in coerenza con l'alta funzione di garanzia costituzionale propria di questa Corte.

5 .— L'associazione «Fare Ambiente» e l'associazione «Comitato contro i referendum per la statalizzazione dell'acqua-AcquaLiberAtutti», con atti depositati in data 5 gennaio 2011, si sono costituite nel presente giudizio di ammissibilità, chiedendo a questa Corte, previa declaratoria di ammissibilità delle memorie di costituzione e conseguente autorizzazione all'audizione dei difensori, di dichiarare l'inammissibilità del quesito referendario.

Con atto depositato in data 7 gennaio 2011 si è, altresì, costituita in giudizio l'associazione nazionale fra gli industriali degli acquedotti – ANFIDA – chiedendo, anch'essa, di dichiarare l'inammissibilità del quesito referendario.

In via preliminare, l'associazione «Fare Ambiente» e l'associazione «Comitato contro i referendum per la statalizzazione dell'acqua-AcquaLiberAtutti» hanno posto in evidenza come il loro intervento debba essere ritenuto ammissibile alla luce della giurisprudenza costante di questa Corte ed, al riguardo, hanno richiamato le [sentenze n. 31 e n. 41 del 2000](#).

Le predette associazioni premettono che due dei quattro quesiti appaiono strettamente legati fra di loro, al punto che ove la norma indicata nel primo quesito (art. 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni) dovesse essere abrogata, allora si dovrebbe ipotizzare la reviviscenza della normativa da quest'ultimo a sua volta (implicitamente) abrogata, ovvero l'art. 150 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice dell'Ambiente), che sarebbe però nuovamente soggetta ad abrogazione, come previsto nel secondo (e in parte nel quarto) quesito referendario. L'associazione «Fare Ambiente» pone in evidenza i seguenti motivi di inammissibilità afferenti il quesito in oggetto.

In primo luogo, poiché esso mira a chiedere l'abrogazione dell'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale sarebbe stato implicitamente abrogato dall'art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008 e potrebbe rivivere giuridicamente soltanto in caso di abrogazione dell'art. 23-*bis*, si determinerebbe un «inganno nei riguardi degli elettori e l'incoerenza sul piano della normativa soggetta ad abrogazione referendaria».

L'inganno consisterebbe nel fatto che con il quesito in esame si chiederebbe di abrogare una norma che potrebbe essere valida e, quindi, oggetto di *referendum*, soltanto nel caso in cui venisse esclusa la disposizione di cui si chiede l'abrogazione nel quesito n. 1. L'elettore, inoltre, verrebbe chiamato a pronunciarsi sull'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale essendo stato abrogato è privo di rilievo giuridico.

Il quesito n. 2, inoltre, incontrerebbe, ad avviso della citata associazione, il limite della

manca di omogeneità, della chiarezza e della matrice razionalmente unitaria; sotto tale profilo il principale ostacolo all'ammissibilità deriverebbe, come già sopra posto in evidenza, dall'inefficacia della disciplina in esso inclusa: l'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, pur essendo una disciplina specifica per la gestione del servizio idrico integrato, è infatti da considerarsi, al momento, una disciplina implicitamente abrogata dall'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008.

Il «Comitato contro i referendum per la statalizzazione dell'acqua-AcquaLiberAtutti», invece, ritiene che il quesito sarebbe inammissibile dal momento che inciderebbe su «legge a contenuto comunitariamente vincolato».

In caso di eventuale accoglimento del quesito n. 2, il difensore del Comitato osserva che l'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato risulterebbe del tutto svincolata da qualsivoglia disciplina e ciò con evidente violazione del principio di concorrenza, in quanto gli enti competenti sarebbero sostanzialmente liberi nel procedere a qualsiasi tipo di affidamento.

Il quesito n. 2, infatti, ad avviso del predetto Comitato, intende sottoporre ad abrogazione l'art. 150 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale detta le modalità di scelta della forma di gestione e procedure di affidamento del servizio idrico integrato.

Dall'eventuale accoglimento dei quesiti referendari e, dunque, dall'eventuale abrogazione dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, e dell'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, potrebbe determinarsi un *vulnus* nel sistema di affidamento del servizio *de quo* non risultando in linea con la forte connotazione a tutela della concorrenza voluta dalle cogenti norme comunitarie.

Ne conseguirebbe l'apertura di una sicura procedura d'infrazione a carico dell'Italia, come già avvenuto con riferimento alla normativa previgente a quella in oggetto (il richiamo è alla "procedura di infrazione 1999/2184 ex art. 226 Trattato. Legislazione in materia di servizi pubblici locali" trasmessa con nota del 4 luglio 2002, n. 8622).

Sussisterebbe, dunque, l'inammissibilità del quesito in base a quanto previsto dall'art. 75 Cost., nella parte in cui vieta lo svolgimento di *referendum* abrogativo sulle leggi di autorizzazione alla ratifica dei Trattati internazionali «e anche sulle altre disposizioni normative che producano effetti collegati in modo così stretto all'ambito di operatività di tali leggi tanto da ritenersi implicita nel sistema la preclusione» ([sentenza n. 31 del 2000](#)).

Il quesito sarebbe inammissibile, inoltre, in quanto incidente su legge a contenuto costituzionalmente vincolato.

In particolare, le norme oggetto dei quesiti referendari risultano espressione diretta di principi costituzionali che, in materia di concorrenza nei servizi pubblici locali, possono ritenersi contenuto sostanzialmente vincolato. Sul punto, il Comitato richiama la ricostruzione operata proprio dalla Corte costituzionale nella [sentenza n. 325 del 2010](#), in cui essa ha chiarito come la disciplina posta dall'art. 23-bis d.l. n. 112 del 2008, e dall'art. 150 d.lgs. n. 156 del 2010, rappresenti espressione di

una potestà normativa, sostanzialmente vincolata, dello Stato.

A sostegno di tale argomentazione, proprio con specifico riferimento al servizio idrico integrato, il Comitato rinvia, inoltre, alla già più volte menzionata [sentenza n. 325 del 2010](#).

Altro profilo di inammissibilità atterrebbe alla carenza di chiarezza ed omogeneità del quesito referendario.

Le stesse modalità di formulazione dei titoli dei quesiti referendari e le tecniche di persuasione già adottate per la raccolta delle sottoscrizioni, le quali probabilmente verranno riutilizzate ed amplificate ove dovesse ammettersi la consultazione referendaria, testimoniano come l'elettore non abbia, in realtà, espresso liberamente il proprio convincimento. Sotto tale profilo, con riferimento all'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, il Comitato pone in rilievo come lo stesso si appalesi inammissibile in quanto inutile, superfluo ed ultroneo rispetto alle finalità perseguite.

L'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, la cui abrogazione è richiesta con il quesito in esame, regola le modalità di gestione del servizio idrico e le procedure per la scelta del soggetto gestore.

Detta norma, al momento, dovrebbe ritenersi superata dalla disciplina dettata dall'art. 23-bis, d.l. n. 112 del 2008, ma non può sfuggire come il risultato sarebbe del tutto ininfluenza in relazione alle intenzioni perseguite e ciò in quanto l'art. 23-bis, avendo portata generale, risulterebbe interamente applicabile anche alle modalità di affidamento dei servizi idrici.

La situazione sarebbe diversa, qualora l'elettore, pur coartato nella scelta, dovendo decidere di azzerare interamente la disciplina di affidamento di tutti i servizi pubblici, dovesse votare positivamente per entrambi i quesiti in esame.

Il citato Comitato ritiene che la disciplina di affidamento del servizio idrico non contemplerebbe in ogni caso il ritorno alla gestione totalmente pubblica delle acque ma, al più, sembrerebbe applicabile l'art. 113 TUEL.

Infine, un ulteriore motivo di inammissibilità è ravvisato in ragione del cosiddetto vuoto legislativo nella normativa di risulta. Il quesito, infatti, mirerebbe a chiedere l'abrogazione dell'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale, come detto sopra, è stato implicitamente abrogato dall'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e potrebbe rivivere giuridicamente solo e soltanto in caso di abrogazione dell'art. 23-bis.

L'associazione nazionale fra gli industriali degli acquedotti – ANFIDA –, inoltre, sostiene che il quesito referendario sia inammissibile in quanto incongruo e inidoneo.

In particolare, essa osserva come la disposizione oggetto di richiesta referendaria abbia introdotto una disciplina speciale in materia di affidamento e di gestione del servizio idrico integrato, rinviando alla disciplina generale dettata, all'epoca della sua entrata in vigore, dall'art. 113 TUEL e prevedendo alcuni elementi di specialità.

Benché l'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006 contenesse il rinvio al quinto comma dell'art. 113

TUEL, abrogato dall'art. 23-*bis* del d.l. n. 118 del 2008, l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha, però, ritenuto che l'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006 sia stato abrogato solo in parte.

Da ciò si dovrebbe dedurre che dell'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006 restino in vigore le sole parti in cui s'individua la competenza dell'Autorità d'ambito e si prevede che, per il servizio idrico integrato, l'affidamento *in house* e l'affidamento diretto a società miste devono rispettare – oltre ai requisiti previsti dalla disciplina generale e, quindi, oggi dall'art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008 – anche quello della titolarità delle partecipazioni pubbliche in capo agli enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale.

La disposizione oggetto di richiesta referendaria avrebbe, quindi, un contenuto servente alla disciplina generale sull'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica di cui all'art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008: sarebbe quest'ultimo articolo, infatti, ad individuare le forme di affidamento del servizio idrico, mentre l'art. 150, nella parte superstite, detta norme speciali di dettaglio, che restano di per sé prive di autonoma operatività.

Dunque, il quesito volto alla sua abrogazione sarebbe infruttuoso e, per tale ragione, inammissibile (al riguardo è richiamata la [sentenza n. 43 del 2000](#)).

L'abrogazione dell'art. 150, da sola, non consentirebbe, dunque, di produrre effetti significativi sulla disciplina dell'affidamento dei servizi idrici e, soprattutto, non consentirebbe di produrre effetti conformi al risultato prefigurato dai promotori.

Un ulteriore motivo di inammissibilità consisterebbe nell'inidoneità dello strumento referendario al raggiungimento dell'obiettivo di "ripubblicizzazione" dei servizi pubblici locali.

L'intento perseguito dai promotori con la formulazione dei tre quesiti esaminati è quello di portare alla configurazione di un servizio idrico «*strutturalmente e funzionalmente privo di rilevanza economica*», la cui gestione potesse essere affidata solo ad enti disciplinati dal diritto pubblico (e mai a società, ancorché in mano pubblica) e fosse assolutamente estranea a logiche tariffarie, ponendosi i relativi costi “*a carico della fiscalità generale*” (così si legge nella *Relazione introduttiva ai quesiti referendari*).

Pur ammettendo che queste siano le conseguenze dell'eventuale accoglimento dei tre quesiti si tratterebbe di una proposta referendaria non puramente ablativa, bensì innovativa.

La proposta sarebbe, pertanto, inammissibile, posto che l'art. 75 Cost. consente il *referendum* abrogativo, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge e non invece il *referendum* introduttivo di discipline legislative completamente nuove (si vedano, in particolare, le [sentenze n. 50 del 2000](#) e [n. 36 del 1997](#)).

Infine si tratterebbe di una proposta referendaria mediante la quale si vuole produrre l'effetto di una radicale riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, risultato non perseguibile

con lo strumento referendario.

Quanto alle effettive conseguenze dell'eventuale accoglimento del secondo quesito, esso inciderebbe in modo marginale sulla disciplina dell'affidamento e della gestione del servizio idrico, facendo venir meno essenzialmente la norma che impone, per la legittimità dell'affidamento *in house* e dell'affidamento diretto a società miste, il requisito – ulteriore rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale – della titolarità delle partecipazioni pubbliche in capo agli enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale.

Al fine di non andare incontro a sanzioni da parte dell'Unione Europea, la lacuna che si verrebbe a creare con l'accoglimento dei quesiti referendari dovrebbe essere colmata con l'applicazione generalizzata del principio della gara ad evidenza pubblica e con l'applicazione delle norme contenute nel Codice dei contratti.

Se così è, però, l'eventuale accoglimento dei tre *referendum* porterebbe ad un esito opposto a quello desiderato: anziché legittimare l'affidamento diretto dei servizi a soggetti pubblici, renderebbe obbligatorio – senza eccezione alcuna – il ricorso alla gara e l'affidamento a privati.

6. — Con atto depositato in data 5 gennaio 2011, l'Associazione Nazionale Giuristi Democratici è intervenuta nel giudizio al fine di sostenere l'ammissibilità del quesito referendario per le considerazioni di seguito indicate.

L'Associazione ritiene che l'ammissibilità del *referendum* derivi dalla constatazione che il fine perseguito dal Comitato promotore è chiaro ed esplicito, in quanto l'abrogazione referendaria dell'art. 150 d.lgs. n. 152 del 2006, mira a non permettere che l'Autorità d'ambito possa affidare l'intera gestione del servizio a soggetti terzi.

In particolare, con l'abrogazione referendaria si vuole porre una cesura netta e definitiva tra regime dell'acqua pubblica e regime degli altri servizi pubblici locali; cioè, si vorrebbe che sia l'Autorità d'ambito a gestire direttamente le risorse idriche. A seguito di *referendum* abrogativo dell'art. 150, il modello gestionale dell'acqua pubblica sarebbe, infatti, quello determinato dall'art. 148 (Autorità d'ambito territoriale ottimale) del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, con la conseguenza che l'Autorità d'ambito, «dotata di personalità giuridica», potrà gestire il servizio «in proprio».

Tale conseguenza sarebbe, peraltro, rispettosa di quanto disposto dal diritto comunitario dal momento che l'Unione europea interviene unicamente quando l'ente delibera di affidare il servizio ad un altro soggetto, non interferendo nelle scelte gestionali. Tale principio risulta sancito dalla Corte di Giustizia UE con la [decisione dell'11 gennaio 2005, in causa C – 26/03, Stadt Halle](#), punto 48.

Il quesito sarebbe, inoltre, idoneo al raggiungimento del proposito referendario anche nell'ipotesi in cui l'art. 23-bis permanga nell'ordinamento.

Infatti, venendo meno l'art. 150, l'Autorità d'ambito recupererebbe tutte le possibili scelte gestionali previste in generale per la gestione di un servizio pubblico locale (gestione diretta, affidamento ad un organismo di diritto pubblico, affidamento ad una società cd. mista o ancora affidando il servizio all'esterno con le forme della procedura ad evidenza pubblica).

In primo luogo, la detta Autorità non sarebbe più obbligata ad affidare la "gestione" del servizio; non le sarebbe impedito di affidare, con gara, parti o porzioni di attività, mantenendo la titolarità del servizio.

Impedire, dunque, l'affidamento della "gestione" del servizio non significherebbe assolutamente che debba essere l'Autorità d'ambito, direttamente, a dover provvedere alle diverse porzioni di attività, ma comporterebbe soltanto che la titolarità del servizio resti pubblica.

Lo scopo del *referendum* sarebbe, quindi, realizzato in quanto l'obiettivo è proprio quello di «ripubblicizzare» il servizio di distribuzione dell'acqua, bene comune.

Anche l'art. 23-*bis* nella ipotesi di una sua sopravvivenza non si opporrebbe a tale modalità di gestione. Ciò per varie ragioni.

In primo luogo l'art. 23-*bis*, ad avviso dell'Associazione, attiene e regola (modellandosi sul diritto comunitario) l'affidamento" di servizi pubblici locali e, dunque, non attiene alla scelta, di pertinenza dell'ente locale, se disporre un affidamento, ovvero gestire direttamente (in senso proprio) il servizio.

L'art. 23-*bis* non vieterebbe la gestione diretta del servizio (diretta in senso proprio), quella che non avviene attraverso le aziende speciali, gli affidamenti in economia (che sono pur sempre appalti), le società miste e così via, ma che avviene attraverso il diretto controllo dell'ente e con suo personale.

In caso di vittoria referendaria, dunque, anche là dove non fosse abrogato nel contempo l'art. 23-*bis*, ad avviso dell'Associazione, il modello previsto da quella norma non sarebbe comunque applicabile al settore idrico, che resterebbe regolato dal Titolo II della Sezione III del d.lgs. n. 152 del 2006.

Inoltre, poiché la rilevanza economica di un servizio è unicamente un criterio politico-discrezionale, non certo oggettivo, secondo l'Associazione una pronuncia referendaria chiara e netta, come quella che si propone, avrebbe l'effetto di sancire l'uscita, per effetto della volontà popolare democraticamente espressa, del servizio di gestione dell'acqua dai servizi a rilevanza economica.

A seguito dell'abrogazione referendaria dell'art. 150, venendo meno la possibilità di affidare *in toto* il servizio all'esterno (ed anche alle società di diritto privato a capitale pubblico), la titolarità del servizio resterà ancorata alle Autorità d'ambito, che potrebbero naturalmente ricorrere ad appalti esterni, mantenendo però il controllo pubblico sulla gestione e distribuzione di un bene primario qual è l'acqua.

7. — In data 7 gennaio 2011 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato una memoria nella quale ha formulato alcune deduzioni volte a sostenere l'inammissibilità del quesito.

Dopo aver riepilogato le modifiche apportate alla disposizione *de qua* dal d.P.R. n. 168 del 2010 e dall'art. 1, comma 1-*quinquies*, del d.l. n. 2 del 2010, convertito dalla legge n. 42 del 2010, che ha soppresso le Autorità d'ambito, ritiene che il quesito non presenti i caratteri di semplicità, chiarezza e completezza, in quanto non si comprenderebbe «a cosa tenda la richiesta referendaria».

In particolare, la difesa dello Stato sostiene che «la partecipazione sarebbe fittizia, solo nominale, meramente rituale ([Corte cost. sentenza n. 27 del 1981](#))», in quanto, permanendo tutte le altre disposizioni sull'affidamento del servizio idrico integrato, il risultato del *referendum* sarebbe del tutto contraddittorio ed incoerente ed addirittura contrario alle finalità degli stessi promotori.

Conclusivamente la volontà popolare non sarebbe messa in condizione di esprimersi in maniera consapevole (è citata la [sentenza n. 43 del 2000](#)).

8. — Nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011 sono intervenuti, per le rispettive parti assistite come indicate in epigrafe, gli avvocati Ugo Mattei, Pietro Adami, Federico Sorrentino, Tommaso Edoardo Frosini, Giovanni Pitruzzella, Massimo Luciani, nonché l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida.

Considerato in diritto

1. — La richiesta di *referendum* abrogativo, dichiarata conforme alle disposizioni di legge dall'Ufficio centrale per il *referendum* con ordinanza del 6 dicembre 2010, ha per oggetto l'articolo 150 (Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Al relativo quesito sono stati assegnati il n. 2 e il seguente titolo: «Servizio idrico integrato. Forme di gestione e procedure di affidamento in materia di risorse idriche. Abrogazione». Successivamente, a seguito di rilievo del detto Ufficio e su conforme richiesta del Comitato promotore, il quesito è stato così modificato: «Volete voi che sia abrogato l'art. 150 (Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento) del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, come modificato dall'art. 2, comma 13 del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, nel testo risultante dall'art. 12 del d. P. R. 7 settembre 2010 n. 168?».

2. — In via preliminare, si deve rilevare che, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011, la Corte costituzionale ha disposto, come già avvenuto più volte in passato (*ex multis*: [sentenze nn. 16 e 15 del 2008](#); [n. 45 del 2005](#)), sia di dar corso all'illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori del *referendum* e dal Governo, ai sensi dell'art. 33, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), sia di ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dalla

disposizione citata, e tuttavia interessati alla decisione sull'ammissibilità della richiesta referendaria, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte.

Tale ammissione, che deve essere qui confermata, non si traduce però in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento – che, comunque, «deve tenersi e concludersi secondo una scansione temporale definita» ([sentenza n. 35 del 2000](#)) – con conseguente facoltà ad illustrare le relative tesi in camera di consiglio, a differenza di quanto vale per i soggetti espressamente indicati dall'art. 33 della legge n. 352 del 1970, ossia per i promotori del *referendum* e per il Governo.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà della Corte, qualora lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti in camera di consiglio, prima che i soggetti di cui al citato art. 33 illustrino le rispettive posizioni.

3. — Sempre in premessa, si deve ribadire che, nell'ambito del presente giudizio, la Corte costituzionale è chiamata a giudicare della sola ammissibilità della richiesta referendaria e che tale competenza si atteggia, per giurisprudenza costante, «con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge» ([sentenze nn. 16 e 15 del 2008](#) e [n. 45 del 2005](#)). Non è quindi in discussione, in questa sede, la valutazione di eventuali profili di illegittimità costituzionale della normativa oggetto dell'iniziativa referendaria.

4. — L'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, e successive modificazioni, si compone di quattro commi.

Il primo demanda all'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano e del principio di unitarietà della gestione per ciascun ambito, di deliberare la forma di gestione. Nel testo originale tale forma andava individuata «fra quelle di cui all'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». L'art. 12, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-*bis*, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ha abrogato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, il detto art. 113, commi 5, 5-*bis*, 6, 7, 8, 9 (escluso il primo periodo), 14, 15-*bis*, 15-*ter* e 15-*quater* del detto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modificazioni, nonché l'art. 150, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, e successive modificazioni, «ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell'Autorità d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione». Inoltre, il comma 2 del citato art. 12 del d.P.R. n. 168 del 2010 ha stabilito che «Le leggi, i regolamenti, i decreti, o altri provvedimenti, che fanno riferimento al comma 7 dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive

modificazioni, abrogato dal comma 1, lettera a), si intendono riferiti al comma 1 dell'art. 3 del presente regolamento». Quest'ultima norma dispone che «Le procedure competitive ad evidenza pubblica, di cui all'articolo 23-bis, comma 2, sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa dagli enti affidanti».

L'art. 150, comma 2, del d.lgs., n. 152 del 2006 stabilisce che l'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie. Nel testo iniziale si richiamavano i criteri di cui all'art. 113, comma 7, del d.lgs. n. 257 (*recte*: 267) del 2000, «secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia». Stante l'abrogazione della norma da ultimo citata, a seguito del menzionato regolamento di delegificazione, il richiamo deve ora intendersi all'art. 3, comma 1, del regolamento stesso, che contempla le procedure competitive ad evidenza pubblica, di cui all'art. 23-bis, comma 2.

L'art. 150, comma 3, dispone che la gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche o economiche.

Il testo iniziale rinviava alla previsione dell'art. 113, comma 5, lettere b) e c) del d.lgs. n. 267 del 2000, ma tale disposizione è stata abrogata a seguito dell'emanazione del citato regolamento di delegificazione.

Infine, il comma 4 stabilisce che «I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto dall'articolo 148, comma 5».

5. — La richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art.150 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è inammissibile.

5.1. — Si deve in primo luogo rilevare che la Corte costituzionale, in sede di giudizio di ammissibilità, deve valutare separatamente ciascun quesito referendario dichiarato legittimo dall'Ufficio centrale per il *referendum*; ciò anche nel caso in cui sia stata dichiarata legittima una pluralità di quesiti attinenti alla stessa materia. Il potere attribuito dalla legge all'Ufficio centrale (e non alla Corte costituzionale) di “concentrare” le richieste referendarie «che rivelano uniformità od analogia di materia» e di stabilire la denominazione di ciascuna richiesta (eventualmente già oggetto di “concentrazione”), nonché la possibilità che le varie richieste presentate perseguano obiettivi diversi, dimostrano che la Corte deve valutare ciascun quesito indipendentemente dagli altri e, in particolare, dagli effetti che l'esito degli altri *referendum* potrebbe avere sulla normativa di risulta.

In altri termini, la coerenza di tali quesiti (la «matrice razionalmente unitaria» richiesta dalla giurisprudenza costituzionale) va valutata in relazione a ciascuno di essi, e non nel loro complesso,

senza che assuma rilievo l'eventualità che siano stati promossi, in tutto o in parte, dai medesimi promotori.

In questo quadro deve essere valutato, in via preliminare, l'obiettivo perseguito mediante il singolo *referendum*.

La richiesta referendaria è atto privo di motivazione, sicché l'obiettivo dei sottoscrittori va desunto non da una loro dichiarazione d'intenti, ma soltanto dalla finalità incorporata nel quesito, cioè dalla finalità oggettivamente ricavabile dal nesso che viene a porsi tra le norme di cui si chiede l'abrogazione e quelle che residuerebbero dopo tale abrogazione. In altri termini, il quesito va interpretato esclusivamente in base alla sua formulazione ed all'incidenza del *referendum* sul quadro normativo di riferimento.

Si deve aggiungere che, in base alla giurisprudenza costituzionale, a partire dalla [sentenza n. 16 del 1978](#), il giudizio di ammissibilità del *referendum* è diretto ad accertare: a) l'insussistenza dei limiti (indicati o rilevabili in via sistematica dall'art. 75, secondo comma, Cost.), attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario (leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; leggi tributarie; leggi di bilancio; leggi di amnistia e di indulto; leggi costituzionali; leggi a contenuto costituzionalmente vincolato o costituzionalmente necessarie); b) la sussistenza dei requisiti concernenti la formulazione del quesito referendario (omogeneità; chiarezza e semplicità; univocità; completezza; coerenza; idoneità a conseguire il fine perseguito; rispetto della natura essenzialmente ablativa dell'operazione referendaria).

Da quanto sopra esposto deriva che il giudizio di ammissibilità ha carattere oggettivo e ad esso è estranea qualsiasi valutazione di merito, in ordine sia alla normativa oggetto di *referendum* sia a quella risultante dall'eventuale abrogazione referendaria (*ex plurimis*: [sentenza n. 26 del 1981](#); nello stesso senso, in sostanza, anche le [sentenze n. 45 del 2005](#) e [n. 16 del 2008](#)).

Tuttavia ciò non significa che alla Corte sia inibita l'individuazione della normativa di risulta. Invero, la stessa Corte ha individuato alcuni limiti e requisiti di ammissibilità del *referendum*, che esigono non soltanto di verificare quale possa essere tale normativa ma anche (in alcuni casi eccezionali) di valutarne la conformità a Costituzione. Tali sono i casi in cui viene in rilievo il limite di ammissibilità costituito da leggi a contenuto vincolato, per effetto o di trattati internazionali o di norme comunitarie o di norme costituzionali, e da leggi costituzionalmente necessarie.

Tanto premesso per valutare l'idoneità, la congruità e la chiarezza del quesito referendario in esame è necessario: a) individuare l'intento con esso perseguito; b) individuare la normativa di risulta; c) porre a confronto i risultati di cui alle predette indagini.

Orbene, stando al tenore del quesito, il *referendum* si propone l'obiettivo – da realizzare attraverso l'abrogazione dell'art. 150 del codice dell'ambiente – di rendere inapplicabile al servizio idrico integrato la disciplina concernente le modalità di affidamento della gestione dei servizi

pubblici locali a rilevanza economica (SPL); disciplina dettata in generale, per quasi tutti i servizi pubblici locali (ivi compreso il servizio idrico integrato) dall'art. 23-bis del d. l. n. 112 del 2008. Quest'ultima norma è diretta, nel suo complesso, a favorire la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica da parte di soggetti scelti a seguito di gara ad evidenza pubblica, ammettendo soltanto in casi eccezionali la gestione *in house* del servizio pubblico locale e limitando, quindi, a tali ipotesi eccezionali la gestione diretta del servizio (senza gara pubblica) da parte dell'ente pubblico.

Ciò posto, si deve osservare che la normativa di risulta non può mai comportare l'abrogazione delle norme di cui all'art. 23-bis, limitatamente al settore del servizio idrico integrato.

Infatti, il *referendum* n. 2 ha per oggetto soltanto l'art. 150 del codice dell'ambiente, il quale è stato già in buona parte abrogato, sia in modo espresso, sia per incompatibilità, dall'art. 23-bis (direttamente e per mezzo del regolamento di delegificazione autorizzato dallo stesso art. 23-bis). Più precisamente, l'art. 150 del codice dell'ambiente rinvia all'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), il quale, come si è detto, è stato abrogato (in parte) dal citato art. 23-bis, anche mediante il suddetto regolamento di delegificazione.

Quest'ultimo, poi, ha disposto che il richiamo al comma 7 dell'art. 113 TUEL (contenuto nell'art. 150) è sostituito dal richiamo all'art. 3, comma 1, del medesimo regolamento, il quale rinvia all'art. 23-bis, comma 2, concernente il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali in via ordinaria.

La disposizione da ultimo citata stabilisce in modo espresso (comma 1, secondo periodo) che le sue norme si applicano a tutti i settori di SPL (tranne alcuni esclusi, tra cui non è compreso il servizio idrico), prevalendo sulle normative di settore e, quindi, anche su quella relativa al servizio idrico.

Ne deriva che l'abrogazione referendaria dell'art. 150 del Codice dell'ambiente (attualmente consistente, peraltro, in una mera armonizzazione delle norme sul servizio idrico integrato con quelle, già autoapplicative, dell'art. 23-bis), in difetto dell'abrogazione di quest'ultima norma, non è idonea a far venire meno l'applicazione al solo servizio idrico delle forme di gestione fissate, anche per tale servizio, proprio dal detto art. 23-bis. In altre parole questo articolo è applicabile al settore idrico indipendentemente dalla vigenza dell'art. 150 del codice dell'ambiente.

Per i limiti strutturali suoi propri, lo strumento referendario applicato a detta norma – in quanto di natura ablativa e privo, dunque, di efficacia propositiva o additiva – non è in grado nell'attuale quadro normativo di escludere l'efficacia dell'art. 23-bis per il solo settore idrico.

Né varrebbe addurre che quest'ultima norma è, a sua volta, oggetto di altro (e distinto) *referendum*. Invero, un giudizio anticipato sulla situazione normativa risultante dall'avvenuta (in ipotesi) abrogazione referendaria della norma da ultimo citata verterebbe su norme future e incerte, perciò inidonee a dare fondamento ad una decisione che, invece, va adottata sulla base del quadro

normativo in vigore al momento della decisione medesima.

In conclusione, alla luce dei rilievi fin qui esposti il quesito in esame si rivela inidoneo e non coerente (con conseguente difetto di chiarezza) rispetto al fine, che l'iniziativa referendaria si propone, di rendere inapplicabile al servizio idrico integrato la disciplina delle modalità di affidamento della gestione dei SPL a rilevanza economica.

Da tanto consegue l'inammissibilità del *referendum*

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dell'articolo 150 (Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dall'articolo 2, comma 13, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), nel testo risultante dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), richiesta dichiarata legittima con ordinanza emessa in data 6 dicembre 2010, depositata in data 7 dicembre 2010, dall'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2011.

SENTENZA N. 26

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Ugo	DE SIERVO	Presidente
-	Paolo	MADDALENA	Giudice
-	Alfio	FINOCCHIARO	“
-	Alfonso	QUARANTA	“
-	Franco	GALLO	“
-	Luigi	MAZZELLA	“
-	Gaetano	SILVESTRI	“
-	Sabino	CASSESE	“
-	Giuseppe	TESAURO	“
-	Paolo Maria	NAPOLITANO	“
-	Giuseppe	FRIGO	“
-	Alessandro	CRISCUOLO	“
-	Paolo	GROSSI	“
-	Giorgio	LATTANZI	“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 154, comma 1 (Tariffa del servizio idrico integrato), decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla seguente parte: “dell'adeguatezza della remunerazione del capitale

investito”, giudizio iscritto al n. 151 del registro *referendum*.

Vista l’ordinanza del 7 dicembre 2010 – integrata da quella del 15 dicembre 2010 – con la quale l’Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi gli avvocati Ugo Mattei per il Comitato referendario Siacquapubblica, Pietro Adami per l’Associazione Nazionale Giuristi Democratici, Federico Sorrentino per l’ ANFIDA (Associazione Nazionale fra gli Industriali degli Acquedotti), Tommaso Edoardo Frosini e Giovanni Pitruzzella per il Comitato contro i referendum per la statalizzazione dell’acqua-AcquaLiberAtutti, Tommaso Edoardo Frosini per Fare Ambiente-Movimento ecologista europeo *onlus*, Massimo Luciani per i presentatori Carsetti Paolo, Barbera Guido e Valassina Antonio e l’Avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — L’Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell’art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), e successive modificazioni, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010, pervenuta a questa Corte il successivo 9 dicembre, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge, tra le altre, la richiesta di *referendum* popolare (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 2010, serie generale, n.76), promossa dal sig. Paolo Carsetti e altri, sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell’art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “*Norme in materia ambientale*”, limitatamente alla seguente parte: “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”?».

2. — L’Ufficio centrale ha attribuito al quesito il numero 3 e il seguente titolo: «Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma».

3. — Ricevuta comunicazione della suddetta ordinanza, il Presidente della Corte costituzionale ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 12 gennaio 2011, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori della richiesta di *referendum* e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

4. — In data 23 dicembre 2010, i presentatori della richiesta hanno depositato, a norma dell’art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, una memoria a sostegno della ammissibilità della richiesta referendaria, nella quale sottolineano, in primo luogo, la estraneità del quesito ai limiti di cui all’art. 75, secondo comma, della Costituzione, non vertendosi in tema di leggi «tributarie e di bilancio», né di «autorizzazione a ratificare trattati internazionali», né di «amnistia e indulto» e tantomeno di leggi “collegate” a quelle espressamente sottratte al *referendum* abrogativo.

In particolare, la disposizione oggetto del quesito non sarebbe una norma «collegata a quella di bilancio», in quanto non incidente direttamente sul quadro delle «coerenze macroeconomiche» né costituente elemento imprescindibile della manovra finanziaria. Quanto ai limiti esterni all'art. 75 Cost., i presentatori evidenziano come la norma in questione non sia a contenuto costituzionalmente vincolato, disponendo il legislatore di un'ampia discrezionalità in materia di servizi pubblici locali, né tantomeno norma indefettibile per il funzionamento della macchina statale.

Ad avviso dei presentatori, la richiesta sarebbe, poi, caratterizzata dalla chiarezza e univocità del «fine intrinseco» perseguito, diretto ad abrogare la sola previsione della “remuneratività” della tariffa, stante la piena operatività della normativa di risulta. Anche il cosiddetto limite internazionale e comunitario sarebbe stato rispettato, in quanto, mentre la copertura dei costi sarebbe coesistente alla natura “economica” del servizio, non lo sarebbe la remunerazione del capitale investito.

5. — L'Avvocatura generale dello Stato, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, ha depositato il 7 gennaio 2011 una memoria, con la quale deduce l'inammissibilità della richiesta referendaria in quanto: a) il quesito sarebbe fittizio, incompleto e incongruo, inidoneo di per sé solo a raggiungere un qualche risultato utile, dato che, eliminando il riferimento normativo «all'adeguatezza della remunerazione del capitale investito», nulla vieterebbe che, nella determinazione della tariffa di un servizio qualificato di rilevanza economica, debba o comunque possa tenersi conto della remunerazione del capitale investito; b) il quesito sarebbe incoerente, contraddittorio e manipolativo se il risultato fosse quello di eliminare la cosiddetta privatizzazione del servizio idrico integrato, attraverso la soppressione della sua remuneratività, in quanto si piegherebbe la norma originaria ad un significato del tutto diverso e incompatibile con il restante sistema. Infatti, non sarebbe possibile che, da una parte, il servizio idrico integrato sia classificato tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica e, dall'altra, che ne sia impedita una adeguata remunerazione.

6. — In data 29 dicembre 2010, il Comitato referendario Siacquapubblica (cosiddetto Comitato Rodotà per i beni comuni), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha depositato memoria *ad adiuvandum* circa l'ammissibilità della richiesta referendaria, in quanto la stessa, mirando, in modo chiaro e univoco, ad escludere il profitto tra le motivazioni accettabili per un soggetto che vuole gestire il servizio idrico integrato, sarebbe finalizzata, a seguito della auspicata abrogazione, a fondare un sistema coerente con il riconoscimento dell'acqua come bene comune.

7. — In data 5 gennaio 2011, l'Associazione Nazionale Giuristi Democratici, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha depositato atto di intervento sostenendo l'ammissibilità della richiesta referendaria, in quanto: a) il fine perseguito sarebbe chiaro e coerente, ovvero far sì che il servizio idrico non sia gestito con la logica del profitto, eliminando il parametro di determinazione della tariffa costituito dalla remunerazione dell'investimento, che presenterebbe elementi di

“disarmonia” rispetto alle altre voci, dirette ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; b) attraverso il detto quesito si cercherebbe almeno di evitare all’utenza un eccessivo incremento della tariffa; c) anche dopo l’intervento referendario la norma manterrebbe intatta la propria capacità operativa, essendo la tariffa determinata con parametri in grado di consentire la copertura dei costi.

8. — In data 5 gennaio 2011, l’Associazione «Comitato contro i referendum per la statalizzazione dell’acqua - AcquaLiberAtutti», e l’Associazione «Fare Ambiente», in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, hanno depositato due memorie deducendo l’inammissibilità della richiesta referendaria sulla base di analoghe argomentazioni.

In primo luogo, in esse si pone in evidenza la mancanza di chiarezza, coerenza ed univocità del quesito in esame nonché l’inidoneità dello stesso rispetto ai fini perseguiti. Infatti, l’eliminazione dell’inciso dell’art. 154, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, relativo alla «adeguatezza della remunerazione del capitale investito», non farebbe venire meno il principio del corrispettivo della tariffa, né il principio della gara e dell’eventuale gestione da parte di un soggetto privato, né, in particolare, la possibilità che la tariffa e/o le altre condizioni del contratto siano determinate tenendo altresì conto degli investimenti realizzati. Da qui l’incertezza dell’effetto giuridico in caso di esito positivo del *referendum*, dato che la quantificazione della tariffa non subirebbe alcuna variazione, stante la natura della stessa di corrispettivo contrattuale.

9. — In data 7 gennaio 2011, l’ANFIDA – Associazione Nazionale fra gli Industriali degli Acquedotti – in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha depositato una memoria deducendo l’inammissibilità della richiesta referendaria sulla base delle seguenti argomentazioni: a) l’eventuale successo della proposta abrogazione parziale non garantirebbe il perseguimento della finalità intrinseca del quesito, cioè di «rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell’acqua» in quanto, stante la portata “oggettiva” della nozione di servizio pubblico di rilevanza economica, l’eliminazione del riferimento alla remunerazione del capitale, quale componente della tariffa, e, dunque, alla possibilità di conseguire utili dall’attività di gestione di un servizio pubblico, non sarebbe sufficiente a privare il servizio idrico della sua rilevanza economica, essendo quest’ultimo pur sempre esercitato secondo criteri di economicità, quanto meno in vista dell’esigenza di copertura dei costi; b) oggetto del quesito sarebbe una norma a contenuto costituzionalmente vincolato, in quanto la previsione che si intende abrogare, nello stabilire che il corrispettivo del servizio idrico integrato è stabilito anche in considerazione del diritto dell’imprenditore di ottenere un utile dall’attività prestata, costituirebbe espressione ed attuazione dell’art. 41 Cost., che garantisce la libertà economica e dunque anche la possibilità per colui che svolge un’attività di impresa di ricavarne utili; c) si tratterebbe di una abrogazione apparente, priva di effetti in ordine alla materia sulla quale si intende incidere, in quanto, anche a seguito di una

eventuale abrogazione parziale, l'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 andrebbe comunque interpretato alla luce dell'art. 41 Cost., e dunque non nel senso di vietare il conseguimento di utili dallo svolgimento dell'attività di gestione del servizio idrico integrato; d) la proposta referendaria sarebbe non puramente ablativa, bensì innovativa, essendo finalizzata a produrre l'effetto di una radicale riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con una configurazione del servizio idrico "strutturalmente e funzionalmente privo di rilevanza economica" e, in ogni caso, lo strumento referendario sarebbe inidoneo al raggiungimento dell'obiettivo di "ripubblicizzazione" dei servizi pubblici locali.

10. — Nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011, sono intervenuti, per le rispettive parti assistite come indicate in epigrafe, gli avvocati Ugo Mattei, Pietro Adami, Federico Sorrentino, Tommaso Edoardo Frosini, Giovanni Pitruzzella, Massimo Luciani, nonché l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida.

Considerato in diritto

1. — La richiesta di *referendum* abrogativo, dichiarata conforme alle disposizioni di legge dall'Ufficio centrale per il *referendum* con ordinanza del 6 dicembre 2010, ha ad oggetto l'art. 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla seguente parte: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito».

2. — Conformemente alla più recente giurisprudenza ([sentenze n. 15 del 2008](#) e [nn. 45, 46, 47, 48 e 49 del 2005](#)), si deve rilevare che, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011, la Corte costituzionale ha disposto sia di dare corso all'illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori del *referendum* e dal Governo, ai sensi dell'art. 33, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), e successive modificazioni, sia di ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dalla disposizione citata, e tuttavia interessati alla decisione sulla ammissibilità della richiesta referendaria, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte.

Tale ammissione, che deve essere qui confermata, non si traduce però in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento – che, comunque, deve «tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita» ([sentenza n. 35 del 2000](#)) – con conseguente facoltà ad illustrare le relative tesi in camera di consiglio, a differenza di quanto vale per i soggetti espressamente indicati dall'art. 33 della legge n. 352 del 1970, ossia per i promotori del *referendum* e per il Governo. In ogni caso, è fatta salva la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti in camera di consiglio, prima che i soggetti di cui al citato art. 33 illustrino le rispettive posizioni.

3. — Sempre in premessa, si deve ribadire che, nell'ambito del presente giudizio, la Corte costituzionale è chiamata a giudicare della sola ammissibilità della richiesta referendaria e che tale competenza si atteggia, per giurisprudenza costante, «con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge» ([sentenze nn. 16 e 15 del 2008](#); [n. 45 del 2005](#)). Non è quindi in discussione, in questa sede, la valutazione di eventuali profili di illegittimità costituzionale della normativa oggetto dell'iniziativa referendaria. 4. — L'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, e successive modificazioni, con la rubrica «Tariffa del servizio idrico integrato», si compone di sette commi.

La richiesta referendaria investe il comma 1, che così dispone: «La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo».

In particolare, il quesito è diretto ad ottenere l'abrogazione referendaria della seguente parte della norma: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito»

5. — Il quesito è ammissibile.

In primo luogo, si deve rilevare che la Corte costituzionale, in sede di giudizio di ammissibilità, deve valutare separatamente ciascun quesito referendario dichiarato legittimo dall'Ufficio centrale per il *referendum*; ciò anche nel caso in cui sia stata dichiarata legittima una pluralità di quesiti attinenti alla stessa materia. Il potere attribuito dalla legge all'Ufficio centrale (e non alla Corte costituzionale) di “concentrare” le richieste referendarie «che rivelano uniformità od analogia di materia» e di stabilire la denominazione di ciascuna richiesta (eventualmente già oggetto di concentrazione), nonché la possibilità che le varie richieste presentate perseguano obiettivi diversi, dimostrano che la Corte deve valutare ciascun quesito indipendentemente dagli altri e, in particolare, dagli effetti che per l'esito degli altri *referendum* potrebbero aversi sulla normativa di risulta.

In altri termini, la coerenza di tali quesiti (la «matrice razionalmente unitaria» richiesta dalla giurisprudenza costituzionale) va valutata in relazione a ciascuno di essi, e non nel loro complesso, senza che assuma rilievo l'eventualità che siano stati promossi, in tutto o in parte, dai medesimi promotori.

Si deve aggiungere che, in base alla giurisprudenza costituzionale, a partire dalla [sentenza n. 16 del 1978](#), il giudizio di ammissibilità del *referendum* è diretto ad accertare: a) l'insussistenza dei limiti (indicati o rilevabili in via sistematica dall'art. 75, secondo comma, Cost.) attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario (leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; leggi tributarie; leggi di bilancio, leggi di amnistia e di indulto; leggi costituzionali; leggi a contenuto costituzionalmente vincolato o costituzionalmente necessarie); b) la sussistenza dei requisiti concernenti la formulazione del quesito referendario (omogeneità; chiarezza e semplicità; completezza; coerenza; idoneità a conseguire il fine perseguito; rispetto della natura essenzialmente ablativa dell'operazione referendaria).

5.1. — In questo quadro, si osserva che la richiesta referendaria non riguarda leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, Cost. espressamente esclude l'iniziativa referendaria (dianzi indicate), né tantomeno leggi "collegate" a quelle espressamente sottratte al *referendum* ed è, al tempo stesso, rispettosa dei limiti ulteriori che questa Corte ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale.

In particolare, va escluso che la disposizione oggetto del quesito sia a contenuto costituzionalmente vincolato o norma costituzionalmente necessaria, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria.

Infondato è il rilievo secondo cui il quesito sarebbe inammissibile per contrarietà alla normativa comunitaria. Infatti, l'inciso oggetto della richiesta referendaria non risulta a contenuto imposto dalla normativa indicata, essendo coesistente alla nozione di "rilevanza" economica del servizio idrico integrato l'esercizio dell'attività con metodo economico, «nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)» ([sentenza n. 325 del 2010](#), punto 9.1. del *Considerato in diritto*). Pertanto il carattere remunerativo della tariffa non può essere definito elemento caratterizzante la nozione di «rilevanza» economica del servizio idrico integrato.

5.2. — Il quesito, benché formulato con la cosiddetta tecnica del ritaglio, presenta, d'altro canto, i necessari caratteri della chiarezza, coerenza ed omogeneità. Infatti, attraverso l'abrogazione parziale del comma 1 dell'art. 154, e, in particolare, mediante l'eliminazione del riferimento al criterio della «adeguatezza della remunerazione del capitale investito», si persegue, chiaramente, la finalità di rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell'acqua. Dunque il quesito incorpora l'evidenza del fine intrinseco all'atto abrogativo, cioè la puntuale *ratio* che lo ispira ([sentenza n. 29 del 1987](#)), in quanto dall'inciso proposto per l'abrogazione è dato trarre con evidenza «una matrice razionalmente unitaria» ([sentenze n. 25 del 1981](#) e n. [16 del 1978](#)).

Non si può condividere, al riguardo, l'ulteriore rilievo circa la presunta inidoneità del quesito a perseguire il fine di eliminare la remunerazione del capitale investito, non potendosi non tenere conto anche di quest'ultimo nella determinazione della tariffa di un servizio qualificato di rilevanza economica. Invero, il quesito in questione risulta idoneo al fine perseguito, perché, come sopra si è notato, coesistente alla nozione di "rilevanza" economica del servizio è la copertura dei costi ([sentenza n. 325 del 2010](#)), non già la remunerazione del capitale.

5.3. — È poi da escludere che il *referendum* in esame abbia carattere surrettiziamente propositivo.

Il quesito referendario è, infatti, diretto ad abrogare parzialmente la disciplina stabilita dal legislatore, senza sostituirla con una estranea allo stesso contesto normativo: si tratta di una abrogazione parziale, e non della costruzione di una nuova norma mediante la saldatura di frammenti lessicali eterogenei, che caratterizzerebbe un inammissibile quesito propositivo ([sentenze n. 34 del 2000](#) e [n. 36 del 1997](#)).

5.4. — Infine, la normativa residua, immediatamente applicabile ([sentenza n. 32 del 1993](#)), data proprio dall'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, non presenta elementi di contraddittorietà, persistendo la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare «la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga"».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modificazioni, limitatamente alle parole: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito»; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010, dall'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2011.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali



Norme per l'istituzione del servizio civile regionale e
coordinamento con il servizio civile nazionale

(nn. 148-186-481-653)

Dossier sui disegni di legge
n. 2/2011

XV Legislatura
Maggio 2011



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Norme per l'istituzione del servizio civile regionale e
coordinamento con il servizio civile nazionale

(nn. 148-186-481-653)

Dossier sui disegni di legge
n. 2/2011

XV Legislatura
Maggio 2011

Servizio Studi e affari europei

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Consigliere parlamentare ad interim: dott.ssa Arianna Gerardi

Consigliere parlamentare assegnato all'Ufficio: dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI	9
Dati identificativi	10
Struttura e oggetto	15
Elementi per l'istruttoria legislativa	16
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA	19

Il presente dossier, realizzato dal Servizio Studi e affari europei, intende costituire un approfondimento sulle tematiche poste dal disegno di legge nn. 148-186-481-653 “Norme per l’istituzione del Servizio civile regionale e coordinamento con il servizio civile nazionale”. Esso consta di una scheda di sintesi che contiene i dati identificativi del disegno di legge, una breve descrizione del suo contenuto, e fornisce elementi per l’istruttoria legislativa con osservazioni di merito sul testo ; il lavoro è corredato da un’appendice normativa con i testi di legge richiamati.

SCHEMA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	148
<i>Titolo</i>	<i>Norme per l'istituzione del Servizio civile regionale e coordinamento con il Servizio civile nazionale</i>
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Politiche sociali
<i>Numero di articoli</i>	10
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	186
<i>Titolo</i>	<i>Istituzione del servizio civile in Sicilia</i>
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Politiche sociali
<i>Numero di articoli</i>	17
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	481
<i>Titolo</i>	<i>Norme per l'istituzione del Servizio civile regionale</i>
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Politiche sociali
<i>Numero di articoli</i>	15
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	653
<i>Titolo</i>	<i>Istituzione del sistema regionale di servizio civile</i>
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Politiche sociali
<i>Numero di articoli</i>	16
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

STRUTTURA E OGGETTO

Contenuto

Il ddl n. 148 “**Norme per l’istituzione del Servizio civile regionale e coordinamento con il Servizio civile nazionale**”, di iniziativa parlamentare, consta di 10 articoli, che si propongono di mettere in atto, come già altre Regioni hanno fatto, la competenza regionale in ordine alla creazione di un proprio servizio civile, ben distinto e complementare rispetto a quello nazionale la cui regolamentazione, attenendo alla “difesa della patria”, rientra invece nell’esclusiva competenza statale. Al disegno di legge n. 148, che costituisce il testo-base, sono stati abbinati, per l’affinità della materia, i disegni di legge nn. 186, 481, 653.

Le finalità del disegno di legge sono ben enunciate nell’art. 1, ove si pone ben in chiaro che esse attengono piuttosto alla realizzazione di principi di solidarietà sociale, tutela dell’ambiente, nel quadro dell’obiettivo di una formazione civica sociale, culturale e professionale dei giovani.

L’art. 2 individua i destinatari del Servizio civile regionale, precisando che esso si rivolge ai giovani, ha un carattere volontario e si svolge per la durata di dodici mesi, nel corso dei quali la Regione assicura ai volontari una serie di benefici.

L’art. 3 definisce i compiti della Regione sia in rapporto agli enti locali che in collaborazione con l’Ufficio nazionale per il Servizio civile.

L’art. 4 delinea gli ambiti in cui si svolgono le attività del SCR, richiamando in proposito talune delle materie prese in considerazione dalla normativa nazionale in materia di obiezione di coscienza e di Servizio nazionale della protezione civile.

L’art. 5, dopo aver definito i requisiti richiesti agli enti e organizzazioni private che intendano operare nel settore, istituisce presso la Presidenza della Regione il relativo Albo regionale.

L’art. 6 provvede all’istituzione, presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, di un Ufficio regionale per il Servizio civile. Istituisce inoltre la Consulta regionale per il Servizio civile, con compiti consultivi e di proposta in materia.

L’art. 7 attribuisce alla Giunta regionale importanti compiti di programmazione attraverso la predisposizione del documento di programmazione regionale per il Servizio civile e l’elaborazione del programma annuale di intervento.

L’art. 8 stabilisce alcune norme a carattere transitorio destinate a valere per il primo anno di attività. Esso prevede in particolare una quota di finanziamento regionale nei confronti di enti ed organizzazioni impegnati per la prima volta nel settore ai fini dell’avvio di strutture idonee a favorire l’utilizzo dei giovani volontari del SCR.

Gli articoli 9 e 10 contengono, rispettivamente, le norme finanziarie e finali.

<p>ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA</p>

Rispetto delle competenze costituzionalmente e statutariamente definite

Sebbene la regolamentazione del Servizio civile nazionale risulti essere materia riservata allo Stato, trattandosi di una forma di adempimento del dovere di “difesa della patria”(1), sussiste una competenza regionale ai fini dell'istituzione di un proprio servizio civile, che è stata acclarata anche in talune pronunce della Corte costituzionale. Quest'ultima, infatti, ha avuto modo di riconoscere nella sentenza n. 228 del 2004 che “se gli aspetti procedurali e organizzativi del servizio civile nazionale ricadono sotto la legislazione statale, del tutto possibile resterebbe tuttavia in capo a Regioni e Province autonome la possibilità di istituire e disciplinare un proprio servizio civile regionale o provinciale, che però deve ritenersi del tutto distinto da quello nazionale disciplinato con sue proprie norme, e che dovrebbe avere natura sostanzialmente diversa dal servizio civile nazionale, non essendo riconducibile al dovere di difesa”. La possibilità per le Regioni di creare un proprio Servizio civile è stata ribadita anche nella sentenza n. 431 del 2005, in cui la Corte ha inquadrato tale potere nell'ottica del perseguimento dell'ampia finalità di realizzazione del principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.

In effetti altre Regioni hanno già provveduto a istituire con proprie leggi un Servizio civile regionale (vedi tra le altre la Regione Emilia-Romagna, la Lombardia). Tali leggi sono per lo più passate indenni al vaglio della Corte costituzionale, che le ha censurate solo per taluni punti nei quali si incideva su alcuni profili sostanziali relativi allo svolgimento in ambito regionale del Servizio civile nazionale (determinandone la durata, attribuendo valore di credito formativo al suo svolgimento, ecc.).

Il ddl in esame appare pertanto complessivamente conforme alla distribuzione di competenze tra Stato e Regioni. Esso infatti evita accuratamente di stabilire norme volte ad incidere sul servizio civile nazionale, mostrando di tener ben presente che esso intende

¹ La Corte costituzionale ha rinvenuto il fondamento della esclusiva competenza statale per la disciplina del Servizio civile nazionale, inteso «quale modalità operativa concorrente ed alternativa alla difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari» (così si esprime l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2002) nell'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato non solo la materia “Forze armate”, ma anche la “difesa”. «Accanto alla difesa “militare”, che è solo una forma di difesa della Patria, può ben [...] collocarsi – ha precisato la Corte – un'altra forma di difesa, per così dire, “civile”, che si traduce nella prestazione» di «comportamenti di impegno sociale non armato». La spettanza allo Stato della competenza a disciplinare il servizio civile nazionale non comporta che tutti gli aspetti dell'attività svolta dai giovani in servizio civile ricadano nell'area della potestà legislativa statale. Secondo la Corte, rientra in tale competenza la disciplina dei profili organizzativi e procedurali del servizio. Questo, in concreto, comporta lo svolgimento di attività che toccano i più diversi ambiti materiali, come l'assistenza sociale, la tutela dell'ambiente, la protezione civile: «attività che, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, restano soggette alla disciplina dettata dall'ente rispettivamente competente, e dunque, se del caso, alla legislazione regionale o alla normativa degli enti locali, fatte salve le sole specificità direttamente connesse alla struttura organizzativa del servizio e alle regole previste per l'accesso ad esso» (Sentenza n. 431 del 2005).

istituire un Servizio civile distinto da quello nazionale che, come viene evidenziato nella relazione introduttiva, non è contrapposto ma complementare al primo.

Si suggerisce peraltro una riflessione su talune delle disposizioni in esso contenute:

Nell'art. 1, comma 2 appare sufficientemente chiaro che il SCR non ha per fine la difesa nazionale, essendone individuati come obiettivi la solidarietà sociale, la difesa dell'ambiente, ecc.. Ci si chiede peraltro se in tale disposizione non si possa evidenziare meglio la connessione con l'esercizio di competenze regionali, come la tutela dell'ambiente, dei beni culturali, l'assistenza sociale, ecc..

Per quanto riguarda l'art. 2, comma 1 ci si chiede invece se la previsione del Servizio civile come prestazione volontaria della durata di dodici mesi possa generare la perdurante impressione di una sorta di alternativa al Servizio militare ormai soppresso o al Servizio civile nazionale. Forse si potrebbe riscrivere tale norma introducendo, come viene fatto in altre leggi regionali riguardanti la materia, una nozione più ampia del SCR (comprensiva ad esempio di azioni formative e informative nei confronti degli studenti, di attivazione di progetti, ecc.).

Sempre nell'art. 2, comma 1 sarebbe inoltre opportuno precisare se i soggetti che possono accedere al Servizio civile debbano essere cittadini italiani o comunque residenti in Sicilia.

Nell'art. 3, comma 1, lett. a): appare un po' generica la previsione che la Regione stabilisca criteri per lo svolgimento del SCR in Italia e all'estero, "per la partecipazione a missioni umanitarie prevista in ambito europeo, per la cooperazione e la pacificazione dei popoli". Si rischia di definire in modo imprecisato ed eccessivamente ampio l'ambito di attività comprese nel SCR (e poste, non dimentichiamo, finanziariamente a carico della Regione), comprendendovi attività che sembrano interferire con ambiti di competenza non regionale.

Nell'art. 4 sarebbe forse preferibile sostituire, ai fini della determinazione dell'ambito di attività comprese nel SCR, il richiamo alla normativa nazionale con la mera indicazione delle materie di riferimento, di seguito riportate. Ciò al fine di non ingenerare confusione rispetto alla disciplina del Servizio civile nazionale e di evidenziare la connessione con gli ambiti di competenza regionale.

Art. 6, comma 2, lett. b): tale norma appare formulata in modo generico. Sarebbe opportuno precisare i requisiti dei cosiddetti "rappresentanti" dell'Assemblea (devono essere deputati regionali, come sembrerebbe?) e specificare a chi compete la nomina o l'elezione degli stessi (se al Presidente o all'Assemblea plenaria), specie in considerazione del riferimento contenuto nella norma al diritto delle minoranze. Si osserva peraltro che la materia (a questo proposito si veda anche l'articolo 8, comma 2 del disegno di legge, che fissa un termine per la nomina dei propri rappresentanti da parte dell'Assemblea) investe il delicato tema dell'organizzazione e del funzionamento dell'ARS, riservato dallo Statuto alla potestà regolamentare dell'Assemblea.

Art. 6, comma 2, lett.f): il riferimento alle organizzazioni sindacali andrebbe precisato (ad esempio specificando che siano le più rappresentative delle categorie professionali, in qualche modo interessate allo svolgimento delle attività di servizio civile).

Sembra invece legittimo quanto previsto nell'art. 3 commi 3, 4 e 5 in relazione a forme di raccordo tra la Regione e l'Ufficio nazionale per il Servizio civile. Anche la Corte costituzionale ha riconosciuto che "Inoltre, nell'esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli organi centrali deve essere garantita la partecipazione degli altri livelli di governo coinvolti, attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, attraverso adeguati meccanismi di cooperazione. A questo, del resto, provvede lo stesso decreto legislativo n. 77 del 2002, che attribuisce alla cura delle Regioni e delle Province autonome, secondo le rispettive competenze, l'attuazione degli interventi di servizio civile".

Anche le disposizioni dell'art. 7, che attribuiscono alla Regione compiti di programmazione in tema di SCR appaiono conformi alle indicazioni della Corte che ha riconosciuto espressamente che "tanto il potere di programmazione, anche per il tramite della

fissazione di linee guida, e di vigilanza, quanto quello di dettare criteri per l'approvazione dei progetti, riguardano, innanzitutto, il servizio civile, provinciale o regionale, istituito dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Marche nell'esercizio delle loro competenze legislative. In quest'ambito, le norme denunciate non contrastano con gli evocati parametri costituzionali, in quanto sia la Provincia autonoma sia la Regione hanno piena competenza nella disciplina del "proprio" servizio civile".

Analogamente sono legittime le disposizioni relative all'istituzione dell'Albo regionale del Servizio civile, alla luce della prima ricordata normativa nazionale che prevede l'istituzione a livello regionale di albi relativi al Servizio civile.

L'articolo 8, comma 1 prevede l'erogazione di una quota di finanziamento nei confronti di enti ed organizzazioni "che intendono attivare per la prima volta la convenzione con l'Amministrazione

Non essendo richiamata nel testo alcuna convenzione ci si chiede se ci si intenda riferire all'attivazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 1 del disegno di legge ovvero ad altro. Sarebbe, quindi, necessario specificarlo

Necessità dell'intervento per legge :

La materia in esame richiede di essere regolata per legge sia per la sua delicatezza, che deriva in particolare dalla necessità di ben definirne la demarcazione rispetto a campi riservati alla competenza statale, sia per la sua attinenza con la sfera dei diritti e dei doveri dei cittadini, dal momento che essa configura prestazioni, seppur volontarie, a carico degli stessi. L'intervento in via legislativa è anche richiesto dalla circostanza che nel ddl in esame si definiscono compiti della Regione e si procede all'istituzione di organi ed istituti presso l'Amministrazione regionale.

Ciò non esclude peraltro, ed anzi ciò sembrerebbe opportuno, che il disegno di legge preveda l'integrazione della normativa in esso contenuta ad opera di atti di normazione secondaria dell'Esecutivo regionale.

Normativa nazionale e regionale di riferimento:

La normativa statale di base in materia di servizio civile nazionale è contenuta nella legge **n. 64 del 2001**, che ha stabilito principi e criteri poi attuati attraverso il decreto legislativo **5 aprile 2002, n. 77**. Fermo restando che la materia del servizio civile nazionale rimane coperta da una riserva di legge statale in quanto attinente alla materia "difesa della patria", l'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 ha, da un lato, attribuito all'Ufficio nazionale per il Servizio civile l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del Servizio civile nazionale e, dall'altro, sancito (comma 2) che "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze". Inoltre, l'art. 5 dello stesso decreto legislativo ha istituito, presso l'ufficio nazionale per il Servizio civile, l'albo nazionale degli enti di Servizio civile, cui possono iscriversi enti e organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 64 del 2001, ma è stata prevista anche l'istituzione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli albi regionali e provinciali, cui possono iscriversi gli enti e le organizzazioni che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale o provinciale e che siano in possesso degli stessi requisiti previsti dall'art. 3 della legge di delegazione.

A livello regionale, l'art. 8 della legge regionale **16 dicembre 2008, n. 19** "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione, include il "servizio civile" tra le attribuzioni dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

L. 6 marzo 2001, n. 64.

Istituzione del servizio civile nazionale [\(2\)](#) [\(3\)](#).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 2001, n. 68.

[\(2\)](#) Vedi, anche, l'art. [40](#), [L. 27 dicembre 2002, n. 289](#). Per il trasferimento delle funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui alla presente legge vedi il comma 6 dell'art. [1](#), [D.L. 18 maggio 2006, n. 181](#), come sostituito dalla relativa legge di conversione.

[\(3\)](#) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*: [Nota 26 aprile 2004, n. 8034](#);

- *Presidenza del Consiglio dei Ministri*: [Circ. 17 luglio 2002](#).

Capo I - Disposizioni relative alla istituzione del servizio civile nazionale

1. Principi e finalità.

1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:

a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;

b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;

c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;

d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;

e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.

2. *Delega al Governo.*

1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici [\(4\)](#).

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:

a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente;

b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;

c) funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;

d) utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;

e) funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);

f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva;

g) conferma delle disposizioni della [legge 8 luglio 1998, n. 230](#), e del [decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 novembre 1999, n. 424](#), in quanto compatibili con la presente legge;

h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza;

i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero;

l) previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di insediamento della rispettiva minoranza.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.

(4) In attuazione della delega di cui al presente comma vedi il [D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77](#).

3. *Enti e organizzazioni privati.*

1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;

c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1;

d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.

3-bis. *Sanzioni amministrative.*

1. Gli enti di cui all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti.

2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalità di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignità del volontario, si applicano una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;

b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attività;

c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di un anno;

d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile è disposta solo in caso di particolare gravità delle condotte contestate ed impedisce la reinscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni ⁽⁵⁾.

(5) Articolo aggiunto dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.P.C.M. 6 febbraio 2009.

Capo II - Disciplina del periodo transitorio

4. *Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio civile nazionale fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

5. *Ammissione al servizio civile.*

1. Nel periodo di cui all'articolo 4, sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6.

2. Nel medesimo periodo di cui all'articolo 4, il Governo potrà incrementare il numero degli obiettori di coscienza destinati ai comuni, a richiesta dei comuni stessi, anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalle convenzioni sussistenti, attingendo tra coloro che abbiano espletato il previsto periodo di formazione nei comuni stessi. I comuni interessati provvedono, con le risorse del proprio bilancio, ai relativi oneri finanziari.

3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, è fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere la preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonché di optare, nell'ambito di quest'ultimo, per l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile nazionale previste dalla presente legge.

4. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6:

a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo;

b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età.

6. *Determinazione del contingente.*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*quater*, della [legge 8 luglio 1998, n. 230](#), e successive modificazioni, è stabilita, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto dall'articolo 4, includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta [legge n. 230 del 1998](#) ⁽⁶⁾.

2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui all'articolo 5, comma 1.

⁽⁶⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 10 agosto 2001](#), il [D.P.C.M. 25 gennaio 2002](#), il [D.P.C.M. 17 luglio 2003](#), il [D.P.C.M. 4 febbraio 2004](#) e il [D.P.C.M. 23 febbraio 2005](#).

7. *Ufficio nazionale per il servizio civile.*

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'*articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230*, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'*articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 11 della legge n. 230 del 1998*, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge e la programmazione nazionale ⁽⁷⁾.

3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).

4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'*articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, prevede la costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali ⁽⁸⁾.

(7) La Corte costituzionale, con [sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228](#) (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, sollevate, dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione degli artt. 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), 9, numeri 2), 4), 5) e 10), e 16 del [D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670](#) e delle relative norme di attuazione; dell'[art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266](#); del titolo VI dello statuto della Provincia speciale, come modificato dalla [legge 30 novembre 1989, n. 386](#); dell'[art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989](#).

(8) La Corte costituzionale, con [sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228](#) (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, sollevate, dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione degli artt. 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), 9, numeri 2), 4), 5) e 10), e 16 del [D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670](#) e delle relative norme di attuazione; dell'[art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266](#); del titolo VI dello statuto della Provincia speciale, come modificato dalla [legge 30 novembre 1989, n. 386](#); dell'[art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989](#).

8. Disposizioni integrative ed attuative.

1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e successive modificazioni, sono determinati: le caratteristiche e gli *standard* di utilità sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi, tenendo conto delle capacità finanziarie dell'ente proponente, del numero dei giovani in servizio civile impegnati nei progetti e dell'estensione dell'area geografica interessata al progetto, nonché della garanzia di accesso ai finanziamenti da parte di ogni regione e provincia autonoma, al fine di consentire che la ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in funzione delle esigenze oggettivamente prioritarie e non soltanto della presentazione dei progetti; le procedure e le modalità per le attività di monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai quali il Servizio sanitario nazionale valuta l'idoneità alla prestazione del servizio civile dei giovani di cui all'articolo 5, comma 4 ⁽⁹⁾.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvano le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego.

3. Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti dall'[articolo 8 della predetta legge n. 230 del 1998](#).

(9) La Corte costituzionale, con [sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228](#) (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, sollevate, dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione degli artt. 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), 9, numeri 2), 4), 5) e 10), e 16 del [D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670](#) e delle relative norme di attuazione; dell'[art. 4 del](#)

decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; del titolo VI dello statuto della Provincia speciale, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989.

9. Servizio civile all'estero.

1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui all'articolo 7, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonché in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero.

10. Benefici culturali e professionali.

1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri ⁽¹⁰⁾.

3. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il *curriculum* degli studi.

⁽¹⁰⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, sollevate, dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione degli artt. 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), 9, numeri 2), 4), 5) e 10), e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione; dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; del titolo VI dello statuto della Provincia speciale, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989.

Capo III - Norme finanziarie e finali

11. Fondo nazionale per il servizio civile.

1. Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:

a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;

b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;

c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.

2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.

3. [A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 2, le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'[articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni] ⁽¹¹⁾.

4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1 determinato in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire 240 miliardi per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nell'unità previsionale di base 16.1.2.1 «Obiezione di coscienza» del centro di responsabilità 16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla [legge 8 luglio 1998, n. 230](#).

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

⁽¹¹⁾ Comma abrogato dall'[art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

12. Norme abrogate.

1. All'[articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230](#), sono abrogate le parole: «Fino al 31 dicembre 1999».

2. È abrogato l'[articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), come modificato dall'[articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265](#).

D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77 ⁽¹⁾.

Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64 ⁽²⁾.

Publicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 2002, n. 99.

⁽²⁾ Per il trasferimento delle funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui al presente decreto vedi il comma 6 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, ed in particolare l'articolo 2 che conferisce al Governo delega ad emanare disposizioni aventi ad oggetto la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, con il quale il Ministro per i rapporti con

il Parlamento è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle [L. 8 luglio 1998, n. 230](#), e [L. 6 marzo 2001, n. 64](#);

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per la funzione pubblica, della salute e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. *Ambito di applicazione e definizioni.*

1. Le disposizioni del presente decreto integrano, nel rispetto dei principi e delle finalità e nell'ambito delle attività stabiliti ed individuati dall'[articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64](#), le vigenti norme per l'attuazione, l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa di difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari.

2. Nel presente decreto per «Ufficio nazionale» si intende l'Ufficio nazionale per il servizio civile istituito dall'[articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230](#), e dall'articolo 2, comma 3, lettera *g*), della [legge 6 marzo 2001, n. 64](#); per «Fondo nazionale» si intende il Fondo nazionale per il servizio civile istituito dall'[articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64](#).

2. *Ufficio nazionale per il servizio civile.*

1. L'Ufficio nazionale cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze ⁽³⁾.

⁽³⁾ La Corte costituzionale, con [sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228](#) (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'[art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#);

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

3. *Requisiti di ammissione e durata del servizio.*

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini italiani, muniti di idoneità fisica, che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo.

2. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile l'aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.

3. Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le Amministrazioni dello Stato interessate, la durata del servizio può essere prevista o articolata per un periodo maggiore o minore in relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego ⁽⁴⁾.

4. L'orario di svolgimento del servizio è stabilito in relazione alla natura del progetto e prevede comunque un impegno settimanale complessivo di trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l'articolazione dell'orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ⁽⁵⁾.

5. Al servizio civile non possono essere ammessi gli appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia.

6. [Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», sono individuati gli incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali non può essere destinato il personale femminile ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾.

⁽⁴⁾ La Corte costituzionale, con [sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228](#) (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'[art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#);

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'[art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁽⁶⁾ La Corte costituzionale, con [sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228](#) (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11,

12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. [10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#);

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

[\(7\)](#) Comma abrogato dall'art. [6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

4. Fondo nazionale per il servizio civile.

1. Il Fondo nazionale per il servizio civile, ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dal presente decreto, è collocato presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che ne cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito piano di intervento, sentita la Conferenza Stato-regioni. Il piano può essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del piano annuale entro il 30 settembre dell'anno di riferimento [\(8\)](#).

2. Il piano di programmazione annuale di cui al comma 1 stabilisce:

a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;

b) la quota delle risorse del Fondo da destinare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per attività di informazione e formazione. La Conferenza Stato-regioni con deliberazione da adottare entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione da parte dell'Ufficio nazionale del piano di programmazione annuale, determina la ripartizione della predetta quota comunicandola all'Ufficio nazionale per il servizio civile;

c) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in ambito regionale;

d) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in ambito interregionale, nazionale o all'estero;

e) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti ai sensi dell'articolo [11, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64](#), allo sviluppo di progetti di servizio civile in aree e settori di impiego specifici [\(9\)](#).

3. Le risorse disponibili alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento sono portate in aumento nell'esercizio finanziario successivo sul medesimo Fondo nazionale per la successiva redistribuzione.

4. Alla gestione del Fondo nazionale per il servizio civile continua a provvedersi tramite la contabilità speciale istituita dall'[articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 novembre 1999, n. 424](#).

5. Le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e delle spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ⁽¹⁰⁾.

[\(8\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228](#) (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'[art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#);

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

[\(9\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228](#) (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'[art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#);

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

[\(10\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228](#) (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'[art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#);

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

5. Albi degli enti di servizio civile.

1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è tenuto l'albo nazionale al quale possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'[articolo 3, della legge 6 marzo 2001, n. 64](#).

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, albi su scala regionale e provinciale, nei quali possono iscriversi gli

enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale.

3. Fino all'istituzione degli albi di cui al comma 2, gli enti e le organizzazioni sono temporaneamente iscritti nel registro di cui al comma 1 al solo fine di consentire la presentazione dei progetti.

4. Presso l'Ufficio nazionale è mantenuta la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto di cui all'[articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230](#).

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove non abbiano provveduto, possono istituire analoghi organismi di consultazione, riferimento e confronto nell'ambito delle loro competenze ⁽¹¹⁾.

⁽¹¹⁾ La Corte costituzionale, con [sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228](#) (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'[art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#);

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

6. Progetti.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni e la Consulta nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le caratteristiche a cui si devono attenere tutti i progetti di servizio civile, da realizzare sia in Italia che all'estero, sentito, per questi ultimi, il Ministero degli affari esteri ⁽¹²⁾.

2. I progetti presentati dagli enti o organizzazioni registrati ai sensi dell'articolo 5 contengono gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalità per realizzarli, il numero di giovani che si intendono impiegare, la durata del servizio nei limiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, nonché i criteri e le modalità di selezione degli aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso.

3. I progetti di cui al comma 2 possono prevedere altresì particolari requisiti fisici e di idoneità per l'ammissione al servizio civile sulla base di criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'[articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 2001, n. 64](#), ovvero in base a quanto previsto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. L'Ufficio nazionale esamina ed approva i progetti di rilevanza nazionale, presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti pubblici e privati nazionali, sentite le regioni, le province autonome interessate, nonché quelli di servizio civile all'estero.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esaminano ed approvano i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attività nell'ambito delle competenze regionali o delle province autonome sul loro territorio, avendo cura di comunicare all'Ufficio nazionale, in ordine di priorità, i progetti approvati entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'Ufficio nazionale esprime il suo nulla-osta ⁽¹³⁾.

6. L'Ufficio nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano, nell'ambito delle rispettive competenze, il monitoraggio, il controllo e la verifica dell'attuazione dei progetti.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente all'Ufficio nazionale una relazione sull'attività effettuata ⁽¹⁴⁾.

⁽¹²⁾ Con D.P.C.M. 4 novembre 2009 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2010, n. 40, S.O.) è stato approvato il prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la prestazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi.

⁽¹³⁾ Comma così modificato dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁽¹⁴⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

7. Definizione annuale del numero massimo di giovani da ammettere al Servizio civile nazionale.

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina, in base alla programmazione annuale delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, il numero massimo di giovani che possono essere ammessi a prestare servizio civile su base volontaria nell'anno solare successivo, tenendo conto del numero di giovani da impiegare sulla base dei progetti approvati a livello nazionale e regionale ai sensi dell'articolo 6 ⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁵⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

8. Rapporto di servizio civile.

1. I giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la realizzazione dei progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e successivamente inviato al volontario per la sottoscrizione.

2. Il contratto, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in conformità all'articolo 9, comma 2, nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni [\(16\)](#) [\(17\)](#).

[\(16\)](#) Articolo così sostituito dall'*art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale vedi il *D.P.C.M. 4 febbraio 2009*.

[\(17\)](#) La Corte costituzionale, con *sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228* (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

9. Trattamento economico e giuridico.

1. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

2. Agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile [\(18\)](#).

3. L'Ufficio nazionale, tramite l'ISVAP, provvede a predisporre condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile.

4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all'[articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338](#) e successive modificazioni ed integrazioni, e semprechè gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi ⁽¹⁹⁾.

4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione ⁽²⁰⁾.

4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009 ⁽²¹⁾.

5. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attività di servizio civile è fornita dal Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico del Fondo nazionale.

6. Il personale femminile del Servizio civile nazionale è sospeso dall'attività a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata all'Ufficio nazionale, alla regione o alla provincia autonoma della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria. Si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#). Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa è corrisposto l'assegno di cui al comma 2, ridotto di un terzo, a carico del Fondo nazionale.

7. I dipendenti di amministrazioni pubbliche che svolgono il servizio civile ai sensi del presente decreto legislativo, sono collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni. In questo caso, il periodo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. Si applicano le disposizioni dell'[articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958](#). Gli oneri gravano sul Fondo nazionale.

8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale ^{(22) (23)}.

⁽¹⁸⁾ Comma così sostituito dall'[art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(19) Gli attuali commi 4, 4-*bis* e 4-*ter* così sostituiscono l'originario comma 4 ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'*art. 4, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*.

(20) Gli attuali commi 4, 4-*bis* e 4-*ter* così sostituiscono l'originario comma 4 ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'*art. 4, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*.

(21) Gli attuali commi 4, 4-*bis* e 4-*ter* così sostituiscono l'originario comma 4 ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'*art. 4, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*.

(22) Comma così sostituito dall'*art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(23) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'*art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

10. Doveri e incompatibilità.

1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal contratto di cui all'articolo 8, e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio.

2. I soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda (24).

(24) Articolo così sostituito dall'*art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

11. Formazione al servizio civile.

1. La formazione ha una durata complessiva non inferiore a 80 ore e consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in una fase di formazione specifica presso l'ente o l'organizzazione di destinazione (25).

2. La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione consistenti anche in un periodo di formazione civica e di protezione civile ed ha la durata minima di 30 ore.

3. I corsi di cui al comma 2 sono organizzati dall'Ufficio nazionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a livello provinciale o interprovinciale, che possono avvalersi anche degli enti dotati di specifiche professionalità. L'Ufficio nazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Consulta

nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, definisce i contenuti base per la formazione ed effettua il monitoraggio dell'andamento generale della stessa.

4. La formazione specifica, della durata minima di 50 ore, è commisurata sia alla durata che alla tipologia di impiego e deve essere svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio ⁽²⁶⁾.

⁽²⁵⁾ Comma così modificato dall'*art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁽²⁶⁾ La Corte costituzionale, con *sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228* (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

12 Servizio civile all'estero.

1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono essere inviati all'estero anche per brevi periodi e per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della *legge 6 marzo 2001, n. 64*, nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

2. Al fine dell'eventuale verifica preventiva e successiva dei progetti da realizzare all'estero, nonché del loro monitoraggio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può ricorrere, attraverso il Ministero degli affari esteri e di intesa con esso al supporto degli uffici diplomatici e consolari all'estero ⁽²⁷⁾.

⁽²⁷⁾ La Corte costituzionale, con *sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228* (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

13. Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, l'Ufficio nazionale, le regioni e le province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno svolto il servizio civile.

2. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.
3. Le università degli studi possono riconoscere crediti formativi ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile, rilevanti per il curriculum degli studi.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 10 per cento per coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attività istituzionali di detti Corpi. A tal fine sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da ciascuna Amministrazione ⁽²⁸⁾.
5. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, salva l'ipotesi in cui detta interruzione avvenga per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio ed il servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi ⁽²⁹⁾.

⁽²⁸⁾ Per l'elevazione della riserva di posti di cui al presente comma vedi l'*art. 5, D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217*.

⁽²⁹⁾ La Corte costituzionale, con *sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228* (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

14. Norme finali.

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della *legge 14 novembre 2000, n. 331*, e con le modalità previste dall'*articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215*, è ripristinato anche il servizio civile ai sensi della *legge 8 luglio 1998, n. 230*, e successive modificazioni.
2. Nel periodo transitorio di cui al capo II della *legge 6 marzo 2001, n. 64*, e fino alla data di sospensione del servizio obbligatorio di leva, il documento di programmazione annuale dell'Ufficio nazionale, previsto all'articolo 4, stabilisce la quota parte del Fondo nazionale da destinare prioritariamente al servizio civile previsto dalla *legge n. 230 del 1998*. Nel medesimo periodo il contingente annuale è determinato secondo le modalità previste dall'*articolo 6 della citata legge n. 64 del 2001*.
3. Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005 ⁽³⁰⁾.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(30) Comma così modificato prima dall'*art. 12, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355* e poi dall'*art. 2, D.L. 9 novembre 2004, n. 266*.

L. 8 luglio 1998, n. 230 , art. 8**Nuove norme in materia di obiezione di coscienza** ⁽²⁾ ⁽³⁾.

Publicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 163.

(2) Con *L. 6 marzo 2001, n. 64* è stato istituito il servizio civile nazionale. Vedi, anche, *l'art. 40, L. 27 dicembre 2002, n. 289*. Per il trasferimento delle funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui alla presente legge vedi il comma 6 dell'*art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato, ad esclusione degli articoli 8, 10, 19 e 20, vedi *l'art. 2268, comma 1, n. 951), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010*.

8. 1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, e all'*articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unità, è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonché di consulenti secondo quanto previsto dalla *legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni. L'Ufficio è organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed è diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera *b)*;

b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando

l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 9, comma 4;

d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio ⁽¹³⁾;

e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta;

f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b);

g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilità previste dalla presente legge;

h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza ⁽¹⁴⁾;

l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.

3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonché per la definizione delle modalità di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresì definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'articolo 19. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti ⁽¹⁵⁾.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2, lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti è preventivamente acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della difesa ai fini della gestione annuale del contingente.

6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operatività dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi in via transitoria di personale militare in posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa, ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti al comma 1 nonché di appositi nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ⁽¹⁶⁾.

(13) Il programma di verifiche previsto dalla presente lettera è stato definito, per l'anno 2001, con *D.P.C.M. 28 maggio 2001*; per l'anno 2002, con *D.P.C.M. 19 aprile 2002*; per l'anno 2003, con *D.P.C.M. 7 febbraio 2003*; per l'anno 2004, con *D.P.C.M. 19 aprile 2004*; per l'anno 2005, con *D.P.C.M. 24 febbraio 2005*.

(14) Con *D.P.C.M. 21 novembre 2001, n. 453* è stato emanato il regolamento generale di disciplina di cui alla presente lettera.

(15) Per il regolamento, vedi il *D.P.R. 28 luglio 1999, n. 352*. Per la riduzione dei termini relativi al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sul regolamento di cui al presente comma vedi l'*art. 3, D.L. 16 settembre 1999, n. 324*.

(16) Vedi, anche, l'*art. 2, D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77*.

L. 24 febbraio 1992, n. 225, artt. 2 e 3.

Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile ⁽²⁾.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.

⁽²⁾ Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il [D.L. 7 settembre 2001, n. 343](#), sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Per l'interpretazione autentica della presente legge vedi il comma 1-bis dell'art. 6, [D.L. 9 ottobre 2006, n. 263](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari ⁽⁵⁾.

⁽⁵⁾ Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il [D.L. 7 settembre 2001, n. 343](#), sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(commento di giurisprudenza)

3. Attività e compiti di protezione civile.

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verificano danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio ⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il *[D.L. 7 settembre 2001, n. 343](#)*, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali



Norme sull'insegnamento della storia della Sicilia e
dell'identità siciliana nelle scuole

(DDL n. 635/A)

Note sui disegni di legge

n. 3/2011

XV Legislatura

Maggio 2011



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Norme sull'insegnamento della storia della Sicilia e dell'identità siciliana nelle scuole

(DDL n. 635/A)

Note sui disegni di legge

n. 3/2011

XV Legislatura

Maggio 2011

Servizio Studi e affari europei

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Consigliere parlamentare ad interim: dott.ssa Arianna Gerardi

Note a cura del consigliere parlamentare assegnato all'Ufficio: dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

Note di lettura	5
Appendice normativa	10
LEGGE 28 marzo 2003, n. 53	11
LEGGE 15 dicembre 1999, n. 482.	21
LEGGE REGIONALE PIEMONTE 7 aprile 2009, n. 11.	26
LEGGE REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA 18 dicembre 2007, n. 29	32
LEGGE REGIONALE 13 aprile 2007, n. 8	47
SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 10-13 maggio 2010 n. 170	50
SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 18-22 maggio 2009 n. 159	59

Note sul disegno di legge n. 635/A

“Norme sull'insegnamento della storia della Sicilia e dell'identità siciliana nelle scuole”

Il disegno di legge n. 635 si propone di introdurre l'insegnamento della storia, della letteratura e della lingua siciliana nelle scuole di ogni ordine e grado.

Va peraltro osservato che tale insegnamento non viene configurato come aggiuntivo rispetto ai piani di studio obbligatori, la cui definizione spetta al legislatore statale, ma si inserisce nell'ambito di questi ultimi.

Infatti, la legge nazionale (**legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”**) prevede che una quota parte dei piani di studio (non superiore al 20%) possa essere destinata alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale, secondo indirizzi stabiliti dalle Regioni. Più precisamente, l'art. 2, comma 1 lettera l) della legge n. 53/2003 afferma che “ i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali”.

Sfruttando questa possibilità, il ddl prevede che all'insegnamento di cui in oggetto sono destinati appositi moduli didattici “all'interno dei piani obbligatori di studio definiti dalla normativa nazionale, nell'ambito della quota regionale riservata dalla legge”.

Diverso sarebbe stato se il disegno di legge avesse proceduto ad introdurre l'insegnamento in oggetto configurandolo come aggiuntivo rispetto alle discipline previste nei curricula nazionali. Ciò sarebbe stato pure possibile in virtù di quanto previsto nell'art. 4, comma 2 delle “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione” stabilite nel D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246. Tale norma prevede che la Regione possa istituire a proprio carico “insegnamenti di interesse regionale integrativi delle materie previste dalla normativa statale nel rispetto delle norme sullo stato giuridico del personale docente”. Tuttavia, come è stato ampiamente chiarito nell'esame in commissione, non è

questa l'intenzione del legislatore, che vuole al contrario evitare che dal provvedimento legislativo che si propone possa derivare alcun onere finanziario a carico della Regione.

Opportunamente, inoltre, il ddl precisa che gli obiettivi in esso indicati vanno perseguiti "nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche". Ciò risponde ad un'esigenza sottolineata anche dalla Corte costituzionale, che nella sentenza n. 159 del 2009, ha ritenuto illegittime talune disposizioni contenute in legge della Regione Friuli Venezia Giulia che, prevedendo una fascia temporale minima obbligatoria per l'insegnamento della lingua friulana nelle scuole (almeno un'ora alla settimana) e imponendo l'uso della stessa come lingua veicolare, apparivano lesive dell'autonomia delle scuole in merito alla scelta delle metodologie didattiche da adottare.

In merito alle materie oggetto dell'insegnamento di cui si tratta, nessun problema si riscontra in relazione alla storia ed alla letteratura siciliana, mentre appare problematico e sconsigliabile l'uso dell'espressione "lingua siciliana", che potrebbe far ritenere che il nostro legislatore intenda riconoscere al dialetto siciliano il valore di "lingua minoritaria", valore che può invece essere attribuito solo dal legislatore nazionale che, in effetti, ha già provveduto in proposito con la legge n. 482 del 1999, individuando alcune lingue minoritarie storiche fra le quali non è ricompreso il siciliano. (Per completezza si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 482: "*In attuazione dell'art. 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo*").

Si rammenta in proposito la sentenza n. 170 del 2010, nella quale la Corte costituzionale ha affermato che:

“È noto che la giurisprudenza di questa Corte in tema di titolarità del potere normativo in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dopo una fase nella quale era stata affermata «l'esclusiva potestà del legislatore statale» (sentenza n. 62 del 1960), in ragione di inderogabili «esigenze di unità e di eguaglianza», ha poi progressivamente riconosciuto anche un potere del legislatore regionale, sia pure

entro limiti determinati (da ultimo, sentenza n. 159 del 2009). Ma è indubbio che, se questo riconoscimento può consentire un intervento del legislatore delle Regioni anche a statuto ordinario, e specialmente in connessione alle ragioni di convergenti tutele dell'identità culturale e del patrimonio storico delle proprie comunità, esso certamente non vale ad attribuire a quest'ultimo il potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare – ad ogni effetto – una propria “lingua” regionale o altre proprie “lingue” minoritarie, anche al di là di quanto riconosciuto e stabilito dal legislatore statale. Né, tanto meno, può consentire al legislatore regionale medesimo di configurare o rappresentare, sia pure implicitamente, la “propria” comunità in quanto tale – solo perché riferita, sotto il profilo personale, all'ambito territoriale della propria competenza – come “minoranza linguistica”, da tutelare ai sensi dell'art. 6 Cost”.

La sentenza appena citata riguardava l'impugnazione di alcune norme della legge n. 11 del 2009 della regione Piemonte che prevedevano forme di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte.

Erano stati sollevati rilievi, in particolare, in relazione alle seguenti questioni:

- norma programmatica sulla tutela e la valorizzazione della lingua piemontese (Art. 1, comma 1 - *La Regione, nello spirito degli articoli 3, 6 e 9 della Costituzione ed in attuazione degli articoli 4 e 7 dello Statuto, tutela e valorizza la lingua piemontese, l'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, promuovendone la conoscenza*);
- facoltà, per gli enti locali, di introdurre progressivamente, accanto alla lingua italiana, l'uso della lingua piemontese nei propri uffici ed in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio (art. 2, comma 2, lettera c);
- promozione ed attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali in piemontese e nelle altre lingue minoritarie piemontesi richiamate all'articolo 1 della legge stessa (occitana, franco-provenzale, francese e walzer) (art. 2, comma 2, lettera c).

La Regione Piemonte si era difesa sostenendo che «l'espressione “lingua piemontese”» era stata utilizzata nel senso di «patrimonio linguistico da tutelare e valorizzare», «al pari di qualsiasi altro bene artistico e culturale», nell'intento, segnalato da precedenti vicende legislative, di promuovere, in conformità allo statuto, «la conoscenza della storia, della

cultura e del patrimonio linguistico storico del Piemonte» (e in analogia alla «del tutto simile» legge della Regione Veneto n. 8 del 2007, non sottoposta a scrutinio di costituzionalità).

La Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate prima citate (mentre dichiarò non fondata la questione di costituzionalità di altre disposizioni cui in questa sede non si ritiene di fare riferimento), riconducendo la tematica trattata a quella delle minoranze linguistiche e della tutela da apprestare in favore delle stesse. Tale declaratoria di illegittimità costituzionale fu espressa, tuttavia, soltanto limitatamente all'espressione "lingua piemontese" e ciò in riferimento a tutte e tre le disposizioni in oggetto.

La Corte dichiarò inoltre illegittima "conseguenzialmente", sulla base delle considerazioni prima riportate, anche la norma della Regione Piemonte (articolo 2, comma 2, lettera d), che qui si riporta: "*d)) la promozione dell'insegnamento della lingua piemontese, dell'originale patrimonio linguistico e culturale del Piemonte e delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 1, anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche*". Anche in questo caso la declaratoria di illegittimità costituzionale fu pronunciata limitatamente all'espressione "lingua piemontese".

A seguito di tale pronuncia, pertanto, in analogia con quanto auspicato dal ddl n. 635/A di cui tratta il presente promemoria, l'attuale testo della legge piemontese prevede, da parte della Regione:

"la promozione dell'insegnamento dell'originale patrimonio linguistico e culturale del Piemonte e delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 1, anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche".

Si consiglia di mutuare tale formula anche nel presente disegno di legge.

APPENDICE NORMATIVA

a cura di:

Maria Rosa Del Bosco Rizzone

Documentazione per l'area dell'attività istituzionale, lavoro e affari sociali

LEGGE 28 marzo 2003, n. 53.

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 77.

1. Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi ⁽³⁾ dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato [decreto legislativo n. 281 del 1997](#).

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato [decreto legislativo n. 281 del 1997](#), a sostegno:

a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;

c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;

d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;

e) della valorizzazione professionale del personale docente;

f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione ⁽⁴⁾;

l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica ⁽⁵⁾.

4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore ⁽⁶⁾.

⁽³⁾ Termine prorogato di sei mesi dall'*art. 3, L. 27 dicembre 2004, n. 306*.

⁽⁴⁾ Vedi, anche, il *D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76*.

⁽⁵⁾ Vedi, anche, l'*art. 3, comma 92, L. 24 dicembre 2003, n. 350*, l'*art. 1, comma 130, L. 30 dicembre 2004, n. 311* e l'*art. 1, comma 578, L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

⁽⁶⁾ In attuazione della delega di cui al presente articolo vedi il *D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59* e il *D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286*. Per la proroga del termine vedi il *comma 5 dell'art. 1, L. 12 luglio 2006, n. 228*.

(commento di giurisprudenza)

2. Sistema educativo di istruzione e di formazione.

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*,

e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di *handicap* a norma della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#). La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'[articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144](#), e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge ⁽⁷⁾;

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di

istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore ⁽⁸⁾;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144](#); i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la

cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

[\(7\)](#) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il [D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76](#).

[\(8\)](#) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il [D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226](#).

3. *Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione.*

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;

b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;

c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno [\(9\)](#).

[\(9\)](#) Vedi, anche, il [D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286](#).

4. *Alternanza scuola-lavoro.*

1. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196](#), al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità

di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente ⁽¹⁰⁾.

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

[\(10\)](#) Per la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro vedi il [D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77](#).

5. *Formazione degli insegnanti.*

[1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264](#), e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della

medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;

b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'*articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al *D.M. 3 novembre 1999, n. 509* del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di *handicap*; la formazione iniziale dei docenti può prevedere *stage* all'estero;

c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;

d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla *legge 21 dicembre 1999, n. 508*, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al *D.M. 24 novembre 1998* del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al *decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970*, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di

specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'[articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341](#), valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'[articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341](#), comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'[articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341](#), le parole: «I concorsi hanno funzione abilitante» sono soppresse ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾.

(11) Vedi, anche, l'[art. 3-quater, D.L. 7 aprile 2004, n. 97](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e il [D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227](#).

(12) Articolo abrogato dal [comma 416 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#).

6. Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano.

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#).

7. Disposizioni finali e attuative.

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;

b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

c) alla definizione degli *standard* minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#).

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.

4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004 ⁽¹³⁾.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.

6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della [legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni.

8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

10. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della [legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. La [legge 10 febbraio 2000, n. 30](#), è abrogata.

13. La [legge 20 gennaio 1999, n. 9](#), è abrogata.

[\(13\)](#) Comma così modificato dall'[art. 6, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273](#). Per la proroga del termine del regime transitorio di cui al presente comma vedi il [comma 6 dell'art. 1, L. 12 luglio 2006, n. 228](#).

LEGGE 15 dicembre 1999, n. 482.

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 dicembre 1999, n. 297.

(2) Per l'attuazione della presente legge vedi il [D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345](#).

1. 1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.

2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

2. 1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

3. 1. La delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.

2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

4. 1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo [21, commi 8 e 9](#), della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), nei limiti dell'orario curricolare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.

3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo [21, comma 10](#), della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10,

le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo [21, comma 12](#), della citata [legge n. 59 del 1997](#).

4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo [21, comma 5](#), della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo [21](#) della [legge n. 59 del 1997](#), si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.

5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

5. 1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

6. 1. Ai sensi degli articoli [6](#) e [8](#) della [legge 19 novembre 1990, n. 341](#), le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

7. 1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.

3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.

4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

8. 1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

9. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate.

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.

10. 1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

11. 1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

12. 1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.

3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla [legge 31 luglio 1997, n. 249](#), fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

13. 1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.

14. 1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

15. 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

16. 1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

17. 1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate ⁽⁵⁾.

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il [D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345](#).

18. 1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

18-bis. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della [legge 13 ottobre 1975, n. 654](#), e successive modificazioni, ed al [decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 giugno 1993, n. 205](#), si applicano anche ai fini di prevenzione e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche ⁽⁶⁾.

(6) Articolo aggiunto dall'art. 23, [L. 23 febbraio 2001, n. 38](#).

19. 1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

20. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE REGIONALE PIEMONTE 7 aprile 2009, n. 11.

Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 16 aprile 2009, n. 15.

Art. 1 Finalità.

1. La Regione, nello spirito degli articoli 3, 6 e 9 della Costituzione ed in attuazione degli articoli 4 e 7 dello Statuto, tutela e valorizza [la lingua piemontese,] l'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, promuovendone la conoscenza ⁽²⁾.

2. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di tutela e valorizzazione della storia e della cultura regionale e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione, nonché a quelli che sono alla base degli Atti internazionali in materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992, e della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995.

3. La Regione si attiene alle procedure delineate dall'*articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482* (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), relativamente agli ambiti territoriali.

⁽²⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 10-13 maggio 2010, n. 170 (Gazz. Uff. 19 maggio 2010, n. 20, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole racchiuse fra parentesi quadre.

Art. 2 Principi ed ambiti dell'azione regionale.

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative e nel rispetto del riparto di funzioni definito dagli articoli *124, 126 e 127 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44* (Disposizioni normative per l'attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*"), così come introdotti dall'*articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5*, realizza interventi diretti e promuove azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongono di una organizzazione adeguata.

2. In attuazione dei principi di cui al comma 1 si prevedono:

a) la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni storico-linguistiche, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico ed architettonico, alla vita religiosa, alle usanze e ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;

b) il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine, ai fini del mantenimento dell'identità linguistica e culturale delle rispettive comunità;

c) la facoltà, per gli enti locali, di introdurre progressivamente, accanto alla lingua italiana, l'uso delle lingue di cui all'articolo 1 nei propri uffici ed in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio ⁽³⁾;

d) la promozione dell'insegnamento [della lingua piemontese,] dell'originale patrimonio linguistico e culturale del Piemonte e delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 1, anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche ⁽⁴⁾;

e) l'incremento, anche attraverso forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali e universitari, delle iniziative di studio, ricerca e documentazione;

f) il sostegno a forme di collaborazione e scambio con altre popolazioni appartenenti allo stesso ceppo linguistico e parlanti la stessa lingua in modo identico o simile, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;

g) la promozione e l'attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali [in piemontese e] nelle lingue minoritarie di cui all'articolo 1 ⁽⁵⁾;

h) il sostegno alla rete informatica destinata a raccogliere le banche dati realizzate con il concorso di uffici e sportelli linguistici, garantendo la loro fruizione da parte del pubblico;

i) l'istituzione, da parte della Giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea relative [alla lingua piemontese e] all'originale patrimonio linguistico e culturale del Piemonte e delle minoranze di cui all'articolo 1 ⁽⁶⁾.

⁽³⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 10-13 maggio 2010, n. 170 (Gazz. Uff. 19 maggio 2010, n. 20, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui si riferisce alla lingua piemontese.

⁽⁴⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 10-13 maggio 2010, n. 170 (Gazz. Uff. 19 maggio 2010, n. 20, 1^a serie speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'*art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale della presente lettera, limitatamente alle parole racchiuse fra parentesi quadre.

⁽⁵⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 10-13 maggio 2010, n. 170 (Gazz. Uff. 19 maggio 2010, n. 20, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, limitatamente alle parole racchiuse fra parentesi quadre.

⁽⁶⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 10-13 maggio 2010, n. 170 (Gazz. Uff. 19 maggio 2010, n. 20, 1^a serie speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'*art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale della presente lettera, limitatamente alle parole racchiuse fra parentesi quadre.

Art. 3 *Denominazioni storiche.*

1. La Regione eroga contributi ai comuni singoli od associati per ricerche finalizzate all'eventuale ripristino delle proprie denominazioni storiche.

2. Le richieste di contributo di cui al comma 1 sono sottoposte al preventivo parere obbligatorio di un Comitato scientifico composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di cultura, o suo rappresentante, con funzione di Presidente;

b) due esperti universitari in materie linguistiche individuati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente;

c) due esperti universitari in materie geografiche individuati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

3. Possono far parte del Comitato scientifico, su designazione dei rispettivi enti, i seguenti soggetti:

a) due docenti universitari in materie linguistiche, individuati previo parere della Commissione consiliare competente;

b) due docenti universitari in materie geografiche, individuati previo parere della Commissione consiliare competente;

c) un esperto di storia regionale della Deputazione subalpina di storia patria;

d) un rappresentante della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte.

4. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimangono in carica per la durata della legislatura e comunque fino al rinnovo dell'organismo e prestano la loro opera a titolo gratuito.

5. Su istanza dei comuni interessati e previa deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, la Regione, in attuazione dell'articolo 133, ultimo comma della Costituzione, può disporre, con le procedure e le modalità previste dall'[articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51](#) (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), così come da ultimo modificato dall'[articolo 8 della legge regionale 26 marzo 2009, n. 10](#), il ripristino delle denominazioni storiche dei comuni.

Art. 4 *Segnali di localizzazione territoriale.*

1. La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica locale e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai comuni singoli od associati.

2. Per l'apposizione dei segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali storicamente presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana, la Regione eroga ai comuni un contributo in conto capitale a fondo perduto.

3. I soggetti di cui al comma 1 chiedono la concessione del contributo finanziario all'assessorato competente in materia di cultura previa presentazione di un'istanza corredata dai seguenti atti:

a) delibera del Consiglio comunale relativa all'apposizione della segnaletica;

b) documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione ed apposizione dei cartelli in idioma locale storicamente presente;

c) atto di liquidazione della spesa sostenuta.

4. Il contributo finanziario di cui al comma 2 è determinato sulla base della spesa liquidata fino alla totale copertura della stessa qualora la cifra non ecceda i 2.500 euro e fino al 50 per cento della medesima per la parte eccedente, fino ad un massimo di 5.000 euro di spesa complessiva.

Art. 5 *Informazione regionale.*

1. La Regione si impegna a riservare, sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale, appositi spazi aperti alla collaborazione di enti ed istituti qualificati, destinati alla promozione dell'uso e della conoscenza dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser.

Art. 6 *Istituzione del registro regionale delle associazioni di tutela e valorizzazione dell'originale patrimonio culturale e linguistico.*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il registro regionale delle associazioni di tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser.

2. Per l'iscrizione nel registro regionale le associazioni sono tenute ad avere sede legale in Piemonte ed essere costituite e operare da almeno sei mesi.

3. Nel registro regionale risultano l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione ed il settore di intervento. Nel registro sono altresì iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento.

4. Il registro è tenuto presso la Giunta regionale, che provvede alle periodiche revisioni ed aggiornamenti dello stesso.

5. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi regionali.

Art. 7 *Consulta permanente per la tutela e valorizzazione dell'originale patrimonio culturale e linguistico.*

1. È istituita la Consulta permanente per la tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale.

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, con funzione di Presidente;

b) tre Consiglieri regionali;

c) gli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e cultura, o loro delegati;

d) gli Assessori provinciali competenti in materia di cultura;

e) cinque sindaci di comuni proposti dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, in ragione di uno per ciascuna delle comunità linguistiche di cui al comma 1;

f) nove esponenti individuati dalla Giunta regionale nell'ambito delle associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 6, in modo da garantire la più ampia rappresentatività.

3. Può altresì far parte della Consulta, su designazione dell'ente di appartenenza e previo parere della Commissione consiliare competente, un rappresentante dell'Università di Torino, del Politecnico e dell'Università del Piemonte Orientale.

4. La Consulta dura in carica cinque anni e, all'atto dello scioglimento del Consiglio regionale, decade inderogabilmente.

5. La Consulta formula proposte per l'individuazione dei criteri finalizzati a definire la valenza regionale o locale delle iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico.

6. La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

7. Ai componenti la Consulta spetta il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del proprio mandato, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento.

Art. 8 *Procedura di erogazione dei contributi.*

1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, che intendono avvalersi dei contributi regionali, presentano domanda entro il 15 marzo di ogni anno all'assessorato competente in materia di cultura.

2. Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono corredate da:

- a) programma di attività per cui si richiede il finanziamento;
- b) preventivo di spesa;
- c) relazione sulle attività culturali eventualmente già svolte nella materia.

3. La Giunta regionale, sentita la Consulta permanente di cui all'articolo 7 e tenuto conto del parere sui criteri di assegnazione dei contributi espresso dalla Commissione consiliare competente, ne delibera l'ammontare.

4. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro un anno dalla data della sua assegnazione, relazione documentata sull'attività svolta ammessa al finanziamento. In caso di mancato adempimento di tale obbligo la Giunta regionale, dopo opportuna verifica, può disporre la revoca dei contributi assegnati.

Art. 9 *Festa del Piemonte.*

1. Al fine di favorire la conoscenza della storia del Piemonte, di valorizzarne l'originale patrimonio linguistico, di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro prospettiva, nonché di far conoscere adeguatamente lo Statuto e i simboli della Regione, è istituita la "Festa del Piemonte". Essa ricorre il 22 maggio, nel giorno anniversario della promulgazione dello Statuto regionale, avvenuta il 22 maggio 1971.

2. La Giunta regionale stabilisce annualmente gli interventi diretti a realizzare e ad illustrare tali finalità, in particolare fra le giovani generazioni e d'intesa con i competenti organi dello Stato, nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 10 *Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dello stato di attuazione delle disposizioni legislative e dei risultati ottenuti in termini di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser.

2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in

merito all'istituzione del Comitato di cui all'articolo 3 e della Consulta di cui all'articolo 7 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.

3. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergono i seguenti dati di natura statistico-valutativa:

a) le dotazioni finanziarie attribuite a ciascuna tipologia degli interventi economici ed il rispettivo tasso di utilizzo;

b) la tipologia ed il numero dei beneficiari nonché la descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento;

c) la tipologia ed il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;

d) le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi legislativi.

Art. 11 *Abrogazione.*

1. Sono abrogate la [legge regionale 10 aprile 1990, n. 26](#) (Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte) e la [legge regionale 17 giugno 1997, n. 37](#) (Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 10 aprile 1990, n. 26](#) "Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte"), fatta salva l'erogazione dei contributi concessi sulla base del programma di interventi previsto dall'[articolo 10 della L.R. n. 26/1990](#) ed operante alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12 *Norma finanziaria.*

1. Per l'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 2009, è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000,00 di euro, alla copertura della spesa corrente pari € 1.600.000,00 euro e della spesa in conto capitale pari € 400.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si provvede rispettivamente con le dotazioni delle unità previsionali di base (UPB) DB18041 e DB12022 del bilancio di previsione, unità che presentano le necessarie coperture finanziarie.

2. Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, per il biennio 2010-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'[articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7](#) (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'[articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2](#) (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

LEGGE REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA 18 dicembre 2007, n. 29.

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

Publicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 27 dicembre 2007, n. 52.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 Finalità.

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e dell'*articolo 3 della [legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1](#)* (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione tutela, valorizza e promuove l'uso della lingua friulana, nelle sue diverse espressioni, lingua propria del Friuli e parte del patrimonio storico, culturale e umano della comunità regionale. La Regione promuove la ricerca storica ed esercita una politica attiva di conservazione e sviluppo della cultura e delle tradizioni, quali componenti essenziali dell'identità della comunità friulana.

2. Con la presente legge la Regione promuove e sostiene le iniziative pubbliche e private finalizzate a mantenere e incrementare l'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento.

3. La presente legge è finalizzata ad ampliare l'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento, nel rispetto della libera scelta di ciascun cittadino. I servizi in lingua friulana che gli enti pubblici e i concessionari dei pubblici servizi assicurano sono opportunità per i cittadini che vi aderiscono in base alla propria libera scelta.

4. La Regione, nell'ambito delle competenze statutarie, promuove e incentiva, altresì, la conoscenza e l'uso della lingua friulana presso le comunità dei correghionali in Italia e nel mondo.

5. La presente legge, unitamente alle disposizioni emanate a tutela delle minoranze linguistiche slovena e germanofona, attua le politiche della Regione a favore delle diversità linguistiche e culturali.

Art. 2 Principi.

1. Con la presente legge la Regione concorre nell'ambito delle proprie competenze all'attuazione dei principi espressi:

a) dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

b) dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la *[legge 4 agosto 1955, n. 848](#)* (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952);

c) dallo Strumento dell'Iniziativa Centro Europea per la tutela dei diritti di protezione delle minoranze, sottoscritto a Budapest il 15 novembre 1994;

d) dai documenti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sottoscritti dall'Italia in materia di tutela delle lingue;

e) dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992;

f) dall'articolo 3 del Trattato costituzionale dell'Unione Europea, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, ratificato ai sensi della [legge 7 aprile 2005, n. 57](#).

2. La presente legge attua i principi della legislazione statale in materia, e in particolare della [legge 15 dicembre 1999, n. 482](#) (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e del [decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223](#) (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), tenuto conto dei principi e disposizioni della [legge regionale 22 marzo 1996, n. 15](#) (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie).

Art. 3 *Territorio di applicazione.*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nel territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano delimitato ai sensi dell'[articolo 5 della legge regionale n. 15/1996](#).

2. Quando la minoranza linguistica friulana è distribuita su territori provinciali diversi può costituire organismi di coordinamento e di proposta che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

3. Particolari iniziative per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio linguistico friulano possono essere sostenute dalla Regione anche in aree escluse dal territorio di cui al comma 1.

4. La Regione può stipulare intese con la Regione Veneto allo scopo di sostenere la lingua friulana nelle aree friulanofone in essa presenti.

Art. 4 *Rapporti con le altre comunità.*

1. La Regione promuove e sostiene la Regione Veneto allo scopo di sostenere la lingua friulana nelle linguistiche iniziative di collaborazione tra le istituzioni friulane e quelle delle comunità ladine del Veneto e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché della comunità romancia del Cantone dei Grigioni della Federazione elvetica in particolare nei settori della linguistica, dell'istruzione, della formazione e dei mezzi di informazione.

2. La Regione promuove, altresì, rapporti di collaborazione tra le minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona presenti sul territorio regionale e tra le loro istituzioni e sostiene progetti comuni che valorizzano le diversità linguistiche e culturali.

Art. 5 *Uso della grafia ufficiale.*

1. È assunta come grafia ufficiale della lingua friulana comune quella definita a sensi dell'[articolo 13 della legge regionale n. 15/1996](#) ⁽²⁾.

2. La grafia della lingua friulana comune può essere modificata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'ARLeF – Agenzie regional pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), d'intesa con le Università di Udine e di Trieste ⁽³⁾.

2-bis. Entro il 30 giugno 2011 il Presidente della Regione, sentite l'ARLeF e le Università degli Studi di Udine e di Trieste, adotta con proprio decreto la grafia ufficiale delle varianti della lingua friulana ⁽⁴⁾.

3. La Regione promuove e sostiene l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana, nelle sue diverse espressioni, nella concessione dei contributi e finanziamenti previsti in applicazione

della presente legge, anche se non specificato nei relativi bandi. L'uso di varianti locali nei testi scritti non costituisce causa di esclusione da finanziamenti e contributi pubblici.

4. Gli atti e documenti in lingua friulana della Regione, degli enti locali e loro enti strumentali e concessionari di pubblici servizi sono redatti in lingua friulana comune, usando la rispettiva grafia ufficiale ⁽⁵⁾.

(2) Comma così modificato dall'*art. 186, comma 1, lettera a), L.R. 21 ottobre 2010, n. 17*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 189* della stessa legge).

(3) Comma così modificato dall'*art. 186, comma 1, lettera b), L.R. 21 ottobre 2010, n. 17*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 189* della stessa legge).

(4) Comma aggiunto dall'*art. 186, comma 1, lettera c), L.R. 21 ottobre 2010, n. 17*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 189* della stessa legge).

(5) Comma così modificato dall'*art. 186, comma 1, lettera d), L.R. 21 ottobre 2010, n. 17*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 189* della stessa legge).

Capo II - Uso pubblico lingua friulana

Art. 6 *Uso pubblico della lingua friulana.*

1. L'uso della lingua friulana è consentito nei rapporti con gli uffici degli enti locali e dei loro enti strumentali operanti nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3.

2. [Nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali, il diritto di usare la lingua friulana può essere esercitato a prescindere dal territorio in cui i relativi uffici sono insediati] ⁽⁶⁾.

3. Quando un'istanza è avviata in lingua friulana la risposta è effettuata dagli enti di cui ai commi 1 e 2 anche in tale lingua.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche ai concessionari di servizi pubblici degli enti indicati ai commi 1 e 2, operanti nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3.

5. Gli enti di cui al comma 1 assicurano, anche in forma associata, l'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 3.

6. In nessun caso l'uso della lingua friulana nei procedimenti amministrativi può comportare l'aggravio o il rallentamento degli stessi.

7. Gli enti interessati provvedono all'applicazione progressiva delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo i progetti obiettivo annuali, nell'ambito dei piani di politica linguistica di cui all'articolo 27.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 18-22 maggio 2009, n. 159 (Gazz. Uff. 27 maggio 2009, n. 21, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 7 *Certificazione linguistica.*

1. La conoscenza della lingua friulana è attestata da una certificazione linguistica rilasciata da soggetti pubblici e privati abilitati.
2. La certificazione linguistica è aperta a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti ai sensi del comma 3.
3. Le modalità, i criteri e i requisiti per conseguire la certificazione linguistica sono definiti, tenuto conto delle proposte dell'ARLeF, con regolamento regionale da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'ARLeF promuove l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per conseguire la certificazione linguistica di lingua friulana.
5. L'elenco dei soggetti pubblici e privati abilitati al rilascio della certificazione linguistica è compilato dalla Regione, su proposta dell'ARLeF, ed è aggiornato annualmente.
6. Al fine di promuovere il conseguimento della certificazione linguistica da parte del personale del comparto unico regionale, l'ARLeF, di concerto con i singoli enti, promuove l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento e ne favorisce la frequenza anche attraverso appositi incentivi al personale.

Art. 8 *Atti e informazioni di carattere generale.*

1. [Gli atti comunicati alla generalità dei cittadini dai soggetti di cui all'articolo 6, sono redatti, oltre che in italiano, anche in friulano] ⁽⁷⁾.
2. I soggetti di cui all'articolo 6 effettuano la comunicazione istituzionale e la pubblicità degli atti destinata al territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3 in italiano e in friulano.
3. [La presenza della lingua friulana è comunque garantita anche nella comunicazione istituzionale e nella pubblicità degli atti destinata all'intera regione] ⁽⁸⁾.
4. Il testo e la comunicazione in lingua friulana hanno la stessa evidenza, anche tipografica, di quelli in lingua italiana.
5. Gli enti interessati provvedono all'applicazione progressiva delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo i progetti obiettivo annuali, nell'ambito dei piani di politica linguistica di cui all'articolo 27.

⁽⁷⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 18-22 maggio 2009, n. 159 (Gazz. Uff. 27 maggio 2009, n. 21, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

⁽⁸⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 18-22 maggio 2009, n. 159 (Gazz. Uff. 27 maggio 2009, n. 21, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 9 *Organismi elettivi e collegiali.*

1. Ai sensi dell'*articolo 7 della legge n. 482/1999*, nei comuni che rientrano nella delimitazione di cui all'articolo 3, i componenti dei consigli comunali e degli altri organi a

struttura collegiale dell'amministrazione stessa hanno diritto di usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua friulana.

2. Il comma 1 trova, altresì, applicazione per i consiglieri regionali, nonché per i componenti dei consigli delle associazioni intercomunali comprendono Comuni nei quali è riconosciuta la lingua friulana.

3. [Le modalità per garantire la traduzione a coloro che non comprendono la lingua friulana sono disciplinate dagli enti di cui ai commi 1 e 2 con disposizioni dei piani di politica linguistica di cui all'articolo 27, nel cui ambito può essere prevista la ripetizione degli interventi in lingua italiana ovvero il deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta] [\(9\)](#).

[\(9\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 18-22 maggio 2009, n. 159 (Gazz. Uff. 27 maggio 2009, n. 21, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 10 *Cartellonistica in lingua friulana.*

1. Nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, i cartelli, le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative dei soggetti di cui all'articolo 6 sono corredati della traduzione in lingua friulana con pari evidenza grafica dell'italiano.

2. I soggetti di cui all'articolo 6 usano la lingua friulana con pari evidenza grafica dell'italiano anche nelle scritte esterne, nei supporti visivi e nei mezzi di trasporto. Qualora nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico siano previsti servizi automatici di comunicazione vocale, questi sono forniti anche in lingua friulana.

3. Nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, la cartellonistica stradale reca i toponimi anche in lingua friulana, secondo le modalità previste dall'articolo 11.

4. I soggetti di cui all'articolo 6 si adeguano alle previsioni del presente articolo, secondo i progetti obiettivi annuali, nell'ambito dei piani di politica linguistica di cui all'articolo 27.

Art. 11 *Toponomastica in lingua friulana.*

1. La denominazione ufficiale in lingua friulana di comuni, frazioni e località è stabilita dalla Regione, su proposta dell'ARLeF, tenuto conto delle varianti locali, e d'intesa con i Comuni interessati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le deliberazioni della Giunta regionale riguardanti le denominazioni ufficiali in lingua friulana e ogni altra questione generale concernente i toponimi e gli idronimi in lingua friulana sono approvate con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale, i soggetti di cui all'articolo 6 utilizzano entro l'area delimitata ai sensi dell'articolo 3, accanto alla denominazione in lingua italiana anche la denominazione in lingua friulana dei comuni, delle frazioni e delle località, definita ai sensi del comma 1.

4. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con altre amministrazioni pubbliche e con soggetti privati al fine di promuovere l'uso delle denominazioni ufficiali in lingua friulana.

5. [Gli enti locali possono stabilire, su conforme delibera dei propri consigli elettivi, di adottare l'uso dei toponimi bilingui o di toponimi nella sola lingua friulana. La denominazione prescelta diviene la denominazione ufficiale a tutti gli effetti] ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁰⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 18-22 maggio 2009, n. 159 (Gazz. Uff. 27 maggio 2009, n. 21, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Capo III - Interventi nel settore dell'istruzione

Art. 12 *Lingua friulana ed educazione plurilingue.*

1. L'apprendimento e l'insegnamento della lingua friulana sono inseriti all'interno di un percorso educativo plurilingue che prevede, accanto alla lingua italiana, la compresenza di lingue minoritarie storiche e lingue straniere. Il percorso educativo plurilingue costituisce parte integrante della formazione a una cittadinanza europea attiva e di valorizzazione della specificità della Regione.

2. Ai sensi dell'*articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 482/1999*, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3, la lingua friulana, è inserita nel percorso educativo, secondo le modalità specifiche corrispondenti all'ordine e grado scolastico, tenendo conto dell'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 223/2002*.

3. [Fatta salva l'autonomia degli istituti scolastici, al momento dell'iscrizione i genitori o chi ne fa le veci, previa adeguata informazione, su richiesta scritta dell'istituzione scolastica, comunicano alla stessa la propria volontà di non avvalersi dell'insegnamento della lingua friulana. L'opzione espressa è valida per la durata rispettivamente, della scuola dell'infanzia, di quella primaria e di quella secondaria di primo grado e può essere modificata, su richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci, all'inizio di ciascun anno scolastico] ⁽¹¹⁾.

⁽¹¹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 18-22 maggio 2009, n. 159 (Gazz. Uff. 27 maggio 2009, n. 21, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 13 *Coordinamento inter-istituzionale.*

1. La Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia al fine di garantire un armonico inserimento della lingua friulana nel sistema scolastico e di coordinare le iniziative di politica linguistica in ambito educativo.

2. La Regione, in collaborazione con le autorità scolastiche e nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove il coordinamento tra le istituzioni scolastiche, favorisce la costituzione di reti di scuole e l'individuazione di scuole polo sul territorio.

3. La Regione collabora e stipula convenzioni per l'istituzione permanente di percorsi di aggiornamento e formativi abilitanti, comprensivi di azioni per la formazione iniziale e in servizio, per la scuola di specializzazione, per corsi di master e di dottorato di ricerca, per l'insegnamento o l'uso della lingua friulana secondo quanto previsto dall'*articolo 6 della legge n. 482/1999*.

4. È istituita la Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana, presso la Direzione centrale competente, al fine di assicurare il coordinamento dell'attività svolta dalle diverse istituzioni nell'attuazione della presente legge.

5. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione.

Art. 14 *Ambito di applicazione nelle scuole.*

1. Nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275](#) (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'[articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#)), le scuole situate nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3 individuano nella programmazione dell'insegnamento della lingua friulana, anche in aderenza alle specificità del contesto socio-culturale, il modello educativo da applicare.

2. Con regolamento di attuazione emanato, sentito l'Ufficio scolastico regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 223/2002](#) e del D.M. 13 giugno 2006, n. 47 del Ministro della pubblica istruzione (Quota orario dei curricula riservata alle istituzioni scolastiche), definisce il piano applicativo di sistema con le articolazioni e le specificità relative ai vari ordini e gradi scolastici indicati all'articolo 12, comma 2. [L'insegnamento della lingua friulana è garantito per almeno un'ora alla settimana per la durata dell'anno scolastico, nell'ambito della quota di flessibilità dell'autonomia scolastica] ⁽¹²⁾.

3. [Nella programmazione dell'insegnamento della lingua friulana da parte delle istituzioni scolastiche sono comprese le modalità didattiche che assumono come modello di riferimento il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato delle lingue] ⁽¹³⁾.

4. Nelle scuole secondarie di secondo grado, è promossa la programmazione dell'insegnamento della lingua friulana nell'ambito dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.

⁽¹²⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 18-22 maggio 2009, n. 159 (Gazz. Uff. 27 maggio 2009, n. 21, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente periodo.

⁽¹³⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 18-22 maggio 2009, n. 159 (Gazz. Uff. 27 maggio 2009, n. 21, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 15 *Sostegno finanziario alle scuole e verifica.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 14, la Regione provvede al trasferimento di finanziamenti alle istituzioni scolastiche sulla base del numero delle ore d'insegnamento e di uso curricolare della lingua friulana rilevate e comunicate dall'Ufficio scolastico regionale. I trasferimenti finanziari, gestiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono destinati alle spese per i docenti impegnati nell'attuazione della presente legge e per le spese organizzative delle scuole. Tali risorse sono utilizzate nel rispetto delle normative e dei contratti di lavoro vigenti.

2. La Regione sostiene anche finanziariamente le iniziative di cui all'articolo 14, commi 3 e 4.

3. L'ARLeF, sulla base delle esigenze annualmente individuate, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, propone le modalità di applicazione delle misure di sostegno finanziario

previste per le istituzioni scolastiche, valorizzando quelle che applicano i modelli d'insegnamento della lingua friulana più avanzati, all'interno di un quadro plurilingue, secondo lo standard europeo.

4. In collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, l'ARLeF verifica e valuta annualmente, secondomodaltà concordate, lo stato di applicazione dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche, la ricaduta sulle competenze degli studenti e la risposta delle famiglie.

5. Le singole scuole concorrono alla verifica e valutazione annuale dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana mediante le generali attività di verifica e valutazione svolte dalle scuole stesse.

Art. 16 *Materiale didattico.*

1. La Regione sostiene la produzione di materiale didattico per l'insegnamento della e nella lingua friulana, nelle sue diverse espressioni, elaborato secondo le linee indicate dall'ARLeF.

Art. 17 *Docenti.*

1. Ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 223/2002](#), per definire il quadro delle necessità di organico nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, la Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale al fine di accertare le risorse di personale docente con competenze nella lingua friulana in servizio nelle istituzioni scolastiche della regione, per l'assunzione della dichiarazione di disponibilità individuale degli insegnanti.

2. La Regione garantisce e sostiene i percorsi di formazione e aggiornamento degli insegnanti di e in lingua friulana mediante convenzioni con le Università del territorio regionale.

3. La Regione adotta le misure finanziarie atte a sostenere la formazione all'approccio Content and Language Integrated Learning (CLIL) in lingua friulana, individuando adeguati percorsi formativi con le Università competenti, con l'Ufficio scolastico regionale e con le istituzioni scolastiche.

4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di stato giuridico del personale docente e dal contratto di lavoro del personale, la Regione, d'intesa con le autorità scolastiche, sentite le organizzazioni sindacali, provvede a istituire un elenco degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana.

5. Con regolamento regionale da emanare di concerto con l'Ufficio scolastico regionale sono definite le modalità per l'accesso all'elenco di cui al comma 4 e per l'utilizzo del personale docente iscritto all'elenco medesimo.

Art. 18 *Interventi di promozione.*

1. La Regione realizza iniziative d'informazione e di sensibilizzazione rivolte alle famiglie per diffondere la conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche del piano d'introduzione della lingua friulana nel sistema scolastico.

2. Secondo le disposizioni della [legge n. 482/1999](#), la Regione concorre a sostenere le iniziative d'insegnamento della lingua friulana rivolte agli adulti, attivate dall'Università di Udine, dalle scuole e da altri soggetti riconosciuti.

3. La Regione promuove corsi e iniziative specifiche dedicate all'insegnamento della lingua friulana per gli immigrati presenti nelle aree delimitate.

4. La Regione può sostenere l'insegnamento della lingua friulana anche nelle istituzioni scolastiche presenti nei territori esclusi dalla delimitazione di cui all'articolo 3 comma 1.

5. Forme particolari di promozione, avvicinamento e insegnamento della lingua friulana sono attivate per le popolazioni di origine friulana residenti all'estero.

6. Con regolamento regionale sono disciplinati i requisiti, le modalità e i criteri per il sostegno finanziario degli interventi previsti dal presente articolo. Il regolamento è emanato, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione si esprime entro 30 giorni dalla richiesta di parere; decorso tale termine si prescinde dal parere stesso.

Art. 19 *Insegnamento volontario della lingua friulana.*

1. Al fine di favorire l'apprendimento e l'uso della lingua friulana da parte dei cittadini, la Regione promuove l'attività di volontariato per l'insegnamento della lingua friulana.

2. Per le finalità del comma 1, è istituito presso l'ARLeF, il registro dei volontari per l'insegnamento della lingua friulana.

3. Possono essere riconosciuti volontari le persone maggiorenni di madrelingua friulana che dichiarano la propria disponibilità a effettuare a titolo gratuito, secondo modelli organizzativi e con modalità operative definite dall'ARLeF, attività dirette a diffondere la conoscenza e l'uso della lingua friulana.

Capo IV - Interventi nel settore dei mezzi di comunicazione

Art. 20 *Radio e televisione.*

1. La Regione sostiene la produzione di materiali audiovisivi in lingua friulana allo scopo di darne massima diffusione.

2. Nel settore televisivo, la Regione sostiene la produzione e l'emissione di programmi in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni. Il sostegno è proporzionato alla copertura territoriale e alle modalità d'inserimento nel palinsesto. I fondi sono impegnati almeno per il 75 per cento per la produzione di cui almeno il 60 per cento è realizzata da produttori indipendenti.

3. La Regione sostiene le emittenti radiofoniche che trasmettono programmi in lingua friulana. Il sostegno è proporzionato alla percentuale di programmi trasmessi in lingua friulana e a quelli prodotti in proprio.

4. Nell'ambito delle proprie competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzativi e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano statale di assegnazione delle frequenze e per l'installazione di reti e di impianti per l'emittenza radiotelevisiva, la Regione sostiene e favorisce le emittenti televisive e radiofoniche che utilizzano la lingua friulana in almeno il 25 per cento della propria programmazione.

5. Nei mezzi di comunicazione audiovisivi della Regione è garantita un'adeguata presenza della lingua friulana.

Art. 21 *Stampa e altre produzioni.*

1. La Regione incentiva e sostiene le pubblicazioni periodiche scritte interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni. La Regione può stipulare, altresì, convenzioni con case editrici di quotidiani e periodici di informazione maggiormente

diffusi che garantiscono un'informazione regolare e di qualità in lingua friulana utilizzando la grafia ufficiale.

2. La Regione, altresì, sostiene:

a) l'edizione, la distribuzione e la diffusione di libri e pubblicazioni in formato cartaceo, informatico o multimediale interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni;

b) la produzione e la diffusione di opere cinematografiche, teatrali e di musica cantata interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni.

3. Nelle pubblicazioni periodiche della Regione è garantita un'adeguata presenza della lingua friulana.

Art. 22 *Internet e nuove tecnologie.*

1. La Regione incentiva e sostiene la presenza della lingua friulana nell'ambito delle tecnologie informatiche, in particolare su internet, in formato testuale e audiovisivo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene con misure adeguate la ricerca, la produzione, la commercializzazione e l'uso di strumenti informatici e tecnologici in lingua friulana tesi a un uso corretto della lingua.

3. La Regione favorisce, inoltre, l'uso della lingua friulana nei siti internet degli enti pubblici di cui all'articolo 6 e dei soggetti privati ai quali si riconosca una significativa funzione sociale.

4. Il sostegno regionale è subordinato all'uso della grafia ufficiale, con evidenza grafica dei testi in lingua friulana non inferiore a quella di eventuali altre lingue presenti nel sito e alla qualità della produzione, secondo la valutazione e i criteri fissati dall'ARLeF.

Art. 23 *Regolamento per gli interventi nel settore dei mezzi di comunicazione.*

1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dalle disposizioni del presente Capo.

Capo V - Interventi a favore delle realtà associative

Art. 24 *Realtà associative.*

1. La Regione riconosce una speciale funzione di servizio ai soggetti pubblici e privati che svolgono un'attività qualificata e continuativa nel territorio regionale per la promozione e la diffusione della lingua friulana e che dispongono di strutture stabili e di un'adeguata organizzazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene l'attività dei soggetti individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentito l'ARLeF, con specifici finanziamenti, di entità proporzionata all'attività di ciascuno, determinati annualmente con norma di legge finanziaria regionale.

3. La Regione riconosce alla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine - un ruolo di primaria importanza e ne sostiene il perseguimento delle finalità istituzionali.

Capo VI - Programmazione

Art. 25 *Piano generale di politica linguistica.*

1. Il Piano generale di politica linguistica (PGPL) è definito di norma ogni cinque anni per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) garantire ai cittadini di lingua friulana l'esercizio dei diritti linguistici;
- b) promuovere l'uso sociale della lingua friulana e il suo sviluppo come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna;
- c) perseguire una politica linguistica unitaria, mediante il coordinamento delle azioni programmate da altri enti e istituzioni pubbliche e private;
- d) stabilire le priorità degli interventi regionali nel settore dell'istruzione;
- e) fissare criteri e priorità per interventi nel settore dei mezzi di comunicazione e per il sostegno alle realtà associative.

2. Il PGPL è suddiviso per tipologie di soggetti. Per ogni tipologia sono previste specifiche aree di intervento e, per ognuna di esse, progetti obiettivo alternativi.

3. Il PGPL stabilisce, altresì, le modalità di valutazione delle iniziative realizzate e gli strumenti di verifica dei risultati raggiunti da ogni soggetto.

4. Il PGPL è proposto dall'ARLeF ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Commissione consiliare competente, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 26 *Piano delle priorità di intervento.*

1. In base al PGPL e tenendo conto delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale, su proposta dell'ARLeF, adotta annualmente il Piano delle priorità di intervento, contenente gli obiettivi da raggiungere dell'anno.

2. Il Piano delle priorità di intervento stabilisce quali iniziative previste dalla presente legge sono ritenute prioritarie e quante risorse sono destinate a ciascun settore o gruppo di interventi.

3. Il Piano delle priorità di intervento è corredato dei relativi bandi e indica le procedure per la presentazione di progetti per i quali viene richiesto il finanziamento.

4. Al fine di garantire la trasparenza, al piano sono allegati anche i criteri di massima per la valutazione di progetti.

Art. 27 *Piani di politica linguistica.*

1. La Regione, gli enti locali e i concessionari di pubblici servizi approvano ogni cinque anni, un Piano speciale di politica linguistica (PSPL) al fine di stabilire, sulla base del Piano generale di politica linguistica (PGPL), i progetti obiettivo da raggiungere annualmente nell'ambito di ogni area di intervento, con scadenze che in nessun caso potranno superare la durata del piano stesso.

2. La Regione, gli enti locali e i concessionari di pubblici servizi prevedono nei piani speciali di politica linguistica l'adeguamento progressivo dell'organizzazione e delle strutture tecniche per dare attuazione a quanto previsto nel capo II.

3. L'approvazione e la conforme applicazione dei Piani speciali di politica linguistica costituiscono per gli enti locali e per i concessionari di pubblici servizi condizioni per l'ottenimento dei finanziamenti di cui alla presente legge negli anni successivi.

Capo VII - Attuazione e verifica

Art. 28 *ARLeF e Commissione per l'uso sociale della lingua friulana.*

1. La Regione individua nell'ARLeF - Agenzie regional pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), l'organismo competente alla definizione degli indirizzi di politica linguistica per la lingua friulana e al coordinamento e alla verifica dell'attuazione degli interventi della presente legge.

2. All'ARLeF compete in particolare:

- a) proporre il Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana;
- b) proporre annualmente le priorità di intervento, anche tenendo conto delle disponibilità finanziarie;
- c) fornire consulenza per la predisposizione di bandi per l'assegnazione dei contributi finanziari a istituzioni, enti e associazioni impegnate nell'applicazione della presente legge;
- d) istituire, anche in collaborazione con altri soggetti, un sistema di certificazione per i fini di cui all'articolo 7 secondo le linee indicate dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue adottato con risoluzione del Consiglio d'Europa del novembre 2001;
- e) verificare annualmente l'impatto delle iniziative sostenute sull'uso della lingua friulana.

3. Per la definizione degli indirizzi di politica linguistica, l'ARLeF si avvale della Commissione per l'uso sociale della lingua friulana, nominata con decreto del Presidente della Regione.

4. La Commissione composta da rappresentanti delle categorie economiche e produttive, degli ordini professionali e delle organizzazioni sindacali operanti nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, è istituita presso l'ARLeF con funzioni consultive e di proposta.

Art. 29 *Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale relazioni annuali sullo stato d'attuazione della presente legge, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Le relazioni, anche sulla base delle verifiche effettuate e delle informative prodotte dall'ARLeF, rispondono ai seguenti quesiti:

- a) quali sono le scelte adottate dai diversi soggetti nei Piani speciali di politica linguistica rispetto agli obiettivi fissati nel Piano generale e quali gli interventi realizzati, con evidenza degli eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato;
- b) quali sono le criticità riscontrate nella programmazione e gestione dei diversi interventi, avuto anche riguardo alle scelte allocative delle risorse disponibili;

c) quale è lo stato di applicazione dell'insegnamento della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche e quali percorsi formativi di livello universitario sono stati attivati per l'abilitazione all'insegnamento del friulano.

3. Ogni cinque anni, prima della presentazione alla competente Commissione consiliare del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo, la Giunta presenta al Consiglio un rapporto sui risultati ottenuti in termini di ampliamento dell'uso della lingua friulana. In particolare il rapporto contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura gli interventi realizzati hanno contribuito a rafforzare l'esercizio del diritto all'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento rispetto alla situazione antecedente all'entrata in vigore della presente legge, specie nei rapporti con le amministrazioni regionali, amministrazioni locali e i concessionari di pubblici servizi;

b) quali sono state le eventuali variazioni alla delimitazione del territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano;

c) quale è stata la risposta data dalle famiglie nella scelta dell'insegnamento della lingua friulana e quale è la loro opinione circa la ricaduta sulle competenze degli alunni e degli studenti, in particolare riguardo alle iniziative di uso veicolare della lingua friulana per l'apprendimento di altre discipline.

4. Le relazioni e i rapporti sono resi pubblici, unitamente ai documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. Gli esiti della valutazione del Consiglio costituiscono riferimento per le scelte del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo.

Art. 30c *Conferenza di verifica e di proposta.*

1. Il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni, e comunque non oltre sei mesi prima della scadenza della legislatura, una Conferenza di verifica e di proposta per verificare l'attuazione della presente legge.

2. Sono invitati alla Conferenza i componenti del Consiglio e della Giunta regionale, i rappresentanti degli uffici e servizi regionali interessati all'attuazione della presente legge, i componenti degli organi istituzionali dell'ARLeF, nonché i rappresentanti degli enti locali, dell'Università di Udine, delle istituzioni scolastiche, delle realtà associative riconosciute in base all'articolo 24 e dei mezzi di comunicazione.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai capigruppo, sentito il Presidente dell'ARLeF, stabilisce l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento della Conferenza.

Capo VIII - Norme transitorie e finali

Art. 31 *Norme transitorie.*

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 17, comma 5, le istituzioni scolastiche continuano ad avvalersi per l'insegnamento della lingua friulana del personale docente individuato secondo le modalità di cui al comma 1 del medesimo articolo.

2. Ai fini dell'articolo 24, in sede di prima applicazione della presente legge, sono confermati i soggetti attualmente riconosciuti ai sensi dell'[articolo 8 della legge regionale n. 15/1996](#) e trova applicazione il [D.P.Reg. 13 giugno 2006, n. 0178/Pres.](#) (Regolamento concernente le modalità per la concessione delle sovvenzioni e i criteri per la ripartizione delle relative risorse destinate a favore degli enti riconosciuti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b) e comma 2-bis della [legge regionale 22 marzo 1996, n. 15](#), recante norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane).

Art. 32 *Norme finali.*

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, possono essere apportate variazioni alla delimitazione territoriale effettuata ai sensi dell'[articolo 5 della legge regionale n. 15/1996](#) entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le variazioni sono disposte su conformi deliberazioni dei Consigli comunali dei territori interessati, espressamente motivate con riferimento alla valutazione della consistenza della quota di popolazione parlante la lingua friulana e dell'incidenza dell'uso della lingua stessa nell'ambito territoriale comunale, approvate con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti. La deliberazione consiliare è posta a base del provvedimento di variazione, salvo nei casi in cui, nel termine indicato al comma 1, pervengano contrarie segnalazioni da parte di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi.

Art. 33 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni della [legge regionale n. 15/1996](#):

- a) articolo 4;
- b) articolo 11;
- c) comma 2 dell'articolo 11-bis;
- d) articolo 12;
- e) comma 3 dell'articolo 13;
- f) commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14;
- g) articolo 27;
- h) articolo 28.

2. Sono abrogati i commi 78, 79 e 80 dell'[articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4](#) (Legge finanziaria 1999).

3. È abrogata la lettera c) del comma 66 dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001).

4. Sono abrogati i commi 2 e 11 dell'[articolo 124 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13](#) (modificativi della [legge regionale n. 15/1996](#)).

5. È abrogato l'[articolo 3 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22](#) (modificativo dell'[articolo 6 della legge regionale n. 4/1999](#)).

Art. 34 *Norme finanziarie.*

1. Al finanziamento delle azioni e degli interventi previsti dalla presente legge si provvede ai sensi e sulla base delle disposizioni recate dalla legislazione regionale vigente nelle materie indicate dalla legge stessa, con oneri a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

UPB 8.4.300.1.310 - capitoli 417, 5536 e 5543;

UPB 8.4.300.1.1901 - capitolo 5567 e capitolo 5572 relativo a fondi statali.

2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, con norme di legge finanziaria annuale possono essere disposti interventi specificamente finalizzati all'attuazione di azioni previste dalla presente legge e autorizzati corrispondenti appositi stanziamenti, anche a valere sulle assegnazioni annuali di fondi statali trasferiti alla Regione ai sensi della [legge n. 482/1999](#) e del [decreto legislativo n. 223/2002](#).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2007, n. 8.

Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto.

Pubblicata nel B.U. Veneto 17 aprile 2007, n. 37.

Art. 1 Finalità.

1. La Regione del Veneto, in attuazione degli articoli 2 e 4 dello Statuto, favorisce la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico veneto.

Art. 2 Lingua veneta.

1. Le specifiche parlate storicamente utilizzate nel territorio veneto e nei luoghi in cui esse sono state mantenute da comunità che hanno conservato in modo rilevante la medesima matrice costituiscono il veneto o lingua veneta.

2. La Regione del Veneto considera la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto una questione centrale per lo sviluppo dell'autonomia regionale.

Art. 3 Contesto europeo.

1. La Regione del Veneto, riconoscendo che la tutela e la promozione delle varie lingue locali o minoritarie rappresentano un contributo importante alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto per le diversità culturali, mantiene e sviluppa le tradizioni presenti sul proprio territorio.

2. Nei limiti delle competenze statutarie, la Regione considera la protezione e la promozione delle lingue tradizionalmente parlate sul proprio territorio come un preciso obbligo verso la comunità dei popoli europei.

Art. 4 Adesione ai principi della Carta europea.

1. Ferma restando la potestà dello Stato in ordine agli accordi internazionali, la Regione, nell'esercizio della propria competenza in materia culturale, ispira la propria azione ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie:

- a) le lingue regionali o minoritarie costituiscono una ricchezza culturale;
- b) è necessaria una azione risoluta di promozione delle lingue regionali allo scopo di preservarle;
- c) bisogna facilitare e incoraggiare l'uso scritto e orale delle lingue regionali nelle diverse espressioni della vita sociale;
- d) si devono promuovere studi e ricerche sulle lingue regionali;
- e) vanno messi a disposizione, per quanto di competenza regionale, forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali in tutti i livelli appropriati;
- f) vanno sostenute le attività editoriali che valorizzano il patrimonio linguistico veneto.

Art. 5 Festa del Popolo Veneto.

1. Al fine di favorire la conoscenza della storia del Veneto, di valorizzarne l'originale patrimonio linguistico, di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro prospettiva, nonché di far conoscere adeguatamente lo Statuto e i simboli della Regione, è istituita la "Festa del Popolo Veneto". Essa ricorre il 25 marzo, giorno della fondazione di Venezia.

2. La Giunta regionale stabilisce annualmente gli interventi diretti a realizzare e ad illustrare tali finalità, in particolare fra le giovani generazioni e d'intesa con i competenti organi dello Stato nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 6 Conoscenza e diffusione del patrimonio linguistico veneto.

1. La Regione al fine di favorire la conoscenza e la diffusione del patrimonio linguistico veneto, promuove:

- a) la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione;
- b) l'informazione giornalistica e radiotelevisiva;
- c) la creazione artistica;
- d) l'edizione e la diffusione di libri e pubblicazioni;
- e) l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale;
- f) la ricerca;
- g) lo svolgimento di attività e incontri, finalizzati a promuovere l'uso e la conoscenza dell'originale patrimonio linguistico veneto.

2. La Regione promuove, inoltre, d'intesa con le emittenti pubbliche e private l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione in lingua veneta di accertata valenza culturale.

3. I comuni e i loro consorzi, le comunità montane, enti, istituti e associazioni che attuano programmi o singole iniziative finalizzati a tali obiettivi possono presentare domanda di contributo secondo le modalità previste dall'articolo 12

Art. 7 Promozione della ricerca.

1. La Regione promuove, anche in collaborazione con gli atenei del Veneto e con qualificati istituti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sull'originale patrimonio linguistico del Veneto.

2. A tal fine la Giunta regionale delibera, anche sulla base di proposte formulate dagli enti di cui al comma 1 e sentita la Commissione consiliare competente, programmi annuali o pluriennali di ricerca e istituisce borse di studio e premi annuali per tesi di laurea che riguardino la storia, la cultura, il patrimonio linguistico storico Veneto.

Art. 8 Attività dirette.

1. La Regione del Veneto:

- a) promuove, d'intesa con i centri servizi amministrativi (CSA), nell'ambito dell'istruzione scolastica, corsi facoltativi di formazione ed aggiornamento diretti agli

insegnanti di ogni ordine e grado, al fine di provvedere ad una conoscenza del patrimonio linguistico e culturale veneto; tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa;

b) promuove, d'intesa con i centri servizi amministrativi (CSA), corsi facoltativi di storia, cultura e lingua veneta; tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa distinti per livelli scolastici;

c) raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui all'articolo 7 o ricevuta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12 e ne dispone il deposito presso la biblioteca del Consiglio regionale, auspicandone la pubblicazione e diffusione.

2. La Regione istituisce un premio annuale per opere scritte nella lingua veneta.

3. La Regione bandisce inoltre, d'intesa e in collaborazione con gli organi competenti dello Stato, un concorso nelle scuole di ogni ordine e grado sull'originale patrimonio linguistico veneto.

Art. 9 Toponomastica.

1. La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica con le modalità previste dall'articolo 7 e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai comuni e dai loro consorzi, secondo le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 10 Grafia veneta unitaria.

1. Al fine di garantire una corretta definizione della grafia, della toponomastica e di ogni altro aspetto linguistico, la Giunta regionale si avvale di una apposita commissione di esperti.

Art. 11 Informazione regionale.

1. La Regione si impegna a riservare sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale appositi spazi aperti alla collaborazione di enti ed istituti qualificati, destinati alla presentazione dell'originale patrimonio linguistico veneto o comunque finalizzati a promuoverne l'uso e la conoscenza.

Art. 12 Procedure.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce, per gli interventi individuati dalla presente legge, termini e modalità di presentazione delle domande, tipologie di spesa ammissibili, modalità di erogazione, rendicontazione e revoca dei benefici assegnati.

Art. 13 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 9 "Interventi per la cultura", del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009; contestualmente lo stanziamento dell'upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" viene incrementato di euro 250.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2007 e di euro 250.000,00 per sola competenza nei due esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione eneta.

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 10-13 maggio 2010 n. 170

Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 maggio 2010 n. 20.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3; 2, comma 2, lettere c) e g); 3, comma 5; e 4 della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15 giugno 2009, depositato in cancelleria il 17 giugno 2009 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2010 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi l'avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giovanna Scollo e Eleuterio Zuena per la Regione Piemonte.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 15 giugno 2009 e depositato il successivo 17 giugno 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 6 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 3; 2, comma 2, lettere c) e g); 3, comma 5; e 4 della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, recante «Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte».

A giudizio della parte ricorrente, l'impugnato art. 1, comma 1, «eccede dalla competenza regionale» per il fatto di attribuire valore alla "lingua piemontese" «non solo a fini culturali», come previsto da leggi anche di altre Regioni, ma anche «al fine di parificarla alle lingue minoritarie "occitana, franco-provenzale, francese e walser"» e per potere ad essa conferire «il medesimo tipo di tutela» riconosciuto a queste ultime.

Detta disposizione violerebbe l'art. 6 Cost. «nell'attuazione e nell'interpretazione ad esso data rispettivamente dalla legge n. 482/1999 e dalla giurisprudenza costituzionale»: e, in particolare, essa contrasterebbe, da un lato, con l'art. 2 di questa legge, il quale, stabilendo «tassativamente» «il numero e il tipo di lingue minoritarie da tutelare», «non ricomprende tra le lingue meritevoli di tutela la lingua piemontese»; e, d'altro lato, con la consolidata giurisprudenza costituzionale, la quale «pone in capo al legislatore statale la titolarità del potere d'individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela» (così, da ultimo, con la sentenza n. 159 del 2009 e, in precedenza, con la sentenza n. 406 del 1999, a proposito di un potere di «doveroso apprezzamento», riconosciuto al legislatore statale, degli interessi anche «degli altri soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica protetta e sul piano organizzativo dei pubblici poteri»).

Proprio con la sentenza n. 159 del 2009 si sarebbe, del resto, sottolineato come «la legge n. 482/1999 costituisca il quadro di riferimento per la disciplina delle lingue minoritarie e non sia modificabile né da parte delle Regioni ordinarie né da parte delle Regioni a statuto speciale», salve, per queste ultime, le deroghe introdotte con norme di attuazione degli statuti, che «quindi promanino, seppure a seguito di un procedimento di emanazione atipico, dal legislatore statale».

Le altre disposizioni impugnate sarebbero «conseguentemente incostituzionali», per le seguenti ragioni: a) l'art. 1, comma 3, perché, rinviando alle procedure di cui alla legge statale 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) per la delimitazione territoriale dell'ambito di tutela e tuttavia riferendosi a «una lingua esclusa da tutela», contrasterebbe con l'art. 3 di detta legge statale, «che circoscrive la delimitazione degli ambiti di tutela alle sole lingue individuate nell'art. 2 della legge stessa»; b) l'art. 2, comma 2, lettera c), perché, prevedendo «la facoltà per gli enti locali di introdurre progressivamente accanto alla lingua italiana l'uso (anche) della lingua piemontese negli uffici degli enti locali ed in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio», violerebbe l'art. 9 della legge n. 482 del 1999, «che consente tale uso solo alle lingue minoritarie individuate dall'art. 2 della stessa legge»; c) l'art. 2, comma 2, lettera g), perché, «disponendo "l'attuazione di intesa con le emittenti pubbliche di trasmissioni culturali in piemontese"», contrasterebbe con l'art. 12 della legge n. 482 del 1999, «che consente "convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo" per le sole lingue minoritarie ammesse a tutela dall'art. 2 legge n. 482/1999»; d) l'art. 3, comma 5, nonché l'art. 4, perché, «prevedendo rispettivamente il ripristino delle denominazioni storiche dei comuni e l'apposizione di segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali in aggiunta alla denominazione in lingua italiana», contrasterebbero con l'art. 10 della legge n. 482 del 1999, «che consente la toponomastica bilingue alle sole lingue e nei soli territori individuati rispettivamente dagli artt. 2 e 3 della legge n. 482 del 1999».

2. – Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, per chiedere che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.

Secondo la difesa regionale, l'interpretazione data dalla parte ricorrente alla norma di cui all'art. 1, comma 1, impugnato «è abnorme e non corrisponde all'evidente spirito della stessa».

Andrebbe, infatti, anzitutto rammentato come l'art. 7, comma 4, dello statuto regionale riconosca alla Regione «il potere di tutelare e promuovere l'originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser». E si dovrebbe, poi, osservare che la stessa sentenza n. 159 del 2009, «nel ricostruire il panorama ed il contesto storico e giuridico dell'art. 6 della Costituzione e della l. n. 482/1999, smentisce proprio le prospettazioni di controparte»: in essa si riaffermerebbe, infatti, che «la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale» e che questo principio «rappresenta un superamento dello Stato nazionale chiuso dell'Ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale rispetto all'atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo». Di ciò sarebbero, del resto, significativo esempio, sul piano innovativo, sia la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite del 18 dicembre 1992, in materia di diritti delle persone appartenenti a minoranze, sia la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992.

Nella normativa impugnata, invece, «l'espressione "lingua piemontese"» andrebbe intesa, «al pari di qualsiasi altro bene artistico e culturale, come patrimonio linguistico da tutelare e valorizzare», secondo quanto «chiaramente» esposto nella relazione al disegno di legge, «nel solco» peraltro delle precedenti leggi regionali sulla materia e dello stesso statuto, e in analogia a quanto disposto nella «del tutto simile» legge della Regione Veneto 13 aprile 2007, n. 8, non sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale.

3. – In prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato una memoria per insistere nella propria richiesta.

La tutela delle minoranze linguistiche, sfuggendo alla ripartizione per materie delineata dall'art. 117 Cost., dovrebbe potersi qualificare, secondo l'Avvocatura generale, non tanto come "materia", «ma come "argomento" o comunque "valore", che investe trasversalmente diverse materie» o come «"non materia"», senza che la sua mancata inclusione nei commi secondo e terzo dell'art. 117 Cost. consenta di considerare la medesima come attribuita, ai sensi del comma quarto, alla potestà esclusiva delle Regioni. Al contrario, «la verifica della titolarità della competenza legislativa a fissare i principi generali a protezione delle minoranze linguistiche» (o, in altri termini, la «individuazione del soggetto» competente) «non può che condurre al riconoscimento di una esclusiva competenza dello Stato», anche alla luce di una «interpretazione storica e sistematica dell'art. 6 della Costituzione», volta a individuare la nozione di "Repubblica" presso i Costituenti: mentre, infatti, «è indubbio» che l'art. 114 Cost., nel testo riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, riconduca alla "Repubblica", «i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato, indistintamente», nella «originaria formulazione» esso, invece, «ripartiva la "Repubblica" in Regioni, Province e Comuni, con ciò accreditando una sovrapposizione dei concetti di Repubblica e di Stato».

La giurisprudenza di questa Corte, d'altra parte, si sarebbe consolidata, a giudizio dell'Avvocatura, nell'«orientamento che riconosce all'art. 6 della Costituzione la natura di "norma direttiva ad efficacia differita", subordinata all'intervento attuativo del legislatore»: in riferimento al quale si prevederebbe, per lo Stato, il compito di «individuare» «le minoranze linguistiche da tutelare» nonché di stabilire «i principi generali della tutela» ed «i limiti»; e, per le Regioni, quello di attenersi a questi «nell'approntare norme di dettaglio e strutture volte all'attuazione concreta della tutela».

Così, nella sentenza n. 62 del 1992, la Corte – configurata la tutela delle minoranze linguistiche come «principio costituzionale fondamentale» (sulla base dell'idea che «"la lingua propria di ciascun gruppo etnico rappresenta un connotato essenziale della nozione costituzionale di minoranza etnica"») e osservato che «il diritto all'uso della lingua materna si raccorda» ad altri fondamentali principi costituzionali (quello pluralistico, di cui all'art. 2 della Costituzione; quello di eguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione; quello di giustizia sociale e di pieno sviluppo della personalità umana nella vita comunitaria, di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione) – avrebbe ribadito che l'attuazione del valore della tutela delle minoranze linguistiche richiede «l'interposizione del legislatore ordinario», sia quanto all'azionabilità delle pretese degli interessati sia quanto alla necessità di strutture organizzative e finanziarie adeguate.

Così, ancora, dalla sentenza n. 406 del 1999 sarebbe ricavabile l'affermazione della potestà esclusiva dello Stato nell'individuazione delle minoranze linguistiche e nella determinazione delle caratteristiche generali della tutela, «non potendo certo essere ammessa una diversificazione regionale nella tutela delle posizioni degli "altri soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica protetta"».

Il principio sarebbe stato ribadito, da ultimo, nella sentenza n. 159 del 2009, anche in relazione alla necessità di «"un indefettibile bilanciamento con gli altri legittimi interessi coinvolti ed almeno potenzialmente configgenti"» nonché «"della ineludibile tutela della lingua italiana"»: con la conseguenza dell'attribuzione della natura di norma interposta alla legge statale n. 482 del 1999, alla quale le Regioni dovrebbero attenersi «nell'adottare disposizioni di dettaglio nell'ambito delle materie di propria competenza», a partire dall'«individuazione della minoranza linguistica da proteggere».

Le disposizioni impugnate sarebbero, in conclusione, costituzionalmente illegittime sia perché avrebbero esteso al "piemontese", «che è solo un dialetto» («una variante cioè della lingua italiana rappresentativa di una cultura e di una tradizione sviluppatasi in una delimitata area geografica, senza però integrare un "gruppo etnico"») «la qualità» o «la

natura di lingua minoritaria» («patrimonio di una minoranza etnica»); sia perché ad esso avrebbero attribuito «procedure e forme di tutela che la legge 482/1999 riserva alle sole lingue minoritarie individuate nell'art. 2».

Considerato in diritto

1. – Questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 3; 2, comma 2, lettere c) e g); 3, comma 5; e 4 della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, recante «Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte», promossa, in riferimento all'art. 6 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Secondo il ricorrente, la suddetta legge, nelle disposizioni impugnate, eccederebbe «dalla competenza regionale» per il fatto di attribuire (art. 1, comma 1) valore alla “lingua piemontese” «non solo a fini culturali», come previsto da altre leggi regionali, ma anche «al fine di parificarla alle lingue minoritarie “occitana, franco-provenzale, francese e walser”» nonché di conferire ad essa «il medesimo tipo di tutela» riconosciuto a queste ultime.

Questa disposizione violerebbe l'art. 6 Cost. in ragione del suo contrasto, da un lato, con l'art. 2 della legge statale 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), che «non ricomprende tra le lingue meritevoli di tutela la lingua piemontese» e, dall'altro, con la consolidata giurisprudenza costituzionale, la quale «pone in capo al legislatore statale la titolarità del potere d'individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela» (così, da ultimo, con la sentenza n. 159 del 2009, secondo cui, anche, la legge n. 482 del 1999 costituirebbe «il quadro di riferimento per la disciplina delle lingue minoritarie», non modificabile da parte delle Regioni, salve, per quelle a statuto speciale, le deroghe introdotte con norme di attuazione degli statuti).

Le altre disposizioni impugnate sarebbero «conseguentemente incostituzionali», in relazione ad altrettante disposizioni di detta legge statale: a) l'art. 1, comma 3, contrasterebbe, infatti, con l'art. 3, «che circoscrive la delimitazione degli ambiti di tutela alle sole lingue individuate nell'art. 2 della legge stessa»; b) l'art. 2, comma 2, lettera c), violerebbe l'art. 9, che consente l'uso negli uffici pubblici solo delle «lingue minoritarie individuate dall'art. 2 della stessa legge»; c) l'art. 2, comma 2, lettera g), contrasterebbe con l'art. 12, «che consente “convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo” per le sole lingue minoritarie ammesse a tutela dall'art. 2 legge n. 482/1999»; d) l'art. 3, comma 5, nonché l'art. 4, contrasterebbero con l'art. 10, «che consente la toponomastica bilingue alle sole lingue e nei soli territori individuati rispettivamente dagli artt. 2 e 3 della legge n. 482 del 1999».

2. – Costituendosi in giudizio, la Regione Piemonte ha chiesto una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza delle questioni: la legge impugnata, diversamente da come prospettato dal ricorrente, adopererebbe «l'espressione “lingua piemontese”» soltanto nel senso di «patrimonio linguistico da tutelare e valorizzare», «al pari di qualsiasi altro bene artistico e culturale», nell'intento, segnalato da precedenti vicende legislative, di promuovere, in conformità allo statuto, «la conoscenza della storia, della cultura e del patrimonio linguistico storico del Piemonte» (e in analogia alla «del tutto simile» legge della Regione Veneto n. 8 del 2007, tuttavia non impugnata davanti a questa Corte).

3. – Insistendo, in prossimità dell'udienza, nella propria richiesta, la difesa del ricorrente ha osservato che la tutela delle minoranze linguistiche, sfuggendo alla ripartizione per materie delineata dall'art. 117 Cost., si qualificerebbe non già come “materia”, «ma come “argomento” o comunque “valore”» o, perfino, come «“non materia”», da considerare attribuita alla «esclusiva competenza dello Stato», anche sulla base di una «interpretazione

storica e sistematica dell'art. 6 della Costituzione», volta a individuare la nozione di "Repubblica" presso i Costituenti come sovrapposta a quella di "Stato".

Nella giurisprudenza di questa Corte, d'altra parte, si sarebbe consolidato l'«orientamento che riconosce all'art. 6 della Costituzione la natura di "norma direttiva ad efficacia differita", subordinata all'intervento attuativo del legislatore»: il quale consisterebbe, per lo Stato, nell'«individuare» «le minoranze linguistiche da tutelare» e nello stabilire «i principi generali della tutela» ed i suoi «limiti»; e, per le Regioni, «nell'approntare norme di dettaglio e strutture volte all'attuazione concreta della tutela».

Le disposizioni impugnate sarebbero, in conclusione, costituzionalmente illegittime sia perché avrebbero esteso al "piemontese", «che è solo un dialetto» («una variante cioè della lingua italiana rappresentativa di una cultura e di una tradizione sviluppatesi in una delimitata area geografica, senza però integrare un "gruppo etnico"») «la qualità» o «la natura di lingua minoritaria» («patrimonio di una minoranza etnica»); sia perché ad esso avrebbero attribuito «procedure e forme di tutela che la legge 482/1999 riserva alle sole lingue minoritarie individuate nell'art. 2».

4. – Avendo il ricorrente lamentato che le disposizioni impugnate siano state adottate in violazione dell'art. 6 Cost. in quanto contrastanti con diverse disposizioni di cui alla legge statale n. 482 del 1999 (da considerarsi norma interposta), l'ambito dello scrutinio, da svolgere nel presente giudizio, va circoscritto entro questi limiti.

Va preliminarmente anche ricordato che, con la predetta legge n. 482 del 1999, il legislatore statale, dopo aver proclamato, all'art. 1, comma 1, che «La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano», ha altresì ribadito (art. 1, comma 2) che spetta alla Repubblica il compito di valorizzare il «patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana» nonché quello di promuovere «la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate» dalla legge medesima «in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione» e «in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali» (art. 2).

Su questa base, la legge evita di stabilire in via definitoria un criterio astratto per l'identificazione delle minoranze linguistiche e si rivolge, invece, sin dal titolo, soltanto a quelle considerate "storiche" nell'esperienza italiana, enumerando dettagliatamente, nello stesso art. 2, le specifiche "popolazioni" destinatarie della tutela nonché quelle «parlanti» alcune "lingue" determinate. All'art. 3 disciplina la procedura per la «delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche».

Le norme di cui agli artt. 2 e 3, ai quali le successive disposizioni ripetutamente rinviano in modo esplicito, costituiscono le chiavi di volta dell'intero impianto normativo, ai cui principi è espressamente previsto che le Regioni a statuto ordinario adeguino la propria legislazione (art. 13).

Il quadro concettuale di riferimento implica, da un lato, evidentemente, la nozione di "Repubblica", nel senso di istituzione complessiva, orientata, nella pluralità e nella molteplicità delle sue componenti, ad esprimere e tutelare elementi identitari, oltre che interessi, considerati storicamente comuni o, almeno, prevalentemente condivisi all'interno della vasta e composita comunità "nazionale"; e, dall'altro lato, la nozione di "minoranze linguistiche", considerate, invece, come comunità necessariamente ristrette e differenziate, nelle quali possono spontaneamente raccogliersi persone che, in quanto parlanti tra loro una stessa "lingua", diversa da quella comune, custodiscono ed esprimono specifici e particolari modi di sentire e di vivere o di convivere.

Una traduzione, necessariamente semplificata, di questo schema sul piano strettamente formale, da un lato, rinvia, quasi tralattivamente, alla figura soggettiva dello "Stato", nella configurazione di "Stato nazionale", titolare, anche in quanto considerato ente territoriale originario, della cura degli interessi collettivi (o sociali) assunti come "generali" o, per

l'appunto, come "pubblici"; dall'altro lato, invece, essa resta priva del riferimento a uno specifico soggetto, per la difficoltà di concentrare entro schemi di imputazione tipici un insieme di relazioni, anche giuridiche, che il nome collettivo "minoranza" consente di rendere esprimibili, o percepibili, proprio attraverso la sua apparente indeterminatezza, nella implicita e ineludibile relazione con la nozione di "maggioranza".

In questo modo, potrà considerarsi acquisito che, mentre in un caso, con i termini "Repubblica" e "Stato" – e indipendentemente dalla questione, tutta storica, della riducibilità dell'una all'altro – ci si vorrà riferire in modo precipuo alla dimensione dell'organizzazione politica o amministrativa di una comunità "generale" o al sistema delle sue articolazioni istituzionali, nell'altro caso, con l'espressione "minoranza linguistica", ci si manterrà sul piano di fenomeni sociali affidati all'andamento delle dinamiche segnate dal comportamento dei protagonisti. Né, su questo specifico punto, risulterà significativo il mutamento del testo della norma di cui all'art. 114 Cost., atteso che esso continua a fare espresso riferimento – sia pure con rilevanti novità rispetto al testo originario – soltanto ai diversi enti territoriali che costituiscono la "Repubblica" e non anche, direttamente, alle relative comunità.

A proposito di questo – del fatto, cioè, che il tema della tutela delle minoranze linguistiche non è direttamente riferibile a quello delle relazioni organizzative Stato-Regioni – non sarà superfluo tenere a mente che la attuale collocazione della norma di cui all'art. 6 Cost. tra i "principi fondamentali" è frutto della modifica, nella discussione in Assemblea costituente, della originaria scelta di prevedere, oltre che un più ampio testo (di un articolo aggiuntivo, il 108-bis, tra l'altro dedicato alle «minoranze etniche e linguistiche»), anche il suo inserimento nel quadro della disciplina delle autonomie regionali: si ritenne che il tema riguardasse piuttosto un «problema generale» e che averne omissa la disciplina nella prima parte della Costituzione costituisse una «lacuna» da colmare.

Cosicché, in definitiva, la norma di cui all'art. 6 Cost. finisce per rappresentare – ben al di là di quanto, peraltro, si possa trarre, a proposito di "principi fondamentali", dal semplice argomento della sedes materiae – una sorta di ulteriore tratto fisionomico della dimensione costituzionale repubblicana e non già soltanto un indice della relativa forma di governo. E la previsione della tutela appare direttamente destinata, più che alla salvaguardia delle lingue minoritarie in quanto oggetti della memoria, alla consapevole custodia e valorizzazione di patrimoni di sensibilità collettiva vivi e vitali nell'esperienza dei parlanti, per quanto riuniti solo in comunità diffuse e numericamente "minori".

In quanto relativo ad un elemento identitario di remote ascendenze – e tuttavia impresso come un connotato indelebile nella vita di generazioni di persone e nelle diverse esperienze della loro convivenza, nonché delle molteplici loro forme espressive –, il tema della tutela della "lingua" (o, piuttosto, come si è detto, di coloro che la parlano) appare, in definitiva – nei limiti, peraltro, in cui possa costituire oggetto di legislazione – non solo naturalmente refrattario ad una rigida configurazione in termini di "materia" (come criterio di riparto delle competenze) ma soprattutto necessariamente sottratto alla competizione, o alla conflittualità, tra legislatori "competenti". Ed è, perciò, primariamente affidato alla cura dell'istituzione, come quella statale, che – in considerazione delle ragioni storiche della propria più ampia rappresentatività, indipendente dal carattere unitario della propria organizzazione – risulti incaricata di garantire, in linea generale, le differenze proprio in quanto capace di garantire le comunanze: e che perciò risulti in grado di rendere compatibili, sul piano delle discipline, le necessità del pluralismo con quelle dell'uniformità.

5. – Sulla base di queste sommarie premesse, si può passare all'esame delle singole censure.

La questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1, comma 1, in quanto riferita alle parole «la lingua piemontese,», è fondata.

Il ricorrente lamenta che, con la disposizione in discorso, la Regione Piemonte, in violazione dell'art. 6 Cost., nell'attuazione ad esso data dalla legge n. 482 del 1999, abbia ecceduto dalla propria competenza, attribuendo alla "lingua piemontese", non ricompresa nel tassativo novero delle lingue minoritarie di cui all'art. 2 di detta legge, un valore analogo a quello riconosciuto per queste ultime.

Il motivo della doglianza finisce per riguardare il problema della legittimazione del legislatore regionale a individuare come meritevole di tutela una lingua non riconosciuta come tale dal legislatore statale con la legge generale della materia, da considerare in funzione di norma interposta.

È noto che la giurisprudenza di questa Corte in tema di titolarità del potere normativo in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dopo una fase nella quale era stata affermata «l'esclusiva potestà del legislatore statale» (sentenza n. 62 del 1960), in ragione di inderogabili «esigenze di unità e di eguaglianza», ha poi progressivamente riconosciuto anche un potere del legislatore regionale, sia pure entro limiti determinati (da ultimo, sentenza n. 159 del 2009).

Ma è indubbio che, se questo riconoscimento può consentire un intervento del legislatore delle Regioni anche a statuto ordinario, e specialmente in connessione alle ragioni di convergenti tutele dell'identità culturale e del patrimonio storico delle proprie comunità, esso certamente non vale ad attribuire a quest'ultimo il potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare – ad ogni effetto – una propria "lingua" regionale o altre proprie "lingue" minoritarie, anche al di là di quanto riconosciuto e stabilito dal legislatore statale. Né, tanto meno, può consentire al legislatore regionale medesimo di configurare o rappresentare, sia pure implicitamente, la "propria" comunità in quanto tale – solo perché riferita, sotto il profilo personale, all'ambito territoriale della propria competenza – come "minoranza linguistica", da tutelare ai sensi dell'art. 6 Cost: essendo del tutto evidente che, in linea generale, all'articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all'interno di una medesima più vasta, e composita, compagine istituzionale non possa reputarsi automaticamente corrispondente – né, in senso specifico, analogamente rilevante – una ripartizione del "popolo", inteso nel senso di comunità "generale", in improbabili sue "frazioni".

6. – Per identiche ragioni è fondata la questione relativa all'art. 2, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole «in piemontese e».

La previsione concernente «la promozione e l'attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali in piemontese», oltre che nelle lingue minoritarie tutelate dalla legge, contrasta con la norma di cui all'art. 12 della legge n. 482 del 1999, che consente alle Regioni interessate la stipula di «apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» per trasmissioni o programmi soltanto «nelle lingue ammesse a tutela». E tra queste, secondo la norma di cui all'art. 2 della legge statale, non è ricompreso, come già evidenziato, "il piemontese".

7. – Parimenti fondata, per gli stessi motivi, limitatamente a ciò che riguarda la "lingua piemontese", è la questione relativa all'art. 2, comma 2), lettera c), che attribuisce agli enti locali la facoltà «di introdurre progressivamente, accanto alla lingua italiana, l'uso delle lingue di cui all'articolo 1 nei propri uffici ed in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio».

Anche questa previsione risulta, nei predetti limiti, in contrasto con un'altra disposizione della legge n. 482 del 1999, e cioè con l'art. 9, che, al comma 1 – fatto salvo quanto previsto all'art. 7 (a proposito dei membri degli organi a struttura collegiale dei comuni e di diversi enti territoriali) – consente, con alcune esclusioni, «negli uffici delle amministrazioni pubbliche», «l'uso orale e scritto» soltanto «della lingua ammessa a tutela».

La facoltà, prevista dalla legge statale, dell'uso, negli uffici pubblici, di una lingua diversa da quella italiana è subordinata al verificarsi di due condizioni, reciprocamente dipendenti: che si tratti di una lingua ricompresa nel novero di quelle dettagliatamente enumerate all'art. 2 della legge e che risulti definito, in base alle procedure di cui all'art. 3, l'ambito territoriale nel quale «si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche» previste dalla stessa legge. Nel meccanismo costruito per la tutela, nessuna delle due condizioni appare, così, sufficiente senza l'altra.

La circostanza che la "lingua piemontese" non risulti ricompresa nel novero di quelle previste all'art. 2 della legge n. 482 del 1999, rendendo inapplicabile la disciplina in tema di determinazione dell'ambito territoriale della tutela, impedisce di considerare la disposizione in esame compatibile con quanto previsto dalla legge statale.

8. – L'accoglimento delle questioni per le ragioni sopra enunciate – segnatamente a proposito dell'inammissibilità della tutela, da parte della legge regionale, di una lingua non ricompresa nel novero di quelle previste dalla legge statale – comporta che sia dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 2, comma 2, lettera d), della legge impugnata, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,» nonché dell'art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima, limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»: a queste disposizioni vanno, infatti, estesi i motivi di censura esposti a sostegno della fondatezza delle questioni sopra descritte.

9. – Non fondata è, invece, la questione relativa all'art. 1, comma 3, secondo cui «La Regione si attiene alle procedure delineate dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), relativamente agli ambiti territoriali».

Configurandosi come norma di mero rinvio alla disciplina statale prevista ai fini della delimitazione dell'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni per la tutela delle «minoranze linguistiche storiche», la disposizione in esame potrebbe essere considerata affetta dal lamentato vizio di incostituzionalità solo quando fosse riferibile, come teme il ricorrente, anche all'ipotesi della tutela della "lingua piemontese", non ricompresa nel novero di cui al richiamato art. 2 della legge statale.

Poiché detta ipotesi, per le ragioni enunciate, deve, invece, ritenersi esclusa, deve anche escludersi che essa possa determinare il lamentato vulnus.

10. – Sono anche non fondate le questioni relative agli artt. 3, comma 5, e 4 della legge impugnata, promosse sul presupposto che dette disposizioni – nel prevedere rispettivamente, a favore della Regione, la facoltà di disporre, secondo specifiche procedure, «il ripristino delle denominazioni storiche dei comuni» nonché il potere di promuovere e sostenere indagini sulla toponomastica locale e di erogare contributi ai comuni («per l'apposizione dei segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali storicamente presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana») – siano in contrasto con l'art. 10 della legge n. 482 del 1999, secondo cui «l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali», in aggiunta a quelli «ufficiali», è consentita soltanto nei comuni nel cui territorio si applicano le disposizioni favorevoli alle minoranze linguistiche.

Appare, infatti, evidente che mentre la disciplina di cui all'art. 10 della legge n. 482 del 1999 si giustifica nel quadro di un sistema normativo nel quale il ricorso a toponimi anche diversi da quelli «ufficiali» è direttamente correlato alla tutela, in generale, di una "lingua" minoritaria, le disposizioni in esame, invece, valorizzando il dato "storico" delle antiche denominazioni dei comuni anche in base alle parlate in uso nelle relative comunità, si inquadrano – secondo l'obiettivo enunciato nell'art. 1, comma 1, della legge – nello specifico contesto della tutela dell'«originale patrimonio culturale e linguistico» regionale e delle sue espressioni considerate più significative.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte), limitatamente alle parole «la lingua piemontese,»; dell'art. 2, comma 2, lettera c), della legge regionale medesima, nella parte in cui si riferisce alla "lingua piemontese"; dell'art. 2, comma 2, lettera g), della legge regionale medesima limitatamente alle parole «in piemontese e»;

dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera d), della stessa legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,»; dell'art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima, limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3; dell'art. 3, comma 5; dell'art. 4 della medesima legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, promosse, in riferimento all'art. 6 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2010.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 18-22 maggio 2009 n. 159

Publicata nella Gazz. Uff. 27 maggio 2010 n. 21.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO,

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 2, 8, commi 1 e 3, 9, comma 3, 11, comma 5, 12, comma 3, 14, commi 2 e 3, e 18, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 28 febbraio 2008 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo, sostituito per la redazione della sentenza dal Giudice Paolo Maria Napolitano;

uditi l'avvocato dello Stato Filippo Capece Minutolo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 25 febbraio 2008 e depositato il successivo 28 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 2, 8, commi 1 e 3, 9, comma 3, 11, comma 5, 12, comma 3, 14, commi 2 e 3, e 18, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2007, in riferimento agli articoli 3, 6, 117, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e degli articoli 3 e 6, n. 1), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Per il ricorrente la legge regionale n. 29 del 2007 eccede, sotto diversi profili, la competenza legislativa attribuita alla Regione Friuli-Venezia Giulia dall'art. 3 dello statuto speciale, che contempla la tutela delle minoranze linguistiche presenti nella Regione, e dal decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), il quale demanda alla legislazione regionale l'attuazione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche): una «legge quadro», quest'ultima, dettata, come ripetutamente sottolineato nel ricorso, «in attuazione dell'art. 6 della Costituzione».

1.1. – Il ricorrente ritiene, in particolare, che gli artt. 6, comma 2, e 8, commi 1 e 3, della legge regionale n. 29 del 2007, nel prevedere un obbligo generale per gli uffici

dell'intera Regione – operante anche nelle aree escluse dal territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano (delimitato ai sensi dell'art. 3 della stessa legge) – di rispondere in friulano «alla generalità dei cittadini» che si avvalgano del diritto di usare tale lingua e di redigere anche in friulano gli atti comunicati «alla generalità dei cittadini», nonché di effettuare in tale lingua la comunicazione istituzionale e la pubblicità, contrasterebbero con l'art. 9, comma 1, della legge n. 482 del 1999, che circoscrive l'uso della lingua minoritaria nei soli Comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico.

1.2. – La seconda censura proposta riguarda l'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 29 del 2007 che, testualmente, dispone: «le modalità per garantire la traduzione a coloro che non comprendono la lingua friulana sono disciplinate dagli enti di cui ai commi 1 e 2 con disposizioni dei piani di politica linguistica di cui all'art. 27, nel cui ambito può essere prevista la ripetizione degli interventi in lingua italiana ovvero il deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta». Per la parte ricorrente, l'impugnata disposizione, nel prevedere una mera facoltà quanto alla «ripetizione degli interventi in lingua italiana», violerebbe l'art. 6 Cost. e l'art. 7 della legge n. 482 del 1999, il quale, ai commi 3 e 4, statuisce che «qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana» e «qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana». Risulterebbe violato anche l'art. 8 della legge n. 482 del 1999, il quale, con riferimento alla possibilità per il Consiglio comunale di pubblicare atti nella lingua ammessa a tutela, fa tuttavia salvo «il valore esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana».

1.3. – Il ricorrente impugna anche l'art. 11, comma 5, della legge regionale n. 29 del 2007, che prevede che gli enti locali possono stabilire di adottare l'uso dei toponimi bilingui o di toponimi nella sola lingua friulana e che la denominazione prescelta diviene la denominazione ufficiale a tutti gli effetti. La disposizione citata violerebbe gli artt. 1, comma 1, e 10 della legge n. 482 del 1999, che rispettivamente dispongono, il primo, che «la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano», e, il secondo, che nei Comuni di insediamento della minoranza linguistica «i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi» solo «in aggiunta ai toponimi ufficiali». La contestata disposizione risulterebbe altresì incompatibile con l'art. 3, secondo comma, Cost. «per evidente violazione del principio del rispetto della eguaglianza dei cittadini del nostro Paese».

1.4. – Tra le norme oggetto di impugnazione figura anche l'art. 12, comma 3, riguardante l'apprendimento scolastico della lingua minoritaria, che, a parere del Presidente del Consiglio, prevede un meccanismo simile al cosiddetto silenzio-assenso laddove dispone che «al momento dell'iscrizione i genitori o chi ne fa le veci, previa adeguata informazione, su richiesta scritta dell'istituzione scolastica, comunicano alla stessa la propria volontà di non avvalersi dell'insegnamento della lingua friulana». In tal modo si determinerebbe un'imposizione alle istituzioni scolastiche di impartire tale insegnamento, violando i principi dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa); in secondo luogo, la censurata disposizione violerebbe l'art. 4 della legge n. 482 del 1999, che, nel prevedere l'insegnamento della lingua minoritaria nei Comuni di insediamento della minoranza, ne demanda all'autonomia scolastica i tempi e le metodologie di svolgimento e che, al comma 5, prevede che la manifestazione di volontà da parte dei genitori consista nell'assenso alla frequenza dell'insegnamento. La disposizione impugnata, nel porre a carico dei genitori l'onere di comunicare la volontà di non avvalersi dell'insegnamento della lingua minoritaria violerebbe altresì l'art. 3 Cost., configurando un regime di obbligatorietà che può interrompersi solo con la richiesta di esonero.

1.5. – La parte ricorrente impugna anche l'art. 14, commi 2 e 3, della legge regionale n. 29 del 2007, nelle parti in cui dispone che l'insegnamento della lingua friulana sia garantito

per almeno un'ora alla settimana per la durata dell'anno scolastico (comma 2) e che nella programmazione dell'insegnamento della lingua friulana siano comprese le modalità didattiche che assumono come modello di riferimento il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato delle lingue (comma 3), in quanto, contrastando con i principi dell'autonomia scolastica, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., che esclude dalla competenza concorrente regionale «l'autonomia delle istituzioni scolastiche». Violazione che, a giudizio del Presidente del Consiglio, si verifica anche se, rispetto a quanto prevede l'art. 6, n. 1, dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, che attribuisce solo una competenza integrativa in materia di istruzione, si applica il disposto dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, per le parti in cui la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione prevede forme più ampie di autonomia.

La norma citata, infatti, imporrebbe alle istituzioni scolastiche tempi e modi di insegnamento, ponendosi in tal modo in contrasto con i principi dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 59 del 1997 e con quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 482 del 1999, che, nel prevedere l'insegnamento della lingua minoritaria nei Comuni di insediamento della minoranza, rinvia a tali principi circa i tempi e le metodologie di svolgimento dell'insegnamento. In particolare – aggiunge la difesa erariale – il comma 3 dell'art. 14 presenterebbe «evidenti criticità, posto che la sua finalità consiste nel voler imprimere alla lingua friulana il carattere di “lingua veicolare”».

1.6. – Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che l'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 29 del 2007, nella parte in cui dispone che «la Regione può sostenere l'insegnamento della lingua friulana anche nelle istituzioni scolastiche presenti nei territori esclusi dalla delimitazione di cui all'art. 3, comma 1», legittimando la Regione a «sostenere» l'insegnamento della lingua friulana anche nelle istituzioni scolastiche situate nelle aree escluse dal territorio di insediamento della minoranza friulana, contrasterebbe con l'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 482 del 1999, che circoscrive l'insegnamento della lingua minoritaria alle scuole situate nell'ambito territoriale di insediamento della minoranza. A parere del ricorrente, in tal modo si realizzerebbe una violazione del principio della tutela linguistica nell'ambito territoriale di insediamento, tanto che si porrebbe «una esigenza pressante di declaratoria di illegittimità costituzionale al fine di evitare che una sua anche parziale attuazione possa determinare pesanti rischi di discriminazione a carico dei docenti e degli studenti della scuola pubblica, nonché analoghi rischi per i cittadini nel loro rapporto con le pubbliche amministrazioni locali».

2. – Con atto depositato il 21 marzo 2008 si è costituita nel presente giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo il rigetto delle questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La difesa regionale ritiene necessario delineare il quadro normativo entro il quale si colloca la legge regionale n. 29 del 2007.

Premette la resistente che l'art. 6 Cost., quanto alla tutela delle minoranze linguistiche, non configura una vera materia bensì un compito che spetta a tutte le componenti della Repubblica, nell'esercizio delle competenze loro spettanti. Questo compito spetta a maggior ragione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, il cui statuto speciale, invero, stabilisce che «nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali» (art. 3).

La Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito delle competenze ad essa spettanti in questa materia, ha adottato una propria disciplina sin dalla legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie).

Lo stesso legislatore statale ha inserito la lingua friulana tra quelle protette; in particolare la legge statale n. 482 del 1999, emanata in attuazione dell'art. 6 Cost., ha demandato alla Repubblica il compito di tutelare «la lingua e la cultura delle popolazioni» parlanti (tra le altre lingue) «il friulano» (art. 2).

Di recente, prosegue la difesa regionale, in relazione anche all'attribuzione alle Regioni speciali di competenza legislativa concorrente in materia di istruzione (art. 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001), è stato emanato il d.lgs. n. 223 del 2002, il cui art. 1, comma 2, dispone che la Regione detti norme legislative al fine di coordinare i compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome in attuazione della disciplina prevista dall'art. 4 della legge n. 482 del 1999.

Al riguardo, la Regione resistente sostiene che il d.lgs. n. 223 del 2002 non demanda alla legislazione regionale l'attuazione delle disposizioni della legge n. 482 del 1999, come affermato nel ricorso, ma provvede essa stessa a dettare le regole per l'attuazione di questa legge in Friuli-Venezia Giulia, riconoscendo alla Regione il potere legislativo, al fine di coordinare i compiti attribuiti alle scuole. Sicché la legge n. 482 del 1999 non può essere considerata, in questo ambito territoriale, alla stregua di una legge-quadro in una materia di competenza concorrente.

Più in generale, la difesa della Regione, pur ammettendo che nel suo complesso la legge n. 482 del 1999 possa considerarsi attuativa dell'art. 6 Cost., nondimeno esclude che essa ne rappresenti «la sola legittima attuazione», tanto che la stessa legge regionale n. 29 del 2007 si dichiara attuativa del succitato art. 6 Cost.

Tutto ciò premesso, la resistente sviluppa le proprie difese in relazione ai singoli vizi d'incostituzionalità contestati dal ricorrente.

2.1. – Per quanto attiene alle censure mosse nei confronti degli artt. 6, comma 2, e 8, commi 1 e 3, della legge regionale n. 29 del 2007, la difesa regionale ritiene che tali disposizioni, stabilendo che «è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela», si limitano a prevedere un diritto delle persone interessate all'uso della lingua, definendone l'ambito di applicazione, in una materia quale quella dell'organizzazione amministrativa regionale e dell'organizzazione degli enti locali di sua competenza legislativa esclusiva (art. 4, n. 1 e n. 1-*bis* dello statuto).

La Regione Friuli-Venezia Giulia, prosegue la difesa della resistente, si sarebbe ispirata al criterio della personalità del diritto all'uso della lingua minoritaria, e non a quello della territorialità, la cui inderogabilità non si potrebbe comunque far discendere dall'art. 6 Cost.

In tal senso la difesa regionale richiama le affermazioni di questa Corte secondo le quali nel dare attuazione all'art. 6 Cost. «il legislatore dispone [...] di un ambito di apprezzamento che la Costituzione non pregiudica» (sentenza n. 406 del 1999) e «il criterio di personalità nella protezione dei diritti linguistici delle minoranze rientra in tale ambito, cosicché è possibile ch'esso sia talora utilizzato, sulla base di apprezzamenti legislativi». Nel compiere le proprie scelte, il legislatore dovrà «necessariamente tener conto delle conseguenze che, per i diritti degli altri soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica protetta e sul piano organizzativo dei pubblici poteri – sul piano quindi della stessa operatività concreta della protezione – derivano dalla disciplina speciale dettata in attuazione dell'art. 6 della Costituzione» (così sempre la sentenza n. 406 del 1999).

Pertanto, a parere della difesa regionale, le impugnate disposizioni non avrebbero leso i diritti dei soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica (dato che restano fermi l'uso ed il valore della lingua italiana) e non avrebbero imposto oneri organizzativi irragionevoli. Infatti, l'art. 6, comma 2, riguarderebbe solo la Regione (e gli enti pararegionali), che «è perfettamente libera di organizzarsi in modo da poter assicurare l'uso del friulano a coloro che lo richiedano», così come l'art. 8, nei commi 1 e 3, riguarderebbe solo la Regione e gli enti locali, e non tutti gli uffici pubblici, e non potrebbe ritenersi «irragionevole, né lesivo dei

diritti di chicchessia, che gli atti generali – che necessariamente interessano anche le zone friulanofone – abbiano una versione in lingua friulana».

2.2. – In merito all'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 29 del 2007, la parte resistente sostiene che la norma si limita ad indicare due possibili modalità per garantire la traduzione a coloro che non comprendono la lingua friulana, dettando regole applicative per raggiungere l'obiettivo fissato dallo stesso art. 7, comma 3, della legge n. 482 del 1999, in base al quale «deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana».

La disposizione sottoposta a scrutinio, poi, non interferirebbe in alcun modo con la disciplina degli effetti giuridici e del valore legale degli atti, oggetti in relazione ai quali essa non stabilisce alcunché.

2.3. – La Regione – a sostegno dell'infondatezza della censura concernente l'art. 11, comma 5, della legge regionale n. 29 del 2007 che prevede la possibilità di adottare l'uso dei toponimi bilingui o di toponimi nella sola lingua friulana – osserva che, per definizione, la legge regionale non può violare il principio di uguaglianza fra cittadini di diverse Regioni, in quanto, potendo disporre solo per il proprio ambito territoriale, essa finisce necessariamente col differenziare le proprie discipline da quelle operanti negli altri contesti territoriali.

Inoltre, al fine di confutare l'affermazione della parte ricorrente secondo la quale per i Comuni interessati l'uso della sola denominazione friulana costituirebbe una eccezione priva di riscontro nell'ordinamento di altre Regioni, la resistente obietta che, sin dal 1976, la Regione Valle d'Aosta ha definito la toponomastica dei propri Comuni con denominazioni ufficiali monolingui francofoni (si veda la legge regionale n. 61 del 1976, da ultimo modificata con la legge regionale n. 18 del 2006). Analogamente, ciò sarebbe riscontrabile in altre Regioni, quali il Piemonte, la Sardegna o la Calabria.

Ad avviso della resistente, dunque, la censurata disposizione non contrasterebbe con l'art. 1, comma 1, della legge n. 482 del 1999 in quanto la statuizione dell'italiano come lingua ufficiale della Repubblica «non si riferisce affatto alla struttura linguistica dei nomi propri, ma alla lingua intesa come insieme di parole significanti e di regole sintattiche e grammaticali. L'uso della lingua italiana, nel senso indicato, come lingua ufficiale non è affatto posto in dubbio dall'uso di nomi propri di paese nella versione corrispondente all'uso locale».

Del resto lo stesso art. 10 della legge n. 482 del 1999, che consente ai Comuni di insediamento delle minoranze di deliberare «in aggiunta ai toponimi ufficiali», l'adozione «di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali» non proibirebbe affatto all'ente competente («e la Regione Friuli-Venezia Giulia è competente in materia di toponomastica ai sensi dell'art. 5, n. 19, dello statuto») di provvedere a disciplinare la definizione del toponimo ufficiale, consentendone la modifica al Consiglio comunale.

2.4. – Con riferimento all'impugnazione dell'art. 12, comma 3, della legge regionale n. 29 del 2007, a parere della resistente, l'obbligo di fornire l'insegnamento in lingua friulana deriverebbe dall'art. 4, comma 5, della legge n. 482 del 1999, «senza che nulla vi aggiunga la disposizione qui in discussione».

Quanto, poi, alla posizione dei genitori, la disposizione impugnata non prevederebbe affatto un regime di obbligatorietà, ma si limiterebbe ad introdurre una «modesta variante» alla disciplina di cui al succitato art. 4, comma 5, in relazione alla modalità procedurale di scelta dell'insegnamento del friulano. La ragione della modifica sarebbe da individuare nell'esigenza di «esonerare» da ogni adempimento la maggioranza dei genitori partendo dalla premessa che, verosimilmente, nelle zone di insediamento linguistico la maggior parte di essi vorrà scegliere l'insegnamento opzionale, lasciando a coloro che non lo desiderino l'onere di segnalare la circostanza.

La nuova disposizione sarebbe pienamente legittimata dalla potestà concorrente regionale in materia di istruzione e più specificamente anche dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 223 del 2002, a mente del quale «la Regione provvede con proprie disposizioni legislative all'esercizio di funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome in attuazione della disciplina prevista dall'art. 4 della legge, in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola materna e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole elementari e secondarie di primo grado».

Pertanto il richiamo ai principi dell'autonomia scolastica e di eguaglianza non sarebbe pertinente, così come non lo sarebbe l'invocato art. 4, comma 2, della legge n. 482 del 1999, che si occupa delle modalità di insegnamento e non di quelle afferenti alla scelta rimessa ai genitori.

2.5. – In ordine alla doglianza relativa all'art. 14, commi 2 e 3, della legge regionale n. 29 del 2007, la Regione Friuli-Venezia Giulia reputa opportuno chiarire che l'espressione «apprendimento veicolare integrato delle lingue» riflette l'obiettivo di insegnare la lingua non “in astratto” e come vuota struttura linguistica, ma in concreto, “veicolando” con essa determinati contenuti. In questo senso, dunque, la lingua friulana dovrebbe essere insegnata “veicolando” al tempo stesso altri contenuti didattici, in modo tale che lo studente apprenda contemporaneamente la lingua e la materia insegnata con la lingua stessa.

Questa opzione, per la difesa regionale, «non rappresenta né una stravaganza del legislatore regionale né una sua scelta autonoma», trovando il suo fondamento già nella legge statale. L'art. 4, comma 1, della legge n. 482 del 1999 stabilisce, infatti, che «nelle scuole materne dei Comuni di cui all'art. 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative», e che «nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento». Dunque, non vi sarebbe alcuna compressione dell'autonomia scolastica limitandosi, la disposizione in esame, ad indicare un «modello di riferimento» identico a quello della legge statale. Peraltro, l'indicazione di un modello di riferimento sarebbe legittimata sia dalla potestà legislativa concorrente in materia di istruzione che dal già citato art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 223 del 2002, restando, invece, ferma l'autonomia delle scuole per la scelta del metodo didattico.

Quanto al comma 2 dell'art. 14, esso si limiterebbe a fissare una durata minima per l'insegnamento del friulano, restando alle scuole la possibilità di definire in dettaglio «i tempi e le metodologie» dell'insegnamento, come risulta dall'art. 4 della legge n. 482 del 1999.

2.6. – La censura avente per oggetto l'art. 18, comma 4, sarebbe, ad avviso della resistente, infondata per le ragioni già esposte in relazione agli articoli 6, comma 2, e 8, commi 1 e 3. In primo luogo, l'art. 4 della legge n. 482 del 1999 tutelerebbe un diritto con riferimento ad un certo ambito, senza tuttavia esprimere una portata limitativa della possibilità che la legge regionale possa assicurare una maggiore tutela, oltre quell'ambito territoriale, sin dove non comprima gli altrui diritti. Inoltre, lo stesso art. 4 non può considerarsi specificazione dell'art. 6 Cost., «dal quale non risulta affatto un principio inderogabile di territorialità nella tutela delle minoranze linguistiche (nel senso di obbligatoriamente limitarla alla zona di insediamento)». Ciò a maggiore ragione – conclude la difesa regionale – in quanto la contestata disposizione prevede «un mero supporto regionale» (verosimilmente, finanziario) ad un'attività di insegnamento opzionale decisa autonomamente dalle scuole, in relazione alle richieste dei genitori, in perfetta coerenza con l'autonomia scolastica.

3. – In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria integrando le considerazioni già svolte nell'atto di costituzione con esclusivo riferimento alla censura relativa all'art. 11, comma 5, in tema di toponomastica.

Al fine di dimostrare l'infondatezza della doglianza, la difesa regionale richiama l'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali), il quale, al comma 3, prevede che «il repertorio dei toponimi [...] comprende per le singole località la denominazione in lingua minoritaria e la corrispondente denominazione in lingua diversa da quella di minoranza della quale si renda opportuno il mantenimento in quanto diffusamente conosciuta a livello nazionale o internazionale». Il successivo comma 5 – prosegue la resistente – dispone che gli enti di cui al comma 1, «adeguano la toponomastica di loro competenza ai contenuti del relativo repertorio». Il comma 6, dal canto suo, stabilisce che «fatte salve le denominazioni dei Comuni, le indicazioni e le segnalazioni relative a località e toponimi di minoranza sono di regola espresse nella sola denominazione ladina, mòchena o cimbra. Possono essere redatte anche nel corrispondente nome italiano, se questo è registrato nel rispettivo repertorio dei toponimi, con pari dignità grafica».

Le discipline adottate nella Provincia autonoma di Bolzano, nella Regione Valle d'Aosta e nel comprensorio ladino della Val di Fassa nella Provincia autonoma di Trento dimostrerebbero – conclude la resistente – che, in materia di toponomastica, sia possibile seguire indifferentemente il criterio del bilinguismo ovvero del monolinguisimo.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 2, 8, commi 1 e 3, 9, comma 3, 11, comma 5, 12, comma 3, 14, commi 2 e 3, e 18, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007 n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), in riferimento agli articoli 3, 6, 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed agli articoli 3 e 6, n. 1), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Per il ricorrente la legge regionale n. 29 del 2007 eccede, sotto diversi profili, la competenza legislativa attribuita alla Regione Friuli-Venezia Giulia dall'art. 3 dello statuto speciale, che contempla la tutela delle minoranze linguistiche presenti nella Regione, e dal decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), il quale demanda alla legislazione regionale l'attuazione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche). Per molteplici motivi le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con quelle contenute in tale ultima legge, assunte come parametri interposti.

In particolare, l'art. 6, comma 2, e l'art. 8, commi 1 e 3, nel prevedere un obbligo generale per gli uffici dell'intero sistema regionale, esteso anche alle aree escluse dal territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano, di rispondere in friulano «alla generalità dei cittadini» che si avvalgono del diritto di usare tale lingua e di redigere anche in friulano gli atti comunicati «alla generalità dei cittadini», nonché di effettuare in tale lingua la comunicazione istituzionale e la pubblicità, contrasterebbero con l'art. 9, comma 1, della legge n. 482 del 1999, che circoscrive l'uso della lingua minoritaria nei soli Comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico.

L'art. 9, comma 3, nel prevedere, in ordine all'attività svolta in seno agli organi collegiali, di cui ai precedenti commi 1 e 2, una mera facoltà della «ripetizione degli interventi in lingua italiana» ovvero del «deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta», violerebbe l'art. 7 della legge n. 482 del 1999, il quale, ai commi 3 e 4, statuisce che «qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di

non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana» e «qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana». La censurata previsione contrasterebbe, inoltre, con l'art. 8 della legge n. 482 del 1999, il quale, prevedendo la possibilità per il Consiglio comunale di pubblicare atti nella lingua ammessa a tutela, fa tuttavia salvo «il valore esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana».

L'art. 11, comma 5, contemplando anche l'utilizzazione di toponimi «nella sola lingua friulana», violerebbe l'art. 1, comma 1, della legge n. 482 del 1999, per il quale «la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano», nonché l'art. 10 della stessa legge, il quale dispone che nei Comuni di insediamento della minoranza linguistica «i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi», ma solo «in aggiunta ai toponimi ufficiali». La contestata disposizione risulterebbe altresì incompatibile con l'art. 3, secondo comma, della Costituzione.

L'art. 12, comma 3, stabilendo che al momento dell'iscrizione scolastica «i genitori o chi ne fa le veci, previa adeguata informazione, su richiesta scritta dell'istituzione scolastica, comunicano alla stessa la propria volontà di non avvalersi dell'insegnamento della lingua friulana», determinerebbe innanzitutto un'imposizione alle istituzioni scolastiche di impartire tale insegnamento, violando in tal modo i principi dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche e così ponendosi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. e con l'art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa). In secondo luogo, la censurata disposizione violerebbe l'art. 4 della legge n. 482 del 1999, che demanda all'autonomia scolastica i tempi e le metodologie di svolgimento delle attività didattiche e che, al comma 5, prevede che la manifestazione di volontà da parte dei genitori consista nell'assenso alla frequenza dell'insegnamento. La medesima disposizione legislativa regionale, configurando un regime di obbligatorietà che può interrompersi solo con la richiesta di esonero, contrasterebbe altresì con l'art. 3 Cost.

L'art. 14, ai commi 2 e 3, stabilendo che l'insegnamento della lingua friulana sia garantito per almeno un'ora alla settimana per la durata dell'anno scolastico e che nella programmazione dell'insegnamento della lingua friulana siano comprese modalità didattiche che assumano come modello di riferimento il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato delle lingue, pretenderebbe di imporre alle istituzioni scolastiche tempi e modi di insegnamento, ponendosi in tal modo in contrasto con i principi dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche e con quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 482 del 1999, che, nel prevedere l'insegnamento della lingua minoritaria nei Comuni di insediamento della minoranza, rinvia a tali principi circa i tempi e le metodologie di svolgimento dell'insegnamento. In particolare la disposizione regionale contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma, Cost., che esclude dalla competenza concorrente regionale «l'autonomia delle istituzioni scolastiche»: ciò in virtù della clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (da applicarsi alla Regione Friuli-Venezia Giulia che, ai sensi dell'art. 6, numero 1, dello statuto speciale ha, in materia di istruzione, competenza integrativa).

L'art. 18, comma 4, che legittima la Regione a «sostenere» l'insegnamento della lingua friulana anche nelle istituzioni scolastiche situate nelle aree escluse dal territorio di insediamento della minoranza friulana, contrasterebbe con l'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 482 del 1999, che circoscrive l'insegnamento della lingua minoritaria alle scuole situate nell'ambito territoriale di insediamento della minoranza.

2. – Lo scrutinio delle diverse censure prospettate nel ricorso presuppone una ricostruzione del quadro costituzionale e legislativo entro cui si colloca la legge regionale n. 29 del 2007.

2.1. – Questa Corte ha più volte affermato che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale (sentenze n. 15 del 1996, n. 261 del 1995 e n. 768 del 1988). Più precisamente, «tale principio, che rappresenta un superamento delle concezioni dello Stato nazionale chiuso dell'ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale, rispetto all'atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo, è stato numerose volte valorizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche perché esso si situa al punto di incontro con altri principi, talora definiti "supremi", che qualificano indefettibilmente e necessariamente l'ordinamento vigente (sentenze n. 62 del 1992, n. 768 del 1988, n. 289 del 1987 e n. 312 del 1983): il principio pluralistico riconosciuto dall'art. 2 – essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare – e il principio di eguaglianza riconosciuto dall'art. 3 della Costituzione, il quale, nel primo comma, stabilisce la pari dignità sociale e l'eguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di lingua e, nel secondo comma, prescrive l'adozione di norme che valgano anche positivamente per rimuovere le situazioni di fatto da cui possano derivare conseguenze discriminatorie» (sentenza n. 15 del 1996).

Oltre a questo, alcuni statuti speciali dettano esplicite disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche. Le discipline contenute negli statuti della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e del Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) recano numerose previsioni, configurando due differenziati modelli di tutela delle minoranze linguistiche principali (bilinguismo assoluto o totale nella Regione Valle d'Aosta; separatismo linguistico nella Regione Trentino-Alto Adige), in aggiunta ad alcune speciali disposizioni poste a presidio di altri gruppi linguistici minoritari ivi presenti. In quest'ambito, in entrambi i suddetti statuti vi è anche l'affermazione che la lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica (rispettivamente art. 38 e art. 99).

Dal canto suo, l'art. 3 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia dispone che «è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali».

2.2. – A questo significativo quadro di principi e di disposizioni di rango costituzionale corrisponde una normativa internazionale che si è sviluppata ed articolata nel tempo.

Se nei testi più risalenti, come la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948 (artt. 2, 7, 26) e la Convenzione per la salvaguardia per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 (artt. 6 e 14), si affermavano principi di eguaglianza e non discriminazione per motivi attinenti alla lingua utilizzata dalle persone, soprattutto negli atti internazionali adottati dagli anni novanta emerge anche il problema del trattamento delle cosiddette "minoranze nazionali": un problema, questo, affrontato andando oltre la mera non discriminazione, per cercare di garantire la effettiva partecipazione degli appartenenti a tali minoranze alla vita collettiva del loro paese attraverso il diritto all'uso della lingua nelle relazioni istituzionali, il diritto all'istruzione anche nella lingua minoritaria, il sostegno alla cultura della minoranza.

Di questa fase innovativa sono significativi esempi la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1992 (Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche) ed in particolare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992. Quest'ultimo testo, in particolare, prevede una tutela particolarmente accentuata delle lingue «regionali o minoritarie», tra l'altro attraverso prescrizioni molto analitiche sull'insegnamento delle medesime ad ogni livello scolastico, sulla possibilità di usare queste lingue in sede giudiziaria e legale, nonché nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, sulla previsione di forme di bilinguismo nelle aree in cui sono presenti le lingue minoritarie, sulla garanzia della presenza di queste lingue nel settore dei mezzi di comunicazione e nell'ambito culturale.

Lo Stato italiano non ha, ad oggi, provveduto a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 1992, diversamente da quanto avvenuto con la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali – alla quale fa riferimento la legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995) – e con la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali – alla quale fa riferimento la legge 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005).

Particolarmente significativa si rivela l'affermazione contenuta nell'art. 1 della Sezione I della suddetta Convenzione-quadro, a mente della quale «la protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze è parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo e in quanto tale rientra nella portata della cooperazione internazionale». La stessa non solo impegna le Parti contraenti a garantire pienamente l'esercizio delle libertà civili agli appartenenti alle minoranze nazionali, ma contiene – tra l'altro – disposizioni sulla libera utilizzazione della lingua minoritaria in privato ed in pubblico, sul suo uso in caso di procedure penali, sulla sua utilizzazione per i nomi personali e le insegne private, sul suo insegnamento nel sistema della pubblica istruzione.

Essa prevede, altresì, nella Sezione II, che «nelle zone geografiche dove persone appartenenti a minoranze nazionali sono insediate per tradizione o in numero sostanziale, qualora tali persone ne facciano richiesta e sempre [che] la richiesta corrisponda ad una effettiva esigenza, le Parti faranno in modo di realizzare per quanto possibile le condizioni che consentano di utilizzare la lingua minoritaria nelle relazioni tra queste persone e le autorità amministrative» (art. 10, comma 2) e che, sempre in tali zone, le Parti contraenti «nell'ambito del loro sistema legislativo [...] in considerazione delle loro specifiche condizioni, faranno ogni sforzo per affiggere anche nella lingua minoritaria le denominazioni tradizionali locali, i nomi delle strade e le altre indicazioni topografiche destinate al pubblico qualora vi sia una domanda sufficiente per tali indicazioni» (art. 11, comma 3).

2.3. – Come ricordato in precedenza, la giurisprudenza di questa Corte, se da tempo ha affermato che «la Costituzione conferma per implicito che il nostro sistema riconosce l'italiano come unica lingua ufficiale» (sentenza n. 28 del 1982), ha più volte ritenuto che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, dal momento che non soltanto ad essa è dedicato l'art. 6, ma questa speciale tutela concretizza il principio pluralistico ed il principio di eguaglianza, «essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare» (sentenza n. 15 del 1996; confronta pure le sentenze n. 261 del 1995 e n. 768 del 1988).

Pur garantendo comunque «una tutela minima, immediatamente operativa, sottratta alla vicenda politica e direttamente determinabile attraverso la interpretazione costituzionale dell'ordinamento», il principio consacrato nell'art. 6 Cost. richiede «l'apprestamento sia di norme ulteriori di svolgimento, sia di strutture o istituzioni finalizzate alla loro concreta operatività», in quanto «la misura concreta di effettività di tali principi di tutela delle minoranze è [...] condizionata all'esistenza di leggi e misure amministrative» (sentenze n. 15 del 1996, n. 62 del 1992 e n. 28 del 1982).

Intorno alla titolarità di questo potere normativo, attribuito testualmente dall'art. 6 Cost. alla «Repubblica», si è sviluppato per lungo tempo un contenzioso tra Stato e Regioni, risolto dalla giurisprudenza di questa Corte in un primo momento nel senso che fosse solo il legislatore statale abilitato a dettare norme sulla tutela delle minoranze etnico-linguistiche (sentenze n. 14 del 1965, n. 128 del 1963, n. 46 e n. 1 del 1961, n. 38 del 1960).

Proprio con riferimento ad una asserita ingiustificata disparità di trattamento tra la minoranza di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia e gli appartenenti alla minoranza alloglotta del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta con riguardo all'uso della lingua

anche nel processo penale (previsto solo per i secondi dall'allora primo e terzo comma dell'art. 137 cod. proc. pen.), questa Corte, con la sentenza n. 28 del 1982, ha affermato che restava «rimesso al legislatore italiano, nella propria discrezionalità, di scegliere i modi e le forme della tutela da garantire alla minoranza linguistica slovena».

Successivamente, questa Corte ha altresì ritenuto che anche le legislazioni regionali e provinciali potessero disciplinare il fenomeno delle lingue minoritarie «anche al di là degli specifici casi espressamente indicati dallo statuto regionale», ma sempre nel pieno rispetto di quanto determinato in materia dal legislatore statale (sentenze n. 261 del 1995, n. 289 del 1987 e n. 312 del 1983).

In effetti, a seguito di questi mutamenti giurisprudenziali, non poche Regioni speciali ed ordinarie hanno approvato discipline in tema di tutela delle minoranze linguistiche.

Dalla richiamata giurisprudenza costituzionale si ricava che l'attuazione in via di legislazione ordinaria dell'art. 6 Cost. in tema di tutela delle minoranze linguistiche genera un modello di riparto delle competenze fra Stato e Regioni che non corrisponde alle ben note categorie previste per tutte le altre materie nel Titolo V della seconda parte della Costituzione, sia prima che dopo la riforma costituzionale del 2001. Infatti, il legislatore statale appare titolare di un proprio potere di individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela, frutto di un indefettibile bilanciamento con gli altri legittimi interessi coinvolti ed almeno potenzialmente confliggenti (si pensi a coloro che non parlano o non comprendono la lingua protetta o a coloro che devono subire gli oneri organizzativi conseguenti alle speciali tutele). E ciò al di là della ineludibile tutela della lingua italiana.

A tale proposito, questa Corte ha avuto occasione di affermare che il legislatore statale «dispone in realtà di un proprio potere di doveroso apprezzamento in materia, dovendosi necessariamente tener conto delle conseguenze che, per i diritti degli altri soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica protetta e sul piano organizzativo dei pubblici poteri – sul piano quindi della stessa operatività concreta della protezione – derivano dalla disciplina speciale dettata in attuazione dell'art. 6 della Costituzione» (sentenza n. 406 del 1999). Si tratta, inoltre, di un potere legislativo che può applicarsi alle più diverse materie legislative, in tutto od in parte spettanti alle Regioni. Peraltro, malgrado tutte queste caratteristiche, ci si trova dinanzi ad una potestà legislativa non solo limitata dal suo specifico oggetto, ma non esclusiva (nel senso di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost.), dal momento che alle leggi regionali spetta l'ulteriore attuazione della legge statale che si renda necessaria.

Di particolare rilievo è, poi, a questo riguardo, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, la funzione della normativa d'attuazione, vale a dire di quel particolare procedimento che è previsto dai suddetti statuti speciali e che rinvia la specificazione delle implicazioni legislative derivanti dalle disposizioni statutarie alla decretazione legislativa successiva alla deliberazione di commissioni pariteticamente composte da rappresentanti dello Stato e della Regione interessata. È infatti evidente che questo tipo di produzione normativa, che deve comunque necessariamente – dato che fuoriesce dagli abituali modelli procedurali previsti per il percorso legislativo – trovare il suo fondamento in disposizioni statutarie, si pone come norma interposta (e, quindi, sovraordinata) per ciò che riguarda sia la legge statale che quella regionale che vengono a disciplinare corrispondenti ambiti legislativi.

2.4. – La legge n. 482 del 1999 si autoqualifica come legislazione «di attuazione dell'art. 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali».

Fra i suoi molteplici contenuti, di particolare rilevanza è, innanzitutto, la individuazione dei soggetti che possono attivare la procedura mediante la quale si procede alla

delimitazione dell'ambito territoriale in cui «si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche». La procedura può iniziare su istanza di appena il quindici per cento dei cittadini di un Comune oppure di un terzo dei consiglieri comunali, e il Comune può esprimere solo un parere alla Provincia, cui è attribuito il potere di delimitare il territorio di insediamento della minoranza. In sostanza, questa legge, pur prevedendo misure di tutela per minoranze di limitata consistenza numerica, tiene in ogni caso fermo il criterio della tutela esclusivamente territoriale delle comunità interessate. Il fatto che le speciali tutele delle lingue minoritarie siano applicabili in aree territoriali nelle quali esistono anche piccole minoranze linguistiche è poi confermato dall'art. 7, comma 2, della legge n. 482 del 1999, che prevede l'estensione del diritto di esprimersi nella lingua minoritaria dei componenti degli organi collegiali di Comunità montane, Province e Regioni alla condizione che queste «ricompredano Comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata».

La consacrazione, nell'art. 1, comma 1, della legge n. 482 del 1999, della lingua italiana quale «lingua ufficiale della Repubblica» non ha evidentemente solo una funzione formale, ma funge da criterio interpretativo generale delle diverse disposizioni che prevedono l'uso delle lingue minoritarie, evitando che esse possano essere intese come alternative alla lingua italiana o comunque tali da porre in posizione marginale la lingua ufficiale della Repubblica; e ciò anche al di là delle pur numerose disposizioni specifiche che affermano espressamente nei singoli settori il primato della lingua italiana (art. 4, comma 1; art. 7, commi 3 e 4; art. 8. confronta, inoltre, l'art. 6, comma 4, del regolamento di attuazione della legge n. 482 del 1999, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345).

Nel dettaglio, specifiche garanzie sono dettate dalla legge n. 482 del 1999 per le scuole materne, elementari e medie inferiori (artt. 4 e 5), per le università operanti nelle Regioni interessate (art. 6), per gli organi a struttura collegiale di Comuni, Comunità montane, Province e Regioni (art. 7), per le pubblicazioni dei Comuni (art. 8), per le pubbliche amministrazioni operanti localmente e per i giudici di pace (art. 9), per i Comuni che esercitano competenze in tema di toponomastica (art. 10), per gli organi competenti in materia di ripristino del nome originario (art. 11), per il servizio pubblico radiotelevisivo (art. 12).

Questa legge si autoqualifica come non modificabile da parte delle Regioni ad autonomia ordinaria, dal momento che lascia ai rispettivi legislatori il solo potere di adeguare la propria normativa, nelle materie ad essi devolute, ai principi della legge statale (art. 13).

Per le Regioni a statuto speciale, escluso che la legge possa innovare le speciali norme statutarie esistenti, si prescrive che «l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti» (art. 18).

2.5. – Per ciò che riguarda lo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, oltre alla ricordata affermazione contenuta nell'art. 3, non è prevista una specifica disposizione attributiva di competenze in questa materia. È però previsto (art. 65) che «con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione».

È quindi questo lo strumento cui la Regione poteva ricorrere per introdurre eventuali normative volte alla «salvaguarda delle [...] caratteristiche etniche e culturali» dei suoi cittadini «qualunque [fosse] il gruppo linguistico» di appartenenza, che fossero derogatorie rispetto al contenuto della legge n. 482 del 1999.

A tale procedura – conformemente, del resto, a quanto previsto dal già citato art. 18 della legge n. 482 del 1999 – si è fatto ricorso per procedere alla approvazione del d.lgs. 12

settembre 2002, n. 223, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione».

Non si rinvencono, invece, in alcuna parte del suddetto decreto legislativo di attuazione disposizioni che introducano direttamente, o che autorizzino il legislatore regionale ad introdurre normative derogatorie al contenuto della legge n. 482 del 1999. È, tra l'altro, significativo che lo stesso decreto definisca la legge n. 482 del 1999 (che reca il titolo di «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche») come «"legge" per la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni che parlano il friulano e di quelle appartenenti alla minoranza slovena e germanofona», usando, quindi, una formulazione che direttamente riferisce il contenuto della legge alle minoranze linguistiche della Regione.

In ogni caso, sia che da ciò si desuma che la normativa di attuazione abbia recepito, al di là degli adattamenti previsti nei commi dell'art. 1 successivi al primo, il contenuto della legislazione statale (con la conseguente maggiore forza che l'ordinamento attribuisce alle norme di attuazione degli statuti speciali rispetto alla legislazione ordinaria sia dello Stato che delle Regioni, vedere sentenze n. 132 del 2009, n. 341 del 2001, n. 212 del 1994 e n. 20 del 1956), sia che si evinca che la normativa di attuazione si sia limitata a non introdurre norme derogatorie alla suddetta legislazione statale, il risultato è che la legge regionale non può divergere da quest'ultima.

Le considerazioni innanzi formulate costituiscono, quindi, il quadro di riferimento utile per l'analisi delle censure che il Presidente del Consiglio muove alla legge regionale.

2.6. – La legge regionale n. 29 del 2007, dopo essersi qualificata come attuativa «dell'art. 6 della Costituzione e dell'art. 3» dello statuto regionale, indica, all'art. 2, come proprie fonti legittimanti sia l'esercizio delle competenze legislative della Regione di concorrere all'attuazione dei principi espressi a livello internazionale da tutta una serie di atti internazionali (di diversa natura ed efficacia) a tutela del pluralismo linguistico, sia quelle relative all'attuazione dei «principi della legislazione statale in materia, e in particolare della legge 15 dicembre 1999, n. 482 [...], e del decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 [...], tenuto conto dei principi e delle disposizioni della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie)».

Al di là del fine generale di tutelare, valorizzare e promuovere l'uso della lingua friulana, considerata «parte del patrimonio storico, culturale e umano della Comunità regionale», questa legge afferma esplicitamente di essere «finalizzata ad ampliare l'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento», seppure «nel rispetto della libera scelta di ciascun cittadino».

In realtà questa legge, che raccoglie e ridisciplina quanto contenuto in altre precedenti leggi regionali (che, infatti, vengono in parte abrogate), contiene una ricca varietà di disposizioni solo in parte direttamente od indirettamente attuative della legge n. 482 del 1999.

3. – Sulla base di quanto in precedenza evidenziato vanno scrutinate nel merito le suesposte censure e le argomentazioni utilizzate dal ricorrente per motivare la violazione dell'art. 6 Cost. tramite l'asserito contrasto con differenziate disposizioni della legge n. 482 del 1999.

3.1. – Le questioni relative all'art. 6, comma 2, e all'art. 8, commi 1 e 3, della legge regionale in oggetto sono fondate.

Dette disposizioni sono censurate in quanto «contrastano con l'art. 9, comma 1, della legge n. 482 del 1999 (attuativa dell'art. 6 Cost.), che circoscrive l'uso della lingua minoritaria nei soli Comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico».

3.1.1. – Il Presidente del Consiglio censura le suddette disposizioni ritenendo che esse, prevedendo «un obbligo generale per gli uffici dell'intera regione, operante anche nelle aree escluse dal territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano (delimitato ai sensi dell'art. 3 della stessa legge), di rispondere in friulano “alla generalità dei cittadini” che si avvalgono del diritto di usare tale lingua e di redigere anche in friulano gli atti comunicati “alla generalità dei cittadini”, nonché di effettuare in tale lingua la comunicazione istituzionale e la pubblicità, contrast[i]no con l'art. 9, comma 1, della legge n. 482/99 (attuativa dell'art. 6 Cost.), che circoscrive l'uso della lingua minoritaria nei soli Comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico».

Si è già accennato, nel descrivere in via generale il contenuto della legge n. 482 del 1999, che essa prevede un ben preciso sistema di tutela delle minoranze linguistiche presenti in Italia, incentrato sul principio della delimitazione del territorio in cui si applicano le specifiche disposizioni di salvaguardia. Il primo comma dell'art. 3 della legge prevede, infatti, che «la delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i Comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei Comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi Comuni». Nei due successivi commi del suddetto articolo si individuano altre forme di attivazione del procedimento volto a definire gli ambiti territoriali di tutela e a costituire organismi di coordinamento e nei successivi articoli si definisce il contenuto delle misure di tutela, sempre però con riferimento ai suddetti ambiti.

Si può, quindi, affermare che il principio cui si ispira la legge n. 482 del 1999 è quello territoriale: la normativa di salvaguardia delle lingue minoritarie riconosciute si applica cioè nei territori in cui vi è una sufficiente presenza di cittadini appartenenti alla minoranza stessa.

Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di disposizioni che prevedano la tutela su base territoriale della lingua minoritaria, sospettate di illegittimità costituzionale per contrasto col diverso principio della tutela personale delle suddette lingue alla luce, in particolare, dell'art. 6 Cost. o delle specifiche normative poste, in alcuni statuti speciali, a tutela dell'uso della lingua minoritaria.

Nella sentenza n. 213 del 1998 si è precisato che «quanto alla pretesa violazione delle norme costituzionali e statutarie in tema di protezione della minoranza italiana di lingua tedesca (artt. 6 e 116 della Costituzione e 100 dello statuto speciale), si deve innanzitutto rilevare che tale protezione è basata non sul principio di personalità ma su quello di territorialità».

Parimenti, nella sentenza n. 406 del 1999, questa Corte, nel giudicare circa la compatibilità costituzionale di una norma del codice di procedura penale (l'art. 109, comma 2) che, a giudizio del rimettente, non avrebbe tutelato l'appartenente alla minoranza quando, in caso di spostamento della competenza territoriale, si fosse trovato ad essere processato fuori del luogo di residenza, ha affermato «che i diritti di uso della lingua riconosciuti agli appartenenti a Comunità linguistiche di minoranza valgono sì come diritti personali ma soltanto nei rapporti con le istituzioni aventi competenza sul territorio di insediamento delle Comunità medesime. La questione di costituzionalità sollevata mira invece a ottenere una pronuncia di questa Corte attraverso la quale si affermi, sia pure soltanto in relazione al caso dei giudizi che formano oggetto della disciplina dell'art. 11 cod. proc. pen., una protezione dei diritti linguistici delle minoranze riconosciute che si proietti al di là dei limiti territoriali di insediamento, una proiezione che tenderebbe a connotare costituzionalmente la disciplina dei diritti linguistici in termini non più territoriali ma personali. [...] Ma, per quanto i principi costituzionali richiedano di essere valorizzati nella loro funzione conformatrice della legislazione ordinaria, non è possibile, da una proclamazione come quella contenuta nell'art. 6 della Costituzione (“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”), inferire l'esistenza di un vincolo del

legislatore all'adozione del criterio personale, in luogo di quello territoriale, nella disciplina dei diritti linguistici delle minoranze; tanto più, si può aggiungere, che tale criterio non è nemmeno adottato dagli statuti delle regioni ad autonomia differenziata, la cui speciale ragion d'essere deriva per l'appunto anche dall'esistenza di minoranze linguistiche e dall'esigenza di una loro particolarmente forte protezione».

Vi è, altresì, da considerare che la giurisprudenza di questa Corte ha, fin dalle sue più risalenti sentenze, messo in luce il delicato rapporto tra la specifica tutela prevista dall'art. 6 Cost. e il generale principio di uguaglianza posto dall'art. 3 della medesima.

Già nella sentenza n. 46 del 1961 si afferma che «le competenze normative attribuite alle Regioni o Province autonome sono da contenere entro i limiti risultanti dalla specificazione delle singole materie elencate negli Statuti, secondo il contenuto delle medesime da determinare in base a criteri obiettivi, e non se ne può consentire l'estensione a rapporti non rientranti nelle medesime, in base alla mera considerazione dei fini che ne hanno ispirato il conferimento [... dato che deve essere effettuato il] coordinamento fra l'esigenza della protezione delle caratteristiche etniche e dello sviluppo culturale di quel gruppo alloglotto e l'altra della parità del trattamento con gli altri gruppi».

Tale concetto è ribadito nella sentenza n. 128 del 1963 ed in quella n. 14 del 1965 nella quale questa Corte, con riferimento specifico allo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, ribadisce che lo statuto «afferma (art. 3) il principio generale della parità di diritti e di trattamento di tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale essi appartengono».

Si tratta di un percorso argomentativo che è stato seguito anche negli ultimi anni. Nella sentenza n. 213 del 1998 si afferma nuovamente, infatti, che l'art. 6 Cost. «non contiene in sé una forza espansiva, al di là di quanto espressamente stabilito nelle norme degli statuti regionali speciali» e che «le norme di tutela delle minoranze rappresentano sempre punti di equilibrio e contemperamenti tra le garanzie particolari e l'ordinamento generale. L'estensione delle prime non può non comportare ripercussioni sul secondo».

Non contrastando né con l'art. 6 Cost., né con specifiche norme statutarie, la disposizione che fissa nella legge n. 482 del 1999 il principio della tutela territoriale della lingua minoritaria non può, per i motivi evidenziati al punto 2.5., essere contraddetta dal legislatore regionale.

Passando all'esame delle singole censure, questa Corte sottolinea che il comma 2 dell'art. 6 della legge impugnata, riconoscendo in modo espresso «il diritto di usare la lingua friulana [...] a prescindere dal territorio in cui i relativi uffici sono insediati», viene a violare in modo palese quanto previsto dalla legge n. 482, dato che attribuisce il diverso e non riconosciuto diritto ad un uso personale della lingua minoritaria.

Ad analoga conclusione si deve pervenire anche con riferimento alle censure mosse ai commi 1 e 3 dell'art. 8 della legge regionale.

Infatti, la più volte citata legge statale limita, al comma 1 dell'art. 9, l'uso della lingua minoritaria ai «Comuni di cui all'art. 3» (cioè a quelli nei quali si applicano le norme di tutela), mentre il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale prevede la redazione «in friulano» degli atti «comunicati alla generalità dei cittadini» anche al di fuori dell'ambito dei suddetti Comuni e il comma 3 garantisce la «presenza della lingua friulana [...] anche nella comunicazione istituzionale e nella pubblicità degli atti destinati all'intera Regione». È evidente il contrasto, dato che le censurate disposizioni sanciscono il dovere, da parte della Regione e degli enti locali in cui si applicano le norme di tutela (nonché dei relativi «enti strumentali»), di usare la lingua friulana anche per le comunicazioni che fuoriescano dai suddetti ambiti territoriali.

L'art. 6, comma 2, e l'art. 8, commi 1 e 3, della legge regionale n. 29 del 2007 sono, pertanto, illegittimi per violazione dell'art. 9, comma 1, della legge n. 482 del 1999.

3.2 – La questione relativa all'art. 9, comma 3, della legge regionale è fondata.

La censurata disposizione contempla una mera facoltà della «ripetizione degli interventi in lingua italiana», ovvero del «deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta» nei dibattiti dei Consigli comunali in cui si può utilizzare la lingua friulana. Dal canto suo, la norma invocata a parametro interposto, vale a dire l'art. 7 della legge n. 482 del 1999, prescrive la «immediata traduzione» di tali interventi.

Il terzo comma dell'art. 7 della legge n. 482 del 1999, nel riconoscere agli appartenenti alla minoranza linguistica protetta facenti parte degli organi collegiali degli enti locali e regionali il diritto di utilizzare la diversa lingua, lo bilancia con la previsione di «una immediata traduzione in lingua italiana» a garanzia sia degli altri componenti che «dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela» sia della stessa complessiva funzionalità degli organi pubblici interessati. Rinviare tutto ciò ai piani di politica linguistica e, soprattutto, ipotizzare forme diverse dalla «immediata traduzione» pone evidenti dubbi sulla pienezza ed immediatezza del confronto dialettico negli organi collegiali.

La puntuale e sollecita comprensione degli interventi svolti in seno ad un organo collegiale è fondamentale ai fini del suo corretto funzionamento. Ove si tratti, in particolare, di un organo elettivo di un ente pubblico, la comunicazione secondo modalità linguistiche immediatamente accessibili è il presupposto per un appropriato confronto dialettico. A sua volta, detto confronto è una delle modalità di estrinsecazione del principio democratico. Sicché, la garanzia della contestuale conoscenza, nella «lingua ufficiale della Repubblica», da parte di tutti i componenti l'organo collegiale del contenuto degli atti e degli interventi posti in essere in quella sede è condizione essenziale perché il confronto democratico possa aver luogo.

Non è esatto pertanto obiettare, come fa la difesa regionale, che si tratterebbe solo dell'individuazione di due diverse modalità «per garantire la traduzione», dato che le modalità della traduzione vengono addirittura rinviate ad una futura procedura, mentre la traduzione (che, tra l'altro, sarebbe verso la «lingua ufficiale») deve essere necessariamente contestuale, così come anche ribadito nell'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 345 del 2001.

L'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 29 del 2007 è, pertanto, illegittimo per violazione dell'art. 7, comma 3, della legge n. 482 del 1999.

Restano assorbite le residue censure.

3.3. – La questione relativa all'art. 11, comma 5, della legge regionale è fondata.

La facoltà per i Comuni di adottare toponimi anche nella sola lingua friulana è incompatibile con la previsione dettata dal legislatore statale che legittima l'uso dei toponimi nella lingua minoritaria solo «in aggiunta ai toponimi ufficiali».

L'art. 10 della legge n. 482 del 1999 costruisce un equilibrato procedimento per affiancare eventualmente, nelle aree con presenza di lingue minoritarie, accanto alla denominazione ufficiale dei Comuni e dei luoghi, altri «toponimi conformi alle tradizioni ed agli usi locali».

La previsione che gli enti locali dell'area in cui è accertata la presenza della minoranza linguistica friulana possano escludere la denominazione ufficiale, optando per toponimi solo in friulano, che divengono le denominazioni ufficiali di Comuni e località, evidentemente altera il disegno generale della legge n. 482 del 1999, fondato non solo sulla valorizzazione

delle lingue e delle culture minoritarie, ma anche sulla preservazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana.

Al riguardo, si rivela infondata l'obiezione della difesa regionale secondo la quale, essendo la Regione Friuli-Venezia Giulia «competente in materia di toponomastica», essa potrebbe «disciplinare la definizione del toponimo ufficiale, consentendone la modifica al Consiglio comunale»: la potestà legislativa di questa Regione non può, infatti, espandersi sino al punto di contraddire la chiara portata normativa del principio espresso dall'art. 10 della legge n. 482 del 1989.

Né appare conferente l'esemplificazione che viene effettuata dalla difesa regionale quando fa riferimento ad un limitato numero di Comuni della Valle d'Aosta o della Sardegna che hanno toponimi espressi con lettere o gruppi di lettere estranei alla lingua italiana, dato che finalità espressa della disposizione censurata è di permettere che il toponimo nella lingua friulana divenga, al posto di quello esistente in lingua italiana, l'unico atto a definire il nominativo del Comune o quello «ufficiale a tutti gli effetti».

L'art. 11, comma 5, della legge regionale n. 29 del 2007 è, pertanto, illegittimo per violazione dell'art. 10 della legge n. 482 del 1999.

Restano assorbite le residue censure.

3.4. – La questione relativa all'art. 12, comma 3, della legge regionale è fondata.

Il meccanismo di scelta, configurato dalla censurata disposizione, si sostanzia in una sorta di opzione negativa. Qualora i genitori non vogliano che ai figli sia impartito l'insegnamento della lingua friulana, sono tenuti a comunicarlo al momento dell'iscrizione, previa adeguata informazione, su richiesta scritta dell'istituzione scolastica. Il silenzio serbato sul punto dai genitori equivale ad un vero e proprio assenso, fatta salva la possibilità di modificare tale decisione in occasione dell'apertura del nuovo anno scolastico.

La censurata disposizione contrasta palesemente con quanto previsto dal legislatore statale nell'art. 4, commi 2 e 5, della legge n. 482 del 1999, che stabilisce, invece, che «al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza».

Le previsioni della legge n. 482 del 1999, in evidente consonanza con la «libertà di scelta educativa da parte delle famiglie» di cui all'art. 21, comma 9, della legge n. 59 del 1997 e agli artt. 7, comma 2, e 10, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), presidiano la piena libertà educativa della famiglia, che non deve (in un ambito nel quale potrebbero, almeno in ipotesi, prodursi pressioni di vario genere) doversi distinguere in negativo per esprimere la propria mancanza di volontà di far seguire ai propri figli le lezioni di lingua friulana. Non può quindi parlarsi della disposizione censurata come di una mera variante procedurale per permettere l'espressione del consenso, dal momento che la legge n. 482 del 1999 ha inteso garantire la piena libertà di coloro che sono chiamati a compiere una scelta di rilevante valore civile e culturale.

D'altra parte, la stessa legge regionale n. 29 del 2007 afferma al comma 3 dell'art. 1 di essere «finalizzata ad ampliare l'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento nel rispetto della libera scelta di ciascun cittadino».

L'art. 12, comma 3, della legge regionale n. 29 del 2007 è, pertanto, illegittimo per violazione dell'art. 4 della legge n. 482 del 1999.

Restano assorbite le residue censure.

3.5. – La questione relativa all'art. 14, commi 2 e 3, della legge regionale è fondata.

Di questa disposizione è censurata, per un verso, la previsione dell'insegnamento della lingua friulana per almeno un'ora alla settimana (art. 14, comma 2, ultimo periodo). Per altro verso, oggetto di doglianza è pure la previsione dell'uso della lingua friulana come «lingua veicolare», vale a dire che la lingua minoritaria viene indicata come modalità sussidiaria e strumentale di comunicazione per l'insegnamento di altre discipline (art. 14, comma 3).

L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 14 contrasta con l'art. 4, comma 2, della legge n. 482 del 1999, che attribuisce all'autonomia didattica delle scuole la deliberazione dei tempi di insegnamento della lingua friulana.

È ben vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'autonomia delle istituzioni scolastiche «non può risolversi nella incondizionata libertà di autodeterminazione», ma è altrettanto innegabile «che a tali istituzioni [debbono essere] lasciati adeguati spazi di autonomia che le leggi statali e quelle regionali, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, non possono pregiudicare» (sentenza n. 13 del 2004). L'art. 4, comma 2, della legge n. 482 del 1999 contempera le ragioni sottese alla tutela e valorizzazione della lingua friulana in ambito didattico, e l'autonoma determinazione dei percorsi formativi tracciati dalle istituzioni scolastiche. La previsione di una fascia temporale minima, comunque obbligatoria, di insegnamento della lingua friulana, altera detto equilibrio. D'altra parte, la programmazione dell'offerta didattica dipende anche dal numero delle richieste di insegnamento della lingua friulana che potranno pervenire dalle famiglie.

Per le medesime ragioni, il comma 3 dell'art. 14 confligge con l'art. 4, comma 2, della legge n. 482 del 1999, che attribuisce all'autonomia delle scuole la deliberazione delle «metodologie» didattiche da utilizzare, mentre la previsione, da parte della norma censurata, che si debba adottare «il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato» della lingua friulana limita drasticamente le scelte didattiche operabili dalla scuola.

Inoltre, l'apprendimento veicolare integrato delle lingue dovrebbe presupporre un consenso generalizzato alla frequenza dei corsi di insegnamento della lingua friulana, poiché altrimenti coloro che non frequentano questi corsi sarebbero privati dell'insegnamento delle materie «veicolate» dal friulano o alcuni insegnamenti dovrebbero essere effettuati due volte.

Sul punto è da rigettare la tesi della difesa regionale secondo cui quanto determinato dalla norma censurata sarebbe già previsto nell'art. 4, comma 1, della legge n. 482 del 1999, poiché la disposizione statale non fa altro che enunciare che anche la lingua friulana rientrerà, per le scuole materne, fra le «attività educative» e, per le scuole elementari e quelle secondarie di primo grado, fra le materie di insegnamento. Infatti, il successivo comma 2 del medesimo art. 4 afferma esplicitamente che sono le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e didattica, a deliberare «anche, sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle Comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie».

Gli articoli 14, comma 2, limitatamente all'ultimo periodo, e comma 3, della legge regionale n. 29 del 2007 sono, pertanto, illegittimi per violazione dell'art. 4 della legge n. 482 del 1999.

Restano assorbite le residue censure.

3.6. – La questione relativa all'art. 18, comma 4, della legge regionale non è fondata.

La censurata disposizione, nel legittimare la Regione a «sostenere» l'insegnamento della lingua friulana anche nelle istituzioni scolastiche situate nelle aree escluse dal territorio di

insediamento della minoranza friulana, non viola l'art. 4 della legge n. 482 del 1999, dal momento che il legislatore regionale si è limitato a prevedere una mera possibilità di sostegno economico da parte della stessa Regione alle istituzioni scolastiche (di qualsiasi grado) che, nella loro autonomia, ritengano utile sviluppare, anche in aree esterne alla zonizzazione territoriale, l'insegnamento della lingua friulana.

Non solo disposizioni del genere erano già contenute nella legge regionale n. 15 del 1996 (artt. 19 e 27), ma gli artt. 12, comma 2, 14 e 16 della stessa legge n. 482 del 1999 prevedono la possibilità per le Regioni di sostenere, mediante le loro finanze, iniziative culturali od informative connesse alle lingue minoritarie senza incontrare limiti territoriali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 6, comma 2, 8, commi 1 e 3, 9, comma 3, 11, comma 5, 12, comma 3, e 14, commi 2, ultimo periodo, e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2007, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 6 della Costituzione, in relazione all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo
del territorio e di affari europei



**“Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del DPR 5 ottobre 2010, n. 2010
esuccessive modifiche ed integrazioni. Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture”**

(Ddl n. 719-515-673)
Tabella comparativa

n. 4/2011

XV Legislatura
Maggio 2011



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo
del territorio e di affari europei

**“Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del DPR 5 ottobre 2010, n. 2010
esuccessive modifiche ed integrazioni. Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture”**

(Ddl n. 719-515-673)
Tabella comparativa

n. 4/2011

XV Legislatura
Maggio 2011

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il presente lavoro, predisposto dal Servizio Studi, ha lo scopo di offrire la immediata comparazione tra il disegno di legge n. 719-515-673 e la normativa vigente. Il disegno di legge introduce un testo di “coordinamento” tra la normativa statale e la normativa regionale.

Da una parte viene operato il rinvio dinamico al decreto legislativo n. 163 del 2006, meglio noto come Codice degli appalti, e dall’altra parte vengono riprodotte le norme così come sono state precedentemente recepite dal legislatore regionale con le leggi nn. 7 del 2002 e 7 del 2003.

Laddove la proposta legislativa fa salve alcune disposizioni del Codice dei contratti, queste vengono altresì riportate nel seguente testo a fronte, consentendone una contestuale lettura.

<p style="text-align: center;">Art. 1. <i>Applicazione della normativa nazionale</i></p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica nel territorio della Regione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante ‘Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE’ e le sue successive modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e successive modifiche, ad eccezione dell’articolo 7, commi 8 e 9, dell’articolo 84, dell’articolo 127, comma 3, dell’articolo 128, dell’articolo 133, comma 8 e dell’articolo 140, comma 2. In particolare, a far data dalla sua entrata in vigore, si applica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e le successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle parti riferibili alle norme di cui al comma 2, nonché alle norme del decreto legislativo n. 163/2006 espressamente dichiarate non applicabili in forza della presente legge. Entro il 31 dicembre 2011, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto regionale, saranno definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli.</p> <p>2. E’ fatto salvo quanto previsto nei seguenti articoli che introducono disposizioni regionali prevalenti anche sulle eventuali modifiche dello stesso decreto legislativo n. 163/2006.</p> <p>3. I riferimenti al ‘Bollettino ufficiale della Regione’ e alla ‘Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana’ contenuti nel decreto legislativo 163/2006 devono intendersi riferiti alla ‘Gazzetta ufficiale della Regione siciliana’; quando fanno riferimento ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali.</p> <p>4. Sono fatti salvi l’articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e l’articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.</p>	<p style="text-align: center;">DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163</p> <p style="text-align: center;">Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE’</p> <p style="text-align: center;">Art. 7.</p> <p style="text-align: center;"><i>Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.</i></p> <p>8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario e del progettista ;</p> <p style="margin-left: 40px;">b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l’effettuazione del collaudo, l’importo finale.</p> <p>Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell’emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all’Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell’anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell’Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.</p> <p>9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e</p>
--	--

comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.

Art. 84.

Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

(art. 21, L. n. 109/1994; art. 92, D.P.R. n. 554/1999)

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.
2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 cod. proc. civ.

8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.

10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

Art. 127.

Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(art. [6](#), [L. n. 109/1994](#))

3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT). Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il direttore del settore infrastrutture sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.

Art. 128.

Programmazione dei lavori pubblici.

(art. [14](#), [L. n. 109/1994](#))

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale.

socio - economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli [articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#) e di cui all'[articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'[articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 1990, n. 403](#), e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con

decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatici vigenti.

Art. 133.

Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi.

(art. 26, L. n. 109/1994)

8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzi, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzi possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni interessate

Art. 140

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore

(art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies decreto-legge n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005)

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario

aggiudicatario in sede in offerta.

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2007, n. 20, art. 20

Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del POR Sicilia 2007-2013.

Art. 3

Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche

1. Nell'Amministrazione della Regione Siciliana, l'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, nonché dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per l'attività di coordinamento, è di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici - dipartimento dei lavori pubblici, che cura anche i rapporti con gli altri enti, con le Regioni, con lo Stato e con la Comunità europea.
2. Ai fini della prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche deve essere utilizzata una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerti dalle imprese in fase di aggiudicazione per i lavori di opere edili appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione Siciliana.
3. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici - Dipartimento dei lavori pubblici - emana apposito decreto attuativo per la individuazione della quota percentuale da utilizzare nei ribassi d'asta e la tipologia dei servizi che devono essere finanziati da ogni stazione appaltante.
4. Le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi

paritetici per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavori di edilizia, istituiti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni.

5. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici - Dipartimento dei lavori pubblici - entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare un apposito schema tipo di convenzione da stipularsi tra ogni ente appaltante e i corrispondenti organismi paritetici territoriali.

6. Per la finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di 25 migliaia di euro cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 6.2.1.1.2 - cap. 272513. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 la spesa annua valutata in 30 migliaia di euro trova riscontro nel bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009, U.P.B. 6.2.1.1.2.

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2010, n. 16, art. 7

Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti.

Art. 7

Protocolli di legalità e di tutela dei lavoratori

1. Dopo l'articolo 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente: "Art. 20 bis. Clausole di legalità e di tutela dei lavoratori - 1. La Regione, al fine di sviluppare strategie comuni volte alla crescita della legalità del lavoro, alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori, promuove un patto per la diffusione delle buone pratiche sperimentate in materia, mediante intese ed accordi con gli enti locali, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, le organizzazioni imprenditoriali e gli organi paritetici costituiti ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Ddl n. 719-515-673	Norme vigenti
	<p>2 Nei contratti pubblici di appalto la Regione e le stazioni appaltanti promuovono la sottoscrizione di specifici protocolli tra le stazioni appaltanti stesse, le imprese appaltatrici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni imprenditoriali e gli organismi paritetici, finalizzati alla realizzazione di ulteriori misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché al miglioramento dell'organizzazione del lavoro.</p> <p>3. Gli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, <u>n. 20</u> e del decreto dell'Assessorato dei lavori pubblici <u>23 ottobre 2008</u>, sono posti in essere contestualmente alla stipulazione del contratto di appalto. Ove tali adempimenti non siano posti in essere, il responsabile unico del procedimento informa l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la nomina di un commissario ad acta senza oneri a carico del bilancio regionale.</p> <p>4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, possono essere utilizzate, oltre alle indicazioni di cui al Protocollo di legalità Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12 luglio 2005, le indicazioni riguardanti gli appalti pubblici di cui al "Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica amministrazione", condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009 e la direttiva del Ministro dell'interno del 23 giugno 2010 concernente controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali. Resta salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di risoluzione o nullità del contratto previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, <u>n. 163</u> e successive modifiche e integrazioni".</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2. <i>Ambito di applicazione</i> (art. 2 della L.R. 7/2002 – art. 1 L.R. 7/2003)</p> <p>1. Le norme della presente legge si applicano:</p> <p>a) all'Amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa</p>	<p style="text-align: center;">DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163</p> <p style="text-align: center;">Art. 32.</p> <p style="text-align: center;">Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori.</p> <p>(artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, L. n. 109/1994; art. 1, D.Lgs. n. 358/1992; artt.</p>

dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica;

b) agli altri soggetti aggiudicatori individuati dal comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente ai lavori per i quali è fruibile un finanziamento pubblico, regionale o extra regionale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione della quota pubblica di finanziamento. Gli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici, per i lavori previsti al comma 1 dell'articolo 1, si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti.

2 e 3, co. 5, D.Lgs. n. 157/1995)

1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28:

a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici;

b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall'articolo 142;

c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I, nonché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;

e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell'i.v.a., sia pari o superiore a 211.000 euro (59), allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera d) del presente comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi;

f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di

Ddl n. 719-515-673	Norme vigenti
	<p>proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;</p> <p>g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;</p> <p>h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207, qualora, ai sensi dell'articolo 214, devono trovare applicazione le disposizioni della parte II anziché quelle della parte III del presente codice.</p>
<p>Art. 3. <i>Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</i> (art. 3 della L.R. 7/2002 – art. 2 L.R. 7/2003 – art. 1, comma 1 L.R. 16/2005, art. 1 comma 1 L.R. 20/2007 – art. 1 comma 1 L.R. 16/2010)</p>	<p>LEGGE REGIONALE 2 agosto 2002, n. 7</p> <p>Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.</p> <p>Art. 3 Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed Osservatorio regionale dei lavori pubblici</p>

1. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominata Autorità, opera nel territorio della Regione.

2. L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a stipulare, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, apposita convenzione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l'organo è preposto, fermo restando l'obbligo della collaborazione dell'Osservatorio regionale di cui al comma 3 del presente articolo con la sezione centrale dell'Osservatorio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativamente allo svolgimento dei compiti ad esso specificamente attribuiti quale sezione regionale.

3. L'Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica di cui all'articolo 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni assume la denominazione di Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di seguito denominato Osservatorio regionale.

4. L'Osservatorio regionale costituisce ufficio speciale posto alle dirette dipendenze dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità. Al predetto ufficio speciale è preposto un dirigente regionale. In considerazione della tipicità e stabilità delle funzioni di controllo e vigilanza, di impulso, di indirizzo e di coordinamento in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in Sicilia, la dotazione organica dell'Osservatorio regionale è determinata in almeno cinquanta unità, facenti parte dell'organico regionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

(modificato e integrato dall'art. 2 della L.R. 7/2003, modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 16/2005 e dall'art. 1, comma 1, della L.R. 20/2007)

1. Il comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:

"17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, per i lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, entro trenta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 30.000 euro. La sanzione è elevata fino a 60.000 euro se sono forniti dati non veritieri non dipendenti da errori o errata interpretazione dei dati richiesti. Per i lavori pubblici di importo compreso fra 20.000 e 150.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici esclusivamente note informative sintetiche con cadenza trimestrale."

1-bis. Al comma 18 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'inciso "alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale" è sostituito con il seguente "all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici".

2. All'articolo 4 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti commi:

"19. L'Autorità opera nel territorio della Regione.

20. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare apposita convenzione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per l'assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui

5. L'Osservatorio regionale è lo strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla presente legge. Al fine di massimizzare l'efficienza e minimizzare l'onere di trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 2, al solo Osservatorio regionale compete la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. I soggetti di cui all'articolo 2, hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente all'Osservatorio regionale per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici.

6. L'Osservatorio regionale opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano l'interscambio delle informazioni con l'Osservatorio centrale e garantisce l'accesso agli altri osservatori regionali ed ai soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che debbano accedere o utilizzare le informazioni.

7. L'Osservatorio regionale opera anche avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni, pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualità e costi di gestione.

8. L'Osservatorio regionale svolge i seguenti compiti:

a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture e sul rispetto delle normative statali e regionali in materia e di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro nonché delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni. In particolare, oltre ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, scostamenti del costo della manodopera, anche con

l'organo è preposto.

21. L'Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica di cui all'articolo 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni assume la denominazione di Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

22. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è istituito presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici quale ufficio speciale posto alle dirette dipendenze dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, cui è preposto un dirigente.

23. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è lo strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla presente legge. Al fine di massimizzare l'efficienza e minimizzare l'onere di trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti di cui al comma 2, dell'articolo 2, al solo Osservatorio regionale dei lavori pubblici compete la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei lavori pubblici, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente all'Osservatorio regionale per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici.

24. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano l'interscambio delle informazioni con gli altri osservatori regionali ed i vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che debbano accedere o utilizzare le informazioni.

25. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera anche avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni, pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualità e costi di gestione.

26. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:

a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori e sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di

Ddl n. 719-515-673**Norme vigenti**

riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali, rientrano tra i compiti dell'Osservatorio le attività relative:

1) alla gestione e all'aggiornamento dei dati sui contratti pubblici mediante la creazione di un archivio contenente l'anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto, i dati relativi all'impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro, i dati relativi all'intero ciclo dell'appalto;

2) all'elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, servizi e forniture;

3) alla definizione di standard uniformi di informazioni sui contratti pubblici nella realizzazione del profilo del committente;

4) all'assolvimento, attraverso il proprio sito informatico, degli obblighi di pubblicità previsti dalle lettere g) e h) e dalle norme comunitarie e statali;

b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori, dei servizi e delle forniture pubbliche eseguiti nel territorio regionale;

c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni e con i competenti organismi statali, nonché la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori, pubblici e privati, ad esse addetti, attraverso:

1) l'elaborazione, in collaborazione con i soggetti interessati, di linee guida

subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni;

b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche eseguiti nel territorio regionale;

c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni ed i competenti organismi statali;

d) promuove attività dirette alla formazione ed alla qualificazione del personale delle amministrazioni appaltanti preposto alle attività di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla sicurezza; realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati;

e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;

f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti ed all'uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di lavori pubblici;

g) cura la pubblicazione informatica del "Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni di lavori pubblici" per la messa a disposizione alle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;

h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;

i) promuove le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell'espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;

j) trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'andamento del settore dei lavori pubblici, delle

Ddl n. 719-515-673**Norme vigenti**

e documenti di gara nonché altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti;

2) l'elaborazione e la proposta di modifiche ai bandi tipo adottati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, dipendenti anche da nuove disposizioni normative;

3) iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici;

d) realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati nonché le buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;

e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;

f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti e all'uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

g) provvede alla pubblicazione informatica del 'Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni' includente le forniture di beni e di servizi, per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;

h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;

forniture e dei servizi.

27. La Regione istituisce un apposito capitolo di spesa per il funzionamento dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

28. I proventi dell'attività sanzionatoria dell'Autorità, effettuata nel territorio della Regione, e concernenti violazioni di normativa regionale, salva l'eventuale detrazione di una quota da convenirsi nella convenzione di cui al comma 20, affluiscono in entrata nel bilancio della Regione in apposita posta da istituirsi nella rubrica Ufficio speciale osservatorio regionale dei lavori pubblici.

29. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici esplica le funzioni previste ai commi precedenti anche per i contratti di forniture di beni di cui all'articolo 31, nonché per gli appalti di servizi e nei settori esclusi di cui agli articoli 32 e 33, per importi superiori a 50.000 euro.".

i) cura la vigilanza ed il controllo dei contratti pubblici promuovendo le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo anche attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell'espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;

l) trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'andamento del settore degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;

m) collabora, su richiesta della sezione centrale dell'Osservatorio, alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale;

n) richiede ai soggetti di cui all'articolo 2, nonché agli operatori economici che ne siano in possesso, i documenti, le informazioni e i chiarimenti relativamente ai contratti pubblici. In caso di omessa o ritardata evasione della richiesta, senza giustificato motivo, l'Osservatorio regionale comunica le risultanze all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, a fini sanzionatori.

9. Le stazioni appaltanti e enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio regionale, per i contratti di importo superiore a 150.000 euro, secondo le modalità rese note dallo stesso Osservatorio regionale d'intesa con l'Autorità:

a) entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo e l'importo finale del lavoro . Per gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Osservatorio regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente, secondo le modalità rese note dall'Osservatorio regionale, d'intesa con l'Autorità. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, anche su segnalazione dell'Osservatorio regionale, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 25.822 euro. La sanzione è elevata a 51.545 euro se sono forniti dati non veritieri.

10. I soggetti di cui al comma 9 sono tenuti a rendere noti i dati di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 9, con le modalità previste, rispettivamente, dall'articolo 66, comma 7, e dall'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, per la pubblicità a mezzo stampa.

11. I dati di cui al comma 9, relativi ai lavori forniture di beni e servizi di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati all'Osservatorio regionale che li trasmette all'Autorità.

12. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici esplica le funzioni previste ai commi precedenti anche per i contratti di forniture di beni, nonché per

DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163

19. Contratti di servizi esclusi.

20. Appalti di servizi elencati nell'allegato II B.

21. Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B.

22. Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni.

23. Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus.

24. Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi.

25. Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.

26. Contratti di sponsorizzazione

Art. 66.***Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi.***

7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i

Ddl n. 719-515-673	Norme vigenti
<p>gli appalti di servizi e nei settori esclusi, per importi superiori a 20.000 euro.</p> <p>13. La Regione istituisce un apposito capitolo di spesa per il funzionamento dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.</p> <p>14. I proventi dell'attività sanzionatoria dell'Autorità, effettuata nel territorio della Regione, e concernenti violazioni di normativa regionale, salva l'eventuale detrazione di una quota da convenirsi nella convenzione di cui al comma 2, affluiscono in entrata nel bilancio della Regione in apposita posta da istituirsi nella rubrica Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.</p>	<p>bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato</p> <p style="text-align: center;">Articolo 121: riferimento non corretto</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4. <i>Istituzione del Dipartimento regionale tecnico</i></p> <p>1. Nell'ambito dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è istituito il Dipartimento regionale tecnico.</p> <p>2. La tabella 'A' di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificata: dopo le parole 'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità: - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.' sono aggiunte le parole ' - Dipartimento regionale tecnico.'</p> <p>3. Il Dipartimento regionale tecnico svolge le seguenti attività:</p> <p>a) svolge i servizi di cui al decreto legislativo 163/2006 allegato II A categoria 12 e, in particolare:</p>	<p style="text-align: center;">Decreto legislativo 163/2006 allegato II A categoria 12 :</p> <p>Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi</p> <p>Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi</p>

Ddl n. 719-515-673**Norme vigenti**

- esegue la progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori di competenza regionale;

- cura gli adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale;

- verifica l'osservanza delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera, e della verifica sismica;

- fornisce consulenza tecnica agli Enti locali della Regione e, su loro richiesta e nel loro interesse svolge, a titolo oneroso, i servizi di cui alla presente lettera;

b) redige il prezzario unico regionale per le opere pubbliche e coordina la Commissione consultiva per la redazione del prezzario unico regionale;

c) assicura il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici;

d) esercita le attività ispettive sui lavori su motivata e specifica richiesta degli altri rami dell'Amministrazione regionale.

4. Costituiscono articolazioni funzionali del Dipartimento gli uffici provinciali del Genio civile e l'Ufficio regionale per l'espletamento gare d'appalto.

5. All'organizzazione conseguente alle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

6. Per le finalità del comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 70 migliaia di euro, cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell'U.P.B. 7.2.1.1.1., capitolo 212019. Per gli

l.r. n. 20 del 2003**Art. 11**

Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione regionale.

2. L'individuazione delle strutture intermedie dei dipartimenti regionali è operata su proposta dell'Assessore competente, sentito il dirigente generale interessato, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600. Resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e il comma 3 dell'articolo 57 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6

Ddl n. 719-515-673	Norme vigenti
<p>esercizi finanziari 2012 e 2013 la spesa, valutata in 200 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 7.2.1.1.1.</p> <p>7. Per l'attuazione del presente articolo il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, con proprio decreto, su proposta congiunta dei dipartimenti interessati, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2011.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5. <i>Conferenza di servizi - Pareri sui progetti – Commissione regionale dei lavori pubblici</i> (art. 5 L.R. 7/2002 – art. 4 L.R. 7/2003 – art. 126, comma 4 L.R. 17/2004 – art. 55 L.R. 9/2009 – art. 2 L.R. 16/2010)</p> <p>1. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il responsabile del procedimento convoca una Conferenza di servizi con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, per l'acquisizione, in riferimento al livello di progettazione, di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche. Ai lavori della Conferenza di servizi partecipano i progettisti dell'opera.</p>	<p style="text-align: center;">LEGGE 5 aprile 2011, n. 5</p> <p>Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 Conferenza di servizi</p> <p>1. L'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 15. - 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui gli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>2. Se il motivato dissenso di cui all'articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è espresso da un'amministrazione</p>

2. Qualora alla Conferenza di servizi, convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.

3. Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere tecnico sui progetti è espresso dal responsabile del procedimento.

4. I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il valore di tale soglia, vengono resi, quale che sia livello di progettazione, dalla Conferenza speciale di servizi che è convocata, con le modalità e l'osservanza delle procedure ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla base del progetto delle opere inviato dal responsabile del procedimento. Il voto del presidente, in caso di parità, determina la maggioranza. Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore estensione della stessa.

5. La Conferenza speciale di servizi acquisisce, in riferimento al livello di progettazione, tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di lavori pubblici.

regionale o locale in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio artistico, della salute o dell'incolumità pubblica, l'amministrazione procedente, in caso di dissenso tra dipartimenti o uffici equiparati dell'amministrazione regionale, tra quest'ultima e un ente locale o un ente non territoriale o in caso di dissenso tra enti locali, entro dieci giorni rimette la decisione alla Giunta regionale.

3. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Regione valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un periodo non superiore a trenta giorni."

L.R. 7/2002

Art. 4

**Conferenza di servizi
(integrato dall'art. 3 della L.R. 7/2003)**

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 109 del 1994 è introdotto il seguente comma:

"7. Qualora alla Conferenza di servizi, convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, il rappresentante di una amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti."

L.R. 7/2002

Art. 5

<p>6. Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto.</p> <p>7. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:</p> <p>a) l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, in qualità di presidente;</p> <p>b) il responsabile del procedimento;</p> <p>c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di componenti;</p> <p>d) un dirigente dell'ufficio del Genio civile.</p> <p>8. Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di servizi sono svolte da un dirigente dell'ufficio del Genio civile.</p> <p>9. L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di due consulenti, dei quali uno con professionalità tecnica e l'altro con competenze giuridico-economiche scelti tra liberi professionisti di comprovata esperienza o docenti universitari.</p> <p>10. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento, per i partecipanti ed i consulenti della Conferenza speciale di servizi.</p> <p>11. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano, altresì, per l'acquisizione degli assenti di competenza, i responsabili di enti e/o società private proprietari di immobili e/o infrastrutture interessati dalla</p>	<p>Pareri sui progetti e Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici</p> <p>(modificato dall'art. 4 della L.R. 7/2003, integrato e modificato dall'art. 126, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della L.R. 17/2004, modificato dall'art. 1 della L.R. 9/2005, integrato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 16/2005, integrato e modificato dagli artt. 1, 2, 3 e 4, della L.R. 23/2006, dall'art. 1, comma 2, della L.R. 20/2007 e modificato dall'art. 55 della L.R. 9/2009)</p> <p>1. Dopo l'articolo 7 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti articoli:</p> <p>"Art. 7 bis. Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e Commissione regionale dei lavori pubblici - 1. Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere sui progetti in linea tecnica è espresso dal responsabile del procedimento.</p> <p>2. I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo vengono resi dalla Conferenza speciale di servizi (9) che è convocata con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7 dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla base del progetto definitivo o esecutivo delle opere inviato dal responsabile del procedimento. Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore estensione della stessa. Il voto del presidente in caso di parità determina la maggioranza. (10)</p> <p>3. La Conferenza speciale di servizi acquisisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assenti comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche.</p> <p>4. Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto di cui al comma 2.</p>
--	--

realizzazione degli interventi previsti in progetto.

12. I pareri sui progetti quale che sia livello di progettazione di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnico consultivo della Regione. La Commissione regionale esprime anche il parere nei casi di appalto-concorso.

13. La Commissione regionale svolge attività di consulenza tecnica per la Regione e, per consulenze di particolare complessità, su richiesta degli altri enti di cui all'articolo 2. Rilascia altresì i pareri consultivi previsti in capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di acque pubbliche, di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e di opere idrauliche. Per la predetta attività la Commissione regionale è integrata senza ulteriori oneri per il bilancio regionale da un dirigente regionale con comprovata esperienza in materia di acque, nominato con le modalità di cui al comma 20.

14. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento per l'esecuzione di lavori pubblici di cui al comma 12, il responsabile del procedimento, o il soggetto privato attuatore di interventi, richiede la convocazione della Commissione regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente, nonché il responsabile del procedimento.

15. Il parere della Commissione regionale sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di lavori pubblici.

5. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:

- a) l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, in qualità di presidente;
- b) il responsabile del procedimento;
- c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di componenti;
- d) un dirigente dell'ufficio del Genio civile.

6. Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di servizi sono svolte da un dirigente dell'ufficio del Genio civile.

7. L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di cinque consulenti tecnico-giuridici scelti tra liberi professionisti di comprovata esperienza o docenti universitari.

8. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento, per i partecipanti ed i consulenti della Conferenza speciale di servizi.

9. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano, altresì, per l'acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili di enti e/o società private proprietari di immobili e/o infrastrutture interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto.

10. I pareri sui progetti di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnico consultivo della Regione. La Commissione regionale esprime anche il parere nei casi di appalto-concorso di cui al comma 4 dell'articolo 20.

11. La Commissione regionale svolge attività di consulenza tecnica per la Regione e,

16. La Commissione regionale assume i provvedimenti di competenza con l'osservanza delle procedure di cui di cui alla legge 7 agosto 1990, n 241 e successive modifiche ed integrazioni. Il voto del presidente della Commissione regionale, in caso di parità, determina la maggioranza.

17. La Commissione regionale è composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico che assume la funzione di presidente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica, dall'avvocato generale della Regione, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici nominati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.

18. Al presidente della Commissione regionale è attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n 241 e successive modifiche ed integrazioni.

19. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente con qualifica tecnica, del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, nominato dal presidente della Commissione regionale.

20. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento relativamente ai componenti ed ai consulenti della Commissione regionale.

21. Per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici si applicano le procedure previste per la Conferenza speciale di servizi.

22. Nel caso di interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto

per consulenze di particolare complessità, su richiesta degli altri enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2.

12. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento per l'esecuzione di lavori pubblici di cui al comma 10, il responsabile del procedimento, o il soggetto privato attuatore di interventi, richiede la convocazione della Commissione regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente, nonché il responsabile del procedimento.

13. Il parere della Commissione regionale, da rendersi su progetti definitivi o esecutivi ai sensi dell'articolo 16, sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di opere pubbliche.

14. La Commissione regionale assume i provvedimenti di competenza con l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7. Il voto del presidente della Commissione regionale, in caso di parità, determina la maggioranza.

15. La Commissione regionale è composta dal Dirigente generale del Dipartimento regionale dei lavori pubblici, dal Dirigente generale dell'ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici, dall'Avvocato generale della Regione o da un suo delegato, dall'Ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da sei consulenti tecnico-giuridici nominati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.

16. L'Assessore regionale per i lavori pubblici designa il presidente tra i componenti della Commissione regionale, a cui è attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 7.

17. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

18. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento relativamente ai componenti ed

Ddl n. 719-515-673**Norme vigenti**

ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, partecipa alla Conferenza speciale o alla Commissione regionale l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

23. Per le finalità del presente articolo la spesa è valutata in 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704).

ai consulenti della Commissione regionale.

19. Per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici si applicano le procedure previste per la Conferenza speciale di servizi.

20. Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, partecipa alla Conferenza speciale o alla Commissione regionale l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

21. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadono in parchi e riserve naturali ed in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza speciale di servizi o la Commissione regionale si esprimono sul progetto preliminare, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente.

22. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini di cassa.

23. All'onere di cui al comma 22 si provvede in termini di competenza con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, codice 1001) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).

24. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704).

Ddl n. 719-515-673	Norme vigenti
	<p>N.B. Non si comprende il richiamo alla norma statale, legge 241 del 1990, considerato il recepimento tour court avvenuto con la l.r. 5/2011</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6. Programmazione dei lavori pubblici – Programmi regionali di finanziamento di lavori pubblici- Relazioni istituzionali (art. 8 L.R. 7/2002 – art. 8 L.R. 7/2003 - art. 9 L.R. 7/2002)</p> <p>1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.</p> <p>2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni</p>	<p style="text-align: center;">L-R. 7/2002 Art. 8</p> <p style="text-align: center;">Programmazione dei lavori pubblici</p> <p>1. L'articolo 14 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 14. Programmazione dei lavori pubblici - 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.</p> <p>2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti</p>

intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o

tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad esso addetto, un soggetto idoneo a certificare la

regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. Nei comuni con popolazione inferiore a ventimila abitanti, il periodo di affissione dello schema è limitato a trenta giorni consecutivi.

9. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni; del comma 5 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

10. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati

funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni; del comma 5 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'articolo 89, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano all'Amministrazione regionale.

11. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

12. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I programmi e gli elenchi, dopo la loro adozione, sono trasmessi alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà

sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive modificazioni. Un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano all'Amministrazione regionale.

12. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 5, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

13. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I programmi e gli elenchi, dopo la loro adozione, sono trasmessi alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità.

14. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste, ed una relazione generale, che illustri la concreta utilità del programma in rapporto alla situazione complessiva delle strutture

pubblicità.

13. Il progetto di programma triennale deve essere inviato per il parere ai comuni territorialmente interessati dalle opere. In sede di espressione del parere i comuni possono formulare osservazioni entro quindici giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta di parere. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

14. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste ed una relazione generale, che illustri la concreta utilità di ciascuna delle opere in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti o inserite nel programma, raffrontata all'effettivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell'eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici.

15. Il programma adottato dall'ente è trasmesso alla Presidenza della Regione e a ciascuno degli assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì, inviato per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate.

16. Nell'adottare il programma, gli enti possono modificare le previsioni o l'ordine delle priorità di quello precedente in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto, da indicare nella relativa deliberazione, che rendano opportuno il mutamento nell'interesse pubblico, ovvero, nel caso di elezione diretta del sindaco o del presidente della provincia regionale, limitatamente all'adattamento del programma triennale di opere pubbliche al programma elettorale depositato. Le modifiche richiedono il voto favorevole della maggioranza dei presenti nella seduta dell'organo deliberante.

17. Restano riservati all'Amministrazione regionale i programmi delle opere marittime e portuali che vengono formulati tenendo conto delle richieste o dei pareri degli enti locali interessati.

18. E', altresì, riservata all'Amministrazione regionale competente la

localmente esistenti, raffrontata all'effettivo bacino di utenza ed evidenze le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell'eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici.

15. Il programma adottato dall'ente è trasmesso alla Presidenza della Regione e a ciascuno degli assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì, inviato per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate.

16. Salvo eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, è vietato all'Amministrazione regionale concedere finanziamenti a carico di fondi propri, o di cui abbia la gestione, in favore degli enti di cui all'articolo 2 per la realizzazione di lavori pubblici estranei ai programmi di cui al presente articolo o quando la richiesta dell'ente non ne rispetti l'ordine delle priorità.

17. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale, nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

18. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di lavori pubblici secondo un programma di spesa cui possono aggiungersi altri interventi solo in caso di economie o di sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato di una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.

19. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione

programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale tenuto conto delle proposte degli ispettorati forestali, degli uffici del Genio civile, degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette.

19. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 nel provvedere al conferimento di incarichi di progettazione ed agli atti consequenziali tendenti alla realizzazione di opere pubbliche, si attengono all'ordine di priorità contenuto nel programma di cui al presente articolo. In casi di particolare urgenza gli enti possono derogare all'ordine di priorità generale, con voto favorevole dell'organo deliberante dell'ente, purché sia in ogni caso rispettato l'ordine relativo al settore di intervento."

Art. 9

Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche. Relazioni istituzionali

(integrato e modificato dall'art. 9 della L.R. 7/2003 e integrato dall'art. 1, comma 3, della L.R. 16/2005)

1. Dopo l'articolo 14 della legge n. 109 del 1994 sono inseriti i seguenti articoli:

"**Art. 14 bis. Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche** - 1. Salvo eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, è vietato all'Amministrazione regionale concedere finanziamenti a carico di fondi propri, o di cui abbia la gestione, in favore degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 per la realizzazione di opere pubbliche estranee ai programmi di cui al precedente articolo o quando la richiesta dell'ente non ne rispetti l'ordine delle priorità.

2. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale, nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

3. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di opere pubbliche secondo un programma di spesa cui possono aggiungersi altri interventi solo in caso di economie o di sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato di

Ddl n. 719-515-673**Norme vigenti**

economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i programmi di spesa identificano i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.

20. Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali lavori dotati del documento preliminare alla progettazione.

21. Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle opere pubbliche, sono presentate dai soggetti interessati alla Presidenza della Regione o ai singoli assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze; nelle stesse istanze deve essere specificato se per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto il concorso di finanza privata. Il provvedimento di ammissione a finanziamento determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro il termine di centoventi giorni, salvo rinuncia espressa.

22. I programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri determinati in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle singole categorie di lavori, ai seguenti criteri generali di selezione delle richieste pervenute:

a) attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo socio-economico regionale e nei relativi progetti di attuazione;

b) esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state già realizzate;

c) realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico;

una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.

4. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i programmi di spesa identificano i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.

5. Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali solo opere dotate di progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto.

6. Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle opere pubbliche, sono presentate dai soggetti interessati alla Presidenza della Regione o ai singoli assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze; nelle stesse istanze deve essere specificato se per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto il concorso di finanza privata. Il provvedimento di ammissione a finanziamento determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro il termine di centoventi giorni, salvo rinuncia espressa.

7. I programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri determinati in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle singole categorie di opere, ai seguenti criteri generali di selezione delle richieste pervenute:

a) attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo socio-economico regionale e nei relativi progetti di attuazione;

b) esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state già realizzate;

Ddl n. 719-515-673**Norme vigenti**

d) recupero del patrimonio edilizio esistente;

e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.

23. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero. E' tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti.

24. I programmi di cui al presente articolo devono essere pubblicati senza oneri nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

25. L'insieme dei programmi deve comprendere l'intera disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza della Regione o dagli assessorati regionali. I programmi devono assicurare che una parte delle disponibilità possa essere impiegata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva. Restano estranei ai programmi di cui al presente articolo le somme destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

26. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali provvedono con decreto al finanziamento dei singoli interventi dopo l'approvazione del livello minimo di progettazione previsto dal DPR n. 207/2010, che l'ente deve inoltrare corredato degli atti che comprovano la realizzabilità dell'opera alla stregua della normativa urbanistica nonché la positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri ivi compresi quelli

c) realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico;

d) recupero del patrimonio edilizio esistente;

e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.

8. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero. E' tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti.

9. I programmi di cui al presente articolo devono essere pubblicati senza oneri nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

10. L'insieme dei programmi deve comprendere l'intera disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza della Regione o dagli assessorati regionali. I programmi devono assicurare che una parte delle disponibilità possa essere impiegata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva. Restano estranei ai programmi di cui al presente articolo le somme destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

11. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali provvedono con decreto al finanziamento delle singole opere dopo l'approvazione del progetto esecutivo, che l'ente deve inoltrare corredato degli atti che comprovano la realizzabilità dell'opera alla stregua della normativa urbanistica nonché la positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri ivi compresi quelli relativi alla eventuale valutazione di impatto ambientale richiesti dalle leggi vigenti. Si ha riguardo all'approvazione del progetto definitivo quando la gara deve essere bandita sul progetto medesimo. Contestualmente al finanziamento viene disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio finanziario.

12. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti dall'Amministrazione

relativi alla eventuale valutazione di impatto ambientale richiesti dalle leggi vigenti. Si ha riguardo all'approvazione del progetto definitivo quando la gara deve essere bandita sul progetto medesimo. Contestualmente al finanziamento viene disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio finanziario.

27. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti dall'Amministrazione regionale non provvedano ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'Assessore regionale che ha concesso il finanziamento provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario 'ad acta' per gli adempimenti di competenza e per quelli relativi alla stipula del contratto d'appalto e per la consegna dei lavori.

28. Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri affluiscono per il cinquanta per cento in entrata del bilancio degli enti appaltanti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 in apposito capitolo 'Fondo di rotazione' per l'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera; il restante cinquanta per cento è iscritto in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa del ramo di Amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento per essere utilizzato, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori entro il limite previsto dalla vigente normativa per la realizzazione di lavori della medesima tipologia d'investimento e, solo in caso di ulteriore residualità delle somme, per il finanziamento di lavori di imperiosa urgenza; può altresì essere iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità per

regionale non provvedano ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'Assessore regionale che ha concesso il finanziamento provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario "ad acta" per gli adempimenti di competenza e per quelli relativi alla stipula del contratto d'appalto e per la consegna dei lavori.

13. Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri affluiscono per il cinquanta per cento in entrata del bilancio degli enti appaltanti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 in apposito capitolo "Fondo di rotazione" per l'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera; il restante cinquanta per cento è iscritto in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa del ramo di Amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento per essere utilizzato, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori entro il limite previsto dalla vigente normativa nonché per le finalità di cui al comma 4 bis dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni per la realizzazione di opere della medesima tipologia d'investimento e, solo in caso di ulteriore residualità delle somme, per il finanziamento di opere di imperiosa urgenza; può altresì essere iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici per essere utilizzato per il funzionamento e la nomina dei consulenti della Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici.

14. Nel caso di opere ricadenti in comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per i comuni delle isole minori la percentuale dei ribassi d'asta che affluisce in entrata nel bilancio dei comuni stessi, nell'apposito capitolo "Fondo di rotazione" per le finalità previste dal comma 12, è pari al 60 per cento.

15. Al compimento dell'intera opera entro i termini contrattuali, i fondi residui, destinati ai finanziamenti e alla realizzazione della stessa ed economizzati, costituiscono avanzo di amministrazione vincolato da utilizzare per il finanziamento di spese in conto capitale dei bilanci degli enti appaltanti o per impinguare il capitolo di bilancio relativo al "Fondo di rotazione" per le spese di progettazione di

essere utilizzato per il funzionamento e la nomina dei consulenti della Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici.

29. Nel caso di lavori ricadenti in comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per i comuni delle isole minori la percentuale dei ribassi d'asta che affluisce in entrata nel bilancio dei comuni stessi, nell'apposito capitolo 'Fondo di rotazione' per le finalità previste dal comma 28, è pari al 60 per cento.

30. Al compimento dell'intera opera entro i termini contrattuali, i fondi residui, destinati ai finanziamenti e alla realizzazione della stessa ed economizzati, costituiscono avanzo di amministrazione vincolato da utilizzare per il finanziamento di spese in conto capitale dei bilanci degli enti appaltanti o per impinguare il capitolo di bilancio relativo al 'Fondo di rotazione' per le spese di progettazione di cui al comma 28.

31. Nell'ambito dei lavori di predisposizione del programma triennale, nonché per quelli di aggiornamento annuale, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente convoca una o più riunioni con le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute, le finalità degli interventi nei programmi e le risorse finanziarie disponibili.

32. Nelle riunioni di cui al comma 31, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente raccolgono le osservazioni e le proposte pervenute dagli interlocutori che, per quanto compatibili con il programma e con i finanziamenti disponibili, vengono riportate o nel programma triennale o in quello annuale.

33. I soggetti di cui all'articolo 2, prima di inviare al Presidente della

cui al comma 12.

Art. 14 ter. Relazioni istituzionali - 1. Nell'ambito dei lavori di predisposizione del programma triennale, nonché per quelli di aggiornamento annuale, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente convoca una o più riunioni con le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute, le finalità delle opere nei programmi e le risorse finanziarie disponibili.

2. Nelle riunioni di cui al comma 1, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente raccolgono le osservazioni e le proposte pervenute dagli interlocutori che, per quanto compatibili con il programma e con i finanziamenti disponibili, vengono riportate o nel programma triennale o in quello annuale.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), prima di inviare al Presidente della Regione o all'Assessore regionale competente le proposte di lavori pubblici da realizzare nel loro territorio, convocano una o più riunioni con le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute e le finalità delle opere incluse nei programmi.

4. Nelle riunioni di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) verificano le osservazioni e le proposte pervenute che, per quanto compatibili con le finalità del programma triennale o di quello annuale, sono ivi inserite.

Ddl n. 719-515-673	Norme vigenti
<p>Regione o all'Assessore regionale competente le proposte di lavori pubblici da realizzare nel loro territorio, convocano una o più riunioni con le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute e le finalità degli interventi inclusi nei programmi.</p> <p>34. Nelle riunioni di cui al comma 31, i soggetti di cui all'articolo 2 verificano le osservazioni e le proposte pervenute che, per quanto compatibili con le finalità del programma triennale o di quello annuale, sono ivi inserite.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 7. <i>Fondo di rotazione per la progettazione</i> (art. 12 L.R. 7/2002 – art. 11 L.R. 7/2003 – art. 69 L.R. 17/2004 – art. 1, comma 5 L.R. 20/2007 – art. 31 L.R. 6/2009)</p> <p>1. E' istituito nel bilancio della Regione, Ragioneria generale della Regione, un Fondo di rotazione per la copertura delle spese di progettazione di interventi finanziabili con risorse regionali e/o extraregionali, secondo i livelli richiesti per l'accesso a tali risorse.</p> <p>2. Il Fondo è destinato agli Enti locali, all'Amministrazione regionale ed ai soggetti beneficiari e/o attuatori degli interventi di cui al comma 1.</p> <p>3. L'importo del Fondo di cui al comma 1 è determinato in 200.000 migliaia di euro per l'anno 2011 e 300.000 migliaia di euro per l'anno 2012, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 assegnate alla Regione. Il Governo regionale è autorizzato ad operare mediante anticipazione, anche parziale, a valere sul bilancio regionale, compatibilmente con le disponibilità di cassa.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 Fondo di rotazione per la progettazione definitiva (modificato dall'art. 11 della L.R. 7/2003, integrato dall'art. 69 della L.R. 17/2004, modificato dall'art. 1, comma 5, della L.R. 20/2007 e implicitamente abrogato dall'art. 31, comma 10, della L.R. 6/2009)</p> <p style="text-align: center;">L.R. 14 maggio 2009, n. 6</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.</p> <p style="text-align: center;">Art. 31 Fondo progettazione</p> <p>1. E' istituito nel bilancio della Regione, Ragioneria generale della Regione, un Fondo di rotazione destinato alla copertura finanziaria delle spese occorrenti alla progettazione definitiva necessaria per l'accesso alle risorse, anche di provenienza extraregionale, per gli interventi finalizzati agli investimenti ammessi dai finanziamenti regionali ed extraregionali.</p> <p>2. L'importo del Fondo di cui al comma 1 è determinato, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 assegnate alla Regione Siciliana</p>

Ddl n. 719-515-673**Norme vigenti**

<p>4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia e previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al presente articolo, che comunque si attengono ai seguenti criteri di priorità:</p> <p>a) interventi di utilizzazione e/o messa in sicurezza del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente, di protezione ambientale e di miglioramento dell'assetto idrogeologico;</p> <p>b) interventi a opera di comuni, o consorzi tra essi, con popolazione complessiva inferiore a 40.000 abitanti;</p> <p>c) livello di cofinanziamento delle spese di progettazione da parte del soggetto richiedente.</p> <p>5. Ai fini dell'accesso al Fondo da parte degli Enti locali, l'opera per la quale si chiede l'anticipazione delle spese di progettazione deve risultare inserita nel piano triennale delle opere pubbliche approvato in allegato all'ultimo bilancio di previsione.</p> <p>6. Una quota pari al 5 per cento del Fondo è riservata alle finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15.</p> <p>7. Le eventuali risorse non utilizzate per le finalità previste dal comma 4 sono ripartite tra le restanti destinazioni.</p> <p>8. Entro novanta giorni dall'erogazione delle risorse per l'intervento finanziato, gli enti beneficiari sono tenuti al rimborso delle somme anticipate per la progettazione, che confluiranno nel Fondo medesimo.</p>	<p>in 60.000 migliaia di euro per l'anno 2009 e 90.000 migliaia di euro per l'anno 2010.</p> <p>3. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato:</p> <p>a) per il 15 per cento alle finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15;</p> <p>b) per l'85 per cento in favore degli enti locali.</p> <p>4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, che comunque si attengono ai seguenti criteri di priorità:</p> <p>a) inserimento, per gli enti locali, dell'opera nell'ultimo piano triennale delle opere pubbliche approvato in allegato al bilancio di previsione e per le amministrazioni regionali nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria;</p> <p>b) finalizzazione dell'intervento al completamento, messa in sicurezza o valorizzazione del patrimonio edilizio, urbanistico o ambientale o alla portualità peschereccia;</p> <p>c) destinazione del fondo degli enti locali ai comuni, o consorzi tra essi, con popolazione complessiva inferiore a 15.000 abitanti;</p> <p>d) eventuale cofinanziamento dell'onere di progettazione da parte del soggetto richiedente.</p> <p>5. Le eventuali risorse non utilizzate per le finalità previste dal comma 3 sono ripartite proporzionalmente tra le restanti destinazioni.</p> <p>6. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con le somme che i soggetti destinatari del presente articolo rimborsano entro novanta giorni dall'atto dell'erogazione del</p>
--	---

Ddl n. 719-515-673**Norme vigenti**

9. Entro dieci anni dall'erogazione delle somme anticipate per le spese di progettazione ed indipendentemente dal finanziamento degli interventi progettati, gli enti beneficiari sono comunque tenuti al rimborso delle somme anticipate, che confluiranno nel Fondo in oggetto.

10. In caso di mancata ottemperanza di quanto previsto ai commi 8 e 9, la Ragioneria generale della Regione è autorizzata a provvedere al recupero delle somme erogate, a valere sui trasferimenti regionali in favore degli enti beneficiari.

11. Per la redazione di progetti di lavori pubblici, i soggetti di cui all'articolo 2 possono istituire, presso gli istituti tesoriери, un fondo di rotazione per l'anticipazione delle competenze tecniche ai progettisti incaricati, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera.

12. L'articolo 17 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, l'articolo 69 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, sono abrogati.

finanziamento degli interventi e delle opere.

7. Indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere, gli enti locali sono comunque tenuti, nel termine di cinque anni dall'erogazione delle somme previste dal presente articolo, a rimborsare al Fondo di cui al comma 1 le somme anticipate dalla Regione.

8. In caso di mancato versamento la Ragioneria generale della Regione è autorizzata a provvedere al recupero delle somme erogate, a valere sui trasferimenti regionali in favore degli enti beneficiari.

9. I soggetti di cui ai commi 6 e 7 sono obbligati a dare tempestiva comunicazione alla Ragioneria generale della Regione dell'avvenuto versamento delle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi. In caso di mancata comunicazione o versamento il soggetto inadempiente non può accedere ai benefici previsti dal presente articolo.

10. L'articolo 17 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, l'articolo 69 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, sono abrogati.

11. In deroga a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2009 il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche sono adottati anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il 30 giugno 2009.

12. Per le finalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2009 la spesa di 2.500 migliaia di euro. Per le suddette finalità il contributo per ogni ente richiedente non può essere concesso in misura superiore al 50 per cento delle spese preventivate e successivamente rendicontate.

L.R. 20-11-2008 n. 15, art. 5

Misure di contrasto alla criminalità organizzata.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 24 novembre 2008, n. 54.

TITOLO II

Agevolazioni per la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia

Art. 5

Fondo di rotazione.

1. Per la riutilizzazione e la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e assegnati ai comuni ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, anche se da questi dati in gestione a consorzi di comuni, il 15 per cento delle risorse a valere sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è destinato per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali o produttivi da perseguire.

Legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 17 bis

Art. 17 bis

Fondo di rotazione per la progettazione definitiva

(introdotto dall'art. 12 della L.R. 7/2002, nel testo modificato dall'art. 11 della L.R. 7/2003, integrato dall'art. 69 della L.R. 17/2004, modificato dall'art. 1, comma 5, della L.R. 20/2007 e abrogato dall'art. 31, comma 10, della L.R. 6/2009)

L.R. 20-11-2008 n. 15, art. 5

Misure di contrasto alla criminalità organizzata.

Art. 5

Fondo di rotazione.

Ddl n. 719-515-673	Norme vigenti
	<p>1. Per la riutilizzazione e la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e assegnati ai comuni ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, anche se da questi dati in gestione a consorzi di comuni, il 15 per cento delle risorse a valere sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è destinato per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali o produttivi da perseguire.</p> <p>2. [Il fondo è alimentato con le somme che i comuni provvedono a rimborsare all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, qualora questo comprenda anche le spese di progettazione] (6).</p> <p>3. [Indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere, i comuni sono comunque tenuti, entro novanta giorni dalla consegna dei lavori, a versare al fondo di rotazione di cui al presente articolo le somme anticipate dalla Regione] (7).</p> <hr/> <p>(6) Comma abrogato dall'art. 31, comma 10, L.R. 14 maggio 2009, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'art. 79, comma 2, della stessa legge).</p> <p>(7) Comma abrogato dall'art. 31, comma 10, L.R. 14 maggio 2009, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'art. 79, comma 2, della stessa legge).</p> <p>N.B. I commi 2 e 3 dell'art 5 della lr.15 del 2008 sono stati già oggetto di abrogazione</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8. <i>Bandi tipo</i></p> <p>1. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità</p>	

Ddl n. 719-515-673	Norme vigenti
<p>sono emanati bandi tipo uniformi che devono essere adottati ed applicati:</p> <p>a) per l'espletamento delle procedure aperte per l'affidamento di lavori;</p> <p>b) per l'espletamento delle procedure aperte per l'affidamento di servizi o forniture;</p> <p>c) per la formazione degli elenchi di professionisti presso le stazioni appaltanti per l'affidamento degli appalti di servizi di progettazione di lavori di importo inferiore a 100.000 euro.</p> <p>2. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è emanato il capitolato generale di appalto tipo, secondo le prescrizioni del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>3. Il responsabile del procedimento certifica la corrispondenza del bando al bando tipo di riferimento; in casi eccezionali possono inserirsi nel bando specifiche modifiche che il responsabile del procedimento, a pena di invalidità, deve idoneamente evidenziare e giustificare in sede di approvazione del bando.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 9. <i>Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</i></p> <p>1. Nel caso in cui per l'affidamento di appalti di servizi o forniture, ovvero di lavori per importi inferiori ad euro 1.250 migliaia, le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'aggiudicazione è demandata ad una commissione, che opera secondo le norme stabilite dal DPR n. 207/2010.</p>	

2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche.

3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.

4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 codice di procedura civile.

8. Al fine di assicurare condizioni di massima trasparenza nell'espletamento delle procedure, i commissari diversi dal presidente sono

scelti mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fra gli iscritti all'albo di cui al comma 9. Le operazioni di sorteggio relative ai singoli appalti sono effettuate dalla sezione provinciale dell'UREGA territorialmente competente.

9. Entro il 31 dicembre 2011 è istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità un Albo di esperti ai fini della costituzione di commissioni di gara da svolgersi con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa. Per le evidenziate ragioni di trasparenza, l'Albo è costituito esclusivamente dai seguenti soggetti non appartenenti ad amministrazioni aggiudicatrici, fatta eccezione per quelli di cui alla seguente lettera b):

- a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;
- b) professori universitari di ruolo;

10. Fino alla data di costituzione dell'Albo di cui al comma 9, per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti si fa riferimento all'Albo esistente presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, integrato da esperti in materie giuridiche.

11. L'Albo di cui al comma 9 è soggetto ad aggiornamento almeno annuale. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. I compensi sono onnicomprensivi delle spese a qualsiasi titolo sostenute per l'espletamento dell'incarico, devono essere documentate e non possono essere superiori ad un importo complessivo di euro 10.000,00, oltre IVA e oneri riflessi.

Ddl n. 719-515-673	Norme vigenti
<p>12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, salvo che l'annullamento non dipenda da fatto della commissione stessa.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 10. <i>Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori</i> (art. 5 L.R. 7/2002 – art. 126, commi 1, 2, 3 e 5 L.R. 17/2004 – art. 1 L.R. 9/2005, art. 1, comma 2 L.R. 16/2005, art. 1, 2, 3 e 4 L.R. 23/2006, art. 1, comma 2, L.R. 20/2007)</p> <p>1. È istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.</p> <p>2. L'Ufficio è altresì competente per l'espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e funzionamento per le finalità di cui al presente articolo.</p> <p>3. L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi delle province regionali e costituisce struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ed è articolato in servizi.</p> <p>4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse sovra-provinciale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro, nonché attività di coordinamento delle</p>	<p style="text-align: center;">L.R. 7/2002, art. 5 (introduce l'art. 7 ter.)</p> <p style="text-align: center;">Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici</p> <p>- 1. Nelle more della compiuta applicazione del capo I della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.</p> <p>1-bis. L'Ufficio è altresì competente per l'espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto disciplinate agli articoli 37 bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici e previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e funzionamento per le finalità di cui al presente comma e degli articoli 37 bis e seguenti.</p> <p>2. L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi delle province regionali.</p> <p>3. L'Ufficio costituisce struttura intermedia dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed è articolato in servizi. (15)</p> <p>4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse sovra-provinciale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro nonché attività di coordinamento delle sezioni provinciali.</p> <p>5. Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto per le</p>

sezioni provinciali.

5. Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro.

6. Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'affidamento alle sezioni provinciali delle gare di interesse provinciale, intercomunale e comunale avviene mediante sorteggio pubblico svolto, successivamente alla data di presentazione delle offerte, dal presidente di turno della sezione centrale. In particolare il sorteggio ha luogo fra i componenti delle sezioni di cui al successivo comma 10, lettere a) e b), diverse da quelle territorialmente competente. Della commissione fa necessariamente parte un componente di cui al successivo comma 10, lettera a). Le spese correlate all'insediamento dei componenti presso altre sezioni sono individuate tra le somme a disposizione del quadro economico.

7. Le sezioni centrale e provinciali, in esito alle operazioni di gara, adottano il provvedimento provvisorio di aggiudicazione che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti. Restano di competenza dell'amministrazione appaltante l'adozione del provvedimento definitivo, le comunicazioni di cui all'articolo 79 commi 5 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e la decisione su eventuali informative ai sensi dell'articolo 243 bis del medesimo decreto legislativo.

8. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità su deliberazione adottata dalla Giunta regionale previo parere

opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale per i lavori con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro.

5-bis. Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una sezione provinciale, può disporre l'affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto di competenza di questa ad altra sezione provinciale. La facoltà di affidare ad altra sezione provinciale l'espletamento di una gara va esercitata all'inizio della procedura e pubblicata sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

6. Le sezioni centrale e provinciali redigono un verbale delle operazioni di gara che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti nonché ai soggetti collocatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria. Il verbale costituisce proposta ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte dell'organo competente dell'amministrazione appaltante.

7. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici su deliberazione adottata dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana

8. E' data facoltà alle amministrazioni appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, delle sezioni provinciali, indipendentemente dall'importo dell'appalto.

9. Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure:

a) un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale o un dirigente dell'amministrazione statale anche a riposo, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commissione "Affari

Ddl n. 719-515-673**Norme vigenti**

della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

9. E' data facoltà alle amministrazioni appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, dell'Ufficio regionale, indipendentemente dall'importo dell'appalto.

10. Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure:

a) un dirigente dell'Amministrazione regionale o un dirigente dell'amministrazione statale anche a riposo esperto in materie giuridiche, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commissione legislativa 'Affari istituzionali' dell'Assemblea regionale siciliana;

b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, previo parere della Commissione legislativa 'Affari istituzionali' dell'Assemblea regionale siciliana;

c) un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza.

11. Il presidente di ciascuna sezione provinciale, in caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito web dell'Assessorato regionale delle

istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;

b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;

c) un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza.

9-bis. Il presidente di ciascuna sezione provinciale, in caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

9-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, nell'ipotesi della costituzione di una seconda commissione di gara, le due commissioni sono così composte:

a) la prima:

1) dal componente di cui alla lettera a) del comma 9, che la presiede;

2) da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;

3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 9;

b) la seconda:

1) dal componente di cui alla lettera b) del comma 9, che la presiede;

2) da un altro dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;

3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 9.

9-quater. Nessun ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione alla seconda

infrastrutture e della mobilità.

12. Nell'ipotesi della costituzione di una seconda commissione di gara, ai sensi del comma 11, le due commissioni sono così composte:

a) la prima:

- 1) dal componente di cui alla lettera a) del comma 10, che la presiede;
- 2) da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;
- 3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 10;

b) la seconda:

- 1) dal componente di cui alla lettera b) del comma 10, che la presiede;
- 2) da un altro dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;
- 3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 10.

13. Nessun ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione alla seconda commissione costituita ai sensi del comma 11.

14. La commissione di gara della sezione centrale dell'Ufficio è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali territorialmente interessate per l'appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta da non meno di tre componenti, compreso il presidente di turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di una sezione territorialmente interessata, le funzioni di presidenza del seggio sono assunte da altro presidente di sezione provinciale, individuato nell'ordine previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, recante 'Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici'.

commissione costituita ai sensi del comma 9 bis.

10. La commissione di gara della sezione centrale dell'Ufficio è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali territorialmente interessate per l'appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta da non meno di tre componenti, compreso il presidente di turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di una sezione territorialmente interessata, le funzioni di presidenza del seggio sono assunte da altro presidente di sezione provinciale, individuato nell'ordine previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, recante "Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici".

11. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale che assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 9, senza che ciò importi deroga rispetto alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo.

12. Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti territoriali interessati.

12-bis. Con provvedimento dell'Ispettore generale dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici sono nominati i dirigenti preposti alle segreterie tecnico-amministrative ed il personale da assegnare.

13. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 9 fatto salvo quanto previsto dal comma 9 bis.

14. All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente delle sezioni è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui

15. Nei casi di cui al comma 6, in cui il contratto di lavori sia affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le commissioni di cui ai commi 10, 12 e 14 sono integrate da due componenti tecnici esterni all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze nelle materie ritenute dall'amministrazione appaltante come prevalenti al fine della valutazione dell'offerta. Tali componenti saranno individuati mediante sorteggio pubblico da esperirsi successivamente alla data di presentazione delle offerte da parte del Presidente di turno della sezione centrale, attingendo all'albo di cui all'articolo 9, comma 9.

16. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale che assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 10, senza che ciò importi deroga rispetto alle disposizioni di cui al comma 21 del presente articolo.

17. Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti territoriali interessati.

18. Con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità sono nominati i dirigenti preposti alle segreterie tecnico-amministrative ed il personale da assegnare.

19. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 10, fatto salvo quanto previsto dal comma 12.

alla legge 27 marzo 2001, n. 97.

15. I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni ed in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori anni due. Durante tale periodo i componenti in attività di servizio sono distaccati presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell'Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L'incarico di componente della commissione, fatto salvo quanto disposto al primo periodo, non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico. (16)

16. Ai componenti delle commissioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo di nomina regionale spetta un'indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 17. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza. Ai componenti le commissioni, dipendenti dell'Amministrazione regionale, a decorrere dall'anno 2008, in luogo dell'indennità annua lorda è corrisposto, fermo restando il disposto di cui all'articolo 36, comma 1, dell'allegato al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, per importo complessivo equivalente all'indennità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

17. Entro il 30 novembre 2002 la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici approva lo schema di regolamento per il funzionamento dell'ufficio di cui al presente articolo.

17-bis. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal regolamento di cui al comma 17. La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva al termine di due giorni a partire dalla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

18. A decorrere dal duecentodecimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al comma 17 gli enti appaltanti sono obbligati ad applicare le

20. All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente delle sezioni è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.

21. I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni ed in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori anni due. Durante tale periodo i componenti prestano servizio presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell'Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L'incarico di componente della commissione, fatto salvo quanto disposto al primo periodo, non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.

22. Ai componenti delle commissioni di cui ai commi 10 e 14 del presente articolo di nomina regionale spetta un'indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 23. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza. Per i componenti tecnici di cui al comma 15 l'indennità è inserita nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai componenti le commissioni, dipendenti dell'Amministrazione regionale, a decorrere dall'anno 2008, in luogo dell'indennità annua lorda è corrisposto, fermo restando il disposto di cui all'articolo 36, comma 1, dell'allegato al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, per importo complessivamente equivalente all'indennità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio

procedure di cui al presente articolo.

19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo si provvede ad imputare il relativo onere a carico del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2003."

della Regione.

23. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in relazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, approva le modifiche al regolamento per il funzionamento dell'ufficio di cui al presente articolo emanato con decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1.

24. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal regolamento di cui al comma 23. La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva al termine di due giorni a partire dalla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

25. Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una sezione provinciale, può disporre l'affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto di competenza di questa ad altra sezione provinciale. La facoltà di affidare ad altra sezione provinciale l'espletamento di una gara è esercitata prima dell'inizio della procedura e pubblicata sul sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

26. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al comma 23 gli enti appaltanti sono obbligati ad applicare le procedure di cui al presente articolo.

27. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ad imputare il relativo onere a carico del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2011.

Ddl n. 719-515-673	Norme vigenti
<p>28. Entro il 31 dicembre 2011 l'Amministrazione regionale provvede al rinnovo dei componenti delle sezioni provinciali dell'UREGA, di cui al comma 10, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'effetto decadono i precedenti provvedimenti di nomina.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 11. <i>Prezzario regionale e aggiornamento prezzi</i> (art. 14 L.R. 7/2002 - art. 1, comma 5 L.R. 16/2005 – art. 1, comma 7 L.R. 20/2007)</p> <p>1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono fissati i criteri generali per la formazione del prezzario regionale. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è adottato il prezzario unico regionale per i lavori pubblici, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, tutti gli enti di cui all'articolo 2. Il prezzario deve contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nei lavori pubblici in Sicilia.</p> <p>2. Il prezzario unico regionale è aggiornato, ogni dodici mesi, anche con riferimento al prezzario unico nazionale, con la stessa procedura di cui al comma 1.</p> <p>3. Entro tre mesi dalla entrata in vigore di un nuovo prezzario regionale gli enti di cui all'articolo 2, al fine di evitare ritardi e maggiori costi nella esecuzione degli appalti, possono procedere, senza necessità di aggiornamento dei relativi prezzi, alla indizione della gara per tutti quei progetti la cui approvazione in linea tecnica sia intervenuta entro i tre mesi precedenti l'entrata in vigore del prezzario.</p>	<p style="text-align: center;">L.R. 7/2002</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 Inserimento di articoli</p> <p>(modificato dall'art. 1, comma 5, della L.R. 16/2005 e dall'art. 1, comma 7, della L.R. 20/2007)</p> <p>1. Dopo l'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, sono inseriti i seguenti articoli:</p> <p>"Art. 18 bis. Prezzario unico regionale - 1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, è adottato il prezzario unico regionale per i lavori pubblici, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, tutti gli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2. Il prezzario deve contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nelle opere pubbliche in Sicilia.</p> <p>2. Il prezzario unico regionale è aggiornato, ogni dodici mesi, anche con riferimento al prezzario unico nazionale, con la stessa procedura di cui al comma 1.</p> <p>Art. 18 ter. Aggiornamento prezzi - 1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore di un nuovo prezzario regionale gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), al fine di evitare ritardi e maggiori costi nella esecuzione degli appalti, possono procedere, senza necessità di aggiornamento dei relativi prezzi, alla indizione della gara per tutti quei progetti la cui approvazione in linea tecnica, ai sensi dell'articolo 7 bis, sia intervenuta entro i tre mesi precedenti l'entrata in vigore del prezzario.</p> <p>2. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, gli enti medesimi, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale, prima della indizione della</p>

4. Gli enti di cui all'articolo 2, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale, prima della indizione della gara devono aggiornare, a meno di parere motivato negativo del responsabile del procedimento, fondato sull'assenza di significative variazioni economiche, i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni. L'aggiornamento viene effettuato sulla base del prezzario regionale vigente.

gara devono aggiornare i prezzi dei progetti, salvo che sia espresso parere negativo del responsabile del procedimento motivato dall'assenza di significative variazioni economiche e senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni.

3. L'aggiornamento viene effettuato sulla base del prezzario regionale vigente.

Art. 18 quater. Parere igienico-sanitario - 1. Il parere igienico-sanitario è espresso dal responsabile del competente servizio di igiene pubblica distrettuale dell'azienda unità sanitaria locale nel cui territorio ricade l'opera progettata.

2. Nel caso di opere che ricadano nel territorio di più aziende sanitarie locali, non appartenenti allo stesso comune, esprime il parere il servizio di igiene pubblica del distretto dell'azienda unità sanitaria locale il cui territorio è maggiormente interessato dalla realizzazione dell'opera, con l'obbligo di darne conoscenza alle altre aziende.

3. Il parere igienico-sanitario deve essere reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

4. Fatta salva la responsabilità dell'organo competente ad esprimere il parere, questo s'intende reso favorevolmente in mancanza di pronunzia entro i termini previsti.

Art. 18 quinquies. Opere marittime e portuali e sul demanio marittimo - 1. Per l'esecuzione di opere pubbliche di urbanizzazione primaria relative a strumenti urbanistici approvati, ricadenti in terreno demaniale marittimo regionale, è richiesta l'autorizzazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che esprime il proprio parere, senza consultazioni di altri uffici regionali o statali, salvo gli obblighi derivanti da prescrizioni dell'autorità militare o da necessità connesse alla difesa nazionale.

2. L'autorizzazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente s'intende acquisita favorevolmente in mancanza di pronunzia entro novanta giorni dalla richiesta, in pendenza di successive regolarizzazioni amministrative."

Ddl n. 719-515-673	Norme vigenti
<p style="text-align: center;">Art. 12. <i>Opere edilizie di modeste dimensioni</i></p> <p>1. Per le finalità di cui agli articoli 64, 93 e 94 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, nonché dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nella Regione sono opere di modeste dimensioni, rilevanti ai sensi dell'articolo 16, lettere l) ed m) del R.D. 11 febbraio 1929, n. 724, quelle di cui all'articolo 1 della stessa legge n. 1086/1971, che presentino congiuntamente tutti i seguenti requisiti:</p> <p>a) volumetria non superiore a 1.500 metri cubi;</p> <p>b) non più di due elevazioni fuori terra, oltre piano scantinato o seminterrato;</p> <p>c) edificazione con modalità costruttive standardizzate e forme geometriche tradizionali;</p> <p>d) calcoli strutturali in cemento armato firmati da tecnico laureato.</p> <p>2. Sono escluse le opere realizzate in zona sismica di categoria I.</p>	<p>Il riferimento corretto è: R.D. 11-2-1929 n. 274, art. 16, <i>Regolamento per la professione di geometra.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 13. <i>Albo unico regionale</i></p> <p>1. E' istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, l'Albo unico regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di cui all'allegato II A, categoria 12 dello stesso decreto legislativo, di importo complessivamente</p>	<p style="text-align: center;">DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163</p> <p style="text-align: center;">Art. 91.</p> <p style="text-align: center;">Procedure di affidamento.</p>

Ddl n. 719-515-673	Norme vigenti
<p>non superiore ad euro 100.000 per singolo ente affidante. Al predetto Albo attingono per l'affidamento degli incarichi i soggetti di cui all'articolo 2.</p> <p>2. Tutti i dipartimenti che dovessero affidare incarichi per le finalità previste nell'albo di cui al comma 1, effettuano la selezione comparativa tra i soggetti iscritti nell'Albo unico regionale secondo le modalità di cui agli articoli 91, comma 2, e 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</p> <p>3. Con successivo decreto dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità sarà emanato un avviso pubblico per la costituzione dell'Albo unico regionale.</p>	<p>2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei</p> <p>57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.</p> <p>6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando</p>
<p>Art. 14. <i>Qualificazione</i> (art. 6 L.R. 7/2002 – art. 5 L.R. 7/2003)</p> <p>1. Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici è così determinato:</p>	<p>L.R. 7/2002</p> <p>Art. 6 Qualificazione</p> <p>(integrato dall'art. 5 della L.R. 7/2003)</p> <p>01. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applica con le modifiche</p>

a) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;

b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;

c) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento riferiti a lavori analoghi.

apportate dall'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 1 agosto 2002, n. 166. (17)

1. Il comma 11 quinquies dell'articolo 8 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:

"11 quinquies. Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici è così determinato:

a) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;

b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;

c) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34 ridotti del cinquanta per cento."

N.B. In relazione alla lettera b)

:per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro (ATTENZIONE: non esiste più detta iscrizione. Il DM 23.06.2004 (pubblicato sulla G.U. 162 del 13.07.2004) ha istituito l'Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive . L'albo sostituisce i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della cooperazione ed è gestito con modalità informatiche dal Ministero dagli Uffici del Registro delle imprese, per conto del suddetto Ministero, che si avvale delle Camere di Commercio per il ricevimento delle domande di iscrizione ed il rilascio della relativa certificazione), il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da

Ddl n. 719-515-673	Norme vigenti
	almeno due anni, al registro prefettizio.
<p style="text-align: center;">Art. 15. <i>Procedure per le espropriazioni e le occupazioni</i> (art. 36 L.R. 7/2002 – art. 24 L.R. 7/2003)</p> <p>1. Si applicano nella Regione le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p style="text-align: center;">L.R. 7/2002</p> <p style="text-align: center;">Art. 36 Procedure per le espropriazioni e le occupazioni</p> <p>(integrato dall'art. 24 della L.R. 7/2003)</p> <p>1. Le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, si applicano nell'ordinamento regionale contestualmente all'entrata in vigore della presente legge ovvero, ove successive, con le decorrenze previste nel citato decreto.</p> <p>2. Sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti leggi regionali in materia di espropriazioni ed occupazioni anche se formalmente abrogate con la presente legge.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16. <i>Subappalti</i> (art. 37 L.R. 7/2002)</p> <p>1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è premesso il seguente comma:</p> <p>'01. In materia di subappalti, noli e forniture, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo nonché le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.'</p>	<p style="text-align: center;">L.R. 7/2002</p> <p style="text-align: center;">Art. 37 Modifiche alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20</p> <p>1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 è premesso il seguente comma:</p> <p>"01. In materia di subappalti, noli e forniture, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo nonché le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni."</p>

Ddl n. 719-515-673	Norme vigenti
	<p>N.B.: l'art. 18 in questione è stato abrogato dall'art. 256 del decreto legislativo n. 163/2006. Le disposizioni già date dal predetto articolo 18 sono state riproposte dal decreto legislativo n. 163/2006 all'art. 118, al quale quindi oggi bisogna fare riferimento, sostituendo alle parole evidenziate "118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni"</p>
<p>Art. 17. <i>Certificazione antimafia</i> (art. 38 L.R. 7/2002)</p> <p>1. Le disposizioni che prevedono l'obbligo della certificazione antimafia sono estese, nel caso di società che partecipano ad appalti pubblici, ai componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale.</p>	<p>L.R. 7/2002</p> <p>Art. 38 Certificazione antimafia</p> <p>1. Le disposizioni che prevedono l'obbligo della certificazione antimafia sono estese, nel caso di società che partecipano ad appalti pubblici, ai componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale.</p>
<p>Art. 18. <i>Interventi per l'approvvigionamento idropotabile</i> (art. 40 L.R. 7/2002)</p> <p>1. L'Amministrazione regionale provvede, per l'approvvigionamento idropotabile dei comuni della Regione, al finanziamento dei lavori di costruzione, completamento, rifacimento, ristrutturazione e riparazione di acquedotti da alimentare con acque pubbliche, in favore di enti pubblici regionali, locali ed istituzionali e dei consorzi, sulla scorta di apposita dichiarazione, rilasciata sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante dell'ente richiedente il finanziamento, attestante</p>	<p>L.R. 7/2002</p> <p>Art. 40 Interventi per l'approvvigionamento idro-potabile</p> <p>1. L'Amministrazione regionale provvede, per l'approvvigionamento idro-potabile dei comuni della Regione, al finanziamento delle opere di costruzione, completamento, rifacimento, ristrutturazione e riparazione di acquedotti da alimentare con acque pubbliche, in favore di enti pubblici regionali, locali ed istituzionali e dei consorzi, sulla scorta di apposita dichiarazione, rilasciata sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante dell'ente richiedente il finanziamento, attestante la disponibilità giuridica o l'uso dell'acqua utilizzata, purchè sia pendente il perfezionamento delle procedure previste dalla vigente</p>

Ddl n. 719-515-673	Norme vigenti
<p>la disponibilità giuridica o l'uso dell'acqua utilizzata, purché sia pendente il perfezionamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di acque.</p>	<p>normativa in materia di acque.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 19.</i> <i>Criteri di aggiudicazione</i></p> <p>1. Per le finalità di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, le stazioni appaltanti ricorrono, rispettivamente:</p> <p>a) al criterio del prezzo più basso quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate;</p> <p>b) al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere prevalenti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata.</p> <p>2. Le stazioni appaltanti utilizzano il criterio di cui alla lettera b) per gli appalti di lavori di valore superiore alla soglia comunitaria e per gli appalti di forniture di importo pari o superiore ad euro 1.000.000. Il riparto dei parametri da utilizzarsi è così articolato: 30 per cento offerta economica; 60 per cento offerta tecnica; 10 per cento tempi di realizzazione dell'appalto. Nella valutazione dell'offerta tecnica almeno un quarto e non più di un terzo del punteggio complessivo è attribuito in relazione al costo del lavoro ed alla previsione dell'utile di impresa, determinato, per le</p>	

finalità del presente articolo in misura pari al 10 per cento dell'offerta.

3. E' fatta salva la possibilità del ricorso al massimo ribasso laddove, sulla base di provvedimento espressamente motivato, quest'ultimo risulti essere, in relazione alla singola gara considerata, più vantaggioso per la stazione appaltante, sotto il profilo della qualità dei lavori realizzati e del rapporto con il prezzo a base d'asta.

4. Per gli appalti di servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006, allegato II A, categoria 12, il criterio delle offerte è esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei casi previsti dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

5. In applicazione dei principi scaturiti dalla sentenza Corte di Giustizia U.E. C.147/06 e C. 148/06 hanno carattere transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture di valore superiore alla soglia comunitaria. Hanno altresì carattere transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture, finanziati, cofinanziati o realizzati con fondi comunque erogati dalla Regione siciliana o dalle amministrazioni aggiudicatrici aventi sede in Sicilia, anche se di valore inferiore alla soglia comunitaria, ove agli stessi siano ammesse, in percentuale pari o superiore al 5 per cento, imprese aventi sede in nazioni dell'Unione Europea, diverse dall'Italia.

6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006. In tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1, dello stesso decreto 163/2006. La facoltà di esclusione automatica non è comunque

Ddl n. 719-515-673	Norme vigenti
<p>esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 163/2006.</p> <p>7. Nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici, l'offerta economica non può in nessun caso prevedere la rinuncia a qualsiasi previsione di utile. Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo delle lavorazioni, in sede di verifica delle offerte anomale, una percentuale di utile di impresa inferiore al 4 per cento può essere ammessa a giustificazione, comunque rimessa alle valutazioni della stazione appaltante, soltanto se il concorrente attesti, con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere aggiudicatario per l'esecuzione di altri lavori, pubblici o privati, avendo quindi necessità di non rimanere inattivo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 20. <i>Incremento di garanzie</i></p> <p>1. Per le finalità di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, laddove l'aggiudicazione abbia luogo con un ribasso superiore al 30 per cento, la cauzione, per la parte eccedente detta percentuale, è costituita, per almeno la metà del suo valore, con le modalità di cui all'articolo 75, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 163/2006 o con fideiussione bancaria.</p>	<p style="text-align: center;">DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163</p> <p style="text-align: center;">Art. 113.</p> <p style="text-align: center;">Cauzione definitiva.</p> <p style="text-align: center;">(art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, L. n. 109/1994)</p> <p>1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7.</p> <p>2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia</p>

Ddl n. 719-515-673	Norme vigenti
	<p>medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.</p> <p>3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.</p> <p>4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.</p> <p>5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.</p> <p style="text-align: center;">Art.75.</p> <p style="text-align: center;"><i>Garanzie a corredo dell'offerta</i></p> <p>2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21. <i>Contraente generale. Ulteriori garanzie per la pubblica amministrazione</i></p>	<p style="text-align: center;">DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163</p>

1. Nel caso di affidamento ai sensi dell'articolo 173, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il contraente generale deposita presso la stazione appaltante prima della consegna dei lavori i contratti eventualmente stipulati ai sensi dell'articolo 176, comma 7, del medesimo decreto legislativo. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto in favore dei terzi affidatari di quanto loro dovuto dal contraente generale, salvo che quest'ultimo non comunichi l'esigenza di ragioni ostative correlate ad inadempimenti dei soggetti terzi.

Art. 173.***Modalità di realizzazione.***

(art. 6, D.Lgs. n. 190/2002)

1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 53, la realizzazione delle infrastrutture è oggetto di:

b) affidamento unitario a contraente genera

Art. 176.***Affidamento a contraente generale***

7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo 118 si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.

Ddl n. 719-515-673	Norme vigenti
<p style="text-align: center;">Art. 22. <i>Certificazione della spesa di fondi extraregionali</i></p> <p>1. Il certificato di collaudo approvato dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti, costituisce atto finale del procedimento relativo agli appalti di lavori, servizi, beni e forniture, finanziati con fondi regionali, nonché per la certificazione della spesa finanziata con fondi extraregionali.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 23. <i>Sicurezza e conservazione dei beni culturali</i></p> <p>1. Il tre per cento degli stanziamenti annualmente previsti per le infrastrutture nel bilancio regionale è destinato alla sicurezza e alla conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 30 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p>2. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e l'Assessore regionale per l'economia, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al comma 1.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 24. <i>Norme transitorie</i></p> <p>1. Gli appalti di lavori, servizi e forniture i cui bandi siano pubblicati entro</p>	<p style="text-align: center;">LEGGE REGIONALE 29 novembre 2005, n. 16</p> <p>Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti.</p>

il 31 dicembre 2011 possono essere affidati ed eseguiti sulla base della normativa previgente, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8. Sono comunque fatti salvi i progetti approvati in linea tecnica anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alla disciplina scaturente dal DPR n. 207/2010 successivamente al 31 dicembre 2011.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 207/2010 possono essere inseriti nei programmi regionali di spesa, quale che ne sia la fonte finanziaria, lavori dotati del livello di progettazione minima prevista dallo stesso DPR n. 207/2010.

3. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16.

4. Per tutti gli incarichi di collaudo conferiti e non ancora liquidati alla data di pubblicazione della presente legge, si applica quanto disposto dal comma 20 dell'articolo 28 della legge n. 109/1994, coordinata con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
Applicazione di norme

1. Si applicano nel territorio della Regione i commi 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater e 12 quinquies dell'articolo 5 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.

2. Il comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica nel territorio della Regione sostituendo le parole "enti locali" con le parole "i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della presente legge ed al comma 2 del presente articolo si applicano solo per le opere per le quali non è stato ancora presentato progetto definitivo.

Legge 11 febbraio 1994, n. 109

Testo coordinato con le norme a partire dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e fino alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.

Art. 28
Collaudi

(sostituito dall'art. 22 della L.R. 7/2002, nel testo modificato e integrato dall'art. 19 della L.R. 7/2003 e modificato dall'art. 1, comma 9, della L.R. 16/2005)

Ddl n. 719-515-673	Norme vigenti
--------------------	---------------

	<p>20. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti a commissioni di più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, si intendono affidati a componenti riuniti in collegio. Per i collaudi riguardanti lavori caratterizzati dalle presenze di più categorie specialistiche, deve essere specificata, nel disciplinare d'incarico, l'attribuzione ai singoli tecnici della categoria per la quale sono chiamati ad effettuare le attività di collaudo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25. <i>Abrogazione di norme</i></p> <p>1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:</p> <p>a) la legge regionale 2 agosto 1954, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>b) la legge regionale 20 settembre 1957, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>c) la legge regionale 18 novembre 1964, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>d) la legge regionale 25 luglio 1969, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione degli articoli 1, 3, 14 e 18;</p> <p>e) l'articolo 23 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5;</p> <p>f) gli articoli 1, 2, 3, comma 1, articoli 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19;</p> <p>g) gli articoli 1, 2, da 5 a 23, 25, da 28 a 30, 32, 33, 34, 36, 37 e 38 della legge regionale 10 agosto 1978 n. 35;</p>	<p>L'articolo contiene numerose norme già oggetto di abrogazione:</p> <p>a) è stata abrogata dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.</p> <p>b) abrogata dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.</p> <p>c) abrogata dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003</p> <p>d) E' già abrogata tranne che per gli articoli comunque citati nel testo (1,3,14,18)</p> <p>e) abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003</p> <p>f) Articolo 14 abrogato dall'art. 42, comma 1, L.R. 2 agosto 2002, n. 7; articolo 18 espressamente abrogato dall'art. 2, comma 4, della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8</p>

Ddl n. 719-515-673	Norme vigenti
<p>h) la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, con esclusione dell'articolo 27 e dell'articolo 30, commi da 1 a 4;</p> <p>i) la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;</p> <p>j) gli articoli 148, 149, 150, 151, 152 e 154 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;</p> <p>k) gli articoli da 1 a 11 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19;</p> <p>l) gli articoli da 1 a 4 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10;</p> <p>m) gli articoli da 1 a 14 e da 16 a 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4;</p> <p>n) gli articoli da 1 a 20 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;</p> <p>o) l'articolo 11, comma 9, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;</p> <p>p) gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21;</p> <p>q) l'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32;</p> <p>r) l'articolo 100, commi 2 e 3, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;</p> <p>s) gli articoli 44 e 120 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.</p> <p>t) la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7;</p> <p>u) la legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, con esclusione degli articoli</p>	<p>h) Contiene già molte norme abrogate</p> <p>j) Articoli abrogati dall'art. 42, comma 1, L.R. 2 agosto 2002, n. 7</p> <p>k) Articoli abrogati dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003</p> <p>l) Articoli abrogati dall'art. 42, comma 1, L.R. 2 agosto 2002, n. 7</p> <p>m) abrogati dall'art. 42, comma 1, L.R. 2 agosto 2002, n. 7.</p> <p>n) abrogati dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)</p> <p>o) comma 9, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, abrogato dall'art. 42, comma 1, L.R. 2 agosto 2002, n. 7</p> <p>p)abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003</p> <p>r) Commi abrogati dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, nel testo sostituito dall'art. 30 della L.R. 7/2003.</p> <p>s) abrogati dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)</p>

Ddl n. 719-515-673	Norme vigenti
<p>da 32 a 43;</p> <p>v) il comma 6 dell'articolo 126 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;</p> <p>z) i commi 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 dell'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16;</p> <p>zz) l'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.</p> <p>2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative e regolamentari regionali, generali e speciali, inerenti il settore dei lavori, beni, servizi e forniture in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 26. <i>Rapporti tra normativa regionale e sopravvenuta normativa statale. Testo coordinato</i></p> <p>1. Nel caso in cui intervengano disposizioni statali che disciplinano materie regolate dalle norme di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge, entro i 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore delle stesse disposizioni, la Regione provvede in ordine al loro eventuale recepimento o adeguamento; ove entro tale termine non si provveda al riguardo trovano applicazione le disposizioni statali.</p> <p>2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana il testo coordinato del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni con le norme di cui alla presente legge.</p>	

Ddl n. 719-515-673	Norme vigenti
---------------------------	----------------------

<p style="text-align: center;"><i>Art. 27.</i> <i>Entrata in vigore</i></p> <p>1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.</p> <p>2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p>	



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento dell'esercizio cinematografico

(DDL n. 621)

Note sui disegni di legge

n. 5/2011

XV legislatura

Giugno 2011

660



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del
territorio e di affari europei

Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento dell'esercizio cinematografico
(DDL n. 621)

Note sui disegni di legge

n. 5/2011

XV legislatura

Giugno 2011

662

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

Segretario parlamentare documentarista: Paola Canino

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

NOTA DI SINTESI

Il disegno di legge in esame interviene in materia di autorizzazione all'apertura di esercizi cinematografici.

Si attribuisce ai **comuni territorialmente competenti** la competenza al **rilascio delle autorizzazioni** prevedendo un elemento di semplificazione nel meccanismo di **silenzio-assenso** delineato al comma 2 dell'articolo 7, laddove l'istanza di rilascio dell'autorizzazione si considera accolta qualora entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della medesima non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.

Le predette autorizzazioni dovranno essere rilasciate **sulla base dei criteri individuati dall'Assessore regionale per il turismo**, lo sport e lo spettacolo, il quale dovrà tener conto di una serie di parametri indicati all'articolo 4

Si prevede che l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previo parere della Commissione Ambiente e territorio dell'Assemblea regionale siciliana, approvi il **Programma triennale per l'esercizio cinematografico** (art. 6).

E' istituito il **Nucleo tecnico di valutazione** al quale sono attribuiti una serie di compiti fra cui si segnala l'emanazione di un **parere preventivo sul rilascio dell'autorizzazione** per l'esercizio dell'attività cinematografica: il parere ha ad oggetto esclusivamente il profilo della conformità dell'autorizzazione con quanto previsto nel piano triennale per l'esercizio cinematografico (art. 5).

DISCIPLINA VIGENTE

La **disciplina attualmente vigente** in materia di autorizzazioni all'insediamento dell'esercizio cinematografico attualmente si rinviene nel D.Lgs.P.Reg. 26 giugno 1950, n. 35 (recante

“Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 29 dicembre 1949, n. 958, contenente disposizioni per le sale cinematografiche e per l'esercizio degli spettacoli cinematografici”, ratificato con legge regionale 2 novembre 1950, n. 80). Tale decreto è stato poi oggetto di modifiche, la più rilevante quella contenuta nella legge regionale n. 1 del 1979 (“Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative regionali”), il cui articolo 11 ha riservato ai Comuni tutte le competenze al rilascio delle autorizzazioni eccetto quelle di controllo che sono rimaste in capo all’Assessorato e fatto salvo comunque il parere della Commissione di cui all’art. 25 della legge 958/1949 nel testo di essa riformulato dalla legge regionale di recepimento.

Contenuto delle norme proposte.

Dal raffronto tra le norme proposte e la disciplina attualmente vigente, emerge che la portata innovativa del disegno di legge n. 621 consiste principalmente nella specificazione dei parametri cui deve attenersi l’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, nel definire i criteri per rilascio autorizzazioni; nell’introduzione del programma triennale per l’esercizio cinematografico; nell’istituzione del Nucleo tecnico regionale di valutazione il cui parere, sotto il profilo esclusivamente della conformità al programma triennale, deve essere acquisito ai fini del rilascio delle autorizzazioni, che restano di competenza dei Comuni. Va segnalato che il parere si intende reso favorevolmente qualora il Nucleo non lo rilasci entro sessanta giorni: **non è invece più previsto il rilascio del nulla osta da parte dell’Assessore regionale per il turismo, necessario invece nella precedente normativa (si veda l’art. 1 Decreto legislativo del Presidente della Regione 26 giugno 1950, n. 35), previo parere della specifica Commissione consultiva.**

Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite

La disciplina dell’apertura di sale destinate all’esercizio cinematografico investe prevalentemente ambiti ascrivibili a competenze legislative esclusive della Regione Siciliana; si tratta, in particolare, delle materie del commercio (art. 14, lett. d) Statuto) e dell’urbanistica (art. 14 lett. f) Statuto). Da notare che in passato tale materia era stata ascritta alle competenze relative all’industria (art. 14, lett d) Statuto).

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 285 del 19 luglio 2005, ha affermato che l'apertura di sale cinematografiche rientra nel governo del territorio, materia che si può considerare equivalente all'urbanistica.

Pertanto, la regolamentazione dei "presupposti amministrativi" (a natura di contingentamento sia esso territoriale o commerciale) per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura delle sale cinematografiche è interamente ascritta alla legislazione esclusiva della Regione.

La Corte ha poi affermato che altri aspetti dell'esercizio dell'attività cinematografica sono invece riconducibili alla materia affidata, per quanto riguarda le Regioni ordinarie, alla legislazione concorrente di Stato e regioni, "promozione ed organizzazione di attività culturali" (art. 117 comma 3 Cost.)<<che riguarda tutte le attività riconducibili all'elaborazione e diffusione della cultura>> (Corte Cost. sent. cit.).

Dal legislatore statutario regionale, la materia dell'esercizio dell'attività cinematografica, relativamente all'aspetto della cultura, non è considerata unitariamente, ma si rinviene ed è scomposta, a seconda degli aspetti interessati, in più parti, rientranti a vario titolo alcune nell'art. 14 ed altre nell'art. 17.

Compatibilità comunitaria

Il disegno di legge non pare sollevare problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea.

Normativa di altre Regioni.

Diverse altre regioni hanno disciplinato la materia in questione, in particolare si segnalano le leggi della Regione Puglia e della Regione Toscana.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

Indice

NORMATIVA REGIONALE	10
<i>L.R. 2-1-1979 n. 1, art. 11.....</i>	<i>10</i>
<i>Decreto legislativo del Presidente della Regione 26 giugno 1950, n. 35, art. 1.....</i>	<i>10</i>
<i>L.R. 21-8-2007 n. 16, art. 1.....</i>	<i>12</i>
NORMATIVA STATALE	14
<i>D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 22.....</i>	<i>14</i>
GIURISPRUDENZA.....	17
<i>CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 285 del 2005</i>	<i>17</i>
LEGGI ALTRE REGIONI.....	51
<i>Regione Toscana L.R. 30 maggio 2011, n. 20, artt. 49-51 bis.....</i>	<i>51</i>
<i>Regione Puglia L.R. 21 maggio 2008, n. 8.....</i>	<i>55</i>

Normativa regionale

L.R. 2-1-1979 n. 1, art. 11 Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative regionali.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. Sic. 6 gennaio 1979, n. 1.

Art. 11

In materia di turismo, industria alberghiera, spettacolo e sport sono attribuite ai comuni le competenze relative a:

- costruzione e gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;
- rifugi montani, campeggi ed altri servizi ricettivi extra-alberghieri;
- promozione di attività sportive e ricreative;
- costruzione e gestione di impianti sportivi e di impianti e servizi complementari alle attività sportive;
- nulla osta in materia di esercizio di sale cinematografiche e per l'esercizio degli spettacoli cinematografici di cui agli articoli 21, 22 e 24 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, quali risultano modificati dal decreto legislativo del Presidente della Regione 26 giugno 1950, n. 35 e successive modifiche, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 25 della legge medesima.

Restano ferme le competenze dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti previste dall'art. 23 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, quale risulta modificato dal decreto legislativo del Presidente della Regione 26 giugno 1950, n. 35, e successive modifiche.

Decreto legislativo del Presidente della Regione 26 giugno 1950, n. 35, art. 1

Art. 1

(modificato dall'art. 1 del D.L.P. 12/03/52, n. 9)

Nel territorio della Regione Siciliana gli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, sono sostituiti dai seguenti: (1)

"Art. 21. - L'autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento degli immobili da destinare a sale cinematografiche, come la concessione di nuove licenze di esercizio per gli spettacoli cinematografici, sono subordinate al preventivo nulla osta dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui si intenda adibire comunque un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

Nessun lavoro relativo alla costruzione, trasformazione o adattamento di locali da destinare a sale per proiezioni cinematografiche e all'ampliamento di sale cinematografiche già in attività potrà essere iniziato prima che sia rilasciato il preventivo nulla osta dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo.

I contravventori alla disposizione del precedente comma sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 200.000. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori.

"Art. 22. - I locali di pubblico spettacolo non possono essere adibiti a spettacoli misti, senza il preventivo nulla osta dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo. (2)

Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali o di arte varia.

Per le infrazioni alle norme di cui al presente articolo l'Autorità locale di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale per un periodo da 1 a 20 giorni.

"Art. 23. - Ogni due anni, con decreto dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo, può essere ordinata su tutto il territorio della Regione, una verifica alle sale cinematografiche, ai fini di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

Tale verifica è affidata alle commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

- a) diffidare l'esercente ad apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori;
- b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre all'Assessorato del turismo e dello spettacolo la revoca del nulla osta.

"Art. 24. - Il nulla osta per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciato soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

"Art. 25. - *I nulla osta di cui agli artt. 21, 22 e 24 sono rilasciati dall'Assessore delegato per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una Commissione consultiva composta:*

- 1) da 2 funzionari di gruppo A addetti ai servizi per il turismo e lo spettacolo, di cui uno di grado non inferiore all'8° con le funzioni di Presidente e l'altro di Vice-presidente;*
- 2) da un rappresentante degli esercenti le sale cinematografiche, componente;*
- 3) da un rappresentante dei produttori di films, componente;*
- 4) da un rappresentante dei noleggiatori di films, componente;*
- 5) da un rappresentante dei lavoratori del cinema, componente;*
- 6) da un rappresentante degli esercenti sale cinematografiche che proiettano esclusivamente films a formato ridotto, componente;*

7) da cinque esperti di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dall'Assessore per i lavori pubblici, uno dall'organizzazione sindacale degli ingegneri e uno dalla organizzazione sindacale degli architetti.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un impiegato di gruppo A o di prima categoria addetto ai servizi per il turismo e lo spettacolo.

----- (comma abrogato) (3)

I membri indicati nei numeri 2, 3, 4, 5 e 6, nonchè gli esperti rappresentanti le organizzazioni sindacali degli ingegneri e degli architetti sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali per il tramite dello Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale.

I componenti la Commissione sono nominati con decreto dell'Assessore delegato per il turismo e lo spettacolo e durano in carica un anno.

Con decreto dell'Assessore delegato per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione, sono annualmente determinati i criteri per la concessione del nulla osta di cui agli artt. 21 e 22 del presente decreto".

L.R. 21-8-2007 n. 16, art. 1 Interventi in favore del cinema e dell'audiovisivo.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 agosto 2007, n. 39.

TITOLO I

Interventi a favore della produzione

Art. 1

Finalità e obiettivi.

1. La Regione riconosce il cinema e l'audiovisivo quale mezzo fondamentale di espressione artistica, formazione culturale, comunicazione e rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse.

2. Nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, la Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) incentivare la produzione di opere cinematografiche e audiovisive al fine di rafforzare e qualificare le imprese locali, attrarre le produzioni nazionali e internazionali, favorire la crescita professionale degli operatori del settore, diffondere la conoscenza dell'Isola;

b) sostenere la distribuzione delle opere cinematografiche riguardanti la Sicilia mediante l'accesso ai circuiti di programmazione e la partecipazione a rassegne, festival e altre iniziative rivolte alla promozione e alla diffusione;

c) promuovere le attività culturali inerenti il cinema secondo criteri di valorizzazione della qualità;

d) favorire la formazione alle professioni del cinema e l'educazione all'immagine;

e) assicurare l'acquisizione, la conservazione, la fruizione e la diffusione per fini culturali ed educativi del patrimonio cinematografico e audiovisivo, con particolare riferimento a quello relativo alla Sicilia, anche con la collaborazione dell'ente pubblico radiotelevisivo e delle emittenti pubbliche e private;

f) dare impulso allo studio, alla ricerca e alla sperimentazione nell'ambito del cinema e degli audiovisivi.

Normativa statale

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 22 Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 2004, n. 29.

(2) Il presente decreto era stato modificato, con l'aggiunta dell'art. 23-*bis* e del comma 8-*bis* all'art. 27, rispettivamente dagli artt. 2 e 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge.

22. Apertura di sale cinematografiche.

1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche, secondo i seguenti principi fondamentali:

a) rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;

b) ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;

c) livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature;

d) esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale ⁽⁷¹⁾.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende:

a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;

b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera *a)* destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;

c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;

d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-*bis* e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza.

4. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, le imprese di esercizio devono comunicare al Ministero il rilascio delle autorizzazioni relative alle singole sale cinematografiche, nonché gli eventuali periodi di sospensione dell'esercizio per periodi superiori a sei mesi ⁽⁷²⁾.

5. L'autorizzazione all'apertura di multisale con un numero di posti superiori a milleottocento è rilasciata dal Direttore generale competente, previo parere conforme della Consulta ^{(73) (74)}.

(71) La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 e dell'art. 22, comma 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 8, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, nonché dell'art. 22, commi 1 e 4;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 6, comma 7, dell'art. 8, nonché degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1 e 3, dell'art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7 e 18, commi 3 e 5, nonché dell'art. 20;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 3, dell'art. 10, comma 4, dell'art. 12, commi 4 e 5, dell'art. 17, commi 3 e 4, dell'art. 19, commi 2, 3 e 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 in relazione agli articoli della Costituzione indicati nella sentenza stessa.

(72) La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 e dell'art. 22, comma 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 8, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, nonché dell'art. 22, commi 1 e 4;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 6, comma 7, dell'art. 8, nonché degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1 e 3, dell'art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7 e 18, commi 3 e 5, nonché dell'art. 20;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 3, dell'art. 10, comma 4, dell'art. 12, commi 4 e 5, dell'art. 17, commi 3 e 4, dell'art. 19, commi 2, 3 e 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 in relazione agli articoli della Costituzione indicati nella sentenza stessa.

(73) La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(74) La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 e dell'art. 22, comma 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 8, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, nonché dell'art. 22, commi 1 e 4;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 6, comma 7, dell'art. 8, nonché degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1 e 3, dell'art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7 e 18, commi 3 e 5, nonché dell'art. 20;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 3, dell'art. 10, comma 4, dell'art. 12, commi 4 e 5, dell'art. 17, commi 3 e 4, dell'art. 19, commi 2, 3 e 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 in relazione agli articoli della Costituzione indicati nella sentenza stessa.

Giurisprudenza

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 285 del 2005

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto	CAPOTOSTI	Presidente
- Fernanda	CONTRI	Giudice
- Guido	NEPPI MODONA	“
- Annibale	MARINI	“
- Giovanni Maria	FLICK	“
- Francesco	AMIRANTE	“
- Ugo	DE SIERVO	“
- Romano	VACCARELLA	“
- Paolo	MADDALENA	“
- Alfio	FINOCCHIARO	“
- Alfonso	QUARANTA	“
- Franco	GALLO	“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 4; 3; 4; 5, comma 1, 5, 6 e 7; da 6 a 20; 22, commi 1 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e degli articoli 1, commi 2 e 4, lettere *a)*, *c)* e *d)*; 3, commi 1, 2 e 3; 4; da 8 a 17; 19; 22, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 4 e 5 dello stesso decreto legislativo, promossi con ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, notificati il 5 aprile 2004, depositati in cancelleria il 14 successivo ed iscritti ai nn. 45 e 46 del registro ricorsi 2004.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 5 aprile 2004 e depositato il 14 aprile 2004, ha impugnato numerose disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. – La Regione premette che il provvedimento impugnato – il quale reca la disciplina amministrativa dell'attività cinematografica – benché emanato sulla base della delega contenuta nell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici) avrebbe mantenuto «all'intervento pubblico nel settore il carattere accentrato che esso aveva nel precedente sistema», ancorché il primo dei principî espressi in sede di delega fosse «l'adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, ovviamente in relazione alla nuova formulazione della legge costituzionale n. 3 del 2001».

L'assunto di fondo del ricorso è che l'attività cinematografica, in quanto non ricompresa nell'elencazione contenuta nell'art. 117 Cost., sarebbe materia di competenza regionale residuale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

La ricorrente prospetta poi due qualificazioni alternative, ma identiche quanto a conseguenze sul piano della disciplina delle competenze: ove si intendesse valorizzare il profilo imprenditoriale connesso all'attività cinematografica, la stessa andrebbe ricondotta in parte nella materia “industria” (per quanto attiene alla produzione dei film), in parte nella materia “commercio” (per quanto attiene alla distribuzione dei film ed alla gestione delle sale cinematografiche). Si tratterebbe, in entrambi i casi, di materie non nominate dall'art. 117 Cost., e dunque da ritenersi affidate alla competenza regionale residuale.

In via subordinata, la Regione prende in considerazione l'ipotesi della sussunzione dell'attività cinematografica nella materia – di competenza concorrente – “promozione e organizzazione di attività culturali”, evidenziando come anche in tale prospettiva sarebbero da mantener “fermi ed ugualmente validi” i motivi del ricorso; infatti, ad avviso della ricorrente, il legislatore delegato non avrebbe affatto tenuto conto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ma sarebbe intervenuto nella materia mantenendosi nella logica della competenza costituzionale statale su tutto ciò che riguarda il cinema e riconoscendo alle Regioni un ruolo del tutto marginale, peraltro in palese violazione del criterio direttivo di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), della legge n. 137 del 2002.

A sostegno dell'assunto formulato in via principale, la ricorrente ripercorre l'evoluzione normativa che ha interessato l'attività cinematografica, ponendo in evidenza come, a suo dire, tale evoluzione si caratterizzerebbe per un «processo di autonomizzazione dalla materia dei beni culturali».

Originariamente, infatti, l'art. 49, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), consentiva alle Regioni l'esercizio di funzioni

amministrative in materia di attività cinematografica in quanto inclusa fra le «attività di promozione educativa e culturale».

Tuttavia, la successiva disciplina avrebbe superato questa opzione qualificatoria, scorporando la materia dello “spettacolo” da quella dei “beni ed attività culturali”: il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), infatti, disciplina separatamente tali attività, rispettivamente, nel capo VI e nel capo V del Titolo IV.

Siffatto inquadramento sarebbe stato poi confermato dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che ha mantenuto la distinzione fra le aree funzionali della “tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali”, e della “promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali”.

Date le superiori premesse in punto di qualificazione dell’attività disciplinata dal d.lgs. n. 28 del 2004, con il ricorso vengono quindi censurate numerose disposizioni di tale provvedimento.

2.1. – Innanzitutto viene impugnato l’art. 1, comma 4, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

La disposizione in esame disciplina i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali in materia di attività cinematografica.

Tale disciplina, ad avviso della ricorrente, in quanto incentrata sulle nozioni di promozione e di coordinamento, per un verso, conterrebbe una qualificazione dei compiti del Ministero riduttiva rispetto alle analitiche attribuzioni contenute nelle disposizioni successive; e, per altro verso, pur nella sua qualificazione minimalista, risulterebbe comunque lesiva delle prerogative costituzionali delle Regioni.

Le attività disciplinate dall’art. 1, comma 4, sarebbero da ricondurre in parte alla competenza legislativa piena delle Regioni (in relazione allo sviluppo ed al miglioramento della produzione cinematografica, da intendere quale materia autonoma), e in parte a quella concorrente, in relazione ai profili afferenti la materia “commercio con l’estero”.

Anche a voler riconoscere la competenza statale in materia di “promozione e organizzazione di attività culturali” e di “sostegno all’innovazione per i settori produttivi”, in ogni caso, secondo la Regione, l’attribuzione ad organi statali di funzioni amministrative invaderebbe comunque la competenza regionale nell’allocazione delle funzioni amministrative in materie di competenza concorrente, al di fuori dell’ipotesi – quale quella esaminata dalla sentenza di questa Corte n. 303 del 2003 – in cui esigenze unitarie giustificano l’intervento del legislatore statale (fatta salva, comunque, la necessità dello strumento dell’intesa).

Conclude, sul punto, la ricorrente, affermando che le funzioni amministrative disciplinate dall'art. 1, comma 4, spetterebbero alle Regioni, con particolare riferimento all'esercizio della vigilanza.

2.2. – La Regione Emilia-Romagna censura, inoltre l'art. 3 (tranne i primi due periodi del primo comma), l'art. 12 e l'art. 20, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.

L'art. 12, in particolare, istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali il «Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche», nel quale confluiscono le risorse esistenti nei fondi previsti dagli artt. 27 e 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia), la percentuale relativa al cinema del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), ed altri fondi.

Ad avviso della Regione, con tale previsione si sarebbe introdotto «un intervento diretto dello Stato a sostegno delle imprese operanti nel settore cinematografico», al di fuori del presupposto legittimante della rilevanza macroeconomica dell'intervento, come definita dalla sentenza di questa Corte n. 14 del 2004.

Secondo un primo profilo, la mancata precisazione dell'entità del Fondo disciplinato dall'art. 12 impedirebbe una valutazione della sua rilevanza macroeconomica da un punto di vista quantitativo.

Inoltre, si osserva che le attività di cui all'art. 12, comma 3, lettere *c*) e *d*) del d.lgs. n. 28 del 2004 sono incluse – ad opera dell'art. 4, comma 3 – nel programma triennale, predisposto dalla Consulta territoriale per le attività cinematografiche ed approvato dal Ministro, contenente «l'individuazione, per ciascuna Regione, delle aree geografiche di intervento»; dunque, gli interventi in esame avrebbero carattere territorialmente limitato ad ambiti regionali definiti, il che costituirebbe un ulteriore elemento sintomatico per escluderne la rilevanza macroeconomica.

Del resto, sotto un diverso profilo, l'attività cinematografica, pur se non priva di rilevanza sul piano economico-produttivo, tuttavia non potrebbe essere considerata, da un punto di vista «ontologico», un importante settore della politica economica statale, assimilabile a quello dell'agricoltura o dell'industria tessile.

Tutti questi fattori escluderebbero che l'intervento statale possa trovare titolo nell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., sicché l'istituzione del Fondo violerebbe gli artt. 117, 118 e 119, in relazione alla competenza delle Regioni ad orientare i finanziamenti nelle materie loro attribuite.

A giustificazione di tale disciplina non sarebbe poi invocabile lo schema di cui alla sentenza n. 303 del 2003: sia per l'assenza del presupposto (esigenze unitarie, tali da attrarre le funzioni al livello statale), sia perché mancherebbe comunque il coinvolgimento delle Regioni.

I commi 4 e 5 dell'art. 12 sarebbero costituzionalmente illegittimi, in quanto prevedono meccanismi decisionali e gestionali, relativi alle quote del fondo, che escludono la partecipazione delle Regioni.

Il comma 5 presenterebbe, quale ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, la violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto prevederebbe «un potere sostanzialmente regolamentare», avuto riguardo ad un criterio non formale di individuazione della natura dell'atto (in argomento la ricorrente richiama la sentenza di questa Corte n. 88 del 2003).

Dalla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 12, discenderebbe l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 3 (ad eccezione dei primi due periodi del comma 1), nella parte in cui disciplina l'iscrizione, in elenchi informatici istituiti presso il Ministero, delle imprese cinematografiche, e nella parte in cui subordina a tale iscrizione l'accesso ai benefici di cui al richiamato art. 12.

La disciplina dell'elenco delle imprese cinematografiche, stante il suo carattere di dettaglio, sarebbe incompatibile con il sistema costituzionale del riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni: una volta esclusa la qualificazione della disciplina come afferente alla materia della «tutela della concorrenza», ne conseguirebbe l'illegittimità delle disposizioni che disciplinano in dettaglio il presupposto dell'accesso ai benefici; l'illegittimità costituzionale della disciplina in questione, comunque, dipenderebbe anche dalla mancata previsione di un'intesa con le Regioni quanto all'adozione del decreto di cui all'art. 3, comma 2.

Infine, nello stesso gruppo di censure si colloca la prospettata illegittimità costituzionale dell'art. 20, nella parte in cui prevede che la denuncia di inizio di lavorazione del film sia presentata al Direttore generale competente, «anziché alla competente autorità regionale, secondo discipline operative regionali».

2.3. – La ricorrente censura, in relazione agli artt. 3, 117 e 118 Cost., gli artt. 4, e 22, comma 5, del decreto legislativo impugnato.

Questa censura, avente ad oggetto le disposizioni che regolano l'attività della «Consulta territoriale per le attività cinematografiche», è articolata in più profili.

In relazione all'art. 4, comma 3, lettere *a)* e *b)* – vale a dire alla disciplina del contenuto del programma triennale predisposto dalla Consulta – la ricorrente ne riconduce l'illegittimità costituzionale alla censura proposta contro l'art. 12 e, in ogni caso, ove fosse riconosciuta la legittimità della gestione centrale prevista da tale ultima disposizione, afferma che residuerebbe comunque il profilo della mancata previsione di un'intesa con le Regioni per la elaborazione ed approvazione del programma.

In relazione all'art. 4, comma 3, lettera *c)*, la ricorrente rinvia alle censure proposte contro l'art. 19 del decreto legislativo impugnato, di cui subito *infra*.

Con riferimento, poi, al comma 5 dell'art. 4, che prevede un parere vincolante della Consulta per il rilascio dell'autorizzazione, da parte del Direttore generale competente, all'apertura di multisale con più di milleottocento posti (di cui all'art. 22, comma 5), ritiene la ricorrente che la disciplina si collochi nella materia del "commercio", di piena competenza regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., trattandosi di provvedimento autorizzatorio che ha riguardo unicamente ai profili commerciali dell'attività, e non anche a quelli costruttivi o localizzativi connessi al profilo edilizio della disciplina dell'immobile nel quale detta attività si svolge.

Dunque la previsione di funzioni amministrative statali in materia di competenza legislativa piena regionale o, in denegata ipotesi, di competenza concorrente, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost.

Per un verso, infatti, non sarebbero individuabili esigenze unitarie, tali da legittimare l'intervento del legislatore statale nell'allocazione delle funzioni amministrative; per altro verso, la disposizione censurata sarebbe comunque incostituzionale, sotto il profilo della mancata previsione di un'intesa con le Regioni.

Infine, la mancata previsione di una competenza regionale in ordine all'autorizzazione all'apertura delle multisale sarebbe altresì irragionevole, essendo il livello di governo regionale quello più adatto ad operare le valutazioni propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione, in considerazione della natura degli interessi implicati in tale ponderazione (profili urbanistici, programmazione regionale e locale in materia di commercio, determinazione del bacino d'utenza).

Dalla ritenuta illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 5, la Regione ricorrente inferisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, che rimarrebbe in tal modo privo di oggetto.

In via subordinata, per l'ipotesi di riconosciuta competenza statale, ad avviso della ricorrente permanerebbe il profilo di incostituzionalità relativo al fatto che il parere espresso dalla Consulta non varrebbe a surrogare lo strumento dell'intesa con le Regioni, in quanto in tale organo la rappresentanza regionale sarebbe «marginale».

La denunciata illegittimità costituzionale dell'art. 4 si estenderebbe inoltre al comma 6, che prevede la disciplina dell'organizzazione della Consulta, ad opera di un decreto ministeriale, escludendo ogni forma di coinvolgimento regionale.

2.4. – La Regione Emilia-Romagna censura l'art. 5, commi 1, 5 e 6, del d.lgs. n. 28 del 2004, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. Mancherebbero infatti esigenze unitarie per l'accentramento della funzione amministrativa di riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche strumentale ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal decreto delle imprese nazionali di produzione.

In ogni caso, l'art. 5, commi 1, 5 e 6 sarebbe illegittimo per il mancato coinvolgimento delle Regioni.

Il comma 7 dell'art. 5, che non prevede funzioni amministrative statali ma disciplina il riconoscimento della nazionalità italiana dei film agli effetti del conseguimento di contributi da parte degli esercenti di sale cinematografiche, è invece censurato dalla ricorrente mediante un rinvio a quanto dedotto in relazione alle disposizioni del decreto legislativo che regolano i contributi statali.

2.5. – La ricorrente impugna, poi, l'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2004, deducendone l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede la stipula di accordi internazionali di reciprocità relativi al riconoscimento come nazionali di opere cinematografiche realizzate in coproduzione con imprese estere. La norma censurata contrasterebbe, in particolare, con l'art. 117, nono comma, della Costituzione.

Sul duplice presupposto della competenza legislativa regionale nella materia, e dell'interpretazione secondo la quale dall'insieme delle disposizioni contenute nell'art. 6 risulterebbe «che l'accordo internazionale è concepito come concluso dallo Stato», la Regione ricorrente argomenta che, una volta stabiliti criteri uniformi per il riconoscimento alle coproduzioni internazionali della nazionalità italiana, «dovrebbe spettare anche alle Regioni il potere di concludere accordi di coproduzione».

In particolare, poi, i commi 6 e 8 dell'art. 6 sarebbero costituzionalmente illegittimi perché prevedono funzioni amministrative statali in materia di competenza regionale senza un adeguato coinvolgimento delle Regioni, e in assenza di esigenze unitarie che possano legittimare una simile previsione.

Il comma 7 dell'art. 6, sarebbe, inoltre illegittimo, in quanto conterrebbe una disciplina di dettaglio in materia non di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

2.6. – La Regione Emilia-Romagna censura, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., anche l'art. 7 del d.lgs. n. 28 del 2004, il quale disciplina il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere cinematografiche, anche mediante la previsione, in capo al Direttore generale competente, di poteri di deroga, da esercitarsi dietro parere della Commissione di cui all'art. 8, quanto alla valutazione della sussistenza dei requisiti previsti.

Anche in questo caso, oggetto della censura non è la predisposizione, con legge dello Stato, di criteri uniformi, ma la loro applicazione, in via amministrativa, da parte del Direttore generale del competente Ministero, al di fuori di alcuna esigenza unitaria che giustifichi l'assunzione da parte dello Stato di funzioni amministrative in materie non di competenza esclusiva statale, e comunque senza il necessario ed adeguato coinvolgimento delle Regioni.

2.7. – La Regione impugna, inoltre, l'art. 8, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. Tale disposizione regola l'istituzione ed il funzionamento della «Commissione per la cinematografia», prevedendone l'articolazione in due sottocommissioni, cui vengono attribuite le diverse funzioni della Commissione stessa.

Fra tali funzioni vi è quella di riconoscimento dell'interesse culturale delle opere cinematografiche e quella di promozione e di individuazione dei film *d'essai*.

La partecipazione delle Regioni è prevista (art. 8, comma 3) soltanto per la sottocommissione per la promozione e per i film *d'essai*.

La censura in esame poggia sull'affermazione della illegittimità costituzionale della allocazione al livello statale di funzioni amministrative in materia che non rientra nella potestà legislativa esclusiva statale: da ciò discenderebbe l'illegittimità delle disposizioni che regolano l'istituzione ed il funzionamento dell'organo tributario delle relative competenze.

In via subordinata – nell'ipotesi cioè in cui si considerasse conforme a Costituzione la allocazione al livello statale delle indicate funzioni amministrative, in nome di esigenze unitarie – la Regione ritiene comunque costituzionalmente illegittima la normativa denunciata in quanto: a) la Commissione dovrebbe comunque avere una composizione paritetica Stato-Regioni; b) il decreto ministeriale sulla composizione e sul funzionamento della Commissione dovrebbe essere adottato previa intesa.

2.8. – La ricorrente deduce, come ulteriore censura, la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., ad opera dell'art. 9 del d.lgs. n. 28 del 2004, il quale disciplina l'individuazione dei requisiti delle opere cinematografiche che possono avere accesso ai benefici, l'accertamento di tali requisiti e le modalità e condizioni di inserimento in tali opere di inquadrature di marchi e prodotti.

Quest'ultimo profilo è regolato dal comma 3 dell'art. 9, che viene ritenuto costituzionalmente illegittimo sia perché detterebbe in materia norme di dettaglio, sia perché, nel rinviare ad un successivo decreto ministeriale, prevederebbe una normativa sostanzialmente regolamentare in materia di ritenuta competenza regionale, individuata nel "commercio" e, in particolare, nella "tutela del consumatore".

L'illegittimità costituzionale dei primi due commi dell'art. 9 sarebbe invece collegata dalla ricorrente ai vizi di cui si ritengono affette le norme «che prevedono i benefici in questione».

2.9. – La Regione Emilia-Romagna impugna, altresì, gli artt. 10 e 11, perché in contrasto con gli artt. 3, 117, 118 e 119 Cost. Tali disposizioni disciplinano gli incentivi alla produzione e la loro liquidazione.

Questa censura, analoga a quella proposta contro l'art. 12, poggia sull'assunto della illegittimità costituzionale di disposizioni che prevedano interventi finanziari dello Stato in materie di competenza regionale, al di fuori dell'ipotesi – che la ricorrente ritiene non sussistente nel caso in esame – di rilevanza macroeconomica dell'intervento, prospettata da questa Corte nella sentenza n. 14 del 2004.

In particolare, ritiene la Regione che non sia invocabile un simile titolo di legittimazione per il finanziamento statale in questione, in quanto esso sarebbe riservato «solo a una parte degli operatori del settore», non sarebbe «vincolato al reinvestimento in attività produttive», e sarebbe «destinato anche a persone fisiche che non svolgono attività d'impresa (regista e sceneggiatori)».

Neppure sarebbe invocabile una giustificazione basata sul principio di sussidiarietà, non essendo individuabili esigenze unitarie tali da legittimare un simile intervento.

Gli artt. 10 e 11, nel complesso, sarebbero dunque illegittimi perché spetterebbe alle Regioni, nelle materie di loro competenza, «valutare gli interventi di sostegno da compiere».

Inoltre, l'art. 10, comma 1, sarebbe illegittimo in quanto, nel disciplinare il procedimento di erogazione dei contributi, non prevede l'intesa con le Regioni.

L'art. 10, comma 4, nel rinviare ad un successivo decreto ministeriale, da adottarsi senza il coinvolgimento delle Regioni (che invece dovrebbe essere previsto), istituirebbe un potere sostanzialmente regolamentare dello Stato in materia di ritenuta competenza regionale, così violando l'art. 117, sesto comma, Cost.

La disciplina dettata dall'art. 10, infine, sarebbe irragionevole, in violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della eterogeneità funzionale fra il criterio individuato per la selezione delle opere destinatarie degli incentivi (legato agli incassi ottenuti), e la destinazione dei fondi liquidati a titolo di incentivo, il cui reinvestimento nella produzione di opere cinematografiche sarebbe soltanto eventuale (con conseguente trasformazione dell'incentivo in una sorta di «premio» ai film che hanno ottenuto maggiori incassi, al di fuori di una ragionevole giustificazione).

2.10. – La Regione Emilia-Romagna impugna, inoltre, gli artt. 13, 14, 15 e 16, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.

Le disposizioni censurate disciplinano i finanziamenti per le attività di produzione, distribuzione, esercizio e per le attività delle industrie tecniche, sostenuti dal Fondo di cui all'art. 12: di qui l'affermazione della ricorrente, secondo la quale l'illegittimità delle disposizioni in esame discenderebbe dalla ritenuta illegittimità costituzionale del citato art. 12.

Quali autonome censure, inoltre, la ricorrente deduce il carattere di normativa di dettaglio degli artt. 13 e 14, per l'ipotesi – subordinata – che l'attività disciplinata da tali disposizioni (erogazione di contributi con finalità di promozione di film di interesse culturale) non venga ricondotta alla materia dello «spettacolo», ma a quella della «promozione di attività culturali».

Inoltre, si osserva che l'art. 13, comma 9, nel prevedere l'attribuzione di un «incentivo speciale» ad opera di una «apposita giuria composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro», escluderebbe completamente le Regioni dalla scelta relativa.

L'art. 15, infine, che disciplina l'erogazione di contributi per la realizzazione di nuove sale, il ripristino di sale inattive, la trasformazione di sale esistenti, e per l'installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature, introdurrebbe una forma di intervento finanziario statale avente carattere territorialmente delimitato, e individuerrebbe come destinatari i gestori di sale che non necessariamente proiettano film italiani. Questi due elementi sarebbero sintomatici dell'assenza di rilevanza macroeconomica dell'intervento.

2.11. – La ricorrente deduce poi la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., ad opera dell'art. 17 del decreto legislativo impugnato.

Questa disposizione prevede l'attribuzione, ad opera della giuria di cui all'art. 13, comma 9, di premi di qualità alle opere cinematografiche che abbiano ricevuto un attestato di qualità da parte del competente Direttore generale e demanda ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione delle quote percentuali di ripartizione del premio fra le componenti che abbiano contribuito alla realizzazione dell'opera (impresa di produzione, regista, autore del soggetto, autore della sceneggiatura, autore del commento musicale, autore della fotografia cinematografica, autore della scenografia, autore del montaggio). Le relative risorse finanziarie sono individuate nel fondo di cui alla legge n. 163 del 1985.

Tale disposizione, ad avviso della Regione, rappresenterebbe «soltanto la perpetuazione della precedente tradizione, risalente ad un periodo in cui le Regioni non avevano competenza costituzionale in materia». In ogni caso, rileverebbero specificamente a sostegno della illegittimità costituzionale la mancanza di esigenze unitarie tali da legittimare l'allocazione al livello statale delle funzioni amministrative considerate, il mancato coinvolgimento delle Regioni nell'esercizio di tali funzioni, nonché, infine, la previsione di un potere sostanzialmente regolamentare in materia non di competenza legislativa esclusiva statale.

2.12. – Altra censura è prospettata nei confronti dell'art. 18 del d.lgs. n. 28 del 2004, relativo alle associazioni nazionali e ai circoli di cultura cinematografica, per violazione dell'art. 117 Cost.

La definizione di tali organismi contenuta nei primi due commi dell'art. 18 non avrebbe natura civilistica, di mera definizione di persone giuridiche di diritto privato, in quanto avrebbe la diversa funzione di individuare i destinatari degli interventi previsti dai commi successivi.

Secondo la Regione, una simile previsione sarebbe legittima, quale espressione di un principio fondamentale, solo ove si ritenesse «che la relativa disciplina rientri nella promozione delle attività culturali».

Inoltre, il comma 4, in base al quale «le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi, nell'ambito delle loro attività, anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualunque azione di sfruttamento illegale», non avrebbe alcun contenuto normativo, in quanto si limiterebbe a confermare la possibilità di svolgere all'interno degli organismi in questione attività già ritenute lecite dall'ordinamento.

Ancora, il comma 3 dell'art. 18, che prevede il potere dirigenziale di riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, delle quali indica i requisiti di diffusione territoriale e di esperienza nel settore, sarebbe costituzionalmente illegittimo in quanto dovrebbe essere attribuita alle Regioni la competenza in materia di disciplina e di gestione amministrativa del riconoscimento delle associazioni, «eventualmente sulla base di principi fondamentali statali». In via subordinata, la

disposizione in questione sarebbe illegittima perché, anche ove fosse ritenuta la competenza amministrativa statale nella materia in virtù del principio di sussidiarietà (ciò che la ricorrente peraltro contesta), la previsione risulterebbe comunque viziata a causa della mancanza di adeguati meccanismi di concertazione.

Secondo la ricorrente, sarebbe illegittimo anche il comma 5 dell'art. 18, secondo cui alle associazioni nazionali viene concesso un contributo annuo, da prelevare sulle risorse di cui all'art. 19. Tale previsione non sarebbe riconducibile alla materia "tutela della concorrenza": senza che in contrario possa rilevare la circostanza che le associazioni destinatarie dell'azione di sostegno operano in più Regioni.

Infatti, la circostanza che l'ambito territoriale di operatività di una impresa trascenda i confini regionali, non sarebbe ostativa al riconoscimento di un potere regionale di finanziamento delle attività svolte da soggetti aventi sede nel territorio della Regione, a meno che sussistano esigenze unitarie che tuttavia, nella fattispecie considerata, non sarebbero ravvisabili.

Anche per il comma 5, come già per il comma 3, viene fatta valere, in via subordinata, la censura relativa alla mancata previsione di un'intesa, ove l'allocazione a livello statale delle funzioni amministrative considerate dovesse ritenersi legittima in virtù di esigenze unitarie.

Il comma 6, che prevede la possibilità per le associazioni ed i circoli di assumere la gestione di sale cinematografiche riservate ai soci e di accedere alle provvidenze finanziarie ed alle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film, sarebbe illegittimo in quanto conterrebbe una normativa di dettaglio «in materia non di competenza esclusiva statale».

2.13. – La Regione Emilia-Romagna impugna, inoltre, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., l'art. 19 del d.lgs. n. 28 del 2004, che disciplina la promozione delle attività cinematografiche.

La ricorrente contesta la legittimità della gestione a livello statale dei relativi contributi, rilevando anzitutto come la finalità della disposizione in esame sia quella di promozione culturale, e non di sostegno alle imprese, con la conseguenza che «non potrebbe neppure invocarsi a fondamento la materia della tutela della concorrenza».

In ogni caso, la ricorrente richiama le argomentazioni poste a fondamento della censura rivolta contro l'art. 12.

Infine, non sarebbe ravvisabile alcuna esigenza unitaria, tale da giustificare l'allocazione di funzioni di amministrazione operata dal legislatore statale, anche in relazione a quelle attività promozionali, come la realizzazione di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale, che si svolgono a livello nazionale, per la già affermata inidoneità del carattere "nazionale" dell'attività a fungere da limite della competenza regionale.

L'illegittimità costituzionale dell'art. 19 implicherebbe poi quella dell'art. 4, comma 3, lettera c), concernente «l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'art. 19, comma 3, lettere b), c) e d)».

In via subordinata, la Regione deduce comunque l'illegittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 5 dell'art. 19, i quali riconoscerebbero in capo allo Stato il potere di emanare atti sostanzialmente regolamentari in materie non di legislazione statale esclusiva, escludendo o prevedendo in termini insufficienti il coinvolgimento delle Regioni.

Il comma 6 dell'art. 19, secondo il quale lo Stato autorizza le Regioni, le Province ed i Comuni ad «attivare specifiche iniziative di sostegno alle produzioni cinematografiche che vengono realizzate nei territori di propria competenza», contrasterebbe con gli artt. 117 e 118 Cost. in quanto, per un verso, prevederebbe la concessione di un provvedimento abilitativo da ritenersi superfluo, e per altro verso limiterebbe illegittimamente l'attività regionale, che ben potrebbe avere ad oggetto non soltanto le produzioni cinematografiche realizzate all'interno del territorio regionale, ma anche quelle realizzate al di fuori di esso.

2.14. – Infine, la Regione Emilia-Romagna deduce la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., ad opera dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo impugnato, là dove è previsto che «le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche», secondo i principî fondamentali precisati dalla stessa disposizione.

Lo Stato non avrebbe potuto dettare principî fondamentali in una materia di competenza legislativa primaria delle Regioni, individuata nella «regolazione della presenza del cinema sul territorio».

Secondo la ricorrente, infatti, ancorché l'oggetto della disposizione sembrerebbe attenersi ad una potestà riconducibile alla materia edilizia, tuttavia i principî fissati, ai quali si dovrebbe attenersi la futura legislazione regionale, intenderebbero invece «regolare e limitare l'attività economica di gestione del cinema».

Quest'ultima attività, ad avviso della ricorrente, non tollerebbe una disciplina legislativa statale, neppure a livello di predisposizione di principî fondamentali.

3. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza del ricorso, considerando che la disciplina dello "spettacolo" deve essere ricompresa nella categoria dei diritti civili e sociali, con conseguente riconduzione delle relative attività nella competenza legislativa esclusiva dello Stato

concernente la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” di cui all’art. 117, comma 2, lettera *m*), Cost.

La difesa erariale, pur riconoscendo che lo spettacolo potrebbe essere considerato come materia innominata, come tale apparentemente riconducibile alla potestà esclusiva delle Regioni, o al più alla potestà concorrente relativa alla “promozione ed organizzazione di attività culturali”, osserva tuttavia che le disposizioni della prima parte della Costituzione (artt. 7, 8, 9, 19, 21 e 33) “prendono in considerazione le attività culturali quale oggetto di diritti di libertà civile”.

Un diverso titolo di legittimazione dell’intervento statale potrebbe individuarsi, secondo l’Avvocatura dello Stato, nella competenza statale esclusiva in materia di “tutela della concorrenza”, come definita nella sentenza di questa Corte n. 14 del 2004.

Questo rilievo consentirebbe di escludere la violazione dell’art. 119 della Costituzione ad opera delle disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2004 che prevedono forme di finanziamento statale dell’attività cinematografica, o comunque interventi di sostegno in forma di contributo finanziario.

Inoltre, la ripartizione costituzionale delle materie non escluderebbe che, per esigenze unitarie, correlate all’interesse nazionale, lo Stato garantisca un trattamento uniforme anche al di là della ripartizione stessa, secondo la prospettiva indicata dall’art. 5 Cost.

Secondo questa lettura, l’attribuzione alle Regioni della competenza in materia di promozione ed organizzazione di attività culturali, andrebbe «interpretata come affidamento alle Regioni di una competenza relativa alle attività culturali di mero interesse regionale».

La difesa erariale sostiene inoltre che, in base al principio di sussidiarietà, e in applicazione dello schema ricostruttivo posto a fondamento della sentenza di questa Corte n. 303 del 2003, sarebbe legittima la allocazione a livello statale delle funzioni amministrative in materia di attività cinematografiche, giacché tale materia sfuggirebbe «evidentemente ad ogni forma di territorializzazione degli interessi in essa coinvolti, se non per gli aspetti relativi alle sale cinematografiche».

Pertanto, non sarebbe violato neppure l’art. 118 Cost.

Le uniche esigenze riferibili ad un ambito non unitario sarebbero state quindi considerate, per un verso, dall’art. 22 del decreto legislativo impugnato, che rimanda alla legislazione regionale la disciplina delle modalità di autorizzazione all’apertura delle sale cinematografiche; per altro verso, dalla previsione (art. 4) di un organo, la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, la cui composizione garantisce adeguatamente il contemperamento dei diversi livelli di interessi coinvolti.

4. – Anche la Regione Toscana, con ricorso notificato il 5 aprile 2004 e depositato il 14 aprile 2004, ha impugnato numerose disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2004.

Premette la ricorrente che tale atto normativo è stato approvato nonostante il parere negativo espresso, nella seduta del 26 novembre 2003, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e senza che fossero recepite le istanze espresse dalle autonomie regionali.

L'esistenza di autonome funzioni amministrative delle Regioni in materia di attività di prosa, musicali e cinematografiche era già riconosciuta dall'art. 49 del d.P.R. n. 616 del 1977; successivamente, il d.lgs. n. 112 del 1998, agli artt. 148-156, aveva riconosciuto allo "spettacolo" un ambito distinto rispetto alle "attività culturali". Muovendo dalla considerazione che nel nuovo testo dell'art. 117 Cost. lo spettacolo non è incluso né nelle materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva statale né in quelle per le quali è prevista la potestà concorrente dello Stato e delle Regioni, ritiene la ricorrente che esso rientrerebbe tra le materie riservate alla potestà legislativa residuale delle Regioni.

Ma anche laddove si ritenesse che lo spettacolo rientri nell'ambito delle attività culturali, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., le disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2004 sarebbero illegittime in quanto non si limiterebbero a dettare principi fondamentali, ma conterrebbero una disciplina di dettaglio, prevedendo procedure di erogazione di contributi e controlli sull'utilizzo di risorse che invece sarebbero rimessi alla legislazione regionale.

Anche le materie dell'industria e del commercio, alle quali, almeno in parte, la disciplina censurata potrebbe afferire, spetterebbero alla competenza regionale.

4.1. – La Regione Toscana censura, anzitutto, l'art. 1, comma 2 e comma 4, lettere *a)*, *c)* e *d)*, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

Benché il comma 2 qualifichi le attività cinematografiche come di rilevante interesse generale, anche in considerazione della loro importanza economica ed industriale, ciò non costituirebbe titolo idoneo a legittimare la potestà legislativa statale in materia.

Il comma 4, che attribuisce al Ministero per i beni e le attività culturali compiti di promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo e il miglioramento della produzione cinematografica, nonché di vigilanza sugli organismi del settore, lederebbe le attribuzioni regionali in materia di spettacolo, industria e commercio, in base alle quali spetterebbe alle Regioni il coordinamento e la promozione delle attività attinenti al cinema, nonché l'erogazione dei finanziamenti e il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse.

Le disposizioni censurate contrasterebbero altresì con l'art. 118 Cost. in quanto l'attribuzione a livello centrale delle funzioni amministrative sopra dette non sarebbe giustificata dall'esigenza di esercizio unitario, né dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

In ogni caso, la violazione dell'art. 118 Cost. conseguirebbe alla mancata adozione di procedure che assicurino comunque la partecipazione delle Regioni in quanto titolari di funzioni amministrative. Nel caso in esame, tale partecipazione avrebbe dovuto avvenire tramite una "intesa forte" tra Stato e Regioni, nel senso che il suo mancato raggiungimento avrebbe impedito la conclusione del procedimento, secondo quanto chiarito da questa Corte nella sentenza n. 303 del 2003 e nella sentenza n. 6 del 2004.

4.2. – La Regione Toscana censura poi l’art. 3, commi 1, 2 e 3, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.

Rileva la ricorrente che il comma 1 della disposizione impugnata prevede, quale condizione per l’ammissione delle imprese cinematografiche ai benefici economici previsti dal decreto, la loro iscrizione in appositi elenchi informatici istituiti presso il Ministero. Il comma 2 dispone che tali elenchi siano articolati in due categorie e il comma 3 dispone che il finanziamento sia determinato in modo differenziato sulla base di parametri da stabilirsi con apposito decreto ministeriale.

La Regione sostiene che un sistema che accentri a livello ministeriale la gestione di tutti i finanziamenti contrasterebbe con l’art. 117 Cost. e non sarebbe neppure giustificabile in nome della sussidiarietà *ex art.* 118 Cost. Inoltre, violerebbe l’art. 119 Cost., in base al quale i criteri di finanziamento dovrebbero essere disciplinati a livello regionale e le risorse dovrebbero essere previamente ripartite tra le Regioni.

4.3. – La ricorrente impugna, altresì, l’art. 4, il quale istituisce presso il Ministero la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, presieduta dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, e composta dal Presidente di Cinecittà Holding s.p.a., da 4 membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da 3 rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da 3 rappresentanti degli enti locali. La Consulta predispone un programma triennale, approvato poi dal Ministero, il quale, tra l’altro, individua per ciascuna Regione le aree geografiche ove realizzare nuove sale cinematografiche, il ripristino delle sale inattive, la trasformazione di quelle esistenti; individua le aree privilegiate di investimento e gli obiettivi per la promozione dell’attività cinematografica; svolge inoltre attività di consulenza per il Ministero ed esprime parere sulle richieste di autorizzazione all’apertura di multisale.

Poiché le attività cinematografiche atterrebbero a materie di competenza regionale, la previsione di un organismo, presso il Ministero, con compiti gestionali e di consulenza contrasterebbe con l’art. 117 Cost. in quanto lo Stato dovrebbe limitarsi, tutt’al più, a dettare norme di principio. In subordine, la disposizione contrasterebbe con l’art. 118 Cost. in quanto il programma triennale interferirebbe con le competenze regionali attinenti all’attività cinematografica e pertanto sarebbe stata necessaria una “intesa forte” con le Regioni. A tal fine non potrebbe ritenersi sufficiente la previsione di taluni rappresentanti delle Regioni in seno alla Consulta, stante il carattere marginale del loro ruolo, e il numero esiguo, pari a quello dei rappresentanti delle categorie associative.

4.4. – La Regione Toscana censura, ancora, l’art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2004, il quale istituisce presso il Ministero la Commissione per la cinematografia, composta da due sottocommissioni: quella per il riconoscimento dell’interesse culturale e quella per la promozione e per i film *d’essai*. La disposizione impugnata, attribuendo a tali sottocommissioni rilevanti attività sia per quanto attiene al

riconoscimento dell'interesse culturale dei film, sia per la promozione cinematografica, accentrerebbe in capo al Ministero tali funzioni in materia di spettacolo e industria, in violazione dell'art. 117 Cost.

In contrasto con l'art. 118, poi, mancherebbero peraltro i presupposti perché le funzioni amministrative di competenza regionale siano attratte allo Stato, non essendo stata prevista alcuna intesa con le Regioni. Né questa potrebbe in alcun modo ritenersi sostituita dalla partecipazione regionale in seno alle sottocommissioni, sia perché tale partecipazione è prevista, irragionevolmente, solo per la sottocommissione per la promozione e i film *d'essai*, sia perché, comunque, tale partecipazione sarebbe inidonea a ristabilire un equilibrio di competenze.

Infine, la disposizione impugnata violerebbe l'art. 117, sesto comma, Cost. in quanto rinvia ad un futuro decreto ministeriale, di carattere regolamentare, la determinazione della composizione e delle modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni, mentre sarebbe impedito allo Stato di emanare regolamenti in materie che – come quella in esame – non sono riservate alla sua potestà legislativa esclusiva.

4.5. – Ancora, la ricorrente censura gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 del d.lgs. n. 28 del 2004.

Tutte tali disposizioni prevedono contributi ed agevolazioni per la produzione, la promozione, la distribuzione, l'esercizio delle attività cinematografiche, per i registi e per gli autori del soggetto e della sceneggiatura. Dunque intervengono nelle materie dello spettacolo e dell'industria, di competenza legislativa regionale.

Gli incentivi previsti dall'art. 14, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, per le imprese di distribuzione nazionale e per quelle di distribuzione ed esportazione, attengono rispettivamente alla materia del "commercio", di competenza legislativa residuale regionale, e alla materia del "commercio con l'estero", di potestà legislativa concorrente.

In violazione dell'art. 119 Cost., il quale imporrebbe che i suddetti fondi fossero ripartiti tra le Regioni che dovrebbero poi disciplinare ed erogare i contributi, le disposizioni censurate prevederebbero finanziamenti diretti dello Stato a soggetti terzi.

L'art. 12, inoltre, senza discutere con le Regioni i criteri, stralcia dal Fondo unico dello spettacolo (FUS) la quota prevista per il cinema, così smembrando una parte rilevante del Fondo stesso.

Tali forme di finanziamento diverrebbero uno strumento indiretto di ingerenza dello Stato nell'esercizio di funzioni regionali e di sovrapposizione di politiche governate centralmente rispetto agli indirizzi legittimamente decisi dalle Regioni in ambiti di propria competenza.

L'art. 12, comma 3, lettera c), ancora, prevede che lo Stato finanzi la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive, nonché l'adeguamento delle strutture e delle apparecchiature. L'art. 22 affida alle Regioni il compito di rilasciare le autorizzazioni per tali attività. Ad avviso della ricorrente il sistema così delineato contrasterebbe con gli artt. 117, 118 e 119 Cost. e sarebbe inoltre irrazionale in

quanto attribuirebbe alle Regioni la competenza legislativa e amministrativa per la realizzazione di nuove sale, ma allocherebbe al livello centrale la gestione del finanziamento delle relative attività.

Inoltre, l'art. 10, comma 4, l'art. 12, commi 4 e 5, l'art. 17, commi 3 e 4, l'art. 19, commi 2 e 5, in quanto rimandano ad un futuro decreto ministeriale la determinazione delle modalità e dei criteri per la ripartizione dei finanziamenti, violerebbero l'art. 117, sesto comma, Cost. Tali decreti, infatti, avrebbero natura regolamentare e dunque non sarebbero ammessi nelle materie in questione non riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Le norme censurate, contrasterebbero altresì con l'art. 76 Cost. per eccesso di delega: la legge delega, infatti, non prevedeva, tra i criteri direttivi, la possibilità di stralciare una quota del FUS e disporne separatamente. Inoltre, permetteva di incidere sulla liquidazione dei contributi ma non di modificare i criteri di selezione dei soggetti destinatari degli stessi.

4.6. – La Regione Toscana censura, infine, l'art. 22, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), comma 4 e comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2004.

Il comma 1 affida alle Regioni la disciplina delle modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche e alla ristrutturazione o ampliamento di sale esistenti. Tale disposizione atterrebbe alle materie del commercio e dell'industria – di competenza legislativa residuale delle Regioni – in quanto sarebbe finalizzata alla razionalizzazione della distribuzione delle strutture cinematografiche e avrebbe dunque finalità diverse da quelle urbanistiche.

Pertanto, la norma contrasterebbe con l'art. 117 Cost. in quanto detta principi fondamentali in materie riservate alla potestà residuale regionale, nelle quali non vi sarebbe spazio per tale determinazione.

Per le stesse ragioni, il comma 4 contrasterebbe con gli artt. 117 e 119 Cost., nella parte in cui dispone che le imprese, per essere ammesse ai finanziamenti, gestiti tutti a livello statale, debbano essere iscritte in un elenco gestito dal Ministero.

Anche il comma 5, che attribuisce al livello statale (Direttore generale) la competenza a rilasciare l'autorizzazione per l'apertura delle multisale con più di 1800 posti, violerebbe l'art. 117 Cost. Infatti, tali strutture inciderebbero in misura rilevante sul governo del territorio, stante l'esigenza di creare parcheggi, adeguare la viabilità e realizzare opere di urbanizzazione, nonché sul commercio e l'industria. Inoltre per la autorizzazione alla loro apertura si dovrebbe tener conto della programmazione urbanistica, commerciale e dell'esercizio cinematografico definita a livello regionale.

In subordine, la disposizione censurata contrasterebbe con l'art. 118 Cost. in quanto non sarebbe stata prevista l'intesa con la Regione interessata, essendo contemplato solo il parere della Consulta, all'interno della quale la presenza regionale sarebbe del tutto marginale.

5. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza del ricorso, con argomentazioni del tutto analoghe a quelle svolte in relazione al ricorso presentato dalla Regione Emilia-Romagna.

6. – In prossimità della data fissata per l'udienza pubblica, la Regione Emilia-Romagna ha depositato una memoria nella quale richiama le sentenze di questa Corte n. 255 e n. 256 del 2004, che hanno chiaramente ricondotto lo “spettacolo” nell'ambito della materia concernente la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione delle attività culturali”, dando peraltro atto della necessità di una profonda revisione della legislazione statale ad essa relativa.

Il d.lgs. n. 28 del 2004, ad avviso della Regione, avrebbe compiuto una completa risistemazione della disciplina della cinematografia disattendendo le indicazioni della Corte, dal momento che avrebbe perpetuato il sistema centralizzato previgente, senza adeguarsi all'assetto delineato dalla legge cost. n. 3 del 2001.

La ricorrente replica quindi alle argomentazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato, contestando che la disciplina censurata possa essere ricondotta nell'ambito dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., perché questa Corte avrebbe espressamente riconosciuto il valore costituzionale dello spettacolo quale forma di cultura, contestualmente affermando la competenza regionale. Del resto, osserva ancora la Regione, i “diritti di libertà civile” oggetto delle attività culturali prese in considerazione dagli artt. 7, 8, 9, 19, 21 e 33 Cost. richiamati dalla difesa erariale, non costituirebbero affatto una materia statale in quanto, in base al riparto di competenze operato dall'art. 117 Cost., le Regioni disciplinano anche gli interventi concernenti diritti fondamentali (ad es. in materia di sanità); in ogni caso, allo Stato sarebbe riservata la competenza solo sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali.

Del tutto infondata sarebbe poi l'argomentazione della Avvocatura basata sull'interesse nazionale, il quale, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, non opererebbe più come limite alla competenza regionale. Inoltre, la richiamata sentenza n. 255 del 2004 avrebbe espressamente riconosciuto la competenza regionale in materia di promozione delle attività culturali senza limitarla a quelle di interesse regionale.

Indimostrato sarebbe poi l'assunto secondo cui, comunque, tutte le norme del decreto censurato potrebbero essere giustificate in base al principio di sussidiarietà.

Anche l'erogazione di contributi potrebbe avvenire a livello regionale, in relazione alle imprese aventi sede nelle varie Regioni.

Nel caso in cui le imprese siano concentrate in alcune Regioni, lo Stato potrebbe intervenire utilizzando gli strumenti di cui all'art. 119, quinto comma, Cost.

Comunque, a giustificare l'erogazione diretta di contributi in materie regionali, non sarebbe sufficiente la portata nazionale dell'attività finanziata.

Le norme impugnate sarebbero illegittime anche perché non prevederebbero un adeguato coinvolgimento delle Regioni nell'esercizio di una funzione accentrata e, comunque, tale coinvolgimento, ove previsto, sarebbe insufficiente.

Infine, la disciplina censurata non potrebbe essere ricondotta alla materia tutela della concorrenza, come sostenuto dalla difesa erariale, dal momento che sarebbe indimostrata l'esistenza dei requisiti che questa Corte, nella sentenza n. 14 del 2004, ha individuato a tal fine.

7. – Anche la Regione Toscana, in prossimità dell'udienza pubblica, ha depositato una memoria nella quale replica alle argomentazioni svolte dall'Avvocatura generale dello Stato.

Innanzitutto, la Regione – richiamando talune pronunce di questa Corte (sentenze n. 16 del 2004; n. 370 e n. 88 del 2003 e n. 282 del 2002) – esclude che la disciplina della cinematografia contenuta nel d.lgs. n. 28 del 2004 abbia ad oggetto la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per il soddisfacimento di diritti civili, dal momento che essa non avrebbe ad oggetto la fissazione del livello minimo di soddisfacimento di tali diritti. Inoltre, la previsione di fondi non avrebbe nulla a che fare con la garanzia su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali. Mancherebbe, altresì, la previsione di adeguate procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed articolazioni necessarie, secondo quanto precisato da questa Corte nella sentenza n. 88 del 2003.

Infondata sarebbe anche l'argomentazione dell'Avvocatura secondo cui le attribuzioni regionali in materia di promozione e organizzazione delle attività culturali sarebbero limitate alle attività di mero interesse regionale, dal momento che il criterio della dimensione dell'interesse sarebbe estraneo all'art. 117, terzo comma, Cost. ai fini della attribuzione delle competenze legislative.

Anche la Regione Toscana contesta il richiamo all'interesse nazionale quale limite alla legislazione regionale o quale fondamento dell'intervento statale in materie di competenza regionale.

Solo i principî di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'art. 118 Cost. potrebbero determinare l'ascesa della funzione normativa dalle Regioni allo Stato e purché sia prevista un'intesa con la Regione interessata, da adottarsi nell'ambito di una procedura effettivamente basata sulla leale collaborazione, requisito, questo, che non sarebbe soddisfatto dalla previsione di un parere della Consulta. All'interno di tale organo, infatti, le Regioni sarebbero scarsamente rappresentate.

Mancherebbero, inoltre, i requisiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale per ricondurre l'intervento finanziario dello Stato previsto dalle norme censurate nell'ambito dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Non sussisterebbe, infatti, né il requisito soggettivo, in quanto i contributi non sarebbero accessibili a tutti gli operatori, né il requisito oggettivo, in quanto mancherebbe l'impatto complessivo sull'economia e dunque il carattere macroeconomico dell'intervento. Essi mirerebbero piuttosto ad incentivare interventi effettuati da taluni operatori cinematografici.

Nelle materie di competenza regionale – quale quella in questione – spetterebbe alle Regioni disciplinare gli interventi di sostegno secondo quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 77 del 2005, nonché nella sentenza n. 51 del 2005 e nelle sentenze n. 423 e n. 424 del 2004.

Inoltre, il d.lgs. n. 28 del 2004 avrebbe disatteso il monito contenuto nella sentenza n. 255 del 2004 concernente il Fondo unico dello spettacolo, ove si era espressamente affermato che interventi legislativi quale quello previsto dalla legge n. 163 del 1985 non sarebbero stati più giustificati in futuro.

Infine, la Regione ribadisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, in particolare là dove circoscrive la competenza regionale all'autorizzazione all'apertura di multisale con un numero inferiore a 1.800 posti, dal momento che tale autorizzazione riguarderebbe un'attività che attiene a materie di competenza legislativa concorrente e residuale delle Regioni, quale il governo del territorio, nonché l'industria e il commercio.

D'altra parte non vi sarebbe alcuna esigenza unitaria che giustifichi l'intervento statale e, comunque, non sarebbe prevista alcuna intesa con la Regione.

Da ultimo la Regione dà atto del fatto che la delibera della Giunta regionale sulla cui base era stato presentato il ricorso avverso il d.lgs. n. 28 del 2004 era idonea a tal fine, stante il contenuto omogeneo del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

1. – Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana hanno impugnato numerose disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Le prospettazioni contenute nei ricorsi introduttivi dei giudizi sollevano rilievi di costituzionalità sostanzialmente analoghi e sintetizzabili nella pretesa violazione dei seguenti parametri costituzionali:

- l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto la normativa impugnata interverrebbe nella materia dell'attività cinematografica (così il ricorso della Regione Emilia-Romagna) ed in quella dello spettacolo (così il ricorso della Regione Toscana), affidate alla competenza residuale delle Regioni; ovvero, in subordine, in quanto la disciplina interverrebbe, per alcuni profili, nelle materie dell'industria e del commercio (o anche nella materia della “regolazione della presenza dei cinema sul territorio”), affidate alla competenza residuale delle Regioni: tali questioni investono l'art. 1, comma 2 (Toscana) e comma 4 (Emilia-Romagna e Toscana); l'art. 3, commi 1, 2 e 3 (Toscana); l'art. 4 (Toscana) e, in particolare, i suoi commi 3, lettere *a*) e *b*), 5 e 6 (Emilia-Romagna); l'art. 8 (Toscana); gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 (Emilia-Romagna e Toscana); l'art. 22, commi 1 (Emilia-Romagna e Toscana), 4 (Toscana) e 5 (Toscana e Emilia-Romagna);
- in via subordinata, l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la normativa impugnata interverrebbe con una disciplina di dettaglio in materie, quali quella della “valorizzazione dei

beni culturali ed ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”, quella del “sostegno all’innovazione per i settori produttivi”, quella del “commercio con l’estero” e quella del “governo del territorio”, comunque affidate alla competenza concorrente di Stato e Regioni: tali questioni investono l’art. 1, comma 4 (Emilia-Romagna); l’art. 3, commi 1, 2 e 3 (Toscana); l’art. 4 (Emilia-Romagna e Toscana); l’art. 6, comma 7 (Emilia-Romagna); l’art. 8 (Toscana); gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 (Emilia-Romagna e Toscana); l’art. 18 (Emilia-Romagna); l’art. 22, comma 5 (Toscana);

- l’art. 118 Cost., sotto due distinti profili:

a) si lamenta l’insussistenza delle esigenze unitarie che possono giustificare l’avocazione, da parte dello Stato, di funzioni amministrative nelle materie che non siano di sua competenza legislativa esclusiva: tali questioni investono l’art. 1, commi 2 e 4 (Emilia-Romagna e Toscana); l’art. 3, commi 1, 2 e 3 (Toscana); l’art. 4 (Emilia-Romagna); l’art. 5, commi 1, 5, 6 e 7 (Emilia-Romagna); gli artt. 6 e 7 (Emilia-Romagna); l’art. 8 (Emilia-Romagna e Toscana); l’art. 12 (Emilia-Romagna e Toscana); l’art. 13, comma 9 (Emilia-Romagna); gli artt. 17, 18, commi 3 e 5, 19, 20 (Emilia-Romagna), nonché l’art. 22 (Toscana), quest’ultimo anche con specifico riferimento al suo comma 5 (Emilia-Romagna);

b) si censura, comunque, la mancata previsione di strumenti di collaborazione e di forme di coinvolgimento delle Regioni in relazione a funzioni amministrative allocate al livello centrale in materie diverse da quelle contemplate nell’art. 117, secondo comma, Cost.: tali questioni investono l’art. 1, commi 2 e 4 (Emilia-Romagna e Toscana); l’art. 3, comma 2 (Emilia-Romagna); l’art. 4 (Emilia-Romagna), e in particolare il suo comma 3 (Toscana); l’art. 5, commi 1, 5, 6 e 7 (Emilia-Romagna); gli artt. 6, 7, 8, commi 3 e 4, 10, commi 1 e 4, 12, 13, comma 9, 17, 18, commi 3 e 5, e 19, commi 2, 3 e 5 (Emilia-Romagna); l’art. 22, comma 5 (Emilia-Romagna e Toscana);

- l’art. 117, sesto comma, Cost., in quanto la normativa impugnata avrebbe previsto un potere sostanzialmente regolamentare nell’ambito di materie non di competenza legislativa esclusiva statale: tali questioni investono l’art. 4, comma 6 (Emilia-Romagna); l’art. 8, commi 3 e 4 (Toscana); l’art. 9, comma 3 (Emilia-Romagna); l’art. 10, comma 4 (Emilia-Romagna e Toscana); l’art. 12, commi 4 e 5 (Emilia-Romagna e Toscana); l’art. 17, commi 3 e 4 (Emilia-Romagna e Toscana), l’art. 19, commi 2, 3 e 5 (Emilia-Romagna e Toscana);

- l’art. 119 Cost., sotto il profilo della ritenuta lesione dell’autonomia finanziaria delle Regioni: tali questioni investono l’art. 3, commi 1, 2 e 3 (Toscana); gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 (Emilia-Romagna e Toscana);

- l’art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza: tali questioni investono gli artt. 10 e 22, comma 5 (Emilia-Romagna);

- l'art. 117, nono comma, Cost., in quanto, attraverso l'art. 6, che disciplina le coproduzioni, e che in particolare prevede la stipula, ad opera dello Stato, di accordi internazionali di reciprocità relativi al riconoscimento come nazionali di opere cinematografiche, verrebbe leso il potere delle Regioni di concludere accordi internazionali (Emilia-Romagna);
- l'art. 76 Cost., sotto il profilo dell'eccesso di delega: tali questioni, sollevate dalla Regione Toscana, investono gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19.

2. – In considerazione dell'identità di oggetto della gran parte delle questioni sollevate avverso il d.lgs. n. 28 del 2004 e dell'analogia di molti dei profili di censura prospettati, i giudizi devono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

3. – In via preliminare, occorre chiarire a quali ambiti materiali, fra quelli contemplati nel Titolo V della Costituzione, siano da ricondurre, in via generale, le disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2004 oggetto del presente giudizio, senza che ciò valga ad escludere che singole norme trovino la loro legittimazione costituzionale in diversi e specifici ambiti di competenza.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare nella sentenza n. 255 del 2004 che «le attività di sostegno degli spettacoli», tra i quali evidentemente rientrano le attività cinematografiche, sono sicuramente riconducibili alla materia «promozione ed organizzazione di attività culturali» affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni. È pertanto infondata la tesi delle ricorrenti, formulata nei ricorsi introduttivi del giudizio, di ricondurre la disciplina dettata dal d.lgs. n. 28 del 2004 entro gli ambiti di competenza di tipo residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., in ragione del fatto che si tratterebbe di materie di volta in volta definibili come “cinematografia”, “spettacolo”, “industria”, “commercio”.

Le prime due materie appena citate non sono infatti scorporabili dalle “attività culturali” di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., che «riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo» (sentenza n. 255 del 2004).

Impropri appaiono anche i richiami alle materie dell'industria e del commercio, le quali, pur essendo evidentemente ricomprese nell'ambito complessivo delle materie nominate ed innominate dell'art. 117 Cost., non appaiono rilevanti nel caso di specie, poiché la disciplina in esame si connota come mezzo a fine rispetto alla natura delle attività medesime, che consistono in rappresentazioni artistiche e di comunicazione culturale propriamente riconducibili, nella loro dimensione prevalente ed imprescindibile, al settore della cultura.

D'altra parte è significativo che il documento del 26 novembre 2003 della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, che pure ha espresso parere negativo sullo schema di decreto legislativo in tema di attività cinematografiche, affermi più volte che il cinema è «da sempre

stato considerato come ricompreso nella materia ‘spettacolo’, oggi di competenza legislativa concorrente delle Regioni».

Con particolare riferimento alla disciplina concernente l’apertura di sale cinematografiche, non può evidentemente avere fondamento l’asserzione secondo la quale esisterebbe una materia definibile come “regolazione della presenza del cinema sul territorio”, dinanzi alla agevole possibilità di riferirsi, invece, a materie espressamente contemplate tra quelle di competenza ripartita fra Stato e Regioni, come soprattutto il “governo del territorio”; tale qualificazione, infatti, deve ritenersi prevalente, anche a fronte di profili attinenti alla “promozione ed organizzazione di attività culturali”, nonché inerenti alle attività commerciali (solo per quest’ultimo profilo, peraltro marginale, ci si troverebbe dinanzi ad una materia di cui all’art. 117, quarto comma, Cost.).

Del pari infondate appaiono le argomentazioni dell’Avvocatura generale che anzitutto richiamano, peraltro in modo sommario ed anche perplesso, la competenza statale in tema di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”; come più volte ormai questa Corte ha affermato, tale titolo di legittimazione legislativa non può essere invocato se non in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione, risultando viceversa del tutto improprio e inconferente il riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., al fine di individuare il fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali (cfr., fra le molte, le sentenze n. 120 del 2005; n. 423 e 16 del 2004 e n. 282 del 2002).

Né basta affermare che esistono una serie di diritti costituzionali rispetto ai quali le attività cinematografiche possono venire in rilievo; occorrerebbe, invece, individuare puntualmente gli specifici livelli di prestazione in tema di spettacoli cinematografici il cui soddisfacimento sarebbe imposto dalla disciplina legislativa in questione.

Appare improprio anche il generico riferimento operato dall’Avvocatura alla competenza legislativa statale di tipo esclusivo di cui all’art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., quale interpretata dalla sentenza di questa Corte n. 14 del 2004, per legittimare tutte le disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2004 in tema di sostegno finanziario statale alle attività cinematografiche, dal momento che queste ultime non appaiono essenzialmente finalizzate a garantire la concorrenza fra i diversi soggetti interessati, quanto invece a sostenere selettivamente «i film che presentano qualità culturali o artistiche o spettacolari» (art. 9) o altre particolari qualità dei film o delle attività inerenti o connesse alla cinematografia (artt. 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19). Ragionando diversamente, si arriverebbe alla inaccettabile conclusione secondo la quale la competenza statale in tema di tutela della concorrenza si sovrapporrebbe ad ogni tipo e forma di finanziamento delle attività riconducibili alle materie di competenza legislativa delle Regioni, sia di tipo concorrente che residuale.

In altre parole, a ben vedere, le disposizioni che prevedono il sostegno finanziario ad opere cinematografiche che presentino particolari qualità culturali ed artistiche si connotano semmai per il fatto di incidere sulla collocazione dell'offerta cinematografica sul mercato, nell'ottica della tutela dell'interesse, costituzionalmente rilevante, della promozione e dello sviluppo della cultura (art. 9 Cost.).

4. – Del pari infondata è l'affermazione dell'Avvocatura secondo la quale si potrebbe riconoscere alle Regioni soltanto «una competenza relativa alle attività culturali di mero interesse regionale» e che solo «per i casi residuali, in cui la materia dello spettacolo assume caratteristiche esclusivamente regionali e locali, le Regioni, in relazione al loro livello di rappresentatività degli interessi pubblici, potranno esercitare la propria potestà normativa». Tutto ciò sarebbe possibile – secondo la difesa dello Stato – perché «l'interesse nazionale continua ad operare imponendo il superamento della ripartizione costituzionale delle materie attraverso l'assegnazione al potere normativo statale delle questioni che, qualunque sia la materia a cui ineriscono, rivelino la esigenza di un trattamento uniforme su tutto il territorio dello Stato».

Una tesi del genere urta palesemente con il vigente dettato costituzionale, caratterizzato dalla necessità che i limiti alle potestà regionali siano espressi, ed è stata già più volte esplicitamente esclusa da questa Corte (cfr., in particolare, le sentenze n. 16 del 2004; n. 370 e n. 303 del 2003). Basti in questa sede ricordare ancora una volta quanto sul punto è stato chiaramente affermato nella sentenza n. 303 del 2003: «Nel nuovo Titolo V l'equazione elementare interesse nazionale = competenza statale, che nella prassi legislativa precedente sorreggeva l'erosione delle funzioni amministrative e delle parallele funzioni legislative delle Regioni, è divenuta priva di ogni valore deontico, giacché l'interesse nazionale non costituisce più un limite, né di legittimità, né di merito, alla competenza legislativa regionale».

Sulla base di queste premesse è possibile esaminare le specifiche censure formulate dalle ricorrenti.

5. – Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità delle questioni con le quali si deduce la violazione dell'art. 3 Cost., in relazione al principio di ragionevolezza.

Questa Corte ha più volte chiarito che le Regioni sono legittimate a denunciare la violazione di norme costituzionali non attinenti al riparto di competenze con lo Stato solo quando tale violazione abbia un'incidenza diretta o indiretta sulle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni stesse (in tal senso, si vedano le sentenze n. 287 e n. 286 del 2004 e n. 303 del 2003).

Con la censura concernente l'art. 10 del d.lgs. n. 28 del 2004, in relazione all'art. 3 Cost., la Regione Emilia-Romagna lamenta l'irragionevolezza della disciplina concernente l'individuazione del criterio per la selezione delle opere destinatarie degli incentivi e la destinazione dei fondi liquidati a titolo di incentivo, il cui reinvestimento sarebbe solo eventuale.

In tale prospettazione, peraltro, non si evidenzia alcuna incisione, diretta o indiretta, delle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni ricorrenti e pertanto le questioni devono essere dichiarate inammissibili.

La censura proposta dalla Regione Emilia-Romagna ed avente ad oggetto l'art. 22, comma 5, del decreto in esame, sempre in relazione all'art. 3 Cost., deve essere dichiarata inammissibile, invece, per erronea individuazione del parametro. Infatti, mentre si invoca esplicitamente la lesione del principio di ragionevolezza, si lamenta in realtà la lesione dell'art. 118 Cost., in quanto si censura la mancata previsione di una competenza regionale in ordine alla autorizzazione all'apertura di alcune multisale, assumendosi il livello di governo regionale come maggiormente idoneo ad effettuare le valutazioni necessarie al rilascio delle suddette autorizzazioni.

Peraltro, la allocazione di funzioni amministrative deve essere compiuta alla stregua dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'art. 118 Cost. La pretesa maggiore adeguatezza del livello regionale, dunque, non può essere dedotta invocando l'art. 3 Cost. nella veste di una violazione del principio di ragionevolezza, dovendo viceversa essere motivata secondo le specifiche modalità richieste dal richiamato art. 118.

6. – Quanto all'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2004, la Regione Emilia-Romagna sostiene che l'insieme delle sue disposizioni configurerebbe gli accordi internazionali in materia di coproduzioni come accordi solo statali, «in violazione dell'art. 117, nono comma, Cost., che attribuisce alle Regioni il potere di concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato»; ciò sarebbe ormai possibile dopo la fissazione, ad opera dello stesso decreto legislativo, dei criteri per il riconoscimento della nazionalità italiana alle coproduzioni.

La questione non è fondata.

L'art. 117, nono comma, infatti, si limita a facultizzare le Regioni a concludere accordi internazionali nelle materie di loro competenza, ma non esclude affatto che lo Stato eserciti il potere estero nelle medesime materie. D'altra parte, anche l'art. 6, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nell'esplicitare limiti e procedure per l'eventuale stipulazione di accordi internazionali da parte delle Regioni, ne conferma il carattere meramente facultativo (cfr. sentenza n. 238 del 2004).

Appare evidente che nell'ipotesi in cui, al termine della procedura prescritta appunto dall'art. 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003, si giunga effettivamente alla stipula di un accordo internazionale in tale particolare ambito, questo accordo disporrà della efficacia sua propria, in quanto speciale e successivo rispetto ai preesistenti accordi internazionali stipulati dallo Stato.

7. – La Regione Toscana impugna, per violazione dell'art. 76 Cost., le disposizioni in materia di finanziamento contenute negli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 del d.lgs. n. 28 del 2004, dal momento che «la legge delega non prevedeva tra i criteri direttivi anche la possibilità di stralciare la

quota del Fondo unico per lo spettacolo per disporne separatamente», né prevedeva «di modificare i criteri di selezione dei soggetti destinatari dei contributi (come invece fanno le norme sopra impugnate)».

Tale censura risulta infondata, in quanto incentrata su di una lettura parziale ed incompleta del dato normativo.

Pur in una disposizione di delega notevolmente sintetica come l'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici), specie considerando la notevole complessità della normativa vigente nelle cinque differenziate materie rispetto alle quali la delega legislativa è stata conferita, emergono alcuni elementi che indicano con certezza come la delega nel settore cinematografico possa essere intesa nel senso di riguardare anche le disposizioni relative al finanziamento del settore, ivi compresa la rideterminazione dei requisiti per accedere ad essi. Anzitutto la delega non è meramente di riordinamento, ma è relativa al "riassetto" del settore; in secondo luogo, l'art. 10, comma 2, prevede che i decreti delegati non possano determinare «nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»; in terzo luogo, soprattutto, l'art. 10, comma 2, lettera c), individua come principi e criteri direttivi anche il «miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti [...] le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate» e la «chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio» (sull'interpretazione delle leggi di delegazione, cfr., ad es., sentenze n. 53 e n. 52 del 2005; n. 220 e n. 125 del 2003, n. 425 e n. 163 del 2000). La tesi della ricorrente appare, invece, erroneamente fondata su una lettura isolata della lettera e) del medesimo art. 10, comma 2.

8. – Sulla base delle precisazioni fin qui svolte può ora essere affrontato il problema fondamentale, relativo alla conformità del d.lgs. n. 28 del 2004 rispetto a quanto previsto nel Titolo V della Costituzione, tenuto anche conto della circostanza che l'«adeguamento agli artt. 117 e 118 della Costituzione» costituisce il primo dei criteri direttivi della delega, di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), della legge n. 137 del 2002.

Dal momento che nella maggior parte le disposizioni impugnate del decreto legislativo riguardano, come visto al paragrafo 3, una materia di competenza legislativa ripartita fra Stato e Regione, di norma la legislazione statale dovrebbe limitarsi a definire i soli principi fondamentali della materia, mentre le funzioni amministrative dovrebbero essere attribuite normalmente ai livelli di governo substatali in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza indicati nell'art. 118 Cost. La disciplina in esame, invece, appare essenzialmente caratterizzata, sul piano legislativo, da una normativa completa ed autoapplicativa, senza distinzione fra principi e dettagli, e, sul piano amministrativo, da un modello di gestione accentuatamente statalistico ed essenzialmente fondato su poteri ministeriali, con una presenza del tutto marginale di rappresentanti delle autonomie territoriali.

Tutto ciò parrebbe contrastante non solo con l'art. 117, terzo comma, Cost. ma anche con il primo comma dell'art. 118 Cost., dal momento che, ove si fosse voluto intervenire in questa particolare materia mediante una "chiamata in sussidiarietà" delle funzioni amministrative da parte dello Stato, ciò avrebbe richiesto, ormai per consolidata giurisprudenza di questa Corte, quanto meno «una disciplina che prefiguri un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n. 303 del 2003; ma analogamente cfr. anche sentenze n. 242 del 2005, n. 255 e n. 6 del 2004).

Deve tuttavia essere considerato come il livello di governo regionale – e, a maggior ragione, quello infraregionale – appaiano strutturalmente inadeguati a soddisfare, da soli, lo svolgimento di tutte le tipiche e complesse attività di disciplina e sostegno del settore cinematografico. Ciò in quanto tali attività – diversamente opinando – risulterebbero esposte al rischio di eccessivi condizionamenti localistici nella loro gestione, a fronte, invece, della necessità di sostenere anche iniziative di grande rilevanza culturale prescindendo da questi ultimi. In tal senso depone, altresì, la stessa preesistenza, rispetto alla riforma di cui al decreto impugnato, di una organizzazione operante, almeno in larga parte, a livello nazionale.

Ciò giustifica, di conseguenza, un intervento dello Stato che si svolga, anzitutto, mediante la posizione di norme giuridiche che siano in grado di guidare – attraverso la determinazione di idonei principî fondamentali – la successiva normazione regionale soddisfacendo quelle esigenze unitarie cui si è fatto riferimento (e a questo riguardo assume specifico rilievo la collocazione della materia *de qua* tra quelle a competenza ripartita), ma anche, là dove necessario, mediante la avocazione in sussidiarietà sia di funzioni amministrative che non possano essere adeguatamente svolte ai livelli inferiori, sia della relativa potestà normativa per l'organizzazione e la disciplina di tali funzioni.

Del resto, la sussistenza, nel settore del sostegno alle attività culturali, di esigenze che rendevano costituzionalmente legittima la allocazione allo Stato di alcune delle funzioni ad esso relative era già stata espressamente segnalata da questa Corte nella sentenza n. 255 del 2004, relativa al Fondo unico per lo spettacolo, là dove si affermava che «almeno per i profili per i quali occorra necessariamente una considerazione complessiva a livello nazionale dei fenomeni e delle iniziative (ad esempio, si vedano le funzioni finora riservate allo Stato proprio dall'art. 156 del d.lgs. n. 112), dovranno essere elaborate procedure che continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l'attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni od eventualmente riservandole allo stesso Stato, seppur attraverso modalità caratterizzate dalla leale collaborazione con le Regioni».

Se, quindi, il legislatore statale – in un settore di competenza legislativa ripartita, nel quale però esistono forti e sicuri elementi che esigono una gestione unitaria a livello nazionale – in astratto può realizzare una pluralità di modelli istituzionali per dare, nel rispetto sostanziale del Titolo V, concretizzazione alla scelta di un modello diverso da quello ordinariamente deducibile dagli artt. 117 e

118 Cost., questa Corte, chiamata a giudicare della compatibilità costituzionale di molte disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2004, può semplicemente operare per ricondurre tale decreto legislativo al modello (prima definito come costituzionalmente compatibile) della «chiamata in sussidiarietà», affinché la attrazione a livello statale delle funzioni amministrative nel settore delle attività cinematografiche avvenga nel rispetto delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle Regioni. Ciò, tuttavia, in un quadro complessivo in cui le determinazioni operate direttamente dal legislatore delegato appaiono per lo più compatibili (salvo quanto si dirà *infra*) con i differenziati titoli di competenza di volta in volta adducibili: in parte come soggetto legittimato a determinare i principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.; in parte come soggetto titolare di poteri legislativi esclusivi ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost.; in parte come soggetto chiamato a disciplinare legislativamente l'ambito nel quale opera la «chiamata in sussidiarietà», ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost.

9. – Dal punto di vista del recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è anzitutto indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito: Conferenza Stato-Regioni), tutti quei numerosi poteri di tipo normativo o programmatico che caratterizzano il nuovo sistema di sostegno ed agevolazione delle attività cinematografiche, ma che nel decreto legislativo sono invece riservati solo ad organi statali.

In particolare, l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2004 prevede che un decreto ministeriale definisca «gli indicatori ed i rispettivi valori» relativi ai parametri indicati dal decreto legislativo medesimo per determinare il punteggio da attribuire alle imprese cinematografiche di produzione ai fini della individuazione della categoria di appartenenza sulla cui base viene determinato il finanziamento delle imprese medesime.

L'art. 4, comma 3, prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali approvi il «programma triennale» predisposto dalla Consulta territoriale per le attività cinematografiche; programma che – tra l'altro – individua le aree geografiche di intervento e individua gli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche.

L'art. 8, comma 4, prevede che con decreto ministeriale siano stabiliti «gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonché l'arco temporale di riferimento del criterio stesso e la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1.».

L'art. 10, comma 4, prevede che con decreto ministeriale «sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate» ai diversi incentivi alla produzione, nonché «le modalità tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalità dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al

comma 1, nonché le modalità tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati». La stessa disposizione aggiunge che con «il medesimo decreto sono, altresì, definite la periodicità di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Società italiana degli autori ed editori [...] come corrispettivo del servizio di rilevazione.».

L'art. 12, comma 4, prevede che «con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali» del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, «in relazione alle finalità di cui al comma 3».

L'art. 17, comma 4, prevede che «con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di ripartizione del premio di cui al comma 3» fra le diverse categorie di soggetti che possono aspirare ai «premi di qualità».

L'art. 19, comma 3, prevede che il Ministro definisca annualmente gli obiettivi che contribuiscono a far deliberare l'erogazione dei contributi alle attività cinematografiche.

L'art. 19, comma 5, prevede che «con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono definiti i criteri per la concessione di premi alle sale *d'essai* e alle sale delle comunità ecclesiali o religiose».

In tutti questi casi appare ineludibile che questi atti vengano adottati di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in modo da permettere alle Regioni (in materie che sarebbero di loro competenza) di recuperare quantomeno un potere di codecisione nelle fasi delle specificazioni normative o programmatiche. Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni ora richiamate, nella parte in cui non prevedono che gli atti indicati siano adottati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Quanto specificamente all'art. 8, comma 4, deve ritenersi esclusa dalla necessità dell'intesa la disciplina della composizione e delle modalità «di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni», data la prevalente inerenza di tale disciplina alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.

Deve altresì ritenersi esclusa dalla necessità dell'intesa la disciplina affidata al decreto ministeriale di cui all'art. 10, comma 4, per la parte concernente la «periodicità di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Società italiana degli autori ed editori (...) come corrispettivo del servizio di rilevazione», in considerazione, da un lato del suo contenuto meramente tecnico, dall'altro della sua prevalente inerenza alla materia dell'«ordinamento civile», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

In altri casi, caratterizzati dalla natura tecnica del potere normativo previsto o dall'esercizio di poteri di nomina di particolare delicatezza, il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni può limitarsi all'espressione di un parere obbligatorio: così per l'art. 8, comma 3, che attribuisce al Ministro

il potere di scelta degli esperti che compongono le sottocommissioni per la cinematografia; per l'art. 9, comma 3, che attribuisce ad un decreto ministeriale, da adottarsi sentito il Ministero per le attività produttive, il potere di determinare le «modalità tecniche di attuazione» per la cosiddetta pubblicità indiretta all'interno dei film; per l'art. 12, comma 5, che attribuisce ad un decreto ministeriale, adottato con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, di stabilire «le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi»; per l'art. 13, comma 9, che prevede che il Ministro designi i componenti di «un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura», che deve selezionare tre progetti da premiare mediante il conferimento di incentivi speciali e attribuire i «premi di qualità»; per l'art. 19, comma 2, che prevede che «con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite le modalità tecniche di gestione delle risorse» relative alla promozione delle attività cinematografiche e di monitoraggio circa il loro impiego.

In questi ultimi casi appare necessario e sufficiente che questi atti vengano adottati con il parere della Conferenza Stato-Regioni. Deve, conseguentemente, essere dichiarata la illegittimità costituzionale delle disposizioni appena richiamate, nella parte in cui non prevedono che gli atti ivi indicati vengano adottati sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Restano, invece, escluse dalla possibilità di integrazione attraverso la partecipazione regionale quelle previsioni normative che concernono esclusivamente l'organizzazione delle strutture ministeriali, i relativi organi consultivi, nonché l'esercizio delle puntuali funzioni amministrative e gestionali loro attribuite, dal momento che in materia assume rilievo prevalente la esclusiva competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.

10. – Fondatoe sono anche le censure sollevate in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., concernenti l'art. 22, comma 5, e l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2004, relativi all'autorizzazione all'apertura «di multisale con un numero di posti superiori a milleottocento» che la disciplina in esame riserva al Direttore generale competente del Ministero, mentre alla Consulta territoriale è attribuito in materia un potere consultivo.

Al riguardo, premessa la già chiarita afferenza della disciplina in esame alla materia del «governo del territorio», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., deve essere osservato come appaia del tutto evidente la mancanza di esigenze unitarie tali da far ritenere inadeguato il livello regionale di governo allo svolgimento della funzione amministrativa in questione. Ciò rende del tutto ingiustificata l'attrazione di tale funzione in favore di organi amministrativi dello Stato operata dalla disposizione impugnata.

Per queste ragioni, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 5, e dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2004.

11. – Al contrario, debbono essere dichiarate non fondate le censure concernenti la pretesa illegittimità costituzionale della previsione, in capo ad organi statali, di poteri asseritamente regolamentari in ambiti diversi dalle materie affidate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, in violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost.

Infatti, a prescindere dalla complessa qualificabilità dei poteri in questione come espressione di potestà regolamentare in senso proprio (ma senza dubbio è da escludere la natura regolamentare quantomeno del decreto previsto dall'art. 17, comma 3), va ribadito anzitutto che alcune delle disposizioni censurate sotto questo profilo sono chiaramente riconducibili, almeno in parte, a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (cfr. l'art. 4, comma 6, l'art. 8, comma 4, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni, nonché l'art. 10, comma 4, secondo periodo, nella parte in cui si riferisce alla determinazione della percentuale di contributo da versare alla SIAE come corrispettivo del servizio di rilevazione). Per le rimanenti disposizioni risulta invece determinante la loro riconduzione nell'ambito della «chiamata in sussidiarietà» da parte dello Stato, con le connesse dichiarazioni di illegittimità costituzionale (di cui al precedente par. 9) per la mancata previsione degli adeguati strumenti di collaborazione con il sistema delle autonomie regionali.

12. – La medesima riconduzione del decreto legislativo oggetto del presente giudizio ad una ipotesi di «chiamata in sussidiarietà» di un intero segmento di attività amministrativa, con le conseguenti dichiarazioni di illegittimità costituzionali di cui al precedente par. 9 (ivi incluse anche alcune disposizioni incidenti sul finanziamento delle attività cinematografiche: cfr. l'art. 10, comma 4, l'art. 12, comma 4, l'art. 17, comma 4, l'art. 19, commi 3 e 5), esclude, altresì, che possa sostenersi la fondatezza delle lamentate lesioni dell'art. 119 Cost., le quali – nella prospettazione fornite dalle due ricorrenti – assumono come presupposto necessario la riconduzione della disciplina impugnata al modello di riparto di competenze ordinariamente ricavabile dagli artt. 117 e 118 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non prevede che l'approvazione ministeriale del programma triennale avvenga «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non prevede che la scelta ministeriale dei membri delle sottocommissioni avvenga «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano», limitatamente alla disciplina concernente «gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonché l'arco temporale di riferimento del criterio stesso»;

6) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

7) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano», limitatamente alla disciplina concernente «il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalità tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalità dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati»;

8) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

9) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

10) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che la designazione ministeriale dei componenti

della giuria ivi prevista avvenga «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

11) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

12) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

13) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il Ministro definisca annualmente gli obiettivi ivi previsti «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

14) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

15) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

16) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 e dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

17) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 8, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, nonché dell'art. 22, commi 1 e 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

18) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 6, comma 7, dell'art. 8, nonché degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

19) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1 e 3, dell'art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7 e 18, commi 3 e 5, nonché dell'art.

20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'art. 118 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

20) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 3, dell'art. 10, comma 4, dell'art. 12, commi 4 e 5, dell'art. 17, commi 3 e 4, dell'art. 19, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'art. 117, sesto comma, della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

21) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

22) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevata, in relazione all'art. 117, nono comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

23) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005.

Leggi altre regioni

Regione Toscana L.R. 30 maggio 2011, n. 20, artt. 49-51 bis, Modifiche alla *legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21*(Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Publicata nel B.U. Toscana 1° giugno 2011, n. 24, parte prima.

Capo IV - Autorizzazione all'esercizio cinematografico

Art. 49

Oggetto e obiettivi.

1. Il presente capo disciplina le funzioni amministrative della Regione Toscana e degli enti locali in materia di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché all'ampliamento di sale e arene già in attività.

2. Nell'ambito dei principi di cui all'articolo 2, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio cinematografico sulla base dei seguenti obiettivi generali:

a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo alla produzione di qualità, all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;

b) sviluppare e innovare una rete di sale cinematografiche efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata, anche promuovendo l'adozione da parte degli esercenti di una carta dei servizi, nella quale siano specificati anche gli standard tecnici di proiezione, le caratteristiche dell'allestimento delle sale e degli arredi, i servizi accessori eventualmente forniti;

c) valorizzare la funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità urbana e sociale delle città e del territorio, favorendo anche la riqualificazione e il riuso di aree urbane, nonché la loro vivibilità e sicurezza;

d) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;

e) salvaguardare e riqualificare il sistema nelle zone montane, nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;

f) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di strutture, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.

Art. 49-bis

Particolari tipologie strutturali cinematografiche ⁽⁵⁾.

1. Nel rispetto dell'articolo 22 (Apertura di sale cinematografiche) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), ai fini della presente legge è adottata la seguente classificazione per tipologia strutturale cinematografica "multisala":

a) piccola multisala: multisala comprendente un massimo di quattro sale, per un numero complessivo di posti non superiore a settecento;

b) media multisala: multisala comprendente da cinque ad un massimo di otto sale;

c) grande multisala: multisala comprendente più di otto sale.

(5) Articolo aggiunto dall'*art. 3, L.R. 30 maggio 2011, n. 20*.

Art. 50

Autorizzazione all'esercizio cinematografico.

1. La realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione solamente nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore a settecento posti o che la tipologia strutturale cinematografica rientri fra le medie e le grandi multisala ⁽⁶⁾.

1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1, è richiesta inoltre per le sale cinematografiche con capienza inferiore a settecento posti e per le piccole multisala:

a) qualora siano localizzate nel medesimo immobile o contigue o comunque configuranti una medesima struttura;

b) qualora nella composizione della società richiedente siano presenti soggetti che hanno trasferito posti cinema nei cinque anni antecedenti la presentazione dell'istanza, ovvero soggetti che abbiano un qualsiasi rapporto societario con essi, tale condizione si applica anche alle imprese individuali ⁽⁷⁾.

1-ter. Ai fini dell'individuazione degli indicatori di cui all'articolo 51, comma 1, sono considerati anche i posti cinema delle strutture non soggette ad autorizzazione. Per tali posti è previsto il divieto di accorpamento con altri posti cinema tale da configurare una struttura di tipologia diversa dalla piccola multisala ⁽⁸⁾.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata, nel rispetto degli indicatori di cui all'articolo 51, dal comune territorialmente competente, acquisito il parere della Regione, che viene espresso in sede di conferenze dei servizi, ai sensi della *L.R. n. 40/2009*.

2-bis. Ai fini dell'autorizzazione all'apertura di grandi multisala, il comune territorialmente competente indice la conferenza dei servizi ai sensi dell'*articolo 28 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40* (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), alla quale partecipano i comuni facenti parte dello stesso quadrante o sub-area di cui all'allegato B del regolamento emanato con *D.P.G.R. 1° aprile 2009, n. 15/R* (Regolamento di attuazione della *legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28* "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di Commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti"). In conformità all'*articolo 28, comma 2, della L.R. n. 40/2009*, qualora nel corso della conferenza non si raggiunga l'unanimità, ai fini dell'autorizzazione si tiene conto delle posizioni prevalenti espresse dai comuni che amministrano la maggioranza dei cittadini residenti nello stesso quadrante o sub-area di cui all'*allegato B del D.P.G.R. n. 15/R del 2009* ⁽⁹⁾.

2-ter. Per le medie e grandi multisala l'autorizzazione, rilasciata a seguito della conferenza di servizi, può essere condizionata da prescrizioni vincolanti volte a garantire un utilizzo della struttura anche a fini culturali, educativi e di socializzazione da parte della collettività ⁽¹⁰⁾.

3. Il comune territorialmente competente definisce altresì la correlazione dei procedimenti di rilascio del titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.

4. Le domande di autorizzazione sono inoltrate al comune territorialmente competente e sono esaminate dal comune con le procedure in tema di sportello unico delle attività produttive di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447* (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'*articolo 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*).

5. L'inattività dell'esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a un anno comporta la decadenza dall'autorizzazione.

6. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici, o comunque per fini diversi da quelli di cui alla presente legge.

7. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 53, definisce le tipologie e i requisiti tecnici delle strutture cinematografiche, nonché le ulteriori tipologie di intervento soggette ad autorizzazione ⁽¹¹⁾.

(6) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 30 maggio 2011, n. 20*.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 2, L.R. 30 maggio 2011, n. 20*. Vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 8, comma 1, della stessa legge*.

(8) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 2, L.R. 30 maggio 2011, n. 20*.

(9) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 3, L.R. 30 maggio 2011, n. 20*.

(10) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 3, L.R. 30 maggio 2011, n. 20*.

(11) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 4, L.R. 30 maggio 2011, n. 20*.

Art. 51

Indicatori regionali, monitoraggio e informazione.

1. Gli indicatori regionali tengono conto dei dati quantitativi e qualitativi sull'andamento del consumo cinematografico, anche in rapporto alla popolazione, del livello qualitativo degli impianti, degli strumenti tecnologici e delle attrezzature, e delle caratteristiche della viabilità per i percorsi di avvicinamento e accesso. 2. La Giunta regionale realizza e mette a disposizione dei comuni un sistema informativo della rete distributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 50, comma 1. La Giunta regionale realizza altresì il monitoraggio sulle autorizzazioni rilasciate e ne comunica annualmente i risultati in occasione della trasmissione del documento di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 5, comma 3.

1-bis. Per le medie e grandi multisala gli indicatori tengono conto, fermo restando il tassativo rispetto degli indicatori di cui al comma 1, anche dell'ubicazione, particolarmente in relazione alla vivibilità dell'area, intesa come presenza di spazi e servizi culturali, educativi e di socializzazione per la collettività ⁽¹²⁾.

1-ter. Per le grandi multisala gli indicatori regionali prevedono la distanza di almeno quindici chilometri in linea l'aria da ogni altra struttura cinematografica presente sul territorio ⁽¹³⁾.

1-quater. La Regione ogni anno verifica a livello di ciascuna provincia il numero dei posti autorizzabili; nel caso in cui il quoziente provinciale risulti superiore al quoziente regionale, i posti cinema resisi disponibili a seguito di chiusure vengono comunque mantenuti al fine di garantire il numero complessivo di posti a livello provinciale presenti nell'anno precedente ⁽¹⁴⁾.

1-quinquies. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 53, definisce gli indicatori regionali di cui ai commi 1 e 1-bis, nonché le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1-quater ⁽¹⁵⁾.

(12) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 30 maggio 2011, n. 20*.

(13) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 30 maggio 2011, n. 20*.

(14) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 30 maggio 2011, n. 20*. Vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 8, comma 2*, della stessa legge.

(15) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 30 maggio 2011, n. 20*.

Art. 51-bis

Sistema della rete distributiva ⁽¹⁶⁾

1. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'articolo 51, è istituito il sistema informativo della rete distributiva delle sale cinematografiche della Toscana.

2. Il sistema informativo di cui al comma 1, viene aggiornato annualmente a seguito dell'acquisizione dei dati ufficiali rilasciati dai titolari dei dati stessi.

3. Il sistema informativo di cui al comma 1, fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni di cui alla *legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54* (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le fonti informative del sistema e sono definite le relative modalità operative di organizzazione e di funzionamento.

(16) Articolo aggiunto dall'*art. 6, L.R. 30 maggio 2011, n. 20*.

Regione Puglia L.R. 21 maggio 2008, n. 8 Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento dell'esercizio cinematografico.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 23 maggio 2008, n. 82.

Art. 1

Principi e finalità.

1. La Regione, nel quadro delle proprie funzioni in materia di spettacolo, stabilite con *legge regionale 29 aprile 2004, n. 6* (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali), e in attuazione dell'*articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28* (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'*articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), disciplina le funzioni amministrative in materia di apertura di esercizi cinematografici per la concessione di autorizzazioni alla realizzazione, alla trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale o arene cinematografiche, ovvero alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale o arene già attive.

2. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione degli esercizi cinematografici nel rispetto del principio di centralità dello spettatore e in considerazione della funzione culturale e sociale delle attività cinematografiche, favorendo l'accesso dei soggetti pubblici e privati alle risorse previste dai programmi regionali, dallo Stato e dall'Unione europea per i settori dello spettacolo e per quelli produttivi, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

a) promozione della fruizione cinematografica da parte delle popolazioni, valorizzando la funzione dell'esercizio cinematografico nel quadro dello sviluppo sostenibile del territorio;

b) tutela e riqualificazione della funzione delle sale attualmente in esercizio, con particolare riferimento a quelle dislocate nei centri storici, nelle periferie urbane, nei comuni mediopiccoli, nelle aree territoriali meno favorite;

c) realizzazione di una rete di sale e arene cinematografiche, efficiente e tecnologicamente innovativa, razionalmente distribuita sul territorio in relazione alle diverse tipologie di strutture e di attività e ai bacini di utenza e nel rispetto della libera concorrenza;

d) incentivazione e sviluppo dell'imprenditoria e dell'occupazione del settore cinematografico, favorendo la formazione e la qualificazione professionale degli addetti e degli operatori.

Art. 2

Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo e di adeguate attrezzature tecniche, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;

b) per cinema-teatro, lo spazio chiuso di cui alla lettera a) dotato anche di palcoscenico attrezzato destinato alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi e attrezzature;

c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche, adibite a programmazioni multiple, accorpate sotto il profilo strutturale in uno stesso immobile e tra loro comunicanti;

d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente in un periodo circoscritto, allestito su un'area delimitata e appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;

e) per cinema ambulante, l'esercizio commerciale di proiezioni cinematografiche attuabili con l'impiego di attrezzature mobili installabili in luoghi chiusi o all'aperto;

f) per cinecircolo, il luogo a carattere associativo, in regola con la normativa di carattere igienico-sanitario, destinato ad attività cinematografiche;

g) per realizzazione, la costruzione di nuove strutture con conseguente zonizzazione dell'area relativa, ovvero gli interventi consistenti nella demolizione e nella ricostruzione;

h) per trasformazione e adattamento, la modifica di strutture, con o senza opere, al fine di renderle idonee allo svolgimento di spettacoli cinematografici;

i) per ristrutturazione, l'adeguamento strutturale o funzionale di strutture già adibite all'esercizio dell'attività cinematografica;

j) per ampliamento, l'aumento dei posti di un esercizio cinematografico in attività.

Art. 3

Indirizzi programmatici.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio cinematografico sulla base dei seguenti indirizzi e criteri generali:

a) gli indirizzi sono volti a:

1) programmare gli insediamenti degli esercizi cinematografici in stretto raccordo con le esigenze di sviluppo socio-culturale dei territori, con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica, in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità, e nel rispetto della sostenibilità territoriale e ambientale;

2) potenziare, diversificare, riqualificare e innovare tecnologicamente il sistema dell'offerta in relazione alle esigenze della collettività, favorendo l'integrazione delle sale nel contesto socio-ambientale e assicurando il riequilibrio territoriale con particolare riguardo alle zone periferiche, montane o svantaggiate, e ai comuni minori;

3) tutelare, incrementare e innovare tecnologicamente gli esercizi cinematografici nei centri storici e nelle aree urbane da riqualificare, anche attraverso il riutilizzo di contenitori dismessi, migliorando la vivibilità e la sicurezza delle relative zone di insediamento;

4) favorire la realizzazione di nuovi esercizi cinematografici, la riattivazione degli esercizi cinematografici dismessi, nonché l'ammodernamento di esercizi già attivi;

5) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro a tutti i lavoratori addetti all'esercizio cinematografico.

b) i criteri definiscono:

1) il rapporto per ambiti provinciali tra popolazione residente e numero dei posti e degli schermi;

- 2) le modalità di ubicazione delle sale e delle arene, anche nel rapporto con quelle operanti nei comuni limitrofi;
- 3) la distanza minima tra le multisale e sostenibilità territoriale della relativa localizzazione;
- 4) le caratteristiche dei drive in;
- 5) la priorità dei trasferimenti di sale o arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri e dei criteri di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a);
- 6) la dimensione, la qualità e la completezza dell'offerta cinematografica nel bacino d'utenza, in riferimento ai dati sull'andamento del consumo nel settore cinematografico rilevati nel triennio precedente;
- 7) le caratteristiche della viabilità e del traffico per i percorsi di avvicinamento e accesso;
- 8) il livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;
- 9) le dotazioni di parcheggi di pertinenza ubicati nel manufatto o nelle immediate adiacenze;
- 10) le caratteristiche degli spazi da destinare ad attività commerciali, nei limiti della tipologia di esercizio di vicinato e le compatibilità con le attività cinematografiche.

Art. 4

Nucleo tecnico regionale di valutazione.

1. È istituito il Nucleo tecnico regionale di valutazione, di seguito denominato Nucleo.
2. Il Nucleo è la struttura di supporto per la programmazione e ha i seguenti compiti:
 - a) formulare proposte alla Giunta regionale in ordine alla programmazione triennale e alla definizione dei parametri per l'attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 3;
 - b) esprimere alla Giunta regionale pareri consultivi;
 - c) esprimere parere preventivo sulle domande di autorizzazione pervenute dai comuni in ordine all'accertamento di conformità con il programma triennale di cui all'articolo 5;
 - d) assicurare il monitoraggio e la verifica delle modalità di applicazione della presente legge.
3. Il Nucleo esprime il parere preventivo di cui al comma 2, lettera c), a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del comune; trascorso tale termine il parere si intende favorevole.
4. In caso di parità di voto in seno al Nucleo nel corso dell'esercizio delle sue funzioni, prevale il voto del Presidente.
5. Il Nucleo riferisce periodicamente all'Assessore regionale competente in materia di attività culturali sull'attività svolta e predispone una relazione annuale sull'applicazione della presente legge.
6. Il Nucleo dura in carica tre anni, ha sede presso l'Assessorato competente in materia di attività culturali ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) un esperto in materia di attività culturali e di spettacolo, con funzioni di Presidente;
- b) un esperto in materia di urbanistica e assetto del territorio;
- c) un esperto in materia di attività produttive;
- d) un rappresentante dell'Unione province italiane (UPI);
- e) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);
- f) un rappresentante della delegazione regionale dell'Unione nazionale comunità enti montani (UNCHEM);
- g) un rappresentante dell'Associazione generale italiana spettacolo (AGIS);
- h) un rappresentante dell'Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC);
- i) un rappresentante di Unioncamere Puglia;
- j) un rappresentante delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

7. Il Nucleo è nominato con delibera della Giunta regionale, tenuto conto delle designazioni da parte degli organismi di cui al comma 6, lettere d), e), f), g), h), i) e j) dei propri rappresentanti ed è validamente costituito con almeno sei dei componenti previsti.

8. Il Nucleo è insediato entro dieci giorni dalla data di notifica della nomina, su convocazione del Presidente del Nucleo stesso.

9. Il componente nominato nel corso di un triennio in sostituzione di un altro svolge le proprie funzioni sino alla fine dello stesso triennio.

10. Svolge funzioni di segretario del Nucleo un funzionario del Settore attività culturali della Regione.

11. Ai componenti del Nucleo è riconosciuto il gettone di presenza secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente e, ove dovuto, il rimborso delle spese secondo le misure e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti per i dirigenti regionali.

12. Il nucleo adotta proprie norme di funzionamento.

Art. 5

Programma triennale per l'esercizio cinematografico ⁽²⁾.

1. La Giunta regionale approva il programma triennale per l'esercizio cinematografico, di seguito denominato programma, che prevede le linee, gli obiettivi e le priorità da perseguire in coerenza con i principi, gli indirizzi e i criteri generali fissati dagli articoli 1 e 3.

2. La programmazione per l'insediamento delle attività di esercizio cinematografico è concertata con l'ANCI, l'UPI, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con gli organismi associativi del settore.

3. Il programma è predisposto sulla base dei parametri proposti dal Nucleo per l'attuazione dei criteri di cui all'articolo 3 e stabilisce:

a) gli obiettivi da perseguire nel corso del triennio;

b) i criteri specifici relativi a quanto previsto dall'articolo 3;

c) la documentazione da presentare ai comuni per la richiesta delle autorizzazioni;

d) le modalità di semplificazione delle procedure di autorizzazione per le sale con capienza inferiore a cento posti e per i cinecircoli;

e) i requisiti tecnici per le diverse tipologie di esercizio relativamente agli impianti, alle attrezzature, agli strumenti tecnologici, ai fini del rilascio dell'autorizzazione;

f) il periodo di apertura stagionale delle arene cinematografiche;

g) le possibilità di trasferimento all'interno dello stesso comune di esercizi cinematografici attivi, monosale, multisale e arene, nell'obiettivo di salvaguardarne e incentivarne l'ammodernamento; le multisale aperte a seguito di trasferimento di esercizi già attivi all'interno dello stesso comune possono essere dotate al massimo di tre schermi.

4. Il programma resta in vigore fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del programma per il triennio successivo.

(2) Con *Delib.G.R. 26 maggio 2009, n. 862* è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il programma triennale 2009/2011 per l'esercizio cinematografico. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 3 novembre 2010, n. 2420*.

Art. 6

Autorizzazioni per l'insediamento degli esercizi cinematografici.

1. Le domande di autorizzazione per la realizzazione o la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche ovvero alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività, sono inoltrate al comune territorialmente competente, che ne trasmette, entro trenta giorni dal loro ricevimento, copia autenticata al Nucleo per l'acquisizione del parere preventivo di conformità al programma triennale.

2. Il comune territorialmente competente rilascia le autorizzazioni, previo parere preventivo favorevole del Nucleo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c).

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 comprende anche il titolo edilizio ed è rilasciata in coerenza con le normative vigenti in materia di igiene e di pubblica sicurezza, spettacolo, commercio, accesso alle persone disabili, tutela dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

4. Non sono consentite varianti urbanistiche che prevedono la trasformazione di zone non destinate all'edificazione o all'urbanizzazione dagli strumenti urbanistici generali vigenti se finalizzate alla costruzione di multisale.

5. Le sale cinematografiche situate entro il perimetro dei centri urbani sono considerate opere di urbanizzazione secondaria, ai fini della riqualificazione delle aree urbane e delle periferie; le conseguenti agevolazioni cessano nel caso venga meno la destinazione originaria.

6. Il cambio di destinazione d'uso degli immobili adibiti a esercizio cinematografico e teatrale è consentito, ove non sussistano le condizioni economiche per la prosecuzione delle attività, purché la destinazione prevista sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

7. Conclusi i lavori, l'avvio dell'attività degli esercizi cinematografici è subordinata al rilascio di un'autorizzazione unica comprensiva dei certificati di conformità e agibilità previsti dalle normative vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza, nonché delle licenze amministrative.

8. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1, completa della documentazione prevista dal programma, nonché la domanda di autorizzazione all'avvio dell'attività, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive del comune territorialmente competente, ovvero, nel caso in cui lo sportello unico non sia stato attivato, all'ufficio comunale competente.

9. Il comune esamina le domande di cui al comma 8 con le procedure di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447*: Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1999, n. 59, e successive modificazioni.

10. Il comune notifica all'Assessorato regionale competente le autorizzazioni rilasciate e gli eventuali ulteriori provvedimenti di modifica, sospensione o revoca delle autorizzazioni stesse entro sessanta giorni dalla data in cui è stato adottato il relativo atto amministrativo.

Art. 7

Decadenza dell'autorizzazione.

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:

a) il mancato inizio dei lavori entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero la mancata conclusione dei lavori entro tre anni dalla medesima data;

b) il mancato avvio dell'attività cinematografica entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 6, comma 7;

c) l'inattività dell'esercizio cinematografico per un periodo superiore a un anno.

2. In caso di comprovati motivi ostativi alla realizzazione dei lavori o all'esercizio dell'attività derivanti da cause non imputabili all'interessato, i termini di cui al comma 1 sono prorogati per non più di una volta e per non più di un anno, sulla base di apposita istanza che il soggetto interessato presenta al comune competente entro i termini per la decadenza dell'autorizzazione previsti dallo stesso comma 1.

3. La decadenza è dichiarata dal comune competente con motivato atto, che è notificato alla Regione entro sessanta giorni.

4. Restano valide le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici, o comunque per fini diversi da quelli di cui alla presente legge.

Art. 8
Monitoraggio.

1. L'Osservatorio regionale dello spettacolo, istituito con *L.R. n. 6/2004*, nell'ambito delle proprie funzioni provvede al monitoraggio sull'andamento e le tendenze dei consumi cinematografici e sulla tipologia dell'offerta, in relazione alle diverse aree territoriali regionali, con riguardo specificatamente alle modifiche del sistema della domanda e dell'offerta cinematografica e alla variazione quantitativa e qualitativa del pubblico.

2. L'Assessorato competente annualmente valuta l'attuazione del programma di cui all'articolo 5 sulla base della relazione predisposta dal Nucleo tecnico regionale e del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio regionale dello spettacolo.

Art. 9
Decorrenza di efficacia.

1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del programma di cui all'articolo 5, fatta eccezione per le disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 1, 2, lettere a) e b), 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Art. 10
Disposizioni finali e transitorie.

1. Nella fase di prima attuazione:

a) la Giunta regionale nomina i componenti del Nucleo tecnico regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di insediamento del Nucleo tecnico regionale, adotta il programma regionale triennale per l'esercizio cinematografico nei modi di cui all'articolo 5.

2. Le autorizzazioni per la realizzazione o la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, ovvero alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già attive, sono rilasciate sulla base della normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del programma di cui all'articolo 5.

3. Sono escluse dalla disciplina della presente legge le domande di autorizzazione presentate al Ministero per i beni e le attività culturali prima della data di entrata in vigore del programma di cui all'articolo 5, nonché le autorizzazioni per gli esercizi in corso di realizzazione per le quali, alla stessa data di entrata in vigore del programma, è stata rilasciata almeno la concessione edilizia di destinazione d'uso.

4. Limitatamente al corso di vigenza del primo programma triennale derivante dalla presente legge, il cambio di destinazione d'uso è consentito anche agli esercizi cinematografici e teatrali che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano più attivi da almeno un anno; tale cambio di destinazione d'uso deve essere comunque conforme agli strumenti urbanistici vigenti e fa salva la possibilità che i relativi immobili vengano acquisiti a patrimonio pubblico da parte degli enti locali entro un anno dalla data della istanza di cambio di destinazione d'uso avanzata dall'esercente.

Art. 11
Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 11, in applicazione di quanto previsto dalla *legge regionale 12 agosto 1981, n. 45* (Norme per il conferimento di consulenze), gravano sul capitolo 2020 dell'unità previsionale di base 10.05.01.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7* "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali



Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche nella Regione
(DDL n. 521/A)

Note sui disegni di legge

n. 6/2011

XV Legislatura

Giugno 2011



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche nella Regione
(DDL n. 521 /A)

Note sui disegni di legge

n. 6/2011

XV Legislatura

Giugno 2011

Servizio Studi e affari europei

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Consigliere parlamentare ad interim: dott.ssa Arianna Gerardi

Consigliere parlamentare assegnato all'Ufficio: dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

NOTE DI LETTURA	6
------------------------	----------

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

Legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, art. 2	15
---	-----------

Legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26	17
--	-----------

Legge 15 dicembre 1999, n. 482	21
---------------------------------------	-----------

NOTE DI LETTURA

In relazione a quanto previsto dal ddl 521, in particolare in merito alla riduzione degli indici di riferimento per l'ottenimento o il mantenimento dell'autonomia scolastica nei comuni ove sono allocate minoranze linguistiche, si possono svolgere le seguenti considerazioni.

E' anzitutto da segnalare che l'attuale testo del disegno di legge nasce dallo stralcio di talune norme da un disegno di legge più ampio, che prevedeva il sostegno alle forme associate di comuni compresi, ai sensi della legge-quadro nazionale relativa alla tutela delle minoranze linguistiche (legge n. 482 del 15 dicembre 1999) nelle delimitazioni territoriali in cui si applicano le norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche, tra le quali viene inclusa anche quella di lingua albanese. Esso prevedeva altresì un finanziamento regionale a favore dell'Università degli studi di palermo per l'attivazione di corsi di lingua e letteratura albanese, nonché la stipula di convenzioni tra la Regione e la RAI TV ed altre emittenti per l'inserimento di trasmissioni nella stessa lingua.

La materia su cui verte il testo attuale è rimasta solo quella dell'istruzione, ed in particolare della programmazione scolastica, sulla quale sussiste una competenza concorrente Stato-Regioni, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 34 del 2005.

In particolare, spetta allo Stato la fissazione di criteri e parametri per l'organizzazione della rete scolastica, mentre compete alle Regioni la programmazione regionale della rete scolastica, il dimensionamento delle scuole di pertinenza delle Regioni, sulla base dei piani predisposti dalle Province, sentiti i comuni, anche per effetto del DPR 18 giugno 1998, n. 233.

Ricordiamo che è lo stesso art. 117, terzo comma, Cost. ad attribuire la materia dell'istruzione, «salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale», alla potestà legislativa concorrente. In realtà, per quanto specificamente riguarda la Sicilia, va sottolineato che sin dalle origini dell'autonomia l'art. 17, lett. d) dello Statuto siciliano ha attribuito alla Regione una competenza concorrente in materia di "istruzione media e universitaria", mentre l'art. 14, lett. r) attribuisce addirittura alla nostra Regione una competenza esclusiva in tema di "istruzione elementare".

Tornando all'oggetto specifico del ddl, la disciplina legislativa di base in tema di organizzazione scolastica è contenuta nell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, sul punto modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 3, comma 1 del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, il quale contiene un comma 4 del seguente tenore:

“4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b. ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria *ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica*;

e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; [\(5\)](#)

f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa. [\(6\)](#) [\(7\)](#)

[f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;] [\(8\)](#)

[f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti. (9) (10)

4-bis) Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici" sino a: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo".

4-ter) Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.

4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.

4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali.

4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.”

Come può notarsi, la lett. f-bis) di tale articolo non è più in vigore. Essa, infatti, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2009, ove la Corte ha affermato la spettanza regionale della competenza in materia di dimensionamento della rete scolastica, sul presupposto che “la preordinazione dei criteri volti all’attuazione di tale dimensionamento ha una diretta ed immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali ed alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede regionale, con la precisazione che non possono venire in rilievo aspetti che ridondino sulla qualità dell’offerta formativa e, dunque, della didattica”.

Nella stessa sentenza, peraltro, la Corte riconosce la legittimazione dello Stato a dettare una disciplina legislativa generale concernente tanto la programmazione scolastica in sede di istruzione, quanto le linee generali dell’organizzazione scolastica a livello nazionale.

La Corte ricorda, innanzitutto, che il riferimento alla predetta categoria si rinviene già nell'art. 33, secondo comma, Cost., in base al quale «la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione (...)»

e che il legislatore costituzionale ha inteso individuare già negli artt. 33 e 34 della Costituzione le caratteristiche basilari del sistema scolastico. Dalla lettura del complesso delle riportate disposizioni costituzionali si ricava una chiara definizione vincolante - ma ovviamente non tassativa - degli ambiti riconducibili al "concetto" di "norme generali sull'istruzione". In altri termini, il legislatore costituzionale ha assegnato alle prescrizioni contenute nei citati artt. 33 e 34 valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale.

In questo contesto si colloca l'art. 117, secondo comma, Cost. lettera n), Cost., nel testo novellato dalla riforma del titolo V della parte seconda, che, utilizzando la medesima locuzione "norme generali sull'istruzione", stabilisce che titolare esclusivo della relativa potestà legislativa è lo Stato, in tal modo precisando il riferimento alla "Repubblica" contenuto nel citato art. 33, secondo comma, Cost. Oltre che alla osservanza dei "principi fondamentali della materia" stabiliti con legge statale, limite derivante dalla sussistenza di una competenza concorrente, le Regioni sono pure legate al vincolo del rispetto delle "norme generali sull'istruzione", la cui determinazione rimane riservata, ai sensi dell'art. 117 Cost., alla competenza statale. Quanto alla distinzione tra "norme generali" e "principi fondamentali", utili indicazioni sono state fornite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2009. In tale pronuncia la Corte individua le "norme generali" in quelle "disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale assicurando, mediante un'offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio di istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In questo ambito si colloca anche la disciplina relativa alla autonomia delle istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione".

Per ciò che concerne i "principi fondamentali", essi sono stati definiti dalla Corte come "quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema di istruzione che caratterizza le norme generali d'istruzione, dall'altro, necessitano per la loro attuazione dell'intervento del legislatore regionale...in particolare quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle Regioni, anche sotto il profilo socio- economico. In questa prospettiva viene in rilievo il settore della programmazione scolastica regionale e quello inerente al dimensionamento sul territorio della rete scolastica". In definitiva , mentre "le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto,

da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale", i principi fondamentali, "pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in sé stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme più o meno numerose (sent. Corte Costituzionale n. 279 del 2005).

Ulteriori titoli di legittimazione per l'intervento del legislatore statale in materia sono rinvenibili nella competenza legislativa esclusiva per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale (art. 118, lett. m, Cost.), nonché nella competenza esclusiva dello Stato in materia di organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ed in materia di ordinamento civile relativamente, in particolare, alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro, del personale della scuola (art. 117, secondo comma, lett. g) ed l).

Ma, tornando alla fattispecie affrontata dalla sentenza, in effetti gli articoli 4-quater e 4-quinques dell'art. 64 del ddl 112/2008, introdotti successivamente dalla legge di conversione e pertanto non sottoposti al vaglio operato dalla Corte costituzionale nella ricordata sentenza, continuano a fare riferimento al rispetto da parte delle Regioni di parametri stabiliti dallo Stato, e precisamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998.

Quest'ultimo stabilisce che "per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile per almeno un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni" e che tale limite può essere ridotto fino a 300 alunni nelle piccole isole, nei comuni montani, nonché "nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche".

L'articolo 7 dello stesso regolamento afferma, con clausola di rito, che "le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, disciplinano con proprie leggi le materie di cui al presente regolamento, nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione".

Le norme di attuazione dello Statuto regionale siciliano in materia di istruzione, peraltro, non contengono specifiche disposizioni su tale oggetto, tali da giustificare una deroga ai citati parametri stabiliti dalla legge statale.

Né da tali parametri si discosta attualmente la previsione di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 6 del 2000, della quale il ddl in esame propone sul punto una modifica.. Si ricorda

peraltro che per la tutela delle minoranze linguistiche presenti nella nostra Regione è tuttora vigente la legge regionale n. 26 del 1998.

In effetti è dubbio, trattandosi di materia di competenza concorrente, che una legge regionale possa regolare la materia discostandosi dai principi e criteri generali stabiliti dalla legge dello Stato, sicchè la disposizione del ddl in esame che riduce a 100 il numero dei alunni necessario per il conferimento dell'autonomia agli istituti scolastici delle zone caratterizzate dalla presenza di minoranze linguistiche suscita qualche perplessità in quanto difforme dai requisiti stabiliti nella legge statale.

Si potrebbe forse invocare, a difesa di tale norma, la sentenza n. 34 del 2005 della Corte costituzionale, nella quale la Corte ha avuto modo di respingere un ricorso dello Stato nei confronti di una norma contenuta in una legge della Regione Emilia-Romagna nella quale si stabilisce che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva, tra l'altro, i "criteri per la definizione dell'organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche".

Si potrebbero in particolare addurre speciali motivazioni legate, oltre che all'esigenza di tutela delle minoranze linguistiche, al contesto geografico e a particolari esigenze locali, sfruttando l'apertura mostrata dalla Corte costituzionale nei confronti del potere di apprezzamento di tali esigenze di cui le Regioni dispongono nell'esercitare la propria competenza in tema di dimensionamento scolastico. Si suggerisce a questo proposito di giustificare la deroga per i comuni montani, o situati in una situazione di particolare isolamento geografico, e precisare che tale disposizione sia applicabile soltanto qualora l'istituto scolastico interessato ricada in un comune non confinante con altri comuni caratterizzati da particolari forme di tutela minoritaria linguistica. Tali ragioni, infatti, giustificherebbero il mancato ricorso ad un eventuale accorpamento dei plessi scolastici interessati, che apparirebbe complesso in considerazione dell'isolamento dei comuni di cui trattasi e foriero di disagi e disservizi per il personale docente, e consentirebbe di garantire l'insegnamento e la conservazione della lingua e della cultura arbereshe.

Si segnala tuttavia, come ipotesi residuale, che appare possibile assicurare la salvaguardia delle esigenze delle comunità considerate utilizzando le competenze e l'autonomia organizzativa di cui la Regione con certezza dispone in tema di dimensionamento della rete scolastica.

In particolare, si fa riferimento alla competenza relativa all'accorpamento di istituti scolastici nei piccoli comuni espressamente riconosciuta nella citata sentenza 200 del 2009 della Corte

costituzionale, ove la Corte, nel dichiarare illegittima la lett. *f.ter* del richiamato decreto legge 112/2008 (v.sopra) ha avuto modo di osservare che, nell'esercizio di tale competenza "non sussistono dubbi in ordine alla facoltà spettante alle Regioni e agli enti locali di prevedere misure volte a ridurre il disagio degli utenti del servizio scolastico, proprio per l'impatto che tali eventi hanno sulle comunità insediate nel territorio e con riguardo alle necessità dell'utenza delle singole realtà locali".

Potrà dunque ricorrersi, per le scuole del primo ciclo e per la scuola dell'infanzia, alla istituzione di istituti comprensivi, e per gli istituti di secondo grado all'unificazione, prioritariamente, di istituti del medesimo tipo ed eventualmente anche di diverso ordine e tipo, qualora separatamente non rientrino nei parametri statali. Nelle località che si trovino in situazione di particolare isolamento possono essere costituiti istituti comprensivi delle scuole di ogni ordine e grado. In ogni caso, i singoli plessi (per le scuole primarie e dell'infanzia), o le singole sezioni (staccate, coordinate, annesse o aggregate a seconda del livello di scuola cui si riferiscono) potranno anche essere costituite da un limitato numero di alunni. Si tratta, come si comprende, di materia che può agevolmente essere regolata anche da atti di natura amministrativa (si veda ad esempio in proposito la delibera della Giunta regionale del Veneto n.495 del 02/03/2010). Tuttavia non è da escludersi l'opportunità della fissazione di linee direttive da parte della legge regionale, soprattutto allo scopo di sancire a livello legislativo che qualsiasi scelta in proposito deve essere ispirata alla finalità di garantire l'insegnamento e la tutela della lingua albanese, per cui gli accorpamenti vanno in ogni caso operati tra istituti situati in comuni ove risiedono le comunità interessate, ed evitando per quanto possibile difficoltà e disagi agli utenti.

E' d'altro canto pacifico che in questo settore una disciplina particolarmente favorevole nei confronti delle zone caratterizzate dalla presenza di minoranze linguistiche, sempre che si muova nel rispetto dei parametri posti dallo Stato, non può che essere legittima, trovando una sua giustificazione anzitutto nell'art. 6 della Costituzione, ed ancora nella legislazione statale, tra cui segnatamente la legge n. 482 del 15 dicembre 1999, che assicura una particolare tutela alle stesse minoranze, tra cui rientra in particolare quella di lingua albanese. Si suggerisce anzi di introdurre in ogni caso in proposito nel testo del disegno di legge una qualche enunciazione iniziale di principio, evitando che esso sia ridotto ad uno scarno articolo, privo di alcun riferimento alla originaria finalità dell'iniziativa legislativa in esame.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

a cura di:

Maria Rosa Del Bosco Rizzone

Documentazione per l'area dell'attività istituzionale, lavoro e affari sociali

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2000, n. 6, art. 2

G.U.R.S. 29 febbraio 2000, n. 9

Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 10/2005 e annotato al 7/7/2010)

Art. 2 Dimensionamento delle scuole. Indici e parametri

1. L'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca, di progettazione e di sperimentazione educativa è riconosciuta alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle dotate di personalità giuridica ed esclusi gli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'efficace esercizio dell'offerta formativa, la stabilità nel tempo e l'equilibrio ottimale tra domanda e offerta di istruzione e formazione.
2. I principi relativi all'autonomia didattica, alla ricerca ed alla sperimentazione educativa si applicano anche alle scuole parificate, pareggiate e legalmente riconosciute nei limiti della normativa dello Stato.
3. Per acquisire o mantenere la personalità giuridica, le istituzioni scolastiche devono, di norma, avere una popolazione prevedibilmente stabile per almeno un quinquennio compresa tra 500 e 900 alunni.
4. Nel computo della popolazione scolastica vanno considerati gli alunni delle scuole materne regionali, nonché gli alunni delle scuole materne comunali autorizzate.
5. L'indice massimo di cui al comma 3 può essere superato solo nelle aree ad alta densità demografica con particolare riferimento agli istituti di istruzione secondaria con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico, sempre che ciò non rechi pregiudizio all'impiego dei locali e delle risorse strumentali.
6. Nelle isole minori, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche gli indici di riferimento previsti dal comma 3 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media di primo grado, o per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo.
7. Nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiate ed in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi sono concesse deroghe automatiche agli indici di riferimento previsti dal comma 3, anche sulla base di criteri preventivamente stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
8. Gli indici minimi di riferimento si applicano anche agli istituti secondari di istruzione tecnica, professionale ed artistica con indirizzi formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata nell'ambito regionale, nonché agli istituti di istruzione che comprendono scuole con particolari finalità, funzionanti ai sensi dell'articolo 324 del testo unico approvato

con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con riguardo alle peculiari esigenze formative degli alunni che frequentano tali scuole.

9. Qualora le singole scuole non raggiungano gli indici minimi di riferimento sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualità territoriale.

10. Per garantire la permanenza in ambito comunale di scuole che non raggiungono da sole o unificate con scuole dello stesso grado dimensioni ottimali, possono essere costituiti istituti di istruzione comprensivi di scuola materna, elementare e media. Allo stesso fine e per assicurare la più efficace corrispondenza tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e le caratteristiche del territorio di riferimento, nonché tra la necessaria varietà dei percorsi formativi proposti da ciascun istituto e la domanda di istruzione espressa dalla popolazione scolastica, si procede alla unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non raggiungono, separatamente, le dimensioni ottimali e insistono sullo stesso bacino di utenza, ivi comprese le sezioni staccate e scuole coordinate dipendenti da istituti posti in località distanti e compresi in altri ambiti territoriali di riferimento. Tali istituzioni assumono la denominazione di istituto di istruzione secondaria superiore.

11. Nelle isole minori e nei comuni montani che si trovino in condizione di particolare isolamento possono altresì essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1998, n. 26

G.U.R.S. 14 ottobre 1998, n. 52

Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 6/2009 e annotato al 28/12/2004)

Art. 1

(Articolo omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 2

(Articolo omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 3

(Articolo omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 4

(Articolo omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 5

(Articolo omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 6

(Articolo omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 7

(Articolo omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 8

(Articolo omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 9

1. La Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stipulerà convenzioni con la RAI-TV regionale e con altre emittenti radiofoniche e televisive per l'inserimento nei programmi radiotelevisivi di notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento in lingua albanese o nelle altre lingue minoritarie.

2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare contributi agli organi di stampa ed alle emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino la lingua albanese o le altre lingue minoritarie.

Art. 10

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare contributi per le manifestazioni culturali, folcloristiche, religiose ed artistiche organizzate nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 2.

Art. 11

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi ad associazioni, centri culturali, Università ed enti religiosi che operano per la tutela della lingua e delle tradizioni delle popolazioni di origine albanese e delle altre lingue minoritarie presenti in Sicilia.

Art. 12

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 13

1. La Regione Siciliana, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce in Piana degli Albanesi l'Istituto per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, linguistico, culturale, documentario e bibliografico delle minoranze linguistiche.

2. L'Istituto svolge attività di studio, ricerca, documentazione, conservazione di beni archivistici e bibliografici, promozione culturale, formazione per i docenti e quant'altro necessario per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, linguistico e culturale delle minoranze linguistiche.

3. Le finalità ed il funzionamento dell'Istituto sono regolamentati da uno statuto che sarà predisposto dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ed approvato con decreto del Presidente della Regione, sentiti i sindaci dei comuni interessati, l'Eparchia di Piana degli Albanesi ed il rettore dell'Università di Palermo, nonché la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

4. L'Istituto avrà un proprio consiglio di amministrazione. Lo statuto dovrà prevedere la presenza in tale organo di almeno un rappresentante di ciascuno dei comuni inclusi nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 2, un rappresentante

dell'Università degli studi di Palermo ed un rappresentante dell'Eparchia di Piana degli Albanesi.

5. L'Università degli studi di Palermo, nelle forme indicate dallo statuto, ha il compito di sovrintendere alla direzione scientifica dell'Istituto.

Art. 14

1. Il contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52 "Interventi per la promozione di attività di ricerca nel settore sociale della cultura cristiana" è elevato a lire 300 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

Art. 15

(integrato dall'art. 24 e dall'art. 56, comma 40, della L.R. 6/2001, modificato dall'art. 66, comma 7, della L.R. 2/2002, integrato dall'art. 52 della L.R. 15/2004 e modificato e integrato dall'art. 76, comma 8, della L.R. 6/2009)

1. ----- (comma abrogato)

1-bis. Ulteriori contributi possono essere concessi al quarto polo universitario siciliano *di Enna*.

1-ter. Ulteriori contributi possono essere concessi alla provincia regionale di Agrigento per la realizzazione del polo distaccato dell'Università di Palermo.

1-quater. Gli interventi di cui al comma 1bis e 1ter sono disposti annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera H, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

2. ----- (comma abrogato)

Art. 16

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa complessiva di lire 16.100 milioni così ripartite:

articolo 3 - lire	250 milioni;
articolo 4 - lire	250 milioni;
articolo 5 - lire	20 milioni;
articolo 8 - lire	30 milioni;
articolo 9 - lire	20 milioni;
articolo 10 - lire	100 milioni;
articolo 11 - lire	80 milioni;
articolo 13 - lire	250 milioni;
articolo 14 - lire	200 milioni;
articolo 15 - lire	15.000 milioni.

2. All'onere derivante dagli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1998 si provvede con parte delle disponibilità dei seguenti capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998:

capitolo 37971 - lire 500 milioni;

capitolo 38360 - lire 500 milioni;

capitolo 38371 - lire 100 milioni;

capitolo 47653 - lire 100 milioni.

3. Per gli anni successivi l'onere sarà determinato a norma dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

4. Alla spesa derivante dall'articolo 15 della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzazione dell'apposito accantonamento del capitolo 60791 codice 5015 di pari importo del bilancio della Regione.

Art. 17

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, 9 ottobre 1998.

DRAGO

LEGGE 15 dicembre 1999, n. 482

G.U.R.I. 20 dicembre 1999, n. 297

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 e annotato al 2 maggio 2001)

Art. 1

1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.
2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

Art. 2

1. In attuazione dell'art. 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Art. 3

1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.
2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'art. 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'art. 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

Art. 4

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'art. 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.
2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei

limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.

3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato art. 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'art. 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'art. 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.

5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

Art. 5

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'art. 4 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

Art. 6

1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'art. 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

Art. 7

1. Nei comuni di cui all'art. 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle Comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.

3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.

4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

Art. 8

1. Nei comuni di cui all'art. 3, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

Art. 9

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, nei comuni di cui all'art. 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le Forze armate e le forze di polizia dello Stato.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni interessate.

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 109 del codice di procedura penale.

Art. 10

1. Nei comuni di cui all'art. 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

Art. 11

1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo art. 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

Art. 12

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.

3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 13

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.

Art. 14

1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'art. 2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

Art. 15

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

Art. 16

1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

Art. 17

1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

Art. 18

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 18 bis

(introdotto dall'art. 23 della legge 23 febbraio 2001, n. 38)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, ed al decreto 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano anche ai fini di prevenzione e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche.

Art. 19

1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'art. 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Art. 20

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali



Istituzione nei comuni della Regione del registro anagrafico
per le unioni civili

(DDL N. 574)

Dossier sui disegni di legge
n. 7/2011

XV Legislatura
Giugno 2011



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Istituzione nei comuni della Regione del registro anagrafico
per le unioni civili

(DDL N. 574)

Dossier sui disegni di legge
n. 7/2011

XV Legislatura
Giugno 2011

Servizio Studi e affari europei

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

dott.ssa Arianna Gerardi, consigliere parlamentare ad interim

dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio, consigliere parlamentare assegnato all'Ufficio

Documentazione per l'area dell'attività istituzionale, lavoro e affari sociali

dott.ssa Maria Rosa Del Bosco Rizzone

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI.....	1
DATI IDENTIFICATIVI.....	2
STRUTTURA E OGGETTO.....	3
ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA	4
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA.....	9
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 4.....	11
L.R. 31 luglio 2003, n. 10, art. 1.....	12
Statuto reg.Toscana, art. 4.....	13
Giurisprudenza costituzionale sentenza n. 372 anno 2004	14
Statuto reg. Umbria, art. 9.....	25
Giurisprudenza costituzionale sentenza n.378 anno 2004	24
Proposta di legge n. 225 Consiglio regionale del Piemonte	37
Proposta di legge n. 231 Consiglio regionale della Sardegna XIII Legislatura.....	41

Il presente dossier, realizzato dal Servizio Studi e affari europei, intende costituire un approfondimento della tematica posta dal disegno di legge di iniziativa parlamentare n. 574, che reca norme sulla “Istituzione nei comuni della Regione del registro anagrafico per le unioni civili”.

Esso consta di una scheda di sintesi, che illustra il contenuto del provvedimento con una descrizione ed un breve commento sulle norme in questione in ordine ad alcuni aspetti, quali gli elementi per l’istruttoria legislativa, l’incidenza sull’ordinamento giuridico, il contesto ordinamentale, i rapporti con la legislazione nazionale e con quella delle altre Regioni, nonché di un’appendice normativa con la documentazione di interesse.

Vengono inoltre segnalati i profili di criticità riscontrati sia in ordine alla necessità dell’iniziativa ed alle sue finalità che in relazione alla formulazione del testo ed alle questioni di carattere tecnico e sostanziale poste dall’approvazione del provvedimento.

Scheda di sintesi

a cura del Servizio Studi e affari europei

Consigliere parlamentare: dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Matilde Sacco e Marcella Sirchia

SCHEMA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	574
<i>Titolo</i>	Istituzione nei comuni della Regione del registro anagrafico per le unioni civili
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	
<i>Numero di articoli</i>	2
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

STRUTTURA E OGGETTO**Struttura e oggetto**

Il disegno di legge **n. 574** affronta una tematica di grande attualità, in quanto le forme di convivenza alternative al matrimonio sono, anche nella nostra Regione, un fenomeno in forte espansione che induce il legislatore a porsi il problema della tutela di quanti le adottano.

Il presente disegno di legge mira, innanzitutto, con la norma di carattere programmatico contenuta nell'**art. 1**, a riconoscere le formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si promuovono la personalità umana e il libero svolgimento delle sue funzioni ed attività ed a riconoscere altresì ogni forma di convivenza, rifiutando qualsiasi discriminazione legata all'etnia, alla religione e all'orientamento sessuale.

L'art. 2 della presente proposta di legge, prendendo atto di quanto socialmente esistente, intende offrire l'opportunità a tutti i cittadini stabilmente conviventi, che lo desiderano, di iscriversi in un elenco regionale denominato delle "unioni civili", senza che possa intervenire alcuna valutazione o illazione di carattere etico o morale. Il provvedimento prevede che l'elenco sia istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e rinvia ad un regolamento approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, la regolamentazione della disciplina dell'iscrizione e della cancellazione dall'elenco.

**ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA
LEGISLATIVA****Rispetto delle competenze statutariamente e costituzionalmente stabilite**

Nessun problema di legittimità sembrano suscitare le dichiarazioni programmatiche contenute nell'articolo 1 del disegno di legge in esame. Esse, anzitutto, proprio per il loro carattere di mere enunciazioni di principio, prive di contenuto prescrittivo e vincolante esplicano, come riconosciuto dalla Corte costituzionale in una sentenza relativa a talune norme dello Statuto della Regione Toscana dal contenuto simile, "una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa" e "non comportano alcuna violazione, né alcuna rivendicazione di competenze costituzionalmente attribuite allo Stato e neppure fondano esercizio di poteri regionali"¹.

Le disposizioni considerate, del resto, appaiono coerenti con i principi fondamentali stabiliti nella Costituzione. Da tempo, infatti, è stato ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale che l'ambito di operatività degli articoli 2 e 3 della Costituzione possa essere esteso ad altre forme di convivenza rispetto alla famiglia legittima. A tal riguardo si riporta un passo di una sentenza della Corte costituzionale (la n. 237 del 1986) che così recita: "un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali ed alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristicheComunque, per le basi di fondata affezione che li saldano e gli aspetti di solidarietà che ne conseguono, siffatti interessi appaiono meritevoli indubbiamente, nel tessuto delle realtà sociali odierne, di compiuta obiettiva valutazione".

Come affermato, peraltro, nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, nella generica tutela delle formazioni sociali garantita nell'art. 2 della Costituzione possono sì ritenersi comprese anche le unioni omosessuali, e tuttavia dai principi contenuti nell'art. 29 della Costituzione non può ancora desumersi la possibilità di estendere alle coppie di fatto le forme di tutela (tra cui in particolare quelle in materia civilistica) previste dall'ordinamento per la tradizionale famiglia fondata su matrimonio. Ogni innovazione in questo campo è pertanto rimessa, conclude la Corte, alle scelte discrezionali del Parlamento nazionale.

In effetti, data la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, così come di cittadinanza e stato civile, di cui all'art. 117, comma 2 Cost., è fermamente da escludere la legittimità di qualsivoglia intervento regionale volto ad attribuire effetti civili alle unioni di fatto o altre conseguenze giuridiche rilevanti in merito allo stato civile dei cittadini conviventi.

¹ Queste affermazioni, che possono essere riferite anche alle disposizioni qui considerate, sono tratte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 372 del 2004, nella quale la Corte ha ritenuto legittime, in quanto carenti di idoneità lesiva di competenze statali, le norme programmatiche contenute nell'art. 4, comma 1, lett. h) dello Statuto della Regione Toscana, ove si dispone che la Regione persegue, tra le finalità prioritarie "il riconoscimento delle altre forme di convivenza". Tali disposizioni erano state oggetto di un ricorso da parte dello Stato, che le vedeva atte a fornire la base statutaria di future norme regionali recanti una disciplina dei rapporti tra conviventi lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "cittadinanza, stato civile e anagrafi" e di "ordinamento civile" (art. 117, secondo comma, lettere i) e l) della Costituzione.

Il disegno di legge in esame, invero, si limita a procedere all'istituzione di un registro anagrafico regionale delle unioni civili, senza attribuire a queste ultime alcun valore giuridico rilevante sotto il profilo civilistico. Sotto questo profilo, peraltro, l'uso del termine "unione civile" di cui al testo del disegno di legge potrebbe forse ingenerare una qualche confusione almeno in relazione alle finalità dell'intervento, per cui suggeriamo di ricorrere a termini più neutri quali quello di "coppie o unioni di fatto" o ancora di "forme di convivenze stabili".

Occorre tuttavia tenere presente che è riservata allo Stato, oltre che la competenza in tema di "stato civile", anche quella in materia di "anagrafe" e "stato civile" e pertanto è necessario che ogni iniziativa legislativa regionale in questo settore vada attentamente valutata sotto il profilo della possibile interferenza con tale competenza di tipo esclusivo.

Possiamo ricordare che a livello locale le limitate competenze di cui i Comuni dispongono in tema di anagrafe hanno indotto alcuni di essi ad assumere iniziative dirette all'istituzione dei cosiddetti registri comunali delle unioni civili. La stessa relazione al disegno di legge in esame cita quella dei comuni di Empoli e di Pisa, risalenti rispettivamente al 1993 e al 1996. La stagione maggiormente "prolifera" sotto tale profilo è inquadrabile nella seconda metà degli anni '90. Alcune di tali delibere, oltre a non avere alcun seguito a causa della mancata istituzione del registro di queste stesse unioni, sono state oggetto di annullamento da parte della giurisprudenza amministrativa o da parte dei comitati regionali di controllo sulla base della considerazione che la legislazione vigente attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di stato civile e di anagrafe, precludendo agli Enti locali la possibilità di dettare una disciplina concorrente e/o integrativa di quella relativa alle suddette materie. In altri casi la giurisprudenza amministrativa si è invece pronunciata per la legittimità di tali iniziative; così una sentenza del TAR Firenze Toscana sez. I del 11 giugno 2001, n. 1041, ha ritenuto legittima la delibera del Consiglio comunale n. 789 del 20.7.1998 relativa all'approvazione del regolamento per l'istituzione del registro amministrativo delle unioni civili, sul presupposto che "rientra nell'autonomia comunale la tenuta di registri, diversi e ulteriori rispetto a quelli dello stato civile e dell'anagrafe, di carattere particolare e diretti alla rilevazione di dati della realtà sociale, che possono essere utili per l'esplicazione delle competenze comunali e per la loro programmazione a fini amministrativi e finanziari".

In considerazione delle possibili interferenze con ambiti di competenza statale suggeriamo che in una eventuale legge regionale su tale oggetto venga in ogni caso precisato il valore meramente ricognitivo del registro regionale delle unioni civili, che dovrebbe essere volto alla mera rilevazione di dati, e soprattutto si evidenzii la connessione della sua istituzione con un qualche settore di competenza regionale. Per esempio si potrebbe finalizzare l'istituzione del registro alla individuazione di possibili destinatari di interventi regionali di sostegno sociale, il che giustificerebbe l'istituzione del registro presso l'Assessorato famiglia e politiche sociali e potrebbe consentire di ricondurre l'iniziativa legislativa in esame nell'ambito della competenza, di spettanza regionale, in materia di assistenza sociale.

Ma in ogni caso ciò andrebbe meglio precisato nel testo della legge, che dovrebbe pure definire con maggiore precisione la platea dei suoi destinatari.

Andrebbe anche puntualizzato il carattere necessariamente volontario dell'iscrizione nel registro, onde garantirne la compatibilità con il diritto alla riservatezza costituzionalmente garantito.

Proprio per la possibile coesistenza del registro regionale e di registri eventualmente istituiti dai Comuni potrebbe infine essere utile precisare, a fini di coordinamento, il rapporto con questi ultimi.

Compatibilità comunitaria:

Il dibattito sulle unioni di fatto risente delle spinte provenienti da alcuni Paesi dell'Unione Europea, come ad esempio Danimarca, Olanda e Germania che hanno introdotto legislazioni specifiche dirette a regolamentare la condizione giuridica delle coppie di fatto.

Nell'Unione Europea la questione delle unioni civili è stata affrontata in modo specifico già a partire dai primi anni Novanta, in considerazione del fatto che uno dei principi cardine dell'Unione è quello secondo cui tutti i cittadini dell'Unione hanno gli stessi diritti, indipendentemente dalla loro origine, nazionalità, condizione sociale, dal loro credo religioso o orientamento sessuale.

Già dal 1994 la Comunità Europea ha emanato una risoluzione per la parità dei diritti dei gay e delle lesbiche.. Nonostante si tratti ancora di una declaratoria avente un valore eminentemente politico, il Parlamento ha confermato in più occasioni tale orientamento.

Può a questo proposito citarsi la Raccomandazione del 16 marzo 2000 sul rispetto dei diritti umani nell'Unione Europea, nella quale si chiede agli Stati membri di "garantire alle famiglie mono-parentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali". Con la Risoluzione del 4 settembre 2003 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione Europea, il Parlamento ha rinsaldato le sue posizioni. Oltre alla richiesta, già formulata, di favorire il riconoscimento delle coppie di fatto, eterosessuali od omosessuali (punto 81), ha sollecitato gli Stati membri al fine di attuare il diritto al matrimonio e all'adozione di minori da parte di persone omosessuali (punto77).

Necessità dell'intervento per legge

La delicatezza delle scelte politiche sottese all'iniziativa in esame, tali da coinvolgere la sfera dei diritti della persona e la tutela della famiglia giustifica un'iniziativa adottata con un provvedimento di rango legislativo. Il disegno di legge dovrebbe tuttavia fornire maggiori direttive in ordine ai requisiti dei beneficiari ed una puntuale definizione dei criteri e delle peculiarità dell'elenco posto in essere. Da questo punto di vista, la disposizione che devolve per intero ad un atto governativo la determinazione dei criteri e dei requisiti per l'iscrizione nel registro e per la sua cancellazione appare manchevole di una base normativa generale predisposta con legge che fissi i parametri generali cui poi dare attuazione ed esecuzione.

Occorre tuttavia tenere conto delle difficoltà poste dall'intervento di cui trattasi, in relazione alla necessità di non interferire con gli ambiti di competenza statale nelle materie dell'ordinamento civile, dell'anagrafe e dello stato civile (art. 117, secondo comma, lettere i) ed l) della Costituzione)..

Formulazione del testo

Si segnala, innanzitutto, che il titolo del disegno di legge fa riferimento all'istituzione nei comuni del registro anagrafico delle unioni civili, contrariamente al testo che prevede l'istituzione di un registro regionale. Pertanto, qualora il contenuto del disegno di legge approvato confermasse tale impostazione, si renderebbe necessaria una correzione del titolo volta ad eliminare tale contraddizione.

Si consiglia di formulare l'articolo 1 in modo meno generico, limitando il riferimento alle sole formazioni sociali (non anche a quelle economiche e politiche) allo scopo di ricondurlo ad una maggiore attinenza con l'oggetto specifico del disegno di legge.

Si suggerisce inoltre di precisare nel testo della legge con maggiore precisione l'ambito ed i requisiti dei destinatari, dando un esplicito contenuto alla locuzione "unioni civili".

Andrebbe anche puntualizzato, come già osservato, il carattere necessariamente volontario dell'iscrizione nel registro, onde garantirne la compatibilità con il diritto alla riservatezza costituzionalmente garantito.

Normativa nazionale e regionale di interesse

Normativa nazionale

La attuale normativa statale delinea invero, ai fini anagrafici, una nozione di "famiglia" ben distinta da quella generalmente presupposta e tutelata nel nostro ordinamento interno. Infatti, ai sensi dell'art. 4 del **D.P.R. 223 del 1989**, emanato in attuazione della legge 1228 del 1954 "agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune". Come è stato ben evidenziato da Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 1994, n. 770, mentre la famiglia anagrafica di cui al D.P.R. 223 del 1989 è istituto giuridico esclusivamente finalizzato alla "raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni" relative alle persone che hanno fissato nel Comune la propria residenza, la nozione giuridica di famiglia "nucleare" si riferisce al tradizionale nucleo familiare composto da genitori e da figli. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett.b) del medesimo D.P.R. 223 del 1989 la famiglia anagrafica si fonda sulla dichiarazione liberamente resa da parte di ciascuno dei suoi membri all'ufficiale di anagrafe, mentre la famiglia "nucleare" trova il suo presupposto nel matrimonio, unica istituzione idonea, nel nostro attuale ordinamento, a dar luogo ad una serie di reciproci diritti e doveri tra i coniugi.

L'unione civile in Italia è stata oggetto di un disegno di legge deliberato dal Consiglio dei ministri l'8 febbraio 2007 il quale avrebbe formalizzato il riconoscimento di tali unioni, sotto il nuovo nome di DICO, distaccandosi così dalle unioni di tipo francese e britannico. L'iter del disegno di legge è stato però interrotto dalla caduta del Governo Prodi II.

Normativa regionale

L'attuale normativa regionale in materia di sostegno alla famiglia, ossia la **legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia"**,

fa riferimento ad una nozione “tradizionale”, anche se piuttosto ampia, di famiglia, ossia quella “fondata sul matrimonio o, comunque, su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o di affido”. Vengono dunque presi in considerazione, ai fini della definizione di tale nozione, vincoli di parentela o di affinità e non legami affettivi di diversa natura.

In materia di tutela alle forme di convivenza alternative alla famiglia tradizionale, può essere interessante ricordare le disposizioni programmatiche contenute in taluni statuti regionali (della Toscana, dell’Umbria) tendenti a riconoscere una forma di tutela anche alle unioni di fatto (vedi documentazione normativa allegata). Tali norme sono passate indenni al vaglio della Corte Costituzionale (in allegato si riporta il testo delle relative sentenze della Corte costituzionale).

In molte regioni risultano inoltre presentati disegni di legge che affrontano in modo specifico la materia ovvero iniziative tendenti a individuare le coppie di fatto fra i destinatari delle norme di favore dettate in ambito sociale o di edilizia popolare o in settori solidaristici. Talvolta sono state approvate anche singole norme di legge aventi questo tenore.

Sono, inoltre, stati presentati nel corso dell’attuale o delle precedenti legislature, anche disegni di legge che affrontano lo specifico oggetto del disegno di legge esaminato nel presente dossier, prevedendo l’istituzione di un registro regionale delle unioni civili (si vedano, in proposito, i disegni di legge riportati in allegato, reperiti attraverso la consultazione dei siti dei consigli regionali della Sardegna e del Piemonte), che vengono allegati nell’ambito della documentazione normativa riportata in questo dossier in quanto assai pertinenti rispetto all’oggetto del disegno di legge in esame.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

*Documentazione normativa
a cura di Maria Rosa Del Bosco Rizzone, Documentazione per l'area dell'attività
istituzionale, lavoro e affari sociali*

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 4.

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente

Publicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1989, n. 132.

4. *Famiglia anagrafica.*

1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

L.R. 31 luglio 2003, n. 10.

Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 1° agosto 2003, n. 34.

Art. 1

Finalità ed ambiti d'intervento.

1. La Regione riconosce e valorizza, in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 31 e 37 della Costituzione, nonché dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della [legge 27 maggio 1991, n. 176](#), il ruolo della famiglia fondata sul matrimonio o, comunque, su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o di affidato quale soggetto sociale di primario riferimento per le politiche di promozione della famiglia ed, in particolare, per la programmazione e l'attuazione degli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-culturali ed educativi operati in ambito regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la famiglia costituisce, altresì, riferimento essenziale di rilevazione e sintesi dei bisogni dei suoi componenti e, in quanto consentito dalla natura e dalle modalità erogative delle prestazioni, soggetto attivo per lo svolgimento dei servizi e l'attuazione degli interventi stessi.

3. La Regione provvede a rilevare periodicamente le condizioni e le necessità familiari dei bambini portatori di handicap, di quelli poveri, dei figli di emigranti, dei nomadi, dei rifugiati, degli extracomunitari, degli orfani e di altre categorie di soggetti disagiati per garantire uguali opportunità. La Regione programma gli interventi necessari a prevenire i processi di emarginazione e di disadattamento sociale.

Statuto regionale Toscana (L.r. 11-2-2005), art. 4

Statuto della Regione Toscana.

Pubblicato nel B.U. Toscana 11 febbraio 2005, n. 12, parte prima.

Art. 4

Finalità principali.

1. La Regione persegue, tra le finalità prioritarie:

a) il diritto al lavoro e ad adeguate forme di tutela della dignità dei lavoratori, il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, all'istruzione, alla formazione permanente, alla conoscenza;

b) la promozione dei diritti al pluralismo dell'informazione e della comunicazione, dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo;

c) il diritto alla salute;

d) il diritto dei minori ad interventi intesi a garantirne la protezione sociale;

e) il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane ad interventi intesi a garantirne la vita indipendente e la cittadinanza attiva;

f) il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica, anche favorendo un'adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo e negli enti pubblici;

g) la tutela e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio;

h) il riconoscimento delle altre forme di convivenza;

i) la promozione della scienza e, nel rispetto della persona umana, della libertà di ricerca scientifica;

l) il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto per gli animali;

m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico;

n) la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell'ambiente;

o) la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della responsabilità sociale delle imprese;

p) la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei;

q) la tutela e la promozione dell'associazionismo e del volontariato;

r) la promozione dei valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra popoli, culture e religioni;

s) il rifiuto di ogni forma di xenofobia e di discriminazione legata all'etnia, all'orientamento sessuale e a ogni altro aspetto della condizione umana e sociale;

t) l'accoglienza solidale delle persone immigrate, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione sociale;

u) la promozione e il sostegno delle iniziative contro la pena di morte, la tortura, la riduzione in schiavitù, le mutilazioni del corpo, ogni altra offesa alla dignità della persona;

v) il riconoscimento dell'autonomia delle comunità locali, la promozione del sistema delle autonomie, la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, la tutela dei comuni minori, dei territori montani e insulari;

z) la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità.

Giurisprudenza costituzionale sentenza n. 372 anno 2004

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 6; 4, comma 1, lettere *h), l), m), n), o), p)*; 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4, dello statuto della Regione Toscana, approvato in prima deliberazione il 6 maggio 2004 e, in seconda deliberazione, il 19 luglio 2004, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 27 del 26 luglio 2004, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 9 agosto 2004, depositato in Cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 83 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 2004 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avv. Stefano Grassi per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 9 agosto 2004, depositato il successivo 12 agosto 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 6; 4, comma 1, lettere *h), l), m), n), o), p)*; 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4, dello statuto della Regione Toscana, approvato in prima deliberazione il 6 maggio 2004 e, in seconda deliberazione, il 19 luglio 2004, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione* n. 27 del 26 luglio 2004, in riferimento agli articoli 2, 3, 5, 24, 29, 48, 97, 113, 114, 117, secondo comma, lettere *e), f), i), l), p), s)*, terzo, quinto e sesto comma, 118, 121, 122, 123, 138 della Costituzione.

1.1. — L'art. 3, comma 6, dello statuto impugnato stabilisce che «la Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l'estensione del diritto di voto agli immigrati».

Questa norma, secondo il ricorrente, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale che riserva ai cittadini l'elettorato attivo (art. 48 della Costituzione) e non sarebbe finalisticamente rispettosa delle attribuzioni costituzionali dello Stato, in quanto il potere di revisione costituzionale è riservato al Parlamento nazionale (art. 138 della Costituzione). Inoltre, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettere *f*) e *p*), della Costituzione, in virtù del quale spetta allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia elettorale concernente gli organi statali e degli enti locali, nonché l'art. 121, secondo comma, della Costituzione, poiché limiterebbe il potere di iniziativa legislativa del Consiglio regionale.

1.2. — L'art. 4, comma 1, lettera *h*), dello statuto in esame dispone che la Regione persegue, tra le finalità prioritarie, «il riconoscimento delle altre forme di convivenza» con previsione che, ad avviso della difesa erariale, potrebbe costituire la base statutaria di future norme regionali recanti una disciplina dei rapporti tra conviventi lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «cittadinanza, stato civile e anagrafi» e di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettere *i*) e *l*), Cost.)

La norma violerebbe, inoltre, l'art. 123 della Costituzione, ed il limite della «armonia con la Costituzione», qualora con essa si «intenda affermare qualcosa di diverso dal semplice rilievo sociale e dalla conseguente giuridica dignità» della convivenza tra uomo e donna fuori del vincolo matrimoniale, ovvero si «intenda affermare siffatti valori con riguardo ad unioni libere e relazioni tra soggetti del medesimo sesso», in contrasto con i principi costituzionali, in relazione a situazioni divergenti dal modello del rapporto coniugale, estranee al contenuto delle garanzie fissate dall'art. 29 della Costituzione, non riconducibili alla sfera di protezione dell'art. 2 della Costituzione.

La norma si porrebbe in contrasto anche con l'art. 123 della Costituzione, in quanto avrebbe un contenuto estraneo ed eccedente rispetto a quello configurabile quale «contenuto necessario» dello statuto, non esprimerebbe un interesse proprio della comunità regionale e neppure avrebbe contenuto meramente programmatico, violando altresì il principio fondamentale di unità (art. 5 della Costituzione) e realizzando una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

1.3. — L'art. 4, comma 1, lettere *l*) e *m*), dello statuto in esame stabilisce che la Regione persegue, tra le finalità prioritarie, «il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto degli animali» (lettera *l*), nonché «la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico» (lettera *m*).

Secondo il ricorrente, la norma violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, in quanto prevede la tutela dell'ambiente e la tutela dei beni culturali.

La lettera *m*) recherebbe *vulnus* anche all'art. 118, comma terzo, della Costituzione, che riserva alla legge statale la disciplina di forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

1.4. — L'art. 4, comma 1, lettere *n*), *o*) e *p*), dello statuto della Regione Toscana stabilisce quali finalità prioritarie: «la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell'ambiente» (lettera *n*); «la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della responsabilità sociale delle imprese» (lettera *o*); «la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei» (lettera *p*).

Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, queste norme avrebbero lo scopo di offrire una base statutaria a future leggi regionali in contrasto con la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza» (art.117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione) e lesive, in riferimento al settore della cooperazione, «inteso come disciplina delle diverse forme e tipologie» di quest'ultima, della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» (art.117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione).

1.5. — L'art. 32, comma 2, dello statuto in esame, disponendo che «il programma di governo è approvato entro dieci giorni dalla sua illustrazione», secondo la difesa erariale, non sarebbe coerente con l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, poiché l'approvazione consiliare del programma di governo -predisposto ed attuato dal Presidente ai sensi dell'art. 34 dello statuto- instaurerebbe, irragionevolmente e contraddittoriamente, tra Presidente e Consiglio regionale, un rapporto diverso rispetto a quello conseguente all'elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell'esecutivo prevista dal comma quinto dell'art. 122 della Costituzione.

1.6. — Il ricorrente censura l'art. 54, commi 1 e 3, dello statuto della Regione Toscana nelle parti in cui dispone che «tutti hanno diritto di accedere senza obbligo di motivazione ai documenti amministrativi» (comma 1) ed esclude l'obbligo della motivazione per gli atti amministrativi «meramente esecutivi», in quanto queste norme si porrebbero in contrasto: con i

principi costituzionali di efficienza e trasparenza (art. 97 della Costituzione), permettendo un controllo non filtrato dell'attività dell'amministrazione, non giustificato dall'esigenza di protezione di interessi giuridicamente rilevanti; con il principio di effettività della tutela contro gli atti dell'amministrazione, poiché ostacolerebbero la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi da parte dei controinteressati, in violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione; con l'art. 3 della Costituzione, poiché dalla differenza di disciplina nelle diverse regioni deriverebbe una tutela non omogenea delle situazioni giuridiche soggettive.

1.7. — L'art. 63, comma 2, dello statuto in oggetto stabilisce che «la legge, nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, può disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite per assicurare requisiti essenziali di uniformità».

Secondo la difesa erariale, la norma vulnera sia l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, che riserva alla potestà regolamentare degli enti locali la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni amministrative ad essi attribuite, sia l'art. 118 della Costituzione, in quanto eventuali esigenze di esercizio unitario delle funzioni, in virtù del principio di sussidiarietà, giustificerebbero esclusivamente il mantenimento di determinate funzioni legislative al livello di governo regionale, non già l'attribuzione delle predette all'ente locale e la contestuale espropriazione di quest'ultimo dei poteri allo stesso spettanti per regolamentarne l'organizzazione ed il funzionamento. Inoltre, la disposizione violerebbe l'art. 114 della Costituzione ed il principio di leale collaborazione nell'esercizio di compiti amministrativi che interessano più enti fra quelli considerati, in modo equoordinato, nella norma costituzionale.

1.8. — L'art. 64, comma 2, dello statuto della Regione Toscana, disponendo che «la legge disciplina, limitatamente ai profili coperti da riserva di legge, i tributi propri degli enti locali, salva la potestà degli enti di istituirli», ad avviso del ricorrente, sottenderebbe margini di autonomia regionale più ampi di quelli stabiliti dall'art. 119 della Costituzione, i cui limiti non sono stati richiamati, prefigurando, «direttamente ed immediatamente», relativamente alla disciplina dei tributi degli enti locali, «un determinato rapporto tra fonti normative (legge regionale, per la parte coperta da riserva di legge, e normativa locale, per quanto concerne l'istituzione e gli altri aspetti non coperti da riserva di legge) che è invece solo uno di quelli possibili, costituzionalmente rimessi alle valutazioni ed alle scelte del legislatore nazionale nel momento in cui darà attuazione all'art. 119 Cost.».

1.9. — L'art. 70, comma 1, dello statuto in esame stabilisce che «gli organi di governo e il consiglio partecipano, nei modi previsti dalla legge, alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale».

La difesa erariale sostiene che la norma violerebbe l'art. 117, quinto comma, della Costituzione, in virtù del quale la partecipazione delle Regioni alla formazione ed attuazione degli atti comunitari deve avvenire secondo le norme stabilite dalla legge statale.

1.10. — L'art. 75, comma 1, dello statuto della Regione Toscana disciplina il *referendum* abrogativo, disponendo, al comma 4, che «la proposta di abrogazione soggetta a *referendum* è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi».

La norma, in questa parte, secondo il ricorrente, violerebbe il principio di ragionevolezza, in quanto la disciplina del principale strumento di democrazia diretta e la valutazione del suo esito non risulterebbero connessi alla consistenza effettiva del corpo elettorale, in base ad un corretto principio di democrazia partecipativa correlato a quello del suffragio universale, bensì ad un dato casuale e contingente, privo di significatività. Inoltre, non ragionevolmente la disposizione non terrebbe conto della differente natura della consultazione referendaria rispetto alle elezioni regionali e del diverso interesse che le due consultazioni popolari rivestono per il cittadino sia in relazione al loro diverso oggetto (scelta dei rappresentanti negli organi legislativi ovvero diretta decisione politica su problemi e discipline specifiche), sia in relazione alle diverse modalità di espressione e di computo del voto nell'una e nell'altra consultazione.

Queste considerazioni, ad avviso della difesa erariale, sarebbero confortate dalla constatazione che la linea di tendenza più recente dimostra che vi è un progressivo aumento dell'astensionismo elettorale, il quale «potrebbe portare, sulla base della censurata regola, all'inaccettabile ed antidemocratica conseguenza dell'abrogazione di un atto normativo in base al voto di un'esigua minoranza del corpo elettorale».

Infine, la norma si porrebbe in contrasto con un principio costituzionale fondamentale, qualificante la forma stessa dello Stato democratico, che imporrebbe di correlare la validità della consultazione referendaria alla partecipazione ad essa della maggioranza degli aventi diritto di cui all'art. 75 della Costituzione.

2 — La Regione Toscana, in persona del Presidente *pro-tempore* della Giunta regionale, si è costituita nel giudizio, chiedendo che la Corte dichiari il ricorso inammissibile e comunque infondato.

2.1. — La resistente, in linea generale, premette che la piena armonia delle disposizioni censurate con le norme costituzionali sarebbe comprovata sia dal richiamo, implicito o esplicito, che esse contengono ai principi costituzionali, indicati quali criteri per individuare la loro portata, sia dalle norme di principio pure contenute nello statuto, non

considerate dal Governo e che invece costituirebbero il parametro ermeneutico da utilizzare per la loro corretta interpretazione. Siffatte norme dimostrerebbero, quindi, che lo statuto è conforme alla Costituzione ed ai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, «nel quale si riconoscono le vocazioni e le tradizioni della comunità regionale, con il proprio tessuto civico e sociale, con la capacità di accoglienza e la vitalità solidale che accompagna lo sviluppo delle attività intellettuali e scientifiche». Particolare importanza per la corretta interpretazione delle norme censurate avrebbe, inoltre, la risoluzione approvata dal Consiglio regionale nella stessa seduta in cui, per la seconda volta, è stato approvato lo statuto, in quanto essa ha chiarito la piena coerenza di dette norme con i principi ed i valori della Costituzione ed ha offerto una risposta ufficiale alle obiezioni informalmente sollevate dal Governo (risoluzione n. 51 del 19 luglio 2004).

2.2. — Relativamente alle prime quattro questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, aventi ad oggetto norme che stabiliscono principi programmatici e finalità prioritarie, la Regione sostiene che le stesse non implicherebbero una rivendicazione di competenze.

Peraltro già gli statuti delle regioni di diritto comune adottati all'inizio degli anni settanta contenevano norme recanti la fissazione di obiettivi e principi in base ai quali le istituzioni e gli organi regionali concorrevano alla realizzazione dei diritti costituzionali, positivamente scrutinate dalla Corte, in quanto giudicate espressive della «presenza politica» della Regione in rapporto allo Stato ed anche alle altre Regioni, riguardo a tutte le questioni di interesse della comunità regionale, anche in settori estranei alle materie di propria competenza ed al di là del proprio territorio (sentenze n. 829 e n. 921 del 1988; sentenza n. 171 del 1999).

Inoltre, sostiene la resistente, la Corte ha anche già riconosciuta la legittimità costituzionale di norme analoghe a quelle in esame, recate da uno statuto regionale approvato ai sensi del nuovo art. 123 della Costituzione (sentenza n. 2 del 2004). A suo avviso, le norme oggetto delle prime quattro questioni di legittimità costituzionale sono appunto qualificabili come meramente «programmatiche», sicché le censure in esame sarebbero infondate e comunque inammissibili nella parte in cui prospettano la lesione di competenze legislative dello Stato che le norme impugnate, per la loro natura e per i loro contenuti, non potrebbero vulnerare.

2.3. — La Regione contesta la fondatezza delle censure concernenti l'art. 3, comma 6, dello statuto, sostenendo che la norma non violerebbe la riserva ai cittadini dell'elettorato attivo, poiché prevede soltanto la promozione dell'estensione del diritto di voto agli immigrati «nel rispetto dei principi costituzionali», quindi in relazione a deliberazioni o ad elezioni non necessariamente riferibili alle elezioni degli organismi rappresentativi. D'altronde, lo stesso legislatore statale ha riconosciuto il diritto dello straniero, regolarmente soggiornante in Italia da almeno sei anni e titolare di permesso di soggiorno rinnovabile, di «partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento ed in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992» (art.9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»). La Carta di Strasburgo, ratificata e recepita con la legge statale 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A) e B), prevede infatti l'impegno degli Stati aderenti a «concedere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ad ogni residente straniero, a condizione che questi soddisfi alle stesse condizioni di quelle prescritte per i cittadini ed inoltre che abbia risieduto legalmente ed abitualmente nello Stato in questione nei cinque anni precedenti le elezioni» (art. 6, capitolo C, Carta di Strasburgo).

Secondo la resistente, la norma in questione non implicherebbe peraltro alcuna rivendicazione di competenza in detta materia, e neppure vincolerebbe in alcun modo l'autonomia del Consiglio regionale nel proporre disegni di legge al Parlamento.

2.4. — Le censure concernenti l'art. 4, comma 1, lettera h), dello statuto, ad avviso del Presidente della Giunta regionale, sarebbero inammissibili, in quanto frutto di una interpretazione in contrasto con la sua lettera e con la sua *ratio* e peraltro smentita dalla risoluzione consiliare del 19 luglio 2004. La contestata genericità della formulazione della disposizione sarebbe, infatti, giustificata dall'esigenza di rispettare i principi costituzionali, evitando qualsiasi equiparazione alla famiglia fondata sul matrimonio di convivenze prive della copertura costituzionale attribuita alla famiglia legittima, sicché la norma permetterebbe esclusivamente la tutela di quelle forme stabili di convivenza per le quali le leggi statali (ad esempio gli artt. 4 e 5 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, ovvero l'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recante «Disposizioni correttive ed integrative del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 109 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate») e regionali prevedono il riconoscimento della fruizione dei diritti sociali, sempre che le norme sull'ordinamento costituzionale e quelle sull'ordinamento civile lo consentano.

Inoltre, secondo la Regione Toscana, il riconoscimento di altre forme di convivenza si collegherebbe con il riconoscimento della persona umana e della sua capacità di effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (artt. 2 e 3 della Costituzione).

2.5. — Ad avviso della resistente, l'art. 4, comma 1, lettere l) e m), dello statuto, individuando quali finalità prioritarie da perseguire quelle della «tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale», nonché della «tutela e valorizzazione del

patrimonio storico, artistico e paesaggistico», non farebbe altro che indicare un compito prioritario della Regione, nell'ambito delle competenze legislative ed amministrative attribuite alla Regione, senza rivendicare competenze legislative e regolamentari dello Stato. Le finalità fissate dalla lettera *l*) riguarderebbero materie trasversali rispetto a numerose competenze regionali e comunque –relativamente alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza del legislatore statale– presupporrebbero la collaborazione e la cooperazione di tutti i livelli di governo per il raggiungimento di risultati che definiscono lo spirito ed i valori fondamentali del nostro ordinamento.

Per analoghe considerazioni, secondo la Regione Toscana, sarebbero infondate le censure concernenti la lettera *m*), poiché la tutela del patrimonio storico ed artistico, spettante alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, deve essere « attuata anche e soprattutto con la piena collaborazione delle Regioni».

2.6. — Le finalità indicate nell'art. 4, comma 1, lettere *n*), *o*) e *p*), dello statuto non porrebbero in discussione la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza, ma, ad avviso del Presidente della Giunta regionale, riguarderebbero settori di competenza regionale quali la promozione delle attività economiche locali legate alle materie di competenza regionale concorrente e residuale di cui all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

L'obiettivo della promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale sarebbe, inoltre, coerente con i principi relativi ai rapporti economici fissati dall'art. 45 della Costituzione, e non violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in quanto le leggi regionali possono perseguire le finalità indicate dalla norma statutaria nell'osservanza della disciplina civilistica e di quella comunque regolante le società cooperative contenuta nelle leggi dello Stato.

2.7. — L'impugnazione dell'art. 32, comma 2, dello statuto, secondo la Regione Toscana, sarebbe infondata, poiché l'assenza di conseguenze giuridiche nel caso di mancata approvazione del programma di governo da parte del Consiglio regionale sarebbe coerente con la forma di governo scelta dallo statuto, caratterizzata dall'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale.

L'approvazione del programma di governo da parte del Consiglio regionale non inciderebbe, infatti, sulla posizione e sul ruolo del Presidente, il quale potrebbe comunque nominare i membri della Giunta anche in mancanza dell'approvazione nel termine di dieci giorni del programma, mentre la Giunta regionale potrebbe essere obbligata alle dimissioni solo nel caso di approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'art. 33, comma 3.

2.8. — Ad avviso della resistente, l'impugnazione dell'art. 54, commi 1 e 3, dello statuto sarebbe inammissibile in quanto con essa sono state censurate due distinte disposizioni, senza individuare con chiarezza le questioni a ciascuna riferibili. Nel merito, le censure sarebbero comunque infondate, in quanto il diritto di accesso ai documenti amministrativi senza motivazione costituirebbe un principio rispettoso delle norme costituzionali che impongono l'imparzialità e la trasparenza della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione), per alcuni casi già anche stabilito dal legislatore statale (art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 20/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente"), e sarebbe altresì coerente con i principi del diritto comunitario, nel cui ambito il diritto di accesso ai documenti è riconosciuto a tutti senza l'obbligo di dimostrare un interesse giuridicamente rilevante da tutelare.

Peraltro, la norma censurata prevedendo il diritto di accesso senza obbligo di motivazione, «nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati e nei modi previsti dalla legge», permetterebbe alla legge regionale di disciplinare il diritto di accesso in maniera da assicurare l'osservanza dei principi che si assumono violati ed il rispetto dei diritti e degli interessi legittimi di eventuali controinteressati, senza ledere la tutela giurisdizionale di questi ultimi. Infine, la norma riguarderebbe i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione e, perciò, avrebbe ad oggetto una materia riservata allo statuto ai sensi dell'art. 123, primo comma, della Costituzione.

2.9. — Secondo la Regione Toscana, le censure concernenti l'art. 63, comma 2, dello statuto sarebbero infondate, in quanto l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, non recherebbe una riserva assoluta di potestà regolamentare in favore degli enti locali, dal momento che siffatta potestà deve essere esercitata nell'ambito delle leggi statali e regionali che ne assicurano i requisiti minimi di uniformità, conformemente a quanto previsto dalle norme costituzionali, come stabilito dall'art. 4, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3), nel rispetto dell'esigenza di una razionale applicazione del criterio flessibile della sussidiarietà enunciato dall'art. 118, primo comma, della Costituzione (sentenza n. 43 del 2004; sentenze n.69 e n. 73 del 2004).

2.10. — L'art. 64, comma 2, dello statuto, ad avviso del Presidente della Giunta regionale, non prefigurerebbe una disciplina dei tributi degli enti locali su due livelli che, di per sé, sia tale da escludere l'adozione di altre possibili impostazioni da parte della legislazione di coordinamento che il Parlamento dovrà approvare, ai sensi dell'art. 119, secondo comma, della Costituzione. La norma, con riferimento all'ipotesi di disciplina "a due livelli", ammessa espressamente dalla Corte (sentenza n. 37 del 2004), prevederebbe esclusivamente il rispetto del principio di salvaguardia dell'autonomia degli enti locali, stabilendo che la legge regionale dovrà fare salva la potestà degli stessi enti

locali di istituire i tributi ed intervenire soltanto nell'ambito delle materie oggetto di riserva di legge, con conseguente infondatezza dell'impugnazione della succitata norma.

2.11. — Secondo la Regione Toscana, l'art. 70, comma 1, dello statuto si limiterebbe a stabilire un principio di riserva di legge regionale in relazione alle procedure interne concernenti la disciplina della modalità di formazione della volontà degli organi regionali in ordine alla partecipazione alla formazione degli atti comunitari, nel rispetto delle norme di procedura dettate dallo Stato in conformità con l'art. 117, quinto comma, della Costituzione, ed in coerenza con l'art. 5 della legge n. 131 del 2003. Pertanto, la norma impugnata non violerebbe né la lettera né lo spirito dei parametri costituzionali indicati dal ricorrente.

2.12. — Ad avviso della resistente, sarebbero infondate anche le censure concernenti l'art. 75 dello statuto, poiché l'individuazione di un *quorum* di partecipazione al *referendum* abrogativo riferito alle votazioni delle ultime elezioni regionali non sarebbe né irragionevole, né incoerente. Il *referendum* abrogativo costituisce, infatti, una forma di controllo del corpo elettorale sull'attività dei consiglieri regionali e, quindi, non sarebbe illogico stabilire il *quorum* di partecipazione facendo riferimento al corpo elettorale che ha eletto il Consiglio regionale, i cui atti sono oggetto dei quesiti referendari. Peraltro, per la partecipazione al *referendum* regionale neppure potrebbe ritenersi necessario un *quorum* più elevato, tenuto conto che le norme costituzionali, in riferimento a consultazioni su leggi di particolare importanza, quali le leggi di revisione costituzionale e gli stessi statuti regionali, escludono la necessità di un *quorum* minimo di partecipanti alla votazione (artt. 138, secondo comma, e 123, comma terzo, della Costituzione).

La Regione Toscana conclude, infine, sostenendo che dall'art. 75 della Costituzione, non è ricavabile un principio costituzionale fondamentale, vincolante per lo statuto regionale, in ordine al *quorum* di partecipazione al *referendum* abrogativo ivi indicato, e ciò sia in quanto le ipotesi di *referendum* sarebbero diverse e non equiparabili, sia in quanto l'art. 123, primo comma, della Costituzione, porrebbe una espressa riserva di disciplina del *referendum* in favore della fonte statutaria, mentre l'art. 117, comma quarto, della Costituzione, attribuirebbe alla Regione la competenza residuale in materia di *referendum* regionali.

3. — L'Avvocatura generale dello Stato, in prossimità dell'udienza pubblica, ha depositato memoria nella quale deduce l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 123 della Costituzione, avente ad oggetto norme programmatiche, qualora queste prefigurino scopi incompatibili con lo spirito e con i principi ricavabili dalla Costituzione, ovvero che richiedano l'esercizio di poteri che costituzionalmente non possono spettare alla Regione. Inoltre, il ricorrente ribadisce le censure concernenti le norme impugnate, insistendo nelle argomentazioni svolte per sostenerne l'illegittimità in riferimento ai parametri indicati nel ricorso.

4. — La Regione Toscana, nella memoria difensiva depositata in prossimità dell'udienza pubblica, ribadisce l'ammissibilità di norme statutarie di contenuto programmatico, recanti indicazioni di obiettivi dell'azione regionale, esamina nuovamente le censure concernenti le disposizioni impugnate, deducendone l'infondatezza sulla scorta delle argomentazioni sviluppate nell'atto di costituzione.

5. — All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1. — Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 6; 4, comma 1, lettere *h*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*); 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4, dello statuto della Regione Toscana, approvato in prima deliberazione il 6 maggio 2004 e, in seconda deliberazione, il 19 luglio 2004, in riferimento agli articoli 2, 3, 5, 24, 29, 48, 97, 113, 114, 117, secondo comma, lettere *e*), *f*), *i*), *l*), *p*), *s*), terzo, quinto e sesto comma, 118, 121, 122, 123, 138 della Costituzione.

L'art. 3, comma 6, stabilisce che «la Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l'estensione del diritto di voto agli immigrati» e, ad avviso del ricorrente, violerebbe: l'art. 48 della Costituzione, che riserva ai cittadini l'elettorato attivo; l'art. 138 della Costituzione, in quanto il potere di revisione costituzionale è riservato al Parlamento nazionale; l'art. 117, secondo comma, lettere *f*) e *p*), della Costituzione, spettando allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia elettorale concernente gli organi statali e gli enti locali, nonché l'art. 121, secondo comma, della Costituzione, poiché limiterebbe il potere di iniziativa legislativa del Consiglio regionale.

Secondo la difesa erariale, l'art. 4, comma 1, lettera *h*), disponendo che la Regione persegue, tra le finalità prioritarie, «il riconoscimento delle altre forme di convivenza», potrebbe costituire la base statutaria di future norme regionali recanti una disciplina dei rapporti fra conviventi lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «cittadinanza, stato civile e anagrafi» e di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettere *i*) e *l*), della Costituzione). La norma si porrebbe, inoltre, in contrasto con l'art. 123, primo comma, della Costituzione, sia perché avrebbe un contenuto estraneo ed eccedente rispetto a quello configurabile come contenuto necessario dello statuto, sia

perché potrebbe esprimere «qualcosa di diverso dal semplice rilievo sociale e dalla conseguente giuridica dignità», nei limiti previsti da leggi dello Stato, della convivenza tra uomo e donna fuori del vincolo matrimoniale, in riferimento a situazioni divergenti dal modello del rapporto coniugale, estranee al contenuto delle garanzie fissate dall'art. 29 Costituzione, e non riconducibili alla sfera di protezione dell'art. 2 della Costituzione. La disposizione violerebbe, infine, il principio fondamentale di unità ed il principio di eguaglianza (artt. 3 e 5 della Costituzione), dato che permetterebbe alla comunità regionale di riconoscersi in valori diversi e contrastanti rispetto a quelli di altre comunità regionali.

L'art. 4, comma 1, lettere *l*) e *m*), nello stabilire che la Regione persegue, tra le finalità prioritarie, «il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto degli animali» (lettera *l*), nonché «la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico» (lettera *m*), violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva nelle succitate materie. La lettera *m*) recherebbe, inoltre, *vulnus* anche all'art. 118, comma terzo, della Costituzione, essendo riservata alla legge statale la disciplina di forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

L'art. 4, comma 1, lettere *n*), *o*) e *p*), prevede quali finalità prioritarie della Regione Toscana: «la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell'ambiente» (lettera *n*); «la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della responsabilità sociale delle imprese» (lettera *o*); «la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei» (lettera *p*). Queste norme, secondo il ricorrente, potrebbero costituire la base statutaria di future leggi regionali in contrasto con la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione) e lesive, in riferimento al settore della cooperazione, della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione).

L'art. 32, comma 2, dispone che «il programma di governo è approvato entro dieci giorni dalla sua illustrazione» e, perciò, ad avviso del Governo, in contrasto con gli artt. 122, quinto comma, e 3 della Costituzione, instaurerebbe «irragionevolmente e contraddittoriamente» tra Presidente e Consiglio regionale un rapporto diverso rispetto a quello conseguente all'elezione a suffragio universale e diretto.

L'art. 54, commi 1 e 3, è impugnato nelle parti in cui disciplina il diritto di accesso senza obbligo di motivazione ai documenti amministrativi (comma 1) ed esclude l'obbligo della motivazione per gli atti amministrativi «meramente esecutivi», in riferimento ai principi costituzionali di efficienza e trasparenza (art. 97 della Costituzione), nonché al principio di effettività della tutela contro gli atti dell'amministrazione (artt. 24 e 113 della Costituzione) ed al principio di eguaglianza tra cittadini residenti in diverse regioni (art. 3 della Costituzione).

Il ricorrente censura l'art. 63, comma 2, nelle parti in cui, prevedendo che, qualora ricorrano specifiche esigenze unitarie, l'organizzazione delle funzioni amministrative conferite agli enti locali possa essere disciplinata con legge regionale, per assicurare requisiti essenziali di uniformità, violerebbe la riserva di potestà regolamentare attribuita agli enti locali (art. 117, sesto comma, della Costituzione), espropriandoli del potere di regolamentare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite, in violazione degli artt. 118 e 114 della Costituzione.

L'art. 64, comma 2, disponendo che «la legge disciplina, limitatamente ai profili coperti da riserva di legge, i tributi propri degli enti locali, salva la potestà degli enti di istituirli» si porrebbe in contrasto con l'art. 119 della Costituzione, stabilendo un rapporto tra fonti normative «che è invece solo uno di quelli possibili, costituzionalmente rimessi alle valutazioni ed alle scelte del legislatore nazionale nel momento in cui darà attuazione all'art. 119 Cost.».

L'art. 70, comma 1, dispone che «gli organi di governo e il consiglio partecipano, nei modi previsti dalla legge, alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale» e perciò, secondo la difesa erariale, violerebbe l'art. 117, quinto comma, della Costituzione, che riserva alla legge statale la disciplina della partecipazione delle Regioni alla formazione ed attuazione degli atti comunitari.

L'art. 75, nel disciplinare il *referendum* abrogativo, siccome stabilisce, al comma 4, che «la proposta di abrogazione soggetta a *referendum* è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi», ad avviso del ricorrente, lederebbe il principio di ragionevolezza, in quanto prevederebbe un *quorum* calcolato sulla scorta di un criterio casuale e contingente, irrazionale ed in contrasto anche con l'art. 75 della Costituzione.

2. — Le censure formulate dal ricorrente nei confronti dello statuto della Regione Toscana si possono suddividere in due gruppi: quelle aventi ad oggetto proposizioni che rientrano tra i «Principi generali» e le «Finalità principali» e quelle che invece riguardano norme specifiche dello statuto.

Ai fini delle questioni di legittimità costituzionale inerenti al primo gruppo di censure, appare necessario innanzi tutto precisare la natura e la portata di queste proposizioni. Al riguardo va ricordato che negli statuti regionali entrati in vigore

nel 1971 -ivi compreso quello della Toscana- si rinvengono assai spesso indicazioni di obiettivi prioritari dell'attività regionale ed anche in quel tempo si posero problemi di costituzionalità di tali indicazioni, sotto il profilo della competenza della fonte statutaria ad incidere su materie anche eccedenti la sfera di attribuzione regionale. Al riguardo, dopo avere riconosciuto la possibilità di distinguere tra un contenuto "necessario" ed un contenuto "eventuale" dello statuto (cfr. sentenza n. 40 del 1972), si è ritenuto che la formulazione di proposizioni statutarie del tipo predetto avesse principalmente la funzione di legittimare la Regione come ente esponenziale della collettività regionale e del complesso dei relativi interessi ed aspettative. Tali interessi possono essere adeguatamente perseguiti non soltanto attraverso l'esercizio della competenza legislativa ed amministrativa, ma anche avvalendosi dei vari poteri, conferiti alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi statali, di iniziativa, di partecipazione, di consultazione, di proposta, e così via, esercitabili, in via formale ed informale, al fine di ottenere il migliore soddisfacimento delle esigenze della collettività stessa. In questo senso si è espressa questa Corte, affermando che l'adempimento di una serie di compiti fondamentali «legittima, dunque, una presenza politica della regione, in rapporto allo Stato o anche ad altre regioni, riguardo a tutte le questioni di interesse della comunità regionale, anche se queste sorgono in settori estranei alle singole materie indicate nell'art. 117 Cost. e si proiettano al di là dei confini territoriali della regione medesima» (sentenza n. 829 del 1988).

Il ruolo delle Regioni di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività, riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e dalla prevalente dottrina -e, per quanto riguarda la Regione Toscana, dall'art. 1 dello statuto in esame- è dunque rilevante, anche nel momento presente, ai fini «dell'esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti della Regione, sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo» (sentenza n. 2 del 2004); contenuti che talora si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire. Ma la citata sentenza ha rilevato come sia opinabile la "misura dell'efficacia giuridica" di tali proclamazioni; tale dubbio va sciolto considerando che alle enunciazioni in esame, anche se materialmente inserite in un atto-fonte, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell'approvazione dello statuto, come, del resto, sostanzialmente riconosce la risoluzione n. 51 del Consiglio regionale della Toscana, deliberata contestualmente all'approvazione definitiva dello statuto.

D'altra parte, tali proclamazioni di obiettivi e di impegni non possono certo essere assimilate alle c.d. norme programmatiche della Costituzione, alle quali, per il loro valore di principio, sono stati generalmente riconosciuti non solo un valore programmatico nei confronti della futura disciplina legislativa, ma soprattutto una funzione di integrazione e di interpretazione delle norme vigenti. Qui però non siamo in presenza di Carte costituzionali, ma solo di fonti regionali "a competenza riservata e specializzata", cioè di statuti di autonomia, i quali, anche se costituzionalmente garantiti, debbono comunque "essere in armonia con i precetti ed i principi tutti ricavabili dalla Costituzione" (sentenza n. 196 del 2003).

Se dunque si accolgono le premesse già formulate sul carattere non prescrittivo e non vincolante delle enunciazioni statutarie di questo tipo, ne deriva che esse esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa. Nel caso in esame, enunciazioni siffatte si rinvengono nei diversi commi -tra cui in particolare quelli censurati- degli artt. 3 e 4 che non comportano né alcuna violazione, né alcuna rivendicazione di competenze costituzionalmente attribuite allo Stato e neppure fondano esercizio di poteri regionali. È quindi inammissibile il ricorso governativo avverso le impugnite proposizioni dei predetti articoli, per la loro carenza di idoneità lesiva.

Pertanto vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni dello statuto della Regione Toscana: art. 3, comma 6, secondo il quale «la Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l'estensione del diritto di voto agli immigrati»; art. 4 comma 1, lettera *h*), il quale dispone che la Regione persegue, tra le finalità prioritarie, «il riconoscimento delle altre forme di convivenza»; art. 4 comma 1, lettere *l*) e *m*), che, rispettivamente, stabiliscono quali finalità prioritarie della Regione «il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto degli animali», nonché «la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico artistico e paesaggistico»; art. 4 comma 1, lettere *n*), *o*) e *p*), che stabiliscono, quali finalità prioritarie della Regione, «la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell'ambiente», «la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della responsabilità sociale delle imprese», «la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei».

3. — Tutto ciò premesso, in punto di merito occorre esaminare per prima la censura relativa all'art. 32, comma 2 dello statuto, nella parte in cui stabilisce che "il programma di governo è approvato entro 10 giorni dalla sua illustrazione", in quanto, secondo il ricorrente, la predetta approvazione instaurerebbe irragionevolmente, in violazione degli artt. 3 e 122, quinto comma, della Costituzione, tra Presidente e Consiglio regionale un rapporto diverso rispetto a quello che dovrebbe conseguire all'elezione a suffragio universale e diretto.

La questione non è fondata.

La formazione della Giunta regionale toscana si svolge secondo il seguente schema procedimentale: 1) il presidente della giunta entra direttamente in carica all'atto della proclamazione; 2) l'illustrazione del programma e la designazione

dei componenti della giunta avvengono nella prima seduta del consiglio; 3) l'approvazione del programma avviene entro 10 giorni dalla sua illustrazione, ma il presidente nomina "comunque", decorso lo stesso termine, i componenti la giunta.

In questo quadro, la previsione dell'approvazione consiliare del programma di governo non appare affatto incoerente rispetto allo schema elettorale "normale" accolto dall'art. 122, quinto comma, della Costituzione, giacché la eventuale mancata approvazione consiliare può avere solo rilievo politico, ma non determina alcun effetto giuridicamente rilevante sulla permanenza in carica del Presidente, della giunta, ovvero sulla composizione di questa ultima. Non si può peraltro escludere che a questa situazione possano seguire, ai sensi dell'art. 33 dello statuto, la approvazione di una mozione di sfiducia o anche le dimissioni spontanee del presidente, ma in entrambe le ipotesi si verifica lo scioglimento anticipato del consiglio, nel pieno rispetto del vincolo costituzionale del *simul stabunt simul cadent* (cfr. sentenze n. 304 del 2002 e n. 2 del 2004), il quale, oltre ad essere un profilo caratterizzante questo assetto di governo, è indice della maggiore forza politica del Presidente, conseguente alla sua elezione a suffragio universale e diretto. Sotto questo profilo quindi la norma denunciata non introduce alcuna significativa variazione rispetto alla forma di governo "normale" prefigurata in Costituzione.

4. — Una seconda censura ha ad oggetto l'art. 54, commi 1 e 3, dello statuto nelle parti in cui rispettivamente prevedono il diritto di accesso ai documenti amministrativi regionali senza obbligo di motivazione ed escludono l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi "meramente esecutivi". Secondo il ricorrente, infatti, tali norme violerebbero i principi di buon andamento dell'Amministrazione, di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, oltre che di eguaglianza.

Le questioni non sono fondate.

La disposizione che stabilisce il diritto di accesso, senza obbligo di motivazione, ai documenti amministrativi si conforma al principio costituzionale di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa ed è altresì del tutto coerente con l'evoluzione del diritto comunitario. Inoltre va considerato che la norma in esame, in quanto attinente ai principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, rientra strettamente tra gli oggetti di disciplina statutaria e che anche nella legislazione statale, ad esempio in materia di tutela ambientale, sono previste ipotesi di accesso ai documenti amministrativi senza obbligo di motivazione.

In ogni caso va sottolineato che il comma 1 della disposizione in esame, contenendo un esplicito riferimento al rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati ed a modi di disciplina previsti dalla legge, deve essere interpretato nel senso che la emananda legge di attuazione dovrà farsi carico di prefigurare un procedimento che, nell'assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, preveda, oltre ad ipotesi di esclusione dell'ostensibilità di documenti amministrativi per ragioni di tutela di situazioni costituzionalmente garantite, anche criteri e modi in base ai quali l'interesse personale e concreto del richiedente si contempera con l'interesse pubblico al buon andamento dell'Amministrazione, nonché con l'esigenza di non vanificare in concreto la tutela giurisdizionale delle posizioni di eventuali soggetti terzi interessati.

Parimenti infondata è la questione di costituzionalità del terzo comma dello stesso articolo, giacché negli atti amministrativi che non abbiano natura provvedimentale in quanto "meramente esecutivi", ai fini della motivazione è ritenuto sufficiente dalla prevalente giurisprudenza il semplice richiamo, nelle premesse dell'atto, ai presupposti di fatto ed alle disposizioni di legge da applicare, la cui enunciazione rende pienamente comprensibili le ragioni dell'atto stesso.

5. — Un'altra censura riguarda l'art. 63, comma 2, dello statuto, nella parte in cui prevede che l'organizzazione delle funzioni amministrative conferite agli enti locali, nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, possa essere disciplinata con legge regionale per assicurare requisiti essenziali di uniformità. La predetta norma, secondo il ricorrente, lederebbe la riserva di potestà regolamentare attribuita dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione agli enti locali, "espropriandoli", in violazione anche degli artt. 118 e 114 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, del potere di regolamentare organizzazione e svolgimento delle funzioni loro conferite dalla legge regionale.

La questione non è fondata.

L'art. 63, comma 2, in esame, che conferisce alla legge regionale la facoltà di disciplinare organizzazione e svolgimento delle funzioni degli enti locali nei "casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie", fa evidente riferimento alle varie ipotesi di applicazione del principio di sussidiarietà previste dalla Costituzione. Si tratta cioè di una deroga rispetto al criterio generale accolto dal comma 1 dello stesso articolo, il quale riserva alla potestà regolamentare degli enti locali la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni conferite. Ma tale deroga si inserisce nell'ambito della previsione del sesto comma dell'art. 117, come attuato dall'art. 4, comma 4, della legge n. 131 del 2003, secondo cui la potestà regolamentare dell'ente locale in materia di organizzazione e svolgimento delle funzioni si esplica nell'ambito delle leggi statali e regionali, che ne assicurano i requisiti minimi di uniformità.

La previsione statutaria di un regime di riserva assoluta di legge regionale anziché relativa è infatti ammissibile purché sia limitata, per non comprimere eccessivamente l'autonomia degli enti locali, ai soli casi di sussistenza di "specifiche esigenze unitarie", che possano giustificare, nel rispetto dei principi indicati dall'art. 118, primo comma, della

Costituzione, la disciplina legislativa regionale dell'organizzazione e svolgimento delle funzioni "conferite". Negando tale facoltà si perverrebbe, infatti, all'assurda conclusione che, al fine di evitare la compromissione di precisi interessi unitari che postulano il compimento di determinate attività in modo sostanzialmente uniforme, il legislatore regionale non avrebbe altra scelta che allocare le funzioni in questione ad un livello di governo più comprensivo, assicurandone così l'esercizio unitario. Il che sarebbe chiaramente sproporzionato rispetto al fine da raggiungere e contrastante con lo stesso principio di sussidiarietà (cfr. sentenze nn. 43, 69, 112 e 172 del 2004).

Dovendosi in tal modo interpretare la norma denunciata, la questione è infondata.

6. — Un'ulteriore censura concerne l'art. 64, comma 2, dello statuto, nella parte in cui prevede che "la legge disciplina, limitatamente ai profili coperti da riserva di legge, i tributi propri degli enti locali, salva la potestà degli enti di istituirli". Secondo il ricorrente la norma violerebbe l'art. 119 della Costituzione, in quanto prevederebbe in materia un rapporto tra fonti normative "che è invece solo uno di quelli possibili, costituzionalmente rimessi alle valutazioni ed alle scelte del legislatore nazionale nel momento in cui darà attuazione all'art. 119 della Costituzione".

La questione non è fondata.

La norma statutaria in esame riguarda il complesso tema dell'autonomia tributaria degli enti locali nel quadro della nuova disciplina prevista dall'art. 119 della Costituzione, in relazione alla quale pare opportuno riferirsi alla sentenza di questa Corte n. 37 del 2004. Secondo questa decisione, in considerazione della riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione, che comporta la necessità di disciplinare a livello legislativo almeno gli aspetti fondamentali dell'imposizione, ed in considerazione anche del fatto che gli enti locali sub-regionali non sono titolari di potestà legislativa, deve essere definito, da un lato, l'ambito di esplicazione della potestà regolamentare di questi enti e, dall'altro lato, il rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale per quanto attiene alla disciplina di grado primario dei tributi locali. Al riguardo, sempre secondo la citata sentenza, si possono «in astratto concepire situazioni di disciplina normativa sia a tre livelli (legislativa statale, legislativa regionale e regolamentare locale), sia a due soli livelli (statale e locale, ovvero regionale e locale)».

Il modello seguito dalla disposizione citata è evidentemente quello a "due livelli", cioè una disciplina normativa dei tributi propri degli enti locali risultante dal concorso di fonti primarie regionali e secondarie locali. Un ragionevole criterio di riparto tra questi due tipi di fonti deve attribuire alla fonte regionale la definizione dell'ambito di autonomia entro cui la fonte secondaria dell'ente sub-regionale può esercitare liberamente il proprio potere di autodeterminazione del tributo. In ogni caso, la norma censurata deve essere interpretata nel senso che, in base all'art. 119, secondo comma, della Costituzione, la legge regionale ivi prevista deve comunque attenersi ai principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario appositamente dettati dalla legislazione statale "quadro" o, in caso di inerzia del legislatore statale, a quelli comunque desumibili dall'ordinamento. Proprio in questo senso, del resto, si è espressa questa Corte nella citata sentenza n. 37 del 2004, sostenendo che il legislatore statale «dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche (...) definire gli spazi ed i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali».

Così interpretata la disposizione denunciata non risulta sussistente il prospettato vizio di legittimità costituzionale.

7. — Un'altra censura ha ad oggetto l'art. 70, comma 1, dello statuto, nella parte in cui prevede che gli organi di governo ed il Consiglio regionale partecipano, nei modi previsti dalla legge, alla formazione ed attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale. Secondo il ricorrente la disposizione violerebbe l'art. 117, quinto comma, della Costituzione, che attribuisce alla legge statale le forme di partecipazione regionale alla formazione ed attuazione degli atti comunitari.

La questione non è fondata.

Nel quadro delle norme di procedura che la legge statale, di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, determina in via generale ai fini della partecipazione delle Regioni alla formazione ed attuazione degli atti comunitari, la disposizione statutaria impugnata prevede la possibilità che la legge regionale stabilisca, a sua volta, uno specifico procedimento interno diretto a fissare le modalità attraverso le quali si forma la relativa decisione regionale, nell'ambito dei criteri organizzativi stabiliti, in sede attuativa, dall'art. 5 della citata legge n. 131 del 2003. In proposito può essere in qualche modo indicativa la regolamentazione in materia già prevista dalla Regione Toscana con la legge 16 maggio 1994, n. 37 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari), la quale stabilisce al riguardo le diverse competenze del Consiglio e della Giunta regionale.

Sotto i profili prospettati, pertanto, la disposizione statutaria in esame non appare in contrasto con l'art. 117, quinto comma, della Costituzione.

8. — L'ultima questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo riguarda l'art. 75, comma 4, dello statuto, nella parte in cui, ai fini dell'abrogazione referendaria di una legge o di un regolamento regionale, è richiesto che partecipi alla

votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali. Tale norma sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto contrasterebbe con il principio di ragionevolezza, facendo riferimento ad un criterio casuale e contingente, oltre che irrazionale, nonché con l'art. 75 della Costituzione.

La questione non è fondata.

In primo luogo va rilevato che non si può considerare principio vincolante per lo statuto la determinazione del *quorum* strutturale prevista dall'art. 75 della Costituzione. La materia referendaria rientra espressamente, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, tra i contenuti obbligatori dello statuto, cosicché si deve ritenere che alle Regioni è consentito di articolare variamente la propria disciplina relativa alla tipologia dei *referendum* previsti in Costituzione, anche innovando ad essi sotto diversi profili, proprio perché ogni Regione può liberamente prescegliere forme, modi e criteri della partecipazione popolare ai processi di controllo democratico sugli atti regionali.

Va infine osservato che non appare irragionevole, in un quadro di rilevante astensionismo elettorale, stabilire un *quorum* strutturale non rigido, ma flessibile, che si adegui ai vari flussi elettorali, avendo come parametro la partecipazione del corpo elettorale alle ultime votazioni del Consiglio regionale, i cui atti appunto costituiscono oggetto della consultazione referendaria.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 6, dello statuto della Regione Toscana, approvato in prima deliberazione il 6 maggio 2004 e, in seconda deliberazione, il 19 luglio 2004, in riferimento agli articoli 48, 117, secondo comma, lettere *f*) e *p*), 121, secondo comma, e 138 della Costituzione; dell'articolo 4, comma 1, lettera *h*), del predetto statuto, in riferimento agli articoli 2, 3, 5, 29, 117, secondo comma, lettere *i*) e *l*), 123, primo comma, della Costituzione; dell'articolo 4, comma 1, lettera *l*), del predetto statuto, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione; dell'articolo 4, comma 1, lettera *m*), del predetto statuto, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera *s*), e 118, terzo comma, della Costituzione; dell'articolo 4, comma 1, lettere *n*), *o*) e *p*), del predetto statuto, in riferimento all'art 117, secondo comma, lettere *e*) e *l*), della Costituzione, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, del predetto statuto, in riferimento agli articoli 3 e 122, quinto comma, della Costituzione; dell'articolo 54, commi 1 e 3, del predetto statuto, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione; dell'articolo 63, comma 2, del predetto statuto, in riferimento agli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione; dell'articolo 64, comma 2, del predetto statuto, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione; dell'articolo 70, comma 1, del predetto statuto, in riferimento all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione; dell'articolo 75, comma 4, del predetto statuto, in riferimento agli articoli 3 e 75 della Costituzione, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Statuto regionale Umbria (L.r. 16-4-2005, n. 21), art. 9

Nuovo Statuto della Regione Umbria.

Pubblicata nel B.U. Umbria 18 aprile 2005, n. 17, ediz. straord.

Art. 9

Famiglia. Forme di convivenza.

1. La Regione riconosce i diritti della famiglia e adotta ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione le affida. Tutela altresì forme di convivenza.

Giurisprudenza costituzionale sentenza n. 378 anno 2004

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 2; 39, comma 2; 40; 66, comma 1 e 2 e 82 della deliberazione statutaria della Regione Umbria e dell'intera deliberazione statutaria approvata in prima deliberazione il 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, e pubblicata nel B.U.R. n. 33 dell'11 agosto 2004, promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri e di Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale di minoranza della Regione Umbria, notificati il 9 e l'11 settembre 2004, depositati in cancelleria il 15 e il 20 successivi ed iscritti ai nn. 88 e 90 del registro ricorsi 2004.

Visti gli atti di costituzione della Regione Umbria nonché l'atto di intervento, relativamente al ricorso n. 88 del 2004, di Carlo Ripa di Meana consigliere regionale di minoranza della Regione Umbria;

udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione Umbria e Urbano Barelli per il consigliere regionale Carlo Ripa di Meana.

Ritenuto in fatto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 9 settembre 2004, depositato in data 15 settembre 2004 e iscritto al n. 88 nel registro ricorsi del 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 123, secondo comma

della Costituzione nei confronti della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile del 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004. In particolare, di detta delibera statutaria vengono censurati: l'art. 9, comma 2; l'art. 39, comma 2; l'art. 40; l'art. 66 commi 1 e 2; l'art. 82.

Premette la difesa erariale che la potestà statutaria delle Regioni, configurata dalle riforme costituzionali del 1999 e del 2001 come una speciale fonte normativa regionale collocata in una posizione privilegiata nella gerarchia delle fonti, è stata al tempo stesso però delimitata rigorosamente, al fine di assicurare il rispetto del principio di legalità costituzionale. La Regione Umbria avrebbe "ecceduto dalla propria potestà statutaria in violazione della normativa costituzionale".

2. – In primo luogo l'Avvocatura censura l'art. 9, comma 2, della delibera statutaria il quale, nel disporre che la Regione tutela "forme di convivenza" ulteriori rispetto a quella costituita dalla famiglia, detterebbe una disciplina ambigua e di indiscriminata estensione. Essa nella misura in cui consente l'adozione di "eventuali future previsioni normative regionali" concernenti i rapporti patrimoniali e personali tra conviventi, nonché il loro *status*, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione.

Ove poi la norma intendesse esprimere qualcosa di diverso rispetto al rilievo sociale e alla dignità giuridica, nei limiti previsti dalla legge dello Stato, della convivenza familiare, ovvero intendesse "affermare siffatti valori" anche per le unioni libere e le relazioni tra soggetti dello stesso sesso, violando i principi sanciti dagli artt. 29 e 2 della Costituzione, essa contrasterebbe con l'art. 123 della Costituzione. Come affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale, lo statuto regionale, infatti, non solo dovrebbe essere conforme alle singole previsioni della Costituzione, ma non dovrebbe neppure eluderne lo spirito. Il generico e indiscriminato riferimento alle forme di convivenza, specie se letto in relazione all'art. 5 dello statuto, che afferma che la Regione concorre a rimuovere le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, comporterebbe "una incongrua e inammissibile dilatazione dell'area delimitata dai valori fondanti dell'art. 2 Cost."

A monte, la norma impugnata contrasterebbe con l'art. 123 della Costituzione anche perché sarebbe estranea ai contenuti necessari ed eccederebbe i limiti in cui altri contenuti sarebbero ammissibili, in quanto non esprimerebbe alcun interesse proprio della comunità regionale, e comunque non potrebbe affermare valori e principi diversi da quelli già espressi nella prima parte della Costituzione, contrastando altrimenti con l'art. 5 della Costituzione e il principio di unitarietà della Repubblica ivi affermato, creando altresì un'ingiustificata disparità di trattamento dei singoli.

3. – La difesa erariale censura poi l'art. 39, comma 2, e l'art. 40 della delibera statutaria, per violazione degli artt. 121, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.

Le suddette norme – che prevedono rispettivamente la possibilità per la Giunta regionale, previa autorizzazione con legge regionale, di adottare regolamenti di delegificazione e di presentare al Consiglio progetti di testo unico di disposizioni di legge – contrasterebbero con il principio della separazione dei poteri tra organo legislativo ed organo esecutivo. In mancanza di norme costituzionali derogatorie, non sarebbero infatti ammissibili regolamenti di delegificazione, né deleghe legislative, e neppure sarebbe possibile un'estensione analogica delle deroghe previste per la legislazione statale.

Nel ricorso si osserva anche che la possibilità riconosciuta dalla Corte con la sentenza n. 2 del 2004 di conferire al Consiglio regionale la potestà regolamentare, non autorizzerebbe pure la previsione inversa del conferimento alla Giunta della potestà legislativa.

Inoltre, la fonte regolamentare sarebbe "incongruente" con le materie di competenza concorrente, dal momento che inciderebbe sui principi stabiliti dalle leggi statali, ex art. 117, terzo comma, della Costituzione.

L'art. 40 della delibera statutaria violerebbe il principio della separazione tra organo legislativo e organo esecutivo anche in considerazione della circostanza che consentirebbe alla Giunta di disciplinare materie di competenza legislativa senza che tale vizio possa ritenersi sanato dalla previsione della approvazione finale del testo unico da parte del Consiglio, trattandosi di approvazione meramente formale, senza potere di modifica del testo.

4. – Ancora, l'Avvocatura censura l'art. 66, commi 1 e 2, della delibera statutaria nella parte in cui stabiliscono l'incompatibilità della carica di componente della Giunta con quella di consigliere regionale. La norma, secondo il ricorrente, contrasterebbe con l'art. 122, primo comma, della Costituzione, che – ed al riguardo viene invocata la sentenza n. 2 del 2004 di questa Corte – riserverebbe alla legge regionale, nei limiti dei principi sanciti dalla legge statale, la individuazione dei casi di incompatibilità.

5. – Infine, la difesa erariale impugna l'art. 82, il quale attribuisce alla Commissione di garanzia la funzione di esprimere pareri sulla conformità allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali.

Ove la norma, il cui tenore letterale – si osserva nel ricorso – non sarebbe chiaro, dovesse intendersi nel senso che tale parere segua il compimento dell'attività normativa, conferirebbe ad un organo amministrativo un inammissibile potere di sindacare le leggi e i regolamenti già adottati dai competenti organi regionali, in violazione degli artt. 121 e 134 della Costituzione.

6. – Si è costituita in giudizio la Regione Umbria, la quale ha chiesto che il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri sia dichiarato inammissibile e infondato, riservandosi di illustrare in una successiva memoria le argomentazioni a sostegno delle proprie difese.

7. – Il consigliere regionale della Regione Umbria, Carlo Ripa di Meana, ha spiegato atto di intervento nel giudizio chiedendo che, ove “preliminarmente si accerti l'esistenza giuridica dello statuto”, ne sia dichiarata l'illegittimità costituzionale.

In ordine alla legittimazione ad intervenire, si afferma che essa sarebbe implicita nel sistema costituzionale, dovendosi considerare il consigliere regionale dissenziente un soggetto costituzionalmente qualificato a tal fine, in quanto dotato di una diversa ed autonoma posizione derivante dall'eccezionale carattere preventivo della impugnazione dello statuto rispetto alla sua promulgazione, e dal fatto che, dovendo la decisione della Corte essere recepita dal Consiglio regionale, essa condizionerebbe la promulgazione stessa dello statuto. Fintanto che lo statuto non sia promulgato, la fattispecie non potrebbe dirsi “perfetta” e lo statuto non sarebbe imputabile alla Regione, ma solo alla maggioranza consiliare. Proprio questo elemento evidenzerebbe la differente posizione del consigliere regionale di minoranza e giustificerebbe la sua legittimazione ad intervenire nel giudizio avanti alla Corte costituzionale.

Inoltre, poiché per il principio maggioritario la volontà della maggioranza è imputata all'intero collegio, il componente dissenziente avrebbe un interesse particolare al rispetto delle norme procedurali che conducono a tale imputazione e che nel caso della approvazione dello statuto consisterebbero in primo luogo nella necessaria conformità delle due deliberazioni. La legittimazione del consigliere interveniente, nel caso di specie, deriverebbe anche dalla circostanza secondo la quale con tale intervento si intende far valere proprio una presunta violazione di questa regola.

Tale violazione, peraltro, sarebbe comunque rilevabile d'ufficio dalla stessa Corte, in quanto impedirebbe il perfezionamento della fattispecie procedimentale di cui all'art. 123 della Costituzione e dunque l'imputazione dello statuto al Consiglio regionale e alla Regione.

Infine, il mancato riconoscimento della legittimazione del consigliere di minoranza significherebbe rimettere soltanto al Governo e al Presidente della Giunta regionale, ed alle loro valutazioni di opportunità politica, la tutela “dell'interesse al rispetto della legalità costituzionale”. Inoltre, l'esclusione dal contraddittorio del consigliere dissenziente, “titolato all'intervento proprio dal principio rappresentativo” costituirebbe un'inammissibile lesione della doverosa armonia con la Costituzione di cui all'art. 123 della Costituzione.

8. – Nel merito il consigliere interveniente sostiene che nell'adozione dello statuto della Regione Umbria sarebbe stato violato il procedimento di cui all'art. 123, secondo comma, della Costituzione, dal momento che la seconda deliberazione con la quale è stato approvato lo statuto in data 29 luglio 2004, non sarebbe eguale a quella precedente del 2 aprile 2004.

La diversità riguarderebbe l'art. 9 della delibera statutaria di cui sarebbe stata sostituita la rubrica (da “*Comunità familiare*” a “*Famiglia. Forme di convivenza*”), modificato il testo ed inoltre scomposto l'originario unico comma in due commi. Il risultato di tali modificazioni – introdotte come “correzioni formali” – avrebbe avuto effetti sostanziali, comportando la separazione della tutela delle forme di convivenza, previste nel secondo comma della norma, dal riconoscimento dei diritti della famiglia, oggetto del primo comma, e la

“attribuzione di carattere aggiuntivo alla tutela della convivenza”, espressa mediante l'avverbio “altresì”, introdotto nel comma 2. In tal modo, come risulterebbe dal dibattito svoltosi in Consiglio regionale, si sarebbe voluto venire incontro alle proteste di quanti affermavano esservi una equiparazione della convivenza alla famiglia legittima in violazione dell'art. 29 Cost. Inoltre, attraverso la soppressione del riferimento alla “*varietà*” delle forme di convivenza prevista nel testo approvato in prima deliberazione, si sarebbe tenuto conto delle “proteste di quanti ravvisavano nella previsione una tutela anche delle convivenze omosessuali”. Poiché dunque le correzioni avrebbero modificato la sostanza della previsione originaria, con la seconda deliberazione vi sarebbe stato “un diverso volere legislativo” e non si sarebbe realizzato l'atto complesso previsto dall'art. 123 della Costituzione, con conseguente e diretta violazione della norma costituzionale, di talché mancherebbe l'oggetto del processo, e la Corte non potrebbe giudicare della legittimità di un atto che non esiste.

Peraltro, osserva ancora l'interveniente, ove tale nodo non venisse sciolto adesso, esso si ripresenterebbe al momento della promulgazione dello statuto, non potendo questa avvenire in mancanza del riscontro di regolarità del procedimento e dell'esistenza della legge che, nel caso in esame, non sussisterebbe.

9. – In via subordinata, l'interveniente afferma di condividere i rilievi di costituzionalità sollevati nel ricorso del Governo, dei quali si ribadisce ampiamente la fondatezza.

10. – In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Umbria ha depositato una memoria nella quale contesta le censure formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la delibera statutaria impugnata.

Infondati sarebbero innanzitutto i rilievi mossi nei confronti dell'art. 9, comma 2, concernente la tutela di forme di convivenza. Tale norma avrebbe infatti natura meramente programmatica e legittimamente potrebbe essere inserita nello statuto, accanto ai contenuti necessari dello stesso, in quanto essa non fonderebbe alcun potere ulteriore della Regione, rispetto a quelli ad essa conferiti dalla Costituzione.

La previsione dell'art. 9, comma 2, costituirebbe infatti esercizio dell'autonomia politica, pacificamente riconosciuta alle Regioni, le quali ben potrebbero seguire indirizzi diversi da quelli dello Stato, pur nel rispetto dei limiti costituzionali imposti ai poteri regionali, senza perciò violare l'art. 5 Cost. Anche la Corte costituzionale avrebbe riconosciuto alle Regioni il ruolo di enti esponenziali delle comunità a ciascuna di esse facenti capo: tale ruolo legittimerebbe la possibilità di partecipare a tutte le questioni di interesse della comunità regionale, anche se queste sorgono in settori estranei alle materie attribuite dall'art. 117 alla competenza regionale e si proiettano oltre i confini territoriali della Regione (al riguardo la difesa regionale richiama la sentenza di questa Corte n. 829 del 1988).

La censura in questione sarebbe pertanto inammissibile, poiché l'art. 9, comma 2, della delibera statutaria, così interpretata, non avrebbe un effettivo contenuto normativo e quindi non avrebbe alcuna idoneità lesiva.

Errata sarebbe poi l'affermazione secondo cui essa non esprimerebbe alcun interesse proprio della comunità regionale, dal momento che la norma tutelerebbe forme di convivenza di persone che vivono nella Regione.

Quanto ai motivi di impugnazione concernenti la violazione dell'art. 29 Cost., la Regione osserva che il particolare valore riconosciuto da tale norma alla famiglia fondata sul matrimonio, non implicherebbe necessariamente che forme di convivenza diverse non possano comunque essere tutelate. D'altra parte, il diverso valore riconosciuto a tali forme di convivenza risulterebbe evidente dalla diversa formulazione dei due commi dell'art. 9.

La norma statutaria, dunque, porrebbe un obiettivo legittimo che potrebbe essere attuato in modo conforme all'ordinamento e con riferimento a forme di convivenza diverse da quelle tra persone dello stesso sesso, su cui invece si incentrano le censure del ricorso statale. Semmai un problema di legittimità potrebbe porsi con riguardo a leggi regionali che in concreto dovessero intervenire a tutela di tale tipo di convivenza.

11. – Anche la censura concernente l'art. 39 dello statuto sarebbe infondata.

Non sarebbe pertinente lamentare la violazione del principio di separazione dei poteri in quanto l'abrogazione delle norme legislative sarebbe comunque disposta non dal regolamento di delegificazione, ma dalla legge. Inoltre l'ammissibilità dei regolamenti di delegificazione a livello regionale sarebbe ormai pacificamente ammessa dalla dottrina. Sotto altro profilo, poi, disposizione analoga a quella censurata

sarebbe contenuta nell'art 43 dello statuto della Regione Calabria, disposizione quest'ultima non impugnata dal Governo.

12 – Analogamente sarebbe da respingere la censura avverso l'art. 40 della delibera statutaria, dal momento che esso non prevederebbe alcuna delega legislativa e che l'approvazione finale da parte del Consiglio con le sole dichiarazioni di voto non contrasterebbe con l'art. 121 della Costituzione che, a differenza dell'art. 72 della Costituzione, non prevede l'esame in commissione e l'approvazione articolo per articolo. D'altra parte, la previsione di una procedura spedita di approvazione del testo unico ben si giustificerebbe per il carattere non innovativo dell'atto legislativo in questione. Infine la difesa regionale evidenzia ancora come analoga norma contenuta nello statuto della Regione Calabria (art. 44) non sia stata impugnata dal Governo.

13. – La Regione Umbria sostiene che anche la censura mossa avverso l'art. 66 sarebbe infondata, dal momento che la incompatibilità della carica di componente della Giunta con quella di componente del Consiglio non atterrebbe alla materia elettorale, bensì alla disciplina della forma di governo regionale. Ad avviso della difesa regionale, non tutte le cause di incompatibilità avrebbero la medesima *ratio*: mentre le incompatibilità “esterne”, quale, ad esempio, quella tra appartenenza al Consiglio o alla Giunta regionale e appartenenza al Parlamento, avrebbero la funzione di garantire l'effettività e l'imparzialità dello svolgimento della funzione, le incompatibilità “interne”, quale appunto quella prevista dalla norma censurata, atterrebbero al modo di conformare i rapporti tra gli organi fondamentali della Regione.

14. – “Radicalmente infondata” sarebbe infine la censura mossa nei confronti dell'art. 82 della delibera statutaria che disciplina la Commissione di garanzia. Il potere conferito a tale organo sarebbe meramente consultivo e facoltativo; inoltre l'unica conseguenza di un suo parere negativo sarebbe solo il dovere per l'organo competente di riesaminare l'atto per la sua riapprovazione, peraltro senza maggioranze qualificate (d'altra parte, la previsione della necessità di una riapprovazione della legge o del regolamento rientra sicuramente nella competenza statutaria). La Commissione di garanzia, dunque, assicurerebbe solo un controllo interno per meglio garantire la legittimità delle fonti regionali. Sarebbe comunque sempre rispettata la competenza legislativa del Consiglio e il potere di sindacato della Corte costituzionale.

15. – Con ricorso notificato in data 11 settembre 2004, depositato il 20 settembre 2004, e iscritto al n. 90 del registro ricorsi del 2004, il consigliere regionale Carlo Ripa di Meana ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale, ovvero la nullità o l'inesistenza della delibera statutaria della Regione Umbria.

Sostiene preliminarmente il ricorrente che tale delibera statutaria sarebbe stata approvata in violazione del procedimento previsto dall'art. 123 Cost., in quanto mancherebbe la doppia delibera conforme e che ciò sarebbe avvenuto con la contrarietà espressa dello stesso ricorrente.

Il consigliere afferma di aver denunciato tale vizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, asseritamente per ragioni politiche, non avrebbe incluso tra i motivi del ricorso presentato avverso la delibera statutaria della Regione Umbria anche il vizio procedimentale suddetto.

16. – In ordine alla legittimazione di un consigliere regionale di minoranza a ricorrere alla Corte costituzionale, il ricorrente osserva che essa sarebbe implicita nel sistema costituzionale per una pluralità di ragioni.

Al riguardo – oltre ad alcune argomentazioni già riportate a proposito del menzionato atto di intervento nel giudizio instaurato dal ricorso del Governo – si evidenzia come l'ammissibilità del ricorso deriverebbe anche dalla circostanza che nella forma di governo regionale mancherebbe un potere neutro quale quello del Presidente della Repubblica, che possa rinviare al Parlamento le leggi sospette di incostituzionalità. Proprio l'attribuzione al massimo esponente della maggioranza politica, cioè al Presidente della Giunta, del potere di promulgazione delle leggi, renderebbe necessario riconoscere il potere di ricorrere alla Corte ai soggetti portatori dell'interesse concreto al rispetto delle norme costituzionali.

In senso inverso, del resto, non potrebbe essere invocata la previsione del *referendum* confermativo, data la sua natura di strumento politico e non di riesame giuridico.

In definitiva, se non si riconoscesse al consigliere il potere di ricorrere avverso lo statuto, in via surrogatoria, suppletiva e successiva, l'interesse al rispetto della legalità costituzionale non sarebbe pienamente tutelato, ma rimesso ad una valutazione di mera opportunità politica del Governo.

Infine, il ricorrente chiede che la Corte, "ove occorra", dichiari d'ufficio, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 della stessa legge, come modificato dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3*), nella parte in cui non riconosce la legittimazione a ricorrere del consigliere regionale che non ha votato per l'approvazione dello statuto.

17. – Quanto alle specifiche censure, il ricorrente lamenta innanzitutto la violazione dell'art.123 della Costituzione e del procedimento ivi previsto, dal momento che la seconda deliberazione con cui è stato approvato lo statuto in data 29 luglio 2004, non sarebbe conforme a quella precedente del 2 aprile 2004, secondo motivazioni identiche a quelle esposte nell'atto di intervento relativo al ricorso del Governo e sintetizzate al precedente punto 7.

18. – Il ricorrente censura inoltre l'art. 66 della delibera statutaria nella parte in cui dispone che la carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di consigliere regionale e che al consigliere nominato membro della Giunta subentra il primo dei candidati non eletti nella stessa lista, nonché nella parte in cui prevede che il subentrante dura in carica per il periodo in cui il consigliere mantiene la carica di assessore.

Innanzitutto la norma violerebbe l'art. 122, primo comma, della Costituzione in quanto introdurrebbe la figura del consigliere regionale *supplente* o *subentrante* non prevista dalla norma costituzionale, la quale affida alla legge statale il compito di stabilire i principi fondamentali circa le incompatibilità dei consiglieri regionali. Risulterebbero violati, inoltre, l'art. 67 della Costituzione, in quanto la previsione in esame contraddirebbe il divieto di mandato imperativo, nonché l'art. 3 Cost., dal momento che il consigliere "reggente" avrebbe uno *status* differenziato, con minori garanzie, rispetto al titolare. Egli, infatti, non godendo della inamovibilità, potrebbe essere sempre sostituito ove il supplito tornasse alla sua originaria funzione di consigliere. In tal modo, però, la revoca del consigliere supplente sarebbe operata non dal corpo elettorale e alla fine del mandato – come imporrebbe il principio sancito dall'art. 67 Cost. – ma dall'esecutivo regionale cioè dall'organo sottoposto al controllo politico del Consiglio, così che "il controllato potrebbe rimuovere a piacimento (...) il controllore". Per di più, il mandato del consigliere supplente sarebbe interrotto, così "spezzando lo stesso rapporto di rappresentanza politica".

19. – Da ultimo, il ricorrente censura l'art. 9 della delibera statutaria per violazione dell'articolo 29 della Costituzione, il quale non ammetterebbe "forme di tutela della famiglia se non è basata sul matrimonio, religioso o civile", nonché degli artt. 30 e 31 della Costituzione. La previsione della tutela delle forme di convivenza non si limiterebbe a riconoscere una libertà, ma impegnerebbe la Regione ad agire attivamente a protezione della convivenza di fatto "con l'effetto di una parificazione alla famiglia di diritto".

La norma inoltre "usurperebbe" le competenze statali, trattandosi di questione inerente alla materia dell'ordinamento civile, di esclusiva spettanza legislativa dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

20. – Si è costituita in giudizio la Regione Umbria, la quale ha chiesto che il ricorso proposto dal consigliere Ripa di Meana sia dichiarato inammissibile e infondato, riservandosi di illustrare in una successiva memoria le argomentazioni a sostegno delle proprie difese.

21. – Il ricorrente Carlo Ripa di Meana in prossimità dell'udienza ha depositato una memoria nella quale ha eccepito il difetto di legittimazione processuale del Presidente della Regione Umbria a costituirsi nel giudizio. La sua costituzione sarebbe avvenuta infatti *sine titulo*, in quanto non sarebbe stata preceduta da una delibera del Consiglio regionale, unico soggetto legittimato, a parere del ricorrente, a decidere se resistere o meno al ricorso.

Le ragioni di tale esclusiva legittimazione sarebbero individuabili nel fatto che il giudizio costituzionale ex articolo 123 della Costituzione, pur avendo le forme del giudizio in via principale, si discosterebbe da questo, in quanto avrebbe una valenza infraprocedimentale e preventiva: in tale fase la delibera statutaria sarebbe imputabile solo al Consiglio regionale e pertanto la valutazione circa la costituzione in giudizio del Presidente della Giunta non potrebbe sostituire quella del Consiglio.

22. – Anche la Regione Umbria ha depositato una memoria, nella quale sostiene in primo luogo la totale inammissibilità del ricorso proposto dal consigliere Ripa di Meana per difetto assoluto di legittimazione. L'art. 137 della Costituzione, infatti, porrebbe una riserva di legge costituzionale per la individuazione dei soggetti legittimati ad instaurare un giudizio di legittimità costituzionale, con la conseguenza che sarebbe esclusa

ogni possibilità di impugnazione da parte di soggetti non espressamente contemplati. Lo Stato sarebbe l'unico legittimato a ricorrere in via diretta contro lo statuto e le leggi regionali, come risulterebbe confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale che ha affermato la tassatività delle norme costituzionali in materia ed ha anche escluso nei giudizi in via principale l'intervento di soggetti terzi. D'altra parte, se lo statuto, come afferma il ricorrente, fosse nullo, qualunque giudice potrebbe disapplicarlo, senza bisogno di ricorrere alla Corte.

23. – Quanto alla difformità tra le due delibere lamentata dal ricorrente, essa sarebbe inesistente, trattandosi di diversità meramente formali. Mentre nessuna rilevanza assumerebbe l'intenzione dei redattori, le modifiche della rubrica dell'art. 9 avrebbe valore meramente esplicativo del contenuto della disposizione; la scomposizione della norma in due commi non avrebbe implicazioni sostanziali; l'aggiunta della parola "altresì" sarebbe semplice conseguenza della scomposizione e la soppressione delle parole "le varie", riferito a "forme di convivenza", non avrebbe valore sostanziale poiché l'espressione usata sarebbe comunque generica e non escluderebbe alcun tipo di convivenza. In subordine, osserva la difesa regionale, la difformità riguarderebbe comunque solo l'art. 9 e non l'intero statuto.

24 – Infondata sarebbe anche la censura secondo la quale l'art. 66 della delibera statutaria avrebbe introdotto una ipotesi di incompatibilità non prevista ai sensi dell'art. 122 della Costituzione. Infatti la legge 2 luglio 2004, n. 165 (*Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione*), prevede espressamente la eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra assessore e consigliere regionale. La difesa regionale inoltre ribadisce la diversità di tale ipotesi di incompatibilità rispetto alle altre, e sostiene che quella censurata atterrebbe alla disciplina della "forma di governo" pienamente rientrante nella competenza statutaria.

Quanto alla lamentata violazione dell'art. 67 della Costituzione, si nega che l'impugnato art. 66, comma 2, configuri una sorta di potere di revoca del consigliere subentrante a quello nominato assessore. Il consigliere subentrante sarebbe consigliere regionale a tutti gli effetti e senza limitazioni, seppure con la possibilità che il suo mandato venga a cessare in conseguenza del rientro dell'assessore: peraltro la cessazione dalla carica di componente della Giunta non potrebbe trasformarsi in una sorta di strumentale revoca da parte del Presidente della Giunta, al solo fine di estromettere il consigliere subentrato e divenuto sgradito, poiché verrebbe fatta valere la responsabilità politica del Presidente.

25. – Quanto, infine, alle censure mosse avverso l'art. 9 della delibera statutaria, la difesa regionale, dopo aver rilevato che lo stesso consigliere avrebbe presentato in commissione un emendamento volto ad inserire nella norma l'espressione "e promuove il riconoscimento delle diverse forme di convivenza", osserva che la critica mossa dal ricorrente sarebbe ancor più radicale di quella del Governo. Si contesterebbe, infatti, la legittimità della tutela di qualsiasi forma di convivenza non fondata sul matrimonio, e dunque anche di quelle *more uxorio*, che oramai rilevano per l'ordinamento statale. Il ricorso inoltre si fonderebbe sull'equivoco di ritenere che la norma equipari la famiglia fondata sul matrimonio alle altre forme di convivenza, mentre così non sarebbe.

Infine, la difesa regionale ripropone le medesime argomentazioni svolte con riguardo a tale norma nella memoria depositata nel giudizio promosso dallo Stato (sintetizzate al precedente punto 10).

Considerato in diritto

1. – Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 9, comma 2; 39, comma 2; 40; 66, commi 1 e 2; 82 dello statuto della Regione Umbria, approvato dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile del 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, in riferimento agli artt. 2; 5; 29; 117, secondo comma, lettera J); 117, terzo comma; 121; 122, primo comma; 123; 134, della Costituzione nonché al principio della separazione dei poteri.

L'art. 9, comma 2, viene impugnato nella parte in cui, avendo il primo comma dell'art. 9 riconosciuto i diritti della famiglia e previsto l'adozione di ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione le affida, dispone che la Regione tutela forme di convivenza, in quanto consentirebbe l'adozione di "eventuali future previsioni normative regionali" concernenti i rapporti patrimoniali e personali tra i

conviventi. Ciò in violazione dell'esclusivo potere statale riconosciuto dall'articolo 117, secondo comma, lettera f) della Costituzione, nella materia dell' "ordinamento civile".

Al tempo stesso, ove la norma intendesse affermare la rilevanza giuridica delle forme di convivenza estranee alla famiglia al di là di quanto disciplinato dalla legislazione statale, violerebbe gli articoli 29, 2 e 5 della Costituzione, nonché lo stesso articolo 123 della Costituzione, in quanto questa disciplina eccederebbe i contenuti ammissibili degli statuti regionali.

L'art. 39, comma 2, il quale prevede che la Giunta regionale possa, previa autorizzazione da parte di apposita legge regionale, adottare regolamenti di delegificazione, violerebbe l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione ed il principio di separazione dei poteri tra organo legislativo ed organo esecutivo della regione, che non consentirebbero l'adozione di regolamenti di delegificazione; sarebbe violato, inoltre, l'art. 117 della Costituzione, in quanto la fonte regolamentare sarebbe incongruente rispetto alle materie legislative di tipo concorrente, nelle quali i principi fondamentali fissati dal legislatore statale dovrebbero essere attuati in via legislativa.

L'art. 40, invece, prevedendo che la Giunta regionale, previa legge regionale di autorizzazione, presenti al Consiglio regionale progetti di testo unico di disposizioni legislative, soggetti solo alla approvazione finale del Consiglio, violerebbe l'art. 121 Cost., nonché il principio di separazione dei poteri tra organo legislativo ed organo esecutivo della regione, che non consentirebbero deleghe legislative, né rinunce sostanziali all'esercizio del potere legislativo da parte del Consiglio regionale.

L'art. 66, commi 1 e 2, è censurato nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità della carica di componente della Giunta con quella di consigliere regionale, per violazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, che riserva alla legge regionale l'individuazione dei casi di incompatibilità, nei limiti dei principi sanciti dalla legge statale.

L'art. 82, il quale attribuisce alla Commissione di garanzia la funzione di esprimere pareri sulla conformità allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, violerebbe gli articoli 121 e 134 della Costituzione, in quanto, ove la disposizione impugnata dovesse intendersi nel senso che tale parere segua il compimento dell'attività normativa, conferirebbe ad un organo amministrativo il potere di sindacare le leggi ed i regolamenti adottati dai competenti organi regionali.

2. – Il consigliere regionale Carlo Ripa di Meana ha sollevato questione di legittimità costituzionale della delibera statutaria nella sua interezza, in quanto sarebbe stata violata la procedura determinata dall'articolo 123 della Costituzione per l'approvazione dello statuto. Lo stesso consigliere ha impugnato singolarmente gli articoli 9 e 66 della delibera statutaria, in riferimento agli artt. 3; 29; 30; 31; 67; 117, secondo comma, lettera f); 121; 122; 123 della Costituzione.

La richiesta di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intera delibera statutaria o quanto meno del suo art. 9 è motivata in ragione delle modifiche che sarebbero state apportate a questo articolo prima della votazione finale, giustificate dagli organi del Consiglio regionale sulla base di esigenze di coordinamento formale, e che avrebbero invece introdotto innovazioni sostanziali, che avrebbero pesato sullo stesso voto finale; da ciò la violazione dell'articolo 123 della Costituzione che, ai fini dell'approvazione dello statuto regionale, richiede l'adozione di due delibere successive tra loro identiche.

Nel merito l'art. 9 violerebbe gli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione, in quanto impegnerebbe la Regione ad agire attivamente a protezione delle convivenze di fatto, in contrasto con la norma costituzionale che non ammette forme di tutela della famiglia se non è basata sul matrimonio, religioso o civile. Inoltre questa disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera f) della Costituzione, in quanto "usurperebbe" le competenze statali in materia di ordinamento civile.

L'art. 66, primo comma, è censurato nella parte in cui prevede che la carica di componente della Giunta sia incompatibile con quella di consigliere regionale, in quanto violerebbe l'art. 122, primo comma della Costituzione, il quale affida alla legge statale il compito di stabilire i principi fondamentali in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali.

L'art. 66, secondo comma, disponendo che al consigliere regionale nominato membro della Giunta subentra il primo dei candidati non eletti nella stessa lista e che il subentrante dura in carica per tutto il periodo in cui il

consigliere mantiene la carica di assessore, violerebbe l'articolo 67 della Costituzione ed il principio del divieto di mandato imperativo, in quanto il consigliere supplente sarebbe soggetto a revoca ad opera del supplito e dunque dell'organo esecutivo regionale, e durante il corso della legislatura. Questa norma, prevedendo minori garanzie per il consigliere supplente rispetto a quello ordinario, violerebbe anche l'art. 3; sarebbero pure violati gli artt. 121, 122 e 123 della Costituzione in quanto la disposizione impugnata determinerebbe l'esistenza di categorie diverse di consiglieri regionali; inoltre si introdurrebbe un meccanismo attraverso il quale potrebbero entrare nel Consiglio diversi candidati non eletti dal corpo elettorale.

3. – In via preliminare va dichiarato inammissibile il ricorso avverso la delibera statutaria presentato dal consigliere regionale Carlo Ripa di Meana.

L'impugnativa in via principale per motivi di costituzionalità delle leggi e degli statuti regionali è determinato da fonti costituzionali, secondo quanto reso palese dagli articoli 123 e 127 della Costituzione, nonché dall'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (*Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale*), che individuano soltanto nel Governo e nelle Giunte regionali gli organi che possono ricorrere in via principale alla Corte costituzionale; ciò è confermato dal primo comma dell'articolo 137 della Costituzione, secondo il quale “una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale (...)”. Né le caratteristiche del nuovo procedimento di approvazione dello statuto regionale – quale risulta in seguito alle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 – possono fondare alcun potere dei consiglieri regionali di impugnativa della delibera statutaria.

Ulteriore argomento in tal senso è individuabile nella circostanza secondo la quale nel periodo di applicazione dell'articolo 127 nella formulazione precedentemente vigente, con cui l'attuale articolo 123 della Costituzione condivide la caratteristica di un giudizio in via principale su un testo legislativo non ancora promulgato, era pacificamente esclusa la possibilità di partecipare al giudizio per soggetti diversi dalle parti esplicitamente individuate dalle disposizioni di rango costituzionale e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio fosse oggetto di contestazione

In base a tali argomentazioni non potrebbe che essere dichiarata manifestamente infondata (ove il ricorso fosse – come non è – ammissibile) la questione di legittimità costituzionale posta dal consigliere ricorrente in relazione all'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, quale modificato dall'articolo 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*), nella parte in cui non riconosce la legittimazione a ricorrere del consigliere regionale che non abbia votato per l'approvazione dello statuto regionale, dal momento che questa norma non fa che esplicitare quanto già chiaramente previsto nel secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione.

4. – Va altresì dichiarato inammissibile l'intervento del consigliere regionale Carlo Ripa di Meana nel giudizio in via principale relativo alla delibera statutaria della Regione Umbria promosso dal Governo.

Infatti, analogamente a quanto affermato per il giudizio sulle leggi in via principale – e cioè che devono ritenersi legittimati ad esser parti solo i soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione – anche nel giudizio sulla speciale legge regionale disciplinata dall'articolo 123 della Costituzione, gli unici soggetti che possono essere parti sono la Regione, in quanto titolare della potestà normativa in contestazione, e lo Stato, indicato dalla Costituzione come unico possibile ricorrente. Restano fermi, naturalmente, per i soggetti privi di tali potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive dinanzi ad altre istanze giurisdizionali ed anche dinanzi a questa Corte nell'ambito del giudizio in via incidentale (cfr. *ex plurimis* sentenze n. 166 del 2004, n. 338, n. 315, n. 307 e n. 49 del 2003, nonché l'ordinanza allegata alla sentenza n. 196 del 2004).

5. – Venendo alle censure di illegittimità costituzionale sollevate nel ricorso governativo, in via preliminare occorre dichiarare la inammissibilità delle censure relative all'art. 9, comma 2.

Va ricordato che negli statuti regionali entrati in vigore nel 1971 – ivi compreso quello della Regione Umbria – si rinvenivano assai spesso indicazioni di obiettivi prioritari dell'attività regionale ed anche in quel tempo si posero problemi di costituzionalità di tali indicazioni, sotto il profilo della competenza della fonte statutaria ad incidere su materie anche eccedenti la sfera di attribuzione regionale. Al riguardo, dopo aver riconosciuto la possibilità di distinguere tra un contenuto “necessario” ed un contenuto “eventuale” dello statuto (cfr. sentenza n. 40 del 1972), si è ritenuto che la formulazione di proposizioni statutarie del tipo predetto avesse principalmente la funzione di legittimare la Regione come ente esponenziale della collettività regionale e del

complesso dei relativi interessi ed aspettative. Tali interessi possono essere adeguatamente perseguiti non soltanto attraverso l'esercizio della competenza legislativa ed amministrativa, ma anche avvalendosi dei vari poteri, conferiti alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi statali, di iniziativa, di partecipazione, di consultazione, di proposta, e così via, esercitabili, in via formale ed informale, al fine di ottenere il migliore soddisfacimento delle esigenze della collettività stessa. In questo senso si è espressa questa Corte, affermando che l'adempimento di una serie di compiti fondamentali «legittima, dunque, una presenza politica della regione, in rapporto allo Stato o anche ad altre regioni, riguardo a tutte le questioni di interesse della comunità regionale, anche se queste sorgono in settori estranei alle singole materie indicate nell'articolo 117 Cost. e si proiettano al di là dei confini territoriali della regione medesima» (sentenza n. 829 del 1988).

Il ruolo delle Regioni di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività, riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e dalla prevalente dottrina, è dunque rilevante, anche nel momento presente, ai fini «dell'esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti della Regione, sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo» (sentenza n. 2 del 2004); contenuti che talora si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire. Ma la sentenza ha rilevato come sia opinabile la «misura dell'efficacia giuridica» di tali proclamazioni; tale dubbio va sciolto considerando che alle enunciazioni in esame, anche se materialmente inserite in un atto-fonte, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell'approvazione dello statuto.

D'altra parte, tali proclamazioni di obiettivi e di impegni non possono certo essere assimilate alle c.d. norme programmatiche della Costituzione, alle quali, per il loro valore di principio, sono stati generalmente riconosciuti non solo un valore programmatico nei confronti della futura disciplina legislativa, ma soprattutto una funzione di integrazione e di interpretazione delle norme vigenti. Qui però non siamo in presenza di Carte costituzionali, ma solo di fonti regionali «a competenza riservata e specializzata», cioè di statuti di autonomia, i quali, anche se costituzionalmente garantiti, debbono comunque «essere in armonia con i precetti ed i principi tutti ricavabili dalla Costituzione» (sentenza n. 196 del 2003).

Dalle premesse appena formulate sul carattere non prescrittivo e non vincolante delle enunciazioni statutarie di questo tipo, deriva che esse esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa. Nel caso in esame, una enunciazione siffatta si rinviene proprio nell'art. 9, comma 2, della delibera statutaria impugnata, là dove si afferma che la Regione «tutela altresì forme di convivenza»; tale disposizione non comporta né alcuna violazione, né alcuna rivendicazione di competenze costituzionalmente attribuite allo Stato, né fonda esercizio di poteri regionali. Va così dichiarata inammissibile, per inidoneità lesiva della disposizione impugnata, la censura avverso la denunciata proposizione della deliberazione statutaria.

6. – Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 39, comma 2, sono infondate.

Le argomentazioni del ricorso, infatti, muovono da una errata lettura della disposizione, che non prevede affatto il «conferimento alla Giunta di una potestà legislativa», come afferma l'Avvocatura, con la conseguente alterazione dei rapporti fra potere esecutivo e legislativo a livello regionale. La norma in oggetto, invece, si limita a riprodurre il modello vigente a livello statale dei cosiddetti regolamenti delegati, che è disciplinato dal comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.400 (*Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*). In questo modello di delegificazione, come ben noto largamente utilizzato a livello nazionale e ormai anche in varie Regioni pur in assenza di disposizioni statutarie in tal senso, è alla legge che autorizza l'adozione del regolamento che deve essere imputato l'effetto abrogativo, mentre il regolamento determina semplicemente il termine iniziale di questa abrogazione.

La stessa preoccupazione che l'adozione di regolamenti del genere possa alterare nelle materie di competenza concorrente il rapporto fra normativa statale di principio e legislazione regionale, dal momento che potrebbe invece risultare necessario che la normazione regionale sia adottata in tutto o in parte mediante legge, può essere fugata dal fatto che lo stesso art. 39, comma 2, che è stato impugnato, dispone che la legge di autorizzazione all'adozione del regolamento deve comunque contenere «le norme generali regolatrici della materia», nonché la clausola abrogativa delle disposizioni vigenti. Sarà dunque in relazione a tale legge che potrà essere verificato il rispetto di riserve di legge regionale esistenti nei differenziati settori, con anche la possibilità, in caso di elusione di questo vincolo, di promuovere la relativa questione di legittimità costituzionale.

7. – Le censure di illegittimità costituzionale dell'art. 40 non sono fondate.

Anche in questo caso, infatti appare errata l'interpretazione della disposizione in oggetto come attributiva di "deleghe legislative" da parte del Consiglio alla Giunta regionale, poiché invece l'articolo in contestazione prevede soltanto che il Consiglio conferisca alla Giunta un semplice incarico di presentare allo stesso organo legislativo regionale, entro termini perentori, un "progetto di testo unico delle disposizioni di legge" già esistenti in "uno o più settori omogenei", progetto che poi il Consiglio dovrà approvare con apposita votazione, seppure dopo un dibattito molto semplificato.

Ben può uno statuto regionale prevedere uno speciale procedimento legislativo diretto soltanto ad operare sulla legislazione regionale vigente, a meri fini "di riordino e di semplificazione". La stessa previsione di cui al terzo comma dell'art. 40, relativa al fatto che eventuali proposte di revisione sostanziale delle leggi oggetto del procedimento per la formazione del testo unico, che siano presentate nel periodo previsto per l'espletamento dell'incarico dato alla Giunta, debbano necessariamente tradursi in apposita modifica della legge di autorizzazione alla redazione del testo unico, sta a confermare che ogni modifica sostanziale della legislazione da riunificare spetta alla legge regionale e che quindi la Giunta nella sua opera di predisposizione del testo unico non può andare oltre al mero riordino e alla semplificazione di quanto deliberato in sede legislativa dal Consiglio regionale.

8. – Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 66, commi 1 e 2, sono fondate.

L'art. 122 Cost. riserva espressamente alla legge regionale, "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica", la determinazione delle norme relative al "sistema di elezione" e ai "casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali", senza che si possa distinguere (come invece ipotizza la difesa regionale) fra ipotesi di incompatibilità "esterne" ed "interne" all'organizzazione istituzionale della Regione.

È vero che le scelte in tema di incompatibilità fra incarico di componente della Giunta regionale e di consigliere regionale possono essere originate da opzioni statutarie in tema di forma di governo della Regione, ma – come questa Corte ha già affermato in relazione ad altra delibera statutaria regionale nella sentenza n. 2 del 2004 – occorre rilevare che il riconoscimento nell'articolo 123 della Costituzione del potere statutario in tema di forma di governo regionale è accompagnato dalla previsione dell'articolo 122 della Costituzione, e che quindi la disciplina dei particolari oggetti cui si riferisce l'articolo 122 sfugge alle determinazioni lasciate all'autonomia statutaria.

Né la formulazione del primo comma dell'art. 66 può essere interpretata come espressiva di un mero principio direttivo per il legislatore regionale, nell'ambito della sua discrezionalità legislativa in materia.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 66 si estende logicamente anche al secondo comma della medesima disposizione, che ne disciplina le conseguenze sul piano della composizione del Consiglio regionale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere estesa anche al terzo comma dell'art. 66 della delibera statutaria, che prevede un ulteriore svolgimento di quanto disciplinato nel secondo comma, ben potendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale applicarsi non soltanto ai giudizi in via principale (cfr. sentenze n. 4 del 2004, n. 20 del 2000, n. 441 del 1994 e n. 34 del 1961), ma anche al particolare giudizio di cui all'art. 123 Cost. (cfr. sentenza n. 2 del 2004).

9. – Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 82 non sono fondate.

La disciplina della Commissione di garanzia statutaria negli artt. 81 ed 82 della delibera statutaria configura solo nelle linee generali questo organo e le sue funzioni, essendo prevista nell'art. 81 una apposita legge regionale, da approvare a maggioranza assoluta, per definirne – tra l'altro – "le condizioni, le forme ed i termini per lo svolgimento delle sue funzioni": sarà evidentemente questa legge a disciplinare analiticamente i poteri di questo organo nelle diverse fasi nelle quali potrà essere chiamato ad esprimere pareri giuridici.

In ogni caso, la disposizione impugnata fa espresso riferimento ad un potere consultivo della Commissione, da esplicarsi attraverso semplici pareri, che, se negativi sul piano della conformità statutaria, determinano

come conseguenza il solo obbligo di riesame, senza che siano previste maggioranze qualificate ed anche senza vincolo in ordine ad alcuna modifica delle disposizioni normative interessate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* inammissibile il ricorso, iscritto al n. 90 del registro ricorsi del 2004, presentato dal consigliere regionale della Regione Umbria Carlo Ripa di Meana nei confronti della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile del 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004;

2) *dichiara* inammissibile l'intervento spiegato dal consigliere regionale della Regione Umbria Carlo Ripa di Meana, nel giudizio iscritto al n. 88 del registro ricorsi del 2004, relativo alla predetta delibera statutaria della Regione Umbria;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, commi 1 e 2, della predetta delibera statutaria della Regione Umbria;

4) *dichiara*, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 3, della predetta delibera statutaria della Regione Umbria;

5) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della predetta delibera statutaria della Regione Umbria, per violazione degli artt. 2, 5, 29, 117, secondo comma, lettera l), e 123 Cost., proposte con il ricorso n. 88 del 2004;

6) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 2, della predetta delibera statutaria della Regione Umbria, per violazione degli artt. 121 e 117 Cost., proposte con il ricorso n. 88 del 2004;

7) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40 della predetta delibera statutaria della Regione Umbria, per violazione dell'art. 121 Cost. e del principio di separazione dei poteri, proposta con il ricorso n. 88 del 2004;

8) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 82 della predetta delibera statutaria della Regione Umbria, per violazione degli artt. 121 e 134 Cost., proposte con il ricorso n. 88 del 2004.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Consiglio regionale del Piemonte

Proposta di legge regionale n. 225 presentata il 18 Gennaio 2006

Istituzione del ' Registro regionale delle unioni civili '.

RELAZIONE

In una società in cui i legami affettivi sono sempre più allentati e sempre più persone vivono una condizione di solitudine, ogni patto di convivenza e solidarietà, civile religioso o di fatto, è prezioso e da sostenere. Questa è la sensibilità che sta maturando nel tessuto sociale italiano.

Si definiscono comunemente unioni civili tutte quelle forme di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che non accedono volontariamente all'istituto giuridico del matrimonio, o che sono impossibilitate a contrarlo, alle quali gli Ordinamenti giuridici abbiano dato rilevanza o alle quali abbiano riconosciuto uno status giuridico. La classe delle unioni civili è molto variegata nel mondo e comprende un'estrema varietà di regole e modelli di disciplina. Il diritto non è rimasto indifferente all'evoluzione dei costumi ed esiste oggi un gran numero di provvedimenti legislativi che disciplinano le nuove unioni.

Non spetta al Legislatore entrare nel merito delle scelte di alcuno, ma è sicuramente dovere del Legislatore regolamentare una casistica attualmente molto ampia su cui grava il vuoto legislativo. La questione, oltre che all'esame del Parlamento, ha trovato nella normativa regionale e comunale terreno fertile.

Già dal 1986 la Corte Costituzionale (2-Cort. Cost 18.11.1986 n. 237) ha precisato, in relazione all'articolo 2 ("La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale") che "Un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche".

È quindi opportuno, anche in una prospettiva solidaristica - ovvero di equità, di rispetto e tutela dei mutati costumi - regolare le forme di convivenza fra due individui, indipendentemente dalle motivazioni che li inducono a convivere.

Sulla scorta del mutato tessuto sociale ed alla luce del crescente numero di coppie di fatto formatesi, diversi Comuni hanno adottato "Registri delle unioni di fatto" o "Registri delle unioni civili". L'iscrizione in questi elenchi particolari non viene ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'Ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità, ai fini ed agli scopi che l'Amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela.

Antesignano di questo tipo di provvedimenti è stato, nel 1996, il Comune di Pisa e dopo che ad Empoli (FI) e Cogoleto (GE) erano state cassate dal Coreco analoghe iniziative e un anno prima della delibera di Firenze. Sono seguiti altri Comuni tra cui Voghera (PV), Ferrara, Gallarate (VA), San Canzian D'Isonzo (GO), Gubbio (PG); Cento (FE); Bagheria (PA); Perugia; Bolzano e Bari.

Rilevante, inoltre, l'esperienza della Regione Toscana, che ha addirittura introdotto l'argomento nello Statuto. Tra le "Finalità principali" nell'articolo 4, accanto alla "tutela e valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio", si cita anche "il riconoscimento delle altre forme di convivenza". Sempre la Regione Toscana, dal 2004 ha stabilito che le giovani coppie che convivano abbiano le stesse possibilità di accedere al bando regionale per l'acquisto della prima casa. Esso infatti assegna la precedenza "Alle famiglie con figli (in arrivo o con non più di 6 anni di età) sia sposate che

conviventi da non più di tre anni e da non meno di uno". Una proposta di legge sempre della Regione Toscana e la Pdl 74 del 2002 - sui consultori stabilisce inoltre la valorizzazione delle funzioni della famiglia "Fondata su relazioni reciproche di stabilità, responsabilità e solidarietà tra i componenti". Analoghe disposizioni antidiscriminatorie sono state introdotte in Valle d'Aosta dalla legge regionale sulla famiglia, del giugno 1998.

Purtroppo, in mancanza di una disciplina statale, questi registri comunali hanno una valenza prettamente simbolica, ma esprimono un emblematico segno di civiltà ed un chiaro segnale affinché si colmi il vuoto normativo e ormai solo italiano e in materia di coppie di fatto.

La possibilità di tutela delle coppie di fatto da parte del Comune è infatti molto minore, in quanto l'intera materia è di competenza statale. I registri delle unioni civili servono tuttavia a conferire un primo riconoscimento pubblico alle coppie di fatto, ulteriore rispetto allo strumento privatistico del contratto. Permane la lacuna sul piano della normativa statale, che dovrà necessariamente essere colmata attraverso un riconoscimento pubblico de jure condendo, in grado di tutelare una ampia gamma di rapporti di fatto attraverso la Legge. Stabilire che i componenti di una coppia che convive da anni possano assistersi reciprocamente o farsi visita in ospedale in caso di malattia senza essere respinti come estranei è un irrinunciabile gesto di civiltà.

In questa prospettiva il concetto di famiglia travalica necessariamente il semplice istituto giuridico. L'idea di famiglia si lega ad alcuni elementi di assistenza e aiuto reciproco, a una comunità di affetti e solidarietà.

La presente proposta di legge, ha lo scopo di istituire nella Regione Piemonte il "Registro regionale delle unioni civili".

Nell'ambito delle proprie competenze, la Regione si impegna ad assicurare alle coppie unite civilmente l'accesso ai procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate, assimilate ed ai singoli in quanto componenti di una coppia sposata.

La presente proposta di legge consta di sei articoli. Il primo stabilisce che la Regione Piemonte, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle unioni civili promuovendone il pubblico rispetto. La Regione, inoltre, al fine di garantire i principi di libertà individuale, ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini, adotta le iniziative utili al recepimento nella legislazione statale delle unioni civili.

La proposta di legge in oggetto, dopo aver definito l'unione civile come il rapporto tra due persone maggiorenni, individua i requisiti per poter richiedere l'iscrizione nel registro. L'unione civile si scioglie nel caso di morte di uno solo o di entrambi i componenti, per volontà di uno solo o di entrambi i componenti e per perdita di uno dei requisiti da parte di uno solo o di entrambi i componenti.

La dichiarazione con la quale un componente o entrambi consensualmente manifestano la volontà di sciogliere l'unione di fatto è presentata, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2. La dichiarazione ai fini della cancellazione comporta la decadenza dai benefici previsti dalla legge: l'accesso ai procedimenti, benefici ed opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'Ordinamento alle coppie sposate, assimilate ed ai singoli in quanto componenti di una coppia sposata.

Il registro regionale delle unioni civili è istituito presso la Regione Piemonte ed è tenuto in ottemperanza al [Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196](#) (Codice in materia dei dati personali).

La proposta di legge prevede che le modalità istitutive ed organizzative, legate alla tenuta del registro, nonché quelle relative all'iscrizione ed alla cancellazione dallo stesso, sono stabilite dalla Giunta regionale con provvedimento da assumersi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Ai sensi dell'articolo 3, il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini residenti anagraficamente nel territorio della Regione Piemonte, che costituiscono una famiglia anagrafica ai sensi [della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228](#) del [DPR 30 maggio 1989 n. 223](#) e s.m.i. accertato in via amministrativa.

L'articolo 6, infine, prevede che, sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina regionale delle unioni civili abbia rilevanza esclusivamente amministrativa per i fini di cui all'articolo 4, comma 3. Stabilisce inoltre che la disciplina regionale non interferisca con i regolamenti comunali dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.

Art. 1

(Finalità)

1.

La Regione Piemonte, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle unioni civili e ne promuove il pubblico rispetto.

2.

La Regione adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili, al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini.

Art. 2

(Definizione)

1.

Ai fini della presente legge è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.

Art. 3

(Istituzione e tenuta del registro regionale delle unioni civili)

1.

È istituito presso la Regione Piemonte il registro regionale delle unioni civili. Il registro è tenuto presso la Regione Piemonte in ottemperanza al [Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196](#) (Codice in materia dei dati personali).

2.

La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, adotta i provvedimenti necessari all'istituzione e all'organizzazione del registro regionale delle unioni civili e ne stabilisce le modalità di iscrizione e di cancellazione.

3.

Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini residenti anagraficamente nel territorio della Regione Piemonte che costituiscono una famiglia anagrafica ai sensi [della legge 24 dicembre 1954 n. 1228](#) del [DPR 30 maggio 1989 n. 223](#) e s.m.i. accertato in via amministrativa.

Art. 4

(Iscrizione ed effetti)

1.

I richiedenti l'iscrizione al registro regionale delle unioni civili, di cui all'articolo 3, comma 2, sono soggetti legati da vincoli affettivi, di assistenza e solidarietà morale e materiale.

2.

I richiedenti devono coabitare da almeno un anno.

3.

Le coppie unite civilmente e regolarmente registrate accedono ai procedimenti, benefici ed opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate ed assimilate.

Art. 5

(Scioglimento e cancellazione)

1.

L'unione civile si scioglie nei seguenti casi:

a)

morte di uno solo o di entrambi i componenti;

b)

volontà di uno solo o di entrambi i componenti;

c)

perdita di uno dei requisiti di cui alla presente legge da parte di uno solo o di entrambi i componenti.

2.

La dichiarazione con la quale un componente o entrambi consensualmente manifestano la volontà di sciogliere l'unione civile è presentata, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, alla Regione Piemonte.

3.

La dichiarazione ai fini della cancellazione comporta la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 6

(Rapporti con la normativa in vigore)

1.

Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina regionale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per i fini di cui all'articolo 4, comma 3.

2.

La disciplina regionale non interferisce con i regolamenti comunali dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualsiasi altra pubblica amministrazione.

Tratta la materia **Assistenza e sicurezza sociale**.

È stata assegnata alla commissione **IV** in sede referente in data **24 gennaio 2006** .

È stata riassegnata alla commissione **VIII** in sede referente in data **24 gennaio 2007** .

Ha avuto fine anomala per **DECADENZA** in data **03 maggio 2010**.

Consiglio regionale della Sardegna XIII Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE N. 231

presentata dal consigliere regionale
CALIGARIS

il 24 maggio 2006

Istituzione e disciplina del Registro regionale delle unioni civili

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La realtà sociale della Sardegna, come del resto quella italiana, annovera un numero consistente di persone che, pur convivendo stabilmente, per ragioni diverse non intendono trasformare questo rapporto in un matrimonio in municipio o in chiesa. È risaputo che molte giovani coppie, in precarie condizioni lavorative o con contratti a tempo, non affrontano il matrimonio perché, al di là del significato del sacramento o dell'atto dinnanzi al sindaco, comporta un notevole dispendio finanziario a cui è difficile sottrarsi. Per converso, persone anziane, pur desiderando sottrarsi alla condizione di solitudine, in assenza di servizi sociali adeguati, avendo incontrato un affetto in età matura, non possono sposarsi perché, se vedovi, rischiano di perdere la pensione di reversibilità, se invece nubili o celibi temono di vedersi ridotto, per l'eventuale cumulo, il frutto del lavoro di tutta la vita. Non sono, inoltre, da trascurare i problemi di chi, non disponendo di una pensione sufficiente per vivere, convive con un'altra persona per dividere le spese. Pur condividendo il principio che il denaro non rende felici e non può essere il criterio principale delle decisioni, è evidente che incide giustamente in modo spesso determinante nelle scelte definitive. Molte altre persone adulte, giovani o anziane, dello stesso o di diverso sesso, trovando insopportabile la solitudine decidono la convivenza, avendo conosciuto qualcuno o qualcuna con cui condividere interessi e ideali nonché per ridurre le spese di vita e farsi compagnia vicendevolmente.

La convivenza tra due persone, non fondata sul matrimonio, ma tuttavia stabile e certa in quanto basata sull'affetto e il reciproco rispetto, ha insomma acquisito negli anni dimensioni socialmente rilevanti. Alla coscienza collettiva essa non risulta più né riprovevole né condannabile, come lo era nei decenni passati. Ne deriva, come il dibattito politico evidenzia, la necessità di disciplinare questi rapporti, nati per rispondere a bisogni dei cittadini e non per bizzarrie sociali.

In attesa che il Parlamento italiano trovi la formula migliore per garantire il riconoscimento di diritti alle unioni extra-matrimoniali, pur senza mettere in discussione l'istituto del matrimonio e della famiglia, la proposta di legge intende muoversi nel solco dell'ampliamento dei diritti civili rafforzando il contesto antidiscriminatorio delle norme.

Oltre a quelli indirettamente richiamati nella prima parte della presente relazione, altri importanti

diritti devono poter trovare cittadinanza. Per esempio l'accesso al mutuo regionale per la prima casa, da cui sono escluse le coppie non sposate, la possibilità per un convivente di avere notizie del proprio partner qualora sia ricoverato in ospedale e, in caso di necessità, di contribuire alla scelta terapeutica migliore; la possibilità di recarsi in carcere per avere un colloquio o portare conforto alla persona con cui si condivide l'esistenza seppure senza il vincolo del matrimonio. Ci sono inoltre aspetti importanti su cui occorre riflettere. La Corte costituzionale, con una recente sentenza, ha considerato non ammissibile in un processo la testimonianza di un convivente, riconducendo indirettamente il rapporto di convivenza a quello tra due congiunti o parenti. Si pone però il problema di stabilire attraverso quale strumento possa più facilmente essere individuato il componente di un'unione civile.

Una prima risposta a questi e altri problemi può essere garantita da un "Registro regionale delle unioni civili" che, annotando coloro i quali convivono stabilmente, costituisce il primo attestato della nuova condizione sociale.

Da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività degli articoli 2 e 3 della Costituzione può essere esteso alle unioni di fatto poiché, come ha anche rilevato la Corte costituzionale, "un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente rilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali ed alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche" (18 novembre 1986, n. 237).

Una società civile e laica non può accettare che chi abbia vissuto con una persona per diversi anni, contribuendo con lei in modo solidale e affettuoso a far fronte al bello e al brutto della vita, possa non essere ammesso in ospedale ad accudire la propria partner o possa essere escluso da qualunque decisione relativa alle scelte terapeutiche.

La presente proposta di legge intende prendere atto di quanto socialmente esistente, senza imposizioni autoritarie, offrendo l'opportunità a tutti i cittadini stabilmente conviventi, che lo desiderano, di iscriversi in un Registro regionale che prelude al riconoscimento di diritti anche di carattere pubblico. Attraverso il Registro viene riconosciuto lo status di unione di fatto alle coppie che vi si iscrivono, gratuitamente, senza che possa intervenire alcuna valutazione o illazione di carattere etico o moralistico.

Il provvedimento è strutturato in nove articoli attraverso i quali la Regione Sardegna tutela la dignità delle unioni civili e ne promuove il pubblico rispetto nell'ambito della propria autonomia, sovranità e potestà amministrativa e in attuazione degli articoli 2 ("La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale") e 3 ("Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali") della Costituzione e in ottemperanza della risoluzione (settembre 2003) del Parlamento europeo sui diritti umani. Nell'articolo 1 la Regione, inoltre, adotta tutte le iniziative per favorire il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili al fine di garantire l'attuazione del diritto inviolabile della persona anche nell'ambito della coppia.

La proposta di legge stabilisce (articolo 2) che l'unione civile è il rapporto tra due persone maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso, legate da vincoli affettivi, che chiedano la registrazione amministrativa.

In base al provvedimento (articolo 3) il Registro è tenuto in un ufficio dell'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica e viene aggiornato con periodicità annuale.

Nell'articolo 4 sono indicati le modalità e gli effetti dell'iscrizione al Registro e nel 5 le garanzie di riservatezza.

Lo scioglimento dell'unione civile e la cancellazione dal Registro regionale sono disciplinati dall'articolo 6 mentre i limiti di applicazione della norma, dall'articolo 7. Gli ultimi due articoli riguardano il regolamento di attuazione e l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione Sardegna, nell'ambito della propria autonomia, sovranità e potestà amministrativa, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e in ottemperanza alla risoluzione del Parlamento europeo sui diritti umani del settembre 2003, tutela la piena dignità delle unioni civili e ne promuove il pubblico rispetto.

2. La Regione adotta tutte le iniziative per favorire il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili, al fine di garantire l'attuazione del diritto inviolabile della persona anche nell'ambito della coppia.

Art. 2

Definizione

1. Ai fini della presente legge è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi, che chiedano la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.

Art. 3

Istituzione, tenuta e disciplina del Registro regionale delle unioni civili

1. La Regione Sardegna istituisce il Registro delle unioni civili, in ottemperanza al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali). Il Registro è tenuto in un ufficio dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica e viene

aggiornato con periodicità annuale.

2. Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini residenti anagraficamente nel territorio della Regione Sardegna che costituiscono una famiglia anagrafica ai sensi della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), e del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e successive modifiche.

3. Le unioni civili devono essere accertate in via amministrativa.

4. La coppia che intende costituire un'unione civile può iscriversi al Registro regionale e/o a quello istituito, nell'ambito della propria autonomia, dal comune di residenza; è ammessa l'iscrizione in due registri.

Art. 4

Iscrizione ed effetti

1. L'iscrizione al Registro regionale delle unioni civili può essere chiesta da:

- a) persone maggiorenni legate da vincoli affettivi, di assistenza e solidarietà morale e materiale;
- b) soggetti coabitanti da almeno un anno e non legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione e tutela.

2. Le iscrizioni nel Registro regionale delle unioni civili avvengono solamente sulla base di una specifica domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'apposito ufficio dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica e corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1.

3. La Regione si impegna ad assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, alle coppie unite civilmente e regolarmente registrate l'accesso a tutti i procedimenti, benefici ed opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate.

4. Gli iscritti si impegnano a comunicare all'ufficio del Registro regionale delle unioni civili le variazioni intervenute successivamente all'iscrizione.

Art. 5

Riservatezza

1. Il Registro delle unioni civili non può essere consultato dal pubblico e i dati in esso contenuti sono assoggettati alle leggi sulla riservatezza e sul segreto d'ufficio.

Art. 6

Scioglimento e cancellazione

1. L'unione civile si scioglie nei seguenti casi:

- a) morte di uno solo o di entrambi i componenti;
- b) venir meno della situazione di residenza nella Regione;
- c) per espressa volontà di uno solo o di entrambi i componenti;
- d) perdita di uno dei requisiti di cui alla presente legge da parte di uno solo o di entrambi i componenti.

2. La dichiarazione con la quale un componente o entrambi consensualmente manifestano la volontà di sciogliere l'unione civile è presentata all'apposito ufficio dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica.

3. La dichiarazione ai fini della cancellazione comporta la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 7

Limiti di applicazione

1. Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina regionale delle unioni civili, prevista dalla presente legge, ha rilevanza esclusivamente amministrativa; non interferisce pertanto con il vigente Regolamento dell'anagrafe e con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato.

Art. 8

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, adotta i provvedimenti necessari all'istituzione e all'organizzazione dell'Ufficio del Registro regionale delle unioni civili e ne stabilisce le modalità di iscrizione e di cancellazione.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33.

Istituzione delle aree contigue nei parchi.

Attività venatoria all'interno dei parchi.

(DDL n. 740)

Note sui disegni di legge

n. 8/2011

XV legislatura

Giugno 2011

802



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33.

Istituzione delle aree contigue nei parchi.

Attività venatoria all'interno dei parchi.

(DDL n. 740)

Note sui disegni di legge

n. 8/2011

XV legislatura

Giugno 2011

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

Segretario parlamentare documentarista: Paola Canino

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

<p style="text-align: center;"><i>Pianificazione faunistico venatoria</i></p> <p>1. All'articolo 15, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo le parole 'Giunta regionale' sono aggiunte le seguenti parole: 'previo parere vincolante della Commissione di merito presso l'Assemblea regionale siciliana' e la parola 'quinquennale' è sostituita con le parole 'sei anni'.</p>	<p>Si modifica la durata del piano faunistico-venatorio: da 5 a 6 anni.</p> <p>Si introduce nel procedimento di approvazione del piano il parere vincolante della Commissione di merito dell'Assemblea regionale siciliana.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2. <i>Calendario venatorio</i></p> <p>1. I commi 1 e 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 33/97 sono così sostituiti:</p> <p>'1. Il calendario venatorio è approvato con legge regionale entro il 15 luglio ed ha valenza triennale.</p> <p>2. Il calendario venatorio in vigore per le stagioni venatorie 2011/2012 è emanato dall'Assemblea regionale siciliana e pubblicato unitamente alla presente legge (allegato 'A'). Entro il 15 luglio 2011 l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio ed acquisito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può con decreto assessoriale modificarne motivatamente alcune parti. Per gli anni successivi l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio ed acquisito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, presenta un apposito</p>	<p>Si prevede che il calendario venatorio sia approvato con legge regionale e che abbia durata triennale (in atto ha durata annuale).</p> <p>Si prevede che il calendario venatorio relativo alle stagioni venatorie 2011/2012 sia inserito nell'allegato A alla presente legge e che l'Assessore, entro il 15 luglio, e con decreto possa modificarne alcune parti.</p>

disegno di legge all'Assemblea regionale siciliana che deve provvedere all'approvazione entro il termine di cui al comma 1.'.

2. Al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 33/97 le parole 'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste' sono sostituite con le parole 'Assemblea regionale siciliana'.

3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 33/97 le parole 'L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18' sono così sostituite: 'L'Assemblea regionale siciliana con le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 18'.

4. Al comma 1bis dell'articolo 19 della legge regionale n. 33/97 le parole 'L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste' sono sostituite dalle seguenti 'L'Assemblea regionale siciliana'.

<p style="text-align: center;">Art. 3. <i>Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33</i></p> <p>1. La quota del 25 per cento di cui comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è da intendersi quale limite massimo.</p>	<p>Si riferisce alla quota di territorio agrosilvopastorale regionale destinata alla protezione della fauna selvatica.</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Art. 4. <i>Disposizione sui parchi</i></p> <p>1. L'articolo 20 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7, è abrogato.</p> <p>2. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 32 della legge n. 394 del 1991 nella Regione le aree contigue nei parchi regionali coincidono con le zone 'D', definite zone di controllo.</p> <p>3. All'interno delle aree contigue è consentita l'attività venatoria, secondo le modalità stabilite per gli ambiti territoriali di caccia in cui le stesse aree contigue ricadono.</p> <p>4. Ai fini dell'adozione del calendario venatorio gli Enti parco, entro il 30 marzo, con valenza triennale, formulano all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, indicazioni e proposte per la regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio delle aree contigue.</p> <p>5. All'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, dopo la lettera f) è aggiunto il seguente comma:</p> <p>'2. Nelle aree contigue, esclusivamente per l'attività venatoria, si deroga alle prescrizioni di cui ai punti a) ed e)'.</p>	<p>Art. 20 Disposizioni sui Parchi</p> <p>Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, d'intesa con l'Ente Parco competente per territorio, individua con proprio decreto, per ciascuno dei Parchi regionali, le zone contigue (inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Nelle aree contigue così delimitate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.</p> <p>Si consente l'esercizio venatorio nelle aree contigue dei parchi nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso agli ambiti territoriali di caccia, ex art. 22 della l.r. 33/1997.</p> <p>La possibilità di estendere alle aree contigue le medesime modalità venatorie che si applicano all'interno degli ambiti territoriali di caccia, secondo i più recenti orientamenti della Corte Costituzionale (si veda sentenza n. 315 del 2010) sarebbe lesiva dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Cost.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Art. 5. <i>Individuazione per singola provincia delle aree precluse all'attività venatoria</i></p> <p>1. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, d'intesa con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale, definisce con proprio decreto per ciascuna provincia l'effettiva percentuale di territorio agro-silvo-pastorale precluso all'attività venatoria.</p> <p>2. Per le province per le quali è accertata una superficie preclusa all'attività venatoria superiore al 25 per cento della relativa estensione, sono individuate con il decreto assessoriale di cui al comma 1 le aree del demanio forestale da rendere fruibili per l'attività venatoria in deroga ai procedimenti previsti per legge.</p>	<p>Si attribuisce all'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, d'intesa con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale, il compito di individuare per ciascuna provincia la percentuale di territorio agro-silvo-pastorale precluso all'attività venatoria.</p> <p>Per le province per le quali è accertata una superficie preclusa all'attività venatoria superiore al 25 per cento della relativa estensione, sono individuate con il decreto assessoriale di cui al comma 1, le aree del demanio forestale da rendere fruibili per l'attività venatoria in deroga ai procedimenti previsti per legge.</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Art. 6. <i>Attività faunistico-venatoria nelle zone 'B' dei parchi controllata e limitata alla selvaggina venatoria</i></p> <p>1. L'attività faunistico-venatoria è autorizzata nelle zone 'B' dei parchi regionali limitatamente alla selvaggina migratoria, in deroga ai divieti ed ai limiti posti dall'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.</p> <p>2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, d'intesa con l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale, entro novanta giorni consente e regola con decreto assessoriale tale attività che deve svolgersi con l'ausilio e l'accompagnamento di personale stagionale, residente nel relativo territorio ed iscritto in apposito albo dell'Ente parco in cui viene riconosciuta la competenza ad esercitare tale attività.</p> <p>3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede mediante la riscossione di un'apposita tassa a carico dei cacciatori per esercitare l'attività venatoria all'interno del parco, che è quantificata e regolamentata con il decreto assessoriale di cui al comma 2.</p>	<p>L'attività faunistico-venatoria è autorizzata nelle zone 'B' dei parchi regionali limitatamente alla selvaggina migratoria, in deroga ai divieti ed ai limiti posti dall'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.</p> <p>Art. 16 Divieti di attività nei parchi regionali e nelle riserve naturali</p> <p>1. L'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 17. - Nei parchi regionali e nelle riserve sono vietate le attività che possono compromettere la protezione del paesaggio, degli ambienti naturali, della vegetazione, con particolare riguardo alla flora e alla fauna.</p> <p>In particolare i divieti riguardano:</p> <p>a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento o il disturbo delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento di quelle vegetali, nonché l'introduzione di specie estranee vegetali o animali che possano alterare l'equilibrio naturale;</p> <p>b) la modificazione del regime delle acque; (1)</p> <p>c) lo svolgimento all'interno del parco e della riserva di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente parco o dall'ente gestore della riserva;</p> <p>d) la coltivazione delle cave e l'esecuzione di movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole;</p> <p>e) l'introduzione, da parte di privati, di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;</p> <p>f) l'accensione di fuochi all'aperto.</p> <p>Eventuali deroghe ai suddetti divieti sono introdotte con il decreto istitutivo del parco e della riserva e con il regolamento, nella misura compatibile con le finalità del parco e della riserva.</p> <p>Nei territori destinati a parchi e a riserve naturali restano salve le norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e i vincoli già istituiti in base ad esse".</p>
--	---

--	--

Art. 7.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



*Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca.
Norme in materia di artigianato, cooperazione e
commercio*

(DDL n. 732)

Note sui disegni di legge
n. 9/2011

XV Legislatura
Settembre 2011



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

*Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca.
Norme in materia di artigianato, cooperazione e
commercio*

(DDL n. 732)

Note sui disegni di legge
n. 9/2011

XV Legislatura
Settembre 2011

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

EMENDAMENTI AL DDL 732

ART. 3

Al comma 1 lett. a) sostituire le parole “così come definite dall’articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006” con le altre “secondo la definizione comunitaria”.

Al comma 1, lett. d) comma 8, cassare da “e alle imprese operanti” sino a “dicembre 2006.”

N.B.

Il riferimento al regolamento generale per il “de minimis” 1998/2006 è errato poiché anche alle imprese di trasformazione e commercializzazione della pesca si applica il regolamento 875/2007.

Si riportano di seguito gli artt. 1 e 2 del predetto regolamento:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della pesca, ad eccezione:

- a) degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato;
- b) degli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, degli aiuti alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;
- c) degli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
- d) degli aiuti diretti a incrementare la capacità di pesca, espressa in termini di stazza o di potenza motrice, secondo la definizione contenuta all’articolo 3, lettera n), del regolamento (CE) n. 2371/2002, a meno che si tratti di aiuti per l’ammodernamento del ponte principale di cui all’articolo 11, paragrafo 5, dello stesso regolamento;
- e) degli aiuti per l’acquisto o la costruzione di navi da pesca;
- f) degli aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) «imprese del settore della pesca»: le imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca;
- b) «prodotti della pesca»: i prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1); L 193/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 25.7.2007
- c) «trasformazione e commercializzazione»: l’intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l’ottenimento del prodotto finale.

ART. 5

All’art. 5, comma 1, lett. a), apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 bis, dopo le parole “le imprese agricole” cassare la parola “siciliane”; dopo le parole “qualsiasi forma giuridica” sostituire le parole “con sede” con la parola “operanti”;
- b) al comma 1 ter, sostituire le parole da “I finanziamenti” fino a “il contributo di cui alla lettera c)” con le altre “Gli aiuti di cui al comma 1 bis”.

Al comma 2 sostituire le parole “con sede” con la parola “operanti”.

N.B.

Sarebbe più opportuno che il comma 2 fosse inserito direttamente nel corpo della l.r. 14 settembre 2009 n. 6, come comma aggiuntivo all’articolo 16, poiché estende l’ambito soggettivo di applicazione del citato articolo 16.

ART. 7

Al comma 3 sostituire le parole “con sede” con la parola “operanti”; sostituire “875” con “857”.

ART. 8

Al comma 1 cassare la parola “siciliani” in quanto incompatibile con la disciplina comunitaria.

N.B.

Al comma 1, quarto rigo, manca il riferimento all’assessorato competente: Assessorato Risorse agricole o Turismo?

ART. 11

Al comma 2 sostituire le parole “di cui al presente comma” con le altre “di cui al presente articolo”.

ART. 14

I commi 5 e 6 allargano la platea di destinatari dell’aiuto previsto dalla l.r. n. 37/1994: tale estensione costituisce un nuovo aiuto, pertanto è da notificare alla Commissione europea, inserendo conseguentemente la clausola di salvaguardia.

La decisione del Consiglio citata al comma 1 infatti riguarda un preciso ambito soggettivo che non può essere modificato.

ART. 15

Comma 6: cassare poiché è stata approvata nel frattempo la legge regionale n. 19/2011 il cui articolo 1 presenta un contenuto identico.

Comma 12: manca il riferimento al comma, che è il comma 6.

Comma 16: cassare, la previsione appare priva di contenuto normativo prescrittivo.

Comma 18: sostituire la parola “attività” con la parola “funzioni”. Va valutata l’opportunità di inserire la norma nella legge che disciplina le funzioni dell’Istituto zootecnico.

I commi 6, 6-bis e 6-ter riguardano la **caccia**.

- **Comma 6-bis:** va valutata la compatibilità con la normativa nazionale sulla caccia.

Modifica il comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale n. 33/1997 nel seguente modo:
<< Ogni immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento deve essere effettuata dalle ripartizioni faunistico-venatorie o, sotto il controllo delle stesse, in armonia con il piano regionale faunistico-venatorio. Nelle more della redazione ed approvazione del piano regionale faunistico-venatorio, le ripartizioni provvedono all'immissione della fauna in relazione ai programmi di cui all'articolo 10. La quantità di fauna selvatica proveniente da centri privati **siciliani** di produzione o da allevamenti **siciliani non può essere inferiore al [non può superare il]** 50 per cento del totale della fauna immessa, ove la differenza sia disponibile nel centro pubblico.

- **Comma 6-ter:** modifica il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale n. 33/1997 nel seguente modo:

<<Alle aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, alle aziende che ospitano ed allevano fauna selvatica non autoctona [**esclusivamente**] per finalità di osservazione, studio e fruizione turistica ed ambientale ed ai centri di produzione di selvaggina e agli allevamenti a scopo di ripopolamento, nell'ambito delle risorse finanziarie previste all'articolo 51, possono essere concessi contributi sulle spese documentate sostenute per:

- a) il miglioramento o la realizzazione delle strutture;
- b) la realizzazione di recinzioni e tabellazioni;
- c) l'acquisto di riproduttori e attrezzature occorrenti per l'allevamento;
- d) la realizzazione di strutture ed attrezzature atte ad agevolare le finalità perseguite, ove non ammessa ad altri aiuti ai sensi della vigente legislazione.

Comma 10: Personale consorzi di bonifica. Valutare la compatibilità costituzionale della norma, che consente la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato su richiesta, in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione (vedi sent. Corte Cost. n. 108/2011). Si suggerisce di prevedere che la trasformazione avvenga nel rispetto di quanto previsto dai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 16

La norma andrebbe riformulata meglio: sembrerebbe infatti sufficiente dire che l'IRCAC è autorizzato a concedere gli aiuti di cui al proprio regolamento anche alle imprese della pesca. (La disposizione infatti elenca una serie di aiuti premettendo le parole <<in particolare>>: ciò lascia intendere che si tratti di un'elencazione non esaustiva, con una tecnica legislativa che è preferibile non adottare in quanto può generare ambiguità.).

Alla fine, sostituire "857" con "875"

ART. 17

Va aggiunta la clausola "de minimis" per la concessione degli aiuti, altrimenti incompatibili:

“ Gli aiuti di cui al comma 2 sono concessi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 857/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 193 del 25 luglio 2007.”

N.B. : Si predispone un regime di aiuti a favore degli armatori con più di cinque operatori per l’acquisto di apparecchiature di telemedicina senza fare alcun rinvio alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

ART. 19

La disposizione sostituisce interamente l’articolo 147 della legge regionale n. 32/2000 relativo al Consiglio regionale della pesca istituendo la Commissione consultiva regionale della pesca. Valutare l’opportunità di prevedere espressamente l’abolizione del Consiglio regionale della pesca.

ART. 20

Rinumerare i commi: è infatti saltato il comma 2; il comma 9 dovrebbe essere il comma 6.

Comma 1: riformulare il riferimento alla normativa “de minimis” inserendo il riferimento esplicito al regolamento 1998/2006.

Comma 3: Abroga il comma 2 dell’art. 21 della legge regionale n. 36/1991 (Modifiche ed integrazioni all’attuale legislazione regionale in materia di cooperazione).

Va valutata la legittimità di tale disposizione alla luce della normativa statale.

Art. 21

1. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, a decorrere dal biennio 1991-1992, gli enti cooperativi, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato, dovranno versare un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura fissata, per ogni biennio, con decreto dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, sentita la Commissione regionale per la cooperazione.

2. Tale contributo non potrà essere superiore a quello fissato in sede nazionale dal Ministero del lavoro.

(OMISSIS)

Commi 4 e 5:

Appare fortemente dubbia la compatibilità costituzionale delle norme, che estendono l’esclusione delle norme sull’esecuzione forzata (prevista dalla normativa statale) anche ai contributi in favore del personale dell’Ente Fiera del Mediterraneo, poiché non c’è competenza legislativa regionale in materia di norme processuali (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.).

Comma 6: introduce l’obbligo dell’esposizione del prezzo di acquisto per le medie e le grandi strutture di vendita.

Valutare se è legittimo introdurre tale obbligo.

L’obbligo è imposto solamente alle medie e grandi strutture di vendita e non anche agli esercizi di vicinato; tale differenziazione suscita perplessità sotto il profilo del rispetto dell’uguaglianza.

Valutare se la sanzione prevista per il mancato rispetto dell’obbligo della revoca dell’autorizzazione sia proporzionata.

Comma 9:

Cambiare il riferimento all'articolo 5 della legge regionale n. 2/2002 poiché incogruo .

La disposizione infatti autorizza la costituzione dell'enoteca provinciale di Monreale, aggiungendo un comma all'articolo 5 della legge regionale n. 2/2002 che tratta di regime previdenziale del personale regionale.

ART. 21

Rinumerare i commi.

La disposizione va coordinata con l'articolo 152 della legge regionale n. 32/2000, valutando se abrogarlo in quanto disciplina la stessa materia.

“Art. 152 Ittiturismo e pescaturismo

1. I pescatori professionisti, singoli o associati, i caratisti e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca possono svolgere attività di ittiturismo. Per ittiturismo si intende l'attività di ricezione ed ospitalità esercitata attraverso l'utilizzo della propria abitazione, o di una struttura appositamente acquisita da destinare e vincolare esclusivamente a questa attività, e l'offerta di servizi collegati. L'ittiturismo può essere svolto in diretto rapporto con l'attività di pescaturismo ed in rapporto di complementarità rispetto alle attività prevalenti di pesca.

2. Alle attività di pescaturismo si applica la normativa prevista dall'articolo 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche e integrazioni, e dai relativi regolamenti di attuazione”

Comma 1: sostituire il riferimento alla normativa nazionale.

La legge nazionale citata nella disposizione infatti (l. 17-2-1982 n. 41 Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) è stata abrogata e sostituita dal d.lgs. 26 maggio 2004 n. 154.

Comma 2:

Nella definizione di pescaturismo si cita solo l'imbarco di persone e non anche la ristorazione a bordo come fanno invece le leggi del Veneto e della Calabria.

Il riferimento agli imprenditori associati è solo per l'ittiturismo e non per la pescaturismo: verificare se è una differenziazione voluta.

Comma 4 , lett. a) sostituire la parola “siciliane” con la parole “imprese operanti nel territorio della Regione siciliana”.

Commi 2 e 6: Si prevede il regime autorizzatorio (comma 2) e l'istituzione dell'elenco regionale (comma 6) solamente per l'attività di ittiturismo e non anche per quella di pescaturismo

Commi 3 e 6: Non si specifica chi dovrà emanare il regolamento che stabilisce quando l'attività di pesca è prevalente (comma 3) e che disciplina la procedura autorizzativa (comma 6) e le modalità per l'apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d'uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti (comma 12).

In relazione alla procedura autorizzativa, valutare se fare un riferimento al SUAP e alla legge regionale n. 5/2011.

Legge 17/2/1982 n. 41


art. 27-bis. *Iniziative di pesca-turismo.*

[1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato a scopo turistico-ricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.*].

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



Note di lettura n. 10/2011

"Norme sulla riqualificazione della dirigenza e del personale tecnico
del Corpo forestale della Regione"

(DDL N. 716)

Servizio Studi ed Affari Europei

XV Legislatura, Settembre 2011

Note di lettura n. 10/2011

"Norme sulla riqualificazione della dirigenza e del personale tecnico
del Corpo forestale della Regione"

(DDL N. 716)

Servizio Studi ed Affari Europei

XV Legislatura, Settembre 2011

Servizio Studi e Affari europei
Direttore: dott.ssa Laura Salamone
Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali
I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:
tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333
mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

La presente nota di lettura si propone di fornire elementi utili per la comprensione e l'approfondimento delle tematiche poste dal disegno di legge n. 716 "Norme sulla riqualificazione della dirigenza e del personale tecnico del Corpo forestale della Regione".

Esso consta di una scheda di lettura consistente in una nota illustrativa nella quale vengono approfonditi i profili attinenti il rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite. Il lavoro è, inoltre, corredato di un'appendice contenente la documentazione normativa e talune sentenze di interesse della Corte Costituzionale.

INDICE

SCHEDA DI LETTURA	6
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA	14
Legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4	16
Decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, artt. 1 e 7	18
Legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, tabella m	20
Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, art. 4	21
Sentenza della Corte Costituzionale n. 313 del 2003	23
Sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2007	40

SCHEDA DI LETTURA

Scheda di lettura a cura del Consigliere parlamentare, dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio

Con la legge regionale n. 4 del 2007, la quale ha provveduto al riordino del Corpo forestale della Regione, adeguandosi alla corrispondente normativa statale, sono stati introdotti per il personale del Corpo forestale della Regione i ruoli previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 2001, tra cui quelli relativi al personale direttivo.

Tuttavia l'adeguamento predetto è stato parziale in quanto non si è proceduto a recepire le disposizioni statali relative al personale dei ruoli della dirigenza.

La normativa statale delinea infatti un duplice ruolo nell'ambito del personale direttivo del Corpo forestale: quello del personale direttivo genericamente considerato e quello del personale dirigente, rispettivamente considerati nell'articolo 1 e nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 155 del 2001.

L'articolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 2001 istituisce nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia, a decorrere dal 15 marzo 2001, il ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche:

- a) commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
- b) commissario capo forestale;
- c) commissario superiore forestale.

L'articolo 7 dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 prevede invece il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato, istituendo al suo interno le seguenti qualifiche:

- a) primo dirigente
- b) dirigente superiore
- c) dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.

Lo stesso articolo 7 del d.lgs. 155 del 2001 ha altresì attribuito agli appartenenti al ruolo dei dirigenti la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, conferendo ai primi dirigenti anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Il presente disegno di legge, con l'articolo 1 intende introdurre nell'ambito del Corpo forestale della Regione siciliana, analogamente a quanto previsto dalla normativa statale, anche le qualifiche previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 155 del 2001.

Nello stesso articolo 1 viene poi precisato che in fase di prima applicazione alle qualifiche di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7 del d.lgs. 155/2001 (primo dirigente e dirigente superiore) accede rispettivamente il personale dirigente tecnico forestale e dirigente superiore tecnico forestale già inquadrato nei ruoli di cui alla Tabella M della legge regionale 29 ottobre 1985 n. 41 (Dirigente superiore tecnico forestale; Dirigente tecnico forestale), mentre alla qualifica di dirigente generale Capo accede il dirigente generale pro-tempore del Comando del Corpo forestale.

Si procede conseguentemente a modificare il testo dell'art. 1 comma 10 della legge regionale n. 4 del 2007 sopprimendo, oltre alle categorie ivi già indicate, anche le categorie "dirigenti tecnici forestali" e "dirigenti superiori tecnici forestali" di cui alla ricordata tabella M. Infatti queste ultime qualifiche, come abbiamo visto, sarebbero assorbite, per effetto della riforma, nelle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore.

In sostanza, scopo del disegno di legge in oggetto è quello istituire uno specifico ruolo per la dirigenza del personale forestale così come previsto nella normativa statale, mutuando da quest'ultima le figure di primo dirigente e di dirigente superiore e facendo sì che ad esse possano accedere solo gli attuali dirigenti tecnici e dirigenti superiori tecnici.

Va tenuto presente che l'articolo 3 della legge regionale 5/04/1972 n.24 ed il D.P. Reg. 5/07/1972 hanno attribuito ai dirigenti tecnici forestali, rispettivamente, le funzioni di polizia giudiziaria ("Ai dirigenti del ruolo tecnico delle foreste e al personale del ruolo dei sottoufficiali e guardie forestali sono riconosciute, ai sensi del terzo comma dell'articolo 221 del codice di procedura penale, funzioni di polizia giudiziaria, con riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per i dirigenti ed i sottoufficiali e di agente di polizia giudiziaria per le guardie") e la qualifica di agenti di pubblica sicurezza ("i dirigenti del ruolo tecnico delle foreste previsto dalla tabella "F" annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, ed al personale del ruolo dei sottoufficiali e guardie forestali previsto dalla tabella "A" annessa alla legge regionale 5 aprile 1972, n. 24 è attribuita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza").

La norma ora in esame tende soprattutto allo scopo di rimarcare la superiorità gerarchica dei dirigenti rispetto al personale appartenente ai ruoli di guardia e di sottoufficiale, di recente promossi dalla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, rispettivamente, a ispettori superiori e

commissari superiori (dal momento che l'articolo 1, comma 10 della legge reg. 4/2007 ha soppresso le qualifiche di guardie, sottoufficiali, agenti tecnici ed assistenti tecnici forestali), ai quali per effetto della stessa legge risultano attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, qualifica quest'ultima gerarchicamente superiore a quella di agente di pubblica sicurezza riconosciuta, come sopra si ricordava, ai dirigenti tecnici forestali.

Nella relazione introduttiva al disegno di legge si evidenzia la confusione gerarchica generata da tale situazione, dalla quale sono derivati anche vari ricorsi ed un ampio contenzioso amministrativo, e si stigmatizza la pretesa da parte dei commissari forestali ad occupare posti dirigenziali senza concorso e senza i necessari titoli. Si afferma che il presente progetto di legge intende fare chiarezza sulla materia e ripristinare il giusto rapporto gerarchico tra i predetti dirigenti forestali ed il restante personale.

Non sembra si pongano dubbi circa la competenza regionale in merito all'iniziativa legislativa in esame, trattandosi di materia inerente all'ordinamento del personale regionale.

Nel merito non sembra irragionevole né infondata la aspirazione, fatta propria dal disegno di legge, di garantire una differenziazione di ruolo dei dirigenti tecnici, qualora si accerti che essi siano effettivamente in possesso di titolo superiori rispetto a quanti, pur facendo genericamente parte del ruolo direttivo, non abbiano i requisiti e i titoli per aspirare ad occupare ruoli dirigenziali apicali.

Va peraltro notato che, se in sede di prima applicazione della norma può ammettersi in via transitoria un'immissione degli attuali dirigenti nell'istituendo ruolo dirigenziale, a regime sarebbe opportuno che la istituzione del distinto ruolo della dirigenza fosse accompagnata, come accade nella legge statale, da norme che, qualora non si rinvenissero disposizioni analoghe nella normativa già in atto vigente, individuino in modo chiaro specifiche modalità di reclutamento del personale che debba accedervi.

Si rileva infatti che nella normativa statale in materia si riscontrano alcune peculiarità relativamente al personale inquadrato nel ruolo dirigenziale e soprattutto in merito al reclutamento di quest'ultimo, che va operato tramite apposite procedure selettive concorsuali proprio per garantirne l'idoneità ad occupare ruoli direttivi e posti di comando.

Va inoltre tenuto presente che la norma proposta delineerebbe, istituendo un ruolo dirigenziale differenziato rispetto a quello genericamente previsto per il personale direttivo, un'eccezione rispetto alla scelta adottata nel nostro ordinamento regionale con la legge regionale n.

10 del 2000, la quale ha istituito un ruolo unico della dirigenza. L'articolo 6, comma 1 della stessa legge prevede infatti che nell'Amministrazione regionale la dirigenza è ordinata in unico ruolo articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e di responsabilità. Sembra dunque da rimettere alla scelta discrezionale del legislatore valutare se sussistano o meno motivazioni che giustifichino un trattamento particolare per il personale del Corpo forestale, in linea con quanto previsto nella normativa statale, rispetto a quanto generalmente previsto dalla legge n. 10 del 2000 per l'assetto della dirigenza nell'Amministrazione regionale.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede, infine, l'applicabilità al personale dei ruoli tecnici di cui alle lettere a) e c) del comma 1 della legge regionale n. 4 del 2007 (personale non direttivo e personale direttivo ex assistente tecnico forestale) delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, prima frase, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 recante "Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità di impresa". La norma statale in questione prevede l'attribuzione della qualifica di agente di polizia giudiziaria agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato, e l'attribuzione agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

La formulazione della norma in esame, tramite rinvio alla richiamata disposizione statale, è tale da dare luogo a qualche incertezza interpretativa: sembra, nonostante in realtà la norma genericamente accomuni "il personale di cui alle lettere a) e c)" che al personale di cui alla lettera a) (personale non direttivo) vada riconosciuta, analogamente agli appartenenti ai ruoli e collaboratori del Corpo forestale dello Stato, la qualifica di agente di polizia giudiziaria, mentre al personale di cui alla lettera c) (direttivo ex assistente tecnico forestale) venga attribuita, analogamente agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del Corpo forestale statale, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Sarebbe comunque opportuno specificare in modo più preciso a quale personale viene attribuita la prima delle due qualifiche cui si riferisce la norma statale e a quale la seconda ovvero ancora se vadano attribuite entrambe a tutte e due le categorie di soggetti cui la norma regionale in discussione rinvia.

In tal modo si intenderebbe colmare, secondo quanto sostenuto nella relazione introduttiva, il "gap" tra il personale neo-promosso (in precedenza appartenente ai ruoli di guardia e di sottufficiale e per effetto della riforma transitato in quelli di ispettore superiore e commissario superiore), che già dispone della qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria ed il personale tecnico, che si vedrebbe attribuire anch'esso tale qualifica, allineandosi a quanto previsto per l'analogo – così si sostiene essere - personale tecnico del Corpo forestale dello Stato.

Suscita tuttavia qualche perplessità la scelta di procedere al riconoscimento della qualifica mediante il riferimento ad una disposizione statale la cui compatibilità con la situazione considerata dal disegno di legge appare dubbia, soprattutto dal punto di vista della corrispondenza tra le figure professionali prese in considerazione, attinenti al Corpo forestale dello Stato, e quelle cui si riferisce il disegno di legge stesso.

D'altra parte, sulla possibilità che una legge della Regione possa direttamente procedere all'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia sicurezza possono avanzarsi dei dubbi di costituzionalità con riferimento alla competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Va segnalata in proposito la sentenza n. 313 del 2003, nella quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma contenuta in una legge della Regione Lombardia volta all'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia sicurezza ad appartenenti del Corpo forestale regionale. Così argomentava la Corte: *“Quanto alla polizia di sicurezza, finalizzata ad adottare «le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni» (secondo la definizione del comma 2 dell'art. 159 del decreto legislativo n. 112 del 1998), la competenza legislativa in materia, come già prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, è oggetto di riserva a favore dello Stato, a norma della lettera h) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione ora vigente, che ha riguardo all'ordine pubblico e alla sicurezza, con netta distinzione dalla polizia amministrativa locale che segue invece, in quanto strumentale, la distribuzione delle competenze principali cui accede. Non giova, infine, a favore della legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate né il rilievo, avanzato dalla difesa della Regione, circa l'esistenza di norme statali che riconoscono la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria al personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato e oggetto di provvedimenti che lo trasferiscono alle Regioni; né il rilievo, quanto alla polizia di sicurezza, che la norma regionale ha inteso recepire ricognitivamente e non innovare la disciplina statale. Non giova il primo, perché il problema qui in discussione non è di stabilire chi, attualmente, sia riconosciuto come ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ma di stabilire chi abbia la competenza a operare il riconoscimento. Non giova il secondo, perché il problema non è di stabilire se la legislazione regionale sia o non sia conforme a quella statale, ma, ancor prima, se sia competente a disporre il riconoscimento, indipendentemente dalla conformità o dalla difformità rispetto alla legge dello Stato”.*

Si può, pure, rammentare in proposito il ricorso nei confronti della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 marzo 2006 (disegno di legge n. 1107-204-229-247-398-590-1058-1114), recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”. Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.» promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 1° aprile 2006, depositato in cancelleria l'11 aprile 2006, ed iscritto al n. 53 del registro ricorsi 2006. Ad avviso del Commissario dello Stato, l'art. 53 del disegno di legge sarebbe stato affetto da un ulteriore vizio di illegittimità costituzionale, poiché esso stabilisce l'inquadramento nel ruolo dei dirigenti del Corpo forestale regionale di tutti coloro che prestano servizio presso gli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste nonché di quelli temporaneamente assegnati all'Azienda regionale delle foreste demaniali ed attribuisce loro la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in questa maniera violando l'art. 117, secondo comma, lettere *h*) ed *l*), Cost., che riserva al legislatore statale la competenza in materia di giurisdizione penale e di polizia di sicurezza. Su tale questione la Corte peraltro non giunse a pronunciarsi, dichiarando cessata la materia del contendere in seguito alla successiva pubblicazione della legge in esame senza le parti impugnate.

In seguito alcune delle norme impugnate dal Commissario dello Stato furono reintrodotte con la richiamata legge n. 4 del 2007, appunto intitolata “Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione”.

In tale legge peraltro ci si limitava ad inquadrare il personale, come sopra si è ricordato, in ruoli analoghi a quelli previsti nella normativa statale, senza procedere all'espressa attribuzione di qualifiche.

Alla luce delle richiamate censure della giurisprudenza costituzionale, si suggerisce di evitare anche adesso l'esplicita attribuzione delle qualifiche suddette da parte della legge regionale, lasciando che la spettanza delle stesse venga eventualmente attribuita, in analogia con le corrispondenti figure professionali statali, in via di prassi applicativa.

APPENDICE

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA E GIURISPRUDENZA DI INTERESSE

Documentazione normativa a cura dell'Unità Operativa Documentazione per l'area dell'attività istituzionale, lavoro e affari sociali, dott.ssa Maria Rosa Del Bosco

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2007, n. 4

G.U.R.S. 2 marzo 2007, n. 10

Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione.

Testo annotato al 20/4/2007

Art. 1 *Personale del Corpo forestale della Regione*

1. Nelle more della riforma del Corpo forestale della Regione Siciliana, in attuazione del riordino delle carriere di cui all'articolo 76 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e di quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, alla legge 6 marzo 1992, n. 216 e alle norme concernenti il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale della Regione Siciliana sono istituiti:

a) per il personale non direttivo, i ruoli di cui agli articoli 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;

b) per il personale direttivo, i ruoli previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472;

c) per il personale direttivo ex assistente tecnico forestale, i ruoli dei funzionari direttivi tecnici forestali articolati in analogia con quanto previsto per il personale di cui alla lettera b) del presente comma.

2. Il personale dei ruoli di cui alla lettera a) del comma 1, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e dei decreti del Presidente della Regione Siciliana nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, viene inquadrato rispettivamente:

a) in categoria B, il personale dei ruoli di cui agli articoli 2 e 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;

b) in categoria C, il personale dei ruoli di cui agli articoli 7, 13, 34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.

3. Il personale dei ruoli di cui alle lettere b) e c) del comma 1, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e dei decreti del Presidente della Regione Siciliana nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, viene inquadrato in categoria D.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con successivo decreto, su proposta del dirigente generale del Dipartimento foreste, il Presidente della Regione stabilisce le competenze, l'ordinamento professionale, l'articolazione in posizioni all'interno delle rispettive categorie e l'organico del personale di cui alla presente legge.

5. Al fine di far fronte al fabbisogno organico dei ruoli istituiti con la presente legge, il dirigente generale del Dipartimento foreste applica le procedure concorsuali disciplinate dalle norme in atto in vigore per l'assunzione delle analoghe figure professionali del Corpo forestale dello Stato.

6. Al personale del Corpo forestale della Regione Siciliana di cui alla presente legge, si applica il contratto dei dipendenti regionali e viene attribuita l'indennità mensile pensionabile corrisposta in misura pari alle corrispettive qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato.

7. L'indennità mensile pensionabile da corrispondere ai funzionari direttivi tecnici forestali di cui alla lettera c) del comma 1 è attribuita in misura pari a quella prevista per il personale dei ruoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 ed articolata in analogia.

8. In fase di prima applicazione della presente legge, il personale già dei ruoli del Corpo forestale della Regione Siciliana, tenuto conto del disposto dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, essendo già inquadrato in categorie e posizioni di cui ai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, è inquadrato, anche in soprannumero, nelle qualifiche del ruolo previsto con la presente legge nella rispettiva categoria di appartenenza, mantiene la propria posizione economica e percepisce la relativa indennità mensile pensionabile. Per la eventuale progressione di carriera, al suddetto personale si applicano le analoghe anzianità in atto in vigore per il personale del Corpo forestale dello Stato.

9. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 750 migliaia di euro (UPB 2.4.1.1.1, capitolo 150001), cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, (capitolo 215704), accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri, valutati in 750 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

10. A far data dalla pubblicazione della presente legge, sono soppressi i ruoli di guardie, sottufficiali, agenti tecnici ed assistenti tecnici forestali della Tabella M della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e tutte le norme in contrasto con la presente legge. Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme in atto vigenti per il Corpo forestale dello Stato.

Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2001, n. 155, artt. 1 e 7.

G.U.R.I. 30 aprile 2001, n. 155 n. 99

Riordino *dei ruoli* del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla legge 31 maggio 2005, n. 89 e annotato al 18 giugno 2009)

1. *Istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.*

1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia è istituito, a decorrere dal 15 marzo 2001, quale articolazione della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, il ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche:

- a) commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
- b) commissario capo forestale;
- c) vice questore aggiunto forestale ⁽⁴⁾.

2. La relativa dotazione organica è fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.

3. Sono soppresse le dotazioni organiche di settima, di ottava qualifica funzionale e dei relativi profili professionali degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed agente di pubblica sicurezza, individuate nella tabella A allegata al *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1988*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 1991, nonché la dotazione organica della nona qualifica funzionale determinata, per il medesimo personale, con il decreto 9 febbraio 1989 adottato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1990, al registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 184.

4. Ogni qualifica del ruolo di cui al comma 1 comprende più profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità ed autonomia rispettivamente indicati agli articoli 2 e 3, nonché alle diversificazioni nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 4. Alla loro identificazione e quantificazione si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ⁽⁵⁾.

5. Al personale di cui al comma 1 non si applica il *primo comma dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312*.

(3) Titolo così sostituito dal *comma 2 dell'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472*.

(4) Comma così modificato prima dall'*art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472* e poi dall'*art. 5, comma 8, L. 6 febbraio 2004, n. 36*.

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 24 giugno 2004*.

Art. 7 Qualifiche del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato

(modificato e integrato dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 472)

1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato *nell'ambito della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato* è articolato nelle seguenti qualifiche:

- a) primo dirigente;
- b) dirigente superiore;
- c) dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.

2. La relativa dotazione organica è fissata nella tabella B allegata al presente decreto in sostituzione del quadro D della tabella XI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. La individuazione dell'unità dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo personale, e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici, nonché la definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite per la prima con regolamento e per le altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, rispettivamente lettera b) e lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro *diciotto mesi* dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilità degli uffici di livello dirigenziale già operanti per il Corpo forestale dello Stato.

4. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Corpo forestale dello Stato, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

5. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. I primi dirigenti rivestono anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. *I dirigenti superiori sono preposti anche a capo servizio centrale per sovrintendere a più divisioni. Alla tabella B di cui al comma 2 al livello funzione D dirigente superiore dopo le parole: "consigliere ministeriale aggiunto," sono inserite le seguenti: "capo servizio centrale,".*

6. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

7. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ed il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato".

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1985, n. 41, tabella M.

G.U.R.S. 31 ottobre 1985, n. 48

Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 7/2006 e annotato al 27/2/2007)

TABELLA M - Ruolo del Corpo regionale delle foreste (1)

<i>Qualifica</i>	<i>Unità</i>
- Dirigente superiore tecnico forestale	18
- Dirigente tecnico forestale	80
- Assistente tecnico forestale	160
- Agente tecnico forestale	600
- Sottoufficiale	200
- Guardia	800
<i>Totale</i>	1.858

(1) Per effetto e per le finalità dell'art. 70, comma 1, della L.R. 16/96, l'organico dei sottufficiali e delle guardie previsto dalla tabella annotata è aumentato del 20 per cento.

Si rimanda all'art. 1 della L.R. 4/2007, che ha dettato delle disposizioni transitorie in merito ai ruoli ed agli inquadramenti del personale del corpo forestale, nelle more della riforma del Corpo forestale della Regione Siciliana, e che contestualmente con il comma 10 ha soppresso i ruoli di guardie, sottufficiali, agenti tecnici ed assistenti tecnici forestali.

DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 2, art. 4.

G.U.R.I. 11 gennaio 2006, n. 8

Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.

(convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81)

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla legge 4 giugno 2010, n. 96 e annotato al 30 luglio 2010)

Art. 4 Rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali

(modificato e integrato dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81)

1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, può altresì attribuire con proprio decreto la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale di cui al presente comma, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.

2. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: "ad una denominazione protetta", sono sostituite dalle seguenti: "ad una o più denominazioni protette";

b) al numero 1), le parole: "quando la denominazione è il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato" sono sostituite dalle seguenti: "quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato".

3. Gli articoli da 13 a 23 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sono abrogati. Alle violazioni previste dalla citata legge n. 30 del 1990 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.

4. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, prescritti dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e successive modificazioni, concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo, sono svolti dal Corpo forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi, secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (1)
(2)

4-bis. Al fine di migliorare l'efficienza del sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali e la tracciabilità dei prodotti alimentari, il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, ferme restando le attribuzioni e i compiti già svolti dal Centro servizi nazionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, si avvalgono della società consortile "Consorzio anagrafi animali" quale ente strumentale di assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilità degli alimenti, anche ai fini della promozione internazionale del sistema Italia di tracciabilità degli alimenti e degli animali. I Ministeri suddetti

assegnano direttamente alla società consortile "Consorzio anagrafi animali", con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.

4-ter. La società consortile "Consorzio anagrafi animali" assicura, nello svolgimento della funzione di cui al comma 4-bis e sulla base di un programma annuale formulato conformemente alle indicazioni dei Ministeri competenti, il coordinamento degli interventi necessari a dare piena attuazione agli adempimenti connessi. Per la promozione di attività riconducibili a quanto previsto dal comma 4-bis, anche altre amministrazioni ed enti dello Stato possono avvalersi della società consortile "Consorzio anagrafi animali", d'intesa con il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura della predetta società consortile, per lo svolgimento della funzione di ente strumentale di assistenza tecnica, l'AGEA assegna alla società medesima un contributo a decorrere dall'anno 2006 di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di un milione di euro, a decorrere dall'anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4-quater. Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente.

4-quinquies. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater, si applica a carico degli esercenti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 313 del 2003

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale), e degli articoli 1, comma 3, lettera *b*), e 3, comma 12, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 15 marzo e il 7 maggio 2002, depositati in cancelleria il 25 marzo e il 16 maggio successivi e iscritti ai nn. 29 e 34 del registro ricorsi 2002.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 15 marzo 2002, depositato il successivo 25 marzo (reg. ricorsi n. 29 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale).

1.1. – L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del ricorrente, evidenzia come la legge impugnata, nell'istituire il Corpo forestale regionale, attribuisca a quest'ultimo funzioni che incidono su competenze riservate, dall'art. 117, secondo comma, della Costituzione, alla legislazione esclusiva dello Stato.

In particolare, dalle competenze di cui all'art. 117, secondo comma, lettere *s*) ("tutela dell'ambiente, dell'ecosistema") e *q*) ("profilassi internazionale"), dovrebbe ricavarsi la persistente spettanza allo Stato, e per esso al Corpo forestale dello Stato, di molte funzioni – già attribuite da leggi ordinarie – nelle menzionate materie, tra le quali il ricorrente indica, a titolo esemplificativo, "le funzioni in tema di sorveglianza sulle aree protette e sulle riserve naturali di rilievo nazionale ed internazionale di collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per i compiti di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 300 del 1999, di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di repressione degli illeciti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, di vigilanza venatoria, di tutela del patrimonio genetico degli ecosistemi vegetali, e in generale di polizia specializzata nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema".

A escludere il contrasto con i parametri costituzionali invocati non sarebbero d'altra parte idonee, sempre ad avviso del ricorrente, né la delimitazione alle "materie di competenza regionale" contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge impugnata, che istituisce il Corpo regionale, né la salvezza di specifiche competenze statali in via di "eccezione" [art. 2, comma 2, lettera *b*)], né infine l'espressione "per gli aspetti di competenza regionale" utilizzata dall'art. 2, comma 3, in relazione alle attività di supporto alla Regione nei settori indicati dalla medesima disposizione.

Aggiunge il ricorrente che una eventuale attribuzione, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, di funzioni amministrative nella materia in questione al Corpo forestale lombardo potrebbe essere prevista soltanto da legge organica dello Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, "anche per prevenire altrimenti probabili conflitti in casi concreti".

Riservandosi di più ampiamente argomentare sul punto, l'Avvocatura dello Stato (a) segnala che la modifica dei parametri costituzionali sopra menzionati ha inciso su preesistenti disposizioni di rango legislativo (titolo III, capi III e IX, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e regolamentare (d.P.C.m. 11 maggio 2001), per le quali ultime si potrebbe delineare la necessità di una loro "riconsiderazione", e (b) rileva che la funzione "lotta attiva contro gli incendi boschivi" non può essere affidata in via esclusiva al Corpo forestale regionale, stante il disposto dell'art. 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

1.2. – Il ricorrente rileva che l'art. 1, comma 2, della legge impugnata affida a fonte regolamentare regionale la disciplina dell'organizzazione del Corpo forestale regionale. Della disposizione si censura, in particolare, l'attribuzione (comma 2) del potere di emanare tale regolamento alla Giunta regionale, anziché al Consiglio, competente a norma dell'art. 6, primo comma, dello statuto della Regione Lombardia (legge 22 maggio 1971, n. 339). La previsione dell'emanazione di un regolamento regionale è ritenuta inoltre lesiva dell'art. 48, commi secondo e terzo, dello statuto, a norma del quale avrebbe dovuto essere la stessa legge istitutiva del Corpo

forestale a provvedere alla individuazione dei "principali connotati organizzativi del Corpo anche per quanto attiene alle relazioni tra esso e l'apparato amministrativo per così dire ordinario della Regione", in attuazione delle menzionate disposizioni statutarie.

E, ancora con riferimento alla normativa di attuazione della legge impugnata, il ricorrente deduce l'oscurità del "riparto di contenuti tra l'"apposito regolamento" di cui al comma 2 ed il "successivo provvedimento", sempre di Giunta, di cui al comma 3 dell'art. 1", sottolineando come non sia indifferente che regole siano poste con legge regionale, con regolamento del Consiglio, o invece con atto – comunque denominato – della Giunta regionale.

1.3. – Relativamente all'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2002 impugnata, che prevede l'intervento del Corpo forestale regionale "in sostituzione degli enti locali competenti qualora questi [...] omettano di intervenire", il Presidente del Consiglio dei ministri rileva come, anche per l'assenza di garanzie procedimentali, tale intervento di un apparato regionale sia in contrasto con l'art. 120, secondo comma, della Costituzione, e lesivo delle autonomie locali "ora più fortemente garantite" dall'art. 114, commi primo e secondo, della Costituzione.

1.4. – Una censura analoga a quella che precede è poi mossa nei confronti dell'art. 3 della legge impugnata, laddove, ai fini dell'esercizio di determinate funzioni da parte del neo-istituito Corpo regionale, "è prevista solo la adesione (o non adesione) degli enti locali a convenzioni quadro unilateralmente predisposte dalla Regione".

1.5. – Il ricorrente denuncia, infine, l'art. 4, comma 3, della legge regionale, in quanto "palesamente" contrastante con l'art. 117, secondo comma, lettere *h*) (ai sensi della quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di "ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale") e *l*) (che prevede analoga competenza statale in materia di "giurisdizione e norme processuali").

Il contrasto con i suddetti parametri deriverebbe, per un verso, dalla attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria al personale del Corpo appartenente alle qualifiche individuate con il regolamento (di Giunta) di cui all'art. 1, comma 2, della stessa legge e, per altro verso, dalla previsione secondo cui al medesimo personale può essere riconosciuta la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia. Si sostiene nel ricorso che "l'inclusione di questo (o di altro apparato) tra le "forze di polizia" potrebbe eventualmente essere stabilita da legge dello Stato, e soltanto da essa", con il che se e fino a quando tale inclusione non si abbia, al personale in discorso non potrebbero mai riconoscersi le qualifiche anzidette: in quest'ottica, non potrebbe altresì escludersi che il legislatore statale operasse differenti scelte, con la modifica del comma 3 dell'art. 57 del codice di procedura penale, senza dovere incontrare alcun limite in una qualsivoglia competenza regionale, ragione che induce a ritenere la disposizione della legge impugnata, "oltre che costituzionalmente illegittima, anche *inutiliter data*".

2. – Si è costituita nel giudizio così promosso la Regione Lombardia.

2.1. – Per dimostrare l'infondatezza delle censure mosse nei confronti dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2 della legge regionale lombarda n. 2 del 2002, la difesa della resistente si sofferma (a) sulla legislazione statale vigente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), (b) sulla conseguente distribuzione costituzionale delle competenze statali e regionali nelle materie disciplinate dalla legge regionale impugnata, e (c) sugli effetti prodotti dalla riforma costituzionale rispetto alla legislazione statale vigente alla data di entrata in vigore della citata legge costituzionale n. 3 del 2001.

(a) La Regione sottolinea come, anteriormente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, la distribuzione tra lo Stato e le Regioni delle competenze in materia di foreste, agricoltura e Corpo forestale fosse da poco stata definita dai decreti legislativi di attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), che aveva disposto un primo sostanziale trasferimento alle Regioni dei compiti fino ad allora svolti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, tale per cui al (neo istituito) Ministero per le politiche agricole il medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997 riservava esclusivamente compiti di elaborazione e

coordinamento delle linee di politica agricola, agro-industriale e forestale in coerenza con quella comunitaria.

Il successivo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), aveva trasferito espressamente alle Regioni le competenze esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), poi, aveva trasferito le materie già di competenza del Ministero per le politiche agricole al Ministero dell'ambiente, senza con ciò dar luogo ad alcun ampliamento delle competenze in materia di polizia forestale da riservarsi all'apparato statale.

Finalmente, il d.P.C.m. 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143), trasferiva alle Regioni una quota pari al settanta per cento del personale appartenente alla dotazione organica del Corpo forestale dello Stato; conseguentemente, si lasciavano allo Stato i compiti volti ad assicurare l'unitarietà operativa del Corpo, oltre a quelli inerenti alla formazione e all'addestramento anche del personale regionale, e si trasferivano alle Regioni le dotazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni cui queste venivano chiamate.

(b) Ciò premesso, la Regione sottolinea come la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione abbia profondamente innovato la preesistente distribuzione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, incidendo, tra l'altro, anche sull'assetto delle materie di cui alla legge impugnata.

La materia "foreste", di competenza concorrente secondo la redazione originaria dell'art. 117, non è più menzionata nel nuovo testo, dal che dovrebbe dedursi la potestà legislativa esclusiva delle Regioni; analoga deduzione dovrebbe condurre ad attribuire alle Regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di "agricoltura"; altre materie, quali quelle della "tutela della salute", l'"alimentazione", la "protezione civile", il "governo del territorio", la "valorizzazione dei beni ambientali", cui sarebbero riconducibili alcune aree nelle quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 2 del 2002, dovrebbe operare il Corpo forestale regionale, sono invece incluse nel catalogo di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, trattandosi di competenze concorrenti.

Alla luce di tali rilievi, ad avviso della resistente dovrebbe escludersi che il riferimento operato alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, quale competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma), possa essere letto alla stregua di un richiamo ad una "materia unitaria, dotata di una sua unità oggettiva", ma dovrebbe essere semmai interpretato come una norma nella quale trova fondamento il potere dello Stato di intervenire a tutela delle esigenze di carattere unitario, da far valere principalmente nel settore organico "ambiente, territorio e infrastrutture".

Per giungere a questa conclusione, la Regione deduce argomenti, oltre che dalla "consolidata giurisprudenza costituzionale sulla nozione di ambiente", dalla *ratio* della riforma contenuta nella legge costituzionale n. 3 del 2001, tesa a rafforzare il principio di autonomia.

Per quel che attiene alla materia della "profilassi internazionale", la sua inclusione tra le materie di competenza esclusiva statale, anche al fine di evitare ogni "espropriazione" di competenze a danno delle Regioni, dovrebbe essere interpretata come "attribuzione allo Stato delle decisioni a livello nazionale, in materia di profilassi internazionale", impregiudicata restando la competenza regionale coinvolgente decisioni di livello locale, peraltro connesse alla materia della tutela della salute, di competenza concorrente, nella quale non potrebbe non comprendersi, oltre che la salute umana, anche la "sanità veterinaria".

(c) La disciplina costituzionale, così come revisionata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, configura in modo variabile il potere legislativo regionale in ordine alle materie nelle quali la legge impugnata prevede che il Corpo forestale regionale debba esercitare la propria attività. Da ciò deriva, come ammette la stessa Regione, "un regime differenziato a seconda delle singole materie implicate" (talune di competenza esclusiva, altre di competenza concorrente), e una diversa estensione dei limiti che alla Regione si pongono.

A parere della resistente, tuttavia, nel caso di specie la legge regionale n. 2 del 2002, pur dettando norme sia in ordine a materie di potestà esclusiva che a materie di potestà concorrente, si sarebbe limitata a dare attuazione concreta ai principi già fissati dai decreti legislativi n. 143 del 1997 e n. 112 del 1998, con il che il legislatore regionale neppure avrebbe "sfruttato gli spazi" offertigli dalla riforma del Titolo V, non avendo esercitato di fatto la competenza legislativa esclusiva in materia di foreste ed agricoltura ed essendosi attenuto, nelle materie di potestà concorrente, ai principi fondamentali della legislazione statale.

D'altra parte, prosegue la Regione, una ragione di illegittimità costituzionale non potrebbe essere dedotta dalla "sopravvenuta illegittimità costituzionale ovvero caducazione" dei principi fissati dalla legislazione statale vigente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, e ciò tanto, ovviamente, nelle materie di competenza esclusiva, quanto in quelle di competenza concorrente, giacché "nessun dubbio può sussistere sul fatto che la potestà legislativa regionale è immediatamente esercitabile, non dovendo essere attese nuove leggi-quadro e potendo essere i principi ricavati dalla legislazione vigente", alla stregua del "principio di continuità [...] riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale".

2.2. – La Regione sostiene poi l'infondatezza anche della censura mossa sull'art. 1, comma 2, della legge regionale impugnata, nella parte in cui attribuisce alla Giunta il potere di disciplinare con atto regolamentare l'organizzazione del Corpo forestale regionale.

Ad avviso della resistente, la revisione dell'art. 121 della Costituzione, operata con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, che ha abrogato le parole "e regolamentari" dalla definizione del novero delle potestà del Consiglio regionale, sarebbe chiara nella sua *ratio*: nella sottrazione, cioè, al Consiglio regionale delle competenze regolamentari. Da ciò l'insostenibilità dell'interpretazione proposta nel ricorso, secondo cui la persistente vigenza delle norme degli statuti ordinari che attribuiscono il potere regolamentare ai Consigli si opporrebbe ad un immediato affidamento di tale potere alle Giunte.

A sostegno della tesi contraria, la Regione deduce numerosi argomenti, "sia teorici, sia di interpretazione sistematica del nuovo testo costituzionale", quali, in particolare: (a) l'impossibilità di dedurre dalla previsione di disposizioni transitorie, limitatamente ad alcune delle modifiche, la *voluntas legis* di rinviare l'entrata in vigore delle altre disposizioni al momento dell'emanazione dei nuovi statuti regionali, dovendosi invece procedere alla "disapplicazione" immediata delle norme statutarie divergenti dal nuovo testo costituzionale, prima ancora della modifica dello statuto; (b) la non decisività della mancata esplicita attribuzione alle Giunte del potere regolamentare, "giacché una simile previsione non è rinvenibile in Costituzione neppure in relazione alla potestà regolamentare del Governo"; (c) la previsione del potere di "emanazione" (e non più di "promulgazione") dei regolamenti da parte del Presidente della Giunta regionale, ciò che implicherebbe "l'idea di una qualche forma di partecipazione al procedimento di formazione dell'atto da parte del Capo dell'esecutivo regionale"; (d) il mantenimento della qualifica della Giunta quale organo esecutivo della Regione, che dovrebbe essere letto come un chiaro indice dell'imputazione alla stessa Giunta del potere regolamentare, stante la circostanza che "la dottrina maggioritaria ritiene che la potestà regolamentare di esecuzione delle leggi costituisca una prerogativa intrinseca ai compiti spettanti al Governo, quale potere esecutivo", ora non più ostacolata dalla norma derogatoria contenuta nella redazione originaria dell'art. 121 della Costituzione; (e) il rilievo che la modifica intervenuta si porrebbe in piena concordanza con l'interpretazione restrittiva che della disciplina preesistente era stata propugnata, sia nei lavori dell'Assemblea costituente, sia nella giurisprudenza costituzionale, la quale ultima "ha sì ritenuto costituzionalmente illegittime le leggi regionali attributive di potestà normativa secondaria alle Giunte, ma ha tradizionalmente lasciato via libera alle leggi regionali attributive alle Giunte di poteri amministrativi da cui scaturissero atti amministrativi generali"; (f) i lavori preparatori della legge costituzionale n. 1 del 1999, che evidenzierebbero chiaramente la volontà di trasferire, a seguito dell'abrogazione delle parole "e regolamentari", la potestà regolamentare dai Consigli agli organi esecutivi delle Regioni.

Nella misura in cui la potestà regolamentare sia da intendersi come insita nella funzione esecutiva, la resistente ritiene che i limiti che si impongono allo statuto regionale secondo l'art. 123 della Costituzione, e segnatamente il limite della necessaria "armonia" con la Costituzione, escludono che, "nell'esercizio della potestà statutaria, le Regioni possano ridistribuire la funzione

normativa tra gli organi regionali in una maniera diversa da quella che attribuisce al Consiglio la funzione legislativa e alla Giunta quella regolamentare".

La difesa della Regione Lombardia sottolinea, inoltre, come la tesi della immediata titolarità della potestà regolamentare in capo alla Giunta regionale sia stata "inizialmente accolta" anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e ciò sia in un parere del 15 marzo 2000 del Dipartimento affari regionali, sia in una direttiva ai Commissari del Governo, redatta dal medesimo Dipartimento in data 17 marzo 2000, sia infine nel rinvio, in data 22 marzo 2000 (cui avrebbero fatto seguito altri di analogo tenore), di una delibera legislativa della Regione Veneto, basato sul rilievo che una disposizione di essa, nel demandare al Consiglio regionale l'approvazione del regolamento di attuazione di talune disposizioni normative, "contrastava con i principi generali dell'ordinamento in tema di riparto di competenze fra gli organi regionali secondo i quali l'esercizio delle competenze regolamentari spetta alla Giunta regionale, così come si desume dal nuovo testo dell'art. 121 Cost.". Conformemente a tale orientamento, alcune Commissioni statali di controllo sugli atti amministrativi delle Regioni avrebbero "uniformemente" annullato regolamenti adottati dai Consigli regionali.

L'attribuzione alla Giunta, e non al Consiglio, della potestà regolamentare si renderebbe peraltro necessaria, ad avviso della Regione, a seguito del notevole ampliamento dell'ambito di applicazione della potestà regolamentare regionale, che postulerebbe, anche ai fini del soddisfacimento del principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, l'esercizio di tali competenze da parte di un "un organo diverso da quello al quale è attribuita la potestà legislativa", giacché "non avrebbe senso [...] ampliare la potestà legislativa regionale, fino a farla diventare potestà legislativa generale, per poi ricadere nell'errore della confusione tra potestà legislativa e potestà regolamentare".

Una volta argomentata la *voluntas legis* volta ad attribuire la spettanza alla Giunta regionale della potestà regolamentare, a seguito della revisione dell'art. 121 della Costituzione, la Regione sottolinea come debba procedersi alla disapplicazione dell'art. 6 dello statuto della Lombardia, a ciò inducendo il "consolidato orientamento" della giurisprudenza costituzionale "in base al quale il fenomeno della invalidità e quello dell'abrogazione coesistono, dipendendo dalla puntualità della norma costituzionale sopravvenuta l'abrogazione o meno della norma ordinaria preesistente". In quest'ottica, la Regione richiama recenti pronunce della Corte costituzionale relative alla sopravvenienza del nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione, e segnatamente la sentenza n. 440 del 2000, nella quale si afferma che "i precetti costituzionali si pongono rispetto alla legge ordinaria non solo come parametri di legittimità, ma, prima ancora, come essenziali punti di riferimento dell'interpretazione conforme a Costituzione della disciplina sottoposta a scrutinio di costituzionalità".

Inoltre, a ulteriore sostegno delle argomentazioni svolte, la resistente menziona la decisione del Consiglio di Stato con la quale è stata accolta, previa deliberazione sul merito del ricorso in appello, la richiesta di sospensione di una sentenza del TAR della Lombardia, n. 868 del 2002, la quale aveva annullato un atto regolamentare approvato dalla Giunta regionale, sul presupposto che, fino alla modifica dello statuto regionale, la potestà regolamentare spetterebbe ancora ai Consigli regionali.

Conclusivamente, la Regione evidenzia come le censure mosse dalla parte ricorrente nei confronti dell'art. 1, comma 2, della legge impugnata non potrebbero in alcun modo trovare fondamento, in quanto "non può comunque escludersi che nella fase transitoria, prima della approvazione dei nuovi statuti, le Giunte siano titolari della potestà regolamentare". L'analisi della forma di governo, infatti, manifesterebbe la necessità, sin dalla fase transitoria, e "almeno fino all'ipotetica e non certa approvazione dei nuovi statuti regionali", di "superare i limiti di un modello quasi assembleare in favore di un rafforzamento dell'esecutivo": la "naturale connessione" tra forma di governo e sistema delle fonti si tradurrebbe, dunque, nella necessità di scindere le competenze legislative da quelle regolamentari, quanto meno perché sarebbe "del tutto inutile" introdurre l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e rendere la formazione della Giunta autonoma dal Consiglio, mantenendo al contempo in capo a quest'ultimo la guida politica e l'amministrazione della Regione.

Circa la questione inerente all'art. 1, comma 3, della legge impugnata, relativamente alla asserita "oscurità" del riparto di contenuti tra il regolamento di cui al comma 2 ed il "successivo

provvedimento" di Giunta, la Regione, per argomentare l'infondatezza della questione, precisa che la scelta di provvedere alla istituzione della struttura organizzativa del Corpo forestale regionale con atto amministrativo "dipende dalla natura non normativa dei contenuti di tale atto".

E in ordine all'ulteriore obiezione mossa nei confronti dell'art. 1, comma 3, della legge impugnata, derivante dalla mancata previsione di norme attuative dell'art. 48 dello statuto regionale, la Regione assume la non pertinenza del richiamo alla disposizione statutaria, in quanto quest'ultima, nel regolare i poteri della Regione sugli enti o aziende, da essa direttamente istituiti, dotati di autonomia organizzativa e funzionale, non può applicarsi al Corpo forestale regionale, in quanto esso null'altro sarebbe che "un apparato al servizio diretto della Regione, che non esercita un'attività economica", privo di "una struttura assimilabile a quella dei suddetti enti".

2.3. – La Regione sostiene l'infondatezza anche della censura mossa nei confronti dell'art. 2, comma 5, della legge impugnata, nella parte in cui prevede l'intervento del Corpo forestale regionale in sostituzione degli enti locali competenti qualora questi omettano di intervenire. Nell'atto di costituzione si evidenzia l'attribuzione al Corpo forestale regionale, da parte del comma 4 del medesimo articolo, anche di attività di supporto a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e di altri enti pubblici, negli ambiti materiali descritti dalla medesima norma: tale possibilità di intervento non lederebbe le competenze locali, ma semplicemente andrebbe ad aggiungersi a esse, eventualmente integrandole – nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalla successiva legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 – in caso di inerzia.

Il potere così configurato, oltre che in linea con la statuizione di un potere sostitutivo regionale in caso di inattività degli enti locali, non sarebbe lesivo del principio di leale collaborazione richiamato dall'art. 120 della Costituzione, poiché la legge regionale impugnata prevede che il Corpo forestale regionale intervenga, in via sostitutiva, "previa segnalazione all'ente competente" (concedendo quindi un'ulteriore possibilità per il medesimo di attivarsi) e, in ogni caso, a intervento eseguito, è previsto l'obbligo del Corpo forestale di dare notizia all'ente competente "degli accertamenti eseguiti, dei rilievi effettuati e dei provvedimenti adottati".

Tale procedura di "raccordo e concertazione", dunque, non andrebbe ad incidere sulle competenze amministrative degli enti locali, né, d'altro canto, sarebbe lesiva delle competenze legislative statali, nella misura in cui la legge regionale "si limita [...] a prevedere la possibilità che il Corpo forestale si attivi a tutela dell'ambiente nei casi in cui gli enti locali competenti omettano di intervenire", senza sovrapporsi, in tal modo, alla potestà disciplinata dall'art. 120 della Costituzione, relativa ad "una forma di intervento statale sostitutivo ben più importante" che si attua a garanzia del rispetto delle norme e dei trattati comunitari, ovvero a tutela dei principi di unità giuridica e economica del paese, o quando ancora sopravvengano ragioni di sicurezza e incolumità pubblica.

Con riferimento all'ulteriore profilo di censura (ritenuto privo di "qualsivoglia motivazione") della stessa disposizione, relativo alla violazione dell'art. 114 della Costituzione, la resistente ribadisce che la previsione del potere sostitutivo è limitata all'ambito delle materie di competenza regionale o, comunque, "connesso a materie tradizionalmente di competenza regionale". L'asserita esistenza di una "procedura concertativa", d'altro canto, dimostrerebbe il rispetto prestato dalla legge regionale alle funzioni conferite alle autonomie locali, delle quali, anche ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 143 del 1997, la Regione deve assicurare "l'esercizio unitario".

2.4. – Infondata, ad avviso della Regione, sarebbe anche la questione relativa all'art. 3, comma 2, della legge impugnata, nella parte in cui prevede solo l'adesione degli enti locali alle convenzioni quadro predisposte dalle Regioni. La denunciata assenza di un'adeguata partecipazione degli enti locali nella fase di redazione della convenzione, che lascerebbe agli enti medesimi solo la scelta di aderire o di non aderire, troverebbe una smentita nella circostanza che le suddette convenzioni sarebbero stipulate con le associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali nel pieno rispetto del contraddittorio tra enti, oltre che previo parere, sugli schemi di convenzione, della conferenza regionale delle autonomie.

2.5. – Infondata sarebbe, sempre secondo la Regione, anche la censura mossa nei confronti dell'art. 4, comma 3, della legge impugnata, nella parte in cui attribuisce la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria a determinato personale del Corpo forestale regionale e nella parte in

cui prevede che al medesimo personale possa essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza.

Sostiene la resistente che "la norma è [...] rispettosa dei confini di azione del Corpo forestale regionale", limitando l'attribuzione della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria ai soli casi in cui il Corpo forestale esercita le specifiche funzioni ad esso attribuite dall'art. 2 della legge impugnata, funzioni assegnate nell'esercizio della potestà legislativa regionale. La Regione rileva altresì che l'attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria sarebbe stata disposta ai sensi dell'art. 57, comma 3, cod. proc. pen., di talché gli appartenenti al Corpo forestale eserciterebbero funzioni di polizia giudiziaria "unicamente nei limiti del servizio a cui sono destinati, peraltro non in relazione a qualsiasi tipo di reato, ma solo rispetto a determinate tipologie di reato (connesse e strumentali al servizio cui sono preposti)". Il riferimento, contenuto nella citata disposizione del codice, a leggi e regolamenti attributivi della qualifica in questione non potrebbe essere interpretato, specie dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, come limitato a fonti normative statali, ben potendosi configurare una attribuzione della qualifica anche da parte delle Regioni.

Alle medesime conclusioni indurrebbero, da un lato, la giurisprudenza della Corte di cassazione e, dall'altro, l'implicita attribuzione, da parte del decreto legislativo n. 143 del 1997 e del d.P.C.m. 11 maggio 2001, della qualifica in discorso ai componenti del Corpo forestale statale, con il che l'esclusione per la Regione del relativo potere condurrebbe "all'assurdo di assegnare la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria in ragione della provenienza dei singoli componenti del corpo forestale regionale (se di provenienza statale avrebbero tale qualifica, se di altra provenienza ne sarebbero privi)".

Ancora, l'infondatezza della censura è sostenuta dalla resistente in relazione alla riserva di competenza delle Regioni in materia di "polizia amministrativa locale", categoria nella quale rientrerebbe anche il Corpo forestale regionale, il quale è chiamato a operare in un ambito esclusivamente locale (quello regionale) e a tutela di beni afferenti alle regioni (ambiente regionale).

In ordine, poi, alla qualifica di "ufficiale o agente di pubblica sicurezza", la Regione sostiene l'inesattezza dei rilievi contenuti nel ricorso, in quanto dal tenore testuale della disposizione impugnata si dedurrebbe che la qualifica potrebbe rilevare solo indirettamente, cioè nei casi in cui la normativa statale ("a cui evidentemente la legge regionale riconosce competenza esclusiva in materia") espressamente lo prevedesse.

3. – Con ricorso notificato il 7 maggio 2002, depositato il successivo 16 maggio (reg. ricorsi n. 34 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative).

3.1. – L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del ricorrente, censura in primo luogo l'art. 1, comma 3, lettera b), della legge impugnata, che sostituisce integralmente l'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2002, già oggetto di giudizio in via principale promosso con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 29 del 2002.

Il Presidente del Consiglio dei ministri riprende testualmente le argomentazioni contenute nel ricorso precedente, sia quanto alle funzioni del Corpo forestale regionale (art. 2, commi 1-4, della legge regionale n. 2 del 2002), sia quanto al profilo dell'intervento sostitutivo del Corpo medesimo rispetto agli enti locali (art. 2, comma 5), osservando che le modifiche introdotte con la legge successiva non possono dirsi tali da superare i profili di illegittimità costituzionale evocati nel ricorso avverso la legge regionale anteriore, in quanto, "al di là di una meramente formale espunzione di alcuni riferimenti all'ambiente, la sostanza della normativa attuale non è mutata" rispetto a quella oggetto dell'impugnazione precedente.

3.2. – Nel medesimo atto, poi, il ricorrente denuncia, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, l'art. 3, comma 12, della legge regionale n. 4 del 2002, in materia di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione.

4. – Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, con atto depositato in data 8 agosto 2002, sostenendo, con richiamo di dati normativi e giurisprudenziali, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

5. – Nel primo giudizio, promosso con il ricorso iscritto al n. 29 del 2002, l'Avvocatura dello Stato, per il ricorrente, ha depositato una memoria.

5.1. – Riprendendo il passaggio finale dell'atto di impugnazione, nel quale si dava conto di una proposta legislativa di modifica del Corpo forestale dello Stato pendente in Parlamento, l'Avvocatura evidenzia ora nel testo in questione, approvato in prima lettura nel gennaio 2003 dalla Camera dei deputati, sia alcune previsioni che confermano e rafforzano l'idea della inammissibilità della creazione di Corpi forestali in ambito regionale quali quello istituito in Lombardia, sia altre norme in tema di dotazione di personale, aspetto sul quale – puntualizza il ricorrente – la giurisdizione amministrativa ha peraltro disposto l'annullamento parziale del d.P.C.m. 11 maggio 2001, che stabiliva appunto il trasferimento di una consistente quota del personale del Corpo forestale statale alle Regioni. In questo quadro normativo, le argomentazioni della resistente Regione Lombardia circa una pretesa "espropriazione" di competenze in materia ambientale risultano infondate, poiché non tengono conto del punto di vista essenziale, cioè del punto di vista della Costituzione: né lo Stato né le Regioni sono "proprietari" delle competenze che la Costituzione a essi rispettivamente assegna, e non può esservi dunque alcuna ragione di lamentela nel fatto che la Costituzione, come ha affidato nuovi e ampi compiti alle autonomie regionali, così abbia modificato, per certi altri ambiti o per determinate materie, l'assetto del riparto, riservando allo Stato alcune competenze che nel quadro preesistente rientravano nella competenza concorrente. Ciò vale appunto per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che del resto – prosegue l'Avvocatura – è aspetto che trascende perfino la dimensione dello stesso Stato, poiché rappresenta un problema addirittura planetario, come dimostra il fitto tessuto normativo internazionale e comunitario in questo settore.

5.2. – Sulla censura relativa all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2002, che affida ad un regolamento adottato dalla Giunta regionale la disciplina dell'organizzazione del Corpo forestale regionale, l'Avvocatura sottolinea come la questione della perdurante vigenza dell'art. 6 dello statuto lombardo, pur se "di marginale rilevanza per la controversia in esame", non possa essere risolta "in modo [...] sbrigativo attraverso gli strumenti concettuali della abrogazione o, addirittura, della disapplicazione": lo spostamento del potere regolamentare dal Consiglio alla Giunta dovrebbe, quindi, formare oggetto di una modifica statutaria "la quale [avesse] cura di disciplinare presupposti di detto potere [...], modalità per il suo esercizio, e – quando del caso – anche garanzie [...] per la prevenzione di eventuali sconfinamenti". Una legge regionale ordinaria, dunque, non potrebbe operare siffatto spostamento senza la precostituzione e il supporto di una adeguata cornice statutaria.

5.3. – In ordine alla questione vertente sull'art. 2, comma 5, della legge regionale impugnata ("rimasto invariato nella legge regionale 6 marzo 2002, n. 4"), nella parte in cui prevede l'intervento del Corpo forestale regionale in sostituzione degli enti locali competenti qualora questi omettano di intervenire, dopo avere rilevato una certa approssimazione del testo, la memoria propone le considerazioni svolte, "per altri (e più penetranti) interventi sostitutivi", in altri ricorsi per giudizi costituzionali, laddove si sottolinea che (a) la "continuità testuale" dei due periodi del secondo comma dell'art. 120 della Costituzione (relativi, rispettivamente, all'attribuzione allo Stato del potere sostitutivo, e al rinvio alla legge per la definizione delle procedure atte a garantire i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione nell'esercizio di tali poteri), (b) le "solenni disposizioni" dell'art. 114, commi primo e secondo, e dell'art. 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione (che attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di "organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane") e (c) la "cogente esigenza di una disciplina unica o quanto meno fortemente coordinata delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi sin dal momento della individuazione dell'organo deliberante l'intervento sostitutivo", sono tutti elementi che condurrebbero a ritenere che, con l'espressione "la legge definisce", il legislatore costituzionale si riferisca alle "disposizioni legislative dello Stato".

Sul punto, si rileva ulteriormente che la disciplina degli interventi sostitutivi non potrebbe neppure essere qualificata come normativa "di chiusura" rispetto alle disposizioni legislative o amministrative regionali che stabiliscono obblighi, rimasti inadempiti o comunque non osservati, con il che la competenza legislativa in materia di potestà di sostituzione sarebbe attribuita alla Regione ogni volta che si tratti della mancata osservanza di una disposizione originata da una

fonte della Regione medesima: la materia degli interventi sostitutivi segnerebbe infatti uno dei limiti delle autonomie locali diverse dalla Regione.

5.4. – La difesa del ricorrente riprende altresì il profilo relativo al riconoscimento della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza al personale del Corpo forestale regionale (art. 4, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2002), per sottolineare che non è questione di maggiore o minore opportunità di detto riconoscimento, bensì di competenza a disporre in tal senso, che spetta al solo legislatore statale, il quale ben potrà attribuire dette qualifiche al personale di cui si tratta.

6. – Anche la Regione Lombardia ha depositato una memoria nel giudizio in questione.

6.1. – Sulla censura riguardante gli articoli 1, comma 1, e 2 della legge regionale n. 2 del 2002, la difesa della Regione riprende in linea generale il dibattito apertosi dopo l'approvazione della riforma costituzionale del Titolo V, quanto al significato e alla portata dell'attribuzione allo Stato, in via esclusiva, della competenza nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e quanto al raccordo di questa previsione con le competenze in precedenza riconosciute alle Regioni dalla giurisprudenza costituzionale, per concludere nel senso che gli orientamenti della dottrina, già menzionati nell'atto di costituzione in giudizio, portano alla medesima conclusione: la riforma costituzionale non potrebbe aver determinato la sottrazione di poteri in danno delle Regioni. E – prosegue la difesa – la Corte costituzionale avrebbe sostanzialmente confermato questa impostazione, con la sentenza n. 407 del 2002: anche secondo la Corte, dunque, l'ambiente è una materia "trasversale", che inevitabilmente interferisce con altre materie, come le foreste, l'agricoltura, la tutela della salute, l'alimentazione, la protezione civile, il governo del territorio, la valorizzazione dei beni ambientali. Inoltre, ancora secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 282 del 2002), ai fini della valutazione del rispetto del riparto di competenze si deve muovere non già dalla ricerca di uno specifico titolo di legittimazione della Regione ma, al contrario, dalla verifica dell'esistenza di una riserva di competenza a favore dello Stato.

La difesa esamina poi la pronuncia del TAR del Lazio n. 6269/2002, con la quale è stato annullato il d.P.C.m. 11 maggio 2001 nella parte in cui disponeva il trasferimento alle Regioni di una quota pari al settanta per cento del personale appartenente alla dotazione organica del Corpo forestale dello Stato, sottolineando che l'annullamento è stato disposto sul rilievo del venir meno, nel testo definitivo, della funzione di concorso nell'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, originariamente prevista, per il contingente regionale, nello schema del decreto al comma 11 dell'articolo 3; mentre è stato respinto il profilo di censura riferito all'intero "impianto" del provvedimento. Nella sentenza del TAR si afferma anzi che, proprio per superare le anomalie derivanti dalla pregressa separazione tra il livello delle funzioni e degli uffici in materia forestale (di pertinenza regionale) e il livello del personale del Corpo (rimasto allo Stato), il legislatore ha scelto, con il decreto legislativo n. 143 del 1997, di cui il citato d.P.C.m. costituisce svolgimento, di assegnare beni, risorse e personale del Corpo alle Regioni, con una scelta discrezionale in sé incensurabile.

Analizzando, infine, il testo del disegno di legge di riforma del Corpo forestale dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati il 29 gennaio 2003, la Regione sostiene la piena compatibilità della coesistenza di un Corpo statale e di Corpi regionali, quale posta anche nella normativa impugnata.

6.2. – Per quanto attiene al denunciato art. 1, comma 2, della legge regionale, che attribuisce alla Giunta la titolarità del potere regolamentare di disciplina dell'organizzazione del Corpo, la difesa della resistente richiama, a sostegno dell'infondatezza, le argomentazioni dedotte nell'atto di costituzione, precisando preliminarmente che, nel caso di specie, "non è in discussione il profilo dell'immediato trasferimento alla Giunta della potestà regolamentare in assenza di una legge regionale *ad hoc*". Da ciò dovrebbe rafforzarsi il convincimento circa l'infondatezza della questione, posto che sarebbe "ormai indiscusso" che dopo la modifica dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione, la legge regionale possa attribuire alla Giunta la potestà regolamentare anche in assenza di una modifica dello statuto.

A integrazione di quanto riportato nell'atto di costituzione, nella memoria si segnala una pronuncia della giurisdizione amministrativa (sentenza del TAR del Lazio n. 6252/2002), nella quale è stata affermata la tesi della "immediata ed incondizionata efficacia", a seguito della suddetta modifica costituzionale, dell'attribuzione alla Giunta del potere regolamentare.

Nel medesimo senso, secondo la Regione, dovrebbe leggersi anche il "concetto restrittivo", illustrato nella sentenza n. 304 del 2002 della Corte costituzionale, del limite della "armonia con la Costituzione", che si impone agli statuti regionali ordinari e che precluderebbe agli stessi la possibilità di attribuire – o di nuovamente trasferire – la potestà regolamentare ai Consigli regionali.

6.3. – Infine, la memoria si sofferma sulla censura riguardante l'art. 4, comma 3, della legge regionale impugnata, concernente l'attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria nonché di ufficiale o agente di pubblica sicurezza.

Nonostante la sopra ricordata eliminazione dell'originario comma 11 dall'art. 3 del d.P.C.m. 11 maggio 2001 – attributivo della funzione di concorso nell'espletamento dei servizi di sicurezza pubblica – in sede di pubblicazione dell'atto, le censure del Governo sono ritenute infondate.

L'attribuzione della prima qualifica sarebbe conseguenza diretta delle funzioni che il personale è chiamato a svolgere, allo specifico fine di esercitare i compiti di vigilanza e di controllo stabiliti dall'art. 2 della legge impugnata, compiti che altrimenti, senza detta qualifica, risulterebbero pregiudicati. Del resto, si osserva, il citato disegno di legge di riforma in discussione delimita a sua volta le funzioni che il Corpo forestale dello Stato deve svolgere "come polizia giudiziaria", giacché attiene al rispetto della normativa nazionale e internazionale, cosicché per le funzioni che non raggiungono detta dimensione sarebbe necessaria una corrispondente attività in ambito regionale.

Quanto alla qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, essa è disposta, nel testo impugnato, "secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale di materia": la Regione ribadisce dunque che la previsione altro non è che la ricognizione di una attribuzione che dipende dalla legge statale, se e in quanto in quest'ultima essa sia contenuta.

7. – Anche nel secondo giudizio, iscritto al reg. ricorsi n. 34 del 2002, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, nella "prima parte" della quale, depositata nei termini prescritti, si ribadiscono le argomentazioni e si insiste per le conclusioni dedotte nel ricorso.

8. – La Regione Lombardia ha depositato a sua volta nel secondo giudizio una memoria, confermando le conclusioni nel senso dell'inammissibilità e dell'infondatezza del ricorso.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ricorsi n. 29 del 2002) ha sollevato questione di legittimità costituzionale di varie norme contenute nella legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2, istitutiva del Corpo forestale regionale.

Se ne denunciano innanzitutto gli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1-4, che disciplinano l'istituzione e le funzioni del Corpo forestale regionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere s) e q), della Costituzione, che riservano allo Stato la competenza legislativa in materia di tutela dell'ambiente e di profilassi internazionale, nonché dell'art. 118 della Costituzione, potendo le funzioni amministrative in dette materie essere affidate soltanto dalla legge statale.

In secondo luogo, si sostiene la violazione dello statuto regionale della Lombardia (art. 6) da parte dell'art. 1, commi 2 e 3, che affida alla Giunta regionale, anziché al Consiglio, l'adozione dei regolamenti per la disciplina dell'organizzazione del Corpo forestale regionale e dei rapporti tra questo e le strutture amministrative della Regione.

In terzo luogo, è oggetto di censura l'art. 2, comma 5, in quanto prevede l'intervento del Corpo forestale regionale in sostituzione degli enti locali competenti, in caso di inerzia, per contrasto con le garanzie riconosciute a questi ultimi dagli articoli 114 e 120 della Costituzione.

In quarto luogo, si denuncia l'art. 3, in quanto prevede l'adesione degli enti locali a convenzioni quadro predisposte unilateralmente dalla Regione, per contrasto, ancora, con gli articoli 114 e 120 della Costituzione e con il principio della leale cooperazione.

Da ultimo, è sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, che regola l'attribuzione della qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza al personale del Corpo forestale regionale, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione, che prevedono l'esclusiva competenza della legge dello Stato, l'una, in materia di ordine pubblico e sicurezza e, l'altra, in materia di giurisdizione e norme processuali.

2. – Con altro ricorso (reg. ricorsi n. 34 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri solleva altresì questione di legittimità costituzionale, tra il resto, dell'art. 1, comma 3, lettera b), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative), che ha sostituito, modificandolo, l'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2002, in tema di funzioni del Corpo forestale

regionale. Ad avviso del ricorrente, le nuove norme si porrebbero anch'esse in contrasto con i medesimi parametri costituzionali asseritamente violati dalle norme anteriormente vigenti.

3. – Il sopra indicato ricorso contro la legge regionale n. 4 del 2002 – già definito, quanto all'art. 1, comma 4, con la sentenza n. 201 del 2003 di questa Corte – solleva ulteriore questione, relativa ad altra disposizione (art. 3, comma 12) della medesima legge regionale, che nulla ha a che fare con la disciplina del Corpo forestale regionale; per questa parte, il giudizio sul ricorso medesimo deve ulteriormente scindersi, in relazione all'opportunità di separate decisioni secondo materie omogenee.

4. – Il giudizio sul ricorso contro la legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, per la parte ora richiamata, concernente modifiche alla legge regionale n. 2 dello stesso anno, può essere riunito col giudizio sul ricorso riguardante quest'ultima legge, stante l'identità della materia e dei profili d'incostituzionalità che in entrambi i casi sono fatti valere.

5. – Deve essere dichiarata inammissibile la costituzione della Regione Lombardia nel giudizio sul ricorso n. 34 del 2002, perché avvenuta con atto depositato in data 8 agosto 2002, oltre il termine, di carattere perentorio (per tutte, sentenza n. 477 del 2000), di venti giorni dal deposito del ricorso – effettuato, nella specie, in data 16 maggio 2002 – stabilito dall'art. 23, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

6. – Preliminarmente, deve essere presa in considerazione la sostituzione dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2002 da parte dell'art. 1, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale n. 4 del 2002. Poiché alle norme anteriori, abrogate per il sopravvenire delle norme sostitutive, non risulta sia stata in alcun modo data esecuzione, e non potendo esse produrre più alcun effetto, per la parte che le riguarda la materia del contendere, quale dedotta con il ricorso n. 29 del 2002, deve essere dichiarata cessata.

Restano perciò da decidere le questioni di legittimità costituzionale sollevate: (a) sull'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2002, in tema di potere regolamentare della Giunta regionale; (b) sull'art. 2, commi 1-5, della legge regionale n. 2 del 2002, come sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2002, in tema di funzioni del Corpo forestale regionale; (c) sull'art. 3 della legge regionale n. 2 del 2002, in tema di coordinamento con le funzioni di competenza di altri enti, e (d) sull'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2002, in tema di attribuzione al personale del Corpo forestale regionale della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

7. – La questione di legittimità costituzionale sollevata sull'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2002 è fondata.

7.1. – Il comma 2 dell'art. 1 prevede che, in un termine dato, la Giunta regionale, con apposito regolamento, sentita la commissione consiliare competente, disciplini l'organizzazione e la dotazione strumentale del Corpo forestale regionale, definendo, tra l'altro: l'inserimento nell'organizzazione amministrativa della Regione; l'articolazione decentrata; la pianta organica, nella quale deve trovare garanzia di inquadramento il personale del Corpo forestale dello Stato trasferito alla Regione (con un precedente d.P.C.m. dell'11 maggio 2001); le qualifiche e i livelli professionali; le funzioni del dirigente responsabile; i requisiti e le modalità di accesso al Corpo forestale regionale; le dotazioni strumentali; i modi di aggiornamento del personale. Il comma 3 prevede un successivo "provvedimento" della Giunta, di attuazione concreta della struttura del Corpo forestale, con la determinazione dell'organizzazione e dell'organico, distinti rispetto a quelli della medesima Giunta regionale.

Queste disposizioni sono censurate dal Presidente del Consiglio in quanto conferenti alla Giunta un potere regolamentare che, secondo lo statuto regionale vigente (articoli 6, primo comma, 33, primo comma, e 37, primo comma, della legge 22 maggio 1971, n. 339), spetta al Consiglio regionale.

7.2. – Questa Corte, nell'ordinanza n. 87 del 2002, ha già affermato che la modifica del secondo comma dell'art. 121 della Costituzione, operata dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sopprimendo dal testo costituzionale originario l'indicazione della potestà regolamentare quale competenza del Consiglio regionale, ha l'effetto di eliminare la relativa riserva di competenza, consentendo alla Regione una diversa scelta organizzativa.

Questa affermazione deve essere qui confermata, con la precisazione che – stante la sua attinenza ai rapporti tra gli organi costituzionali della Regione – tale scelta non può che essere

contenuta in una disposizione dello statuto regionale, modificativa di quello attualmente vigente, con la conseguenza che, nel frattempo, vale la distribuzione delle competenze normative già stabilita nello statuto medesimo, di per sé non incompatibile con il nuovo art. 121 della Costituzione.

7.3. – La difesa della Regione Lombardia sostiene la tesi contraria: la modifica dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione comporterebbe l'immediata attribuzione della potestà regolamentare alla Giunta regionale, o con portata assoluta o, in subordine, almeno fino a quando i nuovi statuti regionali, da approvarsi a norma dell'art. 123 della Costituzione, non dispongano altrimenti (qualora l'ipotizzata riserva regolamentare a favore della Giunta stabilita dal secondo comma dell'art. 121 sia da ritenersi cedevole). Gli argomenti addotti a favore di questa tesi sono vari e di varia natura: (a) la riconducibilità, come principio, della potestà regolamentare, quanto meno di quella esecutivo-attuativa, alla natura di "organo esecutivo" della Giunta regionale (art. 121, terzo comma, della Costituzione) e quindi l'immediata espansione di tale principio, una volta eliminata la previsione espressa, da parte dell'art. 121 della Costituzione, della competenza regolamentare del Consiglio, da concepirsi come derogatoria del principio; (b) il potere riconosciuto al Presidente della Giunta di "emanare" i regolamenti regionali – potere distinto da quello di "promulgare" le leggi regionali (art. 121, quarto comma) –: emanazione che presupporrebbe l'idea di una partecipazione del vertice dell'esecutivo regionale alla formazione degli atti regolamentari; (c) l'attuale "forma di governo" regionale, caratterizzata dal rafforzamento dell'organo esecutivo risultante dal nuovo art. 123 della Costituzione, al quale dovrebbe corrispondere il rafforzamento dei suoi poteri normativi, tramite l'assegnazione della potestà regolamentare; (d) l'aumento delle competenze legislative regionali cui consegue, a norma dell'art. 117, sesto comma, l'espansione della potestà regolamentare, con la conseguente incongruità, anche sotto il profilo del principio di "buon andamento" dell'amministrazione, di una perdurante potestà regolamentare consiliare, la quale sarebbe stata prevista, nell'originario art. 121 della Costituzione, più in funzione attuativa delle leggi dello Stato che non delle leggi della Regione; (e) gli orientamenti favorevoli alla competenza regolamentare delle Giunte regionali manifestati da alcune Regioni, durante l'elaborazione della legge costituzionale n. 1 del 1999, e varie prese di posizione risultanti dai lavori preparatori; (f) infine, l'interpretazione – ancora nel medesimo senso – della Presidenza del Consiglio dei ministri, di giudici amministrativi e di alcune Commissioni statali di controllo sugli atti amministrativi delle Regioni ordinarie.

Dall'insieme di questi argomenti la Regione Lombardia deriva la sua conclusione: l'art. 121, secondo comma, della Costituzione, tacendo della competenza regolamentare precedentemente assegnata al Consiglio, varrebbe sottrazione a questo e assegnazione alla Giunta. Così, questo silenzio, secondo la sua *ratio*, sarebbe eloquente e tassativo. Le norme statutarie in contrasto dovrebbero conseguentemente essere "disapplicate" e le leggi regionali incompatibili con quelle, ma conformi al silenzio dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione – come quella in esame – non sarebbero costituzionalmente illegittime.

7.4. – Nell'incontrovertibile mancanza di disciplina espressa, sul punto qui in contestazione, e nonostante i tanti (e non tutti ugualmente significativi) argomenti portati a sostegno, la tesi della Regione resistente non può essere accolta, per due generali ordini di ragioni.

Innanzitutto, essa presuppone concettualmente un'alternativa rigida e su di essa si fonda: competenza sempre del Consiglio o sempre della Giunta, tale che, in generale, se non è tutta dell'uno non possa che essere tutta della seconda: cosicché, non avendola (più) l'art. 121 della Costituzione assegnata al Consiglio, essa sarebbe implicitamente ma necessariamente assegnata alla Giunta. Non è così, poiché le scelte organizzative in proposito possono essere molteplici, oltre le due radicali. Si può immaginare che il potere regolamentare non sia pre-assegnato in via esclusiva (da norma statutaria o costituzionale) al Consiglio o alla Giunta ma che lo statuto riconosca al legislatore regionale la facoltà di disciplinarlo, organizzandolo in relazione alla materia da regolare e in funzione dell'ampiezza di scelta che la legge lascia aperta all'apprezzamento discrezionale del potere regolamentare. Materia e ampiezza del potere regolamentare potrebbero altresì essere presi in considerazione dallo statuto stesso, al fine di regolare diversamente la competenza o di disciplinarne differentemente le modalità procedurali di esercizio.

Se dunque l'alternativa su cui si fonda l'argomentazione della difesa della Regione – potere regolamentare del Consiglio o della Giunta – non sussiste nei termini rigidi anzidetti, è necessario

escludere che la modifica che il nuovo secondo comma dell'art. 121 della Costituzione ha apportato al precedente, tacendo circa la spettanza attuale del potere regolamentare, possa essere interpretato altro che, per l'appunto, come vuoto di normazione che spetta alla Regione colmare nell'esercizio della propria autonomia statutaria.

In secondo luogo, è l'autonomia statutaria l'altro argomento che impedisce di ritenere l'esistenza di soluzioni organizzative obbligate, in mancanza di una disciplina costituzionale chiaramente riconoscibile. L'autonomia è la regola; i limiti sono l'eccezione. L'espressione "in armonia con la Costituzione", che compare nel primo comma dell'art. 123 della Costituzione, non consente perciò un eccesso di costruttivismo interpretativo, come quello di cui fa mostra la difesa della Regione Lombardia, quando argomenta da una presunta forma di governo regionale, implicitamente stabilita dagli articoli 121 e 123 della Costituzione, la spettanza del potere regolamentare alla Giunta regionale: un modo di ragionare che, oltre al rischio di sovrapporre modelli concettuali alle regole particolari, comporta anche quello di comprimere indebitamente la potestà statutaria di tutte le regioni ad autonomia ordinaria, tramite non controllabili inferenze e deduzioni da concetti generali, assunti *a priori*.

In sintesi, nel silenzio della Costituzione, in presenza di una pluralità di possibili soluzioni organizzative del potere regolamentare regionale e per il rispetto dell'autonomia statutaria regionale, la tesi che l'art. 121, secondo comma, della Costituzione abbia attribuito tale potere alla Giunta regionale (sia tale attribuzione assoluta o derogabile dai nuovi statuti) deve essere respinta e il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri sul punto deve essere accolto, con la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2002.

7.5. – La dichiarazione di incostituzionalità del comma 2 dell'art. 1 segna la sorte anche del comma 3 del medesimo articolo che, come già riferito, prevede un provvedimento attuativo-organizzativo del regolamento, assunto dalla Giunta regionale. Senza che occorra stabilire la natura di tale provvedimento, se normativa o non normativa (con le conseguenze che questa Corte ha tratto dalla distinzione, circa la possibile competenza di Giunta: v., ad esempio, sentenze n. 160 del 2001; n. 348 e n. 311 del 1990), basta qui osservare che la norma che conferisce il potere previsto dal comma 3 testualmente presuppone quella contenuta nel comma 2: cosicché, caduta questa, deve cadere anche quella.

8. – Inammissibili per gran parte sono invece le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'art. 1, comma 3, lettera *b*), della legge regionale n. 4 del 2002, in tema di funzioni del Corpo forestale regionale, istituito dalla Regione Lombardia con l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002, come sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera *a*), della legge regionale n. 4 del 2002 (disposizione, quest'ultima, non impugnata), dopo che l'art. 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) ha previsto il trasferimento alle Regioni ordinarie dei beni e delle "risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale".

Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (oltre a dedurre, senza particolare motivazione, la violazione dell'art. 118 della Costituzione), ricordato che, in occasione del precedente ricorso sull'abrogato art. 2 della legge regionale n. 2 del 2002, si era fatta valere la competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera *s*) (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema) e lettera *q*) (profilassi internazionale), della Costituzione, richiama esemplificativamente alcune funzioni dalle leggi ordinarie statali attribuite al Corpo forestale dello Stato (come la sorveglianza sulle aree protette e sulle riserve naturali di rilievo nazionale e internazionale, o la collaborazione col Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'esercizio delle funzioni di quest'ultimo) e conclude osservando che l'impugnato art. 1, comma 3, lettera *b*), della legge regionale n. 4 del 2002, nel sostituire l'art. 2 della precedente legge regionale n. 2 del 2002, attribuisce ancora al neo-istituito Corpo forestale regionale "funzioni concernenti la materia di cui ai menzionati parametri costituzionali".

Il ricorso, così formulato, è generico. È sufficiente, per convincersene, considerare nell'insieme l'art. 1, comma 3, lettera *b*), impugnato che, "fatte salve le competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", assegna al Corpo forestale regionale numerose e diversificate funzioni amministrative: di polizia, vigilanza e controllo; di previsione e prevenzione degli incendi; di supporto della Regione e degli enti locali, "per gli aspetti di competenza regionale", in tema di

tutela della fauna selvatica e ittica e delle foreste, di monitoraggio dello stato delle risorse naturali, di gestione del demanio forestale regionale, di usi civici, di divulgazione delle conoscenze in tema di foreste, anche a scopo didattico, di certificazione, di protezione civile e pubblico soccorso; di supporto, anche a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e di altri enti pubblici, in tema di vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne e nel settore agro-silvo-pastorale, di vincolo idrogeologico, di consulenza ai proprietari di beni silvo-pastorali e agli operatori economici del settore forestale, nonché di vigilanza e controllo in materia di cave. Nel quadro delle funzioni così sintetizzate, talora una intrecciata con un'altra, non è dato stabilire con precisione, non già esemplificativamente, quali siano, ad avviso del ricorrente, quelle che, in ipotesi, "concernono i menzionati parametri costituzionali"; quelle cioè che violano le competenze legislative statali esclusive riguardanti la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché la profilassi internazionale. Né una maggiore specificazione delle questioni sollevate può trarsi, anche volendo, dalla formulazione del precedente ricorso promosso contro il corrispondente articolo abrogato della legge regionale n. 2 del 2002, formulazione riprodotta nel ricorso qui in esame.

Il ricorrente, nel formulare le sue doglianze circa un testo legislativo articolato e analitico quale è quello in questione, ha ommesso di individuare in esso le prescrizioni asseritamente contrastanti con i parametri invocati, implicitamente invitando questa Corte a operare questa individuazione, passando al vaglio l'intero testo normativo per enucleare essa stessa le previsioni potenzialmente in contrasto con i parametri medesimi, per poi sottoporle al proprio giudizio.

Ma, in questo modo, è evidente che il ricorrente non ha adempiuto al compito che su di esso ricade, di definire la questione di legittimità costituzionale nei suoi termini precisi, secondo la previsione dell'art. 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87, intendendo coinvolgere questa Corte in un compito diverso da quello che, unico, le spetta: il compito di giudicare sulle questioni così come sono sollevate, un compito che non comprende quello di determinarne l'oggetto e i limiti.

Per questa ragione, la questione genericamente sollevata sull'art. 1, comma 3, lettera *b*), della legge regionale n. 4 del 2002, nella parte concernente la determinazione delle funzioni del Corpo forestale regionale (vale a dire nei commi 1-4 dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2002, quali sostituiti dalla disposizione impugnata), deve essere dichiarata inammissibile.

9. – Ammissibile, perché precisamente individuata, e fondata, è invece la questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2002, così come sostituito dall'impugnato art. 1, comma 3, lettera *b*), della legge regionale n. 4 del 2002.

L'anzidetta disposizione prevede che il Corpo forestale regionale eserciti funzioni di vigilanza e controllo, in determinati settori, in sostituzione degli enti locali competenti, qualora questi per qualsiasi motivo omettano di intervenire. In tali casi il Corpo forestale regionale interviene previa segnalazione all'ente competente e dà notizia allo stesso degli accertamenti eseguiti, dei rilievi effettuati e dei provvedimenti adottati.

Tali funzioni riguardano i settori forestale, territoriale e agro-silvo-pastorale, con particolare riferimento agli ambiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) del comma 4 dello stesso articolo 2, come anch'esso modificato dall'art. 1, comma 3, lettera *b*), della legge regionale n. 4 del 2002. Il citato comma 4 stabilisce – per quanto qui rileva – che il Corpo forestale regionale svolge attività di supporto, anche a favore degli enti locali e di altri enti pubblici, negli ambiti: della vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne [lettera *a*)]; della vigilanza nel settore agro-silvo-pastorale [lettera *b*)]; del vincolo idrogeologico [lettera *c*)], e della vigilanza e controllo in materia di cave [lettera *e*)], disponendo inoltre che tali attività debbano avvenire "con le modalità di cui all'articolo 3".

Poiché l'art. 3 della stessa legge regionale n. 2 del 2002 (anch'esso impugnato) stabilisce che l'attività della Regione nei settori indicati dal predetto comma 4 dell'art. 2 si svolge secondo convenzioni quadro stipulate tra la Regione e le associazioni rappresentative degli enti locali e degli altri enti interessati, si sarebbe potuto ritenere, in ipotesi, che la disposizione censurata sia stata posta per promuovere rapporti collaborativi di supporto e stimolo da parte della Regione, tramite il suo Corpo forestale, nei confronti e a favore degli enti locali, entro un quadro di norme concordate, e ciò per ovviare a eventuali lentezze o omissioni, senza peraltro alterare il quadro delle rispettive competenze. Ma ciò non è più sostenibile là dove la disposizione impugnata prevede che il Corpo forestale regionale operi "in sostituzione degli enti locali competenti", per di più tramite una procedura che contempla una semplice "previa segnalazione all'ente competente",

alla quale segue la notizia non solo degli accertamenti eseguiti e dei rilievi effettuati, ma anche dei "provvedimenti adottati".

Con queste previsioni, non si tratta più della collaborazione tra i diversi enti di governo, nel rispetto delle competenze di ciascuno, ma della sostituzione dell'uno all'altro, con spostamento delle competenze.

Così ricostruito il significato della disposizione censurata, la sua incostituzionalità appare evidente nella parte in cui la funzione collaborativa svolta dall'apparato tecnico forestale della Regione si trasforma in funzione sostitutiva.

Innanzitutto, in linea di massima, qualora siano in ipotesi da ammettere poteri sostitutivi regionali, nei confronti degli enti locali, ulteriori rispetto a quelli facenti capo al Governo, quali previsti dall'art. 120 della Costituzione, attuato ora dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), tali poteri sarebbero in ogni caso da ascrivere a organi di governo dell'ente che, nell'ambito di responsabilità più generali riconosciutegli, agisce in sostituzione: nel caso in questione, a organi della Regione, non ad apparati amministrativi (v. sentenza n. 381 del 1996). In secondo luogo, il rispetto dell'autonomia degli enti locali presupporrebbe che l'omissione alla quale si intende sopperire con l'intervento sostitutivo sia definita come fatto giuridicamente qualificato, e non sia una semplice inattività da altri considerata inopportuna, come sembra poter essere nella specie. In terzo luogo, occorrerebbe un procedimento definito dalla legge, adottata secondo l'ordine delle competenze rispettivamente statali e regionali fissato dalla Costituzione: un procedimento nel quale l'ente sostituito possa far valere le proprie ragioni e sia messo nella condizione di ovviare all'omissione, una volta che questa sia stata riconosciuta, non essendo sufficiente, perché si attivi il potere sostitutivo, quella mera "previa segnalazione" di cui parla la disposizione impugnata.

D'altra parte, tale disposizione non potrebbe neppure ritenersi riconducibile alla previsione generale contenuta nell'art. 1, comma 15, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 [Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)]. Quest'ultima norma prevede che, in caso di accertata, persistente inattività degli enti locali nell'esercizio di funzioni loro conferite, il Presidente della Giunta regionale assegni all'ente inadempiente un termine per provvedere congruo, non superiore comunque a sei mesi, e che, ove il termine sia trascorso inutilmente, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, disponga specifici interventi sostitutivi o la nomina di un commissario *ad acta*. Proprio il confronto tra lo schema organizzativo del potere sostitutivo cui questa norma si attiene (conformemente a numerose altre previsioni al riguardo: si veda ad esempio l'art. 5 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché il citato art. 8 della legge n. 131 del 2003) e la disposizione denunciata mette in evidenza l'inconciliabilità di questa seconda con i principi che presiedono e devono presiedere alla disciplina del delicato rapporto che si determina quando la tutela di interessi superiori richiede la sostituzione di un soggetto a un altro, e quindi l'eccezionale spostamento dell'esercizio di un potere dal soggetto che ordinariamente ne dispone a un altro che ordinariamente ne è privo.

Quanto precede è sufficiente a dimostrare l'incostituzionalità della disposizione impugnata, per violazione del principio di autonomia degli enti locali, quale affermato dall'art. 114, primo e secondo comma, della Costituzione.

10. – Infondata è, invece, la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'art. 3 della legge regionale n. 2 del 2002 che, in relazione all'esercizio delle funzioni di supporto a favore (anche) degli enti locali e di altri enti pubblici indicate dall'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2002, prevede la stipula tra la Regione e le associazioni rappresentative di tali enti, previo parere della conferenza regionale delle autonomie, di apposite convenzioni quadro, che disciplinano la durata, le modalità di raccordo e di intervento del Corpo forestale regionale, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, le eventuali forme di consultazione (comma 1). Aggiunge il medesimo articolo di legge che gli enti che intendono avvalersi del Corpo forestale regionale dichiarano, con apposita deliberazione, di aderire alla convenzione quadro, accettandone i contenuti e che, con successiva intesa tra l'ente e il comando del Corpo forestale regionale, è data attuazione operativa alla convenzione (comma 2).

Il Presidente del Consiglio ricorrente ritiene che la disposizione denunciata violi l'autonomia costituzionale degli enti locali garantita dall'art. 114, commi primo e secondo, della Costituzione, in quanto prevederebbe esclusivamente l'adesione (o la mancata adesione) a convenzioni quadro unilateralmente predisposte dalla Regione.

La norma, al contrario di quanto sostenuto, predispone un procedimento bilaterale che si svolge tra la Regione e le associazioni rappresentative degli enti locali interessati, nel quale interviene, tramite parere, la conferenza regionale delle autonomie, la "sede permanente di partecipazione degli enti locali della comunità lombarda alla definizione delle politiche regionali" prevista dall'art. 1, comma 16, della legge regionale n. 1 del 2000, come organo che "concorre alla definizione dei rapporti tra Regione ed autonomie locali e funzionali e promuove lo sviluppo delle forme collaborative tra i medesimi soggetti". Si tratta, nella specie, di un procedimento di partecipazione conforme all'esigenza che le Regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedano strumenti e procedure di raccordo e concertazione che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra Regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, come recita l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

D'altro canto, l'ipotesi alternativa, sottintesa alla censura in esame – la stipula da parte della Regione di tante convenzioni quanti sono gli enti locali interessati –, sarebbe a sua volta inconcepibile, data l'esigenza, in riferimento alle funzioni del Corpo forestale regionale, di un quadro di regole generali certe, tendenzialmente valide sull'intero territorio regionale; mentre, d'altra parte, delle particolarità delle situazioni locali può adeguatamente essere tenuto conto nella successiva intesa tra comando del Corpo e singolo ente locale, finalizzata all'attuazione operativa della convenzione quadro.

11. – Fondata è, infine, la questione di legittimità costituzionale sollevata sul comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2002, che prevede l'attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria a norma dell'art. 57 del codice di procedura penale, al personale del Corpo forestale regionale appartenente alle qualifiche individuate dalla Giunta regionale a norma dell'art. 1, comma 2, della legge, per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo previsti dall'art. 2; nonché la possibilità di riconoscere al medesimo personale la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, "secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia".

Il Presidente del Consiglio ricorrente denuncia il contrasto di questa disposizione con la riserva che l'art. 117, secondo comma, della Costituzione stabilisce a favore della legislazione dello Stato, in materia di ordine pubblico e sicurezza [lettera h)] e in materia di giurisdizione e norme processuali [lettera l)].

La difesa della Regione argomenta in contrario osservando, quanto alla qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che la legge regionale precisa i confini di tale riconoscimento, in relazione ai compiti di vigilanza e controllo che la Regione, nell'esercizio dei suoi poteri legislativi, con l'art. 2 della legge stessa, ha attribuito al Corpo forestale, e che l'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce che sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni (limiti e attribuzioni per l'appunto stabiliti dall'art. 2 della legge regionale), le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria previste dall'art. 55 del medesimo codice: leggi e regolamenti che bene possono essere della Regione, quando si versi in materie sulle quali esista la sua competenza.

Quanto al riconoscimento della qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, la difesa della Regione rileva che il comma 3 dell'art. 4 impugnato ne ammette la possibilità "secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia", con ciò dimostrando di voler recepire e non alterare la disciplina disposta dalla legislazione statale.

Tutto questo, però, è un girare attorno alla questione. Essa consiste nello stabilire se esista una competenza legislativa della Regione in materia di corpi di polizia giudiziaria e di corpi di polizia di sicurezza.

Quanto alla polizia giudiziaria che, a norma dell'art. 55 del codice di procedura penale, opera, di propria iniziativa e per disposizione o delega dell'Autorità giudiziaria, ai fini della applicazione della legge penale, l'esclusione della competenza regionale risulta dalla competenza esclusiva

dello Stato in materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera *l*) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione.

Quanto alla polizia di sicurezza, finalizzata ad adottare "le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni" (secondo la definizione del comma 2 dell'art. 159 del decreto legislativo n. 112 del 1998), la competenza legislativa in materia, come già prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, è oggetto di riserva a favore dello Stato, a norma della lettera *h*) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione ora vigente, che ha riguardo all'ordine pubblico e alla sicurezza, con netta distinzione dalla polizia amministrativa locale che segue invece, in quanto strumentale, la distribuzione delle competenze principali cui accede.

Non giova, infine, a favore della legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate né il rilievo, avanzato dalla difesa della Regione, circa l'esistenza di norme statali che riconoscono la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria al personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato e oggetto di provvedimenti che lo trasferiscono alle Regioni; né il rilievo, quanto alla polizia di sicurezza, che la norma regionale ha inteso recepire ricognitivamente e non innovare la disciplina statale. Non giova il primo, perché il problema qui in discussione non è di stabilire chi, attualmente, sia riconosciuto come ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ma di stabilire chi abbia la competenza a operare il riconoscimento. Non giova il secondo, perché il problema non è di stabilire se la legislazione regionale sia o non sia conforme a quella statale, ma, ancor prima, se sia competente a disporre il riconoscimento, indipendentemente dalla conformità o dalla difformità rispetto alla legge dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 12, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 34 del 2002;

riuniti i giudizi,

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2 e 3; 2, comma 5 (nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera *b*), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002), e 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale);

2) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1-4, della legge della Regione Lombardia n. 2 del 2002, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera *b*), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere *q*) e *s*), e 118 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 34 del 2002 in epigrafe;

3) *dichiara* cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 2 della legge della Regione Lombardia n. 2 del 2002, nel testo anteriore alle modifiche recate dalla legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, sollevate, in riferimento agli articoli 114, 117, secondo comma, lettere *q*) e *s*), 118 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 29 del 2002 in epigrafe;

4) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Lombardia n. 2 del 2002, sollevata, in riferimento agli articoli 114 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 29 del 2002 in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2003.

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2003.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2007

nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera legislativa Regione Siciliana approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII) recante «Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 27 gennaio 2006, depositato in cancelleria il 6 febbraio 2006 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2006.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 27 gennaio 2006 e depositato il 6 febbraio 2006, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 39, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII), recante «Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione».

Il ricorrente espone di aver impugnato in precedenza il disegno di legge n. 1084, approvato dalla medesima Assemblea il 17 dicembre 2005, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», il quale era stato poi promulgato come legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie) con omissione delle parti impuginate.

Successivamente, prosegue il ricorrente, in sede di Commissione bilancio erano stati elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contenevano la mera riscrittura delle norme già censurate, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato.

In particolare, la delibera oggetto dell'attuale impugnazione, a parere del Commissario dello Stato, ripropone con modifiche il testo dell'art. 19, comma 15, del disegno di legge n. 1084, ma non supererebbe i motivi dell'impugnativa in precedenza proposta per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., le cui argomentazioni dovrebbero intendersi integralmente richiamate nel nuovo ricorso.

Ai predetti motivi di illegittimità costituzionale, il ricorrente aggiunge la denuncia del contrasto della predetta delibera con l'art. 39 Cost., contrasto derivante dal fatto che la stessa conterrebbe una puntuale disciplina del trattamento giuridico ed economico degli appartenenti al Corpo forestale della Regione siciliana, trascurando così che tale materia richiederebbe il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

In particolare, la norma censurata non terrebbe conto dell'impegno assunto dalla Regione con l'art. 110 del contratto collettivo regionale di lavoro relativo al quadriennio 2002-2005, il quale ha fatto espresso richiamo all'attività di un istituendo comitato composto da rappresentanti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana, dell'amministrazione

regionale e delle organizzazioni sindacali firmatarie, allo scopo di approfondire gli aspetti di carattere giuridico ed economico della materia nello specifico settore in vista della stipula di un ulteriore contratto integrativo. La disposizione impugnata, pertanto, si porrebbe in contrasto con il diritto dei lavoratori di partecipare, attraverso le proprie rappresentanze, alla definizione di materie ed istituti di specifico interesse, violando così l'art. 39 della Costituzione.

2. – Si è costituita la Regione Siciliana che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

L'inammissibilità del ricorso deriverebbe, per le censure sollevate in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dal fatto che il Commissario dello Stato si sarebbe limitato a rinviare ai motivi contenuti in un altro ricorso e, per quella formulata in riferimento all'art. 39 Cost., dal fatto che essa sarebbe sorretta unicamente da inadeguate e scarse motivazioni prive di soddisfacenti argomentazioni logiche.

Nel merito, la Regione sostiene la legittimità della delibera legislativa impugnata, la quale si limiterebbe ad inserire, nell'ambito delle dotazioni organiche del Corpo forestale della Regione siciliana, gli stessi ruoli previsti per il Corpo forestale dello Stato.

Né, ad avviso della Regione, potrebbe pervenirsi a diversa conclusione facendo leva sull'art. 110 del contratto collettivo regionale di lavoro relativo al quadriennio 2002-2005, sia perché l'autonomia collettiva non esclude la legittimità di limiti legali della stessa, sia perché il Corpo forestale regionale costituisce una forza di polizia e, pertanto, la sua disciplina non potrebbe che essere soggetta a riserva di legge, in conformità con quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera e) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale). La sottrazione del Corpo forestale alla contrattazione collettiva sarebbe, poi, confermata dall'art. 76 della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), il quale, in materia di riordino delle carriere del personale del Corpo forestale della Regione e del personale amministrativo ad esso collegato, rinvierebbe ai principi contenuti nell'art. 2 della legge n. 421 del 1992, nella legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici) e nelle altre norme concernenti il Corpo forestale dello Stato.

Infine, la Regione deduce che l'attribuzione, ad un Comitato quale quello contemplato dall'art. 110 del citato contratto collettivo regionale di lavoro, di compiti condizionanti l'esercizio

della potestà legislativa regionale si porrebbe in contrasto con la competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana in tema di stato giuridico ed economico del proprio personale stabilita dall'art. 14, lettera *g*), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455).

Considerato in diritto

1. – Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 39, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII), recante «Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione».

Tale delibera consta di due articoli.

L'art. 1 stabilisce che, in attesa della riforma del Corpo forestale regionale, sono istituiti, per il personale direttivo e non direttivo del Corpo medesimo, i medesimi ruoli contemplati, dalla legislazione statale, per il Corpo forestale dello Stato (comma 1), con contestuale soppressione dei ruoli previsti dalla precedente normativa regionale (comma 10). L'art. 1, inoltre, dispone in materia di inquadramento del personale direttivo e non direttivo (commi 2 e 3), rinvia ad un successivo decreto del Presidente della Regione per la definizione delle competenze, dell'ordinamento professionale, dell'articolazione in posizioni all'interno delle rispettive categorie e dell'organico (comma 4), individua le procedure concorsuali da attuare per far fronte al fabbisogno organico dei ruoli da essa istituiti (comma 5), ribadisce che al personale del Corpo forestale regionale si applica il contratto dei dipendenti regionali (comma 6), detta disposizioni in materia di indennità mensile pensionabile (commi 6 e 7), prevede una disciplina transitoria (comma 8) e, infine, assicura la copertura finanziaria dell'intervento legislativo (comma 9). L'art. 2 dispone in tema di entrata in vigore del testo legislativo.

2. – Il Commissario dello Stato deduce che le disposizioni ora illustrate ripropongono con alcune modifiche quelle contenute nell'art. 19, comma 15, del disegno di legge n. 1084, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie».

Contro tale disposizione (ed altre contenute nella medesima delibera legislativa) il Commissario dello Stato aveva proposto un ricorso in ordine al quale questa Corte, con ordinanza n. 204 del 2006, ha dichiarato cessata la materia del contendere, perché la predetta delibera nel frattempo era stata promulgata come legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie) con omissione delle parti impugnate.

Ad avviso del Commissario dello Stato la delibera legislativa oggetto dell'attuale impugnazione non supererebbe i motivi di quella in precedenza proposta per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Il ricorrente, però, a sostegno del dedotto contrasto con i predetti parametri costituzionali, si limita a richiamare le argomentazioni svolte nel suo precedente ricorso definito con la citata ordinanza n. 204 del 2006.

Con riferimento a tali parametri, la questione è inammissibile, perché motivata *per relationem*. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in virtù del principio della necessaria autosufficienza dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità costituzionale, il ricorso in via principale non solo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, ma deve anche contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge (si vedano le sentenze n. 139 del 2006, n. 450 del 2005 e n. 384 del 1999).

3. – Con riferimento all'art. 39 Cost., il Commissario dello Stato si duole del fatto che la delibera legislativa impugnata avrebbe trascurato il diritto dei lavoratori a partecipare, mediante le rappresentanze sindacali, alla definizione del trattamento applicabile al loro rapporto di lavoro e, in particolare, avrebbe vanificato l'obbligo che l'amministrazione regionale aveva assunto con l'art. 110, comma 2, del contratto collettivo regionale di lavoro relativo al quadriennio 2002-2005.

Sotto questo profilo la questione non è fondata.

L'art. 110, comma 2, del menzionato contratto collettivo stabilisce che «entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo l'Aran Sicilia insedierà un apposito Comitato con la partecipazione di rappresentanti della stessa agenzia e dell'Amministrazione forestale e rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, al fine di approfondire gli aspetti di carattere giuridico riguardanti il Corpo forestale della Regione siciliana e proporre, entro 90 giorni dalla istituzione, i conseguenti provvedimenti da adottare».

Circa i rapporti tra la legge e l'autonomia collettiva garantita dall'art. 39 Cost., questa Corte ha più volte affermato che detta autonomia può essere legittimamente compressa o annullata nei suoi esiti concreti dal legislatore solamente quando essa introduca un trattamento peggiore rispetto a quanto previsto dalla legge ovvero quando sussista l'esigenza di salvaguardia di superiori interessi generali (sentenze n. 393 del 2000, n. 143 del 1998, n. 124 del 1991).

Nella presente fattispecie, tuttavia, le norme impuginate dal Commissario dello Stato non contengono né compressione, né tantomeno annullamento degli esiti della contrattazione collettiva riferiti al rapporto di lavoro del personale del Corpo forestale della Regione siciliana.

In particolare, quanto al trattamento economico, l'art. 110, comma 1, del citato contratto collettivo per il quadriennio 2002-2005 stabilisce l'applicazione al personale del Corpo forestale regionale di tutti gli istituti a carattere economico disciplinati nel contratto collettivo medesimo. Tale disposizione non è stata incisa dalla delibera impugnata.

Quanto, invece, al comma 2 del medesimo art. 110, si osserva che esso si limita a contemplare l'istituzione di un comitato composto da rappresentanti di entrambe le parti del rapporto al mero scopo di approfondire soltanto gli aspetti di carattere giuridico riguardanti il Corpo forestale della Regione siciliana e di proporre i conseguenti provvedimenti da adottare.

La clausola contrattuale, dunque, non stabilisce che la materia dell'ordinamento professionale del personale forestale deve costituire oggetto di autonoma determinazione in sede negoziale. Al comitato da essa previsto è affidato semplicemente il compito di elaborare «proposte» (e non, quindi, di concludere accordi sindacali) per «i conseguenti provvedimenti da adottare» (e, dunque, neppure si prevede un'esclusiva competenza della fonte contrattuale a disciplinare le materie oggetto delle proposte elaborate dal comitato).

Si aggiunga che, alla data di approvazione della delibera impugnata (20 gennaio 2006), era già ampiamente scaduto il termine entro il quale, secondo le stesse previsioni dell'art. 110 del contratto collettivo, il comitato avrebbe dovuto formulare le proprie proposte. Il ricorrente, però, non ha fornito alcuna indicazione circa l'effettiva elaborazione, da parte del comitato, di qualche proposta circa la materia sulla quale essa sarebbe intervenuta. Pertanto non è possibile neppure verificare se la delibera legislativa in questione abbia disatteso l'attività svolta dal comitato, essendo incerto addirittura se quest'ultimo si sia costituito e se abbia formulato qualche proposta in tema di ordinamento del personale.

In conclusione, in considerazione dei termini nei quali è stata formulata la censura, non è possibile pervenire alla conclusione che l'attività legislativa della Regione abbia compresso indebitamente l'autonomia negoziale collettiva.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII), recante «Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione» proposta, in riferimento agli articoli 3, 51 e 81 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della suddetta delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII) proposta, in riferimento all'articolo 39 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2007.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



Misure urgenti e straordinarie per il rilancio e per il superamento della crisi dell'area industriale di Termini Imerese

(DDL n. 781)

Note sui disegni di legge

n. 11/2011

XV Legislatura
Settembre 2011



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Misure urgenti e straordinarie per il rilancio e per il superamento della crisi dell'area industriale di Termini Imerese

(DDL n. 781)

Note sui disegni di legge

n. 11/2011

XV Legislatura
Settembre 2011

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

NOTA DI SINTESI

Il disegno di legge in esame è volto a concedere garanzie a favore delle imprese che realizzeranno programmi di investimento destinati alla riqualificazione dell'area industriale di Termini Imprese nell'ambito dell'Accordo di programma firmato il 16 febbraio 2011 tra la Regione Siciliana e il Ministero dello Sviluppo economico.

Le norme proposte autorizzano la concessione di garanzie senza individuare gli elementi qualificanti dell'intervento - quali, per esempio, l'importo e la durata - ma precisando che esso dovrà essere effettuato a norma del punto 3 della "Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forme di garanzie" (2008/C 155/02).

Si noti che il punto 3 è relativo alle condizioni che escludono la sussistenza di aiuti di Stato: qualora quindi si rispettino tali condizioni, la Regione potrà concedere le garanzie senza necessità di autorizzazione da parte della Commissione europea.

Si demandano poi le modalità di attuazione della legge a un decreto del Presidente della Regione (l'articolo 1, comma 5) da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale per l'economia di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive. Conseguentemente, il rispetto delle condizioni poste dalla normativa comunitaria per escludere la presenza di un aiuto di Stato discenderà interamente da quanto sarà previsto nel suddetto decreto.

DISCIPLINA COMUNITARIA DI RIFERIMENTO

La disciplina comunitaria di riferimento in tema di garanzie attualmente è contenuta nella "Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forme di garanzie" (2008/C 155/02) la quale fornisce le seguenti definizioni:

- «regime di garanzia»: qualsiasi atto normativo sulla base del quale, senza che siano richieste ulteriori misure di attuazione, le garanzie possono essere fornite alle imprese che rispettino determinate condizioni relative a durata, importo, operazione sottostante, tipo o dimensioni delle imprese (ad esempio le PMI);
- «garanzia ad hoc», qualsiasi garanzia fornita ad un'impresa e non concessa sulla base di un regime di garanzia.

Le condizioni che bisogna rispettare affinché la garanzia non sia considerata un aiuto di Stato sono indicate al punto 3.2 per le garanzie ad hoc e al punto 3.4 per i regimi di garanzia, che si riportano di seguito:

Garanzia ad hoc

- a) Il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie.
- b) L'entità della garanzia può essere correttamente misurata al momento della concessione. Questo significa che la garanzia deve riguardare un'operazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato.
- c) La garanzia non assiste più dell'80 % del prestito (o di un'altra obbligazione finanziaria) in essere; tale limitazione non si applica alle garanzie che assistono i titoli di debito.
- d) Per la garanzia viene pagato un prezzo orientato al mercato.

Regimi di garanzia

- a) Il regime è precluso a mutuatari che si trovino in difficoltà finanziarie.
- b) L'entità delle garanzie può essere correttamente misurata al momento della concessione. Questo significa che le garanzie devono riguardare operazioni finanziarie specifiche, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato.
- c) Le garanzie non assistono più dell'80 % di ciascun prestito (o altra obbligazione finanziaria) in essere.
- d) Le modalità del regime sono basate su una valutazione realistica del rischio, di modo che i premi pagati dai beneficiari consentano, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso. La natura di autofinanziamento del regime e l'adeguato orientamento al rischio sono considerati dalla Commissione come indicazioni del fatto che i premi di garanzia addebitati a norma del regime sono conformi alle condizioni di mercato.
- e) Per avere una valutazione adeguata e progressiva in merito all'autofinanziamento del regime, l'adeguatezza del livello dei premi deve essere rivista almeno una volta l'anno sulla base del tasso effettivo di perdita del regime durante un periodo di tempo economicamente ragionevole, ed i premi devono essere adeguati di conseguenza se vi è il rischio che il regime non possa più essere autofinanziato. Tale adeguamento può riguardare tutte le garanzie emesse e future o soltanto queste ultime.
- f) Per essere considerati conformi al mercato, i premi applicati devono coprire sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia sia le spese amministrative del regime nonché una remunerazione annua di un capitale adeguato, anche se questo non è affatto o è solo parzialmente costituito.

OSSERVAZIONI

- Le norme proposte non sollevano problemi di compatibilità comunitaria poiché correttamente si stabilisce che la concessione di garanzie dovrà avvenire a norma del punto 3 della “Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forme di garanzie” (2008/C 155/02).

Si sottolinea, tuttavia, che, dal momento che non sono individuati gli elementi qualificanti dell’intervento quali, per esempio, l’importo e la durata, il rispetto delle condizioni poste normativa comunitaria di fatto è demandato interamente a quanto sarà previsto nel decreto del Presidente della Regione con il quale – è appena il caso di precisarlo - non ci si potrà discostare in alcun modo da quanto prescritto dalla Commissione.

- Sarebbe opportuno chiarire meglio se si vuole intervenire attraverso un regime di garanzia o con delle garanzie ad hoc; al comma 1 dell’articolo 1 del disegno di legge in oggetto, infatti, si fa riferimento alla <<concessione di garanzie ad hoc>>, mentre al comma 5 del medesimo articolo si

rinvia a un decreto del Presidente della Regione per l'individuazione delle modalità di attuazione della norma in esame, potendosi intendere così che tale decreto delinei un regime di garanzia. In ambedue le ipotesi, tuttavia, la locuzione "regime di garanzia ad hoc" contenuta nella rubrica dell'articolo 1 non appare corretta; pertanto, si suggerisce di cambiarla.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Dossier

n. 12/2011

Recupero e valorizzazione delle coste della Sicilia.
Istituzione dell'Agenzia regionale per la tutela e la valorizzazione
delle coste

(DDL n. 725)

Servizio Studi ed Affari Europei

XV Legislatura, Ottobre 2011



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Dossier

n. 12/2011

Recupero e valorizzazione delle coste della Sicilia.
Istituzione dell'Agenzia regionale per la tutela e la valorizzazione
delle coste

(DDL n. 725)

Servizio Studi ed Affari Europei

XV Legislatura, Ottobre 2011

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il presente dossier contiene una scheda di lettura relativa al disegno di legge n. 725 “Recupero e valorizzazione delle coste in Sicilia”, con delle osservazioni su ogni articolo del provvedimento.

Contiene, inoltre, i riferimenti normativi relativi al testo di legge presentato.

INDICE

SCHEDA DI LETTURA	6
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA.....	20
L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.....	21
L.R. 12-6-1976 n. 78, art. 15.....	67
L.R. 10-8-1985 n. 37, art. 23.....	68
L. 28-2-1985 n. 47, artt. 32-35.....	68
L. 23-12-1994 n. 724, art. 39	77
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.....	86
D.Lgs. 27-1-2010 n. 39, art. 2.....	86
L.R. 16-4-2003 n. 4, art. 18.....	88
L.R. 12-5-2010 n. 11, art. 112.....	89
D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.....	90

SCHEDA DI LETTURA

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia di piani di recupero urbanistico- ambientale e di messa in sicurezza del territorio costiero

1. Nelle more dell'approvazione di un'organica disciplina regionale in materia urbanistica, dopo l'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

‘Art. 11bis.

Piani di recupero urbanistico-ambientale delle coste.

1. La Regione attraverso il Piano Territoriale Regionale (PTR) individua gli ambiti e/o comparti nella fascia costiera da sottoporre a piano di recupero e valorizzazione, al fine di mettere a sistema il relativo patrimonio caratterizzato da degrado edilizio ed urbanistico, nonché interessato da estesi fenomeni di erosione e dissesto idrogeologico.

2. I comuni, in coerenza con le previsioni del PTR di cui al comma 1, provvedono con delibera del consiglio comunale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma, ad approvare, anche in variante e in deroga al loro vigente strumento urbanistico, un piano di recupero urbanistico-ambientale e di messa in sicurezza del territorio nelle fasce di rispetto di cui all'articolo 15, primo comma, lettere a) d) ed e) della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

3. Nel piano di recupero sono individuati tutti gli interventi di risanamento territoriale e di recupero ambientale e edilizio e di messa in sicurezza che saranno ritenuti utili alla tutela delle suddette fasce di rispetto ed alla loro migliore utilizzazione, nonché nuove aree qualora necessarie alla realizzazione di opere di urbanizzazione e/o compensazione.

4. Il piano prevede, in deroga all'articolo 23, comma 10, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, che gli edifici realizzati nelle suddette fasce in epoca successiva al 31 dicembre 1976, senza concessione edilizia o in difformità da questa, possano essere conservati ed ammessi a sanatoria se concorrono i seguenti presupposti :

a) sia stata presentata domanda di condono edilizio nei modi e tempi previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e/o dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e pagata la relativa oblazione;

b) in ogni caso la loro demolizione non sia ritenuta utile al fine del raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui all'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e di risanamento ambientale-urbanistico e di messa in sicurezza del territorio perseguiti dal piano, anche tenendo conto del loro mantenimento in funzione delle problematiche connesse allo smaltimento degli sfabbricidi prodotti;

c) sia possibile riconvertire il patrimonio edilizio, inserito nei piani di recupero, a cura e spese del privato, agli usi e per le attività direttamente connesse alla fruizione del mare di cui alla legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il piano di recupero può subordinare il mantenimento della costruzione a prescrizioni di trasformazione edilizia ed ambientale e di messa in sicurezza del territorio, ritenute utili per la compatibilità dell'opera con il bene ambientale da tutelare, anche attraverso l'intervento di società di auto recupero costituita dai proprietari interessati.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), i proprietari degli edifici ritenuti compatibili con le previsioni del piano presentano, entro centoventi giorni dall'approvazione del piano stesso, domanda di partecipazione al piano di recupero.

7. Il comune, verificata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e/o dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dal presente articolo, rilascia la concessione edilizia in sanatoria contenente eventuali prescrizioni e nel contempo revoca i provvedimenti eventualmente emessi di demolizione e/o di acquisizione al patrimonio pubblico, restituendo l'immobile all'originario proprietario o ai suoi aventi causa.

8. Gli oneri concessori in ogni caso non possono essere inferiori a quelli richiesti per le normali concessioni edilizie e sono utilizzati, esclusivamente, per l'attuazione dei piani di recupero anche attraverso la compensazione e/o perequazione urbanistica.

9. Sulla proposta di piano di recupero è acquisito, ai fini della tutela paesaggistica, prima della sua approvazione, il parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio che si deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

10. La proposta di piano recupero, acquisito il parere della Soprintendenza, è posta in ostensione per venti giorni consecutivi con avviso pubblico. Chiunque può presentare osservazioni ed opposizioni nei successivi trenta giorni.

11. Trascorso il termine di cui al comma 10 per il deposito di osservazioni ed opposizioni, il piano di recupero è trasmesso al consiglio comunale che delibera sulle osservazioni ed opposizioni ed approva il piano.

12. Il piano di recupero è trasmesso entro trenta giorni dalla sua approvazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per presa d'atto'.

NOTA: L'articolo 1 introduce un intero articolo di riordino urbanistico e paesaggistico delle coste. Mediante lo strumento del piano territoriale regionale si individuano le zone da sottoporre a recupero del patrimonio edilizio.

Sulla base delle direttive contenute nel piano regionale, il comune territorialmente interessato adotta un piano di recupero urbanistico-ambientale delle seguenti zone: la parte ricompresa entro i 150 metri dalla battigia del mare e 100 metri dalla battigia dei laghi, nonché entro i metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici.

Tuttavia, le fattispecie di cui alle lettere d) ed e) appaiono estranee alla tematica oggetto del ddl, trattando della fascia di inedificabilità relativa alla battigia dei laghi (d) e al limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici (e).

Tale assunto è confermato dal successivo comma 4 che deroga "all'articolo 23, comma 10, della legge regionale 37/1985", che a sua volta si riferisce espressamente alle "costruzioni eseguite in violazione dell' art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78".

Il Comune nella redazione del piano di recupero dovrà tenere conto di tutte le opere finalizzate al recupero e alla messa in sicurezza delle suddette zone di rispetto.

Il comma 4 contiene una disciplina che appare difforme rispetto ai principi e alle norme di legge in materia di sanatoria di abusi edilizi, trattandosi di materie quali il paesaggio e l'ambiente, che assumono una rilevanza oltre che statale anche comunitaria.

In particolare, in deroga alle disposizioni relative alle opere costruite su aree sottoposte a vincolo¹, si prevede che le costruzioni ivi eseguite successivamente al 31 dicembre 1976, ancorché prive dei requisiti di legge, possano essere ammesse alla sanatoria, purchè sussistano determinati presupposti:

- presentazione di richiesta di sanatoria secondo le modalità dettate dall'articolo 31 della l.r. n. 47 del 1985. Si rileva che la disposizione del ddl amplia le fattispecie della l.r. n. 47, non facendo alcun riferimento alla data di ultimazione, bensì più genericamente di realizzazione;
- che la demolizione dei suddetti non provochi alterazioni paesaggistiche tali da compromettere la sicurezza delle coste e allo stesso tempo non arrechi danni all'ambiente causati dallo smaltimento dei rifiuti a ciò conseguenti (il riferimento agli obiettivi di tutela non appare corretto, prevedendo l'art. 15 della l.r. n. 78 del 1976 prescrizioni da osservarsi nella realizzazione di opere);

¹ Comma 10, articolo 23, l.r. n.37 del 1985: "Per le costruzioni che ricadono in zone vincolate da leggi statali o regionali per la tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, delle coste marine, lacuali o fluviali, le concessioni in sanatoria sono subordinate al nulla - osta rilasciato dagli enti di tutela sempre che il vincolo, posto antecedentemente all' esecuzione delle opere, non comporti inedificabilità' e le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima; restano altresì escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell' art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell' entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976".

- che il patrimonio inserito nei piani di recupero possa essere utilizzato ai fini della fruizione del mare.
- Il comma 5 concede ai proprietari delle suddette opere la possibilità di affidare a società di auto recupero tutte le attività consequenziali alle direttive del piano.

In ordine al procedimento da adottare per ottenere il provvedimento di concessione edilizia in sanatoria:

- i proprietari interessati devono presentare domanda di partecipazione al piano
- il comune competente territorialmente avvia una fase istruttoria, al termine della quale, in seguito alla verifica positiva dei presupposti, rilascia il provvedimento concessorio in sanatoria e la contestuale revoca di tutti i provvedimenti pregiudizievoli a carico degli interessati.

In merito, invece, al procedimento relativo all'approvazione del piano di recupero:

- si provvede mediante delibera del consiglio comunale, nel rispetto delle direttive contenute nel piano territoriale regionale;
- la bozza di piano viene trasmessa alla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, al fine di acquisire parere, che trascorsi 30 gg. si ritiene acquisito. Sul punto si ritiene che **la procedura semplificata non possa trovare applicazione**, trattandosi di beni paesaggistici o ambientali, la cui tutela necessita un esame ed una valutazione espressi da parte della Soprintendenza.
- successiva pubblicazione del piano al fine di consentire la presentazione di osservazioni ed opposizioni (**si rileva che in tale disposizione non si rinviene il luogo della pubblicazione dell'atto, occorre indicarlo espressamente**);
- dopo 30 gg. il piano è trasmesso al consiglio comunale, competente alla approvazione, e invio all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per la presa d'atto.

Per un approfondimento sulla materia si rinvia inoltre ad una scheda allegata alle presenti osservazioni.

PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO DI RECUPERO:

L. 5-8-1978, N. 457, NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

TITOLO IV

Norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente

27. Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente.

I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.

Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo articolo 28.

Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali (37). Ove gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione degli strumenti attuativi, ovvero nell'ambito delle zone destinate a servizi i cui vincoli risultano scaduti, sono sempre consentiti, in attesa di tali strumenti urbanistici attuativi, gli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse (38). Inoltre sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 31 che riguardino globalmente uno o più edifici anche se modificano fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti purché il concessionario si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni (39).

(37) Vedi, ora, la lettera a) del comma 1 dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

(38) Vedi, ora, il comma 2 dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

(39) L'attuale comma quarto così sostituisce gli originari commi quarto e quinto per effetto dell'art. 14, L. 17 febbraio 1992, n. 179.

28. Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.

I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al terzo comma del precedente articolo 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento.

I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano, ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 .

Ove la deliberazione del consiglio comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre anni dalla individuazione di cui al terzo comma del precedente articolo 27, ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l'individuazione stessa decade ad ogni effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal quarto e quinto comma del precedente articolo 27.

Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale.

I piani di recupero sono attuati:

a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie cui i proprietari o i soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere, dai condominii o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonché dagli IACP o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi;

b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a) nei seguenti casi:

1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente nonché, limitatamente agli interventi di rilevante interesse pubblico, con interventi diretti;

2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;

3) per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria, espropriazione od occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti da contributo. La diffida può essere effettuata anche prima della decorrenza del termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale il piano di recupero sia stato eventualmente incluso (40).

I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere all'esecuzione delle opere previste dal piano di recupero, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute.

I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero.

(40) L'attuale comma quinto così sostituisce gli originari commi quinto, sesto e settimo per effetto dell'art. 13, L. 17 febbraio 1992, n. 179.

Art. 2.

Agenzia regionale per la tutela e la valorizzazione delle coste in Sicilia

1. Ai fini della salvaguardia e tutela degli ecosistemi costieri è istituita l' Agenzia regionale per la tutela e la valorizzazione delle coste in Sicilia, di seguito denominata Agenzia, con personalità giuridica di diritto pubblico e con sede in Palermo, con compiti di gestione integrata di quelle aree costiere di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale, di proprietà regionale o poste a sua disposizione da parte di soggetti pubblici o privati e che assumono la qualità di aree di conservazione costiera.

2. Nell'ambito delle zone costiere sono individuate le aree di conservazione costiera, di proprietà o in disponibilità pubblica e da affidarsi all' Agenzia.

3. Sono di competenza dell' Agenzia le seguenti funzioni:

a) il coordinamento delle iniziative regionali in materia di gestione integrata delle zone costiere nei rapporti con le altre regioni italiane e con le autorità locali dei paesi rivieraschi del Mediterraneo;

b) il coordinamento delle iniziative in materia di gestione integrata delle zone costiere poste in essere dall'Amministrazione regionale, dagli enti locali e dagli organismi di gestione di aree marine protette o di altre aree e siti di interesse comunitario;

c) la promozione e diffusione delle tematiche relative alla tutela ambientale e paesaggistica ed allo sviluppo sostenibile delle aree costiere.

4. L' Agenzia è dotata di autonomia regolamentare, finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo esercitati dalla Giunta regionale.

5. Sono organi dell' Agenzia: il comitato scientifico, il direttore esecutivo ed il collegio dei revisori. Essi sono nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme delibera della Giunta regionale.

6. Il collegio dei revisori è composto da tre membri prescelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). Il presidente del collegio è designato nel provvedimento di nomina da parte del Presidente della Regione.

7. Il comitato scientifico ha funzioni consultive e di supporto al direttore esecutivo nelle fasi di elaborazione e di verifica dei programmi dell' Agenzia ed è composto da tre esperti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

8. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria, regolamentare, di bilancio e dotazione organica.

9. Il direttore esecutivo è individuato tra dirigenti dell'amministrazione o degli enti regionali.

10. La prima dotazione organica dell'Agenzia è stabilita con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. L'Agenzia è inserita nel comparto contrattuale del personale dell'Amministrazione e degli enti regionali.

11. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base dei principi del presente articolo, previo parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana e su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, approva lo statuto dell'Agenzia, ne nomina gli organi e ne stabilisce la dotazione organica.

12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in euro

NOTA: la norma individua i compiti attribuiti alla costituenda Agenzia, che rappresenta un ente strumentale dell'amministrazione regionale, che su di essa esercita tutti i poteri di controllo e vigilanza.

Al comma 6 in relazione al registro dei revisori contabili, si rileva che la norma ivi citata è stata abrogata dalla lettera a) del comma 1 dell'*art. 43, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39*, con la decorrenza e i limiti ivi previsti.

Occorre l'individuazione della relativa copertura finanziaria.

Art. 3.

Proroga di termini per il recupero abitativo

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, come modificato dall'articolo 65 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dall'articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e dall'articolo 112 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è ulteriormente prorogato alla data di approvazione della presente legge.

NOTA: Viene prorogato alla data di approvazione della presente legge il termine entro il quale la Regione promuove il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti e regolarmente realizzati, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

Art. 4.

Procedure di regolarizzazione degli immobili

1. Nelle more della definizione dell'attività di monitoraggio del territorio, prevista dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, mirata al rilevamento e messa a reddito dei cosiddetti fabbricati rurali o ex rurali, nel territorio della Regione è ammessa la regolarizzazione degli immobili o porzioni di essi realizzati in assenza o in difformità della concessione edilizia e già rilevati a mezzo aerofotogrammetria.

2. Le procedure per la regolarizzazione sono ammesse purché gli immobili non ricadano in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, naturalistico, ambientalistico e purché il terreno sul quale l'immobile è edificato non ricada all'interno di parco, riserva, area protetta, o sottoposta a vincolo idrogeologico.

3. Le procedure di regolarizzazione possono essere attivate anche per gli immobili abusivi già acquisiti al patrimonio dei comuni, sui quali il consiglio comunale competente per territorio non si sia ancora pronunciato sui criteri di pubblico interesse, ovvero sulle demolizioni o sul mantenimento al patrimonio comunale degli stessi.

NOTA: Sarebbe opportuno chiarire, individuando con precisione gli articoli sia del DL n. 262 del 2006, che della relativa legge di conversione legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286.

La norma mira a regolarizzare gli immobili rurali o ex rurali realizzati in assenza o in difformità di concessione edilizia, introducendo un'ulteriore forma di sanatoria, sia che si tratti di beni di cui siano titolari privati ovvero i comuni.

Desta perplessità la legittimità della disposizione: valgono, infatti, le medesime osservazioni rilevate con riguardo all'articolo 1, che introduce una forma di esimente non solo delle sanzioni amministrative, ma soprattutto delle sanzioni penali, individuate dal DPR n. 380 del 2001.

Art. 5.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

L.R. 27 dicembre 1978, n. 71

Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica ⁽²⁾.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 dicembre 1978, n. 57.

(2) Vedi anche la *Circ.Ass. 19 gennaio 1989, n. 1* e la *Circ.Ass. 12 giugno 2003, n. 2*.

TITOLO I

Finalità

Art. 1

Finalità.

Sino alla emanazione di una organica disciplina regionale, la legislazione statale e regionale in materia urbanistica si applica con le modifiche e le integrazioni della presente legge che sono dirette anche al conseguimento delle seguenti finalità:

- a) potenziamento del ruolo delle comunità locali nella gestione del territorio;
- b) crescita della conoscenza del territorio in tutti i suoi aspetti fisici, storici, sociali ed economici, da realizzare anche mediante una opportuna attività promozionale della Regione;
- c) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e dell'ambiente;
- d) piena e razionale utilizzazione delle risorse valorizzando e potenziando il patrimonio insediativo e infrastrutturale esistente, evitando immotivati usi del suolo ⁽³⁾.

(3) Vedi la *Circ.Ass. 1 giugno 1990, n. 2/1990*.

TITOLO II

Strumenti urbanistici

Capo I - Strumenti urbanistici generali ⁽⁴⁾

(giurisprudenza)

Art. 2 ^{(5) (6) (7)}

Criteria di formazione dei piani regolatori generali.

Dopo l'entrata in vigore della presente legge nella formazione di nuovi piani regolatori generali e nella revisione di quelli esistenti dovranno essere dettate prescrizioni esecutive concernenti i fabbisogni residenziali pubblici, privati, turistici, produttivi e dei servizi connessi, rapportati ad un periodo di cinque anni ⁽⁸⁾.

Le prescrizioni esecutive di cui al comma precedente, che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati di attuazione, devono uniformarsi alle indicazioni dell'art. 9 della presente legge.

I comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali procedono alla delimitazione delle aree d'intervento preferibilmente in armonia con le prescrizioni esecutive del piano regolatore generale.

Contestualmente all'adozione del piano regolatore generale i comuni sono tenuti a deliberare il regolamento edilizio di cui all'art. 33 della [legge 17 agosto 1942, n. 1150](#).

Nella formazione degli strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, se non in via eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative. Le eventuali eccezioni devono essere congruamente motivate ⁽⁹⁾.

Nei comuni dotati di piano regolatore generale, non ancora reso conforme alle prescrizioni della [legge 6 agosto 1967, n. 765](#), l'edificazione nelle zone residenziali non può avvenire con indice di densità fondiaria superiore a 7 mc/mq, ove il piano non preveda prescrizioni più limitative. Nel verde agricolo, per le abitazioni, l'indice di densità fondiaria non può superare 0,03 mc/mq. Sono fatte salve le lottizzazioni già approvate e le concessioni già rilasciate.

Nei nuovi strumenti urbanistici dei comuni di cui al comma precedente le zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a verde agricolo possono essere destinate, per non più del 40 per cento, ad insediamenti di edilizia economica e popolare secondo le disposizioni vigenti e, per la parte rimanente, ad edificazione per edilizia residenziale, con indici di densità fondiaria comunque non superiori a quelli previsti per il verde agricolo nelle destinazioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(4) Vedansi gli artt. 1 e 2 della [legge regionale 11 aprile 1981, n. 65](#) e l'art. 3 della [legge regionale 30 aprile 1991, n. 15](#).

(5) Vedansi gli artt. 7 della [legge regionale 16 maggio 1978, n. 8](#), 11 della [legge regionale 14 settembre 1979, n. 214](#), e 3 della [legge regionale 30 aprile 1991, n. 15](#). Ai sensi dell'art. 5 della [legge regionale 11 aprile 1981, n. 65](#) «La formazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi deve essere compatibile con gli studi geologici che i comuni sono tenuti ad effettuare nel territorio interessato. La disposizione indicata nel precedente comma si applica a tutti i comuni della Regione anche se non risultino inclusi negli elenchi delle località sismiche da consolidare o da trasferire».

(6) Ai sensi dell'art. 2 della [legge regionale 15 marzo 1994, n. 4](#) «1. L'articolo 32, comma 2, lettera b), della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), così come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della [legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48](#), nonché l'articolo 29, comma 1, lettera b), della [legge regionale 6 marzo 1986, n. 9](#), come sostituito dall'articolo 20 della [legge regionale 1 settembre 1993, n. 26](#), è così interpretato: "Le competenze dei consigli comunali e provinciali in materia di piani territoriali ed urbanistici sono limitate all'adozione dei piani, generali ed attuativi, e delle relative varianti, nonché alla approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima di cui all'articolo 3, comma 7, della [legge regionale 30 aprile 1991, n. 15](#)".

2. Per i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della [legge regionale 30 aprile 1991, n. 15](#), nei quali si siano svolte le elezioni per il rinnovo dell'amministrazione comunale nel corso del 1993, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, della [legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9](#), è

prorogato di un anno dalla data di insediamento del nuovo Consiglio comunale. È, altresì, assegnata la medesima proroga di un anno dalla data di insediamento del nuovo Consiglio comunale per i comuni dove si svolgono le elezioni ai sensi della *legge regionale 26 ottobre 1993, n. 28*, qualora già obbligati all'adozione del piano regolatore generale o alla revisione di quello esistente entro il 31 dicembre 1993.

3. La mancata richiesta di convocazione del Consiglio comunale da parte del sindaco almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, per l'adozione del piano regolatore generale o la revisione di quello esistente comporta la rimozione del medesimo secondo l'*articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, come introdotto con l'*articolo 1, comma 1, lettera g), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*.

4. Qualora il Consiglio comunale convocato non provveda all'adozione del piano regolatore generale o alla revisione di quello esistente entro il termine di cui al comma 3, lo stesso viene sciolto con la procedura di cui al comma 3 dell'*articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9*. Con il decreto di rimozione del sindaco o di scioglimento del Consiglio comunale, oltre alla nomina dei commissari, secondo le modalità dell'*articolo 16 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, come modificato dall'*articolo 42, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, si precede altresì alla nomina di un Commissario provveditore con i compiti di cui al comma 4 dell'*articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9*».

(7) Si veda la *Circ.Ass. 25 settembre 1998, n. 2*.

(8) Vedi, anche, l'*art. 3, commi 8 e 9, L.R. 30 aprile 1991, n. 15*. Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l'*art. 102, comma 1, L.R. 16 aprile 2003, n. 4* (vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo).

(9) Ai sensi dell'*art. 3, comma 11, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15* "11. Le previsioni dei piani regolatori generali comunali devono essere compatibili con gli studi agricolo-forestali da effettuare, da parte di laureati in scienze agrarie e forestali, ai sensi del quinto comma dell'*articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71* e con le prescrizioni dell'articolo 15, lettera e, della legge regionale 16 giugno 1976, n. 78 che i comuni sono tenuti ad eseguire nell'ambito del proprio territorio".

(giurisprudenza)

Art. 3 ⁽¹⁰⁾

Pubblicazione, osservazioni e opposizioni.

Il progetto di piano regolatore generale e quello di piano particolareggiato devono essere depositati, non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione, presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per venti giorni consecutivi.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al progetto di piano regolatore generale.

In ordine ai piani particolareggiati e alle prescrizioni esecutive dei piani regolatori che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati, possono essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani e osservazioni da parte di chiunque.

Sulle osservazioni ed opposizioni, che dovranno, ove necessario e possibile, essere visualizzate, a cura del comune, in apposite planimetrie di piano, il consiglio comunale è tenuto a formulare le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni medesime.

Entro dieci giorni dal termine stabilito nel comma precedente il comune trasmette il piano regolatore e, nei casi previsti dalla presente legge, il piano particolareggiato unitamente agli atti deliberativi ed alle osservazioni ed opposizioni, comprese quelle che non sono state oggetto di deduzioni nei modi e nei termini previsti dal quinto comma del presente articolo, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

(10) Si veda la *Circ.Ass. 25 settembre 1998, n. 2*.

(giurisprudenza)

Art. 4

Approvazione del piano regolatore generale.

Il piano regolatore generale è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. L'Assessore adotta le proprie determinazioni entro centottanta giorni ⁽¹¹⁾ dalla presentazione del piano all'Assessorato.

Con il decreto di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche di cui all'*art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765*, quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge ⁽¹²⁾.

... ⁽¹³⁾.

Nel caso previsto dal quinto comma del precedente art. 3, sulle opposizioni e osservazioni l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta proprie determinazioni.

A tal fine l'Assessore porta a conoscenza del comune interessato le proprie determinazioni in ordine al piano, alle osservazioni ed opposizioni.

Il comune è tenuto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente comma, ad adottare le proprie controdeduzioni.

L'Assessore, entro i successivi trenta giorni ⁽¹⁴⁾, emana il decreto di approvazione introducendo di ufficio le modifiche indicate nel presente articolo.

L'Assessore, in caso di inerzia del comune, provvede alla emanazione del decreto di approvazione, intendendo accettate tutte le modifiche proposte.

Nel caso di restituzione del piano per la rielaborazione parziale, il comune è tenuto ad effettuarla entro novanta giorni. Entro i successivi novanta giorni ⁽¹⁵⁾ l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni.

Nelle more della rielaborazione parziale, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici l'edificazione è disciplinata dalla [legge regionale 26 maggio 1973, n. 21](#) e dalla presente legge, con eccezione per le zone del territorio comunale soggette alla rielaborazione, nelle quali nessuna concessione può essere rilasciata.

Il termine per la rielaborazione totale del piano regolatore generale è fissato in centottanta giorni dalla data di restituzione al comune.

Nelle more della rielaborazione totale l'edificazione resta disciplinata dalla normativa preesistente.

Ove il comune, tenuto alla rielaborazione totale del piano regolatore generale, risulti dotato della sola perimetrazione dell'abitato definita ai sensi dell'[art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765](#), l'edificazione al di fuori del centro abitato si svolgerà nel rispetto dell'indice di densità edilizia fondiaria dello 0,03 mc/mq.

[Scaduti infruttuosamente i termini assegnati per la rielaborazione del piano regolatore, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva, con un commissario ad acta, in caso di rielaborazione parziale ad introdurre le modifiche, e, in caso di rielaborazione totale, provvede alla redazione del piano, alla sua adozione ed ai successivi adempimenti consequenziali entro il termine di centottanta giorni] ⁽¹⁶⁾.

(11) Ai sensi dell'[art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9](#), "1. I termini assegnati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica, ivi compresi quelli relativi all'esame ed all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e di attuazione, ed all'autorizzazione di opere da realizzare in difformità delle previsioni urbanistiche, sono prolungati di novanta giorni. 2. I termini di cui al comma 1 scaduti successivamente al 12 luglio 1992 sono prorogati fino al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge."

(12) Si omette la parte finale del presente comma, non promulgata in quanto impugnata - ai sensi dell'art. 28 dello Statuto - dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 15 febbraio 1980, n. 13.

(13) Si omette il terzo comma, non promulgato in quanto impugnato - ai sensi dell'art. 28 dello Statuto - dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana e dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 15 febbraio 1980, n. 13.

(14) Ai sensi dell'[art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9](#), "1. I termini assegnati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica, ivi compresi quelli relativi all'esame ed all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e di attuazione, ed all'autorizzazione di opere da realizzare in difformità delle previsioni urbanistiche, sono prolungati di novanta giorni. 2. I termini di cui al comma 1 scaduti successivamente al 12 luglio 1992 sono prorogati fino al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge."

(15) Ai sensi dell'[art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9](#). "1. I termini assegnati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica, ivi compresi quelli relativi all'esame ed all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e di attuazione, ed all'autorizzazione di opere da realizzare in difformità delle previsioni urbanistiche, sono prolungati di novanta giorni. 2. I termini di cui al comma 1 scaduti successivamente al 12 luglio 1992 sono prorogati fino al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge."

(16) Comma abrogato dall'*art. 7 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66.*

(giurisprudenza)

Art. 5 ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾

Approvazione del programma di fabbricazione.

Il regolamento edilizio ed il programma di fabbricazione sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro novanta ⁽¹⁹⁾ giorni dalla loro presentazione all'Assessorato.

Con il decreto di approvazione possono essere apportate al programma di fabbricazione le modifiche di cui all'*art. 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765*, nonché quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge, e le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni.

Nel caso di richiesta di controdeduzioni o di restituzione per rielaborazione totale o parziale, si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 4, salvo per quanto concerne i termini, che sono ridotti a giorni sessanta per la rielaborazione parziale e a giorni novanta per la rielaborazione totale.

Nelle more della rielaborazione parziale o totale l'attività edilizia si svolgerà nella osservanza delle disposizioni contenute nel precedente art. 4.

[Si applica altresì l'ultimo comma del predetto art. 4] ⁽²⁰⁾.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni non possono più affidare incarichi per la formazione di programmi di fabbricazione, ma sono tenuti a formare il piano regolatore generale.

(17) Vedasi l'*art. 3 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65.*

(18) Si veda la *Circ.Ass. 25 settembre 1998, n. 2.*

(19) Ai sensi dell'*art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9*: «1. I termini assegnati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica, ivi compresi quelli relativi all'esame ed all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e di attuazione, ed all'autorizzazione di opere da realizzare in difformità delle previsioni urbanistiche, sono prolungati di novanta giorni.

2. I termini di cui al comma 1 scaduti successivamente al 12 luglio 1992 sono prorogati fino al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

(20) Comma abrogato dall'*art. 7 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66.*

Art. 6 ⁽²¹⁾

Termine per l'adozione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione.

I comuni che hanno ottenuto il contributo della Regione per la formazione del piano regolatore generale o dei piani intercomunali anche se non inclusi nel decreto interassessoriale 12 marzo 1956, n. 255 sono obbligati ad adottare il piano medesimo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ove risultino inadempienti.

I comuni che hanno ottenuto il contributo della Regione per la formazione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione, sono obbligati ad adottare gli stessi nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ove risultino inadempienti.

[In caso di inerzia l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede direttamente a mezzo di commissario ad acta all'adozione e ai successivi adempimenti sino all'approvazione del piano] ⁽²²⁾.

Possono essere richieste per una sola volta proroghe motivate per un periodo non superiore a mesi tre.

(21) Vedasi l'*art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15*.

(22) Comma abrogato dall'*art. 7 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66*.

(giurisprudenza)

Art. 7

Commissione comunale edilizia.

Le commissioni comunali edilizie devono essere rinnovate ogni cinque anni e nella loro composizione dev' essere garantita la presenza della minoranza, mediante elezione con voto limitato.

(giurisprudenza)

Art. 8

Varianti ai piani comprensoriali.

I consorzi costituiti ai sensi dell'*art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1* e successive modifiche, cessano di esistere.

Le assemblee consortili sono sciolte.

I comuni partecipanti ai consorzi dotati di piani urbanistici comprensoriali possono adottare strumenti urbanistici generali a termini della presente legge.

I piani comprensoriali già in vigore restano operanti per la parte riguardante il territorio di ciascuno dei comuni di cui al precedente comma fino all'eventuale adozione, da parte degli stessi, di strumenti urbanistici generali nei confronti dei quali i piani comprensoriali già in vigore assolvono alla funzione di orientamento specie ai fini delle infrastrutture consortili e dei servizi di interesse generale.

I comuni di cui al terzo comma possono adottare varianti ai piani urbanistici comprensoriali nel rispetto delle procedure previste dagli articoli 2 e 3.

Dette varianti sono approvate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale dell'urbanistica e nel rispetto delle norme di cui all'art. 4.

Le varianti ai piani urbanistici comprensoriali non approvate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente non hanno più corso, tranne quelle di esclusivo interesse comunale.

Le competenze tecniche per la redazione delle varianti ai piani comprensoriali sono corrisposte ai professionisti incaricati nell'intero ammontare, salvo i casi di rielaborazione totale per le varianti richieste per le quali nessun ulteriore compenso, oltre a quello corrisposto, è dovuto.

Gli elaborati tecnici delle varianti ai piani comprensoriali redatti dai professionisti di cui al comma precedente sono acquisiti dai comuni interessati per una loro eventuale utilizzazione ⁽²³⁾.

(23) Articolo così sostituito dall'*art. 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66.*

TITOLO II

Strumenti urbanistici

Capo II - Strumenti urbanistici di attuazione.

(giurisprudenza)

Art. 9 ⁽²⁴⁾

Contenuto dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione.

I piani particolareggiati devono indicare:

a) la rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e carrabili, con la indicazione dei principali dati altimetrici nonché degli allineamenti;

b) gli spazi di sosta e di parcheggio;

c) la progettazione di massima della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento ⁽²⁵⁾;

d) gli spazi per le attrezzature di interesse pubblico;

e) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauri o a bonifica edilizia;

f) la suddivisione delle aree in isolati e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti;

g) gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare;

h) le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali;

i) la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano.

I piani di lottizzazione devono contenere le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), h), nonché l'indicazione relativa alla suddivisione delle aree in lotti e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti.

(24) Si veda la *Circ.Ass. 25 settembre 1998, n. 2*.

(25) Vedasi l'*art. 27 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21*.

Art. 10

Definizione di isolato.

Si definisce isolato ogni porzione del territorio edificabile circondata dagli spazi pubblici indicati dal piano particolareggiato o dagli strumenti urbanistici generali.

L'edificazione può avvenire secondo le prescrizioni del successivo art. 11.

(giurisprudenza)

Art. 11

Formazione dei comparti.

Nelle zone soggette ad interventi di conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati, ovvero dei piani di recupero di cui al titolo IV della *legge 5 agosto 1978, n. 457*, al fine di assicurare il rispetto di esigenze unitarie nella realizzazione degli interventi, nonché una equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati, i comuni, con delibera consiliare, possono disporre di ufficio o su richiesta dei proprietari in numero idoneo a costituire il consorzio, ai sensi del comma successivo, la formazione di comparti che includano uno o più edifici e/ o aree inedificate.

Formato il comparto, il sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare, entro un termine fissato nell'atto di notifica, se intendano procedere da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, all'attuazione delle previsioni contenute nello strumento urbanistico.

A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti (si omette la parte finale del presente comma in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica, il comune procederà all'espropriazione del comparto a norma della *legge 22 ottobre 1971, n. 865* e successive modifiche ed integrazioni.

... ⁽²⁶⁾.

La deliberazione consiliare con cui si dispone la formazione del comparto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza.

Per l'assegnazione del comparto il comune procederà a mezzo gara.

(26) Si omette il quinto comma, non promulgato in quanto impugnato - ai sensi dell'art. 28 dello Statuto - dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana e dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 15 febbraio 1980, n. 13.

(giurisprudenza)

Art. 12 ⁽²⁷⁾

Approvazione dei piani particolareggiati.

Salvo quanto stabilito dai commi settimo e seguenti del presente articolo, i piani particolareggiati di attuazione degli strumenti urbanistici generali sono approvati dai comuni, con delibera consiliare. Per l'adozione e la pubblicazione dei piani particolareggiati predetti, nonché per l'esame delle opposizioni e delle osservazioni, si osservano i termini fissati dal precedente art. 3.

I piani diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità dell'organo di controllo sulla deliberazione relativa alle decisioni sulle opposizioni e osservazioni.

Qualora i piani particolareggiati interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario, ai fini dell'approvazione, il parere della competente soprintendenza, che deve essere emesso entro due mesi dalla richiesta.

Trascorso infruttuosamente detto termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

Copia dei piani approvati dai comuni deve essere trasmessa all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che può esercitare controlli, anche a campione, sui medesimi.

Qualora vengano riscontrate inosservanze alle disposizioni contenute nel presente articolo o violazioni di altre prescrizioni urbanistiche si applicano le norme di cui al successivo art. 53.

Resta di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente l'approvazione dei piani particolareggiati i quali:

- a) interessino centri storici, artistici e di interesse ambientale;
- b) comportino varianti agli strumenti urbanistici generali ad eccezione di quelle discendenti dal rispetto delle disposizioni del *decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444*;
- c) costituiscano attuazione di strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ma non ancora approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
- d) costituiscano attuazione di programmi di fabbricazione approvati dopo l'entrata in vigore della *legge 6 agosto 1967, n. 765* e non adeguati alla *legge regionale 31 marzo 1972, n. 19*.

I piani sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro quattro mesi dalla loro presentazione ⁽²⁸⁾.

Con il decreto di approvazione possono essere apportate al piano particolareggiato le modifiche di cui all'*art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150* e successive integrazioni, e quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge.

Le proposte di modifica vengono portate a conoscenza del comune il quale, entro il termine di trenta giorni successivi alla data di comunicazione, adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del consiglio comunale e le trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente entro dieci giorni.

Trascorsi infruttuosamente tali termini, l'Assessore provvede all'emanazione del decreto di approvazione, introducendo di ufficio le modifiche proposte.

In caso di restituzione per rielaborazione totale o parziale il comune è tenuto a provvedere nel termine, rispettivamente, di novanta e di sessanta giorni dalla data di restituzione.

In sede di formazione dei piani particolareggiati possono essere introdotte varianti allo strumento urbanistico generale, dirette ad adeguare il medesimo ai limiti e ai rapporti fissati dal *decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444*.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai comuni forniti di piani regolatori generali approvati anteriormente alla entrata in vigore della *legge 6 agosto 1967, n. 765*.

(27) Si veda la *Circ.Ass. 1 giugno 1990, n. 2/1990*.

(28) Ai sensi dell'*art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9*, "1. I termini assegnati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica, ivi compresi quelli relativi all'esame ed all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e di attuazione, ed all'autorizzazione di opere da realizzare in difformità delle previsioni urbanistiche, sono prolungati di novanta giorni. 2. I termini di cui al comma 1 scaduti successivamente al 12 luglio 1992 sono prorogati fino al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge."

Art. 13

Piani particolareggiati di risanamento. Obblighi dei comuni.

I piani particolareggiati di risanamento degli abitati dei comuni dei quali sia stato disposto, con decreto del Presidente della Repubblica, il trasferimento parziale, possono essere adottati in variante ai piani comprensoriali, purché redatti in osservanza del *decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444*, e delle disposizioni regionali vigenti.

I piani di cui al comma precedente sono approvati con deliberazione del consiglio comunale e diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità dell'organo di controllo ⁽²⁹⁾.

I contenuti dei piani particolareggiati redatti o in corso di redazione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono quelli indicati dall'*art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150* e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli stabiliti nei disciplinari di incarico stipulati tra l'Amministrazione regionale e i progettisti.

I comuni che hanno ottenuto contributo dalla Regione per la formazione dei piani particolareggiati sono tenuti ad adottarli entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ovvero entro tre mesi dalla data di consegna da parte dei progettisti.

I termini di cui al comma precedente si applicano, altresì, per l'adozione, da parte dei comuni delle zone colpite dai terremoti, dei piani particolareggiati per cui sia intervenuta la Regione, ai sensi delle leggi regionali 18 luglio 1968, n. 20 e 30 luglio 1969, n. 28.

[Decorsi infruttuosamente i termini precedentemente indicati, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva a tutti gli adempimenti necessari fino all'approvazione] ⁽³⁰⁾.

I piani particolareggiati redatti in via sostitutiva dalla Regione, ai sensi della *legge regionale 5 novembre 1973, n. 38*, sono adottati dai comuni entro sessanta giorni dall'invio da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

[Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva alla nomina di un commissario ad acta per l'adozione del piano e alle successive incombenze sino all'approvazione dello stesso] ⁽³¹⁾.

(29) Comma così sostituito dall'*art. 15 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86*.

(30) Comma abrogato dall'*art. 7 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66*.

(31) Comma abrogato dall'*art. 7 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66*.

(giurisprudenza)

Art. 14 ⁽³²⁾

Piani di lottizzazione - Convenzione.

I piani di lottizzazione sono approvati dal dirigente generale o dal funzionario apicale, entro novanta giorni dalla loro presentazione ⁽³³⁾.

Per i piani di lottizzazione che ricadono nei casi previsti dalle lettere a), c) e d) del precedente art. 12 è prescritto il nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale adotta le proprie determinazioni entro novanta giorni dalla richiesta ⁽³⁴⁾.

In tutti i casi in cui i piani di lottizzazione interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alla *legge 29 giugno 1939, n. 1497*, è necessario il parere della soprintendenza, che deve essere reso nel termine di due mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine il parere si intende espresso favorevolmente.

La convenzione di cui al quinto comma dell'*art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150* dovrà prevedere:

a) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall'*art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847* e dall'*art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*. Ove lo strumento urbanistico generale preveda in sede propria l'ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria ed esse ricadano al di

fuori della lottizzazione, l'aliquota delle aree da cedere al comune può essere monetizzata con i criteri previsti dall'*art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*;

b) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lettera a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere al comune;

c) la corresponsione della quota di contributo di cui all'*art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10* riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dai comuni in base alle tabelle parametriche di cui al decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico 31 maggio 1977 all'atto del rilascio della concessione relativa ai fabbricati da realizzare;

d) termini - non superiori a dieci anni per i comuni non obbligati alla formazione dei programmi pluriennali e non superiori al periodo di validità di questi ultimi per i comuni obbligati - per la cessione delle aree e delle relative opere;

e) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni.

Il rilascio delle concessioni edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

Per i piani di lottizzazione approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli oneri di urbanizzazione convenzionata.

Il rilascio delle singole concessioni edilizie è subordinato soltanto al pagamento della quota di contributo relativa al costo di costruzione secondo la tabella di cui al decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico dell'11 novembre 1977.

(32) Vedi anche la *Circ.Ass. 1° giugno 1990, n. 2/1990*.

(33) Comma così modificato (con la sostituzione delle originarie parole "con delibera del Consiglio comunale" con le parole "dal dirigente generale o dal funzionario apicale") dall'*art. 22, comma 12, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19*. Successivamente detto comma 12 dell'*art. 22, L.R. n. 19/2005* è stato abrogato dall'*art. 12, comma 20, L.R. 30 gennaio 2006, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2006 (come prevede l'*art. 14, comma 2, della stessa legge*). È opportuno segnalare, in mancanza di una indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con l'abrogazione del citato comma 12, l'intenzione del legislatore sia stata quella di ripristinare la formulazione precedente alla modifica da esso disposta; qualora così fosse si concretizzerebbe la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma che tornerebbe ad essere pertanto la seguente: "I piani di lottizzazione sono approvati con delibera del Consiglio comunale, entro novanta giorni dalla loro presentazione".

(34) Ai sensi dell'*art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9*"1. I termini assegnati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica, ivi compresi quelli relativi all'esame ed all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e di attuazione, ed all'autorizzazione di opere da realizzare in difformità delle previsioni urbanistiche, sono prolungati di novanta giorni. 2. I termini di cui al comma 1 scaduti successivamente al 12 luglio 1992 sono prorogati fino al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge."

(giurisprudenza)

Art. 15

Piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo.

Per i piani di lottizzazione che riguardino complessi insediativi autonomi in ambito chiuso ad uso collettivo, la convenzione di cui al precedente art. 14 non dovrà precedere l'obbligo della cessione gratuita delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nell'*art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847* e nell'*art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, ricadenti all'interno del complesso.

Rimane a carico del lottizzante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e dei servizi ed impianti necessari all'insediamento, nonché il pagamento dei contributi sul costo di costruzione di cui alla *legge 28 gennaio 1977, n. 10*.

Restano salve le altre disposizioni contenute nel precedente art. 14.

(giurisprudenza)

Art. 16 ⁽³⁵⁾

Obblighi dei comuni di dotarsi di piani di edilizia economica e popolare.

I comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti sono tenuti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'adozione di piani per l'edilizia economica e popolare ai sensi della *legge 18 aprile 1962, n. 167* e successive modifiche ed integrazioni.

All'adozione di detti piani sono tenuti, altresì, i comuni indicati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, allorché ricorrano le condizioni previste dal terzo comma dell'*art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167*.

L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa del periodo considerato.

Nei rimanenti comuni i fabbisogni di edilizia residenziale pubblica, convenzionata e agevolata, da realizzare a favore dei soggetti previsti dall'*art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, devono essere soddisfatti mediante programmi costruttivi da attuare con la procedura di cui all'*art. 51 della predetta legge 22 ottobre 1971, n. 865*, salvo quanto disposto dal comma seguente.

Nell'ambito della Regione siciliana, la disposizione di cui al terzo comma dell'*art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, è sostituita dalla seguente:

"La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dagli aventi diritto e diventa esecutiva dopo che sia stata riscontrata legittima da parte della commissione provinciale di controllo".

I piani per l'edilizia economica e popolare redatti in conformità delle previsioni degli strumenti urbanistici generali, e salvi i casi previsti alle lettere a), b), c), d) del precedente art. 12 sono approvati dai comuni e diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità della commissione provinciale di controllo.

In tutti gli altri casi l'approvazione dei piani è demandata all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che provvede nel termine massimo di tre mesi dalla presentazione dei piani ⁽³⁶⁾.

(35) Vedansi gli artt. 4 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 159 ed 1 e segg. della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86.

(36) Ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, "1. I termini assegnati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica, ivi compresi quelli relativi all'esame ed all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e di attuazione, ed all'autorizzazione di opere da realizzare in difformità delle previsioni urbanistiche, sono prolungati di novanta giorni. 2. I termini di cui al comma 1 scaduti successivamente al 12 luglio 1992 sono prorogati fino al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge."

(giurisprudenza)

Art. 17 ⁽³⁷⁾

Riserva di aree.

Nell'ambito dei piani di zona e dei programmi costruttivi, previsti dal precedente art. 16, dovrà essere riservata un'aliquota, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 40 per cento, dell'area complessiva destinata a residenza da assegnare, con diritto di superficie, agli aventi titolo ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, anche se non soci di cooperative o beneficiari di contributi statali o regionali, per la realizzazione di case unifamiliari. ⁽³⁸⁾

Gli interventi per le singole costruzioni di cui al comma precedente potranno avvenire in deroga alla tipologia prevista per l'edilizia popolare, salvo l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

(37) Vedasi l'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86.

(38) L'art. 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 ha sostituito la parola "potrà" con la parola "dovrà".

(giurisprudenza)

Art. 18 ⁽³⁹⁾

Obblighi dei comuni in ordine ai piani per insediamenti produttivi.

I comuni sprovvisti di piani per insediamenti produttivi sono obbligati, su richiesta degli operatori economici, alla loro formazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, procedendo alla individuazione delle aree relative nell'ambito delle zone industriali o artigianali previste negli strumenti urbanistici.

In ogni caso l'estensione delle aree da includere nel piano non può essere inferiore a quella necessaria a soddisfare il fabbisogno relativo al triennio.

Per l'approvazione dei predetti piani si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 12.

(39) Vedansi gli artt. 78 della *legge regionale 6 maggio 1981, n. 96* e 18 e segg. della *legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1*.

Capo III - Norme comuni agli strumenti urbanistici ⁽⁴⁰⁾

(giurisprudenza)

Art. 19

Efficacia degli strumenti urbanistici. Salvaguardia.

Decorsi i termini per l'approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio, del programma di fabbricazione e dei piani particolareggiati senza che sia intervenuta alcuna determinazione di approvazione con modifiche di ufficio, di rielaborazione totale o parziale degli stessi, da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, i predetti strumenti urbanistici diventano efficaci a tutti gli effetti ⁽⁴¹⁾.

La susseguente determinazione dell'Assessorato, da effettuarsi nel termine perentorio di centottanta giorni ⁽⁴²⁾, deve fare salvi tutti i provvedimenti emessi dal comune nelle more dell'intervento assessoriale ⁽⁴³⁾.

In pendenza dell'approvazione degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla *legge 3 novembre 1952, n. 1902*, e successive modifiche, e alla *legge regionale 5 agosto 1958, n. 22*, è obbligatoria.

(40) Vedansi gli artt. 14 della *legge regionale 11 aprile 1981, n. 65* e 18 e segg. della *legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1*.

(41) Ai sensi dell'art. 2 della *legge regionale 30 dicembre 1980, n. 159* "Fra le determinazioni assessoriali di cui al primo comma dell'art. 19 della *legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71*, s'intendono comprese anche le richieste di chiarimenti e di documenti integrativi". Vedi, anche, l'art. 71, L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

(42) Termine così modificato dall'art. 33, comma 2, della *legge regionale 10 agosto 1985, n. 37*. Per il prolungamento del termine, di ulteriori novanta giorni, si veda l'art. 6, commi 1 e 2, della *legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9*.

(43) Vedi, anche, l'art. 71, L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

(giurisprudenza)

Art. 20

Definizione degli interventi ⁽⁴⁴⁾.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti ⁽⁴⁵⁾;

b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso ⁽⁴⁶⁾;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio ⁽⁴⁷⁾;

d) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti ⁽⁴⁸⁾;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, fermi restando i limiti di densità fondiaria previsti dal *decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444*, per ciascuna delle zone interessate dagli interventi stessi.

Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

(44) Vedi anche l'*art. 25, comma 1, L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*

(45) Ai sensi dell'*art. 6 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37* le presenti opere non necessitano di concessione, nè di autorizzazione nè di comunicazione al Sindaco.

(46) Ai sensi dell'*art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37* le presenti opere necessitano di autorizzazione sindacale. Vedasi l'*art. 19 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86*.

(47) Ai sensi dell'*art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37* le opere di restauro conservativo necessitano di autorizzazione sindacale. Vedasi l'*art. 19 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86*.

(48) Vedasi l'*art. 19 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86* e il D.Dirig. 7 settembre 2001.

(giurisprudenza)

Art. 21 ⁽⁴⁹⁾

Attuazione degli strumenti urbanistici nelle zone A e B.

Al punto I dell'*art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21*, è aggiunto il seguente comma: "Nei comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati o adottati e presentati all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, l'edificazione nelle aree libere può avvenire a mezzo di singole concessioni".

Nel secondo comma del punto II dell'*art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21*, le parole "mc/mq 8" sono sostituite con le altre "mc/mq 9".

A modifica di quanto prescritto nel punto II dell'*art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21*, ferme restando le altre disposizioni agevolative contenute nella predetta norma, l'attuazione degli strumenti urbanistici generali, relativamente alle zone territoriali "B", può effettuarsi a mezzo di singole concessioni, quando esistano le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria e fognante) e risultino previste dallo strumento urbanistico generale quelle di urbanizzazione secondaria.

[Nell'ambito delle predette zone "B" tutte le aree che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma e per le quali si può procedere ai sensi del medesimo a mezzo di singole concessioni vanno delimitate contestualmente con unica delibera del consiglio comunale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge] ⁽⁵⁰⁾.

Nelle rimanenti aree non urbanizzate delle zone territoriali omogenee "B" l'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione.

(49) Si vedano la *Circ.Ass. 20 marzo 1989*, la *Circ.Ass. 6 luglio 1994, n. 2/D.R.U.* e la *Circ.Ass. 6 luglio 1994, n. 2/D.R.U.*

(50) Comma abrogato dall'*art. 39 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37*.

(giurisprudenza)

Art. 22

Interventi produttivi nel verde agricolo ⁽⁵¹⁾.

1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di "risorse naturali locali" ⁽⁵²⁾ tassativamente individuate nello strumento urbanistico.

2. Le concessioni edilizie rilasciate ai sensi del comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:

a) rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;

b) distacchi tra fabbricati non inferiori a m. 10 ⁽⁵³⁾;

c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'*articolo 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495*;

d) parcheggi in misura non inferiore ad un decimo dell'area interessata ⁽⁵⁴⁾;

e) rispetto delle distanze stabilite dall'*articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78*, come interpretato dall'*articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15*;

f) distanza dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri duecento, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c) ⁽⁵⁵⁾.

3. Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati ovvero realizzati anteriormente al 1967 con regolare concessione edilizia, a destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione e per l'insediamento delle attività di "bed and breakfast, agriturismo ed annesse attività di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione e loro pertinenze, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto con interessi ambientali e con disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività ⁽⁵⁶⁾.

(51) Articolo così sostituito dall'*art. 6, comma 1, L.R. 31 maggio 1994, n. 17*, poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Per deroghe, si veda l'*art. 35, L.R. 7 agosto 1997, n. 30*.

(52) Le parole "risorse naturali locali" sostituiscono le parole "risorse naturali nella zona" per effetto dell'*art. 6, L.R. 29 settembre 1994, n. 34*.

(53) Lettera così modificata dall'*art. 139, comma 65, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'*art. 141, comma 2, della stessa legge*).

(54) Lettera così modificata dall'*art. 139, comma 65, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'*art. 141, comma 2, della stessa legge*).

(55) Lettera aggiunta dall'*art. 139, comma 65, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'*art. 141, comma 2, della stessa legge*).

(56) Comma aggiunto dall'*art. 30, comma 2, L.R. 26 marzo 2002, n. 2*, poi così modificato dapprima dal medesimo art. 30, comma 2 (come modificato dall'*art. 40, L.R. 9 agosto 2002, n. 9*) e poi dall'*art. 8, L.R. 11 maggio 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17, comma 1, della medesima legge*).

Art. 23 *Agroturismo.*

Nell'ambito di aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono destinare parte dei fabbricati adibiti a residenza ad uso turistico stagionale.

Sempre allo stesso fine i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30 per cento della cubatura esistente e comunque per non più di 300 metri cubi.

(giurisprudenza)

Art. 24 ⁽⁵⁷⁾

Spese per la formazione degli strumenti urbanistici. Disciplinare - tipo.

La spesa necessaria per la redazione degli strumenti urbanistici comunali generali, particolareggiati o ad essi assimilati, ivi compresa quella relativa a rilievo aerofotogrammetrico ed eventuale indagine geologica è obbligatoria.

[Gli interventi sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti alle disposizioni contenute nella presente legge sono a carico dei medesimi] ⁽⁵⁸⁾.

Il disciplinare del conferimento dell'incarico di progettazione di strumenti urbanistici deve essere conforme al disciplinare - tipo predisposto dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale deve indicare:

- la composizione dell'eventuale gruppo di progettazione e la relativa rappresentanza;
- l'indicazione degli elaborati contrattuali, ivi compresi la visualizzazione delle osservazioni ed opposizioni e le eventuali rielaborazioni;
- le modalità di dimensionamento del piano;
- le modalità di pagamento degli onorari e delle spese;
- i termini di consegna, non superiori a cinque mesi;
- la penalità per i ritardi e la rescissione del contratto in danno del progettista ove il ritardo superi di metà il termine assegnato.

Il disciplinare - tipo è approvato con decreto assessoriale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(57) Si vedano il *Dec.Ass. 17 maggio 1979* e il *Dec.Ass. 1° febbraio 1992*.

(58) Comma abrogato dall'*art. 7 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66*.

Art. 25 ⁽⁵⁹⁾ ⁽⁶⁰⁾

Contributi per la rielaborazione degli strumenti urbanistici.

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente concede contributi nelle spese per la redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti urbanistici generali, particolareggiati o ad essi assimilati, nonché per indagini geologiche, studi agricolo-forestali, rilievi aerofotogrammetrici anche su supporto magnetico (cartografia numerica digitalizzata).

2. Qualora l'Ufficio tecnico dell'Amministrazione si avvalga di consulenze esterne, il contributo per i soli onorari è ridotto al 50 per cento della spesa.

3. Le modalità per la concessione dei contributi assessoriali, che possono raggiungere il 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, saranno disciplinate con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I contributi possono essere richiesti dagli organi ordinari delle amministrazioni dei comuni, province e consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI), nonché dai commissari sostitutivamente nominati.

5. I contributi sono concessi anche per le revisioni generali dei piani approvati nonché per le rielaborazioni di quelli respinti.

6. Sono abrogati il comma 12 dell'*articolo 3 e l'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.*

7. Nel regolamento di cui al comma 3 sono altresì determinati i compensi spettanti ai progettisti per la redazione o la revisione dei piani urbanistici; in funzione dell'estensione del territorio comunale e della complessità dei piani urbanistici da approntare, nonché le indennità speciali spettanti ai componenti degli uffici tecnici degli enti locali, qualora essi provvedano direttamente alla redazione o alla revisione del piano.

(59) L'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, già sostituito con l'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, è stato così sostituito dall'art. 11 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17. Per effetto dell'art. 12 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, "Nelle more della concessione del contributo previsto dall'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche ed integrazioni, i comuni sono autorizzati ad utilizzare per il finanziamento di tutte le spese occorrenti per la redazione degli strumenti urbanistici i fondi assegnati ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. Ad avvenuto accreditamento del contributo di cui all'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, l'importo relativo sarà utilizzato a reintegrare dei fondi di cui alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1."

(60) Si veda il D.P.Reg. 16 gennaio 1997, n. 15 recante: "Regolamento per la concessione di contributi per la redazione di strumenti urbanistici a favore delle Amministrazioni comunali, provinciali e consorzi per le aree di sviluppo industriale - Art. 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sostituito con l'art. 11 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17".

(giurisprudenza)

Art. 26

Controllo sulle deliberazioni comunali.

Il riscontro della commissione provinciale di controllo sulle deliberazioni comunali, adottate ai sensi della presente legge, è esclusivamente di legittimità sulla regolarità delle adunanze degli organi comunali, allorché dette deliberazioni debbano essere successivamente trasmesse all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per i provvedimenti di competenza.

(giurisprudenza)

Art. 27

Interventi sostitutivi.

Quando gli organi dell'amministrazione dei comuni omettano, sebbene previamente diffidati, o non siano in grado di compiere atti obbligatori in virtù della presente legge e di altre leggi attinenti alla materia urbanistica, vi provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente a mezzo di un commissario ad acta la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi, salvo proroga fino a dodici mesi per giustificati motivi in rapporto alla complessità degli atti da compiere.

Non si fa luogo alla diffida di cui al primo comma qualora si tratti di scadenza di termini previsti espressamente dalla presente legge o da altre leggi attinenti alla materia urbanistica.

Alle spese per il commissario provvede il comune per il quale è stato nominato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

I commissari nominati ai sensi del primo comma decadono dall'incarico nel caso di rinnovazione del consiglio comunale e comunque possono essere sempre revocati, con provvedimenti motivati, dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ⁽⁶¹⁾.

⁽⁶¹⁾ Articolo così sostituito dall'*art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66*. Vedansi l'*art. 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65* e l'*art. 3 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66*. Vedasi ora l'*art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9*.

TITOLO III ⁽⁶²⁾

Programmi pluriennali

(giurisprudenza)

Art. 28

Programmi pluriennali di attuazione. Comuni obbligati - Durata.

Tutti i comuni aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti sono obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione nel rispetto delle seguenti scadenze temporali ⁽⁶³⁾:

a) comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e 15.000 abitanti: entro il 31 dicembre 1989;

b) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dotati di strumenti urbanistici generali approvati: entro il 31 dicembre 1989;

c) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non ancora dotati di strumenti urbanistici generali: entro un anno dall'approvazione degli strumenti urbanistici medesimi.

Sono tenuti altresì a formare il programma pluriennale negli stessi termini di cui alle lettere b) e c) i comuni che per le loro caratteristiche industriali e turistiche, a prescindere dalla loro popolazione, saranno inclusi in un apposito elenco che sarà approvato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro il 31 dicembre 1980. ⁽⁶⁴⁾

La durata dei programmi pluriennali, variabili da tre a cinque anni, è determinata dai comuni.
(65)

(62) Si veda la *Circ.Ass. 31 luglio 1979, n. 8601*.

(63) Ai sensi dell'*art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15*, "I termini previsti dalla *legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71*, modificati dalla *legge regionale 30 dicembre 1980, n. 159*, e della *legge regionale 10 agosto 1985, n. 37*, per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, sono prorogati al 31 dicembre 1994."

(64) L'*art. 1, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 159* ha sostituito le parole: "sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" con le parole: "il 31 dicembre 1980". Ai sensi dell'*art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9*, "1. I termini assegnati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica, ivi compresi quelli relativi all'esame ed all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e di attuazione, ed all'autorizzazione di opere da realizzare in difformità delle previsioni urbanistiche, sono prolungati di novanta giorni. 2. I termini di cui al comma 1 scaduti successivamente al 12 luglio 1992 sono prorogati fino al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge."

(65) Vedasi l'*art. 7 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86*.

Art. 29

Contenuto del programma pluriennale di attuazione.

Il programma pluriennale di attuazione degli strumenti urbanistici generali approvati o adottati e trasmessi riguarda le parti del territorio comunale oggetto d'intervento pubblico e privato in un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

Il programma pluriennale deve indicare:

a) il perimetro dei suoli sui quali, nel rispetto delle prescrizioni dello strumento urbanistico, si intende intervenire;

b) il perimetro e la destinazione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di pertinenza dei vari insediamenti, nonché delle infrastrutture dei servizi di interesse comunale o intercomunale;

c) il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per la espropriazione delle aree.

Gli interventi per l'edilizia residenziale devono avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall'*art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*.

Le aree da includere nel programma sono scelte avendo riguardo alla economicità ed alla funzionalità degli interventi. A tale fine sono scelte con priorità le aree già dotate di opere di urbanizzazione e comunque quelle nelle quali i costi di insediamento risultino più economici.

Art. 30

Dimensionamento - Elaborati del programma.

L'estensione delle parti del territorio comunale da includere nel programma pluriennale è determinata in relazione ai fabbisogni strettamente necessari di edilizia residenziale, commerciale, per attività turistiche, direzionali, artigianali ed industriali, nonché dei relativi servizi, per l'arco temporale di validità del programma, tenendo conto delle concessioni già rilasciate e della situazione di fatto esistente, nonché della concreta possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente. Non si applicano le disposizioni dell'*art. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 457*.

Gli elaborati del programma sono costituiti da:

a) relazione illustrativa dei criteri adottati in ordine al dimensionamento ed alle scelte operate;

b) delimitazione dei suoli costituenti il perimetro d'intervento effettuata su mappe catastali nelle quali dovranno essere indicate le previsioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati;

c) relazione finanziaria riportante le previsioni di spesa occorrenti per l'acquisizione delle aree e per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi di interesse generale, nonché l'indicazione delle previsioni di entrata.

Art. 31

Formazione ed approvazione.

Ai fini della formazione dei programmi pluriennali il comune dovrà sentire le forze sociali, culturali, imprenditoriali e i consigli di quartiere ove esistano.

I programmi pluriennali, la cui spesa è obbligatoria, sono adottati dal consiglio comunale e pubblicati all'albo pretorio per un periodo di quindici giorni.

Chiunque può presentare osservazioni entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione.

Entro i successivi trenta giorni, il consiglio comunale è tenuto ad adottare le proprie determinazioni in ordine alle osservazioni, presentare ⁽⁶⁶⁾ e procedere quindi all'approvazione definitiva del programma che diventa esecutivo dopo il riscontro della commissione provinciale di controllo.

È fatto obbligo ai comuni di trasmettere all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente i programmi deliberati.

Nella prima attuazione della presente legge si può tenere conto, ai fini della formazione dei programmi pluriennali, delle lottizzazioni convenzionate approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

È consentita per una sola volta la revisione dei programmi pluriennali entro il primo biennio o triennio dalla loro approvazione ove, a seguito di verifiche effettuate, risultino necessarie modificazioni o nel caso di adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle modifiche

apportate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in sede di approvazione degli stessi.

(66) Questa la dizione letterale del testo.

Art. 32

Attuazione dei programmi pluriennali.

L'attività edilizia nelle aree incluse nei programmi pluriennali si svolgerà a mezzo di:

- a) concessione singola;
- b) piano di lottizzazione convenzionata;
- c) piano particolareggiato.

Le singole concessioni potranno essere rilasciate nelle zone territoriali omogenee A e B nei casi previsti dal precedente art. 21 nonché per gli isolati definiti dal precedente art. 10 o nei comparti definiti dall'*art. 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150*, modificato dall'art. 11 della presente legge.

Qualora lo strumento urbanistico generale non contenga previsioni esecutive, il comune è tenuto ad indicare i metodi di intervento o procedendo in tutto o in parte alla redazione di piani particolareggiati o imponendo l'obbligo ai proprietari delle aree di presentare piani di lottizzazione.

Nel caso in cui entro il periodo di validità del programma gli aventi titolo non presentino, singolarmente o riuniti in consorzio, istanza di concessione, il comune procede alla espropriazione delle aree non utilizzate ai sensi dell'*art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*.

Nella prima applicazione della presente legge è consentito concedere proroghe non superiori a due anni, purché le aree non utilizzate ricadano nell'ambito del secondo programma pluriennale.

Il comune utilizza le aree espropriate secondo quanto previsto dall'*art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865* e successive modificazioni, nonché secondo le disposizioni contenute nell'art 27 della medesima legge.

La disposizione di cui al precedente quarto comma non si applica ai beni immobili di proprietà dello Stato o della Regione.

(giurisprudenza)

Art. 33 ⁽⁶⁷⁾

Opere ammesse al di fuori delle aree incluse nei programmi pluriennali.

Al di fuori del perimetro delle aree incluse nei programmi pluriennali sono ammessi gli interventi previsti dall'*art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*, quelli consentiti dallo strumento urbanistico generale nelle zone territoriali omogenee A e B, limitatamente

all'edificato esistente, nonché quelli discendenti dall'attuazione dei piani di recupero di cui alla [legge 5 agosto 1978, n. 457](#).

A decorrere dal 1 luglio 1981 e sino all'approvazione dei programmi pluriennali dei comuni di cui alla lettera b) del precedente art. 28, la concessione è data soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione primaria o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle e sempreché risultino previste dallo strumento urbanistico le opere di urbanizzazione secondaria ⁽⁶⁸⁾.

Per i comuni di cui alla lettera c) del citato art. 28 le disposizioni indicate nel precedente comma si applicano a decorrere da un anno dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici generali ⁽⁶⁹⁾.

Per i comuni di cui alla lettera a) del citato art. 28 le disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 luglio 1982 ⁽⁷⁰⁾.

⁽⁶⁷⁾ Si veda la [Circ.Ass. 20 marzo 1989](#).

⁽⁶⁸⁾ L'[art. 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 159](#) ha sostituito le parole: "1 luglio 1979" con le parole: "1 luglio 1981".

⁽⁶⁹⁾ L'[art. 1, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 159](#) ha aggiunto, dopo la parola "decorrere", le seguenti: "da un anno".

⁽⁷⁰⁾ L'[art. 1, ultimo comma, della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 159](#) ha sostituito le parole: "1 luglio 1980" con le parole: "1 luglio 1982".

Art. 34

Anticipazione di spesa per l'attuazione dei programmi pluriennali.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza anticipazioni di fondi, senza interessi, in favore dei comuni dotati di programmi pluriennali di attuazione, per le seguenti finalità:

a) acquisizione delle aree incluse nei programmi pluriennali per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di servizi ed infrastrutture di interesse generale;

b) esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di servizi ed infrastrutture di interesse generale;

c) acquisizione delle aree ricadenti nell'ambito dei programmi pluriennali e per le quali gli aventi titolo non abbiano richiesto la relativa concessione nei termini di validità del programma medesimo.

Le anticipazioni di cui al comma precedente sono commisurate all'ammontare del progetto delle opere occorrenti, contenente l'indicazione delle aree da espropriare, approvato dagli organi competenti secondo le vigenti disposizioni.

Sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo i comuni inclusi in programmi semestrali formulati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sulla base delle

richieste avanzate, sentito preventivamente il parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale.

Art. 35

Procedure per la concessione delle anticipazioni.

Alla concessione delle anticipazioni si provvede con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa istanza del comune interessato, diretta all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, corredata da:

a) piano finanziario contenente i fabbisogni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 34;

b) delibera di impegno a rimborsare le anticipazioni secondo le modalità previste dal presente articolo.

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente trasmette all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze le istanze di cui al precedente comma unitamente al nulla osta all'accoglimento della istanza medesima, specificando, altresì, l'importo dell'anticipazione autorizzata.

L'accreditamento dell'anticipazione è effettuato a favore del legale rappresentante del comune beneficiario presso gli stabilimenti, siti nei capoluoghi di provincia, degli istituti di credito tesoreri dei fondi regionali.

I prelevamenti devono essere limitati alle somme necessarie per le esigenze previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 34 mediante ordinativi di pagamento in favore dei creditori.

Le anticipazioni saranno rimborsate dai comuni utilizzando le somme riscosse a qualsiasi titolo per effetto della presente legge, nonché quelle provenienti da finanziamenti statali erogati per le finalità previste dal primo comma dell'art. 34.

I rimborsi sopra citati dovranno essere effettuati nel termine di quindici giorni dalla data di riscossione delle predette somme.

I sindaci ed i tesoreri comunali sono personalmente responsabili della puntuale applicazione delle disposizioni del precedente comma.

Le anticipazioni di cui al precedente art. 34, da erogare nel periodo dal 1980 al 1983, sono poste a carico del bilancio della Regione per un ammontare complessivo di lire 100.000 milioni.

Alla spesa relativa si provvede con le entrate previste dalla presente legge.

TITOLO IV

Norme regolatrici dell'attività edilizia

Capo I - Concessioni edilizie

(giurisprudenza)

Art. 36 ⁽⁷¹⁾ ⁽⁷²⁾
Concessione.

Il proprietario o chi ne ha titolo deve chiedere al sindaco la concessione per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, nonché il mutamento della destinazione degli immobili.

Possono richiedere la concessione anche coloro che, pur non essendo proprietari, dimostrino di avere un valido titolo che consenta l'uso del bene in relazione alla concessione richiesta.

La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata.

L'atto di concessione, nonché l'atto di impegno unilaterale e la convenzione previsti dall'*art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*, debbono essere trascritti, a cura dell'amministrazione comunale e a spese dei richiedenti, nei registri immobiliari, in modo da risultare sia la destinazione dell'immobile sia le aree di pertinenza asservite all'immobile stesso.

[La concessione non è richiesta nel caso previsto dal primo comma, lett. a), dell'*art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457*, e, nel caso previsto dalla lett. b) dello stesso comma, è sostituita da una autorizzazione del sindaco per l'esecuzione dei lavori con le modalità e procedure previste dall'*art. 48 della legge medesima*] ⁽⁷³⁾.

Fatti salvi i casi previsti dall'*art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10* per la concessione gratuita, e quelli di cui all'*art. 7* della stessa legge per l'edilizia convenzionata, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione.

La concessione è trasferibile ai successori e aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa.

Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere validità complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione ⁽⁷⁴⁾.

Un periodo più lungo per la ultimazione dei lavori può essere consentito dal sindaco in relazione alla mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.

Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.

Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione per l'abitabilità o agibilità.

È ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

La proroga può essere sempre prevista nel provvedimento di concessione del sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari.

⁽⁷¹⁾ Per l'esecuzione di opere statali e/o regionali vedansi gli *artt. 6 e 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65*.

(72) Vedasi l'*art. 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15*.

(73) Comma abrogato dall'*art. 39 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37*.

(74) Ai sensi dell'*art. 9 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37* "Per le cooperative edilizie fruente di contributi o finanziamenti a valere su leggi statali o regionali, i termini previsti dagli *articoli 4 e 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni, che fissano i termini di inizio ed ultimazione dei lavori, nonché quello previsto dall'*art. 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71*, relativo alla durata di validità delle concessioni, decorrono dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti del decreto di finanziamento emesso dall'Amministrazione regionale in favore delle cooperative e sempre che, limitatamente alle aree oggetto delle concessioni originarie, non siano intervenuti nuovi strumenti urbanistici. Le cooperative che devono usufruire della normativa soprarichiamata dovranno darne comunicazione per iscritto, con raccomandata con avviso di ricevimento, ai competenti organi del comune, per l'ulteriore corso di competenza dei medesimi".

(giurisprudenza)

Art. 37

Controllo partecipativo.

Chiunque ha diritto di prendere visione presso gli uffici comunali delle domande e delle concessioni edilizie.

I comuni sono tenuti, a richiesta, a fornire copie dei relativi atti, ponendo a carico dei richiedenti le spese per la riproduzione.

L'estratto delle concessioni dovrà essere esposto per quindici giorni all'albo del comune.

(giurisprudenza)

Art. 38

Intervento sostitutivo per mancato rilascio di concessione.

[Decorsi i termini di cui all'*art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150* e successive integrazioni e modificazioni, senza che sia intervenuta la decisione in ordine al rilascio o meno della concessione, i richiedenti possono inoltrare al comune un atto extra - giudiziale di diffida.

Decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della diffida senza che il sindaco abbia provveduto, i richiedenti possono presentare istanza all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale provvede in via sostitutiva entro sessanta giorni, a mezzo di apposito commissario ad acta, dandone comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali] ⁽⁷⁵⁾.

(75) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 10, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17*.

(giurisprudenza)

Art. 39
Cave ⁽⁷⁶⁾.

L'apertura delle cave non è soggetta alla concessione prevista dall'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 ⁽⁷⁷⁾, bensì subordinata ad un attestato da parte del sindaco di conformità con gli strumenti urbanistici vigenti nonché all'approvazione da parte del comune dello studio di fattibilità e del progetto di massima di cui alla lett. d dell'art. 12.

Se la cava da aprire ricade su terreni destinati a verde agricolo, l'attestato di conformità è sostituito da un attestato di non incompatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti.

Le decisioni, positive o negative, di cui ai commi precedenti, devono essere assunte entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della documentazione da parte del distretto minerario. Decorso tale termine, provvede in via sostitutiva, entro i successivi trenta giorni, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente a mezzo di commissario ad acta ⁽⁷⁸⁾.

(76) In deroga alla procedura prevista dal presente articolo vedi l'*art. 2, comma 1, L.R. 5 luglio 2004, n. 10*.

(77) Trattasi della *legge statale 28 gennaio 1977, n. 10*.

(78) Articolo già modificato dall'*art. 10 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127* e così sostituito dall'*art. 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22*.

Art. 40

Convenzione tipo o atto d'obbligo unilaterale.

I comuni deliberano lo schema di convenzione o atto d'obbligo unilaterale previsti dall'*art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*, in conformità alla convenzione tipo di cui all'art. 8 della stessa legge, che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è tenuto ad approvare nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il valore del costo teorico base di costruzione da assumere per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi è rapportato a quello definito annualmente dal Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia agevolata di cui all'*art. 9, terzo comma, del decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022*, convertito con modificazioni nella *legge 1 novembre 1965, n. 1179* ⁽⁷⁹⁾.

[Il costo teorico base così determinato è aggiornato dai Comuni, all'atto della stipula della convenzione, sulla base delle variazioni dei costi per fabbricati di nuova costruzione pubblicati nei bollettini dell'ISTAT] ⁽⁸⁰⁾.

In sede di prima applicazione della presente legge si può assumere come costo teorico base di costruzione quello stabilito con decreto ministeriale 3 ottobre 1975, n. 9816, ai sensi del terzo comma dell'*art. 8 della legge 1 novembre 1965, n. 1179*. Detto costo è comprensivo delle spese generali e degli utili dell'impresa.

Nel deliberare lo schema di convenzione di cui al primo comma del presente articolo i comuni determinano i canoni di locazione che non devono comunque risultare superiori a quelli derivanti dall'applicazione degli *articoli da 12 a 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392*.

(79) Comma così sostituito dall'*art. 35 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37*.

(80) Comma abrogato dall'*art. 39 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37*.

(giurisprudenza)

Art. 41 ⁽⁸¹⁾

Oneri di urbanizzazione.

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui alla *legge 28 gennaio 1977, n. 10*, è determinata dai comuni in conformità alle tabelle parametriche regionali approvate con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977, in misura non inferiore alle seguenti percentuali:

- a) comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e frazioni degli altri comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti: 20 per cento;
- b) comuni con popolazione tra i 10.001 e i 30.000 abitanti: 22,50 per cento;
- c) comuni con popolazione compresa tra i 30.001 e i 50.000 abitanti: 25 per cento;
- d) comuni con popolazione tra i 50.001 e i 100.000 abitanti: 27,50 per cento;
- e) comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti: 35 per cento;
- f) insediamenti stagionali di comuni montani e collinari: 25 per cento;
- g) insediamenti stagionali di comuni costieri: 35 per cento;
- h) insediamenti turistici: 25 per cento;
- i) insediamenti artigianali e industriali: 15 per cento.

Gli insediamenti artigianali all'interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali all'interno delle aree o dei nuclei industriali sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Per gli insediamenti commerciali e direzionali le tabelle parametriche si applicano integralmente.

Nella prima applicazione del presente articolo le percentuali come sopra stabilite sono immediatamente operanti salvo che i comuni non deliberino percentuali superiori a quelle indicate nel presente articolo ⁽⁸²⁾.

(81) Vedasi l'*art. 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15*.

(82) Articolo così sostituito dall'*art. 13 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70*. Ai sensi dell'*art. 34 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37* "1. Gli oneri di urbanizzazione determinati secondo il disposto della *legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71*, e successive modifiche, devono essere adeguati entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni triennio. Il provvedimento di adeguamento non può, in ogni caso, avere decorrenza retroattiva. 2.

Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che il Consiglio comunale abbia provveduto, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina, con proprio decreto, anche senza preventiva diffida, un commissario ad acta per l'adozione del provvedimento non adottato. Restano salve le responsabilità a carico degli amministratori inadempienti".

(giurisprudenza)

Art. 42 ⁽⁸³⁾

Esenzioni dagli oneri.

Il contributo di cui all'*art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*, non è dovuto da coloro che chiedono la concessione per fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio, quando questi hanno caratteristiche dell'edilizia economica e popolare e i richiedenti non risultino proprietari di altri immobili, nonché dalle cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa che abbiano i requisiti per accedere a finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi comprese quelle che hanno già firmato le convenzioni con i comuni, e da coloro che richiedono la concessione per alloggi aventi le caratteristiche di superficie di cui all'ultimo comma dell'*art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457* "e che siano inseriti nei progetti biennali della predetta *legge 5 agosto 1978, n. 457*" ⁽⁸⁴⁾.

Nessun concorso negli oneri di urbanizzazione è dovuto nei casi previsti dalla lett. b del primo comma dell'*art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*, e dall'ultimo comma dell'*art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457*.

Nei casi previsti dal precedente primo comma, gli oneri previsti dall'*art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*, sono ridotti al 40 per cento rispetto a quelli determinati dai comuni sulla base delle tabelle parametriche approvate con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977 ed in conformità di quanto disposto dal precedente art. 41 e successive modificazioni ⁽⁸⁵⁾.

(83) Vedansi gli *artt. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 69* e 4 della *legge regionale 30 aprile 1991, n. 15*.

(84) L'*art. 11 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55* ha aggiunto le parole "e che siano inseriti nei progetti biennali della predetta *legge 5 agosto 1978, n. 457*".

(85) Articolo così sostituito dall'*art. 14 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70*. Ai sensi dell'*art. 8 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37* "I benefici previsti dall'ultimo comma dell'*art. 42 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71*, così come modificato dall'*art. 14 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70*, sono applicabili anche a coloro che hanno ottenuto la licenza o la concessione edilizia prima dell'entrata in vigore della *legge regionale 18 aprile 1981, n. 70*, purché i lavori non siano a detta data ultimati".

Art. 43

Riduzione degli oneri.

La quota degli oneri relativi al costo di costruzione, di cui all'*art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*, è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro il 31 dicembre 1979 e all'80 per cento per le istanze presentate entro il 31 dicembre 1981.

Art. 44 ⁽⁸⁶⁾

Ratizzazione del contributo per opere di urbanizzazione.

Il contributo di cui all'*art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*, può essere ratizzato per un periodo non superiore a 24 mesi. In tal caso il concessionario deve prestare le idonee garanzie finanziarie anche a mezzo di fidejussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicurazione.

(86) Vedasi l'*art. 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15*.

(giurisprudenza)

Art. 45 ⁽⁸⁷⁾

Contributo per opere di urbanizzazione per insediamenti turistici, industriali ed artigianali.

I criteri per la determinazione dei contributi previsti dall'*art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*, relativamente agli insediamenti artigianali, industriali e turistici, saranno determinati entro novanta giorni con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

(87) Si veda il *Dec.Ass. 10 marzo 1980*.

Capo II - Vigilanza e sanzioni ⁽⁸⁸⁾

Art. 46

Vigilanza.

[Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività edilizia, sulle modifiche di destinazione degli immobili, e in generale, sulle opere di modificazione del suolo.

Controlli ispettivi possono essere disposti anche dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente cui spetta la vigilanza sull'attività urbanistica di cui all'*art. 1 della legge 17 agosto 1942, n. 1150*.

I funzionari, agenti e incaricati del controllo del comune possono accedere ai cantieri, alle costruzioni e ai fondi nei casi previsti dalle norme vigenti] ⁽⁸⁹⁾.

(88) Vedasi la *legge regionale 10 agosto 1985, n. 37*.

(89) Articolo abrogato dall'*art. 39 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37*. Vedansi gli artt. 2 e 3 della stessa legge.

Art. 47

Sospensione dei lavori.

[Qualora sia constatata l'inosservanza di norme, prescrizioni di strumenti urbanistici, programmi di attuazione, modalità esecutive della concessione e, più in generale, di qualsiasi altra prescrizione gravante sul costruttore, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori, con riserva di emanare, entro i successivi sessanta giorni, i provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.

L'ordinanza viene notificata al proprietario e al titolare della concessione, se diverso dal proprietario, nonché all'assuntore e al direttore dei lavori che risultino dalla domanda di concessione e dai documenti in possesso del comune.

Detta ordinanza, annotata nel registro delle concessioni, è comunicata all'intendenza di finanza, agli enti, agli uffici ed alle aziende di credito competenti per la erogazione dei contributi o di altre provvidenze, agli uffici competenti per la cessazione delle forniture o dei servizi pubblici che siano stati ottenuti o che siano erogati in funzione della regolarità della posizione del titolare della concessione; nonché, nelle zone vincolate ai sensi della [legge 29 giugno 1939, n. 1497](#) e della [legge 2 febbraio 1974, n. 64](#), rispettivamente alla soprintendenza e all'ufficio del genio civile competenti.

Copia dell'ordinanza deve inoltre essere trasmessa all'autorità giudiziaria competente] ⁽⁹⁰⁾.

(90) Articolo abrogato dall'[art. 39 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37](#). Vedansi gli artt. 2 e 3 della stessa legge.

(giurisprudenza)

Art. 48

Sigilli.

Nel caso di accertata inadempienza all'ordinanza di sospensione dei lavori, il sindaco provvede all'apposizione di sigilli al cantiere e al macchinario impiegato per lo svolgimento dei lavori.

Il relativo verbale è notificato agli stessi soggetti di cui al precedente articolo, ove non presenti alle operazioni.

I sigilli sono sottoposti a periodiche verifiche che potranno essere effettuate anche a cura di un custode da nominare tra persone estranee alle attività abusive.

Le spese per le misure cautelari e per la custodia sono addebitate, in solido, ai soggetti cui è stata notificata l'ordinanza.

Le relative somme vengono riscosse a norma del [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#).

(giurisprudenza)

Art. 49 ⁽⁹¹⁾

Sanzioni principali.

[Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione devono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza.

In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune, che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. Le pertinenze degli immobili stessi sono espropriate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'*art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*.

Qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, la stessa, dopo l'acquisizione al patrimonio del comune, viene demolita a cura di quest'ultimo e a spese del suo costruttore. L'area di impianto potrà successivamente essere utilizzata nei modi che saranno stabiliti dal consiglio comunale. Il comune provvede al recupero delle spese di demolizione ai sensi del *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*.

L'acquisizione di cui ai precedenti commi si effettua con ordinanza motivata del sindaco che, vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade il comune interessato, costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso.

Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione devono essere demolite o modificate a spese del concessionario entro il termine stabilito dal sindaco nella stessa ordinanza di demolizione o di modifica.

Nel caso in cui le opere difformi non possano essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore venale della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, sui suoli di proprietà dello Stato o di enti territoriali sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato o al patrimonio indisponibile degli enti stessi, salvo il potere di ordinare la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*.

In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative, il sindaco, in base a valutazioni discrezionali, ordina la demolizione o l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite valutato dall'ufficio tecnico erariale; l'ordinanza è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

Nel caso di inadempienza all'ordine di demolizione o di mancato pagamento della sanzione pecuniaria, si applicano le norme sull'acquisizione gratuita stabilite dal presente articolo.

I provvedimenti di annullamento della concessione e i provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo devono essere annotati nei registri immobiliari a cura dell'autorità che li adotta e a spese del trasgressore] ⁽⁹²⁾.

(91) Si veda la *Circ.Ass. 23 aprile 1987, n. 2/1987*.

(92) Articolo abrogato dall'*art. 39 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37*. Vedasi l'*art. 17 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26*.

(giurisprudenza)

Art. 50

Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione.

Il mancato o ritardato versamento del contributo per la concessione comporta:

- a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;
- b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;
- c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).

(giurisprudenza)

Art. 51

Altre sanzioni.

[Per il mutamento della destinazione d'uso degli immobili senza la prescritta concessione si applica una sanzione pecuniaria di L. 10.000 al metro cubo.

Per l'apertura di strade senza la prescritta concessione si applica una sanzione di L. 20.000 al metro quadro.

Per il taglio abusivo di boschi si applica una sanzione di lire 20.000 al metro quadro. Per l'abbattimento di alberi, comunque tutelati, di pregio ambientale o paesaggistico si applica una sanzione da L. 200.000 a L. 500.000 ad albero.

Per l'apertura di pozzi, discariche, cave o per la realizzazione di altre opere comportanti manomissioni del territorio, si applica una sanzione da L. 500.000 a L. 50.000.000.

Per la demolizione abusiva di opere si applica una sanzione di L. 5.000 al metro cubo.

Nel caso di demolizione abusiva di immobili di interesse artistico o ambientale, oltre alla sanzione prevista dal comma precedente, il comune procede alla espropriazione dell'area su cui insiste il fabbricato, comprese le relative pertinenze.

Per la mancata richiesta di autorizzazione di abitabilità o agibilità si applica una sanzione pari al 10 per cento del contributo dovuto per costo di costruzione, fissato con decreto dell'assessore regionale per lo sviluppo economico dell'11 novembre 1977.

Per chi si sottrae all'obbligo di consentire l'accesso ai cantieri nel caso di cui all'art. 46 della presente legge, si applica una sanzione di L. 1.000.000.

La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di rimozione dei sigilli.

Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli, ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione. La medesima disposizione vale nel caso di compravendita di terreni abusivamente lottizzati. In quest'ultimo caso a carico dell'alienante si applica una sanzione pecuniaria di L. 20.000 al metro quadro.

In tutte le ipotesi previste dal precedente art. 49, per gli immobili realizzati abusivamente - anche se non ancora ultimati - si applica, dal giorno in cui l'infrazione è stata perpetrata fino al giorno in cui il provvedimento definitivo (demolizione, confisca, pagamento della penale) trova effettiva esecuzione, una sanzione pecuniaria annuale pari al 20 per cento del contributo afferente al costo di costruzione, fissato con decreto dell'assessore regionale per lo sviluppo economico dell'11 novembre 1977.

La sanzione è disposta con ordinanza del sindaco e la sua mancata applicazione costituisce danno nei confronti del comune] ⁽⁹³⁾.

(93) Articolo abrogato dall'*art. 39 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37*. Vedasi l'*art. 17 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26*.

Art. 52 ⁽⁹⁴⁾

Poteri sostitutivi della Regione.

[I provvedimenti repressivi di cui ai precedenti articoli costituiscono atti dovuti per il sindaco.

Nel caso di inerzia comunale e salve le responsabilità penali e amministrative del sindaco, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente può, nelle ipotesi di grave danno urbanistico, intervenire in via sostitutiva, previa diffida al comune, adottando le sanzioni principali ed accessorie previste dai precedenti articoli] ⁽⁹⁵⁾.

(94) Si veda la *Circ.Ass. 23 aprile 1987, n. 2/1987*.

(95) Articolo abrogato dall'*art. 39 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37*. Vedasi l'*art. 3 della stessa legge*.

(giurisprudenza)

Art. 53 ⁽⁹⁶⁾

Annullamento di provvedimenti comunali.

Nel territorio della Regione siciliana, l'*art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150* e successive modificazioni, è sostituito dalle seguenti disposizioni.

Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che consentono esecuzione di opere in violazione delle leggi vigenti, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici o delle norme dei regolamenti edilizi, possono essere annullati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su parere del consiglio regionale dell'urbanistica.

Il provvedimento di annullamento è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della licenza o della concessione, al proprietario della costruzione, al progettista, nonché al sindaco, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo stabilito.

Il provvedimento di annullamento è emesso entro 18 mesi dalla data delle contestazioni.

In pendenza delle procedure di annullamento l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ordina la sospensione cautelativa dei lavori, con provvedimento da notificare nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'amministrazione comunale.

L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se non sia emesso il decreto di annullamento entro i termini di cui al quarto comma del presente articolo.

Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 49.

I provvedimenti di sospensione dei lavori ed il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune.

(96) Ai sensi dell'*art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28*, "1. L'*articolo 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71*, si applica anche agli strumenti urbanistici attuativi non soggetti all'approvazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, se illegittimi".

Art. 54

Obbligo del sindaco.

Intervenuto il decreto di annullamento il sindaco ha l'obbligo di dare esecuzione alla pronuncia di annullamento adottando, entro il termine all'uopo fissato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, i provvedimenti stabiliti con lo stesso decreto.

[Qualora il sindaco non provveda, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di commissario ad acta] ⁽⁹⁷⁾.

(97) Comma abrogato dall'*art. 7 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66*.

TITOLO V

Centri storici e tutela dell'ambiente

(giurisprudenza)

Art. 55

Centri storici.

Gli interventi nei centri storici, nonché negli agglomerati di antica o recente formazione contraddistinti da valori storici, urbanistici, artistici ed ambientali, anche se manomessi o

degradati o non presenti tutti contestualmente, si attuano con l'osservanza delle finalità indicate nell'*art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70*.

Gli strumenti urbanistici attuativi relativi alle zone sopra indicate sono redatti secondo le finalità previste dall'*art. 2 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70*, anche in variante del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione.

Le nuove costruzioni ammissibili nelle aree libere o che si rendano libere dovranno inserirsi nell'ambiente circostante rispettandone la tipologia e le caratteristiche.

I piani di recupero di cui alla *legge 5 agosto 1978, n. 457*, relativi alle zone di cui al primo comma, dovranno avere carattere prevalentemente conservativo.

Essi sono approvati dal consiglio comunale, a sensi del secondo comma dell'*art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457*, e trasmessi all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente entro dieci giorni dalla data del riscontro di legittimità dell'organo di controllo.

La delibera di cui al comma precedente diviene esecutiva se, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente non adotta alcuna determinazione.

Quando i predetti piani di recupero prevedono gli interventi di cui alla lettera e) dell'*art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457*, la loro approvazione resta di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che vi provvede ai sensi del precedente art. 12.

Le concessioni relative a costruzioni non comprese in zone o piani di recupero e ricadenti nelle zone di cui al primo comma del presente articolo non sottoposte alle prescrizioni del *decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444*, sono rilasciate, previo nulla - osta della competente soprintendenza, che dovrà valutarne l'ammissibilità in relazione alle esigenze di tutela naturale, ambientale, paesaggistica e dei beni culturali.

Art. 56 ⁽⁹⁸⁾

(Si omette l'art. 56 in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

(98) La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso con sentenza 15 febbraio 1980, n. 13.

Art. 57

Disposizioni di tutela particolare.

Con l'osservanza delle procedure previste dall'*articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78*, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della medesima legge limitatamente a:

- a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico;

b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, nonché ad ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi.

Con l'osservanza delle procedure di cui all'*articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65* e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'*articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78* per le opere di manutenzione straordinaria, di ammodernamento e di potenziamento, strettamente funzionali alla sicurezza dei voli negli aeroporti, dotate delle autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti ^{(99) (100)}

(99) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 14 agosto 2008, n. 5*. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo la disposizione si applica per gli aeroporti già in esercizio alla data di pubblicazione della suddetta legge.

(100) Articolo così sostituito dall'*art. 89, comma 11, L.R. 3 maggio 2001, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2001 (ai sensi dell'*art. 133, comma 2, della stessa legge*), poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «Art. 57. Disposizioni di tutela particolare. Con l'osservanza delle procedure previste dall'*art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78*, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'*art. 15 della legge stessa*, limitatamente:

- a) alle opere connesse a servizi pubblici;
- b) alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse a complessi produttivi e alberghieri esistenti;
- c) agli ammodernamenti e agli ampliamenti dei complessi di cui alla precedente lettera b);
- d) alle opere relative ai porti ed alle opere connesse per servizi ed infrastrutture.».

TITOLO VI

Consiglio regionale dell'urbanistica

Art. 58

Istituzione del consiglio regionale dell'urbanistica.

È istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il consiglio regionale dell'urbanistica, cui sono demandati i seguenti compiti:

- a) esprimere parere sul piano urbanistico regionale, sui piani comprensoriali, sui piani regolatori generali, sui piani di sviluppo economico ed urbanistico delle comunità montane, nonché sui piani settoriali, comunque denominati, che concernano la materia urbanistica;
- b) esprimere parere su tutte le questioni di interesse urbanistico che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente intenda sottoporre al consiglio stesso.

Il Consiglio regionale dell'urbanistica esprime il parere sulle varianti ai piani di cui alla lettera a) del primo comma limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed a quelli delle isole minori. Per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti il parere sulle

varianti ai medesimi piani viene reso dai gruppi di lavoro competenti per territorio della Direzione regionale dell'urbanistica. In quest'ultimo caso, qualora le varianti interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario, ai fini dell'approvazione, il parere della competente Sovrintendenza, che deve essere emesso entro due mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine il parere si intende reso favorevolmente ⁽¹⁰¹⁾.

La denominazione "commissione regionale urbanistica" contenuta nella rubrica "Assessorato regionale dello sviluppo economico" di cui all'*art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28*, e successive modificazioni, è sostituita con "consiglio regionale dell'urbanistica".

(101) Comma aggiunto dall'*art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40*.

(giurisprudenza)

Art. 59

Composizione del consiglio regionale dell'urbanistica.

Il consiglio regionale dell'urbanistica è composto:

- 1) dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo presiede, o da un suo delegato;
- 2) dal direttore regionale dell'urbanistica;
- 3) dal direttore regionale del territorio e dell'ambiente;
- 4) da quattro dirigenti tecnici in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con almeno dieci anni di anzianità;
- 5) dall'avvocato distrettuale dello Stato di Palermo;
- 6) dal soprintendente per i beni culturali e ambientali competente per territorio;
- 7) da tre docenti universitari, di cui due di materie urbanistiche ed uno di materie geologiche, scelti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente su terne proposte dalle università dell'Isola;
- 8) da un ingegnere e da un architetto, liberi professionisti, iscritti ai relativi albi professionali, nonché da un geologo, scelti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente su terne proposte dalle consulte regionali dei rispettivi ordini professionali;
- 9) da sei urbanisti designati dalle tre principali associazioni degli enti locali;
- 10) da un dottore agronomo forestale libero professionista, iscritto al relativo albo professionale su terna proposta dalla Federazione regionale degli ordini professionali ⁽¹⁰²⁾;
- 11) dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio ⁽¹⁰³⁾.

Possono essere sentiti, di volta in volta, dal consiglio, per la trattazione di problemi particolari, i direttori regionali degli Assessorati interessati, esperti di chiara fama, rappresentanti di pubbliche amministrazioni.

Deve essere sentito il rappresentante dell'amministrazione di cui si esamina il piano.

I componenti di cui ai numeri 7), 8) e 9) sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati.

Ai medesimi, compatibilmente con le leggi in vigore, spetta, in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni, nonché gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Per la emissione dei pareri di competenza, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate da un dirigente amministrativo dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

In materia di urbanistica, il parere del consiglio regionale dell'urbanistica sostituisce ogni altro parere di amministrazione attiva o corpi consultivi.

(102) Punto aggiunto dall'*art. 139, comma 4, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'*art. 141, comma 2, della stessa legge*). Vedi, anche, il comma 5 del suddetto *art. 139*.

(103) Punto aggiunto dall'*art. 139, comma 4, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'*art. 141, comma 2, della stessa legge*). Vedi, anche, il comma 5 del suddetto *art. 139*.

TITOLO VII

Artt. 60-67

(Si omettono gli articoli 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 in quanto impugnati, ai sensi dell'*art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana*) ⁽¹⁰⁴⁾.

(104) Il testo dei presenti articoli è stato successivamente riprodotto dalla *legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7*, egualmente impugnata. La Corte Costituzionale, con sentenza 15 febbraio 1980, n. 13, ha però respinto l'impugnativa e la *legge regionale n. 7 del 1980*, è stata così regolarmente promulgata, per essere successivamente abrogata dall'*art. 39 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37*.

TITOLO VIII

Norme varie, finali, transitorie e finanziarie

Art. 68

Destinazione dei proventi.

I proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie previsti dalla *legge 28 gennaio 1977, n. 10*, e dalla presente legge sono versati in favore del comune in un conto corrente vincolato presso uno degli istituti di credito indicati dall'*art. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45*, con preferenza per quello tesoriere del comune, e sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di riqualificazione, arredo e decoro urbano, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, dei programmi costruttivi, dei piani di zona, nonché, prioritariamente, al rimborso delle anticipazioni di cui al precedente art. 34 ⁽¹⁰⁵⁾.

Per i comuni nei quali gli istituti di credito suindicati non abbiano propri sportelli i conti correnti vincolati potranno essere accesi presso altra azienda di credito presente sulla piazza.

Per i comuni dove non esistano sportelli bancari, gli stessi conti potranno essere accesi presso il tesoriere comunale o, alternativamente, presso azienda di credito che abbia uno sportello in comune vicinore.

Gli istituti di credito, le aziende ed i tesoriere di cui ai precedenti commi dovranno trasmettere agli Assessorati regionali del bilancio e delle finanze, degli enti locali, del territorio e dell'ambiente, con periodicità annuale e comunque quando ne siano richiesti, dettagliate informazioni sulla consistenza e sui movimenti dei conti correnti vincolati, di cui al presente articolo.

È fatto obbligo ai comuni di tenere separata gestione dei proventi di cui al primo comma.

⁽¹⁰⁵⁾ Comma così modificato dall'*art. 139, comma 75, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).

Art. 69

Norme per la pianificazione regionale.

Al fine di dotare l'Amministrazione regionale degli strumenti operativi di conoscenza del territorio e dell'ambiente per un aggiornamento continuo nel quadro delle pertinenti iniziative di programmazione, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a stipulare convenzioni con enti di ricerca di importanza nazionale, con istituzioni universitarie, società ed enti privati altamente specializzati.

Tali convenzioni, una volta perfezionate, sono comunicate alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Le convenzioni devono consentire altresì la realizzazione di un sistema informativo territoriale e ambientale per il rilevamento, coordinamento e programmazione della fotocartografia del territorio regionale.

I comuni, prima di deliberare eventuali spese per il rilevamento aerofotogrammetrico ai fini della formazione dei propri strumenti urbanistici, sono tenuti a richiedere all'Assessorato

regionale del territorio e dell'ambiente il materiale esistente presso lo stesso e per i medesimi fini.

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente fornisce, altresì, direttamente, ai comuni che ne facciano richiesta, le fotografie aeree aggiornate del loro territorio.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, ripartita negli esercizi finanziari 1979 e 1980.

Art. 70

Comitato tecnico - scientifico.

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è costituito un comitato tecnico - scientifico al fine di collaborare con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente nelle attività preparatorie necessarie per la redazione del piano urbanistico regionale.

Il comitato, nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo presiede, dura in carica due anni ed è composto da sei docenti universitari di discipline urbanistiche, economiche e scientifiche.

Ai componenti il comitato sono corrisposti i compensi previsti dal quinto comma dell'art. 59.

Art. 71

Consulenti dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione, in numero non superiore a tre. Agli stessi è attribuito il trattamento economico previsto dall'[art. 16 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2](#).

Art. 72

Utilizzazione di dipendenti statali.

I funzionari tecnici che prestano servizio presso la sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche, a loro richiesta e previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, possono essere comandati presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 73

Piani comprensoriali. Interpretazione autentica della [legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1](#).

In materia di piani comprensoriali tra i poteri dell'Assessorato regionale competente previsti dagli [articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1](#), sono compresi quelli istruttori ed esecutivi .

Art. 74

Frazione Marina di Melilli.

Ai fini dell'attuazione del piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Siracusa, il consorzio ASI è autorizzato ad espropriare tutte le costruzioni esistenti, comprese le aree, nella frazione di Marina di Melilli in deroga al disposto del comma nono dell'[art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865](#), e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 75

Norma transitoria.

Sino a quando non sarà costituito il consiglio regionale dell'urbanistica, il comitato tecnico - amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche continuerà ad esplicare le proprie funzioni in materia urbanistica.

Art. 76

Disposizioni transitorie.

Dopo l'entrata in vigore della presente legge, i piani particolareggiati, ancora in corso di istruttoria presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, la cui approvazione ai sensi del precedente art. 12 è demandata ai comuni, ferma restando l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia, sono restituiti ai comuni stessi. I predetti piani devono essere adeguati alle disposizioni contenute nella presente legge e, comunque, deliberati dai consigli comunali.

L'atto deliberativo che adotta il piano particolareggiato diviene esecutivo dopo il riscontro della commissione provinciale di controllo ai sensi della [legge regionale 15 marzo 1963, n. 16](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai comuni obbligati alla formazione dei piani di zona, ai sensi del precedente art. 16.

I piani di lottizzazione restituiti privi di determinazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono essere uniformati alle disposizioni contenute nella legge medesima e comunque deliberati dai consigli comunali con atto che diviene esecutivo dopo il riscontro della commissione provinciale di controllo ai sensi della [legge regionale 15 marzo 1963, n. 16](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 77

Copertura finanziaria.

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa complessiva di lire 1.890 milioni, di lire 1.750 milioni per le finalità previste dall'[art. 69](#), lire 50 milioni per le finalità degli articoli 59 e 70 e lire 90 milioni per le finalità di cui all'[art. 71](#).

All'onere di lire 1.890 milioni ricadente nell'esercizio 1979 si fa fronte utilizzando parte dell'incremento delle entrate regionali relative all'anno medesimo.

Per gli esercizi finanziari successivi l'onere sarà determinato in relazione a quanto previsto dall'*art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.*

Art. 78

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 12-6-1976 n. 78, art. 15

Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 16 giugno 1976, n. 36.

(giurisprudenza)

Art. 15 ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾

Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:

a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati ⁽⁴⁰⁾;

b) entro la profondità di metri 500 a partire dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 0,75 mc/mq;

c) nella fascia compresa fra i 500 ed i 1.000 metri dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 1,50 mc/mq;

d) le costruzioni, tranne quelle direttamente destinate alla regolazione del flusso delle acque, debbono arretrarsi di metri 100 dalla battigia dei laghi misurata nella configurazione di massimo invaso;

e) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici.

Nell'ambito del territorio della Regione non è applicabile la disposizione contenuta nel *terzo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765* ⁽⁴¹⁾ ⁽⁴²⁾.

⁽³⁸⁾ Ai sensi dell'*art. 2, comma 3, L.R. 30 aprile 1991, n. 15* «3. le disposizioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettere a), d), ed e) della *legge regionale 12 giugno 1976, n. 78*, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi».

⁽³⁹⁾ Vedi, anche, il D. Dirig. reg. 26 novembre 2009.

⁽⁴⁰⁾ Per deroghe alla presente lettera a) si vedano l'*art. 57, L.R. 27 dicembre 1978, n. 71*, l'*art. 31, L.R. 8 gennaio 1996, n. 4* e l'*art. 89, comma 12, L.R. 3 maggio 2001, n. 6*. Vedi altresì l'*art. 1, comma 3, L.R. 29 ottobre 2008, n. 11* secondo cui gli interventi per la realizzazione di campi da golf non costituiscono costruzioni ai sensi e per gli effetti della presente lettera. In materia si veda anche la *Circ.Ass. 20 ottobre 1997, n. 11*.

⁽⁴¹⁾ Si veda la *Circ.Ass. 16 settembre 1995, n. 1/95 D.R.U.*

⁽⁴²⁾ Ai sensi dell'*art. 85, comma 1, L.R. 23 dicembre 2000, n. 32*, la normativa di cui al titolo IX della predetta legge sostituisce, per quanto attiene al settore ricettivo, le disposizioni di cui

alla presente legge che rimangono in vigore solo per quanto sono con essa compatibili e per gli interventi già ammessi a finanziamento.

L.R. 10-8-1985 n. 37, art. 23

Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 agosto 1985, n. 35.

Capo IV - Opere sanabili

Soggetti legittimati. Procedure relative

(giurisprudenza)

Art. 23

Condizioni di applicabilità della sanatoria.

... ⁽¹⁹⁾ .

(19) Sostituisce con un unico articolo, limitatamente alla Regione Sicilia, gli *articoli 32 e 33, L. 28 febbraio 1985, n. 47.*

L. 28-2-1985 n. 47, artt. 32-35

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1985, n. 53, S.O.

(giurisprudenza di legittimità)

32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo.

1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.

2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:

a) in difformità dalla *legge 2 febbraio 1974, n. 64*, e successive modificazioni, e dal *D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;

b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;

c) in contrasto con le norme del *D.M. 1° aprile 1968, n. 1404*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con gli *articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190*, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

3. Qualora non si verificano le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.

4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'*articolo 20, comma 6, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell'*articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724*, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al momento della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato.

6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'*art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150*, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'Agenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.

7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal *D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380* ⁽⁴⁸⁾.

(48) Articolo prima modificato dall'*art. 4, D.L. 23 aprile 1985, n. 146*, dagli *artt. 2 e 12, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2*, dall'*art. 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724*, dall'*art. 2, commi 43 e 44, L. 23 dicembre 1996, n. 662* e poi così sostituito dal comma 43 dell'*art. 32, D.L. 30 settembre*

[2003, n. 269](#), come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 25 dello stesso articolo 32.

Articolo 33. *Opere non suscettibili di sanatoria.*

Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse:

a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;

b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;

c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;

d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree.

Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della [L. 1° giugno 1939, n. 1089](#), e che non siano compatibili con la tutela medesima.

Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I ⁽⁴⁹⁾.

(49) Vedi, anche, il comma 25 dell'[art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#).

34. *Somma da corrispondere a titolo di oblazione.*

I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'articolo 31 hanno titolo, fermo il disposto di cui all'articolo 37, a conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive previo versamento all'erario, a titolo di oblazione, di una somma determinata, con riferimento alla parte abusivamente realizzata, secondo le prescrizioni dell'allegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l'opera abusiva è stata ultimata.

Salvo i casi di cui al quinto comma del presente articolo, la somma dovuta a titolo di oblazione di cui all'allegata tabella è moltiplicata per 1,2, per 2 o per 3, a seconda che le opere abusive abbiano una superficie complessiva superiore, rispettivamente, a 400, 800 o 1.200 metri quadrati.

Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta di un terzo. Tale riduzione si applica anche ai casi in cui l'alloggio destinato a prima abitazione, ancorché ultimato ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 della presente legge, non sia ancora abitabile. Sono escluse da tale agevolazione le abitazioni qualificate di lusso ai sensi del [decreto ministeriale 2 agosto 1969](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, nonché quelle classificate catastalmente nella categoria A/1. Tale agevolazione si applica per i primi 150 metri quadrati di superficie complessiva.

Qualora ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui al comma precedente, i soggetti che stipulino con il comune la convenzione o sottoscrivano l'atto unilaterale d'obbligo di cui agli *articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*, sono tenuti alla corresponsione dell'oblazione nella misura del 50 per cento di quella determinata ai sensi del terzo comma del presente articolo ⁽⁵⁰⁾.

Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquisita nel territorio del comune ove il richiedente la sanatoria abbia la residenza, o in comune contermina, per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado, l'ammontare dell'oblazione è ridotto nelle misure indicate ai commi terzo e quarto, sempre che non sussistano le esclusioni di cui ai medesimi commi e venga sottoscritto atto unilaterale d'obbligo ai sensi e per gli effetti di cui all'*art. 7 della L. 28 gennaio 1977, n. 10* ⁽⁵¹⁾.

Le disposizioni del terzo comma si applicano anche in caso di ampliamento della abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'*art. 21, primo comma, della L. 5 agosto 1978, n. 457*, sempre che ricorrano le condizioni di cui allo stesso terzo comma ⁽⁵²⁾.

Nei casi appresso indicati gli importi di cui all'allegata tabella sono ridotti del 50 per cento e l'oblazione è determinata come segue:

a) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni o impianti destinati all'attività industriale o artigianale con una superficie coperta complessiva inferiore a 3.000 metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 6.000 metri quadrati;

b) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni destinate ad attività di commercio con una superficie complessiva inferiore a 50 metri quadrati o con l'eventuale superficie minima prevista a norma di legge; è invece moltiplicata per 1,5 o per 2 qualora tale superficie sia superiore, rispettivamente, a 500 metri quadrati o a 1.500 metri quadrati;

c) è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività sportiva, culturale o sanitaria, o ad opere religiose o a servizio di culto ⁽⁵³⁾;

d) è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività turistico-ricettiva o agri-turistica ed abbia una superficie utile complessiva non superiore a 500 metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 800 metri quadrati;

e) è ridotta del 50 per cento qualora l'opera abusiva sia realizzata nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze produttive dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a titolo principale ⁽⁵⁴⁾.

(50) Comma così modificato dall'*art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146*. Per la proroga del termine al 31 marzo 1986 e per le relative modalità, vedi l'*art. 1, D.L. 20 novembre 1985, n. 656*. Per una ulteriore proroga, vedi l'*art. 1, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2*.

(51) Comma aggiunto dall'*art. 3, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2*. Vedi, anche, l'*art. 2, comma 39, L. 23 dicembre 1996, n. 662*.

(52) Comma aggiunto dall'*art. 3, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2*. Vedi, anche, l'*art. 2, comma 39, L. 23 dicembre 1996, n. 662*.

(53) Per l'aumento della riduzione al 50%, vedi l'*art. 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724*.

(54) Vedi, anche, il comma 25 dell'*art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*.

35. *Procedimento per la sanatoria.*

La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985 ⁽⁵⁵⁾. La domanda è corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata.

Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1° ottobre 1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il decorso del termine di centoventi giorni inizia dal giorno della notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento.

Alla domanda devono essere allegati ⁽⁵⁶⁾:

a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite ⁽⁵⁷⁾. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco ⁽⁵⁸⁾;

c) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 34, nonché copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 36;

d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'articolo 34;

e) ... ⁽⁵⁹⁾.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono determinati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del *D.L. 12 gennaio 1988, n. 2*, gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera b) del comma precedente anche in deroga alla *legge 9 luglio 1908, n. 445*, e successive modificazioni, alla *legge 5 novembre 1971, n. 1086*, alla *legge 2 febbraio 1974, n. 64*, e alla *legge 14 maggio 1981, n. 219*, e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della *legge 2 febbraio 1974, n. 64*, riguardanti le altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza stradale e sono determinate altresì le disposizioni per l'adeguamento antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici già stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal

terremoto ⁽⁶⁰⁾. Per le costruzioni realizzate prima della dichiarazione di sismicità della zona, gli accertamenti sono eseguiti senza tener conto della dichiarazione stessa ⁽⁶¹⁾.

Nei casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti in zone non dichiarate sismiche deve altresì essere presentato al comune un progetto di completo adeguamento redatto da un professionista abilitato ai sensi della *legge 2 febbraio 1974, n. 64*, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera *b)* del terzo comma deve essere presentata al comune entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento ⁽⁶²⁾.

Nei casi di costruzioni di cui all'*articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086*, deve essere effettuato il deposito del progetto di completo adeguamento nei termini e nei modi prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge medesima. Il certificato di idoneità statica è depositato negli stessi termini quando non occorra procedere all'adeguamento; negli altri casi, nel termine di cui al comma precedente ⁽⁶³⁾.

Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione delle costruzioni stesse si applicano le disposizioni di cui al precedente comma e per esse non si tiene conto delle disposizioni in materia, ai sensi dell'*art. 2 del D.L. 20 novembre 1985, n. 656*, convertito dalla *L. 24 dicembre 1985, n. 780* ⁽⁶⁴⁾.

Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni stesse, nel progetto di adeguamento, da redigersi in caso di inidoneità sismica delle strutture e da presentarsi al comune prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto, qualunque sia la loro volumetria, del grado di sismicità della zona su cui esse sorgono, tenendo presenti le disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma. Per l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, non occorre alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione, da presentare al comune entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'intervento, con la quale l'idoneità sismica della costruzione viene attestata da un professionista abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica ⁽⁶⁵⁾.

Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione, è subordinato, per quanto riguarda il vincolo sismico, soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori che della predetta certificazione di idoneità sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Una copia di quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito verrà restituita all'interessato ⁽⁶⁶⁾.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle costruzioni in zona sismica per le quali il reato è stato dichiarato estinto per qualsiasi causa. Ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei termini previsti dalla legge il sindaco, ha facoltà di fare eseguire i lavori in danno degli inadempienti ⁽⁶⁷⁾.

Entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato integra, ove necessario, la domanda a suo tempo presentata e provvede a versare la seconda rata dell'oblazione dovuta, pari ad un terzo dell'intero, maggiorato del 10 per cento, in ragione d'anno. La terza e ultima rata, maggiorata del 10 per cento, è versata entro i successivi sessanta giorni ⁽⁶⁸⁾.

Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell'*art. 31*, realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'*art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765*

, il versamento dovuto per l'oblazione di cui all'art. 31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare *pro quota* agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione.

Decorso centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'articolo 31 non comprese tra quelle indicate dall'articolo 33. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui all'articolo 32 possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni. I lavori per il completamento delle opere di cui al quarto comma dell'articolo 32 possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo.

Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, previ i necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l'importo dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 37, la concessione o l'autorizzazione in sanatoria contestualmente alla esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio nonché della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento ^{(69) (70)}.

Il diniego di sanatoria è notificato al richiedente.

Ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dall'*articolo 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*.

Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti ⁽⁷¹⁾.

Nelle ipotesi previste nell'articolo 32 il termine di cui al dodicesimo comma del presente articolo decorre dall'emissione del parere previsto dal primo comma dello stesso articolo 32.

A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera *b*) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni ⁽⁷²⁾.

Le modalità di versamento dell'oblazione sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ⁽⁷³⁾.

Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con l'attestazione rilasciata dal sindaco,

interessato può presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente ^{(74) (75)} .

(55) Comma così modificato dall'*art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146*. Per la proroga del termine al 31 marzo 1986 e per le relative modalità vedi l'*art. 1, D.L. 20 novembre 1985, n. 656*. Per una ulteriore proroga, vedi l'*art. 1, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2*.

(56) Per quanto riguarda la documentazione prevista dal presente comma, vedi l'*art. 39, comma 4, L. 23 dicembre 1994, n. 724*.

(57) Comma così modificato dall'*art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146*. Per la proroga del termine al 31 marzo 1986 e per le relative modalità vedi l'*art. 1, D.L. 20 novembre 1985, n. 656*. Per una ulteriore proroga, vedi l'*art. 1, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2*.

(58) Periodo aggiunto dall'*art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2*.

(59) Lettera soppressa dall'*art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2*.

(60) Gli attuali primi due periodi così sostituiscono l'originario primo periodo per effetto dell'*art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2*.

(61) Periodo aggiunto dall'*art. 2, D.L. 20 novembre 1985, n. 656*.

(62) Gli attuali commi dal quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto per effetto dell'*art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2*.

(63) Gli attuali commi dal quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto per effetto dell'*art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2*.

(64) Gli attuali commi dal quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto per effetto dell'*art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2*.

(65) Gli attuali commi dal quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto per effetto dell'*art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2*.

(66) Gli attuali commi dal quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto per effetto dell'*art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2*.

(67) Gli attuali commi dal quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto per effetto dell'*art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2*.

(68) Comma così modificato dall'*art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146*.

(69) Gli attuali commi dal quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto per effetto dell'*art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2*.

(70) Comma così modificato dall'*art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2*.

(71) Comma così modificato dall'*art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2*.

(72) Comma così sostituito dall'*art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2*.

(73) Vedi il *D.M. 16 aprile 1985*.

(74) Comma aggiunto dall'*art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2*.

(75) Vedi, anche, il comma 25 dell'*art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*.

L. 23-12-1994 n. 724, art. 39

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1994, n. 304, S.O.

(commento di giurisprudenza)

39. Definizione agevolata delle violazioni edilizie.

1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della *legge 28 febbraio 1985, n. 47*, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della *legge 28 febbraio 1985, n. 47*, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo. I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'*articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale ^{(120) (121)}.

1-*bis*. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della *legge 31 maggio 1965, n. 575*, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, può altresì autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma ⁽¹²²⁾.

2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi ⁽¹²³⁾.

3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, è elevata di un importo pari alla metà, nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.

4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui all'*articolo 35, terzo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47*, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'*art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15*. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera *b)* del predetto terzo comma, nonché del progetto di adeguamento statico di cui al

quinto comma dello stesso articolo 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della *L. 28 febbraio 1985, n. 47*, dell'eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all'*art. 52, secondo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47*, come da ultimo prorogato dall'*art. 9, comma 8, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 1994, n. 133*, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con più di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto può essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli *articoli 40 e 45 della L. 28 febbraio 1985, n. 47*. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. «La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione». Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalità di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione ⁽¹²⁴⁾.

5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 1995, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995. È consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla *L. 28 febbraio 1985, n. 47*, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 15 dicembre 1995, purché la domanda sia stata presentata nei termini. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate, in adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468 ⁽¹²⁵⁾, 27 settembre 1994, n. 551 ⁽¹²⁶⁾, e 25 novembre 1994, n. 649 ⁽¹²⁷⁾, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il 15 dicembre 1995 ⁽¹²⁸⁾.

6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della *L. 28 febbraio 1985, n. 47*, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 marzo 1996. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio purché sia stato richiesto nei termini di cui all'*art. 35 della L. 28 febbraio 1985, n. 47* ⁽¹²⁹⁾.

7. ... ⁽¹³⁰⁾.

8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del *D.L. 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 agosto 1985, n. 431*, il rilascio della concessione

edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso ⁽¹³¹⁾.

9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della [legge 5 agosto 1978, n. 457](#), nonché per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Per il pagamento dell'anticipo degli oneri concessori si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione. Coloro che in proprio o in forme consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo delle aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti di interesse pubblico. Le modalità di pagamento del conguaglio sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal comune in cui l'abuso è stato realizzato. Qualora l'importo finale degli oneri concessori applicati nel comune di ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata nella predetta tabella C, la somma da versare, in unica soluzione, deve essere pari a detto minore importo.

10. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'articolo 40, primo comma, ultimo periodo, della [legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 9, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della [legge 28 gennaio 1977, n. 10](#), dalla legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal presente comma, all'intera somma calcolata, in applicazione dei parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute.

10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge ⁽¹³²⁾.

11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'[articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro il 30 giugno 1998 i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro 60 giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario può accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria ⁽¹³³⁾.

12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in essere dai soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni di cui all'[articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), dispone la confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio insistono. La sentenza di cui al presente comma è titolo per l'immediata trascrizione nei registri immobiliari.

13. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione è ridotta percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla tabella D allegata alla presente legge. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalità di cui al comma 5 del presente articolo. Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli *articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data ^{(134) (135)}.

14. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione è in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale, ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario residente all'estero del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno due anni; è necessario inoltre che le opere abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1 del presente articolo. La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'*articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457*. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto ⁽¹³⁶⁾.

15. Il reddito di riferimento di cui al comma 13 è quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di più aventi titolo, è quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 14, venga trasferito, con atto inter vivos a titolo oneroso a terzi, entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente deve essere allegata a pena di nullità all'atto di trasferimento dell'immobile.

16. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'articolo 34, terzo, quarto e settimo comma della *legge 28 febbraio 1985, n. 47*, ovvero, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1 del presente articolo, le riduzioni di cui al settimo comma dello stesso articolo 34. Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al comma 4 è integrata dal certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera *d)*, della suddetta legge, in quanto richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera *c)* del settimo comma dell'*articolo 34 della predetta legge n. 47 del 1985* è aumentata al 50 per cento. Se l'opera è da completare, il certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera *d)*, della *legge 28 febbraio 1985, n. 47*, può essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi della *legge 4 gennaio 1968, n. 15* ^{(137) (138)}.

17. Ai fini della determinazione delle norme tecniche per l'adeguamento antisismico dei fabbricati oggetto di sanatoria edilizia si applicano le norme di cui alla *legge 2 febbraio 1974, n. 64*, dei successivi decreti di attuazione, delle ordinanze, nonché dei decreti del Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad ogni altra disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni nelle zone sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo comma dell'*articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, può essere predisposto secondo le prescrizioni relative al miglioramento ed adeguamento degli edifici esistenti di cui al punto C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, allegate al decreto del Ministro dei lavori pubblici 24

gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la certificazione di cui alla lettera *b*) del terzo comma dell'*articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, deve essere integrata da idonei accertamenti e verifiche.

18. Il presente articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di presentazione delle domande, che si intendono come modificative di quelle sopra indicate ⁽¹³⁹⁾.

19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'*articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994 ⁽¹⁴⁰⁾.

20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i vincoli di inedificabilità richiamati dall'*articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, non comprendono il divieto transitorio di edificare previsto dall'*articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*, fermo restando il rispetto dell'*articolo 12 del D.L. 12 gennaio 1988, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 marzo 1988, n. 68*.

21. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti delle stesse e dalle relative norme di attuazione ad esclusione di quelle relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa ^{(141) (142)}.

(120) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662*.

(121) La Corte costituzionale con *sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427* (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 sollevata, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal Pretore di Gela;

ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dai Pretori di Reggio Calabria - Sezioni distaccate di Bagnara Calabria e di Melito Porto Salvo - e dal Pretore di Gorizia;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata, in riferimento agli artt. 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Potenza;

non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 39, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione, dal Pretore di Roma - Sezione distaccata di Bracciano;

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione, dallo stesso Pretore di Roma - Sezione distaccata di Bracciano;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, commi 1 e 8, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Udine - Sezione distaccata di Cividale del Friuli.

La stessa Corte, chiamata a pronunciarsi nuovamente sul presente articolo senza addurre motivi o profili ulteriori, con [ordinanza 18-24 ottobre 1995, n. 457](#) (Gazz. Uff. 2 novembre 1995, n. 45, Serie speciale) e con [ordinanza 15-29 dicembre 1995, n. 537](#) (Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1, Serie speciale) con [ordinanza 18-29 aprile 1996, n. 137](#) (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19, Serie speciale), con [ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169](#) (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 22, Serie speciale), con [ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 170](#) (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 22, Serie speciale), con [ordinanza 18-18 luglio 1997, n. 253](#) (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), e con [ordinanza 10-14 novembre 1997, n. 344](#) (Gazz. Uff. 19 novembre 1997, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, sollevata in riferimento agli artt. 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Successivamente la Corte costituzionale, con [sentenza 10-18 luglio 1996, n. 256](#) (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata in riferimento all'art. 32, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, in relazione alle disposizioni di cui ai capi IV e V della [legge n. 47 del 1985](#), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 32, primo comma, 41, primo e secondo comma, 42, secondo comma, 101, secondo comma, 117 e 118 della Costituzione.

Successivamente ancora la Corte costituzionale, con [sentenza 18-23 luglio 1996, n. 302](#) (Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sedicesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione; ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione; ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, ottavo comma, sollevata in riferimento agli artt. 9, 117 e 118 della Costituzione. La stessa Corte, investita ancora della stessa questione, con [ordinanza 9-16 dicembre 1996, n. 395](#) (Gazz. Uff. 18 dicembre 1996, n. 51, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevate in riferimento agli artt. 3, 112, 9 e 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con [ordinanza 19 giugno-4 luglio 1997, n. 232](#) (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, modificativo delle disposizioni di cui al capo IV della [legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con [sentenza 25 marzo-1° aprile 1998, n. 85~](#) (Gazz. Uff. 8 aprile 1998, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 8, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra [ordinanza 21 febbraio-6 marzo 2001, n. 45](#) (Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 3 della Cost.

(122) Comma aggiunto dall'[art. 44, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

(123) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662](#). Vedi, ora, il comma 3 dell'art. 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con [D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#).

(124) Comma così modificato prima dall'*art. 14, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41*, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, poi dall'*art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662*. Vedi, anche, l'*art. 2, commi da 38 a 42*, della stessa legge, nonché l'*art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449* e il *D.M. 4 febbraio 1998*.

(125) Recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

(126) Recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

(127) Recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

(128) Comma così modificato prima dall'*art. 14, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41*, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, poi dall'*art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662*. Vedi, anche, l'*art. 2, commi da 38 a 42*, della stessa legge, nonché l'*art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449* e il *D.M. 4 febbraio 1998*.

(129) Comma così modificato prima dall'*art. 14, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41*, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, poi dall'*art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662*. Vedi, anche, l'*art. 2, commi da 38 a 42*, della stessa legge, nonché l'*art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449* e il *D.M. 4 febbraio 1998*.

(130) Aggiunge un comma, dopo il primo, all'*art. 32, L. 28 febbraio 1985, n. 47*.

(131) La Corte costituzionale con *sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427* (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 39* sollevata, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal Pretore di Gela;

ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 39*, sollevata, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dai Pretori di Reggio Calabria - Sezioni distaccate di Bagnara Calabria e di Melito Porto Salvo - e dal Pretore di Gorizia;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 39*, sollevata, in riferimento agli artt. 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Potenza;

non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato *art. 39*, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione, dal Pretore di Roma - Sezione distaccata di Bracciano;

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 39*, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione, dallo stesso Pretore di Roma - Sezione distaccata di Bracciano;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 39*, commi 1 e 8, sollevata, in riferimento all'*art. 3* della Costituzione, dal Pretore di Udine - Sezione distaccata di Cividale del Friuli.

La stessa Corte, chiamata a pronunciarsi nuovamente sul presente articolo senza addurre motivi o profili ulteriori, con *ordinanza 18-24 ottobre 1995, n. 457* (Gazz. Uff. 2 novembre

1995, n. 45, Serie speciale) e con [ordinanza 15-29 dicembre 1995, n. 537](#) (Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1, Serie speciale) con [ordinanza 18-29 aprile 1996, n. 137](#) (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19, Serie speciale), con [ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169](#) (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 22, Serie speciale), con [ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 170](#) (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 22, Serie speciale), con [ordinanza 18-18 luglio 1997, n. 253](#) (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), e con [ordinanza 10-14 novembre 1997, n. 344](#) (Gazz. Uff. 19 novembre 1997, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, sollevata in riferimento agli artt. 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Successivamente la Corte costituzionale, con [sentenza 10-18 luglio 1996, n. 256](#) (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata in riferimento all'art. 32, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, in relazione alle disposizioni di cui ai capi IV e V della [legge n. 47 del 1985](#), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 32, primo comma, 41, primo e secondo comma, 42, secondo comma, 101, secondo comma, 117 e 118 della Costituzione.

Successivamente ancora la Corte costituzionale, con [sentenza 18-23 luglio 1996, n. 302](#) (Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sedicesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione; ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione; ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, ottavo comma, sollevata in riferimento agli artt. 9, 117 e 118 della Costituzione. La stessa Corte, investita ancora della stessa questione, con [ordinanza 9-16 dicembre 1996, n. 395](#) (Gazz. Uff. 18 dicembre 1996, n. 51, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevate in riferimento agli artt. 3, 112, 9 e 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con [ordinanza 19 giugno-4 luglio 1997, n. 232](#) Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, modificativo delle disposizioni di cui al capo IV della [legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con [sentenza 25 marzo-10 aprile 1998, n. 85~](#) (Gazz. Uff. 8 aprile 1998, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 8, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(132) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662](#). Vedi, anche, l'art. 2, comma 38, della stessa legge.

(133) Comma così modificato prima dall'[art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) e poi dall'[art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449](#).

(134) Comma così modificato prima dall'[art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) e poi dall'[art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449](#).

(135) La Corte costituzionale, con [ordinanza 4-8 marzo 1996, n. 66](#) Gazz. Uff. 13 marzo 1996, n. 11, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 13, sollevate in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

(136) Comma così modificato prima dall'[art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) e poi dall'[art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449](#).

(137) Comma così modificato prima dall'[art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) e poi dall'[art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449](#).

(138) La Corte costituzionale con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 sollevata, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal Pretore di Gela;

ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dai Pretori di Reggio Calabria - Sezioni distaccate di Bagnara Calabria e di Melito Porto Salvo - e dal Pretore di Gorizia;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata, in riferimento agli artt. 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Potenza;

non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 39, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione, dal Pretore di Roma - Sezione distaccata di Bracciano;

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione, dallo stesso Pretore di Roma - Sezione distaccata di Bracciano;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, commi 1 e 8, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Udine - Sezione distaccata di Cividale del Friuli.

La stessa Corte, chiamata a pronunciarsi nuovamente sul presente articolo senza addurre motivi o profili ulteriori, con ordinanza 18-24 ottobre 1995, n. 457 Gazz. Uff. 2 novembre 1995, n. 45, Serie speciale) e con ordinanza 15-29 dicembre 1995, n. 537 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1, Serie speciale) con [ordinanza 18-29 aprile 1996, n. 137](#) (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19, Serie speciale), con [ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169](#) (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 22, Serie speciale), con [ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 170](#) (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 22, Serie speciale), con [ordinanza 18-18 luglio 1997, n. 253](#) (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), e con [ordinanza 10-14 novembre 1997, n. 344](#) (Gazz. Uff. 19 novembre 1997, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, sollevata in riferimento agli artt. 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Successivamente la Corte costituzionale, con [sentenza 10-18 luglio 1996, n. 256](#) (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata in riferimento all'art. 32, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, in relazione alle disposizioni di cui ai capi IV e V della [legge n. 47 del 1985](#), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 32, primo comma, 41, primo e secondo comma, 42, secondo comma, 101, secondo comma, 117 e 118 della Costituzione.

Successivamente ancora la Corte costituzionale, con [sentenza 18-23 luglio 1996, n. 302](#) (Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sedicesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione; ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, sollevata in riferimento all'art. 9 della

Costituzione; ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, ottavo comma, sollevata in riferimento agli artt. 9, 117 e 118 della Costituzione. La stessa Corte, investita ancora della stessa questione, con ordinanza 9-16 dicembre 1996, n. 395 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1996, n. 51, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevate in riferimento agli artt. 3, 112, 9 e 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con [ordinanza 19 giugno-4 luglio 1997, n. 232](#) (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, modificativo delle disposizioni di cui al capo IV della [legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con [sentenza 25 marzo-10 aprile 1998, n. 85](#)~ (Gazz. Uff. 8 aprile 1998, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 8, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(139) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662](#).

(140) Per l'interpretazione autentica del comma 19, vedi l'[art. 24, L. 30 aprile 1999, n. 136](#).

(141) Vedi, anche, l'[art. 2, commi 40, 41, 42 e 51, L. 23 dicembre 1996, n. 662](#), nonché l'[art. 13, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6](#).

(142) La Corte costituzionale, con [sentenza 21-28 luglio 1995, n. 418](#) (Gazz. Uff. 23 agosto 1995, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 21, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento all'art. 8, numeri 3, 5, 6, 16, 17, 21 e 24; all'art. 9, numero 9; all'art. 16 dello Statuto speciale di cui al [D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670](#) e relative norme di attuazione, nonché dell'[art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.266](#).

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

Attuazione della [direttiva 84/253/CEE](#), relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili ⁽²⁾.

Publicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'[art. 43, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39](#), con la decorrenza e i limiti ivi previsti.

D.Lgs. 27-1-2010 n. 39, art. 2

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

Publicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O.

Capo II

ABILITAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA

ABILITAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA

Art. 2 (*Abilitazione all'esercizio della revisione legale*)

1. L'esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro.
2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che:
 - a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
 - b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
 - c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell' [articolo 3](#);
 - d) hanno superato l'esame di idoneità professionale di cui all' [articolo 4](#).
3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro:
 - a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
 - b) a condizione che sia garantita la reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.
4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le società che soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
 - b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - d) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata;
 - e) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro.
5. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'articolo 2296 del codice civile.
6. L'iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di revisore legale.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con regolamento i criteri per la valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che garantiscono tale equivalenza.

L.R. 16-4-2003 n. 4, art. 18

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 aprile 2003, n. 17.

Art. 18

Norme per il contenimento del consumo di nuovo territorio.

1. La Regione promuove il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti e regolarmente realizzati alla data di approvazione della presente legge, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici ⁽³⁷⁾.

2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati esistenti fatta eccezione delle pertinenze relative ai parcheggi di cui all'[articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765](#), come integrato e modificato dall'[articolo 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21](#). Il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti.

3. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici. Si definiscono pertinenze, locali accessori e seminterrati, i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita degli stessi.

4. Il recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze dei locali accessori e dei seminterrati è consentito, previa concessione edilizia anche tacitamente assentita o denuncia di inizio attività, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 7.

5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché si assicura per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 per la superficie relativa.

6. Il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati è consentito in deroga alle norme vigenti e comunque per un'altezza minima non inferiore a m. 2,40.

7. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione. Per gli interventi da effettuare nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'[articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444](#), i comuni possono adottare apposita regolamentazione in variante al vigente regolamento edilizio comunale entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'adozione di detta variante è obbligatorio acquisire il parere della competente Sovrintendenza a prescindere dal fatto che il centro storico risulti o meno sottoposto a vincolo paesistico; il

parere richiesto deve essere reso entro il termine perentorio di centoventi giorni, decorso il quale se ne prescinde ove non è reso. È fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#).

8. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve essere conforme alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

9. Le opere assentite ai sensi del presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico emanato con [D.P.R. n. 380 del 2001](#), calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento alla regione di una somma pari al 20 per cento del valore dei locali oggetto di recupero desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che deve risultare dalla perizia giurata allegata alla denuncia di attività o presentata ai sensi dell'[articolo 2, comma 7, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17](#), o deve essere presentata dal richiedente all'atto del rilascio della concessione edilizia da parte del responsabile del procedimento dell'ufficio tecnico comunale.

10. Il recupero abitativo di cui al presente articolo è consentito solo ove risultino completati anche i prospetti dell'intero edificio e delle relative pertinenze.

(37) Ai sensi dell'[art. 65, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20](#), il termine di cui al presente comma è prorogato fino alla data di approvazione della suddetta legge. Ai sensi dell'[art. 26, comma 5, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19](#) il termine di cui al presente comma è prorogato fino al 30 novembre 2005. Per l'ulteriore proroga vedi l'[art. 112, comma 3, L.R. 12 maggio 2010, n. 11](#).

L.R. 12-5-2010 n. 11, art. 112

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 maggio 2010, n. 23, S.O. n. 20.

Art. 112 *Dismissione beni immobili. Norme sul recupero abitativo.*

1. Nell'eventuale processo di dismissione dei beni immobili previsto dall'[articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17](#) e successive modifiche ed integrazioni è assicurato, a parità di offerta, il diritto di prelazione agli enti locali ove sono ubicati i relativi immobili.

2. Ai locatari dei rustici industriali di proprietà delle ASI e/o della Regione, in caso di vendita degli stessi mediante asta pubblica, è riconosciuto il diritto di prelazione a condizione che abbiano partecipato alla gara.

3. Il termine di cui al comma 1 dell'[articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4](#), come modificato dall'[articolo 65 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20](#) e dall'[articolo 26 della](#)

legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è ulteriormente prorogato alla data di approvazione della presente legge.

D.L. 3 ottobre 2006, n. 262

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Publicata nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2006, n. 230.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 24 novembre 2006, n. 286*. Il comma 2 del predetto articolo 1 ha così disposto: «2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'*articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262*, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.».



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Dossier

n. 13/2011

*Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata.
Misure urgenti per lo sviluppo economico*

(DDL n. 805)

Servizio Studi ed Affari Europei

XV Legislatura, Ottobre 2011



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Dossier

n. 13/2011

*Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata.
Misure urgenti per lo sviluppo economico*

(DDL n. 805)

Servizio Studi ed Affari Europei

XV Legislatura, Ottobre 2011

SCHEDA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	805
<i>Titolo</i>	<i>Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico</i>
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Edilizia sociale
<i>Numero di articoli</i>	2
<i>Commissione competente</i>	IV
<i>Pareri previsti</i>	

STRUTTURA E OGGETTO

La presente proposta di legge mira a riqualificare la dotazione urbanistica degli enti locali ed attivare i necessari interventi di edilizia residenziale sociale, utilizzando i nuovi strumenti di Partenariato Pubblico Privato (PPP) di origine comunitaria, recepiti dal codice dei contratti pubblici (D.lgs.163/2006).

Si intende offrire agli enti locali e alle imprese un iter procedurale più snello al fine di accedere ai prodotti finanziari immobiliari. Vengono recepite le metodologie di *project management* urbanistico che consentono di sviluppare percorsi sostenibili (tecnico-giuridico e finanziari) in tempi brevi, integrando riqualificazione urbanistica, servizi abitativi sociali e sviluppo economico.

Il c.d. *housing* sociale rappresenta un modello idoneo all'incremento del patrimonio in affitto a prezzi calmierati o controllati, a favore di determinate categorie di soggetti, individuate dall'articolo 11, comma 2 del DL n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria):

- a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
- b) giovani coppie a basso reddito;
- c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
- d) studenti fuori sede;
- e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
- f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
- g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

Il disegno di legge intende dettare ai comuni norme e indirizzi per individuare i percorsi e gli strumenti attuativi volti alla realizzazione nuovi servizi abitativi di pubblico interesse con l'intervento dei privati, in tempi brevi e senza oneri per l'ente interessato e nel rispetto dei vincoli paesaggistici ed ambientali e dei beni culturali.

Gli strumenti di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) diventano, quindi, strumenti indispensabili per colmare il divario tra domanda e offerta di opere e infrastrutture per lo sviluppo dei sistemi locali. Il ricorso a questi strumenti potrà apportare vantaggi alle P.A. e al mercato con impatti positivi sullo sviluppo dell'economia regionale.

Si ricorda in proposito che, al fine di rendere le operazioni finanziarie con banche e fondi immobiliari (pubblici e privati) più agevoli, è stato istituito il FIA (fondo immobiliare investimenti), di cui al comma 12 dell'art. 11 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, dedicato all'edilizia privata sociale, gestito dalla Cassa depositi e prestiti e da altre fondazioni bancarie, con una prima stima di spesa di 10 miliardi per i prossimi anni.

I comuni, pertanto, potranno accedere a nuovi strumenti d'intervento immobiliare di tipo finanziario extra bilancio, a tutela del patto di stabilità interno.

Il disegno di legge in esame, attraverso tali opportunità, intende agevolare l'*housing* sociale, mediante strumenti negoziati coi privati (PPP), favorendo le operazioni finanziarie immobiliari, utilizzando per la strutturazione delle operazioni l'edilizia perequativa e realizzando le finalità di seguito riportate:

- mettere a disposizione aree e/o immobili pubblici;

- apportare in qualità di investitori aree e/o immobili al fondo immobiliare, negoziando con lo stesso il valore del conferimento;

- incentivare indirettamente i terzi a partecipare all'operazione (emanazione di appositi bandi) attraverso la procedura semplificata di edilizia convenzionata, che abbandona i tradizionali percorsi autoritativi per attivare accordi di programma con gli istituti del diritto privato (convenzioni): in tal modo si immettono sul mercato aree e immobili che erano inutilizzabili o a vincolo decaduto, rendendole edificabili con la destinazione di edilizia residenziale sociale.

Il disegno di legge contiene i criteri da applicare per realizzare nuovi programmi di riqualificazione urbanistica di *housing* sociale con risorse private, nei modi indicati dalla BEI, dalla UE, dagli organi di controllo europei e dalla Corte dei conti e segnatamente:

- a) il modello realizzativo (tecnico - giuridico) che i comuni devono implementare per realizzare nuovi progetti di edilizia sociale;

- b) le forme di approvvigionamento col mercato finanziario-immobiliare (tutela del patto di stabilità);

- c) l'iter amministrativo semplificato (legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 - articolo 11 legge n. 241/1990);

- d) i negozi giuridici di diritto privato (edilizia convenzionata) che danno tempi certi, percorsi sostenibili e modelli finanziabili;

- e) il necessario supporto tecnico amministrativo ai comuni (dirigenti e RUP) per consentire l'aggiornamento delle competenze tecniche, giuridiche e amministrative, richieste dalle nuove direttive per gestire le operazioni urbanistiche e contrattuali (PPP) e rendere realizzabili i programmi di edilizia sociale per ridare slancio all'economia siciliana.

Al fine rendere più agevole l'applicazione della norma, si prevede l'istituzione di un albo regionale di consulenti esperti in materia di project management urbanistico, ingegneria economica, diritto amministrativo e partenariato pubblico-privato, con il compito di prestare assistenza ai comuni e ai loro dirigenti.

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

RISPETTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE STATUTARIAMENTE E COSTITUZIONALMENTE DEFINITE

La disposizione interviene in materia di urbanistica, ed in particolare di edilizia sociale. Si tratta di materia di competenza esclusiva della Regione: art. 14, lett. f) dello Statuto.

La legge regionale n. 71 del 1978 costituisce la norma base dell'intera materia, laddove contiene la disciplina della pianificazione urbanistica del territorio regionale, che si articola e si attua attraverso una serie variegata di Piani.

Tra questi rientrano i cosiddetti Piani attuativi che rivestono carattere pianificatorio di esecuzione, in attuazione degli strumenti urbanistici generali: il Piano particolareggiato, il Piano di lottizzazione, il Piano di zona per l'edilizia economica e popolare.

Inoltre, trova applicazione il principio di sussidiarietà orizzontale, ex art. 118 Cost.

COMPATIBILITÀ COMUNITARIA

Il disegno di legge non si pone in contrasto con la normativa comunitaria, operando in linea con gli indirizzi contenuti nel Libro Verde (COM 2011/15) sulla modernizzazione della politica dell'Unione Europea in materia di appalti, relativamente agli istituti di partenariato pubblico privato.

Assume, altresì, interesse comunitario la definizione di *housing* sociale come servizio di interesse generale (SIEG).

Il citato Libro verde sui servizi di interesse generale ha risvegliato un notevole interesse tra gli operatori del settore dei servizi sociali, ivi compresi i servizi sanitari, l'assistenza a lungo termine, i servizi previdenziali, i servizi per l'occupazione e i servizi di edilizia popolare.

Tuttavia, gli Stati membri non possono subordinare l'accesso a un'attività di servizi o l'esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi:

- a) non discriminazione: i requisiti non possono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso di persone giuridiche, della sede,
- b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente,
- c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

In tale materia assumono, inoltre, rilievo i seguenti atti comunitari:

- Il Libro bianco del 2004 (COM(2004) 374 del 12 maggio 2004) ; il Libro verde della Commissione del 2003 (COM(2003) 270 del 21 maggio 2003), due comunicazioni del 2001 (COM(2001) 598 del 17.10.2001 e "I servizi d'interesse generale in Europa", GU C 17 del 19.1.2001) e la prima comunicazione in materia del 1996 ("I servizi d'interesse generale in Europa", GU C 281 del 26 settembre 1996).

Normativa regionale di interesse

- **Emilia romagna** L.R. 30 giugno 2011, n. 6

Disciplina della partecipazione della Regione Emilia-Romagna ai fondi immobiliari chiusi per il sostegno all'edilizia residenziale sociale.

- **Calabria** L.R. 16-10-2008 n. 36

Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale.

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 ottobre 2008, n. 20, suppl. straord. 21 ottobre 2008, n.1.

- **Campania** L.R. 28-12-2009 n. 19

Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa.

- **Basilicata** L. R. 18 luglio 2011 , n. 15

Modifiche ed integrazioni alla l.r. 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l'assegnazione, la gestione e la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) già modificata dalla l.r. 1° luglio 2008, n. 14 e dalla l.r. 7 agosto 2009, n. 27.

- **Puglia** L.R. 21-5-2008 n. 12

Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale.

- **Lombardia** L.R. 4 dicembre 2009, n. 27


Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica

- **Veneto** L.R. 26-6-2008 n. 4, artt. 19-23

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.
Legge di stabilità regionale”

n. 14/2011

XV Legislatura
Novembre 2011

Servizio Studi e affari europei

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali: dott.ssa Arianna Gerardi, dott. Salvatore Cantone, consiglieri parlamentari ad interim

Consigliere parlamentare assegnato all'Ufficio: dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice, Capo Ufficio.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Matilde Sacco e Marcella Sirchia.

DISEGNO DI LEGGE N. 801	COMMENTO
-------------------------	----------

<p style="text-align: center;">Art. 1.</p> <p>Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l'anno 2012 è determinato in termini di competenza in 267.403 migliaia di euro.</p> <p>2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2013 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 165.549 migliaia di euro, per l'anno 2014 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 241.301 migliaia di euro. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, per un ammontare complessivo pari a 487.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012 e di 481.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2013.</p> <p>3. L'ammontare complessivo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativi alle risorse regionali, è determinato, nell'esercizio finanziario 2012, in 450.000 migliaia di euro.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1.</p> <p>Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva</p> <p><i>L'articolo 1 della legge finanziaria rappresenta uno dei contenuti necessari della legge stessa per come disciplinata dalla legge regionale 10/1999 e fissa due dei principali saldi della manovra di bilancio per il triennio 2012-2014: il saldo netto da finanziare (differenza tra entrate e spese finali) ed il limite massimo del ricorso al mercato.</i></p> <p><i>L'autorizzazione al ricorso al mercato, per gli importi indicati al comma 2 deve essere finalizzata esclusivamente a spese di investimenti così come definiti dall'art. 3 comma 18 della legge 350/2003 che attua il comma 6 dell'art. 119 della Costituzione. Col comma 3 si determina l'importo dei fondi di riserva da iscrivere in bilancio, in armonia con quanto disposto nella finanziaria precedente e contribuisce a conferire certezza alla loro quantificazione nella fase iniziale della procedura di esame della finanziaria. Tale decisione ha anche rilevanti effetti procedurali che riguardano le modalità di copertura finanziaria delle maggiori spese della finanziaria</i></p> <p><i>La norma fissa in 450.000 migliaia di euro complessivi (per la dotazione di parte corrente ed in conto capitale) la dotazione di tali fondi per il 2012. Per gli approfondimenti relativi agli effetti di carattere finanziario della norma in questione, si rinvia al documento n. 35 del Servizio del Bilancio, riguardante il disegno di legge finanziaria 2012.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 2.</p> <p>Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti</p> <p>1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2010 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2011, non corrispondono</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2.</p> <p>Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti</p> <p><i>Si tratta di una disposizione riportata annualmente nelle manovre di bilancio per regolare le modalità di cancellazione (e di eventuale reinscrizione) dalle</i></p>

<p>crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.</p> <p>2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.</p> <p>3. Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2001, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2011, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011.</p> <p>4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2010 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2009, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2011 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.</p> <p>5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto.</p> <p>6. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011.</p>	<p><i>scritture contabili degli esercizi di riferimento, delle entrate accertate a fronte delle quali non corrispondano crediti da riscuotere e degli impegni cui non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti.</i></p>
---	---

<p>7. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei commi precedenti, sussista ancora l'obbligo della Regione e, nel caso di somme eliminate ai sensi del comma 3, sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO II Disposizioni in materia di entrate e contenimento della spesa</p> <p style="text-align: center;">CAPO I Disposizioni in materia di entrate</p> <p style="text-align: center;">Art. 3. Aggiornamento rendite patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio</p> <p>1. La lettera a) dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, è sostituita dalla seguente:</p> <p>‘a) per le concessioni di acque minerali:</p> <p>1) produzione annua fino a 3.000.000 di litri, canone annuo anticipato fisso pari a euro 8.000,00;</p> <p>2) produzione annua superiore a 3.000.000 di litri e fino a 35.000.000 di litri, euro 0,002 per ogni litro d'acqua;</p> <p>3) produzione eccedente i 35.000.000 di litri, euro 0,0005 per ogni litro d'acqua;’.</p> <p>2. La lettera b) dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, è così sostituita:</p> <p>‘b) per le concessioni di acque termali il</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3. Aggiornamento rendite patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio</p> <p><i>La norma introduce delle modifiche all'articolo relativo all'aggiornamento delle rendite patrimoniali, dei canoni e dei proventi del demanio. In particolare, vengono modificate le quote di produzione annue delle acque termali ed i relativi canoni di concessione nel modo seguente:</i></p> <p><i>1) produzione annua fino a 3.000.000 (e non più 5.000.000) di litri, canone annuo anticipato fisso pari a euro 8.000,00 (ex lire 10 milioni);</i></p> <p><i>2) produzione superiore a 3.000.000 (e non più 5.000.000) di litri e fino a 35.000.000 di litri, euro 0.002 (ex lire 2,00) per ogni litro d'acqua;</i></p> <p><i>3) produzione eccedente i 35.000.000 di litri, euro 0.0005 (ex lire 0,025) per ogni litro d'acqua;</i></p> <p><i>Inoltre, si prevede che il concessionario non sia più l'azienda termale, bensì l'impresa che gestisce direttamente le acque termali e che l'importo minimo del canone annuo sia pari a euro 8.000,00.</i></p> <p><i>La disposizione attribuisce agli Uffici del Genio civile le competenze in materia di procedimento autorizzatorio relativo al demanio idrico prima attribuite al servizio demanio, presso il Dipartimento regionale della funzione pubblica.</i></p> <p><i>La norma, inoltre, adotta misure di aggiornamento dei canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche.</i></p> <p><i>Il comma 6 opera l'aggiornamento dei canoni superficiali, nel rispetto della rivalutazione ISTAT prevista dalla legge, con cadenza biennale.</i></p>

<p>canone risulta determinato applicando l'aliquota del 5 per cento sul fatturato annuo dell'impresa che deriva direttamente dall'attività di gestione delle acque termali; entro il 31 gennaio di ogni anno le aziende termali devono corrispondere il saldo dell'anno precedente ed un acconto per l'anno in corso pari al 50 per cento di quanto versato complessivamente nell'anno precedente. In ogni caso l'importo minimo del canone annuo da versare è pari a euro 8.000,00.'</p> <p>3. All'articolo 19 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:</p> <p>'7. Al rilascio delle concessioni di attraversamento ed occupazione del demanio idrico per qualsiasi uso, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici in sub-alveo, provvedono gli uffici del Genio civile competenti per territorio, fatti salvi i pareri di rito previsti dal Testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>7 bis. I proventi relativi al rilascio delle concessioni di cui al comma 7 sono versate in entrata al capitolo 2602 – Capo 18° del bilancio della Regione.'</p> <p>4. In caso di mancata disciplina normativa e/o previsione tabellare, per le nuove concessioni di beni demaniali, i relativi canoni, congruiti dai competenti organi tecnici regionali, non possono essere inferiori al doppio del maggiore valore tra l'importo dell'ultimo canone precedente, ove esistente, e l'importo medio dei canoni di locazione consimili in atto sussistenti.</p> <p>5. L'articolo 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:</p> <p>'Art. 8 - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2012 i canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche, di cui all'articolo 35 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come adeguati dell'articolo 18, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, sono così aggiornati:</p>	<p><i>In relazione ai canoni di concessione dei beni immobili appartenenti al demanio forestale, si detta il criterio della determinazione individuato nella effettiva redditività del bene e nella relativa destinazione d'uso.</i></p> <p><i>Si rileva che su tali beni nell'attuale sistema si è fatto riferimento ai parametri dei valori agricoli medi pubblicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (Agenzia del territorio).</i></p>
---	--

a) il canone per uso irriguo è stabilito in relazione alla quantità di acqua assegnata, regolata mediante apparecchi di misura o all'estensione dei terreni da irrigare a bocca libera ed è rideterminato come segue:

1) da l/s. 0,01 a l/s. 1,00 o da Ha 0.00.01 a Ha 2.00.00 euro 15,00

2) da l/s. 1,01 a l/s. 2,00 o da Ha 2.00.01 a Ha 4.00.00 euro 30,00

3) da l/s. 2,01 a l/s. 3,00 o da Ha 4.00.01 a Ha 6.00.00 euro 45,00

4) da l/s. 3,01 a l/s. 4,00 o da Ha 6.00.01 a Ha 8.00.00 euro 60,00

5) da l/s. 4,01 a l/s. 5,00 o da Ha 8.00.01 a Ha 10.00.00 euro 75,00

sull'eccedenza da l/s. 5,01, per ogni l/s. o frazione in più ovvero sull'eccedenza da Ha 10.00.01, per due Ha o frazione in più euro 30,00';

b) il canone relativo all'utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche per il consumo umano è stabilito sulla base della portata costante o media annua di concessione (QM, indicata in l/s) ed è rideterminato, per ogni modulo di acqua assentito, corrispondente a 100 l/s, in 2500,00 euro, minimo 500,00 euro;

c) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, corrispondente a 95,13 l/s (modulo industriale), il canone viene rideterminato in 15000,00 euro, minimo 2000,00 euro. Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate;

d) per ogni modulo di acqua assentito per la piscicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, corrispondente a 100 l/s, il canone viene rideterminato in 500,00 euro, minimo 150,00 euro;

e) per l'uso idroelettrico o la produzione di forza motrice, il canone è stabilito in base alla potenza nominale media di concessione ed è rideterminato in 20,00 euro/Kw, minimo 400,00 euro;

f) per il consumo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernenti l'utilizzo per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle precedenti lettere è stabilito come appresso indicato:

- | | | |
|--------------------------|-----------|------|
| 1) fino a 2/10 di modulo | per | ogni |
| 1/10 di modulo | euro 150 | |
| 2) sull'eccedenza | per | ogni |
| 1/10 di modulo | euro 200. | |

I predetti canoni si applicano anche alle concessioni già assentite.'.

6. I canoni superficiali di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono determinati, rispettivamente, in euro 15,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso e in euro 30,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area della concessione.

7. Le modalità di calcolo delle tariffe afferenti ai canoni di concessione dei beni immobili appartenenti al demanio forestale e l'individuazione dei valori unitari da porre a base del calcolo degli stessi sono determinati con riferimento alla effettiva redditività del bene oggetto della concessione in relazione alla destinazione d'uso per la quale la concessione viene richiesta o è stata già rilasciata, da aggiornarsi con cadenza biennale. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad emanare di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, apposito decreto, per la determinazione di modalità e individuazione delle tariffe unitarie di cui al comma 6. Nei successivi trenta giorni, il dirigente generale del Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali adegua tutte le concessioni in corso di validità. Le tariffe unitarie relative alle concessioni di terreni a pascolo e dei prodotti di bosco vengono annualmente stabilite con apposito decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, di concerto con la Ragioneria generale della Regione.

<p>8. Entro sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, sono riviste ed adeguate tutte le convenzioni di concessione in corso di validità, secondo le tariffe scaturenti dal comma 7. Le tariffe unitarie relative alle concessioni di terreni a pascolo e dei prodotti di bosco sono stabilite annualmente con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali di concerto con i dirigenti generali del Dipartimento bilancio e tesoro e finanze e credito dell'Assessorato regionale dell'economia.</p>																																			
<p style="text-align: center;">Art. 4. Incremento canoni beni immobiliari demaniali e patrimoniali</p> <p>1. I canoni per concessioni e locazioni di beni patrimoniali, dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a euro 500,00 per anno.</p> <p>2. All'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:</p> <p>'5. A decorrere dall'1 gennaio 2012 la misura dei canoni annuali per concessioni e locazioni dei beni patrimoniali, non disciplinata da apposite disposizioni legislative, nelle more dell'adozione organica di una disciplina in materia di patrimonio immobiliare regionale, è determinata applicando in riferimento la tabella 'A' dell'articolo 5 bis, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, tabella aggiunta dalla legge di conversione 1 agosto 2003, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni, elevando la misura del 33,33 per cento dei valori ivi fissati nella misura del 50 per cento.</p> <table border="1" data-bbox="151 1659 778 1995"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Classi Dimensionali Comuni</th> <th colspan="6">Zone Territoriali Omogenee</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abitanti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>< 10.000</td> <td>30</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.000 ÷ 100.000</td> <td>60</td> <td>40</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	Classi Dimensionali Comuni	Zone Territoriali Omogenee						A	B	C	D	E	F	Abitanti							< 10.000	30	20	15	20			10.000 ÷ 100.000	60	40	30	40	10	15	<p style="text-align: center;">Art. 4. Incremento canoni beni immobiliari demaniali e patrimoniali</p> <p><i>Il primo comma dell'articolo in esame introduce un aumento del canone ricognitorio gravante sulle concessioni o locazioni dei beni patrimoniali, dettando, in maniera forfettaria, un limite minimo al di sotto del quale il canone non può scendere, vale a dire, 500 euro annuali.</i></p> <p><i>Il secondo comma, invece, si riferisce al canone tout court da corrispondere a fronte di una cessione ovvero locazione di beni patrimoniali, rinviando alla normativa statale ai fini della determinazione del prezzo unitario da corrispondere al metro quadro, con un ulteriore aumento del 50% per quei canoni il cui valore sia pari al 33,33%.</i></p>
Classi Dimensionali Comuni		Zone Territoriali Omogenee																																	
	A	B	C	D	E	F																													
Abitanti																																			
< 10.000	30	20	15	20																															
10.000 ÷ 100.000	60	40	30	40	10	15																													

<p>> 300.000</p> <p>I valori sono espressi in euro/mq</p>	180	120	90	120			
<p>Art. 5. Concessioni dei suoli appartenenti al demanio traizerale</p>				<p>Art. 5. Concessioni dei suoli appartenenti al demanio traizerale</p>			
<p>1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari è autorizzato a rilasciare, su istanza del richiedente, autorizzazioni o concessioni precarie di porzioni di sedi viarie appartenenti al demanio traizerale non necessarie al transito e non destinate negli strumenti urbanistici in vigore ad esigenze di uso pubblico, per i seguenti usi:</p> <p>a) per uso agricolo in zone destinate dal vigente strumento urbanistico a verde agricolo;</p> <p>b) per attraversamento o percorrenza, in sotterraneo, di condotte per metano, acqua e di linee elettriche, telefoniche e simili;</p> <p>c) per l'attraversamento o percorrenza di linee aeree elettriche, telefoniche e simili;</p> <p>d) per il deposito di materiale, solo nei casi giustificati da evidenti necessità oggettive e purché non impedisca la continuità del tracciato traizerale;</p> <p>e) per finalità pubbliche su richiesta di enti pubblici;</p> <p>f) per finalità di fruizione naturalistica, ricreativa, sportiva e turistica.</p> <p>2. L'istanza per l'avvio delle procedure di concessione è presentata alla struttura competente dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari che redige apposito atto di concessione, compilato in forma pubblica amministrativa avente tutti gli effetti dell'atto pubblico di cui all'articolo 2699 del codice civile, obbligatorio per l'amministrazione solo dopo l'adozione del decreto di approvazione.</p> <p>3. Sono a carico del concessionario il canone di concessione, le spese di istruttoria, di</p>				<p><i>Si autorizza l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari a rilasciare, su istanza, "autorizzazioni o concessioni precarie di porzioni di sedi viarie appartenenti al demanio traizerale non necessarie al transito e non destinate negli strumenti urbanistici in vigore ad esigenze di uso pubblico">>. La norma indica le finalità di utilizzazione per le quali è possibile rilasciare la concessione, i criteri per la determinazione del canone concessorio e gli obblighi del concessionario.</i></p> <p><i>NOTA</i> <i>Al comma 1 valutare se cassare la parola "autorizzazioni" posto che in seguito si menzioneranno solamente le concessioni.</i> <i>Al comma 2 si parla di atto di concessione "compilato in forma pubblica amministrativa">>; valutare la correttezza di tale locuzione.</i> <i>Il comma 6 non è formulato chiaramente; non si comprende, in particolare, se il limite di diciannove anni sia riferito alla durata della concessione.</i></p>			

<p>bollo, di registrazione e di quant'altro necessario per la costituzione della concessione. Il concessionario è responsabile degli obblighi assunti verso l'Amministrazione regionale ed è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della concessione medesima. Le concessioni sono personali ed è vietata qualsiasi forma di sub-affitto.</p> <p>4. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede con proprio decreto alla determinazione delle spese di istruttoria, alla determinazione della durata delle concessioni e alla determinazione dei canoni di concessione sulla base dei valori agricoli medi definiti ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riferiti alla regione agraria di appartenenza.</p> <p>5. Il canone annuo minimo per le concessioni per uso agricolo è pari ad euro 250,00, per tutte le altre concessioni il limite minimo del canone annuo è quello fissato dal decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con legge 1 dicembre 1981, n. 692, aumentato di sei volte, ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 165.</p> <p>6. L'ammontare del canone è soggetto a revisione con cadenza non superiore a tre anni, la durata non può essere superiore ad anni diciannove.</p> <p>7. Per le aree contemporaneamente appartenenti al demanio marittimo ed a quello traizerale di pertinenza regionale trovano applicazione, in via prevalente, le norme relative al demanio marittimo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 6. Canoni demaniali marittimi</p> <p>1. Nelle more dell'adozione di una disciplina organica del demanio marittimo regionale, è soppresso il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6. Canoni demaniali marittimi</p> <p><i>Si introduce una diversa percentuale di incremento dei canoni demaniali marittimi, in relazione al differente grado di valenza turistica. L'aumento è pari al 75% per le zone costiere ad alta valenza turistica, al 50% per le zone costiere a media valenza turistica, al 25% per le zone costiere a bassa</i></p>

<p>2. I canoni demaniali marittimi, vigenti alla data del 31 dicembre 2010, relativi alle zone costiere, di alta, media e bassa valenza turistica, sono incrementati, a decorrere dall'anno 2012, del 75 per cento per le zone costiere ad alta valenza turistica, del 50 per cento per le zone costiere a media valenza turistica e del 25 per cento per le zone costiere a bassa valenza turistica. Per l'anno 2011 le percentuali sono fissate rispettivamente in 50 per cento, 30 per cento e 15 per cento.</p> <p>3. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, è inserito il seguente:</p> <p>‘Art. 4 bis – 1. Nel territorio della Regione si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, con legge 4 dicembre 1993, n. 494’.</p>	<p><i>valenza turistica.</i></p> <p><i>A tal fine si abroga la norma che prevedeva il limite del 10% di aumento di tali canoni.</i></p> <p><i>Il comma 3 recepisce il comma 1, art. 1 del DL n. 400 del 1993, che detta le modalità di determinazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime, ovvero l'aggiornamento dei canoni delle concessioni rilasciate negli anni 1990-1993, avendo come riferimento la misura del canone dovuta nel 1989.</i></p> <p><i>La norma era già presente nel disegno di legge finanziaria dell'anno scorso.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 7.</p> <p style="text-align: center;">Aggiornamento canoni di derivazione acque pubbliche e pertinenze idrauliche</p> <p>1. Il canone relativo alla derivazione acque pubbliche, di cui all'articolo 35 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardante le utilizzazioni esercitate dai consorzi di bonifica per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni, non può eccedere i 10.000 euro per ogni punto di presa.</p> <p>2. Il comma 1 si applica anche alle concessioni già assentite.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7.</p> <p style="text-align: center;">Aggiornamento canoni di derivazione acque pubbliche e pertinenze idrauliche</p> <p><i>Detta un limite non superiore a 10.000 euro per ogni punto di presa del canone relativo alla utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche da parte dei consorzi di bonifica.</i></p> <p><i>Una disciplina generale della materia era già presente nel disegno di legge finanziaria dell'anno scorso.</i></p> <p>.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8.</p> <p style="text-align: center;">Incremento tariffe vie funicolari aeree e mezzi di trasporto terrestri a fune</p> <p>1. Sono ripristinate le seguenti voci della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230:</p> <p>a) voce di cui al numero d'ordine 35: 1) concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) di interesse</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8.</p> <p style="text-align: center;">Incremento tariffe vie funicolari aeree e mezzi di trasporto terrestri a fune</p> <p><i>L'articolo ripristina le tasse contenute in una norma abrogata dall'art. 4 della l.r. n. 2 del 2007: la tassa sulla concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) - di interesse regionale - in servizio pubblico, e quella per il trasporto di persone e di cose (art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771).</i></p>

<p>regionale in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;</p> <p>b) voce di cui al numero d'ordine 39: 1) concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia di interesse regionale.</p> <p>2. Le presenti disposizioni si applicano dalla entrata in vigore della presente legge.</p>	<p><i>La medesima operazione riguarda la voce di cui al numero d'ordine 39: Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia – di interesse regionale (art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771), abrogata dalla legge regionale n. 1 del 2006.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 9. Disposizioni in favore dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente</p> <p>1. L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, di cui all’articolo 90 della legge regionale n. 6 del 2001, è qualificata Ente del settore sanitario di cui al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25.</p> <p>2. Al fine di garantire l’autonomia dell’Agenzia gli oneri connessi alle istruttorie per il rilascio di pareri ed ai controlli di cui agli articoli 29 ter, 268 comma 1 lettera p), 128 e 197, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, all’articolo 3 della legge regionale n. 9/2010, all’articolo 14 della legge n. 447/1995 e all’articolo 90 della legge regionale n. 6/2001, all’articolo 14 della legge 36/2001 e agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 334/99, effettuati dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – Sicilia, sono posti a carico dei soggetti gestori o dei richiedenti. L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente con decreto emanato di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, su proposta dell’ARPA, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua modalità, importi e soggetti tenuti al pagamento degli stessi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9. Disposizioni in favore dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente</p> <p><i>La norma, al fine di escluderne la sottoposizione alle disposizioni sul monitoraggio della spesa, include l’Agenzia per la protezione dell’ambiente fra gli enti del settore sanitario ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6. La sottrae, inoltre, al divieto di assunzione di nuovo personale a tempo determinato ed indeterminato ai sensi del comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale n. 25/2008.</i></p> <p><i>Il secondo comma attribuisce ai soggetti gestori o richiedenti gli oneri connessi all’istruttoria per i seguenti procedimenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>rilascio autorizzazione integrata ambientale;</i> - <i>controlli sugli scarichi in pubblica fognatura;</i> - <i>controlli sull’attività di recupero e smaltimento dei rifiuti;</i> - <i>controlli sugli interventi di bonifica e monitoraggio dei siti inquinati;</i> - <i>controlli sull’inquinamento acustico;</i> - <i>controlli sulle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;</i> - <i>controlli sui pericoli conseguenti ad utilizzo di sostanze pericolose.</i>
<p style="text-align: center;">Art. 10. Proventi sanzioni amministrative pecuniarie e diritti in materia di motorizzazione civile</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10. Proventi sanzioni amministrative pecuniarie e diritti in materia di motorizzazione civile</p>

<p>1. Le funzioni di iscrizione, di cancellazione delle imprese, a seguito di accertamenti sulla carenza dei requisiti di iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modifiche ed integrazioni, l'irrogazione di sanzioni disciplinari e pecuniarie e le altre funzioni già di competenza dei Comitati provinciali per l'albo, soppressi dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 e successive modifiche ed integrazioni, sono svolte dai servizi provinciali della motorizzazione civile. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicate a norma della legislazione vigente, sono introitati dalla Regione, in quanto titolare delle funzioni. Si applica, per quanto compatibile, la legge 24 novembre 1991, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>2. Le attività di controllo e vigilanza sui corsi di aggiornamento, di cui al comma 4 dell'articolo 126 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni, sugli sportelli telematici dell'automobilista e sui corsi per il conseguimento ed il rinnovo della carta di qualificazione del conducente, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni, sono svolte dal personale della motorizzazione civile, ponendo l'onere della spesa a carico delle autoscuole e degli altri soggetti pubblici o privati autorizzati, secondo le modalità di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>3. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, emanato di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, è stabilita la misura dei diritti per le operazioni in materia di motorizzazione civile di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 e successive modifiche ed integrazioni nonché dell'accordo Stato-Regione-Enti locali del 14 febbraio 2002.</p>	<p><i>La norma interviene dettando una disciplina diversa da quella nazionale in materia di competenza degli organi abilitati ad occuparsi dell'iscrizione o cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori. Le funzioni dapprima esercitate dai comitati provinciali per l'albo vengono trasferite ai servizi provinciali della motorizzazione civile. Mentre la normativa statale si limita ad assegnare tali attribuzioni a livello centrale, ovvero al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, che ne cura la formazione, la tenuta e la pubblicazione, nella Regione siciliana si agisce nel senso di decentrare tali funzioni.</i></p> <p><i>Tuttavia, sebbene la Corte Costituzionale abbia più volte rilevato che la materia relativa ai requisiti soggettivi che comportano iscrizione o cancellazione da albi siano di competenza statale (cfr. sentt. n. 13 del 1961; n. 82 del 1970 n. 155 del 1985, n. 153 del 2006), la norma non intende dettare ulteriori requisiti, ma affidare le funzioni di controllo agli uffici provinciali.</i></p> <p><i>Il secondo comma affida, invece, tutta la materia relativa ai controlli sui corsi di aggiornamento e di conseguimento delle patenti al personale della motorizzazione civile.</i></p> <p><i>Si interviene nuovamente sulla materia relativa alla misura dei diritti per le operazioni in materia di motorizzazione civile, norma che, come è noto, è stata oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato, secondo il quale la Regione non può intervenire in materia tributaria in carenza della legislazione di coordinamento da parte del legislatore statale.</i></p> <p>NOTA <i>Alla luce delle considerazioni sopra esposte, tale ultima disposizione può fare sorgere profili di illegittimità.</i></p>
---	--

<p style="text-align: center;">Art. 11. Biglietto d'ingresso aree naturali</p> <p>1. A far data dalla pubblicazione della presente legge, al fine di incrementare i servizi ai visitatori e le attività di tutela delle aree protette regionali, è previsto il pagamento di un biglietto di accesso per le aree naturali protette e per le aree attrezzate nonché per le isole che comprendono aree protette, che sono individuate con successivo decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emanato di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sentiti gli enti gestori delle aree naturali protette ed i comuni nei quali sono ricomprese le aree interessate. Con lo stesso provvedimento sono disciplinate le modalità in base alle caratteristiche delle diverse aree protette individuate.</p> <p>2. Le somme introitate sono destinate all'ente gestore dell'area protetta.</p> <p>3. Nelle aree naturali protette, sempre al fine di garantire le finalità di cui al comma 1 e salvo quanto disposto dalle norme di tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, ad iniziativa dell'ente gestore possono essere realizzate, anche mediante forme di partenariato pubblico-privato e nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, strutture da adibire al servizio ai visitatori a servizi istituzionali, ad attività di animazione socio-economica, nonché a servizi aggiuntivi e ricettivi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11. Biglietto d'ingresso aree naturali</p> <p><i>Istituisce il pagamento di un biglietto di ingresso per le aree naturali protette, per le aree attrezzate e per le isole che comprendono aree protette da individuare con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. I ricavi saranno destinati all'ente gestore al fine di migliorare i servizi da erogare e le strutture recettive all'interno delle suddette aree.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 12. Incremento tariffe per servizi resi dall'amministrazione regionale</p> <p>1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione emana, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera di Giunta, un decreto con il quale viene effettuata una ricognizione e rideterminazione di tutte le tariffe per l'accesso ai servizi resi dalle amministrazioni regionali. Gli importi delle tariffe sono determinati per un importo superiore del 30 per cento rispetto a quelli vigenti al 31 dicembre 2011.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12. Incremento tariffe per servizi resi dall'amministrazione regionale</p> <p><i>Si prevede un aggiornamento del decreto recante il tariffario relativo ai servizi resi dalle amministrazioni regionali, con un incremento del trenta per cento rispetto a quello vigente al 31 dicembre 2011</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 13.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13.</p>

<p style="text-align: center;">Contributo regionale per la tutela e la sostenibilità ambientale</p> <p>1. A decorrere dall'anno 2012 è istituito, al fine di tutelare e sostenere le aree naturali protette del territorio e la fruizione ed il recupero dei beni culturali, il contributo regionale per la tutela e la sostenibilità ambientale sullo scalo turistico degli aeromobili addetti al trasporto privato di persone e delle unità da diporto. Il contributo è devoluto all'attività di gestione dell'area naturale protetta ricadente nei comuni ove è allocato lo scalo o assegnato proporzionalmente alle aree naturali protette del territorio provinciale, laddove il comune ove avviene lo scalo ricomprenda un'area naturale protetta.</p> <p>2. Presupposti del contributo sono:</p> <p>a) lo scalo negli aeroporti e negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dell'aviazione generale di cui all'articolo 743 e seguenti del Codice della navigazione adibiti al trasporto privato di persone nel periodo compreso dal 1 giugno al 30 settembre;</p> <p>b) lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale e nei campi di ormeggio attrezzati ubicati nel mare territoriale lungo le coste della Sicilia delle unità da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) o comunque delle unità utilizzate a scopo di diporto, di lunghezza superiore ai 14 metri, misurate secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) del citato decreto legislativo, nel periodo compreso dal 1 giugno al 30 settembre.</p> <p>3. Soggetto passivo del contributo è la persona fisica o giuridica che assume l'esercizio dell'aeromobile ai sensi degli articoli 874 e seguenti del Codice della navigazione, o che assume l'esercizio dell'unità da diporto ai sensi degli articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione.</p> <p>4. Il contributo regionale per la tutela e la sostenibilità ambientale regionale di cui al comma 2, lettera a) è dovuta per ogni scalo, quella di cui al comma 2, lettera b) è dovuta</p>	<p style="text-align: center;">Contributo regionale per la tutela e la sostenibilità ambientale</p> <p><i>Si introduce un contributo regionale a favore dei comuni ricadenti in aree naturali protette interessate da scali turistici di aeromobili.</i></p> <p><i>Vengono dettati alcuni presupposti necessari per l'erogazione del contributo: lo scalo degli aeromobili deve essere consentito nel periodo 1 giugno - 30 settembre e in tal caso il contributo è limitato al primo scalo; per lo scalo di unità da diporto aventi determinate caratteristiche, il contributo è dovuto ogni settimana.</i></p> <p><i>Soggetti passivi sono gli esercenti l'attività.</i></p> <p><i>La disposizione detta altresì diverse misure di contributo in relazione ai passeggeri che possono essere trasportati dal mezzo di trasporto.</i></p> <p><i>Non hanno alcun obbligo di versare il contributo coloro che partecipano ad eventi sportivi o manifestazioni culturali.</i></p> <p><i>In relazione alle modalità di pagamento il testo rinvia ad un provvedimento del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti; per le modalità di riscossione, invece, si demanda ad uno strumento pubblicitario la scelta del soggetto gestore di tale attività.</i></p> <p><i>Sarebbe opportuno valutare il rispetto delle competenze regionali in materia tributaria.</i></p>
--	---

settimanalmente.

5. Il contributo regionale per la tutela e la sostenibilità ambientale è stabilita nella seguente misura:

- a) euro 500 per gli aeromobili abilitati fino al trasporto di quattro passeggeri;
- b) euro 1.000 per gli aeromobili abilitati al trasporto da cinque a dodici passeggeri;
- c) euro 1.500 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre dodici passeggeri;
- d) euro 500 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
- e) euro 750 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
- f) euro 1.250 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;
- g) euro 2.500 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
- h) euro 5.000 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri;
- i) a partire dalla quinta settimana di permanenza il contributo non è dovuto.

Per le unità a vela con motore ausiliario e per i motorsailer la tassa è ridotta del 50 per cento.

6. Sono esenti dal pagamento del contributo:

a) le imbarcazioni che fanno scalo per partecipare a regate di carattere sportivo, a raduni di barche d'epoca, di barche monotipo ed a manifestazioni veliche, anche non agonistiche, il cui evento sia stato preventivamente comunicato all'Autorità marittima da parte degli organizzatori; dell'avvenuta comunicazione deve essere data notizia al Dipartimento regionale dell'ambiente, prima dell'approdo;

b) le unità da diporto che sostano almeno dieci mesi nel territorio regionale nelle strutture portuali regionali;

c) la sosta tecnica, limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione della stessa.

Con specifico provvedimento del Dipartimento regionale dell'ambiente sono indicate le modalità di certificazione delle cause di esenzione.

7. Il contributo è versato, mediante modalità da stabilirsi con provvedimento del Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti:

a) all'atto dello scalo per gli aeromobili di cui al comma 2, lettera a);

b) entro 24 ore dall'arrivo delle unità da diporto nei porti, negli approdi, nei punti e nei campi d'ormeggio ubicati lungo le coste della Sicilia.

8. La riscossione del contributo, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, può essere affidata dal Dipartimento regionale dell'ambiente mediante:

a) stipula di apposite convenzioni con soggetti terzi;

b) stipula di apposite convenzioni con soggetti che gestiscono gli aeroporti, i porti, gli approdi, i punti e i campi di ormeggio ubicati lungo le coste regionali, con riconoscimento di un aggio pari al 5 per cento dell'imposta riscossa.

9. I soggetti gestori di cui al comma 8 che accedono alla convenzione di riscossione provvedono, con le modalità previste dal provvedimento del Dipartimento regionale dell'ambiente, d i concerto con il Dipartimento delle finanze, al riversamento alla tesoreria regionale del contributo percepito, al netto degli eventuali aggi ad essi spettanti. Con il predetto provvedimento sono altresì disciplinate le caratteristiche degli eventuali moduli e precisati i dati che negli stessi devono essere riportati per individuare le unità da diporto.

10. I soggetti gestori delle strutture portuali ed aeroportuali che accedono alle convenzioni di cui al comma 8 sono obbligati a verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. Entro il 31 ottobre di ciascun anno sono obbligati a presentare al Dipartimento regionale dell'ambiente un rendiconto amministrativo delle somme incassate secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale.

11. I soggetti che gestiscono gli aeroporti,

<p>i porti, gli approdi, i punti e i campi di ormeggio ubicati lungo le coste regionali sono tenuti a comunicare al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, e alla Ragioneria generale della Regione a fini statistici, i movimenti registrati nelle strutture di rispettiva pertinenza. Con provvedimento dell'Ufficio regionale di statistica sono disciplinate le modalità di trasmissione degli elementi conoscitivi necessari alle indagini statistiche .</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 14. Imposta di soggiorno</p> <p>1. In conformità e nei limiti delle competenze previste dallo Statuto in materia di enti locali, sino alla definizione delle procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per l'attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel territorio della Regione l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo trova applicazione secondo le modalità ivi determinate a decorrere dal 1 luglio 2012.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14. Imposta di soggiorno</p> <p><i>Prevede l'applicazione anche in Sicilia dell'imposta di soggiorno applicata ai Comuni delle Regioni ordinarie, come prevista e regolata dall' art. 4 del d. lgs. 14 marzo 2011 n. 23 sul cd federalismo fiscale municipale.</i></p>
<p style="text-align: center;">CAPO II Razionalizzazione e contenimento spesa pubblica</p> <p style="text-align: center;">Art. 15. Fabbisogni standard e superamento della spesa storica</p> <p>1. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica regionale e pervenire al superamento del criterio della spesa storica, la Ragioneria generale della Regione, sulla base di un atto di indirizzo dell'Assessore regionale per l'economia, a partire dall'anno 2012, d'intesa con gli Assessorati interessati, dà inizio ad un ciclo di 'monitoraggio della spesa' mirato alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa dei dipartimenti regionali. Le analisi individuano, tra l'altro, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti alle possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziato. In particolare, per le</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15. Fabbisogni standard e superamento della spesa storica</p> <p><i>Intende introdurre una attività di monitoraggio della spesa in modo da definire i fabbisogni standard di ogni dipartimento e superare così il criterio della spesa storica. A tal fine si prevede la costituzione di un comitato tecnico senza oneri a carico del bilancio regionale.</i></p>

<p>amministrazioni periferiche della Regione sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.</p> <p>2. Per l'attuazione del comma 1 è istituito con decreto dell'Assessore regionale per l'economia un apposito comitato tecnico con il compito di individuare, in coerenza ai principi contenuti nell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le metodologie operative.</p> <p>3. Dall'attuazione del presente articolo non possono discendere maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 16.</p> <p>Misure per il contenimento dei costi istituzionali</p> <p>1. Stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno.</p> <p>2. Stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno.</p> <p>3. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.</p> <p>4. Dal 1 gennaio 2012 i servizi di pianificazione e controllo strategico degli Assessori regionali di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dal servizio di pianificazione e controllo strategico del Presidente della Regione.</p> <p>5. L'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p style="text-align: center;">Contenimento dei costi istituzionali</p> <p><i>L'articolo interviene in diversi settori della spesa pubblica, al fine di realizzare un contenimento dei costi.</i></p> <p><i>Si prevede il riconoscimento del solo rimborso delle spese ai titolari di cariche elettive per incarichi in enti (comma 3).</i></p> <p><i>Sono soppressi i servizi di pianificazione e controllo negli Assessorati, funzioni assorbite dalla Presidenza della Regione (comma 4).</i></p> <p><i>La norma prevede, inoltre, la soppressione del gruppo di supporto dell'Assessorato agricoltura (comma 5).</i></p> <p><i>Il comma 6, invece, prevede l'abrogazione di una norma relativa al numero degli esperti della direzione programmazione.</i></p> <p><i>E' disposta l'impossibilità di attribuzione di incarichi esterni per i dipartimenti finanze e credito ed energia-miniere (comma 7).</i></p> <p><i>Sono ridotte le indennità dei componenti regionali della commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto (comma 8).</i></p> <p><i>Il comma prevede l'esclusione di alcuni benefits per ex titolari di cariche e uffici pubblici.</i></p> <p><i>Si prevede, infine, la presentazione di una relazione annuale da parte dell'Assessore per economia all'Ars sull'attuazione della delibera di Giunta del 5 agosto 2011 sul contenimento delle spese. I maggiori risparmi sono destinati al raggiungimento del patto di stabilità (commi 10 e 11).</i></p>

<p>6. Il comma 1 dell'articolo 122 della legge regionale n. 17/2004 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.</p> <p>7. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'finanze e credito e corpo regionale delle miniere' sono soppresse.</p> <p>8. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole 'dagli assessori regionali' sono aggiunte le parole 'ridotta del 60 per cento. L'ammontare dell'indennità percepita non può essere superiore a quella corrisposta ai componenti statali'.</p> <p>9. Dopo la cessazione dall'ufficio, a favore di titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, non possono essere utilizzati immobili pubblici né destinato, agli stessi, personale regionale, né messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti alla Regione, ad istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed a enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale.</p> <p>10. L'Assessore regionale per l'economia entro il mese di giugno di ogni anno presenta alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato di attuazione delle misure di contenimento della spesa adottate dall'Amministrazione regionale in ottemperanza delle disposizioni impartite con delibera di Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011 concernente 'Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica ed i costi della politica- Atto di indirizzo'.</p> <p>11. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 10 sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge</p>	<p>NOTA <i>La norma abrogata dal comma 6 dispone l'abrogazione di altra norma (art. 11, comma 4, l.r. n. 6/1988) che riduce da 10 a 5 il numero di esperti. Sarebbe necessario disporre espressamente la reviviscenza di quest'ultima.</i></p>
---	--

<p>15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 17. Voli in classe economica</p> <p>1. Agli amministratori ed al personale dipendente della Regione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo viene riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17. Voli in classe economica</p> <p><i>Viene riconosciuto il rimborso per gli spostamenti in aereo del personale regionale ai fini dello svolgimento di missioni solo per un importo pari al costo del volo in classe economica.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 18. Election day</p> <p>1. A decorrere dall'esercizio 2012 le consultazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Regione, dei presidenti delle province regionali, dei sindaci, e dell'Assemblea regionale siciliana, dei consigli provinciali e comunali, si svolgono in un'unica data dell'anno.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18. Election day</p> <p><i>La norma prevede che le elezioni regionali, provinciali e comunali avvengano in unica data.</i></p> <p>NOTA <i>Nella normativa statale è prevista la clausola di compatibilità (art. 7, d.l. n. 98/2001).. Per le elezioni dell'Ars ci sono termini prefissati dall'art. 3 dello Statuto. Per le elezioni locali è prevista l'elezione al primo turno utile e la gestione commissariale (art. 11, l.r. n. 35/1997). La disposizione va pertanto coordinata con le prescrizioni appena citate.</i></p>

<p style="text-align: center;">Art. 19. Riorganizzazione dell'Amministrazione regionale</p> <p>1. Con effetto dal 1 gennaio 2012, sono abrogati gli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>2. Con effetto dal 1 gennaio 2012, sono soppressi il Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e l'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale di cui alla Tabella 'A' della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>3. Al Dipartimento regionale lavoro presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro sono trasferite le competenze svolte dall'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.</p> <p>4. Al Comando del Corpo forestale della Regione siciliana presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sono trasferite, le funzioni ed i compiti svolti dal soppresso Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali attribuite allo stesso con legge o con provvedimenti amministrativi, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.</p> <p>5. Per gli effetti dei commi precedenti, alla Tabella 'A' di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p style="padding-left: 40px;">Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali. - Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative <p style="padding-left: 40px;">Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dipartimento regionale degli interventi 	<p style="text-align: center;">Art. 19. Riorganizzazione dell'Amministrazione regionale</p> <p><i>L'articolo prevede una razionalizzazione della organizzazione dell'amministrazione regionale, mediante l'accorpamento di organi, che svolgono analoghe competenze, ma presso rami dell'amministrazione diversi.</i></p> <p><i>In particolare, vengono soppressi: l'Agenzia per l'impiego e per la formazione professionale e il Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali. Le relative competenze vengono rispettivamente trasferite al Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, ed al Comando del Corpo Forestale della Regione.</i></p> <p>NOTA</p> <p><i>In relazione alla soppressione del Dipartimento Azienda foreste demaniali, sarebbe opportuno prevedere espressamente l'abrogazione della legge regionale n. 10/1949, che istituisce la Azienda foreste.</i></p> <p><i>La norma non contiene, per entrambi i casi, alcuna indicazione in merito al trasferimento del personale.</i></p>
--	---

strutturali per l'agricoltura
- Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura
- Dipartimento regionale degli interventi per la pesca

Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
- Dipartimento regionale dell'ambiente
- Dipartimento regionale dell'urbanistica
- Comando del corpo forestale e demanio forestale della Regione siciliana.

6. Con decreto del Presidente della Regione, adottato previa delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, con effetto dall'1 gennaio 2012, è disciplinato il trasferimento di funzioni e compiti di cui ai precedenti commi nonché l'articolazione delle strutture intermedie del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative, e del Dipartimento Comando del corpo forestale e demanio forestale della Regione siciliana, fermo restando il limite massimo di cui all'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

7. In attuazione dei commi precedenti, le lettere i) e m) dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituite dalle seguenti:

‘i) Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: programmazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare, rurale. Interventi strutturali ed infrastrutturali in agricoltura. Valorizzazione settore agroalimentare. Trasformazione industriale dei prodotti agricoli. Caccia. Demanio traizerale. Usi civici. Vigilanza enti di settore. Pesca.’

‘m) Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente: urbanistica e pianificazione. Tutela e vigilanza ambientale. Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale. Demanio marittimo. Difesa del suolo. Protezione del patrimonio naturale. Tutela dall'inquinamento. Parchi e riserve naturali regionali. Vigilanza sugli enti di settore. Corpo forestale. Programmazione e

coordinamento interventi nel settore forestale.
Demanio forestale.’.

8. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni al bilancio regionale discendenti dall’applicazione del presente articolo.

Art. 20.

Art. 20.

<p style="text-align: center;">Contenimento della spesa per consumi intermedi</p> <p>1. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi dell'amministrazione regionale l'Assessorato regionale dell'economia, fornisce, entro il 30 settembre 2012, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle amministrazioni ai sensi del successivo periodo, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. A tal fine può avvalersi della Consip S.p.A. o del sistema per il necessario supporto all'iniziativa. I dipartimenti regionali comunicano alla Ragioneria generale i dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi conformemente agli schemi nonché alle modalità di trasmissione individuate con circolare dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni regionali elaborano piani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 10 per cento nel 2013 e del 15 per cento a decorrere dal 2014 rispetto alla spesa del 2010. I piani sono trasmessi entro il 31 dicembre 2012 all'Assessorato regionale dell'economia ed attuati dai singoli dipartimenti al fine di garantire i risparmi previsti. In caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una riduzione del 20 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse, a qualsiasi titolo, a disposizione dell'amministrazione inadempiente sono ridotte dell'8 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno 2010. A regime il piano viene aggiornato annualmente, al fine di assicurare che la spesa complessiva non superi il limite fissato dalla presente disposizione.</p>	<p style="text-align: center;">Contenimento della spesa per consumi intermedi</p> <p><i>Si introducono norme volte a razionalizzare la spesa per i consumi intermedi, ossia di quei beni che entrano una sola volta nel processo produttivo. Tra essi, ad esempio, l'energia elettrica. In particolare, ogni amministrazione sarà tenuta ad elaborare piani di razionalizzazione che riducano la spesa annua per tali consumi del 10 per cento nel 2013 e del 15 per cento nel 2014. sono previsti altresì dei meccanismi sanzionatori per le amministrazioni inadempienti.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 21. Auto di servizio</p> <p>1. Le auto di servizio di proprietà degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21. Auto di servizio</p> <p><i>Per gli enti , aziende ed organismi vari dipendenti o controllati dalla Regione si stabilisce il divieto di</i></p>

<p>maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale, dopo la loro dismissione o rottamazione non possono essere sostituite. Resta fermo, altresì, l'obbligo che la dotazione delle autovetture degli enti di cui al presente comma non può essere superiore a 1.600 cc.</p> <p>2. Gli organi di vigilanza e controllo interno comunicano, a pena di decadenza, annualmente alle rispettive e competenti amministrazioni regionali che svolgono le funzioni di vigilanza e tutela e all'Assessorato regionale dell'economia la corretta applicazione del presente articolo e l'entità dei risparmi conseguiti.</p> <p>3. Le predette disposizioni non si applicano alle autovetture utilizzate per i servizi antincendio, di protezione civile e di soccorso sanitario e servizi indispensabili di pubblica utilità.</p>	<p><i>sostituire, dopo la loro rottamazione, le auto di servizio e si pone un limite alla dotazione complessiva di autovetture, stabilendo talune eccezioni per servizi di particolare utilità pubblica. Si escludono dal campo di applicazione della norma le autovetture utilizzate per i servizi antincendio, di protezione civile e di soccorso sanitario e per quelli indispensabili di pubblica utilità.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 22. Riduzione compensi organi collegiali</p> <p>1. A decorrere dal 1 gennaio 2012 le indennità, i compensi, i gettoni, o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, escluse le aziende, enti ed istituti del Servizio sanitario regionale, nonché dalle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo non previsti dai vigenti CCRL, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2014, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22. Riduzione compensi organi collegiali</p> <p><i>L'articolo contiene diverse norme relative ad organi collegiali, finalizzate alla riduzione della spesa pubblica. Esso riproduce, in più parti, disposizioni nazionali previste dall'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, e successive modifiche.</i></p> <p><i>Il comma 1 prevede la riduzione del 10% dei compensi previsti alla data del 30 aprile 2010, per il triennio 2012-2014, di organi collegiali della Regione, nonché di enti, di società partecipate e dei commissari straordinari. Prevede, inoltre, il divieto di erogazione di compensi superiori a quelli previsti nell'atto di conferimento, pena responsabilità erariale.</i></p> <p><i>Il comma 2 prevede che gli organi di amministrazione e di controllo degli enti regionali, anche economici, e di quelli partecipati prevalentemente dalla Regione o dagli enti locali,</i></p>

nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo fondamentale di servizio. E' comunque fatto divieto all'amministrazione regionale ed agli enti pubblici regionali ed in generale agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di erogare compensi per l'attività di commissario o liquidatore superiori a quelli determinati all'atto del conferimento dell'incarico. Nel caso in cui tale quantificazione non sia stata determinata trovano applicazione gli importi minimi tariffari comunque non eccedenti il tetto di cui al presente comma. La corresponsione di emolumenti per importi superiori a quelli indicati determina la responsabilità erariale, anche con riferimento al conferimento dell'incarico.

2. Gli enti pubblici regionali, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, se partecipati prevalentemente dalla Regione e/o dagli enti locali, esclusi le aziende, enti ed istituti del Servizio sanitario regionale, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore a tre componenti. In ogni caso, le amministrazioni che svolgono funzioni di tutela e vigilanza provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, comitati e commissioni della Regione è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.

se già non aventi composizione monocratica, siano costituiti da tre componenti. Il mancato adeguamento degli statuti entro il primo rinnovo comporta responsabilità erariale e nullità degli atti adottati dagli enti interessati.

Gli organi delle aziende e degli enti del servizio sanitario sono esclusi dall'ambito di applicazione dei commi 1 e 2.

I commi 3 e 4 sanciscono il carattere onorifico, fatto salvo il rimborso spese, della partecipazione ad organi collegiali della Regione ed a quelli degli enti che ricevono finanziamenti regionali, con esclusione dei collegi sindacali e di revisione. Per gli enti la violazione comporta, oltre la responsabilità erariale e la nullità degli atti, l'impossibilità di ricevere anche indirettamente contributi.

Tale disciplina non si applica ad alcune categorie di enti no profit o con scopi di ricerca, alle camere di commercio, alle società e alle aziende sanitarie, nonché agli enti economici da individuare con decreto dell'Assessore per l'economia.

Il comma 5, infine, prevede che tutti i compensi, comunque denominati, attribuiti ai dipendenti regionali di ruolo per incarichi aggiuntivi siano corrisposti direttamente ai soggetti interessati, nella misura del 50 per cento per il personale con qualifica dirigenziale e dell'80 per cento per quello non dirigenziale.

NOTA

Attualmente sono previsti (artt. 17 e 20, l.r. n. 11/2010) compensi massimi di 50.000 euro e di 25.000 euro per gli organi di amministrazione e di controllo di enti e società regionali e locali.

<p>4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la partecipazione a comitati, collegi, commissioni, organi collegiali ad esclusione dei collegi sindacali e di revisione degli enti, che comunque ricevono contributi a carico della Regione è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. La violazione di quanto previsto dal presente comma, in relazione alle previsioni normative, determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico della Regione. La disposizione del presente comma non si applica agli enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto dell'Assessore regionale per l'economia su proposta dell'Assessorato vigilante, nonché alle società.</p> <p>5. A decorrere dal 1 gennaio 2012 le indennità, i compensi, i gettoni o le altre utilità comunque denominate spettanti al personale regionale di ruolo, assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con qualifica dirigenziale e non, afferenti incarichi aggiuntivi, a qualsiasi titolo conferiti, in forza di specifiche norme, delibere o qualsiasi atto amministrativo, in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti in rappresentanza dall'amministrazione o su designazione della stessa sono corrisposte direttamente al personale regionale incaricato, nella misura del 50 per cento per il personale dirigenziale e nella misura dell'80 per cento per il personale non dirigenziale. La differenza è versata in entrata del bilancio della Regione entro l'esercizio finanziario di riferimento.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 23.</p> <p>Misure in materia di contenimento della spesa del personale</p> <p>1. Per il triennio 2012/2014 la dotazione organica prevista dall'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni rimane invariata nel totale complessivo e con decreto del Presidente</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23.</p> <p>Misure in materia di contenimento della spesa del personale</p> <p><i>Si stabiliscono misure varie di contenimento della spesa del personale dipendente dalla Regione, nonché dagli enti ai quali essa contribuisce in via ordinaria.</i></p> <p><i>Si dispone, per il triennio 2012-2014, l'invarianza</i></p>

<p>della Regione, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, può essere modificata in diminuzione o con riferimento al numero di soggetti per singola categoria senza che il numero complessivo del personale aumenti e senza che il costo complessivo dello stesso aumenti rispetto a quello effettivamente sostenuto al 31 dicembre 2010.</p>	<p><i>della dotazione organica sia del personale regionale che della dirigenza, rispettivamente stabilite dall'articolo 51 della legge regionale n. 11 del 2010 e dall'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2000, ovvero la loro modifica in diminuzione o con riferimento al numero di soggetti per singola categoria, senza aumento del numero complessivo del personale. Nel triennio 2012-2014 si dovrà invece annualmente procedere alla riduzione delle predette dotazioni organiche nella misura del cinquanta per cento del personale a qualunque titolo cessato nel corso dell'anno precedente.</i></p>
<p>2. Per il triennio 2014/2016 la dotazione organica prevista dall'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni viene annualmente ridotta nella misura annua del 50 per cento del personale a qualunque titolo cessato nel corso dell'anno precedente.</p>	<p><i>Si prevede la cessazione dell'utilizzazione del personale regionale, tramite distacco o comando del personale regionale, con oneri a carico della Regione, presso altri organismi pubblici o privati. Questi ultimi potranno richiedere l'attivazione delle procedure di mobilità per il relativo personale, che sarà subordinata al nulla osta da parte della Regione e all'assenso dei soggetti interessati. Da tali disposizioni verrà esentato il personale distaccato o comandato presso gli uffici dell'Amministrazione dello Stato particolarmente esposti nell'azione di contrasto della criminalità organizzata, sino alla concorrenza di 250 unità.</i></p>
<p>3. Per il triennio 2012/2014, la dotazione organica della dirigenza di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è costituita dal personale in servizio alla data del 31 dicembre 2010 e rimane invariata nel totale complessivo e con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, può essere modificata in diminuzione o con riferimento al numero di soggetti per singola fascia senza che il numero complessivo del personale aumenti e senza che il costo complessivo dello stesso aumenti rispetto a quello effettivamente sostenuto al 31 dicembre 2010.</p>	<p><i>Si stabilisce (comma 9) che per il triennio 2012-2014 il costo complessivo del trattamento economico del personale regionale non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2011. Si stabilisce la riduzione del venti per cento del trattamento economico complessivo dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (intesa in senso lato, ossia comprensivo di istituti, aziende ed organismi vari ad essa direttamente collegati) per la parte eccedente i 250.000 euro.</i></p>
<p>4. Per il triennio 2014/2016 la dotazione organica prevista dal comma 3 viene annualmente ridotta nella misura annua del 50 per cento del personale a qualunque titolo cessato nel corso dell'anno precedente.</p>	<p><i>Si prevede che i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali non possano essere superiori a quelli stabiliti per i precedenti titolari dell'incarico.</i></p>
<p>5. Al fine di rendere effettiva la prestazione lavorativa a favore della Regione, sessanta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge, cessa il distacco o il comando presso altri organismi pubblici e privati, con oneri a carico della Regione, del personale della Regione.</p>	<p><i>Vengono rinviati al 2014 i rinnovi contrattuali del personale del comparto e della dirigenza della Regione e degli enti collegati; si bloccano altresì le procedure contrattuali e negoziali relative al quadriennio precedente. Si stabilisce che a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, i rinnovi contrattuali del personale regionale abbiano luogo con cadenza triennale.</i></p>
<p>6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli</p>	<p><i>Si fissa (comma 18) la dotazione del fondo destinato al trattamento accessorio del personale in servizio presso uffici di diretta collaborazione, stazioni uniche appaltanti e dei soggetti trasferiti, assegnati o comandati da un ufficio dell'Amministrazione regionale ad altro ufficio ai sensi dell'articolo 13,</i></p>

organismi pubblici e privati presso i quali è utilizzato il personale di cui al comma 5 possono richiedere di attivare il processo di mobilità volontaria del personale già in posizione di distacco o comando. La Regione rilascia il relativo nulla osta, previo assenso del personale interessato. Qualora la Regione provveda per effetto di specifiche disposizioni legislative, al pagamento del trattamento fondamentale del personale utilizzato dagli organismi di cui al presente comma, con decreto del Ragioniere generale, su richiesta del dirigente generale della funzione pubblica, sono trasferite agli stessi organismi le risorse finanziarie necessarie a far fronte al trattamento economico fondamentale conseguente alla definizione delle procedure di mobilità di cui al presente comma.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 12, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non trovano applicazione per il personale distaccato o comandato presso gli uffici dell'Amministrazione dello Stato particolarmente esposti nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata. Il personale distaccato di cui al presente comma non può comunque superare il numero di 250 unità. I relativi oneri, ivi compreso il trattamento accessorio corrispondente a quello in godimento nell'Amministrazione dello Stato, continuano a gravare sul bilancio della Regione.

8. Gli enti locali e gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione procedono all'attivazione dei processi convenzionali di cui al comma 7 prima di procedere a bandi per l'assunzione di nuovo personale.

9. Per il triennio 2012/2014 il costo del trattamento economico complessivo dei dipendenti della Regione, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il costo del trattamento complessivo dell'anno 2011 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da CCRL non soggetti al blocco e ai relativi arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, infortunio.

comma 1 della legge regionale n. 21 del 2001.

Si prevede l'unificazione dei comparti di contrattazione omogenei del personale della Regione. Si deferisce alla Giunta regionale l'assegnazione ai Dipartimenti delle risorse umane inserite nella pianta organica, con la possibilità di disporre trasferimenti ed assegnazioni anche nei confronti di servizi appartenenti ad altri Dipartimenti secondo modalità stabilite da apposita convenzione approvata dalla Giunta.

Si stabilisce (comma 21) un parametro per le retribuzioni dei dirigenti regionali, che vengono rapportate a quelle dei dirigenti regionali interni di pari qualifica ridotte del quindici per cento, e un numero massimo di posizioni apicali e di posizioni intermedie all'interno degli enti regionali.

Si autorizza (comma 22) l'assegnazione di personale regionale ai dipartimenti regionali maggiormente esposti al rischio di decadenza dalla fruizione dei fondi comunitari a causa di disimpegno automatico.

Si prevede l'esclusività degli incarichi di Sovrintendente o direttore di ente teatrale e artistico regionale e l'omnicomprensività dei relativi compensi.

Si riserva al personale del ruolo del Corpo regionale delle foreste che espleta le funzioni di polizia l'indennità di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 11 del 1988, con previsione del riassorbimento con i futuri aumenti contrattuali delle indennità corrisposte ad altri soggetti.

Si intende cancellare il diritto al pensionamento anticipato del personale regionale che abbia un congiunto disabile grave, e disporre che ai soggetti personalmente inidonei al servizio si applichi il trattamento previsto dalla normativa statale. Si sostituisce pertanto la previsione, contenuta nel comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale n. 10 del 2000, relativa all'applicazione ai dipendenti i cui stretti congiunti siano disabili gravi della normativa in materia di pensionamento del personale regionale, con una disposizione che rimanda alla normativa statale nei casi di permanente inidoneità psicofisica al servizio.

Si abroga altresì il comma 1 bis dell'articolo 39 della legge regionale n. 10 del 2000. Quest'ultimo dispone che: "Per i dipendenti regionali a cui è stata riconosciuta la situazione di gravità di portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, continua ad applicarsi la normativa di cui al comma 1 (57)".

10. A decorrere dal 1 gennaio 2012 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 9 non può superare il corrispondente importo dell'anno 2011, al netto delle eventuali economie riprodotte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono a tutti gli enti ai quali contribuisce in forma ordinaria la Regione, pena la riduzione del trasferimento in termini doppi rispetto alle maggiori competenze attribuite al personale in servizio.

12. Le somme di cui al comma 11 versate in entrata del bilancio regionale sono destinate al miglioramento dei saldi di bilancio e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni.

13. Al comma 4 dell'articolo 13, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono soppresse le parole da ‘; i compensi dovuti’ a ‘accessorio della dirigenza’.

14. Ferme restando le riduzioni previste dal decreto legge n. 78/2010, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2014 i trattamenti economici complessivi dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, (stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno) enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, nonché i trattamenti di pensione direttamente o indirettamente a carico della Regione, superiori a 250.000 euro sono ridotti del

20 per cento per la parte eccedente il predetto importo; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 250.000 euro lordi. Le riduzioni previste dal presente comma sono versate in entrata del bilancio della Regione e sono destinate al miglioramento dei saldi di bilancio e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni.

15. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali, anche di livello generale, dell'Amministrazione regionale, istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, (stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno) enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista dal comma 14.

16. I rinnovi contrattuali del personale del comparto e della dirigenza della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle Aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale sono rinviati al 2014 e non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al quadriennio precedente. L'indennità di vacanza contrattuale per il biennio economico 2010-2011 e per il triennio economico 2012-2014 viene determinata in conformità alle disposizioni nazionali in materia.

17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i rinnovi contrattuali del personale regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge

regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, viene effettuata con cadenza triennale.

18. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 il fondo destinato al pagamento del trattamento accessorio destinato al personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, le stazioni uniche appaltanti e per i dipendenti di cui all'articolo 5 dell'accordo 30 giugno 2003, nonché per le finalità di cui al comma 1, articolo 13, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è stabilito in 5.500 migliaia di euro annui. I risparmi discendenti dalla applicazione del presente comma, ivi comprese le eventuali somme non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica regionale.

19. Per la determinazione dell'indennità di posizione di parte variabile dei dirigenti si applica la normativa nazionale.

20. I comparti di contrattazione omogenei del personale della Regione sono unificati. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge alla definizione di una tabella di equiparazione. La Giunta regionale entro i successivi tre mesi provvede alla assegnazione ai Dipartimenti delle risorse umane inserite nella pianta organica. I trasferimenti di sede o le assegnazioni di carichi di lavoro, al fine di ottimizzare l'utilizzazione di risorse comunitarie o nazionali o per imprescindibili esigenze di servizio della Pubblica amministrazione, possono avvenire anche nei confronti di servizi appartenenti ad altri Dipartimenti previa convenzione che disciplini modalità e tempi di avvalimento approvata dalla Giunta.

21. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le retribuzioni onnicomprensive in favore dei dirigenti di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende ed istituti del Servizio sanitario regionale, non

possono superare quelle in atto corrisposte ai dirigenti regionali interni di pari qualifica ridotte del 15 per cento. Nei predetti enti sono ammesse non più di due posizioni apicali, compreso l'eventuale direttore generale ove previsto, e non più di tre posizioni intermedie, per gli enti con più di duecento dipendenti e non più di una posizione apicale e una posizione intermedia, per gli enti con meno di 200 dipendenti.

22. Al fine di accelerare la spesa legata ai fondi comunitari, l'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali, previa delibera di Giunta, è autorizzato ad assegnare, anche temporaneamente, personale regionale ai dipartimenti regionali maggiormente esposti al rischio disimpegno automatico. Gli assessori interessati al disimpegno in Giunta assicurano la necessaria proposta e gli assessori che cedono il personale i relativi nulla osta.

23. Gli incarichi di Sovrintendente e/o di direttore degli enti teatrali e/o artistici regionali, a qualsiasi titolo, finanziati dalla Regione determinano l'esclusività degli stessi e l'incompatibilità con qualsiasi impiego pubblico, ed i relativi compensi sono da considerarsi omnicomprensivi. L'erogazione, a qualsiasi titolo, di compensi, emolumenti o assegni da parte di organismi partecipati o finanziati dalla Regione o dagli enti locali avviene previa dichiarazione del rispetto della presente disposizione, la cui violazione determina l'immediata decadenza dell'ente dalla contribuzione regionale a qualsiasi titolo erogata.

24. A decorrere dal 1 gennaio 2012, l'indennità prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è dovuta esclusivamente al personale del ruolo del Corpo regionale delle foreste che espleta le funzioni di polizia.

25. Le eventuali indennità già corrisposte ai sensi della normativa previgente al personale di cui al comma 24 assegnato ad altri dipartimenti regionali od uffici equiparati ed uffici speciali viene riassorbita con i futuri aumenti contrattuali.

26. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 le parole 'Per i dipendenti regionali genitori o coniugi non

<p>legalmente od effettivamente separati o figli di dipendenti disabili gravi continua ad applicarsi l'attuale normativa in materia di pensionamento dei dipendenti regionali' sono sostituite dalle seguenti: 'La risoluzione del rapporto di lavoro nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti regionali è disciplinata dalle norme relative ai dipendenti dello Stato'.</p> <p>27. Il comma 1 bis dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è abrogato.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 24. Bacino unico del personale</p> <p>1. E' istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un'apposita banca dati relativa a tutto il personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, utilizzato dalle Amministrazioni regionali, nonché dagli istituti, aziende, agenzie, consorzi, società a totale o parziale partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, al fine di costituire il bacino unico del personale del settore pubblico regionale allargato.</p> <p>2. Al personale che confluisce nella banca dati di cui al comma 1 continuano ad applicarsi i vigenti contratti collettivi di lavoro previsti dai rispettivi settori di appartenenza vigenti alla data del 31 dicembre 2009.</p> <p>3. A tal fine i legali rappresentanti dei soggetti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a comunicare al Dipartimento regionale della funzione pubblica, attraverso apposite evidenze informatiche, i dati necessari all'implementazione dell'istituenda banca dati.</p> <p>4. Nel rispetto degli istituti e dei principi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione nonché di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24. Bacino unico del personale</p> <p><i>Si prevede l'istituzione, presso il Dipartimento della Funzione pubblica, di una banca dati del personale in utilizzazione da parte dell'Amministrazione regionale e degli enti, aziende ed organismi vari a questa collegati, al fine della creazione di un "bacino unico del settore pubblico regionale allargato" dal quale le stesse amministrazioni possano attingere per motivate esigenze di funzionalità e di razionalizzazione della spesa. L'intento sembra essere quello di mettere ordine nel settore, stabilendo (comma 5) i limiti entro cui tali procedure possano essere attivate e disponendo l'inquadramento dei soggetti così utilizzati nell'area funzionale e nella posizione giuridica corrispondente a quella posseduta presso i soggetti di provenienza.</i></p>

<p>per motivate esigenze di funzionalità del settore pubblico regionale allargato ed al fine di razionalizzare la spesa del personale, i soggetti di cui al comma 1 possono attingere al bacino unico di cui al comma 1.</p> <p>5. L'attivazione delle procedure di cui al presente articolo è disposta, nei limiti dei posti disponibili dei soggetti destinatari o nel ruolo di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 10/2000, con inquadramento nell'area funzionale e posizione giuridica ed economica corrispondente a quella posseduta presso i soggetti di provenienza e nei limiti delle disponibilità di bilancio dei soggetti destinatari di cui al comma 1.</p> <p>6. Per i soggetti di cui al comma 1 gli oneri discendenti dall'applicazione del presente articolo trovano compensazione di pari importo nei trasferimenti regionali agli stessi erogati o nella disponibilità di bilancio dell'ente destinatario.</p> <p>7. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono apportate al bilancio della Regione le necessarie variazioni discendenti dalla applicazione del presente articolo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 25. Spese per missioni</p> <p>1. Ai fini del contenimento della spesa, le missioni dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione, da effettuarsi per compiti istituzionali nell'ambito del territorio regionale, possono essere autorizzate dalle Amministrazioni di appartenenza anche con l'uso del mezzo proprio del dipendente, previa verifica da parte del dirigente generale del minor costo complessivo rispetto all'utilizzo del mezzo pubblico.</p> <p>2. Al rimborso delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio, le Amministrazioni provvedono mediante rimborso forfettario pari ad 1/5 del costo della benzina vigente nel tempo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25. Spese per missioni</p> <p><i>Si stabiliscono disposizioni volte a contenere la spesa per le missioni del personale regionale, che potranno essere svolte anche con l'uso di mezzi propri del dipendente, con rimborso di un importo forfettario.</i></p>

<p style="text-align: center;">Art. 26.</p> <p>Contenimento della spesa per locazioni passive</p> <p>1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione passiva stipulati dall'Amministrazione regionale per proprie esigenze allocative con proprietari privati possono essere rinnovati alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1 gennaio 2012, del 15 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario l'Amministrazione procede, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi sistemazioni allocative meno onerose.</p> <p>2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano agli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, agli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie.</p> <p>3. Gli organi di vigilanza e controllo interno comunicano, a pena di decadenza, annualmente alle rispettive e competenti amministrazioni regionali che svolgono le funzioni di vigilanza e tutela ed all'Assessorato regionale dell'economia la corretta applicazione del presente articolo e l'entità dei risparmi conseguiti.</p> <p>4. Per razionalizzare e contenere la spesa in materia di locazione passiva e di acquisizione di immobili di proprietà privata la Regione può procedere ad operazioni di permuta con immobili di proprietà di terzi suscettivi di interesse governativo-istituzionale soggetti al vincolo della memoria pubblica o condotti in locazione passiva dall'Amministrazione regionale ed adeguati all'uso governativo-istituzionale con immobili rientranti nel patrimonio regionale disponibile, senza oneri a carico del bilancio regionale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26.</p> <p>Contenimento della spesa per locazioni passive</p> <p><i>Prevede che alla scadenza naturale dei contratti di locazione di cui l'amministrazione regionale (ovvero agenzie, consorzi, fondazioni etc sottoposte a tutela e vigilanza della Regione), risulti conduttore, essi possano essere rinnovati, per ulteriori 6 anni, solo a condizione che si applichi una decurtazione secca del 15% del canone di locazione a partire dal 2012.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 27.</p> <p style="text-align: center;">Manutenzione immobili</p> <p>1. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'amministrazione regionale e dagli enti di cui al comma 1 della legge</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27.</p> <p style="text-align: center;">Manutenzione immobili</p> <p><i>Introduce misure di contenimento della spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'amministrazione regionale e dagli enti sottoposti a tutela, vigilanza e controllo</i></p>

regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, non possono superare, per l'anno 2012, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2013 la misura del 2 per cento del valore, quale valutato dagli uffici tecnici regionali competenti per materia, secondo la tipologia dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore, quale valutato dagli uffici tecnici regionali, dell'immobile utilizzato.

2. Il Dipartimento bilancio e tesoro, Ragioneria generale della Regione, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge provvede a determinare il valore degli immobili a cui fare riferimento ai fini dell'applicazione del comma 1 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web della Regione.

3. Il comma 1 non si applica agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per quegli interventi che rivestono carattere d'urgenza e somma urgenza ex articolo 146 e 147 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche ed integrazioni e per i lavori di installazione di impianti fotovoltaici per il risparmio energetico sugli immobili ad uso governativo-istituzionale.

5. Gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati e le società e/o aziende comunali e provinciali, le aziende sanitarie ed ospedaliere, sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti dal presente articolo, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti

da parte della Regione. Nel prospetto allegato non è riportata alcuna quantificazione delle eventuali minori spese che potrebbero derivare dalla norma. Si rileva che l'articolo rientra tra quelli individuati dall'articolo 40.

previsti al comma 1.	
<p style="text-align: center;">Art. 28. Norme in materia di contributi</p> <p>1. In applicazione dei principi generali comunitari di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento nell'attribuzione dei benefici finanziari, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 è istituito nel bilancio della Regione, presso la Presidenza della Regione, rubrica Segreteria generale, un fondo, con una dotazione finanziaria pari a 20.000 migliaia di euro annui, per il sostegno economico in favore di enti, fondazioni, istituti, associazioni ed altri organismi comunque denominati non aventi scopi di lucro per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Regione e dell'economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull'economia del territorio e che abbiano svolto attività nei rispettivi settori da almeno dieci anni.</p> <p>2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito, entro il mese di marzo di ogni anno, con le modalità previste dall'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale.</p> <p>3. I capitoli di spesa relativi agli interventi individuati nell'allegato 1 dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi.</p> <p>4. L'applicazione dei principi settoriali e dei connessi criteri e modalità procedurali, determinati dall'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, decorre dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>5. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:</p> <p>'b) la mancata presentazione del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28. Norme in materia di contributi</p> <p><i>Si istituisce nel bilancio della Regione, presso la Presidenza della Regione, un fondo destinato al finanziamento di enti ed organismi vari impegnati in iniziative in campo culturale, socio-sanitario, artistico, sportivo, ecc., a favore dei quali già l'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010" aveva previsto un sostegno economico da parte della Regione sotto forma di contributi.</i></p> <p><i>All'articolo 128 della legge n. 11 del 2010 si fa rinvio per la determinazione delle modalità di ripartizione del Fondo, da attuare con decreto del Presidente della Regione.</i></p> <p><i>Il comma 4 prevede che "l'applicazione dei principi settoriali e dei connessi criteri e modalità procedurali determinati dall'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 decorra dalla data in vigore della presente legge" (tale disposizione suscita qualche incertezza interpretativa)..</i></p> <p><i>Si apportano alcune modifiche alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 128, che prevede le conseguenze della mancata presentazione delle spese effettuate, tra cui la restituzione delle somme già erogate, che ora verrebbero gravate dagli interessi legali: a tale norma viene inoltre aggiunta una disposizione secondo cui la presentazione del rendiconto è condizione per l'erogazione del saldo. Viene altresì modificato il comma 7 dello stesso articolo 128, relativamente ai termini per l'invio della documentazione richiesta ai fini dell'ottenimento del saldo.</i></p>

<p>rendiconto delle spese effettuate nei termini di cui al successivo comma 7 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate gravate dagli interessi legali, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo; la presentazione del rendiconto è condizione per l'erogazione del saldo.'.</p> <p>6. Al comma 7 dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, le parole da 'entro il 28 febbraio' sino a 'in tale periodo', sono sostituite dalle parole 'contestualmente alla presentazione dei bilanci consuntivi per l'anno precedente, in coerenza con l'attività programmata per l'anno di riferimento' e al punto 2) del medesimo comma 7, dopo la parola 'svolta', sono inserite le parole 'alla data di approvazione dei bilanci consuntivi'.</p> <p>7. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente articolo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 29. Razionalizzazione e contenimento spesa pubblica e razionalizzazione degli enti regionali e delle società partecipate</p> <p>1. Il numero massimo degli uffici speciali di cui all'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore a quattro. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua gli uffici speciali da sopprimere ai fini del rispetto del limite numerico di cui al presente articolo.</p> <p>2. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione dei capitoli intestati agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione, ad esclusione dei capitoli intestati agli uffici posti alle dirette dipendenze di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, nonché agli uffici di diretta</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29. Razionalizzazione e contenimento spesa pubblica e razionalizzazione degli enti regionali e delle società partecipate</p> <p><i>Viene ridotto a quattro il numero massimo degli uffici speciali operanti presso l'Amministrazione regionale ai sensi della legge n. 10 del 2000, e si deferisce alla Giunta regionale l'individuazione degli uffici speciali da sopprimere.</i></p> <p><i>Si attribuisce la gestione dei capitoli intestati agli uffici di diretta collaborazione alla prima struttura dipartimentale del rispettivo ramo di amministrazione, mentre al Dipartimento della funzione pubblica è deferita la gestione dei capitoli concernenti spese del personale. Si fa eccezione per i capitoli intestati agli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale n. 19 del 2008 (Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, Ufficio stampa e documentazione, Ufficio della segreteria di Giunta).</i></p> <p><i>Si procede (comma 3) all'abrogazione dell'art. 25 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che ha</i></p>

<p>collaborazione degli Assessori regionali è attribuita alla prima struttura dipartimentale del rispettivo ramo di amministrazione, secondo l'elencazione di cui alla tabella 'A' della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e ove trattasi di capitoli concernenti spese di personale al Dipartimento della funzione pubblica e del personale.</p> <p>3. L'articolo 25 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato. Le funzioni esercitate dall'ARAN Sicilia, previa stipula di apposita convenzione, sono svolte dall'ARAN nazionale.</p> <p>4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni rimasti invenduti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regione 20 gennaio 1999, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, sono acquisiti al patrimonio della Regione.</p> <p>5. Il commissario liquidatore provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla consegna alla Regione dei beni di cui al comma 4 ed i verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti.</p> <p>6. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, non possono, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del Codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono, in ogni caso, consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi</p>	<p><i>istituito la Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Sicilia (ARAN Sicilia). Si stabilisce che i compiti di quest'ultima vengano deferiti, a seguito di apposita convenzione, all'ARAN nazionale.</i></p> <p><i>Si prevede (comma 4) l'acquisizione al patrimonio della Regione dei beni rimasti invenduti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 (che prevede il trasferimento alla Regione dei beni mobili e immobili di proprietà degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI, per i quali non si procede alla vendita). Si stabiliscono i conseguenti compiti del Commissario liquidatore.</i></p> <p><i>Si stabilisce, per gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2000, il divieto di effettuare determinate operazioni finanziarie a favore di società partecipate non quotate che risultino in perdita, con talune eccezioni stabilite al fine di garantire servizi di pubblico interesse, nonché esigenze di ordine e di sicurezza pubblica o di sanità.</i></p> <p><i>Vengono infine inserite talune disposizioni volte a sanzionare gli amministratori e dirigenti che abbiano conseguito risultati gestionali non soddisfacenti .</i></p> <p><i>In particolare, vengono esclusi dagli incarichi apicali presso istituti, agenzie ed organismi vari finanziati o controllati dalla Regione coloro che abbiano svolto analoghi incarichi nei tre anni precedenti con esiti peggiorativi sul piano gestionale. La Regione potrà attivare la procedura di revoca nei confronti degli amministratori e dei dirigenti (ma forse andrebbe chiarito se si tratti di tutti i soggetti dotati di tale qualifica nell'ambito dell'Amministrazione regionale o solo di quelli considerati nel comma precedente) che, in aggiunta, abbiano effettuato, nel corso dell'esercizio successivo all'entrata in vigore della legge, scelte gestionali che abbiano provocato ulteriori peggioramenti dei conti. Saranno infine revocati gli incarichi di chi abbia chiuso la gestione in perdita per due esercizi consecutivi.</i></p>
--	---

<p>pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente della Regione adottato su proposta dell'Assessore regionale per l'economia di concerto con gli altri assessori competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.</p> <p>7. Non può assumere l'incarico di amministratore o di dirigenza apicale in istituti, enti regionali comunque denominati, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, chi avendo ricoperto nei tre anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso la gestione in termini peggiorativi per due esercizi consecutivi.</p> <p>8. La Regione attiva la procedura di revoca per giusta causa prevista dal codice civile nei confronti degli amministratori o dirigenti in carica che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 qualora nel primo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stessi abbiano registrato un ulteriore peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.</p> <p>9. Sono revocati gli incarichi di cui al comma 7 conferiti a soggetti che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano chiuso in perdita la gestione per due esercizi consecutivi.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 30. Soppressione enti</p> <p>1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi ed enti strumentali regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza della Regione, le cui funzioni sono assicurate esclusivamente mediante trasferimenti diretti dalla stessa, sono posti in liquidazione con decreto dell'Assessore al ramo di amministrazione che svolge le funzioni di organo di tutela e vigilanza, di concerto con l'Assessore regionale per</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30. Soppressione enti</p> <p><i>L'articolo prevede la soppressione degli enti e degli organismi pubblici, per i quali le spese di funzionamento siano coperte integralmente mediante trasferimenti diretti della Regione, che si trovino in una delle seguenti condizioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>dotazione organica inferiore a settanta dipendenti;</i> - <i>situazione di crisi economica, finanziaria e patrimoniale, nell'ultimo biennio, tale da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni indispensabili;</i> - <i>impossibilità di fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.</i>

<p>l'economia, se la dotazione organica effettiva del personale è inferiore a settanta dipendenti oppure la situazione economica, finanziaria e patrimoniale presenta, nell'ultimo biennio, un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. Con decreto di cui al presente comma i relativi organi sono dichiarati decaduti ed è nominato un commissario.</p> <p>2. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente.</p> <p>3. Ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente articolo è nullo. Le funzioni, i compiti, le risorse strumentali ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono trasferiti con decreto del Presidente della Regione, di natura non regolamentare, su proposta dell'Assessorato che svolge le funzioni di organo tutorio, di concerto con l'Assessorato regionale dell'economia, in altro ente od organismo strumentale della Regione o presso la RESAIS SpA.</p> <p>4. L'attribuzione delle risorse finanziarie comunque non può essere superiore alla misura del contributo regionale già erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.</p> <p>5. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del</p>	<p><i>Per la messa in liquidazione, la dichiarazione di decadenza degli organi e la nomina di un commissario, si fa rinvio ad un decreto dell'Assessore al ramo che svolge le funzioni di vigilanza dell'ente soppresso.</i></p> <p><i>Le funzioni, le risorse e il personale degli enti soppressi, fermo il mantenimento del trattamento economico e della posizione previdenziale, sono trasferiti in altri enti o presso la RESAIS S.p.A.</i></p> <p><i>Per le eventuali differenze retributive è previsto che venga corrisposto uno specifico assegno (comma 4). E', altresì, prevista la formazione di apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale trasferito (comma 5).</i></p> <p><i>Restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo gli enti del servizio sanitario nonché quelli di particolare rilievo, individuati con decreto del Presidente della Regione (comma 6).</i></p> <p>NOTA</p> <p><i>L'articolo suscita perplessità sotto il profilo del rispetto del principio di legalità in quanto esso appare connotato da un eccesso di delega ad atti amministrativi.</i></p> <p><i>La formulazione del testo, inoltre, risulta in più parti vaga: in particolare, non è ben definita la fattispecie, indicata come seconda ipotesi di soppressione, relativa alla presenza di criticità di carattere economico-finanziario.</i></p>
--	---

<p>presente articolo non si applicano agli enti del servizio sanitario regionale.</p> <p>6. Sono esclusi dalla soppressione gli enti ed organismi, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente della Regione da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>7. Al fine del presente articolo si definiscono organismi strumentali della Regione, le articolazioni organizzative della stessa, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 31. Norme in materia di procedimento amministrativo</p> <p>1. All'articolo 2, comma quater, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole 'Le pubbliche amministrazioni' sono inserite le seguenti parole ', previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni da parte della parte interessata all'amministrazione procedente successiva alla scadenza del termine del procedimento,'.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31. Norme in materia di procedimento amministrativo</p> <p><i>Si integra quanto stabilito nell'articolo 2, comma quater, della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, il quale prevede che "le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento", precisando che tale responsabilità possa determinarsi solo previa diffida dell'interessato.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 32. Riordino dei consorzi di ripopolamento ittico</p> <p>1. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:</p> <p>'1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei consorzi di ripopolamento ittico l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a procedere, con proprio decreto, alla riorganizzazione dei consorzi. I consigli di amministrazione dei consorzi di ripopolamento ittico in carica decadono all'entrata in vigore della presente legge e alla loro gestione si provvede con commissari straordinari nominati con decreto dall'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari. A seguito della definizione del processo di riorganizzazione i consorzi di ripopolamento ittico non riconfermati vengono</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32. Riordino dei consorzi di ripopolamento ittico</p> <p><i>L'articolo modifica l'articolo 44 della legge regionale n. 6/2009 concernente il riordino dei consorzi di ripopolamento ittico. Si autorizza l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari a procedere, con decreto, al predetto riordino prevedendo che gli attuali consigli di amministrazione decadano e che siano nominati commissari straordinari; i consorzi non riconfermati a seguito del riordino dovranno essere posti in liquidazione.</i></p> <p>NOTA <i>L'articolo demanda e un decreto assessoriale la "riorganizzazione dei consorzi>>; il rinvio a tale atto sembrerebbe in contrasto con quanto disposto dall'articolo 12 dello Statuto il quale per l'attuazione delle leggi regionali demanda a regolamenti emanati dal Governo regionale.</i></p>

<p>posti in liquidazione con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, con il quale sono determinate le modalità e i termini per la definizione delle connesse operazioni di scioglimento. Le funzioni dei consorzi soppressi sono esercitate dal Dipartimento regionale degli interventi per la pesca, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.'.</p> <p>2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 6/2009, come sostituito dal comma 1, è adottato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.</p> <p>3. Il comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.</p> <p>4. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:</p> <p>'7. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione del comma 1 del presente articolo'.</p>	
<p>Art. 33. Centro regionale per l'innovazione in agricoltura (CRIA Sicilia)</p> <p>Stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno</p>	
<p>Art. 34. Riordino dei Consorzi di bonifica</p> <p>1. I consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche e integrazioni, sono accorpati secondo quanto previsto nei successivi commi.</p> <p>2. I consorzi aventi competenza territoriale nelle province regionali di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta sono accorpati in un unico ente denominato 'Consorzio di bonifica per la Sicilia occidentale', con sede in Palermo.</p>	<p>Art. 34. Riordino dei Consorzi di bonifica</p> <p><i>Si prevede l'accorpamento degli attuali consorzi di bonifica in due soli enti : Consorzio di bonifica per la Sicilia occidentale e Consorzio di bonifica per la Sicilia orientale. Sono fatti salvi i livelli occupazionali per il personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010. i beni mobili e immobili già facenti parte del patrimonio dei consorzi e non strumentali all'attività degli istituendi enti sarà acquisito al patrimonio della Regione e se ne potrà disporre l'eventuale alienazione.</i></p>

<p>3. I consorzi aventi competenza territoriale nelle province regionali di Enna, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina sono accorpati in un unico ente denominato 'Consorzio di bonifica per la Sicilia orientale', con sede in Catania.</p> <p>4. Sono organi di ciascuno dei Consorzi, di cui ai commi 2 e 3, il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il collegio dei revisori.</p> <p>5. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari. È composto da tre membri di cui uno espressione delle organizzazioni di categoria, tratto da terne proposte dalle medesime organizzazioni. Gli altri due membri sono nominati tra esperti di comprovata esperienza e professionalità del settore.</p> <p>6. Il presidente è il legale rappresentante del Consorzio. Egli convoca e presiede il consiglio di amministrazione dirigendone i relativi lavori; può restare in carica solo per due mandati consecutivi; è nominato con decreto del Presidente della Regione tra i membri del consiglio di amministrazione.</p> <p>7. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti. Uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti sono designati dall'Assessore regionale per l'economia. Tutti i componenti del collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali ovvero dal registro dei revisori contabili.</p> <p>8. Sono fatti salvi i livelli occupazionali del personale dei Consorzi di cui ai commi 2 e 3 in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010. Detto personale transita in un ruolo temporaneo e ad esaurimento istituito presso il Consorzio, per la successiva formazione dell'organico dello stesso e degli uffici periferici.</p> <p>9. I Consorzi di cui ai commi 2 e 3</p>	<p><i>Si demanda a un decreto del Presidente della Regione l'individuazione delle disposizioni di attuazione dell'articolo.</i></p> <p>NOTA <i>Il rinvio a un decreto del Presidente della Regione per l'attuazione della norma sembrerebbe in contrasto con quanto disposto dall'articolo 12 dello Statuto il quale per l'attuazione delle leggi regionali demanda a regolamenti emanati dal Governo regionale.</i></p>
---	---

<p>subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi dei soppressi consorzi di bonifica. I beni mobili ed immobili già facenti parte del patrimonio dei suddetti consorzi, non strumentali all'attività delle nuove strutture, sono acquisiti al patrimonio della Regione che può disporre l'alienazione.</p> <p>10. All'attuazione del presente articolo si provvede con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Assessore regionale per l'economia e l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 35. Commissione regionale per l'impiego</p> <p>1. Dall'entrata in vigore della presente legge dalla partecipazione alla Commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, non discende alcun compenso. Sono abrogate eventuali norme in contrasto con il presente articolo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 35. Commissione regionale per l'impiego</p> <p><i>A fini di contenimento della spesa, si prevede la gratuità dell'incarico di componente della Commissione regionale per l'Impiego di cui alla l.r. n. 18/1979.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 36. Norme in materia di riordino dei Centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria</p> <p>1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'ultimo comma, l'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, è abrogato.</p> <p>2. E' istituito il centro interaziendale per l'addestramento professionale integrato, organismo soggetto a direzione e a controllo della Regione, nel quale confluiscono le funzioni e i compiti già esercitati dai due Centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria aventi sede nell'Isola.</p> <p>3. Il personale in servizio presso il Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria di Palermo e di Priolo Gargallo, è trasferito al Centro interaziendale per l'addestramento professionale di cui al comma 2</p>	<p style="text-align: center;">Art. 36. Norme in materia di riordino dei Centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria</p> <p><i>Si prevede l'accorpamento dei due attuali Centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria (CIAPI) in un unico centro. Il personale dei due CIAPI è trasferito all'istituendo centro. Al comma 4 è stabilita la composizione del Consiglio di amministrazione del nuovo centro: presidente - designato dal Presidente della Regione - e due consiglieri rispettivamente indicati dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dall'Assessore regionale per la formazione professionale e l'istruzione. Gli attuali componenti dei CdA dei CIAPI sono previsti in un numero che va da sei a otto e tre di loro devono essere scelti tra i rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.</i></p> <p><i>Si demanda a un regolamento del Presidente della Regione l'individuazione delle modalità attuative dell'articolo.</i></p>

<p>mantenendo il medesimo trattamento giuridico e stipendiale.</p> <p>4. L'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:</p> <p>‘Art. 4 – 1. Il consiglio di amministrazione del Centro interaziendale per l'addestramento professionale integrato di cui al comma 2 è così composto:</p> <p>a) dal presidente, designato, dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro;</p> <p>b) da un consigliere designato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro;</p> <p>c) da un consigliere designato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.’.</p> <p>5. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, le parole ‘i collegi dei revisori sono composti’ sono sostituite con le parole ‘il collegio dei revisori è composto’.</p> <p>6. Con regolamento adottato con decreto dal Presidente della Regione sono dettate le disposizioni attuative del presente articolo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 37. ARSEA</p> <p>1. Tutti gli oneri discendenti dall'articolo 60, commi 6 e 7, e dall'articolo 61 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, sono posti a carico diretto della Regione. Al funzionamento dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A. - provvede direttamente la Regione con proprio personale, locali e mezzi. Il funzionamento dell'ARSEA non può generare alcun maggiore onere a carico del bilancio della Regione. Al fine del contenimento ed invarianza dei costi posti a carico del bilancio della Regione sono soppresse le disposizioni contenute negli articoli 60 e 61 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, in contrasto</p>	<p style="text-align: center;">Art. 37. ARSEA</p> <p><i>Si pongono a carico della Regione gli oneri discendenti dagli articoli 60, commi 6 e 7, e 61 della legge regionale n. 14/2006. Si stabilisce che al funzionamento dell'ARSEA provvederà direttamente la Regione con proprio personale, locali e mezzi.</i></p> <p>NOTA <i>Valutare la correttezza dei riferimenti normativi poiché non appaiono del tutto congrui; in particolare, il richiamato comma 6 riguarda gli organi dell'Agenzia; il comma 7 la disciplina dell'incarico di direttore. L'articolo 61 invece indica la copertura finanziaria di una serie di intereventi.</i></p> <p><i>Il terzo periodo stabilisce che sono soppresse le disposizioni contenute negli articoli 60 e 61 della</i></p>

<p>con il presente articolo.</p>	<p><i>legge regionale n. 14/2006 in contrasto con l'articolo in commento. Tale forma di abrogazione desta perplessità; ai fini di una migliore tecnica legislativa e della certezza del diritto, sarebbe opportuno riformulare il periodo individuando in maniera esplicita e puntuale le disposizioni da abrogare.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 38.</p> <p>Soppressione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati</p> <p>1. L'articolo 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, di istituzione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, è abrogato. Le competenze del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati sono trasferite all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento del lavoro. Il commissario liquidatore, nominato tra i dirigenti in seno al Dipartimento lavoro, provvede alle operazioni necessarie alla definizione delle procedure di liquidazione entro novanta giorni dalla nomina, senza oneri a carico del bilancio regionale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 38.</p> <p>Soppressione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati</p> <p><i>Si prevede la abrogazione dell'art. 8 del d.lgs.P.R. n. 25 del 1951, istitutivo del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, le cui competenze sarebbero devolute all'Assessorato regionale della Famiglia, politiche sociali e lavoro. Un dirigente di quest'ultimo dovrebbe assumere le funzioni di commissario liquidatore.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 39.</p> <p>Interventi di riordino degli I.A.C.P. e degli enti sottoposti a vigilanza da parte dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità</p> <p>1. Il patrimonio immobiliare degli Istituti Autonomi Case Popolari (I.A.C.P.) della Sicilia, per la parte non destinata a finalità di edilizia residenziale sociale, sovvenzionata o altrimenti assistita, è trasferito in forza della presente legge alla Regione che ne dispone con le modalità di cui al comma 2.</p> <p>2. Entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede all'alienazione dei beni immobili, già di proprietà degli IACP, per la parte non destinata a finalità di edilizia residenziale sociale, sovvenzionata o altrimenti assistita. Alla dismissione provvedono uno o più commissari nominati dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, fra i dipendenti in servizio dell'Amministrazione regionale, mediante alienazione a valori di mercato e all'esito di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 39.</p> <p>Interventi di riordino degli I.A.C.P. e degli enti sottoposti a vigilanza da parte dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità</p> <p><i>La norma sancisce il trasferimento alla Regione del patrimonio immobiliare degli Istituti autonomi case popolari (IACP), prevedendo modalità dettagliate di dismissione dei beni immobili di cui siano titolari i medesimi istituti. Si tratta di beni non destinati a finalità di edilizia residenziale sociale, sovvenzionata o altrimenti assistita, per i quali si procede al trasferimento ex lege in capo alla Regione, che entro 90 giorni dovrà provvedere a tutte le operazioni concernenti la vendita degli stessi, da affidare ad uno o più commissari nominati dal Presidente della Regione.</i></p>

<p>procedure di evidenza pubblica, con base d'asta e importo di aggiudicazione non inferiore a quello risultante dai valori attribuiti dall'Agenzia del territorio competente per provincia.</p> <p>3. Stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno.</p> <p>4. Stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno.</p> <p>5. Stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno.</p> <p>6. Stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno.</p> <p>7. Stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno.</p> <p>8. Stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno.</p> <p>9. Stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno.</p> <p>10. Stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno.</p> <p>11. Stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno.</p> <p>12. Stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno.</p> <p>13. Stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno.</p>	
<p>Art. 40. Consortio per le autostrade siciliane</p> <p>Stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno</p>	
<p>Art. 41. Assegnazione alloggi edilizia convenzionata</p> <p>1. Il termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata e agevolata di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è prorogato di ventiquattro mesi</p>	<p>Art. 41. Assegnazione alloggi edilizia convenzionata</p> <p><i>Si proroga di 24 mesi il termine per la cessione e l'assegnazione degli alloggi di edilizia convenzionata e agevolata previsto dall'articolo 18 della legge n. 457/1978.</i></p>

<p>dall'entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>NOTA <i>La disposizione andrebbe formulata in maniera più precisa poiché il secondo comma dell'articolo 18 della legge n. 457/1978 indica due termini differenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>due anni dalla data di ultimazione dei lavori per le operazioni di assegnazione e acquisto e di frazionamento dei mutui;</i> - <i>sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori per l'atto di liquidazione finale nel caso di alloggi costruiti da privati.</i>
<p style="text-align: center;">Art. 42. Cooperative edilizie</p> <p>1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 70 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono sostituiti dai seguenti commi:</p> <p>‘1. Alle cooperative edilizie e alle imprese incluse nelle graduatorie vigenti per la concessione delle agevolazioni ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e della legge 5 agosto 1978, n. 457, che realizzano interventi di recupero di immobili nel centro storico o nelle zone omogenee ‘A’ e ‘B’ del PRG, è destinata la somma di 5000 migliaia di euro a valere sui fondi di cui all'articolo 66 della presente legge.</p> <p>2. Le agevolazioni di cui al comma 1, sono concesse per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e della legge 5 agosto 1978, n. 457 e prevedono la possibilità di accesso al mutuo agevolato fino ad un massimo di 200 migliaia di euro per singola unità abitativa.</p> <p>3. Le cooperative e le imprese che intendono avvalersi della presente agevolazione, presentano entro e non oltre centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, per la formazione di un programma di utilizzazione delle disponibilità finanziarie indicate al comma 1, titolo di proprietà o contratto preliminare di compravendita autenticato da un notaio e registrato ai fini fiscali, di immobili ricadenti nel centro storico o nelle zone omogenee ‘A’ e ‘B’.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 42. Cooperative edilizie</p> <p><i>Si interviene in materia di contributi alle cooperative edilizie modificando l'art. 70 della legge regionale n. 11/2010 al fine di allargare l'ambito soggettivo dei destinatari dei benefici anche alle imprese singole. In particolare, si prevede che “alle cooperative edilizie e le imprese>> incluse nelle graduatorie vigenti per la concessione delle agevolazioni previste dalla normativa regionale in materia sia destinata la somma di 5000 migliaia di euro per interventi di recupero di immobili nel centro storico o nelle zone omogenee “A” e “B” del PRG. L'agevolazione consisterà nell'abbattimento degli interessi sui mutui; il mutuo agevolato sarà concesso per un massimo di 200 migliaia di euro per unità abitativa.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 43. Soppressione ufficio del garante</p>	<p style="text-align: center;">Art. 43. Soppressione ufficio del garante</p>

<p>1. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'Il Garante' sono sostituite dalle parole 'Alla Segreteria generale della Regione, nella qualità di garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, sono attribuite le seguenti competenze'.</p> <p>2. I commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.</p>	<p><i>Si procede a modificare l'articolo 33 della legge regionale n. 5 del 2005, il quale prevede la figura del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, mantenendo in vita il solo comma 3 relativo alle attribuzioni dello stesso Garante, che peraltro verrebbero ora attribuite "Alla Segreteria generale della Regione, nella qualità di Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti".</i></p> <p><i>Tutti gli altri commi dell'articolo 33, relativi alla nomina, al trattamento, alla dotazione di personale e alle modalità di finanziamento del Garante, verrebbero abrogati.</i></p> <p><i>Il fine della disposizione è evidentemente il contenimento della spesa pubblica.</i></p> <p><i>La norma andrebbe meglio formulata.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 44.</p> <p style="text-align: center;">Comitati tecnico-scientifici degli enti parco</p> <p>1. I comitati tecnico-scientifici degli enti parco previsti dall'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi. Tutte le funzioni da questi esercitate, unitamente a quelle previste dagli articoli 4 e 16 della medesima legge regionale, sono svolte dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 44.</p> <p style="text-align: center;">Comitati tecnico-scientifici degli enti parco</p> <p><i>Vengono soppressi i Comitati tecnico-scientifici degli enti parco, e le relative funzioni vengono assorbite in capo al Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. Quest'ultimo è un organo istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, presieduto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con compiti di vigilanza e controllo, individuati in maniera dettagliata dalla legge regionale n. 98 del 1981 (art. 4).</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 45.</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni in materia di enti locali</p> <p>1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, il fondo destinato alle autonomie locali è quantificato per i comuni, per l'anno 2012, in 750.000 migliaia di euro, di cui 200.000 migliaia di euro destinati a spese di investimento ed il fondo destinato alle province regionali, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, è quantificato, per l'anno 2012, in 45.000 migliaia di euro di cui 20.000 migliaia di euro destinati agli investimenti finalizzati allo sviluppo del territorio.</p> <p>2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono trasferite a ciascun comune e a ciascuna provincia regionale, a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione – rubrica Dipartimento regionale</p>	<p style="text-align: center;">Art. 45.</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni in materia di enti locali</p> <p><i>Prevede l'assegnazione dei fondi a comuni e province in attesa che siano adottati i provvedimenti attuativi del cd federalismo fiscale. In particolare vengono assegnati 750 milioni di euro ai comuni (di cui 200 a destinazione vincolata agli investimenti) e 45 milioni (di cui venti destinati agli investimenti) alle Province. È inoltre disciplinato compiutamente il regime delle riserve (in favore delle gestione liquidatorie delle autorità d'ambito, per il ricovero di minori disposti dall'AGO, in favore delle comunità alloggio e case famiglia per dimessi da ex ospedali psichiatrici, nonché in favore dei comuni con meno di 5000 abitanti).</i></p> <p><i>Disposizioni particolari vengono dettate per l'erogazione della quarta trimestralità per l'anno 2012 in favore dei comuni.</i></p>

autonomie locali – a seguito di riparto effettuato sulla base di criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali. Le assegnazioni annuali previste dal comma 1 sono erogate in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. Le iscrizioni in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni, al netto della quota destinata a spese di investimento e dell'ammontare complessivo delle riserve di legge di cui al comma 4, è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

3. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono prioritariamente garantite la riserva di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la riserva di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, quantificata in 20.000 migliaia di euro, la riserva di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, quantificata in 10.000 migliaia di euro, nonché la riserva prevista dal comma 8 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 15.000 migliaia di euro in luogo della percentuale prevista.

4. Al comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole ‘... lo sforzo tariffario e fiscale’ sono aggiunte le seguenti ‘comprovato dall'effettivo esercizio anche in sede regolamentare delle facoltà impositive conferite dalle vigenti disposizioni di legge statale e dall'attivazione o aggiornamento di tutti gli strumenti tariffari previsti dall'ordinamento,’.

5. Al comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole ‘... capacità di riscossione’ sono aggiunte le seguenti ‘documentata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.’.

<p>6. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul fondo per le autonomie locali diverse da quelle disciplinate dalla presente legge.</p> <p>7. Le quote dei trasferimenti di cui al presente articolo da assegnare in conto capitale possono essere destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.</p> <p>8. L'erogazione della quarta trimestralità per l'anno 2012 in favore dei comuni, ad eccezione di quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, deve tenere conto di meccanismi di premialità, sulla base di criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentito l'Assessore regionale per l'economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, per gli enti che dimostrino di avere adempiuto agli obblighi previsti dai precedenti commi nonché di avere adottato misure di contrasto all'evasione ed elusione dei tributi locali e di aver dato attuazione, anche parziale, al piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come integrato dall'articolo 19, comma 16 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 46.</p> <p>Misure per il contenimento della spesa degli enti locali</p> <p>1. Ai componenti degli organi dei comuni e delle province regionali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni se non diversamente disciplinate dall'ordinamento regionale. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.</p> <p>2. Sono soppressi i consigli di circoscrizione di cui alla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione dei consigli di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 46</p> <p style="text-align: center;">Contenimento della spesa degli enti locali</p> <p><i>L'articolo contiene diverse disposizioni che incidono, anche indirettamente, su diversi aspetti dell'ordinamento degli enti locali e sono finalizzate ad un contenimento della spesa.</i></p> <p><i>Le norme possono distinguersi, secondo l'ambito di intervento, in tre gruppi: norme relative allo status degli amministratori locali (commi 1, 3-9, 12-18); norme che perseguono la riduzione di spesa mediante interventi di sistema (commi 2, 10-11, 19); norme relative alle risorse da destinare agli enti locali (commi 20 e 21).</i></p> <p><i>Il comma 1 prevede, anzitutto, che agli amministratori locali si applicano le disposizioni del testo unico degli enti locali, se non diversamente</i></p>

<p>circoscrizione delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Le relative funzioni amministrative sono svolte direttamente dalla amministrazione comunale. Il presente comma si applica alla prima tornata elettorale utile.</p> <p>3. I compensi per il sindaco, il presidente della provincia regionale, il presidente della provincia regionale comprendente area metropolitana, sono rideterminati con decreto del Presidente della Regione da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previa delibera di Giunta regionale.</p> <p>4. Ai presidenti dei consigli comunali e provinciali nonché ai componenti delle giunte dei comuni, delle province regionali e delle province comprendenti aree metropolitane, ivi compresi vicesindaci e vicepresidenti delle Giunte provinciali è corrisposta una indennità di funzione la cui misura è determinata con decreto del Presidente della Regione da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previa delibera di Giunta regionale.</p> <p>5. Ai consiglieri comunali e provinciali, ivi compresi i rispettivi vice presidenti, è corrisposta un'indennità di funzione la cui misura è determinata con decreto del Presidente della Regione da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previa delibera di Giunta regionale.</p> <p>6. Le indennità previste dal presente articolo sono dimezzate per i componenti degli organi comunali e provinciali nei casi in cui gli stessi siano lavoratori dipendenti che non abbiamo richiesto l'aspettativa.</p> <p>7. Ai componenti degli organi assembleari delle Unioni dei comuni ed ai componenti degli organi assembleari dei consorzi, o forme associative comunque denominate, tra enti locali non è corrisposta alcuna indennità o gettone di presenza.</p> <p>8. Ai componenti degli organi esecutivi</p>	<p><i>previsto.</i></p> <p><i>Lo stesso comma contiene la previsione generale di cui al comma 1, relativa alla non cumulabilità dei compensi per coloro che sono eletti o nominati in organi appartenenti a diversi livelli di governo, in applicazione del principio dell'unicità dell'emolumento, a scelta del titolare della carica.</i></p> <p><i>Altre disposizioni prevedono, da una parte, la rideterminazione dei compensi del Sindaco e del Presidente della Provinciale (comma 3) e, dall'altra, la determinazione dell'indennità di funzione di presidenti, vicepresidenti, componenti dei consigli provinciali e comunali nonché degli assessori provinciali e comunali (commi 4 e 5). Tutte le indennità sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non sono collocati in aspettativa.</i></p> <p>NOTA</p> <p><i>Le norme di cui ai commi 3, 4 e 5, nella parte in cui prevedono genericamente la determinazione o rideterminazione delle indennità e dei compensi degli amministratori locali, appaiono insufficienti rispetto al fine perseguito: in particolare, suscita perplessità la mancata indicazione di criteri o parametri di riferimento (quali soglie massime o percentuali) per la determinazione delle somme.</i></p> <p><i>Per i componenti degli organi assembleari ed esecutivi delle unioni di comuni, dei consorzi e di altre forme associative non è previsto alcuna indennità o gettone di presenza (commi 7 e 8). E', inoltre, previsto che i permessi concessi ai lavoratori dipendenti componenti di organi degli enti locali, piuttosto che estendersi all'intera giornata, siano limitati alla effettiva durata delle riunioni, compreso il tempo necessario per gli spostamenti dal luogo di lavoro (commi 12-16).</i></p> <p><i>Occorre coordinare il comma 17, che modifica la norma di cui al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale n. 30/2000, con il comma 18, che prevede l'abrogazione della medesima norma.</i></p> <p><i>Le norme comprese nel secondo gruppo, come sopra individuato, prevedono: la soppressione dei consigli circoscrizionali, ad eccezione di quelli dei comuni di Palermo, Catania e Messina, con devoluzione delle relative funzioni ai consigli comunali (comma 2); l'affidamento ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale della revisione economico-finanziaria (commi 10 e 11); il divieto per gli enti locali di costituzione di società aventi ad oggetto attività commerciali non necessarie per il perseguimento delle finalità</i></p>
---	--

<p>delle Unioni dei comuni e dei consorzi tra enti locali non è corrisposta alcuna indennità o gettone di presenza.</p> <p>9. Nelle more della applicazione del comma 3 del presente articolo, a far data dalla entrata in vigore della presente legge ai presidenti e componenti dei consigli circoscrizionali non è corrisposta alcuna indennità o gettone di presenza.</p> <p>10. Nei comuni della Regione con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'Unione di comuni a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 234 del decreto legislativo 267/2000.</p> <p>11. L'elezione dell'organo di revisione economico-finanziaria nei comuni, nelle Unioni dei comuni e nelle province regionali deve basarsi su procedura pubblica comparativa per titoli, previo avviso pubblicato a pena di nullità sul sito istituzionale dell'ente locale e del Dipartimento regionale delle autonomie locali, sulla base di criteri predeterminati dai rispettivi regolamenti assembleari.</p> <p>12. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli' sono sostituite con le parole 'hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte limitatamente alla loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al lavoro.'.</p> <p>13. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva' sono abrogate.</p> <p>14. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive</p>	<p><i>istituzionali dell'ente, ad eccezione delle società che producono servizi di interesse generale, in applicazione di una normativa statale. In relazione a quest'ultima norma, il mancato adeguamento degli statuti comporta responsabilità erariale e nullità degli atti adottati dagli enti interessati (comma 19).</i></p> <p><i>Infine, è previsto un limite al conferimento di incarichi esterni, nel numero massimo di due, per attività connesse alle materie di competenza nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.</i></p> <p><i>La norma di cui al comma 9, relativa all'indennità di presidenti e componenti dei consigli circoscrizionali, dovrebbe fare riferimento al comma 2 piuttosto che al comma 3.</i></p>
--	---

modifiche ed integrazioni, le parole ‘per l’intera giornata’ sono sostituite con le parole ‘limitatamente alla loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al lavoro.’.

15. Al comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, le parole ‘nonché quello per lo studio preliminare dell’ordine del giorno’ sono abrogate.

16. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

‘3 bis. Il diritto di assentarsi di cui ai commi precedenti comprende, altresì, il tempo necessario per lo studio dell’ordine del giorno; tale diritto è riconosciuto previo previsione in apposito regolamento consiliare e comunque non può superare un numero di 18 ore mensili.’.

17. Al comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, le parole ‘due terzi’ sono sostituite con le parole ‘al 50 per cento’.

18. I commi 4 e 5 dell’articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

19. In armonia con le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 27, 28, 29 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli enti locali siciliani e le province regionali sono tenuti ad applicare le medesime disposizioni anche in riferimento alle partecipazioni in società, fondazioni, enti, istituzioni ed organismi comunque denominati. Nei comuni inferiori a 15.000 abitanti è fatto divieto detenere partecipazioni in società, fondazioni, enti, istituzioni ed organismi comunque denominati. Dalla applicazione del presente comma sono escluse le partecipazioni obbligatorie per legge e che fanno riferimento a servizi istituzionali indispensabili. L’erogazione di eventuali somme, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, agli organi di indirizzo, controllo, di direzione costituisce illecito disciplinare e danno

all'erario. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

20. L'erogazione della quarta trimestralità 2012 in favore degli enti locali e province regionali, a valere sui rispettivi fondi, è ridotta, sino a concorrenza, in misura pari alla quota di partecipazione ancora detenuta dall'ente locale o provincia regionale in società, fondazioni, enti, istituzioni ed organismi comunque denominati. Alle società a totale o parziale partecipazione degli enti locali e delle province regionali della Sicilia continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728 e 729 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e a decorrere dal 1 gennaio 2011 i relativi compensi sono ridotti nella misura del 40 per cento.

21. Per i comuni della Regione e le province regionali, l'erogazione della quarta trimestralità 2011 di cui al precedente articolo della presente legge è subordinata all'attuazione, anche parziale, del piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, così come integrato dall'articolo 19, comma 16 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

22. I sindaci dei comuni con più di 50.000 abitanti ed i presidenti delle province regionali, per l'espletamento di attività connesse con le materie di competenza, per comprovate esigenze, possono conferire incarichi a tempo determinato, nel limite massimo di due, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. Gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Sull'attività dell'esperto nominato e' trasmessa annualmente all'organo consiliare una dettagliata relazione. Agli esperti è corrisposto un compenso onnicomprensivo pari a quello globale, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale. Nessuno può avere conferito più di un incarico contemporaneamente. E' abrogato l'articolo 14

<p>della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>23. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente articolo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 47.</p> <p style="text-align: center;">Norme in materia di società partecipate da comuni e province regionali</p> <p>1. I comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società ad eccezione di quelle previste per legge. Entro il 31 dicembre 2013 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ne cedono le partecipazioni con procedure ad evidenza pubblica. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:</p> <p>a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;</p> <p>b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio.</p> <p>2. Le società prevalentemente partecipate da comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o dalle province regionali:</p> <p>a) sono sottoposte obbligatoriamente a revisione contabile;</p> <p>b) non possono procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, anche a tempo determinato, se non previa delibera dell'assemblea dei soci;</p> <p>c) non possono corrispondere agli amministratori ed agli organi di controllo compensi superiori a quelli previsti dalla normativa regionale per i componenti degli organi delle società a partecipazione regionale;</p> <p>d) non possono corrispondere ai dirigenti compensi onnicomprensivi superiori a quelli corrisposti al direttore generale del comune o della provincia regionale partecipante, se istituito, o al segretario generale. Se al capitale sociale partecipano più comuni e/o province regionali si applicano i parametri dell'ente locale di maggiori</p>	<p style="text-align: center;">Art. 47.</p> <p style="text-align: center;">Norme in materia di società partecipate da comuni e province regionali</p> <p><i>Si stabilisce per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti il divieto di costituire o mantenere (in questa seconda ipotesi la liquidazione delle società già costituite o la cessione delle partecipazioni con procedura ad evidenza pubblica) società partecipate.</i></p> <p><i>Si prevede una deroga per quelle società nelle quali si riscontri una gestione virtuosa ed una situazione di bilancio solida.</i></p> <p><i>Il comma 2 impone inoltre una serie di obblighi, adempimenti e divieti alle società partecipate prevalentemente dalle province o dai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.</i></p> <p><i>Prevede, inoltre, un termine assai ristretto a carico degli enti locali per l'adeguamento a tali adempimenti.</i></p>

<p>dimensioni;</p> <p>e) applicano le prescrizioni di cui alla normativa regionale in materia di contratti pubblici relazionando all'assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio;</p> <p>f) le società non possono avere più di un'auto di rappresentanza secondo le vigenti previsioni di legge per le pubbliche amministrazioni.</p> <p>3. Gli enti locali promuovono gli adempimenti sociali di cui al comma 2 entro e non oltre il 31 dicembre 2011.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 48.</p> <p>Disposizioni relative al Patto di stabilità regionale</p> <p>1. La Regione, con riferimento alle province regionali e ai comuni del proprio territorio che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2012-2014, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 87 a 124, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, può dare attuazione al Patto regionale, previsto dai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della medesima legge.</p> <p>2. Al fine di incrementare la capacità di spesa complessiva del sistema regionale, la Regione, in applicazione del comma 138, articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, può autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo programmatico annuale, mediante un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, rideterminare, per lo stesso importo, il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa e/o di competenza.</p> <p>3. In caso di adozione dell'intervento compensativo, di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è individuato il plafond finanziario annuale da cedere agli enti locali e, previo confronto con i rappresentanti regionali delle autonomie locali (ANCI e URPS), sono definiti i criteri di riparto, le virtuosità e le modalità operative.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 48.</p> <p>Disposizioni relative al Patto di stabilità regionale</p> <p><i>La norma dà attuazione alle deroghe al patto di stabilità autorizzate dal legislatore statale con legge n. 220/2010.</i></p> <p><i>In particolare la Regione, in virtù di detta autorizzazione, autorizza a sua volta il peggioramento del saldo programmatico degli enti locali attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza</i></p> <p><i>I commi 3, 4 e 5 prevedono le modalità operative conseguenti all'adozione dell'intervento compensativo demandando le relative prescrizioni ad atti della Giunta regionale che deve individuare un plafond finanziario annuale agli enti locali.</i></p> <p><i>Vengono inoltre individuate le modalità di accesso al plafond e demandata alla Giunta la determinazione degli enti beneficiari nonché le quote ad essi attribuite.</i></p>

4. Ai fini dell'accesso al plafond di cui al comma 3, gli enti locali, entro il 15 settembre di ciascun anno, dichiarano all'ANCI, all'URPS e alla Regione, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno e per i quali chiedono l'intervento regionale.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro il 15 ottobre di ciascun anno, individua gli enti locali beneficiari dell'intervento compensativo e le relative quote ad essi attribuite. Contestualmente, per lo stesso importo, ridetermina l'obiettivo programmatico della Regione, secondo i criteri di cui al comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Al fine di garantire, contestualmente, il pieno utilizzo della capacità finanziaria degli enti locali ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la Regione, in applicazione del comma 141 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, può modificare gli obiettivi del Patto di stabilità interno dei singoli enti locali, in senso peggiorativo o in senso migliorativo, nel rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, e in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, ferme restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, approva l'obiettivo aggregato degli enti locali, determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, previo confronto con i rappresentanti regionali delle autonomie locali (ANCI e URPS), approva, altresì, in armonia e ad integrazione del decreto ministeriale di cui al comma 6, i criteri e i tempi di attuazione per la rimodulazione degli obiettivi posti dal legislatore nazionale; inoltre, con propria deliberazione, da adottarsi entro il 15 giugno di ciascun anno,

I commi 6 e 7, in applicazione di norme disposte dalla citata legge n. 220/2010 prevedono la possibilità di modificare gli obiettivi del patto di stabilità a determinate condizioni nonché l'approvazione dell'obiettivo aggregato degli enti locali

<p>approva la rimodulazione degli obiettivi di ciascun ente, nei limiti dell'importo dell'obiettivo complessivamente determinato approvato con la precedente deliberazione.</p> <p>8. La Regione trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze le comunicazioni previste dai commi 140 e 142 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>9. Le presenti disposizioni producono effetti a decorrere dal 1 gennaio 2012.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 49.</p> <p style="text-align: center;">Contributo degli enti locali alla lotta all'evasione e sostegno ai finanziamenti delle autonomie locali</p> <p>1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la Regione riconosce ai comuni, nella misura indicata nell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 e successive modifiche ed integrazioni, le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali di spettanza regionale, individuati dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 marzo 2011. Le comunicazioni dei dati, previste dal decreto del Ministero delle finanze indicato nel presente comma, relative alle somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali di spettanza della Regione, sono rese, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 26 luglio 1964, n. 1074, all'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito che provvede a darne comunicazione all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, Dipartimento delle autonomie locali al fine dell'erogazione, da parte di quest'ultimo, ai comuni, secondo i criteri previsti dal medesimo decreto ministeriale e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>2. Gli importi del maggiore accertamento derivante dal contrasto all'evasione fiscale realizzato con il concorso dei comuni, sono iscritti nei pertinenti capitoli di spesa</p>	<p style="text-align: center;">Art. 49.</p> <p style="text-align: center;">Contributo degli enti locali alla lotta all'evasione e sostegno ai finanziamenti delle autonomie locali</p> <p><i>Si prevede l'erogazione di somme agli enti locali per la loro partecipazione all'accertamento dei tributi di spettanza regionale, in attuazione dell'articolo 18, comma 9 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, che attribuisce alle Regioni a Statuto speciale il potere di procedere al riconoscimento delle somme dovute a tale titolo.</i></p> <p><i>Si dispone la confluenza degli importi derivati dall'azione di contrasto all'evasione fiscale svolta con la partecipazione degli enti locali in appositi capitoli di Spesa dell'Assessorato dell'Economia.</i></p> <p><i>Si procede ad autorizzare gli enti locali alla rinegoziazione di finanziamenti ottenuti.</i></p>

<p>dell'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, che provvede a trasferire la quota spettante ai comuni medesimi sul capitolo di spesa appositamente istituito dalla Ragioneria generale della Regione distintamente da quello relativo al fondo delle autonomie locali, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, Dipartimento delle autonomie locali per la successiva assegnazione ai comuni.</p> <p>3. I comuni e le province regionali, nel triennio 2012-2014, sono autorizzati alla rinegoziazione dei finanziamenti concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dagli istituti finanziari, nei termini e con le modalità da questi stabiliti, con la previsione di piani di ammortamento sino ad una durata residua massima pari a trenta anni, non necessariamente in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato a sottoscrivere uno o più protocolli di intesa con la Cassa depositi e prestiti.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 50. Norme in materia forestale regionale</p> <p>1. L'articolo 5 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, introdotto dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, inerente l'istituzione del comitato forestale regionale è abrogato.</p> <p>2. Le funzioni già attribuite al comitato forestale regionale dalle lettere a) e c) del comma 3, dell'articolo 5 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono svolte dal Comando del Corpo forestale della Regione siciliana.</p> <p>3. Le funzioni già attribuite al comitato forestale regionale dalle lettere b) e d), del comma 3, dell'articolo 5 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono assorbite dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 50. Norme in materia forestale regionale</p> <p><i>Si procede all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n.14/2006, il quale ha istituito presso il Dipartimento regionale delle foreste il Comitato forestale regionale, le cui funzioni verrebbero ora attribuite al Comando del Corpo forestale della Regione.</i></p> <p><i>Tra le funzioni svolte dal Comitato, quella di "esprimere parere sulle linee-guida del piano forestale regionale" e di individuare le prescrizioni di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 227/2001 verrebbero assorbite dalla procedura di valutazione ambientale strategica recentemente previste dalla normativa statale, mentre le altre competenze passerebbero tutte al Comando regionale.</i></p> <p><i>Nel comma 5 si abroga la disposizione relativa al parere del Comitato sulle linee-guida del Piano forestale regionale .</i></p> <p><i>Si procede quindi ad adeguare la normativa vigente sostituendo i riferimenti al Comitato forestale con quelli al Comando forestale.</i></p>

<p>4. Tutte le altre funzioni già attribuite al comitato forestale regionale dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono svolte dal Comando del Corpo forestale della Regione siciliana.</p> <p>5. All'articolo 5 bis, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogate le parole 'previo parere del comitato forestale regionale di cui all'articolo 5 ter'.</p> <p>6. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate le parole 'sentito il comitato forestale regionale'.</p> <p>7. All'articolo 10, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'comitato forestale regionale' sono sostituite dalle parole 'Comando del Corpo forestale della Regione siciliana'.</p> <p>8. All'articolo 13, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'comitato forestale regionale' sono sostituite dalle parole 'Comando del Corpo forestale della Regione siciliana'.</p> <p>9. All'articolo 13, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate le parole 'previo parere del comitato forestale regionale'.</p> <p>10. All'articolo 13, comma 5, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate le parole 'ed il parere reso dal comitato forestale regionale'.</p> <p>11. All'articolo 37 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate le parole 'previo parere del comitato forestale regionale'.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 51. Parchi interdisciplinari</p> <p>1. Conformemente al disposto dell'articolo 101, comma 2, lettera e), del decreto legislativo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 51. Parchi interdisciplinari</p> <p><i>Nel comma 1 si propone di adottare, nella normativa regionale riguardante i parchi</i></p>

22 gennaio 2004, n. 42 'Codice dei beni culturali e del paesaggio', nell'articolo 15, comma 1, lettera e), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni, nell'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, nell'articolo 58, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni e nel titolo e nell'articolato della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, e nell'articolo 11, comma 2, lettera c) della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'parchi archeologici', 'parchi archeologici e ambientali' sono sostituite dalle parole 'parchi archeologici interdisciplinari', e le parole 'parco archeologico industriale', 'parco archeologico e paesaggistico' e 'parco archeologico' sono sostituite dalle parole 'parco archeologico interdisciplinare'; sono abrogati gli articoli da 7 a 14 del titolo I della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, e i restanti articoli si applicano anche ai singoli parchi del sistema dei parchi archeologici e interdisciplinari di cui al titolo II, nel cui articolo 22, al comma 1, sono aggiunte le parole 'i) presiede il Comitato scientifico', e nel cui articolo 23, al comma 1, lettera a) sono abrogate le parole 'con funzioni di presidente' e il comma 5 è così sostituito: '5. Restano fermi i compiti di tutela delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali'.

2. Il Parco archeologico interdisciplinare della Valle dei Templi di Agrigento, assume la denominazione 'Parco archeologico interdisciplinare Valle dei Templi di Agrigento e dei comuni limitrofi' cui è conferito il Museo archeologico di Agrigento, di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e successive modifiche e integrazioni.

3. Al Parco archeologico interdisciplinare Greco romano di Catania e dei comuni limitrofi è conferito il Museo archeologico di Catania, di cui all'articolo 14 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

4. Al Parco archeologico interdisciplinare dei Nebrodi occidentali è conferito il Museo delle tradizioni silvo-pastorali Giuseppe Cocchiara di Mistretta, di cui all'articolo 2, comma 3, della

archeologici, la denominazione di "parco archeologico interdisciplinare" (anche se non si comprende bene da dove tale espressione sia mutuata). Si abrogano gli articoli da 7 a 14 della legge regionale 3 novembre 2000 n. 3 (riguardanti gli organi dei Parchi archeologici, la vigilanza e i controlli, i criteri di gestione e la redazione del Piano del Parco) (ma in tal modo non si rischia di creare un vuoto normativo?). Si aggiunge alle funzioni del Direttore del Parco previste nell'art. 22 della stessa legge 3/2000 quella di presiedere il comitato scientifico (ma tale funzione dovrebbe essere inserita nel comma 2 e non nel comma 1). Si modifica l'articolo 23 nel senso che le funzioni di Presidente del Comitato tecnico-scientifico non siano più attribuite al Sovrintendente. Si sostituisce il comma 5 dello stesso articolo 23, relativo alla possibile sostituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 151 del d.lgs. 490 del 1991 con il parere del Comitato tecnico scientifico, con la semplice affermazione che "restano fermi i compiti di tutela delle Soprintendenze".

Nei commi successivi seguono una serie di disposizioni relative al conferimento di Musei a vari Parchi archeologici dislocati nel territorio regionale.

legge regionale 15 maggio 1991, n. 17.

5. Al Parco archeologico interdisciplinare delle Isole Eolie e di Milazzo, Patti e dei comuni limitrofi è conferito il Museo della Pomice di Lipari, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera u), della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17.

6. È istituito il Parco archeologico interdisciplinare di Palermo e dei comuni limitrofi cui è conferito il Museo archeologico Antonino Salinas di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e successive modifiche e integrazioni.

7. Al Parco archeologico interdisciplinare di Siracusa e dei comuni limitrofi è conferito il Museo archeologico Paolo Orsi di Siracusa, di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e successive modifiche e integrazioni.

8. Il Parco minerario Floristella-Grottacalda assume la denominazione 'Parco geominerario interdisciplinare di Sicilia' disciplinato dalla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, cui sono conferiti il museo delle miniere in Caltanissetta, con sede nelle miniere Gessolungo, La Grasta e Trabia-Tallarita di Riesi, il museo delle miniere di Agrigento con sede in Ciavolotta, la miniera-museo di Cozzo Disi, il museo naturale e delle miniere di asfalto di Castelluccio e della Tabuna, in provincia di Ragusa e il museo e il parco archeologico industriale della zolfara di Lercara Friddi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, come integrato dall'articolo 58 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e le miniere di Trabonella e Giumentaro in comune di Caltanissetta.

9. Sono abrogati l'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, e, nell'articolo 58, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, le parole 'la cui gestione è affidata al comune di Lercara Friddi'. La Regione assume le obbligazioni maturate dal previgente Ente parco minerario Floristella-Grottacalda nei confronti del personale già da questo dipendente, con immutate posizioni giuridica, economica e previdenziale. I beni già dell'Ente parco sono assunti al demanio regionale.

10. All'articolo 2 della legge regionale 15

<p>maggio 1991, n. 17, nel comma 3 le parole ‘del territorio’ sono sostituite con la parola ‘archeologico’.</p> <p>11. Il museo archeologico di Messina, si aggiunge ai musei regionali elencati all’articolo 6 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e successive modifiche e integrazioni.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 52. Norme in materia di sanità</p> <p>1. A decorrere dall’anno 2012, una quota dell’1 per cento del Fondo sanitario regionale, fissata in sede di programmazione annuale delle risorse ai sensi dell’articolo 66, comma 9, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, pari a 18.900 migliaia di euro, è destinata alle finalità previste dal Titolo I della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2012, l’ulteriore spesa di 14.634 migliaia di euro a valere sull’1 per cento del Fondo sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 66, comma 9, della legge regionale 1 settembre 1993 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, da destinare esclusivamente al pagamento delle obbligazioni derivanti dai contratti di formazione già avviati negli esercizi finanziari precedenti.</p> <p>3. Alle finalità previste dall’articolo 1, comma 10, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, provvedono i dirigenti generali del Dipartimento dell’Assessorato regionale della salute utilizzando, per gli oneri che ne derivano, valutati in 4.500 migliaia di euro, le risorse del Fondo sanitario regionale, garantendo il trattamento economico globale già in godimento, qualora più favorevole.</p> <p>4. Alle fattispecie di cui al comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, si applica quanto previsto dall’articolo 55, comma 1, della legge regionale</p>	<p style="text-align: center;">Art. 52. Norme in materia di sanità</p> <p><i>I commi 1 e 2, relativi alle borse di studio per specializzandi in medicina, sono da ritenersi superati, per l’esercizio finanziario 2011, a seguito dell’approvazione dell’articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10.</i></p> <p><i>I commi 3, 4 e 5 sono relativi al personale comandato. Essi dettano norme di natura organizzativa nonché per il calcolo delle retribuzioni del personale delle ASP e delle aziende ospedaliere in posizione di comando presso l’Assessorato regionale della salute.</i></p> <p><i>Il comma 3 prevede che gli oneri per il trattamento economico di base siano posti a carico del Fondo sanitario regionale. Gli stessi sono quantificati in 4.500 migliaia di euro, senza indicare l’esercizio finanziario di riferimento. La spesa per il personale comandato viene incrementata rispetto alla attuale dotazione del capitolo di bilancio (capitolo 412016 stanziamento 2011 pari a 3.480 migliaia di euro).</i></p> <p><i>Il comma 4 dispone il riconoscimento di un’indennità mensile tale da consentire al suddetto personale di ottenere lo stesso trattamento economico goduto dal personale regionale con qualifica corrispondente e con uguale anzianità.</i></p> <p><i>La norma, in deroga alle disposizioni vigenti in tema di remunerazione del personale comandato, attribuisce alle 35 unità di personale proveniente dalle ASP o dalle aziende ospedaliere in servizio presso l’Assessorato della salute il trattamento economico dell’amministrazione di destinazione, più favorevole, e non quello dell’amministrazione di provenienza, con conseguente aggravio di costi per il bilancio regionale.</i></p> <p><i>Si ricorda, in materia, che l’articolo 2 della legge approvata il 14 giugno 2011 (disegno di legge nn. 582-590-606), recante “Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del</i></p>

<p>29 dicembre 1980, n. 145 e dall'articolo 81, comma 1, del Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale.</p> <p>5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, valutati in 200 migliaia di euro annui per il triennio 2012-2014, si provvede a valere delle disponibilità dell'U.P.B. 11.2.1.1.1 - capitolo 412016 del bilancio della Regione per l'anno 2012 e per il triennio 2012-2014.</p> <p>6. Per l'esercizio finanziario 2012, in relazione all'accertamento dell'entrata derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, uno specifico accantonamento negativo previsto nella tabella 'A' allegata alla presente legge. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad iscrivere in bilancio, con proprio provvedimento, la relativa somma che è destinata alla maggiore spesa prevista dall'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni di cui al corrispondente accantonamento positivo codice 1002.</p> <p>7. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 2 maggio 2007, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per il triennio 2012-2014, la spesa annua di euro 5.000 migliaia.</p>	<p><i>Servizio sanitario regionale”, ha già introdotto le seguenti variazioni alla Tabella B dello Stato di previsione della spesa allegata alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, portando la dotazione 2011 dell’UPB 11.2.1.1.1, capitolo 412016 a 3.480 migliaia di euro.</i></p> <p><i>Il comma 6 prevede uno specifico accantonamento negativo per l’esercizio 2012 destinato a far fronte all’aumento dell’importo relativo al concorso della Regione alla spesa sanitaria regionale.</i></p> <p><i>Il comma 7 prevede la spesa per ciascuno degli esercizi del triennio 2012-2014 di 5 milioni di euro relativamente al fondo per i debiti pregressi delle ASP.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 53.</p> <p style="text-align: center;">Accelerazione procedure per la valorizzazione dei beni immobili</p> <p>1. Al fine di accelerare le procedure di valorizzazione dei beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati dalla stessa, al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) dopo la parola ‘scopo’ sono soppresses le parole da ‘da costituire’ fino a ‘pubblica’;</p> <p>b) dopo la parola ‘IACP’, sono aggiunte le parole ‘e del patrimonio del demanio marittimo’.</p> <p>2. Al comma 1 bis dell'articolo 9 della</p>	<p style="text-align: center;">Art. 53.</p> <p style="text-align: center;">Accelerazione procedure per la valorizzazione dei beni immobili</p> <p><i>Introduce delle modifiche alla l.r. 28 dicembre 2004, n. 17; in particolare si modifica il comma 1 dell’art. 9 della suddetta legge in modo tale che l’apposito soggetto giuridico di scopo per la valorizzazione dei beni immobili possa essere scelto senza il ricorso a procedure di evidenza pubblica. Tra i beni da valorizzare si inserisce anche il patrimonio del demanio marittimo.</i></p> <p><i>Si prevede, infine, la possibilità di utilizzare i beni immobili strumentali della Regione anche per garantire operazioni finanziarie.</i></p>

<p>legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) dopo le parole ‘fondo immobiliare’ sono aggiunte le parole ‘o essere utilizzate a garanzia di operazioni finanziarie’.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 54.</p> <p style="text-align: center;">Attuazione del piano straordinario per la conservazione, la messa a reddito e valorizzazione dei beni culturali, dei beni forestali e del patrimonio costiero di proprietà regionale</p> <p>1. Per l’attuazione del piano straordinario di cui al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, l’amministrazione regionale è autorizzata alla concessione del patrimonio regionale con le procedure di cui al titolo III, capo II e capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito nell’ordinamento regionale con la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e le relative norme di esecuzione e attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.</p> <p>2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove, anche a attraverso apposito soggetto di scopo, a livello internazionale le proposte da parte di privati nelle forme previste dal comma 19 dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Nelle concessioni gli importi da prevedere a titoli di prezzo, a norma dei commi 4 e 5 dell’articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, non possono essere superiori al 20 per cento dell’investimento proposto.</p> <p>3. I bandi di concessione di cui al comma 2 possono prevedere il superamento del detto limite di prezzo, anche con le risorse del programma Jessica e comunque entro il 50 per cento dell’investimento, qualora si utilizzi personale già</p>	<p style="text-align: center;">Art. 54.</p> <p style="text-align: center;">Attuazione del piano straordinario per la conservazione, la messa a reddito e valorizzazione dei beni culturali, dei beni forestali e del patrimonio costiero di proprietà regionale</p> <p><i>Si dettano le norme per l’attuazione del piano straordinario per la conservazione, la messa a reddito e valorizzazione dei beni culturali, dei beni forestali e del patrimonio costiero di proprietà regionale. L’istituto invocato per l’attuazione di un tale programma è individuato nella concessione. A tal fine trovano applicazione le disposizioni sulla finanza di progetto, individuando il soggetto privato in un soggetto di scopo anche a livello internazionale. Il prezzo stabilito dal soggetto concedente in sede di gara non può eccedere il 20% l’importo dell’intero investimento. Limite derogabile qualora vengano utilizzate risorse del programma Jessica e comunque non oltre il 50% se viene utilizzato personale dell’amministrazione regionale operante nei settori di competenza. In merito alle modalità applicative si rinvia ad un decreto del Presidente della Regione da emanare entro 30 gg dall’entrata in vigore della presente legge. Una disciplina particolare è prevista per i beni demaniali oggetto di concessione, sui quali possono essere realizzate opere di bonifica anche con risorse di soggetti privati, previa individuazione delle aree soggette a tali interventi e del piano di gestione delle coste da parte del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore per il territorio e l’ambiente.</i></p>

<p>in carico alla Regione nei medesimi settori alla data di entrata in vigore della presente legge. Le modalità di attuazione sono definite mediante strumenti di contrattazione negoziata con l'amministrazione.</p> <p>4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono emanate, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia.</p> <p>5. Nell'ambito dei beni demaniali oggetto di concessione, i soggetti privati possono realizzare, nel rispetto dei vincoli paesaggistici, ambientali e culturali, anche mediante finanza di progetto, opere di bonifica ambientale, realizzazione di piccoli approdi, ripascimento delle coste e realizzazione di strutture di servizio. Gli incrementi di cui al comma 2 dell'articolo 6 della presente legge non si applicano fino a concorrenza del valore oggetto dell'opera realizzata. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera di Giunta, individua le aree oggetto di interventi ed emana apposito piano di gestione delle coste.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 55. Fondo di quiescenza</p> <p>1. Al fine di contenere gli oneri per spese legali, il Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana, Fondo pensioni Sicilia, istituito con legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è rappresentato e difeso in giudizio, innanzi tutti gli organi giudiziari, oltre che dall'Avvocatura dello Stato, dagli avvocati, dell'area dirigenziale e dell'area non dirigenziale con qualifica non inferiore a funzionario, in servizio presso la Presidenza della Regione siciliana, Ufficio legislativo e legale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 55. Fondo di quiescenza</p> <p><i>A fini di contenimento della spesa, si attribuisce ai funzionari in servizio presso l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione forniti della qualifica di avvocato, anche se di area non dirigenziale, la rappresentanza e la difesa legale del Fondo di quiescenza del personale regionale, in aggiunta all'Avvocatura dello Stato.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 56. Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia – Camere di commercio</p> <p>1. All'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia ed alle Camere di commercio, in materia di patto di stabilità e di contenimento delle spese del personale, non si applicano le</p>	<p style="text-align: center;">Art. 56. Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia – Camere di commercio</p> <p><i>L'articolo stabilisce che all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e alle Camere di commercio non si applicano le disposizioni sul rispetto del patto di stabilità interno e sul</i></p>

<p>disposizioni dell'articolo 16, commi 1, 3, 4 e 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p><i>contenimento del personale di cui all'articolo 16, commi 1, 3, 4 e 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.</i></p> <p>NOTA <i>Sembrerebbe opportuno modificare la rubrica dell'articolo poiché quella proposta non appare del tutto aderente al contenuto della norma.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 57. Modifiche alle norme sulle aree protette</p> <p>1. Il comma 5 dell'articolo 9 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:</p> <p>‘5. Il Consiglio del Parco è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed è composto:</p> <p>a) dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle province, i cui territori ricadono, in tutto o in parte, entro i confini del Parco;</p> <p>b) da due docenti universitari delle seguenti discipline: botanica, zoologia, pianificazione territoriale e urbanistica, scienze del paesaggio, economia e giurisprudenza, scelti su terne proposte dalle università siciliane secondo la sede degli atenei in riferimento all'ambito territoriale nel quale rientra il Parco;</p> <p>c) da due esperti nelle materie di cui alla lettera b) designati dalle sezioni regionali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche e integrazioni;</p> <p>d) dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio o suo delegato;</p> <p>e) dal sovrintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio o suo delegato.</p> <p>La partecipazione al Consiglio del parco è onorifica.’</p> <p>2. E' abrogato l'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>3. Le competenze di cui all'articolo 16</p>	<p style="text-align: center;">Art. 57. Modifiche alle norme sulle aree protette</p> <p><i>Con tale articolo sono introdotte modifiche al quadro giuridico delle aree protette. In particolare, sono stabilite nuove disposizioni in merito alla composizione, alle competenze e ai compensi dei componenti del Consiglio del Parco.</i></p>

<p>della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche e integrazioni, sono esercitate dal Consiglio del Parco.</p> <p>4. Alla fine del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sono aggiunte le seguenti parole: 'o di controllo (zona D)'.</p> <p>5. Salvo quanto previsto dall'articolo 43 della presente legge il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche e integrazioni, esprime parere soltanto nelle materie descritte nel citato articolo 4. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente disposizione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 58. Dissesti e calamità naturali</p> <p style="text-align: center;">Stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 59. Suppressione commissione edilizia comunale</p> <p>1. All'articolo 19, comma 1, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, è aggiunto il seguente comma:</p> <p>'1 bis. Per l'effetto, la commissione edilizia comunale cessa di operare in tutti i procedimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, nazionali e regionali.'</p>	<p style="text-align: center;">Art. 59. Suppressione commissione edilizia comunale</p> <p><i>Introduce una disposizione che appare tautologica: elimina i compiti assegnati alla commissione edilizia comunale, che è stata soppressa dalla l.r. n. 5 del 2011. Tali compiti sarebbero dovuti venir meno in maniera automatica in seguito alla soppressione della commissione.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 60. Modifiche all'articolo 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni</p> <p>1. Sono abrogati i comma 3 e 4 dell'articolo 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.</p> <p>2. Sui piani regolatori generali, sulle loro revisioni e sulle loro varianti generali che, alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati adottati e non ancora approvati da parte dell'Assessorato regionale del territorio e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 60. Modifiche all'articolo 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni</p> <p><i>Introduce una diversa disciplina in materia di valutazione ambientale strategica. In particolare, il primo comma abroga quelle disposizioni che derogavano al sistema di assoggettabilità all'applicazione della valutazione ambientale strategica, previsto dal codice dell'ambiente, D.Lgs. n.152/2006, qualora le relative determinazioni fossero state adottate prima del 31 luglio 2007. Il secondo comma attribuisce all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la</i></p>

<p>dell'ambiente, lo stesso Assessorato effettua la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base delle modalità individuate con la deliberazione di cui all'articolo 59, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p><i>competenza ad effettuare la verifica di assoggettabilità sui piani regolatori generali, sulle loro revisioni e sulle loro varianti generali in fase di approvazione.</i></p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III Investimenti e crescita</p> <p style="text-align: center;">Art. 61. Accelerazione della spesa comunitaria</p> <p>1. I beneficiari dei finanziamenti a valere sui programmi ricompresi nel Documento unitario di programmazione (che utilizzano risorse comunitarie e/o nazionali aggiuntive), che sono soggetti all'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito nella Regione, devono pubblicare il bando di affidamento entro e non oltre 45 giorni dalla notifica del decreto di finanziamento.</p> <p>2. Nel caso l'ordinamento la competenza degli Uffici regionali per l'espletamento delle gare d'appalto (UREGA), gli atti relativi all'affidamento devono essere trasmessi dai beneficiari entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del decreto di finanziamento.</p> <p>3. I beneficiari di cui al comma 1 assicurano che la stipula dei relativi contratti con gli affidatari selezionati ai sensi del presente comma avviene nel termine perentorio di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, in conformità con quanto stabilito dal decreto legislativo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia l'Amministrazione regionale, il rispetto dei tempi sopraindicati costituisce criterio prioritario per l'assegnazione della premialità dirigenziale.</p> <p>5. L'inosservanza dei termini indicati al comma 1 è causa di revoca del finanziamento, ferma restando ogni conseguente responsabilità dei beneficiari dei finanziamenti ed eventualmente degli ufficiali roganti incaricati</p>	<p style="text-align: center;">Art. 61. Accelerazione della spesa comunitaria</p> <p><i>L'articolo è volto all'accelerazione della spesa comunitaria e prevede pertanto l'abbreviazione di una serie di termini in seno a vari procedimenti amministrativi.</i></p> <p><i>Il comma 12 sopprime i decreti assessoriali e il parere della commissione dell'ARS propedeutici alla predisposizione di regimi di aiuto da parte delle amministrazioni competenti.</i></p> <p><i>Il comma 15 stabilisce che il fondo regionale di garanzia di cui all'articolo 66 del disegno di legge in esame (fondo per la partecipazione al capitale di rischio della PMI) dovrà operare anche "nei confronti degli adempimenti, a garanzia, a carico delle PMI ai fini dell'erogazione dell'anticipazione dei benefici prevista dai regimi di aiuto del PO FESR 2007/2013">>.</i></p> <p>NOTA <i>Si suggerisce una formulazione più chiara di alcune parti. Nella prima parte del secondo comma sembrerebbero mancare alcune parole. Il comma 9 non pare individuare con adeguata precisione il proprio ambito di applicazione. Anche il comma 15 andrebbe riscritto.</i></p>

della stipula dei contratti pubblici.

6. I bandi e gli avvisi di procedura di affidamento di contratti pubblici e delle procedure di aiuto per il finanziamento dei progetti a valere sui programmi ricompresi nel Documento unitario di programmazione, devono necessariamente prevedere i termini di conclusione delle procedure di valutazione, formazione delle graduatorie e assunzione del decreto di finanziamento.

7. I termini delle procedure di valutazione, formazione delle graduatorie e assunzione del decreto di finanziamento non possono in ogni caso superare il termine di novanta giorni dalla presentazione delle offerte.

8. I progetti inclusi nei programmi ricompresi nel Documento unitario di programmazione, sottoposti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 4 e 12, della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, al parere della Conferenza speciale di servizio della Commissione regionale dei lavori pubblici, hanno priorità assoluta di istruttoria, esame e conseguente parere; tale priorità si applica altresì alle procedure di competenza degli UREGA.

9. I termini previsti dalla normativa vigente in materia di conferenze di servizi, acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta ecc. riguardanti l'attuazione degli interventi a valere sul PO FESR 2007-2013, sono ridotti di un terzo. E' fatto obbligo di assicurare la maggiore trasparenza e partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei funzionari responsabili.

10. All'articolo 15, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, modificato dall'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, è aggiunto: 'In ogni caso, i rappresentanti delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si esprimono, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di loro competenza.'.

11. Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico sono rese dalle competenti soprintendenze per i beni culturali ed ambientali nei termini e con le modalità di cui all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni. Le autorizzazioni ad eseguire opere ed interventi su immobili di interesse artistico e storico sono resi dalle competenti soprintendenze per i beni culturali ed ambientali nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al comma precedente.

12. Le disposizioni delle leggi regionali 16 dicembre 2008, n. 23, e 6 agosto 2009, n. 9, che prevedono l'emanazione di decreti assessoriali e del parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana riguardanti regimi di aiuto, non si applicano ai regimi ricompresi nei Programmi operativi cofinanziati dall'Unione europea.

13. Gli istituti di credito, gli intermediari bancari, i soggetti aggiudicatari delle attività di verifica e valutazione delle richieste di finanziamento (progetti, istanze, ecc.) a valere sul PO FESR 2007-2013, ovvero gli organismi intermedi individuati, devono concludere l'istruttoria di verifica e valutazione entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di finanziamento.

14. I dirigenti responsabili dell'attuazione del PO FESR 2007-13 e del PO FSE 2007-13, sono tenuti a comunicare alla Giunta regionale e alle rispettive Autorità di gestione, con cadenza bimestrale e per ogni linea di intervento assegnata, l'elenco dei beneficiari, lo stato di attuazione delle procedure di gara avviate, con l'indicazione del cronoprogramma della procedura di affidamento e l'elenco criticità specifiche per linea di intervento che determinano il rallentamento dell'attuazione stessa, in conformità con quanto previsto e riportato nei sistemi di gestione e monitoraggio dei programmi.

15. Il Fondo regionale di garanzia di cui all'articolo 66 della presente legge opera anche nei confronti degli adempimenti, a garanzia, previsti a carico delle PMI ai fini dell'erogazione dell'anticipazione dei benefici prevista dai regimi di aiuto del P.O. FESR 2007-2013.

<p style="text-align: center;">Art. 62. Costituzione Fondo di garanzia</p> <p>1. Gli immobili di proprietà della Regione, sino alla concorrenza di 500.000 migliaia di euro, sono conferiti in un apposito Fondo immobiliare, istituito presso un soggetto pubblico o privato a totale partecipazione regionale, destinato a garanzia di interventi in favore di imprese per favorire investimenti nel territorio della Regione e/o per ridurre lo stock del debito pubblico regionale attraverso la dismissione dei cespiti che non generano reddito.</p> <p>2. Una quota del fondo di cui al comma 1 sino a concorrenza di 100.000 migliaia di euro è destinata a favorire interventi nel settore del ‘piccolo fotovoltaico’. Gli interventi di cui al presente comma sono fissati nella misura massima di 100 migliaia di euro per singolo beneficiario.</p> <p>3. Le modalità di funzionamento del Fondo, di rendimento dei cespiti conferiti, di concessione delle garanzie nonché la determinazione degli immobili da conferire sono stabilite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale per l’economia.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 62. Costituzione Fondo di garanzia</p> <p><i>Si prevede che gli immobili di proprietà della Regione siano conferiti in un fondo destinato “ a garanzia di interventi in favore di imprese per favorire investimenti nel territorio della Regione e/o per ridurre lo stock del debito pubblico regionale attraverso la dismissione dei cespiti che non generano redditi>>. Si stabilisce che una quota del fondo sia riservata a interventi nel settore del “piccolo fotovoltaico” e che ciascun beneficiario non potrà percepire una somma superiore a 100 migliaia di euro.</i></p> <p><i>Si demanda a un regolamento del Presidente della Regione l’individuazione delle modalità attuative dell’articolo.</i></p> <p>NOTA <i>Il secondo comma prevede “interventi nel settore del piccolo fotovoltaico>>; tale formulazione appare vaga e, pertanto, non idonea a delineare con precisione l’ambito di applicazione della disposizione. Più in generale, l’articolo sembrerebbe istituire regimi di aiuto senza individuarne tuttavia gli elementi essenziali.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 63. Fondo garanzia grandi imprese in crisi</p> <p>1. E’ istituito, presso un soggetto pubblico o privato a totale partecipazione regionale, un fondo di garanzia a gestione separata destinato alle grandi imprese aventi sede legale e/o che realizzino programmi di investimento in Sicilia. Le imprese devono occupare almeno il 70 per cento degli addetti in unità locali in Sicilia e non essere state in difficoltà al 1 luglio 2008 ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 244 dell’1 ottobre 2004). La garanzia non deve determinare alcun vantaggio per le imprese, né costituire aiuto di Stato in conformità al punto 3.4. della Comunicazione della Commissione (2008/C 155/02) sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE nel caso dei regimi di garanzia pubblica ove sia esclusa la presenza di aiuto di Stato. A seguito dell’escussione della</p>	<p style="text-align: center;">Art. 63. Fondo garanzia grandi imprese in crisi</p> <p><i>Si istituisce un fondo di garanzia a gestione separata per le “grandi imprese aventi sede legale e/o che realizzino programmi di investimento in Sicilia”</i></p> <p>NOTA <i>Sembrerebbe opportuno, ai fini del rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di libertà di stabilimento, sostituire al primo comma la locuzione “aventi sede legale” con “operanti”.</i></p>

<p>garanzia la Regione è surrogata nei diritti della banca creditrice, ai sensi dell'articolo 1203, primo comma, n. 3 del codice civile. La garanzia non assiste più dell'80 per cento di ciascun prestito (o altra obbligazione finanziaria) in essere ed in ogni caso non oltre l'ammontare di euro 20 milioni. La gestione delle garanzie è affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi. Il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di attuazione del presente comma.</p> <p>2. La Regione è autorizzata a finanziare gli interventi di cui al presente articolo mediante la riprogrammazione delle risorse della politica regionale unitaria di cui all'articolo 50 della legge regionale n. 9/2009 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al Piano nazionale per il sud.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 64.</p> <p style="text-align: center;">Misure per favorire i processi di patrimonializzazione dei confidi</p> <p>1. Al fine di concorrere al contenimento dei costi d'accesso al credito delle imprese di cui al comma 11, l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato alla concessione di prestiti subordinati, volti a rafforzare temporaneamente il patrimonio dei confidi di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni. Il prestito è concesso a condizione che i confidi, alla data del 31 dicembre 2010, risultino iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 ovvero nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e abbiano presentato o si impegnino a presentare alla Banca d'Italia, entro il 30 settembre 2011, domanda per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, purché, alla data di presentazione della domanda di accesso all'intervento finanziario, risultino in possesso dei necessari requisiti patrimoniali per l'iscrizione a tale elenco, anche tenendo conto dell'eventuale concessione dell'intervento finanziario richiesto.</p> <p>2. L'Assessorato regionale dell'economia è, altresì, autorizzato alla concessione di prestiti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 64.</p> <p style="text-align: center;">Misure per favorire i processi di patrimonializzazione dei confidi</p> <p><i>Si concede ai confidi riconosciuti operanti nel territorio della Regione siciliana un contributo in de minimis consistente nella concessione di un prestito la cui durata è quindici anni.</i></p> <p><i>La norma non è chiara quanto ai beneficiari degli aiuti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>al comma 11 infatti è detto che i beneficiari delle agevolazioni sono i confidi;</i> - <i>al comma 12 invece si dice che i destinatari finali delle agevolazioni sono le imprese aderenti ai confidi.</i> <p><i>Va quindi chiarito se si stanno istituendo due aiuti, uno rivolto ai confidi e un altro alle imprese, ovvero un solo regime di aiuto, chiarendo chi siano i destinatari.</i></p> <p><i>Per l'attuazione degli interventi si istituisce un fondo la cui gestione è affidata, mediante procedura selettiva pubblica, a un intermediario finanziario.</i></p> <p><i>Si abroga l'articolo di analogo contenuto presente nella legge finanziaria per il 2011.</i></p>

subordinati, volti a rafforzare temporaneamente il patrimonio dei confidi di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'intervento finanziario è costituito dalla concessione di un prestito, nella misura massima del 5 per cento dell'ammontare delle garanzie tenuto conto del numero delle aziende associate e delle garanzie in essere desumibili dal bilancio dell'ultimo esercizio finanziario dei confidi di cui ai commi 1 e 2 e comunque, nel caso di confidi di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, nel limite massimo del patrimonio supplementare stabilito da Banca d'Italia, sottoposto ad una clausola di subordinazione, in forza della quale, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dei soggetti prenditori del finanziamento, le somme erogate sono rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non egualmente subordinati, nel rispetto delle previsioni recate nelle istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Sulle consistenze al 31 dicembre di ogni anno sono rilevati gli interessi ad un tasso annuale lordo posticipato, calcolato su base annua 365/365 (giorni effettivi su giorni effettivi) pari a 2/3 (due terzi) del rendimento dei BOT rilevato alla prima asta di emissione dell'anno solare di pagamento.

5. Gli interessi come determinati al comma 4 sono capitalizzati ed accreditati alle somme rivenienti dal finanziamento alla data di cui al medesimo comma 4.

6. L'aiuto di cui al presente articolo è concesso secondo le modalità e i criteri degli aiuti 'de minimis' quale differenza tra il costo di mercato delle garanzie stimato in conformità alla decisione della Commissione europea n. 182/2010 'Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI' e il costo della garanzia effettivamente pagato dalle micro, piccole e medie imprese a fronte dei finanziamenti dalle stesse ottenuti e garantiti dai confidi.

7. Le consistenze al 31 dicembre di ogni anno sono determinate sulla base del valore nominale del finanziamento sottoscritto ridotto per effetto della copertura delle eventuali perdite di esercizio ed incrementate dagli accantonamenti di esercizio nonché dagli interessi maturati nel corso dell'esercizio stesso, per effetto della capitalizzazione di cui al comma 4.

8. La mancata accettazione, da parte della Banca d'Italia, dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, determina la decadenza dal beneficio concesso con il conseguente recupero dell'intervento finanziario erogato, comprensivo degli interessi contrattuali, entro tre mesi dall'evento, che deve essere tempestivamente comunicato alla Regione.

9. Il rimborso in bilancio della Regione, avviene in un'unica soluzione al termine del contratto di finanziamento e sarà maggiorato del 5 per cento per ogni anno successivo a quello di scadenza. Nel caso di confidi di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, è subordinato al consenso della Banca d'Italia.

10. Nel caso di interventi a favore dei confidi di cui al comma 2 del presente articolo non si applica il comma 8.

11. I beneficiari dell'intervento sono i consorzi fidi, aventi sede operativa nel territorio della Regione, che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale dello statuto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

12. I destinatari dell'agevolazione sono le imprese, aderenti ai confidi di cui al comma 11 così come individuate dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 1998/2006 per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dal Regolamento CE n. 875/2007 per le imprese attive nel settore della pesca e dal Regolamento CE n. 1535/2007 per le imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

<p>13. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è istituito un fondo la cui gestione è affidata, mediante procedura selettiva pubblica indetta dalla Ragioneria generale della Regione, ad un intermediario finanziario iscritto all'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>14. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono definite le modalità di gestione operativa del fondo di cui al comma 13.</p> <p>15. La durata del prestito di cui al presente articolo è pari a quindici anni.</p> <p>16. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa di 20.000 migliaia di euro.</p> <p>17. L'articolo 107 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 65. Confidi</p> <p>1. Le agevolazioni regionali in favore di operazioni assistite da garanzie dei confidi possono essere concesse esclusivamente a condizione che il confidi sia riconosciuto ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>2. All'articolo 11 della legge regionale n. 11/2005 dopo il comma 2 ter, è aggiunto il seguente:</p> <p>'2 quater. Per le operazioni finanziarie a decorrere dal 1 gennaio 2011, il contributo di cui al comma 1, è concesso, con procedura a sportello, successivamente alla erogazione del finanziamento sulla base degli interessi calcolati dalla banca nel complessivo piano di ammortamento esclusivamente per operazioni rateali a medio e lungo termine.'</p>	<p style="text-align: center;">Art. 65. Confidi</p> <p>Si stabilisce che le agevolazioni regionali in favore operazioni assistite da garanzie dei confidi possano essere concesse solamente a condizione che il confidi sia riconosciuto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2005.</p> <p>Si prevede che il contributo di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 11/2005 (contributo in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi) per le operazioni finanziarie a decorrere dall'1 gennaio 2011 sia concesso con procedura a sportello "successivamente all'erogazione del finanziamento sulla base degli interessi calcolati dalla banca nel complessivo piano di ammortamento esclusivamente per le operazioni rateali a medio e lungo termine>>.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 66. Fondo per la partecipazione al capitale di rischio delle piccole e medie imprese</p>	<p style="text-align: center;">Art. 66. Fondo per la partecipazione al capitale di rischio delle piccole e medie imprese</p>

<p>1. Allo scopo di favorire il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nel territorio siciliano da parte delle piccole e medie imprese è previsto il ricorso a prestiti partecipativi per facilitare la ricapitalizzazione delle imprese ad alto contenuto innovativo. L'agevolazione consiste in un finanziamento agevolato a copertura del 100 per cento dell'aumento di capitale, erogato al 70 per cento con fondi regionali e per il 25 per cento con fondi bancari, e da un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo del 5 per cento della quota di finanziamento erogata con fondi regionali, sono finanziabili interamente aumenti di capitale delle piccole e medie imprese compresi tra 50.000,00 e 500.000,00 euro con un prestito che deve essere restituito in sessanta mesi. Le disposizioni attuative del presente articolo sono emanate con decreto dell'Assessore regionale per l'economia d'intesa con l'Assessore regionale per le attività produttive entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.</p> <p>2. Per la finalità del presente articolo l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 2012, ai sensi dell'articolo 67, una garanzia pari a 15.000 migliaia di euro.</p>	<p><i>Si prevedono aiuti in favore di PMI ad alto contenuto innovativo consistenti in un finanziamento agevolato a copertura del 100 per cento dell'aumento di capitale (erogato al 70 per cento con fondi regionali e per il 25 per cento con fondi bancari) e da un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 5 per cento della quota erogata con fondi regionali. Gli aumenti di capitale finanziabili sono compresi tra 50.000 e 500.000 euro.</i></p> <p>NOTA <i>Non è presente alcun riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; poiché il contributo previsto sembrerebbe costituire un aiuto al funzionamento, il rinvio dovrebbe essere effettuato al regolamento n. 1998/2006 (cd. de minimis generale). L'aiuto potrebbe ricadere nell'ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione qualora fosse destinato a determinati investimenti e non ad una mera ricapitalizzazione.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 67.</p> <p>Smobilizzo dei crediti di piccole e medie imprese</p> <p>1. Per garantire lo smobilizzo dei crediti commerciali di piccole e medie imprese con sede o unità operativa in Sicilia vantati nei confronti dei comuni e delle province regionali della Sicilia, relativi a lavori e servizi prestati e che registrano il ritardato pagamento del compenso di tali prestazioni, è destinato, a valere sul fondo istituito presso l'IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.a di cui all'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, l'importo di 12.000 migliaia di euro a garanzia delle anticipazioni bancarie.</p> <p>2. Al fine del contenimento dei costi relativi alle anticipazioni bancarie accese per lo smobilizzo dei crediti, possono fruire di un contributo in conto interessi corrispondente al 60 per cento del tasso di interesse applicato dagli istituti di credito nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed</p>	<p style="text-align: center;">Art. 67.</p> <p>Smobilizzo dei crediti di piccole e medie imprese</p> <p><i>Si prevede un aiuto a favore di PMI che hanno ottenuto anticipazioni bancarie per crediti vantati nei confronti di comuni e province per lavori e servizi prestati e per i quali si registra un ritardo nel pagamento. L'aiuto consiste in un contributo in conto interessi pari al 60 per cento del tasso di interesse applicato dagli istituti di credito.</i></p> <p>NOTA <i>Nel secondo comma, pur intuendosi che si riferisce alle PMI, manca il soggetto. Non è presente alcun riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; poiché il contributo previsto sembrerebbe costituire un aiuto al funzionamento, il rinvio dovrebbe essere effettuato al regolamento n. 1998/2006 (cd. de minimis generale).</i></p>

<p>integrazioni, per un importo di 10 milioni di euro a valere sul fondo istituito dall'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive, sono fissati i criteri per l'utilizzo del fondo di cui ai commi 1 e 2.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 68.</p> <p style="text-align: center;">Certificazione dei crediti vantati nei confronti della Regione e degli enti locali</p> <p>1. All'articolo 14 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:</p> <p>a) al comma 1 dopo le parole 'nei pagamenti dei debiti', inserire le seguenti 'della Regione e' e dopo le parole 'gli stessi certificano' inserire le seguenti 'ai sensi dell'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni';</p> <p>b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:</p> <p>'2 bis. Al fine di agevolare le operazioni di cessione del credito certificato di cui al comma 1, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato a sottoscrivere un apposito protocollo di intesa con l'Associazione Bancaria Italiana cui possono aderire le banche e gli intermediari finanziari. Nel medesimo protocollo di intesa devono essere indicate le modalità ed i termini di applicazione della certificazione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.'</p>	<p style="text-align: center;">Art. 68.</p> <p style="text-align: center;">Certificazione dei crediti vantati nei confronti della Regione e degli enti locali</p> <p><i>Detta norme volte a favorire i creditori della Regione e degli enti locali in modo da agevolare la cessione dei relativi crediti.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 69.</p> <p style="text-align: center;">Regime di attrazione fiscale regionale</p> <p>1. Ai soggetti di cui agli articoli 73, comma 1, lettere a) e b) e 151 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, i quali trasferiscono il domicilio</p>	<p style="text-align: center;">Art. 69.</p> <p style="text-align: center;">Regime di attrazione fiscale regionale</p> <p><i>Prevede la concessione di un contributo pari al 50% dell'imposta sul reddito della società effettivamente versata dalla imprese gestite in forma societaria che trasferiscano in Sicilia il loro</i></p>

fiscale nel territorio della Regione siciliana è riconosciuto, su domanda, a titolo di incentivo, un contributo pari al cinquanta per cento delle somme effettivamente versate a titolo di imposta sul reddito delle società di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, a partire dal primo anno d'imposta successivo a quello di trasferimento del domicilio fiscale. Il contributo può essere corrisposto per un massimo di tre esercizi e a condizione che il domicilio fiscale nel territorio regionale venga mantenuto per l'intera durata di ciascun esercizio. Esso, in ogni caso, non spetta se l'imposta versata non affluisce al bilancio della Regione siciliana.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente in favore dei soggetti che, nell'intero periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, hanno avuto il domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione siciliana.

3. Le modalità di presentazione della domanda, dell'erogazione del contributo e della restituzione dello stesso, nel caso in cui il soggetto passivo ottenga il rimborso dell'imposta sulla quale l'incentivo è stato calcolato, nonché le disposizioni per evitare l'utilizzo improprio del contributo di cui al comma 1 ed ogni altro elemento procedurale necessario per l'applicazione del presente articolo, sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. All'esercizio delle funzioni discendenti dall'applicazione del presente articolo provvede la Regione che può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dei competenti organi statali ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa complessiva di 300 migliaia di euro.

4. Il contributo previsto dal presente articolo è concesso con modalità conformi ed entro i limiti di cui ai vigenti regolamenti della Commissione delle Comunità europee relativi all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (‘de

domicilio fiscale. Il contributo può essere concesso per un massimo di tre esercizi.

<p>minimis’).</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 70.</p> <p>Misure destinate a favorire l’accesso al credito delle PMI siciliane</p> <p>1. L’articolo 46 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:</p> <p>‘Art. 46 – 1. La garanzia prevista dall’articolo 43 della presente legge ha natura di garanzia diretta. Con decreto dell’Assessore regionale per l’economia di concerto con l’Assessore regionale per le attività produttive sono fissati i criteri per la concessione della garanzia diretta a favore delle PMI aventi sede legale nella Regione per le garanzie prestate su operazioni di credito a medio e lungo termine a favore delle PMI con sede legale nella stessa Regione. Il Fondo di garanzia per il credito industriale opera secondo le prescrizioni della Decisione Comunitaria C(2010) 4505 del 6 luglio 2010, nonché delle Linee guida per l’applicazione del ‘Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI.’ Con il medesimo decreto sono individuate le risorse necessarie per il funzionamento del Fondo di garanzia per il credito industriale, senza alcun aggravio per la finanza regionale, attraverso un riordino dei fondi a gestione unificata per il credito all’industria già esistenti presso l’IRFIS - Finsicilia, a sensi dell’articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 70.</p> <p>Misure destinate a favorire l’accesso al credito delle PMI siciliane</p> <p><i>Si prevede un aiuto a favore di PMI aventi sede legale nella Regione Siciliana consistente in una garanzia diretta su operazioni di credito a medio e lungo termine.</i></p> <p>NOTA <i>Sembrerebbe opportuno, ai fini del rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di libertà di stabilimento, sostituire al primo comma la locuzione “aventi sede legale” con “operanti”.</i> <i>Al quinto rigo si ripete due volte “ a favore di PMI con sede legale nella Regione”.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 71.</p> <p>Fondo regionale di garanzia per il credito industriale</p> <p>1. Per il triennio 2012-2014 i canoni di cui al comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni dovuti, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 23 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, dai titolari di concessione di coltivazioni sono direttamente versati dagli stessi, con modalità da stabilire con decreto dell’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità di concerto con</p>	<p style="text-align: center;">Art. 71.</p> <p>Fondo regionale di garanzia per il credito industriale</p> <p><i>Si stabilisce che i canoni dovuti per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi siano versati direttamente all’IRFIS –Finsicilia e siano destinati all’incremento del fondo regionale di garanzia per il credito industriale istituito con la legge regionale n. 50/1973.</i></p>

<p>l'Assessore regionale per l'economia, all'IRFIS-Finsicilia e sono destinate ad incremento del Fondo regionale di garanzia per il credito industriale istituito dalla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 72. Norma per l'editoria</p> <p>1. L'Assessore regionale per le attività produttive è autorizzato a completare l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 37 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle domande già esitate, previa verifica dei requisiti richiesti e sulla base dell'istruttoria già compiuta, con riferimento esclusivo alle esposizioni bancarie, finanziarie ed erariali in essere alla data del 31 dicembre 1999 ed all'autorizzazione già disposta dall'Esecutivo comunitario con decisione n. C. (2003) 378 del 2003. Nessuna erogazione di contributi può essere disposta oltre il periodo considerato dalla citata decisione comunitaria, nonché in favore di imprese non risultate finanziabili in sede di istruttoria delle domande presentate ai sensi degli articoli 31 e 37 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. Per la finalità del presente articolo l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 2012 un contributo pari a 500 migliaia di euro..</p>	<p style="text-align: center;">Art. 72. Norma per l'editoria</p> <p><i>Si autorizza l'Assessore regionale per le attività produttive a completare l'erogazione dei contributi alle imprese editoriali previsti dall'art. 37 della legge regionale n. 32/2000 limitatamente alle domande già esitate, con riferimento esclusivo alle esposizioni bancarie, finanziarie ed erariali in essere alla data del 31 dicembre 1999 e nel rispetto della decisione C (2003) 238 della Commissione europea.</i></p> <p>NOTA <i>La formulazione dell'articolo a tratti appare pleonastica; si suggerisce, pertanto, di valutare la possibilità di cassare alcune parti, quale per esempio il secondo periodo, e di riscrivere la norma in maniera più chiara anche al fine di comprendere se si debba procedere o meno a una nuove verifica dei requisiti richiesti.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 73. Centro direzionale della Regione</p> <p>1. Per la realizzazione del Centro direzionale della Regione di preminente interesse regionale, trova applicazione la disciplina di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni, ed ai relativi decreti delegati di attuazione, in quanto compatibili con l'ordinamento regionale.</p> <p>2. Nei casi in cui la legge ed i decreti di cui al comma 1 facciano riferimento al CIPE deve intendersi operato il riferimento alla Giunta regionale; ove facciano riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri deve intendersi operato il riferimento rispettivamente al Presidente della Regione ed agli assessori</p>	<p style="text-align: center;">Art. 73. Centro direzionale della Regione</p> <p><i>Ai fini della la realizzazione del "centro direzionale della Regione di preminente interesse regionale", si rinvia, in quanto compatibile con l'ordinamento regionale, alla disciplina nazionale di cui alla legge delega n. 443/2001 in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e ai relativi "decreti delegati di attuazione>>. Si stabilisce che i riferimenti al CIPE contenuti nella predetta normativa devono intendersi riferiti alla Giunta regionale; quelli al Presidente del Consiglio dei Ministri al Presidente della Regione e quelli al Consiglio superiore dei lavori pubblici al "corrispondente organo regionale".</i></p> <p>NOTA</p>

<p>regionali competenti per materia; ove facciano riferimento al Consiglio superiore dei lavori pubblici deve intendersi operato il riferimento al corrispondente organo regionale.</p>	<p><i>La disposizione andrebbe riformulata in maniera più chiara poiché rinvia a norme nazionali che investono numerosi ambiti.</i></p>
<p>Art. 74. Disposizioni sul credito agevolato alle imprese</p> <p>Stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno</p>	
<p>Art. 75. Confidi cooperative</p> <p>1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, per i consorzi fidi costituiti prevalentemente da cooperative e loro consorzi, in considerazione della specifica attività esercitata e del numero di imprese cooperative operanti, i parametri previsti dalla tabella di cui al comma 5 ter dell'articolo 3 della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni, sono fissati in almeno 10 punti risultanti dalla somma dei punteggi riportati a lato di ogni indicatore. Tale limite è innalzato di 2 punti per ciascun anno successivi fino ad un massimo di 14.</p>	<p>Art. 75. Confidi cooperative</p> <p><i>Si prevede che a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 muterà il metodo di calcolo del punteggio da attribuire ai consorzi fidi ai fini dell'integrazione dei fondi rischi da parte della Regione.</i></p> <p>NOTA <i>Per una migliore tecnica legislativa sarebbe opportuno inserire l'articolo direttamente in seno alla legge regionale n. 11/2005 in luogo di inserirlo all'interno della legge in commento.</i></p>
<p>Art. 76. Bandi con obbligo applicazione contratti collettivi di lavoro negli appalti</p> <p>1. Le Amministrazioni appaltanti operanti sul territorio regionale debbono inserire nei propri bandi relativi all'affidamento di lavori e servizi, l'obbligo da parte delle imprese partecipanti dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, si individuano i regimi sanzionatori per quegli enti che non rispettano tali previsioni.</p>	<p>Art. 76. Bandi con obbligo applicazione contratti collettivi di lavoro negli appalti</p> <p><i>La norma introduce l'obbligo da parte delle amministrazioni appaltanti, che operano nel territorio regionale, di inserire nei propri bandi, relativi all'affidamento di lavori e servizi, la clausola dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative.</i></p>
<p>Art. 77. Norma per la semplificazione delle procedure per la realizzazione di grandi impianti sportivi</p>	<p>Art. 77. Norma per la semplificazione delle procedure per la realizzazione di grandi impianti sportivi</p>

<p>1. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure connesse alla costruzione nelle città di Catania e Palermo di nuovi stadi, rispondenti a moderni criteri di sicurezza, di fruizione, sviluppo delle attività sportive, nonché di redditività dell'intervento e di gestione economica finanziaria, alla realizzazione dei progetti complessivi delle infrastrutture e delle aree funzionali connesse al progetto si applicano, purché ricomprendenti stadi o altri impianti sportivi di proprietà comunale che rientrano nei piani di alienazione e valorizzazioni immobiliari dei comuni, e salva la definizione dei relativi accordi da parte di questi ultimi, le procedure dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p><i>Al fine di consentire la realizzazione di impianti sportivi nelle città di Catania e Palermo con procedure semplificate, trova applicazione l'art 58 della legge n. 133 del 2008, che attribuisce agli enti locali il compito di redigere un elenco di beni immobili ricadenti nel proprio territorio e non funzionali alle proprie attività, e permettere l'alienazione degli stessi. I beni inseriti in tale elenco diventano ex lege patrimonio disponibile e l'approvazione dello stesso da parte del consiglio comunale costituisce variante allo strumento urbanistico regionale.</i></p> <p><i>Mediante l'utilizzo di tale procedura, a seguito dell'inserimento dei beni nel suddetto elenco i comuni di Catania e Palermo potranno procedere alla destinazione degli stessi beni ad impianti sportivi.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 78.</p> <p>Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile e fondo di garanzia per il microcredito alle imprese</p> <p>1. La Regione, mediante la concessione di garanzie agli istituti di credito, favorisce l'accesso al credito a breve e medio termine alle piccole imprese, anche individuali, come definite dalla normativa comunitaria, purché siano formate da donne o da giovani di età tra i 18 e i 35 anni.</p> <p>2. La Regione assicura priorità alle domande presentate da imprese a prevalente partecipazione femminile.</p> <p>3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione costituisce un fondo di garanzia e stipula apposita convenzione con Irfis-Finsicilia s.p.a. a totale partecipazione regionale per stabilire criteri, modalità e procedure per la concessione delle garanzie, e prevede altresì l'incremento annuale della propria quota di partecipazione al fondo.</p> <p>4. La Regione, mediante la concessione di garanzie agli istituti di credito, favorisce l'accesso al microcredito ai seguenti soggetti:</p> <p>a) imprese di nuova costituzione in forma giuridica di società di persone, società cooperative di produzione lavoro, incluse le</p>	<p style="text-align: center;">Art. 78.</p> <p>Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile e fondo di garanzia per il microcredito alle imprese</p> <p><i>Si stabilisce che la Regione concederà garanzie agli istituti di credito per favorire:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>accesso al credito a medio e breve termine a piccole imprese, anche individuali, "formate da donne e da giovani di età tra i 18 e 35 anni">>;</i> - <i>accesso al microcredito di imprese di nuova costituzione che rivestano la forma di società di persone, di società cooperative di produzione lavoro "incluse le società cooperative sociali e ditte individuali">> e di soggetti titolari di partita IVA "nella fase di avvio dell'attività purché esercenti attività produttive">>.</i> <p><i>Gli aiuti previsti dovranno essere erogati in de minimis.</i></p> <p><i>Per ambedue i regimi di aiuto si prevede che la Regione debba costituire un fondo di garanzia e stipulare una convenzione con l'IRFIS-Finsicilia s.p.a.. Nel secondo caso – interventi per il microcredito - si prevede che le risorse per l'utilizzo del fondo debbano essere quelle di cui all'articolo 66 (fondo per la partecipazione al capitale di rischio delle PMI).</i></p> <p>NOTA <i>L'individuazione dei soggetti beneficiari andrebbe</i></p>

<p>società cooperative sociali e ditte individuali;</p> <p>b) soggetti titolari di partita IVA nella fase di avvio dell'attività purché esercenti attività produttive.</p> <p>5. Ai fini di quanto previsto dal comma 4, la Regione costituisce un fondo di garanzia per il microcredito e stipula apposita convenzione con Irfis-Finsicilia s.p.a. a totale partecipazione regionale, per stabilire criteri, modalità e procedure per la concessione delle garanzie, e prevede altresì l'incremento annuale della propria quota di partecipazione al fondo.</p> <p>6. Gli interventi previsti dal presente articolo sono disposti nel rispetto della regola comunitaria 'de minimis' ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.</p>	<p><i>formulata più chiaramente; per esempio, la fase di avvio dell'attività dei soggetti titolari di partita IVA non è delimitata temporalmente. Si rammenta che la legge regionale n. 11/2011 prevede aiuti per l'imprenditoria femminile e giovanile sotto forma di sgravi fiscali.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 79. Bottega-scuola</p> <p>1. Al fine di sostenere la qualificazione ed il rinnovamento delle attività artigiane ed allo scopo di incentivare l'avviamento dei giovani al lavoro e di promuovere lo sviluppo della professionalità dei lavoratori nelle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale, la Regione in conformità ai principi previsti dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni, e nel quadro delle previsioni di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modifiche ed integrazioni, con la presente legge disciplina il riconoscimento di 'bottega-scuola' alle imprese artigiane individuate dalle commissioni provinciali per l'artigianato e condivise dalla commissione regionale per l'artigianato.</p> <p>2. La bottega-scuola deve essere diretta e gestita personalmente dal titolare in possesso della qualifica di 'maestro artigiano' di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni, e deve risultare adeguatamente attrezzata sotto il profilo tecnico, didattico ed ambientale, anche ai fini dell'igiene e della sicurezza del lavoro, al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività formativa in conformità alle disposizioni vigenti e secondo le modalità e le convenzioni proposte dall'Assessorato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 79. Bottega-scuola</p> <p><i>Si prevede, al fine di una valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale nella Regione, il riconoscimento alle imprese artigiane della qualifica di "bottega scuola". Si attribuisce alle commissioni provinciali per l'artigianato il compito di procedere all'individuazione delle imprese in possesso dei requisiti necessari per tale riconoscimento (che vengono stabiliti nella stessa norma) e il potere di conferire il titolo di maestro artigiano. Tale titolo sarà, a sua volta, requisito necessario per la direzione e gestione di botteghe artigiane, la quale dovrà avvenire nel rispetto di determinate direttive, anch'esse stabilite nella norma. (va verificata la compatibilità con la normativa statale, trattandosi di materia inerente alle "professioni").</i></p>

3. Il titolo di 'maestro artigiano' può essere conferito, da parte delle commissioni provinciali per l'artigianato, ai titolari di imprese artigiane, ovvero ai soci di impresa artigiana costituita in forma societaria purché partecipino personalmente alla attività.

4. I requisiti richiesti e da presentare alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio, sono:

a) iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

b) anzianità professionale maturata nell'esercizio dell'impresa o anche nello svolgimento dell'attività in forma subordinata professionalmente qualificata;

c) adeguato stato di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, di titolo di studio o diplomi, o dall'esecuzione di saggi di lavoro o, anche, da specifica e notoria perizia e competenza nello svolgimento di attività formative, nonché di ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia e attitudine all'insegnamento professionale;

d) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato, per un periodo non inferiore a cinque anni.

5. Il maestro artigiano, nell'esercizio della bottega-scuola, è tenuto a:

a) impartire o far impartire l'insegnamento teorico circa le nozioni tecniche, scientifiche e tecnologiche fondamentali dell'attività specifica, oltre alle necessarie conoscenze di ordine storico e culturale ed ai riferimenti di carattere stilistico e tradizionale propedeutici per il conseguimento delle relative qualifiche professionali;

b) curare l'addestramento pratico finalizzato, in correlazione con l'insegnamento di cui alla lettera a), a trasmettere le proprie conoscenze tecniche e professionali per il conseguimento di una capacità tecnica specifica.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è

<p>autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa di 3000 migliaia di euro.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 80. Norme a sostegno dello sviluppo delle attività artigiane</p> <p>1. Al fine di sostenere la qualificazione ed il rinnovamento delle attività artigiane ed allo scopo di incentivare l'avviamento dei giovani al lavoro e di promuovere lo sviluppo della professionalità dei lavoratori nelle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale, la Regione in conformità ai principi previsti dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni, e nel quadro delle previsioni di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modifiche ed integrazioni, promuove l'istituzione delle botteghe-scuola. La bottega-scuola deve essere diretta e gestita personalmente dal titolare in possesso della qualifica di maestro artigiano, conferita da parte delle commissioni provinciali per l'artigianato ai titolari di imprese artigiane.</p> <p>2. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono disciplinati:</p> <p>a) i requisiti richiesti ai titolari di imprese artigiane che intendono acquisire la qualifica di maestro artigiano, nonché le modalità per la concessione della qualifica e di riconoscimento della bottega-scuola;</p> <p>b) gli obblighi del maestro artigiano;</p> <p>c) i settori artigianali ammessi;</p> <p>d) i requisiti degli aspiranti corsisti;</p> <p>e) le modalità e la durata di svolgimento delle attività teoriche e di addestramento pratico;</p> <p>f) le modalità di concessione di contributi ed incentivi alla bottega scuola per lo svolgimento delle attività e il riconoscimento agli allievi di un presalario mensile;</p> <p>g) il conferimento agli allievi della qualifica lavorativa per l'avviamento al lavoro;</p> <p>h) le verifiche e i controlli.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 80. Norme a sostegno dello sviluppo delle attività artigiane</p> <p><i>La norma proposta si sovrappone a quella contenuta nell'articolo precedente, da cui differisce essenzialmente perché la disciplina delle botteghe artigiane, anziché essere stabilita direttamente, viene qui rimessa ad un decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive.</i></p> <p>NOTA <i>E' evidente che una duplicazione di norme va evitata, e che si dovrà optare per l'una o per l'altra, o eventualmente procedere ad una sintesi delle due disposizioni.</i></p>

<p>3. Per le finalità di cui alla presente norma, è autorizzata a carico del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa complessiva di euro 1.000 migliaia di euro.</p>	
<p>Art. 81. Liberalizzazione iniziative economiche</p> <p>Stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno</p>	
<p>Art. 82. Fondi vincolati per la spesa sociale</p> <p>1. E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro un apposito fondo, alimentato dalle risorse prelevate dal fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 9 della legge regionale 6/2009, distinto per tipologia di utenti e di servizi, finalizzato ai trasferimenti ai comuni ed alle province regionali con destinazione vincolata per la copertura dei costi dei servizi sociali e socio-assistenziali. In tale fondo confluiscono anche le altre risorse previste dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>2. Il fondo di cui al comma 1 può impinguarsi anche con parte delle risorse del Fondo nazionale politiche sociali, del Fondo sanitario nazionale e dei Fondi nazionali e comunitari in materia.</p> <p>3. I trasferimenti di cui al comma 1 sono erogati con cadenza semestrale sulla scorta dei rendiconti degli impegni di spesa presentati dagli enti destinatari dei finanziamenti.</p> <p>4. Gli enti locali sono obbligati a coprire il 20 per cento di propria competenza per le comunità di cui all'articolo 27 della legge regionale 11/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ricorrendo alle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e tale copertura deve essere specificatamente evidenziata nei rendiconti di cui al comma 3 del presente articolo.</p>	<p>Art. 82. Fondi vincolati per la spesa sociale</p> <p><i>Si istituisce presso l'Assessorato regionale della famiglia un apposito Fondo destinato al finanziamento della spesa sociale di Comuni e Province, alimentato dalle risorse destinate agli enti locali dall'articolo 9 della legge regionale n. 6 del 2009 a titolo di sostegno allo sviluppo, nonché da risorse previste nella legge regionale che disciplina le attività socio-assistenziali e nella legge-quadro statale (la n. 328 del 2000) relativa al sistema integrato degli interventi e servizi sociali; in tale fondo potranno confluire anche altre risorse provenienti dallo Stato e dall'Unione europea e destinate al settore.</i></p> <p><i>Si prevede a carico degli enti locali un vincolo di destinazione del 20% della spesa a favore delle comunità impegnate nel ricovero di minori disposto dall'autorità giudiziaria.</i></p> <p><i>Si demanda all'Assessorato della famiglia l'emanazione di bandi-tipo per l'affidamento dei servizi (sembra dunque che gli enti locali possano anche loro emanare dei bandi, nel rispetto dei bandi-tipo emanati dalla Regione), "mediante forme di accreditamento degli enti gestori" (ci si chiede se questa formulazione un po' generica sia tale da garantire lo svolgimento delle attività sociali da parte di soggetti muniti di adeguati requisiti, o se sia necessario che tali requisiti vengano specificati nella legge).</i></p> <p><i>Allo stesso Assessorato si deferisce il compito di porre in atto interventi sanzionatori e meccanismi di premialità nei confronti delle stazioni appaltanti i servizi sociali e socio-assistenziali al fine di assicurare l'effettiva realizzazione delle attività alle quali esse sono tenute.</i></p>

<p>5. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro può emanare uno o più bandi-tipo per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali, mediante forme di accreditamento degli enti gestori.</p> <p>6. Lo stesso Assessorato emana apposito decreto con il quale sono definiti gli interventi sanzionatori per le stazioni appaltanti i servizi sociali e socio-assistenziali previsti dalle legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modifiche ed integrazioni, che risultano inadempienti rispetto alle previsioni del presente articolo, nonché meccanismi di premialità per gli enti locali che onorano nei tempi previsti gli obblighi contrattuali con la committenza.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 83.</p> <p style="text-align: center;">Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere</p> <p>1. Al fine di supportare l'immediato rilancio dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, con particolare attenzione all'apprendimento in azienda e alla valorizzazione della formazione interna alla stessa, garantendone l'effettività e l'efficacia, e nelle more della riforma degli incentivi all'occupazione, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, è onerato di elaborare e stipulare un accordo con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.</p> <p>2. L'accordo di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 del Testo unico dell'apprendistato di cui al decreto legislativo 28 luglio 2011 deve prevedere il rinvio agli accordi interconfederali ed ai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati tra le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori comparativamente più rappresentative sul piano regionale. L'accordo, qualora non sia già previsto e regolamentato dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati tra le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, provvede, inoltre, a:</p>	<p style="text-align: center;">Art. 83.</p> <p style="text-align: center;">Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere</p> <p><i>Con la disposizione in esame si intende valorizzare l'apprendistato professionalizzante, ossia quello volto al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale, il quale è regolato anche da norme nazionali, tra cui da ultimo l'articolo 49 del d.lgs. 276 del 2003.</i></p> <p><i>La disciplina dell'apprendistato in esame viene qui peraltro rimessa, nelle more della riforma degli incentivi all'occupazione, ad un accordo da stipularsi tra l'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano regionale. A tale accordo viene rimessa la definizione del quadro della programmazione aziendale dei percorsi formativi, l'articolazione, la durata e modalità dell'apprendistato, la programmazione e il finanziamento dei percorsi formativi, le modalità per l'acquisizione della qualifica di "maestro artigiano o di mestiere", ecc..</i></p> <p>NOTA</p> <p><i>Suscita qualche perplessità la scelta di rimettere ad un accordo Regione-parti sociali la regolamentazione di aspetti così delicati. Sarebbe preferibile che essa fosse, se non direttamente stabilita nella legge, quantomeno deferita alla competenza della Giunta regionale, così come è stato fatto in altre Regioni (vedi per</i></p>

<p>a) disciplinare il quadro della programmazione aziendale dei percorsi formativi interni all'azienda, o anche esterni e/o mutualistici, con riferimento all'età dell'apprendista, al tipo di qualificazione professionale da conseguire, al titolo di studio, alla durata del contratto, anche minima per la sua componente formativa, e la successiva valutazione e certificazione delle competenze raggiunte, le forme e le modalità più idonee ad incrementare l'utilizzo di tale tipologia contrattuale e/o la conferma in servizio dell'apprendista;</p> <p>b) definire e disciplinare:</p> <p>b.1) la nozione di 'formazione interna all'azienda', ovvero la sua articolazione, durata e modalità di erogazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento del personale, come previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legge 112/2008;</p> <p>b.2) la capacità formativa interna dell'azienda, ovvero la capacità della stessa di erogare formazione interna desumibile dalla presenza di risorse umane, strutturali, materiali ed immateriali idonee a trasferire competenze;</p> <p>b.3) la nozione di 'formazione esterna all'azienda', ovvero quella erogata, di norma, da organismi accreditati dalla Regione;</p> <p>b.4) la nozione di 'formazione mutualistica' ovvero quella erogata, in parte, per il tramite degli enti bilaterali di cui al contratto collettivo applicato;</p> <p>b.5) le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la conseguente registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>c) prevedere la programmazione e il finanziamento di percorsi formativi interni e/o esterni all'azienda per gli apprendisti, anche con il coinvolgimento dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre</p>	<p><i>esempio Emilia-Romagna e Liguria). Più in generale, va tenuto presente che si tratta di una materia ove sussiste sì una competenza regionale (come è appunto dimostrato dall'esistenza di norme contenute in leggi di altre Regioni relative all'apprendistato professionalizzante) ma si pone anche un rischio di interferenza con la competenza statale in materia di rapporti di lavoro. Va dunque attentamente verificata la conformità della normativa proposta con quanto stabilito nella legge statale relativa all'apprendistato.</i></p>
--	---

2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni e degli enti bilaterali;

d) definire, nell'ambito della bilateralità ed avvalendosi, dei soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni e, successivamente, anche di quelli previsti dalla Regione nell'elenco che è appositamente istituito in applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, le modalità per il riconoscimento della qualifica di 'maestro artigiano o di mestiere';

e) prevedere l'immediato avvio - anche sperimentale - di specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ivi comprese le durate minime, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;

f) prevedere altresì la stipula di contratti di apprendistato in 'mobilità interregionale', comunque disciplinati nell'ambito delle previsioni degli accordi interconfederali e/o dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, e fermo restando gli accordi tra le regioni coinvolte. I contratti di cui alla presente lettera sono combinati ed alternati con percorsi formativi interni, esterni o anche mutualistici, con il coinvolgimento degli enti bilaterali, anche attraverso l'utilizzo dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni e possono essere stipulati anche dai soggetti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 4. dell'articolo 20 del decreto legislativo 10

<p>settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>g) determinare l'inquadramento, la progressione salariale, le modalità di erogazione della formazione, privilegiando l'acquisizione di competenze di base e trasversali per il primo biennio e quella professionalizzante per il periodo successivo, fermo restando un monte ore complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio.</p> <p>3. Per gli adempimenti necessari, supporti occorrenti ed i servizi originati dall'applicazione delle presenti disposizioni, dagli accordi tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali cui le stesse fanno riferimento, i datori e i prestatori di lavoro si avvalgono, in una prima fase, anche dei soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni e, successivamente, anche di quelli previsti dalla Regione nell'elenco che è appositamente istituito in applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 84.</p> <p>Misure in favore dei collaboratori a progetto in regime di monocommittenza</p> <p>1. Nelle more della creazione di un sistema di flexsecurity rivolto ai soggetti deboli del mercato del lavoro, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è onerato di elaborare e stipulare, con le organizzazioni dei collaboratori a progetto e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, un accordo volto a favorire ed incentivare l'inserimento o il reinserimento in imprese o anche facilitare l'accesso ai finanziamenti previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti, per creare e sviluppare iniziative imprenditoriali da parte dei collaboratori a progetto in regime di monocommittenza di cui all'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, senza tener conto del minimale di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 84.</p> <p>Misure in favore dei collaboratori a progetto in regime di monocommittenza</p> <p><i>Si intende sostenere i lavoratori assunti a progetto in regime di "monocommittenza", ossia alle dipendenze di un solo lavoratore, considerati come soggetti deboli e già tutelati dalla normativa nazionale, e precisamente dall'articolo 19 comma 2 del d.l. n. 185 del 2008 (conv. in legge dalla legge n. 2 del 2009) che prevede alcuni ammortizzatori sociali in loro favore .</i></p> <p><i>Con la norma in esame si cerca di incentivare l'accesso dei soggetti considerati ai finanziamenti previsti dalla normativa vigente per il loro avvio allo svolgimento di attività di tipo imprenditoriale. La concreta attuazione di tale obiettivo viene rimessa ad un accordo tra l'Assessore regionale della famiglia e le parti sociali interessate (collaboratori a progetto e datori di lavoro) che dovrà prevedere (comma 2) i percorsi e gli assegni formativi e le varie forme di incentivi, anche in raccordo con gli enti bilaterali rappresentativi delle</i></p>

<p>reddito ivi menzionato.</p> <p>2. L'accordo di cui al comma 1 deve prevedere:</p> <p>a) percorsi formativi, per l'avvio di attività di lavoro autonomo, per la formazione imprenditoriale, nonché per l'acquisizione, l'adeguamento e la qualificazione delle competenze professionali, in conformità alla programmazione regionale e rispondenti alle esigenze dell'innovazione produttiva ed ai fabbisogni del territorio;</p> <p>b) assegni formativi destinati a garantire l'accesso individuale ad attività di alta formazione o formazione specialistica accessibile attraverso procedura di richiesta a sportello;</p> <p>c) incentivi volti a:</p> <p>1) favorire l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione lavorativa ai collaboratori a progetto che abbiano cessato un rapporto di lavoro in condizioni di committenza esclusiva;</p> <p>2) favorire l'acquisizione da parte dei collaboratori a progetto di condizioni lavorative continuative e stabili anche nell'alveo del lavoro autonomo;</p> <p>3) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di non lavoro quali la cura, la formazione e l'aggiornamento;</p> <p>4) sostenere i processi di mobilità territoriale dei collaboratori a progetto in regime di monocommittenza al fine della valorizzazione delle competenze professionali e/o dell'acquisizione di ulteriori competenze;</p> <p>5) promuovere il reinserimento lavorativo, in forma autonoma e/o associata dei collaboratori a progetto in regime di monocommittenza interessati da processi di riorganizzazione, riconversione o, comunque, espulsi dal mercato del lavoro, anche mediante le forme di sostegno all'autoimprenditorialità previste dalle leggi regionali e nazionali.</p> <p>3. Al fine di assicurare efficaci modalità di gestione degli interventi previsti dall'accordo di cui al comma 2, con riferimento ai collaboratori</p>	<p><i>stesse parti sociali (comma 3). E' quindi prevista (comma 4), sulla base dell'accordo così stipulato, l'emanazione di un decreto assessoriale per la regolamentazione degli aspetti di maggior rilievo (percorsi e assegni formativi, incentivi, modalità di attuazione degli interventi, ecc.).</i></p>
--	--

<p>a progetto che abbiano cessato un rapporto di lavoro in condizioni di committenza esclusiva, possono essere previste, previa intesa con le parti sociali e mediante specifica convenzione, forme di raccordo, coerentemente con le funzioni previste dai loro statuti, con gli enti bilaterali costituiti secondo le clausole degli accordi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni dei collaboratori a progetto dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tali convenzioni, che devono essere sottoscritte da tutte le organizzazioni costituenti gli enti bilaterali, prevedono modalità operative distinte, da parte degli stessi, per la gestione degli interventi cui si fa riferimento.</p> <p>4. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, stipulato l'accordo di cui ai commi precedenti, provvede all'emanazione di un proprio decreto per regolamentare i percorsi e gli assegni formativi, gli incentivi, le finalità, gli attori, le modalità di attuazione degli interventi, la durata e l'intensità, gli obblighi dei soggetti coinvolti, le eventuali convenzioni, i progetti formativi rivolti alle persone e le modalità di riconoscimento della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, ed il supporto dei soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, e da quelli previsti dalla Regione nell'elenco che è appositamente istituito in applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 85. Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza</p> <p style="text-align: center;">Stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 86. Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale</p>	

<p>Stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno</p>	
<p>Art. 87. Acquisizione al demanio regionale beni immobili dei Consorzi ASI</p> <p>1 I beni immobili già facenti parte del demanio del patrimonio dei consorzi per le Aree di Sviluppo industriale non strumentali all'organizzazione ed al funzionamento degli stessi, nonché i capannoni industriali ed i centri direzionali sono acquisiti al patrimonio della Regione che provvede alla loro alienazione nelle forme legislative vigenti in materia.</p>	<p>Art. 87. Acquisizione al demanio regionale beni immobili dei Consorzi ASI</p> <p><i>Si prevede che siano acquisiti al patrimonio della Regione, per poi provvedere alla loro alienazione, i seguenti beni dei consorzi ASI:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>beni immobili non strumentali all'organizzazione e al funzionamento degli stessi;</i> - <i>capannoni industriali;</i> - <i>centri direzionali.</i>
<p>Art. 88. Norme finali, abrogazioni, modifiche ed integrazioni di norme</p> <p>1. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>2. Al comma 3 dell'articolo 21, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola 'servizio' sono aggiunte le seguenti 'pertinente al proprio ruolo professionale'.</p> <p>3. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'Per il triennio 2009-2011' sono sostituite dalle seguenti: 'A decorrere dall'esercizio finanziario 2009' e le parole 'l'80 per cento' sono sostituite con le parole 'sino all'importo massimo dell'80 per cento'.</p> <p>4. Al comma 12 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'comma 12' sono sostituite con le seguenti 'comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni'.</p>	<p>Art. 88. Norme finali, abrogazioni, modifiche ed integrazioni di norme</p> <p><i>Comma 1. Fondo per il precariato</i> <i>Abroga la possibilità di assumere impegni a carico dell'esercizio successivo, ovvero a carico di più esercizi, relativamente a interventi in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente utili.</i></p> <p><i>Comma 2. Iscrizione ad albi professionali</i> <i>Si prevede che il versamento per l'iscrizione ad albi professionali di dirigenti e funzionari direttivi a carico dei relativi dipartimenti regionali sia dovuto solo dagli organi presso i quali svolgano funzioni pertinenti al proprio ruolo professionale.</i></p> <p><i>Commi 3 e 4. Ricovero minori</i> <i>Destina a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, e non per il solo triennio 2009-2011, una quota del fondo delle assegnazioni agli EELL, all'Assessorato regionale della famiglia a titolo di rimborso fino all'importo dell'80% (non più dell'80% tout court) alle spese derivanti dall'assegnazione di un minore presso un istituto di accoglienza.</i> <i>Viene sostituito un riferimento, probabilmente errato. I comuni nel cui territorio sono ubicate le comunità o strutture di cui al comma 12, entro il 28 febbraio di ciascun anno presentano all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica le istanze di finanziamento dei corrispettivi richiesti dalle comunità per l'anno precedente. Il comma 12 viene sostituito con la norma opportuna, vale a dire istituti di</i></p>

<p>5. Al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole 'Le procedure' aggiungere le parole 'di transito'; le parole 'entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge' sono abrogate. Alla fine del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo 'Le procedure di cui al presente comma devono essere completate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.'</p> <p>6. Stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno.</p> <p>7. All'articolo 23, comma 8 bis, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, è soppressa la parola 'anche'.</p> <p>8. All'articolo 27, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, il periodo da 'ai sensi del comma 8 bis dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21' è soppresso.</p> <p>9. Stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno.</p> <p>10. Stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno.</p> <p>11. Stralciato ex articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno.</p> <p>12. E' abrogato l'articolo 38 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p><i>accoglienza per ricovero minori.</i></p> <p><i>Comma 5. Proroga termine procedure di mobilità a favore della Ragioneria generale</i> <i>Proroga il termine originariamente previsto per l'attivazione delle procedure di mobilità a favore della Ragioneria generale della Regione, spostando il termine ai 30 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.</i></p> <p><i>Commi 7 e 8. Comunità alloggio per minori</i> <i>Si elimina la parola "anche" dalla norma originaria, limitando quindi il finanziamento regionale solo ai rapporti, in convenzione con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile</i> <i>Il comma 8 sembra avere la medesima finalità del comma 7.</i> <i>Si elimina nella norma sulla riserva relativa alle assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, il riferimento al comma 8 bis dell'art. 23 della l.r. 21/2003:</i> <i>A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, è istituito nel bilancio della Regione un apposito capitolo ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 per i rapporti, anche in convenzione con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa al cui onere valutato in 7.747 migliaia di euro si provvede per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.2</i></p> <p><i>Comma 12. Canone ricognitorio per le concessioni demaniali marittime: abrogazione</i> <i>Si abroga l'articolo 30 della legge regionale n. 11/2010 il quale prevede che il canone ricognitorio per le concessioni demaniali marittime sia versato a favore degli enti pubblici territoriali purchè essi non traggano proventi</i></p>
--	--

<p>13. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'così come previsto dall'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625' sono sostituite con le parole 'senza alcuna esenzione o franchigia, fatto salvo il disposto di cui al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni'.</p> <p>14. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento e le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente – Dipartimento regionale ambiente. Sono abrogati:</p> <p>a) gli articoli 16 e 17 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>b) l'articolo 3 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 184 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>c) l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>d) l'articolo 18 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>e) l'articolo 40, comma 3, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p><i>dall'utilizzo dei medesimi beni demaniali.</i></p> <p><i>Comma 13. Aliquota di prodotto per concessione di coltivazione idrocarburi liquidi e gassosi</i> <i>Si modifica l'articolo 12 comma 1 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 relativo alla "Produzione di idrocarburi liquidi e gassosi", che prevede che l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente ai sensi dell'articolo 20, comma 2 della legge 23 luglio 2009 n. 10 sia elevata al 10% , "così come previsto dall'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, con le modalità di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625". Le parole che abbiamo riportato tra virgolette in corsivo sono sostituite con le parole "senza alcuna esenzione o franchigia, fatto salvo il disposto di cui al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 3 luglio 2000 n. 14"(quest'ultimo prevede l'esenzione dalla franchigia per produzioni che siano andate distrutte).</i></p> <p><i>Comma 14. Soppressione Commissioni provinciali tutela ambiente</i> <i>Si procede a sopprimere le Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento le cui funzioni sono devolute al Dipartimento Ambiente dell'Assessorato Territorio e Ambiente. Si abrogano:</i></p> <p><i>a) gli articoli 16 e 17 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e s.m.i. (che riguardano l'istituzione, la composizione e le funzioni delle Commissioni provinciali considerate);</i></p> <p><i>b) l'articolo 3 della legge regionale 28 luglio 1979 n. 184 e s.m.i., relativo alla integrazione della composizione delle Commissioni provinciali ai fini dell'esercizio della competenza consultiva nel settore della molluschicoltura.</i></p> <p><i>c) l'articolo 6 comma 4 della legge regionale 3 ottobre 1995 n. 71, che afferma che le competenze in materia di "Autorizzazioni ad attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale" vengono esercitate dalle Province a mezzo delle Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente";</i></p> <p><i>d) l'articolo 18 della legge regionale 4 agosto 1980 n. 78 che attribuisce alle Commissioni provinciali il compito di fissare i limiti di emissione per evitare emissioni inquinanti.</i></p> <p><i>e) l'articolo 40 comma 3 della legge regionale 15 maggio 1986 n. 27 che prevede il parere</i></p>
--	--

<p>15. Per la manutenzione straordinaria di Villa Malfitano e dei fabbricati esistenti nell'isola di Motya il Presidente della Regione è autorizzato a concedere alla Fondazione 'Giuseppe Whitaker' un contributo straordinario di 1.000 migliaia di euro.</p> <p>16. Al fine di consentire una ristrutturazione finanziaria del bilancio e a copertura di un credito fiscale non immediatamente esigibile, per assicurare la liquidità necessaria alla prosecuzione delle attività, il Comitato Taormina Arte è autorizzato a stipulare un mutuo con istituti di credito, con garanzia sussidiaria della Regione prestata dall'Assessorato regionale dell'economia. La somma assistita da garanzia non può essere superiore a 2.000 migliaia di euro. La mancata corresponsione all'istituto di credito mutuante della rata annuale o semestrale del mutuo concesso, produce, nell'esercizio finanziario successivo, la riduzione del contributo regionale determinato annualmente in misura pari alle rate insolute e non modificabile nel corso del medesimo esercizio.</p> <p>17. Nella Regione la costruzione di nuovi cimiteri o il loro ampliamento è consentita in presenza di un distacco non inferiore a 100 metri dal centro abitato. Analogo distacco deve intercorrere rispetto ai cimiteri esistenti. Detto limite si applica anche alle procedure di cui alla legge regionale 10 dicembre 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali gli oneri concessori devono essere applicati in misura doppia e l'oblazione maggiorata del 10 per cento, ove già non definite con provvedimenti di concessione in sanatoria. Resta ferma la possibilità di ampliamento della fascia di rispetto fino a 200 metri ovvero la sua ulteriore riduzione entro il limite di 50 metri, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>18. All'articolo 6, comma 2, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 e successive</p>	<p><i>delle C.P.T.A. per l'autorizzazione di scarichi provenienti da insediamenti produttivi.</i></p> <p><i>Comma 15. Contributo per Villa Malfitano Si autorizza un contributo straordinario a favore della fondazione Whitaker per la manutenzione di Villa Malfitano e dei fabbricati esistenti nell'isola di Mozia.</i></p> <p><i>Comma 16. Autorizzazione mutuo comitato Taormina Arte Si autorizza la stipula di un mutuo da parte del Comitato Taormina Arte, con garanzia da parte della Regione.</i></p> <p><i>Comma 17. Distanza minima cimiteri rispetto al centro abitato Si deroga ai limiti previsti dalla normativa nazionale per la distanza minima dei cimiteri rispetto al centro abitato.</i></p> <p><i>Comma 18. Cambio di destinazione d'uso per immobili edificati in zone a verde agricolo</i></p>
--	---

<p>modifiche ed integrazioni, le parole ‘già ultimati’ sono sostituite da ‘assistiti’; le parole ‘in base a’ sono sostituite con ‘da’. Nei casi previsti dal presente comma, gli oneri e le sanzioni dovuti ai fini del rilascio della concessione edilizia, sono maggiorati del 20 per cento di quanto già dovuto.</p> <p>19. La Regione può concedere contributi nel settore cinematografico limitati alla coproduzione.</p> <p>20. Quota parte del contributo autorizzato, per l’esercizio finanziario 2012, per le finalità del comma 1 dell’articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. 9.2.1.3.5 - capitolo 373718) è destinato nella misura di 500 migliaia di euro al Consorzio universitario della provincia di Trapani.</p> <p>21. All'articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola ‘determinati,’ aggiungere le parole ‘e comunque non oltre la scadenza del mandato,’; la parola ‘tre’ è sostituita con la parola ‘due’, le parole ‘la cui misura non può superare il trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d'anzianità’ sono sostituite con le parole ‘nei limiti degli stanziamenti di bilancio’.</p> <p>22. Al comma 1 dell’articolo 48 della</p>	<p><i>Riferimento normativo non corretto</i> <i>Le parole “già ultimati” e le altre che con la norma si intendono modificare non sono contenute nell’articolo 22, comma 2 della legge regionale n. 71/78, ma nell’articolo 6 della legge regionale n. 17/94.</i> <i>La norma mira a consentire il cambio di destinazione d’uso per gli immobili edificati in zone a verde agricolo, quando essi siano “assistiti da regolare concessione edilizia” e non ultimati in base alla concessione.</i> <i>Si prevede inoltre una maggiorazione del 20% degli oneri e sanzioni per il rilascio della concessione.</i></p> <p><i>Comma 19. Concessione di contributi nel settore cinematografico</i> <i>La norma andrebbe riscritta precisandone il contenuto anche ai fini della possibilità di quantificarne gli oneri.</i> <i>Prevede la concessione di contributi nel settore cinematografico limitatamente alla coproduzione.</i></p> <p><i>Comma 20. Contributi al consorzio universitario provincia Trapani</i> <i>Destina 500 migliaia di euro al Consorzio universitario provincia di TP nell’ambito dei contributi che ai sensi del comma 1 dell’art. 66 della legge regionale n. 2/2002 (richiamato nella norma) l’assessore beni culturali e pubblica istruzione può concedere ai consorzi universitari per la gestione di corsi di laurea o di studio.</i></p> <p><i>Comma 21. Consulenti Presidente della Regione e assessori regionali: numero e compensi</i> <i>Riduce il numero dei consulenti di cui Presidente della Regione e assessori regionali possono avvalersi portandolo da 3 a 2.</i> <i>Prevede che gli incarichi debbano comunque terminare alla scadenza del mandato del Presidente o dell’Assessore.</i> <i>Elimina il tetto massimo previsto per i compensi del suddetto personale, prevedendo che i compensi, anziché essere rapportati al trattamento economico tabellare del segretario generale della regione o dei direttori regionali con venti anni di anzianità siano semplicemente corrisposti nei limiti degli stanziamenti di bilancio.</i></p> <p><i>Comma 22. Contributo alle imprese per</i></p>
---	--

legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole ‘Ministero dell’Interno’ sono aggiunte le parole ‘o, in subordine, collegamento telefonico con gli stessi organi di polizia.’.

23. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con imprenditori agricoli.

CAPO III

Effetti della manovra e copertura finanziaria

Art. 89.

Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 nelle misure indicate nelle Tabelle ‘A’ e ‘B’, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l’eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l’anno 2012, nell’allegata Tabella ‘C’.

l’installazione di impianti di videosorveglianza Amplia la platea dei destinatari del comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 3 dicembre 2003 n. 20 che prevede un contributo regionale alle imprese “per l’installazione di impianti di videosorveglianza con collegamento telematico con gli organi di polizia conformi a quelli previsti da protocolli d’intesa con il Ministero dell’interno” allargandolo anche alle imprese che siano in “collegamento telefonico con gli stessi organi di polizia”.

Andrebbero quantificati gli oneri.

Comma 23. Convenzioni tra le pubbliche amministrazioni e gli imprenditori agricoli Si prevedono convenzioni tra le pubbliche amministrazioni (sarebbe il caso di precisare che debba trattarsi di amministrazioni regionali) e gli imprenditori agricoli per fini di salvaguardia del territorio.

Andrebbero quantificati gli oneri e individuato in modo più preciso il contenuto.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell'allegata Tabella 'D' sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nella Tabella medesima.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata Tabella 'E' sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2012, 2013 e 2014, nella Tabella medesima.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata Tabella 'F' sono abrogate.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata Tabella 'G'.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata Tabella 'I'.

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata Tabella 'L'.

9. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le

<p>disposizioni della presente legge che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 90.</p> <p>Effetti della manovra e copertura finanziaria</p> <p>1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato al presente articolo.</p> <p>2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, con decorrenza dall'1 gennaio 2012.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 91.</p> <p style="text-align: center;">Norma finale</p> <p>1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.</p> <p>2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p>	



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana




TABELLA COMPARATIVA DELLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE E
DEI CONSIGLI COMUNALI E DI STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Servizio Studi ed Affari Europei
Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

XV Legislatura, Ottobre 2011
15/2011



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

TABELLA COMPARATIVA DELLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE E
DEI CONSIGLI COMUNALI E DI STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Servizio Studi ed Affari Europei
Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

XV Legislatura, Ottobre 2011

La presente tabella comparativa si propone di effettuare un raffronto tra le norme contenute nelle leggi statali e le corrispondenti norme regionali relative alla composizione delle giunte e dei consigli comunali, nonché allo status degli amministratori locali. Tali tematiche sono, infatti, affrontate dall'articolo 46 del disegno di legge finanziaria n. 801, presentato dal Governo nell'ottica del contenimento della spesa degli enti locali e della riduzione dei costi dei relativi organi di riferimento.

Sono state inserite anche le disposizioni concernenti le funzioni, la durata in carica e le modalità di nomina degli organi di revisione contabile di competenza della Regione, confrontando la normativa regionale e quella nazionale vigenti.

I fondamentali testi normativi di riferimento sono costituiti, da una parte, dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali) e, dall'altra, dalla legge regionale n. 30 del 2000 e dalla legge regionale n. 48 del 1991.

STATUS AMMINISTRATORI LOCALI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

Art. 82 **Indennità**

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti

NORMATIVA REGIONALE L.r. n. 30/2000

Art. 19 **Indennità**

1. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri⁴:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province regionali e degli assessori, in rapporto alla misura dell'indennità stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia regionale. Al presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali e al soggetto coordinatore degli uffici unici o comuni dei PIT sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 20 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni e del

STATUS AMMINISTRATORI LOCALI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE L.r. n. 30/2000

da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.

3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

4. [Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

6. [Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun

consorzio fra enti locali e dei comuni in convenzione ;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle province comprendenti aree metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della Provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato.

2. Il regolamento previsto dal comma 1 determina un'indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia regionale, il presidente della provincia regionale comprendente area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali nonché i componenti delle giunte dei comuni, delle province regionali e delle province comprendenti aree metropolitane ed i componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia è corrisposta un'indennità pari al 40

STATUS AMMINISTRATORI LOCALI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE L.r. n. 30/2000

gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente

per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni.

3.[Fino all'emanazione del regolamento, agli assessori dei comuni capoluogo di Provincia con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti può essere attribuita l'indennità prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione è da cinquantamila a centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il limite del sessanta per cento per l'indennità degli assessori rispetto all'ammontare delle indennità previste per il sindaco.

4. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, i componenti degli organi assembleari delle unioni dei comuni e i componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari al 30 per cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente della provincia regionale o presidente dell'unione dei comuni o presidente del consorzio e al 50 per cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente del consiglio circoscrizionale in base al regolamento di cui al comma 1. Ai consiglieri circoscrizionali, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 60 per cento di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscrizione .

5. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma

STATUS AMMINISTRATORI LOCALI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE L.r. n. 30/2000

popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana ;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) [determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita

1, possono essere diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio.

6. Il regolamento è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Su richiesta della Conferenza Regione-Autonomie locali si può procedere alla revisione del regolamento con la medesima procedura ivi indicata.

7. [I regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

8. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del cinquanta per cento di ciascuna.

9. [Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti

STATUS AMMINISTRATORI LOCALI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE L.r. n. 30/2000

applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità .

D.L. 31/05/2005, N. 78

Art. 5, co. 7

Economie negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici

7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'[articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato [articolo 82, comma 8](#), sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province.

dalla stessa persona.

10. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

11. Per le indennità di cui al presente articolo, la disciplina relativa al divieto di cumulo tra pensione e redditi è stabilita dal comma 3 dell'[articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

12. Le indennità previste nel presente articolo sono corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12-bis. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata all'effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento dell'ente locale stabilisce termini e modalità.

STATUS AMMINISTRATORI LOCALI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE L.r. n. 30/2000

Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato [articolo 82](#), come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.

Art. 83 *Divieto di cumulo*

1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o

Art. 19 bis *Divieto di cumulo*

1. I parlamentari nazionali ed europei e i deputati regionali non possono percepire le indennità e i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, non percepiscono alcun compenso, tranne quanto dovuto ai sensi dell'articolo 21, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non è corrisposta.

4. Il sindaco e il presidente della provincia non possono cumulare alla propria altre indennità relative a cariche ricoperte per la funzione.

STATUS AMMINISTRATORI LOCALI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE L.r. n. 30/2000

comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta.

Art. 79 *Permessi e licenze*

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità

Art. 20 *Permessi e licenze*

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali e delle unioni di comuni nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. I componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e statuti dei comuni capoluogo e delle province regionali hanno diritto, per la partecipazione alle sedute, di assentarsi dal servizio per l'intera giornata.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali o provinciali, degli organi esecutivi delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite e delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata (40). Il diritto di assentarsi di cui al presente comma

STATUS AMMINISTRATORI LOCALI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE L.r. n. 30/2000

montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un

comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro nonché quello per lo studio preliminare

STATUS AMMINISTRATORI LOCALI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE L.r. n. 30/2000

massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

Art. 80 *Oneri per permessi retribuiti*

1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67

Art. 20 *Permessi e licenze*

Comma 5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. In nessun caso l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un mese può superare l'importo pari a due terzi dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente di provincia. Per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un anno solare non può superare l'importo pari a metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco nello stesso periodo.

STATUS AMMINISTRATORI LOCALI	
NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000	NORMATIVA REGIONALE L.r. n. 30/2000
Art. 81 <i>Aspettative</i>	Art. 18 <i>Aspettative</i>
<p>1. I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti</p>	<p>I sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 22.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli amministratori e ai consiglieri comunali e provinciali che siano dipendenti dello stesso ente e si siano avvalsi delle disposizioni obbligatorie in materia di aspettative per non incorrere nei casi di ineleggibilità di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.</p>

STATUS AMMINISTRATORI LOCALI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE L.r. n. 30/2000

Art. 84

Rimborso delle spese di viaggio

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni

Art. 21

Rimborsi delle spese di viaggio

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfettario omnicomprensivo per le altre spese nella misura fissata con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e dell'Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali.

2. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali sostengono per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai bilanci degli enti stessi.

3. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della

STATUS AMMINISTRATORI LOCALI	
NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000	NORMATIVA REGIONALE L.r. n. 30/2000
proprie o delegate.	missione. 4. Agli amministratori che risiedono fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. 5. Ai soli amministratori e consiglieri che risiedano fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente, che siano residenti in una delle isole minori della Sicilia e che, in ragione del loro mandato o per motivi istituzionali, debbano raggiungere e soggiornare nel luogo della sede dell'ente medesimo, è riconosciuto anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto e soggiorno, alle condizioni previste dalla <i>legge 18 dicembre 1973, n. 836</i> e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 86 <i>Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative.</i> 1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di	Art. 22 <i>Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative.</i> 1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di Provincia, per i presidenti di unioni di comuni, di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per

STATUS AMMINISTRATORI LOCALI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE L.r. n. 30/2000

comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.

2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

3. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte

gli assessori dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 18, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti dei consigli circoscrizionali nel caso in cui il Comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.

2. A favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili secondo quanto previsto dalla normativa statale. Con decreto degli Assessori regionali per gli enti locali, per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e per il bilancio e le finanze sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

3. L'amministrazione locale provvede a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applica

STATUS AMMINISTRATORI LOCALI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE L.r. n. 30/2000

dell'amministratore.

4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#).

5. I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della [legge 3 agosto 1999, n. 265](#), ed entro tre anni se successiva.

quanto previsto dalla normativa statale.

5. I comuni, le province, le unioni di comuni, i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente la data di entrata in vigore della presente legge, ed entro tre anni se successiva.

7. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'[articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564](#), come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4, del [decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278](#), si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali. Gli enti locali territoriali possono provvedere a loro carico.

8. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 agli amministratori locali è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque da considerare valide le basi contributive sulle quali l'INPS abbia, anche solo temporaneamente, accettato il versamento di contributi.

COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE E DEI CONSIGLI COMUNALI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE

Art. 37 *Composizione dei consigli.*

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a

L.r. n. 16/1963 **Ordinamento amministrativo degli enti locali**

Art. 43

Composizione dei consigli comunali ed indennità agli amministratori locali.

1. Il consiglio comunale è composto di:

- a) cinquanta membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) quarantacinque membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- c) quaranta membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- d) trenta membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) venti membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti

COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE E DEI CONSIGLI COMUNALI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000	NORMATIVA REGIONALE
<p>10.000 abitanti;</p> <p>g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;</p> <p>h) da 12 membri negli altri comuni.</p> <p>2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:</p> <p>a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;</p> <p>b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;</p> <p>c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;</p> <p>d) da 24 membri nelle altre province .</p> <p>3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.</p> <p>4. La popolazione è determinata in base ai risultati</p>	<p>f) quindici membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;</p> <p>g) dodici membri negli altri comuni.</p> <p style="text-align: center;">L.R. 6 marzo 1986, n. 9 “Istituzione della provincia regionale”</p> <p style="text-align: center;">Art. 26 ⁽²³⁾ <i>Composizione del Consiglio.</i></p> <p>1. Il Consiglio della Provincia regionale è composto:</p> <p>a) di quarantacinque consiglieri nelle Province regionali con popolazione superiore a 600 mila abitanti.</p> <p>b) di trentacinque consiglieri nelle Province regionali con popolazione da 400.000 abitanti sino a 600.000 abitanti.</p> <p>c) di venticinque consiglieri nelle altre Province regionali.</p> <p><i>(23) Articolo così sostituito dall'art. 16 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.</i></p>

COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE E DEI CONSIGLI COMUNALI

NORMATIVA NAZIONALE
D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE

dell'ultimo censimento ufficiale.

Riduzione 20 % circolare del ministero

sulla legge 42/2010

N.B.: il decreto-legge n. 138 del 2011 ha apportato alcune modifiche alla composizione del Consiglio comunale, in un'ottica ulteriormente riduttiva relativamente ai comuni poco popolosi (con popolazione fino 10. 000 abitanti, attraverso una articolazione in varie fasce). L'applicazione delle nuove regole decorre dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale interessato successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

D.L. n. 138/2011, art. 16, co. 17

17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di

COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE E DEI CONSIGLI COMUNALI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE

conversione del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;

b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;

d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE E DEI CONSIGLI COMUNALI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE

Art. 47 *Composizione delle giunte*

1. La Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità ⁽⁶⁵⁾.

2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non

Art. 33

della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e come modificato dalla legge regionale n. 22 del 16.12.2008

Composizione della giunta dei comuni e delle province regionali.

1. La giunta comunale e la giunta della provincia regionale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia regionale che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento. Nei comuni con popolazioni fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non può comunque essere superiore a 4.

2. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco o del presidente della provincia regionale comporta la modifica del numero degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica".

COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE E DEI CONSIGLI COMUNALI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE

facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE

Art. 17

Circoscrizioni di decentramento comunale ⁽²¹⁾.

1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune ⁽²²⁾.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti ⁽²³⁾.

4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla

Art. 13

della legge n. 142/90, recepito dall'articolo 1, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 48 /91

(modificato dall'art. 51 della L.R. 26/93, sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.R. 22/2008 e modificato dall'art. 9, commi 3 e 4, della L.R. 6/2011)

1. I comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. La circoscrizione ha poteri in ordine a:

a) servizi demografici;

b) servizi sociali e di assistenza sociale;

c) servizi scolastici ed educativi;

d) attività e servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito circoscrizionale.

3. Nessuno dei comuni di cui al comma 1 può articolare le proprie circoscrizioni in numero superiore a dieci.

4. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. **Il numero dei**

CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE

normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo *status* dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria ⁽²⁴⁾.

(21) Per la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale vedi la lettera *b*) del comma 186 dell'*art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191*.

(22) Comma così modificato dal comma 29 dell'*art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, con la decorrenza indicata nell'*art. 42-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(23) Comma così sostituito dal comma 29 dell'*art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, con la decorrenza indicata nell'*art. 42-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(24) Il presente articolo corrisponde all'*art. 13, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

componenti dei consigli circoscrizionali non può essere superiore ai due quinti di quello dei componenti del consiglio del comune di appartenenza. (norma introdotta dall'articolo 11 della legge regionale n.22 del 2008)

5. Nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, il limite di spesa per la gestione dei consigli circoscrizionali è demandato alla giunta ed al consiglio comunale del comune medesimo, che stabiliscono altresì il numero dei consigli circoscrizionali, tenendo in particolare considerazione gli agglomerati extraurbani, già frazioni.

6. I comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali senza oneri di spesa a carico dei propri bilanci. I comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali purché i relativi oneri siano contenuti, per ciascuno di essi, nei limiti dei tetti di spesa discendenti dall'applicazione dei principi fissati dalla normativa nazionale vigente in materia.

7. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune. [ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale] (*parole soppresse*)

[8. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il presidente.] (*comma abrogato*) (14)

(11) In ordine al rinnovo dei consigli di circoscrizione, vedi la disposizione riportata dall'*art. 5 della L.R. 30/2000*.

Inoltre, per quanto riguarda le risorse da trasferire ai consigli circoscrizionali, vedi la disposizione riportata dall'*art. 6, comma 2 della*

CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE	
NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000	NORMATIVA REGIONALE
	<p>L.R. 30/2000.</p> <p>(12) Per quanto disposto dall'art. 11, comma 2, della L.R. 22/2008, le disposizioni di cui al presente articolo, come sostituito dall'art. 11, comma 1, della medesima L.R. 22/2008, si applicano a decorrere dalla cessazione del mandato dei consigli di circoscrizione attualmente in carica.</p> <p>(13) Parole soppresse dall'art. 9, comma 3, della L.R. 6/2011, con decorrenza 1 gennaio 2012, per effetto dell'art. 13 della stessa legge.</p> <p>(14) <i>Comma abrogato dall'art. 9, comma 4, della L.R. 6/2011, con decorrenza 1 gennaio 2012, per effetto dell'art. 13 della stessa legge.</i></p> <p>.</p>

REVISORI DEI CONTI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE

Art. 234

Organo di revisione economico-finanziaria ⁽⁴⁰⁵⁾.

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2 ⁽⁴⁰⁶⁾.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina ⁽⁴⁰⁷⁾.

Art. 57

della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepito dall'articolo 1, lett. i) della legge regionale n. 48 del 1991.

Revisione economico-finanziaria (60) (61)

1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a un componente, un collegio di revisori composto da tre membri. (62)

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità

REVISORI DEI CONTI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE

(405) Per i criteri di scelta dei revisori dei conti dei Comuni vedi il comma 25 dell'art. 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come sostituito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(406) Comma così modificato dal comma 732 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(407) Vedi, anche, il comma 32 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Il presente articolo corrisponde all'art. 57, L. 8 giugno 1990, n. 142, e all'art. 100, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

N.B.: il decreto-legge n. 138 del 2011 ha apportato alcune modifiche ai criteri di scelta dei revisori dei conti degli enti locali, in particolare prevedendo l'estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali. L'applicazione delle nuove regole a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto

Decreto legge n. 138/2011.

“Art. 16

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i

contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.

8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lett. a), b) e c).

9. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico interno della gestione.

10. Per il trattamento economico, il numero degli incarichi ed i divieti si rinvia alle disposizioni statali afferenti.

REVISORI DEI CONTI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE

revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#), nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.”

L.R. 11 maggio 1993, n. 15

Art. 9

Nomina dei presidenti e dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali di competenza della Regione ⁽²²⁾.

1. Il presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali in enti o società la cui nomina sia di competenza della Regione, degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione, degli enti locali, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88](#) in attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

2. I revisori dei conti ed i membri dei collegi sindacali non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi nominati dallo stesso ente.

3. Il comma 2 trova applicazione anche nei casi in cui la nomina sia vincolata per legge. In tale ipotesi l'organo competente alla nomina, accertato che nel proprio organico mancano o sono insufficienti i funzionari, od in caso di cumulo di incarichi, procede alla nomina del sindaco o del revisore iscritto all'apposito registro dei revisori contabili ⁽²³⁾.

4. Ogni nomina deve essere comunicata all'ordine o collegio professionale competente per l'accertamento di eventuale cumulo di

REVISORI DEI CONTI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE

Art. 235

Durata dell'incarico e cause di cessazione.

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del *decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 1994, n. 444*.

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera *d*).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

a) scadenza del mandato;

incarichi.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto per i rappresentanti di autorità ministeriali, dal comma 1, lettera h), dall'articolo 13 del *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419* non si applicano ai rappresentanti dell'Amministrazione regionale individuati fra i dipendenti in servizio, con profilo professionale non inferiore a funzionario, che abbiano svolto mansioni inerenti il controllo dei conti pubblici ⁽²⁴⁾.

(22) Per la scelta dei presidenti e dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali da parte dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, si veda il *Dec.Ass. 27 gennaio 1998*.

(23) Comma così modificato dall'art. 139, comma 27, *L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).

(24) Comma aggiunto dall'art. 139, comma 26, *L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 144, comma 2, della stessa legge).

REVISORI DEI CONTI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente ⁽⁴⁰⁸⁾.

⁽⁴⁰⁸⁾ Il presente articolo corrisponde all'*art. 101, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Art. 236

Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori.

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

REVISORI DEI CONTI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso ⁽⁴⁰⁹⁾.

⁽⁴⁰⁹⁾ Il presente articolo corrisponde all'*art. 102, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Art. 237

Funzionamento del collegio dei revisori.

1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate ⁽⁴¹⁰⁾.

⁽⁴¹⁰⁾ Il presente articolo corrisponde all'*art. 103, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Art. 238

Limiti all'affidamento di incarichi.

1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i

REVISORI DEI CONTI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE

99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla *legge 4 gennaio 1968, n. 15*, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 ⁽⁴¹¹⁾.

(411) Il presente articolo corrisponde all'*art. 104, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Art. 239

Funzioni dell'organo di revisione.

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del

REVISORI DEI CONTI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE

servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

REVISORI DEI CONTI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno

REVISORI DEI CONTI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE

diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori ⁽⁴¹²⁾.

⁽⁴¹²⁾ Il presente articolo corrisponde all'*art. 105, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Art. 240

Responsabilità dell'organo di revisione.

1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio ⁽⁴¹³⁾.

⁽⁴¹³⁾ Il presente articolo corrisponde all'*art. 106, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

REVISORI DEI CONTI

NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000

NORMATIVA REGIONALE

Art. 241

Compenso dei revisori.

1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale⁽⁴¹⁴⁾.

2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.

3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.

4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.

REVISORI DEI CONTI	
NORMATIVA NAZIONALE D.lgs n. 267/2000	NORMATIVA REGIONALE
<p>5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.</p> <p>6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.</p> <p>7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina ⁽⁴¹⁵⁾.</p> <p><i>(414)</i> I limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali sono stati determinati con <i>D.M. 31 ottobre 2001</i> ed aggiornati con <i>D.M. 20 maggio 2005</i>.</p> <p><i>(415)</i> Il presente articolo corrisponde all'<i>art. 107, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77</i>, ora abrogato.</p>	



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



*Norme in materia di orari di esercizi commerciali e delle grandi strutture di vendita. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28
(DDL NN. 604-185/A)*

Note sui disegni di legge
n. 16/2011

XV Legislatura
2011

1121



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

*Norme in materia di orari di esercizi commerciali e delle grandi strutture di vendita. Modifiche alla legge regionale n. 22 dicembre 1999, n. 28
(DDL NN. 604-185/A)*

Note sui disegni di legge
n. 16/2011

XV Legislatura
2011

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

NOTA DI SINTESI	5
Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite. Compatibilità comunitaria	8
DDL NN. 604-185/A, esitato dalla III Commissione in data 25.1.2011	10
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA	15
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Segnalazione n. 480 del 16 ottobre 2008	16
Lombardia legge regionale 3 aprile 2000, n. 22, art. 5 bis	22
Corte Costituzionale -Sentenza n. 288 anno 2010	25
Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, artt. 5, 9 e 22	45
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20	51

NOTA DI SINTESI

Il disegno di legge nn. 604-185 recante “Norme in materia di orari di esercizi commerciali e delle grandi strutture di vendita. Modifiche alla legge regionale n. 22 dicembre 1999, n. 28” modifica alcune disposizioni della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 (Riforma della disciplina del commercio) intervenendo sui seguenti aspetti della disciplina del commercio:

- apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed eventuali deroghe al regime ordinario;
- criteri per la programmazione della rete distributiva;
- criteri per il rilascio delle autorizzazioni all’apertura di nuovi esercizi commerciali;
- procedimento per l’ampliamento delle grandi strutture di vendita.

ARTICOLO 1

Con l’articolo 1 del disegno di legge in oggetto si sostituisce l’articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 (Riforma della disciplina del commercio) che disciplina il regime ordinario dei giorni e degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali. Si riporta di seguito una tabella comparativa che sintetizza la normativa attuale e quella proposta.

ART. 12 TESTO VIGENTE	NUOVO ART. 12
<p>Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano , in via ordinaria la chiusura domenicale e festiva e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.</p> <p>Articolazione dell’orario: dalle ore sette alle ore 22 o 23 nel periodo di vigenza dell’ora legale.</p> <p>Limite giornaliero complessivo: dodici ore.</p> <p><u>Regime in deroga:</u> Il comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti, individua i <u>giorni e le zone del territorio</u> nei quali gli esercenti possono <u>derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva</u>. I suddetti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, e fino ad un massimo di ulteriori nove domeniche o festività nel corso della restante parte dell’anno. Il comune, sentite le predette organizzazioni, può altresì determinare eventuali diverse articolazioni della fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, fermo restando il rispetto del limite massimo di apertura di dodici ore giornaliere.</p>	<p>Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano , in via ordinaria la chiusura domenicale e festiva e, nei casi stabiliti dalle camere di commercio, sentiti i comuni, le organizzazioni datoriali, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.</p> <p>Articolazione dell’orario: dalle ore sette alle ore 22 o 23 nel periodo di vigenza dell’ora legale.</p> <p>Limite giornaliero complessivo: dodici ore.</p> <p><u>I regimi in deroga</u> sono previsti all’articolo 2 del disegno di legge.</p>

ARTICOLO 2

Con l'articolo 2 del disegno di legge in oggetto si sostituisce l'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 (Riforma della disciplina del commercio). Si riporta di seguito una tabella comparativa che sintetizza la normativa attuale e quella proposta.

ART. 13 TESTO VIGENTE	NUOVO ART. 13
<p>Nei comuni ad economia prevalentemente turistica e <u>nelle città d'arte gli esercenti</u> possono <u>individuare liberamente gli orari di apertura</u> e di chiusura derogando ai seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiusura domenicale, festiva, mezza giornata di chiusura infrasettimanale; - limite massimo complessivo di dodici ore; - articolazione dell'orario compresa tra le ore sette e le ore 22 (o 23 nel periodo di vigenza dell'ora legale). <p>I <u>comuni</u> ad economia prevalentemente turistica e le <u>città d'arte</u> sono <u>individuati</u> con decreto dell'<u>Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca</u> su proposta dei comuni interessati e sentito l'Osservatorio regionale per il commercio.</p>	<p>Viene meno la categoria dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte.</p> <p><u>I Regime di deroga</u></p> <p>Un regime in deroga può essere previsto dalle <u>camere di commercio</u>, sentiti il comune, i rappresentanti cittadini o in assenza provinciali ferma restando la chiusura obbligatoria in determinati giorni (1 gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 e 25 dicembre) <u>nonché per altre 32 domeniche</u> e/o giornate festive.</p> <p><u>II Regime di deroga</u></p> <p>“In casi particolari e per <u> motivate </u> esigenze legate a <u>specifiche realtà locali</u>”, anche i predetti limiti possono essere derogati, tuttavia in questo caso dovrà essere convocata una <u>conferenza di servizi</u>. In particolare, anche su richiesta delle associazioni datoriali, l'Assessore regionale per le attività produttive convoca una conferenza di servizi per l'adozione di un calendario su base annua che fissa, per <u>ogni singolo comune</u>, o <u>per parte di esso</u>, il regime delle <u>chiusure domenicali e festive</u>. In mancanza di revisione il calendario è applicabile anche per gli anni successivi a quello in cui è stato adottato.</p>

ARTICOLO 3

Stralciato nella seduta d'Aula del 26 gennaio 2011

ARTICOLO 4

L'articolo 4, al **primo comma** introduce tra i criteri per la programmazione della rete distributiva il seguente: “garantire la presenza nel territorio delle esistenti realtà economiche con specifico riferimento agli esercizi di vicinato nonché tutelare e valorizzare i centri storici dei comuni”.

Si rammenta che compete al Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, emanare direttive ed indirizzi di programmazione commerciale sulla base di criteri e obiettivi individuati dall'articolo 5 della legge regionale sul commercio.

A tal proposito, va segnalata una pronuncia della Corte costituzionale (n. 288/2010) con la quale si ribadisce la legittimità di leggi regionali che operino delle differenziazioni, anche con specifico riferimento alla dimensione dell'attività dell'esercente commerciale, al fine di tutelare la piccola e media impresa incluse quelle già operanti sul territorio regionale.

Il **secondo comma** dell'articolo 4 abolisce due dei criteri dei quali l'Assessore regionale per le attività produttive deve tener conto nello stabilire le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita. Si tratta, in particolare, dei seguenti criteri:

- tenere conto, nella individuazione dei limiti, della particolare connotazione e vocazione, sia urbanistica che commerciale, dei territori delle grandi aree metropolitane prevedendo, in particolare, un incremento non inferiore ad un terzo dei limiti di superficie attualmente vigenti;

- prevedere che, in deroga ai criteri stabiliti per la definizione del bacino di attrazione di cui al decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2000, n. 165, sia consentito, eccetto che nei territori delle città metropolitane, il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura e l'ampliamento di grandi strutture di vendita esclusivamente non alimentari, a condizione che la superficie da autorizzare non ecceda mq. 1.000 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, mq. 1.500 nei comuni con popolazione residente compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti, mq. 2.000 nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti.

Il **terzo comma** abroga il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 28/1999 che così recita: “Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune competente per territorio gli ampliamenti delle grandi strutture esistenti come sopra autorizzate, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata”.

Pertanto, anche per i suddetti ampliamenti occorrerà l'autorizzazione preventiva del comune.

Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite. Compatibilità comunitaria

Il disegno di legge in oggetto introduce modifiche alla normativa regionale sul commercio prevedendo, tra l'altro, una nuova disciplina delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali.

Tale intervento rientra nella **competenza esclusiva della Regione siciliana in materia di commercio** ai sensi dell'articolo 15, lettera d) dello Statuto; esso potrebbe essere ascrivibile inoltre alla competenza, sempre di natura esclusiva, in materia di "valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli e industriali e della attività commerciali" (articolo 15 lettera e) dello Statuto).

Tuttavia, occorre sottolineare che la disciplina di un'attività economica deve avvenire nel rispetto della **competenza esclusiva dello Stato** in materia di tutela della **concorrenza** ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione; va rammentato in proposito che la Corte costituzionale già da tempo, e segnatamente dalla sentenza n. 14 del 2004, ha chiarito che ogni disposizione che promuove e tutela la concorrenza prevale sulle disposizioni adottate dagli enti territoriali che, al contrario, impediscano o limitino l'attuazione dei principi concorrenziali contenuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche ove tali disposizioni riguardino la materia del commercio, riservata alla competenza legislativa regionale esclusiva.

Per quanto concerne specificamente la materia del commercio, si segnala la **sentenza n. 288 del 2010** della Corte costituzionale (il cui testo è contenuto nella sezione "Documentazione" della presente nota) con la quale è stata vagliata la legittimità dell'articolo 5-bis della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 rubricato "Orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa". In primo luogo, il Giudice delle leggi ribadisce che la materia del commercio rientra nella competenza esclusiva della regioni e che la normativa statale (decreto legislativo n. 114 del 1998) si applica soltanto alle regioni che non abbiano adottato una propria legislazione in materia. La normativa statale, tuttavia, rileva sotto un altro profilo: le regioni cioè non possono dettare una disciplina che, nel raffronto con quella statale, risulti più restrittiva della concorrenza. Così, per esempio, la Corte costituzionale (sent. n. 64 del 2007) ha ritenuto lesiva della concorrenza – e dunque costituzionalmente illegittima – la disposizione della regione Umbria che prevedeva come criterio preferenziale, nel rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e all'ampliamento dell'attività commerciale, la previa titolarità di un'altra grande struttura di vendita nel territorio della regione; in particolare, un siffatto criterio favorirebbe il cumulo delle titolarità della autorizzazioni contraddicendo peraltro l'esigenza di interesse generale di tutelare le piccole e medie imprese individuata dal decreto legislativo n. 114 del 1998.

Sempre nella sentenza n. 288 del 2010, la Corte riconosce la legittimità di leggi regionali "che operano delle differenziazioni, anche con specifico riferimento alla dimensione dell'attività dell'esercente commerciale, al fine di tutelare la piccola e media impresa." In particolare, pertanto, si ritiene **legittimo "tutelare l'esigenza di**

interesse generale (...) di riconoscimento e valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio regionale”.

Occorre, pertanto, valutare se, ed eventualmente in che misura, le norme proposte possano porsi in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato e tutelano e promuovono la concorrenza effettuando un raffronto in primo luogo con quanto previsto dal decreto legislativo n. 114 del 1998. A riguardo, possono rivelarsi utili le segnalazioni dell’Autorità garante per la concorrenza e per il mercato relative a disposizioni regionali che regolano le aperture degli esercizi commerciali (si veda nella sezione “Documentazione” della presente nota la segnalazione n. 480 del 2008).

Circa il disegno di legge in esame, si segnala che esso fa venir meno le categorie dei “comuni ad economia prevalentemente turistica” e delle “città d’arte” tuttora contemplate dalla normativa nazionale. Ciò che può essere rilevante ai fini di deroghe all’ordinario regime di apertura e chiusura degli esercizi commerciali sono adesso “motivate esigenze legate a specifiche realtà locali”.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

nn. 604 – 185/A

DISEGNO DI LEGGE (N. 604)

presentato dal Presidente della Regione

(LOMBARDO)

su proposta dell'Assessore per le attività produttive

(VENTURI)

l' 11 agosto 2010

Orari degli esercizi commerciali e delle grandi strutture di vendita.

(O M I S S I S)

----O----

DISEGNO DI LEGGE (N. 185)

*Disposizioni in materia di apertura e chiusura degli esercizi
commerciali. Modifiche agli articoli 12 e 13 della legge
regionale 22 dicembre 1999, n. 28*

presentato dai deputati: Corona Roberto, Torregrossa Raimondo, Mineo
Francesco, Bosco Antonino, Leanza Edoardo, Campagna Alberto, Marrocco
Livio, Leontini Innocenzo, D'Asero Antonino

(O M I S S I S)

----O----

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE LEGISLATIVA
'ATTIVITA' PRODUTTIVE': Agricoltura, industria, partecipazioni
regionali, commercio, cooperazione, pesca, artigianato

Composta dai deputati

Caputo Salvatore, *presidente e relatore*, Colianni Paolo *vicepresidente*, Apprendi Giuseppe, *vicepresidente*, Antonino Scilla, *segretario*, Adamo Giulia, Bosco Antonino, Corona Roberto, Donegani Michele, Federico Giuseppe, Gianni Giuseppe, Incardona Carmelo, Marinello Vincenzo, Oddo Camillo, Ragusa Orazio, Vitrano Gaspare

Presentata il 25 gennaio 2011

Onorevoli colleghi,

con il disegno di legge in esame si è inteso introdurre una significativa riforma del commercio nell'ambito della Regione con specifico riferimento, da una parte, alla regolamentazione delle aperture e dell'orario di vendita e, dall'altra, alla programmazione relativa alle grandi strutture di vendita.

In relazione al primo aspetto, inerente alla regolamentazione delle aperture e dell'orario di vendita, si è voluto introdurre una maggiore tutela delle fasce deboli nel rispetto, tuttavia, della libertà d'impresa.

In primo luogo, infatti, è stata introdotta, attraverso la modifica dell'articolo 12 della legge regionale n. 28/99, una nuova disciplina in tema di 'Regime ordinario degli orari di apertura e chiusura' stabilendo, come regola ordinaria, la chiusura domenicale e festiva e ciò contrariamente alla indiscriminata rimessione di tale scelta alla libertà dell'esercente.

Tuttavia, proprio nella già anticipata ottica di bilanciamento tra diritto al riposo ed al godimento dei diritti civili e religiosi, da una parte, e tutela della libertà d'impresa, dall'altra, a seguito di ampia concertazione con le rappresentanze datoriali e sindacali, sono state introdotte due modalità per consentire la deroga al predetto regime ordinario.

La prima modalità consiste nella parziale modifica rispetto al regime ordinario ferma restando l'impossibilità di apertura in occasione delle festività maggiori e per almeno 32 domeniche.

Tale deroga è disposta direttamente dalle Camere di Commercio locali, sentiti i comuni interessati e le organizzazioni datoriali e sindacali, senza particolari formalità.

La seconda modalità, regolando l'ipotesi di ulteriore deroga a quanto sopra riportato, prevede la convocazione di apposita conferenza di servizi da parte dell'Assessore regionale per le attività produttive a cui parteciperanno i comuni interessati e le rappresentanze datoriali e sindacali.

Nell'ambito della menzionata conferenza di servizi potrà essere adottato un calendario annuale delle aperture in deroga sia rispetto al regime ordinario sia rispetto al regime ordinario mitigato.

Infine, in esito alla proposizione di tale nuovo regime di aperture, si è abrogata la disciplina dettata in tema di 'Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte'.

In secondo luogo, il disegno di legge in commento introduce una normativa che, anche in ragione di quanto più volte richiesto pubblicamente dalle associazioni dei commercianti, consente una mitigazione e programmazione delle aperture delle grandi strutture di vendita.

E, infatti, nel pieno rispetto delle prerogative costituzionali assegnate alle Regioni ed agli enti locali ed in ossequio ai principi comunitari fissati in tema di libero svolgimento delle attività economiche, si è voluto introdurre un correttivo alla legge regionale n. 28/99 che consenta alla Regione di adottare direttive in tema di programmazione urbanistica comunale con riferimento all'apertura di grandi strutture di vendita al fine di garantire la presenza nel territorio delle esistenti realtà economiche con specifico riferimento agli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita e ciò, chiaramente, ferma restando ogni specifica competenza dei comuni in tema di programmazione urbanistica.

Si fa infine presente che il disegno di legge è stato sottoposto alla valutazione dei rappresentanti dei lavoratori del commercio in Sicilia e dei pubblici esercizi.

----0----

DISEGNO DI LEGGE DELLA III COMMISSIONE (*)

*Norme in materia di orari degli esercizi commerciali
e delle grandi strutture di vendita.
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28*

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1999,
n. 28, in materia di giorni e di orari di apertura e chiusura*

1. L'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

'Art. 12. Regime ordinario dei giorni e degli orari di apertura e chiusura – 1. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano, in via ordinaria, la chiusura domenicale e festiva e, nei casi stabiliti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentiti i comuni, le associazioni datoriali, le organizzazioni locali o, in assenza, provinciali, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

2. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue o alle ore ventitré nel periodo di vigenza dell'ora legale. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere.

3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

4. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, può altresì determinare eventuali diverse articolazioni della fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, sia per l'intero territorio comunale sia per parte di esso, sia per singole vie del centro abitato, fermo restando il rispetto del limite massimo di apertura di dodici ore giornaliere.

5. Gli orari di apertura e chiusura e dei turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, sentite le organizzazioni di categoria e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Gli orari di cui al comma 5 tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione dei carburanti.

7. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, valgono le disposizioni impartite con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca del 14 luglio 2003.'.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, in materia di regime in deroga

1. L'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 13. *Regime in deroga* - 1. In deroga al regime ordinario di cui all'articolo 12, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentiti il comune, i rappresentanti locali, o, in assenza, provinciali delle organizzazioni datoriali, dei lavoratori e dei consumatori, possono disporre una diversa programmazione dei giorni di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio nei limiti di cui al comma 2.

2. Al fine di tutelare il diritto al riposo, alla salute e al godimento dei diritti civili e religiosi degli operatori del settore, è obbligatoria la chiusura nelle seguenti giornate: 1° gennaio, Pasqua di Resurrezione del Signore, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 e 25 dicembre nonché per altre 32 domeniche e/o giornate festive.

3. In casi particolari e per motivate esigenze legate a specifiche realtà locali, le disposizioni di cui al comma 2 possono essere derogate. A tal fine, anche su richiesta delle associazioni datoriali, l'Assessore regionale per le attività produttive convoca una conferenza di servizi per l'adozione di un calendario su base annua che fissa, per ogni singolo comune, o per parte di esso, il regime delle deroghe alle chiusure domenicali e festive.

4. Alla conferenza di servizi di cui al comma 3 partecipano un rappresentante del comune interessato, un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia interessata, le associazioni datoriali, i rappresentanti delle organizzazioni locali o, in assenza, provinciali, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti. Alla conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotti dall'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23.

5. Il calendario di cui al comma 3 può essere soggetto a revisione annuale, su istanza di uno dei soggetti indicati nel comma 4 presentata all'Assessore regionale per le attività produttive. In mancanza di revisione il calendario è applicabile anche per gli anni successivi a quello in cui è stato adottato.’

Art. 3.

*Interpretazione autentica dell'articolo 22, comma 4, lettera a)
della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28*

1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, come sostituita dalla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, si interpreta nel senso che, in relazione alle autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, le eventuali proroghe richieste si intendono comunque di durata triennale o quadriennale, secondo la tipologia commerciale interessata dalla proroga medesima, dovendo la conferenza di servizi limitarsi, unicamente alla verifica sulla ammissibilità delle richieste di proroga, anche in relazione ai procedimenti in corso. Per le proroghe già rilasciate dalla conferenza alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre in relazione alle autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, le stesse si intendono comunque di durata triennale o quadriennale, secondo la tipologia commerciale interessata dalla medesima proroga.

Art. 4.

Modifiche ed abrogazioni di norme

1. All'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

‘a bis) anche per le finalità di cui alle lettere a) ed f), stabilire limiti all'apertura delle grandi e medie strutture di vendita al fine di garantire la presenza nel territorio delle esistenti realtà economiche con specifico riferimento agli esercizi di vicinato nonché per tutelare e valorizzare i centri storici dei comuni’;

b) alla lettera b) del comma 1, le parole ‘nell'individuare i limiti di presenza delle medie e grandi strutture di vendita’ sono sostituite dalle seguenti: ‘nei limiti di cui alla precedente lettera a bis)’;

c) alla lettera a) del comma 2 dopo la parola ‘dettaglio’, sono aggiunte le seguenti: ‘con specifico riferimento alle indicazioni di cui alla lettera a bis) del comma 1.’.

2. Le lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, sono abrogate.

3. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, è abrogato.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(*) Esitato il 25 gennaio 2011

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Segnalazione n. 480 del 16 ottobre 2008

OSSERVAZIONI IN MATERIA DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI IN ITALIA

DATI GENERALI

<i>articolo</i> (L.287/90)	21-Attività di segnalazione al Parlamento e al Governo
<i>rit</i>	AS480
<i>decisione</i>	16/10/2008
<i>invio</i>	24/10/2008
PUBBLICAZIONE	
<i>bollettino n.</i>	39/2008

SEGNALAZIONE/PARERE

<i>mercato</i>	(52) COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOICLI; RIPARAZIONE DI BENI PERSONALI E PER LA CASA (G) COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO
<i>destinatari</i>	Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Presidenti delle Regioni Presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Testo Segnalazione/Parere

L'Autorità intende formulare alcune osservazioni in merito alle limitazioni alla concorrenza contenute in alcune discipline regionali e in regolamentazioni degli enti locali in materia di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio che, dal punto di vista *antitrust*, si ritengono ingiustificatamente restrittive della concorrenza, oltre che in contrasto con la disciplina nazionale dettata dagli artt. 12 e 13 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 che, come noto, ha liberalizzato l'apertura (giornate e orari) di tutti gli esercizi commerciali situati in taluni tipi di comuni o in particolari zone (articolo 12) nonché di taluni tipologie di esercizi che commercializzano determinati beni a prescindere dalla localizzazione degli stessi (articolo 13). Con riguardo alle restrizioni oggetto della presente segnalazione, l'Autorità fa presente, peraltro, di avere ricevuto nei mesi di aprile, maggio e giugno 2008 numerose denunce attraverso cui sono state segnalate talune discipline regionali e regolamentazioni degli enti locali ritenute restrittive della concorrenza, in quanto limitative di quanto disposto dai citati artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 114/98.

In particolare, un'impresa attiva nella grande distribuzione di mobili e di oggetti per la casa ha lamentato la restrittività delle discipline in materia di commercio vigenti nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Umbria che introducono obblighi generali di chiusura in determinate festività (ossia nelle giornate del 1° gennaio, 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, 15 agosto, 1°

novembre, 25 dicembre, 26 dicembre, lunedì di Pasqua, della domenica di Pasqua), nonché un'interpretazione restrittiva della deroga prevista dall'articolo 13 del citato D.Lgs. n. 114/98.

Alcune imprese attive nella distribuzione al dettaglio di abbigliamento e accessori in Sicilia hanno segnalato le ordinanze dei sindaci dei comuni di Palermo, Mazara del Vallo e Caltanissetta che hanno regolamentato in modo restrittivo, anche rispetto a quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 114/98, le giornate di apertura e gli orari degli esercizi commerciali. In particolare, tali ordinanze prevedono obblighi generalizzati di chiusura in determinate festività (6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre) o individuano, in modo apparentemente arbitrario, le zone della città che godono del regime liberalizzato di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 114/1998.

Un'associazione di commercianti attiva in Umbria si è lamentata della sussistenza di un obbligo generale di chiusura nella Regione nelle giornate di festività (1° gennaio, 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 25 dicembre, 26 dicembre), con la possibilità di derogare a tale obbligo solo da parte degli esercizi commerciali situati in alcune zone che abbiano concluso accordi con le amministrazioni locali aventi ad oggetto la chiusura "compensativa" in altre domeniche o festività.

Un'impresa attiva nella commercializzazione di calzature nella città di Bologna ha segnalato come, in tale Comune, la liberalizzazione dell'apertura sia effettiva solo per gli esercizi commerciali siti nel centro della città, mentre per le altre zone vige un obbligo di chiusura nelle domeniche e nelle giornate festive suindicate; obbligo che può essere derogato, in un anno, solo per quattro domeniche.

Il Sindaco di Voghera si lamenta dell'ingiustificata disparità di trattamento derivante della disciplina del commercio vigente nella Regione Lombardia, in base alla quale nel comune di Voghera, che non è capoluogo di provincia né è classificabile come comune ad economia prevalentemente turistica, è interdetta l'apertura domenicale alle strutture commerciali di medie dimensioni (da 250 a 2500 mq), mentre tale divieto non è previsto per i piccoli negozi e o per i grandi centri commerciali.

Infine, un'impresa attiva in Firenze nella commercializzazione automatizzata al dettaglio di alimenti caldi (attraverso macchine distributrici presenti all'interno dell'esercizio commerciale e in assenza, quindi, di personale adibito alla vendita) si è lamentata dell'obbligo di chiusura notturna; obbligo che non sarebbe invece previsto per i medesimi tipi di esercizi attivi nella città di Bologna. Tale segnalante fa presente che la chiusura notturna di tale tipo esercizio vanifica l'attività economica stessa volta a garantire pasti caldi soprattutto in ore durante le quali gli esercizi di somministrazione "tradizionali", che richiedono cioè la presenza di personale adibito alla vendita (gastronomie, ristoranti, etc.), sono chiusi.

Si fa presente, infine, che Federdistribuzione ha inviato uno studio dal titolo "Orari di apertura degli esercizi commerciali in Italia: indirizzi legislativi; situazione in essere e principali criticità; tendenze e conclusioni" del giugno 2008, in cui sono state comparate le diverse regolamentazioni regionali. Da tale studio emerge che una legislazione in tema di distribuzione al dettaglio difforme sul territorio nazionale produce danni sia in termini di opportunità gestionali concesse agli operatori sia in termini di servizi offerti ai consumatori che sempre più orientano le proprie abitudini di acquisto nelle giornate di domenica e nei festivi. In via preliminare, l'Autorità intende ricordare il contenuto della liberalizzazione introdotta dal D.Lgs. n. 114/98 con riguardo alle giornate e agli orari di apertura degli esercizi commerciali situati in città d'arte, in comuni ad economia prevalentemente turistica, nonché degli esercizi commerciali attivi esclusivamente o prevalentemente nella vendita di determinati beni (panetterie, mobili, libri, etc.).

Con riguardo al primo profilo, si fa presente che l'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998 ha liberalizzato l'apertura degli esercizi commerciali nei "comuni ad economia prevalentemente turistica" e nelle "città d'arte" (oltre che nelle "zone del territorio" dei comuni), prevedendo espressamente che, in tali comuni, "gli esercenti possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4" secondo cui "gli esercizi commerciali osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio"¹¹ [L'art. 12 rubricato "Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte" reca "1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4. 2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia

prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1°.].

Pertanto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12, tutti i tipi di esercizi commerciali, situati nei comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte (nonché in determinate zone del territorio individuate dalle regioni) possono decidere se rimanere aperti anche nelle giornate festive (tra cui 1° gennaio, 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 25 dicembre, 26 dicembre) e in tutte le domeniche dell'anno.

Il citato articolo 12, comma 3, prevede che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 114/98, le Regioni avrebbero dovuto individuare - in via generale e preventiva e sentite le organizzazioni dei consumatori delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti - i comuni a prevalente economia turistica e le città d'arte, oltre alle zone del territorio dei comuni e i periodi di maggiore afflusso turistico degli stessi, in cui è consentito agli esercizi commerciali di esercitare la facoltà prevista dallo stesso articolo 12, ossia di rimanere aperti in tutte le domeniche dell'anno e in tutte le giornate festive (tra cui 1° gennaio, 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 25 dicembre, 26 dicembre).

La medesima disposizione prevede, inoltre, che nei comuni, nelle città d'arte e nelle zone così come individuati dalle regioni è consentito che gli esercizi commerciali decidano liberamente gli orari di apertura.

L'articolo 13 del D.Lgs. n. 114/98 stabilisce che gli esercizi che commercializzano, in via prevalente e esclusiva, determinati beni (tra cui, giornali, bevande, libri, fiori, mobili, rosticcerie, pasticcerie), a prescindere dall'area in cui sono situati, possono decidere liberamente di rimanere aperti anche nelle giornate festive (tra cui 1° gennaio, 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 25 dicembre, 26 dicembre) e in tutte le domeniche dell'anno²²

[L'art. 13 prevede che sono soggetti alla medesima disciplina di cui all'art. 12 del medesimo decreto "le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche. 2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il sindaco definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma. 3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato."].

Si precisa che, per l'applicabilità dell'articolo 13, il D.Lgs. n. 114/98 non fornisce alcuna indicazione circa i requisiti per soddisfare il criterio della prevalenza nella commercializzazione di determinati beni e quindi per godere della liberalizzazione prevista dal medesimo articolo 13. Tuttavia, in merito alla determinazione del requisito della prevalenza di cui all'articolo 13, è intervenuta una circolare dell'allora Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato del 10 maggio 2001, secondo cui l'esercizio commerciale vende, in via prevalente, i beni indicati nella stessa norma, qualora il fatturato realizzato dallo stesso esercizio per le vendite dei medesimi beni sia superiore alla soglia del 50% del fatturato realizzato complessivamente dall'esercizio commerciale.

Ciò posto, l'Autorità intende rilevare che, nonostante la disciplina liberalizzatrice e pro-concorrenziale introdotta dai citati artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 114/98, le segnalazioni pervenute e gli accertamenti svolti hanno evidenziato - con riferimento ad alcune discipline regionali e a talune regolamentazioni locali, nonché alla disciplina relativa al potere delle regioni di individuare zone soggette alla liberalizzazione in questione) - alcuni profili critici sotto il profilo *antitrust*, che di seguito si procede ad illustrare.

La liberalizzazione dell'apertura nei giorni festivi e in tutte le domeniche

Con riferimento all'individuazione delle giornate di apertura degli esercizi commerciali nei "comuni ad economia prevalentemente turistica" e nelle "città d'arte" (oltre che nelle "zone del territorio" dei comuni) è emerso che molte discipline regionali (come, ad esempio, le Regioni Umbria, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Sardegna, Sicilia) e alcune delibere di enti locali (come, ad esempio, Torino, Milano, Trento, Bologna, Firenze, Ancona) sono intervenute per imitare la portata della liberalizzazione introdotta dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 114/98.

In particolare, sono stati previsti divieti di apertura in occasione delle festività nazionali e di tutte le domeniche dell'anno, difformemente da quanto previsto dal citato articolo 12 e con la

conseguenza di vanificare l'introduzione dei principi di concorrenza in materia di commercio al dettaglio, più volte auspicata dall'Autorità.

Inoltre, in alcune discipline regionali (come, ad esempio, le regioni Umbria, Puglia, Campania), l'apertura anche nei giorni festivi viene consentita soltanto in via d'eccezione e in circostanze particolari, tra cui, ad esempio, il raggiungimento dell'accordo tra enti locali e le associazioni di categoria per individuazione di misure compensative.

In tema di liberalizzazione dell'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio nelle giornate festive e in tutte le domeniche dell'anno, l'Autorità ritiene opportuno ribadire il consolidato orientamento, espresso, tra le altre, nella recente segnalazione AS448 del 5 aprile 2008 "*Apertura degli esercizi commerciali nel Comune di Roma*", secondo cui la liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali - così come introdotta dalle disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 114/98, volte ad incrementare la concorrenza tra gli esercenti e ad incentivare una maggiore offerta di servizi commerciali in taluni tipi di città - favorisce, a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all'ingresso di nuovi operatori. Ciò in quanto consente la rimozione di un ostacolo all'adozione di strategie differenziate da parte degli esercenti, qual è l'obbligo di chiusura in tutte le domeniche dell'anno e nelle festività.

Il problema dell'individuazione delle aree e zone soggette alla liberalizzazione

Per quanto riguarda il problema dell'individuazione di aree e zone ricomprese nella liberalizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 12, molte discipline regionali (come, ad esempio, le Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio) e alcune delibere degli organi comunali (ad esempio, i comuni di Torino, Milano, Venezia, Bari, Catanzaro) individuano, nell'ambito territoriale dello stesso comune, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, zone che beneficiano della liberalizzazione.

Esemplificativo delle alterazioni concorrenziali determinate all'uso distorto, dal punto di vista *antitrust*, del potere di individuare le zone è il caso denunciato da un esercente di Bologna. Così, risulta che agli esercizi commerciali di piccole dimensioni situati in zone semi centrali di alcune città qualificate come città d'arte è consentita l'apertura soltanto in alcune domeniche dell'anno, a fronte peraltro della più ampia liberalizzazione applicabile per i grandi centri commerciali e per gli esercizi situati nelle zone centrali che possono invece rimanere aperti in tutte le domeniche dell'anno.

Su tale profilo l'Autorità osserva che la finalità della illustrata disposizione in esame di cui all'articolo 12, comma 3 - al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 114/98 - era quella di introdurre un primo grado di concorrenza nell'attività di commercio al dettaglio. Oggi, tuttavia, va evidenziata l'opportunità di considerare le nuove dinamiche competitive che si stanno affermando, caratterizzate, dal punto di vista dell'offerta, da un ampliamento della media e grande distribuzione soprattutto nelle immediate vicinanze delle medie e grandi città e, dal punto di vista della domanda, da una maggiore e significativa disponibilità alla mobilità soprattutto domenicale per l'acquisto³³ [*Sui problemi delle disparità di trattamento e della conseguente necessaria maggiore uniformità possibile, per lo meno all'interno della medesima regione ovvero in regioni limitrofe, della disciplina del commercio al dettaglio si è espresso, come accennato il citato studio di Federdistribuzione.*].

L'Autorità ritiene, pertanto, che la disposizione in esame, che attribuisce agli enti territoriali il potere di individuare aree o zone di un determinato comune soggette alla liberalizzazione, dovrebbe essere interpretata alla luce dei mutamenti economici e sociali nel frattempo intervenuti. In tale prospettiva, oggi dovrebbe essere valorizzato e ampliato al massimo il carattere pro-concorrenziale del contenuto prescrittivo dell'articolo 12 che dovrebbe essere utilizzato, quindi, per rimuovere situazioni di svantaggio tra operatori commerciali concorrenti ovvero ingiustificate disparità di trattamento.

Effetti distorsivi simili a quelli determinati dall'individuazione di zone ricomprese nella liberalizzazione possono verificarsi, per esempio, nella Regione Lombardia (legge regionale 3 aprile 2000 n. 22) in cui, nei comuni che non sono capoluogo di provincia né sono classificabili come comuni ad economia prevalentemente turistica (ad esempio, il comune di Voghera), è interdetta l'apertura domenicale alle strutture commerciali di medie dimensioni (da 250 a 2500 mq); mentre tale divieto non vige per i piccoli negozi e o per i grandi centri commerciali, i quali godono di deroghe di carattere generale. Anche in tal caso emerge il danno concorrenziale che deriva dall'introduzione di un ampio e disomogeneo numero di regimi differenziati all'interno di uno stesso mercato rilevante⁴⁴ [*La Regione Lombardia, nella sua lettera di risposta al Comune di Voghera inviata per conoscenza*

all'Autorità, sembra essere consapevole di tali problemi. Consiglia infatti al Comune di autorizzare le aperture in deroga, di cui all'art. 5 c. 11 della legge regionale n. 30 del 28/11/2007, motivandole "sulla necessità di evitare restrizioni ingiustificate della concorrenza tra gli esercenti eliminando eventuali ostacoli all'ampliamento dell'offerta a beneficio dei consumatori".]

In particolare, a fronte della dimensione geografica tendenzialmente locale del mercato della distribuzione commerciale al dettaglio, l'individuazione delle zone in questione all'interno del mercato locale può determinare significative alterazioni delle condizioni della concorrenza, potendo risultare non consentito agli esercizi situati nelle medesima provincia ma non nella zona individuata di svolgere la propria attività economica nei medesimi giorni in cui è invece permessa l'apertura degli esercizi situati nella medesima area provinciale ma nella zona individuata.

Posto il progressivo cambiamento delle abitudini di acquisto dei consumatori, nonché la sempre maggiore presenza dal lato dell'offerta di soggetti, quali la grande distribuzione, che possono determinare liberamente gli orari e i giorni di apertura, l'Autorità rileva che il criterio dell'individuazione di regimi differenziati all'interno di uno stesso mercato rilevante o anche all'interno della stessa regione dovrebbe essere sempre limitato a situazioni particolari e non dovrebbe generare effetti distorsivi della concorrenza. Infatti non può non rilevarsi che gli operatori non ricompresi nei regimi liberalizzati potrebbero non essere incentivati ad evolversi e ad adeguare le strategie di offerta a quelle dei concorrenti, che possono già determinare liberamente giorni e orari di apertura.

L'inerzia delle regioni nella definizione di città d'arte o di comune ad economia prevalentemente turistica

In merito al riconoscimento della qualifica di città d'arte ovvero di comuni ad economia prevalentemente turistica, l'Autorità osserva che - nel caso in cui le regioni (cui il D.Lgs. n. 114/98 demanda la competenza a riconoscere tale qualifica) non abbiano adempiuto al compito loro attribuito dal comma 3 dell'articolo 12 - spetta agli stessi comuni il compito di accertare il prevalente carattere turistico della rispettiva realtà economica ovvero la caratteristica di città d'arte. Ciò al fine di superare eventuali comportamenti inerti che potrebbero ostacolare l'applicazione dei principi concorrenziali.

L'individuazione della prevalenza per l'applicabilità dell'articolo 13

Con riferimento al profilo dell'individuazione della prevalenza per l'applicabilità dell'articolo 13, gli accertamenti svolti hanno evidenziato che in alcune realtà locali viene limitata l'applicazione della liberalizzazione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 114/98 prevista per gli esercizi che, in via prevalente, commercializzano determinati beni (tra cui, ad esempio, mobili, abbigliamento, libri), mediante disposizioni che disciplinano restrittivamente, in contrasto con i principi *antitrust* e peraltro in contrasto anche con quanto indicato dal Ministero delle attività produttive nella illustrata circolare, la dimostrazione del requisito della prevalenza.

Le regioni Umbria e Lombardia, ad esempio, hanno previsto che il requisito della prevalenza debba essere rilevato mediante l'analisi della superficie di vendita, dovendo almeno l'80% della superficie di vendita essere dedicato in concreto alla vendita dei beni di cui all'articolo 13. In talune regioni (come, ad esempio, in Emilia Romagna) tale possibilità non è addirittura prevista.

In merito all'individuazione della sussistenza di tale requisito, l'Autorità rileva che l'unica soluzione che si ritiene auspicabile dal punto di vista *antitrust* è quella adottata nella citata circolare del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, che calcola il criterio della prevalenza sulla base del volume d'affari totale dell'esercizio commerciale, per cui si ha prevalenza quando viene superata la soglia del 50% di fatturato dell'esercizio commerciale. Tale criterio garantisce, infatti, la più imparziale ed omogenea applicazione della legge sul territorio nazionale e assicura l'astratta conoscibilità delle regole.

Il diverso criterio, adottato da diverse regioni e fondato sulla prevalenza della superficie dedicata ai beni di cui all'articolo 13, determina, peraltro, ampie possibilità di contenzioso anche in sede giurisdizionale per la cui soluzione è spesso necessario richiedere consulenze tecniche, con aggravio di costi, anche sociali.

In conclusione, l'Autorità - alla luce dei principi in materia di restrizioni concernenti le giornate e gli orari di apertura degli esercizi commerciali (cfr., tra le altre, le segnalazioni AS194 del 17 febbraio 2000 in Boll. n. 7/2000 e AS381 del 1° febbraio 2007 in Boll. n. 3/2007) - e in coerenza con quanto previsto dalla disciplina giuridica nazionale (artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 114/1998), auspica che tutti gli enti territoriali che abbiano adottato regolamentazioni ingiustificatamente

restrittive della materia in questione riesaminino, sulla base di quanto esposto, le rispettive regolamentazioni nella parte in cui non consentono agli esercizi commerciali una libera determinazione delle modalità di svolgimento della propria attività economica.

Infine, alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza costituzionale (a partire dalla fondamentale sentenza 13 gennaio 2004 n. 14), l'Autorità osserva che ogni disposizione che promuove o tutela la concorrenza prevale su disposizioni adottate dagli enti territoriali che al contrario impediscano o non favoriscano l'attuazione dei principi concorrenziali contenuti nel Trattato CE e richiamati nella legge n. 287/90, anche ove tali disposizioni riguardino la materia del commercio. Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni di liberalizzazione, quali quelle relative alle aperture degli esercizi commerciali contenute negli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 114/98, rientrano nelle competenze c.d. trasversali riservate allo Stato in quanto costituiscono scelte di politica economica riservate allo Stato, in virtù dell'articolo 117, comma 2, lettera e). Sul punto giova ricordare, in particolare, la nota sentenza della Corte Costituzionale (sent. 14 dicembre 2007 n. 430), in cui è stato affermato che la legislazione statale, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di "*tutela della concorrenza*", può intervenire in materie regionali nella misura in cui la sua azione sia "*strumentale ad eliminare limiti e barriere all'accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale*".

Quindi, norme aventi carattere pro-concorrenziale, quali quelle contenute negli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 114/98, sembrano trovare piena efficacia anche laddove l'Amministrazione locale abbia emanato disposizioni amministrative o legislative contrastanti con le disposizioni legislative statali pro-concorrenziali, anche ove si tratti di disposizioni concernenti materie riservate alla competenza legislativa regionale esclusiva quale quella del commercio; ciò con il conseguente obbligo di disapplicazione di tutta la regolamentazione regionale o locale contrastante con i principi concorrenziali da parte delle amministrazioni.

	IL PRESIDENTE <i>Antonio Catricalà</i>
--	---

LOMBARDIA

Legge regionale 3 aprile 2000, n. 22

«Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali».

Art. 5-bis

Orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa.

[1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e dei criteri adottati dai comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale, anche in raccordo con le indicazioni del piano territoriale degli orari di cui alla [legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28](#) (Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città), ove approvato.

2. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tale fascia oraria l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite di tredici ore giornaliere. L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.

3. I comuni, con le modalità di cui al comma 1 e fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere, possono:

a) estendere la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa tra le ore cinque e le ore ventiquattro;

b) autorizzare, per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino di cui alla lettera a).

4. Salvo deroghe motivate da parte dei comuni interessati, non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive.

5. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, nel corso dell'anno solare e nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11, possono restare aperti al pubblico:

a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;

b) nell'ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre ⁽²⁷⁾;

c) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;

d) in altre cinque giornate domenicali e festive scelte dai comuni in relazione alle esigenze locali.

6. I comuni, su proposta degli esercenti e sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individuano le giornate di cui al comma 5, lettera d), entro il 30 novembre di ogni anno.

7. Entro il termine di cui al comma 6 e fermo il disposto dei commi 5 e 10, lettera d), il comune può autorizzare l'apertura domenicale e festiva fino a un massimo di ulteriori dieci giornate annue per:

a) i comuni capoluogo di provincia, limitatamente alle zone diverse dal centro storico, previo accordo con le organizzazioni di cui al comma 1;

b) gli esercizi, organizzati anche in forma unitaria, aventi superficie di vendita non inferiore a 10.000 metri quadrati, denominati factory outlet center, specializzati nella vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di esitare esclusivamente articoli invenduti di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e prodotti campionari, previo accordo con le organizzazioni di cui al comma 1.

8. La Giunta regionale può autorizzare, per gli ambiti di cui al comma 7, lettera b), un ulteriore incremento di giornate di apertura domenicale e festiva a seguito di motivata richiesta del comune interessato e previo accordo dello stesso con le organizzazioni delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale più rappresentative a livello provinciale, sentite le associazioni dei consumatori; limitatamente alle organizzazioni delle imprese, in caso di mancato accordo a livello provinciale, con quella più rappresentativa a livello regionale.

8-bis. Il comune può autorizzare, per gli ambiti territoriali di cui all'*articolo 4-bis della L.R. 23 luglio 1999, n. 14* (Norme in materia di commercio in attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114* – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'*articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59*), un incremento di giornate di apertura domenicale e festiva delle attività commerciali ulteriore rispetto a quello di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, concordate con le organizzazioni delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale più rappresentative a livello provinciale interessate dal distretto.

8-ter. I comuni, nel valutare le ulteriori aperture di cui ai commi 8 e 8 bis, tengono conto in particolare degli impegni assunti dalle imprese commerciali interessate per la salvaguardia e, ove possibile, la crescita del livello occupazionale.

9. Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11 l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita, con riferimento all'intero anno solare, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati.

9-bis. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, nei comuni in cui si svolgono i mercati domenicali o festivi a valenza storica o di particolare pregio di cui all'*articolo 3-bis della L.R. 21 marzo 2000, n. 15* (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche), è consentita l'apertura al pubblico degli esercizi commerciali limitatamente alle giornate e agli orari in cui si svolgono tali mercati⁽¹⁾.

10. Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11, l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita negli ambiti territoriali a forte attrattività, così individuati:

a) i comuni montani che siano sedi di impianti sciistici;

b) i comuni rivieraschi dei laghi lombardi di cui all'*allegato A della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12* (legge per il governo del territorio), con esclusione dei capoluoghi di provincia e limitatamente ai laghi in cui è presente un servizio pubblico di navigazione di linea per il trasporto di persone e cose⁽³³⁾;

c) i comuni sedi di stabilimenti termali riconosciuti ai sensi della disciplina regionale vigente;

d) i centri storici dei comuni capoluogo di provincia, come delimitati dagli strumenti urbanistici;

e) i comuni su cui insiste il sedime degli aeroporti di Malpensa, Linate, Orio al Serio e Montichiari, entro un raggio di 500 metri in linea d'aria a partire dagli accessi al pubblico allo scalo, esclusivamente per le strutture di vendita a supporto dello sviluppo aeroportuale.

11. Salvo non coincida con la festa patronale e salvo deroghe motivate da parte dei comuni, non è consentita l'apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate domenicali o festive:

a) 1° gennaio;

b) Pasqua;

c) 25 aprile;

d) 1° maggio;

e) 15 agosto;

f) 25 dicembre pomeriggio;

g) 26 dicembre.

11-bis. Salvo che non cadano nella giornata di sabato, nel caso di deroga ad una o più delle festività di cui al comma 11, le stesse sono computate tra quelle di cui al comma 5, lettera d) ⁽³⁴⁾.

12. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

13. Le disposizioni del presente titolo, ad eccezione del comma 12 del presente articolo, non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80 per cento della superficie di vendita dell'esercizio:

a) rivendite di generi di monopolio;

b) rivendite di giornali, riviste e periodici;

c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;

d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, materiali audiovisivi, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;

e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

14. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle particolari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato ⁽

CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 288 ANNO 2010

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 5 e 9, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, nel procedimento vertente tra la Oviessa s.p.a. e il Comune di Curno ed altri, con ordinanza del 13 novembre 2009, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visti l'atto di costituzione, fuori termine, di Oviessa s.p.a. nonché gli atti di intervento della Iniziativa Tredici s.r.l. e della Regione Lombardia;

udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 13 novembre 2009 il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione staccata di Brescia) ha sollevato, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 5 e 9, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali).

Il Tribunale amministrativo premette che oggetto del giudizio a quo è la legittimità dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Curno che regola il regime delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali ubicati nel territorio comunale per l'anno 2009 con la quale, in applicazione della norma impugnata, si è consentito agli esercizi con superficie di vendita inferiore ai 250 metri quadrati l'apertura in ogni domenica e giorno festivo (con la sola esclusione delle giornate specificamente individuate dalla stessa legge) e, invece, si è limitata, per gli esercizi aventi una superficie di vendita superiore ai 250 metri quadrati, l'apertura festiva alla prima domenica dei mesi da gennaio a novembre, a tutte le giornate domenicali e festive del mese di dicembre, all'ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre e ad ulteriori tre giornate a libera scelta degli esercenti.

Il rimettente fa presente che la ricorrente, nel giudizio a quo, è una società esercente il commercio con una superficie di vendita di 1499 metri quadrati, la quale, tra i motivi del ricorso, eccepisce l'illegittimità costituzionale della citata legge della Regione Lombardia per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della tutela della concorrenza.

Il Tribunale amministrativo lombardo ritiene la questione di costituzionalità prospettata dalla parte rilevante e non manifestamente infondata.

Il rimettente osserva, altresì, che è incontestato che per l'esercizio commerciale del ricorrente debba trovare applicazione – secondo le norme impugnate – l'ordinaria disciplina della giornata domenicale, in ragione della quale la regola è rappresentata dall'obbligo di chiusura, salvo la possibilità di apertura nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre, nell'ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre, nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre, e in altre cinque giornate domenicali e festive scelte dai comuni in relazione alle esigenze locali, purché tali giornate non coincidano con quelle in cui l'apertura è comunque preclusa dal comma 11 del medesimo art. 5-bis della legge regionale n. 22 del 2000.

Quanto alla rilevanza della questione, il TAR evidenzia che il provvedimento del Sindaco rappresenta la pedissequa applicazione delle norme impugnate e che lo stesso ricorrente denuncia come unico vizio la illegittimità derivata dalla incostituzionalità della legge.

In altri termini – argomenta il rimettente – la fonte legislativa regionale ha direttamente determinato in modo cogente il contenuto lesivo dell'atto impugnato, senza lasciare o consentire alcuna mediazione discrezionale in capo all'Autorità amministrativa circa l'apertura domenicale o meno degli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadrati. Da ciò consegue che lo scrutinio di legittimità del provvedimento amministrativo dipende indissolubilmente dal previo vaglio di costituzionalità della normativa regionale, nel senso che ove questa fosse ritenuta costituzionalmente legittima anche il conseguenziale provvedimento amministrativo applicativo sarebbe esente da vizi di legittimità e, viceversa, nel caso di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata, il ricorso dovrebbe essere accolto.

Con riferimento alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene non fondata l'autoqualificazione operata dal legislatore regionale circa l'inerenza della disciplina alla

materia del commercio, e afferma, invece, che le disposizioni de quibus rientrerebbero nella materia tutela della concorrenza rimesse alla competenza esclusiva del legislatore statale, peraltro con l'obbligo di rispettare i principi di derivazione comunitaria.

In tal senso il TAR richiama la giurisprudenza costituzionale secondo la quale l'espressione tutela della concorrenza, utilizzata dal legislatore costituzionale, coerentemente con quella operante nel sistema giuridico comunitario, comprende, tra le altre fattispecie, gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali: le misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione; le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, in generale i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche (viene citata la sentenza n. 430 del 2007).

Pertanto per accertare se determinate disposizioni possano essere ricondotte alla materia tutela della concorrenza si deve verificare «se le norme adottate dallo Stato siano essenzialmente finalizzate a garantire la concorrenza fra i diversi soggetti del mercato (sent. n. 285 del 2005), allo scopo di accertarne la coerenza rispetto all'obiettivo di assicurare un mercato aperto e in libera concorrenza».

Una volta che tale scrutinio abbia avuto esito positivo, l'attribuzione delle misure alla competenza legislativa esclusiva dello Stato comporta sia l'inderogabilità delle disposizioni nelle quali si esprime, sia che queste legittimamente incidono, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse sono proprie, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano (viene citata la sentenza n. 80 del 2006).

A parere del rimettente, la verifica di cui sopra conduce ad esito positivo quanto agli articoli da 11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio).

Il d.lgs. n. 114 del 1998 avrebbe espressamente posto quali finalità della disciplina in materia di commercio, tra le altre, quelle di realizzare «la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci», l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, in un'ottica di

riforma volta a «rimuovere vincoli e privilegi, realizzando una maggiore eguaglianza di opportunità per tutti gli operatori economici» e perseguendo, quindi, l'intento di «favorire l'apertura del mercato alla concorrenza» (sentenza n. 64 del 2007).

L'intento avuto di mira con detto decreto legislativo n. 114 del 1998 sarebbe stato, dunque, quello di «favorire l'apertura del mercato alla concorrenza» garantendo i mercati ed i soggetti che in essi operano e a tali norme dovrebbe essere riconosciuto quell'effetto di ampliare «l'area di libera scelta sia dei cittadini che delle imprese» e, pertanto, sussisterebbero le condizioni per la qualificazione delle stesse come norme poste a tutela della concorrenza.

Una volta operata una siffatta qualificazione ne discenderebbe il dovere della legge regionale di non circoscrivere o delimitare in alcun modo l'effetto ampliativo della legge statale che persegue l'obiettivo della tutela della concorrenza e del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento (art. 1, comma 3, d.lgs. n. 114 del 1998).

Secondo il rimettente, non può neanche dirsi che la Regione abbia esercitato quella possibilità, riconosciuta dalla Corte costituzionale, di introdurre, nel disciplinare materie attribuite alla sua competenza legislativa, misure che abbiano marginalmente una valenza pro-competitiva, sempre che tali effetti «siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, e tutelano e promuovono la concorrenza» (sentenza n. 430 del 2007).

Al contrario, la Regione Lombardia, nell'ambito di una normativa destinata a regolamentare specifici aspetti del settore del commercio, avrebbe, con i censurati commi 5 e 9 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 22 del 2000, finito per incidere sull'assetto concorrenziale all'interno del mercato regionale, differenziandolo in maniera sostanziale da quello risultante dalla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 114 del 1998.

Il TAR cita le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (ora Corte di giustizia dell'Unione europea), con le quali, in più occasioni, si è ritenuto che le normative nazionali degli Stati membri sulla chiusura domenicale non si ponessero in contrasto con il principio di libera circolazione delle merci (e cioè la sentenza 16 dicembre 1992, causa C-169/91 e la sentenza 20 giugno 1996, V sezione, relativa ad una pluralità di cause tra cui la C-69/93 e la C-258/93) e, in particolare, richiama la parte in cui si afferma che: «Le normative in questione perseguono un obiettivo legittimo alla luce del diritto comunitario. Invero, le discipline nazionali che limitano l'apertura domenicale di esercizi commerciali costituiscono l'espressione di

determinate scelte, rispondenti alle peculiarità socioculturali nazionali o regionali. Spetta agli Stati membri effettuare queste scelte attenendosi alle prescrizioni del diritto comunitario, in particolare al principio di proporzionalità».

Secondo il rimettente, una volta che lo Stato abbia esercitato tali scelte sarebbe poi «preclusa al legislatore regionale la possibilità di adottare una propria disciplina normativa che abbia l'effetto di restringere o distorcere la concorrenza al di fuori dei casi in cui sia lo stesso d.lgs. 114 del 1998 a consentirlo in un'ottica di contemperamento con la necessità di tutelare altri principi e valori di rango pari a quello attribuito alla tutela della concorrenza».

La riserva di legge statale in materia escluderebbe, dunque, che le Regioni possano, nel preteso esercizio della competenza legislativa in materia di commercio «introdurre limitazioni alla disciplina delle aperture domenicali circoscrivendo e delimitando ulteriormente le potestà riconosciute dalla disciplina statale alle amministrazioni in senso pro-concorrenziale o addirittura rendendo impossibile di agire in tal senso» o «delineare regimi differenziati tra gli operatori di settore in contrasto con i principi comunitari».

In particolare, l'art. 11 del d.lgs. n. 114 del 1998 dispone che: «Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno».

Dunque, a parere del rimettente, la norma citata, pur dettando il principio generale dell'obbligo della chiusura domenicale, prevederebbe che la valutazione dell'opportunità dell'apertura domenicale venga effettuata dal singolo Comune sulla base delle condizioni e delle circostanze concretamente sussistenti, senza introdurre alcun limite massimo alla facoltà di consentire l'apertura domenicale e festiva.

Al contrario, il comma 5 dell'art. 5-bis della legge regionale della Lombardia n. 22 del 2000 sostituirebbe il potere del Sindaco con una valutazione eseguita aprioristicamente ed in maniera astratta in ordine alle possibili giornate di apertura domenicale, che sono

specificamente individuate dalla legge stessa, eccezion fatta per le cinque giornate di ulteriore apertura di cui alla lettera d) del comma stesso, la cui individuazione è rimessa alla discrezionalità del singolo Comune.

In altre parole, il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 2000 avrebbe sostanzialmente escluso, per i Comuni lombardi, quella potestà, riconosciuta invece dal comma 5 dell'art.11 del d.lgs. n. 114 del 1998, di valutare discrezionalmente l'opportunità di consentire l'apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali nella misura occorrente a garantire che l'offerta commerciale sia in grado di eguagliare le esigenze dei consumatori.

La disposizione regionale, inoltre, ha introdotto un'eccezione generalizzata al divieto di apertura domenicale e festiva, consentendo sempre l'apertura in tali giornate agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita non superiore ai 250 metri quadrati mentre nessuna analoga disposizione è rinvenibile nel d.lgs. n. 114 del 1998, che non differenzia la possibilità di apertura domenicale e festiva in ragione delle dimensioni dell'esercizio.

La norma impugnata pertanto, seppur tendente, isolatamente considerata, all'apertura del mercato ed a garantire quella libertà di scelta del consumatore cui sono finalizzate le norme del d.lgs. n. 114 del 1998, finirebbe, però, per introdurre non solo una disciplina diversa da quella voluta dal legislatore statale preposto ad adottare quelle disposizioni che, oltre a garantire la massima concorrenza, assicurino anche un'ordinata disciplina del settore, ma anche una disciplina differenziata all'interno del medesimo mercato rilevante (collegato alla diversa superficie di vendita): il che costituirebbe violazione del principio comunitario di proporzionalità (di cui all'art. 5, comma 3, del Trattato UE) il cui rispetto si impone alla Regione anche in forza del primo comma dell'art. 117 Cost., che individua quale limite alla competenza legislativa regionale il rispetto dei principi comunitari.

2.- In data 6 aprile 2010 si è costituita la Regione Lombardia concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza delle sollevate questioni.

Premette la difesa regionale che i commi 5 e 9 dell'art. 5-bis della legge n. 22 del 2000 sono stati trasfusi nei commi 5 e 11 dell'art. 103 della legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), e che l'art. 155, comma 1, lettera f), di tale testo unico ha abrogato la legge regionale n. 22 del 2000.

Secondo la Regione Lombardia il rimettente avrebbe erroneamente ricostruito il quadro normativo in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali.

Nell'ambito dell'Unione europea la Corte di Giustizia, con giurisprudenza univoca e consolidata, ha sempre affermato la piena legittimità delle discipline interne relative alla regolazione degli orari commerciali rispetto al principio di libera circolazione delle merci.

In piena continuità rispetto ai principi affermati a livello comunitario, il legislatore italiano è intervenuto a dettare una nuova disciplina in materia con il d.lgs. n. 114 del 1998. Nonostante l'intento liberalizzatore della nuova disciplina, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali continuano ad essere disciplinati dettagliatamente, rispondendo tale intervento normativo ad interessi di disciplina complessiva del settore, dato che il legislatore non ha inteso procedere alla totale eliminazione delle regole cui gli operatori economici devono attenersi.

Ciò si coglierebbe, in particolare, in riferimento all'art. 11, laddove è previsto per gli esercenti commerciali l'obbligo di rispettare la chiusura domenicale e festiva, con la possibilità di deroga nel mese di dicembre e per altre otto domeniche nel corso dell'anno.

Un regime derogatorio rispetto al predetto divieto è previsto dagli artt. 12 e 13 per i Comuni ad economia prevalentemente turistica, per le città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi e per alcune tipologie di attività.

La Regione Lombardia, già investita dal decreto in parola di ampie potestà legislative e, in particolare, della generale funzione «Programmatoria delle reti distributive» (art. 6 del d.lgs. n. 114 del 1998), ha provveduto nel 2000 ad approvare la legge 3 aprile 2000, n.22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali).

Successivamente, il legislatore lombardo, con la legge 28 novembre 2007, n. 30 (Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali), ha aggiunto alla legge n. 22 del 2000 un nuovo Titolo III relativo alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali. Infine, di recente, le norme regionali in materia di commercio, comprese le disposizioni fin qui evidenziate, sono confluite integralmente nella citata legge regionale n. 6 del 2010.

La Regione evidenzia che la propria normativa prevede un regime di maggiore liberalizzazione delle aperture domenicali e festive rispetto a quanto stabilito dal comma 5

dell'art. 11 del d.lgs. n. 114 del 1998, perché il numero delle domeniche e delle festività in cui è consentita una deroga all'obbligo di chiusura, passa da tredici (previsto dal decreto statale) a ventidue (consentito a livello regionale) mentre per i negozi di vicinato (esercizi commerciali con superficie inferiore ai 250 metri quadrati), anche al fine di un riequilibrio della capacità competitiva delle diverse reti distributive, è consentita l'apertura durante tutto il corso dell'anno.

Pertanto gli obiettivi perseguiti dalla Regione nel regolamentare il settore commerciale hanno, secondo la difesa regionale, una chiara valenza pubblicistica e non possono essere semplicemente ricondotti a finalità di esclusivo impulso all'astratta concorrenzialità del mercato di riferimento.

La regolamentazione del settore commerciale rifletterebbe, in maniera evidente, alcuni interessi pubblici facilmente ravvisabili; ad esempio: l'interesse ad una ordinata distribuzione sul territorio delle attività imprenditoriali o la necessità di tutelare soggetti economicamente meno robusti e, al tempo stesso, profondamente radicati nelle realtà territoriali locali.

L'ordinanza di rimessione si baserebbe sul presupposto errato che nella legislazione nazionale esista una regola generale di apertura domenicale degli esercizi commerciali e che la legislazione regionale limiterebbe tale regola generale.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la parte resistente deduce l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata dal TAR della Lombardia perché il Giudice amministrativo, nell'ordinanza, non avrebbe dato conto della modifica legislativa intervenuta ad opera della legge regionale 29 giugno 2009, n. 9 (Modifiche a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali), che, ampliando ulteriormente la potestà discrezionale del Comune, ha attribuito la possibilità all'ente locale di scegliere una domenica destinata all'apertura tra le ultime di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre e ha portato da tre a cinque le altre giornate o festività scelte dal comune in relazione alle esigenze locali.

La difesa regionale, inoltre, eccepisce l'inammissibilità della questione relativa al comma 9 dell'art. 5-bis, della legge regionale n. 22 del 2000 che permette l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive per tutto l'anno solare agli esercizi commerciali con superfici di vendita inferiore ai 250 metri quadrati, non essendo la norma applicabile alla fattispecie in quanto, per esplicita ammissione dello stesso rimettente, la controversia riguarda un esercizio con superficie di 1499 metri quadrati.

Altresì inammissibile sarebbe, infine, la richiesta di estendere anche agli esercizi commerciali di maggiori dimensioni la deroga generalizzata al divieto di apertura domenicale e festiva agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati, in quanto, secondo la giurisprudenza costituzionale «quando si adotti come tertium comparationis la norma derogatrice, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale non può essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, non l'estensione ad altri casi di quest'ultima» (sono citate le sentenze n. 298 del 1994 e n. 383 del 1992, e le ordinanze n. 666 e n. 582 del 1988).

Nel merito, la Regione ritiene di individuare nella materia di competenza regionale residuale «commercio» l'ambito materiale al quale ricondurre le norme regionali impugnate, tenuto conto dell'oggetto e delle finalità della disciplina considerata nel suo complesso.

La Regione evidenzia come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia precisato che nella locuzione commercio sono ricomprese l'attività di commercio all'ingrosso, di commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti, l'attività di commercio sulle aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi, le forme speciali di vendita, le attività di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese, nonché fiere e mercati, tutte pacificamente rientranti nell'ambito della competenza esclusiva regionale residuale (sono richiamate le sentenze n. 430, n. 165 e n. 64 del 2007, e l'ordinanza n. 199 del 2006). Ciò implicherebbe che la disciplina degli orari, in quanto contenuto indefettibile della materia de qua, debba essere fissata dalla Regione con pienezza ed esclusività di poteri, senza incontrare altro limite se non quelli generali fissati dal terzo comma dell'art. 117 Cost.

La difesa regionale richiama anche la giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto la legittimità della previsione di sanzioni per le ipotesi di violazione delle medesime norme regionali emanate in materia (ex plurimis, le sentenze n. 106 e n. 63 del 2006) e che ha affermato che il d.lgs. n. 114 del 1998 «si applica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), soltanto alle Regioni che non abbiano emanato una propria legislazione nella suddetta materia, mentre la Regione Lombardia ha già provveduto a disciplinare in modo autonomo la materia stessa» (in tal senso l'ordinanza n. 199 del 2006).

In ogni caso, secondo la Regione, anche se si volesse ritenere che le norme statali rientrano nella materia tutela della concorrenza, non sarebbe comunque possibile riconoscere alle stesse un'efficacia pervasiva tale da imporsi sull'ambito materiale disciplinato dalla legge regionale impugnata perché, essendo la concorrenza una materia trasversale che influisce necessariamente anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle Regioni, è necessario garantire anche l'ampliamento delle attribuzioni regionali disposto dalla revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione (tra le altre si richiamano le sentenze n. 175 del 2005, n. 272 del 2004 e n. 14 del 2004).

Inoltre, la difesa regionale ritiene che le norme impuginate possano essere ritenute pro-concorrenziali, espressione di un potere che la Corte ha riconosciuto in capo al legislatore regionale al fine di non vanificarne la potestà legislativa, essendo interventi produttivi di effetti marginali e indiretti che non sono in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza e che introducono una disciplina di più ampia liberalizzazione dell'apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali rispetto a quella statale.

Quanto alla censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità, in quanto la norma censurata non introdurrebbe solo una disciplina diversa da quella di natura concorrenziale posta dallo Stato, ma anche «una disciplina differenziata all'interno del medesimo mercato rilevante» (collegato alla diversa superficie di vendita), in violazione del principio comunitario di proporzionalità ex art. 5, comma 3, del Trattato UE), quale parametro interposto rispetto all'art. 117, primo comma, Cost. la Regione obietta che le discipline regionali sugli orari di apertura degli esercizi commerciali sono state oggetto di diverse pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, e, in tali occasioni, la stessa Corte non ha riscontrato alcun contrasto tra le normative sulla chiusura domenicale e il principio di libera circolazione delle merci (sono citate, a titolo esemplificativo, la sentenza 16 dicembre 1992 nella causa C-169/91 e, con specifico riferimento alla legislazione italiana, la sentenza 2 giugno 1994, nelle cause riunite C-69/93 e C-258/93).

A parere della difesa regionale, la più ampia possibilità di apertura domenicale e festiva per gli esercizi commerciali di piccole dimensioni mira inequivocabilmente a realizzare un riequilibrio competitivo tra grande distribuzione ed esercizi di vicinato, a fronte della differenza di risorse possedute per la remunerazione del personale e, quindi, per la garanzia di fasce di apertura più o meno ampie.

Inesatto sarebbe anche l'assunto del rimettente secondo cui la Regione avrebbe introdotto illegittimamente delle differenziazioni all'interno del medesimo mercato rilevante. Al contrario, la disciplina censurata sarebbe volta a salvaguardare esercizi commerciali dalle dimensioni modeste e, pertanto, essa deve essere valutata quale espressione di un intervento pubblico atto a porre rimedio a situazioni di squilibrio economico e sociale. A questo proposito la Regione richiama la sentenza n. 64 del 2007 con la quale la Corte costituzionale, nel pronunciarsi su una disciplina della Regione Umbria che introduceva degli incentivi a favore delle piccole e medie strutture di vendita, ha chiaramente affermato che interventi di tal guisa non sono privi di ragionevole giustificazione.

3.– In data 6 aprile 2010 è intervenuta nel giudizio Iniziativa Tredici s.r.l., soggetto estraneo al giudizio principale, sostenendo di essere portatrice di un interesse giuridicamente qualificato e differenziato che può essere inciso in via diretta ed immediata dal giudizio di legittimità costituzionale.

In particolare, la parte interveniente riferisce di essere costituita, in qualità di controinteressata, in altro giudizio amministrativo pendente dinanzi alla medesima autorità giudiziaria rimettente che ha sospeso il processo in attesa della pregiudiziale soluzione della presente questione di costituzionalità

Nel merito la parte privata conclude per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR della Lombardia.

4.– In data 12 aprile 2010 si è costituita la parte del giudizio principale Oviessa S.p.a. concludendo per l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevata dal TAR della Lombardia.

5.– In data 1° giugno 2010 la difesa della Regione Lombardia ha depositato una memoria con la quale ha ribadito le proprie argomentazioni, insistendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevata dal TAR Lombardia.

6.– In data 1° giugno 2010 la difesa della parte interveniente – s.r.l. Iniziativa Tredici – ha depositato una memoria con la quale ha ribadito le proprie argomentazioni a sostegno della legittimazione ad intervenire nel giudizio e ha insistito per l'accoglimento della questione di costituzionalità in esame.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato – con riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 5 e 9, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali), nella parte in cui, rispettivamente, il comma 5 prevede che: «Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, nel corso dell’anno solare e nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11, possono restare aperti al pubblico: a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre; b) nell’ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre; c) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre; d) in altre cinque giornate domenicali e festive scelte dai comuni in relazione alle esigenze locali» e, il comma 9, che: «Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11 l’apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita, con riferimento all’intero anno solare, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati».

Le norme oggetto di censura, secondo il Tribunale rimettente, inciderebbero sull’assetto concorrenziale all’interno del mercato regionale ponendo limiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore statale con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), con ciò violando la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Inoltre, le stesse, introducendo una disciplina differenziata collegata alla diversa superficie di vendita all’interno del medesimo mercato rilevante, sarebbero in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all’art. 5, comma 3, del Trattato UE e, di conseguenza, con l’art. 117, primo comma, Cost.

2.– In via preliminare, deve dichiararsi l’inammissibilità di entrambi gli interventi delle parti private.

2.1.– L’intervento della società Oviessa è tardivo, essendo trascorso il termine di venti giorni per intervenire nel giudizio decorrente dalla pubblicazione dell’ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall’art. 3 delle norme

integrative: la pubblicazione dell'ordinanza è del 17 marzo 2010 mentre la Oviessa s.r.l. si è costituita in data 12 aprile 2010, quindi ben oltre il termine ultimo del 6 aprile 2010.

2.2.– Quanto all'intervento della società Iniziativa Tredici, deve ribadirsi che «nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non sono ammissibili interventi di soggetti che non siano parti nel giudizio a quo, né siano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in causa e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, avuto altresì riguardo al rilievo che l'ammissibilità dell'intervento ad opera di un terzo, titolare di un interesse soltanto analogo a quello dedotto nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del detto giudizio di legittimità » (sentenza n. 138 del 2010).

L'inammissibilità dell'intervento non viene meno in forza della pendenza di un procedimento analogo a quello principale, eventualmente sospeso in via di fatto nell'attesa della pronuncia di questa Corte, posto che la contraria soluzione risulterebbe elusiva del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, implicando l'accesso delle parti prima che, nell'ambito della relativa controversia, sia stata verificata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione. Tale considerazione resta valida anche se, nel diverso giudizio, sia già stata prospettata, e non ancora delibata dal giudice precedente, una questione di legittimità asseritamente analoga a quella in considerazione (ordinanza allegata alla sentenza n. 245 del 2007).

3.– Sempre in via preliminare, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della Regione Lombardia.

3.1.– Una prima eccezione attiene alla carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza in quanto, secondo la parte resistente, il rimettente non avrebbe tenuto conto del fatto che una delle norme censurate, dopo l'emanazione del provvedimento del Sindaco del Comune di Curno, è stata modificata.

L'eccezione non è fondata.

Il rimettente, pur non citando espressamente la modifica di cui all'art. 2 della legge regionale del 29 giugno 2009, n. 9 (Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali), che ha sostituito alla lettera b) del comma 5 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 22 del 2000 le parole «dei mesi di maggio, agosto e» con le parole «di uno dei mesi di

maggio, agosto o»; e alla lettera d) del medesimo comma 5 la parola «tre» con la parola «cinque», ne tiene conto tanto che, come afferma la stessa difesa della Regione Lombardia, fa esclusivo riferimento al testo della norma attualmente vigente. Il rimettente, quindi, riporta la precedente formulazione della legge regionale quando riepiloga il contenuto delle doglianze della ricorrente, ma sviluppa le sue argomentazioni basandosi sul nuovo testo, ritenendo che esso non modifichi i termini della questione.

Va precisato, infine, che la legge n. 22 del 2000 è stata interamente abrogata dall'art. 155 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), ma che le norme in esame sono state interamente riprodotte dall'art. 103 del citato testo unico.

3.2.– La Regione eccepisce anche il difetto di rilevanza della questione relativa al comma 9 dell'art. 5-bis della legge n. 22 del 2000 perché, a suo parere, il Giudice non deve fare applicazione della norma che si riferisce esclusivamente agli esercizi di vendita con superficie inferiore ai 250 metri quadrati, mentre la società ricorrente ha una superficie di vendita di circa 1500 metri quadrati.

Inoltre, secondo la difesa regionale, sarebbe inammissibile la richiesta di estendere anche agli esercizi commerciali di maggiori dimensioni la deroga generalizzata al divieto di apertura domenicale e festiva, prevista per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati, in quanto, secondo la giurisprudenza costituzionale, «quando si adotti come tertium comparationis la norma derogatrice, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale non può essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, non l'estensione ad altri casi di quest'ultima» (sentenze n. 96 del 2008, n. 298 del 1994 e n. 383 del 1992).

Anche tale eccezione non è fondata.

Il rimettente, infatti, evoca come parametro l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e ritiene che le norme censurate incidano nella materia della concorrenza proprio per il fatto che l'ampia deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva introdotta dal comma 9 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 22 del 2000 sia limitata ai soli esercizi commerciali con superficie inferiore ai 250 metri quadrati mentre, per gli esercizi commerciali con una superficie superiore, il comma 5 del medesimo articolo, prevede una deroga più ristretta. La questione da lui posta va, quindi, affrontata nel merito per valutarne la fondatezza.

4.– Deve essere, invece, dichiarata inammissibile la questione relativa alla violazione da parte delle norme oggetto del giudizio del principio di proporzionalità di cui all'art. 5, comma 3, del Trattato UE e, dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto il rimettente si limita a citare genericamente la violazione del principio di proporzionalità senza tuttavia spiegare dettagliatamente i motivi per i quali tale violazione si sarebbe determinata, con il risultato che la censura è formulata in modo generico ed apodittico (ex plurimis, sentenza n. 80 del 2010, ordinanza n. 344 del 2008).

La motivazione fornita dal rimettente è carente anche sotto il profilo della mancata indicazione dei motivi che osterebbero alla disapplicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell'Unione europea. Infatti, nei giudizi di costituzionalità in via incidentale è possibile invocare la violazione del diritto comunitario solo nell'ipotesi in cui lo stesso non sia immediatamente applicabile, altrimenti, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, verrebbe meno la rilevanza della questione (ex plurimis sentenze n. 227 del 2010, n. 125 del 2009 e n. 284 del 2007; ordinanze n. 415 del 2008 e n. 454 del 2006).

Infatti «nel sistema dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, quale risulta dalla giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi, in forza dell'art. 11 della Costituzione, soprattutto a partire dalla sentenza n. 170 del 1984, le norme comunitarie provviste di efficacia diretta precludono al giudice comune l'applicazione di contrastanti disposizioni del diritto interno, quando egli non abbia dubbi – [...] – in ordine all'esistenza del conflitto. La non applicazione deve essere evitata solo quando venga in rilievo il limite, sindacabile unicamente da questa Corte, del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona» (sentenza n. 284 del 2007 e ordinanza n. 454 del 2006 ivi citata).

5.– Resta da esaminare la questione relativa alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Secondo la prospettazione del rimettente, le norme censurate, aventi ad oggetto la disciplina della chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali, devono essere inquadrate nell'ambito della materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato, e non in quello della materia «commercio», di competenza residuale delle Regioni, né tali disposizioni potrebbero essere ritenute norme dettate dalla Regione, nell'ambito delle sue

competenze legislative, le quali avrebbero l'effetto marginale ed indiretto di ampliare l'area della concorrenza.

5.1.– La questione non è fondata.

Il TAR lombardo, come prima argomentazione, ritiene che il legislatore statale abbia introdotto, con il d.lgs. n. 114 del 1998, una disciplina degli orari degli esercizi commerciali che, avendo come fine «l'apertura del settore al mercato e alla concorrenza», non può essere derogata da una disciplina regionale più restrittiva.

Al riguardo, con specifico riferimento al d.lgs. n. 114 del 1998, questa Corte ha affermato che: «a seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia "commercio" rientra nella competenza esclusiva residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost.; [...] pertanto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), di cui il giudice rimettente lamenta la violazione, si applica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), soltanto alle Regioni che non abbiano emanato una propria legislazione nella suddetta materia, mentre la Regione Lombardia ha già provveduto a disciplinare in modo autonomo la materia stessa» (ordinanza n. 199 del 2006).

In altra occasione si è poi avuto modo di precisare che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia «commercio» di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (sentenza n. 350 del 2008). Del resto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel dettare le regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale – al fine di garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale – non ricomprende la disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva nell'elenco degli ambiti normativi per i quali espressamente esclude che lo svolgimento di attività commerciali possa incontrare limiti e prescrizioni.

Si tratta, quindi, di valutare se la normativa regionale, nel contenuto, determini un vulnus alla tutela della concorrenza, peraltro tenendo presente che è stata riconosciuta la possibilità, per le Regioni, nell'esercizio della potestà legislativa nei loro settori di competenza, di dettare norme pro-concorrenziali (sentenze n. 431 e n. 430 del 2007).

In particolare, si è ritenuto che «poiché la promozione della concorrenza ha una portata generale, o “trasversale”, può accadere che una misura che faccia parte di una regolamentazione stabilita dalle Regioni nelle materie attribuite alla loro competenza legislativa, concorrente o residuale, a sua volta abbia marginalmente una valenza pro-competitiva. Ciò deve ritenersi ammissibile, al fine di non vanificare le competenze regionali, sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza» (sentenza n. 430 del 2007).

Nel caso di specie, la normativa regionale sull'apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio non si pone in contrasto con il d.lgs. n. 114 del 1998, e in particolare con l'art. 11, citato dal rimettente, in quanto introduce una disciplina di settore di sostanziale liberalizzazione che, in conformità con quella statale, prende in considerazione una serie di parametri, quali il settore merceologico di appartenenza, la dimensione dell'esercizio commerciale e gli effetti sull'occupazione.

L'art. 11 del d.lgs. n. 114 del 1998 prevede, infatti, al comma 4 che: «Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale». Il successivo comma 5 introduce la seguente deroga: «Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno».

A fronte della previsione statale che pone nella discrezionalità del Comune la possibilità di apertura per otto domeniche o altre festività nei mesi da gennaio a novembre, oltre che a tutto il mese di dicembre, la legge regionale n. 22 del 2000, all'art. 5-bis, comma 5, ha, invece, previsto la possibilità – non soggetta nell'an alla discrezionalità del Comune – di apertura domenicale nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre e nell'ultima domenica di

uno dei mesi di maggio, agosto o novembre, e in altre cinque giornate domenicali e festive scelte dai Comuni in relazione alle esigenze locali, oltre che per tutto il mese di dicembre.

Il comma 9 dell'art. 5-bis della legge regionale citata prevede, addirittura, un esonero quasi integrale dal rispetto della chiusura domenicale e festiva per gli esercizi commerciali di superficie inferiore ai 250 metri quadrati.

Risulta, dunque, errata la ricostruzione del rimettente secondo la quale la legislazione regionale avrebbe introdotto ulteriori e inammissibili limiti all'apertura domenicale e festiva rispetto a quelli previsti dal legislatore statale con il d.lgs. 114 del 1998.

Inoltre, dalla lettura della legge regionale emerge, con riferimento alla dedotta limitazione del potere discrezionale dei Comuni presenti nel territorio regionale di valutare discrezionalmente l'opportunità di consentire l'apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali, che le limitazioni introdotte dal legislatore regionale, peraltro con valenza pro-concorrenziale, si risolvono rispetto a quanto prevede la norma statale nell'aver predeterminato la possibilità di apertura domenicale e festiva nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre, lasciando comunque ai Comuni la scelta di individuare, in relazione alle esigenze locali, altre cinque giornate domenicali e festive e nella deroga generalizzata per i piccoli esercizi di vicinato.

In conclusione, la Regione Lombardia con le norme impugnate ha esercitato la propria competenza in materia di commercio dettando una normativa che, non ponendosi in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza, produce effetti pro-concorrenziali, sia pure in via marginale e indiretta, in quanto evita che vi possano essere distorsioni determinate da orari di apertura significativamente diversificati, in ambito regionale, nei confronti di esercizi commerciali omogenei.

Neppure è valida la tesi del rimettente secondo la quale la differenziazione, nell'ambito del medesimo mercato rilevante, tra esercizi commerciali con superficie di vendita sotto i 250 metri quadrati e quelli invece con superficie più ampia, sarebbe prova della lesività delle norme censurate per il loro contrasto con la normativa statale in materia di «tutela della concorrenza» che non prevede siffatta differenziazione.

In primo luogo, va osservato che è contraddittorio affermare che è lesivo del principio della libera concorrenza limitare ai soli esercizi commerciali con superficie inferiore ai 250 metri

quadrati la deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, sì che viene chiesta l'estensione della deroga a tutti gli esercizi commerciali, quale che ne sia l'estensione, e poi sostenere l'illegittimità costituzionale proprio della specifica disposizione su cui si fonda la precedente argomentazione.

Va, poi, detto che questa Corte ha già riconosciuto la legittimità di leggi regionali che operano delle differenziazioni, anche con specifico riferimento alla dimensione dell'attività dell'esercente commerciale, al fine di tutelare la piccola e media impresa. In particolare si è ritenuto legittimo tutelare (sia pure con riferimento a censure relative agli artt. 3 e 41 Cost.) «l'esigenza di interesse generale – peraltro espressamente richiamata dal citato art. 6, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 114 del 1998 – di riconoscimento e valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio regionale» (sentenza n. 64 del 2007).

Infine, una volta stabilito che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali è ascrivibile alla materia «commercio» di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., non risulta di per sé lesiva di parametri costituzionali la scelta del legislatore regionale di regolamentare il settore operando delle differenziazioni non solo in relazione alla dimensione dell'esercizio commerciale ma anche, come si è detto, tenendo conto di altri fattori tra i quali il settore merceologico di appartenenza e gli effetti sull'occupazione.

D'altra parte, deve sottolinearsi che lo stesso decreto legislativo n. 114 del 1998 opera una distinzione tra piccole, medie e grandi strutture di vendita. L'art. 4 dispone infatti che devono intendersi: «d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e)». Per ognuna di queste tipologie di esercizi commerciali segue poi una differente disciplina sotto molteplici aspetti, primo fra tutti quello relativo alle modalità di autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Anche sotto questo profilo, dunque, la legislazione regionale, che ne riprende le definizioni, non si pone in contrasto con la legislazione statale dato che anche quest'ultima differenzia la

disciplina delle strutture di vendita sin dall'inizio dell'attività di impresa, cioè in quella ancor più delicata fase autorizzatoria che corrisponde all'ingresso sul mercato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 5 e 9, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 5 e 9, della stessa legge della Regione Lombardia n. 22 del 2000 sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28
Riforma della disciplina del commercio

G.U.R.S. 24 dicembre 1999, n. 60

TESTO COORDINATO

(con modifiche fino alla L.R. 21/2007 e annotato al 24/06/2010)

Art. 5

Programmazione della rete distributiva (10) (11)

(integrato dall'art. 17 della L.R. 16/2002)

1. Ai fini della razionalizzazione della rete commerciale, per assicurare una maggiore efficienza delle diverse tipologie delle strutture di vendita in termini dimensionali, di organizzazione imprenditoriale e di funzionalità del servizio distributivo nel territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, emana direttive ed indirizzi di programmazione commerciale che tengano conto dei seguenti criteri ed obiettivi:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità del servizio da rendere al consumatore;

b) assicurare, nell'individuare i limiti di presenza delle medie e grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e la pluralità delle insegne, nonchè, per il settore dei generi di largo e generale consumo, un rapporto equilibrato tra gli insediamenti commerciali e la capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;

c) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali sul territorio con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento e valorizzare l'attività commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda quartieri degradati, in modo da ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio; (12)

d) preservare i centri storici, attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale; (13)

e) salvaguardare la rete distributiva nei piccoli comuni ubicati in zone di montagna, in zone rurali e nelle isole minori, attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali;

f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali, prevedendo eventuali forme di incentivazione;

g) stabilire criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità nelle domande di apertura, di ampliamento e trasferimento di una media o grande struttura di vendita, che prevedano la concentrazione di preesistenti strutture di vendita e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;

h) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso l'acquisizione del parere dell'Osservatorio regionale per il commercio.

2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con le modalità ed entro il termine di cui al comma 1, fissa i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino:

a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, le aree in cui possono essere consentiti gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;

b) le aree da destinare a mercati su aree pubbliche di tipo giornaliero, periodico o fisso;

c) i limiti cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali, ambientali e dell'arredo urbano, nonché i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

d) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici, o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle medie e grandi strutture di vendita. (14)

3. Il Presidente della Regione, nel definire le direttive di cui al comma 1, tiene conto delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:

a) le aree metropolitane omogenee, di cui alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, con lo scopo di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche, anche quando esse siano rappresentate da comuni autonomi o da aree intercomunali;

b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, in cui devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;

c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali ed artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico ed artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali ed artigianali;

d) i centri di minore consistenza demografica e socio-economica, al fine di svilupparne il tessuto economico e sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari;

e) gli insediamenti commerciali ricadenti nelle aree di sviluppo industriale di cui all'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29.

4. Il Presidente della Regione emana le direttive e fissa i criteri di cui ai commi 1 e 2 sentiti i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, dei lavoratori del settore e delle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale.

5. I comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, approvati a mezzo di apposite varianti da adottare e trasmettere entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale decide, anche prescindendo dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, nel termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale, in caso di silenzio, le varianti si intendono approvate.

6. In caso di inerzia da parte del comune, l'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

7. Per gli strumenti urbanistici semplicemente adottati, i comuni provvedono all'adeguamento con apposite delibere consiliari di modifica da trasmettere entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1 all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente il quale decide in sede di approvazione finale degli strumenti urbanistici adottati ed, in assenza delle delibere comunali di modifica, adotta d'ufficio i necessari adeguamenti predisposti di concerto con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

8. *Al fine di consentire l'adeguamento progressivo della rete di vendita esistente alle condizioni concorrenziali determinate dalle nuove strutture di vendita ed un costante adeguamento agli standard di sicurezza, nonché per la valorizzazione e la salvaguardia dell'attività di commercializzazione delle produzioni regionali, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito l'Osservatorio regionale per il commercio, vengono fissati limiti e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge, con periodicità biennale. (15)*

9. *In caso di violazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 8 trova applicazione la sanzione prevista dal comma 1 dell'articolo 22.*

10. *In caso di particolare gravità o recidiva il sindaco, sentito l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a tre mesi.*

Note:

(10) *Vedi Decr. Pres. 11 luglio 2000: "Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale".*

(11) *Si rimanda alla Circ. Ass. Cooperazione 23 ottobre 2008, n. 4: "Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 - Articoli 5 e 9 - Grandi strutture di vendita. Programmazione urbanistico-commerciale".*

(12-13-14) *Vedi Decr. Ass. Cooperazione 12 luglio 2000: "Disposizioni per regolamentare gli interventi a favore dei centri storici, delle aree urbane di interesse commerciale, dei centri urbani di minore consistenza demografica ubicati nelle zone di montagna, in zone rurali e nelle isole minori. Fissazione dei criteri di priorità e atti dovuti per il rilascio delle autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita.*

(15) *L'art. 7, comma 4, della L.R. 20/2005 ha stabilito che nelle more di una più compiuta programmazione della rete distributiva l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione della stessa L.R. 20/2005 (G.U.R.S. 23 dicembre 2005, n. 56) ad una revisione dei limiti e delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita secondo i principi fissati nello stesso articolo.*

Art. 9

Grandi strutture di vendita (17) (18) (19)

(integrato dall'art. 2 della L.R. 21/2007)

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio nel rispetto della programmazione urbanistico-commerciale di cui all'articolo 5 ed in conformità alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;

b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi, indetta dal comune competente per territorio, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro 60 giorni dal ricevimento, composta da quattro membri, rappresentanti rispettivamente l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, la provincia regionale, il comune e la camera di commercio territorialmente competenti, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 5 e alle priorità di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione, il cui voto comunque prevale in caso di parità.

4. Alle riunioni della conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.

5. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta di governo, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca adotta, con proprio decreto, le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. (20)

6. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune competente per territorio gli ampliamenti delle grandi strutture esistenti *come sopra autorizzate*, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

Note:

(17) *Cfr. la Circ. esplicativa dell'Assessorato della Cooperazione 6 giugno 2005, n. 6 sulle grandi strutture di vendita, nonché la Circ. 21 settembre 2005, n. 10 sul mancato utilizzo di autorizzazioni amministrative rilasciate mediante il procedimento previsto dal presente articolo.*

(18) *Cfr. De cr. Ass. Cooperazione 12 dicembre 2002: "Fissazione dei limiti e delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28" e succ. mod. apportate dal Decr. Ass. 9 agosto 2006 che tiene conto delle innovazioni normative alla presente legge dovute all'art. 17 della L.R. 16/2002.*

(19) Si rimanda alla Circ. Ass. Cooperazione 23 ottobre 2008, n. 4: "Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 - Articoli 5 e 9 - Grandi strutture di vendita. Programmazione urbanistico-commerciale".

(20) *Vedi Decr. Pres. 26 luglio 2000: "Norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita, sulla partecipazione al procedimento amministrativo e di funzionamento delle conferenze di servizi di cui all'art. 9, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28", nonché la Circ. esplicativa Ass. Cooperazione 18 dicembre 2006, n. 5.*

Art. 22
Sanzioni e revoca (1)

(integrato dall'art. 7, comma 6, della L.R. 20/2005 e modificato dall'art. 1 della L.R. 21/2007)

1. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9, 17, 18, 19 e 20 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.
2. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 15 e 24 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per tre volte, negli ultimi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. L'autorizzazione all'apertura già rilasciata decade automaticamente qualora il titolare:
 - a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno o entro due anni se la media struttura è di nuova costruzione dalla data del rilascio o entro tre anni decorrenti dalla data della deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'articolo 9, cui compete la previa valutazione delle richieste di proroga se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità dipendente da fatti non imputabili all'impresa, che nel caso di istanze riguardanti una grande struttura di vendita sono sottoposte al vincolante parere della predetta conferenza di servizi; limitatamente alle aree commerciali integrate siccome definite dall'articolo 4, comma 4, dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2000, il predetto termine di tre anni è incrementato di un ulteriore anno. Per le autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, ivi comprese quelle per le quali è in corso il procedimento di proroga, i superiori termini di decadenza si applicano dalla data del rilascio;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - c) incorra in uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 2;
 - d) commetta un'ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
 - a) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - b) incorra in uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 2;
 - c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
7. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni nelle materie di cui alla presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed a cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione di cui al successivo articolo 18 della predetta legge è il sindaco del comune. (2)

8. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 7 è attribuita al comune una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza. (3)

Note:

(1) *Vedi Circ. Ass. Cooperazione 9 ottobre 2003, n. 8 in merito alla gestione delle sanzioni pecuniarie.*

(2) *Cfr. Circ. Ass. Cooperazione 14 novembre 2005, n. 12 recante indicazioni sulle modalità di riscossione dei proventi derivanti dal procedimento sanzionatorio.*

(3) *Cfr. Circ. Ass. Cooperazione 14 novembre 2005, n. 12 recante indicazioni sulle modalità di riscossione dei proventi derivanti dal procedimento sanzionatorio.*

Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20

Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 23 dicembre 2005, n. 56

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 11/2010 e annotato al 12/05/2010)

Art. 7

Modifiche alla disciplina degli interventi per le imprese commerciali

1. All'articolo 60, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3) contributi in conto capitale, agli esercizi di vicinato, fino ad un massimo del 30 per cento degli investimenti di cui al punto 1). Tali contributi non possono avere un importo superiore a 20.000 euro e sono concessi nei limiti del venti per cento delle disponibilità del fondo."

2. Gli aiuti all'investimento di cui all'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 possono essere concessi anche per la realizzazione di ludoteche e di strutture per lo sport, lo spettacolo e il tempo libero.

3. All'articolo 63, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle altre "30 giugno 2005".

4. Nelle more di una più compiuta programmazione della rete distributiva che tenga organicamente conto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, ai sensi del comma 8 del richiamato articolo 5, ad una revisione dei limiti e delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita in aderenza ai seguenti indifferibili indirizzi programmatici:

a) tenere conto, nella individuazione dei limiti, della particolare connotazione e vocazione, sia urbanistica che commerciale, dei territori delle grandi aree metropolitane prevedendo, in particolare, un incremento non inferiore ad un terzo dei limiti di superficie attualmente vigenti;

b) prevedere che, in deroga ai criteri stabiliti per la definizione del bacino di attrazione di cui al decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2000, n. 165, sia consentito, eccetto che nei territori delle città metropolitane, il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura e l'ampliamento di grandi strutture di vendita esclusivamente non alimentari, a condizione che la superficie da autorizzare non ecceda mq. 1.000 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, mq. 1.500 nei comuni con popolazione residente compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti, mq. 2.000 nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti;

c) ottimizzare la qualità dei servizi al consumatore favorendo, anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli con i soggetti della grande distribuzione, la valorizzazione dei prodotti regionali, con particolare riferimento ai prodotti di cui al successivo articolo 18, comma 2 e il contenimento dei prezzi al consumo;

d) favorire l'insediamento degli esercizi di vicinato nell'ambito dei centri commerciali e incentivare le azioni rivolte al loro potenziamento nei centri storici e nei territori urbani e rurali;

e) prevedere che il calcolo del bacino di attrazione, secondo la metodologia di cui al decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2000, n. 165, sia confermato, per le istanze presentate, dalla camera di commercio territorialmente competente, presente alla conferenza di servizi di cui all'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

5. Limitatamente al provvedimento di revisione di cui al comma 4, il parere consultivo dell'Osservatorio regionale per il commercio, previsto dal comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito da quello delle associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

6. All'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo le parole "entro due anni" sono aggiunte le seguenti: "decorrenti dalla data della deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'articolo 9, cui compete la previa valutazione delle richieste di proroga"; dopo le parole "imputabili all'impresa" sono aggiunte le seguenti: "che nel caso di istanze riguardanti una grande struttura di vendita sono sottoposte al vincolante parere della predetta conferenza di servizi".